



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 14

Disciplina delle unioni civili

23/08/2015 - 14:03

Indice

1. DDL S. 14 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 14	5
1.3. Trattazione in Commissione	11
1.3.1. Sedute	12
1.3.2. Resoconti sommari	20
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	21
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 19 (pom.) del 03/07/2013	22
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 60 (pom.) del 05/11/2013	29
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 68 (pom.) del 04/12/2013	34
1.3.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 69 (ant.) del 10/12/2013	39
1.3.2.1.5. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 72 (pom.) del 17/12/2013	42
1.3.2.1.6. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 93 (pom.) del 04/03/2014	50
1.3.2.1.7. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 95 (pom.) del 06/03/2014	55
1.3.2.1.8. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 96 (pom.) dell'11/03/2014	62
1.3.2.1.9. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 97 (pom.) del 12/03/2014	67
1.3.2.1.10. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 100 (pom.) del 02/04/2014	75
1.3.2.1.11. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 102 (ant.) dell'08/04/2014	80
1.3.2.1.12. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 108 (pom.) del 29/04/2014	103
1.3.2.1.13. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 109 (nott.) del 06/05/2014	117
1.3.2.1.14. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 123 (pom.) del 19/06/2014	123
1.3.2.1.15. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 124 (pom.) del 24/06/2014	131
1.3.2.1.16. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 126 (pom.) del 01/07/2014	151
1.3.2.1.17. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 127 (pom.) del 02/07/2014	158
1.3.2.1.18. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 128 (pom.) del 10/07/2014	173
1.3.2.1.19. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 129 (pom.) del 15/07/2014	177
1.3.2.1.20. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 130 (pom.) del 16/07/2014	183
1.3.2.1.21. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 131 (pom.) del 22/07/2014	190
1.3.2.1.22. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 132 (pom.) del 23/07/2014	196
1.3.2.1.23. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 133 (pom.) del 28/07/2014	201
1.3.2.1.24. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 134 (pom.) del 29/07/2014	207
1.3.2.1.25. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 135 (pom.) del 30/07/2014	213

1.3.2.1.26. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 140 (pom.) del 03/09/2014	238
1.3.2.1.27. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 156 (pom.) del 28/10/2014	240
1.3.2.1.28. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 157 (pom.) del 29/10/2014	248
1.3.2.1.29. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 158 (pom.) del 04/11/2014	255
1.3.2.1.30. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 161 (pom.) dell'11/11/2014	263
1.3.2.1.31. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 163 (pom.) del 18/11/2014	267
1.3.2.1.32. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 165 (pom.) del 25/11/2014	274
1.3.2.1.33. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 166 (pom.) del 26/11/2014	277
1.3.2.1.34. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 57 (pom.) del 13/01/2015	282
1.3.2.1.35. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 58 (pom.) del 14/01/2015	283
1.3.2.1.36. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 59 (pom.) del 15/01/2015	284
1.3.2.1.37. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 60 (pom.) del 20/01/2015	285
1.3.2.1.38. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 63 (pom.) del 12/02/2015	286
1.3.2.1.39. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 64 (pom.) del 19/02/2015	287
1.3.2.1.40. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 182 (pom.) del 24/02/2015	288
1.3.2.1.41. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 191 (pom.) del 17/03/2015	294
1.3.2.1.42. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 193 (pom.) del 19/03/2015	305
1.3.2.1.43. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 194 (pom.) del 24/03/2015	316
1.3.2.1.44. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 195 (pom.) del 25/03/2015	325
1.3.2.1.45. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 196 (pom.) del 26/03/2015	337
1.3.2.1.46. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 210 (pom.) del 09/06/2015	345
1.3.2.1.47. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 212 (pom.) dell'11/06/2015	689
1.3.2.1.48. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 213 (pom.) dell'11/06/2015	695
1.3.2.1.49. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 214 (ant.) del 16/06/2015	699
1.3.2.1.50. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 215 (pom.) del 16/06/2015	701
1.3.2.1.51. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 217 (pom.) del 23/06/2015	1047
1.3.2.1.52. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 218 (pom.) del 30/06/2015	1073
1.3.2.1.53. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 219 (pom.) del 01/07/2015	1090
1.3.2.1.54. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 220 (pom.) del 07/07/2015	1139
1.3.2.1.55. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 223 (pom.) del 21/07/2015	1148
1.3.2.1.56. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 226 (nott.) del 29/07/2015	1153
1.3.2.1.57. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 227 (pom.) del 30/07/2015	1159
1.3.2.1.58. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 228 (ant.) del 31/07/2015	1165
1.3.2.1.59. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 229 (pom.) del 04/08/2015	1172
1.3.2.1.60. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 230 (pom.) del 04/08/2015	1176
1.3.2.1.61. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 231 (pom.) del 05/08/2015	1180
1.4. Trattazione in consultiva	1185
1.4.1. Sedute	1186
1.4.2. Resoconti sommari	1190

1.4.2.1. 1 [^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)	1191
1.4.2.1.1. 1 [^] Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 211 (pom.) del 29/10/2014	1192
1.4.2.1.2. 1 [^] Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 215 (pom.) dell'11/11/2014	1390
1.4.2.1.3. 1 [^] Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 216 (pom.) del 12/11/2014	1394
1.4.2.1.4. 1 [^] Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 266 (pom.) del 28/04/2015	1400
1.4.2.1.5. 1 [^] Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 268 (pom.) del 05/05/2015	1404
1.4.2.1.6. 1 [^] Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 269 (pom.) del 06/05/2015	1407
1.4.2.1.7. 1 [^] Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 272 (pom.) del 12/05/2015	1413
1.4.2.1.8. 1 [^] Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 108 (pom., Sottocomm. pareri) del 07/07/2015	1426
1.4.2.1.9. 1 [^] Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 294 (pom.) del 07/07/2015	1429
1.4.2.1.10. 1 [^] Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 297 (pom.) del 14/07/2015	1453
1.4.2.2. 4 [^] Commissione permanente (Difesa)	1466
1.4.2.2.1. 4 [^] Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 4 (ant., Sottocomm. pareri) del 10/07/2013	1467
1.4.2.2.2. 4 [^] Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 5 (ant., Sottocomm. pareri) del 24/07/2013	1469
1.4.2.3. 5 [^] Commissione permanente (Bilancio)	1471
1.4.2.3.1. 5 [^] Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 425 (ant.) del 09/07/2015	1472
1.4.2.3.2. 5 [^] Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 440 (pom.) del 29/07/2015	1476
1.4.2.4. 14 [^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	1484
1.4.2.4.1. 14 [^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 117 (pom.) dell'08/04/2015	1485
1.4.2.4.2. 14 [^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 118 (pom.) del 15/04/2015	1493

1. DDL S. 14 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 14
XVII Legislatura

Disciplina delle unioni civili
Titolo breve: *Disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili*

Iter
5 agosto 2015: in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari
S.14 **in corso di esame in commissione**

Iniziativa Parlamentare

[Luigi Manconi](#) (PD)

Cofirmatari

[Paolo Corsini](#) (PD) (aggiunge firma in data 21 marzo 2013)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **15 marzo 2013**; annunciato nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013.

Classificazione TESEO

CONVIVENTI , CONTRATTI

Articoli

REGISTRAZIONE DI ATTI (Artt.1, 3), ANAGRAFE DELLO STATO CIVILE (Art.2), ATTESTATI E CERTIFICATI (Artt.2, 4, 8), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Artt.3, 8), SINDACI DI COMUNI (Art.3), UFFICIALI DI STATO CIVILE (Artt.3, 6), DIVIETI (Art.5), MATRIMONIO (Art.5), ETA' DELLE PERSONE (Art.5), INTERDIZIONE E INABILITAZIONE (Art.5), ANNULLABILITA' E NULLITA' (Art.5), SEPARAZIONE DEI CONIUGI (Art.6), MORTE (Art.7), IMPOSTE DI BOLLO (Art.9), IMPOSTE DI REGISTRO (Art.9), FAMIGLIA (Art.11), DOMICILIO RESIDENZA DIMORA (Art.13), DIRITTI DEGLI STRANIERI (Art.13), CITTADINANZA (Art.13), FIGLI (Art.14), ADOZIONE AFFIDAMENTO AFFILIAZIONE (Art.14), ASSISTENZA SANITARIA (Art.14), PATRIMONIO FAMILIARE (Art.18), COMUNIONE DEI BENI (Art.18), IMPRESE FAMILIARI (Art.19), AGEVOLAZIONI FISCALI (Art.20), SUCCESSIONI (Art.21), RISARCIMENTO DI DANNI (Art.22), PERSONALE MILITARE (Art.23), ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI (Art.24), EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (Art.24), LISTE DI COLLOCAMENTO AL LAVORO (Art.25), TRATTAMENTO PREVIDENZIALE (Art.26), LOCAZIONE DI IMMOBILI (Art.27), CODICE E CODIFICAZIONI (Artt.28, 29)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Ciro Falanga](#) (FI-PdL XVII) (dato conto della nomina il 4 dicembre 2013) (fino al 23 dicembre 2013).

Relatore alla Commissione Sen. [Monica Cirinna'](#) (PD) (dato conto della nomina il 4 dicembre 2013) (proposto testo unificato).

Assegnazione

Assegnato alla [2^a Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede referente il 26 giugno 2013.

Annuncio nella seduta ant. n. 51 del 26 giugno 2013.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 3^a (Aff. esteri), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanita'), 13^a (Ambiente)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 14

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 14

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MANCONI** e **CORSINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Disciplina delle unioni civili

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge disciplina l'istituto delle unioni civili, con una normativa complementare organica, che quindi non incide sul codice civile se non limitatamente alle disposizioni di coordinamento. L'unione civile definisce il rapporto tra due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, che vogliono organizzare la loro vita in comune. La disciplina proposta, con uno statuto normativo flessibile e «leggero», intende fornire ai cittadini che scelgano forme non tradizionali di convivenza la necessaria tutela delle relative situazioni giuridiche soggettive, evitando così ogni forma di discriminazione ai loro danni. È infatti necessario dare un riconoscimento giuridico a una realtà così rilevante socialmente da non poter più essere ignorata dalla legge, evitando che la tutela di diritti fondamentali della persona sia lasciata all'alea di interpretazioni più o meno «evolutive», come se diritti e libertà dipendessero da *concessioni* giurisdizionali e non invece da *riconoscimento* di legge. La disciplina della pluralità delle forme della convivenza rappresenta infatti l'attuazione del dovere dello Stato di tutelare la libertà di realizzazione della persona nei suoi rapporti con gli altri (articolo 2 della Costituzione), non potendosi imporre la rigida alternativa tra il vincolo (sacramentale o legale) del matrimonio e l'assoluta irrilevanza giuridica delle forme di vita associata che da tale modello prescindano (soluzione obbligata, questa, per chi, come gli omosessuali, non possa sposarsi). In questo senso, il riconoscimento di forme plurali di convivenza, anziché violare, rafforza piuttosto il principio di cui all'articolo 29 della Costituzione, che nasceva non tanto per imporre un solo e cogente modello di convivenza, ma per limitare l'ingerenza statale sul terreno delle relazioni familiari, tipica delle politiche demografiche di regimi totalitari come quello fascista.

Il presente disegno di legge prevede criteri e modalità di estensione alle unioni civili dei diritti spettanti al nucleo familiare nei casi sanciti dalla legge, secondo criteri di parità di trattamento, in conformità al principio di cui all'articolo 3 della Costituzione.

Del resto, alla estensione dei diritti riconosciuti ai contraenti le unioni civili, corrisponde una parallela regolamentazione dei loro doveri e oneri. Ciò potrà garantire la necessaria tutela non soltanto ai figli, ma anche al contraente economicamente più debole nel caso di cessazione dell'unione civile, l'affidamento dei terzi in ordine alla situazione patrimoniale della coppia, la trasparenza dello stato giuridico delle parti.

Questo disegno di legge, che raccoglie, elabora e integra precedenti proposte, è stato redatto dall'avvocato Ezio Menzione.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

REGISTRAZIONE DELLA COSTITUZIONE E DELLA CESSAZIONE DELLE UNIONI CIVILI

Art. 1.

(Unione civile)

1. Due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, di seguito denominate «parti dell'unione civile», possono contrarre tra loro un'unione civile per organizzare la loro vita in comune.
2. La registrazione dell'unione civile è effettuata, su istanza delle parti della stessa unione, e in presenza di due testimoni maggiorenni, dai soggetti di cui all'articolo 3.

Art. 2.

(Divieto di discriminazione e trattamento dei dati personali delle parti dell'unione civile)

1. Le unioni civili sono riconosciute quali titolari di autonomi diritti.
2. Lo stato di parte dell'unione civile non può essere motivo o fonte di discriminazione in qualunque settore della vita pubblica e privata.
3. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti all'unione. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti dell'unione civile.

Art. 3.

(Istituzione del Registro delle unioni civili)

1. Presso l'Ufficio dello stato civile di ogni comune è istituito il Registro delle unioni civili. Il sindaco, un suo delegato o l'Ufficiale dello stato civile provvedono alla iscrizione delle unioni nel Registro e alle relative eventuali annotazioni.

Art. 4.

(Certificazione dello stato di unione civile)

1. L'unione civile è certificata dal relativo documento attestante lo stato dell'unione civile. Detto documento deve contenere i dati anagrafici delle parti dell'unione civile, l'indicazione del loro regime patrimoniale legale e della loro residenza. Deve contenere altresì i dati anagrafici di eventuali figli minori dell'unione civile, indipendentemente dalla durata della stessa, nonché i figli di ciascuna delle parti dell'unione civile.

Art. 5.

(Cause impeditive della certificazione dello stato di unione civile)

1. Sono cause impeditive alla certificazione dello stato di unione civile di cui all'articolo 4:
 - a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale in atto, ivi compresa l'ipotesi in cui i coniugi siano separati;
 - b) la sussistenza del vincolo derivante da un'altra unione civile;
 - c) la minore età di una o di entrambe le parti dell'unione civile, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;
 - d) l'interdizione di una o di entrambe le parti dell'unione civile, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di unione civile non può avere luogo finché la sentenza sull'istanza non sia passata in giudicato;
 - e) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile. Il divieto di cui ai numeri 3) e 5) del primo comma dell'articolo 87 non opera nel caso in cui le parti dell'unione civile siano dello stesso sesso. Si applicano i commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 87 del codice civile, nel caso in cui le parti dell'unione civile siano di sesso diverso;
 - f) l'ipotesi di delitto di cui all'articolo 88 del codice civile. Se nei confronti di una o di entrambe le parti dell'unione civile ha avuto luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la certificazione dello stato di unione civile è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.
2. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità della

certificazione dello stato di unione civile.

Art. 6.

(Cessazione dell'unione civile per volontà consensuale o unilaterale)

1. Lo stato di unione civile può cessare tutti i suoi effetti mediante una dichiarazione consensuale di separazione che le parti rendono all'ufficiale di stato civile.

2. L'unione civile può altresì cessare nel caso di richiesta di cessazione presentata solo da una delle parti e resa nota all'altra parte. In tale ipotesi tutti gli effetti dell'unione civile sono protratti per un anno dalla data di presentazione della domanda di cessazione. Nel corso di tale anno la richiesta di cessazione può essere ritirata e la situazione di unione civile è ripristinata automaticamente.

Art. 7.

(Cessazione dell'unione civile per causa di morte)

1. L'unione civile cessa con la morte di una delle parti.

Art. 8.

(Certificazione della cessata unione civile)

1. Della cessazione dello stato di unione civile ai sensi degli articoli 6 e 7 è dato atto dall'ufficiale di stato civile con autonoma certificazione, che riporta anche il periodo per il quale si è protratta tale unione, nonché con apposita annotazione nel Registro delle unioni civili di cui all'articolo 3.

Art. 9.

(Imposte di certificazione)

1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi ai procedimenti derivanti dall'attuazione della presente legge sono esenti dall'imposta di bollo, di registro o da ogni altra tassa, limitatamente ai soggetti con un reddito imponibile inferiore a 5.000 euro annui.

Capo II

DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI DELL'UNIONE CIVILE

Art. 10.

(Rapporti giuridici tra persone unite civilmente)

1. I rapporti tra le parti dell'unione civile, legate da comunione di vita materiale e spirituale o che intendano stabilire tale comunione, sono regolati dalle disposizioni di cui al presente capo.

Art. 11.

(Equiparazione dello stato di parte dell'unione civile)

1. Lo stato di parte dell'unione civile è titolo equiparato a quello di membro di una famiglia ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

Art. 12.

(Criteri di estensione dei diritti del nucleo familiare all'unione civile)

1. All'unione civile sono estesi, secondo criteri di parità di trattamento, i diritti spettanti al nucleo familiare nei casi previsti dagli articoli 13 e seguenti, nonché in ogni rapporto con la pubblica amministrazione funzionale al conseguimento di prestazioni, benefici o comunque provvedimenti ampliativi o autorizzatori rilasciati in ragione dello stato di coniugio.

Art. 13.

(Acquisto della residenza da parte del cittadino straniero)

1. Il cittadino straniero non residente nel territorio nazionale che sia parte di una unione civile, contestualmente alla certificazione dello stato di unione civile acquista la residenza in Italia.

Art. 14.

(Diritti dei figli e concorso all'adozione o all'affidamento)

1. I figli delle parti dell'unione civile, nati in costanza dell'unione civile, o che si presumano concepiti in costanza di essa secondo i criteri di cui all'articolo 232 del codice civile, hanno i medesimi diritti

spettanti ai figli nati in costanza di matrimonio.

2. Le parti dell'unione civile possono chiedere l'adozione o l'affidamento di minori ai sensi delle leggi vigenti, a parità di condizioni con le coppie di coniugi.

3. In caso di separazione delle parti dell'unione civile, si applicano con riguardo ai figli le disposizioni dettate dall'articolo 155 del codice civile.

Art. 15.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Alle parti dell'unione civile sono estesi tutti i diritti e doveri spettanti al coniuge relativi all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

Art. 16.

(Forma della domanda dell'interdizione e dell'inabilitazione)

1. Al secondo comma dell'articolo 712 del codice di procedura civile sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e della parte dell'unione civile».

Art. 17.

(Incapacità o decesso della parte di un'unione civile)

1. In mancanza di precedente volontà manifestata per iscritto dalla parte dell'unione civile, nell'ipotesi di sua incapacità di intendere e di volere, anche temporanea, o di decesso, fatte salve le norme in materia di interdizione o di inabilitazione, tutte le decisioni relative allo stato di salute, o riguardanti l'eventuale donazione di organi, le scelte di natura religiosa, culturale, morale e circa le celebrazioni funerarie, sono prese dall'altra parte dell'unione civile.

Art. 18.

(Regime patrimoniale dell'unione civile)

1. Con convenzione stipulata per atto pubblico le parti dell'unione civile devono scegliere all'atto della registrazione il regime patrimoniale. Tale regime può essere modificato in qualunque momento nel corso dell'unione civile con atto stipulato nella medesima forma.

2. Nel caso che, per qualsiasi ragione, si ometta di stipulare l'atto pubblico di cui al comma 1, si presume scelto il regime di comunione legale.

Art. 19.

(Partecipazione lavorativa all'impresa del membro dell'unione civile)

1. All'articolo 230-*bis* del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ciascuna delle parti dell'unione civile che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte, può rivolgersi al giudice per richiedere il riconoscimento della partecipazione agli utili dell'impresa. Il giudice si pronunzia ai sensi del primo, secondo e terzo comma».

Art. 20.

(Conseguenze fiscali dell'unione civile)

1. Le agevolazioni e gli oneri fiscali che derivano dall'appartenenza a un determinato nucleo familiare vengono estese alle parti dell'unione civile.

Art. 21.

(Diritti di successione fra le parti dell'unione civile)

1. La condizione di parte dell'unione civile è in tutto equiparata a quella di coniuge per quanto riguarda i diritti e i doveri dei legittimari e quelli derivanti dalla successione legittima.

2. Nel libro secondo del codice civile, ogni disposizione relativa al «coniuge» o ai «coniugi» si intende riferita anche alla parte dell'unione civile o alle parti dell'unione civile.

3. Nell'ipotesi in cui una delle parti dell'unione civile succeda all'altra per causa di morte, a titolo universale o a titolo particolare, la sua posizione fiscale è equiparata a quella del coniuge.

Art. 22.

(Risarcimento del danno causato dal fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti dell'unione civile)

1. In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile derivante da fatto illecito, il giudice, su richiesta dell'altra parte, può porre a carico degli eredi cui è stato liquidato il risarcimento del danno un assegno periodico o in un'unica soluzione a favore del richiedente, il cui importo è stabilito in relazione all'entità del risarcimento, alla durata dell'unione civile e ai bisogni del beneficiario.

Art. 23.

(Militari e forze dell'ordine)

1. Gli esoneri, le dispense, le agevolazioni e le indennità riconosciuti ai militari in servizio o agli appartenenti alle forze dell'ordine, in ragione dell'appartenenza ad un nucleo familiare, sono estesi anche alle parti dell'unione civile.

Art. 24.

(Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, le parti dell'unione civile.

Art. 25.

(Inserimento in graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza per l'inserimento in graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati, tali diritti sono estesi, a parità di condizioni, anche alle parti dell'unione civile.

Art. 26.

(Diritti derivanti dal rapporto di lavoro)

1. Le parti dell'unione civile godono di tutti i diritti, facoltà e benefici previdenziali e assistenziali o comunque connessi al rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, o alla sussistenza di un'attività di lavoro autonomo, previsti a favore dei coniugi o del coniuge del lavoratore, da norme di legge, da regolamenti, dalla contrattazione collettiva, dai contratti individuali o atipici e da qualsivoglia normativa che regoli i predetti rapporti.

2. La parte dell'unione civile è considerata tra i carichi di famiglia ed è a tal fine del tutto equiparata al coniuge.

Art. 27.

(Modifiche alla legge 27 luglio 1978, n. 392, in tema di successione del contratto di locazione)

1. All'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«In caso di morte del conduttore, gli succede nel contratto la parte superstite e convivente al momento del decesso»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Nell'eventualità che lo stato di unione civile sia stato certificato dopo l'instaurarsi del rapporto locativo il conduttore deve comunicare al locatore, a mezzo lettera raccomandata, il predetto stato di unione civile, trasmettendogli la relativa certificazione».

Capo III

NORME DI COORDINAMENTO

Art. 28.

(Modifiche al codice penale)

1. Il terzo comma dell'articolo 307 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto o dell'altra parte dell'unione civile».

2. Il primo comma dell'articolo 384 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-*bis*, 371-*ter*, 372, 373, 374, 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto o l'altra parte dell'unione civile da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore».

Art. 29.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 35 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «che sono tra loro coniugi,» sono inserite le seguenti: «parti dell'unione civile,»;

b) nella rubrica le parole: «o coniugio» sono sostituite dalle seguenti: «, coniugio, o stato di unione civile».

2. All'articolo 36 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: «del coniuge» sono inserite le seguenti: «, della parte dell'unione civile»;

b) al comma 1, lettera *b)*, le parole: «o del coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «, del coniuge o della parte dell'unione civile»;

c) al comma 1, lettera *f)*, le parole: «o del coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «, del coniuge o della parte dell'unione civile»;

d) al comma 2, dopo le parole: «di coniugio» sono inserite le seguenti: «stato di unione civile».

3. All'articolo 199 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I prossimi congiunti o la parte dell'unione civile dell'imputato o di uno dei coimputati del medesimo reato, possono astenersi dal deporre.»;

b) alla rubrica sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e delle parti dell'unione civile».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 14
XVII Legislatura

Disciplina delle unioni civili
Titolo breve: *Disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 19 \(pom.\)](#)

3 luglio 2013

Sull'esame dei ddl
in materia di
matrimonio tra
persone dello
stesso sesso e dei
ddl in materia di
disciplina delle
coppie di fatto

[N. 60 \(pom.\)](#)

5 novembre 2013

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 68 \(pom.\)](#)

4 dicembre 2013

Discusso
congiuntamente:
[S. 197](#), [S. 239](#),
[S. 314](#)
Congiunzione di
[S. 909](#)

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 68 \(pom.\)](#)

4 dicembre 2013

Discusso
congiuntamente:
[S. 197](#), [S. 239](#),
[S. 314](#), [S. 909](#)

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

N. 69 (ant.) 10 dicembre 2013	Discusso congiuntamente: S.197 , S.239 , S.314 , S.909
2 ^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione) N. 72 (pom.) 17 dicembre 2013	Discusso congiuntamente: S.197 , S.239 , S.314 , S.909 Sul seguito dell'esame congiunto dei ddl
2 ^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente N. 93 (pom.) 4 marzo 2014	Discusso congiuntamente: S.197 , S.239 , S.314 , S.909 Congiunzione di S.1211
2 ^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione) N. 95 (pom.) 6 marzo 2014	Discusso congiuntamente: S.197 , S.239 , S.314 , S.909 , S.1211
2 ^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente N. 96 (pom.) 11 marzo 2014	Discusso congiuntamente: S.197 , S.239 , S.314 , S.909 , S.1211 Congiunzione di S.1231 , Petizione n. 665
2 ^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione) N. 97 (pom.) 12 marzo 2014	Discusso congiuntamente: S.197 , S.239 , S.314 , S.909 , S.1211 , S.1231 , Petizione n. 665
2 ^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente	

[N_100 \(pom.\)](#)

2 aprile 2014

Discusso
congiuntamente:
[S.197](#), [S.239](#),
[S.314](#), [S.909](#),
[S.1211](#), [S.1231](#),
[Petizione n. 665](#)
Congiunzione di
[S.1360](#)

[N_102 \(ant.\)](#)

8 aprile 2014

Presentato schema
di testo unificato
del relatore per i
ddl S. 14, 197,
239, 314 e 909,
"Disciplina dei
patti di convivenza
e delle convivenze
di fatto" (allegato
testo al resoconto
di seduta)
Presentato schema
di testo unificato
del relatore per i
ddl S. 1211, 1231
e 1360,
"Regolamentazion
e delle unioni
civili tra persone
dello stesso sesso"
(allegato testo al
resoconto di
seduta)

[N_108 \(pom.\)](#)

29 aprile 2014

(rinvio dell'esame)

[N_109 \(nott.\)](#)

6 maggio 2014

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N_123 \(pom.\)](#)

19 giugno 2014

Discusso
congiuntamente:
[S.197](#), [S.239](#),
[S.314](#), [S.909](#),
[S.1211](#), [S.1231](#),
[S.1360](#), [Petizione
n. 665](#)
Sull'esame dei ddl
(preannunciata
presentazione da
parte del relatore
di testo unificato)

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 124 \(pom.\)](#)
24 giugno 2014

Discusso
congiuntamente:
[S.197](#), [S.239](#),
[S.314](#), [S.909](#),
[S.1211](#), [S.1231](#),
[S.1360](#), [Petizione
n. 665](#)
Congiunzione di
[S.1316](#)
(Presentato T.U.
del relatore,
allegato testo al
resoconto di
seduta)

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 126 \(pom.\)](#)
1 luglio 2014

Discusso
congiuntamente:
[S.197](#), [S.239](#),
[S.314](#), [S.909](#),
[S.1211](#), [S.1231](#),
[S.1360](#), [S.1316](#),
[Petizione n. 665](#)
Sul seguito dei
lavori sui ddl
(preannunciata
presentazione di
nuovo T.U. del
relatore)

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 127 \(pom.\)](#)
2 luglio 2014

Discusso
congiuntamente:
[S.197](#), [S.239](#),
[S.314](#), [S.909](#),
[S.1211](#), [S.1231](#),
[S.1360](#), [S.1316](#),
[Petizione n. 665](#)
(Presentato nuovo
T.U. del relatore,
allegato testo al
resoconto di
seduta)

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 128 \(pom.\)](#)
10 luglio 2014

Discusso
congiuntamente:
[S.197](#), [S.239](#),
[S.314](#), [S.909](#),
[S.1211](#), [S.1231](#),
[S.1360](#), [S.1316](#),
[Petizione n. 665](#)

[N_129 \(pom.\)](#)

15 luglio 2014

[N_130 \(pom.\)](#)

16 luglio 2014

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N_131 \(pom.\)](#)

22 luglio 2014

Discusso
congiuntamente:
[S.197](#), [S.239](#),
[S.314](#), [S.909](#),
[S.1211](#), [S.1231](#),
[S.1360](#), [S.1316](#),
[Petizione n. 665](#)

[N_132 \(pom.\)](#)

23 luglio 2014

[N_133 \(pom.\)](#)

28 luglio 2014

[N_134 \(pom.\)](#)

29 luglio 2014

[N_135 \(pom.\)](#)

30 luglio 2014

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N_140 \(pom.\)](#)

3 settembre 2014

Discusso
congiuntamente:
[S.197](#), [S.239](#),
[S.314](#), [S.909](#),
[S.1211](#), [S.1231](#),
[S.1360](#), [S.1316](#),
[Petizione n. 665](#)

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N_156 \(pom.\)](#)

28 ottobre 2014

Discusso
congiuntamente:
[S.197](#), [S.239](#),
[S.314](#), [S.909](#),
[S.1211](#), [S.1231](#),
[S.1360](#), [S.1316](#),
[Petizione n. 665](#)

[N_157 \(pom.\)](#)

29 ottobre 2014

[N_158 \(pom.\)](#)

4 novembre 2014

[N_161 \(pom.\)](#)

11 novembre 2014

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

N. 163 (pom.) 18 novembre 2014	Discusso congiuntamente: S.197 , S.239 , S.314 , S.909 , S.1211 , S.1231 , S.1360 , S.1316 , Petizione n. 665
2 ^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente	
N. 165 (pom.) 25 novembre 2014	Discusso congiuntamente: S.197 , S.239 , S.314 , S.909 , S.1211 , S.1231 , S.1360 , S.1316 , Petizione n. 665 (rinvio dell'esame)
N. 166 (pom.) 26 novembre 2014	Proposto ciclo di audizioni
N. 57 (pom.) 13 gennaio 2015 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	Audizioni informali
N. 58 (pom.) 14 gennaio 2015 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	Audizioni informali
N. 59 (pom.) 15 gennaio 2015 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	Audizioni informali
N. 60 (pom.) 20 gennaio 2015 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	Audizioni informali
N. 63 (pom.) 12 febbraio 2015 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	Audizioni informali
N. 64 (pom.) 19 febbraio 2015 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	Audizioni informali
N. 182 (pom.) 24 febbraio 2015	Congiunzione di S.1745 , S.1763

[N. 191 \(pom.\)](#)
17 marzo 2015

Depositato nuovo
testo unificato
della relatrice
(allegato al
resoconto)

[N. 193 \(pom.\)](#)
19 marzo 2015

[N. 194 \(pom.\)](#)
24 marzo 2015

[N. 195 \(pom.\)](#)
25 marzo 2015

[N. 196 \(pom.\)](#)
26 marzo 2015

Adottato testo
base T.U. della
relatrice.
Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 7
maggio 2015 alle
ore 18:00

[N. 210 \(pom.\)](#)
9 giugno 2015

testo degli
emendamenti
allegato al
resoconto

[N. 212 \(pom.\)](#)
11 giugno 2015

testo delle
riformulazioni di
alcuni
emendamenti già
presentati allegati
al resoconto

[N. 213 \(pom.\)](#)
11 giugno 2015

[N. 214 \(ant.\)](#)
16 giugno 2015

[N. 215 \(pom.\)](#)
16 giugno 2015

N. 217 (pom.) 23 giugno 2015	Fissato termine per la presentazione dei subemendamenti agli emend. del relatore: 29/6/2015, h. 18:00. Presentati nuovi emendamenti del relatore (allegato testo al resoconto)
N. 218 (pom.) 30 giugno 2015	Allegato al resoconto testo degli emendamenti
N. 219 (pom.) 1 luglio 2015	(allegati al resoconto testo degli emendamenti trattati)
N. 220 (pom.) 7 luglio 2015	
N. 223 (pom.) 21 luglio 2015	(Proposta audizione)
N. 226 (nott.) 29 luglio 2015	allegato al resoconto testo emendamenti
N. 227 (pom.) 30 luglio 2015	
N. 228 (ant.) 31 luglio 2015	
N. 229 (pom.) 4 agosto 2015	(Testo emendamento allegato al resoconto)
N. 230 (pom.) 4 agosto 2015	
N. 231 (pom.) 5 agosto 2015	
2 ^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)	
N. 231 (pom.) 5 agosto 2015	Discusso congiuntamente: S.197 , S.239 , S.314 , S.909 , S.1211 , S.1231 , S.1360 , S.1316 , S.1745 , S.1763 , Petizione n. 665

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 19 (pom.) del 03/07/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2013
19ª Seduta

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[CASSON](#)

indi del Vice Presidente

[BUCCARELLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(15\)](#) **LO GIUDICE ed altri.** - *Norme contro la discriminazione matrimoniale*

[\(204\)](#) **DE PETRIS ed altri.** - *Disposizioni in materia di eguaglianza nell'accesso al matrimonio da parte delle coppie formate da persone dello stesso sesso*

[\(393\)](#) **ORELLANA ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di eguaglianza nell'accesso al matrimonio in favore delle coppie formate da persone dello stesso sesso*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [CASSON](#) ricorda che nella seduta precedente era proseguita la discussione generale.

Il senatore [ORELLANA](#) (M5S) si sofferma in particolare sul disegno di legge n. 393 da lui

presentato insieme ad altri senatori del suo Gruppo che, ricorda, recepisce una proposta a suo tempo svolta dalla cosiddetta Rete Lenford, un'organizzazione forense a tutela dei diritti delle persone omosessuali, bisessuali e transessuali.

Tale proposta normativa trae origine, prima ancora che dalle affermazioni delle convenzioni dei trattati internazionali e delle pronunce giurisprudenziali contro le discriminazioni di genere, dal fatto stesso della profonda evoluzione del costume sociale che - soprattutto dopo la derubricazione operata dall'Organizzazione mondiale della sanità nel 1990 dell'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali - in tutti i paesi avanzati, ed anche nel nostro, ha determinato una crescente accettazione sociale delle relazioni omosessuali, ciò che dovrebbe indurre l'opinione pubblica anche in Italia, come è già avvenuto in molti Stati europei e non, ad accettare senza difficoltà l'estensione alle coppie omosessuali dell'istituto del matrimonio e la formalizzazione dei rapporti stabili di coppia.

L'oratore, dopo essersi soffermato sulle sentenze della Corte costituzionale n. 138 del 2010 e della Corte di cassazione n. 4184 del 2012 - dalle quali appare sempre più evidente come la mancanza nel nostro ordinamento di qualsiasi forma di riconoscimento del diritto alla vita familiare degli omosessuali rappresenti di fatto una violazione dell'articolo 3 della Costituzione - osserva come a tale estensione non possa certo essere opposta acriticamente una sorta di immutabilità dell'istituto matrimoniale, che non solo in tempi, paesi e culture diversi ha conosciuto forme assai differenziate, ma che qui in Italia nel giro di pochi decenni ha conosciuto trasformazioni radicali, a partire in particolare dall'introduzione del divorzio, culminate poi con la riforma del diritto di famiglia del 1975, che ha riconosciuto la completa parità tra marito e moglie. Il disegno di legge da lui presentato ha una struttura molto semplice in quanto, mentre introduce nel codice civile la nozione di "matrimonio egualitario", specificando che il matrimonio può essere contratto tra persone di sesso diverso o dello stesso sesso con i medesimi requisiti ed effetti, sostituisce ovunque ricorra nella legge dello Stato l'espressione "marito e moglie" con l'altra "coniugi".

Tale sostituzione, in particolare, opera anche negli articoli 294 e 299 del codice civile, aprendo così la strada anche all'adozione da parte delle coppie omosessuali.

L'oratore richiama infine l'attenzione sull'articolo 3, che introduce nel codice civile l'articolo 249-*bis* recante la disciplina della filiazione tra persone dello stesso sesso coniugate, stabilendo che il coniuge dello stesso sesso sia considerato genitore del figlio dell'altro coniuge fin dal momento del concepimento, quando questo avvenga in costanza di matrimonio, anche quando il concepimento viene mediante il ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita, inclusa la maternità surrogata.

Come è evidente a tale disposizione si accompagnano corrispondenti modifiche della legge 19 febbraio 2004, n. 40.

Il senatore [AIROLA](#) (M5S) interviene per richiamare l'attenzione della Commissione sulle questioni illustrate dal senatore Orellana in materia di adozione e filiazione, osservando come a parere della sua parte questi sono aspetti essenziali della materia in esame, per cui sarebbe del tutto inaccettabile l'approvazione di un testo che, al fine di risultare più accettabile agli occhi di alcune componenti della società italiana, evitasse di disciplinare tali questioni.

Si tratta infatti di assicurare un adeguato riconoscimento giuridico ai minori che già oggi crescono in famiglie con genitori dello stesso sesso, ma ai quali non viene riconosciuto alcun legame affettivo e familiare con uno di essi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI MATRIMONIO TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO E DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLE COPPIE DI FATTO

Il senatore [FALANGA](#) (PdL) fa presente che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 14, a firma del senatore Manconi e di altri senatori, recante disciplina delle unioni civili.

Egli pertanto ritiene che, anche ai fini di una maggior completezza della discussione generale, questa non debba proseguire fino a che i relatori, e cioè egli stesso e la senatrice Cirinnà, non abbiano proceduto ad integrare la relazione anche su questo disegno di legge per poterlo congiungere agli altri.

Il presidente [CASSON](#), nel condividere l'osservazione del senatore Falanga, ricorda peraltro che l'esame dei disegni di legge in materia di matrimonio egalitario e di quelli di disciplina delle convivenze è stato disgiunto nella seduta di ieri, e che tutti gli interventi svolti finora in discussione generale afferiscono ai disegni di legge in materia di matrimonio. Pertanto, la discussione generale dei disegni di legge in materia di convivenze non risulta ancora iniziata, e non vi saranno pertanto problemi a soddisfare l'esigenza prospettata dal senatore Falanga.

Dopo richieste di chiarimenti dei senatori [BARANI](#) (GAL) e [CALIENDO](#) (PdL), e dopo un intervento del senatore [LUMIA](#) (PD) che ribadisce l'opportunità della scelta adottata nella seduta di ieri di disgiungere il seguito dell'esame delle due questioni, il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) osserva che il disegno di legge n. 14 del senatore Manconi - che si riallaccia a quelle che furono le conclusioni, per i tempi, più avanzate del dibattito sulle unioni civili svoltosi proprio in questa Commissione ormai 8 anni fa - presenta profili problematici per quanto riguarda la scelta della sua congiunzione all'uno o all'altro gruppo, problemi che peraltro egli ritiene saranno sicuramente risolti dai relatori.

IN SEDE REFERENTE

(210) TORRISI. - *Istituzione del Garante, regionale, provinciale e comunale, dei diritti fondamentali dei detenuti e del loro reinserimento sociale*

(383) BARANI. - *Istituzione del Garante nazionale per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e delle persone private della libertà personale, nonché modifiche agli articoli 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti*

(668) MANCONI ed altri. - *Istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale*

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce la relatrice [GINETTI](#) (PD).

I tre disegni di legge muovono dalla premessa che la figura del Garante dei detenuti contribuisce a

dare effettiva attuazione all'articolo 27 della Costituzione secondo cui "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato", anche in relazione alla certificata situazione di sovraffollamento negli istituti penitenziari italiani come risultanti dai dati forniti dal Ministero della giustizia nonché dalle denunce per trattamenti contrari alla tutela dei diritti umani come rilevato da numerose sentenze della Corte di Strasburgo in violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, quale la recente sentenza "Torregiani" alla quale l'Italia dovrà dare esecuzione entro il 2014.

Pertanto il Garante dei detenuti viene configurato dai disegni di legge come organo di garanzia, autorità autonoma e indipendente, con funzioni di tutela delle persone private o limitate della libertà personale, figura di mediazione assimilabile alla figura del difensore civico o *ombudsman*. In Europa tale organo, pur con peculiarità differenti, comunque quale organo, indipendente, terzo ed esterno all'amministrazione penitenziaria e complementare rispetto ad una magistratura di sorveglianza, si rinviene negli ordinamenti di Austria, Ungheria, Danimarca, Finlandia, Norvegia, ma anche in Spagna e Portogallo.

In Italia con provvedimenti normativi di competenza locale risultano istituiti ad oggi dodici garanti di livello regionale, otto di livello provinciale e venticinque di livello comunale.

I disegni di legge propongono di introdurre nel nostro ordinamento figure imparziali e non giurisdizionali di tutela dei diritti dei detenuti, complementari rispetto alle competenze attribuite dall'ordinamento penitenziario, legge n. 354 del 1975, alla magistratura di sorveglianza, inserendosi comunque nella disciplina di cui all'articolo 35, diritto di reclamo, all'articolo 67, visite agli istituti, e all'articolo 69, funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza

Il disegno di legge n. 210 si compone di un unico articolo il quale dispone che Regioni, Province e Comuni nei quali ricadono strutture carcerarie sono autorizzati ad istituire con provvedimento di propria competenza, la figura del Garante dei diritti dei detenuti al quale è previsto si applichino le disposizioni di cui all'articolo 67 della legge n. 354 del 1975 che disciplina l'accesso negli istituti penitenziari.

Il disegno di legge n. 383 si compone di 12 articoli, mentre il disegno di legge n. 668 si compone di 17 articoli e si propongono di istituire una figura di livello nazionale, indipendente, terza, dotata di professionalità e competenza e dotato di forti poteri ispettivi e propositivi, che svolga una funzione di mediazione nella risoluzione di eventuali conflitti tra detenuto e amministrazione penitenziaria a tutela della dignità e dei diritti delle persone in stato limitativo o privativo della libertà personale. L'obiettivo è di offrire uno strumento giuridicamente obbligatorio che possa far emergere con procedure individuate, eventuali situazioni di tensione, su istanza di parte o ex officio, emettendo decisioni e raccomandazioni indirizzate alle autorità coinvolte, quando dalle indagini svolte si raggiunga la prova dell'illecito amministrativo o disciplinare, anche con relazioni e denunce al Parlamento. Maggior trasparenza anche avvalendosi dei mezzi di comunicazione di massa per informare del proprio operato o per rendere pubbliche denunce e violazioni al fine di promuovere il rispetto dei diritti umani.

La relatrice illustra quindi l'articolato delle tre proposte, soffermandosi in particolare sulla previsione ex articolo 12, del disegno di legge n. 383 che amplia i poteri e compiti del magistrato di sorveglianza per garantire il pieno rispetto dei diritti dei detenuti e l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione penitenziaria delle ordinanze del magistrato stesso. In particolare sono ampliate le materie oggetto di reclamo oltre quelle già previste dall'articolo 69 dell'ordinamento penitenziario circa le attribuzioni in materia di lavoro e di procedimento disciplinare, e in particolare è ammesso reclamo contro qualsiasi provvedimento, adottato o omesso che riguardi la preclusione ad uno spazio trattamentale, la determinazione o il mantenimento di una situazione del reclamante che determini la violazione di un diritto di reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, dell'ordinamento penitenziario rispetto alla tipologia degli atti e al contenuto dei provvedimenti emessi, andando a sanare il vuoto normativo denunciato più volte dalla Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 26 del febbraio 1999, con cui dichiarava l'illegittimità costituzionale degli articoli 35 e 69 della legge n. 354 del 1975 nella parte in cui non prevedevano una tutela giurisdizionale nei confronti di qualsiasi atto dell'amministrazione

penitenziaria lesivo dei diritti di coloro che sono sottoposti a misure restrittive della libertà personale. Nella previsione del disegno di legge n. 383 il magistrato indica con ordinanza alla direzione dell'istituto o ad altro organo dell'amministrazione penitenziaria la condotta o la decisione da assumere e il magistrato di sorveglianza ai sensi degli articoli 666, procedimento di esecuzione, e 678, procedimento di sorveglianza, del codice di procedura penale può anche disporre condizionamenti e addebiti delle situazioni oggetto del reclamo. Contro l'ordinanza del magistrato di sorveglianza è ammesso ricorso per Cassazione anche da parte dell'istituto interessato, tenuto a conformarsi alla decisione del magistrato di sorveglianza.

Appare pertanto di particolare rilievo giuridico tale previsione per l'ampliamento e il rafforzamento dei poteri giurisdizionali attribuiti al magistrato di sorveglianza che traducono in disposti normativi, dichiarazioni e statuizioni della Corte costituzionali di cui nella sentenza n. 266 del 2009 e nella recente sentenza n. 135 del 2013.

In riferimento a tale ultima sentenza, si ricorda che il magistrato di sorveglianza di Roma aveva promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del «Governo della Repubblica, nelle persone del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia», al fine di sentir dichiarare che - ai sensi degli articoli 2, 3, 24, 110 e 113 della Costituzione - non spetta al Ministro della giustizia e ad alcun organo di Governo disporre che non venga data esecuzione ad un provvedimento del magistrato di sorveglianza, assunto a norma degli articoli 14-ter, 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 35, dove l'articolo 35 dell'ordinamento penitenziario disciplina in generale il diritto dei detenuti e degli internati di proporre reclamo ad una serie di autorità, tra cui il magistrato di sorveglianza (n. 2); l'articolo 69, comma 6, dell'ordinamento penitenziario, stabilisce che sui reclami il suddetto magistrato "decide con ordinanza impugnabile soltanto per cassazione, secondo la procedura di cui all'articolo 14-ter"; quest'ultima disposizione (comma 3) prescrive che il procedimento si svolga con la partecipazione del difensore e del pubblico ministero, mentre l'interessato e l'amministrazione penitenziaria possono presentare memorie.

La Corte ribadisce in tale sentenza come si fosse già ripetutamente pronunciata sulla necessità, costituzionalmente garantita, che vi sia una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell'Amministrazione penitenziaria ritenuti lesivi dei diritti dei detenuti. Quando il reclamo diretto al magistrato di sorveglianza riguarda la pretesa lesione di un diritto, e non si risolve in una semplice doglianza su aspetti generali o particolari dell'organizzazione e del funzionamento dell'istituto penitenziario, il procedimento che si instaura davanti al suddetto magistrato assume natura giurisdizionale, giacché «non v'è posizione giuridica tutelata di diritto sostanziale, senza che vi sia un giudice davanti al quale essa possa essere fatta valere» (sentenza n. 212 del 1997).

Se il procedimento e la conseguente decisione del magistrato di sorveglianza si configurano come esercizio della funzione giurisdizionale, in quanto destinati ad assicurare la tutela di diritti, si impone la conclusione che quest'ultima sia effettiva e non condizionata a valutazioni discrezionali di alcuna autorità. In tal senso si è espressa la Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha censurato la prassi italiana di non rendere «effettivo nella pratica» il reclamo rivolto al magistrato di sorveglianza, ai sensi degli articoli 35 e 69 dell'ordinamento penitenziario (sentenza 8 gennaio 2013, Torreggiani v. Italia). Del resto, anche il Governo italiano ha sostenuto, davanti alla Corte di Strasburgo, che «il procedimento davanti al magistrato di sorveglianza costituisce un rimedio pienamente giudiziario, all'esito del quale l'autorità adita può prescrivere all'amministrazione penitenziaria misure obbligatorie volte a migliorare le condizioni detentive della persona interessata» (punto 41 della sentenza sopra citata).

Alla luce delle norme e della giurisprudenza prima ricordate, si deve trarre la conclusione generale che le decisioni del magistrato di sorveglianza, rese su reclami proposti da detenuti a tutela di propri diritti e secondo la procedura contenziosa di cui all'articolo 14-ter dell'ordinamento penitenziario, devono ricevere concreta applicazione e non possono essere private di effetti pratici da provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria o di altre autorità.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(580) FALANGA ed altri. - Disposizioni per la razionalizzazione delle competenze in materia di demolizione di manufatti abusivi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice **CIRINNA'** (PD) manifesta la sua assoluta contrarietà al disegno di legge n. 580 che, sottraendo alla magistratura la competenza su demolizioni il cui titolo esecutivo è il giudicato penale, rappresenta un obiettivo indebolimento all'attività di contrasto all'abusivismo edilizio.

Nel ricordare l'esperienza del Comune di Roma, che di fronte alla difficoltà di trovare perfino ditte disponibili a procedere agli abbattimenti si rivolse al Genio militare per la demolizione di una serie di fabbricati abusivi nella zona della Storta, ella sottolinea come la lotta all'abusivismo edilizio risponda alla tutela di due valori primari quali il rispetto della legalità e la salvaguardia del territorio e del paesaggio per le generazioni future.

L'oratrice rileva che l'attribuzione al prefetto di una discrezionalità nell'esecuzione degli abbattimenti guidata dal criterio dell'ordine pubblico rischia di fatto di paralizzare le demolizioni di manufatti abusivi, in quanto i trasgressori colpiti dalle demolizioni saranno interessati a creare tensioni che giustificano una sospensione delle demolizioni proprio a tutela dell'ordine pubblico.

Certamente è indubbio che - in considerazione della vastità stessa dell'opera di ripristino della situazione *quo ante* che si deve realizzare in Campania, dove esistono già 70 mila ordini di abbattimento ed altri 200 mila casi *sub iudice* - la situazione imponga equilibrio e ponderazione, e pertanto ella ritiene che potranno essere valutati positivamente quegli emendamenti, come quello preannunciato dalla senatrice Capacchione, diretti a stabilire un ordine di priorità nelle demolizioni che metta al primo posto quelle necessarie per la tutela dell'incolumità pubblica e per la tutela dell'ambiente e via via posponga quelle che hanno carattere di minore gravità - si pensi al fatto che in molte case coloniche la stanza da bagno, che prima non esisteva, è realizzata abusivamente.

Il senatore **LO GIUDICE** (PD) osserva come il tema in esame ponga il legislatore di fronte a scelte estremamente delicate.

Si tratta, a ben vedere, di un conflitto tra l'esigenza di salvaguardare la legalità e la tutela di beni collettivi, contrapposta a quella di non determinare gravi disagi e perdite economiche per migliaia di famiglie, per alcuni versi non dissimile da quella che si è verificata nelle scorse settimane a Taranto dove l'esigenza di tutelare la salute pubblica e di sanzionare la violazione di tutte le regole da parte dell'azienda si è trovata in conflitto con il diritto al lavoro e la necessità di salvaguardare l'economia della città.

Egli ritiene che, per quanto difficile da percorrere, la strada maestra sia comunque quella di tutelare il rispetto della legge, anche per evitare, come è successo da ultimo anche con i condoni fiscali, che i comportamenti devianti appaiano all'opinione pubblica come premianti.

Indubbiamente però è anche vero che se si vuole rafforzare il rispetto per la legge, occorre che essa si applichi con lo stesso rigore a tutti i cittadini, in particolare a quelli più ricchi e potenti, ed è per

questo che appare ragionevole la proposta di introdurre criteri nella priorità degli abbattimenti che garantiscano che coloro che hanno compiuto trasgressioni di minore gravità, di minore valore economico e dettate da uno stato di reale necessità, vengano sanzionati solo dopo che lo siano stati gli illeciti più gravi o maggiormente speculativi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 60 (pom.) del 05/11/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2013
60ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

La seduta inizia alle ore 14,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [PALMA](#), al fine un'ordinata programmazione dei lavori della Commissione, chiede ai Presidenti dei Gruppi e a tutti i presenti di comunicare, entro la fine della settimana corrente, i nominativi di coloro i quali intendono prendere parte alla discussione sui disegni di legge nn. 948 e connessi (scambio elettorale politico-mafioso); 19 (corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio); 15 e connessi (matrimonio tra persone dello stesso sesso); 197 e connessi (disciplina delle coppie di fatto), 1052 e connessi (contrasto all'omofobia e alla transfobia).

Rende quindi noto che, sulla base delle richieste di intervento pervenute, sarà organizzato il seguito della discussione su ciascuno dei disegni di legge citati, per poi passare alla fissazione del termine per la presentazione delle proposte emendative ad essi riferiti.

Interviene la senatrice [CIRINNA'](#) (PD) che, con riguardo ai disegni di legge n. 197 e connessi, segnala l'opportunità che si proceda alla congiunzione dei disegni di legge nn. 14 e 909.

Il senatore [BARANI](#) (GAL) prospetta l'opportunità di riprendere al più presto l'esame dei disegni di legge in materia di omofobia e di esercizio abusivo delle professioni.

Il presidente [PALMA](#) fornisce assicurazioni sul fatto che l'esame dei disegni di legge citati potrà riprendere dopo la chiusura della sessione di bilancio. Riepiloga brevemente lo stato dei lavori della Commissione sui disegni di legge sull'esercizio abusivo delle professioni (A.S. 730 e connessi) e su quello recante disposizioni in materia di magistratura onoraria (A.S. 548).

Comunica infine che alla Commissione è stato appena assegnato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie (Atto del Governo n. 36). Preavvisa pertanto che l'ordine del giorno della seduta di domani sarà integrato per consentire la relazione introduttiva, che si riserva di svolgere personalmente, auspicando il contributo di tutti i Gruppi per la formulazione di un parere da rendere entro il termine previsto.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) ricorda che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul sistema carcerario, si è svolta in data 17 settembre 2013 l'audizione del Capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dottor Giovanni Tamburrino, al quale erano stati rivolti numerosi quesiti dai componenti della Commissione e che, tuttavia, non risulta abbiano ancora ricevuto risposta. Chiede quindi al Presidente di valutare come procedere per il seguito dell'indagine conoscitiva e, in particolare, di individuare le modalità più opportune perché prosegua una proficua interlocuzione con il responsabile del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Il presidente [PALMA](#) rinvia la programmazione delle ulteriori audizioni da svolgersi nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul sistema carcerario alle determinazioni che saranno assunte in un prossimo Ufficio di Presidenza.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari ([n. 30](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi dell'articolo 20, commi 6 e 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

Il relatore [BARANI](#) (*GAL*) illustra il provvedimento in titolo, che introduce modificazioni al procedimento previsto per la concessione dei contributi alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari in favore dei Comuni presso i quali gli uffici medesimi hanno sede. La disciplina di riferimento è attualmente prevista dalla legge 24 aprile 1941, n. 392, e dal decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, il quale ultimo prevede un meccanismo di rimborso delle spese basato sull'erogazione di un anticipo all'inizio di ogni esercizio finanziario in misura pari al settanta per cento del contributo erogato nell'anno precedente. Si provvede quindi ad un successivo saldo a consuntivo, entro il 30 settembre di ciascun anno solare. Lo schema di decreto reca modifiche a tale meccanismo modificando gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 1998. In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), contiene una disposizione di coordinamento sulla determinazione del contributo. Si precisa che la determinazione del contributo deve essere effettuata comunque con riferimento al *budget* forfettario annuo di cui all'articolo 2-*bis*. Inoltre, viene riscritto l'articolo 2, prevedendo che i contributi siano erogati entro i limiti massimi previsti da un decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Non sono ammesse deroghe se non a fronte di esigenze eccezionali. Per altro verso, viene confermata la normativa vigente, che prevede il pagamento del contributo in due rate, una di anticipo ed una a saldo

entro il 30 settembre di ogni anno. Tuttavia, l'anticipo è stato ridotto dal settanta per cento al cinquanta per cento dell'importo percepito dal Comune nell'anno precedente, nella prospettiva di migliorare e rendere più efficiente la gestione della spesa. Inoltre, l'articolo 2-*bis*, introdotto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 1998, prevede che, entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto del Ministro della giustizia, anch'esso da adottare in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia determinato, per ciascun ufficio giudiziario, l'importo complessivo del contributo disponibile per il successivo esercizio finanziario, sulla base di costi *standard* per categorie omogenee di beni e servizi in rapporto al bacino di utenza e all'indice di sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario. L'articolo 2 dello schema di decreto contiene, infine, la sola clausola di invarianza finanziaria.

Il presidente [PALMA](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [FALANGA](#) (*PdL*) esprime perplessità sulla disposizione che prevede la determinazione del contributo ai Comuni, sulla base di un *budget* forfettario riferito alla gestione dell'anno precedente. In particolare, sottolinea che possono verificarsi casi di uffici - come quello del nuovo Tribunale di Napoli Nord - dove non possono rinvenirsi precedenti gestioni, in quanto appena istituiti.

Con riferimento alle perplessità espresse dal senatore Falanga, il senatore [CALIENDO](#) (*PdL*) osserva che, in ogni caso, il contributo ai Comuni è assegnato tempestivamente con l'erogazione dell'anticipo annuale.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) rileva che, se da un lato la riduzione dell'anticipo ai Comuni dal settanta al cinquanta per cento dell'importo percepito nell'anno precedente è volto a favorire una più corretta amministrazione delle spese, dall'altro tale riduzione comporta un aggravamento notevole di esborsi per gli enti locali, i quali, anche se a gestione virtuosa, rimangono costretti dalla difficile congiuntura economica. Da questo punto di vista, segnala l'opportunità di raccomandare una maggiore regolarità nei pagamenti da parte dello Stato centrale.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) suggerisce che nel parere sia previsto un riferimento esplicito al principio di trasparenza nella gestione delle risorse spettanti ai singoli Comuni.

Il relatore [BARANI](#) (*GAL*) replica che le modifiche apportate al decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 1998 sono volte a garantire la regolarità dei flussi finanziari sulla base di *budget* riferiti alle gestioni pregresse, con un adeguato controllo delle spese rimborsate ai Comuni.

Il presidente [PALMA](#) chiede al relatore di depositare, prima della prossima seduta, una proposta di parere per consentire ai componenti della Commissione di contribuire alla formulazione di un testo da porre in votazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione

[\(n. 25\)](#)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 ottobre scorso.

La relatrice [FILIPPIN](#) (PD) preannuncia una proposta di parere favorevole con condizioni o osservazioni che si riserva di depositare nella mattinata di domani.

La relatrice ne anticipa il contenuto. In primo luogo si potrebbe valutare l'inserimento del concetto di "cura", come già suggerito dal regolamento CE 2201/2003 a proposito di responsabilità genitoriale, nel nuovo testo dell'articolo 147 del codice civile. Al riguardo potrebbe trarsi spunto dall'attuale formulazione dall'articolo 357 dello stesso codice, che disciplina il ruolo del tutore al quale è demandata la cura della persona del minore. Avanza anche l'ipotesi che nell'articolo 165 del codice civile come modificato dall'articolo 6 dello schema di decreto legislativo in titolo, l'espressione "responsabilità genitoriale" sia sostituita dalle parole "responsabilità genitoriali". Naturalmente, nel caso la proposta di parere faccia cenno a tale novità si renderebbe opportuno provvedere al coordinamento di ulteriori disposizioni. Infine, segnala l'opportunità di introdurre una modifica all'articolo 317 del codice civile in modo tale che le responsabilità genitoriali non vengano meno neanche in seguito alla cessazione o al difetto di convivenza tra i genitori.

Il senatore [CALIENDO](#) (PdL) osserva che, ad una prima lettura di alcune disposizioni dello schema di decreto in titolo non si ravvisa totale corrispondenza con i limiti imposti dai criteri direttivi, dai principi e dall'oggetto determinato dalla legge di delegazione. Venendo al merito, l'articolo 18, volto a modificare l'articolo 244 del codice civile, relativo ai termini dell'azione di disconoscimento della paternità, presenta al quarto comma un'apparente contraddizione con il secondo comma. Quest'ultimo prevede che l'azione di disconoscimento possa essere proposta nel termine di un anno dal giorno della nascita ovvero dal giorno in cui il marito ha avuto conoscenza della propria impossibilità a procreare al tempo del concepimento. Invece, il quarto comma stabilisce che l'azione non possa essere comunque proposta oltre i cinque anni dal giorno della nascita. Analogamente, rileva un'incongruenza nell'articolo 27, recante modifiche all'articolo 262 del codice civile. Infine, anche l'articolo 28, volto a modificare l'articolo 263 del codice civile, sull'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, presenta alcune illogicità, ancora una volta da riferirsi ai termini di prescrizione dell'azione.

Il presidente [PALMA](#) (PdL) prospetta l'opportunità che la relatrice, nel redigere la proposta di parere, effettui una scrupolosa verifica in ordine al puntuale rispetto dei principi e criteri direttivi della legge di delega da parte delle disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo in esame.

Svolge quindi alcune osservazioni relative agli elementi illustrati dalla relatrice in vista della redazione della proposta di parere. In particolare, rileva che l'inserimento del termine "cura" quale categoria giuridica cui ricondurre gli estremi della responsabilità genitoriale, potrebbe risolversi in un impegno alquanto generico. Inoltre, non comprende del tutto *la ratio* della prospettata sostituzione, nell'articolo 165 del codice civile, delle parole "responsabilità genitoriale", con le parole "responsabilità genitoriali". Infatti, il ricorso al plurale consentirebbe la scindibilità delle responsabilità tra i coniugi. Potrebbero in realtà verificarsi inadempienze di uno dei genitori a fronte delle quali non sarebbe agevole risalire alla effettiva responsabilità di ciascuno e alle conseguenze, patrimoniali e non, che ne deriverebbero. Inoltre, per quanto riguarda l'introduzione, nell'articolo 317 del codice civile, del riferimento alla cessazione o al difetto di convivenza tra i genitori, osserva che, sotto il profilo della tutela dei figli, appare più garantista la formulazione vigente.

Il senatore [FALANGA](#) (PdL) si dichiara concorde con i rilievi svolti dal senatore Caliendo, rilevando

altresì l'opportunità di risolvere i problemi di diritto intertemporale dovuti alla prossima entrata in vigore del decreto legislativo, con l'accurata redazione di disposizioni transitorie da proporre eventualmente nel testo del parere della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea ([n. COM\(2013\) 534 definitivo](#))

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) ([n. COM\(2013\) 535 definitivo](#))

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà)

Il presidente [PALMA](#) prospetta l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame, in assenza del relatore e del rappresentante del Governo.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 68 (pom.) del 04/12/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2013
68ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[BUCCARELLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(197) ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

(314) BARANI e MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

(909) PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 197, 239 e 314, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 14 e 909 e rinvio. Esame dei disegni di legge nn. 14 e 909, congiunzione con il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 197, 239 e 314 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 ottobre.

Il presidente [PALMA](#), propone di esaminare in forma congiunta anche i disegni di legge nn. 14 e 909. Conviene la Commissione.

Il relatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*), illustra i disegni di legge nn. 14 e 909. Il primo, d'iniziativa dei senatori Manconi e Corsini, disciplina l'istituto delle unioni civili, introducendo una normativa organica, che non incide direttamente sul codice civile, se non limitatamente alle disposizioni di coordinamento.

L'unione civile definisce il rapporto tra due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, che vogliano organizzare la loro vita in comune. Tale definizione, recata dall'articolo 1, rende evidente che il disegno di legge in esame tende al riconoscimento di una pluralità di forme di convivenza.

E' previsto il divieto di discriminazione ed è statuito il principio del riconoscimento delle unioni civili quali titolari di autonomi diritti (articolo 2), che devono essere salvaguardati anche con riferimento al trattamento dei dati personali.

Sono inoltre previste disposizioni a tutela della registrazione e della certificazione dello stato di unione civile (articoli 3-5), con una sostanziale equiparazione delle parti dell'unione ai coniugi nell'ambito del matrimonio.

La cessazione dell'unione civile può avvenire mediante una dichiarazione consensuale di separazione, che le parti rendono all'ufficiale di stato civile; gli effetti della cessazione decorrono dopo un anno (articoli 6-9).

All'estensione dei diritti riconosciuti ai contraenti le unioni civili, corrisponde una parallela regolamentazione dei loro doveri e oneri (articoli 15 e seguenti), con tutte le conseguenze per la tutela dei figli e possibilità di adozione. Sono altresì regolati i diritti del contraente economicamente più debole nel caso di cessazione dell'unione civile, nonché la tutela dell'affidamento dei terzi in ordine alla situazione patrimoniale della coppia, e la trasparenza dello stato giuridico delle parti.

Inoltre, gli articoli 28 e 29 prevedono alcune norme di coordinamento che recano modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.

Il medesimo impianto caratterizza il disegno di legge n. 909, a prima firma della senatrice Petraglia, che ripropone lo stesso disegno di legge già presentato dalla senatrice Maria Luisa Boccia nella XV legislatura (atto Senato 1208), allorché dopo un lungo e approfondito dibattito che ebbe luogo in questa stessa Commissione, l'*iter* legislativo si interruppe per la fine anticipata delle legislatura.

Anche la disciplina prevista da questo disegno di legge appare suscettibile di ricomprendere, nelle sue diverse disposizioni, le forme più varie e significative di convivenza. Si stabilisce l'estensione delle categorie di soggetti legittimati a contrarre le unioni civili includendovi anche le coppie omosessuali. Si afferma anche la pari dignità e rilevanza giuridica di tali unioni, il riconoscimento delle forme di convivenza basate su esigenze solidaristiche e il divieto di ogni forma di discriminazione.

Disposizioni analoghe e talvolta più articolate rispetto a quelle del disegno di legge a firma del senatore Manconi, regolano i diritti e i doveri dei conviventi.

Infine, il disegno di legge n. 909 prevede l'istituto dell'unione di "mutuo aiuto" che prevede la possibilità per più persone di contrarre un patto per regolare i profili personali e patrimoniali della propria vita in comune, sul modello delle unioni civili.

La relatrice [CIRINNA'](#) (*PD*) svolge alcune considerazioni integrative sul testo dei disegni di legge nn. 14 e 909. Rileva che il disegno di legge n. 14 prevede la disciplina dell'unione civile contratta per organizzare la vita in comune tra due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, per poi regolarne i rapporti giuridici e i criteri di estensione dei diritti del nucleo familiare all'unione civile, nonché altre norme sulle quali si richiama a quanto esposto da parte dell'altro relatore, senatore Falanga. Il disegno di legge n. 909 si caratterizza per un Capo II che regola le unioni di mutuo aiuto. Le disposizioni di tale Capo II disciplinano gli aspetti personali e patrimoniali della vita in comune di due o più persone maggiorenni. Per quanto concerne la gran parte della disciplina introdotta dai due disegni di legge non si rilevano significative differenze, ma sottolinea che, per entrambi, vale l'invito a considerare con particolare attenzione le disposizioni sul regime patrimoniale delle unioni civili, le norme che regolano

i diritti dei figli e il concorso all'adozione e all'affidamento, i diritti ed i doveri in materia di assistenza sanitaria e penitenziaria, le conseguenze previdenziali e pensionistiche derivanti dall'unione civile e, non ultimo, i diritti di successione fra le parti dell'unione medesima.

La senatrice [ALBERTI CASELLATI](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che la regolazione delle convivenze civili, intendendosi con ciò i rapporti di coppia al di fuori del matrimonio, richiede ormai una disciplina giuridica puntuale. Il primo tema su cui si deve fermare l'attenzione è la modalità con la quale si formalizza il rapporto o l'unione tra le due persone e, in tal senso, vi è da compiere una scelta preliminare privilegiando la natura esclusivamente privatistica dell'atto, oppure attribuendogli rilievo e natura pubblicistici. Naturalmente, la formalizzazione dell'unione avanti a un notaio implicherebbe conseguenze rilevanti sia nel rapporto con i terzi sotto il profilo della conoscibilità e della tutela degli affidamenti, sia sul versante della forma dell'atto che suggella l'unione stessa. Ne discendono altresì rilevanti conseguenze sotto il profilo delle cause di invalidità dell'accordo, nonché delle vicende che ne possano determinare la dissoluzione in un momento successivo a quello in cui l'unione viene formalizzata. In termini di fondamento costituzionale si deve muovere dalla premessa che, mentre il matrimonio si fonda sugli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, le convivenze civili possono trovare una loro forma di regolazione sulla base dell'articolo 2 della Costituzione qualificandosi, dunque, come formazioni sociali ove si svolgono le personalità delle due persone stipulanti. Anche alla luce di questo argomento, non ritiene condivisibile enucleare i diritti e doveri tra le parti delle unioni civili attraverso il richiamo alla disciplina codicistica che regola il matrimonio. Ciò non implica che non si debba regolare in modo puntuale le situazioni giuridiche soggettive che si vogliono far discendere da questi accordi di unione civile, comunque li si denominino. Da quanto precede deriva la necessità di prestare particolare attenzione, ad esempio, all'assegno di mantenimento, alla sorte del contratto di locazione in seguito allo scioglimento dell'unione; su ciascuno di questi istituti ribadisce che è da stabilire il momento in cui l'unione ha inizio a tutti gli effetti. Qualora si ritenga opportuno, come nei due disegni di legge dianzi illustrati dai relatori, che l'unione civile sia certificata in un registro presso l'ufficio dello stato civile di ogni Comune, si dovrà stabilire il momento in cui decorrono gli effetti che può individuarsi o nel momento della stipula dell'unione o, forse con più difficoltà, nel momento dell'avvio della convivenza.

Conclude osservando che in via di principio la disciplina delle unioni civili può costituire una sorta di iniziativa di legge di prospettiva pedagogica, cioè capace di contribuire in certa misura al diffondersi di un sentire comune aperto ad unioni che ora sono per lo più prive di regolazione, senza però abdicare all'esigenza di redigere una rigorosa disciplina che potenzialmente può dispiegare effetti indiretti e riflessi su numerosi istituti del codice civile.

La senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*) ripercorre brevemente i presupposti che hanno indotto la Commissione a disgiungere l'esame sui provvedimenti che introducono una disciplina delle coppie di fatto, da quelli che tendono ad introdurre nell'ordinamento il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Ella nutre non poche perplessità sull'opportunità di introdurre la legittimazione a contrarre matrimonio tra omosessuali, tuttavia ritiene che vi sia un'effettiva urgenza di disciplinare le unioni non fondate sull'istituto matrimoniale. Si dice anche consapevole che la disciplina degli accordi di convivenza non può essere introdotta senza la dovuta attenzione agli equilibri insiti nella disciplina del codice civile. Cita, solo a titolo di esempio, le disposizioni del II Libro del Codice civile, rispetto alle quali non pare si possano ipotizzare semplicistiche norme di deroga al divieto di patti successori o alla modifica della disciplina delle quote di legittima. Infatti, interventi normativi di questo genere - di cui non sono mancati esempi in diverse iniziative di legge avanzate in questa e in precedenti legislature - avrebbero per effetto quello di incidere su diritti, aspettative ed interessi la cui regolazione nel Codice civile è in favore della generalità dei consociati o dei coniugi nell'ambito del matrimonio.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che ogni disciplina delle unioni di fatto deve farsi

carico di stabilire i diritti dei contraenti, ma anche i loro doveri, sia dell'uno verso l'altro, sia nei riguardi dei terzi. Tra le parti intercorre un legame che può essere oggetto di regolazione giuridica, ma non può essere equiparato a quello fondato sul matrimonio, che trova radice nell'articolo 29 della Costituzione. Come evidenziato da altri senatori intervenuti, vi è anche da tenere presenti le conseguenze sugli istituti del Codice civile derivanti dall'introduzione di una disciplina delle unioni di fatto. A titolo meramente esemplificativo, cita il tema del diritto alla pensione di reversibilità, che si vorrebbe estendere anche alla parte contraente l'unione civile, equiparandola così al coniuge superstite. Le conseguenze implicite di un'estensione simmetrica di tale diritto pongono in evidenza i rischi che si determinano allargando la platea dei legittimati ai benefici di legge in modo indiscriminato. Cita altresì le potenziali conseguenze per gli enti previdenziali chiamati a erogare le prestazioni cui, in base alle disposizioni dei disegni di legge illustrati, avrebbero accesso anche le parti contraenti l'unione civile. Concorda poi con quanto sostenuto dalla senatrice Alberti Casellati sulla netta differenza tra l'opzione di formalizzare l'atto da cui trae origine l'unione civile o, invece, la scelta opposta di ricondurlo all'autonomia privata tra gli stipulanti. Osserva, ancora, che non possono essere sottovalutati gli effetti indiretti sulla spettanza e sull'esercizio dei diritti dei coniugi nell'ambito dell'istituto matrimoniale, qualora si introdurranno norme in favore dei contraenti l'unione civile, senza valutarne attentamente ciascuna conseguenza applicativa. Ciò vale con particolare riguardo ai diritti, alle pretese prestazioni economiche e patrimoniali verso i terzi, nonché verso gli istituti di assistenza e previdenza pubblica.

Non essendovi altri senatori che intendono intervenire in discussione generale, il presidente [PALMA](#) rivolge ai relatori un invito a trarre, già dal complesso degli interventi che hanno avuto luogo nella seduta odierna, utili indicazioni circa le modalità di procedere nell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo. In particolare, si tratterà di valutare, una volta conclusa la discussione generale, se individuare un testo base tra i disegni di legge in titolo, oppure predisporre un testo unificato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) ricorda che l'urgenza di esaminare e approvare una disciplina che regoli le convivenze tra le persone omosessuali deriva da una pronuncia della Corte costituzionale del 2010 e da una sentenza della suprema Corte di cassazione del 2012. E' proprio alla luce di questi rilevanti indirizzi giurisprudenziali che si era deciso di disgiungere l'esame tra i due gruppi di provvedimenti inizialmente sottoposti all'esame congiunto in Commissione. Da una parte si procede con l'esame dei disegni di legge che regolano le unioni di fatto, senza che assuma rilievo se esse riguardino coppie dello stesso sesso o eterosessuali; dall'altra parte, vanno considerati i disegni di legge che introducono l'istituto del matrimonio tra persone dello stesso sesso, oppure ne regolano l'unione con una disciplina specifica. Egli ritiene che sia prioritario l'esame di questo secondo gruppo di provvedimenti e cioè dei disegni di legge nn. 15, 204 e 393.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) ritiene che si debba offrire una lettura in parte diversa alla pronuncia della Corte costituzionale cui si riferisce il senatore Lo Giudice e invita a tenere conto del fatto che i disegni di legge n. 14 e 909, illustrati dai relatori nel corso della seduta odierna, disciplinano

in modo indifferenziato e unitario le unioni civili tra persone omosessuali ed eterosessuali.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) rileva che il disegno di legge n. 239, di sua iniziativa, introduce una normativa volta a garantire diritti e interessi nell'ambito di alcune particolari condizioni di convivenza tra persone eterosessuali, che meritano grande attenzione da parte del legislatore. Ritiene, inoltre, che anche in sede di programmazione dei lavori della Commissione non si debba dare per scontata l'urgenza o l'indifferibilità di offrire una disciplina alle convivenze tra persone dello stesso sesso, trascurando quindi la indubbia rilevanza delle norme contenute nel citato disegno di legge n. 239.

La seduta termina alle ore 17,05.

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 69 (ant.) del 10/12/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2013
69ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[BUCCARELLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 11,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(197\)](#) **ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*

[\(239\)](#) **GIOVANARDI.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) **BARANI e MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) **PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 4 dicembre

Il senatore [D'ASCOLA](#) (NCD) si sofferma su alcuni profili di particolare rilievo dei disegni di legge in esame sulla disciplina delle coppie di fatto, con particolare riferimento al loro rapporto con i disegni di legge n. 15 e connessi, riguardanti, invece, il matrimonio tra persone dello stesso sesso. In proposito, dalle motivazioni della sentenza n. 138 del 2010 della Corte costituzionale si deduce che l'istituto matrimoniale, fondato nell'articolo 29 della Costituzione, non può trovare applicazione tra

persone dello stesso sesso. Tra l'altro, nell'impianto argomentativo di quella pronuncia, la Corte costituzionale si riferì anche ai lavori preparatori della Costituzione, dai quali si evince che i Costituenti, ben consapevoli della questione, intesero escludere la legittimazione di coppie dello stesso sesso a contrarre matrimonio. Del resto, anche la sentenza n. 4184 del 2012 della Corte di Cassazione induce a pervenire alle medesime conclusioni, né a miglior fortuna sono destinati i tentativi di rinvenire un fondamento giuridico per il matrimonio fra omosessuali, attraverso il ricorso agli accordi internazionali di cui è parte l'Italia e, segnatamente, alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ricorda poi come queste considerazioni debbano misurarsi anche con il dibattito nelle scienze sociali diverse da quelle giuridiche, in esito al quale, comunque, sembra potersi dire che la condizione delle coppie eterosessuali, rispetto a quelle composte tra persone dello stesso sesso, non può dirsi omogenea. Pertanto, non pare si possa rilevare una discriminazione tra eguali condizioni e dunque non è neanche giuridicamente corretto invocare l'applicazione della prima parte dell'articolo 3 della Costituzione, quale ragione giustificatrice dell'estensione del diritto a contrarre matrimonio in favore delle coppie omosessuali. Infatti, il matrimonio è un istituto comunque preordinato alla procreazione il che, a suo giudizio, rende pienamente condivisibili tanto la citata pronuncia della Corte di Cassazione, quanto l'orientamento della giurisprudenza costituzionale.

Le considerazioni svolte non impediscono che siano introdotte apposite disposizioni di legge, volte a conferire rilievo ed effetti giuridici alle unioni tra persone dello stesso sesso, al di fuori del matrimonio. Tale profilo merita di essere considerato con la massima attenzione, con particolare riguardo all'esigenza che tali ipotesi di regolazione non si risolvano nella previsione di istituti i quali, dispiegando effetti e conferendo diritti coincidenti con quelli che sorgono dal matrimonio, finirebbero per contravvenire alle chiare indicazioni contenute nell'articolo 29 della Costituzione.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) ribadisce l'opportunità di distinguere tra l'opportunità di fornire una disciplina alle unioni di fatto tra eterosessuali e il riconoscimento giuridico dei rapporti affettivi e di convivenza tra persone dello stesso sesso. A suo modo di vedere, si tratta di prospettive di intervento normativo completamente diverse e di esigenze cui far fronte senza incorrere in indebite commistioni. Con riguardo al senso da attribuire alla sentenza n. 138 del 2010 della Corte costituzionale, ritiene che altra è la condizione di coloro i quali hanno scelto di convivere senza formalizzare la loro unione nel vincolo matrimoniale, altra è la condizione delle coppie omosessuali le quali non possono in alcun modo accedere a istituti che formalizzino il loro rapporto, facendone discendere diritti e doveri. Muovendo da questo presupposto, occorre un'attenta distinzione, quanto alla platea dei beneficiari delle norme da introdurre, tra le coppie che non intendano accedere a una regolazione giuridica dei loro rapporti e quelle che invece vi aspirano e non hanno alcuna legittima possibilità di veder soddisfatta la loro aspettativa di tutela. In relazione a quest'ultimo profilo, ritiene opportuno che ci si soffermi sulle sole unioni "*more uxorio*", senza occuparsi di tutte le modalità e i rapporti di convivenza di carattere atipico le quali integrano la più ampia varietà di formazioni sociali cui pure allude l'articolo 2 della Costituzione. Infatti, se non si limita l'ambito dei destinatari all'intervento normativo concernente le sole coppie "*more uxorio*", si incorre poi nella difficoltà di disciplinare taluni istituti che molto difficilmente potrebbero trovare spazio applicativo indeterminato a tutte le situazioni che, ad esempio, sono prese in considerazione dal disegno di legge n. 239, a prima firma del senatore Giovanardi. Aggiunge altresì che la disciplina che la Commissione è chiamata ad approntare dovrà essere il più possibile esaustiva e non limitarsi a ciò che già può essere oggetto di regolazione con i patti di convivenza. In particolare, è sua opinione che la formalizzazione dell'unione tra coppie non legate dal vincolo del matrimonio debba comunque trovare origine avanti ad un ufficiale di stato civile e non solo da un atto di autonomia privata. Si sofferma quindi sull'esigenza di garantire anche a queste coppie l'accesso alle graduatorie per la fruizione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché di offrire uno spazio di autoregolazione dei reciproci diritti ed obblighi tra le parti, lasciando invece taluni effetti non disponibili alla legge, specialmente quando siano in

questione i diritti dei terzi e la potenziale opponibilità dell'accordo tra i conviventi, nei loro confronti.

Il senatore [AIROLA](#) (*M5S*) dichiara di voler rinunciare al proprio intervento in discussione generale.

Il presidente [PALMA](#) rinvia dunque il seguito della discussione generale ad altra seduta e dopo brevi interventi sul prosieguo dell'esame svolti dai senatori [GIOVANARDI](#) (*NCD*), [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), [BARANI](#) (*GAL*) e dalla relatrice [CIRINNA'](#) (*PD*), invita i relatori a predisporre una proposta di testo unificato oppure a indicare un testo base tra i disegni di legge in titolo, entro la data del 28 gennaio 2014.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,20.

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 72 (pom.) del 17/12/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2013
72ª Seduta

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[BUCCARELLA](#)

Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Guerra e i sottosegretari di Stato per la giustizia Berretta e Ferri.

La seduta inizia alle ore 15.

SUL SEGUITO DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 197,14, 239, 314 E 909 IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLE COPPIE DI FATTO E SUL SEGUITO DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 15, 204 E 393 IN MATERIA DI MATRIMONI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO

Il presidente [PALMA](#) ricorda che nella seduta dell'11 dicembre aveva chiesto di conoscere l'orientamento definitivo del Gruppo del Partito Democratico per la prosecuzione dell'esame dei disegni di legge nn. 15, 204 e 393, anche tenendo conto dell'andamento dei lavori dei disegni di legge nn. 197, 14, 239, 314 e 909.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ribadisce che l'orientamento del proprio Gruppo muove dal rilievo che da un lato va considerata l'opportunità di disciplinare la condizione delle coppie di fatto, dall'altro occorre valutare se vi siano le condizioni per l'estensione della disciplina del matrimonio, o di altre singole disposizioni attributive di facoltà e diritti, in favore delle coppie composte da persone dello stesso sesso. Del resto, in diversi ordinamenti stranieri le coppie omosessuali possono accedere all'istituto matrimoniale, oppure dispongono comunque di un istituto che ne regola l'unione, in forza di puntuali richiami alla disciplina civilistica del matrimonio. Con riferimento, dunque, al seguito procedurale auspicabile per i due gruppi di disegni di legge, conferma che, per il suo gruppo, nulla osta a

proseguire l'esame dei disegni di legge nn. 15, 204, 393, fermo restando che potrà altresì avere seguito la disamina dei disegni di legge nn. 197, 14, 239, 314 e 909. In particolare, precisa che la posizione del proprio Gruppo è favorevole alla regolazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, secondo un modello simile a quello in vigore nella Repubblica Federale di Germania. Naturalmente, le singole disposizioni che disciplineranno i nuovi istituti dovranno essere oggetto di confronto con gli altri Gruppi, sia che appartengano alla maggioranza che sostiene il Governo, sia che si collochino all'opposizione, nonché con lo stesso Esecutivo. In proposito, ritiene che tale confronto potrà realizzarsi oltre che in sede di discussione generale, anche mediante l'esame di apposite proposte emendative, che potranno anche ridefinire in modo significativo i testi dei disegni di legge in materia di matrimoni tra persone dello stesso sesso.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) ribadisce, a nome del proprio Gruppo, l'orientamento favorevole affinché prosegua prioritariamente l'esame dei disegni di legge nn. 15, 204 e 393, in materia di matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Il senatore [BARANI](#) (*GAL*) sottolinea che alla luce degli interventi svolti, sembra ormai formarsi una maggioranza favorevole all'esame prioritario dei disegni di legge volti all'introduzione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso. Si tratta di una maggioranza numerica in Commissione che non corrisponde a quella che sostiene attualmente l'azione di Governo. Invita il Presidente a tenere tale dato politico nel debito conto per l'organizzazione dei lavori.

I senatori [GIOVANARDI](#) (*NCD*) e [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) intervengono per ribadire, a nome dei rispettivi Gruppi, che - in forza degli orientamenti che si desumono dalla recente giurisprudenza costituzionale - non è consentita l'introduzione del matrimonio tra persone appartenenti allo stesso sesso nell'ordinamento italiano, se non previa revisione dell'articolo 29 della Costituzione. Pertanto, ritengono inopportuno conferire priorità d'esame ai disegni di legge nn. 15, 204 e 393.

Il presidente [PALMA](#), preso atto dell'orientamento di tutti i Gruppi rappresentati in Commissione, fa notare che non si registra identità di vedute per il seguito dei lavori sui due distinti ambiti, della disciplina delle coppie di fatto e del matrimonio tra persone dello stesso sesso. In particolare, Gruppi parlamentari appartenenti alla maggioranza che sostiene il Governo si sono espressi in favore della priorità d'esame dei disegni di legge nn. 197, 14, 239, 314 e 909, volti a regolare la prima delle due materie. Ritiene dunque opportuno che prosegua la discussione generale sui disegni di legge in materia di matrimoni tra omosessuali, in modo tale da verificare, in un secondo momento, come la Commissione potrà procedere sull'uno e sull'altro gruppo dei disegni di legge.

In risposta ad richiesta del senatore [LUMIA](#) (*PD*), il presidente [PALMA](#), rinvia a una prossima seduta il seguito della discussione generale sui disegni di legge in materia di disciplina delle coppie di fatto. Ricorda, inoltre, che i relatori, senatrice Cirinnà e senatore Falanga, faranno pervenire entro il 28 gennaio un testo unificato sul quale procedere, o l'indicazione del disegno di legge cui potranno in seguito riferirsi le proposte emendative.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali ([n. 64](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi dell'articolo 5, della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 dicembre.

Non essendovi senatori che intendono prendere parte alla discussione generale, il presidente [PALMA](#) chiede al relatore Giovanardi di illustrare la propria proposta di parere. Informa che sono pervenute, da parte della 1ª Commissione permanente, osservazioni non ostative, per quanto di competenza, sullo schema di decreto legislativo in titolo.

Il relatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*), richiamandosi alle considerazioni esposte in sede di relazione illustrativa, propone di esprimere un parere favorevole.

Il presidente [PALMA](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole, che risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/36/UE, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI ([n. 51](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi degli articoli 1 e 5, della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame e rinvio)

La relatrice [CAPACCHIONE](#) (*PD*) osserva che la direttiva n. 36 del 2011 è volta a rafforzare la prevenzione e la repressione del reato di tratta di essere umani, il quale, spesso compiuto da associazioni criminali organizzate, comporta una violazione diretta dei diritti fondamentali ed è esplicitamente vietato, in ogni forma, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani costituiscono una priorità per l'Unione europea che, attraverso la direttiva in questione, esorta gli Stati membri ad adeguare le legislazioni nazionali per svolgere un'efficace azione di contrasto a tale fenomeno. Inoltre, la direttiva si colloca nell'ambito di un'azione generale contro la tratta che coinvolge anche Paesi terzi, riconoscendo altresì la specificità di genere del fenomeno. Infatti, la tratta degli uomini e quella delle donne hanno spesso finalità criminose diverse. In questo contesto, oltre alla decisione quadro 2002/629/GAI, ricorda anche il piano dell'Unione europea sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani, nonché il programma di Stoccolma, adottato dal Consiglio europeo. Inoltre, il contrasto al fenomeno della tratta costituisce un obiettivo fondamentale della Convenzione ONU del 1989 sui diritti del fanciullo, e del protocollo ONU del 2000, allegato alla Convenzione delle Nazioni

Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, nonché della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 sulla lotta contro la tratta di esseri umani.

Un contributo di assoluto rilievo per la lotta alla tratta e per la protezione delle vittime di tale reato è giunto anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Ricorda, tra le altre, la sentenza "Cowen" (causa C-187/87) e la sentenza "Pupino" (causa C-105/03), in cui la Corte ha sancito il diritto delle vittime dei reati di cui agli articoli 600 e seguenti del codice penale italiano, a essere adeguatamente protette dagli ordinamenti nazionali.

La direttiva n. 36 del 2011 prevede che, nella lotta alla tratta di esseri umani, gli Stati membri adeguino non solo il proprio diritto penale, ma facciano ricorso anche ad altri strumenti come le politiche di sensibilizzazione e informazione, anche tramite *internet*.

Lo schema di decreto legislativo in esame prevede, all'articolo 1, che sia effettuata, dalle amministrazioni competenti, una valutazione individuale delle vittime di tratta di esseri umani, tenendo conto della specifica situazione delle persone vulnerabili. L'articolo 2 prevede specifiche modifiche al codice penale, il quale già prevede come fattispecie di reato la tratta di donne e minori commessa all'estero (articolo 537), la riduzione o il mantenimento in schiavitù o in servitù (articolo 600), la tratta di persone (articolo 601), l'acquisto e l'alienazione di schiavi (articolo 602), nonché la specifica ipotesi del fatto commesso all'estero (articolo 604). Sono quindi previste modifiche agli articoli 600 e 601 del codice penale, al fine di potenziare lo strumento punitivo. In particolare, all'articolo 600 del codice penale, è stato aggiunto, al primo comma, tra le attività cui può essere costretta la vittima di tratta, il prelievo di organi e qualunque prestazione illecita. Attraverso la modifica apportata al primo comma dell'articolo 601, sono state specificate le condotte attraverso le quali si consuma la tratta, includendovi, in attuazione della direttiva, anche il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'accoglienza e la cessione d'autorità, mentre resta invariata la pena detentiva prevista, da otto a venti anni.

Inoltre, all'articolo 601 è stato aggiunto un secondo comma che prevede, in conformità alla direttiva, che qualora la vittima della tratta sia una persona minore di età, sussiste il reato anche se questo non è compiuto con le modalità di cui al primo comma e cioè mediante frode, inganno, minaccia, dazione di denaro.

L'articolo 3 reca modifiche all'articolo 398 del codice di procedura penale, relativo ai provvedimenti in materia di incidente probatorio: estende, in sede di esame, la tutela già prevista per le vittime minori di età o maggiori di età ma infermi di mente, a tutte le vittime maggiorenni che si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità. Si richiama così una disposizione contenuta nel decreto-legge n. 93 del 2013, convertito dalla legge n. 119 del 2013, contro la "violenza di genere".

L'articolo 4 reca disposizioni volte a rafforzare la tutela delle vittime anche mediante una corretta informazione sui diritti di cui dispongono.

Gli articoli 5 e 10 si collocano nella medesima prospettiva di miglioramento dei sistemi informativi e dei percorsi di formazione nell'ambito delle amministrazioni competenti sulle problematiche connesse al fenomeno della tratta.

L'articolo 6 disciplina il diritto all'indennizzo delle vittime della tratta, modificando l'articolo 12 della legge n. 228 del 2003, così da estendere, anche a quell'indennizzo, le finalità cui è attualmente destinato il Fondo per le misure anti-tratta, alimentato con i proventi derivanti dalla confisca dei beni a seguito di sentenza di condanna penale. L'indennizzo è stato stabilito nella misura fissa di 1.500 euro. Tuttavia, sono previste condizioni per l'accesso al Fondo al fine di garantire che lo stesso socorra soltanto coloro che effettivamente non possono ottenere altre forme di risarcimento. Il diritto all'indennizzo è riconosciuto anche quando non sia possibile risalire all'autore del reato. La Presidenza del Consiglio dei ministri è competente per l'istruttoria delle domande di concessione dell'indennizzo.

L'articolo 7, recependo l'articolo 19 della direttiva, attribuisce al Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, compiti di indirizzo, coordinamento e "monitoraggio" in materia di tratta degli esseri umani.

L'articolo 8 reca modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998, recante il testo unico sull'immigrazione e prevede che, per i cittadini extra-comunitari, nonché per i cittadini di Stati membri che si trovino in una situazione di pericolo, comunque vittime di tratta, sia applicato un programma unico di assistenza e integrazione sociale, tale da unificare i programmi già previsti dalla legislazione vigente, al fine di migliorare la protezione delle vittime.

L'articolo 9 modifica l'articolo 13 della legge n. 228 del 2003 e stabilisce che sia adottato, con delibera del Consiglio dei ministri, il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, al fine di definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto di tali fenomeni. Il Piano, che ha natura programmatica, è diretto a coordinare e a rendere più efficaci le azioni delle diverse amministrazioni interessate.

L'articolo 11 reca infine una clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) chiede che i relatori possano dare indicazioni circa il rispetto dei principi e dei criteri direttivi recati dalla legge di delegazione, che, in particolare, non sembra implicare puntualmente l'effetto di apportare modifiche alle fattispecie incriminative già previste dal codice penale. Proprio in virtù dell'assoluto rilievo assunto dall'introduzione di norme penali, per le quali vige il principio costituzionale di tassatività e determinatezza, ritiene si debba aver cura di non valicare i limiti imposti dalla legge di attribuzione del potere delegato per materia e oggetto determinati, nonché secondo precisi principi e criteri direttivi.

La senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*) si richiama all'opportunità che ciascuno degli Stati membri dell'Unione europea assicuri l'abrogazione di qualsiasi disciplina discriminatoria che stabilisca una distinzione tra l'età del consenso per gli atti penalmente rilevanti tra persone dello stesso sesso e tra eterosessuali. Più in generale, si dovrebbe abrogare, o quantomeno applicare in modo compatibile con il principio di non discriminazione, qualsiasi disposizione di diritto penale che possa, per la sua formulazione, dar luogo a un'applicazione discriminatoria. I due principi evocati sono enunciati anche nella raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa, sulle misure dirette a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere. Ritiene, pertanto, che tali indicazioni possano essere utili per il parere sullo schema di decreto legislativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio ([n. 46](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame e rinvio)

La relatrice [CAPACCHIONE](#) (*PD*) rileva preliminarmente che la direttiva, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI, del Consiglio, è diretta a rafforzare la tutela dei minori contro fenomeni che, comunque, già sono puniti dal nostro sistema penale. Le misure di recepimento della direttiva riguardano soprattutto la disciplina delle circostanze aggravanti.

Lo schema in esame prevede, all'articolo 1, alcune aggravanti e aumenti di pena. All'articolo 600-

quater del codice penale, relativo alla detenzione di materiale pornografico, viene inserito un apposito incremento della sanzione principale per i casi in cui informazioni o dati sulla pedopornografia siano stati occultati mediante l'utilizzo di appositi strumenti informatici. All'articolo 602-*ter* del codice penale, con riferimento ai reati di prostituzione minorile (articolo 600-*bis*), pornografia minorile (articolo 600-*ter*), pornografia virtuale (articolo 600-*quater*.1), turismo volto allo sfruttamento della prostituzione minorile (articolo 600-*quinqües*), qualora tali reati siano commessi da più persone riunite, ovvero da persone che fanno parte di associazioni per delinquere, o anche quando tali reati siano commessi con violenze gravi che causino gravi danni al minore, è prevista una puntuale ridefinizione dei fatti per i quali vi è aggravamento di pena. All'articolo 609-*ter* del codice penale, relativo alle aggravanti per il reato di violenza sessuale (articolo 609-*bis*), è introdotto un ulteriore aumento di pena se la violenza è commessa da persone che fanno parte di associazioni a delinquere o quando dalla violenza derivino al minore gravi pregiudizi. All'articolo 609-*quinqües*, che prevede il reato di corruzione di minorenni, si introduce l'aggravante determinata dal fatto che gli autori sono parte di associazioni per delinquere, o anche qualora tali reati sono commessi con violenze gravi che causano danni gravi al minore. Inoltre, è aggiunto l'articolo 609-*duodecies*, che prevede un aumento di pena nei casi i cui i reati di violenza sessuale (articolo 609-*bis*) e violenza sessuale di gruppo (articolo 609-*octies*), ovvero gli atti sessuali con minorenni (articolo 609-*quater*), o anche la corruzione di minori (articolo 609-*quinqües*), nonché l'adescamento di minori (articolo 609-*undecies*), sono commessi mediante strumenti che impediscono l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.

L'articolo 2 reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante il testo unico sul casellario giudiziale, mediante l'introduzione di un articolo 25-*bis*. Questo impone a chiunque intenda impiegare una persona per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti con minori, di visionare il certificato penale del casellario giudiziario al fine di verificare l'esistenza di condanne per i reati contro i minorenni.

L'articolo 3, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, estende anche all'ipotesi di adescamento di minori (articolo 609-*undecies* del codice penale) il catalogo dei reati con riferimento ai quali è possibile configurare la responsabilità dell'ente a vantaggio del quale l'illecito può essere commesso.

L'articolo 4 reca una modifica all'articolo 266, comma 1, lettera f-*bis*), del codice di procedura penale, includendo anche il delitto di adescamento di minori, di cui all'articolo 609-*undecies* del codice penale, tra i reati per i quali è consentito l'utilizzo delle intercettazioni telefoniche o telematiche.

Infine, l'articolo 5 reca la copertura finanziaria.

Il presidente [PALMA](#) rende noto che il correlatore D'Ascola, non potendo partecipare ai lavori odierni della Commissione, svolgerà la propria relazione in una prossima seduta.

Il presidente [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) precisa altresì che i rilievi svolti dal senatore Caliendo sullo schema di decreto legislativo n. 51 possono essere riferiti anche all'Atto del Governo in esame. Infatti, lo schema di decreto legislativo in titolo, all'articolo 1, prevede la riformulazione degli articoli 600-*quater*, 602-*ter*, 609-*ter*, 609-*quinqües* e l'introduzione di un articolo 609-*undecies*, nel codice penale. Trattandosi di norme incriminatrici e di fattispecie che introducono circostanze aggravanti, occorre che la Commissione svolga un controllo attento sulla piena corrispondenza tra l'articolato e i principi e i criteri direttivi previsti dalle disposizioni di delega.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1119) Deputato COSTA. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante*, approvato dalla Camera dei deputati

(734) CASSON ed altri. - *Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione*

(845) CHITI ed altri. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

(1067) STEFANI ed altri. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell' 11 dicembre.

Continua la discussione generale.

La senatrice **CAPACCHIONE** (PD) si sofferma preliminarmente sugli effetti che le querele per diffamazione possono sortire per i periodici di non grandi dimensioni. Infatti, le spese legali per sostenere un procedimento per diffamazione, indipendentemente dall'esito di condanna o di assoluzione, implicano esborsi che spesso sono difficilmente sostenibili per le testate giornalistiche locali e per quelle che si occupano principalmente di fatti di cronaca. Rileva poi che ne seguono danni non marginali occupazionali, dal momento che il pagamento delle spese processuali, al di là dell'eventuale risarcimento in favore della persona offesa, possono spingere l'editore a compiere scelte di conduzione e di impiego sfavorevoli per i dipendenti e, in particolare, per i giornalisti. Rilievi ulteriori concernono l'istituto della rettifica. Talvolta, infatti, l'esperienza consente di constatare che le rettifiche possono rivelarsi false esse stesse. Tale fenomeno trae origine dalla cattiva pratica, in cui incorrono gli editori oltre che i giornalisti, di non effettuare controlli approfonditi sulle richieste di rettifica, al fine di sfuggire comunque ai rischi di querela per diffamazione, prospettata da chi richiede la rettifica. Occorre approfondire anche i profili problematici concernenti l'opponibilità del segreto professionale, quando si chiedi al giornalista di rivelare la fonte della notizia asseritamente diffamatoria. In definitiva, ritiene che l'opponibilità del segreto professionale sia invocabile soltanto per casi peculiari e in favore della protezione di beni giuridici di assoluto rilievo, come quello della sicurezza dello Stato. La materia, particolarmente sensibile nell'ambito del cosiddetto giornalismo investigativo, potrà essere oggetto di eventuali modifiche normative, attraverso proposte emendative da riferire all'articolo 4 del disegno di legge n. 1119, già approvato dalla Camera dei deputati. Conclude soffermandosi sull'opportunità di regolare con attenzione la sanzione interdittiva conseguente alla condanna per diffamazione. Infatti, dalla prospettiva del giornalista condannato, l'interdizione implica direttamente la perdita della fonte primaria, e talvolta esclusiva, di sostentamento. Ne discende, dunque, che la durata eccessiva della sanzione accessoria dell'interdizione può riflettersi persino sul pluralismo informativo e sull'esercizio della professione da parte dei singoli giornalisti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 93 (pom.) del 04/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 4 MARZO 2014
93ª Seduta

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[BUCCARELLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE REFERENTE

(19) GRASSO ed altri. - *Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

(657) LUMIA ed altri. - *Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio*

(711) DE CRISTOFARO ed altri. - *Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio*

(846) AIROLA ed altri. - *Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio*

(847) CAPPELLETTI ed altri. - *Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio*

(851) GIARRUSSO ed altri. - *Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 febbraio.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) esprime perplessità sul contenuto del disegno di legge n. 19,

nella parte in cui reca modifiche al reato di corruzione; il testo non sembra tenere conto della impostazione generale e degli interventi innovativi apportati dalla cosiddetta legge Severino in materia di delitti contro la pubblica amministrazione. Il provvedimento, infatti, a differenza della legge n. 190 del 2012, interviene sul fenomeno della corruzione determinando un inasprimento del quadro sanzionatorio, trascurando l'importanza che invece rivestirebbero disposizioni volte a prevenire le condotte che integrano il reato di corruzione. Sono indubbi, inoltre, i problemi di carattere applicativo e interpretativo legati alla successione di leggi penali nel tempo, accresciuti da un'ulteriore modifica delle fattispecie incriminatrici in un breve spazio di tempo.

Dopo aver formulato rilievi critici sulla lettera c) dell'articolo 1 dello stesso disegno di legge, relativo ai termini di prescrizione per il reato di corruzione, si sofferma sulla modifica all'articolo 317 del codice penale, di cui alla lettera d) dello stesso articolo 1, che appare condivisibile nella parte in cui comprende nell'ambito soggettivo di applicazione del reato di concussione anche l'incaricato di pubblico servizio. Svolge poi considerazioni critiche sulla lettera f) del medesimo articolo 1, incoerente con gli orientamenti maturati a livello europeo in ordine allo stesso reato di concussione. Inoltre, in merito alle problematiche concernenti le prospettive di un'ulteriore modifica dei reati di corruzione, ritiene necessaria l'acquisizione dei lavori della Commissione ministeriale presieduta dal dottor Canzio anche valutando, se del caso, l'ipotesi di procedere a un ciclo di audizioni.

Affronta quindi la questione relativa al reato di autoriciclaggio, rilevando l'esigenza di acquisire, al riguardo, i lavori istruttori svolti dalla Commissione Greco. Infatti, nel corso dei lavori della Commissione sono state elaborate due distinte proposte di riformulazione della fattispecie di riciclaggio, frutto dell'ampia discussione svoltasi con particolare riferimento alla delimitazione dei reati presupposto.

Si sofferma poi sulle problematiche poste dalla gestione dei beni oggetto di confisca anche alla luce delle recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri e dell'esito dei lavori delle Commissioni presiedute rispettivamente dal consigliere Garofoli e dal professor Fiandaca; entrambe le Commissioni di studio si sono ampiamente soffermate sul funzionamento e sul ruolo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Il presidente [PALMA](#), nell'esprimere il proprio disappunto per le reiterate critiche manifestate circa la presunta lentezza dei tempi di esame in Commissione del disegno di legge n. 19, propone di concludere entro la giornata di domani la discussione generale congiunta, consentendo ai senatori già iscritti a parlare di svolgere il proprio intervento, e di procedere, nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza già convocato per giovedì, alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al testo base che sarà individuato su proposta del relatore. In quella sede, inoltre, potrà essere valutata anche l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni nella prospettiva di effettuare una compiuta istruttoria legislativa sui molteplici ambiti di intervento normativo riguardati dai disegni di legge in titolo.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(20\)](#) *MANCONI ed altri. - Concessione di amnistia e indulto*

(21) COMPAGNA e MANCONI. - Concessione di amnistia e indulto

(1081) BARANI. - Concessione di amnistia e indulto

(1115) BUEMI ed altri. - Concessione di amnistia e indulto

- e petizione n. 550 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella 1a seduta pomeridiana del 12 febbraio.

Il senatore **LUMIA** (PD) fa presente che il Gruppo del Partito democratico ha espresso una posizione chiara in ordine al seguito dell'esame dei provvedimenti di indulto e amnistia, ritenendo che, per ovviare ai seri problemi connessi al sovraffollamento carcerario, sia prioritario intervenire con misure di carattere strutturale diverse dai provvedimenti di clemenza. Obblighi europei impongono, del resto, di intervenire tempestivamente sulla situazione carceraria, al fine di assicurare un trattamento penitenziario rispettoso dei diritti fondamentali dei detenuti e degli internati. La scelta di politica legislativa circa le misure da adottare deve essere effettuata attraverso il bilanciamento di due distinti valori: il diritto alla sicurezza dei cittadini, da un lato, e la funzione rieducativa della pena, dall'altro. In questo quadro, devono essere valutati positivamente i recenti provvedimenti legislativi in materia di depenalizzazione, di messa alla prova, di misure alternative alla detenzione, nonché le modifiche al sistema delle misure cautelari detentive che la Commissione sottoporrà all'esame dell'Assemblea nel corso della prossima settimana. Altrettanto opportuna appare una riflessione sulla complessiva riforma del codice penale e del codice di rito. I singoli interventi, tuttavia, devono essere realizzati tenendo conto non solo delle esigenze di organicità del sistema, ma anche della necessità di preservare un duplice trattamento sanzionatorio per alcuni reati di particolare gravità quali quelli di mafia e per i delitti comuni.

In relazione alle prossime comunicazioni del nuovo Ministro della giustizia sulle linee programmatiche del Dicastero, ritiene che oggetto del dibattito debba anche essere il piano carceri, inteso quale insieme di misure di carattere infrastrutturale e anche come complesso di interventi volti a ovviare ai gravi problemi di carenza di organico del personale penitenziario.

Dopo gli interventi dei senatori **BARANI** (GAL) e **AIROLA** (M5S), il presidente **PALMA** invita i relatori Nadia Ginetti e Falanga a predisporre, una proposta di testo unificato da sottoporre alla Commissione.

Per quanto concerne le comunicazioni del Ministro, ritiene che esse, compatibilmente con gli impegni del Guardasigilli, potrebbero aver luogo, orientativamente, giovedì 13 marzo alle ore 14.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

(197) ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

(314) BARANI e MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

(909) PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

(1211) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 14, 197, 239, 314, 909. Esame e congiunzione del disegno di legge n. 1211 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 dicembre 2013.

La relatrice **CIRINNA'** (PD) illustra il disegno di legge n. 1211, assegnato da ultimo, che introduce modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza. Significativamente, l'impostazione del disegno di legge prevede, da un lato, l'istituzione del registro nazionale delle unioni civili, dall'altro lato la disciplina del patto di convivenza.

I due istituti assumono natura e portata normativa complementare. Le unioni civili possono intercorrere tra due persone dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo affettivo. Invece, il patto di convivenza lega due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, le quali, iscrivendosi al registro dei patti di convivenza, organizzano la loro vita in comune.

In corrispondenza della diversa finalità e del differente ambito di applicazione tra le unioni civili e i patti di convivenza, anche le discipline dei due istituti recano non marginali elementi di distinzione. Il registro delle unioni civili prevede, tra l'altro, la facoltà di adottare il figlio minore, anche adottivo, dell'altra parte dell'unione. Si instaura l'obbligo reciproco tra le parti delle unioni civili di prestare assistenza morale e materiale e collaborazione per la vita in comune. Le parti dell'unione civile sono poi tenute a scegliere il regime patrimoniale che è presuntivamente quello della comunione legale. Seguono poi la disciplina previdenziale e l'assistenza sanitaria e penitenziaria, l'estensione dei diritti successori alla parte e, in particolare, nella successione legittima, dei diritti spettanti al coniuge, anche alla parte legata al *de cuius* da un'unione civile. E' regolato anche lo scioglimento dell'unione civile che può avvenire per mutuo consenso o per decisione unilaterale. Inoltre, si estende l'ambito di applicazione dell'unione civile anche alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero un matrimonio, un'unione civile o altro istituto analogo.

Precisa quindi che il registro nazionale delle unioni civili postula che l'iscrizione avvenga alla presenza di due testimoni ed è certificata dal relativo documento attestante lo stato dell'unione civile.

Con riferimento al patto di convivenza che, come illustrato, può essere contratto anche da persone maggiorenni non dello stesso sesso, il sindaco o un suo delegato o l'ufficiale dello stato civile provvede all'iscrizione del patto nel registro. Ne seguono l'estensione di tutti i diritti e doveri spettanti al coniuge con riferimento all'assistenza sanitaria e penitenziaria e la successione nel contratto di locazione, in caso di morte di una delle parti del patto. Lo scioglimento del patto si può determinare o per dichiarazione consensuale da rendere all'ufficiale di stato civile, oppure mediante la richiesta di cessazione di una parte, resa nota per iscritto all'altra.

Infine, si introduce una norma sul divieto di discriminazione e trattamento dei dati personali delle parti dell'unione civile e delle parti del patto di convivenza: si tratta dell'unica norma che regola congiuntamente entrambi gli istituti.

Conclude proponendo la congiunzione dell'esame a quello dei disegni di legge n. 14 e connessi.

La Commissione conviene.

Si apre quindi un dibattito sul seguito dei lavori, nel quale intervengono il presidente [PALMA](#) e i senatori [AIROLA](#) (M5S), [LUMIA](#) (PD), [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) e [LO GIUDICE](#) (PD).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.3.2.1.7. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 95 (pom.) del 06/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 6 MARZO 2014
95^a Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [PALMA](#) comunica alla Commissione gli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi riunitosi ieri per la programmazione dei lavori.

In quella sede si è convenuto, di proseguire, nella seduta di martedì, la trattazione dei disegni di legge n. 1119 e connessi in materia di diffamazione e n. 315 e connessi in tema di responsabilità civile dei magistrati, con l'acquisizione dei prescritti pareri dei relatori e del rappresentante del Governo. Si è deciso, altresì, di avviare, nella medesima seduta, l'esame degli Atti Senato n. 1253, relativo al recupero del credito per conto di terzi; n. 1209, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie e, ove assegnato in tempo utile, n. 1344, recante il divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale. Con riguardo a quest'ultimo provvedimento, qualora vi sia l'accordo unanime dei gruppi, si potrà valutare di chiederne l'eventuale trasferimento alla sede deliberante.

Relativamente poi al disegno di legge n. 398, sul regime dei beni pubblici il relatore Giovanardi ha fatto sapere di non voler svolgere nessuna relazione integrativa; per tale ragione, qualora non vi fossero ulteriori richieste di intervento, si procederà alla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti.

Con riguardo, poi, ai disegni di legge n. 194 e 595, relativi al tribunale della famiglia, si è deciso di proseguire la discussione generale con gli interventi dei senatori Lumia e Lo Giudice.

Per quanto concerne i disegni di legge in materia di disciplina delle coppie di fatto, poiché il disegno di legge n. 1231 è stato assegnato alla Commissione in data odierna, la relatrice Cirinnà si è riservata

di integrare la relazione e di procedere, successivamente, alla predisposizione di un testo unificato da proporre alla Commissione.

Relativamente poi ai provvedimenti in materia di amnistia ed indulto, i relatori Ginetti e Falanga sono stati incaricati di elaborare, per martedì 25 marzo, un testo unificato da sottoporre alla Commissione.

Con riguardo alle proposte in materia di divorzio breve il presidente [PALMA](#) informa che non si conosce ancora comunicato l'esito della procedura di intesa avviata con l'altro ramo del Parlamento ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento.

Nel corso dell'Ufficio di Presidenza si è convenuto infine di svolgere, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, nella giornata di lunedì 17 o di martedì 18, le audizioni del consigliere Garofoli e del dottor Greco, che hanno guidato, rispettivamente, i lavori della Commissione sulla trasparenza e la corruzione nella pubblica Amministrazione e il gruppo di studio sul reato di autoriciclaggio.

Segue un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori [LUMIA](#) (PD), [CASSON](#) (PD) e il presidente [PALMA](#) (FI-PdL XVII), sull'opportunità di procedere alla predisposizione di un testo unificato dei disegni di legge in materia di amnistia e indulto, dovendosi tenere conto delle riserve manifestate dai componenti del Gruppo del Partito Democratico sulla ipotesi di varare provvedimenti di clemenza.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ricorda che nel corso dell'Ufficio di Presidenza si era deciso di procedere altresì all'audizione del professor Fiandaca, presidente della Commissione per gli interventi in tema di criminalità organizzata.

Il senatore [CASSON](#) (PD) sollecita la calendarizzazione del disegno di legge n. 1345, in materia di delitti contro l'ambiente, già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Il presidente [PALMA](#) (FI-PdL XVII) ritiene che sia opportuno procedere, dapprima, all'audizione del consigliere Garofoli e del dottor Greco e, successivamente, del professor Fiandaca.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

[\(1232\)](#) *Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(380\)](#) *BARANI. - Modifiche agli articoli 274, 275, 284 e 308 del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali*

[\(944\)](#) *SCALIA ed altri. - Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di criteri di scelta delle misure cautelari personali*

[\(1290\)](#) *COMPAGNA e MANCONI. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La Commissione, previa verifica del numero legale, approva con unica votazione gli identici emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Risulta quindi precluso l'emendamento 1.5.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 2.1, il senatore [LUMIA](#) (PD) ritira l'emendamento 2.2 (testo 2) riservandosi di valutarne la ripresentazione per l'esame in Assemblea.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) ritira l'emendamento 2.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) ritira gli emendamenti 3.1 e 3.3.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ritira l'emendamento 3.2 (testo 2), riservandosi di ripresentarlo per l'esame in Assemblea.

Il senatore [CASSON](#) (PD) riformula l'emendamento 3.4, al fine di coordinare la proposta in questione con le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 78 del 2013, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, all'articolo 280 del codice di procedura penale.

La seduta sospesa alle ore 14,35 è ripresa alle ore 14,45.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, la Commissione approva l'emendamento 3.4 (testo 2).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) ritira gli emendamenti 4.1, 4.3 e 4.4.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ritira l'emendamento 4.2 (testo 2), riservandosi di ripresentarlo per l'Assemblea.

Si passa all'esame dell'emendamento 5.1, l'unico riferito all'articolo 5.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) ritira l'emendamento 5.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) ritira tutti gli emendamenti a propria firma presentati all'articolo 6.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

La senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 7.2.

Dopo un breve dibattito sull'emendamento 7.3, nel quale intervengono la senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*), il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) e il presidente [PALMA](#), il relatore [D'ASCOLA](#) (*NCD*) e il sottosegretario FERRI modificano in senso favorevole il parere già espresso sull'emendamento 7.3.

L'emendamento 7.3 è, quindi, posto ai voti e approvato. Risulta assorbito l'emendamento 7.4.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) sottoscrive l'emendamento 7.0.1, il quale, posto ai voti, è respinto.

È dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 7.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) e la senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*) ritirano rispettivamente gli emendamenti 8.1 e 8.2.

Dopo un breve dibattito, il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 8.3, riservandosi di riproporlo per l'esame in Assemblea.

La senatrice [CAPACCHIONE](#) (*PD*) ritira gli emendamenti aggiuntivi 8.0.1 e 8.0.2.

Sono dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 8.0.3 e 8.0.4.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

I senatori [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) e [STEFANI](#) (*LN-Aut*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 9.1 e 9.4.

Sono dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 9.2 e 9.3.

Dopo che la senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*) ha ritirato gli emendamenti 9.5 e 9.6, non essendo stati proposti emendamenti all'articolo 10, si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Si apre un breve dibattito sugli emendamenti 11.1 e 11.2, nel quale intervengono il senatore [CUCCA](#) (*PD*), il sottosegretario FERRI e il presidente [PALMA](#).

I senatori [CUCCA](#) (*PD*) e [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), riservandosi di valutare la predisposizione per l'Assemblea di una proposta emendativa che ne recepisca il contenuto complessivo, ritirano gli emendamenti 11.1 e 11.2.

La senatrice [CAPACCHIONE](#) (PD) ritira l'emendamento 11.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Sono dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 12.1 e 12.2.

Dopo che i senatori [STEFANI](#) (LN-Aut) e [AIROLA](#) (M5S) hanno ritirato rispettivamente gli emendamenti 12.3 e 12.4, il senatore [LUMIA](#) (PD) riformula l'emendamento 12.5, così da espungere dal testo della proposta emendativa il riferimento "alla rilevante quantità del materiale probatorio", che appare non del tutto adeguato alla terminologia impiegata nel codice di procedura penale.

Dopo un breve dibattito nel quale intervengono i senatori [CASSON](#) (PD), [LUMIA](#) (PD), [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) e il presidente [PALMA](#), il senatore [CASSON](#) (PD) riformula ulteriormente l'emendamento 12.6 (testo 2), il quale, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è posto ai voti e risulta approvato. L'emendamento 12.11 è dichiarato assorbito.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) ritira tutti gli emendamenti a propria firma presentati all'articolo 12.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Dopo che il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) ha ritirato l'emendamento 13.1, è dichiarato decaduto l'emendamento 13.2, per assenza del proponente.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) ritira tutti gli emendamenti a propria firma riferiti all'articolo 13.

In esito a un breve dibattito il senatore [CASSON](#) (PD) ritira l'emendamento 13.4 (testo 2), riservandosi di ripresentarne una più puntuale riformulazione per l'Assemblea.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il relatore [D'ASCOLA](#) (NCD) e il rappresentante del Governo modificano in senso favorevole il parere espresso sull'emendamento 14.1, il quale, posto ai voti, è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (M5S) ritira l'emendamento 15.1.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) ritira tutti gli emendamenti a propria firma presentati all'articolo 15.

Il senatore [CASSON](#) (PD) ritira l'emendamento 15.6, riservandosi un'ulteriore valutazione sulla proposta in questione per l'esame in Assemblea.

Risulta invece approvato l'emendamento 15.7.

Dopo che la senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*) ha ritirato l'emendamento 15.0.1, il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 15.02.

La seduta sospesa alle ore 15,30 è ripresa alle ore 15.40.

Il senatore [CASSON](#) (*PD*) interviene per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 15.0.2. Pur essendo nel merito condivisibile la *ratio* dell'intervento modificativo, egli ritiene che la mancata osservanza dei termini previsti in materia di misure cautelari con conseguente perdita di efficacia della misura stessa, costituisca, già in base alla legislazione vigente, ai sensi della lettera g) dell'articolo 2 del decreto legislativo 109 del 2006, illecito disciplinare sanzionabile. Dunque, l'emendamento così formulato rischia di risultare ultroneo.

Il presidente [PALMA](#) ritiene che si tratti di una tipizzazione necessaria in ragione dell'intervento *de jure condendo* in tema di preclusione della rinnovazione dell'ordinanza cautelare. Ricorda peraltro che le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati sono state oggetto di modifica anche da parte dei disegni di legge n. 116 e connessi, discussi in Assemblea nel corso della mattinata.

Si apre quindi un dibattito sull'emendamento 15.0.2 e sulle possibili proposte di riformulazione; vi prendono parte i senatori [CASSON](#) (*PD*), [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), [CUCCA](#) (*PD*), [LUMIA](#) (*PD*), il presidente [PALMA](#) e il sottosegretario FERRI.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), alla luce degli interventi svolti, ritira l'emendamento invitando i componenti della Commissione, anche tenuto conto dell'ampia convergenza riscontrata sul merito della proposta, a predisporre congiuntamente una riformulazione dell'emendamento, in vista dell'esame in Assemblea.

È infine dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 15.0.3.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto finale la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo del disegno di legge n. 1232 come emendato, nel quale si intendono assorbiti gli altri disegni di legge in titolo, autorizzandolo a svolgere la relazione orale e ad apportare le eventuali modifiche di coordinamento che si rendessero necessarie.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1232](#)

Art. 3

3.4

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [CASSON](#)

Al comma 1, dopo le parole: «esclusivamente dalla gravità del» inserire le seguenti: «titolo di».

3.4 (testo 2)

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [CASSON](#)

Al comma 1, capoverso "art. 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale", sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *dopo le parole: «e attuale» sono inserite le seguenti: «e, dopo le parole "non inferiore nel massimo a cinque anni" sono aggiunte le seguenti: "e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni";»*
- b) *dopo le parole: «esclusivamente dalla gravità del» sono inserite le seguenti: «titolo di».*

Art. 12

12.5

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 4, capoverso «9-bis», dopo le parole: «giustificati motivi.» inserire le seguenti: «Il differimento della data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni può essere disposto anche d'ufficio dal tribunale, con provvedimento motivato sulla base della complessità del caso e della rilevante quantità del materiale probatorio».

12.5 (testo 2)

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 4, capoverso «9-bis», dopo le parole: «giustificati motivi.» inserire le seguenti: «Il differimento della data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni può essere disposto anche d'ufficio dal tribunale, con provvedimento motivato sulla base della complessità del caso e del materiale probatorio».

12.6 (testo 2)

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvo i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tale caso, il giudice può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione».

12.6 (testo 3)

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salvo eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvo i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tale caso, il giudice può disporre per il deposito un termine più lungo, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione».

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 96 (pom.) dell'11/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 11 MARZO 2014
96ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 19 E CONNESSI IN MATERIA DI CORRUZIONE,
VOTO DI SCAMBIO, FALSO IN BILANCIO E RICICLAGGIO*

Il presidente [PALMA](#) ricorda che, con riguardo ai disegni di legge n. 19 e connessi, il prossimo giovedì 13 marzo, alle ore 14,30 si svolgerà, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, l'audizione del dottor Francesco Greco, presidente del gruppo di studio sull'autoriciclaggio.

Non potrà invece avere luogo, nella medesima giornata, l'audizione del consigliere Garofoli, presidente della commissione ministeriale per l'elaborazione di misure per la prevenzione della corruzione.

Ciò premesso, propone di concludere nel corso della prossima settimana l'istruttoria sui disegni di legge n. 19 e connessi, prevedendo una nuova data per l'audizione del consigliere Garofoli, del dottor Canzio, presidente della Commissione ministeriale sulla riforma del processo penale, e del professor Fiandaca, presidente della Commissione ministeriale per l'elaborazione di una proposta di interventi in tema di criminalità organizzata. Auspica altresì che il relatore possa predisporre, per martedì 25 marzo, una proposta di testo unificato da sottoporre alla Commissione, per poi procedere con la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 20 E CONNESSI IN MATERIA DI AMNISTIA E
INDULTO*

Il presidente [PALMA](#) informa la Commissione che nel corso della prossima settimana avranno luogo le comunicazioni del Ministro della giustizia sulle linee programmatiche del Dicastero.

In quella sede potrà essere affrontata, fra le altre, la questione relativa alla eventuale adozione di provvedimenti legislativi di clemenza, con particolare riguardo ai riflessi che l'amnistia e l'indulto potrebbero sortire sulla situazione di sovraffollamento in cui versano gli istituti di pena.

Si apre quindi un breve dibattito sull'opportunità di procedere alla predisposizione di un testo unificato, nel quale intervengono i senatori [LUMIA](#) (PD), [BARANI](#) (GAL), [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) e il presidente [PALMA](#) .

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso
e della petizione n. 665 ad essi attinente*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 14, 197, 239, 314, 909 e 1211. Esame e congiunzione del disegno di legge n. 1231 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 marzo.

La relatrice [CIRINNA'](#) (PD) illustra il disegno di legge n. 1231, che introduce l'istituto delle unioni civili, previsto anche dal disegno di legge n. 1211.

L'istituto in esame, che peraltro è già presente in altri Stati europei, come la Germania, è finalizzato al

riconoscimento giuridico delle coppie dello stesso sesso, da effettuare di fronte a un ufficiale dello stato civile.

All'unione civile si applicherebbero le medesime disposizioni previste dal codice civile in materia di matrimonio tra le quali cita il divieto di contrarre quel vincolo qualora tra le parti vi sia un legame di parentela o di affinità. Le parti dell'unione civile sono sostanzialmente equiparate ai coniugi: in tal senso sono previste modifiche al codice civile e alle norme vigenti in materia di matrimonio.

Tuttavia, la disciplina dell'unione civile contiene alcune differenze sostanziali dal matrimonio, tra cui quella relativa al cognome. Il disegno di legge in esame dispone infatti che, nell'ambito dell'unione, le parti dello stesso sesso scelgono il cognome della famiglia tra i loro cognomi, fatta salva la possibilità, per ciascuno dei contraenti, di anteporre o posporre il proprio cognome originario a quello della famiglia.

Inoltre è prevista una disciplina differenziata in materia di adozione; all'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni già vigenti che consentono l'adozione solo ai coniugi uniti in matrimonio.

Al fine di rendere effettiva l'equiparazione dell'unione civile al matrimonio, è attribuita una delega al Governo per le modificazioni e le integrazioni delle disposizioni in materia di ordinamento dello stato civile, nonché per la modifica e il riordino delle norme di diritto privato internazionale e il coordinamento delle norme vigenti.

Propone, quindi, di svolgere l'esame del disegno di legge congiuntamente a quello degli altri disegni di legge in titolo.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

Il senatore [FALANGA](#) (FI-PdL XVII) chiede chiarimenti in ordine al richiamo alle norme di diritto internazionale privato.

I senatori [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) e [GIOVANARDI](#) (NCD) pongono invece quesiti sulle previsioni del disegno di legge n. 1231 in materia di accesso da parte delle coppie che formano l'unione civile, all'istituto dell'adozione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 14,35, riprende alle ore 15,40.

(398) CASSON ed altri. - Beni pubblici. Delega al Governo per la modifica del codice civile
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente [PALMA](#) propone di rinviare a domani la conclusione della discussione generale sul provvedimento in titolo. Preannuncia peraltro che, qualora non vi siano richieste di intervento, si procederà alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(810) LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura

(Esame e rinvio)

Il relatore [CASSON](#) (PD) illustra il disegno di legge che, al fine di contrastare le associazioni criminali di tipo mafioso, reca modifiche agli articoli 416-bis, 629 e 644 del codice penale.

Dopo aver illustrato l'articolo 1, che inasprisce il quadro sanzionatorio previsto per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso, si sofferma sull'articolo 2, che eleva le pene previste per il delitto di estorsione nel caso in cui sia commesso da persona appartenente ad un'associazione di tipo mafioso.

L'articolo 3, infine, con riguardo agli appartenenti ad associazioni criminali di tipo mafioso, reca un aumento delle sanzioni previste per il reato di usura.

Il presidente [PALMA](#) sollecita il relatore e il presentatore del disegno di legge a svolgere una riflessione sull'articolo 1, nella parte in cui prevede pene detentive superiori, nel massimo, a 24 anni. Domanda inoltre per quale ragione il disegno di legge escluda dal proprio ambito di intervento la rapina.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1209) Francesca PUGLISI ed altri. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie

(Esame e rinvio)

La senatrice [FILIPPIN](#) (PD) illustra il disegno di legge, diretto a risolvere alcuni problemi applicativi della legge n. 184 del 1983, con riguardo all'istituto dell'affidamento familiare. L'articolo 1 introduce nella legge citata il principio secondo cui, qualora un minore affidato sia dichiarato adottabile, la famiglia o la persona affidataria debba essere considerata preferenzialmente ai fini dell'adozione. Al tempo stesso, la disposizione chiarisce che l'affidamento diviene potenziale premessa per l'adozione legittimante solo quando, contrariamente alla natura dell'istituto, l'affidamento si sia sostanziato in un rapporto stabile e duraturo sul piano anche affettivo tra la famiglia o la persona affidataria e il minore. Il comma 2 dell'articolo 1, poi, risolve i dubbi giurisprudenziali sorti in relazione all' articolo 44, comma 1, lettera a), della legge del 1983, nella parte in cui fa riferimento alla "adozione in casi particolari". Il disegno di legge, nel confermare la linea favorevole a considerare positivamente i

legami costruiti in ragione dell'affidamento, specifica che essi hanno rilievo solo ove il rapporto che si è instaurato, in ragione del protrarsi anomalo del periodo di affidamento, abbia di fatto creato una speciale relazione affettiva tra il minore e la famiglia affidataria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 97 (pom.) del 12/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 12 MARZO 2014
97ª Seduta

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[CASSON](#)

Intervengono il vice ministro della giustizia Costa e il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(398) CASSON ed altri. - Beni pubblici. Delega al Governo per la modifica del codice civile
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (M5S) dichiara di condividere gli intenti sottesi al disegno di legge n. 398 con il quale si intende apportare modifiche alle disposizioni del codice civile in materia di beni pubblici. Si tratta di un'iniziativa che segue l'impostazione della Commissione sui beni pubblici presieduta dal professor Rodotà e che fu istituita presso il Ministero della giustizia nel 2007, al fine di elaborare una proposta di legge di delega legislativa al Governo. Del resto, una simile iniziativa era già stata proposta nel 2003 da un gruppo di studiosi presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In proposito ritiene che se è condivisibile apportare modifiche al Titolo II del Libro III del codice civile nel presupposto di dover coordinare e codificare, alla luce delle problematiche giuridiche attuali, la delicata materia dei beni pubblici, non è opportuno, su tale materia, conferire delega al Governo; anzi, lo statuto giuridico della disciplina codicistica dei beni pubblici merita di essere esaminato

direttamente dalle assemblee parlamentari senza spogliarle in favore dell'Esecutivo di un potere normativo sui cui risultati di esercizio a poco varrebbe la sede consultiva delle competenti Commissioni parlamentari.

Con particolare riferimento a quanto affermato dal senatore Giarrusso, il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene che sia opportuno acquisire, ai fini di un'efficace attività istruttoria da parte della Commissione, le relazioni e il riassunto dei lavori svolti dai vari collegi e gruppi di studio istituiti presso il Ministero della giustizia in materia di beni pubblici.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente [PALMA](#) dichiara chiusa la discussione generale e, dopo una breve replica del relatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*), propone di fissare il termine per gli emendamenti, per le ore 18 del 15 aprile. Assicura, quindi, che si farà carico di chiedere al Governo di poter acquisire gli atti delle Commissioni istituite presso il Ministero della giustizia che hanno esaminato, negli ultimi anni, la disciplina e lo statuto dei beni pubblici.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1070\)](#) *BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati*

[\(315\)](#) *BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati*

[\(374\)](#) *BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati*

- e petizione n. 53 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) invita il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio orientamento sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 1070, adottato come testo base, già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 5 marzo.

Il relatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.100, 1.2, 1.101, 1.104, 1.3, 1.4, 1.106, 1.5, 1.107, 1.6, 1.108, 1.7 e 1.8. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.102 e sull'emendamento 1.103; con riguardo all'emendamento 1.105 esprime parere favorevole alla condizione che il senatore Lumia provveda a riformularne il testo. Propone, al riguardo, di espungere il riferimento alle motivazioni manifestamente contraddittorie e di rafforzare la formula che fonda la responsabilità civile per mancanza di motivazione, nel caso in cui il magistrato si discosti dall'orientamento giurisprudenziale delle sezioni unite della Corte di cassazione.

Presenta quindi la proposta emendativa 1.300, in base alla quale al comma 2, capoverso *2-bis*, il secondo periodo viene soppresso.

Il vice ministro COSTA esprime parere conforme a quello del relatore salvo che sull'emendamento 1.103 sul quale il parere del Governo è contrario; sull'emendamento 1.300 del relatore, il parere è favorevole.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ritira gli emendamenti 1.104, 1.3, 1.4, 1.5, 1.107, 1.6, 1.108, 1.7 e 1.8 e accoglie l'invito del relatore a riformulare l'emendamento 1.105 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Con riferimento all'emendamento 1.105 (testo 2) il presidente [PALMA](#) (FI-PdL XVII), evidenzia come sia decisivo disciplinare anche gli oneri motivazionali necessari a discostarsi dagli orientamenti giurisprudenziali delle singole sezioni della Suprema Corte di Cassazione, il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) ritiene che si possa far ricorso alla giurisprudenza del Consiglio superiore della magistratura in materia disciplinare per enucleare i criteri che legittimano il discostamento dalle decisioni e dagli argomenti della Corte di Cassazione, senza incorrere nelle conseguenze di responsabilità civile; infine, il senatore [CASSON](#) (PD) ritiene che la formulazione di una tale disposizione sia particolarmente ardua e rischi di determinare incertezze applicative e dubbi interpretativi che sarebbe bene evitare.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il presidente [PALMA](#) dichiara improponibili gli emendamenti aggiuntivi 2.0.3, 2.0.4 per estraneità all'oggetto del disegno di legge.

Il relatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, a eccezione dell'emendamento 2.106 sul quale il parere è favorevole, e degli emendamenti 2.107 e 2.111, sui quali si rimette alla Commissione.

Il vice ministro COSTA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione dell'emendamento 4.1 sul quale si rimette alla Commissione.

Il vice ministro COSTA esprime parere conforme a quello del relatore; sull'emendamento 4.1, invece, esprime parere favorevole.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 5, il relatore esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione della proposta 5.0.100, sulla quale il parere è favorevole.

Il vice ministro COSTA esprime orientamento conforme ai pareri espressi dal relatore con la sola eccezione dell'emendamento 5.0.100, rispetto al quale auspica che esso sia posto in votazione per parti separate. In tal caso, esprime parere contrario sulla sostituzione dello Stato con il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio dell'azione di rivalsa; esprime invece avviso favorevole sull'esplicito riferimento all'obbligo di esercitare l'azione di regresso.

Il presidente [PALMA](#) dichiara improponibile l'emendamento 6.0.2, estraneo all'oggetto dei

disegni di legge in esame.

Sugli emendamenti 6.1, 6.100 e 6.101 il relatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e il vice ministro COSTA esprimono parere contrario.

Sull'emendamento 6.0.1 il relatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) invita i proponenti a riformulare la proposta correggendo l'errato riferimento al comma 2, previsto nella prima parte della proposta emendativa. Con questa modifica, esprime parere favorevole.

Il vice ministro COSTA chiede a sua volta ai proponenti di modificare il testo dell'emendamento, sopprimendo la seconda parte, relativa ai soggetti estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie. Qualora la proposta emendativa fosse così modificata, si rimetterebbe alla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(810) LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore **GIARRUSSO** (*M5S*) si dichiara senz'altro favorevole all'introduzione di norme con le quali si aggravano le pene per i reati di associazione di tipo mafioso, di usura e di estorsione. Si tratta, infatti, di un indirizzo di politica della pena che tende a individuare due fattispecie di reato che, se commesse da soggetti appartenenti alle associazioni di tipo mafioso, divengono funzionali alla creazione di un sistema di protezione economica per i vertici delle organizzazioni criminali; questi ultimi, come noto, in prima persona, non pongono in essere le condotte incriminate dagli articoli 644 e 629 del codice penale. Del resto, l'irrigidimento del trattamento sanzionatorio anche per il solo reato associativo consente di evitare che i componenti delle associazioni mafiose possano, una volta scontata la pena, tornare a delinquere e reintegrare la compagine dedita alle attività delittuose. Ne discende, dunque, che un sistema particolarmente severo di pene detentive quale quello previsto dal disegno di legge n. 810 avrebbe il pregio di costringere gli appartenenti alle organizzazioni mafiose a rinunciare alle regole dettate dal vincolo associativo: ciò potrebbe realizzarsi imponendo loro di sottomettersi alla sovranità dell'ordinamento statale, senza la possibilità di sfuggirvi ricorrendo al reciproco aiuto; questo, infatti, viene oggi esercitato mediante gli accordi sulle condotte processuali e con il rispetto della logica del silenzio a protezione degli associati e in particolare dei capi. Con particolare riguardo al giudizio abbreviato, rileva che l'irrigidimento sanzionatorio previsto per le tre fattispecie citate consentirebbe di evitare eccessivi ridimensionamenti delle pene erogate in concreto. Da ultimo, ritiene che per l'articolo 416-*bis* possa ipotizzarsi persino un ulteriore aggravamento della pena prevista rispetto a quello previsto nel testo del disegno di legge.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) rileva che la propria parte politica ha sempre considerato con scetticismo e in termini critici le politiche che agiscono semplicisticamente sull'inasprimento sanzionatorio. Non solo si tratta di linee di intervento normativo che si rivelano quasi sempre inefficaci sia per capacità dissuasiva sia per concreti effetti sanzionatori, ma tali proposte si collocano anche in antinomia con lo spirito e con la lettera dell'articolo 27 della Costituzione quanto alla funzione rieducativa della pena; norme di tal genere non sfuggono neanche a rilievi tecnici da parte di chi correttamente insiste sulla distinzione tra il rigore formale del sistema sanzionatorio e l'effettività delle pene irrogate.

Anche il senatore **GIOVANARDI** (*NCD*) avanza serie perplessità su l'introduzione nel sistema penale di autentiche "norme manifesto" che trascurano il ben più rilevante problema del sistema di prevenzione: esso, infatti, dovrebbe tendere a porre le attività economiche e produttive al riparo dalle infiltrazioni mafiose. Invece, è proprio su questo fronte che le disposizioni antimafia possono risolversi in un ulteriore danno al tessuto produttivo, per via dell'applicazione di fattispecie di puro sospetto che finiscono per precludere o ostacolare l'attività di impresa. È questo un fenomeno che origina dal disordinato proliferare di norme sanzionatorie prive di effettività ma che al contempo sono di ostacolo alle attività di chi intraprende in piena trasparenza e senza alcun legame di sorta con le associazioni di stampo mafioso.

Anche a giudizio del senatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) il problema delle sanzioni per i reati consumati dagli appartenenti alle associazioni di tipo mafioso consiste nel precludere ai condannati di tornare a far parte dell'organizzazione o persino di fiancheggiarla o favorirla occultamente, nonostante l'irrogazione delle sanzioni detentive. Non si tratta comunque di elevare i minimi e i massimi di pena, ma di ideare un sistema sanzionatorio effettivo e capace di arrecare nocimento alle attività criminali, anche rivalutando, se del caso, misure repressive che incidano in modo efficace sui beni mobili e immobili di cui si servono le associazioni mafiose. Si dovrebbe valutare dunque, l'opportunità di riesaminare anche quegli istituti che, nel passato, hanno sortito esiti positivi incidendo sul diritto all'abitazione, sulla libertà di stabilimento e di circolazione delle persone associate sotto il vincolo di tipo mafioso.

Il presidente **PALMA** (*FI-PdL XVII*) sottolinea che, da un punto di vista di tecnica redazionale, le norme previste dal disegno di legge n. 810 devono pur sempre rispettare il criterio della coerenza sistematica dell'impianto sanzionatorio e il principio di proporzionalità nell'irrogazione delle sanzioni, spesso evocato dalla giurisprudenza costituzionale quale parametro nel giudizio di legittimità delle leggi. Sotto entrambi i punti di vista, le disposizioni di irrigidimento sanzionatorio proposte dal disegno di legge finiscono per condurre i limiti massimi della pena per l'estorsione persino oltre il limite dei 24 anni, spingendosi oltre il confine generale delle pene detentive diverse dall'ergastolo. Non si sottrae poi a forti critiche il secondo comma dell'articolo 2, per la ridondanza di fattispecie che ne deriva. Al di là poi degli evidenti rischi di antinomia con gli articoli 25 e 27 della Costituzione, il testo non appare del tutto condivisibile anche sul piano della politica di contrasto alle associazioni mafiose, che vanno combattute con un'attenta disamina degli strumenti processuali di cui dispone l'ordinamento, rinforzando altresì il principio di certezza ed effettività delle sanzioni penali e non ricorrendo a mere "norme manifesto".

Il senatore **LUMIA** (*PD*), nell'accogliere gli spunti emersi nel dibattito, ritiene che il disegno di legge possa essere migliorato mediante un'attenta redazione delle proposte emendative. Tuttavia, l'impianto della proposta merita di essere discusso senza preconcetti, poiché tende a innestare il sistema del doppio binario sanzionatorio nell'impianto del diritto penale sostanziale. È questa una linea

di intervento normativo ormai risalente nel tempo e di grande efficacia; essa affonda le radici nella stessa formulazione del reato di cui all'articolo 416-*bis*, nell'opera di Giovanni Falcone e di molti altri magistrati e servitori dello Stato che hanno combattuto le mafie, senza sottrarsi all'ideazione di strategie generali di politica sanzionatoria. Tali disposizioni, inoltre, muovono da una ricostruzione concreta del fenomeno mafioso la cui forza sta proprio nel vincolo associativo e organizzativo, non già nel numero e nella reiterazione di singole condotte criminose. Ne discende, dunque, che si deve condurre un'offensiva efficace contro la forza protettiva del legame fra gli associati, così da punire anche con l'irrigidimento delle pene le strategie processuali comuni degli associati e le posizioni protette dei vertici delle organizzazioni criminali. Scoraggiare le attività delittuose poste in essere mediante i reati di usura e di estorsione è poi funzionale a smantellare la rete di protezione sociale che le organizzazioni mafiose si garantiscono con i proventi delle attività illecite connesse in forma capillare e reiterata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (COM (2014) 27 definitivo) ([n. 19](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Il relatore [ALBERTINI](#) (NCD) rileva che la relazione della Commissione europea sull'attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, analizza sinteticamente il livello di attuazione di ognuno degli articoli della stessa decisione quadro, evidenziando le lacune che ancora caratterizzano le varie legislazioni nazionali, nonostante il termine per l'adozione delle misure necessarie per conformarsi allo strumento del diritto dell'Unione europea sia decorso il 28 novembre 2010.

Dà conto della disamina che la Commissione, attraverso l'analisi delle fonti legislative nazionali, riserva all'ordinamento italiano.

L'articolo 1 della decisione quadro reca una serie di obblighi di criminalizzazione in capo agli Stati membri.

In particolare, l'articolo 1 paragrafo 1, lettera a) obbliga ciascuno Stato membro ad adottare le misure necessarie affinché sia sanzionata "l'istigazione pubblica alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica". La normativa italiana, nonostante punisca correttamente sia la condotta di "istigazione alla violenza", che quella di "istigazione all'odio", non reca alcun riferimento ai requisiti del "colore" e dell' "ascendenza".

La lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 1 impone a ciascuno Stato membro di adottare le misure necessarie affinché sia resa punibile "la perpetrazione di uno degli atti di cui alla lettera a), mediante la diffusione e la distribuzione pubblica di scritti, immagini o altro materiale". La disciplina italiana fa riferimento esclusivamente alla divulgazione di idee.

Con riguardo all'obbligo imposto dall'articolo 1 paragrafo 1, lettera c), di adottare le misure necessarie

affinché sia resa punibile "l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, quali definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all'odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro", la Commissione individua due lacune nella normativa italiana. Infatti, risulta sanzionata solo l'apologia (non la negazione e la minimizzazione grossolana) e, inoltre, non è richiesto che questa condotta sia posta in essere in modo atto a istigare alla violenza o all'odio.

L'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), infine, impone a ciascuno Stato membro di adottare le misure necessarie affinché sia sanzionata "l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini definiti all'articolo 6 dello statuto del Tribunale militare internazionale, allegato all'accordo di Londra dell'8 agosto 1945, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all'odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro". Tale previsione - che fa riferimento all'apologia, negazione o minimizzazione grossolana dei crimini contro la pace, dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità commessi dai principali criminali di guerra delle potenze europee dell'Asse - non trova alcun riscontro nella normativa italiana.

In proposito, ricorda il disegno di legge n. 54, sul reato di negazionismo, approvato dalla Commissione e rinviato, lo scorso 12 febbraio 2014, in Commissione.

L'articolo 2 obbliga gli Stati membri a punire le condotte di istigazione e complicità nei reati di cui all'articolo 1. Dalla relazione emerge come in concreto nessuna legislazione nazionale abbia dedicato specifiche norme incriminatrici alle condotte di istigazione e complicità nei reati di cui all'articolo 1, limitandosi a fare affidamento sulle corrispondenti norme di parte generale, che si applicano peraltro pacificamente anche alle condotte di cui all'articolo 1, in quanto specificamente incriminate.

Per quanto concerne, poi, gli obblighi imposti dall'articolo 4, secondo il quale per i reati diversi da quelli di cui agli articoli 1 e 2, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie affinché la motivazione razzista e xenofoba sia considerata una circostanza aggravante o, in alternativa, affinché tale motivazione possa essere presa in considerazione dal giudice all'atto della determinazione della pena, l'ordinamento italiano appare pienamente adempiente, in seguito all'introduzione di tale circostanza aggravante, valida, tra l'altro, per qualsiasi tipologia di reati.

Critico, invece, appare il giudizio della Commissione con riguardo alla attuazione degli articoli 4 e 5 della decisione quadro, i quali fanno riferimento alla responsabilità delle persone giuridiche per i reati commessi dai soggetti in posizione direttiva (oppure perpetrati a causa di una omessa vigilanza) al loro interno, oltre che alle corrispondenti sanzioni (che devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive).

Da ultimo, l'articolo 9 prevede che ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale in relazione ai comportamenti di cui agli articoli 1 e 2 qualora essi siano stati posti in essere: interamente o in parte sul suo territorio; da uno dei suoi cittadini; a vantaggio di una persona giuridica avente la sede sociale sul suo territorio. Nella legislazione italiana, se risulta soddisfatto il primo requisito altrettanto non può dirsi, con riferimento a questa tipologia di reati, per il secondo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [PALMA](#) rileva che, da una complessiva disamina dei lavori degli ultimi mesi, la Commissione ha affrontato prevalentemente tematiche connesse al diritto penale. Propone quindi che nelle prossime settimane si possa procedere con il seguito dell'esame dei disegni di legge in materia di adozione dei minori (Atto Senato 1209), di regime dei beni pubblici (Atto Senato 398), di tribunale della famiglia (Atti Senato 194 e 595), e di disciplina delle unioni civili e delle coppie di fatto (Atto Senato 14 e connessi).

In risposta alle domande rivoltegli rispettivamente dal senatore [LO GIUDICE](#) (PD) e dal senatore [CUCCA](#) (PD), il presidente PALMA precisa che, con riferimento a un'iniziativa del Governo in materia di giudici di pace, di cui si è avuta notizia dai mezzi di stampa, chiederà che il testo del provvedimento, non appena disponibile, sia trasmesso alla Commissione e che il seguito dell'esame dei disegni di legge in materia di magistratura onoraria (Atti Senato 548 e 630) avrà luogo dopo le comunicazioni alla Commissione del Ministro della giustizia; con riferimento al prosieguo dell'esame dei disegni di legge in materia di diffamazione (Atto Senato 1119 e connessi), precisa che è pervenuto il parere della 1ª Commissione sul testo base e sugli emendamenti; in una prossima seduta utile, si potranno acquisire i pareri del relatore e del Governo per procedere alle votazioni una volta pervenuto anche il parere della 5ª Commissione. Anche con riferimento agli emendamenti riferiti ai disegni di legge in materia di omofobia e transfobia (Atto Senato 1052 e connessi), le votazioni potranno avere luogo una volta pervenuti i prescritti pareri.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1070](#)

Art. 1

1.105 (testo 2)

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 65», nel terzo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti con i seguenti: «Gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, che nell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo dalla giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte suprema di cassazione, senza motivarne specificamente le ragioni, legittimano la proposizione dell'azione contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni. In tali casi si applica la legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni.».

1.300

[BUEMI](#)

Al comma 2, capoverso "2-bis" sopprimere il secondo periodo.

1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 100 (pom.) del 02/04/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 2 APRILE 2014
100ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

- **e della petizione n. 665 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 14, 197, 239, 314, 909, 1211 e 1231. Esame e congiunzione del disegno di legge n. 1360 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 marzo.

La relatrice **CIRINNA'** (PD) premette che il disegno di legge n. 1360, a prima firma della senatrice Fattorini, è volto a disciplinare le unioni civili tra persone dello stesso sesso, analogamente alle proposte legislative - già illustrate - dei senatori Lumia (A.S. n. 1211) e Marcucci (A.S. n. 1231). Peraltro, alcuni disegni di legge all'esame della Commissione (A.S. n. 14, di iniziativa dei senatori Manconi e Corsini, e A.S. n. 909, di iniziativa dei senatori Petraglia ed altri) regolamentano l'istituto delle unioni civili con riferimento sia alle coppie omosessuali che a quelle eterosessuali, purché stabilmente conviventi. Invece, il disegno di legge n. 1360 opera la scelta di tenere distinto l'ambito giuridico delle unioni civili omosessuali da quello relativo alle coppie eterosessuali, e di non incidere sul codice civile se non con la modifica dell'articolo 433, che tra le persone obbligate a prestare gli alimenti, include anche il *partner* dell'unione civile registrata.

È altresì previsto il riconoscimento delle unioni civili tra cittadini dello stesso sesso, iscritte presso il "Registro delle unioni civili registrate", da istituirsi in ogni comune; i componenti l'unione civile registrata sono denominati "*partner*". È quindi prevista una clausola di salvaguardia a tutela dei figli dei contraenti così che la registrazione dell'unione civile non produce effetti sulla condizione giuridica dei primi. Inoltre, si esclude che la disciplina in materia di adozioni possa applicarsi alle unioni civili. Analogamente, le disposizioni dei trattati internazionali sul matrimonio non si applicano all'unione civile registrata.

In ordine al regime patrimoniale, i *partners* dell'unione civile possono mantenere ciascuno il proprio regime patrimoniale ovvero hanno la possibilità di stipulare convenzioni di convivenza relative alla contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, all'assistenza reciproca in caso di malattia, ai doveri reciproci in caso di scioglimento dell'unione civile registrata e agli aspetti successori. Si prevede altresì il dovere di solidarietà nell'ambito dell'unione civile registrata, con l'obbligo per uno dei *partners* di prestare gli alimenti all'altro che si trovi in stato di bisogno, ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile. Inoltre, all'unione civile registrata si applicano le disposizioni sui contratti collettivi volte a garantire l'assolvimento dell'obbligo di reciproca assistenza. Del pari, ciascun *partner* può delegare l'altro per le decisioni in materia di salute, in caso di sopravvenuta incapacità di intendere e di volere, nonché in caso di morte. Così, a entrambi i *partners* sono riconosciuti gli stessi diritti e doveri dei coniugi in materia di assistenza sanitaria e penitenziaria, nonché in materia di assicurazione sanitaria e promozione dell'interdizione e dell'inabilitazione, ovvero per la successione nel contratto di locazione, per il diritto di abitazione e i trattamenti previdenziali e pensionistici. L'unione civile deve essere considerata dagli enti competenti ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica.

Inoltre, sono regolamentati i casi di scioglimento dell'unione civile registrata, mentre si rinvia a un regolamento governativo la disciplina dei trattamenti previdenziali e pensionistici dell'unione civile registrata nonché la disciplina relativa all'ammissione alle graduatorie pubbliche per l'erogazione dei servizi, fermo restando il principio che la famiglia tradizionale fondata sul matrimonio non deve risultare penalizzata dal riconoscimento giuridico delle unioni civili.

Conclude proponendo la congiunzione dell'esame a quello dei disegni di legge nn. 14 e connessi e preannunciando che, nel corso della prossima settimana, sarà in grado di sottoporre alla Commissione due proposte di testo unificato volte a regolare, rispettivamente, la condizione giuridica delle coppie di fatto e delle unioni civili.

Sulla proposta di congiunzione conviene la Commissione.

Segue quindi un breve dibattito sul metodo con cui proseguire l'esame dei disegni di legge; vi prendono parte i senatori **GIOVANARDI** (NCD), **FALANGA** (FI-PdL XVII) **ALBERTI CASELLATI** (FI-PdL XVII).

Il **PRESIDENTE** rileva che al momento della presentazione dei testi unificati da parte della relatrice si potrà avere piena contezza delle proposte avanzate e delle scelte legislative operate al fine di predisporre una disciplina delle unioni civili e delle coppie di fatto. È dunque opportuno che solo in quella fase vengano adottate le scelte più adeguate per consentire un ordinato e coerente prosieguo del procedimento legislativo in Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato

(194) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione presso i tribunali e le corti d'appello delle sezioni specializzate in materia di persone e di famiglia
(595) CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni, nonché disposizioni in materia di istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello e di uffici specializzati delle procure della Repubblica presso i tribunali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 gennaio.

La senatrice **ALBERTI CASELLATI (FI-PdL XVII)** rileva che l'istituzione di sezioni specializzate per le regiudicande in materia di diritto di famiglia e di stato delle persone rappresentano una tappa di avvicinamento verso la creazione di un apposito tribunale della famiglia. Questa opzione gradualistica ha il pregio di farsi carico dei nuovi e maggiori oneri che deriverebbero in capo al bilancio dello Stato per l'immediata istituzione di nuovi tribunali a competenza funzionale riservata. Non ci si può nascondere, tuttavia, che il proposito di istituire i tribunali della famiglia dovrebbe accompagnarsi alla contestuale riduzione delle competenze in capo al tribunale dei minori nella cui competenza residuerebbe soltanto la cognizione penale. Del resto, le esigenze di concentrazione in appositi uffici giudiziari dotati di una particolare competenza dei profili di tutela processuale dei rapporti regolati dal I Libro del codice civile, appaiono senz'altro meritevoli di condivisione. La stessa, recente equiparazione sostanziale tra la condizione dei figli legittimi e dei figli naturali costituisce un fattore che favorisce l'accentramento della competenza e sortirebbe ulteriori effetti favorevoli nel rendere omogenea la giurisprudenza in materia di rapporti di famiglia, senza dover fare ricorso a delicati criteri per delimitare la cognizione del tribunale dei minorenni e dei giudici presso i tribunali ordinari. Oltre al superamento delle difformità di indirizzo e dei potenziali conflitti di giurisdizione, l'istituzione del tribunale di famiglia potrebbe accompagnarsi anche a progetti di formazione specifica per il personale di magistratura preposto ai nuovi uffici che, nel medio periodo, potrebbe sviluppare una particolare e apprezzabile sensibilità per le controversie relative allo stato delle persone, ai rapporti regolati dalle disposizioni della legislazione speciale e del I Libro del codice civile nonché dai procedimenti di volontaria giurisdizione.

Il senatore **LUMIA (PD)** preannuncia la prossima assegnazione del disegno di legge n. 1238 di cui auspica la pronta congiunzione ai provvedimenti in titolo. Il sistema giuridico di tutela della famiglia non sembra ormai rispondere alle complesse esigenze in costante evoluzione nella società italiana. I frequenti richiami che provengono in proposito dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in punto di tutela dei diritti dei minori e di effettiva protezione delle relazioni

familiari, pongono in evidenza la necessità di individuare nuovi strumenti processuali e un ambito di competenza funzionale particolarmente qualificato per le controversie che riguardano i rapporti di cui al I Libro del codice civile. In particolare, la sentenza n. 219 del 2012 della stessa Corte europea, che ha richiamato l'Italia sull'effettività del diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini, dovrebbe indurre a comprendere l'esigenza indifferibile di porre rimedio alle lentezze e alle inefficienze dei sistemi di tutela processuale e sostanziale che, ormai, fanno capo all'assetto regolato dalla riforma del diritto di famiglia del 1975.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) ribadisce il proprio orientamento favorevole all'istituzione di un apposito tribunale competente a conoscere delle controversie in materia di diritti della persona e sui rapporti familiari, anche alla luce dei rilievi svolti dalla senatrice Alberti Casellati e dal senatore Lumia. Esigenze di sistematicità di coerenza del sistema e di perfezionamento dell'equiparazione, anche in chiave giurisprudenziale, dello *status* di figlio naturale e legittimo, inducono a raccomandare un esame celere ed efficace dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUL SEGUITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1209 IN MATERIA DI ADOZIONE DEI MINORI

Per prospettare l'opportunità di procedere ad un ciclo di audizioni aventi ad oggetto la tematica dell'adozione dei minori e del rapporto con istituto dell'affidamento, che costituisce il contenuto precipuo del disegno di legge n. 1209, intervengono il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) e la relatrice sul provvedimento, senatrice [FILIPPIN](#) (*PD*).

Il presidente [PALMA](#) invita a far conoscere i soggetti di cui si chiede l'audizione entro la prossima settimana, per poi procedere, in sede di Ufficio di presidenza integrato con i rappresentanti dei Gruppi, a valutare tempi e modi per proseguire nell'esame del disegno di legge n. 1209.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per le ore 19,30 non avrà luogo.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il PRESIDENTE avverte che alle ore 20 è convocata la seduta delle Commissioni 2a e 12 a riunite per l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1417 di conversione del decreto-legge n. 52 del 2014 in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 102 (ant.) dell'08/04/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 8 APRILE 2014
102ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Intervengono il vice ministro della giustizia Costa e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 12,05.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1119 E CONNESSI IN MATERIA DI DIFFAMAZIONE

Il senatore **CASSON** (PD) chiede alla Presidenza di sollecitare la Commissione bilancio affinché renda il prescritto parere sul disegno di legge n. 1119 e sui relativi emendamenti, in materia di diffamazione a mezzo stampa. A ben vedere si tratta di un intervento legislativo di indubbia importanza, la cui adozione è invocata anche a livello europeo e richiesta con urgenza dagli operatori dell'informazione.

Il presidente **PALMA** prende atto della richiesta.

IN SEDE REFERENTE

(948-B) Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri; Vendola ed altri; Francesco Sanna ed altri; Micillo ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge in titolo il quale si compone di due articoli: l'uno relativo alla riformulazione della fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 416-ter, come noto concernente il reato di scambio elettorale politico-mafioso, e l'altro recante l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale, in modo tale da evitare i quindici giorni di ordinaria *vacatio legis*.

Si sofferma quindi analiticamente sulle modifiche introdotte presso la Camera dei deputati al testo licenziato dal Senato. In primo luogo, l'altro ramo del Parlamento ha deciso di espungere il riferimento al concetto di "qualunque" altra utilità, così ridimensionando uno dei due elementi di scambio alla sola "erogazione o alla promessa di erogazione di denaro o di altra utilità".

Si può forse convenire sull'opportunità di eliminare la parola "qualunque", la quale, in una disposizione introdotta nel codice penale, poteva lasciare adito a qualche dubbio sia in ordine al necessario rispetto dei principi di tassatività e determinatezza delle fattispecie incriminatrici sia, per altro verso, tenendo conto del riferimento ad utilità diverse nei cosiddetti reati contratto e anche nei delitti in cui la condotta è integrata dal conseguimento di un certo vantaggio. Tali fattispecie recano tutte un'espressione che è priva dell'aggettivo indeterminato "qualunque".

La seconda novità, di innegabile rilievo, consiste nell'espunzione della clausola che faceva riferimento alla disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione. Evidentemente, presso la Camera dei deputati si è ritenuto che lo scambio elettorale politico-mafioso non possa essere definito attraverso un riferimento in certa misura dai caratteri labili quale è quello della messa a disposizione e della soddisfazione degli interessi e delle esigenze dell'associazione di cui all'articolo 416-bis. Da un punto di vista sistematico, l'eliminazione di tale elemento definitorio dell'accordo di scambio, rende la fattispecie meno legata a quella prevista dal citato articolo 416-bis e quindi riduce le possibili sovrapposizioni con talune modalità di consumazione del concorso esterno nell'associazione mafiosa.

Da ultimo si sofferma sulla modifica relativa alla risposta sanzionatoria la quale ora non è più equiparata a quella prevista per l'associazione mafiosa, ma è più limitata e consiste nella pena della reclusione da quattro a dieci anni, contro la precedente cornice edittale che prevedeva la detenzione da sette a dodici anni.

Conclude rilevando che in esito all'esame presso la Camera dei deputati è stata confermata la disposizione prevista nel secondo comma, secondo la quale la medesima pena trova applicazione anche nei confronti di chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma. Pertanto, è da ritenersi che la natura bilaterale simmetrica del reato risulta ormai oggetto di doppia valutazione conforme da parte delle Camere.

E' quindi aperta la discussione generale.

Il senatore **LUMIA** (*PD*) osserva come il provvedimento in titolo, che giunge all'esame del Senato in quarta lettura, sia volto ad ampliare il campo di operatività dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso. L'esigenza di intervenire su questa fattispecie appare legata alla diffusa presa d'atto dei deludenti esiti applicativi della disposizione codicistica,

largamente inferiori alle aspettative riposte su una norma volta a tutelare interessi vitali per la democrazia, perché afferenti ai rapporti tra azione giudiziaria e diritti politici di rango costituzionale, nel quadro della necessità di tutelare dal rischio di pericolosi inquinamenti le fasi genetiche del mandato di rappresentanza popolare. A ben vedere l'articolo 416-ter, introdotto per contrastare i fenomeni di contiguità politico - elettorale alla mafia in un contesto storico emergenziale, è stato oggetto sin da subito di delicate questioni interpretative, in particolare legate alla scelta legislativa di condizionare la punibilità della condotta di chi "ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma dell'articolo 416-bis" alla sola erogazione di denaro, con esclusione di tutte quelle altre prestazioni a favore della mafia che invece rappresentano forme di collusione non solo più diffuse ma anche ben più pericolose.

Il disegno di legge si propone di modificare l'articolo 416-ter così da assicurare una più completa ed efficace azione di contrasto alla zona grigia in cui gli interessi della mafia incrociano quelli del potere politico- istituzionale.

Nel ripercorrere il lungo iter legislativo del disegno di legge osserva come la Camera dei deputati abbia in parte accolto le modifiche apportate dal Senato in seconda lettura. In particolare la condotta illecita viene ora qualificata come accettazione della "promessa" di procurare voti mediante le modalità mafiose già definite dall'articolo 416-bis, terzo comma. Risulta quindi accolta la soppressione del riferimento alla consapevolezza dell'accettazione, riferimento questo ritenuto superfluo per un reato doloso nonché foriero di problemi interpretativi. L'altro ramo del Parlamento ha poi accolto le modifiche apportate dal Senato all'originaria formulazione del disegno di legge, relative alla soglia di punibilità del reato, la quale è anticipata in quanto legata a una condotta che precede l'azione, ovvero alla citata promessa da parte del mafioso di procurare voti. Esprime poi un giudizio fortemente critico sulle modifiche apportate dalla Camera con riguardo alle sanzioni. L'altro ramo del Parlamento ha, infatti, ritenuto di ripristinare i limiti edittali previsti dal testo approvato in prima lettura (reclusione da 4 a 10 anni), riportati, nel corso dell'esame in Senato, a quelli vigenti dell'articolo 416-ter (reclusione da 7 a 12 anni).

Talune perplessità desta ancora il disegno di legge, nella parte in cui non contempla più, quale contropartita della promessa di procurare voti, la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa.

Conclude osservando come, nonostante la presenza di alcune criticità, l'imminenza delle tornate elettorali per le elezioni europee ed amministrative, inducano a ritenere auspicabile l'approvazione.

Il senatore [CASSON](#) (PD) rileva come il testo licenziato dalla Camera rappresenti il frutto di un "compromesso al ribasso", nella parte in cui oltre alla soppressione del riferimento alla "disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa", è stata introdotta una non irrilevante riduzione dei limiti edittali.

In merito alla prima modifica osserva come tale soppressione sia stata fortemente sollecitata dall'erronea interpretazione della norma offerta da alcuni magistrati, preoccupati in generale per la difficoltà pratica di isolarne un ambito applicativo davvero autonomo rispetto alle altre fattispecie destinate a convergere nella variegata casistica della contiguità politico - mafiosa. In proposito, osserva peraltro che tali condotte risultano già da tempo contemplate e sanzionate a livello giurisprudenziale.

Conclude sottolineando come, al di là delle criticità del testo, risulti prioritario garantire l'approvazione definitiva del disegno di legge, in considerazione dell'ormai imminente avvio della campagna elettorale per le elezioni europee e amministrative.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) ricorda alla Commissione i rilievi critici che aveva formulato nel corso della precedente lettura sul testo proveniente dalla Camera. In particolare in quella sede ricorda di avere insistito per la soppressione del secondo comma dell'articolo 416-ter nella parte in cui

ancora la sanzione per chi promette di procurare voti alla pena edittale prevista al comma 1 del medesimo articolo. Si tratta di una disposizione, immodificabile in ragione della presenza di una doppia deliberazione conforme da parte di ambedue i rami del Parlamento, ma sulla quale indirettamente finisce per incidere la modifica sanzionatoria apportata al primo comma dell'articolo 416-ter.

Conclude condividendo l'esigenza di giungere alla definitiva approvazione del disegno di legge prima della prossima tornata elettorale.

Il senatore [SUSTA](#) (*SCpI*), pur ritenendo il testo all'esame della Commissione foriero di criticità, osserva come, l'imminente avvio delle campagne elettorali per le elezioni europee e soprattutto amministrative, militi in favore di una rapida approvazione del provvedimento.

Il presidente [PALMA](#) ricorda alla Commissione come il codice penale già contempli il reato di scambio elettorale politico-mafioso, la cui formulazione appare in larga parte coincidente con quella proposta nel disegno di legge in titolo. Il testo differisce dall'articolo 416-ter vigente quanto all'oggetto dello scambio, il quale può essere costituito oltre che dall'erogazione di denaro anche da altra utilità. In proposito rileva che parte della giurisprudenza ha ritenuto, già a legislazione vigente, di ravvisare il reato anche nei casi in cui la prestazione del politico avesse per oggetto non il denaro ma qualsiasi altro bene comunque dotato di un valore di scambio in termini di immediata commisurazione economica.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*M5S*) ritiene che il disegno di legge in esame tradisca in concreto la originaria finalità di approntare una più completa ed efficace azione di contrasto alla zona grigia in cui gli interessi della mafia incrociano quelli del potere istituzionale. A ben vedere il vigente articolo 416-ter sanziona il reato di scambio elettorale politico mafioso in modo ben più incisivo. Svolge quindi ampie considerazioni sulla genesi dell'articolo 416-ter e sul dibattito sorto, già all'epoca, sulla proposta di estendere l'oggetto della controprestazione del candidato a vantaggi diversi e ulteriori rispetto all'erogazione di denaro avesse incontrato ferme resistenze, da parte di coloro che temevano che una così estesa incriminazione consentisse di sanzionare *tout court* i comportamenti elettorali di tutta quella classe politica attiva nei più tradizionali luoghi di insediamento delle cosche mafiose. Si sofferma poi criticamente sul disegno di legge nella parte in cui diminuisce i limiti edittali per il reato di cui all'articolo 416-ter. L'abbassamento a quattro anni della pena detentiva minima comporta, tra l'altro, l'esclusione per il reato in questione dell'applicazione della misura accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*) pur condividendo le critiche relative alla modifica del regime sanzionatorio, ritiene non fondati i rilievi del senatore Giarrusso secondo cui il testo costituirebbe un passo indietro nel contrasto ai fenomeni di scambio elettorale politico-mafioso.

Conclude sottolineando come l'avvicinarsi dell'inizio delle campagne elettorali per le elezioni europee e amministrative non possa che indurre a ritenere auspicabile una rapida approvazione del disegno di legge.

Il senatore [BARANI](#) (*GAL*) critica fortemente le considerazioni e le accuse formulate dal senatore Giarrusso, osservando come sia stata proprio l'opposizione della parte politica che oggi si mostra tanto critica ad impedire, nel corso della seconda lettura, la definitiva approvazione del testo del disegno di legge.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) chiede al Governo di chiarire quale sia l'effetto dell'abbassamento dei limiti edittali sui processi in corso per il reato di scambio elettorale politico-mafioso.

Dopo aver puntualmente riepilogato l'*iter* d'esame del disegno di legge osserva come non appaia comprensibile la posizione palesata da alcuni componenti della Commissione, i quali, pur riconoscendo le evidenti criticità del testo, ne caldeggiavano comunque l'approvazione.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) ritiene paradossale il tenore della discussione fin qui svolta sul testo, dato che, da un lato si prende atto delle criticità del testo, censurandone la riduzione del quadro sanzionatorio, e dall'altro, se ne auspica comunque l'approvazione. Svolge poi considerazioni sulle modifiche apportate alla Camera dei deputati con riguardo all'oggetto dello scambio ed in particolare sulla decisione di espungere il riferimento al concetto di "qualunque" altra utilità, così ridimensionando uno dei due elementi di scambio alla sola "erogazione o alla promessa di erogazione di denaro o di altra utilità".

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) ritiene inaccettabile che l'attività dell'altro ramo del Parlamento sia etichettata come sostanzialmente collusiva con gli interessi della criminalità organizzata. Nel merito, la formulazione dell'articolo 416-*ter* proposta dal disegno di legge si espone ad ampie e fondate critiche innanzitutto a cagione della sua evidente indeterminatezza, dalla quale può derivare il pericolo di una sua generalizzata applicazione anche a fatti irrilevanti sul piano della necessaria offensività.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) si sofferma criticamente sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento in materia sanzionatoria. Tale intervento rischia di affievolire la deterrenza della norma, ponendosi in netta controtendenza con le recenti misure di contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata. Si associa alla richiesta del senatore Cappelletti relativa alla valutazione dell'impatto di tale modifica sui giudizi pendenti. Conclude svolgendo considerazioni sull'*iter* legislativo del disegno di legge nel quadro dei più ampi rapporti tra Parlamento e Governo.

Dopo un breve intervento del senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*), è dichiarata conclusa la discussione generale.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) interviene in sede di replica osservando come al di là delle misure di carattere penale sia necessario intervenire con misure volte a contrastare gli ostacoli frapposti dalla burocrazia e, dirette a reprimere le diffuse forme di illegalità presenti nelle amministrazioni locali.

Il PRESIDENTE propone di fissare per domani alle ore 9 il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di sospendere la seduta fino alle ore 14 così da consentire, alla ripresa, alla relatrice Cirinnà di illustrare i testi unificati predisposti in materia di unione civili e coppie di fatto (Atti Senato nn. 14 e connessi) e alla Commissione di esaminare i disegni di legge nn. 1070 e connessi in materia di responsabilità dei magistrati e nn. 1052 e connessi in materia di contrasto all'omofobia e alla transfobia per il quali sono pervenuti i pareri della Commissione bilancio.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) chiede alla Presidenza di rinviare a domani il voto sugli emendamenti relativi al disegno di legge in materia di responsabilità civile dei magistrati, in ragione della concomitante convocazione della Commissione bicamerale antimafia e del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (NCD) contesta la decisione di procedere nella seduta odierna all'esame degli emendamenti relativi ai disegni di legge in materia di omofobia e transfobia, in quanto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori si era convenuto di destinare alla votazione di tali proposte la seduta già convocata per mercoledì, 9 aprile.

La seduta sospesa alle ore 13,25, riprende alle ore 14, 10.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

- e **petizione n. 665 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 aprile.

La relatrice, senatrice [CIRINNA'](#) (PD) espone alla Commissione il contenuto di uno schema di testo unificato per i disegni di legge in materia di disciplina dei patti di convivenza e delle convivenze

di fatto. Si tratta di una rielaborazione del contenuto normativo recato dai disegni di legge nn. 14, 197, 239, 314 e 909.

Il titolo I disciplina l'istituzione del registro dei patti di convivenza tra persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, che sono chiamate ad iscriversi ad uno specifico registro istituito presso l'ufficio dello stato civile di ogni Comune. L'articolo 2 reca il contenuto del patto, mentre l'articolo 3 ne disciplina le cause impeditive dell'iscrizione nel registro. Tra queste, la relatrice evidenzia la sussistenza di un vincolo matrimoniale in atto e altre ipotesi in parte coincidenti con quelle previste dal codice civile quali cause ostative al matrimonio. L'articolo 4 e l'articolo 5 prevedono, rispettivamente, la disciplina dell'assistenza sanitaria e penitenziaria in capo alle parti del patto di convivenza e la successione nel contratto di locazione in caso di morte. Di preminente rilievo sono le cause di scioglimento del patto di convivenza enumerate dal primo comma dell'articolo 6. Di tale elenco sottolinea, in particolare, la circostanza per cui il patto si scioglie qualora sopravvengano le nozze tra i contraenti. Gli articoli 7, 8 e 10 regolano profili quali l'obbligo alimentare, i diritti del convivente nell'attività di impresa e l'acquisto della residenza da parte del cittadino straniero che sia parte di un patto di convivenza con un italiano. Del pari sottolinea l'estensione dei diritti del nucleo familiare al patto di convivenza che è regolata dall'articolo 11. La parte del patto di convivenza è poi considerata genitore dei figli nati in costanza del patto. Gli articoli 14 e 15 dispongono in materia di conseguenze previdenziali e pensionistiche del patto di convivenza, nonché di diritti di successione fra le stesse. Seguono quindi puntuali disposizioni in materia di esoneri, dispense e agevolazioni riconosciute ai militari in servizio o agli appartenenti alle forze dell'ordine, in tema di inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, nonché in punto di inserimento nell'ambito di graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati. Chiude il Titolo II una specifica previsione riguardante i diritti, le facoltà e i benefici connessi al rapporto di lavoro subordinato che, previsti a favore dei coniugi o del coniuge del lavoratore, spettano anche alle parti del patto di convivenza. Il Titolo II dello schema di testo unificato reca la definizione e la disciplina della convivenza di fatto, con particolare riguardo all'assistenza in caso di malattia o ricovero, alle decisioni in materia di salute e per il caso di morte, al diritto di abitazione e, di nuovo, per quanto concerne la successione nel contratto di locazione. Della convivenza di fatto, l'articolo 21 offre una definizione che è quella della stabile convivenza protrattasi per almeno tre anni tra due soggetti maggiorenni non iscritti al registro dei patti di convivenza oggetto del Titolo I del disegno di legge.

La relatrice passa quindi ad illustrare lo schema di testo unificato in materia di regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

L'articolo 1 reca la disciplina del registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso che viene costituita, quando queste dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile. L'articolo 1 prevede altresì l'enumerazione delle cause impeditive all'iscrizione al registro nazionale, nonché gli effetti del sussistere di una di esse; ne consegue, in tal caso, la nullità della stessa unione civile.

L'articolo 2 introduce puntuali modifiche al codice civile e in particolare nell'articolo 86 nel cui testo viene inserita, di seguito alla parola matrimonio, l'unione civile tra persone dello stesso sesso. Dopo l'articolo 143-*bis* del codice civile ne viene introdotto un ulteriore che consente alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso di stabilire il cognome di famiglia, scegliendolo tra i loro cognomi.

Secondo l'articolo 3 il regime giuridico dell'unione civile si estende alle disposizioni previste per il matrimonio con l'eccezione dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983 n. 184, in materia di adozione.

L'articolo 4 stabilisce i doveri di solidarietà del rapporto e i diritti successori. In particolare, le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale. Si determina poi l'estensione delle disposizioni in materia di successione legittima anche alla parte legata al defunto da un'unione civile tra persone del medesimo sesso. Conclude rilevando che l'articolo 5

disciplina l'assistenza sanitaria e penitenziaria, l'articolo 6 regola lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, mentre l'articolo 7 introduce una delega al Governo per la regolamentazione dell'unione civile mediante uno o più decreti legislativi di cui sono puntualmente indicati principi e criteri direttivi.

Il presidente [PALMA](#) propone che, al fine di poter svolgere un'approfondita disamina dei contenuti dei due schemi di testo unificato predisposti dalla relatrice Cirinnà, la Commissione possa esprimersi, nel corso di una prossima seduta, sul prosieguo dell'esame disgiunto dei due testi o, se del caso, decidere alternativamente di farli confluire in un solo testo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto, è quindi rinviato.

(194) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione presso i tribunali e le corti d'appello delle sezioni specializzate in materia di persone e di famiglia
(595) CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni, nonché disposizioni in materia di istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello e di uffici specializzati delle procure della Repubblica presso i tribunali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 aprile.

Secondo il senatore [LO GIUDICE](#) (PD), il disegno di legge presenta contenuti meritevoli di condivisione poiché prevede una differente organizzazione degli uffici giudiziari in chiave di specializzazione degli appartenenti all'ordine della magistratura nella materia del diritto di famiglia, dei minori e delle questioni di stato. Si tratta di un ambito normativo che il Gruppo del Partito democratico si accinge a regolare con il disegno di legge n. 1238 di cui coglie l'occasione per auspicare la congiunzione con i provvedimenti in titolo. Rileva, tuttavia, che l'intento di predisporre l'esercizio di una funzione giurisdizionale specializzata a tutela delle questioni di famiglia e dei minori, potrebbe estendersi anche nella prospettiva di un'organizzazione degli uffici giudiziari con competenza funzionale estesa alle regiudicande che vedono come parte tutti i soggetti svantaggiati; si tratterebbe di predisporre un sistema di tutela effettiva delle loro situazioni giuridiche soggettive meritevoli di particolare riguardo. Sempre nell'ottica di garantire una funzione giurisdizionale caratterizzata da competenze professionali particolarmente qualificate, auspica altresì che si possa prendere in considerazione l'ipotesi di affiancare ai giudici togati anche degli estranei dotati di particolari competenze in materia psichiatrica, pedagogica e, in generale esperti nelle scienze dell'educazione, proprio per offrire una capacità di decisione del caso concreto particolarmente adatta ed efficace alle condizioni dei soggetti, che per varie ragioni, possono trovarsi in una condizione di minorità o svantaggio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta sospesa alle 14,55, riprende alle ore 15.

(1052) Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri; Brunetta ed altri

(391) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Nuove disposizioni per il contrasto dell'omofobia e della transfobia

(404) LO GIUDICE ed altri. - Norme contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere

(1089) MALAN. - Nuove norme in tema di contrasto alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o di discriminazione basata sul sesso

- e petizione n. 547 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 aprile scorso.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (NCD), pur apprezzando la presenza del sottosegretario Scalfarotto, lamenta l'assenza di un sottosegretario o Viceministro che possano esprimere l'orientamento del Dicastero della giustizia. Precisa, peraltro, di essere consapevole che il provvedimento in esame non deve e non può essere considerato solo dall'ottica delle implicazioni di politica giudiziaria, afferendo esso a questioni di particolare rilievo che sempre si pongono quando si tenta di introdurre reati di opinione nel sistema di repressione penale.

Si passa alla votazione delle proposte emendative, riferite all'articolo 1, pubblicate in allegato al resoconto della seduta dell' 8 gennaio, sulle quali erano già stati espressi i pareri da parte del relatore e del rappresentante del Governo. Quest'ultimo ribadisce di rimettersi alla Commissione su tutte le proposte emendative.

Per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.1 ha la parola il senatore [GIOVANARDI](#) (NCD) il quale rileva a nome del proprio Gruppo che l'emendamento è volto a introdurre definizioni di omofobia e transfobia tanto vaghe da rendere quanto mai evidente l'inopportunità di proseguire nell'esame di un disegno di legge che, se approvato, si risolverebbe nell'introduzione di una tutela penale rafforzata e particolarmente odiosa contro l'espressione di alcuni orientamenti di pensiero. Dal momento che l'emendamento 1.1 svolge l'implicita funzione di porre in piena luce le contraddizioni insite del disegno di legge nel suo complesso, annuncia il proprio orientamento contrario.

Verificata la presenza del numero legale, l'emendamento 1.1 è posto in votazione e risulta non approvato.

Sulle identiche proposte emendative 1.2, 1.3 e 1.4 interviene in dichiarazione di voto la senatrice [STEEANI](#) (LN-Aut) la quale chiarisce che l'intento di sopprimere l'articolo 1 del disegno di legge

rende manifesto l'orientamento del suo Gruppo, contrario alla scelta di fondo di rafforzare la tutela penale contro le mere espressioni di orientamento del pensiero, anche se queste si risolvono in contenuti non condivisibili o finiscono per favorire la propalazione di messaggi omofobi o transfobici. Aggiunge poi che il ricorso alle modifiche della legge n. 654 del 1975 non possono incontrare il favore della sua parte politica che anche in altre occasioni ha manifestato la propria contrarietà contro l'impianto generale delle cosiddette leggi Reale e Mancino.

Gli identici emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4, in seguito ad un'unica votazione, risultano respinti.

Sull'emendamento 1.5 interviene il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) dichiarando il proprio voto favorevole, ma chiedendo di apporre una correzione al testo della proposta emendativa, sopprimendo il riferimento contenuto nelle lettere *a)*, *b)* e *c)* agli orientamenti pedofili; si tratta infatti di un errore di formulazione che, tuttavia, non sottrae valore all'emendamento volto a migliorare e rendere più coerente la disciplina di tutela della legge Mancino e della legge Reale come risultanti dall'estensione della tutela penale contro la transfobia e l'omofobia. Anche in questo caso, rileva che il disegno di legge così come formulato nel testo proveniente dalla Camera dei deputati presenta incongruenze logiche e determina paradossali effetti discriminatori a rovescio che sono il tipico effetto dell'introduzione, non sufficientemente meditata, di nuovi delitti di opinione solo sulla base di passeggeri e amplificati allarmi sociali.

Per dichiarazione di voto interviene il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) il quale annuncia il suo orientamento contrario sulla proposta emendativa della quale non può condividere la formulazione incerta che potrebbe condurre ad esiti applicativi discordi e non prevedibili.

L'emendamento 1.5 (testo 2), come riformulato dal proponente, non è approvato.

Per dichiarazioni di voto sugli emendamenti 1.6 e 1.8, interviene il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) che oltre ad annunciare il proprio orientamento contrario ne stigmatizza la formulazione, laddove si parla di orientamenti pedofili, il che implica o un grave errore di formulazione o un'imperdonabile tolleranza di condotte penalmente sanzionate.

Sugli emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8 interviene il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) per dichiarare che il proprio Gruppo intende, con tali proposte di modifica, porre rimedio alle particolari distorsioni applicative che deriverebbero dall'entrata in vigore dell'articolo 1 del disegno di legge così come approvato dalla Camera dei deputati. In particolare, annuncia di voler ritirare l'emendamento 1.8 e dichiara di ritirare la propria sottoscrizione all'emendamento 1.7, sulla cui votazione annuncia di volersi astenere. Infine, precisa che in nessun caso il testo delle proposte emendative da lui sottoscritte può essere interpretato come tolleranza verso condotte criminali e riprovevoli che ricadono sotto il reato di pedofilia.

La senatrice [BIANCONI](#) (*NCD*) interviene per dichiarare il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 1.7, del quale dichiara l'intento di porre rimedio alla particolare incongruenza dell'articolo 1 del disegno di legge, inserendo dei riferimenti alla concreta offensività delle condotte che si intende punire. Non manca di ribadire, tuttavia, che il disegno di legge nel suo complesso rimane viziato dall'adesione a orientamenti ideologici massimalistici e a una non condivisibile propensione al proliferare delle norme incriminatrici dell'espressione del pensiero.

Con riguardo all'emendamento 1.7 il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia il proprio

orientamento di astensione, giacché esso sortirebbe l'incongruo effetto di amplificare eccessivamente la qualificazione da parte dei giudici di condotte sfuggenti e non è conforme in alcun modo ai principi di tassatività e determinatezza alle fattispecie penali.

Posto in votazione l'emendamento 1.6, esso risulta respinto. Del pari non è approvato l'emendamento 1.7. L'emendamento 1.8 è ritirato.

Sugli emendamenti 1.9, 1.10 e 1.11 intervengono in dichiarazione di voto la senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*), che ne chiarisce la portata volta ad introdurre un sistema di circostanze aggravanti specifiche piuttosto che a prevedere autonome fattispecie di reato, e il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) che annuncia l'astensione del proprio Gruppo.

Gli emendamenti 1.9, 1.10 e 1.11, posti separatamente in votazione, non sono approvati.

Previa dichiarazione di voto del senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) in senso favorevole agli emendamenti, vengono poste in votazione le proposte emendative 1.12 e 1.13 che sono entrambe respinte.

Sull'emendamento 1.14 interviene il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) che dichiara il proprio orientamento favorevole sul testo della proposta; questa tende a punire la condotta di chi esplicitamente istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi etnici, nazionali, religiosi o di discriminazione basata sul sesso. Si tratta di una proposta capace di meglio calibrare la condotta incriminata e di far uscire il testo dell'articolo 1 del disegno di legge dall'orbita dei reati di opinione, peraltro di dubbia compatibilità con l'articolo 21 della Costituzione.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) l'emendamento 1.14, posto ai voti, non è approvato.

Con riguardo all'emendamento 1.15, il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) annuncia di voler sopprimere la lettera *a*) prevista nel testo della proposta emendativa e dichiara il proprio voto favorevole sul testo così riformulato; è sua opinione che questo intervento normativo sarebbe in grado di ridurre il danno recato dal provvedimento in esame evitando di prevedere l'incriminazione di condotte ambigue e indefinibili quale l'incitamento alla discriminazione.

Posto ai voti l'emendamento 1.15 (testo 2) risulta respinto.

Il presidente [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) riformula l'emendamento a sua firma 1.25.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta della Commissione convocata per oggi, alle ore 21,30, non avrà più luogo.

*SU UNA POSSIBILE DATA PER L'INTERVENTO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA IN
COMMISSIONE SULLE LINEE PROGRAMMATICHE DEL DICASTERO*

Il presidente **PALMA** rende noto che il Ministro della giustizia ha fatto conoscere la propria disponibilità a rendere comunicazioni in Commissione in una seduta da tenersi nella quarta settimana di aprile. Propone di indicare come possibile data orientativa quella di mercoledì 23 aprile alle ore 14, compatibilmente con la durata delle sedute dell'Assemblea.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

**SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA RELATRICE PER I
DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI
Disciplina dei patti di convivenza e delle convivenze di fatto
(ddl nn. 14-197-239-314-909)**

TITOLO I
Del patto di convivenza

Art. 1.
*(Istituzione del registro
dei patti di convivenza)*

1. Due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, di seguito denominate «parti del patto di convivenza», possono iscriversi al registro dei patti di convivenza per organizzare la loro vita in comune.

2. Presso l'ufficio dello stato civile di ogni comune è istituito il registro dei patti di convivenza. Il sindaco, un suo delegato o l'ufficiale dello stato civile provvedono alla iscrizione dei patti di convivenza nel registro e alle relative eventuali annotazioni. La registrazione del patto di convivenza è

effettuata, su istanza delle parti, e in presenza di due testimoni maggiorenni.

3. Lo stato di parte di un patto di convivenza è titolo equiparato a quello di membro di una famiglia ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

4. Il patto di convivenza è certificato dal documento attestante lo «stato di parte di un patto di convivenza». Detto documento contiene i dati anagrafici delle parti del patto, l'indicazione del loro regime patrimoniale legale e della residenza. Esso contiene, altresì, i dati anagrafici di eventuali figli minori del patto di convivenza.

5. Il patto di convivenza è certificato dall'ufficiale di stato civile, il quale è tenuto a tale adempimento previo controllo formale della sussistenza dei requisiti indicati al comma 1, dell'assenza di cause impeditive di cui all'articolo 3, nonché del rispetto delle norme riguardanti i cittadini stranieri, ai sensi dell'articolo 10.

6. L'ufficiale di stato civile provvede altresì, contestualmente agli adempimenti di cui al comma 5, a registrare l'unione civile nell'apposito registro di cui comma 2.

7. L'ufficiale dello stato civile effettua le annotazioni o le variazioni conseguenti alle dichiarazioni nel registro dei patti di convivenza entro dieci giorni dalla loro ricezione. A richiesta dell'interessato l'ufficiale dello stato civile dà atto delle iscrizioni nel registro delle unioni civili.

Art. 2

(Contenuto del Patto di convivenza)

1. Con il patto di convivenza le parti assumono reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, ognuna in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità di lavoro professionale o casalingo.

2. Con il patto di convivenza, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune.

3. Le parti possono stabilire nel patto:

- 1) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, anche in riferimento ai termini, alle modalità e all'entità delle rispettive contribuzioni;
- 2) che i beni acquistati a titolo oneroso anche da uno dei conviventi successivamente alla stipula del patto siano soggetti al regime della comunione ordinaria, di cui agli articoli 1100 e seguenti;
- 3) i diritti e le obbligazioni di natura patrimoniale derivanti per ciascuno dei contraenti dalla cessazione del rapporto di convivenza per cause diverse dalla morte;
- 4) che in deroga al divieto di cui all'articolo 458 e nel rispetto dei diritti dei legittimari, in caso di morte di uno dei contraenti dopo oltre tre anni dalla stipula del contratto spetti al superstite una quota di eredità non superiore alla quota disponibile. In assenza di legittimari, la quota attribuibile parzialmente può arrivare fino a un terzo dell'eredità.

4. Il regime patrimoniale scelto nel patto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con atto stipulato nella medesima forma. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, si ometta di stipulare il regime patrimoniale di cui al comma 3, si presume scelto il regime di separazione legale.

5. I patti di convivenza sono riconosciuti quali titolari di autonomi diritti. Lo stato di parte di un patto di convivenza non può essere motivo o fonte di discriminazione in qualunque settore della vita

pubblica e privata.

6. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al patto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del patto di convivenza.

Art. 3.

(Cause impeditive).

1. Sono cause impeditive all'iscrizione al registro dei patti di convivenza:

- a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale, per il quale non sia stata pronunciata separazione giudiziale o non sia stata omologata separazione consensuale;
- b) la sussistenza del vincolo derivante da un'altro patto di convivenza iscritto nel Registro di cui all'art. 1 della presente legge;
- c) la minore età di una o di entrambe le parti del patto di convivenza, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;
- d) l'interdizione di una o di entrambe le parti del patto di convivenza, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di parti del patto di convivenza non può avere luogo finché la sentenza sull'istanza non sia passata in giudicato;
- e) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile.
- f) l'ipotesi di delitto di cui all'articolo 88 del codice civile. Se nei confronti di una o di entrambe le parti del patto di convivenza ha avuto luogo soltanto rinvio a giudizio, ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice, la procedura per la certificazione dello stato di parti del patto di convivenza è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

2. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità della certificazione del patto di convivenza di cui all'art. 1.

3. Il patto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, queste si hanno per non apposte.

Art. 4.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Alle parti del patto di convivenza sono estesi tutti i diritti e doveri spettanti al coniuge relativi all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

2. Salvo che sia diversamente stabilito nel Patto di convivenza in presenza di uno stato sopravvenuto di incapacità di intendere e di volere anche temporaneo, fatte salve le norme in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, di cui al libro primo, titolo XII, capo I, tutte le decisioni relative allo stato di salute e in generale di carattere sanitario, ivi comprese quelle concernenti la donazione degli organi, il trattamento del corpo e i funerali, sono adottate dal convivente.

3. In assenza di ascendenti o discendenti diretti, tutte le decisioni di cui al secondo comma sono comunque adottate dal convivente.

Art. 5.

(Successione nel contratto di locazione)

1. In caso di morte di una delle parti del patto di convivenza che sia conduttore nel contratto di locazione della comune abitazione, l'altra parte può succedergli nel contratto.

Art. 6.

(Scioglimento del patto di convivenza)

1. Il patto di convivenza si scioglie per:

- 1) accordo delle parti;
- 2) recesso unilaterale;
- 3) matrimonio di uno dei contraenti;
- 4) morte di uno dei contraenti;
- 5) sopravvenuto matrimonio tra i contraenti.

2. Lo stato di parti del patto di convivenza può cessare tutti i suoi effetti mediante una dichiarazione consensuale di separazione che le parti rendono all'ufficiale di stato civile.

3. Il patto di convivenza può altresì cessare nel caso di richiesta di cessazione presentata solo da una delle parti e resa nota per iscritto all'altra parte. In tale ipotesi tutti gli effetti del patto di convivenza sono protratti per un anno dalla data di presentazione della domanda di cessazione. Nel corso di tale anno la richiesta di cessazione può essere ritirata e il patto di convivenza è ripristinato automaticamente.

4. La parte del patto di convivenza può contrarre un matrimonio con una persona diversa dall'altra parte del patto, dopo la dichiarazione consensuale di separazione di cui al comma 2, ovvero dopo un anno dalla presentazione della richiesta di cessazione in caso di recesso unilaterale.

5. Nei casi di separazione di cui al presente articolo, le parti procedono di comune accordo alla divisione, ove sussista, del patrimonio comune. Nel caso in cui l'accordo non sia possibile il giudice, indipendentemente dalla titolarità o dal possesso dei beni, tenuto conto della consistenza del patrimonio costituito dalle parti con apporti di lavoro professionale e casalingo ai sensi degli articoli 177, 178 e 179 del codice civile, decide sulle conseguenze patrimoniali procedendo alla divisione del patrimonio ai sensi dell'articolo 194 del codice civile. È fatta salva la possibilità per le parti di agire per il risarcimento del danno eventualmente subito.

6. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, sono adottate le disposizioni di attuazione della disciplina sui patti di convivenza introdotta dal presente Titolo.

7. Della cessazione del patto di convivenza di cui al presente articolo è dato atto dall'ufficiale di stato

civile con autonoma certificazione, che individua anche il periodo per il quale si è protratto tale patto, nonché con apposita annotazione nel registro dei patti di convivenza di cui all'articolo 1.

Art. 7.

(Obbligo alimentare).

1. Nei casi di scioglimento di cui all'articolo 6, primo comma, numeri 1), 2) e 3), c'è l'obbligo di corrispondere al convivente che non sia in grado di provvedere alle proprie necessità un assegno di mantenimento determinato in base alle capacità economiche dell'obbligato, al numero di anni del patto di convivenza e alla capacità lavorativa di entrambe le parti.

2. L'obbligo di cui al primo comma cessa qualora l'avente diritto contragga matrimonio o un nuovo patto di convivenza.

Art. 8.

(Diritti nell'attività di impresa)

1. Al libro primo, titolo VI, capo VI, sezione VI, del codice civile, dopo l'articolo 230-*bis* è aggiunto il seguente:

«Art. 230-*ter.* - *(Diritti del convivente).* -- Al convivente che abbia stipulato un patto di convivenza e solidarietà e presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta, salvo diversa disposizione contenuta nel contratto, una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato.

Il diritto non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».

Art. 9.

(Norme applicabili)

1. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

«Art. 30-*bis.* - *(Patti di convivenza).* 1. Ai contratti di convivenza disciplinati dalla presente legge si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo di registrazione della convivenza.

2. Ai contratti di convivenza tra cittadini italiani oppure ai quali partecipa un cittadino italiano, ovunque siano stati celebrati, si applicano le disposizioni della legge italiana vigenti in materia.

3. Sono fatte salve le norme nazionali, internazionali ed europee che regolano il caso di cittadinanza plurima».

Art. 10.

(Acquisto della residenza da parte del cittadino straniero)

1. Il cittadino straniero non residente nel territorio nazionale, che è parte di un patto di convivenza con un cittadino italiano, contestualmente alla certificazione dello stato di parte di un patto di convivenza, acquista la residenza in Italia.

Art. 11.

(Estensione dei diritti del nucleo familiare al patto di convivenza)

1. Al Patto di convivenza sono estesi i diritti spettanti al nucleo familiare nei casi previsti dalla legge. Tale estensione è applicata secondo criteri di parità di trattamento.

2. Le conseguenze fiscali derivanti dall'appartenenza ad un nucleo familiare sono estese alle parti del patto di convivenza, sia nelle agevolazioni, sia negli oneri.

Art. 12.

(Diritti dei figli)

1. La parte del patto di convivenza è considerata genitore dei figli nati in costanza del patto o che si presumano concepiti in costanza di esso secondo i criteri di cui all'articolo 232 del codice civile.

2. La parte del patto di convivenza può adottare il figlio minore anche adottivo dell'altra parte del patto. A tali casi si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, relative all'adozione da parte del coniuge dei minori figli anche adottivi dell'altro coniuge.

3. In caso di separazione delle parti del patto di convivenza ai sensi dell'articolo 6, si applicano con riguardo ai figli le disposizioni dettate dall'articolo 155 del codice civile.

Art. 13.

(Forma della domanda di interdizione e di inabilitazione)

1. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «della parte del patto di convivenza».

2. Ciascuna delle parti del patto di convivenza può, sussistendone i presupposti richiesti dalla legge, assumere la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno dell'altra parte dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti, o che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, secondo quanto previsto dall'articolo 404 del codice civile.

3. Al primo comma dell'articolo 417 del codice civile, dopo le parole: «dalla persona stabilmente convivente,» sono inserite le seguenti: «della parte del patto di convivenza,».

Art. 14.

(Conseguenze previdenziali e pensionistiche del patto di convivenza)

1. Le conseguenze previdenziali e pensionistiche, derivanti dall'appartenenza a un nucleo familiare, sono estese alle parti del patto di convivenza sia nelle agevolazioni, sia negli oneri.

2. La pensione di reversibilità a favore della parte superstite in caso di morte dell'altra parte del patto di convivenza è concessa quando il patto è stato stipulato da almeno dieci anni.

3. In caso di morte di una parte del patto di convivenza nel corso dell'anno intercorrente tra la presentazione della domanda unilaterale di separazione ai sensi dell'articolo 6 e lo scioglimento del patto di convivenza, la parte superstite ha diritto all'erogazione della pensione di reversibilità sino al decorrere del termine previsto per lo scioglimento.

Art. 15.

(Diritti di successione fra le parti del patto di convivenza)

1. Nell'ipotesi in cui si ometta di stipulare il regime successorio di cui all'articolo 2, comma 3,

numero 4), si presume scelto il regime di cui al presente articolo.

2. La condizione di parte del patto di convivenza è in tutto equiparata a quella di coniuge per quanto riguarda i diritti e i doveri dei legittimari e quelli derivanti dalla successione legittima.

3.. Nel libro secondo del codice civile, ogni riferimento al «coniuge» o ai «coniugi» si intende riferito anche alla parte del patto di convivenza o, rispettivamente, alle parti del patto di convivenza.

4. Nell'ipotesi in cui una delle parti del patto di convivenza succeda all'altra per causa di morte, a titolo universale o a titolo particolare, la sua posizione fiscale è equiparata a quella del coniuge.

Art. 16.

(Risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti del patto di convivenza)

1. In caso di decesso di una delle parti del patto di convivenza, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

Art. 17.

(Militari e forze dell'ordine)

1. Gli esoneri, le dispense, le agevolazioni e le indennità riconosciuti ai militari in servizio o agli appartenenti alle forze dell'ordine, in ragione dell'appartenenza ad un nucleo familiare, sono estesi anche alle parti del patto di convivenza.

Art. 18.

(Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, le parti del patto di convivenza.

Art. 19.

(Inserimento in graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza per l'inserimento in graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati, tali diritti sono estesi, a parità di condizioni, anche alle parti del patto di convivenza.

Art. 20.

(Diritti derivanti dal rapporto di lavoro)

1. Le parti del patto di convivenza godono di tutti i diritti, facoltà e benefici previdenziali e assistenziali o comunque connessi al rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, o alla sussistenza di un'attività di lavoro autonomo, previsti a favore dei coniugi o del coniuge del lavoratore, da norme di legge, da regolamenti, dalla contrattazione collettiva, dai contratti individuali o atipici e da qualsivoglia normativa che regoli i predetti rapporti.

2. La parte del patto di convivenza è considerata tra i carichi di famiglia ed è a tal fine del tutto

equiparata al coniuge.

TITOLO II Della convivenza di fatto

Art. 21. *(Definizione)*

1. Il presente Titolo disciplina i diritti individuali e i doveri di soggetti maggiorenni, conviventi stabilmente da almeno tre anni, non iscritti al registro dei patti di convivenza di cui all'articolo 1 della presente legge, uniti da legami affettivi e di solidarietà, ai fini di reciproca assistenza e solidarietà, materiale e morale, non legati da rapporti di parentela, né vincolati da precedenti matrimoni.
2. Per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza trovano applicazione gli articoli 4 e 33, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Art. 22. *(Assistenza in caso di malattia o di ricovero)*

1. In caso di malattia o di ricovero del convivente, l'altro convivente ha diritto di visitarlo e di accudirlo secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate.

Art. 23. *(Decisioni in materia di salute e per il caso di morte)*

1. Ciascun convivente può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
 - a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
 - b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
2. La designazione di cui al comma 1 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

Art. 24. *(Diritto di abitazione)*

1. In caso di morte di uno dei conviventi e in presenza di figli comuni minori è riconosciuto il diritto di abitazione all'altro convivente nella casa ove convivevano, se di proprietà del defunto, per un numero di anni pari alla durata della convivenza di fatto. Tale diritto cessa in caso di matrimonio o d'inizio di una nuova convivenza.

Art. 25. *(Successione nel contratto di locazione)*

1. In caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione della comune residenza da parte del convivente conduttore, l'altro convivente può succedergli nel contratto. In presenza di figli comuni, non si tiene conto del periodo di durata della convivenza prescritto ai sensi dell'articolo 21, comma 1.

Art. 26.
(Obbligo alimentare)

1. Nell'ipotesi in cui uno dei conviventi versi nelle condizioni previste dell'articolo 438, primo comma, del codice civile, l'altro convivente è tenuto a prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza medesima.

**SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA RELATRICE PER I DISEGNI DI
LEGGE IN MATERIA DI
Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso
(ddl nn. 1211-1231-1360)**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso)

1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile tra persone quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile.

2. Presso gli uffici del registro di ogni comune italiano è istituito il registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. In tale registro si possono iscrivere alla presenza di due testimoni due persone dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo affettivo. Non può contrarre un'unione civile tra persone dello stesso sesso, a pena la nullità dell'atto, chi è vincolato da un precedente matrimonio o da una precedente unione civile. Sono cause impeditive all'iscrizione al registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso:

- a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale, ivi compresa l'ipotesi in cui i coniugi siano separati o parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso in atto;
- b) la minore età di una o di entrambe le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;
- c) l'interdizione di una o di entrambe le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso non può avere luogo finché la sentenza sull'istanza non sia passata in giudicato;
- d) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile; non possono altresì contrarre un'unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote;

e) l'ipotesi di delitto di cui all'articolo 88. Se nei confronti di una o di entrambe le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso ha avuto luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88, la procedura per la certificazione dello stato di unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

3. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

4. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante lo stato dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Detto documento deve contenere i dati anagrafici delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, l'indicazione del loro regime patrimoniale legale e della loro residenza. Deve contenere altresì i dati anagrafici di eventuali figli minori dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, indipendentemente dalla durata della stessa, nonché dei figli di ciascuna delle parti dell'unione civile.

Art. 2.

(Modifiche al codice civile)

1. All'articolo 86 del codice civile, dopo le parole «da un matrimonio» sono inserite le parole «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

2. Dopo l'articolo 143-bis del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 143-bis. 1 -- *(Cognome dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)*. -- Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso stabiliscono il cognome della famiglia scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso. La parte può anteporre o posporre al cognome della famiglia il proprio cognome, se diverso».

Art. 3.

(Regime giuridico)

1. Ad ogni effetto, all'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano tutte le disposizioni previste per il matrimonio nelle leggi, decreti e regolamenti, ad esclusione dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

2. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è familiare dell'altra parte ed è equiparata al coniuge per ogni effetto.

3. Le parole «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche alla «parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

Art. 4.

(Doveri di solidarietà del rapporto e diritti successori)

1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenuti al mutuo aiuto morale e materiale.

2. Nella successione legittima, disciplinata dal libro secondo, titolo II, capo II, del codice civile i diritti spettanti al coniuge si applicano anche alla parte legata al defunto da un'unione civile tra persone dello

stesso sesso.

Art. 5.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

Art. 6.

(Scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie per comune accordo o per decisione unilaterale.

2. L'ufficio del registro deve trascrivere lo scioglimento entro tre mesi dalla comunicazione. Alla parte dell'unione che non sia in grado di provvedere alle proprie necessità è corrisposto un assegno di mantenimento determinato in base alle capacità dell'obbligato, al numero di anni della convivenza ed alle capacità lavorative di entrambe le parti. Tale obbligo cessa qualora l'avente diritto contragga una nuova unione o matrimonio.

3. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo VI, capo V del codice civile.

Art. 7.

(Delega al Governo per la regolamentazione dell'unione civile)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificazione delle disposizioni in materia di ordinamento dello stato civile, prevedendo che gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso siano conservati dall'ufficiale di stato civile insieme a quelli del matrimonio;

b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto privato internazionale, prevedendo i criteri di applicazione della disciplina della unione civile tra persone dello stesso sesso regolato dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;

c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti;

d) sostituire ovunque ricorra nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti la parola «matrimonio» con l'espressione «matrimonio o unione civile tra persone dello stesso sesso».

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della giustizia e del Ministro competente per le pari opportunità.

3. Sugli schemi approvati dal Consiglio dei ministri esprimono il loro parere le Commissioni parlamentari competenti entro due mesi dalla loro trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono comunque adottati, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sei mesi.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1 il Governo può adottare decreti integrativi o correttivi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con la procedura prevista dai commi 2 e 3.

1.3.2.1.12. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 108 (pom.) del 29/04/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 29 APRILE 2014
108ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (n. 89)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 aprile.

Il presidente **PALMA**, nel prendere atto che non vi sono richieste di intervento, dà la parola al relatore affinché formuli una proposta di parere sul provvedimento in titolo.

Il relatore **GIOVANARDI** (NCD) preannuncia la formulazione di un parere favorevole sullo schema in esame.

La proposta di parere favorevole, previa verifica del prescritto numero legale, è quindi posta ai voti e risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1209) Francesca PUGLISI ed altri. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 aprile.

Il presidente [PALMA](#), alla luce degli esiti dell'Ufficio di Presidenza, riunitosi questa mattina, dispone il rinvio del termine, già fissato per martedì 13 maggio alle ore 16, per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo; dunque il nuovo termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato per il 20 maggio, alle ore 18. Ricorda, peraltro, che sempre in sede di Ufficio di Presidenza si è convenuto di svolgere, nella giornata di martedì 6 maggio a partire dalle ore 12, un ciclo di audizioni.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(398) CASSON ed altri. - Beni pubblici. Delega al Governo per la modifica del codice civile

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente [PALMA](#) informa la Commissione che, nella riunione dell' Ufficio di Presidenza svoltasi stamane, su esplicita richiesta del relatore, si è convenuto di svolgere, giovedì 8 maggio, un ciclo di audizioni. Invita i componenti della Commissione a far pervenire le richieste dei soggetti di cui si propone l'audizione, entro la giornata di domani.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(20\)](#) **MANCONI ed altri.** - *Concessione di amnistia e indulto*

[\(21\)](#) **COMPAGNA e MANCONI.** - *Concessione di amnistia e indulto*

[\(1081\)](#) **BARANI.** - *Concessione di amnistia e indulto*

[\(1115\)](#) **BUEMI ed altri.** - *Concessione di amnistia e indulto*

- e petizione n. 550 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 marzo.

Il presidente [PALMA](#) ricorda alla Commissione che si è conclusa la discussione generale congiunta sui disegni di legge in titolo e che il Ministro nel corso dell'audizione non ha fatto esplicito riferimento alle questioni connesse all'adozione di eventuali provvedimenti di clemenza. Fa presente, peraltro, che sono stati trasmessi dal Ministero della giustizia e acquisiti dalla Presidenza puntuali dati sulla popolazione carceraria, dai quali emerge come, a fronte di una capienza regolamentare pari al massimo a 44 mila unità, nelle carceri italiane siano reclusi circa 61 mila detenuti. Tenuto conto della persistente situazione di sovraffollamento, dell'obbligo imposto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo al nostro Paese di ovviare entro il 28 maggio all'emergenza detentiva e del recente, reiterato monito del Presidente della Repubblica, invita i relatori a predisporre entro il 15 maggio alle ore 18, un testo unificato sulle proposte legislative in titolo.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ritiene che il dibattito sulle proposte in materia di amnistia e indulto e l'eventuale predisposizione di un testo unificato debbano essere rinviati ad un momento comunque successivo al voto per le elezioni europee, al fine di evitare possibili strumentalizzazioni di carattere politico su tali delicate problematiche.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) ritiene che non si possa prescindere, nella valutazione sulla tempistica di esame dei provvedimenti in titolo, dalla posizione espressa dal Governo in sede europea. A ben vedere, replicando alle richieste della Corte di Strasburgo formulate in occasione della decisione sul caso Torreggiani, l'Esecutivo ha dato conto delle misure legislative adottate e degli effetti deflativi sulla situazione carceraria. Ritiene quindi opportuno rinviare la prosecuzione dell'*iter* d'esame dei provvedimenti e l'eventuale predisposizione di un testo unificato.

La senatrice [ALBERTI CASELLATI](#) (FI-PdL XVII) reputa non convincenti gli argomenti addotti a sostegno della richiesta di rinvio; in fondo, teoricamente, ogni intervento legislativo può di per sé prestarsi a "strumentalizzazioni" in sede elettorale. Non si comprende, in altri termini, per quale ragione la Commissione debba sospendere unicamente l'*iter* d'esame dei provvedimenti in materia di amnistia e indulto.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) ritiene condivisibile l'ipotesi di fissare per il 15 maggio il termine per la presentazione di un testo unificato, in considerazione del semplice fatto che il nostro Paese è tenuto, entro il 28 maggio, ad ottemperare agli obblighi imposti dalla Corte di Strasburgo, ponendo rimedio alla drammatica situazione di sovraffollamento carcerario.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (M5S), pur ribadendo, anche a nome del proprio gruppo, la contrarietà ad ogni provvedimento di clemenza, ritiene che non debba essere accolta la richiesta di rinvio, dovendo ciascuna parte politica rispondere, anche in sede elettorale, delle posizioni assunte in ordine ad

eventuali iniziative di amnistia o indulto.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) condivide la proposta di rinvio, in quanto la mera prosecuzione dell'*iter* d'esame di provvedimenti di clemenza potrebbe erroneamente o artificiosamente condizionare o indirizzare le scelte elettorali dei cittadini.

Il presidente [PALMA](#) conferma per giovedì 15 maggio il termine per la presentazione di un testo unificato, precisando tuttavia che il seguito dell'esame potrà aver luogo dopo lo svolgimento delle consultazioni elettorali per il rinnovo del Parlamento europeo. Eventuali modifiche in ordine ai tempi e ai modi di esame dei provvedimenti in titolo potranno comunque essere disposte nel corso della prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

- e **petizione n. 665 ad essi attinente**

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente [PALMA](#) comunica alla Commissione che, nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza di questa mattina, si è convenuto di convocare, per martedì 6 maggio, una seduta notturna in cui proseguirà l'esame dei disegni di legge in titolo. In quella sede ciascun Gruppo potrà far conoscere il proprio orientamento in ordine all'adozione del testo unificato relativo alle unioni civili e alle coppie di fatto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1052) Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri; Brunetta ed altri

(391) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Nuove disposizioni per il contrasto dell'omofobia e della transfobia

(404) LO GIUDICE ed altri. - Norme contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere

(1089) MALAN. - Nuove norme in tema di contrasto alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o di discriminazione basata sul sesso

- e petizione n. 547 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 aprile.

Il presidente **PALMA** avverte che si riprenderà dall'esame dell'emendamento 1.25 (testo 2).

Dopo una breve precisazione del senatore **CALIENDO** (FI-PdL XVII), il senatore **LUMIA** (PD) chiede l'accantonamento della proposta.

La senatrice **ALBERTI CASELLATI** (FI-PdL XVII) ritiene che l'accantonamento della proposta emendativa citata non possa che implicare la sospensione dell'*iter* d'esame dell'intero provvedimento.

Il senatore **GIOVANARDI** (NCD), dopo aver ribadito il proprio giudizio fortemente critico sul disegno di legge n. 1052, nella parte in cui introduce un esecrabile reato di opinione, si esprime favorevolmente alla proposta di sospendere l'*iter* di esame del disegno di legge.

Il presidente **PALMA**, alla luce del dibattito svoltosi, rinvia ad una successiva seduta la votazione dell'emendamento 1.25 (testo 2).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1070) BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati

(315) BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati

(374) BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati

- e petizione n. 53 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 aprile.

Il presidente [PALMA](#) avverte che si proseguirà con il voto delle proposte emendative riferite al disegno di legge n. 1070 e pubblicate in allegato ai resoconti delle sedute dell'11 febbraio, del 5 e del 12 marzo.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*), nell'intervenire per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.1, volto alla soppressione dell'articolo 1 del disegno di legge, ritiene inaccettabile che gran parte dell'attività parlamentare della Commissione sia destinata all'esame di problematiche connesse alla responsabilità civile o disciplinare dei magistrati, e non, invece, alla trattazione di proposte concrete volte a migliorare il funzionamento dell'amministrazione della giustizia.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*), dopo aver svolto alcune considerazioni critiche sul disegno di legge, nella parte in cui introduce forme di responsabilità civile diretta del magistrato, insiste affinché il seguito dell'esame sia rinviato ad un'altra seduta, in considerazione tra l'altro dell'assenza del relatore.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*), osservando che l'introduzione di una forma di responsabilità diretta dei magistrati non rappresenta una anomalia a livello europeo, comprende le ragioni di carattere tecnico che ispirano l'emendamento soppressivo 1.1. L'articolo 1, a ben vedere, sanziona, ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, l'adozione di atti e di provvedimenti da parte del magistrato in contrasto con l'interpretazione della legge, riservata alla suprema Corte di cassazione. La norma in questione finisce per riconoscere artificiosamente surrettizie competenze legislative all'organo giurisdizionale della legittimità.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento soppressivo. Replicando alle considerazioni critiche testè svolte dal senatore Falanga, si sofferma sull'articolo 1 del disegno di legge, svolgendo ulteriori considerazioni sulla disciplina in materia di provvedimenti giurisdizionali abnormi.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) si domanda per quale ragione i magistrati non debbano rispondere direttamente della mancata ottemperanza alle disposizioni di legge, così come interpretate dalla Suprema Corte di cassazione. La funzione nomofilattica della Corte, a ben vedere, risponde all'esigenza di assicurare certezza nell'interpretazione delle norme e garanzia ai diritti dei cittadini.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) osserva preliminarmente come la richiesta di accantonamento formulata dal senatore Lumia non risponda a logiche ostruzionistiche.

Dopo aver svolto ulteriori considerazioni sulla questione concernente la responsabilità diretta dei magistrati, attraverso l'analisi della legislazione dei principali paesi europei, preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.1. La soppressione dell'articolo 1 non può che rappresentare l'unica soluzione a fronte dell'atteggiamento di alcuni gruppi politici, ostili, di fatto, ad una più ampia riflessione sulle tematiche connesse alla responsabilità civile dei magistrati.

Il presidente [PALMA](#) ritiene che il dibattito testè svoltosi non tenga conto di un'incontrovertibile circostanza: al di là dei giudizi critici formulati, il Gruppo del Partito democratico ha ritirato gli emendamenti modificativi dell'articolo 1 del disegno di legge ad eccezione della proposta 1.105 (testo 2), sulla quale, peraltro, si sono espressi favorevolmente sia il Governo che il relatore. Per quanto concerne poi l'assenza del relatore, osserva come tali funzioni possano essere svolte, in via sostitutiva, dal Presidente.

Il senatore **GIARRUSSO** (M5S) interviene per dichiarazione di voto in dissenso precisando come le norme previste dall'articolo 1 del disegno di legge in titolo rischiano di determinare ulteriori rallentamenti nei tempi di definizione dei processi. Sembra, infatti, volersi introdurre una sorta di vincolatività del giudizio per cassazione nei riguardi degli orientamenti degli altri gradi di giurisdizione ordinaria che, senza gli opportuni correttivi, aprirebbe contraddizioni e disfunzionalità significative nell'intero sistema giudiziario. Per tali ragioni, manifesta la sua determinazione a riesaminare l'intera portata dell'articolo 1. Se ciò non fosse possibile, allora la soppressione dell'articolo appare l'unica soluzione ragionevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, verificata la presenza del numero legale, gli identici emendamenti 1.1 e 1.100 sono posti in votazione e risultano approvati.

Il PRESIDENTE dispone una breve sospensione per valutare gli effetti dell'approvazione degli emendamenti 1.1 e 1.100 sulle restanti proposte emendative e sul complesso della portata normativa del testo.

La seduta sospesa alle ore 15,20, è ripresa alle ore 15,30.

Il PRESIDENTE rende noto che in virtù dell'approvazione delle identiche proposte emendative 1.1 e 1.100, volte a sopprimere l'articolo 1 del disegno di legge n. 1070, risultano preclusi tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1. Vi è da considerare la sola eccezione dell'emendamento 1.2 del senatore Susta, al quale è consentito di poter riformulare la proposta, dal momento che essa, in realtà, si riferisce direttamente al contenuto proprio dell'articolo 2 del testo.

Qualora il senatore Susta non provveda alla riformulazione, si intenderà che i proponenti abbiano inteso rinunciare alla proposta emendativa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(54-A) Modifica all'articolo 414 del codice penale in materia di negazione di crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, nonché di apologia di crimini di genocidio e crimini di guerra, rinviato dall'Assemblea in Commissione, nella seduta del 12 febbraio 2014

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° aprile.

Si passa all'illustrazione delle proposte emendative pubblicate in allegato.

Il senatore **GIOVANARDI** (NCD) illustra l'emendamento 1.1 e l'emendamento 1.8, entrambi volti a sopprimere in tutto o in parte le disposizioni previste dall'articolo 1 del disegno di legge. Il testo, infatti, si configura come un ambiguo incrudelimento delle risposte sanzionatorie che punisce e reprime orientamenti di pensiero, in una prospettiva panpenalistica. Salva l'ipotesi di accedere a

riformulazioni puntuali, soddisfacenti e volte a incriminare condotte definite e non mere dichiarazioni, appare opportuno sopprimere in tutto o in parte l'articolo unico di cui consiste il disegno di legge. Infine, l'emendamento 1.24 mira a limitare l'oggetto delle condotte di negazionismo dell'olocausto del popolo ebraico avvenuto tra il 1939 e il 1945, i cui responsabili vennero processati a Norimberga.

Il presidente [PALMA](#) annuncia una riformulazione dell'emendamento 1.2, volto a meglio precisare la condotta sottoposta ad incriminazione ai sensi della legge n. 654 del 1975. Inoltre, in seguito ad un breve intervento del senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) che invita il Presidente a recepire nella citata riformulazione i contenuti del successivo emendamento 1.3, il presidente PALMA annuncia che il nuovo testo dell'emendamento 1.2 terrà conto anche del tenore del comma 3 dell'articolo 414 del codice penale, come modificato secondo la proposta emendativa 1.3 citata.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) illustra gli emendamenti 1.28 e 1.29. Con il primo, si intende introdurre una adeguata risposta punitiva alle condotte di grossolana minimizzazione del delitto di genocidio e dei crimini definiti dallo statuto del Tribunale militare internazionale. Tali fattispecie incriminatrici saranno però perseguibili solo se le condotte sono atte a incitare alla violenza, all'odio nazionale, etico e religioso. Con gli emendamenti 1.27 e 1.29, invece, si appresta una specifica disciplina volta a reprimere e prevenire i reati compiuti in rete e con mezzi di comunicazione elettronica. Tali norme potrebbero trovare spazio, comunque, anche in altri provvedimenti di portata più generale.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) illustra gli emendamenti 1.4, 1.22, 1.23 e 1.26. Si tratta rispettivamente di una proposta emendativa volta a meglio definire il quadro delle risposte sanzionatorie; di un emendamento che tende a incriminare il negazionismo predicato pubblicamente; di una proposta volta a circoscrivere la norma penale alle sole negazioni dell'esistenza di crimini conclamati; infine, l'emendamento 1.26 rafforza la previsione del dolo specifico che caratterizza le condotte finalizzate al proselitismo, ovvero all'incitamento all'odio etnico o razziale.

Ha la parola il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) che illustra l'emendamento 1.11 il quale tende alla riformulazione delle condotte negazioniste punibili solo se finalizzate ad agevolare l'attività di organizzazioni o movimenti che perseguono scopi di discriminazione o odio etnico, nazionale, razziale o religioso. L'emendamento 1.12, di simile contenuto, si limita a ridisciplinare il negazionismo condizionandone l'illiceità penale al solo fine di incitare all'odio razziale, etnico o religioso. L'emendamento 1.16 prevede l'introduzione della necessaria pubblicità della condotta negazionista; infine, l'emendamento 1.15 si muove nella stessa direzione di meglio specificare la rilevanza penale delle condotte di negazionismo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le altre proposte emendative si danno per illustrate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata domani alle ore 14,30, non avrà più luogo.

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1345 E CONNESSI ASSEGNATI ALLE
COMMISSIONE RIUNITE GIUSTIZIA E AMBIENTE*

Il PRESIDENTE ricorda, come anticipato per le vie brevi, che il termine per la presentazione degli emendamenti per il disegno di legge n. 1345 in materia di reati ambientali, all'esame delle Commissioni 2a e 13a riunite, è stato differito al 20 maggio, alle ore 18.

La seduta termina alle ore 16,05.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [54-A](#)

G/54-A/1/2

[AIROLA](#)

La Commissione,

in sede di esame dell'atto Senato n. 54, volto ad inserire nel codice penale una fattispecie delittuosa al fine di punire la negazione e la istigazione di crimini di guerra o di genocidio o contro l'umanità;

considerato che:

la motivazione dell'intervento normativo è stata individuata nella necessità di dare un segnale di contrasto a quella che non può essere considerata come semplice opinione, ma come una cosciente distorsione della verità con finalità contrastanti con i principi fondanti della nostra Repubblica. Una azione sul piano culturale può tuttavia risultare molto più incisiva ed opportuna rispetto al mero intervento penale sanzionatorio;

impegna il Governo:

ad impartire le opportune direttive affinché, le scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possano promuovere iniziative volte all'approfondimento delle tematiche relative ai crimini di guerra o di genocidio o contro l'umanità, con particolare riferimento a quelli avvenuti nel corso del ventesimo secolo.

Art. 1

1.1

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[PALMA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera a) dopo le parole: «ovvero istiga», è inserita la seguente:

«pubblicamente»;

b) al comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* con la reclusione da sei mesi a tre anni chi istiga pubblicamente a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi»;

c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. Per i fatti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, l'istigazione e l'incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione della *Shoah* ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999 n. 232.

3-*ter*. Per l'attività di repressione dei reati previsti dal presente articolo si applicano gli articoli 14-*bis*, 14-*ter* e 14-*quater* della legge 3 agosto 1988, n. 269 e successive modificazioni».

1.3

[BUEMI, FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 414 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 414. ? (*Comportamenti idonei a provocare la commissione di delitti*). ? 1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni colui che istiga a commettere uno o più delitti. La pena si applica soltanto quando la condotta di cui al primo periodo sia espressa con modalità che, per la pubblicità del luogo, la natura suggestiva dei mezzi di propaganda utilizzati, la condizione collettiva dell'uditorio, la condizione individuale di vulnerabilità dell'istigato, siano idonee a provocare la commissione del delitto da parte del destinatario della comunicazione, anche mediante l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili.

2. Alla pena della multa fino a 10.000 euro soggiace chi, senza istigazione e fuori dei casi di cui all'articolo 302, compie l'apologia della commissione di un delitto con le modalità di cui al secondo periodo del comma 1.

3. La pena è aumentata della metà se l'istigazione di cui al comma 1 riguarda:

a) delitti di terrorismo;

b) crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, e dalla precedente giurisprudenza internazionale;

c) delitti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni;

4. La pena è aumentata della metà se l'apologia di cui al comma 2 riguarda i delitti di cui al comma 3, purché sia compiuta con distribuzione, divulgazione o pubblicità di materiale o informazioni, con qualsiasi mezzo, anche telematico, volto alla negazione di verità storiche per le quali la responsabilità sia stata accertata, con sentenza di condanna passata in giudicato, anche ad opera di Corti penali internazionali".».

1.28

[MALAN, AMATI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

con la reclusione fino a tre anni e/o con la multa fino a euro 10.000 chiunque pone in essere pubblicamente attività di negazione, compresa la grossolana minimizzazione, del delitto di genocidio, di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 962, "Prevenzione e repressione del delitto di genocidio", e dei crimini definiti all'articolo 6 dello Statuto del Tribunale militare internazionale allegato all'Accordo di

Londra dell'8 agosto 1945, compiuti in Europa dal 1° settembre 1939 al 6 maggio 1945, quando tale attività sia posta in essere in modo atto a incitare alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo definito sulla base dell'origine nazionale o etnica, della religione della varietà umana, o nei confronti di uno o più membri di un tale gruppo;

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

" il reato di cui alla lettera c), del primo comma, è perseguibile d'ufficio".».

1.4

[LUMIA](#), [CASSON](#), [AMATI](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [FILIPPIN](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) al primo comma, numero 1, la parola: "cinque", è sostituita dalla seguente: "tre";

"0a) al primo comma, numero 2, le parole: "reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206", sono sostituite dalle seguenti: "multa fino a euro 1000";».

1.5

[PALMA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1.

1. Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

"0a) al primo comma, numero 1, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni"».

1.6

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) il terzo comma è sostituito dai seguenti:

"Alla pena della multa fino a 10.000 euro soggiace chi, fuori dei casi di cui al primo comma, compie l'apologia della commissione di un delitto con una delle seguenti modalità:

a) in luogo pubblico, anche rivolgendosi ad un uditorio occasionale;

b) mediante un prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n.

62;

c) laddove la natura suggestiva o travisata dei mezzi utilizzati, per l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili, sia idonea ad occultare la genuinità dell'origine del messaggio; ovvero a determinare una costruzione artefatta delle fonti storiche invocate, allo scopo di negare gli effetti concretamente verificatisi di ideologie fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico o religioso."».

Consequentemente, alla lettera a) sostituire le parole: «la pena di cui al comma 1 n. 1» con le seguenti: «la pena di cui al terzo comma ».

1.7

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a) e sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l'ultimo comma dello stesso articolo 414 del codice penale è sostituito dai seguenti:

"Fuori dei casi di cui all'articolo 302, è punito con la multa da 5.000 euro fino a 10.000 euro chiunque pone in essere attività di negazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, distribuendo, divulgando o pubblicizzando materiale o informazioni, con qualsiasi mezzo, anche telematico, fondati sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico o religioso.

La pena di cui ai commi terzo e primo è aumentata, rispettivamente, nei confronti di chi fa apologia o incita a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, anche mediante l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione

telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili".»).

1.8

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.9

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) Il primo comma dell'articolo 414 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Chiunque istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'aver agito pubblicamente o mediante un prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62:

1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;
2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 250, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni".

a-bis) Il terzo comma dell'articolo 414 del codice penale è sostituito dai seguenti:

"Alla pena della multa fino a 10.000 euro soggiace chi, fuori dei casi di cui al primo comma, compie l'apologia della commissione di un delitto con modalità che, per la pubblicità del luogo, la natura suggestiva dei mezzi di propaganda utilizzati, la condizione collettiva dell'uditorio, la condizione individuale di vulnerabilità, siano idonee a provocare la commissione del delitto da parte del destinatario della comunicazione.

È punita come apologia di reato, ai sensi del terzo comma, anche la condotta di colui che nega la realtà di fatti sanzionati come crimini storici, quando, per l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili, la comunicazione è data occultando o travisandone la provenienza, ovvero mediante costruzione artefatta di fonti."»).

1.10

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dopo il terzo comma dell'articolo 414 del codice penale è inserito il seguente:

"Alla pena della multa fino a 10.000 euro soggiace chi, fuori dei casi di cui al primo, secondo e terzo comma, nega i crimini verificatisi come effetto di ideologie fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico o religioso, quando ciò avvenga in una delle seguenti modalità:

a) occultando la genuinità dell'origine del messaggio, ovvero determinando una costruzione artefatta delle fonti storiche invocate, in ragione della natura suggestiva o travisata dei mezzi utilizzati, anche per l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili;

b) in luogo pubblico, anche rivolgendosi ad un uditorio occasionale;

c) mediante un prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62."»).

1.11

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [PAGLINI](#), [MORRA](#), [NUGNES](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [MORONESE](#), [TAVERNA](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [BOTTICI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al primo comma, numero l), si applica a chiunque pubblicamente nega l'esistenza di crimini di genocidio o contro l'umanità o di guerra, al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso."»).

1.12

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [PAGLINI](#), [MORRA](#), [NUGNES](#), [SERRA](#)

, [SIMEONI](#), [MORONESE](#), [TAVERNA](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [BOTTICI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al primo comma, numero 1, si applica a chiunque pubblicamente, al fine di incitare all'odio razziale, etnico o religioso nega l'esistenza di crimini di genocidio o contro l'umanità o di guerra".».

1.13

[BARANI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «chiunque» inserire le seguenti: «, in occasione di un contesto o un evento pubblico appositamente organizzato».

1.14

[BARANI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «chiunque» inserire le seguenti: «, in occasione di un contesto o un evento pubblico».

1.15

[AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [PAGLINI](#), [MORRA](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#),
[TAVERNA](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [BOTTICI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «chiunque» inserire le seguenti: «, con le modalità ivi previste».

1.16

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [PAGLINI](#), [MORRA](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#),
[TAVERNA](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [BOTTICI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «chiunque», inserire la seguente: «pubblicamente».

1.17

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nega l'esistenza di crimini di guerra o genocidio o contro l'umanità», con le seguenti: «nega, comunicando con più persone, l'esistenza di fenomeni storici accertati di crimini di genocidio, contro l'umanità o di guerra come definiti dagli articoli 6, 7, 8 dello statuto della Corte Penale internazionale ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232».

1.18

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nega l'esistenza di crimini di guerra o genocidio o contro l'umanità», con le seguenti: «nega pubblicamente l'esistenza di fenomeni storici accertati di crimini di guerra, genocidio o contro l'umanità, salvo nei casi in cui le esternazioni siano riconducibili a finalità di ricerca storico scientifica».

1.19

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nega l'esistenza di crimini di guerra o genocidio o contro l'umanità», con le seguenti: «nega pubblicamente l'esistenza di fenomeni storici accertati di crimini di guerra, genocidio o contro l'umanità».

1.20

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «nega» inserire le seguenti: «comunicando con più persone».

1.21

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «nega» inserire la seguente: «pubblicamente».

1.22

[LUMIA](#), [CASSON](#), [AMATI](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [FILIPPIN](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «a chiunque nega» inserire la seguente: «pubblicamente».

1.23

[LUMIA](#), [CASSON](#), [AMATI](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [FILIPPIN](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «l'esistenza di» inserire la seguente: «conclamati».

1.24

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di crimini di guerra o di genocidio o contro l'umanità;» con le seguenti: «dell'olocausto del popolo ebraico, avvenuto dal 1939 al 1945, i cui responsabili vennero processati a Norimberga».

1.25

[BARANI](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il fatto non sia commesso con finalità di analisi o ricerca a carattere storico o sociale o culturale».

1.26

[LUMIA](#), [CASSON](#), [AMATI](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [FILIPPIN](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «o contro l'umanità» aggiungere, in fine, le seguenti: «a fini di proselitismo ovvero di incitamento all'odio etnico o razziale».

1.27

[AMATI](#), [MALAN](#), [VALENTINI](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «o crimini di guerra» inserire le seguenti: «ivi compresa quella posta in essere mediante l'impiego di reti di comunicazione elettronica, anche a mezzo internet» e, in fine, aggiungere le seguenti parole: «I predetti reati sono perseguibili d'ufficio».

1.29

[MALAN](#), [AMATI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, sono aggiunti, al termine, i seguenti commi:

"2. Ove l'attività di cui al comma c) sia posta in essere mediante l'impiego di reti di comunicazione elettronica, tramite internet, la pena detentiva e la multa sono aumentate fino alla metà";

"3. Nel caso dei reati di cui al presente articolo si procede, anche in via cautelare, al contrasto all'accesso dei siti utilizzati per commettere il reato ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Norme contro la pedofilia e la pedopornografia anche a mezzo di internet"».

1.3.2.1.13. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 109 (nott.) del 06/05/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 6 MAGGIO 2014
109ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 20,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

- e **petizione n. 665** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 aprile.

Il presidente [PALMA](#) ricorda che, come da accordi intercorsi in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, nella seduta odierna si svolgerà una discussione finalizzata ad individuare il testo unificato o, se del caso, i distinti testi unificati sui quali la Commissione potrà proseguire l'esame. Chiede dunque a tutti i senatori che prenderanno la parola di manifestare il proprio intendimento circa l'opportunità di predisporre un solo testo unificato o due distinte proposte normative che regolino, rispettivamente, le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le coppie di fatto.

Ha la parola il senatore [LUMIA](#) (PD), il quale precisa preliminarmente che le proposte di conferire riconoscimento giuridico alle coppie di fatto e alle unioni civili tra persone dello stesso sesso non devono essere valutate in contrapposizione tra loro. Le due esigenze e i relativi procedimenti parlamentari vanno posti al riparo da ogni tentazione di lettura in chiave ideologica. Occorre, invece, prendere atto che sul fronte dello statuto giuridico delle unioni tra persone dello stesso sesso l'ordinamento italiano fa segnare un rilevante ritardo rispetto agli impianti normativi vigenti in altri paesi europei e negli Stati Uniti d'America. Ricorda che, in materia, una decisiva risoluzione del Parlamento europeo risale al febbraio del 1994, mentre una rilevante pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo ha esteso, sia pure ai limitati fini dell'applicazione dell'articolo 8 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, la nozione di famiglia anche alle coppie omosessuali. Inoltre, già la Carta di Nizza e un'importante pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2013, hanno conferito rilievo e maggior urgenza di definizione ai rapporti di convivenza tra persone dello stesso sesso. Vi sono poi numerosi Paesi - se ne contano ben undici soltanto nell'Unione europea - che estendono direttamente l'accesso all'istituto matrimoniale alle coppie omosessuali; in proposito, non è trascurabile che già quindici degli Stati federati americani abbiano ormai riconosciuto l'accesso all'istituto matrimoniale anche alle coppie formate da persone dello stesso sesso. Da questo sintetico quadro ricostruttivo emerge l'assoluta preminenza e indifferibilità di conferire riconoscimento e tutela giuridica alle unioni civili tra omosessuali. Venendo dunque allo snodo procedurale sul quale il Presidente ha invitato i rappresentanti dei Gruppi ad esprimersi, ritiene che una scelta responsabile risieda nel procedere parallelamente sui due testi predisposti dalla relatrice nei quali far confluire il complesso delle proposte di legge all'attenzione della Commissione che riguardano, rispettivamente, le coppie di fatto e le unioni civili tra persone dello stesso sesso. Peraltro, la formulazione dei due testi che va prendendo corpo merita condivisione e apprezzamento, poiché prospetta soluzioni normative mature e accurate. Conclude rilevando, tuttavia, che al fine di evitare problemi di coordinamento, confusioni, sovrapposizioni o rallentamenti procedurali, il proprio Gruppo sarebbe disponibile anche a procedere sulla base di un solo testo unificato articolato in due titoli disgiunti ed inequivocamente dedicati, l'uno a fornire disciplina e riconoscimento alle unioni civili tra persone dello stesso sesso l'altro, a garantire effetti giuridici ai patti contratti nell'ambito delle coppie di fatto. Sottopone questa ipotesi di prosecuzione dei lavori all'attenzione di tutte le forze politiche presenti in Commissione.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) conviene sul fatto che i temi oggetto dei disegni di legge in titolo debbano essere posti al riparo da letture ideologiche predefinite. Occorre, invece, muovere dalla pronuncia della Corte costituzionale del 2010, la quale, sebbene spesso citata in modo improprio, chiarisce gli esiti interpretativi che derivano direttamente dalla disciplina degli articoli 29 e 30 della Costituzione. Peraltro, il riconoscimento giuridico a forme di legame affettivo diverse da quelle che sfociano nell'istituto matrimoniale, pone temi di diritto civile piuttosto complessi; cita, al riguardo, i potenziali effetti che si determinerebbero sull'istituto dell'impresa familiare disciplinata dall'articolo 230-*bis* del codice civile. Ma, più in generale, ritiene che si debba affrontare con attenzione e responsabilità l'ipotesi di sostituire la concezione di famiglia fondata sul vincolo di consanguineità con un'idea di nucleo familiare fondato sugli affetti. Per altro verso, non è corretto affermare che le esigenze delle coppie di fatto scaturiscono soltanto da quelle situazioni in cui si vuole ottenere

riconoscimento giuridico senza accedere al matrimonio; la realtà è assai più sfaccettata ed è inutile presupporre le intenzioni o l'atteggiamento psicologico di chi convive, giacché in realtà possono essere variegata sia le condizioni di convivenza sia le aspirazioni di riconoscimento giuridico cui far fronte. Espresso apprezzamento per il testo predisposto da parte della senatrice Cirinnà in punto di coppie di fatto, svolge brevi rilievi sull'istituto del patto di convivenza che ritiene debba essere passibile di trascrizione soltanto una volta risolti i molti dubbi applicativi che insorgerebbero se si optasse per tale soluzione. Ulteriori rilievi riguardano, poi, i limiti all'autonomia nel regime patrimoniale dei patti medesimi e, tornando al piano del metodo, ritiene doveroso vagliare con attenzione le singole situazioni giuridiche soggettive che possono dirsi compatibili con il riconoscimento delle coppie di fatto. Quanto poi al tema del seguito procedurale per i lavori della Commissione, non ritiene fruttuoso discernere le differenze di regime tra gli istituti relativi alle coppie omosessuali e quelli destinati a regolare altre situazioni di convivenza fattuale; è infatti evidente che se si volesse dare seguito ad una simile impostazione si finirebbe per perpetuare logiche di esclusione e ghettizzazione. Nel proporre la predisposizione di un unico testo da cui muovere, auspica che si possa trarre utile giovamento dall'esperienza della riforma del diritto di famiglia del 1975 che costituisce un nitido esempio di norme capaci di incidere anche sulla formazione di un sentire collettivo dei consociati garantendo un progresso dell'intera società. Conclude approfittando della presenza del sottosegretario Ferri e auspicando che si possa anche tener conto delle straordinarie acquisizioni cui si pervenne in dottrina a seguito degli studi promossi dal professor Enrico Ferri sulla famiglia di fatto che, seppur risalenti a molti anni fa, possono ancora oggi schiudere rilevanti profili di interesse per l'esame dei disegni di legge in titolo.

Interviene il senatore [GIOVANARDI](#) (NCD) a giudizio del quale non va trascurato che la recente evoluzione giurisprudenziale ha già garantito una certa copertura giuridica alle aspettative di diritto delle coppie che si trovano a convivere fuori dal matrimonio. Tenendo conto di questo profilo preliminare, gli appare certamente preferibile che i lavori della Commissione prendano le mosse da un solo testo unificato che eviti indebiti ricorsi a doppi binari di sorta; questi ultimi, ne conviene con il senatore Caliendo, finirebbero per creare solo discriminazioni o equivoci applicati. Ciò premesso, naturalmente, si tratta poi di individuare con puntualità e attenzione i diritti e le aspettative cui possano accedere le persone unite da un legame che si vorrebbe riconosciuto dall'ordinamento, ma che è pur sempre diverso dal vincolo matrimoniale.

Interviene brevemente il presidente [PALMA](#) per richiamare l'attenzione sul delicato tema della disciplina dei diritti di successione che vengono ad essere riguardati dalla prospettata introduzione di un riconoscimento giuridico in favore delle coppie di fatto e delle unioni civili. Si tratta, in particolare, di valutare una rivisitazione della ragione alla base dell'istituto dei legittimari e quindi delle quote di legittima che non possono essere intaccate dagli atti di disposizione *mortis causa*. Tali profili, a suo giudizio, meritano di essere rivisti considerando la platea dei legittimari che, ferma l'attuale previsione codicistica, rischia di proporre antinomie e aporie applicative qualora si dovesse garantire un riconoscimento ad unioni e rapporti non fondati sull'istituto matrimoniale.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) ritiene che in linea di massima sarebbe condivisibile l'ipotesi di predisporre due distinti testi unificati: l'uno riguardante le unioni civili tra persone dello stesso sesso; l'altro volto a regolare la condizione delle coppie di fatto. Si farebbe fronte così, con due distinti provvedimenti, a tutte le esigenze che provengono dalla società civile sia in punto di riconoscimento giuridico dei diritti e delle aspettative dei legami che non sfocino nel matrimonio, sia nella predisposizione di uno statuto minimo in favore delle coppie omosessuali. Ciò premesso, tuttavia, ritiene ancor più proficuo per il buon andamento dei lavori in Commissione che la relatrice definisca un unico testo unificato suddiviso per chiarezza in due distinti titoli che disciplinino rispettivamente differenti istituti concernenti il riconoscimento giuridico delle coppie di fatto e i legami tra persone

dello stesso sesso.

Il senatore [BARANI](#) (*GAL*) ricorda che, nel corso della scorsa legislatura, si era approfondito l'esame dell'estensione del trattamento di reversibilità anche in favore delle parti delle coppie di fatto che contraggono un accordo di convivenza. Emerse, in quella circostanza che l'estensione di questi benefici di natura previdenziale, così come di altri istituti di favore riconducibili all'assistenza in favore della parte superstite della coppia, presenta oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, finisce per rappresentare un ostacolo insormontabile al riconoscimento delle unioni diverse da quelle fondate sul matrimonio. Proprio alla luce di tale esperienza, ritiene realistico che la relatrice si limiti a predisporre un testo dal contenuto normativo minimo, sebbene questo finisca per imporre qualche rinuncia nell'immediata estensione di una tutela giuridica, previdenziale e assistenziale in favore dei rapporti di convivenza.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene che la scelta di procedere sulla base di un solo testo unificato oppure sulla scorta di due articolati normativi diversi a seconda delle esigenze di disciplina delle coppie di fatto o delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, non dovrebbe essere adottata sulla base di argomenti di segno politico, ma soltanto nel presupposto di percorrere la via più utile per la redazione di testi normativi di migliore qualità. Al riguardo, dunque, non si vede perché discernere in modo radicale e discriminatorio nel conferire valenza giuridica agli accordi di convivenza tra omosessuali e eterosessuali. Con riguardo a quanto precisato dal presidente Palma in punto di diritti dei legittimari derivanti dalla successione *mortis causa*, si deve tenere nel massimo riguardo l'esigenza di non introdurre istituti ibridi e dall'incerta applicazione. E' invece opportuno predisporre discipline chiare che non conducano a indebite intersezioni tra istituti simili ma non sovrapponibili. Anche per questo si rende preferibile l'adozione di un unico testo su cui procedere alla predisposizione di puntuali proposte emendative. D'altra parte, non dovrebbero trovare spazio espedienti procedurali volti a nascondere eventuali difficoltà della maggioranza che sostiene il Governo le quali, al momento, si presentano in tutta la loro evidenza.

La senatrice [ALBERTI CASELLATI](#) (*FI-PdL XVII*) ricorda che si deve muovere dall'ineffabile riconoscimento che, al momento, il matrimonio è l'unico istituto giuridico da cui originano effetti di regolazione della convivenza tra due soggetti. Ciò premesso, manifestando apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice sui testi all'esame della Commissione, ritiene che vi siano ancora non pochi equivoci che potrebbero insorgere se entrassero al contempo in vigore gli istituti previsti per regolare le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le coppie di fatto. In primo luogo, il fatto stesso che al matrimonio si affianchino ben tre ulteriori istituti di regolazione della convivenza determina conseguenze applicative complesse e contraddittorie. Con le due ipotesi di testo unificato, da un lato si codificherebbero i patti di convivenza, dall'altro si darebbe giuridica rilevanza alle unioni civili tra persone dello stesso sesso e, infine, si conferirebbe una qualche tutela alla stessa convivenza di fatto prevista sotto un autonomo titolo. Inoltre, rileva che pur attribuendo un autonomo *nomen juris* a questi diversi istituti, le unioni civili richiamano una forma minore, ma non troppo dissimile, del vero e proprio matrimonio. Si viene così a creare una sorta di gradazione tra le tutele che ingenera disuguaglianze, aporie di sistema e, in generale, desta notevoli perplessità. Si tratta di elementi critici che inducono a confermare l'ipotesi di predisporre un solo testo unificato sul quale concentrare l'attenzione e le esigenze di coordinamento sistematico con particolare riguardo all'impatto indiretto e riflesso sul matrimonio; quest'ultimo non solo trova fondamento costituzionale espresso, ma costituisce pur sempre la base giuridica della famiglia e dei rapporti che la configurano come formazione sociale.

Anche il presidente [PALMA](#) rileva che sarebbe opportuno individuare un livello minimo di protezione giuridica con riguardo alle istituende unioni civili, evitando il rischio di plasmare un istituto

di carattere imitativo del matrimonio. Anche alla luce di tale rilievo ritiene a sua volta preferibile confermare l'ipotesi di un solo testo unificato che cerchi di predisporre tutela alle esigenze dei tipi di convivenza, individuando un minimo comune denominatore di situazioni giuridiche soggettive da riconoscere in favore delle parti.

La relatrice [CIRINNA'](#) (PD) osserva di aver preso in considerazione un materiale normativo quanto mai complesso e variegato che origina da ben otto iniziative legislative di impostazione assai diversa l'una dall'altra. Per sua parte, ritiene di poter accogliere le indicazioni che provengono dai componenti della Commissione; tuttavia ribadisce che per la propria parte politica è di preminente interesse l'esigenza di fornire un minimo di tutela alle legittime aspettative delle coppie omosessuali che si trovano, al momento, ancora escluse dall'accesso ad ogni istituto che ne regolamenti la condizione e i rapporti. Conferma quindi la propria disponibilità a che in Ufficio di Presidenza e poi in Commissione si individui il seguito procedurale che offre maggiori garanzie per la definizione di un complesso normativo che risponde ad esigenze ormai indifferibili.

Il presidente [PALMA](#) ritiene che in un prossimo Ufficio di Presidenza siano ulteriormente discusse le modalità per procedere con il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo; successivamente, la Commissione potrà stabilire se fissare il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti ad un solo testo unificato, oppure proseguire sulla base della definizione di due differenti disegni di legge che distinguano le unioni civili dai patti di convivenza.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni svolte oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1209, in materia di adozione dei minori, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per domani alle ore 14,15, è posticipata alle ore 15.

La seduta termina alle ore 21,30.

1.3.2.1.14. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 123 (pom.) del 19/06/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 19 GIUGNO 2014
123ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(1119) Deputato COSTA. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante*, approvato dalla Camera dei deputati

(734) CASSON ed altri. - *Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione*

(845) CHITI ed altri. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

(903) TORRISI. - *Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti on-line*

(1067) Erika STEFANI ed altri. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

- e petizione n. 1091 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Dopo un breve dibattito cui prendono parte la relatrice [FILIPPIN](#) (PD), il vice ministro COSTA, la

senatrice [CAPACCHIONE](#) (PD), il senatore [LUMIA](#) (PD) e il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) la Commissione conviene che restino accantonati, in vista dell'esame di una prossima seduta, gli emendamenti 1.7, 1.10, 1.11, 1.18, 1.27, 1.28 e 2.4.

Si passa all'emendamento 2.6 che viene dichiarato decaduto per assenza del proponente. Sono altresì dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 e 2.16.

Si passa quindi alle proposte emendative volte ad inserire ulteriori articoli dopo l'articolo 2.

L'emendamento 2.0.1, posto ai voti, è approvato.

Dopo che il senatore Lumia ha aggiunto la propria firma, l'emendamento 2.0.2 viene respinto dalla Commissione.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Sono dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

Sull'emendamento 3.4 la relatrice insiste nel proporre una riformulazione che, qualora fosse accolta, la indurrebbe comunque a chiedere di poter soprassedere, nel corso della seduta odierna, alla votazione della proposta emendativa.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) acconsente a riformulare l'emendamento 3.4 nel senso proposto dalla relatrice.

L'emendamento 3.4 (testo 2), pubblicato in allegato, viene quindi accantonato, così come vengono accantonati gli emendamenti 3.5 e 3.6, concernenti la medesima materia delle conseguenze risarcitorie derivanti dalle querele temerarie.

L'emendamento 3.0.1, sul quale vi è parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è comunque dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Si passa alle proposte emendative riferite all'articolo 4.

Sulla proposta emendativa 4.1 si apre, quindi, un dibattito. La prima firmataria, senatrice [CAPACCHIONE](#) (PD) insiste perchè l'emendamento possa trovare accoglimento al fine di garantire la protezione delle proprie fonti al giornalista professionista o al pubblicista, evitando così che questi si trovi stretto nella contraddittoria posizione di incorrere o nella responsabilità penale per mancata ottemperanza ad un ordine del giudice, oppure alle conseguenze disciplinari derivanti dalla violazione del dovere di riservatezza nella tutela delle proprie fonti di informazioni.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) ritiene che l'emendamento 4.1, che intende sopprimere un mezzo di ricerca della prova del reato anche quando questo risulta indispensabile, non solo appare incongruo perchè manca di effettuare un bilanciamento tra la libertà di cronaca e il diritto alla tutela giurisdizionale in ogni stato e grado del processo, ma anche perchè collide con la disciplina recata

dall'articolo 200 del codice di procedura penale.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ritiene condivisibili le logiche sottese alla proposta emendativa la quale si prefigge di rimuovere la situazione di conflitto tra due disposizioni, entrambi recanti conseguenze sanzionatorie nei riguardi del giornalista; pertanto, auspica che un supplemento di riflessione possa indurre la relatrice e il rappresentante del Governo a rinvenire una soluzione congrua per incidere sul testo dell'articolo 4 del disegno di legge.

Il presidente [PALMA](#) rileva che, probabilmente, la soluzione ideale si rinverrebbe proprio nella modifica o nella soppressione della disposizione della "legge professionale" relativa ai giornalisti nella parte in cui, ponendosi in antinomia con l'obbligo di rivelare la propria fonte nelle circostanze eccezionali previste dall'emendamento 4.1, determina conseguenze disciplinari in capo al professionista.

Dopo che il vice ministro COSTA ha a sua volta posto in evidenza l'esigenza che la norma di cui all'emendamento 4.1 non si risolva in un'antinomia con l'articolo 200 del codice di procedura penale, la Commissione conviene sull'accantonamento dell'emendamento.

L'emendamento 4.0.1 risulta ritirato, mentre l'emendamento 4.0.2 è decaduto per assenza del proponente.

L'emendamento 4.0.3 è anch'esso decaduto per l'assenza dei firmatari mentre l'emendamento 4.0.4, di cui il Presidente aveva anticipatamente prospettato taluni profili di improponibilità, viene ritirato dal senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S), anche alla luce del fatto che sulla medesima proposta emendativa la Commissione bilancio si è espressa negativamente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'emendamento 4.0.5 viene, infine, dichiarato anch'esso decaduto per l'assenza del proponente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

- (1504) Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri
- (82) Roberta PINOTTI. - Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi**
- (811) BUEMI ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio**
- (1233) FALANGA ed altri. - Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi**
- (1234) LUMIA ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del**

matrimonio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) interviene con riferimento al testo del disegno di legge n. 1504, già approvato dalla Camera dei deputati; rileva che, anche alla luce di quanto illustrato dalle relatrici, il testo presenta alcune aporie che sembrano dimostrare come esso sia il frutto di un'approvazione affrettata presso l'altro ramo del Parlamento. L'impostazione di fondo del disegno di legge non dovrebbe comunque determinare il regresso del matrimonio ad un mero accordo di segno privatistico che lo trasformerebbe in istituto debole e pienamente esposto ai repentini e non meditati mutamenti di volontà dei coniugi. Si sofferma, quindi, sull'esigenza di conferire rilievo normativo al tempo intercorrente tra la separazione e il divorzio; ne discende l'opportunità di indurre le parti a tentare una conciliazione o una mediazione che riguardi quanto meno la gestione delle relazioni parentali. La possibilità di ottenere tempi più celeri per addivenire allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio potrebbe quindi trovare ingresso solo dopo aver esplorato i margini per una possibile riconciliazione tra i coniugi. Precisa che sarebbe da valutare l'ipotesi di sottrarre al presidente del tribunale il tentativo di conciliazione obbligatorio, demandandolo a figure professionali esperte quali i mediatori familiari, i conciliatori o i consulenti di consultorio. Svolge quindi brevi considerazioni sui piani genitoriali volti a tutelare maggiormente i minori coinvolti nella crisi familiare, garantendo una genitorialità condivisa e una compartecipazione educativa di entrambi i rami della famiglia. Sottopone quindi alle relatrici l'esigenza di evitare che la trattazione della causa di separazione o divorzio sia effettuata necessariamente dal medesimo magistrato chiamato a decidere sulle questioni patrimoniali tra i coniugi; ciò al fine di evitare fattori di considerevole incremento dei conflitti coniugali e genitoriali.

Il presidente [PALMA](#) interviene per chiedere se il senatore Giovanardi convenga sull'ipotesi di accelerare i tempi per pervenire allo scioglimento degli effetti del matrimonio qualora non vi siano figli coinvolti nella crisi derivante dalla separazione tra i coniugi.

Dopo che il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) ha precisato che la soluzione del problema posto dal Presidente può rinvenirsi soltanto nella redazione di disposizioni certe e garantiste circa il decorso del termine dilatorio per accedere al divorzio, interviene il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*), il quale rileva preliminarmente come sia indispensabile la fissazione di un termine certo per il computo dei tempi minimi per poter conseguire lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio. Sul piano dell'indirizzo generale in materia seguito dal proprio Gruppo di appartenenza, anticipa che la forza politica di cui fa parte non mancherà di offrire un contributo positivo alla redazione di una disciplina che, in fondo, si pone in linea di continuità con gli esiti del quesito referendario che mantenne in vita l'istituto del divorzio nel nostro ordinamento, nell'ormai lontano 1973. Non ritiene peraltro che sia significativo il dato percentuale secondo il quale il 40 per cento delle coppie separate non giungono poi a sciogliere gli effetti civili del matrimonio. Questo non implica certo che non vi sia una volontà di portare a compimento gli effetti dissolutivi del vincolo matrimoniale, ma può, al limite, deporre proprio in senso contrario e cioè affinché siano rimossi gli ostacoli che l'ordinamento ancora interpone all'accesso agevole all'istituto del divorzio. D'altra parte, l'abbattimento dei tempi che intercorrono tra separazione e divorzio può allentare l'aggravio sugli uffici giudiziari e, soprattutto, potrebbe favorire gli interessi dei minori in capo ai quali può presumersi si estendano i riflessi negativi della conflittualità protratta nella fase intermedia che precede il divorzio e segue la separazione.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) rileva che l'occasione per porre rimedio alle imperfezioni

nella redazione compiute presso la Camera dei deputati testimonia le virtù del sistema bicamerale perfetto che, nel corso di queste settimane, sembra condannato al superamento in forza di argomenti non sempre meditati. L'articolo 2 del disegno di legge presenta, peraltro, un riferimento dubbio o impreciso all'articolo 189 delle disposizioni transitorie del codice di procedura civile e rischia di ingenerare effetti paradossali sui provvedimenti provvisori adottati nel corso del procedimento di separazione i quali, ovviamente, non può pensarsi siano in qualche modo posti in *non cale* dal ricorso per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio. In linea generale, richiamandosi ai rilievi svolti dalla relatrice Alberti Casellati, ricorda che la *ratio* alla base di un periodo di tempo minimo di separazione per poi pervenire al divorzio non è norma di ordine pubblico in senso stretto. Infatti, tale spazio di tempo non rileva come tale, ma integra semplicemente un periodo di riflessione supplementare il cui decorrere non può dunque farsi discendere dalla domanda ma, assai preferibilmente, dalla data di svolgimento dell'udienza presidenziale. Conclude precisando che solo l'integrazione di tale intervento legislativo con la predisposizione di norme volte ad introdurre nell'ordinamento il tribunale della famiglia potrà effettivamente porre rimedio al problematico iato tra separazione di fatto e definitivo scioglimento degli effetti del matrimonio, da cui possono discendere i danni più rilevanti per i coniugi e per la prole.

Il senatore [BARANI](#) (*GAL*) ritiene che il disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati vada esaminato con un realistico intento riformista, al fine di introdurre modifiche migliorative all'attuale regime dell'istituto del divorzio, senza tuttavia cedere alla tentazione di recare stravolgimenti nel rapporto di presupposizione che intercorre tra separazione e cessazione degli effetti civili derivanti dal vincolo matrimoniale. Se si guarda agli interessi concreti delle coppie e delle famiglie e non alla prospettiva di accattivarsi una sempre cangiante simpatia dell'opinione pubblica, si dovrà provvedere alla correzione delle imperfezioni in cui è incorsa la Camera dei deputati e approvare celermente il testo del disegno di legge n. 1504.

Interviene quindi la senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) secondo la quale non si deve eccedere in letture improprie o assolutistiche dell'istituto del divorzio. Può trattarsi, infatti, di un momento di liberazione dalla conflittualità tra i coniugi e quindi in un atto che risolve le contraddizioni che gravano sui figli. In linea generale il protrarsi dei tempi necessari affinché la separazione tra i coniugi si risolva definitivamente nella cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere letto come uno svantaggio per l'insieme dei legami relazionali tra i componenti della famiglia. Al fine di tener conto di questi problemi e di un insieme di questioni socialmente assai complesse, occorre che la Commissione tenga presente l'esigenza di approvare norme che valorizzino le facoltà di scelta e non impongano oneri e vincoli che possono ridondare in inutili irrigidimenti.

La relatrice [ALBERTI CASELLATI](#) (*FI-PdL XVII*) interviene per precisare che dall'esperienza di chi svolge attività di consulenza e di assistenza legale nei procedimenti che seguono la crisi del rapporto matrimoniale, si evince che talvolta il momento di passaggio tra la separazione e il divorzio si dimostra rilevante anche nell'ambito delle relazioni parentali e, talvolta, finanche negli esiti dell'affido che, anche se condiviso nella fase di separazione, può poi divenire oggetto di ulteriori pretese, conflitti o aspettative. Infine, sottopone alla Commissione l'esigenza di prestare la dovuta attenzione a norme che rendano vincolata e rigida l'individuazione della competenza sul procedimento che conduce alla cessazione degli effetti civili del matrimonio; infatti, anche a tale riguardo, può ben darsi che nel periodo di tempo che va dalla separazione al ricorso per ottenere il divorzio, si verifichino gli eventi più vari quali, ad esempio, il cambiamento della residenza di uno o di entrambi i coniugi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,25.

(922) Maurizio ROMANI ed altri. - Modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 maggio.

Il presidente **PALMA** approfitta della presenza della senatrice Mussini e della senatrice Montevercchi, che si sono mostrate particolarmente interessate all'esame del disegno di legge in titolo, per sottoporre a tutti i componenti della Commissione l'esigenza di riflettere sul regime delle conseguenze sanzionatorie derivanti dalle fattispecie incriminatrici delineate nel disegno di legge in esame. Osserva, infatti, che taluni inasprimenti sanzionatori sia per il reato di espianto degli organi a fini di cessione lucrativa o di alienazione a terzi, sia per il delitto commesso in forma associativa sembrano chiaramente sproporzionati alle esigenze di razionalità e coerenza del complessivo impianto sanzionatorio del codice penale.

Consegue a questa analisi anche la necessità di prestare attenzione al coordinamento normativo con la capacità incriminatrice di altre fattispecie di reato già previste dal codice penale, con particolare riguardo all'opportunità di distinguere i casi in cui all'espianto di organi consegue l'evento della morte o se, la cessione di organi si determina in esito al vilipendio di cadavere. In via generale, è necessario definire con chiarezza le condotte penalmente rilevanti per far fronte ai problemi di assorbimento, continuazione e concorso materiale tra atti delittuosi.

Dopo un breve intervento della senatrice **MONTEVECCHI** (M5S) che ringrazia il Presidente per le delucidazioni offerte, nessun altro chiedendo di intervenire in discussione generale, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 14 E CONNESSI IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLE COPPIE DI FATTO E DELLE UNIONI CIVILI

Anche in forza di una richiesta avanzata dal senatore **GIOVANARDI** (NCD), la senatrice **CIRINNA** (PD) relatrice sui disegni di legge nn. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231 e 1360, in materia di disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili, rende noto alla Commissione che nel corso della prossima seduta procederà ad illustrare il disegno di legge n. 1316, di iniziativa del senatore Sacconi, al fine di proporle la connessione con i disegni di legge citati. In quella stessa seduta conferma che depositerà la proposta di testo unificato, per la redazione della quale terrà conto senz'altro del contenuto normativo del disegno di legge da ultimo citato.

*SUL DECORSO DEL TERMINE DI CUI ALL'ARTICOLO 51, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO
PER IL DIFFERIMENTO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 19 E CONNESSI*

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) interviene per chiedere al Presidente delucidazioni sul momento dal quale si intende far decorrere il termine regolamentare per la sospensione dell'esame sui disegni di legge nn. 19 e connessi, in materia di lotta alla corruzione. Infatti, il Governo sembra aver reso noto in varie sedi, e peraltro non sempre in termini chiari e coerenti, il proprio intendimento di presentare un'iniziativa legislativa avente il medesimo oggetto riguardato dai disegni di legge in titolo. Ne consegue un'incertezza circa il momento da cui decorre il limite massimo di un mese per il quale la Commissione può differire lo svolgimento dell'istruttoria legislativa ai sensi dell'articolo 51, comma 2 del Regolamento del Senato.

Il PRESIDENTE, preso atto dei dubbi esposti dal senatore Cappelletti, rileva che in realtà la Commissione ha deliberato il differimento dell'esame in base all'applicazione dell'articolo 51, comma 2, sulla base di un esplicito riferimento operato dal rappresentante del Governo circa l'intenzione di presentare una proposta di legge da parte dell'Esecutivo in materia di lotta alla corruzione. Pertanto, non sembra vi debbano essere questioni aperte circa il prosieguo dei lavori, dato anche il fatto nuovo che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, nella giornata di ieri, ha modificato il calendario dei lavori dell'Assemblea, espungendovi l'esame in Aula dei disegni di legge nn. 19 e connessi, in precedenza previsto per la prossima settimana.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1119](#)

Art. 3

3.4

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente:

«3-bis. Nei casi in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno da diffamazione commessa col mezzo della stampa, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui agli articoli 91 e 96 del codice di procedura civile, al pagamento a favore del richiedente di una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dall'attore».

3.4 (testo 2)

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente:

«3-bis. Nei casi in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno da diffamazione commessa col mezzo della stampa, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, può condannare l'attore, oltre che alle spese di cui agli articoli 91 e 96 del codice di procedura civile, al pagamento a favore del richiedente

di una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dall'attore».

1.3.2.1.15. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 124 (pom.) del 24/06/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 24 GIUGNO 2014
124ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Intervengono il vice ministro della giustizia Costa e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLE REITERATE MINACCE RICEVUTE DALLA SENATRICE CAPACCHIONE

Il presidente [PALMA](#) esprime la propria solidarietà e vicinanza alla senatrice Capacchione per i persistenti e reiterati messaggi di contenuto offensivo e di carattere minatorio ricevuti.

Alle parole del Presidente si associano unanimi i componenti della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1119) Deputato COSTA. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(734\)](#) **CASSON ed altri.** - *Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione*

[\(845\)](#) **CHITI ed altri.** - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

[\(903\)](#) **TORRISI.** - *Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti on-line*

[\(1067\)](#) **STEFANI ed altri.** - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

- e **petizione n. 1091 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 giugno.

Il presidente [PALMA](#) avverte che si riprenderà dall'esame degli emendamenti accantonati e in particolare dalla proposta 1.7 (testo 2).

La relatrice [FILIPPIN](#) (PD) illustra un'ulteriore proposta di riformulazione dell'emendamento 1.7 (testo 2).

Sull'ulteriore proposta di riformulazione dell'emendamento 1.7 (testo 2) ed in particolare sull'opportunità di escludere l'obbligo di pubblicazione di rettifiche o dichiarazioni "non documentalmente false" si apre un dibattito al quale prendono parte il presidente [PALMA](#) (FI-PdL XVII), i senatori [CAPACCHIONE](#) (PD), [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) e il viceministro COSTA.

Il senatore [CASSON](#) (PD), primo firmatario dell'emendamento, si riserva di valutare la proposta di riformulazione.

La seduta sospesa alle ore 14,20, riprende alle ore 14,30.

Il senatore [CASSON](#) (PD) firmatario dell'emendamento 1.7, accoglie la nuova proposta di riformulazione avanzata dalla relatrice.

Dopo che il vice ministro COSTA si è rimesso alla Commissione, l'emendamento 1.7 (testo 3) è posto ai voti ed è approvato.

Su proposta della relatrice sono altresì riformulati in un testo 3 gli emendamenti 1.10 (testo 2) e 1.11 (testo 2), i quali, posti ai voti, risultano approvati.

La relatrice [FILIPPIN](#) (PD) ribadisce il proprio invito al ritiro dell'emendamento 1.18.

La senatrice [ALBERTI CASELLATI](#) (FI-PdL XVII), accedendo alla richiesta della relatrice, ritira l'emendamento 1.18.

Sull'emendamento 1.27 (testo 2) e sulla questione delle pene accessorie per il reato di diffamazione a mezzo stampa, si apre un dibattito nel quale prendono la parola i senatori [CASSON](#) (PD), [LUMIA](#) (PD), [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), il presidente [PALMA](#) (FI-PdL XVII) e il

viceministro COSTA.

Il senatore [CASSON](#) (PD), alla luce dei rilievi emersi nel corso del dibattito, ritira l'emendamento 1.27 (testo 2).

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.28, sostanzialmente identico all'emendamento da ultimo ritirato.

In esito a distinte e successive votazioni risultano respinti altresì gli emendamenti da 1.34 a 1.38, precedentemente accantonati, tutti vertenti sulla questione della competenza per il reato di diffamazione.

Risulta altresì respinto l'emendamento 2.4, accantonato nel corso della precedente seduta.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda, quindi, che nel corso dell'ultima seduta era già stato approvato l'emendamento 2.0.1 in materia di misure a tutela del soggetto diffamato o leso nella reputazione.

Sull'emendamento 3.4 (testo 2) ed in particolare sull'introduzione dell'istituto della lite temeraria, anche con riguardo ai giudizi di risarcimento danno per diffamazione, si svolge un'ampia discussione alla quale prendono parte i senatori [CASSON](#) (PD), [ALBERTI CASELLATI](#) (FI-PdL XVII), [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), [FALANGA](#) (FI-PdL XVII), [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e [LUMIA](#) (PD).

Il vice ministro COSTA si rimette, quindi, alla Commissione sull'emendamento 3.4 (testo 2).

Su proposta della relatrice [FILIPPIN](#) (PD), la Commissione conviene sul mantenimento dell'accantonamento degli emendamenti 3.4 (testo 2), 3.5 e 3.6.

La senatrice [CAPACCHIONE](#) (PD) ritira l'emendamento 4.1, riservandosi di valutarne la ripresentazione nel corso dell'esame in Assemblea.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante sgravi fiscali e sgravi contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti ([n. 97](#))

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modificazioni. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 giugno.

La relatrice [GINETTI](#) (PD) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, allegata al resoconto della seduta odierna.

Il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), nel preannunciare il proprio voto favorevole sulla proposta testé illustrata, esprime un giudizio positivo sul provvedimento nel suo complesso. Con riguardo alla questione concernente l'occupazione dei detenuti e degli internati, sottolinea l'esigenza di favorire il reinserimento dei detenuti incentivando l'espletamento di attività lavorative presso gli enti locali.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut), pur non essendo in linea di principio contraria alle misure a sostegno dell'impiego dei detenuti e degli internati, ritiene che sia più opportuno favorire, attraverso incentivi fiscali o contributivi, l'occupazione di altre categorie deboli ed in particolare dei giovani. Alla luce di tali considerazioni preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ritiene che il provvedimento in esame rappresenti un importante contributo a sostegno del reinserimento dei detenuti e degli internati. Dopo aver sottolineato i positivi effetti e gli ottimi risultati conseguiti attraverso il ricorso all'istituto del credito d'imposta, replica alla senatrice Stefani osservando come analoghe misure di incentivazione all'occupazione e, in particolare, di quella giovanile siano state già intraprese dall'attuale Esecutivo. Conclude annunciando il proprio voto favorevole sulla proposta di parere.

La proposta di parere favorevole con osservazioni è quindi, previa verifica del prescritto numero legale, posta ai voti ed approvata, con l'avvertenza che vi saranno allegate le osservazioni rese dalla 6a Commissione permanente.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 1052 E CONNESSI IN MATERIA DI OMOFOBIA

Il presidente [PALMA](#) fa presente al sottosegretario Scalfarotto di non aver mai espresso né contrarietà né una posizione di favore nei confronti dei disegni di legge in materia di omofobia e transfobia. Il rallentamento dell'*iter* d'esame di tali provvedimenti deve essere, a ben vedere, ricondotto alla opposizione manifestata da alcuni componenti del Gruppo del Nuovo Centro Destra.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1360 e congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1316 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 maggio.

La senatrice [CIRINNA'](#) (PD) illustra il disegno di legge n. 1316 che, come si evince dalla relazione d'accompagnamento, offre una visione della famiglia quale formazione sociale il cui rapporto con la società è tale per cui nella vita delle persone vi deve essere il minimo impatto di regolazione. Il disegno di legge fa espresso riferimento alla sentenza n. 166 del 1998 citandone il passaggio in cui viene affermato, dalla Corte costituzionale, che la convivenza *more uxorio* rappresenta l'espressione di una scelta di libertà dalle regole che il legislatore ha sancito in dipendenza dal matrimonio: ne deriverebbe che l'estensione automatica di tali regole alla famiglia di fatto può essere intesa come violazione dei principi di libera determinazione tra le parti.

Conseguentemente, l'articolo 1, del disegno di legge, che reca come rubrica la tutela della famiglia, ribadisce il legame tra matrimonio e formazione sociale familiare, richiamando espressamente gli articoli 29 e 31 della Costituzione. Alla famiglia vengono riservate in via esclusiva le provvidenze, le agevolazioni sociali e quelle economiche. L'articolo 2 disciplina invece i diritti individuali dei conviventi e i doveri da assolvere quando la convivenza ha luogo tra due maggiorenni, non legati da rapporti di parentela né coniugati, a condizione che la convivenza duri stabilmente da almeno tre anni, in assenza di figli comuni. Qualora, viceversa, vi siano figli, la convivenza cui si riferisce la disciplina del disegno di legge è di un anno. Il comma 2 regola l'obbligo alimentare, qualora cessi la convivenza e una delle due parti versi in stato di bisogno. Il comma 3 stabilisce il cumulo dei redditi ai fini del calcolo dell'ISEE. Il comma 4 prevede il diritto di abitazione nell'immobile di comune residenza in favore del convivente superstite: il diritto cessa in caso di matrimonio o di successiva convivenza. Il comma 5 stabilisce la successione nel contratto di locazione del convivente, dopo che vi sia stata revoca da parte dell'altro. Sul comma 6, una certa vaghezza nella formulazione sembra alludere al diritto di visita nei luoghi di cura a favore del convivente. Il comma 7, inoltre, garantisce la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n. 53 del 2000 in favore del convivente che debba assistere l'altro o i familiari a suo carico. L'articolo 8 attribuisce al convivente il potere di disporre il trattamento del corpo e la celebrazione delle esequie, a meno di disposizioni contrarie effettuate in forma scritta o

autografa. Il comma 9, infine, reca una disposizione attributiva di un legato in favore del convivente, ma proporzionato al suo stato di bisogno e finalizzato al suo mantenimento, nei limiti della quota ereditaria disponibile.

Su proposta della relattrice, che precisa di aver ampiamente tenuto conto delle disposizioni recate dal disegno di legge n. 1316 ai fini della redazione di una proposta di testo unificato, la Commissione conviene che l'esame del citato disegno di legge venga congiunto al seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 14 e connessi.

La relattrice [CIRINNA'](#) (PD) deposita quindi la proposta di testo unificato pubblicata in allegato.

Il presidente [PALMA](#) propone che l'illustrazione e l'adozione del testo unificato come base per il prosieguo dei lavori possano essere rinviate ad una prossima seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(859\) SCILIPOTI.](#) - *Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale*

[\(1357\) FALANGA.](#) - *Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali*

[\(1378\) MOSCARDELLI ed altri.](#) - *Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il senatore [FALANGA](#) (FI-PdL XVII) rileva preliminarmente che alcune delle voci critiche emerse nel corso della discussione generale sull'ipotesi di formulare un'autonoma fattispecie incriminatrice per il reato di omicidio stradale, si pongono in contraddizione con quanto dichiarato dal Presidente del consiglio dei ministri che, anche nel corso del suo intervento per richiedere la fiducia alle Camere, aveva prospettato l'intenzione di introdurre questo autonomo delitto nel codice penale. I dubbi in proposito non sono irrilevanti e si notano anche dal confronto tra i disegni di legge in esame che seguono impostazioni assai diverse tra loro. La proposta legislativa a sua firma introduce l'articolo 586-*bis* nel codice penale, non a caso prevedendo un nuovo delitto che segua quello attualmente previsto dall'articolo 586 che punisce il fatto della morte o delle lesioni come conseguenza di altro delitto. Ritiene che la propria proposta sia più equilibrata delle altre sia per il quadro sanzionatorio che introduce, sia per la completezza e definizione delle condotte incriminate. Si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa soltanto nel caso in cui cagiona una lesione personale dalla quale deriva una malattia. Per i due casi principali, naturalmente, si procede d'ufficio e la condotta punita copre sia i casi in cui ci si pone alla guida di veicoli in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica, sia commettendo le violazioni di cui all'articolo 142, commi 9 e 9-*bis* del codice della strada, cagionando la morte di un uomo. Conclude rilevando come nella varietà di opzioni normative

rappresentate dai disegni di legge all'esame, occorra tener presente l'esigenza di un quadro sanzionatorio coerente e non sproporzionato, la necessità di definire con esattezza l'elemento psicologico del reato, nonché l'opportunità di corredare la definizione della fattispecie delittuosa di omicidio stradale con un sistema di circostanze aggravanti tassativamente determinate.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene che non si debba introdurre nella definizione della fattispecie delittuosa di omicidio stradale l'elemento dell'eccesso di velocità come qualificazione della condotta. Più in generale, non ci si può nascondere che, nell'affrontare il delicato problema delle morti sulla strada, si deve perseguire la massima concretezza e trovare la via per massicce e diffuse campagne di informazione e prevenzione. Quanto poi all'idea di farsi attrarre dal richiamo emotivo che pure pare pervenire dall'opinione pubblica per l'introduzione di un'autonoma fattispecie delittuosa, può condividersi l'iniziativa soltanto se essa non si risolve in qualunque pretese punitive, ma nella concreta enucleazione di una condotta illecita tecnicamente compatibile col sistema penale.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) si limita a precisare, a beneficio della discussione, che l'elemento dominante da tenere presente rimane quello dell'elemento soggettivo che caratterizza l'integrazione del reato di omicidio stradale. Dato che si tratta di una responsabilità a titolo colposo, rileva chiedersi perché sottrarla al novero dei reati di omicidio che sono delitti di evento a condotta libera. In sostanza, qualificare un'autonoma fattispecie incriminatrice solo perché vi è un richiamo, sia pure autorevole, sull'opportunità di minacciare sanzioni detentive particolarmente aspre, non gli appare un'idonea risposta agli indiscutibili pericoli connessi con la circolazione stradale.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) ritiene che molti dei dubbi sollevati dai senatori intervenuti nel corso della discussione dovrebbero indurre ad una attenta considerazione dell'elemento soggettivo del reato, sia per quanto riguarda la condotta di chi si pone al volante in condizioni di alterazione per via dell'assunzione di alcool o psicofarmaci, sia per i casi in cui il soggetto attivo del reato compie violazioni del codice della strada talmente gravi da ledere le più elementari logiche di precauzione.

Si unisce alle considerazioni e ai dubbi sollevati dai senatori dianzi intervenuti, il senatore [GIARRUSSO](#) (*M5S*), il quale richiama l'attenzione del relatore e della Commissione tutta, sugli accenni svolti dal senatore D'Ascola all'ipotesi di delineare un particolare tipo di condizione soggettiva di consumazione del reato, quale "la sconsideratezza", presente in alcuni sistemi penali di diritto anglo-americano.

Il presidente [PALMA](#) ritiene opportuno richiamare l'attenzione di tutti i senatori sui problemi evidenziatisi nella definizione di un'autonoma fattispecie di reato, denominata, piuttosto ellitticamente, "omicidio stradale".

Si tratta di valutare con attenzione ogni ipotesi di definizione di un'autonoma condizione soggettiva di consumazione del reato, poiché si rischia di incidere sulla sistematica della parte generale del codice penale. E' questo un rischio, diretto o indiretto, in cui è bene non incorrere per non mettere a repentaglio la tenuta dell'intera struttura codicistica del fatto reato. L'esigenza di delineare compiutamente le fattispecie induce anche a chiedersi se operare sulla definizione di un autonomo delitto o se agire sul sistema delle circostanze dei delitti contro la persona. Non ci si può infine nascondere la questione della complessiva razionalità delle risposte sanzionatorie che devono mantenersi congrue a quelle previste dall'intero Titolo XII del codice, rubricato "dei delitti contro la persona".

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1504) Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello e d altri; Titti Di Salvo ed altri

(82) Roberta PINOTTI. - Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(811) BUEMI ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

(1233) FALANGA ed altri. - Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(1234) LUMIA ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 giugno.

Interviene il senatore **FALANGA** (*FI-PdL XVII*) per rilevare che i disegni di legge in questione e, in particolare, quello già approvato dalla Camera dei deputati, costituiscono l'occasione per porre rimedio ad un errore concettuale di non piccolo conto. In effetti, si continua a ingenerare una certa confusione tra separazione giudiziale e consensuale. Si tratta di procedimenti diversi, di una differente natura degli atti introduttivi delle due sequenze procedurali, non ultimo confermata da un'alternativa concettuale che caratterizza l'atto giudiziario che definisce i due procedimenti. Pertanto, si tratta di non insistere su previsioni normative che alludono alla trasformazione del procedimento di separazione giudiziale in consensuale. Oltre alla correzione di questo equivoco terminologico, già presente nella disciplina attualmente in vigore, si tratta anche di porre rimedio, nella fase emendativa, alle imperfezioni in cui è incorsa la Camera dei deputati. Queste riguardano certamente il momento del computo del termine per la decorrenza del necessario periodo prima di pervenire allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio; del pari significativa gli appare l'incertezza che grava sull'articolo 3 del disegno di legge, riguardo al momento della cessazione degli effetti della comunione tra i coniugi. Dal punto di vista pratico, poi, la prassi e i procedimenti giudiziari di separazione suggeriscono che il termine che intercorre tra l'introduzione del procedimento e la comparizione delle parti è ben maggiore di sei mesi; pertanto, la struttura della norma approvata presso l'altro ramo del Parlamento o determina effetti incongrui, oppure dovrebbe essere in grado di incidere, quasi come un acceleratore normativo, sull'andamento nel tempo delle procedure di separazione tra i coniugi.

Secondo il presidente **PALMA** occorre tenere nel debito conto quanto è emerso in questa prima fase della discussione generale e conviene, al riguardo elencare gli snodi problematici che caratterizzano il disegno di legge n. 1504. Prima di tutto occorre chiedersi se la separazione possa ancora costituire un elemento pregiudiziale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio; poi vi è da riflettere sul momento da cui decorre il termine annuale e semestrale previsto dall'articolo 1 del disegno di legge; vi è, infine, da determinare un eventuale regime transitorio in vista dell'entrata in vigore della riforma, nonché verificare se sia congruo discernere i casi di separazione che vedono

coinvolti gli interessi della prole e i casi in cui questi non vengano in rilievo, disponendo una distinzione normativa fondata sul termine necessario di separazione.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede che le relatrici valutino le ragioni attuali che sottenderebbero la necessità di mantenere un termine dilatorio necessario prima di poter pervenire alla cessazione degli effetti del vincolo matrimoniale. Salvo voler conferire rilievo a questioni ideologiche, ritiene che questa scelta debba fondarsi esclusivamente sull'esigenza dell'ordinamento di dare certezza ai rapporti patrimoniali tra i coniugi in seguito alla separazione e alla evidente necessità di tutelare gli interessi, anche affettivi, dei figli nati nel matrimonio in via di dissoluzione.

Dopo un breve intervento del senatore [CUCCA](#) (*PD*), volto a ribadire i termini del rapporto tra i procedimenti di separazione tra i coniugi e gli effetti della separazione stessa sulle convenzioni patrimoniali prescelte, il presidente [PALMA](#) invita i senatori che intendano intervenire a segnalarlo alla Presidenza per poter poi chiudere la discussione generale, procedere con l'individuazione del testo base e con la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUL SEGUITO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1344 IN MATERIA DI DIVIETO DI BENEFICI PENITENZIARI IN FAVORE DEI CONDANNATI PER ALCUNI DELITTI

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*M5S*) chiede di poter sottoscrivere il disegno di legge n. 1344, in materia di divieto di benefici penitenziari in favore dei condannati per alcuni delitti, d'iniziativa del presidente Palma, data la piena condivisione dei contenuti della proposta di legge da parte dei senatori del proprio Gruppo presenti in Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) invita il senatore Giarrusso a meditare attentamente su tale richiesta, anche perché l'*iter* di alcuni disegni di legge che ha avuto luogo nei mesi scorsi ha mostrato come le posizioni politiche manifestate dal Gruppo del Movimento 5 Stelle in materia, si sono rilevate talvolta molto diverse dalle proprie. Inoltre, non sono mancati episodi nei quali le sue opinioni e gli atti parlamentari sottoscritti sono stati oggetto di strumentalizzazioni o di aspre critiche politiche.

SU ALCUNE RICHIESTE RIVOLTE AL GOVERNO IN MATERIA DI DEPENALIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLA GEOGRAFIA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

Il senatore [AIROLA](#) (*M5S*) chiede al rappresentante del Governo di far conoscere lo stato di avanzamento dei lavori dell'Esecutivo sull'esercizio della delega conferita dalla Camere al Governo in materia di depenalizzazione.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) interviene a sua volta per chiedere che il Governo, attraverso l'intervento diretto in Commissione del ministro Orlando, possa rispondere ai quesiti svolti dai senatori a seguito delle comunicazioni rese nel corso della seduta pomeridiana del 23 aprile. In particolare, auspica che possa definitivamente chiarirsi l'indirizzo governativo in punto di geografia giudiziaria, un profilo, questo, su cui la Commissione ha manifestato grande sensibilità e sul quale gli utenti del sistema giustizia manifestano forti elementi di sofferenza.

Si associa alle parole del senatore Buemi anche il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*).

Anche il senatore [LUMIA](#) (*PD*) si sofferma sulla delicatezza dei temi evocati dai colleghi Airola, Buemi e Caliendo, e ribadisce in particolare che le criticità della geografia giudiziaria dovranno essere risolte con il fattivo intervento della Commissione, la quale, del resto, non ha mancato di far pervenire il proprio apporto nel corso dei mesi passati, ribadendo tra l'altro l'esigenza di garantire un'effettiva giustizia di prossimità.

Il presidente [PALMA](#) rende noto che è pervenuta la relazione illustrativa delle risultanze degli incontri tenuti dal Gruppo di lavoro per il monitoraggio della riforma introdotta dai decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012, presieduto dalla dottoressa Anna Maria Palma Guarnier. Il documento sarà messo a disposizione dei componenti della Commissione.

Quanto al seguito delle risposte del ministro Orlando ai quesiti svolti dai senatori intervenuti in sede di comunicazioni del Ministro sulle linee programmatiche del suo Dicastero, sarà sua cura acquisirne la disponibilità affinché questi possa nuovamente intervenire prima della sospensione estiva e compatibilmente con il carico di lavoro della Commissione, che si annuncia assai gravoso per le prossime settimane.

La seduta termina alle ore 16,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 97

La Commissione giustizia, esaminato il provvedimento in titolo, preso atto delle osservazioni trasmesse dalla 11a Commissione permanente e fatte proprie le osservazioni favorevoli con rilievi della 6a Commissione che vengono di seguito allegate per intero, così da intendersi pienamente recepite, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- l'articolo 1, comma 2, concernente l'ipotesi di assunzione (da parte di imprese) di detenuti semiliberi, prevede che la misura del credito d'imposta sia pari a 350 euro mensili per il 2013 e, a decorrere dal 2014 e fino all'adozione di un nuovo regolamento, a 300 euro mensili; a tal fine appare opportuno definire in termini chiari se l'ipotesi si applichi anche all'assunzione degli internati, dal momento che anche tale categoria di soggetti può essere ammessa al regime di semilibertà;
- allo stesso articolo 1, il comma 4 prevede che le suddette misure dei crediti d'imposta si applichino anche ai rapporti di lavoro in corso instaurati alla data del 1° gennaio 2013, a condizione che essi siano proseguiti per un periodo non inferiore a 30 giorni; a quest'ultimo riguardo, appare opportuno definire in termini più chiari se il termine minimo di 30 giorni decorra dal 1° gennaio 2013, dal 2 gennaio 2013 o, al limite, dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro;
- la Commissione invita altresì a valutare l'ipotesi di innalzare a 600 euro mensili l'ammontare del credito d'imposta per il lavoro svolto all'interno degli istituti di esecuzione della pena, stante il particolare valore rieducativo e di riqualificazione sociale sotteso alle attività lavorative intramurarie;
- l'articolo 2, nel prevedere, in favore delle imprese, crediti d'imposta identici a quelli di cui all'articolo 1, qualora ricorra una delle fattispecie indicate, dovrebbe esplicitamente chiarire se, nella prima di tali fattispecie, si intenda in realtà far riferimento anche agli "internati" ammessi alla semilibertà (oltre che ai "detenuti" in tale condizione); potrebbe altresì chiarirsi la natura degli effetti che deriverebbero da una cessazione del rapporto di lavoro durante il decorso del periodo minimo in oggetto, eventualmente distinti anche a seconda della causa della cessazione;
- all'articolo 2, comma 1, lettera a) inserire una clausola che consenta di accedere al beneficio anche nel caso in cui l'assunzione di individui in esecuzione intramuraria, che segue il periodo di formazione, risulti di necessità inferiore al termine temporale del triplo, in ragione del periodo residuo di detenzione;
- con riferimento all'articolo 4, si valuti l'opportunità che nel secondo periodo, dopo le parole "il credito d'imposta di cui all'articolo 1", le parole: "è utilizzabile" siano sostituite dalla seguente "spetta". Infatti, sembra più opportuno elidere il riferimento all'utilizzabilità in concreto del credito d'imposta e di inserire un esplicito riferimento proprio al presupposto per la sua spettanza al datore di lavoro;
- in relazione all'articolo 6, commi 5, 6 e 7, si valuti se le funzioni affidate al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, non esolino o eccedano dalle competenze proprie di quell'articolazione del Ministero giustizia;
- con riguardo all'articolo 5, si consideri la possibilità di non prevedere limiti massimi dei benefici da concedere a ciascuna impresa, poiché ciò limiterebbe le facoltà di assunzione e i possibili effetti virtuosi sul sistema occupazionale, dei benefici fiscali volti a favorire l'impiego di detenuti e internati, previsti dal decreto in titolo secondo i limiti stabiliti dalla disciplina di rango primario;

- quanto all'articolo 8, infine, si valuti se la previsione nel comma 1 di una riduzione della contribuzione valida fino all'emanazione di un nuovo decreto ministeriale sia conforme alla disciplina di rango legislativo, che prevede una cadenza biennale nell'emanazione dei decreti; inoltre si invita la Commissione di merito a dare risalto alle cooperative di natura sociale, quanto meno assegnando ad esse la precedenza nell'accordare i benefici.

OSSERVAZIONI DELLA 6a COMMISSIONE (FINANZE)

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto in titolo, considerato il valore sociale delle misure a favore dei detenuti e dell'obiettivo del loro reinserimento nella società, formula osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi, riferiti all'articolo 6:

commi 2 e 8: in riferimento ai costi sostenuti nell'anno 2014, si rileva una discrasia tra le disposizioni recate dall'articolo 6, comma 2 (che prevede che le istanze sono presentate entro la fine del secondo mese successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento in oggetto), e dal successivo comma 8 (che prevede che per l'anno 2014 continuino ad applicarsi le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento). Al riguardo, premesso che le due disposizioni sembrano escludersi a vicenda, occorre chiarire se per l'anno 2014 occorre presentare l'istanza in base alla nuova procedura di accesso al credito (seppur rispettando i termini diversi legati alla pubblicazione del decreto), oppure se, come per l'anno 2013, si applica tout court la procedura previgente;

al comma 2: al fine di chiarire che i soggetti che intendono fruire del credito d'imposta per l'anno successivo possono presentare le istanze «preventive» sia in riferimento ai rapporti di lavoro già instaurati che in riferimento a nuovi rapporti di lavoro che essi prevedono di instaurare nel corso del medesimo anno, occorre integrare il comma 2, aggiungendo, dopo le parole «per cui si chiede la fruizione del beneficio, un'istanza», le seguenti parole «relativa sia alle assunzioni già effettuate che a quelle che si prevede di effettuare»;

al comma 4: si ritiene necessario esplicitare, secondo la seguente formulazione, che il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione a partire dalla data di autorizzazione, ma non prima della sua «maturazione», cioè dell'effettivo sostenimento dei costi relativi alle assunzioni agevolabili: «4. Le agevolazioni sono fruite, con le modalità di cui al comma 1, a seguito dell'avvenuta comunicazione di cui al precedente comma 3, nei limiti dell'importo del credito d'imposta complessivamente concesso e dell'importo maturato mensilmente sulla base dell'effettivo sostenimento dei costi relativi al personale che rientra tra le categorie agevolabili. »;

al comma 8: il riferimento all'anno 2013 contenuto nell'ultimo periodo del comma 8, va sostituito con «2014», in coerenza con le modifiche già apportate al primo periodo del medesimo comma.

SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA RELATRICE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 14 E CONNESSI

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

TITOLO I Delle unioni civili

Art. 1.

(Registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso)

1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile.
2. Presso gli uffici del registro di ogni comune italiano è istituito il registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. In tale registro si possono iscrivere alla presenza di due testimoni due persone dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo affettivo. Non può contrarre un'unione civile, a pena la nullità dell'atto, chi è vincolato da un matrimonio o da un'unione civile. Sono cause impeditive all'iscrizione al registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso:
 - a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale, ivi compresa l'ipotesi in cui i coniugi siano separati, o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso in atto;
 - b) la minore età di una o di entrambe le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;
 - c) l'interdizione di una o di entrambe le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso non può avere luogo finché la sentenza sull'istanza non sia passata in giudicato;
 - d) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile; non possono altresì contrarre un'unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote;
 - e) l'ipotesi di delitto di cui all'articolo 88 del codice civile. Se nei confronti di una o di entrambe le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso ha avuto luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la certificazione dello stato di unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.
3. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

4. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante lo stato dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Detto documento deve contenere i dati anagrafici delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, l'indicazione del loro regime patrimoniale legale e della loro residenza. Deve contenere altresì i dati anagrafici di eventuali figli minori dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, indipendentemente dalla durata della stessa, nonché dei figli di ciascuna delle parti dell'unione civile.

Art. 2.

(Modifiche al codice civile)

1. All'articolo 86 del codice civile, dopo le parole «da un matrimonio» sono inserite le parole «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».
2. Dopo l'articolo 143-*bis* del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 143-*bis*.1 - (*Cognome dell'unione civile tra persone dello stesso sesso*). -- Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso stabiliscono il cognome della famiglia scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso. La parte può anteporre o posporre al cognome della famiglia il proprio cognome, se diverso».

Art. 3.

(Regime giuridico)

1. Ad ogni effetto, all'unione civile si applicano tutte le disposizioni previste per il matrimonio nelle leggi, decreti e regolamenti, ad esclusione delle adozioni di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184.
2. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è familiare dell'altra parte ed è equiparata al coniuge per ogni effetto.
3. Le parole «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche alla «parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

Art. 4.

(Doveri di solidarietà del rapporto e diritti successori)

1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenuti al mutuo aiuto morale e materiale.
2. Nella successione legittima, disciplinata dal libro secondo, titolo II, capo II, del codice civile i diritti spettanti al coniuge si applicano anche alla parte legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Art. 5.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

Art. 6.

(Scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. L'unione civile si scioglie per comune accordo o per decisione unilaterale.
2. L'ufficio del registro deve trascrivere lo scioglimento entro tre mesi dalla comunicazione. Alla parte

dell'unione che non sia in grado di provvedere alle proprie necessità è corrisposto un assegno di mantenimento determinato in base alle capacità dell'obbligato, al numero di anni della convivenza ed alle capacità lavorative di entrambe le parti. Tale obbligo cessa qualora l'avente diritto contraiga una nuova unione o matrimonio.

3. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo VI, capo V del codice civile.

Art. 7.

(Delega al Governo per la regolamentazione dell'unione civile)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificazione delle disposizioni in materia di ordinamento dello stato civile, prevedendo che gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso siano conservati dall'ufficiale di stato civile insieme a quelli del matrimonio;

b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto privato internazionale, prevedendo i criteri di applicazione della disciplina della unione civile tra persone dello stesso sesso regolato dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;

c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti;

d) inserimento dopo la parola «matrimonio», ovunque ricorra nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti e fatta salva l'esclusione di cui all'articolo 3, comma 1 della presente legge, delle seguenti parole: «o unione civile»

e) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento della disciplina della convivenza di cui al Titolo II della presente legge con le disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della giustizia, del Ministro dell'interno e del Ministro competente per le pari opportunità.

3. Sullo schema di decreto approvato dal Consiglio dei ministri esprimono il loro parere le Commissioni parlamentari competenti entro due mesi dalla sua trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, il decreto legislativo è comunque adottato, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di tre mesi.

TITOLO II

Della disciplina delle convivenze

Art. 8.

(Della convivenza di fatto)

1. Il presente Titolo disciplina i diritti individuali e i doveri di soggetti maggiorenni, conviventi stabilmente da almeno tre anni o da almeno un anno in presenza di figli comuni, uniti da legami affettivi e di solidarietà, ai fini di reciproca assistenza e solidarietà, materiale e morale, non legati da rapporti di parentela, né vincolati da matrimonio o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

2. Per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza trovano applicazione gli articoli 4 e 33, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Art. 9.

(Assistenza in caso di malattia o di ricovero)

1. In caso di malattia o di ricovero del convivente, l'altro convivente ha diritto di visitarlo e di accudirlo secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate.

Art. 10.

(Decisioni in materia di salute e per il caso di morte)

1. Ciascun convivente può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
 - a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
 - b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
2. La designazione di cui al comma 1 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

Art. 11.

(Diritto di abitazione e casi di successione nel contratto di locazione)

1. In caso di morte di uno dei conviventi e in presenza di figli comuni minori è riconosciuto il diritto di abitazione all'altro convivente nella casa ove convivevano, se di proprietà del defunto, per un numero di anni pari alla durata della convivenza di fatto. Tale diritto cessa in caso di matrimonio o d'inizio di una nuova convivenza.
2. In caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione della comune residenza da parte del convivente conduttore, l'altro convivente può succedergli nel contratto. In presenza di figli comuni, non si tiene conto del periodo di durata della convivenza prescritto ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

Art. 11-bis.

(Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di cui all'articolo 8 comma 1.

Art. 12.

(Obbligo alimentare)

1. Nell'ipotesi in cui uno dei conviventi versi nelle condizioni previste dell'articolo 438, primo comma, del codice civile, l'altro convivente è tenuto a prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza medesima.

Art. 13.

(Contratto di convivenza)

1. I conviventi possono disciplinare i reciproci rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e alla sua cessazione con il contratto di convivenza.
2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento devono risultare da atto scritto a pena di nullità, ricevuto da un notaio in forma pubblica.

3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Con il contratto di convivenza, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune.
4. Le parti possono stabilire nel contratto:
 - 1) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, anche in riferimento ai termini, alle modalità e all'entità delle rispettive contribuzioni;
 - 2) che i beni acquistati a titolo oneroso anche da uno dei conviventi successivamente alla stipula del contratto siano soggetti al regime della comunione ordinaria, di cui agli articoli 1100 e seguenti;
 - 3) i diritti e le obbligazioni di natura patrimoniale derivanti per ciascuno dei contraenti dalla cessazione del rapporto di convivenza per cause diverse dalla morte;
 - 4) che in deroga al divieto di cui all'articolo 458 e nel rispetto dei diritti dei legittimari, in caso di morte di uno dei contraenti dopo oltre sei anni dalla stipula del contratto spetti al superstite una quota di eredità non superiore alla quota disponibile. In assenza di legittimari, la quota attribuibile parzialmente può arrivare fino a un terzo dell'eredità
 - 5) che nei casi di risoluzione del contratto di cui all'articolo 17 della presente legge sia previsto l'obbligo di corrispondere al convivente con minori capacità economiche un assegno di mantenimento determinato in base alle capacità economiche dell'obligato, al numero di anni del contratto di convivenza e alla capacità lavorativa di entrambe le parti.
5. All'articolo 458 del codice civile, dopo le parole: «dagli articoli 768-bis e seguenti» sono inserite le seguenti: «nonché quanto disposto in un contratto di convivenza stipulato nei limiti e con i requisiti stabiliti dalla legge».
6. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con atto stipulato nella medesima forma. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, si ometta di stipulare il regime patrimoniale di cui al comma 4, si presume scelto il regime di separazione legale.
7. I contratti di convivenza sono riconosciuti quali titolari di autonomi diritti. Lo stato di parte di un contratto di convivenza non può essere motivo o fonte di discriminazione in qualunque settore della vita pubblica e privata.
8. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.

Art. 14.
(Cause impeditive).

1. Sono cause impeditive alla stipula di un contratto di convivenza:
 - a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
 - b) la sussistenza del vincolo derivante da un altro contratto di convivenza iscritto ai sensi dell'art. 13 della presente legge;
 - c) la minore età di una o di entrambe le parti del contratto di convivenza, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;
 - d) l'interdizione di una o di entrambe le parti del contratto di convivenza, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di parti del contratto di convivenza non può avere luogo finché la sentenza sull'istanza non sia passata in giudicato;
 - e) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile.
 - f) l'ipotesi di delitto di cui all'articolo 88 del codice civile. Se nei confronti di una o di entrambe le

parti del contratto di convivenza ha avuto luogo soltanto rinvio a giudizio, ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice, la procedura per la certificazione dello stato di parti del contratto di convivenza è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

2. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità del contratto di convivenza di cui all'articolo 13.

3. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, queste si hanno per non apposte.

Art. 15.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Alle parti del contratto di convivenza sono estesi tutti i diritti e doveri spettanti al coniuge relativi all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

2. Il contratto di convivenza può prevedere che in presenza di uno stato sopravvenuto di incapacità di intendere e di volere anche temporaneo, fatte salve le norme in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, di cui al libro primo, titolo XII, capo I, tutte le decisioni relative allo stato di salute e in generale di carattere sanitario, ivi comprese quelle concernenti la donazione degli organi, il trattamento del corpo e i funerali, sono adottate dal convivente.

3. In assenza di ascendenti o discendenti diretti e salvo che sia diversamente stabilito nel contratto di convivenza, tutte le decisioni di cui al secondo comma sono comunque adottate dal convivente.

Art. 16.

(Successione nel contratto di locazione)

1. In caso di morte di una delle parti del contratto di convivenza che sia conduttore nel contratto di locazione della comune abitazione, l'altra parte può succedergli nel contratto.

Art. 17.

(Risoluzione del contratto di convivenza)

1. Il contratto di convivenza si risolve per:

- 1) accordo delle parti;
- 2) recesso unilaterale;
- 3) sopravvenuto matrimonio o unione civile di uno dei contraenti;
- 4) morte di uno dei contraenti.

2. La concorde volontà di risoluzione e il recesso unilaterale devono risultare da atto scritto, ai sensi dell'articolo 13.

3. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto trascritto, il notaio che riceve o che autentica l'atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui all'articolo 13, comma 3, a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo indicato dal recedente o risultante dal contratto.

4. Nel caso di cui al numero 3) del comma 1, il contraente che ha contratto matrimonio deve notificare all'altro contraente e anche al notaio che ha rogitato il contratto, l'estratto di matrimonio o di unione civile.

5. Nel caso di cui al numero 4) del comma 1, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al notaio l'estratto dell'atto di morte. Il notaio provvede ad annotare a margine del contratto originale l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.

Art. 15.

(Diritti nell'attività di impresa)

1. Al libro primo, titolo VI, capo VI, sezione VI, del codice civile, dopo l'articolo 230-*bis* è aggiunto il seguente:

«Art. 230-*ter.* - *(Diritti del convivente)*. - Al convivente che abbia stipulato un contratto di convivenza e presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta, salvo diversa disposizione contenuta nel contratto, una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato. Il diritto non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».

Art. 16.

(Norme applicabili)

1. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

«Art. 30-*bis.* - *(Contratti di convivenza)*. 1. Ai contratti di convivenza disciplinati dalla presente legge si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo di registrazione della convivenza.

2. Ai contratti di convivenza tra cittadini italiani oppure ai quali partecipa un cittadino italiano, ovunque siano stati celebrati, si applicano le disposizioni della legge italiana vigenti in materia.

3. Sono fatte salve le norme nazionali, internazionali ed europee che regolano il caso di cittadinanza plurima».

Art. 17.

(Forma della domanda di interdizione e di inabilitazione)

1. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «della parte del contratto di convivenza».

2. Ciascuna delle parti del contratto di convivenza può, sussistendone i presupposti richiesti dalla legge, assumere la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno dell'altra parte dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti, o che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, secondo quanto previsto dall'articolo 404 del codice civile.

3. Al primo comma dell'articolo 417 del codice civile, dopo le parole: «dalla persona stabilmente convivente,» sono inserite le seguenti: «della parte del contratto di convivenza,».

Art. 18.

(Risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti del contratto di convivenza)

1. In caso di decesso di una delle parti del contratto di convivenza, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1119](#)

Art. 1

1.7 (testo 3)

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Il

direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo, con la seguente indicazione: 'Rettifica dell'articolo (TITOLO) del (DATA) a firma (AUTORE)', nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o nella stampa o nella testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità. Purchè le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false, il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio, ove sia firmato, della richiesta di rettifica."»

1.10 (testo 3)

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al terzo comma dopo le parole: "che ha riportato la notizia cui si riferisce", sono aggiunte in fine le seguenti: "purché non siano documentalmente false"».

1.11 (testo 3)

[CASSON](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 2, lettera d), primo periodo, dopo le parole: «non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale», inserire le seguenti: «o non siano documentalmente false».

1.3.2.1.16. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 126 (pom.) del 01/07/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 1 LUGLIO 2014
126ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(315) BARANI. - *Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati*

(374) BARANI. - *Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati*

(1070) BUEMI ed altri. - *Disciplina della responsabilità civile dei magistrati*

- e petizione n. 53 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il presidente [PALMA](#) avverte che si riprenderà dall'esame dei nuovi emendamenti presentati dal relatore riferiti all'articolo 2 e dei relativi subemendamenti.

Dopo una richiesta di chiarimento del senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) sull'emendamento 2.1000, il relatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) si riserva di riformulare l'emendamento 2.1001 in un testo 2 con il conseguente assorbimento dei subemendamenti 2.1001/1 e 2.1001/2.

Esprime poi parere contrario sui subemendamenti 2.1002/1, 2.1002/7 e 2.1002/8. Si riserva, poi, di

riformulare l'emendamento 2.1002, dalla cui approvazione conseguirebbe l'assorbimento di tutte le restanti proposte subemendative.

Il vice ministro COSTA, dopo avere espresso parere favorevole sull'emendamento 2.1000, si sofferma sulla questione concernente la responsabilità civile del magistrato derivante dalla mancata conformazione all'interpretazione della legge espressa dalle Sezioni unite della Cassazione.

Sulla proposta di riformulazione dell'emendamento 2.1002 e sulle questioni ad essa sottese si apre quindi un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori CALIENDO (FI-PdL XVII), CASSON (PD), LUMIA (PD), BARANI (GAL) e Nadia GINETTI (PD) nonché il presidente PALMA.

I senatori CAPPELLETTI (M5S) e Erika STEFANI (LN-Aut) ritirano quindi rispettivamente gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Posto ai voti risulta approvato l'emendamento 2.1000.

Dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 2.100, su proposta del presidente PALMA, la Commissione dispone l'accantonamento degli emendamenti 2.1001 e 2.1002 e dei relativi subemendamenti.

Dopo che è stato posto ai voti e respinto l'emendamento 2.3, sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 2.101, 2.102 e 2.103.

Dopo che la senatrice STEFANI (LN-Aut) e il presidente PALMA hanno ritirato rispettivamente gli emendamenti 2.4 e 2.104, sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 2.105, 2.106, 2.107 e 2.108.

Dopo che il presidente PALMA (FI-PdL XVII) ha ritirato l'emendamento 2.109, la Commissione respinge l'emendamento 2.5.

Dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 2.110 e 2.111, la Commissione respinge l'emendamento 2.6.

E' quindi disposto l'accantonamento dell'emendamento 2.112, il quale è riformulato come subemendamento alla proposta 2.1002 (testo 2) del relatore.

La senatrice STEFANI (LN-Aut) e il presidente PALMA (FI-PdL XVII) ritirano quindi gli emendamenti 2.7 e 2.113.

Sono quindi posti ai voti e respinti in una unica votazione gli emendamenti aggiuntivi 2.0.1 e 2.0.2.

Il presidente PALMA ricorda che gli emendamenti 2.0.3 e 2.0.4 erano stati precedentemente dichiarati improponibili.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 3 e dei relativi emendamenti.

Dopo che i senatori [BUCCARELLA](#) (M5S) e Erika [STEFANI](#) (LN-Aut) hanno ritirato gli emendamenti 3.1 e 3.2, la Commissione respinge l'emendamento 3.3.

Dopo una richiesta di chiarimento del senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), il presidente [PALMA](#) (FI-PdL XVII) ritira l'emendamento 3.100.

E' altresì ritirato, dal senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S), l'emendamento 4.1, in relazione al quale svolge talune considerazioni il vice ministro COSTA.

E' infine posto ai voti e respinto l'emendamento 4.2.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Dopo che il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) ha ritirato l'emendamento 5.1, è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 5.100.

Il relatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) invita il presentatore a valutare l'opportunità di riformulare l'emendamento 5.0.100 in un testo 2, sostituendo la parola "obbligo" con "dovere", a suo parere tecnicamente più corretta, trattandosi di un impegno spettante allo Stato.

Si apre quindi un breve dibattito sull'emendamento da ultimo citato al quale prendono parte il vice ministro COSTA e i senatori [CASSON](#) (PD) e [BUCCARELLA](#) (M5S)

In esito al dibattito, il presidente [PALMA](#) (FI-PdL XVII), firmatario dell'emendamento 5.0.100, decide di non accogliere la richiesta di riformulazione avanzata dal relatore.

L'emendamento 5.0.100 è così posto ai voti ed approvato.

La seduta, sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 15,20.

Il presidente [PALMA](#) propone quindi di accantonare l'emendamento 5.0.101 a propria firma, nonché l'emendamento 5.0.1000 del relatore con i relativi subemendamenti che riguardano, a vario titolo, la misura della rivalsa. Trattandosi, infatti, di questione complessa in riferimento alla quale non si riscontra ancora accordo tra i rappresentanti delle varie forze politiche, egli ritiene che un approfondimento della materia possa contribuire a delineare meglio le diverse posizioni politiche.

Si apre quindi un dibattito al quale prende parte per primo il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) richiamando l'attenzione sulle diverse possibilità della definizione della misura della rivalsa: si tratta di valutare, infatti, se sia opportuno introdurre una rivalsa che corrisponda all'intero ammontare del danno ovvero limitarla ad un tetto massimo in riferimento al quale il magistrato può rispondere con una parte del proprio stipendio annuo.

Il presidente [PALMA](#), precisa che l'azione di rivalsa nei confronti dei magistrati è conseguente ad errori commessi soprattutto per colpa grave; questa, secondo l'elaborazione dottrinale, si pone ben al di qua del limite del dolo. Ricorda poi che dall'approvazione della legge n. 117 del 1988 ad oggi, nell'ambito dei numerosi giudizi contro lo Stato e delle conseguenti azioni di rivalsa contro i

magistrati, solo quattro di queste hanno avuto esito positivo. Ciò a conferma che la disciplina sul risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità dei magistrati merita di essere rivista e corretta da parte del legislatore. Sembra comunque arduo ancorare ad un qualche principio ordinamentale la differenziazione di disciplina tra la responsabilità dei magistrati che, per dolo e colpa grave, rispondono attualmente soltanto nella misura di un terzo del proprio stipendio, e la responsabilità di tutti gli altri dipendenti pubblici che, secondo l'articolo 28 della Costituzione, è diretta e senza limitazione alcuna. Né, trova una giustificazione alle ipotesi, testé avanzate nel dibattito, di limitare la responsabilità dei magistrati ad un determinato ammontare del danno con conseguente rivalsa su una quota più o meno alta dello stipendio. Inoltre conclude che, essendo quasi sempre i magistrati coperti da assicurazione, non si vede perchè debbano godere di un trattamento diverso, sul piano della responsabilità, rispetto a tutti gli altri dipendenti pubblici e, almeno in parte, a coloro che esercitano la libera professione in certi ambiti particolarmente delicati.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) osserva che, se la Commissione dovesse approvare l'estensione della misura di rivalsa nell'ambito delle azioni contro i giudici, l'effetto sarebbe dirompente sul piano della separazione dei poteri e in particolare dell'autonomia nell'esercizio della giurisdizione.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (M5S) ritiene che i magistrati non siano paragonabili agli altri dipendenti pubblici né ai liberi professionisti se non altro per il fatto che costituiscono un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere secondo il dettato costituzionale. Conseguentemente, anche la responsabilità dei giudici ha un fondamento costituzionale autonomo che va oltre l'articolo 28, pertanto, la misura della rivalsa nei giudizi di risarcimento del danno non integra un privilegio, quanto una forma di tutela dei cittadini nei confronti dei poteri forti che si esplica nell'esercizio autonomo della giurisdizione.

Il senatore [BARANI](#) (GAL) non ritiene equo, dal punto di vista ordinamentale, che alcune categorie di dipendenti pubblici come i medici siano interamente e direttamente responsabili dei propri errori commessi con colpa grave, laddove i magistrati, allo stato dell'arte, non sono direttamente responsabili potendo il cittadino domandare il risarcimento nei confronti dello Stato il quale, solo in un momento successivo, può esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del giudice. Peraltro, ciò contrasta con la volontà popolare che mediante l'approvazione del quesito referendario del 1987 si era pronunciata a favore della responsabilità diretta ed effettiva dei magistrati.

La senatrice [MUSSINI](#) (Misto) rileva che, ove si introducesse nel nostro ordinamento la responsabilità diretta dei magistrati, occorrerebbe bilanciarla con le diverse forme di responsabilità già previste per l'esercizio dei poteri spettanti ai ministri e al Presidente del Consiglio e persino agli altri organi di rilievo costituzionale.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 15,45.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ritiene che debbano essere mantenute distinte le questioni relative, rispettivamente, alla misura della rivalsa nel caso di responsabilità indiretta dei magistrati, e quella dovuta per responsabilità diretta, secondo il principio "chi sbaglia paga". Dal primo punto di vista osserva che, essendo comunque fondate le competenze stipendiali dei magistrati sulle entrate dello Stato, la responsabilità indiretta, costituisce comunque una forma di garanzia per i cittadini e non un privilegio per i magistrati. Inoltre, la differenziazione di responsabilità tra i vari soggetti dell'ordinamento, trova giustificazione nell'articolazione storica della democrazia e, in ultima analisi, nel principio di separazione tra i poteri.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) osserva che in un sistema democratico basato sul principio di eguaglianza occorre evitare privilegi in capo a categorie di soggetti tanto più che gli stipendi dei dipendenti pubblici provengono comunque dalle casse dello Stato e, dunque, dai cittadini contribuenti. Se non si vuole scardinare il principio, comunque alquanto discutibile, della responsabilità indiretta dei magistrati, così come delineato dalla legge del 1988, è tuttavia necessario riportare ad equità la misura dell'azione di rivalsa nei giudizi di risarcimento contro lo Stato.

La senatrice [ALBERTI CASELLATI](#) (*FI-PdL XVII*) afferma che nei giudizi di risarcimento contro lo Stato per gli errori giudiziari, la responsabilità effettiva dei magistrati deve essere acclarata di volta in volta non trascurando la priorità di tutela dei diritti dei cittadini. Al riguardo, sarebbe opportuno rivolgere uno sguardo agli altri Paesi europei soprattutto con riferimento alle eventuali limitazioni che riguardano le azioni di rivalsa.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) non comprende il tenore delle affermazioni del senatore Lumia, secondo il quale la responsabilità indiretta dei magistrati sarebbe una conseguenza dell'articolazione della democrazia e dunque una proiezione della divisione dei poteri. Ritiene invece che gli errori giudiziari debbano essere severamente puniti, secondo i principi generali dell'ordinamento a tutela dei cittadini.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), ad integrazione di quanto già affermato in precedenza, ricorda che l'organizzazione dello Stato si basa sul modello napoleonico e che i Padri costituenti, con la previsione di cui all'articolo 28 della Costituzione, avevano immaginato forme di responsabilità diretta per tutti i dipendenti pubblici. Tuttavia, la legge n. 117 del 1988 ha introdotto forme di limitazione alla responsabilità dei magistrati che, però, non può prescindere dalla valutazione della colpa grave per la definizione della misura della rivalsa. Da questo punto di vista, la responsabilità civile dei magistrati rappresenta una garanzia a tutela dei più deboli.

Il relatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene che la formulazione delle proposte emendative che fanno riferimento al limite dell'ammontare oggetto dell'azione di rivalsa nei riguardi del singolo magistrato devono essere prese in attenta considerazione, al fine di rendere effettiva la responsabilità civile in capo agli appartenenti all'ordine giudiziario. Occorrerà tuttavia mantenere ferma la distinzione tra il limite per le azioni di rivalsa conseguenti al danno di origine dolosa, da quelle a titolo di colpa grave; la Commissione, in definitiva, dovrà raggiungere soluzioni equilibrate che consentano di non determinare influenze negative sull'esercizio della giurisdizione senza, al contempo, poter garantire zone di irresponsabilità nell'ordinamento che non devono trovare spazio per nessuna categoria di servitori dello Stato.

Il vice ministro COSTA evidenzia come dall'esame degli emendamenti sino ad ora svolto dalla Commissione emerga generale consonanza sul fatto che il vigente limite all'azione di rivalsa, che si spinge fino al massimo di un terzo dell'annualità stipendiale, non appare soddisfacente. Non stupisce che questo elemento sia condiviso da sensibilità politiche assai differenti. Come rilevato anche dal relatore è opportuno intervenire con una disciplina coerente con l'insieme delle tematiche sulle quali si è già raggiunto un accordo in sede di Commissione. In particolare, si conviene tutti sul fatto che il sistema del filtro di ammissibilità non ha sortito gli effetti attesi. Si è poi raggiunta una ragionevole intesa sull'opportunità di estendere la latitudine applicativa dell'azione di responsabilità e sulla tipologia di danno risarcibile; del pari, sembra condiviso l'intento di distinguere chiaramente, anche su piano dei limiti quantitativi della rivalsa, in base al titolo di dolo o colpa grave che dà vita alla pretesa risarcitoria. Si deve avere anche riguardo al fatto che la Commissione ha già approvato un

emendamento che ribadisce l'obbligatorietà dell'azione di rivalsa, al fine di evitare che essa sia intesa come mera facoltà suscettibile di non trovare seguito effettivo. In definitiva, il Governo offrirà un contributo alla ridefinizione della misura della rivalsa di cui all'articolo 8 della legge n. 117 del 1988, tenendo in conto la mutata chiave di lettura rispetto alla natura del danno, al quadro coerente della disciplina in punto di obbligatorietà della rivalsa e nella prospettiva di un potenziale allargamento dei presupposti per riscontrare il danno da colpa grave.

Il presidente [PALMA](#) ringrazia tutti gli intervenuti per i contributi offerti sul tema riguardato dagli emendamenti aggiuntivi all'articolo 5 che rimangono, per ora, accantonati.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del disegno di legge in esame.

L'emendamento 6.1 è ritirato dal senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S), mentre sono dichiarati decaduti, in assenza dei proponenti, gli emendamenti 6.100 e 6.101.

Dopo che la senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) ha ritirato l'emendamento 6.0.1, il presidente [PALMA](#) dichiara improponibile l'emendamento 6.0.2.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUL SEGUITO DEI LAVORI SUI DISEGNI DI LEGGE N. 14 E CONNESSI IN MATERIA DI COPPIE DI FATTO E UNIONI CIVILI

La senatrice [CIRINNA'](#) (PD) preannuncia la propria volontà di depositare un testo corretto della proposta di testo unificato già allegata al resoconto della seduta del 24 giugno; in seguito ad un supplemento di esame, è infatti opportuno apportare lievi correzioni di coordinamento sul testo, concernenti, tra l'altro, la numerazione degli articoli e talune puntuali modifiche formali.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1070](#)

Art. 2

2.1001 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117 e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito

dal seguente:

"2. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità:

- a) l'attività di interpretazione di norme di diritto, salvo quanto previsto dal comma 3 lettera a);
- b) l'attività di valutazione del fatto e delle prove, salvo quanto previsto dal comma 3 lettere b) e c).". »

2.1002 testo 2/13 (già em. 2.112)

[PALMA](#)

All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2» nel comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, o con motivazione apparente o con motivazione in grave contrasto con gli elementi di fatto risultanti dagli atti del procedimento o del processo.».

2.1002 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117 e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Costituiscono colpa grave, sanzionata ai sensi del comma 1:

- a) la grave violazione di legge, determinata da negligenza inescusabile;
- b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile di ogni elemento del fatto, purchè rilevante ai fini della decisione, la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
- c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile di ogni elemento del fatto, purchè rilevante ai fini della decisione, la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
- d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge o senza motivazione.".»

1.3.2.1.17. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 127 (pom.) del 02/07/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2014
127ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(1070\)](#) **BUEMI ed altri.** - *Disciplina della responsabilità civile dei magistrati*

[\(315\)](#) **BARANI.** - *Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati*

[\(374\)](#) **BARANI.** - *Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati*

- e petizione n. 53 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) invita la Commissione a valutare l'opportunità di rinviare di qualche giorno il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo con il conseguente mantenimento dell'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 2 e all'articolo 5 già disposto nel corso della seduta di ieri. Egli ritiene infatti che sulle questioni della responsabilità derivante da erronea interpretazione della legge e della disciplina dell'azione di rivalsa - oggetto dei citati emendamenti - sia possibile giungere all'elaborazione di proposte condivise, concertate anche con l'Esecutivo e che tengano conto anche della più recente giurisprudenza

comunitaria.

Il vice ministro COSTA condivide la proposta del relatore, ritenendo che sulle problematiche connesse alla responsabilità derivante da erronea interpretazione della legge e sulla azione di rivalsa sia necessario rinvenire, già in sede referente, una soluzione condivisa, nel rispetto anche della giurisprudenza comunitaria.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) rileva preliminarmente come la Commissione abbia già svolto un proficuo esame dei provvedimenti in titolo, giungendo tra l'altro alla approvazione di proposte emendative senza dubbio migliorative del testo originario. È indubbio che un breve rinvio potrà consentire alla Commissione di trovare una soluzione condivisa anche sulle delicate e complesse questioni sottese alla responsabilità derivante da erronea interpretazione della legge e sui limiti dell'azione di rivalsa.

Il senatore [D'ASCOLA](#) (NCD) si associa ai rilievi testé svolti dal collega Lumia, ponendo in luce la rilevanza della questione connessa all'attività interpretativa e alla difficoltà di distinguere condotte rilevanti ai fini della responsabilità civile da quelle in grado di configurare meri vizi di legittimità della sentenza. Sottolinea inoltre l'esigenza di una ulteriore riflessione, in vista dell'esame in Assemblea, anche sulle tematiche oggetto dell'articolo 4 del disegno di legge n. 1070.

La senatrice [ALBERTI CASELLATI](#) (FI-PdL XVII) chiede che sia precisata la durata della sospensione dell'esame e che sia chiarito l'eventuale impatto sulla proposta *de jure condendo* delle dodici linee guida in materia di giustizia approvate dal Consiglio dei ministri di lunedì.

Il senatore [BARANI](#) (GAL) ritiene assolutamente necessario prevedere una disciplina in materia di responsabilità civile dei magistrati in grado di assicurare l'effettiva risarcibilità dei danni provocati dall'erronea interpretazione della legge ai cittadini.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) si esprime favorevolmente alla proposta di rinvio, sollecitando una riflessione nel merito delle proposte concernenti la quantificazione dell'azione di rivalsa e i termini del rinvio pregiudiziale.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (NCD), nell'acconsentire alla proposta di rinvio, ritiene necessario attirare l'attenzione della Commissione sul testo che si sta licenziando. In particolare, la soluzione prospettata dalla Commissione oltre a ribadire la responsabilità indiretta dei magistrati, limita la stessa al solo errore di diritto. Non si comprende per quale ragione si voglia poi ulteriormente restringere la responsabilità limitando il *quantum* dell'azione di rivalsa, soprattutto se si considera che ormai da anni l'attività giurisdizionale è coperta da polizze assicurative.

La senatrice [MUSSINI](#) (Misto) chiede al Governo di chiarire in che modo intenda risolvere l'evidente concorrenza legislativa fra le proposte in titolo e l'articolo 30 del disegno di legge europea in materia di responsabilità civile dei magistrati.

Il vice ministro COSTA osserva come il Governo, consapevole di tale evidente concorrenza legislativa, ritenga che la questione della responsabilità civile dei magistrati debba essere affrontata in modo organico nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. 1070 e congiunti.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) osserva come per il proprio Gruppo i provvedimenti in titolo non

rappresentino - a differenza di quelli in materia di corruzione e di traffico degli organi - un'oggettiva priorità. Tuttavia, nell'associarsi alla richiesta di rinvio, si augura che la temporanea sospensione dell'esame possa consentire alla Commissione di predisporre proposte di modifica in grado di migliorare la obsoleta legislazione vigente in materia di responsabilità civile.

Il senatore **DLMAGGIO** (PI) si esprime favorevolmente alla proposta di rinvio, a condizione che essa non preluda ad iniziative legislative del Governo tendenti ad esautorare l'attività parlamentare.

Il presidente **PALMA** condivide la proposta di rinvio avanzata dal relatore. Dopo aver richiamato l'attenzione della Commissione sulla posizione espressa dal Consiglio superiore della magistratura nell'ambito di un convegno organizzato sul tema dell'illecito disciplinare dei magistrati, con particolare riguardo alle attività di interpretazione della legge, svolge talune considerazioni sul tema anche alla luce delle procedure di infrazione comunitaria avviate nei confronti dell'Italia. In proposito ricorda il tenore della sentenza della Corte di Lussemburgo del 24 novembre 2011 nella quale il giudice europeo ha sancito l'incompatibilità con il diritto comunitario della legislazione nazionale nella parte in cui esclude completamente la rilevanza, ai fini della responsabilità, dell'errore dell'interpretazione della norma comunitaria. Con riguardo poi al tema della rivalsa, invita la Commissione a tenere conto anche della giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale, nella quantificazione dei termini dell'azione di rivalsa, impone il rispetto del principio di ragionevolezza anche in rapporto alla responsabilità dei pubblici impiegati.

In considerazione dell'orientamento espresso dai vari rappresentanti dei Gruppi è disposto il rinvio del seguito dell'esame dei provvedimenti e il contestuale mantenimento dell'accantonamento degli emendamenti 2.1001 (testo 2), 2.1002 (testo 2), 5.0.101 e 5.0.1000 e dei relativi subemendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1519) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre, approvato dalla Camera dei deputati

(1533) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione per il disegno di legge n. 1519. Relazione alla 14a Commissione per il disegno di legge n. 1533. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore **BUEMI** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) osserva che con il disegno di legge n. 1533 il Governo intende conformare la disciplina di rilevanti settori dell'ordinamento al quadro normativo dell'Unione europea. Naturalmente, è sua intenzione limitarsi alle sole parti di competenza della Commissione giustizia sulle quali, tuttavia, conviene prestare grande attenzione giacché si tratta

di disposizioni che hanno riguardo a taluni provvedimenti che la 2a Commissione ha già avuto modo di esaminare nel corso di questo primo anno di legislatura.

Vi è in primo luogo da tener conto delle norme contenute nel Capo I del disegno di legge che attengono alla materia della libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi.

In particolare, l'articolo 2 reca una norma, apparentemente di relativo impatto, che concerne l'obbligo di indicare in forma abbreviata la ragione sociale della società tra avvocati.

L'articolo 3 apporta modifiche al decreto legislativo n. 286 del 1998 che ha riguardo al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Le disposizioni che vengono ad essere modificate riguardano le autorizzazioni per il diritto a soggiornare e le relative sanzioni in capo a chi ne è sprovvisto.

In particolare, il relatore segnala la modifica all'articolo 13 del Testo unico che introduce nuove norme nei confronti dello straniero sottoposto alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, per i reati connessi con l'immigrazione clandestina. E' altresì previsto l'inserimento del divieto di cui al comma 13 dello stesso articolo 13 del Testo unico nel sistema di informazione Schengen.

Infine l'articolo 14 del citato Testo unico interviene anche a modificare la permanenza nei centri di identificazione ed espulsione nelle more del procedimento di identificazione o di rimpatrio. Viene tra l'altro stabilito che il periodo massimo di trattenimento dello straniero nei centri non possa essere superiore a 180 giorni.

Altre disposizioni del Capo I che hanno un qualche riguardo alla competenza della Commissione concernono la materia dei servizi investigativi privati di cui all'articolo 5 e quella del divieto di discriminazioni nei confronti dei consumatori, prevista dall'articolo 6.

Il Capo II reca disposizioni in materia tributaria, mentre il Capo III concerne norme in materia di lavoro e di politiche sociali.

Dopo aver svolto brevi cenni sui contenuti dell'articolo 17, che concerne la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani o programmi in materia ambientale, si sofferma quindi sull'articolo 30 recante modifiche alla legge n. 117 del 1988 in materia di la responsabilità civile dei magistrati. Tale norma, di cui è intuibile il rilievo, dato che la Commissione sta procedendo alla votazione degli emendamenti di una riforma organica volta a modificare la cosiddetta "legge Vassalli", sostituisce innanzitutto il primo comma dell'articolo 2 della legge, stabilendo che l'azione risarcitoria può essere intentata contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole. Il fatto lesivo può essere un atto o un provvedimento giudiziario ma anche un comportamento, se posti in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave oppure per diniego di giustizia.

Altra parte di indubbio rilievo della normativa approvata presso la Camera dei deputati riguarda l'enucleazione dei casi di colpa grave che è esclusa quando si verta nell'ambito di una attività di valutazione del fatto e delle prove. Tuttavia, il comma 3-*bis* che viene poi introdotto quale eccezione a tale principio è notevolmente innovativo giacché stabilisce che per valutare l'eventuale manifesta violazione del diritto debbano essere presi in considerazione tutti gli elementi che caratterizzano la controversia, indicandosi poi anche puntuali casi aventi valore paradigmatico e esplicativo.

Inoltre, si stabilisce uno specifico presupposto di violazione del diritto dell'Unione europea, per il quale gli elementi di valutazione sono elencati a parte, non mancandosi di indicare anche un esplicito riferimento all'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Infine, il relatore rileva che i commi 2 e 3 dell'articolo 30 prevedono le norme di copertura finanziaria per tale rilevante novella legislativa e inseriscono un obbligo di monitoraggio sugli oneri finanziari determinati qualora la nuova disposizione di legge entrasse in vigore.

Svolge quindi un accenno concernente l'articolo 38 che reca disposizioni in materia di certificato successorio europeo; si prevede peraltro uno specifico mezzo di reclamo avverso le

decisioni adottate dalle autorità di rilascio. Tale reclamo deve essere sporto presso il tribunale del luogo in cui è residente il notaio che ha adottato la decisione impugnata.

Con riguardo, invece, al disegno di legge n. 1519, il relatore osserva che le deleghe conferite al Governo nelle materie di più spiccato interesse della Commissione giustizia, riguardano l'articolo 7 che ha ad oggetto la protezione internazionale e temporanea e quindi il diritto di asilo.

Si tratta di redigere un Testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea nella materia citata. I tre ambiti di regolazione concernono: il diritto di asilo, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea.

L'articolo 9 invece conferisce una delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro n. 2006/783/GAI, concernente l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. Al riguardo, si sofferma sul principio direttivo svolto nella lettera *c*) del comma 1, ove si richiede che la richiesta di riconoscimento possa essere avanzata dall'autorità giudiziaria italiana anche per le confische disposte ai sensi del Codice delle leggi antimafia.

Già solo dai criteri direttivi che individuano le modalità di esercizio della delega, osserva che l'obiettivo è quello di rafforzare la rete giudiziaria europea e garantire un più agile ed immediato riconoscimento dei provvedimenti di confisca adottati da altro Stato membro, con le forme della cooperazione giudiziaria diretta. Ciò si evince dalle lettere *e*), *f*), *h*), *i*) del già menzionato comma 1.

Sul fronte delle garanzie pone in rilievo il riferimento ai mezzi di impugnazione ordinari previsti dal codice di procedura penale di cui alla lettera *m*).

Conclude rilevando che l'equilibrio sembra risiedere nell'esperibilità di tali mezzi di gravame anche a tutela dei terzi di buona fede, precludendo tuttavia che l'impugnazione investa il merito della decisione giudiziaria adottata dallo stato di emissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 24 giugno.

Come preannunciato nel corso della seduta di ieri, la relatrice [CIRINNA'](#) (PD) deposita una nuova versione della proposta di testo unificato sui disegni di legge in titolo (pubblicata in allegato); l'articolato presenta marginali differenze rispetto a quello redatto in precedenza e allegato alla seduta del 25 giugno. Precisa, infatti, che sono state apportate limitate modifiche relative alla numerazione degli articoli e al coordinamento formale dei riferimenti di legge presenti nel testo.

Il PRESIDENTE comunica che nel corso di una prossima seduta potrà avere luogo l'illustrazione dell'articolato e la discussione in vista della sua possibile adozione come testo cui riferire, in seguito, le proposte emendative.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(922) Maurizio ROMANI ed altri. - Modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il senatore [Maurizio ROMANI](#) (Misto) chiede di poter intervenire sul contenuto del disegno di legge nel corso di una prossima seduta.

Il presidente [PALMA](#) chiede dunque se vi siano obiezioni affinché sia revocato il termine per la proposizione degli emendamenti, già fissato per le ore 18 del 10 luglio, anche per consentire al primo firmatario del disegno di legge di prendere parte alla discussione generale.

Non essendovi osservazioni, è disposta la revoca del termine per la proposizione degli emendamenti ed è riaperta la discussione generale sul disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUL SEGUITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 19 E CONNESSI IN MATERIA DI CORRUZIONE, VOTO DI SCAMBIO E FALSO IN BILANCIO

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) ricorda come stia per spirare il termine previsto dall'articolo 51,

comma 2, del Regolamento, in forza del quale la Commissione aveva differito il seguito dell'esame sui disegni di legge n. 19 e connessi in materia di lotta alla corruzione, in attesa che il Governo trasmettesse una propria iniziativa di legge. Alla luce di tale rilievo sollecita la presidenza affinché, nel corso delle sedute della prossima settimana, si proceda con la votazione degli emendamenti riferiti al testo unificato già adottato su proposta del relatore.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) rileva che i recenti annunci del Governo, che hanno investito l'intero ambito degli interventi legislativi all'esame della Commissione, non possono paralizzare la capacità di iniziativa di questo ramo del Parlamento. Auspicando che l'istruttoria legislativa possa avere seguito nonostante l'effetto mediatico dei cosiddetti "dodici propositi di riforma" illustrati dal Governo, ritiene opportuno che il Ministro della giustizia intervenga in Commissione per esprimere i propri indirizzi di intervento, con particolare riguardo all'annoso problema della riforma della geografia giudiziaria.

Anche la senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) invita tutti i Gruppi parlamentari a non ammettere che puri annunci o propositi di intervento possano giustificare la paralisi dei lavori della Commissione, anche perché il campo di intervento coperto dalle iniziative prefigurate dall'Esecutivo è talmente ampio da investire tutte le materie su cui la Commissione è impegnata a definire l'esame di complessi provvedimenti legislativi.

Anche il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene che la Commissione non deve permettere che i lavori siano sospesi o rallentati per il solo fatto che il Governo preannuncia iniziative legislative incerte nei termini di presentazione e di vastissima portata per l'intero sistema della giustizia. In concreto, quella delle circoscrizioni e del riordino degli uffici giudiziari appare ancora adesso un'autentica emergenza sulla quale è opportuno che via sia un'interlocuzione col Governo e si dia seguito agli atti parlamentari che hanno prefigurato soluzioni idonee alle esigenze territoriali connesse con l'incerto e insoddisfacente riordino della geografia giudiziaria.

La senatrice [GINETTI](#) (*PD*) auspica che la Commissione possa approvare la relazione sulla legge di delegazione europea e la legge europea entrambe all'esame della 14ª Commissione permanente, nei tempi stabiliti dal Regolamento.

Inoltre, ritiene opportuno che il Ministro della giustizia intervenga in Commissione sul delicato tema dell'universo carcerario, rispetto al quale l'Italia ha di recente subito un'ulteriore condanna dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Al riguardo, peraltro, si è ancora in attesa di conoscere quale sia l'orientamento dell'Esecutivo sull'eventualità di proseguire nell'esame dei disegni di legge volti a concedere misure di clemenza in favore dei detenuti.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) ritiene condivisibili gli interventi svolti sino ad ora, ma precisa che gli annunci dei giorni scorsi da parte del Governo non devono ingenerare eccessivi effetti di spiazzamento. In realtà, si tratta di un metodo nuovo, volto a garantire il massimo coinvolgimento degli utenti del servizio giustizia in processi di riforma lungamente attesi. Né d'altra parte sembrano giustificate le lamentele sulla non immediata traduzione in provvedimenti legislativi dei propositi riformatori manifestati dal Governo, giacché interventi immediati da parte dell'Esecutivo avrebbero fatto sollevare opposte doglianze per l'esautoramento del ruolo delle commissioni parlamentari. In definitiva, occorre che si mantenga una continua interlocuzione con il Ministro sui temi, di assoluto rilievo, che la Commissione sta responsabilmente affrontando nel corso di queste settimane.

Il presidente [PALMA](#), alla luce degli interventi svolti, annuncia che assumerà contatti con il Ministro della giustizia affinché questi possa prendere parte ai lavori della Commissione in una

prossima seduta.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata domani, alle ore 14, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

SCHEMA DI TESTO UNIFICATO CORRETTO PROPOSTO DALLA RELATRICE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 14 E CONNESSI

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e
disciplina delle convivenze

TITOLO I

Delle unioni civili

Art. 1.

(Registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso)

1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile.

2. Presso gli uffici del registro di ogni comune italiano è istituito il registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. In tale registro si possono iscrivere alla presenza di due testimoni due persone dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo affettivo. Non può contrarre un'unione civile, a pena la nullità dell'atto, chi è vincolato da un matrimonio o da un'unione civile.

Sono cause impeditive all'iscrizione al registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso:

- a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale, ivi compresa l'ipotesi in cui i coniugi siano separati, o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso in atto;
- b) la minore età di una o di entrambe le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;
- c) l'interdizione di una o di entrambe le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso non può avere luogo finché la sentenza

sull'istanza non sia passata in giudicato;

d) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile; non possono altresì contrarre un'unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote;

e) l'ipotesi di delitto di cui all'articolo 88 del codice civile. Se nei confronti di una o di entrambe le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso ha avuto luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la certificazione dello stato di unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

3. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

4. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante lo stato dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Detto documento deve contenere i dati anagrafici delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, l'indicazione del loro regime patrimoniale legale e della loro residenza. Deve contenere altresì i dati anagrafici di eventuali figli minori dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, indipendentemente dalla durata della stessa, nonché dei figli di ciascuna delle parti dell'unione civile.

Art. 2.

(Modifiche al codice civile)

1. All'articolo 86 del codice civile, dopo le parole «da un matrimonio» sono inserite le parole «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

2. Dopo l'articolo 143-bis del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 143-bis. 1 -- *(Cognome dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)*. -- Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso stabiliscono il cognome della famiglia scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso. La parte può anteporre o posporre al cognome della famiglia il proprio cognome, se diverso».

Art. 3.

(Regime giuridico)

1. Ad ogni effetto, all'unione civile si applicano tutte le disposizioni di legge previste per il matrimonio, ad esclusione della disciplina di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

2. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è familiare dell'altra parte ed è equiparata al coniuge per ogni effetto.

3. Le parole «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche alla «parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

Art. 4.

(Doveri di solidarietà del rapporto e diritti successori)

1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale.

2. Nella successione legittima, disciplinata dalle norme di cui al Capo II, Titolo II, del Libro II del codice civile, i medesimi diritti del coniuge spettano anche alla parte legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Art. 5.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

Art. 6.

(Scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. L'unione civile si scioglie per comune accordo o per decisione unilaterale.
2. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al Capo V, Titolo VI, del Libro I del codice civile.

Art. 7.

(Delega al Governo per la regolamentazione dell'unione civile)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) modificazione delle disposizioni in materia di ordinamento dello stato civile, prevedendo che gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso siano conservati dall'ufficiale di stato civile insieme a quelli del matrimonio;
 - b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto privato internazionale, prevedendo i criteri di applicazione della disciplina della unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;
 - c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti;
 - d) inserimento dopo la parola «matrimonio», ovunque ricorra nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti e fatta salva l'esclusione di cui all'articolo 3, comma 1 della presente legge, delle seguenti parole: «o unione civile»
 - e) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento della disciplina della convivenza di cui al Titolo II della presente legge con le disposizioni contenute nelle leggi e negli altri atti normativi in materia.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della giustizia, del Ministro dell'interno e del Ministro competente per le pari opportunità.
3. Sullo schema di decreto approvato dal Consiglio dei ministri esprimono il parere le Commissioni parlamentari competenti entro due mesi dalla sua trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, il decreto legislativo è comunque adottato, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di tre mesi.

TITOLO II

Della disciplina delle convivenze

Art. 8.

(Della convivenza di fatto)

1. Il presente Titolo disciplina i diritti individuali e i doveri di soggetti maggiorenni, conviventi

stabilmente da almeno tre anni o da almeno un anno in presenza di figli comuni, uniti da legami affettivi e di solidarietà, ai fini di reciproca assistenza e solidarietà, materiale e morale, non legati da rapporti di parentela, né vincolati da matrimonio o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso.
2. Per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza trovano applicazione gli articoli 4 e 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Art. 9.

(Assistenza in caso di malattia o di ricovero)

1. In caso di malattia o di ricovero del convivente, l'altro convivente ha diritto di visitarlo e di accudirlo secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate.

Art. 10.

(Decisioni in materia di salute e per il caso di morte)

1. Ciascun convivente può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
- a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
 - b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
2. La designazione di cui al comma 1 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

Art. 11.

(Diritto di abitazione e casi di successione nel contratto di locazione)

1. In caso di morte di uno dei conviventi e in presenza di figli comuni minori è riconosciuto il diritto di abitazione all'altro convivente nella casa ove convivevano, se di proprietà del defunto, per un numero di anni pari alla durata della convivenza di fatto. Tale diritto cessa in caso di matrimonio o d'inizio di una nuova convivenza.
2. In caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione della comune residenza da parte del convivente conduttore, l'altro convivente può succedergli nel contratto. In presenza di figli comuni, non si tiene conto del periodo di durata della convivenza prescritto ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

Art. 12.

(Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di cui all'articolo 8 comma 1.

Art. 13.

(Obbligo alimentare)

1. Nell'ipotesi in cui uno dei conviventi versi nelle condizioni previste dell'articolo 438, primo comma, del codice civile, l'altro convivente è tenuto a prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza medesima.

Art. 14.
(*Contratto di convivenza*)

1. I conviventi possono disciplinare i reciproci rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e alla sua cessazione con il contratto di convivenza.
2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento devono risultare da atto scritto a pena di nullità, ricevuto da un notaio in forma pubblica.
3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Con il contratto di convivenza, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune.
4. Le parti possono stabilire nel contratto:
 - 1) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, anche in riferimento ai termini, alle modalità e all'entità delle rispettive contribuzioni;
 - 2) che i beni acquistati a titolo oneroso anche da uno dei conviventi successivamente alla stipula del contratto siano soggetti al regime della comunione ordinaria, di cui agli articoli 1100 e seguenti;
 - 3) i diritti e le obbligazioni di natura patrimoniale derivanti per ciascuno dei contraenti dalla cessazione del rapporto di convivenza per cause diverse dalla morte;
 - 4) che in deroga al divieto di cui all'articolo 458 e nel rispetto dei diritti dei legittimari, in caso di morte di uno dei contraenti dopo oltre sei anni dalla stipula del contratto spetti al superstite una quota di eredità non superiore alla quota disponibile. In assenza di legittimari, la quota attribuibile parzialmente può arrivare fino a un terzo dell'eredità
 - 5) che nei casi di risoluzione del contratto di cui all'articolo 17 della presente legge sia previsto l'obbligo di corrispondere al convivente con minori capacità economiche un assegno di mantenimento determinato in base alle capacità economiche dell'obbligato, al numero di anni del contratto di convivenza e alla capacità lavorativa di entrambe le parti.
5. All'articolo 458 del codice civile, dopo le parole: «dagli articoli 768-bis e seguenti» sono inserite le seguenti: «nonché quanto disposto in un contratto di convivenza stipulato nei limiti e con i requisiti stabiliti dalla legge».
6. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con atto stipulato nella medesima forma. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, si ometta di stipulare il regime patrimoniale di cui al comma 4, si presume scelto il regime di separazione legale.
7. I contratti di convivenza sono riconosciuti quali titolari di autonomi diritti. Lo stato di parte di un contratto di convivenza non può essere motivo o fonte di discriminazione in qualunque settore della vita pubblica e privata.
8. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.

Art. 15.
(*Cause impeditive*).

1. Sono cause impeditive alla stipula di un contratto di convivenza:
 - a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;

- b) la sussistenza del vincolo derivante da un altro contratto di convivenza iscritto ai sensi dell'art. 13 della presente legge;
 - c) la minore età di una o di entrambe le parti del contratto di convivenza, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;
 - d) l'interdizione di una o di entrambe le parti del contratto di convivenza, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di parti del contratto di convivenza non può avere luogo finché la sentenza sull'istanza non sia passata in giudicato;
 - e) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile.
 - f) l'ipotesi di delitto di cui all'articolo 88 del codice civile. Se nei confronti di una o di entrambe le parti del contratto di convivenza ha avuto luogo soltanto rinvio a giudizio, ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice, la procedura per la certificazione dello stato di parti del contratto di convivenza è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.
2. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità del contratto di convivenza di cui all'art. 13.
3. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, queste si hanno per non apposte.

Art. 16.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Alle parti del contratto di convivenza sono estesi tutti i diritti e doveri spettanti al coniuge relativi all'assistenza sanitaria e penitenziaria.
2. Il contratto di convivenza può prevedere che in presenza di uno stato sopravvenuto di incapacità di intendere e di volere anche temporaneo, fatte salve le norme in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, di cui al Capo I, Titolo XII, del Libro I, tutte le decisioni relative allo stato di salute e in generale di carattere sanitario, ivi comprese quelle concernenti la donazione degli organi, il trattamento del corpo e i funerali, sono adottate dal convivente.
3. In assenza di ascendenti o discendenti diretti e salvo che sia diversamente stabilito nel contratto di convivenza, tutte le decisioni di cui al secondo comma sono comunque adottate dal convivente.

Art. 17.

(Successione nel contratto di locazione)

1. In caso di morte di una delle parti del contratto di convivenza che sia conduttore nel contratto di locazione della comune abitazione, l'altra parte può succedergli nel contratto.

Art. 18.

(Risoluzione del contratto di convivenza)

1. Il contratto di convivenza si risolve per:
- 1) accordo delle parti;
 - 2) recesso unilaterale;
 - 3) sopravvenuto matrimonio o unione civile di uno dei contraenti;
 - 4) morte di uno dei contraenti.
2. La concorde volontà di risoluzione e il recesso unilaterale devono risultare da atto scritto, ai sensi dell'articolo 13.
3. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto trascritto, il notaio che riceve o che autentica l'atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui all'articolo 13, comma 3, a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo indicato dal recedente o risultante dal contratto.

4. Nel caso di cui al numero 3) del comma 1, il contraente che ha contratto matrimonio deve notificare all'altro contraente e anche al notaio che ha rogitato il contratto, l'estratto di matrimonio o di unione civile.
5. Nel caso di cui al numero 4) del comma 1, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al notaio l'estratto dell'atto di morte. Il notaio provvede ad annotare a margine del contratto originale l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.

Art. 19.

(Diritti nell'attività di impresa)

1. Nella Sezione VI, Capo VI, Titolo VI, del Libro I del codice civile, dopo l'articolo 230-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 230-ter. - (Diritti del convivente). -- Al convivente che abbia stipulato un contratto di convivenza e presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta, salvo diversa disposizione contenuta nel contratto, una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato. Il diritto non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».

Art. 20.

(Norme applicabili)

1. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

«Art. 30-bis. - (Contratti di convivenza). 1. Ai contratti di convivenza disciplinati dalla presente legge si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo di registrazione della convivenza.

2. Ai contratti di convivenza tra cittadini italiani oppure ai quali partecipa un cittadino italiano, ovunque siano stati celebrati, si applicano le disposizioni della legge italiana vigenti in materia.

3. Sono fatte salve le norme nazionali, internazionali ed europee che regolano il caso di cittadinanza plurima».

Art. 21.

(Forma della domanda di interdizione e di inabilitazione)

1. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «della parte del contratto di convivenza».

2. Ciascuna delle parti del contratto di convivenza può, sussistendone i presupposti richiesti dalla legge, assumere la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno dell'altra parte dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti, o che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, secondo quanto previsto dall'articolo 404 del codice civile.

3. Al primo comma dell'articolo 417 del codice civile, dopo le parole: «dalla persona stabilmente convivente,» sono inserite le seguenti: «della parte del contratto di convivenza,».

Art. 22.

(Risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti del contratto di convivenza)

1. In caso di decesso di una delle parti del contratto di convivenza, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri

individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

1.3.2.1.18. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 128 (pom.) del 10/07/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 10 LUGLIO 2014
128ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 17,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [PALMA](#) alla luce delle decisioni assunte dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e delle questioni ivi sollevate in ordine alla programmazione dei lavori della Commissione, ritiene opportuno svolgere alcune precisazioni. Replicando, in particolare, ai rappresentanti di alcuni Gruppi che hanno accennato a una presunta decelerazione dei lavori negli ultimi tempi, ricorda che la Commissione ha concluso l'esame di numerosi provvedimenti che si trovano nello stato di relazione per l'Assemblea, ovvero sono all'esame dell'altro ramo del Parlamento. In particolare, sono già stati trasmessi alla Camera dei deputati i disegni di legge in materia di tortura (Atto Senato 362 e connessi), di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati (Atto Senato 116 e connessi), nonché i disegni di legge in materia di esercizio abusivo delle professioni (Atto Senato 471 e connessi) e di demolizione di opere abusive (Atto Senato 580), tutti approvati dal Senato alcuni mesi fa, sulla base dell'attività istruttoria della Commissione. Ricorda, inoltre, che recentemente la stessa Commissione ha approvato il disegno di legge in materia di negazionismo (Atto Senato 54-A/R) e il disegno di legge in materia di diffamazione (Atto Senato 1119 e connessi), già approvato dalla Camera dei deputati.

Per quanto riguarda i provvedimenti all'esame della Commissione, il disegno di legge in materia di responsabilità civile dei magistrati (Atto Senato 1070 e connessi) è in parte correlato ai disegni di legge europea per l'anno 2013 (Atti Senato 1519 e 1533) e, pertanto, il relativo esame potrà essere concluso dopo che la Commissione avrà espresso il parere sul disegno di legge europea che, come

noto, a seguito di un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, reca disposizioni relative alla responsabilità civile dei magistrati. Ricorda, peraltro, che il tema in questione è stato più volte affrontato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea che non ritiene conforme all'ordinamento comunitario una esclusione totale di responsabilità per gli errori giudiziari di interpretazione.

In ordine ai disegni di legge sulla lotta alla corruzione, sul voto di scambio e sul falso in bilancio (Atto Senato 19 e connessi), rileva che i lavori in Commissione hanno subito una decelerazione quando, poco più di un mese fa, il Governo ha annunciato di voler presentare una propria iniziativa su tale materia; in quella circostanza, infatti, con l'accordo della maggioranza dei Gruppi presenti in Commissione, è stato disposto il differimento della discussione dei disegni di legge fino alla presentazione del testo governativo; tale sospensione non può eccedere il termine di un mese. E' evidente che essendo trascorso tale termine, si potrebbe procedere alla votazione dei relativi emendamenti. Tuttavia, informa la Commissione che, presso la VI Commissione permanente della Camera dei deputati, nel corso dell'esame di un disegno di legge in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale (Atto Camera 2247), è stato approvato un emendamento che innova interamente la disciplina del reato di riciclaggio; tale disposizione, come è noto, è riguardata dal disegno di legge n. 19 e dagli altri connessi. Poiché, in seguito alla deliberazione della Commissione finanze della Camera dei deputati, l'eventuale approvazione di norme in materia di riciclaggio anche da parte della Commissione determinerebbe il sovrapporsi di discipline aventi il medesimo oggetto, ha ritenuto di chiedere al Presidente del Senato di attivare le opportune intese con la Presidenza della Camera dei deputati al fine di evitare inconvenienti e incongruenze procedurali. Comunica, quindi, che l'esame del disegno di legge n. 19 e connessi potrà riprendere non appena perverrà una risposta circa le intese con l'altro ramo del Parlamento, fermo restando che la sospensione dell'esame non potrà protrarsi ancora per molto tempo, alla luce delle reiterate richieste di calendarizzazione in Assemblea da parte di alcuni gruppi di opposizione e, in particolare, da parte del Movimento 5 Stelle.

Per quanto riguarda poi il disegno di legge sul contrasto all'omofobia e alla transfobia, già approvato dalla Camera dei deputati (Atto Senato n. 1052 e connessi), ricorda che, constatato il ricorso a condotte ostruzionistiche da parte del gruppo Nuovo Centro Destra in sede di esame degli emendamenti, ha ritenuto opportuno non monopolizzare i lavori della Commissione con il prolungato esame di un provvedimento che, peraltro, non risulta ancora calendarizzato per l'esame in Assemblea. In materia di amnistia e indulto (Atto Senato 20 e connessi), i lavori della Commissione potranno proseguire in vista degli esiti che sortiranno dai nuovi, ulteriori provvedimenti annunciati dal Governo per far fronte al sovraffollamento carcerario. Ricorda anche che, dopo che l'Unione europea ha espresso apprezzamento per i recenti sforzi profusi dal Governo nel fronteggiare tale emergenza, vi è rinnovata attenzione sull'ipotesi di adottare provvedimenti di amnistia e indulto come rimedio ultimo per risolvere il problema delle carceri.

Per altro verso, i disegni di legge volti a introdurre il reato di omicidio stradale (Atto Senato 859 e connessi) sono in fase di discussione avanzata, in attesa che i Gruppi facciano pervenire le proprie indicazioni in ordine alle richieste di audizioni già avanzate.

Svolge, quindi, brevi cenni ad altri provvedimenti all'esame della Commissione, quali il disegno di legge in materia di adozione dei minori (Atto Senato 1209), nonché il disegno di legge sul divieto dei benefici ai condannati *ex* articolo 416-*ter* del codice penale (Atto Senato 1344) e quello sulle modifiche al codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di tipo mafioso (Atto Senato 810); si tratta di discussioni il cui esito è sospeso in attesa del parere della Commissione bilancio.

Inoltre, per i disegni di legge sul divorzio breve (Atto Senato 1504 e connessi) e sul tribunale della famiglia (Atto Senato 194 e connessi) le relatrici saranno chiamate ad individuare un testo base ovvero a presentare un testo unificato alla luce di un eventuale, prossimo ciclo di audizioni.

Infine, la discussione dei disegni di legge sulle unioni civili e le coppie di fatto (Atto Senato 14 e

connessi) sarà ripresa quanto prima, dopo che la relatrice ha recentemente depositato una versione corretta e riveduta della proposta di testo unificato.

Dopo brevi interventi delle senatrici [CIRINNA'](#) (PD), [FILIPPIN](#) (PD) e [ALBERTI-CASELLATI](#) (FI-PdL XVII), nonché del senatore [FALANGA](#) (FI-PdL XVII) la Commissione prende atto dei chiarimenti offerti dal Presidente.

IN SEDE REFERENTE

[\(922\) Maurizio ROMANI ed altri. - Modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto](#)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il senatore [Maurizio ROMANI](#) (*Misto*) illustra le ragioni alla base della presentazione del disegno di legge in titolo e ricorda, innanzitutto, che la donazione di un proprio organo costituisce una straordinaria manifestazione di liberalità. I trapianti di organi, oltre ad avere generato una svolta epocale nella pratica medica, si caratterizzano essenzialmente perché hanno come presupposto un supremo atto di altruismo. Di qui l'esigenza di combattere ogni pratica volta alla commercializzazione e al favoreggiamento delle attività che circondano l'illecita cessione di parti del proprio corpo. Richiama quindi l'opportunità di fronteggiare il turismo internazionale volto al trapianto e alla cessione degli organi a titolo oneroso e a lottare in modo determinato contro le associazioni criminali che consumano tali reati. Si richiama altresì alla dichiarazione di Istanbul, adottata dall'Organizzazione mondiale per la sanità, dalla quale si evince che il traffico di organi equivale, in sostanza, alla tratta di esseri umani sia per l'allarme sociale che ingenera sia per la carica di illecità che accompagna simili condotte.

Infatti, la sociologia criminale conosce il tragico proliferare dei tentativi di ottenere organi dietro il pagamento di somme di denaro da parte dei pazienti in dialisi. Ne è conseguita la nascita di figure quali venditori, intermediari e medici che, a vario titolo, circondano queste pratiche, dalle quali scaturisce l'esigenza di proteggere i soggetti deboli relegati ai margini della società che spesso si trovano costretti a cedere parti del proprio corpo per disperazione. Conclude rilevando che gli obiettivi del disegno di legge si riassumono nell'intento di disincentivare la domanda illecita di donazioni, nella protezione delle vittime, nella repressione della condotta di organizzatori e facilitatori ai quali ultimi occorre comminare sanzioni severe ed effettive, stante la riprovevolezza morale del loro agire caratterizzato da un odioso approfittamento degli stati di bisogno.

In questa prospettiva, riferendosi alle perplessità emerse nel corso della discussione generale circa la congruità delle pene previste dal disegno di legge in titolo, precisa di aver considerato, quale punto di riferimento per la risposta sanzionatoria, gli articoli 600 e 601 del codice penale, nonché l'esigenza di poter ricorrere ad adeguati mezzi di ricerca della prova per prevenire, reprimere e dimostrare processualmente la consumazione di tali reati. In particolare, occorre che i limiti della cornice edittale consentano il ricorso alle attività di intercettazione telefonica quando si investiga sui delitti connessi al traffico illecito di organi.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e propone la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di giovedì 24 luglio.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 18,30.

1.3.2.1.19. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 129 (pom.) del 15/07/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 15 LUGLIO 2014
129ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14.10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore **[CAPPELLETTI](#)** (M5S) chiede ragguagli al presidente Palma sullo stato delle intese con la Presidenza della Camera in ordine alle modalità di prosecuzione del disegno di legge n. 19 e connessi, in materia di lotta alla corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio, dopo che, presso la VI Commissione permanente della Camera dei deputati, nel corso dell'esame del disegno di legge in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale (Atto Camera 2247), era stato approvato un emendamento che innova interamente la disciplina codicistica del reato di riciclaggio.

Il presidente **[PALMA](#)** fa presente che non è ancora pervenuta al riguardo comunicazione da parte della Presidenza del Senato; ove la situazione di incertezza dovesse persistere, entro la prossima settimana si potrà valutare come proseguire con il seguito dell'esame in Commissione del disegno di legge n. 19 e connessi.

Il senatore **[BUEMI](#)** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), chiede delucidazioni al rappresentante del Governo su un testo concernente la riforma della responsabilità civile dei magistrati che, secondo alcuni organi di stampa, l'Esecutivo sarebbe in procinto di presentare alle Camere. In particolare, chiede di sapere se il testo predisposto dal Governo affronta il tema della responsabilità civile dei giudici con particolare riguardo ai profili di applicazione del diritto interno in violazione del diritto dell'Unione europea. Quindi domanda se non sia il caso di sospendere l'esame in Commissione dei

disegni di legge n. 1070 e connessi, in attesa dell'iniziativa di legge governativa.

Il vice ministro COSTA replica che il Governo, in realtà, non ha ancora predisposto un articolato compiuto, pur monitorando attentamente l'esame delle proposte in materia di responsabilità civile dei magistrati. Sotto tale profilo, peraltro, ha avuto modo di esprimere la propria posizione sulle diverse tematiche sottese alla riforma della responsabilità civile dei giudici; in particolare, rinvia al contributo offerto in occasione dell'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1070, che appare ormai prossimo alla definizione.

Il presidente [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) rileva che, allo stato dell'arte, il Governo non ha annunciato ufficialmente una propria iniziativa legislativa in materia di responsabilità civile dei magistrati; non sussistono dunque le condizioni per invocare l'applicazione dell'articolo 51, comma, 2, del Regolamento, né vi è ragione per sospendere l'esame dei disegni di legge n. 1070 e connessi.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*), intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta che la senatrice Cirinnà, relatrice per i disegni di legge in materia di unioni civili e coppie di fatto (Atto Senato n. 14 e connessi) ha rivolto un appello ai sindaci d'Italia, mediante organi di stampa, affinché procedano alla trascrizione delle unioni o dei matrimoni celebrati all'estero tra persone dello stesso sesso; e ciò sebbene il nostro ordinamento non riconosca i crismi della legittimità a tali unioni. Ritiene che la senatrice Cirinnà, in questo modo, abbia indebitamente fatto leva sul proprio ruolo di relatrice aumentando le pressioni volte ad indurre il Senato ad approvare quanto prima la disciplina sul riconoscimento delle coppie omosessuali; tale ipotetica riforma, tuttavia, fa registrare ancora una forte divisione tra le forze politiche e, comunque, merita un adeguato approfondimento. Auspica quindi che la senatrice Cirinnà assuma le decisioni opportune rimettendo l'incarico di relatrice sui disegni di legge in questione; in caso contrario, si chiede se non vi siano le condizioni per disporre la revoca dell'incarico da parte del Presidente della Commissione.

Il senatore [CASSON](#) (*PD*), osserva che, ferma restando naturalmente la libertà di espressione e di valutazione di ciascun parlamentare, non si comprende la ragione della richiesta prospettata dal senatore Giovanardi.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) condivide pienamente le osservazioni del senatore Casson.

IN SEDE REFERENTE

(859) SCILIPOTI. - *Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale*

(1357) FALANGA. - *Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali*

(1378) MOSCARDELLI ed altri. - *Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*

(1484) STUCCHI. - Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, nonché all'articolo 381 del codice di procedura penale, e introduzione degli articoli 589-bis e 590.1 del codice penale, riguardanti la configurazione del reato per l'omicidio stradale

(1553) Nadia GINETTI. - Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 859, 1357 e 1378, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1484 e 1553 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il relatore **CUCCA** (PD) illustra i disegni di legge n. 1484 e n. 1553.

Il disegno di legge n. 1484 prevede l'introduzione di due nuove fattispecie incriminatrici, l'una che prevede il delitto di omicidio stradale, l'altra che disciplina il reato di lesioni stradali. Inoltre, l'articolo 3 del disegno di legge prevede l'inserimento del secondo dei due delitti tra quelli per i quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza.

Infine, l'articolo 4 prevede una norma relativa al computo delle circostanze, stabilendosi l'inapplicabilità del giudizio di equivalenza o di prevalenza delle attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, su quelle aggravanti recate dai nuovi articoli 589-bis e 590.1, introdotti dallo stesso disegno di legge in illustrazione.

Il relatore ritiene opportuno quindi soffermarsi brevemente sulla formulazione del reato di omicidio stradale recata dal menzionato articolo 589-bis del codice penale. La fattispecie incriminatrice si caratterizza perché la morte di una persona deve essere cagionata per colpa derivante dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale e dalla guida di un mezzo di locomozione in stato di ebbrezza alcolica, o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Segnala la disposizione perché questa esclude il caso fortuito o la forza maggiore quali cause dello stato di alterazione psichica in cui versa il soggetto attivo del reato. Il secondo comma prevede quindi l'aggravante dovuta alla plurilesività della condotta e si contraddistingue per un notevole incremento della risposta sanzionatoria.

Infine, con riguardo al reato di lesioni stradali, segnala che, da un lato, la definizione della fattispecie incriminatrice è identica a quella dell'omicidio stradale, dall'altro, il sistema delle circostanze aggravanti è naturalmente più articolato regolandosi la lesione grave, quella gravissima e, ancora una volta, la fattispecie plurilesiva che determina l'aumento fino al triplo della pena per la più grave delle violazioni commesse. Dando conto del fatto che anche in questo caso il delitto è perseguibile d'ufficio, cita l'opportuna norma di coordinamento con la quale vengono soppresse le aggravanti attualmente previste nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 589 e nel primo periodo dell'articolo 590, del codice penale.

Passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 1553, che reca un'impostazione ancora diversa da quelle seguite dagli disegni di legge in esame. Infatti, un primo articolo tende all'introduzione dell'articolo 577-bis del codice penale, recante la nuova fattispecie di omicidio stradale.

La fattispecie si configura per le distinte modalità di condotta cui segue l'evento morte: il caso di chi si pone alla guida in stati di alterazione o di ebbrezza e l'azione, sino ad ora inquadabile nel novero delle omissioni di soccorso, di chi si dà alla fuga dopo l'incidente.

La risposta sanzionatoria è della reclusione da otto a diciotto anni.

Inoltre si introduce la previsione dell'aggravante determinata dalla morte di più persone, nonché, tra le altre, l'ipotesi plurilesiva disomogenea che viene integrata allorché si ha morte e lesione di altra persona. In tale circostanze il limite edittale rimane nell'ambito dei ventuno anni.

Viene altresì introdotto il reato di lesioni personali stradali che segue, sostanzialmente, la medesima impostazione del reato dianzi descritto, ma non prevede il caso di allontanamento dal luogo dell'incidente quale modalità di condotta espressamente regolata.

Il secondo comma dell'articolo 582-bis si caratterizza per una originale previsione in base alla quale il

delitto è punibile a querela, laddove l'alterazione di salute fisica e mentale non abbia durata superiore a 20 giorni.

L'articolo 3 abroga l'articolo 589 del codice penale.

L'articolo 4 introduce il reato di lesioni stradali personali tra quelli per i quali è previsto l'arresto facoltativo in flagranza.

Infine, l'articolo 5 reca puntuali modifiche al decreto legislativo n. 285 del 1992, così da modificare l'intero complesso delle sanzioni amministrative e delle procedure di abilitazione alla guida dei veicoli, previste dal codice della strada conseguenti alle condotte incriminate.

Propone, quindi, di svolgere l'esame del disegno di legge testé illustrati congiuntamente a quello degli altri disegni di legge in titolo.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

Il presidente [PALMA](#) invita i Gruppi ad integrare entro giovedì prossimo, ove ritengano necessario, le richieste di audizione finora pervenute; auspicabilmente si potrà quindi procedere allo svolgimento delle audizioni nella seduta notturna di martedì 22 luglio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1517) Deputati [ERMINI](#) e [Donatella FERRANTI](#). - Introduzione dell'articolo 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore [CASSON](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo.

Il disegno di legge n. 1517 reca l'introduzione dell'articolo 15-bis nella legge 28 aprile 2014, n. 67. Si viene a introdurre una norma transitoria per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei riguardi degli irreperibili. Più specificamente, la norma si applica alle sole disposizioni del Capo III della legge citata.

Ricorda che il Capo III, sotto il titolo "Sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili" reca le norme che modificano gli articoli 419 e seguenti del codice di procedura penale in materia di assenza dell'imputato nel corso dell'udienza preliminare. Si tratta di norme che garantiscano la possibilità di procedere anche in assenza dell'imputato, se questi non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi.

La *ratio* è quella di estenderne gli effetti ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 67 del 2014. Ciò, tuttavia, alla sola condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado.

Il secondo comma introduce, quindi, una disposizione derogatoria in forza della quale le disposizioni

previgenti alla disciplina introdotta nell'aprile del 2014 continuano a trovare applicazione a tutti i procedimenti in corso in cui sia stato dichiarato contumace l'imputato e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità. Anche questa norma di carattere derogatorio è esplicitamente riferita ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 67 del 2014.

Rileva poi che l'articolo 2 dispone l'entrata in vigore della predetta disciplina transitoria il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Il relatore, auspica quindi che, previo assenso di tutte le forze politiche presenti in Commissione, il provvedimento possa essere riassegnato in sede deliberante.

Il presidente [PALMA](#) comunica che è appena pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, di riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 1517, allegate le sottoscrizioni da parte dei senatori Capogruppo in Commissione. Avverte quindi che attiverà la procedura prevista per la riassegnazione in sede deliberante del provvedimento in titolo.

Il vice ministro COSTA esprime, a nome del Governo, un orientamento favorevole in tal senso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1504) Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri

(82) Roberta PINOTTI. - Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(811) BUEMI ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

(1233) FALANGA ed altri. - Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(1234) LUMIA ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il presidente [PALMA](#), nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale.

Su proposta della relatrice [FILIPPIN](#) (PD), la Commissione conviene di assumere come testo base il disegno di legge n. 1504, approvato dalla Camera dei deputati.

Il presidente [PALMA](#) propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti, da

referirsi al testo base, alle ore 18 di giovedì 31 luglio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

1.3.2.1.20. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 130 (pom.) del 16/07/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2014
130ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(1070\)](#) **BUEMI ed altri.** - *Disciplina della responsabilità civile dei magistrati*

[\(315\)](#) **BARANI.** - *Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati*

[\(374\)](#) **BARANI.** - *Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati*

- e **petizione n. 53** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 luglio.

Il relatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) presenta ed illustra l'emendamento 2.1002 (testo 3), pubblicato in allegato. La proposta riformulata prevede, tra i casi di colpa grave sanzionabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 117 del 1988, anche la violazione del diritto dell'Unione europea determinata da negligenza inescusabile. Lo stesso relatore fa presente, tuttavia, che non essendo i provvedimenti in titolo calendarizzati per l'Assemblea, si potrebbe valutare l'ipotesi di rinviare il prosieguo dell'esame degli emendamenti alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva,

anche alla luce della preannunciata riforma governativa dell'intero sistema di giustizia che, come è noto, comprende anche la modifica della disciplina della responsabilità dei magistrati.

Il vice ministro COSTA, ricordando che lo scorso 30 giugno il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della giustizia hanno annunciato un disegno di riforma complessiva della giustizia articolato in dodici punti, tra i quali è compresa proprio la responsabilità civile dei magistrati, e che, per circa due mesi, sarà aperto un forum *on line* per dibattere sui diversi profili sottesi alla riforma, conviene con la proposta del relatore di rinviare a settembre il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo. In tal modo, il lavoro già svolto dalla Commissione potrà essere coordinato con i contenuti del progetto di riforma che l'Esecutivo è in procinto di mettere a punto.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ritiene che debbano essere accolte le proposte del relatore e del rappresentante del Governo. Dopo aver precisato, a nome del proprio gruppo, che la riforma della responsabilità civile dei magistrati non può prescindere dalla conferma del principio della responsabilità indiretta, fermo il diritto di rivalsa dello Stato sul singolo magistrato, osserva che alcune questioni debbono ancora trovare una soluzione condivisa tra le diverse forze politiche e, pertanto, è senz'altro opportuno un rinvio dei lavori, anche alla luce dell'opportunità di coordinamento con i propositi di riforma annunciati dal Governo.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) non ritiene sussistano le condizioni per un rinvio dell'esame dei disegni di legge sulla responsabilità dei magistrati; questi sono già in fase di discussione avanzata in Commissione. Inoltre, ravvisa una contraddizione tra quanto affermato dal vice ministro Costa nella seduta di ieri, allorché aveva precisato che, allo stato, il Governo non ha ancora predisposto un articolato compiuto, e la richiesta di sospensione dei lavori in tale materia, avanzata dallo stesso Vice ministro nella seduta odierna. Peraltro, i dodici punti della preannunciata riforma della giustizia da parte del Governo potrebbero investire gran parte delle materie all'esame della Commissione. Pertanto, reitera la richiesta affinché il Ministro della giustizia intervenga in Commissione a riferire non solo sulle numerose questioni che gli erano state sottoposte in occasione dello svolgimento delle comunicazioni sulle linee programmatiche del suo dicastero, ma anche sui contenuti specifici della riforma appena annunciata e sul delicato problema della riforma della geografia giudiziaria.

Il senatore [BARANI](#) (GAL) rileva che il popolo sovrano, attraverso una ormai risalente consultazione referendaria, si espresse a favore dell'introduzione di una forma di responsabilità diretta dei giudici e pertanto, anche a tacere di altre ragioni, la riforma della legge Vassalli non dovrebbe essere procrastinata oltremodo.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (M5S) ritiene che non possano essere condivise le ragioni che militerebbero, secondo il relatore e il vice ministro Costa, in favore della richiesta di rinvio dell'esame dei disegni di legge in titolo. Un rallentamento dei lavori della Commissione sulla complessa materia della responsabilità dei giudici, in concreto, non gioverebbe al Paese e al sistema istituzionale in questo delicato momento storico.

La senatrice [MUSSINI](#) (Misto-MovX) chiede delucidazioni su quali dei dodici punti dell'annunciata riforma governativa della giustizia riguardino precisamente l'attività legislativa già avviata dalla Commissione. Ricorda, poi, che nell'ambito dell'esame del disegno di legge europea (Atto Senato 1533) è stato approvato dalla Camera dei deputati un emendamento che introduce, di fatto, una forma di responsabilità diretta dei giudici. E' pertanto evidente che si impone la necessità di coordinare tale disposizione non solo con le proposte già all'esame della Commissione, ma anche con il disegno di legge in corso di definizione da parte del Governo.

Il senatore [ALBERTINI](#) (*NCD*), osservando che l'urgenza della riforma della legge Vassalli deriva soprattutto dalla procedura d'infrazione pendente sull'Italia nonché dalla giurisprudenza europea e che, pertanto, non può essere procrastinata a lungo, esprime tuttavia un orientamento favorevole al rinvio della votazione sugli emendamenti accantonati fino alla definizione del progetto di riforma preannunciato dal Governo. Auspica, quindi, che entro il mese di settembre la Commissione e il Governo possano convergere sull'approvazione di un testo coerente con le disposizioni già approvate in sede di esame dei disegni di legge in titolo.

Il presidente [PALMA](#), a titolo personale, non concorda con la richiesta di rinvio dell'esame testé avanzata; infatti, ad oggi il Governo non ha ancora predisposto un disegno di legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Né ritiene possa essere considerato di una qualche rilevanza, ai fini dell'organizzazione dei lavori parlamentari, il forum *on-line*, cui ha accennato il vice ministro Costa. Tuttavia, prendendo atto del fatto che il relatore ha oggi presentato una riformulazione sostanzialmente innovativa dell'emendamento che tipizza la colpa grave ai fini del risarcimento del danno, ritiene opportuno fissare un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti riferiti all'emendamento 2.1002 (testo 3) per le ore 18 di giovedì 31 luglio.

Sulla proposta del Presidente, conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SUI RILIEVI SVOLTI NEL CORSO DELLA SEDUTA DI IERI DAL SENATORE GIOVANARDI
CIRCA IL SEGUITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI UNIONI CIVILI E
COPPIE DI FATTO*

La senatrice [CIRINNA'](#) (*PD*), con riferimento alle considerazioni svolte dal senatore Giovanardi nel corso della seduta di ieri, con le quali questi prospettava l'opportunità di rimettere il suo mandato di relatrice sui provvedimenti in materia di unioni civili e coppie di fatto (Atto Senato n. 14 e connessi), a seguito di un comunicato stampa in cui si esprimeva a favore delle trascrizioni nei registri comunali dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero, ritiene opportuno offrire alcune precisazioni.

Ricorda, innanzitutto, che l'articolo 67 della Costituzione prevede il divieto di mandato imperativo per tutti i membri del Parlamento e tale norma vale a maggior ragione con riferimento all'incarico di relatore. Inoltre, l'articolo 68 della Costituzione garantisce la libertà di espressione dei parlamentari presidiata dalla fondamentale garanzia dell'insindacabilità delle opinioni espresse. Quanto all'opportunità politica delle dichiarazioni svolte, non era sua intenzione colpire la sensibilità di alcuna parte politica, precisando che finora ha sempre tenuto conto di tutte le articolate posizioni emerse dal dibattito. In risposta alle critiche ricevute annuncia che, semplicemente, rinnoverà il proprio impegno a considerare attentamente le ragioni espresse dal senatore Giovanardi in vista della prosecuzione dell'esame dei disegni di legge in questione.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) non ritiene sufficiente ed esaustiva la replica della senatrice Cirinnà, ribadendo la propria assoluta contrarietà alla trascrizione delle unioni tra persone dello stesso sesso da parte dei sindaci dei comuni italiani, in quanto tali iniziative devono considerarsi semplicemente *contra legem*.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*), condividendo le argomentazioni espresse dalla senatrice Cirinnà, osserva che la trascrizione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero non configura un atto illegittimo né una forma di disobbedienza civile; costituisce semplicemente un'innovazione nell'esercizio delle competenze dei sindaci che fa seguito all'evoluzione dei costumi sociali e alle svolte giurisprudenziali in tale materia.

IN SEDE CONSULTIVA

(1519) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre, approvato dalla Camera dei deputati

(1533) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione per il disegno di legge n. 1519. Relazione alla 14a Commissione per il disegno di legge n. 1533. Seguito dell'esame congiunto; disgiunzione e conclusione dell'esame del disegno di legge n. 1533; disgiunzione dell'esame del disegno di legge n. 1519 e rinvio. Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 1533)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 luglio.

Su proposta del presidente [PALMA](#), la Commissione conviene di disgiungere l'esame del disegno di legge n. 1519, il cui seguito viene quindi rinviato.

Non facendosi osservazioni, si procede con l'esame del disegno di legge n. 1533.

Il relatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra una proposta di relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 1533, pubblicata in allegato.

Si apre, quindi, un breve dibattito cui prendono parte il presidente [PALMA](#) nonché i senatori [CASSON](#) (*PD*), [LUMIA](#) (*PD*) e [BARANI](#) (*GAL*).

Su proposta del [PRESIDENTE](#), il relatore modifica la proposta di relazione, di cui presenta un nuovo testo, anch'esso pubblicato in allegato.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole con osservazioni, così come riformulata dal relatore.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta, già convocata per domani alle ore 14, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15.

SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1533

La Commissione giustizia, esaminato il testo del disegno di legge n. 1533, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013-*bis*

prende atto che l'articolo 2 reca una disposizione concernente l'obbligo di indicare in forma abbreviata la ragione sociale della società tra avvocati;

osserva che le disposizioni di cui all'articolo 3 del disegno di legge apportano puntuali modifiche alle autorizzazioni per il diritto al soggiorno e alle relative sanzioni per violazione della disciplina dell'immigrazione prevista dal decreto legislativo n. 286 del 1998, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. La Commissione valuta congruo l'impianto sanzionatorio che deriva dalle norme introdotte e si esprime favorevolmente circa la modifica apportata all'articolo 13 del menzionato testo unico che hanno riguardo alla condizione dello straniero sottoposto alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, per i reati connessi con l'immigrazione clandestina;

prende atto che l'articolo 38 reca disposizioni in materia di certificato successorio europeo e al riguardo la Commissione si sofferma sullo specifico mezzo di reclamo avverso le decisioni adottate dalle autorità di rilascio, constatando come il reclamo davanti al tribunale in composizione collegiale del luogo in cui è residente il notaio che ha adottato la decisione impugnata, sembra accostare l'atto di rilascio del certificato successorio europeo da parte del notaio ai decreti del giudice tutelare di cui agli articoli 344 e seguenti del codice civile, a mente del quale il giudice tutelare può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni. A tale riguardo, forse, l'equiparazione della funzione notarile di rilascio alle decisioni del giudice tutelare potrebbe destare qualche perplessità, fermo restando l'esigenza di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento n. 650 del 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;

rileva, da ultimo, che l'articolo 30 del disegno di legge in titolo introduce disposizioni volte a modificare la legge 13 aprile 1988, n. 117; in proposito osserva che l'esame di una riforma organica

della disciplina in materia di responsabilità civile dei magistrati è oggetto di approfondito esame da parte della stessa 2a Commissione permanente del Senato da diversi mesi. Nel corso della disamina dei disegni di legge volti a modificare la cosiddetta "legge Vassalli", la Commissione ha ormai definito il testo di molte delle disposizioni relative ai profili di responsabilità per attività e comportamenti posti in essere dall'autorità giudiziaria. Infatti, molte delle scelte di fondo sono state compiute dalla Commissione, una volta decisa l'opzione in favore della conferma di una tipologia di responsabilità indiretta, sulla scorta dell'analisi del rendimento offerto dall'istituto del filtro alle istanze risarcitorie, sulla base di una scrupolosa rivalutazione dei limiti e delle modalità di attivazione dell'azione di regresso da parte dello Stato nei confronti del singolo magistrato.

Alla luce di tali rilievi la Commissione si esprime in favore dell'ipotesi che le previsioni normative recate dall'articolo 30 del disegno di legge siano fatte oggetto di stralcio o di soppressione, al fine di consentire la conclusione dell'esame del disegno di riforma complessiva in punto di responsabilità civile dei magistrati che tenga conto, oltre che delle problematiche già illustrate, anche delle fattispecie di violazione del diritto dell'Unione europea, con particolare riguardo all'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei termini della procedura di infrazione n. 2009/2230.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1533

La Commissione giustizia, esaminato il testo del disegno di legge n. 1533, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013-*bis*

prende atto che l'articolo 2 reca una disposizione concernente l'obbligo di indicare in forma abbreviata la ragione sociale della società tra avvocati;

osserva che le disposizioni di cui all'articolo 3 del disegno di legge apportano puntuali modifiche alle autorizzazioni per il diritto al soggiorno e alle relative sanzioni per violazione della disciplina dell'immigrazione prevista dal decreto legislativo n. 286 del 1998, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. La Commissione valuta congruo l'impianto sanzionatorio che deriva dalle norme introdotte, e si esprime favorevolmente circa la modifica apportata all'articolo 13 del menzionato testo unico che hanno riguardo alla condizione dello straniero sottoposto alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, per i reati connessi con l'immigrazione clandestina;

prende atto che l'articolo 38 reca disposizioni in materia di certificato successorio europeo e al riguardo la Commissione si sofferma sullo specifico mezzo di reclamo avverso le decisioni adottate dalle autorità di rilascio, constatando come il reclamo davanti al tribunale in composizione collegiale del luogo in cui è residente il notaio che ha adottato la decisione impugnata, sembri accostare l'atto di rilascio del certificato successorio europeo da parte del notaio ai decreti del giudice tutelare di cui agli articoli 344 e seguenti del codice civile. Ai sensi di tale disposizione, il giudice tutelare può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni. A tale riguardo, l'equiparazione della funzione notarile di rilascio alle decisioni del giudice tutelare potrebbe destare qualche perplessità, ferma restando l'esigenza di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento n. 650 del 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;

rileva, da ultimo, che l'articolo 30 del disegno di legge in titolo introduce disposizioni volte a modificare la legge 13 aprile 1988, n. 117, in proposito, osserva che l'esame di una riforma organica della disciplina in materia di responsabilità civile dei magistrati è oggetto di approfondito esame da parte della stessa 2a Commissione permanente del Senato ormai da diversi mesi. Nel corso della disamina dei disegni di legge volti a modificare la cosiddetta "legge Vassalli", la Commissione ha

ormai definito il testo di rilevanti disposizioni relative ai profili di responsabilità per attività e comportamenti posti in essere dall'autorità giudiziaria. Tra l'altro, la Commissione giustizia, in esito all'approvazione di alcune delle proposte emendative, ha confermato l'opzione in favore della conferma di una tipologia di responsabilità indiretta; ha ridimensionato la portata dell'istituto del filtro alle istanze risarcitorie; è in procinto di affrontare i due temi relativi ai limiti e alle modalità di attivazione dell'azione di regresso da parte dello Stato nei confronti del singolo magistrato, e alla responsabilità per violazione da interpretazione non conforme agli orientamenti giurisprudenziali consolidati.

Alla luce di tali rilievi la Commissione si esprime in favore dell'ipotesi che le previsioni normative recate dall'articolo 30 del disegno di legge siano fatte oggetto di stralcio o di soppressione, al fine di consentire la conclusione dell'esame del disegno di riforma in punto di responsabilità civile dei magistrati già avviato nella sede di merito ove, peraltro, si terrà conto altresì dei profili di violazione del diritto dell'Unione europea, con particolare riguardo all'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei termini della procedura di infrazione n. 2009/2230.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1070](#)

Art. 2

2.1002 (testo 3)

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117 e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Costituiscono colpa grave, sanzionata ai sensi del comma 1:

- a) la grave violazione di legge, determinata da negligenza inescusabile;
- b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile di ogni elemento del fatto, purchè rilevante ai fini della decisione, la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
- c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile di ogni elemento del fatto, purchè rilevante ai fini della decisione, la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
- d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge o senza motivazione;
- e) il discostarsi, senza adeguata motivazione, dall'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione.

3-bis. Ai fini di cui alla lettera a) del comma 3 si considera legge anche il diritto dell'Unione europea. Per valutare la gravità della relativa violazione si tiene conto del grado di chiarezza e di precisione della norma violata, del carattere scusabile ovvero inescusabile dell'errore di diritto commesso, e del manifesto contrasto dell'atto o del provvedimento adottati, ovvero del comportamento tenuto, con il tenore letterale della norma ovvero con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ne ha dato interpretazione. L'inosservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea costituisce sempre negligenza inescusabile."»

1.3.2.1.21. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 131 (pom.) del 22/07/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 22 LUGLIO 2014
131ª Seduta

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[BUCCARELLA](#)

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1504) Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri

(82) Roberta PINOTTI. - Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(811) BUEMI ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

(1233) FALANGA ed altri. - Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(1234) LUMIA ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 luglio.

Il presidente [PALMA](#) rende noto che il senatore Gasparri aveva chiesto di intervenire sui disegni di legge in titolo prima della conclusione della discussione generale. Pur restando ferma la conclusione della discussione generale e la successiva fissazione del termine degli emendamenti ritiene di consentire al senatore Gasparri di svolgere il proprio intervento.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*), nel ricordare l'ampio dibattito che, a partire dalla legge sul divorzio del 1970 ha, nel corso degli anni, interessato l'istituto del divorzio, sottolinea l'esigenza di una ponderata riflessione sull'opportunità di intervenire riducendo ulteriormente i tempi per lo scioglimento del vincolo matrimoniale. Nel merito, pur manifestando una posizione evidentemente minoritaria, esprime un giudizio critico sul disegno di legge n. 1504, poiché esso rischia di determinare una "banalizzazione" del ruolo dell'istituto matrimoniale e della famiglia che su esso si fonda. Egli ritiene che nella società contemporanea, nella quale non si rinvengono certo condizionamenti socio-culturali che impongono alle coppie di unirsi in matrimonio, è necessario salvaguardare tale istituto, preservando gli obblighi e gli impegni giuridici e morali che da esso derivano.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1519) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 luglio.

Il relatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra una proposta di relazione favorevole con osservazioni, riportata in allegato al resoconto.

Non essendovi richieste di intervento, la proposta del relatore, posta ai voti, previa verifica del numero legale, risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

- [\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*
- [\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*
- [\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*
- [\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*
- [\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*
- [\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*
- [\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*
- [\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*
- e **petizione n. 665 ad essi attinente**
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 luglio.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD), pur ritenendo apprezzabile lo sforzo di sintesi compiuto dalla relatrice nella predisposizione del testo unificato, esprime talune perplessità nel merito della proposta. Osserva preliminarmente che sarebbe stato preferibile un intervento più organico per la riforma del diritto di famiglia. In proposito ricorda come siano in corso di esame parlamentare diverse proposte di legge volte a disciplinare singoli profili del diritto di famiglia, quali l'affidamento dei figli o la disciplina del cognome.

Si sofferma quindi sulle disposizioni del testo unificato relative alla regolamentazione delle unioni fra persone dello stesso sesso. In proposito reputa inconsistenti le critiche di coloro che si oppongono alla regolamentazione di tali unioni in ragione dell'esigenza di preservare "la famiglia tradizionale". A ben vedere, infatti, i mutamenti che hanno interessato la società hanno determinato il progressivo venir meno dei due pilastri sui quali si fonda la famiglia tradizionale, ovvero l'indissolubilità del vincolo matrimoniale e il riconoscimento della podestà del marito sulla moglie.

La mutata nozione di famiglia esige pertanto una riflessione anche sulla regolazione delle coppie tra persone dello stesso sesso. Un obbligo in tal senso è peraltro imposto al Parlamento anche dalla Corte costituzionale la quale, con le sentenze n. 138 del 2010 e n. 170 del 2014, è intervenuta sulla questione rilevando un'evidente anomia legislativa e sollecitando un intervento legislativo. Un intervento legislativo si rende quanto mai opportuno per far fronte alle iniziative intraprese in autonomia da singoli Sindaci che hanno disposto la trascrizione di matrimoni contratti all'estero fra persone appartenenti allo stesso sesso.

Un importante segnale in favore di una regolarizzazione delle unioni fra persone dello stesso sesso giunge altresì dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale, pur non imponendo agli Stati membri del Consiglio d'Europa l'obbligo di estendere anche alle coppie dello stesso sesso l'istituto del matrimonio, ha sancito l'esistenza del diritto di ciascun individuo ad una vita familiare. Tale giurisprudenza è stata peraltro ripresa in un recente arresto della Corte di cassazione, nel quale si è affermato che il matrimonio fra persone dello stesso sesso non costituisce una violazione dell'ordine pubblico.

Ricorda poi alla Commissione la circolare dell'allora ministro dell'interno Anna Maria Cancellieri con la quale si è imposto alle questure di procedere al rilascio del permesso di soggiorno al partner coniugato con soggetto dello stesso sesso all'estero. Svolge, quindi, considerazioni sulle discipline legislative, previste in alcuni Paesi dell'Unione europea, in materia di unioni fra persone

dello stesso sesso. In proposito, sottolinea come, ad eccezione della Germania e della Croazia, in tutti gli altri ordinamenti europei si sia proceduto all'estensione dell'applicazione dell'istituto matrimoniale anche alle unioni fra coppie dello stesso sesso.

Tornando a riferirsi alla proposta di testo unificato, esprime perplessità sulle disposizioni con le quali si impedisce alle coppie formate da persone appartenenti allo stesso sesso di procedere all'adozione di minori. Il divieto di adozione si basa su presupposti ideologici e privi di fondamento scientifico secondo i quali i figli di coppie appartenenti allo stesso sesso rischierebbero di essere penalizzati in termini di serenità ed equilibrio personale, nonché sul piano della scelta dell'orientamento sessuale.

Si sofferma, quindi, sulla questione concernente la regolamentazione delle coppie di fatto, tematica affrontata nella seconda parte del testo unificato. In proposito, pur ritenendo inopportuna la sovrapposizione con la questione della disciplina delle unioni tra persone dello stesso sesso, esprime apprezzamento per l'organicità dell'intervento prospettato dalla relatrice.

Il presidente [PALMA](#) ritiene che la valutazione della proposta di testo unificato debba essere effettuata nel quadro delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 29 della Costituzione. Dall'Assemblea costituente emerge la chiara indicazione per cui la famiglia è la formazione sociale fondata sul matrimonio e la Repubblica ne riconosce i diritti in quanto società naturale. Ne discende, qualunque sia l'orientamento personale e politico cui ci si richiama, che appare indebito ed illegittimo costituzionalmente introdurre nell'ordinamento un modello parallelo di matrimonio sotto altro nome, così da eludere non solo il quadro costituzionale di riferimento, ma proprio la ragionevolezza intrinseca del tentativo di innovazione legislativa cui la Commissione è chiamata a lavorare in questa sede. Queste incertezze complessive affiorano dall'articolo 2 del testo proposto dalla relatrice che disciplinerebbe il cognome della famiglia, seguendo un'impostazione forse superata dall'esito di alcuni dibattiti svolti in seno agli organi parlamentari anche di recente. Più in generale, nella prima parte dell'articolato ritiene che l'esplicita equiparazione, mediante rinvio, dell'unione civile tra persone dello stesso sesso al matrimonio si ponga in diretta antinomia con l'articolo 29 della Carta fondamentale. Del pari, l'articolo 3 appare anch'esso afflitto da vizi di legittimità in quanto mina alla base l'esclusività, quanto ad effetti, dell'istituto matrimoniale. Aggiunge poi che l'articolo 6, nell'escludere dalla citata equiparazione le adozioni di cui all'articolo 6 della legge n. 184 del 1983, pone comunque rilevanti dubbi interpretativi dal momento che non preclude l'accesso delle unioni civili tra persone dello stesso sesso a forme di adozione diverse da quelle cui si riferisce direttamente il citato articolo 6. Osserva altresì che le norme recate dal secondo comma dell'articolo 4 presentano analoghi dubbi esegetici, giacché equiparano i diritti della parte legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso, a quelli che spettano al coniuge nella successione legittima. Ciò determina una potenziale limitazione della volontà del testatore, aggiungendo ulteriori limiti alla potestà di disporre a titolo successorio. Con riguardo, invece, al secondo titolo della proposta di testo unificato, osserva che l'articolo 14, comma 4, n. 4, introduce una deroga al divieto previsto dall'articolo 458 del codice civile e introduce un'ambigua disposizione secondo la quale spetta al superstite contraente dopo oltre sei anni dalla stipula del contratto, una autonoma quota di eredità che non ecceda la disponibile. Rileva altresì che il punto 2 dello stesso comma 4, nell'attribuire a regime di comunione ordinaria, i beni acquistati a titolo oneroso da uno dei conviventi dopo la stipula del contratto di convivenza, opera una scelta legislativa assai discutibile. Cita, infine, gli articoli 10 e 11 del testo che, a suo modo di vedere, presentano delle aporie logiche alle quali sarà comunque necessario porre rimedio nella fase emendativa. Infatti, l'articolo 10 esclude i figli maggiorenni dalle decisioni concernenti le fasi finali della vita e l'autodeterminazione alle cure mediche, riservando ogni ruolo di rappresentanza al convivente che sia parte del contratto. L'articolo 11, invece, stabilisce il criterio di durata del diritto di abitazione al convivente superstite, fissandolo in un numero di anni pari alla durata della convivenza di fatto, senza che si comprenda quali siano le ragioni della scelta operata. Alla luce dei dubbi prospettati circa l'impostazione e le singole norme della proposta di testo unificato, ritiene particolarmente rilevante il dibattito che sta avendo luogo prima dell'eventuale adozione della proposta come testo cui riferire gli emendamenti.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*), esprimendo vivo apprezzamento per i rilievi critici espressi dal presidente Palma con riferimento allo schema di testo unificato in esame, osserva che occorre richiamare l'attenzione della Commissione non solo sui contenuti del testo proposto dalla relatrice, ma anche sulle finalità sottese all'eventuale approvazione del testo medesimo. Dal primo punto di vista rileva che la proposta di regolamentare le unioni civili tra persone dello stesso sesso nel senso di attribuire a tale istituto lo stesso regime giuridico del matrimonio, costituisce una violazione dell'articolo 29 della Costituzione; tale disposizione, come è noto, contempla i diritti della famiglia come società naturale fondata esclusivamente sul matrimonio tra uomo e donna. A suo avviso, nessuna evoluzione dei costumi sociali può giustificare la violazione di una norma costituzionale da parte del legislatore, salvo che non si modifichi prima il richiamato dettato costituzionale secondo la procedura aggravata di cui all'articolo 138 della Costituzione. Peraltro, ritiene troppo generica la norma del testo proposto dalla relatrice giacché questa esclude l'applicazione della normativa sulle adozioni alle unioni civili tra persone dello stesso sesso. Analogamente, è indefinita la delega al Governo per la disciplina dell'istituto di unione civile. In realtà, il testo al vaglio della Commissione cela l'intento di istituire, da parte di una certa maggioranza di governo, il matrimonio tra persone omosessuali, ovvero di stravolgere gli istituti della filiazione fino a prevedere l'istituto dell'adozione nell'ambito di coppie omosessuali o persino ad introdurre alcune pratiche, finora vietate, come quella dell'utero in affitto. Tutto ciò senza tenere in considerazione il diritto di ogni bambino ad avere un padre e una madre secondo i canoni della famiglia tradizionale.

Per altro verso, pur prendendo atto che la giurisprudenza più recente è intervenuta spesso a tutela dei diritti delle coppie omosessuali e delle coppie conviventi, anche a danno della famiglia tradizionale, preannuncia una forte battaglia, a titolo personale oltre che a nome della sua parte politica, contro il riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso. Si tratterebbe, infatti, di uno stravolgimento dell'ordinamento e, al tempo stesso, di un'autentica rivoluzione antropologica.

Dopo una richiesta di chiarimento del senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) alla relatrice, nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato alla seduta di domani.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1519

La Commissione giustizia, esaminato il testo del disegno di legge, esprime le seguenti osservazioni:

l'articolo 9 conferisce delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI concernente l'applicazione del principio di reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. Al riguardo, occorre rilevare che alla lettera c) si prevede, tra i principi e criteri direttivi, l'inclusione delle confische disposte ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e le confische disposte ai sensi degli articoli 24 e 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Inoltre, con riguardo ai principi e ai criteri direttivi di cui alla lettera i) del medesimo comma 1, la Commissione ritiene opportuno che l'esclusione della verifica della doppia incriminabilità nei casi e per i reati previsti dall'articolo 6, paragrafo 1 della decisione quadro, sia definita prestando particolare attenzione alla natura dei delitti ivi previsti che non necessariamente coincidono con i titoli di imputazione contenuti nel codice penale italiano e nelle leggi speciali. Si invita a tenere in conto il riferimento, puntualmente svolto nella direttiva, al razzismo e alla xenofobia, che appaiono quali clausole elastiche suscettibili di un margine di interpretazione nel definire le figure di reato di cui al citato articolo 6;

con riguardo ai principi e criteri previsti dalla lettera m), appare altresì opportuno garantire l'esperibilità dei mezzi di gravame previsti dal codice di procedura penale, anche a tutela dei terzi di buona fede, senza apporre limiti che possano determinare lesioni dell'articolo 24 della Costituzione il quale, tra l'altro, è potenzialmente in grado di agire quale controlimita;

infine, con riguardo alla successiva lettera q) che, a sua volta, reca ulteriori principi e criteri direttivi, la Commissione auspica che si valuti se la formula conclusiva del periodo che fa riferimento a "cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero il cui porto o detenzione siano vietati dalla legge", non vada modificata con espressione in parte diversa e più simile a quella ricorrente nel codice penale, ove si fa riferimento: "alle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto". In via generale, si invita a valutare un'integrazione e il un coordinamento di tale formulazione con la disciplina puntualmente recata dall'articolo 240 del codice penale.

1.3.2.1.22. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 132 (pom.) del 23/07/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

**MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 2014
132ª Seduta**

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[BUCCARELLA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 luglio.

Il senatore [D'ASCOLA](#) (*NCD*) condivide i dubbi di costituzionalità manifestati, nella seduta di ieri, dal presidente Palma con riguardo all'articolo 29 della Costituzione, ritenendo che la Carta fondamentale vieti l'esplicita equiparazione, mediante generico rinvio, dell'unione civile tra persone dello stesso sesso al matrimonio. Evidenti dubbi di legittimità desta, altresì, la normativa dettata dall'articolo 2 dalla proposta di testo unificato, in relazione al cognome dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Analoghe perplessità suscita l'articolo 3, nella parte in cui, ricorrendo - in modo, peraltro, tecnicamente discutibile - all'istituto del rinvio, estende il regime giuridico del matrimonio anche alle unioni tra persone dello stesso sesso.

Dopo aver svolto considerazioni critiche sull'articolo 4 della proposta di testo unificato relativo ai doveri di solidarietà e ai diritti successori nei casi di unioni civili, si sofferma sull'articolo 5 del testo, sollecitando un'ulteriore riflessione sulla portata precettiva della nozione di assistenza penitenziaria.

Rileva infine l'evidente aporia presente nell'articolo 6 del testo proposto, il quale, nel disciplinare le modalità di scioglimento dell'unione civile, da un lato rinvia alle disposizioni di cui al Capo V, titolo VI, libro I del codice civile relative all'istituto coniugale e, dall'altro, prevede per le sole unioni civili la possibilità di uno scioglimento per decisione unilaterale.

La senatrice [ALBERTI CASELLATI](#) (*FI-PdL XVII*), pur ritenendo in linea di principio condivisibile l'esigenza di intervenire in via legislativa sulla materia delle unioni civili, anche al fine di adeguare la obsoleta normativa vigente ai mutamenti che hanno interessato la società civile, esprime un giudizio critico sul testo proposto dalla relatrice, nella parte in cui finisce per stravolgere l'intero impianto del diritto di famiglia, così come delineato in conformità ai precetti costituzionali.

Nel merito, ritiene condivisibili i dubbi di legittimità emersi nel dibattito in relazione all'articolo 29 della Costituzione. A ben vedere, infatti, al di là del dato nominalistico il testo in esame introduce nell'ordinamento il matrimonio fra persone dello stesso sesso, istituto questo evidentemente vietato dalla Carta fondamentale.

Più nel dettaglio esprime perplessità di ordine giuridico con riguardo al combinato disposto degli articoli 3 e 7 della proposta di testo unificato. Si domanda infatti, quale sia la ragione che ha indotto la relatrice a prevedere il conferimento di una delega al Governo per la regolamentazione delle unioni civili, tenuto conto che l'articolo 3 della proposta di testo prevede l'estensione dell'ambito applicativo del regime giuridico codicistico del matrimonio anche a tali forme di unioni.

Si sofferma quindi criticamente sul comma 4 dell'articolo 1, il quale prevede che il documento attestante lo stato dell'unione civile debba contenere anche i dati anagrafici di eventuali figli minori. Tale disposizione merita una attenta valutazione se non altro in considerazione del rilievo che il testo esclude la possibilità, per le coppie dello stesso sesso, di ricorrere all'istituto dell'adozione.

Particolarmente critico è poi il giudizio sugli articoli da 8 a 13 del testo unificato. Al riguardo, evidenzia l'eccessiva ampiezza e genericità della previsione di cui all'articolo 8, comma 1, il quale finisce per attribuire tutela anche a legami affettivi e di solidarietà non certo riconducibile ai soli vincoli di coppia. Ritiene inoltre non condivisibile il riconoscimento di soli diritti senza la previsione di corrispettivi obblighi e doveri. Analoghe perplessità desta l'articolo 11 del testo relativo alla disciplina del diritto di abitazione e di successione nel contratto di locazione.

Pur con qualche rilievo critico riferito al comma 4, si esprime favorevolmente sull'articolo 14, il quale disciplina il contratto di convivenza.

Svolge, infine, considerazioni critiche sull'articolo 19 della proposta di testo unificato, ritenendo

impropria l'estensione dell'ambito applicativo dell'istituto dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-ter del codice civile, anche ai conviventi.

La senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*) esprime, anche a nome del proprio gruppo, un giudizio fortemente critico sulla proposta di testo unificato nel suo complesso e, in particolare, con riguardo al titolo I. Nel rinviare ai rilievi di costituzionalità già svolti, osserva come il testo proposto dalla relatrice rechi di fatto un'estensione della normativa matrimoniale anche alle unioni fra persone dello stesso sesso.

Nel merito, si sofferma criticamente dapprima sull'articolo 6, il quale, consentendo limitatamente alle unioni civili fra persone dello stesso sesso lo scioglimento per atto unilaterale, sembra restituire vigenza all'obsoleto e odioso istituto del ripudio.

Dopo aver condiviso i rilievi testè formulati in relazione al comma 4 dell'articolo 1, svolge ulteriori considerazioni sull'articolo 3, comma 1, concernente il divieto di adozione e sul comma 5 dell'articolo 14 relativo al divieto di patti successori.

Conclude sottolineando come l'esigenza, pur apprezzabile, di disciplinare le nuove forme di convivenza presenti di fatto nella società civile, non possa giustificare uno stravolgimento totale dei principi codicistici del diritto di famiglia.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che la questione delle unioni omosessuali era presente già all'epoca del diritto romano e, pertanto, la regolamentazione delle stesse non si impone per l'inadeguatezza del nostro codice civile, che peraltro è simile a quello dei Paesi che hanno una tradizione giuridica romanistica, ma deriva dai vincoli derivanti dal diritto europeo. Tuttavia, occorre ricordare che il nostro ordinamento di diritto civile si fonda sul principio di libertà e, come è noto, l'autonomia negoziale è l'espressione più alta di tale principio. Secondo l'insegnamento della migliore dottrina, la tipicità sociale spesso precede la tipicità giuridica e così, anche per il fenomeno delle unioni tra persone dello stesso sesso, occorre affrontare la questione della relativa regolamentazione. Passando quindi al merito della proposta di testo unificato, ravvisa innanzitutto l'intento di qualificare con una diversa denominazione un istituto che, di fatto, si sovrappone al matrimonio. Ciò si evince principalmente da alcune disposizioni di cui all'articolo 1 del testo in esame, in base al quale due persone dello stesso sesso possono dichiarare di costituire un'unione civile davanti ad un ufficiale di stato civile. Del pari, non condivide la previsione di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo testè richiamato che, con un ulteriore rinvio all'articolo 87 del codice civile, prevede le stesse forme di impedimento per la costituzione di un'unione civile, attualmente previste per contrarre il matrimonio (rapporti di parentela, affinità, adozione e affiliazione tra le parti). Quindi si sofferma a lungo sull'istituto del divieto dei patti successori che, essendo già compiutamente disciplinato dall'articolo 458 del codice civile, sarebbe impropriamente novellato a seguito dell'approvazione del provvedimento in titolo che reca una disciplina lacunosa e logicamente contraddittoria in materia di diritto successorio.

Per altro verso, ribadisce che compito del legislatore è quello di riconoscere e garantire nuovi diritti nel rispetto dell'articolo 2 della Costituzione, e non già attribuire delle mere facoltà. Cita, al riguardo la riforma del diritto di famiglia del 1975 che, sotto diversi profili, è ancora pienamente effettiva e valida a regolare le vicende sociali in tutta la loro complessità.

Passando nuovamente all'esame del testo proposto dalla relatrice, l'oratore esprime forti criticità sulla portata normativa dell'articolo 2 che, novellando il codice civile, prevede il "cognome della famiglia" nell'ambito dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Anche in questo caso, si tratta di uno stravolgimento della riforma del 1975 che aveva consentito l'aggiunta del cognome della moglie a quello del marito. Ancora, esprime riserve in ordine alla previsione che lo stato dell'unione civile tra persone dello stesso sesso debba contenere i dati anagrafici di eventuali figli minori della stessa unione civile. Ritiene altresì di dubbia costituzionalità la norma che, delegando al Governo la regolamentazione dell'unione civile, prevede poi il criterio direttivo della modificazione

dell'ordinamento dello stato civile per l'iscrizione, ovvero la conservazione degli atti relativi all'unione civile, insieme a quelli del matrimonio. In ultima analisi, osserva che le limitazioni previste dal nostro sistema di diritto di famiglia, alla tipologia di relazioni affettive ricomprese nell'istituto di cui all'articolo 29 della Costituzione, non può essere arbitrariamente travalicato dal legislatore.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*), premettendo che la materia in esame è molto complessa, ritiene che il legislatore debba fornire senz'altro delle risposte alle istanze della società civile, regolamentando le unioni tra persone dello stesso sesso. Tuttavia, osserva che il testo proposto dalla relatrice presenta rilevanti criticità dal punto di vista redazionale. Ad esempio, in caso di scioglimento dell'unione, non è precisato quale sia l'autorità competente a stabilire i diritti e gli obblighi in capo ai soggetti che hanno fatto parte dell'unione medesima. Inoltre, ritiene assai poco chiara la disciplina sul diritto di abitazione e di successione nel contratto di locazione, così come formulata nell'articolo 11 del provvedimento in esame; in particolare, essendo il contratto di locazione di natura personale, appare illogica la norma che prevede la generale successione nel contratto da parte dell'altro convivente, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale. Auspica, quindi, che alla luce di un adeguato approfondimento, la relatrice possa correggere il testo nelle parti che, ad una prima lettura, presentano non poche aporie.

Il vice ministro COSTA ritiene opportuno svolgere alcuni rilievi sul testo proposto dalla relatrice sul cui *iter*, peraltro, il Governo sta mantenendo una costante attenzione. In via generale, il limite di fondo del provvedimento consiste in una regolamentazione delle unioni civili volta principalmente all'iscrizione delle unioni nel registro nazionale. Si tratta di un istituto che, da un lato, è influenzato dal modello tedesco, dall'altro si sovrappone all'istituto del matrimonio. Tale sovrapposizione si evince dalla disciplina sul cognome dell'unione civile, sul regime giuridico, sui doveri di solidarietà e sullo scioglimento della stessa unione civile. Quindi chiede sia svolto un approfondimento sul rapporto tra l'istituto delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e l'istituto del matrimonio. Auspica maggiori delucidazioni sull'oggetto della delega al Governo per la regolamentazione dell'istituto di unione civile. Tenendo presente che la più recente giurisprudenza si è pronunciata in favore della regolamentazione delle relazioni affettive omosessuali ed eterosessuali al di fuori del matrimonio, ritiene sia opportuno delineare confine tra i nuovi istituti che si vanno delineando e il vincolo matrimoniale.

Dopo aver ribadito la disponibilità del Governo ad un'adeguata regolamentazione della complessa materia in esame, chiede ulteriori precisazioni sulle finalità sottese all'approvazione del provvedimento: si tratta cioè di capire se l'intento è quello di creare un istituto effettivamente diverso dal matrimonio, ovvero una forma di accordo in parziale o totale sovrapposizione allo stesso.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*), intervenendo sull'ordine dei lavori, domanda al Presidente se non sia il caso di affiancare alla relatrice, anche un relatore appartenente ai Gruppi che non sostengono il Governo, così da far fronte alla complessità della materia e al dibattito che si sta sviluppando in modo assai costruttivo.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) chiede al vice ministro Costa se i rilievi testè svolti rappresentino il proprio orientamento personale circa la proposta di testo unificato redatta dalla relatrice Cirinnà o se, invece, la posizione espressa sia riconducibile all'orientamento dell'intero Governo sul problema di definire giuridicamente le unioni civili tra persone dello stesso sesso, le cosiddette coppie di fatto.

Il vice ministro COSTA precisa di essersi limitato a fornire un contributo circa il metodo per proseguire l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo. Non a caso si è astenuto dall'indicare soluzioni di merito o a prefigurare la definizione dell'uno o dell'altro istituto; occorre prendere atto di

quali siano i nodi maggiormente problematici nel redigere un testo di tale portata.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUL POSSIBILE INTERVENTO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA IN UNA PROSSIMA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il presidente [PALMA](#) comunica che il Ministro della giustizia ha offerto la propria disponibilità ad intervenire in Commissione anche al fine di tornare sulle questioni sollevate in occasione delle comunicazioni sulle linee programmatiche del proprio Dicastero e sugli indirizzi della preannunciata riforma della giustizia, alternativamente nella giornate del 31 luglio o del 5 agosto prossimi.

Su proposta dei senatori del Gruppo del Movimento 5 Stelle, la Commissione conviene di audire il Ministro nella giornata di giovedì 31 luglio, compatibilmente con il calendario dei lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 15.50.

1.3.2.1.23. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 133 (pom.) del 28/07/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

LUNEDÌ 28 LUGLIO 2014
133ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'istruttoria legislativa sugli Atti Senato n. 859 e connessi in materia di norme penali sull'omicidio stradale, che hanno avuto luogo lo scorso 24 luglio in Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di*

disciplina del patto di convivenza

(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

(1211) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza

(1231) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso

(1316) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili

(1360) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 luglio.

Il senatore [AIROLA](#) (M5S) esprime talune perplessità sul testo unificato predisposto dalla relatrice, nella parte in cui da un lato non sembra apprestare adeguata tutela alle unioni fra persone dello stesso sesso e dall'altro finisce per intervenire in modo assai incisivo sui profili patrimoniali e successori delle coppie non coniugate. In merito alla disciplina delle unioni fra persone dello stesso sesso ritiene che l'intervento legislativo dovrebbe sostanziarsi nella estensione in favore di tali coppie della disciplina matrimoniale, similmente a quanto si verifica in altri ordinamenti europei.

Nel lamentare un'evidente anomia legislativa rileva l'esigenza di un intervento volto a regolamentare lo stato giuridico dei figli di coppie dello stesso sesso, i quali formalmente, o perché nati da unioni eterosessuali antecedenti o perché concepiti mediante ricorso a tecniche di fecondazione artificiale, possono risultare figli solo di uno dei due genitori omosessuali.

Con riguardo invece alle coppie di fatto esprime un giudizio positivo sull'istituto del contratto di convivenza, ritenendo che ad esso si debba accompagnare anche l'introduzione del cosiddetto divorzio breve.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (NCD) rileva che, da alcune anticipazioni pubblicate dai giornali, si è appreso dell'intenzione del Governo di trasmettere al Senato un ulteriore disegno di legge nella materia in titolo. Auspica, pertanto, che una volta confermate tale anticipazioni, il seguito dell'esame congiunto sulla proposta di testo unificato possa essere sospeso per prendere atto anche dei contenuti dell'iniziativa di legge predisposta dall'Esecutivo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1579) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore **CASSON** (PD), nel riferire sul disegno di legge in titolo, osserva come il decreto legge n. 92 del 2014, già oggetto di esame da parte della Camera dei deputati, giunga in Senato per la conversione in un testo composto da dieci articoli e da una tabella allegata. Si sofferma dapprima sull'articolo 1, il quale reca modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, inserendovi un ulteriore articolo che si riferisce ai rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati. Si stabilisce che quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lettera *b*) consiste in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione di pena detentiva pari, per durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale l'interessato ha subito il pregiudizio. Dà quindi conto dell'articolo 2 del disegno di legge il quale concerne il delicato profilo delle disposizioni transitorie fissando i seguenti criteri. In primo luogo, il termine di decadenza per la proposizione dell'azione da parte di chi ha cessato di espriare la pena detentiva e non si trova più in stato di custodia cautelare, decorre dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge ed è di sei mesi. In secondo luogo entro i medesimi sei mesi, detenuti ed internati che abbiano fatto ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo possono presentare la domanda di risarcimento del danno, purché non sia già intervenuta una decisione sulla ricevibilità del ricorso da parte del predetto giudice. Dopo aver illustrato l'articolo 3, il quale reca una puntuale modifica dell'articolo 678 del codice di procedura penale, si sofferma sull'articolo 4, il quale disciplina le modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Si tratta di una disposizione che stabilisce le modalità con le quali l'imputato è chiamato a raggiungere il luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari e specifica che il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono controllare l'osservanza delle prescrizioni imposte. Il secondo comma, invece, regola i presupposti all'occorrenza dei quali l'imputato viene accompagnato coattivamente dalle forze di polizia presso il luogo degli arresti domiciliari. Un terzo comma soppresso dalla Camera dei deputati regolava la fattispecie in cui, in seguito al provvedimento di sostituzione della pena detentiva con quella domiciliare, sia stata disposta l'applicazione della procedura di controllo mediante braccialetto elettronico..

L'articolo 5 trasferisce il riferimento al ventunesimo anno di età al venticinquesimo anno, per quanto concerne l'estensione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive e delle misure cautelari e di sicurezza per i minorenni, anche nei confronti di coloro che, nel corso dell'esecuzione, abbiano compiuto la maggiore età. Si tratta di una norma di favore che concede i benefici concernenti le modalità di espiazione di misure privative della libertà personale ampliandone la latitudine applicativa ben oltre il pregresso limite dei ventuno anni, così da proiettare in avanti nel tempo la tutela garantita dal combinato disposto degli articoli 27 e 31 della Costituzione. Presso la Camera dei deputati, è stata inserita una norma di salvaguardia che esclude l'applicabilità delle norme di esecuzione favorevoli agli infraventicinquenni che abbiano compiuto comunque il ventunesimo anno di età, qualora ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità educative.

Sempre nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è stato aggiunto un articolo *5-bis* concernente disposizioni in materia di attribuzioni di funzioni a magistrati, volte a favorire la copertura degli organici della magistratura di sorveglianza mediante il conferimento di tali funzioni anche al termine del tirocinio, e antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

L'articolo 6 concerne misure in materia di ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria e, in particolare, riduce la durata dei corsi per il personale da diciotto a dodici mesi, rimodulando durata e modalità di partecipazione ai corsi da parte del suddetto personale.

Ulteriori norme in materia di gestione dei programmi di edilizia penitenziaria sono state approvate, sempre nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, così da abbreviare al 31 luglio 2014 l'originario termine di durata delle gestioni commissariali che era stato fissato dal decreto-legge n. 78 del 2013 per la fine dell'anno in corso. Un ulteriore comma conferisce potestà di decretazione al Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti, per assicurare la continuità e il raccordo delle attività già svolte.

L'articolo 7 concerne misure in materia di impiego del personale appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria di cui si vietano il comando o il distacco presso altri Ministeri o altre pubbliche amministrazioni, disponendosi altresì la non rinnovabilità dei provvedimenti già adottati nei riguardi del medesimo personale e che cessano di avere efficacia nei due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

L'articolo 8 torna a modificare l'articolo 275 del codice di procedura penale. L'impostazione della norma, modificata presso la Camera dei deputati, si fonda sulla cosiddetta prognosi anticipata in sede cautelare. In base a tale principio le due misure più invasive non possono trovare applicazione se il giudice ritiene che in seguito a sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Inoltre, la misura cautelare in carcere non potrà applicarsi se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore ai tre anni. Tuttavia, l'approvazione di alcune proposte emendative alla Camera dei deputati ha determinato l'inclusione di una clausola di salvaguardia volta a mantenere ferma l'applicabilità dello stesso articolo 275, comma 3 e degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, del codice di procedura penale. Inoltre, le disposizioni citate non possono trovare applicazione per i procedimenti riguardanti i delitti di maggior allarme sociale richiamati nella norma e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, e cioè un luogo pubblico di cura o assistenza, una casa famiglia protetta, ovvero ancora la propria abitazione o altro luogo di privata dimora.

Riferisce infine sugli articoli 9 e 10 i quali recano, rispettivamente, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.

Il presidente **PALMA** chiede al relatore chiarimenti in ordine all'articolo 5-bis ed in particolare se sia corretta l'interpretazione secondo la quale tale disposizione consentirebbe ai magistrati di prima nomina di svolgere le funzioni di giudice di sorveglianza ma non quelle di pubblico ministero. Sollecita poi una riflessione, anche sul piano della legittimità costituzionale, circa la compatibilità delle norme del decreto-legge con il criterio di delega previsto dall'articolo 1, comma 1, lett. b) della legge n. 67 del 2014.

Il senatore **CALIENDO** (FI-PdL XVII) esprime perplessità sull'articolo 5-bis il quale consente a magistrati in attesa della prima valutazione di professionalità di svolgere le delicate funzioni di giudice di sorveglianza. Chiede quindi chiarimenti in ordine alle ragioni sottese alle modifiche in materia di gestione dei programmi di edilizia penitenziaria previste dall'articolo 6-bis.

Conclude svolgendo ulteriori rilievi critici in ordine all'ambito oggettivo di applicazione delle modifiche apportate alla disciplina in materia di misure cautelari.

Il senatore **BUEMI** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) chiede al Governo di fornire una quantificazione dettagliata degli oneri finanziari derivanti dall'erogazione degli indennizzi ai detenuti, in considerazione della situazione di grave e diffuso sovraffollamento che connota il sistema penitenziario nazionale. Dopo aver posto quesiti in ordine al funzionamento degli istituti di pena situati nella regione Sardegna, si sofferma sulla particolare situazione del personale appartenente all'ordine giudiziario che presta servizio presso il tribunale di sorveglianza di Modena. Conclude svolgendo ulteriori considerazioni sull'ampliamento del ricorso allo strumento del bracciale

elettronico alla luce della evidente insufficienza dei dispositivi utilizzabili.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) rileva che il testo del decreto-legge, tenuto conto delle modificazioni apportate in sede di conversione presso la Camera dei deputati, appare complessivamente pieno di questioni irrisolte e, al contempo, di soluzioni normative incerte. Innanzitutto non si comprende a livello generale come debba intendersi, ai fini dell'articolo 1, l'indennizzo per violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Infatti, evidenzia le non poche difficoltà nel definire in via astratta la tipologia e la modalità di restrizione che si rivelino effettivamente illegittime a fronte del citato articolo 3, nei riguardi dei soggetti detenuti o internati. Del pari, una disamina complessiva del testo non consente di rinvenire effettive misure volte a risolvere i casi di denegata giustizia, di eccessiva lungaggine dei tempi del processo e di ingiustificata detenzione. A ciò si aggiunge una mancanza di coraggio nell'esplorare l'efficacia potenziale di alcuni istituti quali la cauzione, che trovano largo impiego in altri ordinamenti. Infine, si sofferma su alcuni profili critici concernenti l'articolo 8 del decreto-legge che reca modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale, in materia di modalità di applicazione e di scelta tra le misure coercitive. I tempi imposti dall'onere di conversione del decreto e l'esigenza di ricorrere a misure sistematiche e non dettate dalle contingenze emergenziali lo inducono ad esprimere un giudizio interlocutorio e non privo di riserve sul testo della decretazione d'urgenza.

La senatrice [GINETTI](#) (*PD*) osserva che con il decreto-legge n. 92 del 2014 il Governo italiano ha ulteriormente cercato di ottemperare alle richieste avanzate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo la quale, più volte, a proposito dei diritti dei detenuti, si è pronunciata contro lo Stato italiano per la reiterata violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Ricorda, tra tutte, la sentenza Torregiani che ha riconosciuto il diritto dei detenuti a rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dello stesso articolo 3 della CEDU. Inoltre il decreto-legge in esame costituisce il completamento di una serie di misure, attuate in questa legislatura, per fronteggiare, a vario titolo, il fenomeno del sovraffollamento carcerario. Ricorda, nella medesima direzione, il decreto-legge n. 78 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 94 del 2014, nonché il decreto-legge n. 146, convertito con modificazioni dalla legge n. 10 del 2014 e, da ultimo, la legge n. 67 del 2014, recante deleghe al Governo in materia di depenalizzazione e messa alla prova. Con tali provvedimenti, per la prima volta, il legislatore ha affrontato il problema delle carceri in modo sistematico e strutturale, e non limitandosi solo a far fronte all'emergenza e facendo rilevare subito effetti positivi: nell'ultimo anno, i detenuti nelle carceri italiane sono diminuiti di circa 12.000 unità. Tuttavia, evidenzia la necessità di prevedere ulteriori norme per rafforzare sia gli uffici di esecuzione esterna che la magistratura di sorveglianza. Auspica, quindi, che sotto questi profili il testo in esame, quantunque sia stato già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, possa essere ulteriormente migliorato da questo ramo del Parlamento.

Il presidente [PALMA](#), imminente l'inizio della seduta dell'Assemblea, avverte che la discussione proseguirà nella seduta di domani, fissando, tuttavia, il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di domani, 29 luglio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'INTERVENTO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA IN COMMISSIONE PER IL SEGUITO DELLE COMUNICAZIONI SULLE LINEE GUIDA DEL SUO DICASTERO

Il presidente [PALMA](#) rende noto che il Ministro della giustizia, in seguito ad interlocuzioni informali, ha manifestato le proprie difficoltà a prendere parte ai lavori della Commissione per la giornata di giovedì 31 luglio. Il Presidente, dunque, chiede ai Gruppi di esprimersi circa l'alternativa tra rivolgere un nuovo invito al ministro Orlando per la settimana dei lavori che si protrarrà fino all'8 agosto o acquisire la disponibilità dell'onorevole Ministro affinché torni a svolgere comunicazioni in Commissione alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

Dopo un breve dibattito cui prendono parte i senatori [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) la Commissione, a maggioranza, invita il Presidente ad avviare le intese con il Ministro affinché questi possa intervenire in Commissione dopo la pausa estiva.

Il presidente [PALMA](#) si impegna a tenere aggiornata la Commissione sulle prossime interlocuzioni con il ministro Orlando.

La seduta termina alle ore 15.

1.3.2.1.24. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 134 (pom.) del 29/07/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 29 LUGLIO 2014
134ª Seduta

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[BUCCARELLA](#)

Intervengono il vice ministro della giustizia Costa e il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(1579) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) esprime alcuni rilievi critici sulla disposizione recata dall'articolo 5 del decreto-legge che innalza dal ventunesimo al venticinquesimo anno di età il limite per l'estensione dell'accesso alle sanzioni sostitutive delle pene detentive e delle misure cautelari e di sicurezza per i minorenni, anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione, abbiano compiuto la maggiore

età. Pur riconoscendo taluni effetti benefici sottesi alla norma che consente di ampliare le tutele finora garantite solo ai minori di età anche agli infraventicinquenni, ritiene che tale disposizione crei problemi di compatibilità con il percorso rieducativo e riabilitativo previsto per i minori di età e, in particolare, per gli infraquindicenni. Ricorda che durante l'esame presso la Camera dei deputati è stato approvato un ordine del giorno volto ad attutire gli effetti controproducenti della disposizione richiamata; in particolare si è rivolto al Governo, l'invito a valutare l'opportunità di erogare maggiori risorse finanziarie e di personale per gli istituti penitenziari minorili presso i quali saranno assegnati i soggetti sottoposti a sanzione che non abbiano ancora raggiunto il venticinquesimo anno di età e a predisporre interventi psico-pedagogici nel rispetto delle diverse età dei soggetti sottoposti a sanzione, così da dare continuità ai percorsi rieducativi e contribuire al pieno recupero sociale. Tuttavia ritiene che si debba piuttosto valutare la possibilità di individuare, all'interno degli istituti penitenziari minorili, luoghi da riservare esclusivamente al recupero dei soggetti adulti infraventicinquenni. Peraltro, alla luce dei dati disponibili, si tratta di un numero assai ridotto di persone che consentirebbe l'applicazione di questa correzione senza particolari oneri organizzativi. Auspicando che la Commissione possa convergere sull'opportunità di tale soluzione normativa, preannuncia la presentazione di alcune proposte emendative.

La senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*), in via preliminare, ritiene opportuno ribadire le posizioni del proprio Gruppo sulla questione del sovraffollamento carcerario. Ricorda che una possibile soluzione, da sempre prospettata da autorevoli esponenti del Gruppo della Lega Nord, potrebbe essere quella di stipulare accordi con i Paesi di origine dei detenuti stranieri affinché questi possano espiare la pena nel territorio di provenienza. In questo modo si allenterebbe il carico dei detenuti in carcere poiché, allo stato dell'arte, la maggior parte dei reclusi risulta essere di nazionalità straniera. Inoltre, ricorda che non è mai stato portato a compimento il cosiddetto Piano-carceri, più volte annunciato dai ministri della giustizia che si sono succeduti a partire dalla scorsa legislatura. Passando, invece, al merito del decreto-legge n. 92, ritiene che non sussistano i requisiti di necessità ed urgenza e preannuncia che, per questo motivo, il Gruppo della Lega Nord presenterà una questione di pregiudizialità in Assemblea. Lamenta, inoltre, che ancora una volta giunge in Senato un provvedimento concernente l'emergenza carceraria, a ridosso della chiusura dei lavori per la pausa estiva, così che si corre il rischio di non poter apportare modifiche e trasmettere nuovamente il testo all'altro ramo del Parlamento, soprattutto nell'ipotesi in cui il Governo decidesse di apporre la questione di fiducia. Preannunciando altresì la presentazione di diversi emendamenti, auspica che il calendario dei lavori possa consentire di modificare il testo del decreto già approvato dalla Camera dei deputati. In particolare, ritiene che debba essere modificata la norma di cui all'articolo 1, comma 2, che prevede il risarcimento di 8 euro a favore dei detenuti che abbiano subito pregiudizi, osservando che non risultano chiare le ragioni della determinazione del *quantum*; né è chiaro come siffatto risarcimento incida sugli effetti della sentenza "Torregiani". Permane poi il problema delle risorse finanziarie, osservando l'oratrice che il testo in esame non specifica su quali capitoli del bilancio dello Stato incidono effettivamente i trasferimenti destinati al risarcimento del danno in favore dei detenuti. Peraltro ritiene, a nome del proprio Gruppo, che le risorse pubbliche, già molto esigue, debbano essere utilizzate, a vario titolo, per le esigenze dei cittadini, e non già a favore di soggetti che hanno commesso comunque gravi reati a danno della sicurezza e della incolumità pubblica. Infine, esprime forti perplessità sull'articolo 8 che, dopo le modifiche apportate dalla Camera, limita fortemente il ricorso alla custodia cautelare in carcere.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) condivide i rilievi già manifestati da altri esponenti del proprio Gruppo e, in particolare, dai senatori Ginetti e Lo Giudice. Ritiene comunque sussistenti i requisiti di necessità ed urgenza del decreto-legge in esame, posto che dopo la sentenza "Torregiani", l'ordinamento italiano non è ancora del tutto uscito dalla situazione di emergenza carceraria in cui si dibatte da anni, nonostante il complesso delle misure legislative adottate in quest'ultimo anno abbiano contribuito notevolmente a riportare l'Italia in linea con gli altri sistemi europei. Ricorda, in particolare,

l'innovazione ordinamentale che ha previsto la pena domiciliare quale pena principale e l'introduzione dell'istituto della messa alla prova. In questo quadro, è ragionevole intervenire anche sotto il profilo dei rimedi risarcitori per i casi di violazione dell'articolo 3 della CEDU (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). Per altro verso, in sintonia con il senatore Lo Giudice, esprime rilievi critici sull'articolo 5 che, come già illustrato, consente che i soggetti che abbiano commesso reati da minorenni possano, fino al venticinquesimo anno di età, essere affidati agli istituti minorili per l'esecuzione della pena o di altra sanzione di carattere sostitutivo. Analogamente esprime perplessità sulla disposizione prevista all'articolo 5-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, che, per favorire la copertura degli organici della magistratura di sorveglianza, introduce una deroga al sistema di assegnazione dei magistrati, attribuendo le funzioni di sorveglianza ai vincitori di concorso, già al termine del tirocinio. Al riguardo, ritiene che, qualora non fosse possibile modificare in Commissione il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, si potrà successivamente intervenire sulle disposizioni richiamate nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, attualmente ancora all'esame della Camera dei deputati.

La senatrice [ALBERTI CASELLATI](#) (FI-PdL XVII) esprime perplessità sulla disposizione recata dal comma 2 dell'articolo 1 la quale prevede, a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a 8 euro per ciascuna giornata nella quale il detenuto abbia subito un pregiudizio. Come già rilevato nel corso del dibattito, la norma non specifica le modalità di definizione del *quantum*. Inoltre, la disposizione in esame prevede che, per il risarcimento del danno, sia necessaria un'azione tramite difesa professionale di un avvocato, mentre sarebbe sufficiente una semplice istanza da parte del soggetto interessato.

Dopo una richiesta di chiarimento da parte del senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), il presidente [PALMA](#) condivide le osservazioni circa la necessità di intervenire con modifiche su alcune disposizioni del decreto-legge come quelle relative alla copertura di organico dei magistrati di sorveglianza e quella sull'azione di risarcimento.

Anche il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) interviene criticamente sull'articolo 5-bis che prevede un ampliamento dei posti della magistratura di sorveglianza in deroga alle norme vigenti. Inoltre, esprime perplessità sulle disposizioni con cui lo Stato ammette implicitamente di aver violato l'articolo 3 della CEDU concedendo il risarcimento del danno ai detenuti per via dei pregiudizi subiti in costanza di restrizioni della libertà personale. Sarebbe stato opportuno, a suo avviso, intervenire con un piano di ampliamento delle strutture edilizie carcerarie. Infine, ritiene molto poco chiara la formulazione di cui all'articolo 8, che modifica l'articolo 275 del codice di procedura penale prevedendo che non possano essere applicate la misura della custodia cautelare o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che, in seguito a sentenza, possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Rileva, infatti, che alla luce di tale disposizione la sospensione della pena può essere disposta nei confronti dei condannati per un numero eccessivo di delitti, anche di particolare allarme sociale. In questa prospettiva sarebbe opportuno un adeguato approfondimento circa la portata normativa della disposizione in questione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente [PALMA](#) (FI-PdL XVII) dichiara chiusa la discussione generale, ricordando che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per oggi alle ore 18. Avverte altresì che nella seduta di domani, si potrà procedere con l'esame e la votazione delle proposte emendative.

Il sottosegretario FERRI rende noto di aver predisposto un documento scritto che verrà consegnato alla Presidenza, con il quale intende offrire risposte alle richieste di chiarimento avanzate dai senatori intervenuti nel corso della discussione generale. Si dichiara quindi disponibile ad illustrare sin da ora i dati e le risposte che auspica possano risultare utili alla fase emendativa.

Il presidente PALMA, stante l'approssimarsi della ripresa dei lavori in Assemblea, annuncia che avrà cura di far pervenire a tutti i senatori la documentazione cui si è riferito il sottosegretario Ferri invitando il rappresentante del Governo a svolgere eventuali ulteriori rilievi nel corso della seduta già convocata per le ore 14 di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(14\)](#) MANCONI e CORSINI. - *Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) GIOVANARDI ed altri. - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) Alessia PETRAGLIA ed altri. - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) MARCUCCI ed altri. - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) LUMIA ed altri. - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) SACCONI ed altri. - *Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) Emma FATTORINI ed altri. - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

- e **petizione n. 665 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro COSTA chiede di intervenire per comunicare che il Governo intende trasmettere un disegno di legge sulla materia oggetto dei provvedimenti in titolo. Pertanto, chiede alla Commissione di sospendere l'esame della proposta di testo unificato redatto dalla relatrice, in tema di disciplina delle unioni civili e delle coppie di fatto.

Si apre quindi un breve dibattito.

Il senatore BARANI (GAL) commenta criticamente le affermazioni del Vice ministro Costa osservando che nel corso degli ultimi mesi, i lavori della Commissione sono frequentemente interrotti dal Governo che, preannunciando iniziative legislative sulle più disparate materie all'esame della Commissione, di fatto, incide negativamente sul concreto esercizio dell'autonomia parlamentare nel corso del procedimento legislativo.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) auspica che non si ripeta quanto già accaduto in occasione dell'esame dei disegni di legge nn. 19 e connessi in materia di misure anticorruzione, allorché, poche settimane fa, il Governo ha preannunciato la presentazione di un disegno di legge nella stessa materia e il presidente Palma aveva dovuto dar corso alla sospensione dell'esame dei provvedimenti in Commissione, in forza dell'applicazione dell'articolo 51, comma 2 del Regolamento. Ad oggi, il Governo non ha presentato alle Camere alcun disegno di legge in materia di anticorruzione. In ogni caso ritiene che il Governo debba informare l'Assemblea dell'iniziativa testé annunciata in materia di unioni civili e coppie di fatto, al fine di conseguire gli eventuali effetti sospensivi di cui alla citata norma regolamentare.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*), a nome del proprio Gruppo, accede in linea di massima alla richiesta avanzata dal Governo, osservando tuttavia che la Commissione potrebbe proseguire la discussione sulla proposta di testo unificato avanzata dalla Relatrice, rinviandone eventualmente a settembre il voto per l'adozione, dopo che il Governo avrà presentato la preannunciata iniziativa legislativa.

Anche il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) e il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ritengono che possa essere accolta la richiesta del Governo e dunque ritengono opportuno sospendere l'esame dei provvedimenti in titolo.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto-MovX*), invece, osserva che allo stato non sussistono elementi tali da sospendere la discussione sul testo unificato proposto dalla relatrice in materia di unioni civili e coppie di fatto.

Infine, la senatrice [ALBERTI-CASELLATI](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene che nelle more del disegno di legge governativo, la discussione in Commissione sulla proposta avanzata dalla relatrice possa comunque proseguire. Ciò a salvaguardia dell'autonomia e della libertà di espressione dei componenti della Commissione stessa. Peraltro, il Governo potrà comunque far ricorso al potere emendativo sul testo, senza dover surrettiziamente spogliare la Commissione della facoltà di svolgere l'istruttoria legislativa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'INTERVENTO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA IN COMMISSIONE PER IL SEGUITO DELLE COMUNICAZIONI SULLE LINEE GUIDA DEL SUO DICASTERO

Il presidente [PALMA](#) comunica che il Ministro della giustizia, in seguito ad ulteriori interlocuzioni informali, ha manifestato la propria disponibilità a intervenire in Commissione nella giornata di giovedì 7 agosto.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

1.3.2.1.25. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 135 (pom.) del 30/07/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 2014
135ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

- [\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*
 - [\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*
 - [\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*
 - [\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*
 - [\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*
 - [\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*
 - [\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*
 - [\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*
 - [\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*
- e **petizione n. 665** ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PALMA ricorda che il vice ministro Costa, nel corso della seduta di ieri ha reso noto che il Governo intende trasmettere alle Camere un disegno di legge sulla materia oggetto dei disegni di legge in titolo, chiedendo di conseguenza alla Commissione di sospendere l'esame della proposta di testo unificato presentata dalla relatrice. Sul punto, essendosi già espressi gli esponenti dei diversi Gruppi presenti in Commissione, il Presidente chiede alla relatrice Cirinnà di manifestare il proprio orientamento.

La relatrice CIRINNA' (PD) osserva che, ancora in assenza di un testo ufficiale predisposto dal Governo, le appare opportuno proseguire la discussione in Commissione sulla sua propria proposta di testo unificato per poi valutare, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, quando deliberare in merito all'adozione di tale testo.

Il presidente PALMA propone che la discussione possa eventualmente proseguire fino alla pausa feriale, potendosi far ricorso, alla ripresa dei lavori, all'articolo 51, comma 2 del Regolamento. Come noto, tale disposizione prevede il differimento o la sospensione dell'esame dei provvedimenti in titolo fino alla presentazione del disegno di legge governativo, ma comunque per non più di un mese.

Il senatore GIOVANARDI (NCD) rileva contraddizioni e incongruenze tra le dichiarazioni rese ai quotidiani dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ha effettivamente manifestato l'intento di presentare quanto prima un disegno di legge in materia di unioni civili e coppie di fatto, e le comunicazioni del vice ministro Costa che, di fatto, ha ammesso che, al momento, non esiste ancora un disegno di legge governativo nella materia *de qua*. Per altro verso, neppure la relatrice Cirinnà, è riuscita ad ottenere delucidazioni decisive allo stato dei lavori e la direzione imboccata dall'Esecutivo sul tema in oggetto.

La Commissione conviene quindi con la proposta avanzata dal presidente Palma.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1579) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PALMA comunica che è appena pervenuto il parere favorevole sui presupposti

costituzionali per l'adozione del decreto-legge, espresso dalla 1a Commissione, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento. Avverte quindi che si procederà con l'esame degli ordini del giorno e l'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) preannuncia una riformulazione dell'emendamento 1.21; quindi sottoscrive ed illustra gli ordini del giorno G/1579/3/2 e G/1579/4/2.

Il relatore [CASSON](#) (*PD*) esprime parere favorevole su tutti gli ordini del giorno.

Il sottosegretario FERRI esprime il proprio orientamento favorevole sull'ordine del giorno G/1579/1/2 che viene pertanto accolto. Preannuncia altresì un parere favorevole sull'ordine del giorno G/1579/2/2, a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere l'opportunità di predisporre interventi riabilitativi mirati a seconda delle diverse età dei soggetti sottoposti a sanzione negli istituti penitenziari minorili.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) accetta la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G/1579/2/2 che, accolto dal Governo nel testo modificato, non viene posto in votazione.

Il sottosegretario FERRI propone una riformulazione anche per gli ordini del giorno sottoscritti dal senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) che accetta la proposta di riformulazione avanzata dal rappresentante del Governo.

Gli ordini del giorno G/1579/3/2 (testo 2) e G/1579/4/2 (testo 2) sono pertanto accolti dal Governo e non vengono posti in votazione.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*) interviene sul complesso degli emendamenti a propria firma, osservando che alcuni emendamenti convergono con le proposte di modifica presentate anche da altri Gruppi parlamentari. Sotto questo profilo, auspica che la Commissione possa condividere talune proposte emendative volte a migliorare il testo approvato dalla Camera. Ciò non di meno ribadisce la netta contrarietà del Gruppo della Lega Nord al decreto-legge in conversione. Si sofferma quindi sugli emendamenti 1.18, 1.19 e 1.20, volti ad elevare il periodo detentivo minimo trascorso in violazione dell'articolo 3 della CEDU, affinché maturi il diritto al risarcimento del danno. Passa poi ad illustrare le proposte 1.31, 1.32 e 1.33 che mirano tutte a ridurre l'ammontare della ristoro in favore dei detenuti, mediante la riduzione della pena residua in proporzione al numero di giorni durante i quali questi abbiano subito il pregiudizio. Si sofferma, quindi, sull'emendamento 1.36 che porta da 8 a 6 euro il *quantum* del risarcimento. Da ultimo richiama l'attenzione sull'emendamento 5.2, identico, peraltro, all'emendamento 5.1, entrambi volti alla soppressione dell'articolo 5.

Dopo che il presidente [PALMA](#) ha profilato una declaratoria di inammissibilità sull'emendamento aggiuntivo 6-*bis*.0.1, la senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*) ritira tale proposta emendativa.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*M5S*) illustra gli emendamenti a sua prima firma, 1.45, 1.46 e 1.47. Le proposte emendative 1.45 e 1.47 mirano ad escludere dai benefici previsti all'articolo 35-*ter*, inserito dal decreto-legge nell'ordinamento penitenziario, i soggetti condannati per taluni tipi di delitti: si tratta di reati contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, e i delitti associativi di tipo mafioso e di scambio elettorale politico-mafioso. Invece, l'emendamento 1.47 è finalizzato ad escludere il cumulo dei benefici previsti dal suddetto articolo 35-*ter* in capo ai soggetti

condannati, con altre misure premiali previste dalla legge. Infine, si sofferma sull'emendamento 6.0.2 che prevede un incremento di mille unità per il personale in servizio presso le strutture carcerarie.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si sofferma sulle ragioni che lo hanno indotto a non presentare alcuna proposta emendativa al testo del decreto-legge i cui contenuti sarebbero certamente perfezionabili. Tuttavia, non ci si può nascondere che molti dei profili critici che riguardano lo stato della giustizia in Italia meriterebbero interventi di segno sistematico e impianti di revisione normativa di carattere organico. È questo il caso, tra l'altro, delle iniziative per far fronte al sovraffollamento carcerario che è al centro delle norme adottate dal Governo e oggi in conversione.

Il senatore [BARANI](#) (*GAL*) spiega le ragioni per le quali, a sua volta, non ha presentato emendamenti, riferendosi, in particolare, alla preannunciata ipotesi di un'ennesima apposizione della questione di fiducia da parte del Governo sul testo del decreto-legge in esame. Chiede, tuttavia, di aggiungere la propria firma sugli emendamenti 1.21, 5-bis.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15 e 8.3.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) chiede di aggiungere la firma sull'emendamento 1.47.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) replicando al senatore Giarrusso, precisa che occorre distinguere con attenzione tra le norme volte a conferire i benefici previsti dall'ordinamento penitenziario a favore dei detenuti e i rimedi risarcitori previsti dal provvedimento in esame; questi ultimi assumono natura giuridica di effetti e presupposti di accesso del tutto differenti dai primi.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*M5S*) chiarisce che i propri emendamenti si riferiscono essenzialmente ai benefici, intesi in termini di riduzione della pena da scontare.

Si passa quindi ai pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti.

Il relatore [CASSON](#) (*PD*), pur condividendo le numerose perplessità manifestate nel corso del dibattito sul testo approvato dalla Camera dei deputati, si rammarica che la preannunciata questione di fiducia, che il Governo verosimilmente sarà chiamato ad apporre sul testo già approvato dalla Camera dei deputati, non consentirà di modificare le norme che la Commissione si trova ad esaminare; pertanto, invita i proponenti a ritirare tutti gli emendamenti. In caso contrario, si rimette alla Commissione.

Il sottosegretario FERRI invita tutti i proponenti a ritirare gli emendamenti, così da tenere fermo il testo approvato durante l'esame svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento.

La senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*), al fine di agevolare i lavori della Commissione, ritira tutti gli emendamenti a propria firma, ad eccezione delle seguenti proposte che dichiara di voler mantenere: 1.2, 1.3, 1.18, 1.19, 1.20, 1.31, 1.32, 1.33, 1.35, 1.37, 1.48, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1, 4.5, 5.2, 6.1, 7.1, 8.2, 8.7, 8.12, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 9.1 e 9.0.1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [1579](#)

G/1579/1/2

[GINETTI](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [LO GIUDICE](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, stabilisce l'entità e le modalità dei rimedi compensativi in favore dei detenuti ed internati che abbiano subito pregiudizio dall'aver espiato la pena in violazione dei criteri dettati dal precitato articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quindi in condizioni inumane e degradanti;

l'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto-legge con l'intento di perseguire una maggiore efficienza del personale dell'amministrazione penitenziaria sostituisce la tabella A allegata al decreto legislativo n. 443 del 1992 incrementando in maniera esigua la dotazione organica complessiva del Corpo di polizia penitenziaria;

considerato che:

l'introduzione della disciplina compensativa di cui all'articolo 1, comma 1, è stata dettata dalla necessità di rispondere ad una situazione di emergenza messa in evidenza dalla nota sentenza Torregiani. L'istituto del risarcimento in favore del detenuto non può in alcun modo essere inteso come un rimedio stabile alle ordinarie deficienze di un sistema penitenziario che, invece, deve garantire condizioni umane ed adeguate per i detenuti dando piena attuazione al precetto costituzionale sulla natura rieducativa della pena;

considerato, inoltre,

che l'approvazione nella legislatura in corso di numerose disposizioni di legge che hanno incrementato in maniera sensibile la possibilità del ricorso alle misure alternative al carcere ed alla messa in prova, con la conseguenza di un aumento di tutti gli adempimenti e delle competenze degli uffici di esecuzione penale esterna, cosiddetti U.E.P.E., essenziali nel sistema penitenziario,

impegna il Governo:

a considerare la previsione risarcitoria di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 92, come una misura temporanea ed emergenziale, in attesa del completamento della forma complessiva e strutturale del sistema di esecuzione penale in attuazione dell'articolo 27 Costituzione;

a procedere all'adeguamento e alla riorganizzazione degli istituti penitenziari e degli uffici dell'U.E.P.E. con il potenziamento del personale addetto, tanto di quello appartenente al corpo di polizia penitenziaria, per consentire l'ampliamento ed il pieno utilizzo delle sezioni detentive, tanto delle figure professionali quali gli assistenti sociali e gli psicologi penitenziari che svolgono compiti nell'ambito dell'esecuzione penale esterna.

G/1579/2/2 (testo 2)

[LO GIUDICE](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile, all'articolo 5 detta una specifica disposizione relativa all'esecuzione delle pene detentive, delle misure cautelari, delle misure alternative e di sicurezza nei soggetti che abbiano compiuto da poco la

maggior età;

il succitato articolo 5 prevede che le disposizioni dettate in materia di esecuzione dei provvedimenti limitativi della libertà personale nei confronti dei minorenni si applichino a tutti i soggetti sottoposti a sanzione che non abbiano ancora raggiunto il venticinquesimo anno di età e non più il ventunesimo;

l'inserimento di un sia pur esiguo numero di detenuti e internati di età maggior ai ventun'anni negli istituti penali minorili pone la necessità di affrontare con la massima attenzione il tema delicato della compresenza fra detenuti internati minori e altri di età più elevata,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di erogare maggiori risorse finanziarie e di personale agli istituti penitenziari minorili presso i quali saranno assegnati i soggetti sottoposti a sanzione che abbiano già raggiunto il ventunesimo anno di età e non abbiano ancora raggiunte il venticinquesimo;

a valutare la possibilità di predisporre interventi psico-pedagogici mirati alle diverse età dei soggetti sottoposti a sanzione, volti a dare continuità ai percorsi rieducativi e contribuire al pieno recupero sociale degli stessi;

a valutare l'opportunità di attivare appositi e dedicati istituti a custodia attenuata per la fascia di detenuti e internati in questione, utilizzando a tale scopo spazi detentivi recuperati fra le strutture presenti nell'ambito del circuito penale minorile.

G/1579/2/2

[LO GIUDICE](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#)

Il Senato,

premessò che:

il decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile, all'articolo 5 detta una specifica disposizione relativa all'esecuzione delle pene detentive, delle misure cautelari, delle misure alternative e di sicurezza nei soggetti che abbiano compiuto da poco la maggior età;

il succitato articolo 5 prevede che le disposizioni dettate in materia di esecuzione dei provvedimenti limitativi della libertà personale nei confronti dei minorenni si applichino a tutti i soggetti sottoposti a sanzione che non abbiano ancora raggiunto il venticinquesimo anno di età e non più il ventunesimo;

l'inserimento di un sia pur esiguo numero di detenuti e internati di età maggior ai ventun'anni negli istituti penali minorili pone la necessità di affrontare con la massima attenzione il tema delicato della compresenza fra detenuti internati minori e altri di età più elevata,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di erogare maggiori risorse finanziarie e di personale agli istituti penitenziari minorili presso i quali saranno assegnati i soggetti sottoposti a sanzione che abbiano già raggiunto il ventunesimo anno di età e non abbiano ancora raggiunte il venticinquesimo;

a predisporre interventi psico-pedagogici mirati alle diverse età dei soggetti sottoposti a sanzione, volti a dare continuità ai percorsi rieducativi e contribuire al pieno recupero sociale degli stessi;

a valutare l'opportunità di attivare appositi e dedicati istituti a custodia attenuata per la fascia di detenuti e internati in questione, utilizzando a tale scopo spazi detentivi recuperati fra le strutture presenti nell'ambito del circuito penale minorile.

G/1579/3/2 (testo 2)

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [CALIENDO](#)

Il Senato,

in sede di discussione di A.S. 1579 recante «Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile»,
premessi che:

dal 2008, l'assistenza sanitaria alla popolazione detenuta è di competenza a tutti gli effetti del Servizio sanitario nazionale e dei Servizi sanitari regionali;

il trasferimento delle competenze sanitarie dal Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale e ai Servizi sanitari regionali è stato definito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2008. Con esso, assieme alle funzioni, sono state trasferite al Fondo sanitario nazionale e ai Fondi sanitari regionali le risorse, le attrezzature, il personale, gli arredi e i beni strumentali afferenti alle attività sanitarie nelle carceri;

la corrente grave crisi economica e la *spending review* in atto anche in sanità non devono far dimenticare che il detenuto è titolare di tutti i diritti derivanti dalla persistenza a suo carico della cosiddetta «quota capitaria», come statuito dal decreto legislativo 230/99, e dall'esenzione alla compartecipazione alla spesa come stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 230/2000. Pertanto, in particolare il richiamato criterio dell'invarianza della spesa rispetto ai fondi in transito, è in sé viziato alla radice dalla mancata valutazione della titolarità alla medicina penitenziaria di questa parte del *budget* sanitario regionale, allocato prevalentemente nell'ambito dell'assistenza distrettuale (assistenza primaria, continuità assistenziale, specialistica ambulatoriale, farmaceutica);

premessi inoltre, che:

secondo quanto riportato nel documento del Comitato nazionale di Bioetica dello scorso settembre, su uno studio condotto su dati nazionali sulla differente distribuzione delle problematiche di salute fra detenuti e popolazione generale, è a rischio il 13 per cento della popolazione carceraria contro il 7 per cento della popolazione generale. La sproporzione è particolarmente evidente per alcuni disturbi: la dipendenza da droghe raggiunge il 21,5 per cento fra i detenuti contro il 2,1 per cento della popolazione generale; il 15,3 per cento dei detenuti ha problemi dentali (contro il 4,5 fra la popolazione generale); il 13,5 per cento presenta malattie osteoarticolari e *post* traumatiche (contro l'11,9 per cento fra la popolazione generale); il 2,08 per cento soffre di infezione da HIV (contro lo 0,2 per cento della popolazione generale);

nell'insieme, il carcere si conferma come ambiente a rischio: per i disturbi mentali e in particolare per i disturbi nevrotici e di adattamento, che sono presenti in misura dieci volte maggiore fra i detenuti, a conferma dello *stress* da vita carceraria; per le malattie infettive, la cui possibilità di trasmissione è aggravata dalla promiscuità; per le patologie cardiovascolari e per il diabete, legate alla sedentarietà e alle cattive abitudini alimentari;

emerge prepotente la necessità di un Osservatorio Epidemiologico Nazionale sulla Salute in Carcere, poiché i progressi della farmacologia, della clinica, della diagnostica oggi evidenziano un quadro sempre più fluido dell'evento malattia in carcere, con una tendenza dinamica che necessita di approfondita conoscenza per migliorare i *target* dell'intervento;

bisogna anche ricordare come ancora i servizi sanitari attivati dalle Regioni all'interno degli Istituti penitenziari della Repubblica sono privi del codice struttura che li identifichi al Nuovo Sistema Informativo in Sanità (NSIS) sebbene il Ministero della salute abbia avviato e concluso uno studio di fattibilità in merito (SISPe: Sistema Informativo Sanità Penitenziaria),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di un nuovo ed approfondito monitoraggio della situazione sanitaria nel sistema penitenziario italiano a seguito del transito delle competenze dal Ministero della giustizia al SSN;

a valutare l'opportunità di istituire presso l'Istituto Superiore di Sanità l'Osservatorio Epidemiologico Nazionale sulla Salute in Carcere;

a valutare l'opportunità di una revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 e dell'allegato A) nelle parti relative all'organizzazione dei servizi all'interno delle Aziende sanitarie ed al transito del personale *ex lege* 740/1970;

a valutare l'opportunità di adottare misure legislative *ad hoc* per l'attribuzione dei codici-struttura agli Istituti Penitenziari, base indispensabile per integrare le attività finalizzate alla tutela della salute in carcere con il Fascicolo Sanitario Elettronico nazionale, elemento sostanziale per creare ed integrare la continuità diagnostico-terapeutica territorio-carcere-territorio.

G/1579/3/2

[D'AMBROSIO LETTIERI, CALIENDO](#)

Il Senato,

in sede di discussione di A.S. 1579 recante «Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile»,
premessi che:

dal 2008, l'assistenza sanitaria alla popolazione detenuta è di competenza a tutti gli effetti del Servizio sanitario nazionale e dei Servizi sanitari regionali;

il trasferimento delle competenze sanitarie dal Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale e ai Servizi sanitari regionali è stato definito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2008. Con esso, assieme alle funzioni, sono state trasferite al Fondo sanitario nazionale e ai Fondi sanitari regionali le risorse, le attrezzature, il personale, gli arredi e i beni strumentali afferenti alle attività sanitarie nelle carceri;

la corrente grave crisi economica e la *spending review* in atto anche in sanità non devono far dimenticare che il detenuto è titolare di tutti i diritti derivanti dalla persistenza a suo carico della cosiddetta «quota capitaria», come statuito dal decreto legislativo 230/99, e dall'esenzione alla compartecipazione alla spesa come stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 230/2000. Pertanto, in particolare il richiamato criterio dell'invarianza della spesa rispetto ai fondi in transito, è in sé viziato alla radice dalla mancata valutazione della titolarità alla medicina penitenziaria di questa parte del *budget* sanitario regionale, allocato prevalentemente nell'ambito dell'assistenza distrettuale (assistenza primaria, continuità assistenziale, specialistica ambulatoriale, farmaceutica);

premessi inoltre, che:

secondo quanto riportato nel documento del Comitato nazionale di Bioetica dello scorso settembre, su uno studio condotto su dati nazionali sulla differente distribuzione delle problematiche di salute fra detenuti e popolazione generale, è a rischio il 13 per cento della popolazione carceraria contro il 7 per cento della popolazione generale. La sproporzione è particolarmente evidente per alcuni disturbi: la dipendenza da droghe raggiunge il 21,5 per cento fra i detenuti contro il 2,1 per cento della popolazione generale; il 15,3 per cento dei detenuti ha problemi dentali (contro il 4,5 fra la popolazione generale); il 13,5 per cento presenta malattie osteoarticolari e *post* traumatiche (contro l'11,9 per cento fra la popolazione generale); il 2,08 per cento soffre di infezione da HIV (contro lo 0,2 per cento della popolazione generale);

nell'insieme, il carcere si conferma come ambiente a rischio: per i disturbi mentali e in particolare per i disturbi nevrotici e di adattamento, che sono presenti in misura dieci volte maggiore fra i detenuti, a conferma dello *stress* da vita carceraria; per le malattie infettive, la cui possibilità di trasmissione è aggravata dalla promiscuità; per le patologie cardiovascolari e per il diabete, legate alla sedentarietà e alle cattive abitudini alimentari;

emerge prepotente la necessità di un Osservatorio Epidemiologico Nazionale sulla Salute in Carcere, poiché i progressi della farmacologia, della clinica, della diagnostica oggi evidenziano un quadro sempre più fluido dell'evento malattia in carcere, con una tendenza dinamica che necessita di approfondita conoscenza per migliorare i *target* dell'intervento;

bisogna anche ricordare come ancora i servizi sanitari attivati dalle Regioni all'interno degli Istituti penitenziari della Repubblica sono privi del codice struttura che li identifichi al Nuovo Sistema Informativo in Sanità (NSIS) sebbene il Ministero della salute abbia avviato e concluso uno studio di fattibilità in merito (SISPe: Sistema Informativo Sanità Penitenziaria),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di un nuovo ed approfondito monitoraggio della situazione sanitaria nel sistema penitenziario italiano a seguito del transito delle competenze dal Ministero della giustizia al SSN;

a valutare l'opportunità di istituire presso l'Istituto Superiore di Sanità l'Osservatorio Epidemiologico Nazionale sulla Salute in Carcere;

a valutare l'opportunità di una revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 e dell'allegato A) nelle parti relative all'organizzazione dei servizi all'interno delle Aziende sanitarie ed al transito del personale *ex lege* 740/1970;

ad adottare misure legislative *ad hoc* per l'attribuzione dei codici-struttura agli Istituti Penitenziari, base indispensabile per integrare le attività finalizzate alla tutela della salute in carcere con il Fascicolo Sanitario Elettronico nazionale, elemento sostanziale per creare ed integrare la continuità diagnostico-terapeutica territorio-carcere-territorio.

G/1579/4/2 (testo 2)

[D'AMBROSIO LETTIERI, CALIENDO](#)

Il Senato,

in sede di discussione di A.S. 1579 recante «Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile»;

premesso che:

l'Italia, da sempre all'avanguardia fra i paesi europei per quanto riguarda la tutela dei non fumatori, ha individuato e posto in essere, in linea con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, una serie di efficaci interventi legislativi per la lotta al tabagismo;

in particolare, la legge n. 584 dell'11 novembre 1975 «Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico» stabiliva il divieto di fumo nelle corsie degli ospedali, nelle aule scolastiche, nei mezzi di trasporto pubblico e relative stazioni, ivi comprese, quelle portuali e marittime ed aeroportuali, nei locali chiusi adibiti a riunioni pubbliche, nei cinema e nelle sale da ballo, successivamente esteso, con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 1995, anche ai locali della pubblica amministrazione, delle aziende pubbliche e private destinati al ricevimento del pubblico;

la successiva legge n. 3 del 2003 estendeva il divieto di fumo a tutti i locali chiusi, compresi i luoghi di lavoro privati o non aperti al pubblico, agli esercizi commerciali e di ristorazione, ai luoghi di svago prevedendo la facoltà di predisporre dei locali riservati ai fumatori;

la predetta legge n. 3 del 2003, al contrario, non è stata estesa alle carceri italiane nelle quali si continua a fumare sia all'interno delle sezioni detentive in cui sono rinchiusi i detenuti sia in tutti gli altri luoghi di pertinenza, nonché sui mezzi adibiti al trasporto dei detenuti medesimi;

gli operatori penitenziari e tutti i detenuti non fumatori sono costretti, quindi, ad oggi, all'esposizione al «fumo passivo» proveniente dalle sigarette degli altri detenuti fumatori;

il personale di Polizia penitenziaria che presta la sua attività in contiguità con i detenuti fumatori, in particolare, è costretto a respirare per l'intera durata del servizio il fumo passivo;

tale stato di cose ingenera un rischio elevatissimo per gli operatori penitenziari e per i detenuti non fumatori, di contrarre malattie fumo correlate e di aggravare lo stato di salute di ciascuno;

considerato che:

in Italia vi è un alto rischio di controversie per risarcimento danni per fumo passivo promosse

da operatori di Polizia penitenziaria, da detenuti o da loro familiari;

gli effetti devastanti del tabagismo attivo e passivo, ormai unanimamente conclamati, hanno indotto il Governo italiano a promuovere ripetute campagne di informazione sul divieto di fumo; da ultimo, anche in auto alla presenza di bambini;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure urgenti per rendere immediatamente esecutive le norme che vietano il fumo nei luoghi pubblici, anche nelle carceri italiane, e in particolare nelle sezioni detentive;

ad adottare misure urgenti in materia di divieto di fumo nelle carceri con la previsione di norme *ad hoc* che eliminino i rischi da fumo passivo sia per gli operatori penitenziari sia per i detenuti non fumatori.

G/1579/4/2

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [CALIENDO](#)

Il Senato,

in sede di discussione di A.S. 1579 recante «Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile»;

premesso che:

l'Italia, da sempre all'avanguardia fra i paesi europei per quanto riguarda la tutela dei non fumatori, ha individuato e posto in essere, in linea con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, una serie di efficaci interventi legislativi per la lotta al tabagismo;

in particolare, la legge n. 584 dell'11 novembre 1975 «Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico» stabiliva il divieto di fumo nelle corsie degli ospedali, nelle aule scolastiche, nei mezzi di trasporto pubblico e relative stazioni, ivi comprese, quelle portuali e marittime ed aeroportuali, nei locali chiusi adibiti a riunioni pubbliche, nei cinema e nelle sale da ballo, successivamente esteso, con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 1995, anche ai locali della pubblica amministrazione, delle aziende pubbliche e private destinati al ricevimento del pubblico;

la successiva legge n. 3 del 2003 estendeva il divieto di fumo a tutti i locali chiusi, compresi i luoghi di lavoro privati o non aperti al pubblico, agli esercizi commerciali e di ristorazione, ai luoghi di svago prevedendo la facoltà di predisporre dei locali riservati ai fumatori;

la predetta legge n. 3 del 2003, al contrario, non è stata estesa alle carceri italiane nelle quali si continua a fumare sia all'interno delle sezioni detentive in cui sono rinchiusi i detenuti sia in tutti gli altri luoghi di pertinenza, nonché sui mezzi adibiti al trasporto dei detenuti medesimi;

gli operatori penitenziari e tutti i detenuti non fumatori sono costretti, quindi, ad oggi, all'esposizione al «fumo passivo» proveniente dalle sigarette degli altri detenuti fumatori;

il personale di Polizia penitenziaria che presta la sua attività in contiguità con i detenuti fumatori, in particolare, è costretto a respirare per l'intera durata del servizio il fumo passivo;

tale stato di cose ingenera un rischio elevatissimo per gli operatori penitenziari e per i detenuti non fumatori, di contrarre malattie fumo correlate e di aggravare lo stato di salute di ciascuno;

considerato che:

in Italia vi è un alto rischio di controversie per risarcimento danni per fumo passivo promosse da operatori di Polizia penitenziaria, da detenuti o da loro familiari;

gli effetti devastanti del tabagismo attivo e passivo, ormai unanimamente conclamati, hanno indotto il Governo italiano a promuovere ripetute campagne di informazione sul divieto di fumo; da ultimo, anche in auto alla presenza di bambini;

impegna il Governo:

ad adottare misure urgenti per rendere immediatamente esecutive le norme che vietano il fumo nei luoghi pubblici, anche nelle carceri italiane, e in particolare nelle sezioni detentive;
ad adottare misure urgenti in materia di divieto di fumo nelle carceri con la previsione di norme *ad hoc* che eliminino i rischi da fumo passivo sia per gli operatori penitenziari sia per i detenuti non fumatori.

Art. 1

1.1

[CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA](#)

Sopprimere l'articolo.

Consequentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.2

[STEFANI](#)

Sopprimere l'articolo.

1.3

[STEFANI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.1.

1. Per gli anni 2014 è previsto un incremento dei fondi pari a 2.500.000 di euro, per l'anno 2015 di 5.000.000 di euro e per l'anno 2016 di 2.500.000 di euro, agli ammortizzatori sociali in deroga, che consistono in trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, concessi o prorogati in deroga alla normativa vigente. Tale incremento è ripartito tra le Regioni tenendo conto delle risorse da destinarsi alle medesime finalità dalla revisione dei programmi cofinanziati dai fondi Strutturali 2007-2013.

2. È costituito un ulteriore contingente dei cosiddetti "esodati" per i quali è applicabile la disciplina previgente alla riforma di cui alla legge n. 11 del 2014 ivi compreso ogni istituto più favorevole comunque applicabile, attraverso l'incremento dei fondi pari a 2.500.000 di euro per l'anno 2014, pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2015 e pari a 2.872.000 per l'anno 2016».

1.4

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», sopprimere il primo comma.

1.5

[DE CRISTOFARO, MUSSINI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sopprimere le parole: «per un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni».

Consequentemente, al medesimo capoverso, nel secondo comma, sopprimere il secondo periodo.

1.6

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «centonovanta».

1.7

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «centottantanove».

1.8

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «centottantotto».

1.9

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «centottantasette».

1.10

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «centottantasei».

1.11

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «centottantacinque».

1.12

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «centottantaquattro».

1.13

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «centottantatre».

1.14

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «centottantadue».

1.15

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «centottantauno».

1.16

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «centottanta».

1.17

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «centoventi».

1.18

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «novanta».

1.19

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «sessanta».

1.20

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «trenta».

1.21 (testo 2)

[CALIENDO](#), [ALBERTI](#), [CASELLATI](#), [BARANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel terzo comma, apportare le seguenti modificazioni:

a) *nel primo periodo sostituire le parole: "proporre azione personalmente ovvero" fino alla fine del periodo, con le seguenti: "proporre istanza al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere. In caso di diniego, possono proporre azione personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio hanno la residenza";*

b) *nel secondo periodo sostituire le parole: "entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere", con le seguenti: "entro tre mesi dalla comunicazione del provvedimento di diniego."*

1.21

[CALIENDO](#), [ALBERTI](#), [CASELLATI](#), [BARANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», apportare le seguenti modificazioni:

«1) *nel primo comma, sostituire le parole: «su istanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno,» fino alla fine del comma, con le seguenti: «il detenuto propone istanza, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia per chiedere a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci, durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio.*

Entro tre mesi dalla comunicazione del rigetto dell'istanza, può essere proposto reclamo di fronte al magistrato di sorveglianza.;

2) *nel secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «Il magistrato di sorveglianza provvede» con le seguenti: «Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o il magistrato di sorveglianza, prevedono».*

1.22

[STEEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «un giorno per ogni dieci» con le seguenti: «un giorno per ogni centottantacinque».

1.23

[STEEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «un giorno per ogni dieci» con le seguenti: «un giorno per ogni centottantaquattro».

1.24

[STEEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «un giorno per ogni dieci» con le seguenti: «un giorno per ogni centottantatre».

1.25

[STEEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «un giorno per ogni dieci» con le seguenti: «un giorno per ogni centottantadue».

1.26

[STEEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «un giorno per ogni dieci» con le seguenti: «un giorno per ogni centottantauno».

1.27

[STEEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «un giorno per ogni dieci» con le seguenti: «un giorno per ogni centottanta».

1.28

[STEEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «un giorno per ogni dieci» con le seguenti: «un giorno per ogni centoventi».

1.29

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «un giorno per ogni dieci» con le seguenti: «un giorno per ogni novanta».

1.30

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «un giorno per ogni dieci» con le seguenti: «un giorno per ogni ottanta».

1.31

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «un giorno per ogni dieci» con le seguenti: «un giorno per ogni sessanta».

1.32

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «un giorno per ogni dieci» con le seguenti: «un giorno per ogni trenta».

1.33

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «un giorno per ogni dieci» con le seguenti: «un giorno per ogni venti».

1.34

[CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il procedimento segue le forme previste dall'articolo 666 del codice di procedura penale; il provvedimento del magistrato di sorveglianza è ricorribile per cassazione».

1.35

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», sopprimere il secondo comma.

1.36

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel secondo comma, sostituire la parola: «euro 8,00» con la seguente: «euro 6,00».

1.37

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel secondo comma, sostituire le parole: «per ciascuna giornata» con le seguenti: «per ogni dieci giornate».

1.38

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel secondo comma, sostituire le parole: «per ciascuna giornata» con le seguenti: «per ogni otto giornate».

1.39

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel secondo comma, sostituire le parole: «per ciascuna giornata» con le seguenti: «per ogni sei giornate».

1.40

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel secondo comma, sostituire le parole: «per ciascuna giornata» con le seguenti: «per ogni quattro giornate».

1.41

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel secondo comma, sostituire le parole: «per ciascuna giornata» con le seguenti: «per ogni due giornate».

1.42

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», sopprimere il terzo comma

1.43

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel terzo comma, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro due mesi».

1.44

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», nel terzo comma, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro quattro mesi».

1.45

[GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», dopo il terzo comma, aggiungere in fine il seguente:

«3-bis. I benefici di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, per delitti contro l'amministrazione della giustizia, per delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, ovvero per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.».

1.46

[GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA](#)

Al comma 1, capoverso «35-ter», dopo il terzo comma, aggiungere in fine il seguente:

«3-bis. I benefici di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti condannati per delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, ovvero per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.».

1.47

[GIARRUSSO, CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», dopo il terzo comma, aggiungere in fine il seguente:

«3-bis. I benefici di cui al presente articolo non possono essere concessi ai soggetti detenuti o internati che hanno già goduto di altri benefici premiali previsti dalla legge».

1.48

[STEFANI](#)

Sopprimere il comma 2.

Art. 2

2.1

[CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[STEFANI](#)

Sopprimere l'articolo.

2.3

[STEFANI](#)

Sopprimere il comma 1.

2.4

[STEFANI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un mese».

2.5

[STEFANI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «due mesi».

2.6

[STEFANI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «tre mesi».

2.7

[STEFANI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «quattro mesi».

2.8

[STEFANI](#)

Sopprimere il comma 2.

2.9

[STEFANI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «due mesi».

2.10

[STEFANI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «quattro mesi».

2.11

[STEFANI](#)

Sopprimere il comma 3.

2.12

[STEFANI](#)

Sopprimere il comma 4.

2.13

[CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «commi 2 e 3» con le seguenti: «commi 1, 2 e 3».

2.14

[STEFANI](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «due mesi».

2.15

[STEFANI](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «tre mesi».

2.16

[STEFANI](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «quattro mesi».

Art. 3

3.1

[STEFANI](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 4

4.1

[STEFANI](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[STEFANI](#)

Sopprimere il comma 1.

4.3

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 97-bis», sopprimere il primo comma.

4.4

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 97-bis», sopprimere il secondo comma.

4.5

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 97-bis», aggiungere in fine il seguente comma:

«2-bis. Qualora, con il provvedimento di sostituzione di cui al comma 1, sia stata disposta l'applicazione delle procedure di controllo tramite gli strumenti previsti dall'articolo 275-bis, comma 1, del codice, il direttore dell'istituto penitenziario, nel trasmettere la dichiarazione dell'imputato prevista dall'articolo 275-bis, comma 2, del codice, può rappresentare l'impossibilità di dare esecuzione immediata alla scarcerazione in considerazione di esigenze di carattere tecnico; in tal caso, il giudice autorizza il differimento dell'esecuzione del provvedimento di sostituzione sino alla materiale disponibilità del dispositivo elettronico da parte della polizia giudiziaria.».

Art. 5

5.1

[CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[STEFANI](#)

Sopprimere l'articolo.

5.3

[STEFANI](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «venticinquesimo» con la seguente: «ventesimo».

5.4

[STEFANI](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «venticinquesimo» con la seguente: «ventiduesimo».

5.5

[STEFANI](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «venticinquesimo» con la seguente: «ventitreesimo».

5.6

[STEFANI](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «venticinquesimo» con la seguente: «ventiquattresimo».

Art. 5-bis

5-bis.1

[PALMA](#), [ALBERTI CASELLATI](#), [BARANI](#)

Sopprimere l'articolo.

5-bis.0.1

[STEFANI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-ter.

(Modifiche all'articolo 10-bis

del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

L'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1, ovvero allo straniero identificato

durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale.

3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-*bis*, 20-*ter* e 32-*bis* del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.

5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.

6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere"».

Art. 6

6.1

[STEFANI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6

1. L'organico del Corpo della polizia penitenziaria ai cui alla tabella A, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 è aumentato, per ciascun ruolo, del quindici per cento.

2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2014, 2015 e 2016 un incremento di 800 milioni di euro annui, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di *turn-over* e limitazione delle assunzioni del comparto e all'onere si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

6.0.1

[CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. Al fine di incrementare l'efficienza delle carceri l'Amministrazione penitenziaria, alla luce di quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del presente decreto, procede, per l'anno 2014, in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed a quelle della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ad ulteriori assunzioni di personale di polizia penitenziaria, per un totale di 1000 unità. In accordo con il Ministero della difesa, bloccando la partenza dei volontari in ferma prefissata quadriennale interforze e facendo rientrare quelli attualmente in servizio, sarà possibile attingere alle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi tramite lo scorrimento delle graduatorie medesime.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per il 2014 e a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede con le seguenti modalità:

a) all'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, le parole: "488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.448 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.988,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.997,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6" sono sostituite dalle seguenti: "518,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.508 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.048,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.057,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.399,6";

b) all'articolo 1, comma 428, primo periodo, della legge 23 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, le parole: "710 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.104 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.300,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.309,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6" sono sostituite dalle seguenti: "740 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.164 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.360,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.399,6 milioni di euro"».

6.0.2

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al fine di incrementare l'efficienza delle carceri e sopperire alle gravi mancanze di organico, si procede ad ulteriori assunzioni di personale da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, di cui 500 di personale socio-pedagogico, e 500 di personale amministrativo-contabile per un totale di 1000 unità. In accordo con il Ministero della giustizia sarà possibile attingere alle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi tramite lo scorrimento delle graduatorie medesime, in particolare lo scorrimento delle graduatorie del concorso per educatore penitenziario C2 e C1 e per contabile C1.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per il 2014 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 6-bis

6-bis.1

[CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «fino al 31 luglio 2014» con le seguenti: «fino ai dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

6-bis.0.1

[STEFANI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato di manutenzione della carceri italiane e sulla costruzione di nuove carceri)

1. È istituita per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato di manutenzione delle carceri italiane e sulla costruzione di nuove carceri, di seguito denominata "Commissione".

2. La Commissione accerta:

a) lo stato di costruzione di nuove carceri, con particolare riguardo alle attività sia ordinarie che straordinarie che si stanno svolgendo, ed in particolare l'attività del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia e del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie e alle entità dei finanziamenti, verificando eventuali differenze territoriali e individuando altresì le aree e i settori in cui la carenza strutturale è maggiormente diffusa;

b) l'entità dell'attuale stato di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, l'eventuale riconversione e ampliamento di carceri già costruite o in fase di ultimazione e non adibite a strutture carcerarie ed in particolare l'attività del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia e del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie e alle entità dei finanziamenti, verificando eventuali differenze territoriali e individuando altresì le aree e i settori in cui la carenza strutturale è maggiormente diffusa;

c) l'idoneità dell'organizzazione degli uffici addetti all'applicazione delle norme dell'ordinamento penitenziario e l'adeguatezza della pianta organica della polizia penitenziaria in relazione a tutti i compiti assegnati;

d) l'incidenza complessiva del costo del detenuto sulla finanza pubblica;

e) quali nuovi strumenti legislativi e amministrativi siano da proporre ai fini di una più efficace attuazione delle attività sia ordinarie che straordinarie di manutenzione, ampliamento e riconversione delle strutture carcerarie esistenti e di nuova costruzione.

3. La Commissione è composta da venti deputati e da venti senatori, scelti rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

4. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione; i componenti possono essere confermati.

5. La Commissione nella prima seduta elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

6. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

7. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 372 del codice di procedura penale.

8. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. L'attività e il funzionamento sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.

9. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2013 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

10. La Commissione riferisce alle Camere annualmente, con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogni qualvolta ne ravvisa la necessità e, comunque, al termine dei suoi lavori».

Art. 7

7.1

[STEFANI](#)

Sopprimere l'articolo.

7.2

[ALBERTI CASELLATI](#), [BARANI](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dal 1° luglio 2014».

7.3

[SCOMA](#), [FALANGA](#), [BARANI](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dal 1° luglio 2014».

7.4

[SCOMA](#), [FALANGA](#), [BARANI](#)

Sopprimere il comma 2.

7.5

[ALBERTI CASELLATI](#), [BARANI](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dal 1° luglio 2014».

7.6

[SCOMA](#), [FALANGA](#), [BARANI](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dal 1° luglio 2014».

7.7

[SCOMA](#), [FALANGA](#), [BARANI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «non possono essere rinnovati» con le seguenti: «non possono essere automaticamente rinnovati».

7.8

[SCOMA](#), [FALANGA](#), [BARANI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo particolari eccezionali e motivate esigenze dell'Amministrazione presso la quale il personale presta servizio».

7.9

[SCOMA](#), [FALANGA](#), [BARANI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo eccezionali, motivate, situazioni che compromettano il funzionamento delle Amministrazioni di assegnazione».

7.10

[SCOMA](#), [FALANGA](#), [BARANI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a meno di particolari e motivate esigenze.».

7.11

[SCOMA](#), [FALANGA](#), [BARANI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, se non con approfondita valutazione.».

7.12

[SCOMA](#), [FALANGA](#), [BARANI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo i casi in essere da più di cinque anni.».

7.13

[SCOMA](#), [FALANGA](#), [BARANI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione di quelli dovuti per previsioni di legge.».

7.14

[SCOMA](#), [FALANGA](#), [BARANI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione di quelli ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303.».

7.15

[SCOMA](#), [FALANGA](#), [BARANI](#)

Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:

«Misure in materia di impiego del personale appartenente ai ruoli del Corpo di Polizia penitenziaria».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «Dipartimento dell'Amministrazione» con le parole: «Corpo di Polizia».

7.16

[ALBERTI](#)[CASELLATI](#)

Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:

«Misure in materia di impiego del personale appartenente ai ruoli del Corpo di Polizia penitenziaria».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «Dipartimento dell'Amministrazione» con le parole: «Corpo di Polizia».

Art. 8

8.1

[CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#)

Sopprimere l'articolo.

8.2

[STEFANI](#)

Sopprimere l'articolo.

8.3

[PALMA, ALBERTI, CASELLATI, BARANI](#)

Al comma 1, capoverso "comma 2-bis", sopprimere il secondo e terzo periodo.

8.4

[CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA](#)

Al comma 1, capoverso "comma 2-bis", sopprimere il secondo e il terzo periodo.

8.5

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», sopprimere il secondo periodo.

8.6

[DE CRISTOFARO, MUSSINI](#)

Al comma 1, capoverso "comma 2-bis", sostituire il secondo ed il terzo periodo con il seguente: «Non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che all'esito del giudizio, la pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni.».

8.7

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», nel secondo periodo, inserire dopo la parola: «carcere» le seguenti: «tenuto conto della pericolosità del reo e che lo stesso non sia stato già condannato per un delitto non colposo della stessa indole».

8.8

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», nel secondo periodo, inserire dopo la parola: «carcere» le seguenti: «tenuto conto della pericolosità del reo e che il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna del precedente».

8.9

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», nel secondo periodo, inserire dopo la parola: «carcere» le seguenti: «tenuto conto della pericolosità del reo e che non sia recidivo ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del codice penale».

8.10

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», nel secondo periodo, inserire dopo la parola: «carcere» le seguenti: «tenuto conto della pericolosità del reo e che non sia recidivo ai sensi dell'articolo 99, comma 2, del codice penale».

8.11

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», nel secondo periodo, inserire dopo la parola: «carcere» le seguenti: «tenuto conto della pericolosità del reo e che non sia recidivo ai sensi dell'articolo 99, comma 3, del codice penale».

8.12

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», nel secondo periodo, inserire dopo la parola: «carcere» le seguenti: «tenuto conto della pericolosità del reo e che non sia recidivo ai sensi dell'articolo 99, comma 4, del codice penale».

8.13

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», nel secondo periodo, inserire dopo la parola: «carcere» le seguenti: «tenuto conto della pericolosità del reo e che non sia recidivo ai sensi dell'articolo 99, del codice penale».

8.14

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», nel secondo periodo, inserire dopo la parola: «carcere» le seguenti: «tenuto conto della pericolosità del reo».

8.15

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», nel secondo periodo, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «uno».

8.16

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», nel secondo periodo, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «due».

8.17

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», nel terzo periodo, inserire dopo le parole «624-bis del codice penale» le seguenti: «all'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

8.18

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», nel terzo periodo, inserire dopo le parole «624-bis del codice penale» le seguenti: «ed ogni altro delitto punito con una pena massima uguale o superiore ai sei anni di reclusione».

8.19

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», nel terzo periodo, inserire dopo le parole «624-bis del codice penale» le seguenti: «ed ogni altro delitto punito con una pena massima superiore ai sei anni di reclusione».

8.20

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», nel terzo periodo, inserire dopo la parola: «624-bis» la seguente: «319».

8.21

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», nel terzo periodo, inserire dopo la parola: «624-bis» la seguente: «317».

8.22

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», nel terzo periodo, inserire dopo la parola: «624-bis» la seguente: «648-bis».

8.23

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», nel terzo periodo, inserire dopo la parola: «624-bis» la seguente: «625».

8.24

[STEFANI](#)

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», nel terzo periodo, inserire dopo la parola: «624-bis» la seguente: «628».

8.25

[CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 1, capoverso " comma 2-bis", aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano altresì ove ricorra l'esigenza cautelare prevista dall'articolo 274, lettera a) del codice di procedura penale».

8.0.1

[STEFANI](#)

Dopo l'articolo , inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 5 i procedimenti per i delitti di competenza della corte di assise."

2. Al comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, le parole: "Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo", sono soppresse.

3. Il presente articolo entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge».

8.0.2

[STEFANI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 5 i procedimenti per i delitti di competenza della corte di assise."

2. Al comma 2, dell'articolo 442 del codice di procedura penale, le parole: "Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo", sono soppresse».

Art. 9.

Art. 9

9.1

[STEFANI](#)

Sopprimere l'articolo.

9.2

[STEFANI](#)

Sopprimere il comma 1.

9.3

[STEFANI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

9.4

[STEFANI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

9.5

[STEFANI](#)

Sopprimere il comma 2

9.6

[STEFANI](#)

Sopprimere il comma 3.

9.7

[STEFANI](#)

Sopprimere il comma 4

9.0.1

STEEANI

Dopo l'articolo , inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Ulteriori disposizioni di natura finanziaria per le forze di polizia)

1. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per garantire e rafforzare il controllo del territorio da parte delle forze di polizia, è disposto per gli anni 2014, 2015 e 2016 un incremento di 500 milioni di euro annui per l'esecuzione delle espulsioni e per le attività connesse e consequenziali comprese ulteriori dotazioni di uomini e mezzi, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di *turn-over* e limitazione delle assunzioni del comparto. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

1.3.2.1.26. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 140 (pom.) del 03/09/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 3 SETTEMBRE 2014
140ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [PALMA](#) (FI-PdL XVII) comunica le determinazioni assunte sulla programmazione dei lavori della Commissione dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è appena concluso.

Si è convenuto, innanzitutto, di rinviare il seguito dell'esame dei disegni di legge all'esame della Commissione che hanno ad oggetto le materie sulle quali il Governo ha preannunciato l'adozione di puntuali iniziative legislative in esito alla seduta del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014, allorché sono state illustrate le proposte di riforma di vari punti nevralgici del sistema giustizia.

L'Ufficio di Presidenza ha inoltre demandato ai rappresentanti dei Gruppi in Commissione e alle relatrici, il compito di far conoscere l'orientamento delle diverse forze politiche sull'opportunità di proseguire l'esame dei disegni di legge n. 1504 e connessi, in materia di "divorzio breve", a seguito della annunciata iniziativa governativa in materia di giustizia civile che riguarda, tra l'altro, anche il procedimento per pervenire alla cessazione degli effetti civili e allo scioglimento del matrimonio. Si tratta, infatti, di valutare se la Commissione possa proseguire l'esame dei suddetti disegni di legge, ovvero debba sospendere i lavori in attesa dell'eventuale assegnazione del testo adottato dal Governo, caratterizzato da parziale omogeneità di materia.

L'Ufficio di Presidenza ha altresì rivolto l'unanime invito al Governo affinché trasmetta a questo ramo del Parlamento tutti i provvedimenti relativi ad argomenti già in fase avanzata di trattazione in Commissione, con particolare riferimento alla lotta alla corruzione e alla criminalità

economica, alla modifica della disciplina della responsabilità civile dei magistrati e alla riforma organica della magistratura onoraria.

Inoltre, il senatore Buccarella, a nome del proprio Gruppo, ha invitato il Governo ad intervenire con puntuali proposte emendative riferite ai disegni di legge n. 19 e connessi in materia di lotta alla corruzione, anziché con un'autonoma iniziativa legislativa, al fine di non vanificare il proficuo lavoro già svolto finora dalla Commissione.

In tema di unioni civili è stato rinnovato l'invito al vice ministro Costa a far conoscere tempi e contenuti delle eventuali iniziative governative in materia.

Il Presidente comunica quindi che la prossima settimana si potrà proseguire con le votazioni degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1209 in materia di adozione dei minori, e, qualora pervengano i prescritti pareri delle Commissioni 1a e 5a, anche sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 922, in materia di traffico di organi destinati al trapianto, e al disegno di legge n. 1344, in materia di divieto di benefici ai condannati ai sensi dell'articolo 416-ter del codice penale.

Si procederà poi a raggiungere le opportune intese con la Presidenza della Commissione ambiente per concludere, auspicabilmente entro la prossima settimana, le audizioni sul disegno di legge n. 1345, in materia di delitti ambientali. Analogamente, si potrà concordare una seduta delle Commissioni giustizia e finanze riunite per proseguire l'esame del disegno di legge n. 988, in materia di riforma del processo tributario. Si prenderanno altresì accordi con le Commissioni 1a e 3a per eventuali convocazioni delle sedute, rispettivamente, per l'esame dell'Atto di Governo n. 103 recante uno schema di decreto correttivo del codice antimafia, e per l'esame dei disegni di legge nn. 1552 e 572, sulla Ratifica della Convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone infine che i disegni di legge nn. 20 e connessi, in materia di amnistia e indulto, siano espunti dal calendario dei lavori della Commissione, in quanto l'esame è ormai sospeso da lungo tempo. Ciò anche al fine di non ingenerare aspettative nei potenziali beneficiari delle misure di clemenza di cui, peraltro, egli stesso si conferma ancora oggi un convinto sostenitore

Su tale ultima richiesta il presidente [PALMA](#) comunica che, in una prossima seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si potrà valutare l'eventuale seguito dell'esame dei disegni di legge in materia di amnistia e indulto.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per le ore 14,30 di domani, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.10.

1.3.2.1.27. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 156 (pom.) del 28/10/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 28 OTTOBRE 2014
156ª Seduta

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[BUCCARELLA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(922) Maurizio ROMANI ed altri. - Modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 ottobre.

Il presidente [PALMA](#) invita la relatrice ad esprimersi sul testo degli emendamenti riferiti all'articolo 1, allegati al resoconto del 22 ottobre.

La relatrice [CIRINNA'](#) (PD) avanza una proposta di riformulazione con riferimento agli emendamenti 1.1 e 1.3. Qualora i proponenti gli emendamenti ritenessero di accedere alla richiesta di modifica dei testi, preannuncia che inviterà al ritiro delle restanti iniziative emendative.

Con riguardo all'ordine del giorno G/922/1/2, la RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO si esprimono in senso sostanzialmente favorevole.

Il presidente [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) si sofferma brevemente sulla portata dell'emendamento 1.1, nel testo da ultimo prospettato dalla relatrice. Si intravedono, a suo giudizio, alcune aporie che possono facilmente cogliersi confrontando il terzo comma dell'articolo 601-*bis* che risulterebbe dall'approvazione dell'emendamento, con la legge speciale n. 91 del 1999. In particolare, rimarrebbe scoperta dalla capacità di incriminazione delle norme la condotta di chi compie attività di pura intermediazione nell'illecito passaggio di organi tra persone viventi. Con riguardo all'ipotesi di riformulazione dell'emendamento 1.3 ritiene che la lettera *b*), ivi prevista, non abbia ragion d'essere. Infine, rileva l'opportunità di prestare attenzione al coordinamento generale delle risposte sanzionatorie per i delitti contro la persona e con le condotte lesive aggravate dall'evento. A tale riguardo anche il secondo periodo dell'articolo 601-*bis* rischia di ingenerare qualche dubbio.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) svolge alcuni riferimenti sul testo dell'articolo 601-*bis* che risulterebbe dall'eventuale approvazione della proposta di riformulazione prospettata dalla relatrice. Vi è da chiedersi, a suo modo di vedere, se il riferimento al dolo specifico volto a conseguire un lucro sia davvero sufficiente e se debba coprire l'intera gamma delle condotte criminose previste al primo periodo della nuova norma incriminatrice. Con riguardo poi al rapporto tra l'articolo 601-*bis* e la legge 1 aprile 1999, n. 91, esso non sembra ancora del tutto risolto dalle norme delineate dalla relatrice.

Il senatore [BARANI](#) (*GAL*) si sofferma sulla necessità di evitare derive panpenalistiche che finiscono per incriminare in modo confuso le condotte più varie, così da porre sotto l'ombra dell'esercizio dell'azione penale condotte che, invece, si muovono nell'ambito del lecito o confinano con la legittima pratica medica. In particolare, certe scelte prospettate, che sembrano incidere notevolmente sulla portata dell'emendamento 1.1 nel nuovo testo, appaiono discutibili e comunque migliorabili. Ricorda, peraltro, come nell'aver cura di sanzionare con le pene del codice le condotte di chi è coinvolto nella cessione di organi, si debba aver riguardo alle acquisizioni della scienza medica e alla consapevolezza del fatto che, per procedere al trapianto vi è sempre necessità dell'istocompatibilità. Pertanto, molte delle situazioni che la norma penale dovrebbe prevenire non hanno alcuna effettiva rilevanza illecita.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) rileva l'opportunità di introdurre un esplicito riferimento, accanto agli organi o alle parti di organo prelevate, anche al materiale genetico il cui traffico illecito assume la medesima pericolosità e desta lo stesso allarme sociale degli altri oggetti diretti della condotta incriminata.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) osserva che la fattispecie delineata dal nuovo articolo 601-*bis*, nel prevedere, come già accennato dal Presidente, un delitto aggravato dall'evento, deve risultare pienamente compatibile con la disciplina recata dall'articolo 586 del codice penale che punisce il reato di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) rileva che la fattispecie incriminatrice che va delineandosi nella formulazione proposta dalla relatrice trova un suo equilibrio, ma che occorre valutarne con attenzione le implicazioni sia dal punto di vista del coordinamento con gli altri delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, sia con riferimento alle possibili modificazioni che si determineranno nell'articolo 2 del disegno di legge. Suggestisce, pertanto, che vengano espressi i pareri anche sulle proposte emendative riferite all'articolo 2, al fine di svolgere una più completa ed esauriente istruttoria sul testo in esame.

Il PRESIDENTE accoglie senz'altro la proposta del senatore Lumia e chiede alla relatrice di esprimersi sugli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La relatrice [CIRINNA'](#) (PD) osserva che l'emendamento 2.1 meriterebbe di essere modificato proprio sulla base delle proposte che vanno delineandosi con riferimento alle possibili modifiche all'articolo 1. Il delicato tema del coordinamento tra norma speciale del codice penale, fattispecie delittuosa associativa e legge speciale n. 91 del 1999, può essere risolto modificando l'emendamento 2.1 che provvede alle abrogazioni puntuali di parte di quest'ultimo atto legislativo. Alla luce di tali rilievi, le restanti proposte emendative riferite all'articolo 2 sono a suo giudizio ultronee e, pertanto, invita i rispettivi proponenti a ritirarle.

Dopo che il senatore [Maurizio ROMANI](#) (Misto-MovX) ha accolto le proposte emendative 2.1 (testo 2) e 1.1 (testo 2) entrambe allegate al resoconto, il senatore [FALANGA](#) (FI-PdL XVII) accoglie la proposta di modifica del testo dell'emendamento 1.3, anch'esso pubblicato in allegato al resoconto.

Stante la notevole complessità dei problemi emersi nel corso della discussione, il PRESIDENTE auspica che la relatrice e il rappresentante del Governo possano, attraverso un ulteriore supplemento di riflessione, pervenire ad una riformulazione soddisfacente degli emendamenti riferiti al testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1209) Francesca PUGLISI ed altri. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 ottobre.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, allegati alle sedute del 6 agosto e del 22 ottobre, su cui vi era già stata discussione nel corso di una precedente seduta, il PRESIDENTE invita la relatrice Filippin ad esprimersi, ricordando che un punto particolarmente qualificante del dibattito svoltosi aveva avuto riguardo al testo dell'emendamento 1.7. Questo presenta particolare delicatezza nell'incidere sul rapporto tra l'affidamento e la dichiarazione di adottabilità prevista dalla legge n. 183 del 1984.

La relatrice [FILIPPIN](#) (PD) propone al senatore Lumia un'ipotesi di riformulazione che riporti in equilibrio, mediante un duplice rinvio, gli articoli 4 e 25 della legge n. 183 del 1984.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) accoglie la proposta della relatrice e l'emendamento 1.7 è pubblicato in un nuovo testo in allegato al resoconto.

Si apre quindi un dibattito sulla portata dell'emendamento 1.7 (testo 3).

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) conferma la propria perplessità sul riferimento al periodo indeterminato di "prolungato affidamento" da cui, peraltro, discenderebbero effetti inquietanti sul piano del rapporto tra adozione e affidamento. Si va verso una fattispecie indeterminata e un procedimento spurio che rischiano di recare incertezza in una materia della massima delicatezza. Neanche ci si può dire soddisfatti del primo periodo recato dall'emendamento 1.7 (testo 3) il quale davvero non si spiega perchè attribuisca un autentico diritto in capo al minore senza aver cura degli esiti in termini di vincolatività e di preclusione che si determinerebbero rispetto ai soggetti adottanti.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) si unisce alle critiche esposte dal senatore Caliendo e ritiene, peraltro, che il primo periodo dell'emendamento 1.7 (testo 3) determina una grave incongruenza nel sistema giacchè attribuisce un diritto soggettivo perfetto in capo al minore, senza che questo abbia un effettivo contenuto giuridico. Soprattutto non si tiene conto del fatto che la proposta emendativa così formulata non chiarisce neanche cosa si ponga quale corrispettivo del diritto medesimo in capo agli adottanti. Propone, quindi, che il primo periodo dell'emendamento 1.7 (testo 3) sia soppresso.

Anche il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) evidenzia che la durata indeterminata dell'affidamento che si intenderebbe ipotizzare con il nuovo comma *5-bis* dell'articolo 4, rischierebbe di svilire gli ambiti di certezza di una materia che assume contorni di particolare delicatezza. Infatti, delineare un affidamento atipico ed innominato, quanto a presupposti, rischia di rendere opachi i rapporti tra il minore, la famiglia di provenienza, il nucleo cui viene affidato, e l'eventuale coppia di soggetti adottanti.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) prende atto degli articolati rilievi che concernono la proposta emendativa 1.7 (testo 3) e ne evidenzia il senso complessivo che certamente non è quello di ingenerare confusione nelle procedure di affidamento e di adozione, né tanto meno di indebolirne i rapporti conseguenti. Si tratta, invece, di offrire forme di tutela avanzata al minore e conferire certezza al futuro delle sue relazioni affettive sviluppatesi nel corso dell'affidamento medesimo.

Il presidente [PALMA](#) invita la relatrice a riflettere sugli ulteriori elementi emersi nel corso dell'odierno dibattito, al fine di considerare attentamente la portata dell'emendamento 1.7 (testo 3). Al riguardo, auspica che nel corso delle prossime sedute si possano dissipare i dubbi emersi, anche acquisendo l'orientamento del rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili*

e dei patti di convivenza

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

- e **petizione n. 665 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 luglio.

Il senatore [COMPAGNA](#) (NCD) rileva che la proposta di testo unificato redatta dalla relatrice Cirinnà, e allegata al resoconto del 2 luglio, solleva forti perplessità sia sul piano del contenuto dei rapporti giuridici introdotti con i nuovi istituti, sia sul più complessivo versante delle compatibilità con il sistema costituzionale. E infatti si scambia proprio un tema di compatibilità con il quadro delineato dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione per una questione di allargamento dei diritti individuali. Tuttavia, i soggetti omosessuali non sono portatori di diritti autonomi, in quanto tali; altrimenti opinando si violerebbe la norma prevista dall'articolo 3 della Costituzione italiana, nonché le disposizioni di diritto internazionale pattizio che impongono di non operare distinzioni nella spettanza dei diritti individuali, in base al sesso e alle preferenze di genere. Le grandi acquisizioni culturali, giuridiche e sociali connesse con il costituzionalismo che si affaccia nella storia d'Europa tra il 1688 e il 1789, impongono ancora oggi, di non cadere in errore. Del resto, gli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione radicano la famiglia su un concetto molto chiaro e, così disponendo, impongono di evitare il conflitto tra l'espansione di diritti individuali e la definizione delle formazioni sociali, tra le quali sono annoverate anche le cosiddette unioni civili.

Il senatore [MANCUSO](#) (NCD) ribadisce la posizione del proprio Gruppo di appartenenza secondo cui l'introduzione di nuove formazioni sociali cui ricondurre tutela giuridica rischia di travolgere o indebolire il quadro generale della famiglia legittima cui si riferisce la disciplina costituzionale. La ricerca di un clima di distensione nell'affrontare un tema che sempre più occupa l'agenda politica impone di non banalizzare l'importanza del diritto di famiglia e di non alterare gli equilibri e i rapporti tra chi sceglie l'istituto matrimoniale e chi, anche legittimamente, aspira a forme di riconoscimento e d'estensione dei diritti e dei benefici. Vanno perciò marginalizzate le tesi estremistiche e il confronto deve tendere ad evitare ogni posizione aprioristica. Ritiene che la disciplina dettata dall'articolo 29 della Costituzione, in combinato disposto con gli articoli 2 e 31, renda evidenti le incongruenze recate dagli articoli 3 e 7 della proposta di testo unificato. Non si può, infatti, introdurre una sorta di truffa delle etichette confondendo il matrimonio con istituti che, pur non avendo lo stesso nome, vi si richiamano in modo talvolta oscuro, tal'altra fin troppo espresso e generalizzante. Ne discenderebbero, infatti, ulteriori incongruenze sull'accesso pratico alle forme di genitorialità da parte delle coppie dello stesso sesso. L'articolo 2 della proposta di testo unificato, poi, interviene in materia di attribuzione del cognome di famiglia in modo distonico da deliberazioni parlamentari già adottate e contenute, tra l'altro, in un disegno di legge che, proprio in questi giorni, è stato trasmesso dalla Camera dei deputati al Senato della Repubblica. Ulteriori rilievi concernono l'articolo 4, comma 2, in materia di diritto successorio. Si introducono, infatti, ulteriori limiti alla capacità dispositiva del *de cuius*, mentre gli articoli 11 e 12 comportano elementi di asistematicità in materia di esercizio dei diritti personali in condizioni di fine vita a scapito degli eventuali figli e in favore del partner omosessuale. Si sofferma quindi sulla norma concernente la durata del diritto di abitazione, incomprensibilmente legata alla durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Dopo un ulteriore cenno ai rischi connessi con l'estensione dell'adozione anche in favore delle coppie omosessuali, conclude evidenziando la complessità e il rilievo dei profili critici svolti sulla proposta di testo unificato.

Dopo una breve premessa di sistema e alcuni cenni riferiti alla stessa etimologia del concetto di matrimonio, il senatore [ALBERTINI](#) (*NCD*) ne evidenzia la radice di istituto orientato alla procreazione. Anche solo da questo elemento si scorge l'anomalia sottesa all'ipotesi di affiancarvi altro istituto che, con nome diverso, ne faccia conseguire effetti simili, ma senza, naturalmente, che possa essere indirizzato alla procreazione e alla famiglia legittima in formazione. Ricorda che, non a caso, molti altri Paesi non conoscono istituti volti a fornire tutela giuridica a rapporti diversi da quelli fondati sul matrimonio. Svolge quindi ulteriori rilievi circa il sistema francese che, peraltro, non consente l'accesso all'adozione alle coppie in regime di unione civile. Soffermandosi quindi sull'ormai celebre modello tedesco rileva che è comunque difficile equiparare il matrimonio ad altro istituto che congiunge due persone in un vincolo da cui sorgano estesi e variegati diritti civili. Del resto è lo stesso articolo 31 della Costituzione a sancire, mediante una norma di agevolazione, l'importanza della formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi. Di qui, dunque, l'incongruenza sistemica in cui si incorre se si intende far evolvere i livelli di protezione sociale in una direzione diversa e dunque incerta.

La senatrice [CHIAVAROLI](#) (*NCD*) rileva che, alla base della difesa del matrimonio, vi è anche l'esigenza della tutela dei diritti dei deboli, dei soggetti svantaggiati e dei minori. Di qui la necessità di evitare forme di duplicazione tra istituti di cui uno si appalesi elastico, appetibile, deresponsabilizzante, l'altro, rigido e vincolante per definizione e quindi indebolito. Sempre in punto di sistema, peraltro, l'estensione dei diritti patrimoniali e della protezione del *welfare* in capo alle parti delle unioni civili rischia di mettere a repentaglio l'intera tenuta della difesa sociale dei singoli e della famiglie. Ne deriverebbero rischi sistemici e incongruenze giuridiche. Del resto, i rischi per la stessa natalità e per la propensione a fondare sulla famiglia i rapporti di coppia è legata anche a scelte legislative come quella in discussione. Le considerazioni che va svolgendo, dunque, riguardano l'opportunità in quanto tale di affiancare al matrimonio istituti potenzialmente competitivi che ne indeboliscano la portata, l'efficacia e la stessa funzione nell'ordinamento.

Secondo il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) la chiave della proposta di testo unificato si rinviene nell'articolo 3 e, più precisamente, nel comma 2, ove si introduce una clausola di equiparazione generale tra unioni civili e posizione del coniuge nell'ambito matrimoniale. Di qui l'impressione che si affianchi al matrimonio un istituto assai simile in tema di effetti, ma del tutto diverso quale modello, presupposti e funzione. Nella vulgata pubblica, la proposta di testo unificato guarderebbe al modello tedesco, evitando tuttavia di ricomprendervi l'accesso all'istituto dell'adozione; eppure - prosegue l'oratore - ciò non è del tutto veritiero, giacché l'esclusione del solo articolo 6 della legge n. 183 del 1984 consentirebbe di avere accesso, da parate delle coppie omosessuali, almeno alle cosiddette adozioni speciali. Ritiene, pertanto, che l'implicito radicamento di una genitorialità diversa da quella naturale si scorga già dalla proposta di testo unico. Svolge, quindi, brevi cenni sui rischi e sull'eventualità che trovi accesso nell'ordinamento la cosiddetta "*stepchild adoption*". Si sofferma, quindi, anche sull'articolo 6 della proposta di testo unificato che insieme a quella di cui alla già citata portata dell'articolo 3, sembra legittimare certe opere di indottrinamento e di convincimento culturale che vanno profilandosi nei luoghi e negli istituti di educazione dove avanza un concetto di famiglia oramai sempre più aperto, libero e lontano da quello delineato dalla tradizione e, segnatamente, dagli articoli 29, 30 e 31 della Carta fondamentale. Dopo essersi soffermato sui rischi per il sistema di protezione sociale che deriverebbero dall'apertura e dall'accesso agli istituti di favore e ai benefici per le unioni civili fra persone dello stesso sesso, ricorda che, in Germania, alcune pronunce del giudice costituzionale hanno finito per estendere oltremodo la protezione giuridica ed economica originariamente prevista in favore delle coppie dello stesso sesso unite civilmente. Conclude precisando che occorre guardare innanzi e vedere i profili evolutivi inquietanti e assai incerti che si determinerebbero qualora vi fosse un eccesso di protezione giuridica per un modello di unione tra

persone dello stesso sesso. Si aprirebbe il campo ad aspirazioni di accesso alla filiazione, anche mediante tecnologie e sistemi assai dubbi sul piano morale e sotto il profilo bioetico.

Il presidente [PALMA](#) rende noto che la discussione sulla proposta di testo unificato redatta dalla senatrice Cirinnà proseguirà nel corso della seduta di domani.

Dopo che il senatore [CUCCA](#) (PD) ha chiesto di valutare l'opportunità di convocare un'ulteriore seduta notturna per la giornata di domani, il PRESIDENTE, acquisito l'orientamento negativo dei senatori [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) e [GIOVANARDI](#) (NCD), precisa che lo spazio previsto per le sedute di mercoledì e giovedì già convocate appare senz'altro sufficiente per proseguire la discussione sulla proposta di testo unificato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [922](#)

Art. 1

1.1 (testo 2)

[DE CRISTOFARO, PETRAGLIA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 601-bis. - (*Traffico di organi prelevati da persona vivente*) ? Chiunque commercia, vende, acquista, ovvero, a fini di lucro, in qualsiasi modo procura organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Nel caso di morte della persona sottoposta al prelievo ovvero al trapianto, si applica la pena della reclusione da dodici a ventiquattro anni. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad 300.000 chiunque, a fini di lucro, organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicità o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi di cui al comma 1.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque illecitamente dona o riceve organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro.».

1.3 (testo 2)

[FALANGA](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 416 del codice penale, sesto comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo le parole: "di cui agli articoli 600, 601" è inserito: ", 601-bis" ;

dopo le parole: "25 luglio 1998, n. 86", sono inserite le seguenti: "nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91".».

Art. 2

2.1 (testo 2)

[MAURIZIO ROMANI, MUSSINI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

1. Alla legge 1 aprile 1999, n. 91 sono apportate le seguenti modificazioni:
"all'articolo 22-bis i commi 1 e 2 sono abrogati."»

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1209](#)

Art. 1

1.7 (testo 3)

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso 5-bis con il seguente:

«5-bis. Il minore ha diritto a mantenere le relazioni nel suo interesse costituitesi nel periodo di affidamento. Qualora, a seguito di un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria».

Conseguentemente, dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di prolungato periodo di affidamento ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis"».

1.3.2.1.28. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 157 (pom.) del 29/10/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 2014
157ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(922) Maurizio ROMANI ed altri. - Modifiche al codice penale e alla legge 1º aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [PALMA](#) domanda alla relatrice, senatrice [CIRINNA'](#) (PD) se, in esito al dibattito che ha avuto luogo nel corso della seduta di ieri, abbia intenzione di proporre ulteriori modifiche agli emendamenti già riformulati.

La senatrice [CIRINNA'](#) (PD) annuncia la volontà di rinunciare all'incarico di relatrice stante la complessità degli impegni di queste settimane che la vedono peraltro già vestire il medesimo ruolo nell'ambito dell'esame dei disegni di legge in materia di unioni civili anch'essi previsti nel calendario dei lavori della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) e il senatore [LUMIA](#) (PD) invitano la senatrice Cirinnà a desistere dall'intento di dismettere il ruolo di relatore sul disegno di legge n. 922.

La senatrice [CIRINNA'](#) (PD) chiarisce che dietro al proposito annunciato non vi è alcuna questione personale, né ragioni di disaccordo politico con alcuno dei componenti della Commissione, ma semplicemente la presa d'atto di una difficoltà a seguire contestualmente molteplici iniziative legislative in materie tanto delicate.

Preso atto della decisione della senatrice Cirinnà, il presidente [PALMA](#) assume l'incarico di relatore e annuncia la presentazione delle nuove proposte emendative 1.30, 1.31 e 2.30, allegate al resoconto di seduta, con le quali intende farsi carico delle risultanze emerse dal dibattito di Commissione. In particolare, si propone: di risolvere il coordinamento tra il nuovo articolo 601-*bis* e la legge n. 91 del 1999; di non introdurre una nuova fattispecie delittuosa aggravata dall'evento, di ripristinare la coerenza complessiva delle risposte sanzionatorie; di meglio precisare le condotte punibili per il reato base di traffico di organi prelevati da persone viventi. Ciò premesso, ritiene opportuno che i senatori siano posti in condizione di avanzare proposte subemendative riferite ai nuovi testi. Al riguardo, propone di fissare il termine per avanzare ulteriori emendamenti per le ore 18 di giovedì 6 novembre.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) rileva preliminarmente che il lavoro svolto dalla relatrice è stato meritorio, poiché la senatrice Cirinnà si è fatta carico di proporre la soluzione di complessi nodi normativi presenti sin dall'inizio della legislatura e derivanti dalla molteplicità di iniziative legislative all'esame

della Commissione.

Un punto da cui prendere le mosse è che la complessa articolazione sociale italiana non può essere ridotta alla rigida ed anacronistica alternativa tra il matrimonio e le coppie di fatto. Esiste ed è avvertita in larghi strati della popolazione l'esigenza di conferire diritti e riconoscimento giuridico a rapporti anche diversi da quelli fondati sul matrimonio. Questa domanda diffusa e variegata che caratterizza l'attuale momento di evoluzione della società non deve sfuggire alle parti politiche presenti in Parlamento come, del resto, la relazione tra diritti e responsabilità non può mai essere posta in discussione. Che poi la condizione giuridica complessiva dell'ordinamento sia ormai insopportabilmente arretrata lo dimostrano diverse pronunce degli organi di giustizia sovranazionale e persino della Corte costituzionale e della Suprema Corte di cassazione. Secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo, ad esempio, l'unione tra persone dello stesso sesso rientra nel bene giuridico protetto dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che tutela la vita familiare. Cita, quindi, l'articolo 9 della Carta di Nizza che pure allude ad un concetto di famiglia anche più largo rispetto a quello basato sul vincolo matrimoniale. Svolge, quindi, ulteriori riferimenti alla nota sentenza n. 138 del 2010 della Corte costituzionale e alla sentenza n. 4184 del 2012 della Suprema Corte di cassazione. Del resto, osserva che anche alcuni diritti che rientrano nella libertà di soggiornare sul territorio statale vanno trovando sviluppi e riconoscimenti nell'interpretazione della disciplina di cui al decreto legislativo n. 30 del 2007. Ai sensi di tale normativa i presupposti per accedere al territorio italiano da parte di non cittadini, per poi soggiornarvi e, al limite, stabilirvi la residenza, ricomprendono anche le parti delle unioni tra persone dello stesso sesso stipulate in altri Paesi. In via generale, aggiunge che il rischio di persistere nell'inerzia da parte delle Camere finisce per facultizzare l'esercizio di poteri sostitutivi e suppletivi da parte degli organi giurisdizionali. Con riguardo poi al tema specifico delle adozioni, ritiene che le disposizioni recate dall'articolo 3 della proposta di testo unificato siano chiare nello statuire che l'adozione medesima è esclusa in quanto istituto generale, mentre non può essere presclusa ai sensi dell'articolo 44 della legge n. 184 del 1983. Svolge, quindi, brevi riferimenti sulla questione della quota di legittima, quale istituto del diritto successorio che verrebbe ad essere indirettamente modificato, per via del riconoscimento giuridico delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. Auspica, in proposito, che si possano trovare idonee soluzioni normative in sede emendativa, precisando peraltro che il tema deve essere affrontato riconducendolo nell'ambito dell'autonomia negoziale delle parti e riconsiderando gli eventuali limiti al potere di disporre *mortis causa*. Conclude anticipando il proprio orientamento favorevole all'adozione della proposta di testo unificato redatta dalla relatrice.

Secondo il senatore [BARANI](#) (*GAL*) il problema del riconoscimento delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e, in generale, quello di conferire rilievo giuridico alle convivenze non fondate sul matrimonio, deve muovere dalla cornice costituzionale. Del resto, da prospettiva storica, i Socialisti italiani non si sono mai sottratti alla ricerca di accordi volti ad estendere la fruizione dei diritti civili anche quando altre forze politiche cadevano nell'immobilità determinata da compromessi al ribasso. Del resto, la sua posizione personale è nota e la storia della forza politica che egli rappresenta lo autorizza a guardare con scetticismo alle possibilità che i Gruppi parlamentari oggi presenti in Commissione possano trovare un accordo sulla proposta di testo predisposta dalla relatrice.

Secondo la senatrice [MUSSINI](#) (*Misto-MovX*) la società pluralista è ormai tanto articolata da indurre ad una riflessione e ad un ripensamento complessivo sulla rigidità dello schema matrimoniale. Ormai la pur apprezzabile ricostruzione etimologica del *matrimonium* cui alludeva il senatore Albertini nella seduta di ieri non può trovare accoglimento, né dispiegare forza dirimente contro la necessità di ampliare il novero delle garanzie e il riconoscimento dei diritti in favore dei singoli e delle unioni fondate sulla convivenza, anche al di fuori dell'istituto civilistico matrimoniale. Del resto rileva che il matrimonio classico aveva la funzione di mantenere il patrimonio e la stabilità della famiglia legittima nel tempo. Sulla scorta di tali premesse, il testo proposto dalla relatrice costituisce comunque

un'alternativa rispetto alla soluzione forse ideale: quella di una forma unica di tutela giuridica per tutte le forme di unione e di convivenza tale da garantire omogeneità di diritti, di responsabilità e di doveri. E' comunque una prospettiva avanzata - a suo modo di vedere - quella di predisporre norme senza prestare attenzione alle preferenze sessuali dei singoli uniti da un rapporto di convivenza che si vuole giuridicamente regolato. Del resto, si profila all'orizzonte il peso di una possibile infrazione europea per l'arretratezza del nostro sistema giuridico in materia di unioni civili. Venendo, in particolare, all'articolo 3 del testo proposto dalla relatrice, rileva che l'esclusione dell'adozione da parte delle coppie in unione civile, è stato da più parti posta in dubbio, evidenziandosene talune ambiguità interpretative da parte della senatrice Alberti Casellati. Eppure, il tema è assai complesso perché si potrebbe anche ritenere preferibile assicurare una genitorialità completa al bambino, anche se con due persone dello stesso sesso, piuttosto che imporre un solo genitore in forza del divieto di adozione previsto dal citato articolo 3.

In linea generale, conclude rilevando come il riconoscimento di uno statuto giuridico in favore delle unioni civili si rivelerebbe fondamentale per assicurare protezione alle parti deboli di questi rapporti, i quali, se ci si ostina a relegarli nel limbo delle vicende fattuali, rischiano di lasciare i minori e i soggetti svantaggiati sprovvisti di tutela.

Secondo la senatrice [BIANCONI](#) (NCD), nell'affrontare il tema in esame, occorre rifuggire da posizioni altamente oltranziste. Non è infatti sulla base di pregiudizi di ordine etico che ci si può accostare al problema del riconoscimento giuridico delle coppie di fatto. Da una prospettiva concreta si deve però riconoscere che introducendo forme di disciplina giuridica inappropriate, incerte o contraddittorie rispetto al quadro costituzionale, si rischia di aprire falle nel contesto complessivo dei rapporti sociali e nelle formazioni sociali che caratterizzano la vita del Paese. Non è da sottovalutare il rischio di aprire le porte alla maternità e alla paternità surrogata, nonché a modelli di famiglia non rispondenti allo schema giuridico previsto dagli articoli 29, 30 e 31 della Carta fondamentale. Con particolare riguardo alla proposta di testo unificato, l'articolo 10 sembra alludere all'esercizio dei diritti connessi con la salute e con le fasi terminali della vita di uno dei due soggetti dell'unione civile. Ebbene - prosegue l'oratrice - una disciplina simile è già ricompresa nell'articolo 3 della legge n. 91 del 1999, così che quello citato si conferma come un esempio di disciplina incerta e potenzialmente ambigua rispetto a norme già in vigore. Ulteriori questioni, peraltro, concernono i diritti a contenuto patrimoniale che si vorrebbe prevedere a beneficio delle parti dell'unione civile. In tali disposizioni si rinviene con chiarezza l'effettiva finalità di offrire tutela anche a unioni tra persone dello stesso sesso, proprio perché molte di queste situazioni giuridiche di favore sono implicitamente o in via giurisprudenziale già riconosciute alle coppie eterosessuali. In proposito, ritiene che debba mantenersi assai alta l'attenzione sull'accesso ad istituti quali l'adozione da parte di persone omosessuali unite civilmente. Non vi è chi non veda che un conto sono i registri comunali i quali non determinano, al momento, veri e propri effetti civilistici, altro è conferire tutela, prerogative e garanzie alle coppie omosessuali, così da determinare un'impropria competizione per le risorse e i benefici già in regressione, con l'istituto matrimoniale. Ma ancora più da avversare è il surrettizio riconoscimento di una sorta di matrimonio tra persone dello stesso sesso che, pur caratterizzato da un nome diverso, ne riproduca gli effetti e i diritti che originano dall'istituto tradizionale cui guarda la Costituzione italiana. Ricorda, infine, che se questa fosse l'operazione cui si tende, si dovrebbe procedere alla revisione della Carta fondamentale ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione. Alla luce dei rilievi espressi, evidenziate solo alcune tra le molte criticità presenti nella proposta di testo unificato, annuncia il proprio orientamento contrario sulla sua adozione come disegno su cui proseguire l'esame.

Anche secondo il senatore [SACCONI](#) (NCD), la proposta di testo unificato non può trovare consenso, anche in quanto occorrerebbe procedere con un metodo diverso, pragmatico e non ideologico, così da pervenire a soluzioni normative logiche e largamente condivise. Occorrerebbe da un lato isolare ogni soluzione di carattere omofobico e tutelare il rispetto della dignità di ogni persona; dall'altro eludere il

rischio di creare divisioni e danni al sistema giuridico del primo Libro del Codice civile e, ciò che più importa, al dettato costituzionale. Ricorda, poi, che il Governo è in qualunque momento in condizione di assumere una propria iniziativa legislativa, la quale sortirebbe un immediato effetto politico al fine di orientare l'esame in Commissione secondo una direttrice nuova e più prudente. Fughe in avanti incoerenti rischierebbero di preludere alla messa in discussione di un modello antropologico e sociale che ancora contraddistingue la società italiana. Venendo alla disamina puntuale della proposta di testo unificato, si sofferma sui due istituti dell'adozione e della pensione di reversibilità. L'articolo 3 sembra, infatti, porsi in contraddizione con il diritto del minore adottato a crescere in un contesto genitoriale di differenza di genere. Solo preservando questa logica di fondo, ritiene che si possa scongiurare il rischio del proliferare di pratiche, quale quella dell'utero in affitto, che assumono gli odiosi contorni di mezzi classisti prossimi allo sfruttamento delle donne in condizioni di marginalità e di sofferenza economica. Quanto poi alla pensione di reversibilità, la spettanza di tale prestazione non può non essere collegata al solo matrimonio e, peraltro, anche la sola eventualità di un'estensione dell'istituto alle unioni civili giuridicamente riconosciute presenterebbe enormi problemi di compatibilità con le risorse finanziarie disponibili e riflessi notevoli sull'intero sistema di protezione sociale. Conclude rilevando come la posizione del proprio Gruppo di appartenenza sia aperta a estensioni ragionate della fruizione dei diritti individuali e degli istituti che regolano giuridicamente la convivenza tra le persone. Tuttavia, non si deve correre il rischio di determinare improprie forme di competizione con l'istituto matrimoniale il quale rimane al centro del quadro costituzionale volto allo sviluppo economico, demografico e sociale del Paese. Per tali ragioni, auspica che si voglia attendere la citata iniziativa di legge più volte preannunciata dal Governo alla quale, peraltro, si dovrà guardare con attenzione per evitare il rischio di norme suscettibili di improprie e incontrollate estensioni per vie giurisprudenziali.

Il senatore [FORMIGONI](#) (NCD) osserva preliminarmente che quello in esame è un tema divisivo che si presta, purtroppo, ad essere affrontato per contrapposizioni ed a determinare divisioni. A suo giudizio si tratta dell'unico metodo per prevenirle nel guardare a soluzioni improntate al principio di ragionevolezza e lontane da dannose derive ideologiche. Del resto, appaiono esemplificative le recenti vicende delle critiche rivolte al Ministro dell'interno il cui unico intento è stato quello di garantire il rispetto della legge contro atti al limite del provocatorio e che ancora non trovano riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico. Non si può innanzi tutto negare che la famiglia fondata sul matrimonio costituisca la fondamentale formazione sociale cui è garantita protezione costituzionale. Aggiunge che il suo Gruppo di appartenenza è disposto al confronto, purché si tengano presenti queste premesse di metodo e si eviti di cadere nell'errore di valutazioni aprioristiche e di indebiti giudizi sulle scelte di vita delle persone. La famiglia intesa quale unione tra eterosessuali, nel quadro dell'istituto matrimoniale, pretende e merita tutela e difesa sociale preminente; il che, a suo modo di vedere, non esclude che anche altre forme di convivenza debbano trovare una regolazione, pur senza condurre a sopravanzamenti, anomalie o improprie equiparazioni. Prosegue delineando il quadro costituzionale delimitato dagli articoli 2 e 29 della Costituzione, secondo i quali la famiglia fondata sul matrimonio assurge a società naturale; anche per questo, affiancarvi una formula surrettizia e parallela che tenda ad eguagliarne lo statuto giuridico non può essere operazione condivisibile. Prosegue osservando che il disposto degli articoli 3 e 7 della proposta di testo unificato delinea una delega legislativa di cui non si comprendono finalità e criteri direttivi. Infatti, se lo stesso articolo 3 tende all'equiparazione tra il coniuge e il soggetto parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, appare contraddittorio che il Governo eserciti un potere normativo delegato orientato allo stesso obiettivo. In realtà, la proposta di testo unificato eccede nel tendere alla parificazione tra matrimonio e unione tra omosessuali. Illustra, quindi, le proprie perplessità sui rischi connessi agli eccessi di riconoscimento dei diritti in materia di filiazione e stato di famiglia. A sua volta si richiama all'eventualità, tutta da scongiurare, di favorire un rapido sconfinamento in pratiche certo non condivisibili quali quella del ricorso all'utero in affitto. Più in generale, si profila il rischio che siano obliterati i diritti del minore ad avere padre e madre nell'ambito della famiglia naturale. Peraltro, talune delle scelte codificate nella proposta di testo unificato sembrano contravvenire ad altre opzioni normative sulle quali gli organi parlamentari hanno

di recente già deliberato: prima tra esse è quella concernente il cognome di famiglia. Svolti quindi ulteriori cenni ai rapporti tra l'articolo 3 della proposta della Relatrice e la legge n. 184 del 1983, in materia di adozioni, conclude rilevando che la proposta di testo unificato non può costituire la base per un utile proseguimento dei lavori della Commissione. Come precisato da altri oratori intervenuti in precedenza, il rischio che interventi giurisprudenziali successivi determinino indebite estensioni di benefici e diritti, anche in capo a unioni civili tra persone dello stesso sesso, lo inducono a preannunciare il proprio orientamento contrario sull'impostazione del testo redatto dalla Relatrice.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) interviene per rilevare che, in sede di risposta ad un atto di sindacato ispettivo presso la Camera dei deputati, la posizione del ministro dell'interno Alfano è sembrata essere quella di riservare l'iniziativa sui disegni di legge in materia di unioni civili alle Camere, delineandosi così una sorta di orientamento astensionista da parte dell'Esecutivo o, comunque, di alcuni suoi esponenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente [PALMA](#) comunica che il seguito della discussione sulla proposta di testo unificato è rinviato ad un'altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [922](#)

Art. 1

1.30

[PALMA](#), RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 601-bis. - (*Traffico di organi prelevati da persona vivente*) ? Chiunque, illecitamente, a scopo di lucro, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo, procura organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 a 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad 300.000 chiunque, a fini di lucro, organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi di cui al comma 1. »

1.31

[PALMA](#), RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1.All'articolo 416 del codice penale, sesto comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

"dopo le parole: "di cui agli articoli 600, 601" è inserito: ", 601-bis" ;

Art. 2

2.30

[PALMA](#), RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

1. All'articolo 22-*bis* della legge 1 aprile 1999, n. 91 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, sostituire le parole: "da tre a sei" con le seguenti: "da tre a otto"
 - b) il comma 2 è abrogato;
2. L'articolo 7 della legge 26 giugno 1967, n. 458 è abrogato.»

1.3.2.1.29. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 158 (pom.) del 04/11/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 4 NOVEMBRE 2014
158ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente **[PALMA](#)** informa che lo scorso 30 ottobre il Presidente del Senato ha trasmesso alla Commissione copia di una lettera con la quale la Presidenza della Camera dei deputati ha chiesto l'attivazione della procedura di intese in relazione all'esame dei disegni di legge in materia di prescrizione dei reati (Atti Senato nn. 1384 e 1574). Fa presente quindi di aver in data odierna predisposto una lettera di risposta della quale illustra brevemente i contenuti.

Prende atto la Commissione.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MAGISTRATI

Il presidente **[PALMA](#)** invita la Commissione ad esprimersi in ordine ai tempi di conclusione

dell'*iter* di esame dei disegni di legge n. 1070 e connessi, in particolare decidendo se concluderne l'esame questa settimana o la prossima. Sottolinea inoltre l'esigenza, prima del voto finale, di effettuare una attenta valutazione delle esigenze di coordinamento del testo anche derivanti dalla pregressa approvazione dell'emendamento soppressivo dell'articolo 1.

Il vice ministro COSTA, nel rispetto delle prerogative della Commissione in ordine alla definizione dei tempi di esame dei provvedimenti all'ordine del giorno, ritiene che l'*iter* di esame dei disegni di legge in materia di responsabilità civile dei magistrati debba essere celermente concluso anche in considerazione dell'avvio di una procedura di infrazione comunitaria nei confronti del nostro Paese.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) chiede chiarimenti in ordine al seguito dei lavori sul disegno di legge governativo n. 1626, anch'esso in materia di responsabilità civile dei magistrati.

Il presidente [PALMA](#) fa presente che il contenuto del disegno di legge governativo in materia di responsabilità civile dei magistrati è stato in parte recepito in puntuali proposte emendative presentate all'Atto Senato n. 1070 già da tempo adottato come testo base dalla Commissione. Ricorda, inoltre, che lo scorso 30 ottobre è scaduto il termine per la presentazione di subemendamenti ai citati emendamenti avanzati dal Governo. Precisa inoltre che, per un mero errore tipografico, il subemendamento 2.301 testo corretto/10 è stato erroneamente attribuito, come primo firmatario, al senatore Caliendo invece che al reale ed unico proponente, il senatore Barani.

La senatrice [MUSSINI](#) (Misto-MovX) si domanda per quale ragione il Consiglio superiore della magistratura si sia pronunciato in sede consultiva sul disegno di legge n. 1626 e da chi sia stato sollecitato tale parere.

Su tale questione si apre un breve dibattito cui prendono parte i senatori [LUMIA](#) (PD), [GIOVANARDI](#) (NCD), [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e il presidente [PALMA](#).

Il presidente [PALMA](#), in considerazione delle questioni poste dal rappresentante del Governo propone quindi di destinare le sedute di domani alla conclusione dell'*iter* d'esame dei disegni di legge n. 1070 e connessi.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(922) Maurizio ROMANI ed altri. - Modifiche al codice penale e alla legge 1º aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il presidente [PALMA](#) informa la Commissione di aver nominato, quale nuovo relatore sul provvedimento, il senatore Casson. Pertanto gli emendamenti pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 29 ottobre sono fatti propri dal nuovo relatore. Con riguardo poi alla proposta 1.30, il senatore Casson ha depositato una riformulazione, pubblicata in allegato, la quale reca l'espunzione dalla fattispecie incriminatrice di traffico di organi prelevati da persona vivente di ogni riferimento al lucro quale elemento di dolo specifico. Conclude ricordando che il prossimo giovedì, alle ore 18, scadrà il termine per la presentazione dei subemendamenti riferiti agli emendamenti da ultimo citati.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

- e **petizione n. 665 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il senatore [MAZZONI](#) (*FI-PdL XVII*), nel rappresentare la posizione "laica" del proprio Gruppo ritiene che la questione afferente alla regolamentazione dei diritti e dei doveri delle coppie omosessuali non possa più essere ignorata dal Parlamento. Il nostro Paese attualmente, insieme alla Grecia, rappresenta nello scenario europeo, ordinamento che non appresta alcuna tutela ai diritti delle coppie fra persone dello stesso sesso. L'esigenza di una regolamentazione oltre ad essere stata sollecitata dal legislatore

comunitario, è stata anche prospettata in un *obiter dictum* dalla Corte costituzionale la quale ha invitato il Parlamento a colmare una evidente anomia.

Per quanto riguarda il merito delle proposte all'esame della Commissione ricorda la posizione espressa dal Presidente del proprio partito, il quale, in una recente intervista, si è espresso favorevolmente alla introduzione di una disciplina analoga a quella prevista nell'ordinamento tedesco.

Sempre nel merito, ritiene necessaria una riflessione ulteriore sulle norme della proposta di testo unificato che consentono l'adozione, da parte delle coppie omosessuali, dei figli biologici di uno dei partner: si finisce, in tal modo, per legalizzare surrettiziamente pratiche di fecondazione ad oggi illegali nel nostro Paese.

Un ulteriore approfondimento meritano anche le previsioni in materia di reversibilità, non ultimo per ragioni di sostenibilità finanziaria.

Il senatore **GASPARRI** (*FI-PdL XVII*) ritiene che ogni intervento normativo in materia di famiglia o di regolamentazione delle unioni fra persone dello stesso sesso non possa prescindere dal dato costituzionale. In base a quanto previsto dall'articolo 29 della Carta fondamentale, e confermato del resto da una costante giurisprudenza della Corte costituzionale, nel nostro ordinamento, l'unica tipologia coniugale costituzionalmente legittima è rappresentata dal matrimonio eterosessuale. Esprime quindi un giudizio fortemente critico sulla proposta di testo unificato, manifestando la propria preferenza per le forme di regolamentazione previste nei passati disegni di legge sui Dico o sui Pacs ovvero nella più recente proposta di legge sui cosiddetti DiDoRe. Relativamente alla ricordata intervista del presidente Berlusconi osserva come questi, nel rispondere alle domande poste dall'intervistatore si sia espresso favorevolmente sulla eventuale previsione di patti privati regolati dal diritto civile per la disciplina dei diritti e dei doveri nell'ambito delle coppie dello stesso sesso e non già a favore della legittimazione del matrimonio omosessuale.

In particolare, con riguardo all'articolo 10 del testo unificato ritiene che il legislatore stia intervenendo su questioni delicatissime, quali quelle relative al cosiddetto "fine vita" che meriterebbero invece una più attenta disciplina. In proposito, fa presente peraltro che a legislazione vigente analoghe misure non sono previste per i coniugi.

Particolari perplessità destano poi le previsioni in tema previdenziale e di reversibilità. Nel sollecitare una riflessione più approfondita anche su tale tema, ricorda come l'istituto della reversibilità sia volto a garantire la famiglia come disciplinata dalla Carta costituzionale. Sono indubbi inoltre i costi in termini economici e sociali che l'estensione di tale diritto anche alle coppie omosessuali rischierebbe di determinare, soprattutto perchè l'istituto potrebbe prestarsi ad usi strumentali.

Si sofferma poi sulle previsioni in materia di adozioni sottolineando come l'indiretta legittimazione di forme di fecondazione surrogata rischi di porre evidenti problemi anche applicativi. In proposito ricorda come negli Stati Uniti d'America sia fra le altre anche in corso una *querelle* sul diritto della madre surrogata a non consegnare il figlio concepito ai genitori biologici. Dubbi di costituzionalità in termini di violazione del principio di uguaglianza rischiano inoltre di porsi qualora si ammettesse la cosiddetta adozione interna.

Svolge quindi ampie considerazioni sulla tematica relativa alle nuove forme di fecondazione, negando la sussistenza di un diritto assoluto alla genitorialità.

Ritiene poi insussistente e pretestuosa la tesi di coloro che sostengono l'esigenza di favorire l'adozione di minori da parte delle coppie omosessuali, al fine di sottrarli alle più dure condizioni di vita negli istituti. Egli ritiene, infatti, che in determinati periodi storici, quando le autorità preposte alle adozioni sia nazionali che internazionali si dimostravano più sollecite, non si sia posto un problema in ordine alla sorte dei bambini in stato di adottabilità.

Il presidente **PALMA** ribadisce che la questione relativa alla reversibilità meriti un approfondimento, anche con riguardo alla disciplina vigente per i matrimoni eterosessuali.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1209) Francesca PUGLISI ed altri. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 ottobre.

La relatrice [FILIPPIN](#) (PD) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.5 (testo 2), 1.7 (testo 3), 1.11 (testo 2), 2.1 (testo 2), 2.2 (testo 2) e 3.1, 3.2, 3.3 (identici). Sui restanti emendamenti il parere è contrario. Con riguardo agli emendamenti 1.12, 4.3 e 4.5 invita i presentatori a ritirarli.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme alla relatrice.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), al fine di evitarne la decadenza, aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti presentati dall'ex senatrice Alberti Casellati. Per analoghe ragioni sottoscrive anche gli emendamenti 1.2 e 1.4 del senatore Falanga.

In esito a distinte e successive votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4.

Risulta invece approvato l'emendamento 1.5 (testo 2).

Dopo che è stato respinto l'emendamento 1.6 il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) interviene sull'emendamento 1.7 (testo 3), invitando a sopprimere il primo periodo del capoverso 5-bis.

La relatrice [FILIPPIN](#) (PD), alla luce dei rilievi svolti dal senatore Caliendo invita i senatori a riformulare l'emendamento 1.7 (testo 4).

Il senatore [LUMIA](#) (PD) accedendo alla richiesta della relatrice riformula l'emendamento 1.7 (testo 3) in un testo 4, pubblicato in allegato; tale proposta emendativa, posta ai voti, è approvata.

Dopo che sono stati dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 1.8 e 1.9, la Commissione respinge l'emendamento 1.10.

Risulta invece approvato l'emendamento 1.11 (testo 2), con conseguente preclusione del successivo emendamento 1.11.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ritira quindi l'emendamento 1.12.

Si apre quindi un dibattito sugli emendamenti 2.1 (testo 2) e 2.2 (testo 2) al quale prendono parte i senatori [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), [BUCCARELLA](#) (*M5S*), [MUSSINI](#) (*Misto-MovX*), il presidente [PALMA](#), il vice ministro COSTA e la relatrice [FILIPPIN](#) (*PD*).

La relatrice [FILIPPIN](#) (*PD*), alla luce della discussione testè svoltasi, invita i rispettivi firmatari a riformulare gli emendamenti 2.1 (testo 2) e 2.2 (testo 2) in un testo 3.

Gli identici emendamenti 2.1 (testo 3) e 2.2 (testo 3) pubblicati in allegato, previa dichiarazione di voto contrario della senatrice [MUSSINI](#) (*Misto-MovX*), sono posti ai voti ed approvati.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) ritira quindi l'emendamento 2.3.

Risulta invece precluso l'emendamento 2.4.

Con un'unica votazione, la Commissione approva gli identici emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3, con conseguente preclusione dell'emendamento 3.4.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 4.1 il quale, posto ai voti, risulta respinto.

È dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 4.2.

La senatrice [CIRINNA'](#) (*PD*), accedendo alla richiesta della relatrice, ritira l'emendamento 4.3.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 4.4, il senatore [LUMIA](#) (*PD*) ritira l'emendamento 4.5.

La Commissione conferisce quindi mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo come modificato dalle proposte emendative approvate, autorizzandola nel contempo ad apportare le modifiche di coordinamento che si dovessero rendere necessarie.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [922](#)

Art. 1

1.30 (testo 2)

[CASSON](#), RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 601-bis. - (*Traffico di organi prelevati da persona vivente*) ? Chiunque, illecitamente,

commerciale, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo, procura organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 a 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 a 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi di cui al comma 1. »

1.31

[CASSON](#), RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 416 del codice penale, sesto comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
"dopo le parole: "di cui agli articoli 600, 601" sono inserite le seguenti: ", 601-bis" ;

Art. 2

2.30

[CASSON](#), RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

1. All'articolo 22-bis della legge 1 aprile 1999, n. 91 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole: "da tre a sei" con le seguenti: "da tre a otto
 - b) il comma 2 è abrogato;
2. L'articolo 7 della legge 26 giugno 1967, n. 458 è abrogato.»

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1209](#)

Art. 1

1.7 (testo 4)

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso 5-bis con il seguente:

«5-bis. Qualora, a seguito di un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria».

Conseguentemente, dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di prolungato periodo di affidamento ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis"».

Art. 2

2.1 (testo 3)

[CAPPELLETTI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'affidatario deve essere convocato, a pena di nullità, nei

procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed ha facoltà di presentare memorie nell'interesse del minore".»

2.2 (testo 3)

[PALMA](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'affidatario deve essere convocato, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed ha facoltà di presentare memorie nell'interesse del minore".»

1.3.2.1.30. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 161 (pom.) dell'11/11/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 2014
161ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [PALMA](#) riferisce alla Commissione gli esiti della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, testé svoltosi. In quella sede fa presente di aver sollecitato, in primo luogo, una generale riflessione sui limiti di opportunità che circondano il potere di proporre emendamenti da parte dei relatori nel corso dell'esame in Assemblea di disegni di legge la cui istruttoria sia stata conclusa in Commissione giustizia.

Con riguardo alla programmazione dei lavori della Commissione, si è convenuto di concludere nel corso della settimana, compatibilmente con l'acquisizione dei prescritti pareri, l'iter d'esame dei disegni di legge n. 667 e 1421 in materia di abrogazione dell'articolo 278 del codice penale, n. 922 in tema di traffico degli organi destinati al trapianto e n. 1504 e connessi, sul divorzio breve. Con riguardo ai provvedimenti da ultimo citati fa presente che la Commissione bilancio ha espresso, lo scorso 6 novembre, il prescritto parere. Una volta conclusa la trattazione di tali provvedimenti, la Commissione riprenderà l'esame dei disegni di legge n. 19 e connessi in materia di disposizioni di contrasto alla corruzione. In sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è altresì deciso di concludere la discussione sulla proposta di testo unificato predisposta dalla relatrice in materia di unioni civili e di riavviare il prossimo giovedì 13 novembre, l'esame dell'Atto Senato n. 1012 relativo alle Camere arbitrali dell'avvocatura. Infine, si è convenuto di espungere dall'ordine del giorno della Commissione il disegno di legge n. 1626 sulla responsabilità civile dei magistrati, essendo

stato concluso l'*iter* d'esame dei disegni di legge n. 1070 e connessi, vertenti su identica materia e licenziati per l'Assemblea in un testo in parte comprensivo delle disposizioni recate dal disegno di legge n. 1626.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 novembre.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottolinea l'urgenza di un intervento legislativo volto a disciplinare le coppie di fatto e le unioni civili, osservando che pregiudizi di natura religiosa o ideologica non dovrebbero impedire l'introduzione nel nostro ordinamento di istituti di civiltà quali quelli in esame. Nel merito, rileva che sarebbe stato preferibile optare per una unificazione di disciplina, tale da delineare istituti applicabili a tutti i rapporti di fatto, a prescindere dall'orientamento sessuale delle parti. Conclude sottolineando l'esigenza di migliorare il testo unificato all'attenzione della Commissione, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 2 luglio, prevedendo stringenti forme di tutela in favore delle unioni omosessuali.

La seduta sospesa alle ore 14,20 riprende alle ore 15.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) integra il proprio intervento già svolto sulla proposta di testo unificato, aggiungendo che, impregiudicata la scelta di partenza di concedere la facoltà di

organizzare la propria convivenza anche a due persone dello stesso sesso, sul piano tecnico, l'ipotesi di testo unificato presenta notevoli elementi di criticità. Ribadisce innanzitutto la necessità di tornare sulla disciplina concernente l'adozione del cognome di famiglia per le unioni civili. Ritiene poco chiara la scelta concernente le modalità di scioglimento del rapporto tra le parti della medesima unione civile; considera anche discutibile la norma riguardante la durata del diritto di abitazione commisurata al tempo in cui l'unione civile tra le parti si è mantenuta efficace. Quanto alla permanenza in vigore del contratto di locazione in seguito allo scioglimento dell'unione civile, rileva che siano da chiarire meglio i rapporti con la risoluzione del contratto e le sue cause. Più in generale occorre, a suo modo di vedere, optare per un accordo di natura pubblicistica oppure a forma libera e di natura privatistica, tenendo presente che alla libertà delle forme seguono i limiti di opponibilità ai terzi e una scarsa protezione per la parte debole dei rapporti. Da ultimo, precisa che il regime patrimoniale tra le parti dell'unione civile non dovrebbe essere troppo rigido e certo non può dare vita ad una comunione ordinaria necessitata. Aggiunti ulteriori spunti concernenti le norme che riguardano l'assegno di mantenimento, conclude rilevando che non solo andrebbero colmate le lacune tecniche nella redazione della disciplina del testo da sottoporre alla Commissione, ma si dovrebbe aver riguardo, in generale, al fatto che il tentativo di trasferire il contenuto e gli effetti del matrimonio civile alle unioni disciplinate dal testo unificato, implicherebbe un approccio riformatore di ben più vasta portata e di intento sistematico. Questo coinvolgerebbe anche la radice costituzionale del matrimonio e della famiglia legittima. Auspica, dunque, che possa scorgersi lo spazio per addivenire a scelte improntate al realismo e passibili di conseguire un largo consenso.

Dopo una breve precisazione del senatore [GIOVANARDI](#) (NCD), il presidente [PALMA](#) prende la parola ad integrazione dell'intervento già svolto.

Preannuncia, quindi, in via preliminare, che si riserverà di esercitare il proprio diritto di voto in Commissione sul provvedimento, in ragione del rilievo delle questioni da esso riguardate, certo non riconducibili a sole logiche di schieramento, ma concernenti anche convincimenti dei singoli.

Nel merito ritiene che, nel disciplinare le varie forme di convivenza di fatto, a prescindere dall'orientamento sessuale dei *partner*, il legislatore non possa trascurare il dettato costituzionale e la costante giurisprudenza della Consulta in tema di matrimonio e di famiglia. In tale quadro, non può che ritenersi illegittima l'introduzione nell'ordinamento di ogni modello parallelo di matrimonio, diverso da quello eterosessuale posto alla base della famiglia secondo il modello costituzionale. Osserva, peraltro, come appaiano insussistenti le argomentazioni di coloro che ritengono di dover legittimare un tale intervento normativo sulla base delle indicazioni contenute nella giurisprudenza europea, dato che tali previsioni incontrano comunque un limite invalicabile nei citati principi costituzionali dell'ordinamento interno.

Con riguardo all'articolato, esprime viva perplessità sull'articolo 1, comma 2, lettera d), nella parte in cui ricomprende fra le cause impeditive all'iscrizione al registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile, senza prevedere però alcuna sanzione nel caso di violazione di tali norme imperative.

Evidentemente in contrasto con l'articolo 29 della Carta fondamentale è anche il comma 2 dell'articolo 2, il quale reca l'esplicita equiparazione, mediante rinvio, dell'unione civile tra persone dello stesso sesso al matrimonio in ordine alla scelta del cognome della famiglia. Analoghe perplessità desta il testo nella parte in cui, in caso di morte di uno dei due conviventi, fa riferimento allo stato vedovile; una condizione che nel nostro sistema è ancorata alla presenza di un pregresso vincolo coniugale.

Del pari, l'articolo 3 appare anch'esso afflitto da vizi di legittimità in quanto mina alla base l'esclusività, quanto ad effetti, dell'istituto matrimoniale. Aggiunge poi che l'articolo, nell'escludere dalla citata equiparazione le adozioni di cui all'articolo 6 della legge n. 184 del 1983, pone comunque rilevanti dubbi interpretativi: infatti, non preclude l'accesso delle unioni civili tra persone dello stesso sesso a forme di adozione diverse da quelle cui si riferisce direttamente il citato articolo 6. In

proposito, si sofferma anche su una recente e discutibile sentenza del Tribunale per i minorenni di Roma la quale ha riconosciuto con riguardo ad una coppia omosessuale, la facoltà di adozione della figlia biologica di una delle due conviventi da parte dell'altra. Sempre con riguardo a tale questione, condividendo i rilievi critici formulati nel corso del dibattito, osserva come, in tal modo, si finisca per legittimare nel nostro sistema forme di maternità vietate dalla legislazione vigente.

Analoghi dubbi esegetici destano le previsioni di cui al secondo comma dell'articolo 4, le quali equiparano i diritti della parte legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso, a quelli che spettano al coniuge nella successione legittima; si determina, fra l'altro, anche una potenziale limitazione della volontà del testatore, attraverso l'introduzione di ulteriori limiti alla potestà di disporre a titolo successorio. Con riguardo agli aspetti di diritto successorio, osserva poi come non si debbano trascurare, in nome dell'esigenza di tutela di istanze degli adulti, gli interessi dei minori, i quali costituiscono pur sempre i soggetti deboli della famiglia.

Si domanda poi per quale ragione il testo unificato non intervenga anche in materia penale. In proposito, ricorda la rilevanza che ai fini della configurabilità di alcuni reati, quali il favoreggiamento personale o la falsa testimonianza, riveste la convivenza e il coniugio.

Con riguardo, invece, al secondo titolo della proposta di testo unificato, sollecita una riflessione sull'impatto che le previsioni di cui all'articolo 14, rischiano di determinare sulla legislazione vigente in materia matrimoniale. Tale disposizione, infatti, derogando al divieto previsto dall'articolo 458 del codice civile, reca un'ambigua disposizione secondo la quale spetta al superstite contraente dopo oltre sei anni dalla stipula del contratto, una autonoma quota di eredità che non ecceda la disponibile. Si sofferma, infine, sull'articolo 10 evidenziando come tale disposizione intervenga in tema di scelte di fine vita, una materia per la quale non esiste ancora una puntuale legislazione nazionale. Rileva inoltre criticamente che il testo dell'articolo esclude i figli maggiorenni dalle decisioni concernenti le fasi finali della vita e l'autodeterminazione alle cure mediche, riservando ogni ruolo di rappresentanza al convivente che sia parte dell'accordo di convivenza.

Sollecita poi una riflessione sull'impatto, anche in termini di sostenibilità finanziaria, delle previsioni relative alla reversibilità pensionistica.

In conclusione, invita la relatrice e la maggioranza tutta a valutare l'opportunità di modificare il provvedimento, in modo da ovviare ai numerosi rilievi di costituzionalità e a consentire l'approvazione di un testo largamente condiviso e che risponda alla non più procrastinabile necessità di disciplinare le varie forme di convivenza *more uxorio*.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.1.31. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 163 (pom.) del 18/11/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 18 NOVEMBRE 2014
163ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [PALMA](#) riferisce preliminarmente alla Commissione in ordine agli esiti della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato testé svoltasi.

In quella sede si è convenuto di assicurare priorità alla trattazione dei disegni di legge già in corso di avanzato esame; in particolare, si è deciso di destinare le sedute della settimana alla conclusione della discussione generale sulla proposta di testo unificato in materia di unioni civili e alle votazioni delle proposte emendative presentate al disegno di legge n. 1504, in materia di divorzio breve.

Concluso l'*iter* di tali provvedimenti, la Commissione proseguirà l'esame dei disegni di legge n. 1012 e 1540 e riprenderà la trattazione dell'Atto Senato n. 19.

Sempre con riguardo alla programmazione dei lavori, avverte che non si potrà procedere alla votazione degli emendamenti relativi ai disegni di legge n. 667 e 1421, in materia di vilipendio, in ragione della mancata espressione del prescritto parere della Commissione affari costituzionali.

Avverte, peraltro, di aver inserito all'ordine del giorno dei lavori della Commissione anche gli Atti del Governo n. 113, in materia di titolo di avvocato specialista, e n. 117, in tema di ordine di protezione europeo.

Con riguardo ai provvedimenti relativi all'amnistia e all'indulto si riserva di sollecitare il Ministero della giustizia affinché fornisca alla Commissione i dati già richiesti dai relatori, senatrice Ginetti e senatore Falanga.

Per quel che concerne l'eventuale calendarizzazione di nuovi disegni di legge quali l'atto Senato n.

1374, sollecitato dal senatore Di Maggio, l'atto Senato n. 1640, sollecitato dal senatore Buemi e l'atto Senato 937, sollecitato dal senatore Barani, è stata rinviata ogni decisione ad una successiva riunione dell'Ufficio di presidenza da convocarsi la prossima settimana.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa che il dottor Daniele Piccione lascerà a breve la segreteria della Commissione essendo stato collocato fuori ruolo presso il Consiglio Superiore della Magistratura. Egli pronuncia quindi parole di apprezzamento per la dedizione, la professionalità, l'imparzialità dimostrate nel corso di questo anno in cui ha fornito il suo apporto ai lavori della Commissione. Certo di interpretare l'animo di tutti i commissari, gli esprime quindi il proprio sentito ringraziamento e i migliori auguri per il nuovo incarico.

Rivolge, quindi, un saluto di benvenuto al dottor Francesco Cavallucci da oggi nuovo responsabile dell'Ufficio di segreteria della Commissione.

Si associano alle parole del Presidente i commissari tutti.

IN SEDE REFERENTE

(1504) Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri

(82) Roberta PINOTTI. - Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(811) BUEMI ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

(1233) FALANGA ed altri. - Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(1234) LUMIA ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 novembre.

I senatori [GIOVANARDI](#) (*NCD*), [DLBIAGIO](#) (*PI*) e [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiedono che la votazione delle proposte emendative al disegno di legge n. 1504 sia rinviata.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) ritiene che data l'indubbia importanza del provvedimento in titolo si possa al limite consentire il rinvio a domani della prosecuzione dell'esame.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) si esprime in senso contrario alla richiesta di rinvio, osservando come si siano registrati già reiterati ritardi nell'*iter* d'esame di tale provvedimento.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) insiste nella richiesta di rinvio osservando come l'orientamento favorevole che si sta registrando in ordine alle proposte emendative 1.4, 1.5 e 1.6 stia di fatto stravolgendo la *ratio* originaria del provvedimento, che era quella di abbreviare i tempi per lo scioglimento del vincolo matrimoniale senza però sopprimere il nesso di presupposizione con la separazione.

Il presidente [PALMA](#) osserva come tale tematica sia stata oggetto di ampio dibattito da parte della Commissione e non costituisca, pertanto, un elemento di novità tale da giustificare di per sé una richiesta di rinvio. Svolge quindi talune considerazioni circa le proposte emendative citate; in particolare, in relazione alla determinazione del *dies a quo* dal quale far decorrere il periodo di separazione necessario per chiedere il divorzio.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel sottoscrivere l'emendamento 1.6, si esprime in favore della richiesta di rinvio dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La relatrice [FILIPPIN](#) (*PD*) preannuncia la presentazione di un emendamento volto a condurre a sintesi la portata normativa delle proposte 1.4, 1.5 e 1.6. Tale testo, oltre a modificare i presupposti del divorzio di cui al secondo capoverso della lettera b), numero 2), dell'articolo 3 della legge n. 898 del 1970, introduce una disposizione ulteriore, dopo l'articolo 3.

Il PRESIDENTE dispone quindi che sia distribuita la nuova proposta emendativa 1.100 redatta dalla relatrice Filippin e allegata al resoconto.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene che il testo proposto non costituisca una riformulazione degli emendamenti, ma la presentazione di una nuova ed autonoma proposta emendativa.

Il vice ministro COSTA si riserva di esprimere domani il proprio parere in ordine all'emendamento presentato dalla relatrice .

Il senatore [BARANI](#) (*GAL*) chiede che sia fissato un termine per la presentazione di subemendamenti.

Il presidente [PALMA](#) ritiene di non poter accedere a tale richiesta in considerazione del fatto che si tratta, in sostanza, di una mera riformulazione di proposte emendative già presentate.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) esprime perplessità sul piano della tecnica legislativa del testo proposto dalla relatrice.

Il presidente [PALMA](#), alla luce del dibattito svoltosi, rinvia a domani la prosecuzione dell'esame congiunto, confermando che in quella sede si procederà alla votazione dei restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista ([n. 113](#))

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Esame e rinvio))

Il relatore [DLMAGGIO](#) (PI) riferisce sullo schema di decreto ministeriale il quale concerne il regolamento recante disposizione per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista e si fonda sull'articolo 9 della legge che reca la nuova disciplina della professione forense. Tale disposizione introduce la possibilità di conseguire il titolo di avvocato specialista in esito ad un percorso formativo almeno biennale organizzato presso le facoltà di giurisprudenza o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione. È appunto demandato ad un regolamento del Ministro il compito di stabilire le modalità di svolgimento dei percorsi formativi nonché di fissare i parametri e i criteri sulla base dei quali valutare l'esercizio assiduo prevalente e continuativo dell'attività professionale nell'ambito di uno specifico settore di competenza, tale da integrare il presupposto della comprovata esperienza nell'area di specializzazione. Del resto, è lo stesso articolo 9 della legge forense a stabilire che l'attribuzione del titolo di specialista compete in via esclusiva al Consiglio nazionale forense che è il soggetto, peraltro, legittimato a revocare il titolo. Premesso che il conseguimento del titolo medesimo non comporta alcuna riserva di attività professionale, occorre specificare che il regolamento all'esame della Commissione si compone di 15 articoli, raccolti in 5 titoli, e di una tabella allegata.

Il Titolo I reca, tra l'altro, la definizione dell'avvocato specialista, le aree di specializzazione e la previsione di una fattispecie disciplinare riconducibile al caso dell'avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.

Gli articoli 4 e 5 disciplinano la tenuta e la formazione degli elenchi degli avvocati specialisti e la possibilità che l'elenco delle aree di specializzazione venga aggiornato con decreto ministeriale su proposta dello stesso Consiglio nazionale forense.

Il Titolo II è quello che concerne il conseguimento del titolo e si suddivide in tre articoli.

L'articolo 6 prevede i requisiti per ottenere il titolo di specialista in ciascuna delle aree individuate dalla tabella A. Viene poi fissato il criterio per cui non si può conseguire il titolo per più di un'area di specializzazione.

L'articolo 7 disciplina i percorsi formativi funzionali al conseguimento del titolo, i quali consistono in corsi di specializzazione organizzati dalle facoltà, dai dipartimenti o dagli ambiti di giurisprudenza delle università legalmente riconosciute.

L'articolo 8 prevede che il titolo possa essere conseguito anche dimostrando di aver maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati di almeno otto anni, nonché di aver trattato, nell'ultimo

quinquennio, in modo assiduo, prevalente e continuativo incarichi professionali e fiduciari per quantità e qualità in numero pari almeno a cinquanta l'anno.

Il Titolo III, concernente il mantenimento del titolo di avvocato specialista, si compone degli articoli 9, 10 e 11 i quali disciplinano l'assorbimento degli obblighi di formazione continua, formata su un numero determinato di crediti annuali o, mediante la dimostrazione di aver esercitato nel periodo di riferimento la professione forense nell'area di specializzazione in modo prevalente, assiduo e continuativo.

Mentre il Titolo IV composto dal solo articolo 12 concerne la procedura e i casi di revoca del titolo da parte del Consiglio nazionale forense, il Titolo V, denominato disposizioni finali, si compone degli articoli 13, 14 e 15 attinenti le funzioni affidate al CNF delegabili ad apposito comitato, nonché la clausola di invarianza finanziaria e la disciplina dell'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo ([n. 117](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame e rinvio)

La relatrice [GINETTI](#) (PD) riferisce sul provvedimento, osservando come lo scopo principale della direttiva 2011/99/UE, in materia di ordine di protezione europeo consista nel prevedere un meccanismo di mutuo riconoscimento dell'efficacia di provvedimenti adottati - in materia penale - dalle autorità giurisdizionali competenti a livello nazionale e finalizzati ad offrire protezione alle vittime di reato contro le condotte pericolose che siano idonee a ledere le loro situazioni giuridiche soggettive.

Il riconoscimento comporta pertanto l'estensione degli effetti del provvedimento adottato da parte della competente autorità di uno stato membro entro il territorio dello Stato in cui il riconoscimento stesso è avvenuto.

A tal riguardo, il criterio di collegamento, volto all'individuazione del riconoscimento dei provvedimenti di tutela, attribuisce la competenza allo Stato in cui la persona protetta soggiorni o risieda oppure manifesta l'intenzione di soggiornare o risiedere. Lo schema di decreto legislativo si compone di 17 articoli suddivisi in cinque Capi.

L'articolo 1 reca le disposizioni di principio e di attuazione.

L'articolo 2 include le singole definizioni dei termini e dei concetti ricorrenti nell'articolato. L'ordine di protezione europeo, in particolare, è considerato quale misura adottata dalle autorità nazionali che costituisce il presupposto per estendere gli effetti di una misura protettiva all'interno di un altro Stato membro nel quale la persona interessata soggiorna o risiede.

Inoltre, è particolarmente rilevante la distinzione tra la nozione di Stato di emissione della misura protettiva e Stato di esecuzione che è quella, invece, in cui vengono riusciti gli effetti di una misura emessa in un altro Stato membro.

L'articolo 3 attiene alle autorità competenti, mentre l'articolo 4 che apre il Capo II dello schema di decreto introduce l'unica modifica del codice penale. Si tratta della disciplina dell'articolo 282-*quater* nel corpo del quale viene introdotto l'obbligo di informare la persona offesa della facoltà di

chiedere la pronuncia di un ordine di protezione europeo.

L'articolo 5 regola i presupposti giuridici del procedimento di emissione, regolandone la competenza, la procedura di adozione, gli effetti del rigetto o della dichiarazione di inammissibilità, i mezzi di gravame contro tale richiesta.

L'articolo 6 riguarda, invece, la trasmissione dell'ordine di protezione europea che avviene tramite il Ministro della giustizia.

L'articolo 7 regola la competenza ai fini del riconoscimento e, non a caso, apre il Capo III dello schema, recante disposizioni in materia di riconoscimento degli effetti dell'ordine di protezione.

Gli articoli 8 e 9 disciplinano il procedimento per riconoscere l'ordine di protezione europea e alcuni degli elementi essenziali che devono informare il contenuto del provvedimento.

L'articolo 9 regola, altresì, le causali idonee a legittimare il diniego di riconoscimento degli effetti dell'ordine di protezione. Si tratta di una norma cruciale che fissa sostanzialmente due limiti: l'uno attiene al caso in cui non vi sia corrispondenza tra gli obblighi imposti nell'ordine di protezione e quelli tipici delle citate misure coercitive previste dal diritto interno; l'altra costituisce attuazione del principio della doppia incriminazione che postula che il fatto per il quale si procede sia reato sia nello Stato di emissione che nello Stato di esecuzione.

La deroga espressa a questo principio è realizzabile soltanto per i fatti che rientrano nell'elenco recato dall'articolo 8 comma 1 della legge n. 69 del 2005 e allorquando il fatto sia punito, comunque, con una pena non inferiore a quella ivi prevista. Contro il rifiuto di riconoscimento è esperibile il ricorso in Cassazione ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 69 del 2005.

L'articolo 10 disciplina l'esecuzione conseguente all'avvenuto riconoscimento dell'ordine di protezione europeo: ne discenderanno, dunque, gli oneri di comunicazione oltre che alla persona protetta anche al soggetto che determina il pericolo, nonché alla polizia giudiziaria e ai servizi socio-assistenziali del luogo dove si trova la persona protetta.

Segue, quindi, la disciplina e le misure adottabili in casi di trasgressione alle prescrizioni conseguenti al riconoscimento dell'ordine. Questo delicato tema è stato risolto prevedendosi che, qualora sussistano le condizioni per un aggravamento delle misure cautelari applicate in esito al riconoscimento dell'ordine di protezione, potrà prevedersi l'applicazione di una misura coercitiva ulteriormente afflittiva.

L'articolo 11 disciplina altresì la competenza in materia di proroga, di esame, modifica ovvero sostituzione della misura di protezione da cui nascono, logicamente, gli oneri di informazione alla competente autorità dello Stato di esecuzione. Infine, lo stesso articolo 11 stabilisce la limitazione temporale della durata della misura che non può essere comunque superiore ai 30 giorni.

L'articolo 12 reca la disciplina della cessazione degli effetti del riconoscimento dell'ordine di protezione europeo. Tra i casi che occorre citare vi è certamente quello che prevede la cessazione dell'efficacia nel caso in cui siano scaduti i termini massimi di applicazione delle misure cautelari adottate in sede di riconoscimento. Si tratta di un riferimento espresso all'articolo 308 del codice di procedura penale.

Conclude ricordando che il Capo V dello schema di decreto contiene le disposizioni finali.

L'articolo 13 individua nel Ministero della giustizia l'organo su cui grava l'onere informativo, in favore della commissione, circa il numero di ordine di protezione emessi.

L'articolo 14 stabilisce la clausola di salvaguardia sugli eventuali accordi già conclusi in materia con gli altri Stati membri.

L'articolo 15 regola la materia relativa alla protezione dei dati personali.

L'articolo 16 disciplina la clausola in varianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE anticipa che la seduta della Commissione già convocata per giovedì prossimo alle ore 14, non avrà più luogo per consentire agli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni 2a e 6a riuniti di avviare il ciclo di audizioni concernenti il disegno di legge n. 1642, in materia di rientro di capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio. Rende altresì noto che, a seguire, saranno convocati gli Uffici di Presidenza dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni 2a e 3a riuniti, per il prosieguo delle audizioni concernenti i disegni di legge nn. 1552 e 572, recanti ratifica della Convenzione Aja per la protezione dei minori.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1504](#)

Art. 1

1.100

[FILIPPIN](#), RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: "tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale".

2. Dopo l'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "3-bis. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può altresì essere domandato da entrambi i coniugi, congiuntamente, anche in assenza di separazione legale, quando non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero figli di età inferiore ai 26 anni economicamente non autosufficienti".»

1.3.2.1.32. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 165 (pom.) del 25/11/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2014
165ª Seduta

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[BUCCARELLA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente **[PALMA](#)** rileva innanzitutto come, non essendo ancora pervenuto il parere della 1ª Commissione, non è possibile proseguire l'esame dei disegni di legge nn. 667 e 1421 in materia di vilipendio.

Avverte inoltre che prossimamente si procederà alla convocazione dell'Ufficio di presidenza delle commissioni riunite 1ª e 2ª per organizzare l'esame del disegno di legge n. 1687, recentemente presentato dal Governo e recante misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti.

Rispondendo poi ad una richiesta del senatore **[LUMIA](#)** (PD), il **[PRESIDENTE](#)** osserva che sono astrattamente configurabili diverse soluzioni per coordinare l'esame dei disegni di legge n. 19 e connessi, in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio, con quello del disegno di legge n. 1687, in considerazione della parziale sovrapposizione esistente fra il testo unificato predisposto per i primi e il contenuto del secondo.

Il senatore **[LUMIA](#)** (PD) sottolinea come un problema di raccordo normativo - sia con il testo unificato predisposto per i disegni di legge n. 19 e connessi sia con il disegno di legge n. 1687 - si

ponga anche in relazione al disegno di legge n. 1642 assegnato alle Commissioni riunite 2a e 6a, con specifico riferimento alla disciplina dell'autoriciclaggio.

Concorda il presidente [PALMA](#).

IN SEDE REFERENTE

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

(1211) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza

(1231) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso

(1316) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili

(1360) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente [PALMA](#) avverte che nella seduta di oggi avrebbe dovuto proseguire la discussione sulla proposta di testo unificato predisposta dalla relattrice in ordine ai disegni di legge in titolo.

Non essendo presente al momento nessuno dei senatori iscritti a parlare, decide pertanto di sospendere la seduta. Avverte che in ogni caso, nella seduta prevista per domani, si concluderà la discussione sulla predetta proposta di testo unificato.

La seduta sospesa alle ore 14,25, è ripresa alle ore 15,15.

Il presidente [BUCCARELLA](#) prende atto che non è presente al momento nessuno dei senatori iscritti a parlare. Rinvia pertanto il seguito dell'esame congiunto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.3.2.1.33. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 166 (pom.) del 26/11/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 2014
166ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 667 E 1421

Il **[PRESIDENTE](#)** fa presente che sono ampiamente decorsi i termini regolamentari per l'espressione, da parte della 1ª Commissione, dei pareri sui disegni di legge in titolo e sugli emendamenti presentati al disegno di legge n. 667. Di conseguenza, fermo restando che l'esame dei disegni di legge in questione non verrà ripreso questa settimana, avverte però che dalla successiva si potrà procedere alla votazione delle predette proposte emendative.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) MANCONI e [CORSINI](#). - *Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) GIOVANARDI ed altri. - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

- [\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*
- [\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*
- [\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*
- [\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*
- [\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*
- [\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*
- e **petizione n. 665 ad essi attinente**
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [MINZOLINI](#) (*FI-PdL XVII*) sottolinea il *gap* sussistente tra politica e società rispetto alla tematica in questione. Precisa in particolare che a fronte di un'evoluzione culturale nella materia dei diritti degli omosessuali, riscontrabile in ambito sociale, la politica troppo spesso si è arroccata su posizioni ideologiche, inadeguate e inopportune.

Tale orientamento ha determinato, da un lato, il tentativo di recuperare il tempo perduto, dall'altro un'accelerazione eccessiva che rischia di determinare errori ed incongruenze.

Fermo restando che il punto centrale della materia in questione è quello della tutela dei minori - che riveste una valenza prioritaria, specie in relazione alle adozioni - è in ogni caso opportuno che le scelte e le decisioni, sulla tematica oggetto dei disegni di legge in titolo, non siano ispirate da logiche di schieramento, ma solo dalla libertà di coscienza dei singoli parlamentari.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) rileva preliminarmente che nella materia *de qua* sussiste la necessità di un intervento legislativo, anche alla luce delle recenti sentenze della Corte costituzionale che - nel riconoscere i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio - inquadrano tuttavia le coppie conviventi nell'ambito delle formazioni sociali di cui all'articolo 2 della Costituzione.

Il testo unificato proposto presenta talune criticità, tra le quali va *in primis* sottolineata quella conseguente alla distinzione tra la disciplina delle unioni civili e quella delle coppie di fatto, distinzione inutile e inopportuna.

L'introduzione di un cognome dell'unione civile tra persone dello stesso sesso - prosegue l'oratore - è del tutto incongrua. Parimenti risulta erroneo e inopportuno il riferimento, contenuto nel nuovo articolo 143-*bis* del codice civile - richiamato all'articolo 2 comma 2 dello schema di testo unificato - allo "stato vedovile".

Riguardo all'articolo 3 del predetto schema, osserva che l'esclusione dall'ambito applicativo della normativa in questione del solo articolo 6 della legge n. 184 del 1983, in materia di adozione - anziché dell'intera disciplina di tale legge - può aprire implicitamente la strada - a titolo esemplificativo - all'applicazione dell'articolo 44 della predetta legge, relativo all'adozione in casi particolari.

Riguardo all'articolo 6 dello schema di testo unificato, l'oratore rileva poi che la possibilità di sciogliere le unioni civili anche per decisione unilaterale comporta l'indebita introduzione, nell'ordinamento italiano, di una vera e propria ipotesi di "ripudio". Da questo punto di vista, appare contraddittorio che l'articolo 6, comma 2, richiami le disposizioni su divorzio e separazione.

Il senatore Caliendo rileva che la possibilità di designazione - prevista all'articolo 10 dello

schema di testo unificato - del convivente quale rappresentante con pieni poteri per le decisioni in materia di salute, in caso di sopravvenuta incapacità di intendere e di volere, comporta l'introduzione di un diritto non compatibile con l'ordinamento giuridico, atteso che tale scelte devono spettare solo al titolare, e non riconosciuto neppure nell'ambito della famiglia legittima.

L'oratore esprime infine una decisa critica in merito alla facoltà, prevista nell'articolo 14 dello schema di testo unificato, di stipulare patti successori in deroga al divieto di cui all'articolo 458 del codice civile.

Il senatore Caliendo conclude il proprio intervento sottolineando l'opportunità di un'ulteriore riflessione in merito allo schema di testo unificato in questione, attesi i profili di criticità riscontrabili riguardo allo stesso.

Il **PRESIDENTE** invita i rappresentanti di tutti i Gruppi a proporre per le vie brevi i nominativi di coloro che si intende debbano essere auditi e avverte che, dopo lo svolgimento delle audizioni, la Commissione potrà effettuare la propria scelta conclusiva in merito all'adozione del testo unificato, predisposto dalla relatrice, come testo base per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista (n. 113)

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 novembre.

Il **PRESIDENTE** avverte di aver designato, al posto del relatore Di Maggio, il senatore Falanga, come relatore sullo schema di regolamento.

Il senatore **CUCCA** (PD) manifesta diverse perplessità sul contenuto dello schema in esame, sottolineando, in particolare, come non appaia convincente innanzitutto la formulazione dell'articolo 3 circa la limitazione delle aree in cui è possibile conseguire il titolo di avvocato specialista, né appaia esaustiva l'elencazione delle aree di specializzazione di cui alla tabella A richiamata dal medesimo articolo 3. Ulteriori profili problematici presentano poi le disposizioni di cui all'articolo 8 - laddove nel disciplinare i presupposti per il conseguimento del titolo di avvocato specialista per comprovata esperienza - stabiliscono che l'avvocato richiedente abbia trattato nel quinquennio incarichi professionali fiduciari, rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a 50 per anno. Si tratta di una soluzione che finisce per favorire i grandi studi e penalizzare invece, in generale, gli altri esercenti la professione legale e che, inoltre, nel merito, appare di certo sovradimensionata nella determinazione del numero di incarichi richiesti. Correlativamente appare non convincente, per analoghe ragioni, la previsione di cui all'articolo 11 che, ai fini del mantenimento del titolo di avvocato specialista, richiede

che il medesimo abbia trattato nel triennio incarichi professionali e fiduciari, rilevanti per qualità e quantità, e - anche in questo caso - pari ad almeno 50 per anno.

Non convincente appare infine la disciplina dei percorsi formativi di cui all'articolo 7, rispetto alla quale gli appare essenziale una maggiore valorizzazione del ruolo del Consiglio nazionale forense.

Dopo un breve intervento del senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), il quale evidenzia come il requisito dell'aver esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo l'attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni - previsto dall'articolo 9, comma 4, della legge n. 247 del 2012 - non possa essere adeguatamente valutato esclusivamente sulla base del numero degli incarichi professionali conferiti, prende la parola il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) che concorda con il rilievo da ultimo svolto dal senatore Caliendo evidenziando altresì, sotto un diverso profilo, la non condivisibilità della già ricordata previsione di cui all'articolo 3 dello schema, nella parte in cui la stessa limita ad una sola delle aree di specializzazione di cui alla citata tabella A la possibilità di conseguire il titolo di avvocato specialista.

Interviene quindi la senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*), la quale rileva l'esigenza di valutare anche l'impatto che le previsioni dello schema in esame potrebbero avere sull'avvocatura sotto il profilo di un eccessivo aggravio di attività formative che verrebbero richieste agli appartenenti alla stessa.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in sede di dibattito sullo schema in titolo, il [PRESIDENTE](#) avverte che, nelle prossime sedute, la Commissione si pronuncerà su uno schema di parere proposto dal relatore Falanga.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo (n. 117)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 novembre.

Non essendovi richieste di intervento in sede di dibattito sullo schema in titolo, il [PRESIDENTE](#) avverte che nelle prossime sedute la Commissione si pronuncerà su uno schema di parere proposto dalla relatrice Ginetti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1012) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 settembre.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*), intervenendo in discussione generale, evidenzia che la disciplina in esame, nata attraverso un processo di riflessione che ha coinvolto anche gli organismi rappresentativi degli avvocati, è finalizzata a garantire uno strumento alternativo di giustizia civile, in grado altresì di ridurre l'arretrato dei giudizi pendenti.

In tale prospettiva, si consente di promuovere l'arbitrato amministrato dalle camere arbitrali per tutte le controversie che non siano di competenza del giudice di pace e che abbiano un valore non superiore a 100.000 euro.

L'oratore sottolinea il favorevole trattamento fiscale previsto per il procedimento arbitrale in questione dagli articoli 12 e 13 del disegno di legge, atto a incentivare il ricorso al medesimo.

Il **PRESIDENTE** avverte che, se non vi saranno ulteriori richieste di intervento, nel corso della prossima settimana è sua intenzione chiudere la discussione generale e procedere alla fissazione del termine della presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta già convocata domani, alle ore 14, non avrà più luogo e preannuncia che, per la stessa ora, si procederà alla convocazione degli Uffici di presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni 1a e 2a riunite, in particolare al fine di definire l'organizzazione dei lavori per l'esame del disegno di legge n. 1687, recante misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti, assegnato in sede referente alle Commissioni riunite stesse.

La seduta termina alle ore 15,35.

1.3.2.1.34. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 57 (pom.) del 13/01/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 57

MARTEDÌ 13 GENNAIO 2015

Presidenza del Vice Presidente

[BUCCARELLA](#)

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 16.

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 14 E
CONNESSI (DISCIPLINA DELLE COPPIE DI FATTO E DELLE UNIONI CIVILI)*

1.3.2.1.35. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 58 (pom.) del 14/01/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 58

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 2015

Presidenza del Vice Presidente

[CASSON](#)

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,50

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 14 E
CONNESSI (DISCIPLINA DELLE COPPIE DI FATTO E DELLE UNIONI CIVILI)*

1.3.2.1.36. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 59 (pom.) del 15/01/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 59
GIOVEDÌ 15 GENNAIO 2015

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Orario: dalle ore 14 alle ore 17,10

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 14 E
CONNESSI (DISCIPLINA DELLE COPPIE DI FATTO E DELLE UNIONI CIVILI)*

1.3.2.1.37. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 60 (pom.) del 20/01/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 60
MARTEDÌ 20 GENNAIO 2015

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 16,25

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 14 E
CONNESSI (DISCIPLINA DELLE COPPIE DI FATTO E DELLE UNIONI CIVILI)*

1.3.2.1.38. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 63 (pom.) del 12/02/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 63
GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 2015

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 17

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 14 E
CONNESSI (DISCIPLINA DELLE COPPIE DI FATTO E DELLE UNIONI CIVILI)*

1.3.2.1.39. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 64 (pom.) del 19/02/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 64
GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 2015

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 17,15

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 14 E
CONNESSI (DISCIPLINA DELLE COPPIE DI FATTO E DELLE UNIONI CIVILI)*

1.3.2.1.40. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 182 (pom.) del 24/02/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 2015
182ª Seduta

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[BUCCARELLA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(19\)](#) GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio

[\(657\)](#) LUMIA ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio

[\(711\)](#) DE CRISTOFARO ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio

[\(810\)](#) LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura

[\(846\)](#) AIROLA ed altri. - Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio

[\(847\)](#) CAPPELLETTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio

[\(851\)](#) GIARRUSSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato

[\(868\)](#) BUCCARELLA ed altri. - Disposizioni in materia di falso in bilancio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 febbraio.

Il presidente [PALMA](#) avverte che riprende la votazione degli emendamenti a partire dall'emendamento 1.20 (testo 2) che eleva il massimo edittale previsto dall'articolo 318 del codice penale da cinque anni a sei anni di reclusione; il testo originario dell'emendamento in esame prevedeva la pena da quattro a otto anni di reclusione. Quindi ritiene opportuno fare delle riflessioni sulla variazione dei limiti minimi e massimi oggetto dell'emendamento in esame. Infatti, posto che già la legge n. 190 del 2012 aveva elevato fino a cinque anni la pena per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione, non ravvisa le ragioni per cui i firmatari dell'emendamento, che pure proponevano un'elevazione della pena da quattro a otto anni, abbiano accettato la proposta del relatore che innalza unicamente il limite massimo a sei anni di reclusione.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) osserva che l'emendamento in esame, come riformulato su proposta del relatore, si limita ad aumentare di un anno la pena massima senza impattare in modo sconvolgente sull'ordinamento.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), manifestando la propria contrarietà all'emendamento in esame ricorda che nel corso dei lavori parlamentari sulla cosiddetta legge Severino (legge n. 190 del 2012) si discusse ampiamente sul reato di corruzione di cui all'articolo 318 del codice penale e sui relativi limiti di pena. In particolare ricorda che l'allora ministro Severino ebbe a rilevare che il limite massimo di cinque anni era già di per sé molto elevato, a fronte di chi voleva in quel contesto elevarlo ancora di più. L'oratore non ravvisa la *ratio* delle modifiche che si propone di apportare al quadro sanzionatorio relativo al reato in questione, a distanza di solo due anni dall'approvazione della legge Severino. Si chiede infatti quale utilità possa derivare ai cittadini dall'aumento di pena proposto che, come egli ha avuto già modo di dire a più riprese, non comporta affatto la deterrenza del fenomeno.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 1.20 (testo 2), che risulta approvato.

Si passa alla votazione degli identici emendamenti 1.21 e 1.22 che sono volti a sopprimere la lettera d) dell'articolo 1 del testo unificato adottato dalla Commissione, che prevede una modifica all'articolo 319 del codice penale elevando da otto a dieci anni il limite massimo di pena per il reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio.

Il presidente [PALMA](#) osserva che, se dovesse essere approvato il testo unificato del relatore senza alcuna modifica alla suddetta lettera d) dell'articolo 1, si verificherebbe la situazione paradossale di una equiparazione delle pene previste per il reato di corruzione di cui all'articolo 319 del codice penale ed il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'articolo 319-*quater* del codice medesimo.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), esprimendo il proprio voto contrario sull'emendamento in esame, osserva che non ci sono motivazioni ragionevoli perchè il legislatore modifichi i limiti sanzionatori che erano stati introdotti nel 2012, rilevando perciò una totale assenza di coerenza nella politica penale dell'attuale Governo e della sua maggioranza.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) invita a riflettere sui meccanismi che si rischiano di attivare a fronte di un sistema ordinamentale che viene modificato, nel senso qui prospettato, proprio quando tutte le attività socio-economiche del Paese sono in crisi.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) osserva che la maggioranza di governo ha valutato attentamente

l'opportunità di modificare la legge n. 190 del 2012, ritenendo che questa stessa, se, da un lato, rappresenta un notevole traguardo nel contrasto al fenomeno della corruzione, dall'altro, non è ancora sufficiente. Dichiaro quindi la propria contrarietà agli emendamenti in esame, osservando che anche il senatore Caliendo ha presentato qualche proposta emendativa volta ad inasprire le pene per i reati in questione.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*), intervenendo in dichiarazione di voto sugli emendamenti 1.21 e 1.22, rileva come, su un piano più generale, le misure volte a rafforzare il quadro sanzionatorio in materia di reati contro la pubblica amministrazione, contenute nel testo in esame, appaiano giustificate e comprensibili, da un lato, se si tiene conto dei dati da cui risulta come l'effettività dell'azione di contrasto dei medesimi reati appaia inadeguata (si pensi in particolare ai dati relativi al numero di persone detenute per la tipologia di reati considerati) e, dall'altro, se si richiamano alla memoria vicende recenti come - ad esempio - quella relativa al MOSE ovvero ancora quella nota alle cronache come "Mafia capitale".

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*), in dissenso dal proprio Gruppo, annuncia la sua astensione, sottolineando come i fatti smentiscano l'impostazione di fondo che ispira le previsioni contenute nei testi in esame che muovono dall'assunto per cui un inasprimento delle pene si risolve in una maggiore efficacia dell'azione di contrasto dei fenomeni corruttivi. Se così fosse non si spiegherebbero, tra l'altro, i rilevanti risultati conseguiti dalla magistratura e delle forze dell'ordine, anche recentemente, nella repressione di tali fenomeni.

Sotto un diverso profilo ritiene poi inaccettabile che si dubiti della decisa volontà della sua parte politica di impegnarsi incisivamente nel contrasto ai delitti contro la pubblica amministrazione, muovendo però dalla convinzione che il piano su cui oggi bisogna agire è soprattutto quello del rafforzamento delle misure preventive.

Il senatore [CARDIELLO](#) (*FI-PdL XVII*), intervenendo in dissenso dal proprio Gruppo, ritiene anch'egli che un'efficace azione di contrasto dei fenomeni corruttivi nella pubblica amministrazione implica, oggi, la capacità di affrontare quello che è un vero e proprio problema culturale, così da agire in profondità nella macchina amministrativa dello Stato semplificandola, mentre giudica illusorio che un aumento delle pene possa determinare una riduzione del numero dei reati contro la pubblica amministrazione.

Viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 1.21, di identico contenuto all'emendamento 1.22.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*), intervenendo in sede di dichiarazione di voto sul subemendamento 1.10000/2, sottolinea come atteggiamenti palesemente sopradimensionati sia nella rappresentazione dell'entità e della gravità dei fenomeni corruttivi, sia conseguentemente nella proposta di modifica al vigente quadro sanzionatorio, sono connessi anche a dati ormai di comune utilizzo nel dibattito pubblico che non hanno però nessun riscontro oggettivo nella realtà, come ad esempio l'affermazione per cui la corruzione costerebbe al pubblico erario 60 miliardi di euro ogni anno. Quest'ultima affermazione, per quanto ricorrente, non ha alcuna base statistica affidabile e, per di più, i pochi dati disponibili fanno riferimento - a quanto risulta - alla corruzione percepita.

Viene quindi posto ai voti e respinto il subemendamento 1.10000/2.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), intervenendo in sede di dichiarazione di voto sul

subemendamento 1.10000/3, sottolinea come lo stesso si collochi in una prospettiva di riduzione del danno, rispetto alla proposta contenuta nell'emendamento del Governo 1.10000, rilevando ancora una volta come - se la finalità che è perseguita dalla citata proposta emendativa del Governo è quella di aumentare le pene per aumentare i tempi di prescrizione - tale finalità non corrisponde ad alcuna esigenza concreta, poichè i dati forniti dal Ministero della giustizia - e da lui in precedenza già più volte richiamati - dimostrano la scarsissima incidenza della prescrizione in materia di reati contro la pubblica amministrazione.

Intervenendo in dissenso dal proprio Gruppo, il senatore [FALANGA](#) (FI-PdL XVII) annuncia la sua astensione dal subemendamento 1.10000/3 dal quale ritira la propria firma, ribadendo l'assoluta non condivisibilità di interventi aventi ad oggetto i livelli di pena in materia di reati contro la pubblica amministrazione e, piuttosto, come interventi volti ad assicurare una maggiore efficienza della pubblica amministrazione siano ciò che potrebbe realmente contribuire ad un contrasto dei fenomeni corruttivi nell'ambito della medesima.

Viene quindi posto ai voti e respinto il subemendamento 1.10000/3.

Senza discussione è successivamente posto ai voti e respinto il successivo subemendamento 1.10000/4.

Intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 1.10000, il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) invita ancora una volta il Governo e la maggioranza ad un ripensamento circa l'opportunità di un intervento sui livelli di pena nella materia considerata, ribadendo l'esigenza di concentrarsi invece sulle problematiche preventive.

Prende quindi la parola il presidente [PALMA](#) il quale, con riferimento all'emendamento 1.10000, invita il Governo e la maggioranza ad un'ulteriore riflessione sulle implicazioni di ordine tecnico connesse, in particolare, con la scelta di portare a sei anni il minimo edittale previsto per la fattispecie delittuosa di cui all'articolo 319 del codice penale.

Al riguardo, rileva come tale minimo edittale risulterebbe sproporzionato in eccesso rispetto ai fatti di minore gravità rientranti nell'ambito della fattispecie medesima e ciò, a prescindere dai problemi sul piano della ragionevolezza della previsione, potrebbe in concreto indurre il giudice, che non se la senta di infliggere una pena che gli appare ingiusta rispetto alla minima rilevanza del fatto, a optare per l'assoluzione dell'imputato valorizzando, soprattutto nei casi più incerti, gli elementi probatori presentati dalla difesa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

- [\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*
- [\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*
- [\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*
- [\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*
- [\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*
- [\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*
- [\(1745\)](#) *SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*
- [\(1763\)](#) *ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*
- e petizione n. 665 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360 e congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1745 e 1763 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 novembre.

La relatrice [CIRINNA'](#) (PD) avverte che la scorsa settimana sono stati presentati ed assegnati alla Commissione i disegni di legge n. 1745, d'iniziativa del senatore Sacconi ed altri, recante un testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto, e n. 1763, d'iniziativa del senatore Romano, in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze.

Il disegno di legge n. 1745 ha lo scopo di evidenziare e raccogliere sistematicamente in un unico testo tutte le norme che l'ordinamento già prevede in materia di diritti dei conviventi, fino a costituire uno "statuto della convivenza". Le disposizioni del capo I (articolo 1) recano i principi generali e le disposizioni in materia di anagrafe, disciplinando in particolare l'iscrizione anagrafica della convivenza. Il Capo II (articoli da 2 a 7) regola l'assistenza socio-sanitaria dei conviventi e per i detenuti. Il Capo III (articoli 8-12) reca norme in materia di filiazione, amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione, tutela e curatela, adozione, procreazione medicalmente assistita. In particolare la relatrice fa riferimento alla disciplina di cui all'articolo 315 del codice civile sulla filiazione, alle modifiche apportate dalla legge n. 6 del 2004 agli articoli 408 e seguenti del codice civile, fino a trattare del rapporto tra convivenze e adozione alla luce della legge n. 184 del 1983. Si richiama infine (articolo 12) la disposizione di cui all'articolo 5 della legge n. 40 del 2004, che permette l'accesso alle tecniche di procreazione assistita anche a una coppia eterosessuale stabilmente convivente. Il Capo IV (articoli 13 e 14) del disegno di legge in esame richiama le norme sulla protezione contro gli abusi nell'ambito della convivenza, mentre il Capo V (articoli da 16 a 20) riguarda l'accesso all'abitazione e la tutela civilistica, con particolare riferimento alla successione nella locazione e all'assegnazione degli alloggi economici-popolari. Le disposizioni di cui al Capo VI (articoli da 21 a 26) e al Capo VII (articoli da 27 a 30) concernono, rispettivamente, la tutela penalistica e la tutela processual-penalistica. Infine il Capo VIII (articoli da 31 a 33) riguarda la disciplina sulla tutela delle vittime di reati.

Passando ad illustrare il disegno di legge n. 1763, la relatrice avverte che tale proposta normativa è volta a riconoscere i diritti di tutti coloro che convivono stabilmente, sia che si tratti di coppie eterosessuali, ovvero di coppie omosessuali, sia che si tratti di persone conviventi in quanto legate da vincoli di affettività, di parentela o anche da intenti di mutuo sostegno a fini solidaristici. Il disegno di legge prevede in particolare l'istituzione di un registro delle stabili convivenze (articolo 3) presso l'anagrafe comunale; l'iscrizione in registro è condizionata al possesso di taluni requisiti (articolo 2).

Per quanto riguarda le pensioni di reversibilità e l'eredità, si prevede una delega al Governo da attuare tenendo conto di un criterio di proporzionalità a seconda della durata della convivenza. In ordine ai diritti alla convivenza registrata, si applicano tutti quelli spettanti alla famiglia fondata sul matrimonio ad eccezione dell'adozione, mentre, il ricorso alle tecniche di procreazione assistita è consentita ai conviventi registrati nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 40 del 2004. La relatrice quindi si sofferma sull'articolo 11 che dispone che i conviventi sono tenuti a darsi reciproca assistenza sanitaria e penitenziaria, mentre l'articolo 12 è volto ad eliminare ogni tipo di discriminazione in materia di assicurazione dipendente dall'orientamento sessuale degli assicurati. E' previsto in capo ai conviventi il diritto di delega per le decisioni in materia di salute e di capacità di intendere e di volere e in caso di morte (articolo 10) e i poteri spettanti ai coniugi sull'interdizione e l'inabilitazione (articolo 13); si prevede inoltre una delega al Governo per la disciplina della successione ereditaria e per il riconoscimento della pensione ereditaria (articolo 14); sono previsti poi il diritto alla successione del contratto di locazione (articolo 15) e il diritto di abitazione (articolo 16). Ricorda infine che, in caso di cessazione della convivenza *mortis causa* ovvero per separazione dei conviventi, l'avvenuto scioglimento della convivenza ha effetto nei confronti dei terzi dopo la relativa annotazione nel registro delle convivenze registrate, mentre è prevista una pronuncia del giudice in caso di scioglimento non consensuale della convivenza (articolo 18).

La relatrice propone infine di esaminare i disegni di legge nn. 1745 e 1763 congiuntamente con gli altri disegni di legge in titolo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.3.2.1.41. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 191 (pom.) del 17/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 17 MARZO 2015
191ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) **ROMANO ed altri.** - *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili*

convivenze

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 febbraio.

Il presidente [PALMA](#) comunica che la relatrice Cirinnà ha depositato un nuovo testo unificato in materia di coppie di fatto ed unioni civili, anche tenendo conto delle risultanze emerse nel corso delle audizioni, che viene pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

[\(19\) GRASSO ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

[\(657\) LUMIA ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio*

[\(711\) DE CRISTOFARO ed altri.](#) - *Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio*

[\(810\) LUMIA ed altri.](#) - *Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura*

[\(846\) AIROLA ed altri.](#) - *Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio*

[\(847\) CAPPELLETTI ed altri.](#) - *Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio*

[\(851\) GIARRUSSO ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato*

[\(868\) BUCCARELLA ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di falso in bilancio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri a partire dalla votazione degli emendamenti e subemendamenti accantonati.

Dopo che il relatore [D'ASCOLA](#) (*AP (NCD-UDC)*) ha invitato il presentatore, senatore Caliendo, alla trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 3.0.5 - in materia di poteri sostitutivi dell'Autorità nazionale anticorruzione (cosiddetta "Anac") per l'adozione di provvedimenti necessari alla rimozione degli atti e delle condotte contrastanti con le regole sulla trasparenza - interviene il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), rilevando che la proposta emendativa ha un significato preciso ed è volta a rafforzare la prevenzione del fenomeno corruttivo. Dichiarare pertanto di non ritirare l'emendamento, sul quale annuncia voto favorevole.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) invita il senatore Caliendo a ritirare l'emendamento per poterlo riformulare in Aula e renderlo più coerente con l'impianto vigente in materia di prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione e di competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Avendo il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ribadito di non voler ritirare l'emendamento 3.0.5, lo

stesso viene posto ai voti e respinto.

Sull'emendamento 3.0.6, volto ad imporre alle stazioni appaltanti l'obbligo di trasmettere, con cadenza trimestrale, all'ANAC le notizie utili ai fini della prevenzione dei reati di corruzione di cui al comma 32 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2012, annuncia il proprio voto favorevole il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII).

Il senatore [LUMIA](#) (PD), con argomentazioni analoghe a quelle precedentemente svolte sull'emendamento 3.0.5, invita il senatore Caliendo al ritiro dell'emendamento al fine di poterlo ripresentare in Aula con una diversa formulazione. Assicura, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, una sostanziale convergenza sugli obiettivi perseguiti dall'emendamento.

Il RELATORE, pur esprimendo un parere favorevole nel merito dell'emendamento, ritiene opportuno che lo stesso sia ritirato in modo da poter confluire nell'ambito di un disegno di legge dedicato al tema della prevenzione. In questo modo si potrebbe evitare che tale intervento normativo, pur condivisibile, non sia episodico e occasionale, ma rientri nell'ambito di un disegno organico sulla materia.

Dopo che il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ha annunciato voto favorevole sull'emendamento, il RAPPRESENTANTE del Governo chiede al Presidente di voler disporre di una sospensione tecnica di pochi minuti al fine di potersi confrontare con il relatore sull'emendamento in votazione.

Il [PRESIDENTE](#) decide pertanto di sospendere brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,35, riprende alle ore 14,40.

Il RAPPRESENTANTE del Governo, pur confermando la disponibilità sul contenuto dell'emendamento, chiede al presentatore di ritirarlo al fine di poterlo riformulare per l'Aula, in modo da tener conto dell'esigenza di assicurare un adeguato coordinamento dell'intervento modificativo con il quadro normativo vigente.

Si associa il RELATORE.

Alla luce delle rassicurazioni fornite dal relatore e dal rappresentante del Governo, il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) ritira l'emendamento 3.0.6, mentre sull'emendamento 3.0.7 - volto a consentire la trasmissione all'ANAC di informazioni o notizie ritenute rilevanti dal giudice amministrativo nell'ambito dei giudizi in materia di appalti, qualora vengano poste in evidenza condotte o atti in contrasto con le regole sulla trasparenza - oltre ad annunciare il proprio voto favorevole, giudica non necessario un approfondimento tecnico ed invita pertanto la Commissione ad approvarlo.

Interviene il presidente [PALMA](#) condividendo le considerazioni svolte dal senatore Caliendo sull'emendamento 3.0.7 e invitando il relatore ed il rappresentante del Governo a rivedere il parere di contrarietà precedentemente espresso.

Il senatore [LUMIA](#) (PD), ritenendo convincente il contenuto della proposta emendativa, che ritiene sistematica e coerente con l'azione di Governo, invita il rappresentante del Governo ed il relatore a

modificare il precedente parere contrario.

Il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione.

Il RELATORE si associa.

L'emendamento 3.0.7 è quindi posto in votazione ed è approvato.

Si passa quindi alla votazione dei subemendamenti 6.0.10000/2, 6.0.10000/3 e 6.0.10000/4 che, con distinte votazioni, vengono posti ai voti e respinti.

L'emendamento 6.0.10000, posto ai voti, è invece approvato.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 7.1, 7.3 e 7.4 - quest'ultimo, fatto proprio dal senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) - mentre il senatore Caliendo ritira il proprio emendamento 7.2.

Il presidente [PALMA](#) interviene in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 7.0.1, a propria firma, recante modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, annunciando voto favorevole. L'emendamento in votazione - così come i successivi emendamenti 7.0.2 e 7.0.3, in materia rispettivamente di nomina dei direttori amministrativi e sanitari delle ASL e di nomina dei dirigenti delle strutture sanitarie complesse - è volto a rafforzare l'azione preventiva in materia di corruzione, sottraendo dal controllo politico la nomina degli organi di vertice delle ASL e delle strutture sanitarie complesse e demandandola sostanzialmente ad una apposita commissione, composta da accademici e da membri tecnici indipendenti della Regione, aventi il compito di selezionare i *curricula* da sottoporre all'approvazione della Regione medesima.

Il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), pur dichiarandosi favorevole nel merito all'emendamento in votazione, rileva la sua estraneità rispetto al contenuto del testo unificato.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) osserva la necessità di mantenere un meccanismo di controllo e una maggiore partecipazione democratica nella nomina dei direttori generali, che non andrebbe affidata a commissioni autoreferenziali, e nella gestione della struttura sanitaria.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) dichiara che il problema affrontato nell'emendamento in votazione merita attenzione e che il suo voto contrario, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, è motivato esclusivamente da ragioni di metodo, ritenendo necessario che la materia sia trattata in altra sede, anche con il coinvolgimento della Commissione sanità.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), pur rilevando di non aver sottoscritto l'emendamento in quanto troppo vicino all'impostazione seguita dall'Esecutivo, osserva che le posizioni testé espresse dalla maggioranza di Governo, lo inducono a votare a favore, in quanto non comprende le ragioni del voto sfavorevole.

Il senatore [BARANI](#) (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)), annunciando voto favorevole, rileva che l'emendamento è volto a ridurre la spesa incontrollata prodotta dalle Regioni in materia sanitaria,

eliminando la lottizzazione partitica nelle nomine degli organi di vertice delle ASL e delle strutture sanitarie complesse.

Dopo che alla senatrice [MUSSINI](#) (*Misto-MovX*) e al senatore [MARTON](#) (*M5S*) vengono forniti dal presidente [PALMA](#) chiarimenti sul contenuto dell'emendamento, l'emendamento 7.0.1, al quale appone la propria firma il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*), viene posto ai voti ed è respinto.

Con separate votazioni, vengono altresì respinti anche gli emendamenti 7.0.2 e 7.0.3.

Dopo che il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*), esprimendo il proprio vivo disappunto sul voto negativo testé espresso dalla maggioranza e dal Governo su emendamenti volti effettivamente a combattere e a prevenire il fenomeno della corruzione, ha abbandonato i lavori dell'Aula, si passa alla votazione dell'emendamento 8.1, che viene respinto dalla Commissione.

Analogamente, con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 8.1000, 8.2, 8.0.5 e 8.0.10, mentre l'emendamento 8.3 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) interviene sull'emendamento 8.0.12, - volto ad incrementare i poteri di vigilanza e controllo dell'ANAC sui contratti secretati di cui agli articoli 17 e seguenti del codice degli appalti - invitando il rappresentante Governo ed il relatore a rivalutare il proprio iniziale parere contrario, in quanto la proposta emendativa si muove nella stessa ottica perseguita dalla maggioranza.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*), annunciando voto favorevole, dichiara che questo emendamento - analogamente con altri emendamenti, peraltro respinti dalla Commissione - è volto a rafforzare la prevenzione del fenomeno corruttivo. Nella fattispecie si intende allargare il perimetro di competenze dell'ANAC, in linea con l'asserita valorizzazione del suo ruolo auspicata a più riprese dal Governo.

Dopo che il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ha annunciato voto favorevole, il rappresentante del GOVERNO ed il RELATORE - rivalutando il parere precedentemente espresso - si rimettono alla Commissione.

L'emendamento 8.0.12 è quindi posto ai voti e approvato.

Con distinte votazioni vengono infine posti ai voti e respinti gli emendamenti 8.0.1001 e 8.0.1002 - dopo che il senatore [BARANI](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) ha annunciato su di essi voto favorevole.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

**NUOVO TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA RELATRICE PER I DISEGNI DI
LEGGE NN. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745 E 1763**

La relatrice

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

**TITOLO I
Delle unioni civili**

Art. 1.

(Costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.
3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone dello stesso sesso:
 - a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
 - b) la minore età salvo apposita autorizzazione del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile;
 - c) l'interdizione per infermità di mente; si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;
 - d) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile; si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile;
 - e) la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.
4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile.
5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni.
6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.

Art. 2.

(Modifiche al codice civile)

1. All'articolo 86 del codice civile, dopo le parole «da un matrimonio» sono inserite le parole «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

Art. 3.

(Regime giuridico dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del codice civile.

2. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile.

3. Fatte salve le disposizioni del codice civile che non sono richiamate espressamente nella presente legge e fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso.

Art. 4.

(Diritti successori)

1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II e dal Capo II del Titolo IV del Libro II del codice civile.

Art. 5.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184)

1. All'articolo 44 lettera b) della legge 4 maggio 1983, n. 184 dopo la parola «coniuge» sono inserite le parole «o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

Art. 6.

(Scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al Capo V, Titolo VI, del Libro I del codice civile, alla legge 1 dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio, nonché le disposizioni di cui al Titolo II del Libro IV del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni con legge 10 novembre 2014, n. 162.

Art. 7.

(Delega al Governo per la regolamentazione dell'unione civile)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificazione delle disposizioni in materia di ordinamento dello stato civile, prevedendo che gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso siano registrati dall'ufficiale di stato civile con le disposizioni conseguenti in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché la previsione della annotazione, nel caso di rettificazione anagrafica di sesso, della conversione automatica del matrimonio in unione civile tra persone dello stesso sesso ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non scioglierlo o cessarne gli effetti civili;

b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina della unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;

c) inserimento dopo la parola «matrimonio», ovunque ricorra nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti e fatte salve le disposizioni del codice civile e la disposizione di cui all'articolo 6 della Legge 4 maggio 1983, n. 184, delle seguenti parole «o unione civile tra persone dello stesso sesso»;

d) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti;

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia e del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro della salute.

3. Gli schemi di decreto o di decreti legislativi a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri,

sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro sessanta giorni dalla trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine il decreto o i decreti legislativi sono comunque adottati, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1, quest'ultimo termine è prorogato di tre mesi.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1, il Governo può adottare decreti integrativi o correttivi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 1, con la procedura prevista nei commi 2 e 3.

TITOLO II

Della disciplina della convivenza

Art. 8.

(Della convivenza di fatto)

1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

2. Per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza trovano applicazione gli articoli 4 e 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Art.9

(Reciproca assistenza)

1. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.

2. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.

3. Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:

a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;

b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

4. La designazione di cui al comma 3 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

Art. 10

(Diritto di abitazione e casi di successione nel contratto di locazione)

1. Salvo quanto stabilito nell'articolo 337-sexies del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha il diritto di abitazione per un numero di anni pari alla durata della convivenza. Tale diritto cessa in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.

2. Nel caso di cui al comma precedente, ove la convivenza di fatto abbia determinato il comproprietà ultraventennale della casa, il diritto di abitazione si estingue con la morte del convivente superstite.

3. In caso di morte del conduttore o della sua risoluzione anticipata del contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

Art. 11

(Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.

Art. 12

(Obbligo di mantenimento o alimentare)

1. In caso di cessazione della convivenza di fatto, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 156 del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall'altro quanto necessario per il suo mantenimento per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.
2. In caso di cessazione della convivenza, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall'altro gli alimenti per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.

Art. 13

(Diritti nell'attività di impresa)

1. Nella Sezione VI, Capo VI, Titolo VI, del Libro I del codice civile, dopo l'articolo 230-*bis* è aggiunto il seguente:
«Art. 230-*ter.* - *(Diritti del convivente)*. -- Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato.
Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».

Art. 14

(Forma della domanda di interdizione e di inabilitazione)

1. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «del convivente di fatto».
2. Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile.

Art. 15.

(Risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti del contratto di convivenza)

1. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

Art. 16

(Contratto di convivenza)

1. Il contratto di convivenza è un accordo con cui i conviventi di fatto disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e fissano la comune residenza.
2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, ricevuti da un notaio in forma pubblica.
3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
4. Il contratto può prevedere:
 - a) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
 - b) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del Capo VI, Titolo VI del Libro I del codice civile;

5. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalità di cui al precedente comma 2.
6. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.
7. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, queste si hanno per non apposte.

Art. 17

(Cause di nullità)

1. Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso:
 - a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza;
 - b) in violazione del comma 1 dell'articolo 8;
 - c) da persona minore di età, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;
 - d) da persona interdetta giudizialmente;
 - e) in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile.
2. Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento.

Art. 18

(Risoluzione del contratto di convivenza)

1. Il contratto di convivenza si risolve per:
 - a) accordo delle parti;
 - b) recesso unilaterale;
 - c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
 - d) morte di uno dei contraenti.
2. La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme di cui al comma 2 dell'articolo 16;
3. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza, il notaio che riceve o che autentica l'atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui all'articolo 16, comma 3, a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo indicato dal recedente o risultante dal contratto. Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a trenta giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione.
4. Nel caso di cui alla lettera c), del comma 1, il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all'altro contraente, nonché al notaio che ha rogitato il contratto, l'estratto di matrimonio o di unione civile.
5. Nel caso di cui alla lettera d), del comma 1, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al notaio l'estratto dell'atto di morte affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.

Art. 19.

(Norme applicabili)

1. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

- «Art. 30-*bis*. - (*Contratti di convivenza*). 1. Ai contratti di convivenza disciplinati dalla presente legge si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo di registrazione della convivenza.
2. Ai contratti di convivenza tra cittadini italiani oppure ai quali partecipa un cittadino italiano, ovunque siano stati celebrati, si applicano le disposizioni della legge italiana vigenti in materia.
3. Sono fatte salve le norme nazionali, internazionali ed europee che regolano il caso di cittadinanza plurima».

1.3.2.1.42. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 193 (pom.) del 19/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

**GIOVEDÌ 19 MARZO 2015
193ª Seduta**

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE REFERENTE

- [\(14\)](#) MANCONI e CORSINI. - *Disciplina delle unioni civili***
- [\(197\)](#) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza***
- [\(239\)](#) GIOVANARDI ed altri. - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà***
- [\(314\)](#) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi***
- [\(909\)](#) Alessia PETRAGLIA ed altri. - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto***
- [\(1211\)](#) MARCUCCI ed altri. - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza***
- [\(1231\)](#) LUMIA ed altri. - *Unione civile tra persone dello stesso sesso***
- [\(1316\)](#) SACCONI ed altri. - *Disposizioni in materia di unioni civili***
- [\(1360\)](#) Emma FATTORINI ed altri. - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso***
- [\(1745\)](#) SACCONI ed altri. - *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto***
- [\(1763\)](#) ROMANO ed altri. - *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze***

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 marzo.

Il presidente [PALMA](#) comunica ai membri della Commissione che è stato presentato da parte del Gruppo parlamentare Forza Italia uno schema di testo alternativo a quello presentato dalla relatrice, senatrice Cirinnà, in materia di coppie di fatto ed unioni civili, che viene pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è, infine rinviato.

[\(19\)](#) **GRASSO ed altri.** - *Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

[\(657\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio*

[\(711\)](#) **DE CRISTOFARO ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio*

[\(810\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura*

[\(846\)](#) **AIROLA ed altri.** - *Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio*

[\(847\)](#) **CAPPELLETTI ed altri.** - *Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio*

[\(851\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato*

[\(868\)](#) **BUCCARELLA ed altri.** - *Disposizioni in materia di falso in bilancio*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [PALMA](#) dà lettura del parere non ostativo espresso dalla Commissione bilancio sul subemendamento 7.0.20000/20, che è stato presentato nella giornata odierna e che viene pubblicato in allegato.

Interviene il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S), sull'ordine dei lavori, chiedendo formalmente - anche al fine di evitare il rischio di strumentalizzazioni volte a mettere in discussione la validità del provvedimento in itinere - che il rappresentante del Governo valuti di modificare l'emendamento 7.0.20000 sopprimendo la parte in cui contiene il riferimento all'articolo 131-bis del codice penale, al fine di poterlo riproporre successivamente nel corso dell'esame dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 del 2015 in materia di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, pubblicato ieri nella Gazzetta Ufficiale. In alternativa chiede alla Presidenza di dichiarare l'inammissibilità in parte *qua* dell'emendamento medesimo.

Interviene il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) osservando che il ragionamento testé svolto dal senatore Buccarella trova un ostacolo insuperabile nei rilievi contenutistici di incostituzionalità sui quali egli ha richiamato l'attenzione nel corso della seduta di ieri, in quanto il rinvio al citato articolo 131-*bis*, almeno in parte, limita gli effetti dei predetti profili di incostituzionalità.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*), apprezzando l'intervento del senatore Buccarella, sottolinea che salvo diversa disposizione espressa - che non è stata inserita nel decreto legislativo n. 28 del 2015 - l'entrata in vigore di un provvedimento avviene dopo il periodo di *vacatio legis* di 15 giorni. Rammenta che, in una precedente circostanza, una disposizione normativa - l'articolo 1, comma 1343, della legge finanziaria 27 dicembre 2006 n. 296 - è stata abrogata con decreto-legge prima della sua entrata in vigore. Pertanto, poiché anche l'articolo 131-*bis* del codice penale potrebbe in astratto essere abrogato nel periodo di *vacatio legis*, chiede al Presidente di sospendere l'esame dei disegni di legge fino a quando non sia entrato in vigore il decreto legislativo n. 28 del 2015, dando così un segnale di effettiva imparzialità nella conduzione dei lavori, sia pur nella direzione opposta rispetto alle critiche formulate dal senatore Tonini nei giorni scorsi, in quanto è sua opinione che l'atteggiamento della Presidenza sia stato troppo appiattito sulle posizioni di maggioranza anziché - come fatto rilevare dal senatore Tonini - su quelle di opposizione. Preannuncia un suo intervento sugli organi di informazione qualora il Presidente non dovesse addivenire alla richiesta da lui formulata.

Il senatore [BARANI](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*) dichiara che l'entrata in vigore dell'articolo 131-*bis* del codice penale non è questione rilevante in questa sede. Invita pertanto il Presidente a respingere la richiesta del senatore Falanga.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*), esprimendo la propria contrarietà alla richiesta del senatore Buccarella di dichiarare inammissibile - nella parte in cui tale emendamento richiama il nuovo articolo 131-*bis* del codice penale - l'emendamento 7.0.20000 del Governo, non può peraltro sottacere il proprio disagio personale per l'accelerazione che si vuole imprimere in questi giorni all'esame dei disegni di legge in materia di anticorruzione, accelerazione che ritiene sia attribuibile esclusivamente alla massiccia offensiva mediatica in *subiecta materia*.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*), in dissenso dalle osservazioni testé svolte dal senatore Giovanardi, ritiene opportuno procedere ad una approvazione rapida dei disegni di legge, in considerazione dell'estremo rilievo del tema trattato.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) manifesta un personale imbarazzo per gli elementi di criticità presenti nelle proposte presentate dal Governo al testo in esame, soprattutto in considerazione dell'asserita elevata competenza dei tecnici del Ministero della giustizia che hanno materialmente redatto le medesime.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto-MovX*) ribadisce le proprie perplessità sul contenuto dell'emendamento governativo 7.0.20000, alla luce dei profili problematici connessi con il rinvio alla disposizione di cui all'articolo 131-*bis* del codice penale.

Il presidente [PALMA](#), replicando alle questioni poste dai senatori Buccarella e Falanga, fa presente che i lavori della Commissione si stanno svolgendo in sede referente e non deliberante. Essendo tale sede strumentale alla successiva approvazione del testo da parte dell'Assemblea, ritiene comunque non applicabile in questa fase dei lavori l'articolo 100, comma 8, del Regolamento, che consente al Presidente di stabilire con decisione inappellabile l'inammissibilità di emendamenti privi di ogni portata modificativa.

Alla luce delle considerazioni appena esposte dal Presidente medesimo, il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) dichiara di voler rivedere il proprio precedente intendimento di pubblicizzare l'atteggiamento del Presidente medesimo, invitando peraltro il senatore Tonini a fare altrettanto.

Dopo che il PRESIDENTE ha fatto presente che il relatore e il Rappresentante del Governo hanno già espresso parere favorevole sull'emendamento del Governo 7.0.20000 e parere contrario su tutti i relativi subemendamenti e che il parere è contrario anche sul subemendamento 7.0.20000/20, si passa alla votazione delle proposte emendative ancora da votare, ad iniziare dai subemendamenti accantonati nella seduta di ieri.

Con separate votazioni vengono quindi posti ai voti e respinti i subemendamenti 7.0.20000/11 - fatto proprio dai senatori [BUCCARELLA](#) (*M5S*), [GIARRUSSO](#) (*M5S*) e [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) - e 7.0.20000/12, mentre i subemendamenti 7.0.20000/13 e 7.0.20000/14 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) interviene in dichiarazione di voto sul subemendamento a propria firma 7.0.20000/15 annunciando il voto favorevole sullo stesso, in quanto modificativo delle previsioni contenute nell'articolo 2621-*ter* del codice civile - che si intende introdurre con l'emendamento 7.20000 - al fine di superare i profili di incostituzionalità evidenziati nella seduta di ieri con riferimento agli emendamenti del Governo.

A tale riguardo invita il rappresentante del Governo a presentare un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2621-*ter* che tenga in considerazione delle oscillazioni inevitabili delle valutazioni di stima peritale, al fine di conformarsi al principio di determinatezza delle fattispecie penali di cui all'articolo 25 della Costituzione. Estende tali considerazioni anche ai successivi subemendamenti da lui presentati 7.0.20000/16 e 7.0.20000/17.

Con separate votazioni vengono quindi posti ai voti e respinti i subemendamenti 7.0.20000/15, 7.0.20000/16, 7.0.20000/17, 7.0.20000/18, 7.0.20000/20 e 7.0.20000/19.

L'emendamento del Governo 7.0.20000 è invece approvato.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto finale, la Commissione conferisce, infine, mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo unificato con le modifiche ad esso apportate, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare gli eventuali interventi di coordinamento formale che si rendessero necessari.

La seduta termina alle ore 13,55.

**SCHEMA DI TESTO UNIFICATO ALTERNATIVO PROPOSTO DAI SENATORI
CALIENDO, FALANGA, MALAN E CARDIELLO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 14, 197,**

239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745 E 1763

Art. 1

(Definizione e finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile".

Art. 2

(Unione civile)

1. Due persone maggiorenni e capaci, di cui almeno una in possesso della cittadinanza italiana, anche dello stesso sesso, che intendono connotare la loro convivenza di obblighi di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale, possono costituire un'unione civile, rendendo entrambi, contestualmente, specifica dichiarazione anagrafica al Comune di residenza.

Art. 3

(Cause impeditive della costituzione dell'unione civile)

1. Sono cause impeditive della costituzione dell'unione civile:

- a) la sussistenza di un vincolo derivante da matrimonio per il quale non sia stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- b) la sussistenza del vincolo derivante da unione civile in atto;
- c) la minore età anche di una sola delle parti, salvo l'autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;
- d) l'interdizione anche di una sola delle parti per infermità mentale. Se il procedimento di interdizione è in corso, non può procedersi alla costituzione dell'unione civile sino al passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della istanza di interdizione;
- e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87, comma 10, del codice civile, nonché il vincolo di parentela tra lo zio e il nipote e tra la zia e la nipote;
- f) la condanna per il delitto di omicidio consumato o tentato su coniuge dell'altra parte o sulla persona vincolata da unione civile con l'altra parte.

2. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 1° comporta la nullità dell'unione civile.

Art. 4

(Modifiche del regolamento anagrafico della popolazione residente e dell'Ordinamento dello stato civile)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al capo primo la rubrica è così modificata "Anagrafe della popolazione residente, Ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche, unioni civili";
- b) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola "famiglie" aggiungere ", alle unioni civili";
- c) all'articolo 1, comma 2, dopo la parola "famiglie" aggiungere "di unioni civili";
- d) dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

"Art. 5-bis - (Unione civile). Per unione civile si intende l'unione di due persone, anche dello stesso sesso, stabilmente conviventi e legate da vincoli affettivi, che assumono con la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 13 reciproci obblighi di solidarietà e di assistenza morale e materiale";

- e) all'articolo 6, comma 2, aggiungere "la dichiarazione di costituzione di unione civile deve essere resa contestualmente da entrambe le parti";

Art. 5

(Cessazione dell'unione civile)

1. L'unione civile cessa a seguito di :

- a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b-bis del decreto

del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, lettera b-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;

c) matrimonio tra le parti dell'unione;

d) matrimonio di uno delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;

e) morte di una delle parti dell'unione;

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989.

Art. 6

(Diritti delle coppie già unite in matrimonio a seguito di divorzio per il cambiamento di sesso di una delle parti)

1. A seguito di divorzio conseguente a sentenza passata in giudicato di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164, le parti possono proseguire il rapporto come unione civile rendendo la dichiarazione di cui all'articolo 2 della presente legge;

2. La durata del matrimonio rileva in ordine agli effetti patrimoniali dell'unione civile.

Art. 7

(Trattati internazionali)

1. Le disposizioni dei Trattati internazionali relative al matrimonio non si applicano all'unione civile.

Art. 8

(Condizione dei figli)

1. La costituzione delle unioni civili non ha effetti sullo stato giuridico dei figli dei contraenti;

2. Alle unioni civili non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 44 lettere b) e d) della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 9

(Regime patrimoniale)

1. Con la costituzione dell'unione civile le parti mantengono il regime patrimoniale di separazione dei beni, fatto salvo quanto eventualmente previsto della convenzione di cui al successivo articolo 10.

2. La costituzione dell'unione civile comporta la perdita delle provvidenze eventualmente spettanti alle parti in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili.

Art. 10

(Convenzione di unione civile)

1. Al momento della costituzione dell'unione civile ovvero in qualsiasi momento successivo ad essa le parti possono stipulare convenzioni di convivenza relative, tra l'altro, alla contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, al regime di appartenenza e gestione dei cespiti conseguiti nel corso della convivenza, all'assistenza reciproca nei casi di malattia, alla designazione reciproca quale amministrazione di sostegno, ai doveri reciproci nei casi di scioglimento dell'unione civile registrata e ad altri aspetti che ritengano opportuno regolare.

2. Le convenzioni e le loro successive modifiche sono stipulate con atto pubblico o con scrittura privata autenticata a pena di nullità.

3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha redatto l'atto in forma pubblica o il pubblico ufficiale che ha autenticato la scrittura privata devono trasmetterne copia al comune di residenza delle parti per l'annotazione a margine della scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989.

4. Tali convenzioni perdono efficacia nei casi di cessazione dell'unione, salvo per la parte relativa ai doveri reciproci in caso di cessazione dell'unione.

Art. 11

(Doveri di solidarietà)

1. Con la costituzione dell'unione civile, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune e assumono reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, ognuno in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità di lavoro professionale o casalingo.

Art. 12

(Diritto al sostegno economico nell'ipotesi di cessazione dell'unione civile)

1. Nei casi di cessazione dell'unione civile di cui all'articolo 5, comma 10, lettere a) e b), la parte che ha prestato il proprio apporto, anche domestico, alla conduzione dell'unione civile o al patrimonio dell'altra parte o a quello comune ininterrottamente per almeno cinque anni ha diritto, se non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive, ad un assegno periodico o alla corresponsione di una somma in un'unica soluzione nella misura concordata con l'altra parte ovvero, in mancanza di accordo, ad un assegno periodico determinato dal giudice, tenuto conto della posizione economica del soggetto onerato, dell'entità del contributo fornito, della durata dell'unione. Il Tribunale provvede in camera di consiglio, sentite le parti. Sono applicabili gli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito in legge 10 novembre 2014, n. 261;

2. Il provvedimento del giudice stabilisce un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. In caso di palese iniquità può escludere la previsione con motivata decisione.

3. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio, anche con altro soggetto e, comunque, cessa dopo un numero di anni pari a quelli di durata dell'unione civile.

4. Qualora sopravvengano giustificati motivi, il Tribunale, in camera di consiglio, può, su istanza di parte, disporre la revisione della misura dell'assegno. Sono applicabili gli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito in legge 10 novembre 2014, n. 261.

Art. 13

(Obbligo alimentare)

1. Nell'ipotesi in cui una delle parti dell'unione versi nelle condizioni previste dall'articolo 438, comma 10, del codice civile, l'altra parte è tenuta a prestarle gli alimenti dopo la cessazione dell'unione, nella misura da determinare in base ai criteri di cui all'articolo 438, comma 2, del codice civile, sino al momento in cui cessino dette condizioni, e comunque per un tempo non superiore a cinque anni;

2. L'obbligo di corrispondere gli alimenti cessa se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio, anche con altro soggetto.

Art. 14

(Successione nel contratto di locazione)

1. In caso di morte della parte dell'unione civile che sia titolare del contratto di locazione dell'immobile destinato a comune abitazione l'altra parte ha diritto di succedere nel contratto, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dal decesso.

Art. 15

(Diritti successori)

1. Nel caso di morte di una delle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia stata superiore a nove anni, all'altra parte spetta il diritto di usufrutto di una quota di eredità. L'usufrutto è della metà dell'eredità salvo il caso di concorso con i figli.

2. Nel caso di concorso con i figli:

a) se chi muore lascia un solo figlio, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un quarto dell'eredità ;

b) se i figli sono più di uno, alla parte dell'unione civile spetta il diritto un quinto dell'eredità.

3. Anche nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile, salvo diversa disposizione prevista dalla convenzione di cui all'articolo 10, spettano i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza comune e di uso dei mobili che la corredano a norma dell'articolo 540, comma 2,

del codice civile. Tali diritti, comunque, cessano se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio.

4. Nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un terzo dell'eredità.

Art. 16

(Cura, assistenza e decisioni in materia di salute e per il caso di morte)

1. Ciascuna parte dell'unione civile ha diritto di assistere l'altra in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne a tali strutture.

2. Ciascuna parte dell'unione civile può delegare l'altra perché, nei limiti delle norme vigenti:

a) adotti le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere;

b) riceva dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche;

c) decida in caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in assenza di preve disposizioni dell'interessato.

3. La delega di cui al comma 2 avviene con atto scritto autenticato ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un pubblico ufficiale che forma un processo verbale.

4. La revoca anche parziale della delega avviene con le modalità di cui al comma 3.

5. Al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 è apportata la seguente modifica: all'articolo 82, comma 2, lettera a), dopo le parole "un familiare" aggiungere "la parte dell'unione civile".

6. Alla legge 8 marzo 2000, n. 53 è apportata la seguente modifica: all'articolo 4, comma 1, dopo le parole "del coniuge" aggiungere "o della parte dell'unione civile".

Art. 17

(Interdizione, inabilitazione e amministratore di sostegno)

1. Ciascuna parte dell'unione civile può promuovere istanza di interdizione, di inabilitazione e di amministratore di sostegno nei confronti dell'altra.

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 408 del codice civile nel primo comma dopo le parole ", il coniuge che non sia separato legalmente" aggiungere "la parte dell'unione civile,";

b) all'articolo 410 del codice civile nel terzo comma dopo le parole "dal coniuge," aggiungere "dalla parte dell'unione civile,";

c) all'articolo 411 del codice civile nel terzo comma dopo la parola "coniuge" aggiungere "o parte dell'unione civile";

d) all'articolo 426 del codice civile dopo la parola "coniuge," aggiungere "della parte dell'unione civile".

Art. 18

(Assistenza penitenziaria)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 18, comma 3, dopo le parole "con i familiari" aggiungere "o con la parte dell'unione civile costituita prima della detenzione";

b) all'articolo 30, comma 1, dopo le parole "un familiare" aggiungere "o della parte dell'unione civile";

c) all'articolo 30, comma 2, dopo le parole "eventi familiari" aggiungere "o relativi alla parte dell'unione civile".

Art. 19

(Impresa familiare)

1. Alla parte dell'unione civile che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte si applicano le disposizioni di cui all'articolo 230-bis del codice civile.

Art. 20

(Diritti derivanti dal rapporto di lavoro)

1. Alle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia superiore a nove anni, vengono estesi i

diritti, le facoltà e i benefici connessi al rapporto di lavoro spettante ai coniugi, anche derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Art. 21

(Assegnazione di alloggi di edilizia pubblica)

1. Le Regioni anche a Statuto Speciale, e le Province autonome di Trento e Bolzano, considerano l'unione civile ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica.
2. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e apportata la seguente modifica: dopo le parole "o gradatamente" aggiungere "della parte dell'unione civile o" e sostituire le parole "purché la convivenza" con le parole "purché l'unione civile o la convivenza".

Art. 22

(Risarcimento del danno)

1. In caso di morte di una delle parti dell'unione civile derivante da fatto illecito, l'altra parte può richiedere al giudice il risarcimento del danno subito, da liquidarsi in relazione alle proprie condizioni economiche, alla durata dell'unione e ad ogni altro elemento utile.

Art. 23

(Agevolazioni fiscali)

1. Le agevolazioni e gli oneri fiscali che derivano dall'appartenenza al nucleo familiare si applicano alle parti delle unioni civili.
2. La parte dell'unione civile è considerata tra i carichi di famiglia.

Art. 24

(Modifica delle condizioni in materia di ammissione a graduatorie pubbliche e di erogazione di servizi)

1. Con regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro novanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta è disciplinata l'ammissione a graduatorie pubbliche per l'erogazione di servizi.

Art. 25

(Ulteriori modifiche al codice civile)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 330 del codice civile nel secondo comma dopo le parole "del genitore o" aggiungere "della parte dell'unione civile o del";
 - b) all'articolo 342-bis del codice civile dopo le parole "del coniuge" aggiungere ", della parte dell'unione civile";
 - c) all'articolo 342-ter del codice civile nel primo comma nella seconda alinea dopo le parole "al coniuge" aggiungere "o alla parte dell'unione civile" e nella quinta alinea dopo le parole "del coniuge" aggiungere ", della parte dell'unione civile"

Art. 26

(Modifica al codice delle assicurazioni private)

1. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 nel comma 4-bis, dopo le parole "nucleo familiare" aggiungere "o dalla parte dell'unione civile".

Art. 27

(Modifica al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 317 del codice penale il terzo comma è sostituito dal seguente: "Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto o dell'altra parte dell'unione civile";
 - b) all'articolo 384 del codice penale il primo comma è sostituito dal seguente: "Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374, 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un

prossimo congiunto o l'altra parte dell'unione civile da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore";

- c) all'articolo 570, primo comma, del codice penale dopo le parole "di coniuge" aggiungere "o di parte dell'unione civile";
- d) all'articolo 577 del codice penale il secondo comma è sostituito dal seguente "La pena è della reclusione da 24 a 30 anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi o il figlio adottivo, contro un affine in linea retta, contro l'altra parte dell'unione civile";
- e) all'articolo 649 del codice penale, primo comma, n. 1) dopo le parole "non legalmente separato" aggiungere "e della parte dell'unione civile".

Art. 28

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 35 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica le parole "o coniugio" sono sostituite dalle seguenti ", coniugio o unione civile";
- b) nel testo dopo le parole "parenti o affini fino al secondo grado" sono aggiunte le seguenti "o parti dell'unione civile".

2. All'art. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera a), dopo le parole "dei figli" sono aggiunte le seguenti "o della parte dell'unione civile";
- b) al comma 1, lettera b), le parole "o del coniuge" sono sostituite dalle seguenti ", del coniuge o della parte dell'unione civile";
- c) al comma 10, lettera f), le parole "o del coniuge" sono sostituite dalle seguenti ", del coniuge o della parte dell'unione civile";
- d) al comma 2, dopo le parole "di coniugio" sono inserite le seguenti "di unione civile".

3. All'articolo 199 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica dopo le parole "dei prossimi congiunti" sono aggiunte le seguenti "e delle parti dell'unione civile";
- b) al comma 10 nel primo periodo dopo le parole "i prossimi congiunti" sono inserite le seguenti "o la parte dell'unione civile" e nel secondo periodo dopo le parole "un loro prossimo congiunto" sono inserite le seguenti "o la parte dell'unione civile";
- c) al terzo comma dopo le parole "abbia convissuto con esso" aggiungere "o sia parte dell'unione civile".

4. All'articolo 681 del codice di procedura penale dopo le parole "da un suo prossimo congiunto" aggiungere le parole "o dalla parte dell'unione civile".

Art. 29

(Modifiche a leggi collegate al codice penale e di procedura penale)

- 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 è apportata la seguente modifica: all'art. 19, comma 3, dopo le parole "del coniuge," inserire "della parte dell'unione civile,".
- 2. Alla legge 20 ottobre 1990, n. 302 è apportata la seguente modifica: all'articolo 4, secondo comma, dopo le parole "che risultino" aggiungere "parti delle unioni civili,".
- 3. Alla legge 23 febbraio 1999 n. 44 è apportata la seguente modifica: all'articolo 8, primo comma, lettera d), prima di "convivente more uxorio" inserire "parte dell'unione civile,".

EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE NN.

N. [19](#), [657](#), [711](#), [810](#), [846](#), [847](#), [851](#), [868](#)

Art. 7

7.0.20000/20

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#), [LIUZZI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [IURLARO](#),

[EVA LONGO](#)

All'emendamento 7.0.20000, capoverso «Art. 2621-ter», aggiungere in fine il seguente comma:

"In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al dieci per cento da quella corretta".

1.3.2.1.43. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 194 (pom.) del 24/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 24 MARZO 2015
194ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(1012\)](#) **CALIENDO ed altri.** - *Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 novembre 2014.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) esprime perplessità su alcuni punti del disegno di legge, con particolare riferimento al fatto che venga attribuito a ciascun Consiglio dell'ordine la possibilità di costituire camere arbitrali. Ritiene infatti che la natura essenzialmente "politica" del ruolo dei componenti dei Consigli dell'ordine li renda inadatti a svolgere funzioni che dovrebbero garantire assoluta terzietà. Auspica pertanto che il disegno di legge possa essere modificato in modo da assicurare rigore ed imparzialità nelle modalità di assegnazione degli incarichi arbitrali.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) ricorda che l'Esecutivo ha perseguito la strada dell'attuazione di modelli alternativi della risoluzione delle controversie, analogamente a quanto avviene in altri Paesi. Sottolinea quindi l'opportunità di effettuare un maggiore approfondimento su alcuni punti trattati dal disegno di legge - quali le funzioni affidate ai Consigli dell'ordine, il limite di applicazione della normativa

proposta, la definizione della sede dell'arbitrato di cui all'articolo 6 del disegno di legge - e pertanto propone un ciclo di audizioni al fine di arrivare ad una soluzione condivisa.

Il relatore [CUCCA](#) (PD) concorda sulla richiesta di audizioni formulata dal senatore Lumia.

La Commissione conviene quindi di audire l'Unione camere civili, il Consiglio nazionale forense e l'Organismo unitario dell'avvocatura.

Su proposta del RELATORE, infine, viene fissato a giovedì 9 aprile, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1738) Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace

(548) CALIENDO ed altri. - Riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni in materia di ufficio del giudice di pace

(630) SCILIPOTI ISGRO'. - Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento per vice procuratori onorari della Repubblica e giudici onorari di tribunale

(1056) LUMIA ed altri. - Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente

(1202) Erika STEFANI. - Disposizioni concernenti riforma organica dell'ufficio del giudice di pace

(1292) Adele GAMBARO ed altri. - Disposizioni in materia di procedimento monitorio e sulla competenza esclusiva del giudice di pace

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 4 marzo.

Su proposta del relatore [CUCCA](#) (PD), la Commissione adotta come testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di legge di iniziativa governativa n. 1738.

Il presidente [PALMA](#) rileva che i lavori della Commissione hanno subito una lunga sospensione in attesa della iniziativa governativa e che è suo intendimento di accelerare l'esame congiunto dei disegni di legge.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(194\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione presso i tribunali e le corti d'appello delle sezioni specializzate in materia di persone e di famiglia*
[\(595\)](#) *CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni, nonché disposizioni in materia di istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello e di uffici specializzati delle procure della Repubblica presso i tribunali*
[\(1238\)](#) *LUMIA ed altri. - Istituzione del tribunale per la persona e le relazioni familiari nonché delega al Governo per l'organizzazione dei relativi uffici*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 194, 595 e congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1238 e rinvio.)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'8 aprile 2014.

Prende la parola il vice ministro COSTA per riservarsi di verificare entro domani se, nel disegno di legge delega in materia di efficienza del processo civile trasmesso dal Governo alla Camera, siano contenute disposizioni in materia di istituzione del tribunale della famiglia e della persona.

Il presidente [PALMA](#), esprimendo tutta la propria contrarietà in relazione a tale eventualità, rammenta che l'esame dei disegni di legge era stato rinviato in attesa dell'iniziativa legislativa da parte del Governo, nel presupposto che tale iniziativa sarebbe stata presentata in Senato.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ricorda che, nella passata legislatura, presso il Senato era stato esaminato un disegno di legge vertente sulla medesima materia che, per motivi di copertura finanziaria, non era stato possibile approvare. All'inizio di questa legislatura sono stati presentati i disegni di legge in esame al fine di riprendere la trattazione delle tematiche agli stessi sottese, rispetto ai quali sia il ministro Cancellieri che il Ministro in carica si erano riservati di valutare se presentare un disegno di legge alternativo ovvero emendamenti ai testi presentati ai disegni di legge di iniziativa parlamentare.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) fa rilevare che un eventuale inserimento delle disposizioni in materia di tribunale per la persona e le relazioni familiari nell'ambito del disegno di riforma del codice di procedura civile, presentato alla Camera dei deputati, apparirebbe un'operazione asistemica e sbagliata, in quanto la materia in oggetto ha natura ordinamentale e organizzativa ed è quindi totalmente eterogenea rispetto al contenuto del disegno di legge nel quale si vorrebbe farla confluire.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) osserva che sui disegni di legge in titolo - che presentano contenuti di estremo rilievo - il lavoro della Commissione svolto finora non andrebbe disperso. Invita pertanto il Governo ad una riflessione sull'ipotesi di presentare in Senato le sue proposte, al fine di consentire un lavoro approfondito in *subiecta materia*, demandando invece alla Camera l'esame della riforma del processo civile.

La relatrice [FILIPPIN](#) (*PD*) illustra quindi il disegno di legge n. 1238, evidenziando come lo stesso - volto ad istituire un giudizio unico specializzato per la persona e le relazioni familiari (di seguito denominato "tribunale per la persona") ed a porre criteri di delega per l'organizzazione dei relativi uffici - sia formato da tre Titoli e da 21 articoli.

Il Titolo primo - a sua volta composto da cinque Capi e da 12 articoli - reca disposizioni organizzative

degli uffici prevedendo, all'articolo 1, l'istituzione del tribunale per la persona e dell'ufficio della procura della Repubblica presso quest'ultimo tribunale con conseguente abolizione del tribunale dei minorenni e della relativa procura.

Gli articoli 2 e 3 - che completano il Capo primo - recano disposizioni inerenti rispettivamente alla composizione del tribunale ed alla costituzione dell'organo giudicante, stabilendo che il numero e la composizione dei membri del collegio varino a seconda della natura del procedimento.

Il Capo secondo (articoli da 4 a 7) prevede l'istituzione di specifici uffici amministrativi presso il tribunale e la procura per la persona, la previsione di sedi d'udienza determinate dal Consiglio superiore della magistratura sulla base di un criterio di prossimità, la possibilità che il tribunale si avvalga dell'opera di uffici di servizio sociale e di altri organismi dipendenti dal Ministero della giustizia e che operi alle dipendenze della procura uno speciale nucleo di polizia giudiziaria.

Il Capo terzo (articoli 8 e 9) reca previsioni sulla nomina dei magistrati assegnati presso il tribunale della persona e la relativa procura, nonché sulla nomina di giudici esperti da parte del Consiglio superiore della magistratura - a seguito di una valutazione comparativa per titoli e colloquio - che devono essere forniti di particolari competenze tecniche in discipline extragiuridiche e sono chiamati a coadiuvare il giudice togato nell'espletamento di attività o funzioni istruttorie oltre ad essere delegati all'audizione del minorenne.

Il Capo quarto (composto dal solo articolo 10) prevede l'istituzione, presso ogni corte d'appello, di una sezione specializzata per la persona e le relazioni familiari, formata da magistrati togati e da giudici esperti.

Nell'ambito del Capo quinto (articoli 11 e 12) si prevede che la Scuola Superiore della Magistratura organizzi corsi obbligatori di preparazione e formazione professionale, con approccio anche multidisciplinare.

Il Titolo secondo - formato da due Capi e quattro articoli (dal 13 al 16) - stabilisce la competenza in materia civile e penale del tribunale per la persona. Si segnala, in particolare, l'articolo 13 in cui si prevede che il tribunale per la persona - oltre che nelle materie indicate nelle tabelle A, B e C, allegate al disegno di legge - sia competente anche per le azioni relative alla tutela dei diritti inviolabili della persona, nonché per l'esecuzione dei provvedimenti dallo stesso assunti, ad eccezione di quelli a contenuto meramente patrimoniale, che rimangono assegnati alla competenza del tribunale ordinario.

Il Titolo terzo - articoli dal 17 al 21 - reca disposizioni transitorie e finali e conferisce, all'articolo 18, delega al Governo per l'adozione - entro un anno dall'entrata in vigore del disegno di legge - di uno o più decreti legislativi volti all'individuazione degli uffici ed al coordinamento delle previgenti disposizioni legislative con quanto previsto dal disegno di legge.

L'articolo 19 stabilisce che, in via transitoria, vengano assegnati ai tribunali per la persona ed alle relative procure i magistrati attualmente addetti ai tribunali per i minorenni ed alle relative procure della Repubblica; l'articolo 20 dispone che gli affari pendenti alla data di entrata in vigore dei suddetti decreti legislativi siano assegnati al tribunale di nuova istituzione, con eccezione delle cause civili passate in decisione e dei procedimenti penali per i quali è già stato dichiarato aperto il dibattimento; l'articolo 21 quantifica infine gli oneri finanziari derivanti dall'esercizio della delega di cui all'articolo 18 - nel limite massimo di 12,5 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 - a cui si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui ai commi 2 e 3.

Il presidente [PALMA](#), rammaricandosi per quanto annunciato dal Governo, si augura che possa essere disposto quanto prima un cambio nella Presidenza della Commissione giustizia del Senato, con l'elezione di un rappresentante della maggioranza, al fine di consentire alla Commissione medesima di ricevere dal Governo il rispetto ad essa dovuto nell'esercizio delle funzioni istituzionali. Preannuncia, in ogni caso, la sua intenzione - non appena possibile e ove ne ricorrano i presupposti - di chiedere al Presidente del Senato di voler attivare immediatamente la procedura di intesa di cui agli articoli 51, comma 3 del Regolamento del Senato e 78 del Regolamento della Camera, così da consentire alla

Commissione di poter procedere nell'esame dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

[\(859\)](#) **SCILIPOTI ISGRO'**. - *Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale*

[\(1357\)](#) **FALANGA**. - *Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali*

[\(1378\)](#) **MOSCARDELLI ed altri**. - *Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*

[\(1484\)](#) **STUCCHI**. - *Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, nonché all'articolo 381 del codice di procedura penale, e introduzione degli articoli 589-bis e 590.1 del codice penale, riguardanti la configurazione del reato per l'omicidio stradale*

[\(1553\)](#) **Nadia GINETTI**. - *Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 2 dicembre 2014.

Il relatore [CUCCA](#) (PD) presenta un testo unificato, pubblicato in allegato, recante modifiche al codice penale e volto all'introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, al fine di disciplinare più compiutamente la materia e di rafforzare l'efficacia deterrente di tali fattispecie criminose. Tale testo è un punto di partenza, essendo ovviamente aperto a proposte migliorative da parte della Commissione.

Dopo che il senatore [LUMIA](#) (PD) ha ringraziato il relatore per il lavoro svolto, il senatore [FALANGA](#) (FI-PdL XVII) osserva che il testo unificato proposto del relatore si muove in direzione analoga al contenuto del proprio disegno di legge n. 1357, con la differenza che quest'ultimo interveniva sull'articolo 586 del codice penale.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) rileva che l'apparato sanzionatorio vigente non è sufficiente a disciplinare il fenomeno sempre più ricorrente degli omicidi stradali, sia in termini afflittivi sia in termini preventivi. Auspica poi un coordinamento del testo unificato con le norme del codice della strada.

Dopo che il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) ha invitato i componenti a valutare con attenzione l'opportunità di non elevare in maniera eccessiva la cornice edittale per i fatti di omicidio stradale, soprattutto per chi non abbia precedenti penali, il senatore [BARANI](#) (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)) interviene per sottolineare la necessità di rafforzare le esigenze preventive, evitando di estendere in maniera irragionevole l'ambito di applicazione e la severità delle nuove fattispecie criminose.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) ricorda che su questa materia sono state svolte numerose

audizioni all'esito delle quali è emersa, tra l'altro, l'opportunità di prevedere sanzioni accessorie che non sono state introdotte nel testo unificato. Auspica a tale riguardo l'inserimento del c.d. "ergastolo" della patente.

Il presidente [PALMA](#), condividendo l'opportunità espressa dal senatore Cappelletti di introdurre sanzioni accessorie in caso di omicidio stradale - che peraltro non possono consistere, a pena di incostituzionalità, in una revoca a tempo indeterminato della patente, potendo invece essere prevista la sospensione per un tempo anche lungo, ma comunque modulato sulla base della gravità della condotta - rileva che l'omicidio stradale è sostanzialmente già disciplinato nel codice penale, rientrando nell'ambito delle previsioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 589 del codice penale. Il problema semmai è stabilire se sia opportuno un intervento ulteriore che possa sanzionare con maggiore forza un comportamento che finora è stato sanzionato o in maniera inadeguata - ritenendo sufficiente ristorare gli eredi della vittima con lo strumento del risarcimento del danno - o in maniera eccessivamente elevata, sul presupposto che potesse applicarsi, in taluni casi, la disciplina sull'omicidio doloso. Invita altresì ad una maggiore riflessione sull'opportunità di estendere l'ambito di applicazione dell'intervento anche ai mezzi di trasporto marittimi.

Al termine della discussione generale il testo unificato proposto dal relatore viene assunto come testo base dalla Commissione e viene fissato il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 21 aprile, alle ore 18.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta sospesa alle ore 15,15 riprende alle ore 15,25.

[\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) **ROMANO ed altri.** - *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili*

convivenze

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) dichiara, rispetto al nuovo testo unificato proposto dalla relatrice, che le audizioni svolte sono state molto utili a consentire un significativo miglioramento rispetto al testo precedentemente presentato sia dal punto di vista tecnico-giuridico, sia dal punto di vista sistematico. È stata peraltro mantenuta l'impostazione iniziale fondata sulla distinzione tra l'istituto giuridico delle unioni civili tra persone dello stesso sesso di cui al Titolo I e la disciplina della convivenza di fatto di cui al Titolo II, nel cui ambito sono stati codificati e sistematizzati, con qualche ampliamento, diritti già riconosciuti dalla normativa vigente. È stato inoltre espunto, laddove possibile, qualsiasi rinvio alla nozione di matrimonio, limitando i riferimenti oggetto di richiamo ad alcune specifiche disposizioni del codice civile. Ricorda ancora una volta che la norma costituzionale parametro della disciplina in materia di unioni civili e coppie di fatto è rappresentata dall'articolo 2 della Costituzione che tutela le formazioni sociali diverse dal matrimonio, la cui disciplina trova invece fondamento nell'articolo 29 della Costituzione.

E' stata mantenuta la previsione sulla pensione di reversibilità, anche in ossequio a quanto statuito dalla Corte di Lussemburgo, mentre non è stata estesa alle coppie omosessuali la disciplina sull'adozione legittimante di cui all'articolo 44 lettera a) della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Pertanto, se per un verso si è voluta distinguere la disciplina delle unioni civili rispetto al matrimonio, per altro verso si è ritenuto di prevedere un istituto giuridico che avesse maggiori tutele rispetto alla semplice convivenza di fatto, quest'ultima aperta anche alle coppie eterosessuali.

Osserva infine che lo schema di testo alternativo proposto dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, oltre a rappresentare un significativo passo indietro rispetto all'evoluzione giurisprudenziale in materia di unioni civili e coppie di fatto, appare privo di *ratio* in quanto non si può equiparare la condizione giuridica delle coppie eterosessuali - le quali hanno comunque la possibilità di scegliere la strada del matrimonio - con quelle delle coppie omosessuali, che tale possibilità non hanno.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), dopo aver segnalato alcuni refusi presenti nello schema di testo alternativo presentato dai senatori del suo Gruppo, osserva che ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione solo la coppia eterosessuale può formare una famiglia legittima fondata sul matrimonio. Viceversa il testo unificato proposto dalla relatrice finisce per estendere sostanzialmente alle unioni civili le disposizioni previste dal codice civile per il matrimonio, con previsioni analoghe alla separazione ed al divorzio, estendendo gli istituti della quota di legittima e della pensione di reversibilità, fino a contemplare l'adozione per le coppie omosessuali, sia pure nei casi previsti dall'articolo 44 lettera b) della legge n. 184 del 1983. In tal modo si introducono evidenti elementi di incostituzionalità sia rispetto all'articolo 29 della Costituzione, sia rispetto all'articolo 3, in quanto analoghe previsioni non sono state previste anche per le coppie eterosessuali. Viceversa nel testo proposto dal Gruppo parlamentare di Forza Italia si realizza uno sforzo effettivo sul piano della parità dei diritti tra convivenze, codificando e sistematizzando diritti già riconosciuti ai conviventi in via legislativa e giurisprudenziale.

Dopo che il presidente [PALMA](#) ha posto all'attenzione della Commissione la questione se due persone separate dai rispettivi coniugi e tra di loro conviventi possano costituire una formazione sociale secondo quanto previsto dall'articolo 2 della Costituzione, interviene il senatore [MALAN](#) (FI-PdL XVII), condividendo le considerazioni testé svolte dal senatore Caliendo ed osservando che l'intervento effettuato nel testo proposto dalla relatrice è volto sostanzialmente ad introdurre, in via di

fatto, l'istituto del matrimonio omosessuale nell'ordinamento giuridico italiano. Sarebbe stato più trasparente scegliere allora chiaramente questa strada, evitando formulazioni che surrettiziamente producono il medesimo risultato, un risultato che egli giudica incompatibile con il vigente quadro costituzionale, mentre l'esigenza di assicurare un quadro normativo di riferimento adeguato per tutte le convivenze trova una risposta più equilibrata e soddisfacente nel testo alternativo sottoposto alla Commissione dai senatori del suo Gruppo.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE N.
N. [859](#), [1357](#), [1378](#), [1484](#), [1553](#)

NT

La Commissione

**Modifiche al codice penale e introduzione del reato di
omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali**

Art. 1

(Introduzione del delitto di omicidio stradale)

1. Dopo l'articolo 589 codice penale è inserito il seguente: «Art. 589-bis (*Omicidio stradale*). - Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo o di altro mezzo meccanico in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da otto a dodici anni.
Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo, di un motociclo o altro mezzo meccanico di trasporto, procedendo ad una velocità pari al doppio di quella consentita, determina un sinistro cagionando per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei a nove anni.
La stessa pena si applica al conducente di un autoveicolo o motociclo o altro mezzo meccanico che si dà alla fuga, rendendosi irreperibile, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, dal quale sia derivata la morte di una persona. Qualora il conducente, trovandosi nelle condizioni individuate ai commi primo, secondo e terzo, cagioni la morte di più persone, la pena può essere aumentata sino al triplo, ma non può superare gli anni diciotto.»

Art. 2

(Modifiche all' articolo 380 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera m), è inserita la seguente: «m-bis) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-bis del codice penale;»

Art. 3

(Introduzione del delitto di lesioni personali stradali)

1.L'articolo 590-bis del codice penale è sostituito dal seguente:«Art. 590-bis (*Lesioni personali stradali*). - Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo o di altro mezzo meccanico in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, cagiona per colpa a taluno

una lesione personale dalla quale derivi una malattia è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo, di un motociclo o altro mezzo meccanico di trasporto, procedendo ad una velocità pari al doppio di quella consentita, determina un sinistro cagionando per colpa lesioni personali dalle quali derivi una malattia è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La stessa pena si applica al conducente di un autoveicolo o motociclo o altro mezzo meccanico che si dà alla fuga, rendendosi irreperibile, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, dal quale sia derivata una lesione personale che abbia causato una malattia.

Qualora il conducente, trovandosi nelle condizioni individuate ai commi primo, secondo e terzo cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata sino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Nel caso di lesioni gravi la pena è aumentata da un terzo alla metà e nel caso di lesioni gravissime la pena è aumentata dalla metà a due terzi.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, se la malattia ha una durata non superiore a giorni venti e se non concorre alcuna delle circostanze indicate nell'articolo 583 del codice penale. In tali casi le pene previste dai commi primo, secondo e terzo sono diminuite della metà.»

Art. 4

(Modifiche all'articolo 381 del codice di procedura penale)

1.All'articolo 381 del codice di procedura penale dopo la lettera *m-quater*) è inserita la seguente: «*m-quinquies*) delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis del codice penale.»

Art. 5

(Introduzione dell'articolo 590-ter del codice penale)

1.Dopo l'articolo 590-bis del codice penale è inserito il seguente: «Art. 590-ter (*Computo delle circostanze*). - Quando ricorrono le circostanze di cui all'articolo 590-bis le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 589 e all'articolo 590 del codice penale)

1. Nel secondo comma dell'articolo 589 del codice penale alle parole: «Se il fatto è commesso» sono premesse le seguenti: «Salvo quanto stabilito dall'articolo 589-bis del codice penale».
2. Il terzo comma dell'articolo 589 è soppresso.
3. Nel terzo comma dell'articolo 590 del codice penale alle parole: «Se i fatti di cui al secondo comma» sono premesse le seguenti: «Salvo quanto stabilito dall'articolo 590-bis del codice penale,»".
4. Nel terzo comma dell'articolo 590 del codice penale le parole da «nei casi di violazione,» sino a: «da un anno e sei mesi a quattro anni» sono soppresse.

Art.7

(Entrata in vigore)

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

1.3.2.1.44. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 195 (pom.) del 25/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 25 MARZO 2015
195ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Dopo che il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) ha illustrato brevemente i contenuti dell'interrogazione a propria firma n. 3-01522 sul lavoro dei detenuti in carcere e fuori dal carcere, il vice ministro COSTA prende la parola rimarcando la ferma convinzione, più volte espressa dal Guardasigilli, circa la fondamentale importanza dell'accesso al lavoro per assicurare la rieducazione dei detenuti ed il loro effettivo reinserimento sociale. Il lavoro, dunque, come fattore indispensabile per il recupero sociale dei ristretti e come strumento da potenziare, anche al fine di dare piena attuazione alla Legge Smuraglia che, con le sue recenti modifiche, valorizza l'avvenuto mutamento delle capacità professionali richieste dal mercato del lavoro e le continue trasformazioni dei contratti di lavoro.

Ovviamente un interesse alle condizioni del mondo carcerario non può prescindere da una politica di reale incentivazione delle opportunità lavorative per le persone in esecuzione penale. Ogni spunto in questa direzione va, quindi, condiviso e valorizzato, nella consapevolezza che il rischio di tornare a delinquere tra coloro che hanno trascorso quasi l'interezza del proprio tempo in cella, è risultato essere di gran lunga superiore se paragonato alla recidiva di coloro che sono stati impegnati in attività e lavoro.

E' per tale motivo che il tema del lavoro penitenziario, così come sollecitato dal Senatore Cappelletti, costituisce un dovere di cui l'Amministrazione della Giustizia continua a farsi doverosamente carico. Peraltro, dopo la stipulazione (nel marzo 2013) di un protocollo di intesa tra il Dipartimento

dell'Amministrazione Penitenziaria ed i rappresentanti di cooperative sociali e consorzi, volto a sviluppare progetti imprenditoriali finalizzati all'inserimento lavorativo dentro e fuori dal carcere e al recupero sociale dei detenuti, è oggi possibile parlare di prospettive future incoraggianti. Questi progetti, infatti, possono costituire anche un'occasione di sostegno per le aziende agricole, industriali, commerciali o di servizi, le quali, impiegando persone detenute nel proprio circuito lavorativo, beneficiano di sgravi contributivi e crediti di imposta.

In tal senso, ricorda che lo stanziamento destinato a tali agevolazioni contributive e fiscali è stato notevolmente incrementato rispetto al passato, passando dagli iniziali 4,6 milioni di euro annui, ai 10,1 milioni di euro a decorrere dal 2014; inoltre, il Decreto Interministeriale n. 148 del 24 luglio 2014 (Ministro della giustizia, Ministro dell'economia e delle finanze e Ministro del lavoro e delle politiche sociali), recante "Regolamento recante sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti" ed entrato in vigore il 6 novembre 2014, recepisce ed attua le recenti modifiche introdotte alla legge Smuraglia.

Per quanto concerne, poi, il tema specifico dell'impiego dei detenuti "in lavori di pubblica utilità", ritiene doveroso distinguere all'interno della categoria del "lavoro di pubblica utilità" alcune situazioni genericamente accomunate tra loro, ma diverse per presupposti giuridici.

La prima situazione è quella rientrante nell'ambito dell'articolo 21 dell'Ordinamento Penitenziario, intitolato "Modalità del lavoro", che consente al detenuto, in presenza di certi presupposti, di svolgere attività lavorativa all'esterno dell'istituto penitenziario dove lo stesso è ristretto, assicurando retribuzione e tutela assicurativa e previdenziale.

La seconda è quella introdotta dal recente decreto legge 146/2013, convertito nella legge 21 febbraio 2014 n. 10, che, allo scopo di potenziare il ruolo del lavoro esterno come strumento di risocializzazione, ha aggiunto al predetto articolo il comma 4 ter, in forza del quale "i detenuti e gli internati possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito ... nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità a favore della collettività", da svolgersi con le modalità, in quanto compatibili, previste dall'articolo 54 del decreto legislativo 274 del 2000. Analoga previsione, ossia la possibilità di svolgere il lavoro gratuitamente, non è stata prevista dal legislatore per il lavoro all'interno degli istituti penitenziari che, come recita l'articolo 20 dell'Ordinamento penitenziario "non ha carattere affittivo ed è remunerato". Ne consegue che, in conformità ai dettami della legislazione vigente e internazionale, non è possibile impiegare i detenuti per la manutenzione delle strutture e per l'erogazione di servizi senza assicurare loro la "mercede", così come invece proposto nel presente atto di sindacato ispettivo.

Il predetto comma 4-ter ha, quindi, essenzialmente introdotto la possibilità per i detenuti di svolgere volontariato al di fuori degli istituti penitenziari. L'adozione di questo istituto all'interno delle carceri non appare, tuttavia, replicabile, sia per l'obiettivo difficoltà di ipotizzare attività di volontariato all'interno delle strutture carcerarie, sia per il rischio di connotare siffatta attività come un improprio lavoro "obbligatorio", del tutto simile a quello svolto dai detenuti retribuiti, e in palese contrasto con i limiti imposti dalla legislazione interna.

Dall'entrata in vigore della nuova legge i detenuti che hanno fruito dell'articolo 21 comma 4-ter sono 369, mentre le convenzioni complessivamente stipulate con gli enti territoriali e le aziende sanitarie locali ammontano a 110. Va, peraltro, evidenziato che l'istituto stenta a decollare per le difficoltà economiche in cui versano molti Enti Locali, tenuti, sebbene il lavoro sia svolto gratuitamente, al pagamento dell'assicurazione obbligatoria, alla predisposizione dei presidi infortunistici e, laddove la normativa lo preveda, alla somministrazione dei corsi di formazione in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Diversa dalla fattispecie normativa descritta è la sanzione del lavoro di pubblica utilità, comminata nella fase cognitiva. I procedimenti di esecuzione della predetta sanzione hanno, infatti, subito un incremento considerevole negli ultimi anni passando dai 2.525 condannati nell'anno 2012, ai 5.606 del 2014, con un incremento nel triennio pari al 222%.

Tale fenomeno è da ricondurre a due ordini di motivi: da un lato, è stato esteso l'ambito di

applicazione della fattispecie. Particolare incidenza, sotto questo aspetto, si è avuta con l'approvazione della legge 29 luglio 2012 n. 120, che ha previsto la possibilità di comminare il lavoro di pubblica utilità nei casi di guida in stato di ebbrezza e sotto l'uso di sostanze stupefacenti, a norma degli articoli 186, comma 9-*bis* e 187 comma 8-*bis* del Codice della strada. Alla data del 31 dicembre 2014 i procedimenti di esecuzione della sanzione del lavoro di pubblica utilità comminata in fase cognitiva ammontano a 14.566, di cui 14.016 relativi a sanzioni per violazione del Codice della strada e 550 per violazione del Testo unico in materia di stupefacenti; l'altro fattore di impulso è da ricondurre all'azione amministrativa svolta dalle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione Penitenziaria. La Direzione Generale dell'esecuzione penale esterna ha diramato diverse circolari di indirizzo per favorire l'attività di coordinamento degli Uffici di esecuzione penale esterna sul territorio e condurre gli Enti interessati alla sottoscrizione delle convenzioni previste dall'articolo 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato ai sensi dell'articolo 54, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

Alla data del 31 dicembre 2014 risultano in essere 1029 convenzioni tra i Tribunali e gli Enti Pubblici o Privati, sottoscritte con il concorso degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna. Le convenzioni hanno reso disponibili numerosi posti di lavoro per lo svolgimento delle attività riparative ed hanno consentito all'Autorità Giudiziaria di fare ampio ricorso alla sanzione.

Detto ciò, ritiene necessario infine ricordare che la legge 28 aprile 2014 n. 67 ha introdotto nel codice penale l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova, subordinandola allo svolgimento di attività gratuite a favore della collettività.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) in sede di replica, pur ringraziando il rappresentante del Governo per l'impegno finora profuso su tale argomento, ritiene necessario compiere uno sforzo aggiuntivo, anche attraverso un intervento legislativo, per incentivare lo svolgimento di attività lavorativa da parte di detenuti dentro e fuori dal carcere.

IN SEDE REFERENTE

(1738) Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace

(548) CALIENDO ed altri. - Riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni in materia di ufficio del giudice di pace

(630) SCILIPOTI ISGRO'. - Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento per vice procuratori onorari della Repubblica e giudici onorari di tribunale

(1056) LUMIA ed altri. - Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente

(1202) Erika STEFANI. - Disposizioni concernenti riforma organica dell'ufficio del giudice di pace

(1292) Adele GAMBARO ed altri. - Disposizioni in materia di procedimento monitorio e sulla competenza esclusiva del giudice di pace

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore **CAPPELLETTI** (*M5S*) esprime forti perplessità sulla scelta adottata dalla Commissione nella seduta di ieri di assumere il disegno di legge n. 1738 come testo base per il prosieguo dei lavori. La propria contrarietà trova infatti giustificazione, sotto il profilo del metodo, per il fatto che l'iniziativa governativa finirebbe per ridurre considerevolmente il ruolo della Commissione nella definizione della normativa di delega; sotto il profilo del merito, poiché la magistratura onoraria ha finora mostrato di essere efficiente sia in materia civile che in materia penale, mentre ravvisa nei seguenti punti del disegno di legge governativo evidenti elementi di criticità, talvolta perfino in contraddizione rispetto a posizioni ufficiali assunte dal Governo: la disciplina prevista in via transitoria per i magistrati onorari in servizio; l'inserimento dei giudici onorari di tribunale (GOT) nell'ufficio del giudice di pace; il trattamento retributivo previsto per i magistrati onorari; il sostanziale assoggettamento dell'ufficio del giudice di pace al presidente del tribunale sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 12. Evidenzia inoltre l'assenza del parere sul disegno di legge da parte del Consiglio Superiore della Magistratura. Il disegno di legge assunto come testo base rischierebbe quindi, a suo avviso, di determinare un sostanziale smantellamento della giustizia di prossimità, ostacoli nell'accesso alla tutela giurisdizionale e costi crescenti a carico dei cittadini. Propone pertanto che il relatore predisponga un testo unificato dei disegni di legge in titolo, alternativo al testo base adottato dalla Commissione nella seduta di ieri.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) concorda con il senatore Cappelletti sulla necessità di assicurare criteri di delega più stringenti per il Governo.

Il senatore **LUMIA** (*PD*) osserva che, durante l'esame dei disegni di legge in titolo, si sono registrati punti di contatto trasversali tra i componenti della Commissione. Ritiene peraltro opportuno che la Commissione avanzi proposte emendative sul disegno di legge di iniziativa governativa n. 1738, recuperando le parti migliori contenute nei vari disegni di legge connessi.

Il senatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), annunciando che non parteciperà al voto sulla proposta del senatore Cappelletti, ritiene che sussista un problema più generale che riguarda la progressiva riduzione del ruolo del Parlamento rispetto all'esercizio della funzione legislativa.

Posta ai voti la proposta del senatore Cappelletti, la Commissione la respinge, confermando quindi la determinazione assunta nella seduta di ieri di assumere come testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di legge di iniziativa governativa n. 1738. Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 18 di giovedì 16 aprile.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

- [\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*
- [\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*
- [\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*
- [\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*
- [\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*
- [\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*
- [\(1745\)](#) *SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*
- [\(1763\)](#) *ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*
- e petizione n. 665 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [PALMA](#) avverte che in allegato al resoconto della seduta odierna sarà pubblicata una versione corretta del testo unificato alternativo presentato dal Gruppo parlamentare Forza Italia durante la seduta del 19 marzo.

Prende la parola il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) il quale, dopo aver ricordato di aver sottoscritto la proposta di testo alternativo sulle unioni civili presentato in Commissione dal Gruppo parlamentare Forza Italia, esprime apprezzamento più in generale ai colleghi di Forza Italia per aver superato il precedente atteggiamento di chiusura rispetto alle questioni inerenti alle unioni civili ed alle coppie di fatto. Non può peraltro non sottolineare che, a differenza del testo presentato alla Camera dall'onorevole Carfagna, nel testo presentato al Senato viene prevista una piena equiparazione tra le unioni civili omosessuali e le convivenze eterosessuali. Dichiara quindi che voterà secondo coscienza, in quanto ritiene dovere morale da parte del Parlamento fornire risposte adeguate alle pressanti istanze provenienti dalla società civile in ordine al riconoscimento di diritti soggettivi di particolare rilevanza. Sottolinea altresì l'opportunità che, prescindendo dall'appartenenza partitica e da vincoli di maggioranza, si approvi un provvedimento il più possibile condiviso tra le varie forze politiche.

Il senatore [AIROLA](#) (*M5S*) ritiene che il testo proposto dalla relatrice Cirinnà sia un valido punto di partenza per colmare un divario non più accettabile con il Paese reale e fa presente che - rispetto a questo testo - la sua parte politica giudicherà inaccettabili eventuali trattative al ribasso.

Il senatore [SACCONI](#) (*AP (NCD-UDC)*) osserva che un tema così rilevante da un punto di vista etico deve essere svincolato da vincoli di maggioranza, non rientrando tale tematica nella funzione di indirizzo politico *stricto sensu* e, più specificamente, negli accordi politici che hanno dato vita al Governo attualmente in carica.

Nel merito sottolinea che non si può mettere in discussione l'unicità della famiglia come società naturale, fondata sul matrimonio, secondo quanto chiaramente previsto dall'articolo 29 della Costituzione. È necessario invece assicurare il soddisfacimento di diritti che attengono a persone che si relazionano con altre persone. Secondo quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo, lo Stato è libero di regolamentare la materia in oggetto con ampia autonomia; tuttavia la

scelta di attribuire in via legislativa un rilievo pubblico all'istituto delle unioni civili tra persone dello stesso sesso comporterebbe una sostanziale equiparazione con il matrimonio. A tale riguardo evidenzia l'estensione alle unioni civili - previsto nel testo presentato dalla relatrice Cirinnà - di istituti ancorati nella legislazione interna al presupposto del rapporto di *coniugio* (tra i quali rammenta le adozioni, la quota di legittima, la pensione di reversibilità). Ritiene poi estremamente importante che venga valutato con attenzione l'impatto dell'estensione alle unioni civili della pensione di reversibilità sul bilancio pubblico.

Il senatore [TONINI](#) (PD), dopo aver reso omaggio alla serietà della discussione sulla tematica di elevata complessità, esprime condivisione sulle linee di fondo del testo presentato dalla relatrice Cirinnà auspicando che attorno ad esso si possa realizzare la più ampia convergenza possibile. A tale riguardo sottolinea il perseguimento di due obiettivi fondamentali: il riconoscimento di un nuovo istituto giuridico - l'unione civile tra persone dello stesso sesso - giustificato dal fatto che, a differenza delle coppie eterosessuali, le coppie omosessuali non hanno la possibilità di far ricorso all'istituto matrimoniale; una normativa per le convivenze di fatto omosessuali ed eterosessuali che riconosce diritti ed obblighi derivanti dal fatto stesso della convivenza, senza alcuna differenza di genere. Sottolinea infine l'esigenza di approfondire aspetti di dettaglio più problematici attraverso un confronto parlamentare aperto sereno e costruttivo.

Dopo che il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ha espresso il proprio favore verso il testo della senatrice Cirinnà in quanto consente ai cittadini di poter scegliere tra i vari istituti in una visione laica dello Stato e consente di dare sicurezza e certezza nelle relazioni giuridiche, il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) interviene esprimendo la propria netta contrarietà nei confronti del testo medesimo. Ricorda che fino a pochi anni fa il dibattito pubblico non era incentrato su istituti giuridici che potessero riguardare esclusivamente le unioni omosessuali e ritiene che il vero obiettivo che si vuole raggiungere oggi con il testo proposto dalla relatrice sia il matrimonio omosessuale, rispetto al quale egli esprime dissenso in quanto lesivo dell'articolo 29 della Costituzione. Giudica infatti l'istituto dell'unione civile - così come configurato nel suddetto testo unificato - nei fatti equiparabile al matrimonio e preannuncia pertanto il proprio voto contrario su tale testo unificato, anche al fine di evitare il rischio che vengano in concreto incentivate quelle che egli considera come vere e proprie nuove forme di schiavitù, quali lo sfruttamento delle donne dei paesi poveri mediante il fenomeno del cosiddetto "utero in affitto". Esprime infine preoccupazione in virtù dell'impatto che tale disegno di legge potrebbe avere sui vincoli di bilancio.

Il senatore [GASPARRI](#) (FI-PdL XVII), esprimendo la propria preferenza nei confronti del testo alternativo predisposto dal Gruppo parlamentare Forza Italia, ritiene pericolosi interventi legislativi che possano prestare il fianco ad operazioni ermeneutiche di equiparazioni tra istituti e fattispecie che devono rimanere chiaramente distinti. Denuncia altresì i costanti tentativi di delegittimazione che si registrano sovente nel dibattito pubblico nei confronti di chi esprime parere contrario al ricorso a tecniche discutibili - quali la maternità surrogata - ovvero all'estensione alle unioni civili dell'applicazione di istituti giuridici che presuppongono, e non possono non presupporre, il rapporto di *coniugio*, quali - in particolare - la quota di legittima e la pensione di reversibilità. Osserva infine che il testo proposto dalla relatrice Cirinnà determinerebbe, nei fatti, il rischio di un utilizzo strumentale di quest'ultimo istituto, che avrebbe costi molto elevati in termini di bilancio pubblico.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

**SCHEMA DI TESTO UNIFICATO ALTERNATIVO PROPOSTO DAI SENATORI
CALIENDO, FALANGA, MALAN E CARDIELLO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 14, 197,
239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745 E 1763 (TESTO CORRETTO)**

Art. 1

(Definizione e finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi.
2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile".

Art. 2

(Unione civile)

1. Due persone maggiorenni e capaci, di cui almeno una in possesso della cittadinanza italiana, anche dello stesso sesso, che intendono connotare la loro convivenza di obblighi di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale, possono costituire un'unione civile, rendendo entrambi, contestualmente, specifica dichiarazione anagrafica al Comune di residenza.

Art. 3

(Cause impeditive della costituzione dell'unione civile)

1. Sono cause impeditive della costituzione dell'unione civile:
 - a) la sussistenza di un vincolo derivante da matrimonio per il quale non sia stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - b) la sussistenza del vincolo derivante da unione civile in atto;
 - c) la minore età anche di una sola delle parti, salvo l'autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;
 - d) l'interdizione anche di una sola delle parti per infermità mentale. Se il procedimento di interdizione è in corso, non può procedersi alla costituzione dell'unione civile sino al passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della istanza di interdizione;
 - e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87, comma 10, del codice civile, nonché il vincolo di parentela tra lo zio e il nipote e tra la zia e la nipote;
 - f) la condanna per il delitto di omicidio consumato o tentato su coniuge dell'altra parte o sulla persona vincolata da unione civile con l'altra parte.
2. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 1° comporta la nullità dell'unione civile.

Art. 4

(Modifiche del regolamento anagrafico della popolazione residente e dell'Ordinamento dello stato civile)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al capo primo la rubrica è così modificata "Anagrafe della popolazione residente, Ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche, unioni civili";
 - b) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola "famiglie" aggiungere ", alle unioni civili";
 - c) all'articolo 1, comma 2, dopo la parola "famiglie" aggiungere "di unioni civili";
 - d) dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
"Art. 5-bis - (*Unione civile*). Per unione civile si intende l'unione di due persone, anche dello stesso sesso, stabilmente conviventi e legate da vincoli affettivi, che assumono con la dichiarazione

anagrafica di cui all'articolo 13 reciproci obblighi di solidarietà e di assistenza morale e materiale";
e) all'articolo 6, comma 2, aggiungere "la dichiarazione di costituzione di unione civile deve essere resa contestualmente da entrambe le parti";

Art. 5

(Cessazione dell'unione civile)

1. L'unione civile cessa a seguito di :

- a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;
 - b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, lettera b-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;
 - c) matrimonio tra le parti dell'unione;
 - d) matrimonio di uno delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;
 - e) morte di una delle parti dell'unione;
2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989.

Art. 6

(Diritti delle coppie già unite in matrimonio a seguito di divorzio per il cambiamento di sesso di una delle parti)

1. A seguito di divorzio conseguente a sentenza passata in giudicato di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164, le parti possono proseguire il rapporto come unione civile rendendo la dichiarazione di cui all'articolo 2 della presente legge;
2. La durata del matrimonio rileva in ordine agli effetti patrimoniali dell'unione civile.

Art. 7

(Trattati internazionali)

1. Le disposizioni dei Trattati internazionali relative al matrimonio non si applicano all'unione civile.

Art. 8

(Condizione dei figli)

1. La costituzione delle unioni civili non ha effetti sullo stato giuridico dei figli dei contraenti;
2. Alle unioni civili non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 44 lettere b) e d) della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 9

(Regime patrimoniale)

1. Con la costituzione dell'unione civile le parti mantengono il regime patrimoniale di separazione dei beni, fatto salvo quanto eventualmente previsto della convenzione di cui al successivo articolo 10.
2. La costituzione dell'unione civile comporta la perdita delle provvidenze eventualmente spettanti alle parti in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili.

Art. 10

(Convenzione di unione civile)

1. Al momento della costituzione dell'unione civile ovvero in qualsiasi momento successivo ad essa le parti possono stipulare convenzioni di convivenza relative, tra l'altro, alla contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, al regime di appartenenza e gestione dei cespiti conseguiti nel corso della convivenza, all'assistenza reciproca nei casi di malattia, alla designazione reciproca quale amministratore di sostegno, ai doveri reciproci nei casi di scioglimento dell'unione civile e ad altri aspetti che ritengano opportuno regolare.
2. Le convenzioni e le loro successive modifiche sono stipulate con atto pubblico o con scrittura privata autenticata a pena di nullità.
3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha redatto l'atto in forma pubblica o il pubblico ufficiale che ha autenticato la scrittura privata devono trasmetterne copia al comune di residenza delle

parti per l'annotazione a margine della scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989.

4. Tali convenzioni perdono efficacia nei casi di cessazione dell'unione, salvo per la parte relativa ai doveri reciproci in caso di cessazione dell'unione.

Art. 11

(Doveri di solidarietà)

1. Con la costituzione dell'unione civile, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune e assumono reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, ognuno in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità di lavoro professionale o casalingo.

Art. 12

(Diritto al sostegno economico nell'ipotesi di cessazione dell'unione civile)

1. Nei casi di cessazione dell'unione civile di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), la parte che ha prestato il proprio apporto, anche domestico, alla conduzione dell'unione civile o al patrimonio dell'altra parte o a quello comune ininterrottamente per almeno cinque anni ha diritto, se non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive, ad un assegno periodico o alla corresponsione di una somma in un'unica soluzione nella misura concordata con l'altra parte ovvero, in mancanza di accordo, ad un assegno periodico determinato dal giudice, tenuto conto della posizione economica del soggetto onerato, dell'entità del contributo fornito, della durata dell'unione. Il Tribunale provvede in camera di consiglio, sentite le parti. Sono applicabili gli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito in legge 10 novembre 2014, n. 261;

2. Il provvedimento del giudice stabilisce un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. In caso di palese iniquità può escludere la previsione con motivata decisione.

3. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio, anche con altro soggetto e, comunque, cessa dopo un numero di anni pari a quelli di durata dell'unione civile.

4. Qualora sopravvengano giustificati motivi, il Tribunale, in camera di consiglio, può, su istanza di parte, disporre la revisione della misura dell'assegno. Sono applicabili gli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito in legge 10 novembre 2014, n. 261.

Art. 13

(Obbligo alimentare)

1. Nell'ipotesi in cui una delle parti dell'unione versi nelle condizioni previste dall'articolo 438, comma 1, del codice civile, l'altra parte è tenuta a prestarle gli alimenti dopo la cessazione dell'unione, nella misura da determinare in base ai criteri di cui all'articolo 438, comma 2, del codice civile, sino al momento in cui cessino dette condizioni, e comunque per un tempo non superiore a cinque anni;

2. L'obbligo di corrispondere gli alimenti cessa se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio, anche con altro soggetto.

Art. 14

(Successione nel contratto di locazione)

1. In caso di morte della parte dell'unione civile che sia titolare del contratto di locazione dell'immobile destinato a comune abitazione l'altra parte ha diritto di succedere nel contratto, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dal decesso.

Art. 15

(Diritti successori)

1. Nel caso di morte di una delle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia stata superiore a nove anni, all'altra parte spetta il diritto di usufrutto di una quota di eredità. L'usufrutto è della metà dell'eredità salvo il caso di concorso con i figli.

2. Nel caso di concorso con i figli:

a) se chi muore lascia un solo figlio, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un

quarto dell'eredità ;

b) se i figli sono più di uno, alla parte dell'unione civile spetta il diritto un quinto dell'eredità.

3. Anche nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile, salvo diversa disposizione prevista dalla convenzione di cui all'articolo 10, spettano i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza comune e di uso dei mobili che la corredano a norma dell'articolo 540, comma 2, del codice civile. Tali diritti, comunque, cessano se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio.

4. Nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un terzo dell'eredità.

Art. 16

(Cura, assistenza e decisioni in materia di salute e per il caso di morte)

1. Ciascuna parte dell'unione civile ha diritto di assistere l'altra in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne a tali strutture.

2. Ciascuna parte dell'unione civile può delegare l'altra perché, nei limiti delle norme vigenti:

a) adotti le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere;

b) riceva dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche;

c) decida in caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in assenza di preve disposizioni dell'interessato.

3. La delega di cui al comma 2 avviene con atto scritto autenticato ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un pubblico ufficiale che forma un processo verbale.

4. La revoca anche parziale della delega avviene con le modalità di cui al comma 3.

5. Al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 è apportata la seguente modifica: all'articolo 82, comma 2, lettera a), dopo le parole "un familiare" aggiungere "la parte dell'unione civile".

6. Alla legge 8 marzo 2000, n. 53 è apportata la seguente modifica: all'articolo 4, comma 1, dopo le parole "del coniuge" aggiungere "o della parte dell'unione civile".

Art. 17

(Interdizione, inabilitazione e amministratore di sostegno)

1. Ciascuna parte dell'unione civile può promuovere istanza di interdizione, di inabilitazione e di amministratore di sostegno nei confronti dell'altra.

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 408 del codice civile nel primo comma dopo le parole ", il coniuge che non sia separato legalmente" aggiungere "la parte dell'unione civile,";

b) all'articolo 410 del codice civile nel terzo comma dopo le parole "dal coniuge," aggiungere "dalla parte dell'unione civile,";

c) all'articolo 411 del codice civile nel terzo comma dopo la parola "coniuge" aggiungere "o parte dell'unione civile";

d) all'articolo 426 del codice civile dopo la parola "coniuge," aggiungere "della parte dell'unione civile".

Art. 18

(Assistenza penitenziaria)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 18, comma 3, dopo le parole "con i familiari" aggiungere "o con la parte dell'unione civile costituita prima della detenzione";

b) all'articolo 30, comma 1, dopo le parole "un familiare" aggiungere "o della parte dell'unione civile";

c) all'articolo 30, comma 2, dopo le parole "eventi familiari" aggiungere "o relativi alla parte dell'unione civile".

Art. 19

(Impresa familiare)

1. Alta parte dell'unione civile che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte si applicano le disposizioni di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile.

Art. 20

(Diritti derivanti dal rapporto di lavoro)

1. Alle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia superiore a nove anni; vengono estesi i diritti, le facoltà e i benefici connessi al rapporto di lavoro spettante ai coniugi, anche derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Art. 21

(Assegnazione di alloggi di edilizia pubblica)

1. Le Regioni anche a Statuto Speciale, e le Province autonome di Trento e Bolzano, considerano l'unione civile ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica.

2. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e apportata la seguente modifica: dopo le parole "o gradatamente" aggiungere "della parte dell'unione civile o" e sostituire le parole "purché la convivenza" con le parole "purché l'unione civile o la convivenza".

Art. 22

(Risarcimento del danno)

1. In caso di morte di una delle parti dell'unione civile derivante da fatto illecito, l'altra parte può richiedere al giudice il risarcimento del danno subito, da liquidarsi in relazione alle proprie condizioni economiche, alla durata dell'unione e ad ogni altro elemento utile.

Art. 23

(Agevolazioni fiscali)

1. Le agevolazioni e gli oneri fiscali che derivano dall'appartenenza al nucleo familiare Si applicano alle parti delle unioni civili.

2. La parte dell'unione civile è considerata tra i carichi di famiglia.

Art. 24

(Modifica delle condizioni in materia di ammissione a graduatorie pubbliche e di erogazione di servizi)

1. Con regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro novanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta è disciplinata l'ammissione a graduatorie pubbliche per l'erogazione di servizi.

Art. 25

(Ulteriori modifiche al codice civile)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 330 del codice civile nel secondo comma dopo le parole "del genitore o" aggiungere "della parte dell'unione civile o del";
- b) all'articolo 342-*bis* del codice civile dopo le parole "del coniuge" aggiungere ", della parte dell'unione civile";
- c) all'articolo 342-*ter* del codice civile nel primo comma nella seconda alinea dopo le parole "al coniuge" aggiungere "o alla parte dell'unione civile" e nella quinta alinea dopo le parole "del coniuge" aggiungere ", della parte dell'unione civile"

Art. 26

(Modifica al codice delle assicurazioni private)

1. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 nel comma 4-*bis*, dopo le parole "nucleo familiare" aggiungere "o dalla parte dell'unione civile".

Art. 27

(Modifica al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 307 del codice penale il terzo comma è sostituito dal seguente: "Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto o dell'altra parte dell'unione civile";
- b) all'articolo 384 del codice penale il primo comma è sostituito dal seguente: "Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374, 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto o l'altra parte dell'unione civile da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore";
- c) all'articolo 570, primo comma, del codice penale dopo le parole "di coniuge" aggiungere "o di parte dell'unione civile";
- d) all'articolo 577 del codice penale il secondo comma è sostituito dal seguente "La pena è della reclusione da 24 a 30 anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi o il figlio adottivo, contro un affine in linea retta, contro l'altra parte dell'unione civile";
- e) all'articolo 649 del codice penale, primo comma, n. 1) dopo le parole "non legalmente separato" aggiungere "e della parte dell'unione civile".

Art. 28

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 35 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica le parole "o coniugio" sono sostituite dalle seguenti ", coniugio o unione civile";
- b) nel testo dopo le parole "parenti o affini fino al secondo grado" sono aggiunte le seguenti "o parti dell'unione civile".

2. All'art. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera a), dopo le parole "dei figli" sono aggiunte le seguenti "o della parte dell'unione civile";
- b) al comma 1, lettera b), le parole "o del coniuge" sono sostituite dalle seguenti ", del coniuge o della parte dell'unione civile";
- c) al comma 10, lettera f), le parole "o del coniuge" sono sostituite dalle seguenti ", del coniuge o della parte dell'unione civile";
- d) al comma 2, dopo le parole "di coniugio" sono inserite le seguenti "di unione civile".

3. All'articolo 199 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica dopo le parole "dei prossimi congiunti" sono aggiunte le seguenti "e delle parti dell'unione civile";
- b) al comma 10 nel primo periodo dopo le parole "i prossimi congiunti" sono inserite le seguenti "o la parte dell'unione civile" e nel secondo periodo dopo le parole "un loro prossimo congiunto" sono inserite le seguenti "o la parte dell'unione civile";
- c) al terzo comma dopo le parole "abbia convissuto con esso" aggiungere "o sia parte dell'unione civile".

4. All'articolo 681 del codice di procedura penale dopo le parole "da un suo prossimo congiunto" aggiungere le parole "o dalla parte dell'unione civile".

Art. 29

(Modifiche a leggi collegate al codice penale e di procedura penale)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 è apportata la seguente modifica: all'art. 19, comma 3, dopo le parole "del coniuge," inserire "della parte dell'unione civile,".

2. Alla legge 20 ottobre 1990, n. 302 è apportata la seguente modifica: all'articolo 4, secondo comma, dopo le parole "che risultino" aggiungere "parti delle unioni civili,".

3. Alla legge 23 febbraio 1999 n. 44 è apportata la seguente modifica: all'articolo 8, primo comma, lettera d), prima di "convivente more uxorio" inserire "parte dell'unione civile,".

1.3.2.1.45. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 196 (pom.) del 26/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 26 MARZO 2015
196ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

- [\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*
- [\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*
- [\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*
- [\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*
- [\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*
- [\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*
- [\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*
- [\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*
- [\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*
- [\(1745\)](#) *SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*
- [\(1763\)](#) *ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili*

convivenze

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni - svolte negli Uffici di presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari il 13, 14, 15 e 20 gennaio, nonché nelle giornate del 12 e del 19 febbraio scorsi - sono state consegnate documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) interviene, sull'ordine dei lavori, invitando la relatrice Cirinnà a valutare la possibilità di assicurare una più marcata distinzione tra l'istituto delle unioni civili tra persone dello stesso sesso di cui al titolo I del testo unificato da lei proposto e la disciplina del matrimonio, anche al fine di non incorrere in vizi di costituzionalità. Chiede pertanto alla Presidenza di voler disporre il rinvio della votazione per l'adozione del testo base per il prosieguo dell'esame, affinché ci sia lo spazio per un maggior approfondimento su tale questione.

La relatrice [CIRINNA'](#) (*PD*), respingendo la richiesta del senatore Falanga, chiede di procedere alla votazione in questa seduta, poiché eventuali modifiche al testo che sarà adottato dalla Commissione come testo base potranno essere apportate durante la fase emendativa.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), nel rilevare, ancora una volta, l'inopportunità di incorrere in una equiparazione sostanziale tra la disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso - così come previsto nel testo proposto dalla senatrice Cirinnà - e l'istituto del matrimonio, annuncia voto contrario sull'adozione come testo base dello schema di testo unificato proposto dalla relatrice.

Dopo che la senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*) ha annunciato voto contrario sull'adozione come testo base del testo proposto dalla relatrice, prende la parola il senatore [LUMIA](#) (*PD*) il quale, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, annuncia invece voto favorevole, auspicando che in Commissione si possa realizzare un confronto aperto e costruttivo, alieno da appartenenze partitiche ed idoneo ad arricchire e migliorare nel merito il testo che verrà assunto come testo base. Ritiene estremamente importante sia assicurare adeguata tutela ai diritti delle coppie omosessuali attraverso l'introduzione di un nuovo istituto giuridico, sia riconoscere pari dignità giuridica alle convivenze di fatto omosessuali ed eterosessuali.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*), nell'annunciare voto contrario in ordine all'adozione come testo base del testo unificato proposto dalla relatrice, osserva che quest'ultimo appare assai lontano dalle previsioni costituzionali e dai principi elaborati dalla giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale. Pur dichiarandosi favorevole al riconoscimento dei diritti derivanti dalla convivenza - omosessuale ed eterosessuale - ritiene che il testo proposto dalla senatrice Cirinnà rischia di creare i presupposti per una sostanziale assimilazione tra le unioni civili ed il matrimonio e di favorire, nei fatti, indegne forme di sfruttamento a danno delle donne dei Paesi poveri del mondo.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) dichiara, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, voto favorevole all'adozione come testo base del testo proposto dalla relatrice e ritiene che vada respinta l'ennesima richiesta di rinvio, in quanto la Commissione ha già effettuato due cicli di audizioni

esaminando lungamente le questioni giuridiche sottese alla tematica in oggetto. Aggiunge che il Gruppo parlamentare M5S non farà mancare il proprio contributo in fase emendativa.

Dopo che la senatrice **MUSSINI** (*Misto-MovX*) e il senatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) hanno annunciato il proprio voto favorevole, viene posta ai voti e approvata la proposta della relatrice di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo proposto dalla medesima, pubblicato in allegato al resoconto di seduta del 17 marzo 2015. Conseguentemente è preclusa la votazione in ordine allo schema di testo unificato alternativo proposto dal Gruppo parlamentare di Forza Italia.

Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per giovedì 7 maggio alle ore 18.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE .
NN. 14,[197](#),[239](#),[314](#),[909](#),[1211](#),[1231](#),[1360](#),[1316](#),[1745](#),[1763](#)

NT

La Commissione

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

TITOLO I **Delle unioni civili**

Art. 1.

(Costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.
3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone dello stesso sesso:
 - a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
 - b) la minore età salvo apposita autorizzazione del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile;
 - c) l'interdizione per infermità di mente; si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;
 - d) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile; si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile;
 - e) la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.
4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile.
5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni.
6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire il cognome dell'unione

civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.

Art. 2.

(Modifiche al codice civile)

1. All'articolo 86 del codice civile, dopo le parole «da un matrimonio» sono inserite le parole «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

Art. 3.

(Regime giuridico dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del codice civile.
2. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile.
3. Fatte salve le disposizioni del codice civile che non sono richiamate espressamente nella presente legge e fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso.

Art. 4.

(Diritti successori)

1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II e dal Capo II del Titolo IV del Libro II del codice civile.

Art. 5.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184)

1. All'articolo 44 lettera b) della legge 4 maggio 1983, n. 184 dopo la parola «coniuge» sono inserite le parole «o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

Art. 6.

(Scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al Capo V, Titolo VI, del Libro I del codice civile, alla legge 1 dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio, nonché le disposizioni di cui al Titolo II del Libro IV del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni con legge 10 novembre 2014, n. 162.

Art. 7.

(Delega al Governo per la regolamentazione dell'unione civile)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) modificazione delle disposizioni in materia di ordinamento dello stato civile, prevedendo che gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso siano registrati dall'ufficiale di stato civile con le disposizioni conseguenti in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché la previsione della annotazione, nel caso di rettificazione anagrafica di sesso, della conversione automatica del matrimonio in unione civile tra persone dello stesso sesso ove i coniugi abbiano manifestato la volontà

- di non scioglierlo o cessarne gli effetti civili;
- b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina della unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;
- c) inserimento dopo la parola «matrimonio», ovunque ricorra nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti e fatte salve le disposizioni del codice civile e la disposizione di cui all'articolo 6 della Legge 4 maggio 1983, n. 184, delle seguenti parole «o unione civile tra persone dello stesso sesso»;
- d) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti;
2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia e del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro della salute.
3. Gli schemi di decreto o di decreti legislativi a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro sessanta giorni dalla trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine il decreto o i decreti legislativi sono comunque adottati, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1, quest'ultimo termine è prorogato di tre mesi.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1, il Governo può adottare decreti integrativi o correttivi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 1, con la procedura prevista nei commi 2 e 3.

TITOLO II **Della disciplina della convivenza**

Art. 8.

(Della convivenza di fatto)

1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
2. Per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza trovano applicazione gli articoli 4 e 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Art.9

(Reciproca assistenza)

1. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.
2. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
3. Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
 - a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
 - b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
4. La designazione di cui al comma 3 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

Art. 10

(Diritto di abitazione e casi di successione nel contratto di locazione)

1. Salvo quanto stabilito nell'articolo 337-*sexies* del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha il diritto di abitazione per un numero di anni pari alla durata della convivenza. Tale diritto cessa in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
2. Nel caso di cui al comma precedente, ove la convivenza di fatto abbia determinato il comproprietario ultraventennale della casa, il diritto di abitazione si estingue con la morte del convivente superstite.
3. In caso di morte del conduttore o della sua risoluzione anticipata del contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

Art. 11

(Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.

Art. 12

(Obbligo di mantenimento o alimentare)

1. In caso di cessazione della convivenza di fatto, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 156 del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall'altro quanto necessario per il suo mantenimento per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.
2. In caso di cessazione della convivenza, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall'altro gli alimenti per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.

Art. 13

(Diritti nell'attività di impresa)

1. Nella Sezione VI, Capo VI, Titolo VI, del Libro I del codice civile, dopo l'articolo 230-*bis* è aggiunto il seguente:
«Art. 230-*ter.* - *(Diritti del convivente)*. -- Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato.
Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».

Art. 14

(Forma della domanda di interdizione e di inabilitazione)

1. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «del convivente di fatto».
2. Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile.

Art. 15.

(Risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti del contratto di convivenza)

1. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

Art. 16

(Contratto di convivenza)

1. Il contratto di convivenza è un accordo con cui i conviventi di fatto disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e fissano la comune residenza.
2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, ricevuti da un notaio in forma pubblica.
3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
4. Il contratto può prevedere:
 - a) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
 - b) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del Capo VI, Titolo VI del Libro I del codice civile;
5. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalità di cui al precedente comma 2.
6. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.
7. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, queste si hanno per non apposte.

Art. 17

(Cause di nullità)

1. Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso:
 - a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza;
 - b) in violazione del comma 1 dell'articolo 8;
 - c) da persona minore di età, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;
 - d) da persona interdetta giudizialmente;
 - e) in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile.
2. Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento.

Art. 18

(Risoluzione del contratto di convivenza)

1. Il contratto di convivenza si risolve per:
 - a) accordo delle parti;
 - b) recesso unilaterale;
 - c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
 - d) morte di uno dei contraenti.
2. La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme di cui al comma 2 dell'articolo 16;
3. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza, il notaio che riceve o che autentica l'atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui all'articolo 16, comma 3, a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo indicato dal recedente o risultante dal contratto. Nel caso in cui la casa

familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a trenta giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione.

4. Nel caso di cui alla lettera c), del comma 1, il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all'altro contraente, nonché al notaio che ha rogitato il contratto, l'estratto di matrimonio o di unione civile.

5. Nel caso di cui alla lettera d), del comma 1, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al notaio l'estratto dell'atto di morte affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.

Art. 19.

(Norme applicabili)

1. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

«Art. 30-bis. - *(Contratti di convivenza)*. 1. Ai contratti di convivenza disciplinati dalla presente legge si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo di registrazione della convivenza.

2. Ai contratti di convivenza tra cittadini italiani oppure ai quali partecipa un cittadino italiano, ovunque siano stati celebrati, si applicano le disposizioni della legge italiana vigenti in materia.

3. Sono fatte salve le norme nazionali, internazionali ed europee che regolano il caso di cittadinanza plurima».

1.3.2.1.46. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 210 (pom.) del 09/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 9 GIUGNO 2015
210ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[BUCCARELLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI del 6 ottobre 2006 del Consiglio dell'Unione europea, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca ([n. 166](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Seguito dell'esame e rinvio.)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 giugno.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) illustra i contenuti di uno schema di parere favorevole con condizione e osservazioni predisposto con riferimento al provvedimento in titolo. A tale riguardo - dopo aver ribadito che lo schema di decreto legislativo è finalizzato a conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI del 6 ottobre del Consiglio dell'Unione europea in materia di reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca - premette che, all'articolo 1 dello schema in esame, è previsto che l'attuazione della suddetta decisione quadro debba avvenire nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 9 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 e nei limiti in cui l'applicazione delle misure di cooperazione di cui alla decisione quadro non sia incompatibile con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e giusto processo, e che le decisioni di confisca emesse dalle autorità competenti di un altro

Stato membro dell'Unione europea siano eseguite sul territorio dello Stato alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle previsioni dello schema di decreto in titolo.

Nel merito propone, che la Commissione esprima parere favorevole a condizione che il Governo introduca fra i motivi di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione della decisione di confisca, di cui all'articolo 6 dello schema, la previsione di cui alla lettera g) del paragrafo 2 dell'articolo 8 della decisione quadro, limitatamente ai casi in cui la decisione di confisca ordinata ai sensi delle disposizioni relative ai poteri estesi di confisca di cui all'articolo 2, lettera d), punto iv) della medesima decisione quadro provenga da uno Stato di emissione che non preveda, a condizione di reciprocità, il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca dell'autorità italiana ordinate ai sensi delle predette disposizioni sui poteri estesi di confisca.

Propone altresì che vengano formulate le seguenti osservazioni:

- in riferimento all'articolo 9 dello schema di decreto, se il Governo non ritenga ai fini dell'individuazione delle Autorità competenti ad avvalersi della Rete giudiziaria europea - salvo quanto già previsto al comma 2 dell'articolo 6 - di tenere conto delle specifiche competenze attribuite alla Procura Nazionale Antimafia dell'ordinamento interno;
- rispetto all'articolo 13, se il Governo non ritenga opportuno, in aderenza con esigenze di coerenza e sistematicità ordinamentali, l'inserimento di una previsione di coordinamento tra le disposizioni recate dallo schema di decreto in titolo e le previsioni concernenti il recepimento della decisione quadro 2003/577/GAI del 22 luglio 2003 del Consiglio relativa all'esecuzione nell'Unione dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, anche al fine di chiarire le modalità con cui si provvederà al riconoscimento e all'esecuzione del provvedimento di sequestro nelle more del recepimento della predetta decisione quadro;
- per quanto concerne l'articolo 14, se il Governo non ritenga opportuno l'inserimento di una disposizione di chiusura che consenta di destinare in altro modo, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato di esecuzione, i beni confiscati diversi dalle somme di denaro e per i quali non possa essere effettuata la vendita o il trasferimento allo Stato di emissione. Una siffatta previsione, oltre a rappresentare una utile "clausola di salvaguardia" nelle fattispecie sopra considerate, si porrebbe in linea con la decisione quadro oggetto di recepimento, giusta l'analoga previsione ivi contenuta all'articolo 16, paragrafo 2, lettera c).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) **ROMANO ed altri.** - *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 marzo.

Il presidente [BUCCARELLA](#), in sede di avvio dell'illustrazione degli emendamenti riferiti al testo unificato adottato dalla Commissione come testo base nella seduta del 26 marzo scorso, pubblicati in allegato al resoconto, comunica che l'illustrazione avrà luogo a partire dalla seduta odierna suddividendo gli interventi con riferimento a ciascuno dei due titoli di cui si articola il testo unificato, rispettivamente in materia di unioni civili (articoli da 1 a 7) e disciplina della convivenza (articoli da 8 a 19). Sarà quindi previsto un unico intervento per ogni senatore, della durata massima di venti minuti, per ciascuno dei suddetti titoli.

La Commissione conviene.

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti relativi al titolo I.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) dichiara che i numerosi emendamenti presentati testimoniano la sua totale ed assoluta contrarietà, espressa anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, al testo unificato proposto dalla relatrice. La disciplina delle unioni civili che verrebbe a configurarsi dall'eventuale approvazione di tale articolato si porrebbe in radicale contrasto con l'articolo 29 della Costituzione e con l'orientamento stabile della giurisprudenza costituzionale, in quanto si verrebbe a determinare, nei fatti, una equiparazione con l'istituto del matrimonio, inteso come unione tra un uomo e una donna, che affonda le proprie radici in una memorabile e consolidata tradizione giuridica e sociale. Come emerso anche nel corso delle audizioni informali, una siffatta surrettizia assimilazione tra istituti giuridici diversi non appare in linea nemmeno con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che demanda all'autonomia normativa degli Stati membri la competenza ad intervenire sul punto. Pur essendo convinto della opportunità di assicurare il riconoscimento di diritti alle convivenze tra persone dello stesso sesso, ribadisce - coerentemente con l'impostazione di fondo di cui sopra - la propria netta contrarietà ad estendere a queste ultime istituti giuridici che caratterizzano il matrimonio, quali la reversibilità - anche per esigenze di copertura finanziaria - e l'adozione.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) dichiara, in premessa, che il testo unificato adottato dalla Commissione come testo base è volto a riconoscere diritti sociali alle unioni civili tra persone dello stesso sesso attraverso una disciplina che - nelle condizioni date - rappresenta una soluzione equilibrata rispetto alle posizioni emerse nel corso del dibattito, anche se certo tale soluzione non può considerarsi particolarmente avanzata. Tali considerazioni appaiono rafforzate alla luce del fatto che l'Italia è praticamente l'unico paese europeo a non aver esteso l'istituto del matrimonio civile alle persone dello

stesso sesso, dovendosi inoltre rilevare che la strada dell'elaborazione di una normativa volta ad assicurare protezione alle coppie omosessuali attraverso una disciplina autonoma e separata rispetto al matrimonio ha un solo precedente europeo, in Estonia. Con riferimento alle due proposte emendative al titolo I da lui sottoscritte, sottolinea che l'emendamento 3.993 è volto ad estendere all'unione civile tra persone dello stesso sesso l'istituto dell'adozione legittimante di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184. Tale intervento si rende opportuno al fine di evitare qualsiasi forma di discriminazione legata al sesso e tenuto conto del fatto - come emerso dalle audizioni informali - che non vi è alcuna evidenza scientifica che dimostri un *vulnus* psicologico o educativo per la crescita del bambino nel contesto di un'unione omosessuale.

Coglie altresì l'occasione di questo intervento per soffermarsi sui contenuti dell'emendamento 19.0.2, finalizzato ad introdurre il titolo VII-*bis* al libro primo del codice civile in materia di responsabilità genitoriale, osservando che tale proposta intende riconoscere ad una o due persone maggiorenni la facoltà, anche congiunta, di dichiarare di assumersi ogni responsabilità nei confronti di una persona minorenni, attraverso una dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile all'atto di nascita della persona o successivamente, in ogni tempo. L'introduzione dell'istituto della responsabilità genitoriale nell'ordinamento interno - in analogia con quanto disciplinato in altri sistemi stranieri - consentirebbe di dare copertura giuridica a situazioni affettive ampiamente diffuse nella società.

Si rammarica infine del fatto che la maggior parte degli emendamenti presentati abbiano finalità meramente ostruzionistiche, dichiarando peraltro fin da ora la disponibilità ad esaminare nel merito proposte invece idonee a migliorare ulteriormente il contenuto del provvedimento.

Il senatore [D'ASCOLA](#) (AP (NCD-UDC)), aderendo alle considerazioni svolte dal senatore Giovanardi, rileva che la disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso - così come introdotta nel titolo I del testo unificato - pur non essendo formalmente equiparata al matrimonio, presenta numerosi rinvii e sovrapposizioni con le previsioni codicistiche riferite al matrimonio. Una siffatta anomalia, oltre ad apparire del tutto irragionevole, è anche pericolosa in quanto crea le condizioni per successivi interventi giurisprudenziali. E' infatti orientamento pretorio ormai consolidato - anche a livello europeo - che, al di là del *nomen iuris* utilizzato, non si può disciplinare in modo differenziato situazioni giuridiche qualificate in termini sostanzialmente sovrapponibili. A tale riguardo esprime profonda preoccupazione, in particolare, per l'estensione alle unioni civili tra persone dello stesso sesso di istituti tipici del matrimonio, quali ad esempio la pensione di reversibilità, in questo caso anche per le ricadute sul bilancio dello Stato.

Il senatore [MARINELLO](#) (AP (NCD-UDC)) osserva che il dibattito sul tema in esame è molto acceso e le posizioni profondamente diversificate, anche se è condivisa l'opinione che si debba procedere ad una regolamentazione *in subiecta materia*. Uno dei temi maggiormente controversi è senz'altro rappresentato dal rischio, insito nel testo unificato, di creare un'assimilazione del matrimonio (i cui requisiti, anche se impliciti, sono rappresentati ormai da tempo immemore dalla diversità di sesso dei *nubendi* e dalla volontà di entrambi di sposarsi) all'unione civile tra persone dello stesso sesso. Il testo Cirinnà, nella parte relativa alla disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, a grandi linee configura una *civil partnership* alla tedesca con reversibilità della pensione e *stepchild adoption*, cioè l'adozione del figlio del partner.

All'articolo 1 si prevede che due persone dello stesso sesso costituiscano un'unione civile mediante una dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni e viene istituito, presso ogni comune, il registro delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. Vengono dettate espressamente le cause impeditive, il contenuto del certificato di attestazione dell'unione civile, le cause di nullità.

L'articolo 3 prevede che all'unione civile tra persone dello stesso sesso si applichino numerose previsioni del codice civile (dai diritti e doveri reciproci dei coniugi, all'indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia, ai doveri verso i figli, agli ordini di protezione contro gli abusi familiari,

all'indennità al coniuge in caso di morte, alla costituzione del fondo patrimoniale e alla separazione dei beni); l'articolo 4 estende all'unione civile i diritti successori previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II e dal Capo II del Titolo IV del Libro II del codice civile; l'articolo 5 introduce la cosiddetta *stepchild adoption*, ossia l'adozione - da parte di uno dei due componenti di una coppia - del figlio, naturale o adottivo, del partner. L'articolo 6 dispone che all'unione civile si applichi la disciplina relativa allo scioglimento del matrimonio (separazione e divorzio), mentre l'art. 7 prevede, infine, una delega al Governo per la ulteriore regolamentazione dell'unione civile.

Il testo detta quindi una regolamentazione delle unioni omosessuali modellata sul matrimonio, per cui sarebbe certa l'estensione di tutti i diritti connessi, dall'adozione alle provvidenze pubbliche. Ciò determina una equiparazione quasi totale tra il matrimonio e l'unione civile tra omosessuali, il che appare chiaramente in contrasto con le previsioni costituzionali e con numerose pronunce della Corte Costituzionale. Non è giuridicamente corretto invocare l'applicazione della prima parte dell'articolo 3 della Costituzione, quale ragione giustificatrice dell'estensione del diritto a contrarre matrimonio in favore delle coppie omosessuali, in quanto il matrimonio è un istituto comunque preordinato alla procreazione che è "naturalmente" esclusa nelle coppie omosessuali. Non trattasi, dunque, di situazioni "uguali e omogenee". La normazione non deve, dunque, risolversi nella previsione di istituti i quali, dispiegando effetti e conferendo diritti coincidenti con quelli che sorgono dal matrimonio, finirebbero per contravvenire alle chiare indicazioni contenute nell'articolo 29 della Costituzione.

Qualora dovesse essere approvato il testo unificato in esame si aprirebbero scenari preoccupanti che rischiano non soltanto di stravolgere il concetto stesso di famiglia così come sancito dalla Costituzione e come consolidato da una tradizione storica ormai millenaria, ma di destrutturare l'intera società. La deriva morale cui si sta assistendo - dal divorzio breve sino al presunto diritto di decidere sui vari stadi della vita, fino al riconoscimento nei fatti delle adozioni di bambini anche alle unioni tra persone dello stesso sesso, bambini che, in assenza di un padre e di una madre, saranno privati di un loro essenziale diritto - rischia di superare ogni ipotizzabile limite sino al punto di prevedere nelle scuole l'insegnamento dell'ideologia *gender*, bollata da Papa Francesco come "totalitaria e dittatoriale", con la scusa di educare le nuove generazioni al rispetto di tutti.

La seduta sospesa alle ore 15,50, riprende alle ore 16,15.

CONVOCAZIONE DI NUOVA SEDUTA E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA GIÀ CONVOCATA PER DOMANI

Il presidente [BUCCARELLA](#) dispone per la giornata di domani, mercoledì 10 giugno, la convocazione di un'ulteriore seduta alle ore 16,15, nonché la posticipazione alle ore 21 della seduta già convocata alle ore 19.

La seduta termina alle ore 16,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN.

N. 14, [197](#), [239](#), [314](#), [909](#), [1211](#), [1231](#), [1316](#), [1360](#), [1745](#), [1763](#)

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/1/2

FUCKSIA

Il Senato

in sede di esame dei disegni di legge recanti disciplina delle coppie di fatto e unioni civili, premesso che:

la Suprema Corte di Cassazione ? Sezione I Civile ? con l'Ordinanza 6 giugno 2013, n. 14329 ha osservato che, pur essendo l'ordinamento italiano tuttora caratterizzato dall'assenza di norme che attribuiscono riconoscimento giuridico alle cosiddette famiglie di fatto ed alle coppie formate da persone dello stesso sesso, il rilievo costituzionale di tali unioni, anche con riferimento ai parametri interposti costituiti dalla CEDU, è stato sancito dalla Corte Costituzionale (sentenza 138 del 2010) e dalla giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 4184 del 2012), oltre che dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo (sentenza 24 giugno 2010 caso Schalk e Kopf). Alla luce dei nuovi principi stabiliti in queste pronunce, secondo la Cassazione, si può affermare che la scelta di estendere il modello matrimoniale anche ad unioni diverse da quella eterosessuale è rimessa al legislatore ordinario. Non sussiste infatti un vincolo costituzionale (articolo 29 della Costituzione) o proveniente dall'articolo 12 della CEDU in ordine all'esclusiva applicabilità del modello matrimoniale alle unioni eterosessuali (Corte Cost. n.138 del 2010; CEDU caso citato). L'articolo 12, da leggersi anche alla luce dell'articolo 8 della Carta dei diritti dell'Unione europea, tutela anche modelli matrimoniali diversi da quello eterosessuale, lasciando alla legislazione degli Stati e al loro apprezzamento la scelta di estendere o limitare le tipologie di unioni che possono legarsi anche mediante il vincolo matrimoniale vero e proprio (CEDU sentenza 24/6/2010). Il carattere dell'eterosessualità non costituisce più, di conseguenza, un canone di ordine pubblico nè interno (Corte Costituzionale 138 del 2010; Cass. 4184 del 2012) nè internazionale (CEDU sentenza Schalk e Kopf);

con la sentenza n. 138 del 15 aprile 2010 la Corte costituzionale ha ricordato come l'articolo 2 della Costituzione disponga che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Per formazione sociale ? secondo la Consulta ? deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge ? il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Nella medesima sentenza si afferma che i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere «cristallizzati» con riferimento all'epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché sono dotati della duttilità propria dei principi costituzionali e, quindi, vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell'ordinamento, ma anche dell'evoluzione della società e dei costumi. Per quanto concerne il riferimento al parametro riferito all'articolo 117, primo comma, Cost. secondo la Corte, gli articoli 12 della CEDU e 9 della Carta di Nizza prevedono specificamente il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia. L'articolo 12 dispone che «Uomini e donne in età maritale hanno diritto di sposarsi e di formare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto». A sua volta l'articolo 9 stabilisce che «Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio». In ordine a quest'ultima disposizione va premesso che la Carta di Nizza è stata recepita dal Trattato di Lisbona, modificativo del Trattato sull'Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea, entrato in vigore il 1° dicembre 2009. Infatti, il nuovo testo dell'articolo 6, comma 1, del Trattato sull'Unione europea, introdotto dal Trattato di Lisbona, prevede che «1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati». Anche se la citata normativa non impone la piena equiparazione alle unioni omosessuali delle regole previste per le unioni matrimoniali tra uomo e

donna ? ricorda la Corte ? ancora una volta, con il rinvio alle leggi nazionali, si ha la conferma che la materia è affidata alla discrezionalità del Parlamento;

se alcuni paesi europei hanno deciso di estendere alle coppie omosessuali alcuni o tutti i diritti del matrimonio attraverso nuovi istituti giuridici analoghi al matrimonio, è pur vero che numerosi paesi europei hanno previsto l'estensione del matrimonio civile alle coppie dello stesso sesso e che tale misura è stata adottata in altri stati del mondo. La Corte di giustizia europea, dal canto suo, ha ribadito in più occasioni la necessità di pari trattamento fra coppie. Appare dunque opportuno, alla luce della giurisprudenza costituzionale, della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e dei trattati internazionali, avviare, nelle forme e nelle sedi opportune, il cammino verso l'estensione a tutte le coppie dell'istituto matrimoniale, con ciò assicurando la piena eguaglianza tra tutti i cittadini nell'accesso al matrimonio;

impegna il Governo:

a sostenere le iniziative volte a rendere l'istituto del matrimonio accessibile anche a coppie formate da persone dello stesso sesso, nel rispetto dei principi di uguaglianza e pari dignità delle persone e di tutela dei diritti fondamentali della persona.

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/2/2

[MALAN](#)

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,

impegna il Governo:

a defanziare le iniziative dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) che non riguardino le discriminazioni razziali.

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/3/2

[MALAN](#)

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,

impegna il Governo:

a revocare il documento denominato «Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere (2013-2015)» approvato in data 29 aprile 2013.

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/4/2

[MALAN](#)

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,

impegna il Governo:

ad impedire la predisposizione della modulistica scolastica amministrativa e didattica «in chiave di inclusione sociale, rispettosa delle nuove realtà familiari, costituite anche da genitori omosessuali» e a non procedere o annullare l'accreditamento delle associazioni LGBT, presso il MIUR, in qualità di enti di formazione; come invece previsto dalla «Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere (2013-2015)».

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/5/2

[MALAN](#)

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,

impegna il Governo:

a non espropriare la famiglia, ambito privilegiato e naturale di educazione, del compito di formazione in campo sessuale, disconoscendo il fatto che la stessa famiglia rappresenti l'ambiente più idoneo a tal fine, limitando al massimo la possibilità di traumi e di violazione della personale sensibilità ed intimità;

a non violare i due diritti fondamentali riconosciuti, garantiti e tutelati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo: la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, i propri valori religiosi nell'educazione, e il diritto di priorità dei genitori nella scelta di educazione da impartire ai propri figli (artt. 18 e 26);

a garantire e tutelare il diritto dei genitori ad educare i propri figli.

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/6/2

[MALAN](#)

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,
impegna il Governo:

a mai omettere la consultazione di tutte le parti sociali interessate nei progetti educativi scolastici, nel rispetto del principio previsto nella raccomandazione CM/REC(2010)5 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa nella parte in cui invita espressamente gli Stati membri a «tenere conto del diritto dei genitori di curare l'educazione dei propri figli» nel «predisporre e attuare politiche scolastiche e piani d'azione per promuovere l'uguaglianza e la sicurezza e garantire l'accesso a formazioni adeguate o a supporti e strumenti pedagogici appropriati per combattere la discriminazione»;

a tenere conto del diritto dei genitori alla «corresponsabilità educativa» previsto dalle «Linee di indirizzo sulla partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa», diramate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 22 novembre 2012.

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/7/2

[MALAN](#)

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,
impegna il Governo:

a revocare le «linee guida per un'informazione rispettosa delle persone LGBT» pubblicate alla fine del 2013 dal Dipartimento per le Pari opportunità;

a non tentare di modificare il modo di esprimersi delle istituzioni ecclesiastiche, come invece auspicano le dette linee guida.

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/8/2

[MALAN](#)

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,
impegna il Governo:

a non tentare di imporre ai mezzi di informazione o alle scuole il recepimento dell'ideologia *gender* o comunque il concetto per il quale i bambini non nascono necessariamente da un uomo e una donna, come si legge invece nelle linee guida;

a non elaborare in futuro documenti che riguardano tutti consultando unicamente associazioni «LGBT».

S1.1

[MALAN](#)

Stralciare il Titolo I.

Art. 1

1.1

[FUCKSIA](#)

Sopprimere il Titolo I.

1.2

[MALAN](#)

Sopprimere il Titolo I.

1.3

[DLBIAGIO](#)

Sopprimere il Titolo I.

1.4

[SACCONI, GIOVANARDI](#)

Al titolo I, sopprimere gli articoli da 1 a 7.

1.5

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo 1.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

1.6

[FATTORINI](#), [LEPRI](#), [CUCCA](#), [PAGLIARI](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. In attuazione degli articoli 2 e 3 e nel rispetto delle prerogative di cui all'articolo 29 della Costituzione, la presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario.

2. Le due parti che costituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso sono denominate "partner".

3. La presente legge disciplina i diritti e i doveri dei *partner*, tra di loro e verso i terzi, che discendono dall'unione civile».

1.7

[FASANO](#)

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

(Unione civile)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni quali formazioni sociali costituite da due persone stabilmente conviventi che intendono instaurare un vincolo solidaristico tra loro.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».

1.8

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#)

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

(Definizione e finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».

1.9

[MARIO MAURO](#)

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

(Unione civile)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni quali formazioni sociali costituite da due persone stabilmente conviventi che intendono instaurare un vincolo solidaristico tra loro.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».

1.10

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Ambito di applicazione)

La presente legge disciplina i diritti individuali e i doveri di due maggiorenni conviventi, non legati da rapporti di parentela né coniugati, a condizione che la convivenza duri stabilmente da almeno tre anni, in assenza di figli comuni, o almeno da uno, in presenza di figli comuni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.»

Consequentemente, sopprimere gli articoli da 1 a 8.

1.11

[STEFANI, CENTINAIO](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica».

1.12

[MALAN](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Società economiche volte alla gestione domestica)

Nel presente titolo sono trattate società economiche volte alla gestione domestica, non assimilabili alla famiglia o al matrimonio».

1.13

[MALAN](#)

Sopprimere l'articolo 1.

1.14

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo 1.

1.15

[GASPARRI, CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo.

1.16

[D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA](#)

Sopprimere l'articolo 1.

1.17

[SACCONI, GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo 1.

1.18

[DLBIAGIO](#)

L'articolo 1 è così sostituito:

«Art. 1. ? (Convivenze e iscrizione anagrafica) ? 1. Ai sensi degli articoli 1,4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di una convivenza che hanno fissato nel comune la propria residenza.

2. L'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza. In tali schede sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile.

3. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone maggiorenni legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora.

4. Ciascun componente della convivenza come sopra definita è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui al comma S. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli

altri componenti del nucleo di convivenza.

5. te dichiarazioni anagrafiche di cui al comma precedente concernono i seguenti fatti: *a)* trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero; *b)* costituzione di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della convivenza; *c)* cambiamento di abitazione.

6. La vigilanza sulla corretta tenuta degli adempimenti anagrafici, anche per la parte riguardante le dichiarazioni riguardanti le convivenze e la verifica della loro rispondenza al vero, e le relative sanzioni, sono regolate dagli articoli da 51 a 56 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

1.19

[MALAN](#)

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1 ? (*Esclusività delle prerogative del matrimonio*). ? 1. In applicazione dell'articolo 29 della Costituzione, le prerogative proprie del matrimonio tra un uomo e una donna non sono attribuibili ad alcun tipo di unione o formazione sociale».

1.20

[MALAN](#)

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel presente titolo sono trattate società economiche volte alla gestione domestica, non assimilabili alla famiglia o al matrimonio».

1.21

[DI BIAGIO](#)

Sopprimere il comma 1.

1.22

[MALAN](#)

Sopprimere il comma 1.

1.23

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficio di stato civile ed alla presenza di due testimoni», *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile che è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso, diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, mediante, dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.24

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro, privo di valore giuridico, possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.25

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed *alla presenza di due testimoni*», *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello, stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro, privo, di valore giuridico, possono costituire un'unione civile, diversa dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due

testimoni».

1.26

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi, dell'articolo 29 costituzionale e priva di effetti giuridici, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.27

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile, ed alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale e priva di valore giuridico, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.28

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzione e priva di valore giuridico, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.29

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, e priva di effetti giuridici, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.30

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo, tra loro, privo di valore giuridico, possono costituire un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato, civile ed alla presenza di due testimoni».

1.31

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», sono sostituite

dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso, sia esso maschile o femminile, non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro, privo di valore giuridico, possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.32

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione priva di effetti giuridici, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.33

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.34

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.35

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato Civile ed alla presenza di due testimoni» *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione e priva di valore giuridico, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.36

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 le parole: «Due persone dello stesse sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.37

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante

dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» *sono sostituite dalle seguenti*: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.38

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» *sono sostituite dalle seguenti*: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile che è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, e non ha valore giuridico, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.39

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni» *sono sostituite dalle seguenti*: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile che è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione e non ha effetti giuridici, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due- testimoni».

1.40

[ZIZZA](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni e mediante il contratto di convivenza stipulato dinanzi ad un notaio».

1.41

[ZIZZA](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante il contratto di convivenza di fronte ad un notaio».

1.43

[CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, che intendono connotare la loro convivenza di obblighi- di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale, possono costituire un'unione civile, rendendo entrambi, contestualmente, specifica dichiarazione anagrafica al Comune di residenza».

1.44

[GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dichiarano all'anagrafe della popolazione residente, disciplinata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, la costituzione di una nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della convivenza o nella residenza».

1.45

[DI BIAGIO](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Due persone dichiarano all'anagrafe della popolazione residente, disciplinata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1985 n. 223, la costituzione di una nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della convivenza o nella residenza».

1.46

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al Sindaco di Roma ed alla presenza di due testimoni».

1.47

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al Sindaco di Roma ed alla presenza di due testimoni».

1.48

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due o più persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al Sindaco di Roma ed alla presenza di due testimoni».

1.49

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di dieci testimoni.».

1.50

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di dieci testimoni.».

1.51

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due o più persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di dieci testimoni.».

1.52

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due o tre persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.».

1.53

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due o più persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.».

1.82

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (anche transessuali) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.83

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler

fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.84

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.85

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione affettiva quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.87

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.88

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.89

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.226

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.229

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.231

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista».

1.232

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.234

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione di seti menti quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.235

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (anche transessuali) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.236

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.237

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.238

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione difettiva quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.239

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.240

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore».

1.241

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare

tale unione di fronte al Questore».

1.242

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.243

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione difronte al Prefetto».

1.244

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.245

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.248

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'Ufficiale in stato civile».

1.250

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati, ovvero accompagnati, nemmeno. all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un 'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista».

1.251

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone ,dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.253

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.254

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (anche transessuali) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile

quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.255

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.256

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o peraltro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione quando, dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.257

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnata nemmeno all'estero o peraltro ordineremo riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione affettiva quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.258

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un 'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.259

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore».

1.260

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un 'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore».

1.261

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnai, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler Fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.262

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.263

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.264

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza».

1.265

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.268

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.270

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista».

1.271

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.273

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.274

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (anche transessuali) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.275

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.276

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.277

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione affettiva quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.279

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.280

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore».

1.281

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore».

1.282

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.283

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.284

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali costituiscono un'unione, comune quando dichiarano di voler

(esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.285

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali costituiscono un'unione indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.286

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.287

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.288

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al comandante dei Vigili Urbani».

1.289

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.292

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnanti, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.294

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali, (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista».

1.295

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.297

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.298

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (anche transessuali) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.299

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.300

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.301

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione affettiva quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.303

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnanti, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento anomale) fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.304

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare mie 'unione di fronte al Questore».

1.305

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore».

1.306

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevole di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.307

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnato nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.308

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone transessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione comune quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.309

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone transessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.310

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.311

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero

accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.312

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento a parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al comandante dei Vigili Urbani».

1.313

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un Unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.316

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.318

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.319

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno il plico».

1.321

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.322

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (anche transessuali) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.323

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.324

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.325

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione oggettiva quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.326

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.327

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.328

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.329

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.330

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.331

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali costituiscono un'unione comune quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.332

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali costituiscono un'unione indissolubile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.333

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando

dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.334

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) costituiscono un'amicizia civilmente fondante e quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta dintorno in plico».

1.335

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al comandante dei Vigili Urbani o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.336

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.339

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.341

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.342

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.344

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.345

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (anche transessuali) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno

in plico».

1.346

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.347

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.348

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione affettiva quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.349

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.350

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.351

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.352

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.353

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.354

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.355

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.356

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al comandante dei Vigili Urbani o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.357

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) costituiscono un'amicizia civilmente fondante e quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.358

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.361

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.363

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento

nazionale) fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.364

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.366

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.367

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (anche transessuali) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.368

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.369

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.370

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione affettiva quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.371

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.372

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler

(esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.373

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.374

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.375

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.376

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali costituiscono un'unione comune quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.377

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali costituiscono un'unione indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.378

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.379

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.380

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.381

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante e quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.382

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.385

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU), costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.387

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.388

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.390

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.391

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (anche transessuali) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.392

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.393

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.394

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione effettiva quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.396

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnanti nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.397

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.398

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello, stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero

o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.399

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.400

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.401

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione comune quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.402

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.403

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.404

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.405

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al comandante dei Vigili Urbani o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.406

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.407

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.408

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.409

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.410

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.411

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.412

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.413

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.414

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.415

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transigerebbe* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.416

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.417

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.418

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.419

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le

procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.420

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.420/bis

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.421

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.422

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.423

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile, di un qualunque comune italiano».

1.424

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.425

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di

stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.426

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.427

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.428

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.429

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.430

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di Stato civile».

1.431

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.432

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.433

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano, intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.434

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.435

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ ovvero *transgender* e/ ovvero *queer* e/ ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.436

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.437

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.438

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.439

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.440

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.441

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.442

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.443

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.444

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.445

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.446

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.447

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.448

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.449

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone. omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.450

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.451

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e /o ovvero transessuali e /ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono. un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.452

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.453

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.454

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.455

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.456

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.457

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche

qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.458

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.459

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.460

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.461

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.462

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.463

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.464

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.465

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.466

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.467

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.468

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.469

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.470

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.471

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.472

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.473

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche

qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.474

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.475

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.476

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.477

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.478

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero, transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.479

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.480

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.481

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.482

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.483

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.484

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.485

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.486

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.487

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.488

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.489

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.490

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.491

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.492

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.493

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.494

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.495

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.496

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.497

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.498

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso, sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.499

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o vero *transgender* e/ ovvero *queer* e/ ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.500

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.501

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali, e/ o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.502

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.503

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.504

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.505

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* / ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due

testimoni».

1.506

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso, le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.507

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.508

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambi abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.509

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.510

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenti di due testimoni».

1.511

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso, costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.512

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.513

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.514

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.515

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.516

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.517

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.518

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.519

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.520

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.521

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.522

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.523

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.524

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.525

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.526

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.527

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.528

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.529

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.530

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.531

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.532

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.534

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.535

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.536

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.537

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.538

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.539

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile che è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.540

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e /ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.541

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.542

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.543

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.544

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa, ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.545

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e /ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante ,dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.546

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.547

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato».

1.548

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono

costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.549

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.550

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.551

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.552

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.553

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.554

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due»

1.555

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.556

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.557

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.558

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.559

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.560

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.561

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.562

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa- ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.563

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer*

e/ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.564

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.565

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.566

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.567

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.568

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.569

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.570

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.571

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.572

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.573

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.574

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.575

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* o/ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.576

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.577

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.578

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.579

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.580

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.581

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.582

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.583

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.584

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.585

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.586

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.587

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.588

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.589

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.590

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno tre anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.591

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno tre anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.592

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.593

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.594

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.595

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.596

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.597

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.598

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.599

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.600

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.601

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.602

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.603

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.604

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.605

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da

almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.606

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.607

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.608

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.609

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.610

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.611

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.612

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.613

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di di due testimoni».

1.614

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno un anno, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.615

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.616

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due o più persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno un anno, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.617

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.618

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.619

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.620

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire

un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.621

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.622

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.623

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.624

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.625

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.626

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.627

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da

almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.628

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.629

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.630

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.631

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.632

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.633

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.634

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.635

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer*, e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.636

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.637

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.638

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civica mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermino lo *status* di convivenza continuativi».

1.639

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, preme ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.640

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.641

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.642

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.643

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.644

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, preme ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.645

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla

presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazioni che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.646

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.647

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.648

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.649

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero *transessuali* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.650

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.651

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone, omosessuali, e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso, le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.652

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.653

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.654

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.655

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.656

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer*

e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.657

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.658

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.659

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.660

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.661

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficio di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.662

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.663

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.664

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.665

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.666

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.667

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.668

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.669

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.670

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte

all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.671

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.672

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.673

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.674

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.675

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.676

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.677

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.678

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.679

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.680

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso chi dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.681

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.682

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.683

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.684

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale

dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.685

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.686

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.687

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza, continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.688

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbiano mutato sesso che dimostrino la propria convivenza, continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.689

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.690

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.691

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possano costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.692

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possano costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.693

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.694

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.695

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.696

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.697

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.698

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.699

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.700

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.701

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.702

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.703

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.704

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.705

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.706

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.707

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.708

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire, un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.709

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.710

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.711

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.712

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di

stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.713

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.714

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.715

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.716

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono- costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.717

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.718

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.719

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.720

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.721

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.722

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.723

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza, continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.724

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una a entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta di almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.725

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.726

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.727

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali ,e/ovvero *transgender* e/ ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza, continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.728

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile ,mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.729

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.730

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.731

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.732

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.733

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.734

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.735

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.736

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora un o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.737

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false,

sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.738

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.739

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.740

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenta di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.741

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.742

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.743

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.744

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.745

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte stato civile di un qualunque comune italiano».

1.746

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.747

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.748

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenta di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo status di convivenza continuativa».

1.749

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuava ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.750

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.751

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.752

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.753

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.754

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo status di convivenza continuativa».

1.755

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.756

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.757

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di

stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.758

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status*, di convivenza continuativa».

1.759

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.760

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.761

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.762

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.763

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.764

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.765

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.766

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.767

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.768

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.769

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due o più persone ,dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le

procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.770

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.771

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.772

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.773

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni, false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.774

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.775

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro ai sensi dell'articolo 20 Costituzionale. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.776

[MALAN](#)

Al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole: «Senza che ciò possa in alcun modo costituire famiglia o istituto paragonabile al matrimonio,».

1.777

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «Due».

1.778

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono», con le seguenti: «Una persona costituisce».

1.779

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «due persone dello stesso sesso», con le seguenti: «due o più persone dello stesso sesso o di sesso diverso, previa verifica e certificazione dell'identità di genere di ciascuno».

1.780

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «due persone dello stesso sesso», con le seguenti: «due o più persone dello stesso sesso o di sesso diverso».

1.781

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso», sono sostituite dalle seguenti: «due o più persone dello stesso sesso».

1.782

[CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «due persone dello stesso sesso», con le parole: «due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso».

1.783

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «due», con le seguenti: «coloro che sono coinvolti nella gestione domiciliare cui l'unione è volta e tre».

1.784

[GIOVANARDI, TORRISI](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «Due», con la seguente: «Le».

1.785

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «due», inserire le seguenti: «o più rappresentanti diplomatici del paese di provenienza estero che ha richiesto il riconoscimento dell'unione che ne siano».

1.786

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «Due», inserire le seguenti: «gruppi di».

1.787

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «persone dello stesso sesso», con le seguenti: «due o più persone

dello stesso sesso o di sesso diverso».

1.788

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «persone», con la seguente: «comunità».

1.789

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «due persone», aggiungere la parola: «anche».

1.790

[GIOVANARDI, TORRISI](#)

Apportare le seguenti modifiche:

? *sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso», alla rubrica e ovunque ricorrano;*

? *al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso»;*

? *al comma 3, sopprimere le lettere b), d) ed e);*

? *al comma 3 alla lettera c) sopprimere le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice-civile»;*

? *al comma 4 sopprimere il secondo periodo;*

? *al comma 5 sopprimere le parole da: «che deve contenere» fino alla fine del periodo.*

? *sopprimere il comma 6.*

Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano nel testo, le parole: «unione civile», con le seguenti: «unione solidale».

1.791

[FASANO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso» e sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un'unione solidale».

1.793

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.794

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.795

[SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «dello stesso sesso».

1.796

[GASPARRI](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «dello stesso sesso».

1.797

[PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, URAS, CAMPANELLA, CASALETTO, SIMEONI, GAMBARO, BENCINI, BOCCHINO](#)

Al Capo I, sostituire le parole: «dello stesso sesso», con la seguente: «maggioirenni», ovunque ricorrano.

1.798

[MARIO MAURO](#)

Apportare le seguenti modifiche:

1) *Al comma 1, sostituire le parole: «dello stesso sesso», con le seguenti: «maggioirenni e capaci non legate da rapporti di parentela».*

2) *Al comma 2 eliminare le parole: «tra persone dello stesso sesso».*

3) *Al comma 3 lettera a) eliminare le parole: «tra dello stesso sesso».*

4) *Al comma 3 sopprimere le lettere b, c e d.*

5) *Al comma 3 lettera e) eliminare le parole: «tra dello stesso sesso».*

6) *Al comma 4 sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso», fino alla fine del comma.*

7) *Al comma 5 sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».*

8) *Sopprimere il comma 6.*

1.800

[FASANO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dello stesso sesso», con le seguenti: «maggioirenni e capaci non legate da rapporti di parentela».

1.801

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dello stesso sesso», con le seguenti: «che abbiano l'esigenza pratica di condividere un'abitazione a prescindere da qualsivoglia legame».

1.802

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dello stesso sesso», con le seguenti: «che intendono convivere stabilmente e coabitare».

1.803

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dello stesso sesso», con le seguenti: «di sesso diverso».

1.804

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «stesso» con le seguenti: «strumento militare indipendentemente dal».

1.805

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «comune a prescindere dal».

1.806

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «domicilio».

1.807

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «due persone dello stesso sesso» aggiungere: «che intendono connotare la loro convivenza di obblighi di solidarietà e di reciproca assistenza».

1.808

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «unite da vincolo amicale».

1.809

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «di cui almeno una in possesso della cittadinanza italiana».

1.810

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «unite dal medesimo centro di interessi di cura ed assistenza reciproca».

1.811

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «unite dal medesimo centro di interessi solidaristici».

1.812

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «unite dal riconoscimento reciproco del diritto di mutuo soccorso».

1.813

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «unite da reciproco riconoscimento di parità e dignità umana».

1.814

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1 dopo le parole: «due persone dello stesso sesso» aggiungere la seguente: «biologico».

1.815

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la parola: «sesso», vengono aggiunte le seguenti parole: «conviventi da almeno tre anni secondo i criteri di cui all'articolo 8 della presente legge».

1.816

[MALAN](#)

Al comma 1 dopo la parola: «sesso» inserire le seguenti: «o di sesso diverso».

1.817

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: « costituiscono un'unione civile» con le seguenti: «un contratto civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.818

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «costituiscono un'unione» con le seguenti: «dichiarano la propria residenza».

1.819

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «costituiscono», inserire le seguenti: «, ai soli effetti anagrafici,».

1.820

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «unione civile», con le seguenti: «di costituire un'associazione i cui componenti siano vincolati dal reciproco rispetto e dal mutuo soccorso».

1.821

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un accordo civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.822

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un aggregato civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.823

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un patto di comunione civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.824

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un accordo di comunione civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.825

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «una comunione di civile e

reciproco rispetto al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.826

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un patto civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.827

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «una associazione senza scopo di lucro reciproco».

1.828

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un'associazione con finalità di assistenza reciproca».

1.829

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un'associazione con scopi mutualistici».

1.830

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un'unione renziana».

1.831

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione», con le seguenti: «una società economica per la gestione di abitazione».

1.832

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «civile», con le seguenti: «economica di gestione domestica».

1.833

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «civile», inserire le seguenti: «di gestione domestica».

1.834

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed».

1.835

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» con le seguenti: «rendendo entrambi, contestualmente, specifica dichiarazione anagrafica al comune di residenza».

1.836

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «mediante dichiarazione difronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», con le seguenti: «quando l'ufficiale di stato civile perfeziona l'iscrizione nel registro nazionale delle unioni civili».

1.837

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «mediante» con le seguenti: «senza».

1.838

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «mediante» con le seguenti: «senza».

1.839

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «mediante» inserire le seguenti: «messaggio di posta elettronica, fax o sms, sostitutivi di».

1.840

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla».

1.841

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «dichiarazione» con le seguenti: «esibizione della documentazione di costituzione di società».

1.842

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «dichiarazione» inserire le seguenti: «avvenuta costituzione di società economica».

1.843

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, dopo la parola: «dichiarazione» aggiungere la parola: «contestuale».

1.844

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza».

1.845

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo le parole: «mediante dichiarazione», sostituire la parola: «di» con le seguenti. «autenticata di avvenuta costituzione di società economica».

1.846

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dichiarazione di» inserire le seguenti: «gestione comune di un domicilio».

1.847

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di».

1.848

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «all'ufficiale di» con le seguenti: «a un funzionario dell'agenzia delle entrate di qualunque».

1.849

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «ufficiale» con le seguenti: «impiegato che non sia».

1.850

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «ufficiale» inserire la seguente: «non»

1.851

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «di stato».

1.852

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «stato civile» con le seguenti: «guardia di finanza».

1.853

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «stato» inserire le seguenti: «improntato alla supremazia della legge e

che sia».

1.854

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «civile» al termine del comma.

1.855

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «civile» con la seguente: «estero».

1.856

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «civile» inserire le seguenti: «di paese estero che abbia stipulato apposito trattato con cui per reciprocità accetta qualsiasi tipo di variazione di stato civile avvenuto in Italia, incluso i riconoscimenti di nullità di matrimoni concordatari da parte di tribunali ecclesiastici».

1.857

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «ed alla presenza di due testimoni».

1.858

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e alla presenza di due testimoni».

1.859

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1 dopo le parole: «di fronte all'ufficiale di Stato-Civile» sopprimere le parole: «e alla presenza di due testimoni».

1.860

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «ed alla presenza di due testimoni».

1.861

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «ed» con le seguenti: «, al notaio davanti al quale hanno precedentemente stabilito le condizioni della loro comune gestione domestica».

1.862

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «ed» inserire le seguenti: «un notaio che abbia precedentemente steso il contratto con le condizioni della loro comune gestione domestica».

1.863

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «alla presenza di due testimoni» con le parole: «alla presenza di un testimone».

1.864

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «alla» con le seguenti: «un funzionario del paese estero interessato».

1.865

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «alla» inserire le seguenti: «alla sola ragione di gestire un'abitazione, ciò dichiarando».

1.866

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «presenza» con le seguenti: «condizione di volere unicamente attestare una comune gestione domiciliare con l'ausilio».

1.867

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «presenza» inserire le seguenti: «di persone attestanti che essi intendono unicamente dare un quadro alla comune gestione domiciliare senza alcuna prerogativa di carattere matrimoniale o familiare e senza oneri per lo Stato, il cui numero deve essere almeno».

1.868

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «presenza» sostituire la parola: «di» con le seguenti: «obbligatoria dei rispettivi familiari conviventi e obbligatoria dei».

1.869

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo le parole: «presenza di» inserire le seguenti: «tutti i rispettivi familiari conviventi e».

1.871

[MALAN](#)

Al comma 1, al termine, aggiungere le seguenti parole: «che attestino il carattere puramente pratico economico dell'unione».

1.872

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1 dopo le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» sono aggiunte le seguenti: «l'unione civile fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimoni fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 cost.».

1.873

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

All'articolo 1 del Titolo I dopo il comma 1: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», aggiungere il seguente di periodo: «l'unione civile fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 cost. e non ha valore giuridico».

1.874

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

All'articolo 1 del Titolo I dopo il comma 1 «Due persone dello, stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» aggiungere il seguente periodo: «l'unione civile fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costo e non ha effetti giuridici».

1.875

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

All'articolo 1 del Titolo I dopo il comma 1: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», aggiungere il seguente periodo: «l'unione civile i fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 cost.».

1.876

[MALAN](#)

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Tale unione non ha carattere familiare né matrimoniale».

1.877

[GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, medesimo con i familiari di entrambi che condividano la dimora.»

Consequentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ciascun componente della convivenza come definita dal comma 1-bis è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 5. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti del nucleo di convivenza».

1.878

[DI BIAGIO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone maggiorenni legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora».

1.879

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora».

1.880

[MALAN](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In sede di costituzione dell'unione, l'ufficiale di stato civile, fa presente che essa non ha carattere familiare né matrimoniale».

1.881

[MALAN](#)

Sopprimere il comma 2.

1.882

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Sopprimere il comma 2.

1.883

[MALAN](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In applicazione dell'articolo 29 della Costituzione, le prerogative proprie del matrimonio tra un uomo e una donna non sono attribuibili ad alcun tipo di unione o formazione sociale».

1.884

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune italiano è istituito un registro delle associazioni affettive non aventi finalità familiari di rango costituzionale».

1.885

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune italiano è istituito un elenco delle associazioni affettive non aventi finalità di tipo familiare».

1.886

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune italiano è istituito un elenco dei sodalizi solidaristici tra persone con struttura non familiare».

1.887

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune italiano è istituito un elenco dei sodalizi solidaristici per la tutela dei diritti fondamentali della persona».

1.888

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni Tribunale della Repubblica è istituito il registro delle associazioni affettive tra due o più persone anche stranieri o apolidi».

1.889

[DLBIAGIO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai sensi degli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di un'unione civile o di una convivenza che hanno fissato nel comune la propria residenza.

Ciascun componente dell'unione definita dal comma 1 e della convivenza, come definita dal presente comma, è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 5. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti del nucleo di convivenza».

1.890

[GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai sensi degli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di una convivenza che hanno fissato nel comune la propria residenza».

1.891

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere *a), b), c), d), e)* due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo di amore o comunque di tipo solidaristico o di assistenza».

1.892

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere *a), b), c), d), e)* due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo di amore».

1.893

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere *a), b), c), d), e)* due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo

affettivo anche *more uxorio* e non solo».

1.894

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere *a), b), c), d), e)* due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo di amore».

1.895

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere *a), b), c), d), e)* due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo affettivo anche *more uxorio* e non solo».

1.896

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere *a), b), c), d), e)* due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo affettivo anche *more uxorio*».

1.897

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata "sezione relativa alle associazioni affettive tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non riconosciute ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione"».

1.898

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata "sezione relativa alle associazioni affettive tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non riconosciute dall'articolo 29 della Costituzione"».

1.899

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata "sezione relativa alle associazioni affettive differenti dalla società naturale di cui all'articolo 29 della Costituzione"».

1.900

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata "sezione relativa ai sodalizi affettivi tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non aventi struttura familiare"».

1.901

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata "sezione relativa alle associazioni affettive tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non aventi finalità familiare"».

1.902

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata "sezione relativa alle associazioni affettive tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non aventi natura familiare"».

1.903

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.904

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "Ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.905

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "Ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.906

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "Ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.907

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "Ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.908

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "Ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.909

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "Ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.910

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "Ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.911

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.912

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.913

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone dello stesso sesso ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.914

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone dello stesso sesso ed è designato il responsabile del registro delle

unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.915

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.916

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.917

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.918

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.919

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.920

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.921

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile

mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.922

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.923

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alta presenza di due testimoni».

1.924

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.925

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.926

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.927

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una, e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.928

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.929

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/ ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.930

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.931

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.932

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.933

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.934

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.935

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.936

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.937

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.938

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.939

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.940

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.941

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.942

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.943

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.944

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer*

e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.945

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche».

1.946

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.947

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.948

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.949

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.950

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer*, anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso, costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.951

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.952

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di

fronte al responsabile del registro».

1.953

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.954

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.955

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.956

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.957

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.958

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.959

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.960

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.961

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.962

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.963

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.964

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.965

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.966

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.967

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer*

anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.968

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.969

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.970

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.971

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.972

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.973

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.974

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.975

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/o *queer*».

1.976

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.977

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.978

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.979

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.980

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso, costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.981

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.981/bis

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.982

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.983

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile

mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.984

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.985

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.986

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.987

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.988

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.989

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.990

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.991

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione

civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.992

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.993

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.994

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.995

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.996

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.997

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.998

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.999

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1000

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali, ovvero transessuali, ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1001

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1002

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1003

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1004

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1005

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone omosessuali e/o ovvero transessuali e /o ovvero *transgender*».

1.1006

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1007

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due».

1.1008

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1009

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1010

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1011

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1012

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1013

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1014

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1015

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1016

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali, anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso, costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1017

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1018

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1019

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali, anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1020

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1021

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1022

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1023

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1024

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante

dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1025

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1026

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1027

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1028

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1029

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1030

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1031

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1032

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali, ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1033

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante

dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1034

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1035

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile».

1.1036

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1037

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1038

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali salvo il caso In cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di Una delle due».

1.1039

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1040

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1041

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1042

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1043

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone omosessuali e/ovvero transessuali».

1.1044

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1045

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune e di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1046

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1047

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1048

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1049

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1050

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono

un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1051

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1052

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1053

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1054

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1055

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1056

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1057

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1058

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1059

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1060

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1061

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1062

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1063

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1064

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salva il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1065

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1066

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1067

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1068

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1069

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1070

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1071

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1072

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1073

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone omosessuali».

1.1074

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1075

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1076

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1077

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1078

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1079

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1080

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1081

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1082

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1083

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1084

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al

responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1085

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1086

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1087

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1088

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1089

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1090

[ZIZZA](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È istituito il registro delle unioni civili tra persone dello stesso sesso presso gli uffici dello stato civile dei comuni».

1.1091

[ICHINO, MARAN](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli atti di unione civile di cui al comma 1 sono registrati nei registri dello stato civile tenuti presso ogni comune».

1.1092

[MALAN](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fatto salvo che le prerogative della famiglia e del matrimonio restano riservate a tali istituti.».

1.1093

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano».

1.1094

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «Presso» con le seguenti: «Secondo principi e criteri del tutto distinti dal matrimonio, con».

1.1095

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «Presso» inserire la seguente: «non».

1.1096

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «gli uffici di stato civile di».

1.1097

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «gli» inserire le seguenti: «organismi sindacali che ne abbiano fatto richiesta degli».

1.1098

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «uffici di stato civile» con le seguenti: «uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate competente».

1.1099

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «uffici dello stato civile» con le seguenti: «enti pro-loco che si rendano disponibili con apposita istanza in carta bollata».

1.1100

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole «dello stato civile».

1.1101

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «dello stato» con le seguenti: «della protezione».

1.1102

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere la parola: «civile».

1.1103

[GIOVANARDI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «presso gli uffici dello Stato Civile» sopprimere le parole: «di ogni comune».

1.1104

[GIOVANARDI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «lidi ogni comune italiano» con le seguenti: «dei comuni italiani che sceglieranno di aderire».

1.1105

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «di» con le seguenti: «, i cui impiegati si rendano disponibili su base volontaria,».

1.1106

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «ogni comune italiano» con le seguenti: «capoluogo di provincia».

1.1107

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «comune italiano» con la seguente: «provincia».

1.1108

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere la parola: «italiano».

1.1109

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «italiano»; con la seguente: «libico».

1.1110

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «italiano» inserire le seguenti: «che, con delibera della Giunta si renda disponibile a scopo di rilevamento statistico».

1.1111

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «è istituito il registro delle unioni civili tra persone dello stesso» con le seguenti: «si fa».

1.1112

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «è» con le seguenti: «non viene».

1.1113

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «è» inserire le seguenti: «, con delibera del Consiglio comunale a scopo di rilevamento statistico,».

1.1114

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «istituito» con la seguente: «vietato».

1.1115

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «istituito» inserire le seguenti: «, a finalità statistiche,».

1.1116

[MARIO MAURO](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «il registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso» con le seguenti: «unioni solidaristiche a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e della pari dignità dei cittadini».

1.1117

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «il» con le seguenti: «per un periodo sperimentale di trenta giorni un».

1.1118

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «il» inserire la seguente: «piccolo».

1.1119

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «registro delle unioni civili tra» con le seguenti: «consultorio per».

1.1120

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «registro» inserire la seguente: «delle onlus a favore».

1.1121

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «delle unioni civili tra persone dello stesso» con la seguente: «dei lavoratori e delle lavoratrici del».

1.1122

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «delle unioni civili tra persone dello stesso» con la seguente: «del».

1.1123

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «delle» con le seguenti: «per un periodo sperimentale di trenta giorni un».

1.1124

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «delle» inserire la seguente: «associazioni a favore».

1.1125

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «unioni civili tra».

1.1126

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «unioni civili tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formate da».

1.1127

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «unioni» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazioni».

1.1128

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «civili tra persone dello stesso sesso».

1.1129

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «civili» con le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1130

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «civili» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1131

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1132

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1133

[GIOVANARDI](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1135

[FASANO](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1136

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

1.1137

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

1.1138

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

1.1139

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

1.1140

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1141

[MARIO MAURO](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «dello stesso sesso» con le seguenti: «anche di sesso biologicamente diverso».

1.1142

[MARIO MAURO](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «dello stesso sesso» con le seguenti: «anche di sesso biologicamente uguale».

1.1143

[MALAN](#)

Al comma 2 sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

1.1144

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

1.1145

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

1.1146

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

1.1147

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

1.1148

[MALAN](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

1.1149

[GIOVANARDI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; la decisione di istituire i registri delle unioni civili è demandata alle singole giunte comunali.».

1.1150

[MARIO MAURO](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «se uno o entrambi i dichiaranti hanno figli minorenni e salvo che questi non siano legittimamente formalmente e concretamente affidati a terzi soggetti e altresì nel caso di figlio maggiorenne convivente con uno dei dichiaranti il quale non presti il consenso alla detta iscrizione di cui al comma 1».

1.1151

[MALAN](#)

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Tali unioni hanno il solo scopo di gestire in modo condiviso un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

1.1152

[MALAN](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le unioni di cui alla presente legge hanno il solo scopo di gestire in modo condiviso

un'abitazione e non possono in nessun modo assumere le caratteristiche del matrimonio o della famiglia».

1.1153

[ORELLANA, MUSSINI](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni della Sezione II del Capo III del Titolo VI del Libro I del Codice Civile.».

1.1154

[MALAN](#)

Sopprimere il comma 3.

1.1155

[CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive della costituzione dell'unione civile:

a) la sussistenza di un vincolo derivante da matrimonio per il quale non sia stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;

b) la sussistenza del vincolo derivante da unione civile in atto;

c) la minore età anche di una sola delle parti, salvo l'autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;

d) l'interdizione anche di una sola delle parti per infermità mentale. Se il procedimento di interdizione è in corso, non può procedersi alla costituzione dell'unione civile sino al passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della istanza di interdizione;

e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87, comma 1º, del codice civile, nonché il vincolo di parentela tra lo zio e il nipote e tra la zia e la nipote;

f) la condanna per il delitto di omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra parte o sulla persona vincolata da unione civile con l'altra parte».

1.1156

[DLBIAGIO](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la registrazione dell'unione di fatto:

a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale per il quale non sia stata pronunciata cessazione degli effetti civili;

b) la presenza di un'unione civile registrata all'anagrafe;

c) la minore età;

d) l'interdizione per infermità di mente. Qualora l'istanza di interdizione sia solo promossa, la registrazione dell'unione è comunque sospesa fino ad avvenuta sentenza passata in giudicato;

e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87 del codice civile. Si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile;

f) la sussistenza di fattispecie penali di cui all'articolo 88 del codice civile. Qualora sussista unicamente un rinvio a giudizio, la registrazione dell'unione di fatto è sospesa fino ad avvenuta sentenza di proscioglimento».

1.1157

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche».

1.1158

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer*».

1.1159

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender*».

1.1160

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali».

1.1161

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile fra persone omosessuali».

1.1162

[MALAN](#)

Al comma 3, premettere le seguenti parole al primo periodo: «Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5,».

1.1163

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone dello stesso sesso» in seguente: «Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile di natura affettiva tra persone dello stesso sesso».

1.1164

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «dell'unione civile» con le seguenti: «dell'unione solidaristica di cui ai commi precedenti».

1.1165

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

1.1166

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di un'abitazione».

1.1167

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1168

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3 sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso» ovunque ricorrono.

1.1169

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1170

[FASANO](#)

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1172

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volta alla gestione comune di abitazione per».

1.1173

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

1.1174

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

1.1175

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

1.1176

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1177

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

1.1178

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

1.1179

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

1.1180

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

1.1181

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

1.1182

[MALAN](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

1.1183

[MALAN](#)

Al comma 3, prima della lettera a) inserire la seguente:

«0) non appartenere a sessi diversi;».

1.1184

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

1.1185

[DLBIAGIO](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

«1) ? sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale per il quale non sia stata pronunciata cessazione degli effetti civili;"

? 2) ? dopo la lettera a) inserire la seguente:

"a-bis) la sussistenza di una unione civile registrata presso l'anagrafe, per la quale non sia stata resa idonea comunicazione di cessazione;"

? 3) ? alla lettera b) le parole da: "salvo" fino a "codice civile" sono soppresse;

4) ? alla lettera c), le parole: ", si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile" sono sostituite dalle seguenti ", qualora l'istanza di interdizione sia solo promossa, la registrazione dell'unione è comunque sospesa fino ad avvenuta sentenza passata in giudicato";

5) ? alla lettera d), le parole: "di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo"».

1.1186

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone omosessuali, e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche».

1.1187

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer*».

1.1188

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender*».

1.1189

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) La sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali».

1.1190

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone omosessuali».

1.1191

[ZIZZA](#)

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso e la sussistenza dello *status* di genitore;».

1.1192

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) l'unione solidaristica di cui al comma precedente non produce effetti confliggenti con i diritti nascenti da un vincolo matrimoniale vigente».

1.1193

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) avere una seconda casa;».

1.1194

[MALAN](#)

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «la sussistenza di un vincolo matrimoniale o».

1.1195

[MALAN](#)

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

1.1196

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 3, lettera a) e lettera e), sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1198

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1199

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1200

[MALAN](#)

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1201

[FASANO](#)

Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1202

[MALAN](#)

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1203

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «se uno o entrambi i dichiaranti hanno figli minorenni e salvo che questi non siano legittimamente formalmente e concretamente affidati a terzi soggetti».

1.1204

[FASANO](#)

Al comma 3 sopprimere le lettere b), c) e d).

1.1205

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 3), sopprimere le lettere b), c) e d).

1.1206

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 3), sopprimere le lettere b) e c).

1.1207

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 3, sopprimere le lettere b) e d).

1.1208

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

1.1209

[GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 3 sopprimere la lettera b).

1.1211

[FASANO](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

1.1212

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, sostituire la lettera lettera b) con la seguente:

«b) la condizione di clandestinità presso il territorio italiano o di altro paese dell'Unione

Europea».

1.1213

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) età inferiore ai 25 anni»

1.1214

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) età inferiore ai 24 anni».

1.1215

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) essere morosi nelle spese condominiali».

1.1216

[GASPARRI](#)

Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) la minore età».

1.1217

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) la minore età».

1.1218

[MALAN](#)

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «salvo apposita autorizzazione del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile».

1.1219

[DLBIAGIO](#)

Al comma 3, lettera b), le parole da: «salvo» fino a: «codice civile» sono soppresse.

1.1220

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole da: «salvo apposita autorizzazione del tribunale» a: «codice civile».

1.221

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole da: «salvo apposita autorizzazione» ad: «articolo 84 del codice civile».

1.1222

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 3, lettera b), le parole: «salvo apposita autorizzazione del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile» sono eliminate.

1.1223

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «salvo apposita autorizzazione del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile».

1.1224

[GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole da: «salvo apposita autorizzazione» fino alla fine del periodo.

1.1225

[FASANO](#)

Al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «salvo apposita autorizzazione del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile».

1.1227

[MALAN](#)

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile» con le seguenti: «di chi esercita la potestà dei genitori».

1.1228

[GASPARRI](#)

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) la presenza di figli minori;».

1.1229

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 3, sopprimere le lettere c) e d).

1.1230

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

1.1232

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) l'interdizione per infermità mentale; si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;».

1.1233

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) essere morosi nel pagamento dell'Imu;».

1.1234

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3 lettera c) sopprimere le parole: «per infermità di mente; si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;».

1.1236

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3 lettera c) le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono eliminate.

1.1237

[GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile».

1.1238

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 3, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile».

1.1239

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 3 lettera c) le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono eliminate.

1.1240

[FASANO](#)

Al comma 3, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «; si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile».

1.1241

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica o conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1242

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica o conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1243

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica o conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1244

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica o conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1245

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1246

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3 lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1247

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3 lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono eliminate sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, presentando copia autentica o conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1248

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3 lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, presentando copia autentica o conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1249

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, presentando copia autentica dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1250

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, presentando copia autentica dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1251

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1252

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3 lettera d), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1253

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3 lettera c) le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, presentando copia conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1254

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3 lettera c) le parole «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, presentando copia conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1255

[GIOVANARDI, TORRISI](#)

Al comma 3, sopprimere le lettere d) ed e).

1.1256

[SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

1.1257

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

1.1258

[FASANO](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

1.1260

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) essere morosi nel pagamento delle utenze domestiche;».

1.1261

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) non essere cittadini italiani;».

1.1262

[DLBIAGIO](#)

Al comma 3, lettera d), le parole: «di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti parole: «di cui all'articolo».

1.1263

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3 lettera «d» sopprimere la seguente parola: «secondo».

1.1264

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, lettera d), sopprimere la parola: «, secondo».

1.1265

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3 lettera d), sopprimere le parole: «si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile».

1.1266

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3 lettera d), le parole: «si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «in nessun caso può essere autorizzata l'unione civile fra persone dello stesso sesso legate dai vincoli di parentela ed affinità elencati nell'articolo 87 del codice civile, nemmeno su autorizzazione del Tribunale».

1.1267

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3 lettera d), le parole: «si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «in nessun caso può essere autorizzata l'unione civile fra persone dello stesso sesso legate dai vincoli di parentela ed affinità elencati nell'articolo 87 del codice civile, nemmeno su autorizzazione del Tribunale».

1.1268

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, lettera d), aggiungere dopo le parole: «si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile» le parole: «ad eccezione del comma 1 numero 5 dello stesso articolo;».

1.1269

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3 lettera «d». dopo le parole: «articolo 87 del codice civile», aggiungere le seguenti: «ad eccezione del comma 1 numero 5».

1.1270

[MARIO MAURO](#)

*Al comma 3, alla lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo che l'unione solidaristica non abbia mero fine di assistenza e dunque estranea a finalità di convivenza *more uxorio*».*

1.1272

[FASANO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.1273

[MALAN](#)

Al comma 3) sopprimere la lettera e).

1.1274

[SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

1.1275

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

«e) la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile, se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o queer e/o lesbiche».

1.1276

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

«e) la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o queer».

1.1277

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

«e) la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender».

1.1278

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

«e) la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali».

1.1279

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

«e) a condanna di cui all'articolo 88 del codice civile, se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone omosessuali».

1.1280

[GASPARRI](#)

Al comma 3, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile;».

1.1281

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3 lettera e), le parole: «se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento» sono sostituite dalle seguenti: «il divieto rimane valido anche in caso di proscioglimento, e l'Unione civile non può avere lungo nemmeno su autorizzazione del Tribunale».

1.1282

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3 lettera e), le parole: «se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento» sono sostituite dalle seguenti: «il divieto rimane valido anche in caso di proscioglimento, e l'unione civile non può avere luogo nemmeno su autorizzazione del Tribunale».

1.1283

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: «per la costituzione dell'unione civile tra persone» aggiungere la seguente: «anche».

1.1284

[EASANO](#)

Al comma 3, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1285

[SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI](#)

Al comma 3, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1287

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1288

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) la condanna di cui all'articolo 570 del codice penale (violazione degli obblighi di assistenza familiare)».

1.1289

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) la condanna di cui all'articolo 571 del codice penale (Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina)».

1.1290

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) la condanna di cui all'articolo 572 del codice penale (maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli)».

1.1291

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) la condanna di cui all'articolo 573 del codice penale (sottrazione consensuale di minorenni)».

1.1292

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 574 del codice penale (sottrazione di persone incapaci)».

1.1293

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 574-*bis* del codice penale (sottrazione e trattenimento di minore all'estero)».

1.1294

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 575 del codice penale (omicidio)».

1.1295

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 578 del codice penale (Infanticidio in condizioni di abbandono morale e materiale)».

1.1296

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 578 del codice penale (percosse)».

1.1297

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 591 del codice penale (abbandono di minore)».

1.1298

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 600 del codice penale (riduzione in schiavitù)».

1.1299

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 600-*bis* del codice penale (prostituzione minorile)».

1.1300

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 600-*ter* del codice penale (pornografia minorile)».

1.1301

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 600-*quinquies* del codice penale (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)».

1.1302

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 600-*octies* del codice penale (impiego dei minori nell'accattonaggio)».

1.1303

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) la condanna di cui all'articolo 601 del codice penale (tratta di persone)».

1.1304

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere h. seguente:

«e-bis) la condanna di cui all'articolo 605 del codice penale (sequestro di persona)».

1.1305

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) la condanna di cui all'articolo 609-bis del codice penale (violenza sessuale)».

1.1306

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) la condanna di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale (atti sessuali con minorenne)».

1.1307

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) la condanna di cui all'articolo 609-*quinquies* del codice penale (corruzione di minorenne)».

1.1308

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, aggiungere: «lettera f) il vincolo di parentela tra zio/zia e nipote».

1.1309

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, aggiungere: «lettera n la condanna per il delitto di omicidio consumato o tentato su coniuge o altra parte».

1.1310

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, viene aggiunta la seguente lettera:

«f) La mancanza dell'accertamento di cui al comma 1, o il rigetto irrevocabile in ordine a tale accertamento».

1.1311

[MALAN](#)

Sopprimere il comma 4.

1.1312

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1313

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche si

applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1314

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer*. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1315

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer*. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1316

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender*. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1317

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender*. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1318

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1319

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1320

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali. All'unione civile tra persone omosessuali si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del

codice civile».

1.1321

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma comporta la nullità dell'unione civile.».

1.1322

[MALAN](#)

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

1.1323

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 4 sostituire le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» con le seguenti: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

1.1324

[GIOVANARDI](#)

All'articolo 1 del Titolo I al comma le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» con le seguenti: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili- può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

1.1325

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

All'articolo 1 del Titolo I il testo del comma 4 le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» sono eliminate e sostituite dalla seguente dizione: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. L'inefficacia può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse».

1.1326

[GIOVANARDI](#)

All'articolo 1 del Titolo I al comma 4 le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» sono sostituite dalle seguenti: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. L'inefficacia può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse».

1.1327

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

All'articolo 1 del Titolo I il testo del comma 4 le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» sono eliminate e sostituite dalla seguente dizione: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

1.1328

[GIOVANARDI](#)

All'articolo 1, comma 4 le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» sono sostituite dalla seguente dizione: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

1.1329

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Articolo 1 comma 4. La dicitura: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» è sostituita da: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la rescissione del contratto tra le parti relativo all'unione civile tra persone dello stesso sesso».

1.1330

[MALAN](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

1.1331

[MALAN](#)

Al comma primo periodo, dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di un'abitazione».

1.1332

[MALAN](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1333

[MALAN](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1334

[FASANO](#)

Al comma 4, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso.» fino alla fine del comma.

1.1335

[SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI](#)

Al comma 4, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso» fino alla fine del comma.

1.1337

[FASANO](#)

Al comma 4, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1338

[SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti: «tra persone dello stesso sesso».

1.1339

[MALAN](#)

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1340

[MARIO MAURO](#)

Al comma 4, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1341

[MALAN](#)

Al comma 4) primo periodo, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione comune di un'abitazione per».

1.1342

[MALAN](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volta alla gestione comune di abitazione per».

1.1343

[MALAN](#)

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

1.1344

[MALAN](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

1.1345

[MALAN](#)

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

1.1346

[MARIO MAURO](#)

Al comma 4, dopo le parola: «tra persone» aggiungere la parola: «anche».

1.1347

[MALAN](#)

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1348

[MALAN](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

1.1349

[MALAN](#)

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

1.1350

[MALAN](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

1.1351

[MALAN](#)

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

1.1352

[MALAN](#)

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

1.1353

[MALAN](#)

Al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

1.1354

[MARIO MAURO](#)

*Al comma 4, dopo le parole: «dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «la specificazione della natura del sodalizio, se meramente solidaristico o anche *more uxorio*».*

1.1355

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 4, dopo le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «Chiunque vi abbia interesse può far valere la nullità. La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

1.1356

[GIOVANARDI](#)

Al comma 4, dopo le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» è aggiunta la seguente dizione: «Chiunque vi abbia interesse può far valere la nullità. La cancellazione dell'iscrizione dell'unione

civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

1.1357

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 4, dopo le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» è aggiunta la seguente dizione: «La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse».

1.1358

[GIOVANARDI](#)

Al testo del comma 4 dopo le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» è aggiunta la seguente dizione: «La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse».

1.1359

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 4 dopo le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» è aggiunta la seguente dizione: «La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

1.1360

[GIOVANARDI](#)

Al comma 4 dopo le parole: "La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso" è aggiunto il seguente periodo: «La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse".

1.1361

[MALAN](#)

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

1.1363

[FASANO](#)

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

1.1364

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 4 sopprimere le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1365

[SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI](#)

Al comma 4, sopprimere le parole da: «All'unione civile» a «Libro I del codice civile».

1.1366

[GIOVANARDI](#)

Al comma 4 le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile» sono eliminate.

1.1367

[MARIO MAURO](#)

Al comma 4 sostituire le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» con le seguenti: «all'unione solidaristica tra persone di sesso diverso o dello stesso sesso».

1.1368

[MALAN](#)

Al comma 4 secondo periodo, sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

1.1369

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di un'abitazione».

1.1370

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1371

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1371/bis

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1372

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione comune di un'abitazione per».

1.1373

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volta alla gestione comune di abitazione per».

1.1374

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

1.1375

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

1.1376

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

1.1377

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1378

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

1.1379

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

1.1380

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

1.1381

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

1.1382

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

1.1383

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «gli articoli 65 e 68 nonché».

1.1384

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «gli articoli 65 e 68» con le seguenti: «l'articolo 65».

1.1385

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 4, sostituire le parole: »gli articoli 65 e 68« con le seguenti: »l'articolo 68».

1.1386

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «65» con la parola: «2251».

1.1387

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «68» con la parola: «2252».

1.1388

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1389

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «Sezione VI del Capo III del Titolo VI».

1.1390

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «Titolo VI» con le seguenti: «Titolo II».

1.1391

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «Libro I» con le seguenti: «Libro VI».

1.1392

[MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

1.1393

[MARIO MAURO](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Giudice Tutelare viene preventivamente notiziato e comunque prima della richiesta di iscrizione nel registro di cui al comma 2, al fine di poter ascoltare il minore, raccogliergli il consenso e valutare l'incidenza psicologica ed esistenziale sul minore dell'atto richiesto dal genitore. Se il Giudice ritiene il minore non maturo per esprimere il consenso o se rileva che la realizzazione della richiesta iscrizione possa dar luogo a nocimenti psicologici o esistenziali, dichiara formalmente l'impossibilità dell'iscrizione stessa fino al compimento della maggiore età del medesimo».

1.1394

[MARIO MAURO](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Giudice Tutelare viene preventivamente notiziato e comunque prima della richiesta di

iscrizione nel registro di cui al comma 2, al fine di poter ascoltare il minore, raccoglierne il consenso e valutare l'incidenza psicologica ed esistenziale sul minore dell'atto richiesto dal genitore».

1.1395

[MALAN](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le norme di cui al comma 4 si applicano limitatamente agli aspetti procedurali, restando le unioni civili del tutto diverse e distinte dal matrimonio».

1.1396

[MALAN](#)

Sopprimere il comma 5.

1.1397

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Sopprimere il comma 5.

1.1398

[GIOVANARDI](#)

Il comma 5, è soppresso.

1.1399

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. La vigilanza sulla corretta tenuta degli adempimenti anagrafici, anche per la parte riguardante le dichiarazioni riguardanti le convivenze e la verifica della loro rispondenza al vero, e le relative sanzioni, sono regolate dagli articoli da 51 a 56 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

1.1400

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni e di eventuali figli avuti all'estero tramite la pratica di maternità surrogata».

1.1401

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni e di eventuali figli avuti all'estero tramite la pratica di maternità surrogata».

1.1402

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici, la residenza dei testimoni e la loro patente di guida.».

1.1403

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'Unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime

patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici, la residenza dei testimoni e la loro patente di guida».

1.1404

[GIOVANARDI](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente: «L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o queer e/o lesbiche è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicandone del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1405

[MARIO MAURO](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o queer e/o lesbiche è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1406

[GIOVANARDI](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o queer è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1407

[MARIO MAURO](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o queer è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1408

[GIOVANARDI](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1409

[MARIO MAURO](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1410

[GIOVANARDI](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1411

[MARIO MAURO](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1412

[GIOVANARDI](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1413

[GIOVANARDI](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali *cl* o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1414

[MARIO MAURO](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1415

[GIOVANARDI](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1416

[MARIO MAURO](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1417

[GIOVANARDI](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente: «L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1418

[MARIO MAURO](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1419

[GIOVANARDI](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente: «L'unione civile tra persone omosessuali e/ o transessuali è

certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1420

[MARIO MAURO](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1421

[GIOVANARDI](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1422

[MARIO MAURO](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1423

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell'Ufficiale di Stato civile che attesta l'esistenza di trascrizione dell'unione civile nell'apposito registro. La dichiarazione non ha valore giuridico».

1.1424

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell'Ufficiale di Stato civile che attesta l'esistenza di trascrizione dell'unione civile nell'apposito registro. La dichiarazione non ha valore legale di certificazione».

1.1425

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell'Ufficiale di Stato civile che attesta l'esistenza di trascrizione dell'unione civile nell'apposito registro. Il documento non ha valore legale di certificazione».

1.1426

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell'Ufficiale di Stato civile che attesta l'esistenza di trascrizione dell'unione civile nell'apposito registro».

1.1427

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell'Ufficiale di Stato civile che attesta l'esistenza di trascrizione dell'unione civile nell'apposito registro».

1.1428

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione» è sostituita da «L'unione civile di natura affettiva e tra due o più persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione».

1.1429

[MALAN](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: «unioni civili tra».

1.1430

[MALAN](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formate da».

1.1431

[MALAN](#)

Al comma 5, dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazioni».

1.1432

[MALAN](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso».

1.1433

[MALAN](#)

Al comma 5, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1434

[MALAN](#)

Al comma 5, dopo la parola: «civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1436

[FASANO](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1437

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1438

[MALAN](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1439

[MALAN](#)

Al comma 5, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

1.1440

[MALAN](#)

Al comma 5, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

1.1441

[MALAN](#)

Al comma 5, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

1.1442

[MALAN](#)

Al comma 5, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

1.1443

[MALAN](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1444

[MALAN](#)

Al comma 5, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

1.1445

[MALAN](#)

Al comma 5, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

1.1446

[MALAN](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

1.1447

[MALAN](#)

Al comma 5, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

1.1448

[MALAN](#)

Al comma 5, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

1.1450

[FASANO](#)

Al comma 5, sopprimere le parole da: «che deve contenere» fino alla fine del comma.

1.1451

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 5, sopprimere le parole da: «che deve contenere» fino a: «testimoni».

1.1452

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 5, sopprimere, le parole: «l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1453

[GIOVANARDI](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: «l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1454

[MARIO MAURO](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: «del loro regime patrimoniale e».

Aggiungere alla fine del comma 5 il seguente periodo: «Con la costituzione dell'unione civile le parti mantengono il regime patrimoniale di separazione dei beni, fatto salvo quanto eventualmente previsto della convenzione di cui al successivo comma. La costituzione dell'unione civile comporta la perdita delle provvidenze eventualmente spettanti alle parti in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili».

Aggiungere il seguente comma 6:

a) al momento della costituzione dell'unione civile ovvero in qualsiasi momento successivo ad essa le parti possono stipulare convenzioni di convivenza relative, tra l'altro, alla contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, al regime di appartenenza e gestione dei cespiti conseguiti nel corso della convivenza, all'assistenza reciproca nei casi di malattia, alla designazione reciproca quale amministratore di sostegno, ai doveri reciproci nei casi di scioglimento dell'unione civile e ad altri aspetti che ritengano opportuno regolare;

b) le convenzioni e le loro successive modifiche sono stipulate con atto pubblico o con scrittura privata autenticata a pena di nullità;

c) ai fini dell'imponibilità ai terzi, il notaio che ha redatto l'atto in forma pubblica o il pubblico ufficiale che ha autenticato la scrittura privata devono trasmetterne copia al comune di residenza delle parti per l'annotazione a margine della scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989;

d) tali convenzioni perdono efficacia nei casi di cessazione dell'unione, salvo per la parte relativa ai doveri reciproci in caso di cessazione dell'unione.

Consequentemente il comma 6 diventa comma 7.

1.1455

[GIOVANARDI](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: «oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1456

[DLBIAGIO](#)

Al comma 5, le parole: «e la residenza dei testimoni» sono soppresse.

1.1457

[MARIO MAURO](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «dei testimoni» con le seguenti: «del testimone».

1.1458

[MALAN](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

1.1459

[MALAN](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Detto documento può includere o allegare condizioni particolari concordate tra le parti».

1.1460

[ZIZZA](#)

Sopprimere il comma 6.

1.1461

[GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Sopprimere il comma 6.

1.1462

[GASPARRI](#)

Sopprimere il comma 6.

1.1463

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 6.

1.1464

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Sopprimere il comma 6.

1.1466

[MARIO MAURO](#)

Sopprimere il comma 6.

1.1467

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Sopprimere il comma 6.

1.1468

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Il comma 6 è soppresso.

1.1469

[FASANO](#)

Sopprimere il comma 6.

1.1470

[MALAN](#)

Sopprimere il comma 6.

1.1471

[MARIO MAURO](#)

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Mediante dichiarazione al responsabile del registro le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato fino al perfezionamento di nuova unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione al responsabile del registro».

1.1472

[MARIO MAURO](#)

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Mediante dichiarazione al responsabile del registro le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato fino al perfezionamento di nuova unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer*. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione al responsabile del registro».

1.1473

[MARIO MAURO](#)

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Mediante dichiarazione al responsabile del registro le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato fino al perfezionamento di nuova unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender*. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione al responsabile del registro».

1.1474

[MARIO MAURO](#)

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Mediante dichiarazione al responsabile del registro le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo, tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato fino al perfezionamento di nuova unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione al responsabile del registro».

1.1475

[MARIO MAURO](#)

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Mediante dichiarazione al responsabile del registro le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. lo stesso è conservato fino al perfezionamento di nuova unione civile tra persone omosessuali. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione al responsabile del registro».

1.1476

[MUSSINI](#)

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«Le parti dell'unione civile mantengono i propri cognomi, i figli, anche adottivi, assumono il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dagli stessi stabilito, ma trasmettono ai propri figli solo il primo dei loro cognomi. L'ordine dei cognomi stabilito per il primo figlio viene mantenuto anche per i successivi».

1.1477

[GIOVANARDI](#)

Il comma 6 è sostituito dal seguente: «Le parti mantengono ciascuna il proprio cognome».

1.1478

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Il comma 6 è sostituito dal seguente: «Le parti mantengono ciascuna il proprio cognome».

1.1479

[MALAN](#)

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

1.1480

[MALAN](#)

Al comma 6, primo periodo, premettere le seguenti parole: «in nessun caso».

1.1481

[MALAN](#)

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile» con la seguente: «Mai».

1.1482

[MALAN](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «all'ufficiale di stato civile» con le seguenti: «al notaio».

1.1483

[MALAN](#)

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «le» con le seguenti: «i rappresentanti legali delle».

1.1484

[MALAN](#)

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «parti» inserire la seguente: «non».

1.1485

[MALAN](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «il cognome» con le seguenti: «la denominazione».

1.1486

[MALAN](#)

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «il» inserire la seguente: «proprio».

1.1487

[MALAN](#)

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «cognome» con le seguenti: «pseudonimo eventualmente usato».

1.1488

[MALAN](#)

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «cognome» con la seguente: «codice identificativo».

1.1489

[MALAN](#)

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «dell'unione civile» con la seguente: «della società economica di gestione del domicilio».

1.1490

[MALAN](#)

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «dell'unione civile» inserire le seguenti: «o di qualsivoglia altra società economica».

1.1491

[MALAN](#)

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «tra i loro cognomi».

1.1492

[MALAN](#)

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «tra i loro cognomi» con la seguente: «di comune accordo».

1.1493

[MARIO MAURO](#)

Al comma 6, dopo le parole: «tra i loro cognomi», aggiungere le seguenti: «o quelli dei loro ascendenti in linea materna».

1.1494

[GIOVANARDI](#)

Al comma 6, dopo le parole: «tra i loro cognomi» aggiungere le seguenti parole: «o quelli dei loro ascendenti di linea materna».

1.1495

[MALAN](#)

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «tra i loro cognomi» inserire le seguenti: «e quelli delle madri».

1.1496

[GASPARRI](#)

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

1.1497

[MALAN](#)

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

1.1498

[DLBIAGIO](#)

Al comma 6, le parole: «è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze» sono sostituite dalle seguenti: «può essere conservato in caso di decesso di una delle parti, fino alla contrazione di un vincolo matrimoniale» sono soppresse.

1.1499

[MARIO MAURO](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «durante lo stato vedovile» con le seguenti: «dopo la morte di una parte».

1.1500

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 6, alla dicitura: «Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso» è eliminato il Termine «stato vedovile».

1.1501

[MALAN](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «lo stato vedovile» con le seguenti: «il trasloco».

1.1502

[MALAN](#)

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: «vedovile» con le seguenti: «di separazione».

1.1503

[MALAN](#)

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso».

1.1504

[MARIO MAURO](#)

Al comma 6, dopo le parole: «nuova unione civile» sopprimere le parole: «tra le persone dello stesso sesso».

1.1505

[MARIO MAURO](#)

Al comma 6, dopo le parole: «tra persone dello stesso», aggiungere le seguenti: «oppure finché una delle parti non decida di mutare la sua identità di genere».

1.1506

[GIOVANARDI](#)

Al comma 6, dopo le parole: «tra persone dello stesso sesso» aggiungere le seguenti parole: «oppure finché una delle parti non decida di mutare la sua identità di genere».

1.1507

[MARIO MAURO](#)

Al comma 6, dopo le parole: «tra persone dello stesso», aggiungere le seguenti: «oppure finché una delle parti non compia una transizione di genere».

1.1508

[GIOVANARDI](#)

Al comma 6, dopo le parole: «tra persone dello stesso sesso» aggiungere le seguenti parole: «oppure finché una delle parti non compia una transizione di genere».

1.1509

[MALAN](#)

Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.

1.1510

[GASPARRI](#)

Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.

1.1511

[MARIO MAURO](#)

Al comma 6, sopprimere le parole da: «La parte può anteporre» a «ufficiale di stato civile».

1.1511/bis

[MALAN](#)

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «anteporre o».

1.1512

[MALAN](#)

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «o posporre».

1.1513

[MALAN](#)

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «allo stesso» con le seguenti: «al proprio titolo di cortesia».

1.1514

[MALAN](#)

Al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: «stesso» con le seguenti: «pseudonimo eventualmente usato».

1.1515

[MALAN](#)

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «il proprio» con la seguente: «qualsiasi».

1.1516

[MALAN](#)

Al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: «cognome» con le seguenti: «titolo nobiliare».

1.1517

[MALAN](#)

Al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: «cognome» con la seguente: «codice identificativo».

1.1518

[MALAN](#)

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «, se diverso,».

1.1519

[MARIO MAURO](#)

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «se diverso».

1.1520

[GIOVANARDI](#)

Al comma 6, sopprimere le parole: «se diverso».

1.1521

[MALAN](#)

Al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: «diverso» con le seguenti: «non ridicolo o vergognoso».

1.1522

[MALAN](#)

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.1523

[MALAN](#)

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «facendone dichiarazione» con la seguente: «inviando un SMS».

1.1524

[MALAN](#)

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «all'ufficiale di stato civile».

1.1525

[ORELLANA](#), [MUSSINI](#)

Al comma 6, aggiungere infine il seguente periodo: «Fatto salva quanta disposto dall'articolo 299 del codice civile, i figli, anche adottivi, assumono il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dagli stessi stabilita, ma trasmettano ai propri figli solo il primo dei loro cognomi. L'ordine dei cognomi stabilita per il primo figlio viene mantenuto anche per i successivi».

1.1526

[ORELLANA](#), [MUSSINI](#)

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. l'articolo 156-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art.-156-bis. ? (Cognome dei coniugi e delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso). ? 1. Il giudice. può vietare a un coniuge ovvero a una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso l'uso del cognome dell'altro, quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, può parimenti autorizzare un coniuge ovvero a una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso a non utilizzare il cognome dell'altro, qualora dall'uso possa derivargli grave pregiudizio"».

1.1527

[MALAN](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. L'unione di cui al presente articolo perde di validità quando i suoi componenti cessa di fatto di condividere l'abitazione».

1.1528

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Nella rubrica sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1529

[MALAN](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Natura dell'unione civile)

1. L'unione civile è un istituto volto a garantire determinate prerogative a persone che per qualsiasi ragione si trovano a condividere il domicilio in modo continuativo. Esso è del tutto distinto dal matrimonio e l'insieme dei componenti non forma una famiglia».

S2.1

[MALAN](#)

Stralciare gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Art. 2

2.1

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo

e conseguentemente gli articoli 1, 3, 4, 5, 6 e 7.

2.2

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo.

2.3

[MARIO MAURO](#)

Sopprimere l'articolo.

2.5

[GASPARRI, CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo.

2.6

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

2.7

[D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA](#)

Sopprimere l'articolo.

2.8

[SACCONI, GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

2.9

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

2.10

[GIOVANARDI, TORRISI](#)

Sopprimere l'articolo.

2.11

[EASANO](#)

Sopprimere l'articolo.

2.12

[CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche del regolamento anagrafico della popolazione residente). ? 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al Capo I, la rubrica è «sostituita dalla seguente: »Anagrafe della popolazione residente, Ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche, unioni civili«;
- b) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola «famiglie» aggiungere le seguenti: «, alle unioni civili»;

- c) all'articolo 1, comma 2, dopo la parola «famiglie» aggiungere le seguenti: «di unioni civili»;

- d) dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis. - (Unione civile). ? 1. Per unione civile si intende l'unione di due persone, anche dello stesso sesso, stabilmente conviventi e legate da vincoli affettivi, che assumono con la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 13 reciproci obblighi di solidarietà e di assistenza morale e materiale.»;

e) all'articolo 6, comma 2, aggiungere le seguenti parole: «la dichiarazione di costituzione di unione civile deve essere resa contestualmente da entrambe le parti».

2.13

[MALAN](#)

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - (*Natura dell'unione civile*). ? 1. L'unione civile è un istituto volto a garantire determinate prerogative a persone che per qualsiasi ragione si trovano a condividere il domicilio in modo continuativo. Esso è del tutto distinto dal matrimonio e l'insieme dei componenti non forma una famiglia».

2.14

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1-bis. La celebrazione del matrimonio determina la cessazione di tutti gli effetti delle associazioni solidaristiche di cui al primo comma, per qualunque finalità realizzata e salvo la stipulazione di negozi giuridici privatistici conformi ai principi del diritto vigente, non contrari al buon costume e a norme imperative o di ordine pubblico, cui abbia espressamente consentito il coniuge».

2.15

[MALAN](#)

All'articolo 2, sostituire le parole da: «86» al termine con le seguenti: «403 del codice civile, le parole da: "il minore è materialmente o moralmente" al termine sono sostituite dalle seguenti: "è accertata l'esistenza di un attuale pericolo per l'incolumità fisica del minore nell'ambiente familiare in cui vive tale da rendere urgente e indifferibile l'allontanamento dello stesso dalla propria famiglia, il pubblico ministero; con la cooperazione dei servizi sociali per la tutela dei minori territorialmente competenti, deposita idoneo ricorso contenente sommarie informazioni ed elementi di prova nonché le motivazioni specifiche fondanti la richiesta della misura di protezione.

Si ritengono elementi di prova funzionali all'accertamento del pericolo di cui al primo comma i certificati medici e ospedalieri uniti a visite e sopralluoghi domiciliari, nonché le informazioni acquisite da terzi soggetti qualificati, tra cui insegnanti, medici di famiglia, parenti e vicini di casa, questi ultimi purché dimostrino di avere stretto contatto con la famiglia. Il pubblico ministero, ai fini del collocamento d'urgenza dei minori, verifica l'idoneità e la disponibilità di parenti entro il quarto grado da indicare espressamente nel ricorso"».

2.16

[MALAN](#)

All'articolo 2, sostituire le parole da: «dopo le parole» al termine, con le seguenti: «sono premesse le seguenti parole: "Salvo che si tratti di matrimonio fra persone dello stesso sesso riconosciuto all'estero,"».

2.17

[MALAN](#)

All'articolo 2, sostituire le parole da: «le parole» al termine con le seguenti: «il primo periodo è aggiunto il seguente: "Se si tratta di matrimonio poligamico il vincolo non sussiste se la persona non era l'unica del proprio sesso"».

2.18

[MALAN](#)

All'articolo 2, sostituire le parole da: «da un matrimonio» al termine con le seguenti: «è vincolato» sono inserite le seguenti: «, anche in paese dove è ammesso il matrimonio poligamico, se la persona in quella unione è l'unica del proprio sesso,».

2.19

[MALAN](#)

All'articolo 2, sostituire le parole da: «da un matrimonio» al termine con le seguenti: «contrarre matrimonio» è inserita la parola: «valido».

2.20

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso», con le seguenti: «o da un'unione civile di natura effettiva tra due o più persone dello stesso sesso».

2.21

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso», con le seguenti: «anche contratto in paesi dell'Unione Europea dove è consentito il matrimonio fra persone dello stesso sesso, esclusa comunque l'Italia».

2.22

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

2.23

[FASANO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

2.24

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

2.26

[SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

2.27

[MARIO MAURO](#)

Dopo le parole: «unione civile tra persone» aggiungere la seguente: «anche».

2.28

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

2.29

[DI BIAGIO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Non può procedersi alla dichiarazione all'anagrafe della popolazione residente della costituzione di una nuova unione civile, in presenza di un precedente matrimonio di una delle componenti ovvero di un'altra unione civile della quale non sia dichiarata la cessazione».

2.30

[DI BIAGIO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile cessa con dichiarazione di uno dei suoi componenti all'anagrafe della popolazione residente».

2.31

[GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Non può procedersi alla dichiarazione all'anagrafe della popolazione residente della costituzione di una nuova convivenza, in presenza di un precedente matrimonio di una dei componenti ovvero di una convivenza della quale non sia dichiarata la cessazione».

2.32

[GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La convivenza cessa con» dichiarazione di uno dei suoi componenti all'anagrafe della popolazione residente».

2.34

[MARIO MAURO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nella sezione VI, Capo VI, Titolo VI, del Libro I del codice civile, dopo l'articolo 230-bis è aggiunto il seguente:

"Art. 230-ter.

(Diritti delle parti di Unioni civili)

1. Alla parte di una unione civile che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato.

2. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato"».

2.35

[FASANO](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nella sezione VI, Capo VI, Titolo VI, del Libro I del codice civile, dopo l'articolo 230-bis è aggiunto il seguente:

"Art. 230-ter

(Diritti delle parti di Unioni civili)

1. Alla parte di una unione civile che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato.

2. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato"».

2.0.1

[CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Diritti delle coppie già unite in matrimonio a seguito di divorzio per il cambiamento di sesso di una delle parti)

1. A seguito di divorzio conseguente a sentenza passata in giudicato di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della Legge 14 aprile 1982, n.164, le parti possono proseguire il rapporto come unione civile rendendo la dichiarazione di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. La durata del matrimonio rileva in ordine agli effetti patrimoniali dell'unione civile».

2.0.2

[CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Trattati internazionali)

1. Le disposizioni dei Trattati internazionali relative al matrimonio non si applicano all'unione civile».

S3.1

[MALAN](#)

Stralciare gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7.

Art. 3

3.1

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 7.

3.2

[GIOVANARDI, TORRISI](#)

Sopprimere l'articolo.

3.3

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

3.4

[EASANO](#)

Sopprimere l'articolo.

3.5

[D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA](#)

Sopprimere l'articolo.

3.6

[GASPARRI, CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo.

3.8

[STEEANI, CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo.

3.9

[DLBIAGIO](#)

Sopprimere l'articolo.

3.9bis

[SACCONI, GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

3.10

[CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN](#)

Sostituire l'articolo con i seguenti: «Art. 3 - (Doveri di solidarietà). ? 1. Con la costituzione dell'unione civile, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune e assumono reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, ognuno in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità di lavoro professionale o casalingo.

Art. 3-bis. - (Regime patrimoniale). ? 1. Con la costituzione dell'unione civile le parti mantengono il regime patrimoniale di separazione dei beni, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalla convenzione di cui al successivo articolo 3-ter.

2. La costituzione dell'unione civile comporta la perdita delle provvidenze eventualmente spettanti alle parti in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili.

Art. 3-ter. - (Convenzione di unione civile). ? 1. Al momento della costituzione dell'unione civile ovvero in qualsiasi momento successivo ad essa le parti possono stipulare convenzioni di convivenza relative, tra l'altro, alla contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, al regime di appartenenza e gestione dei cespiti conseguiti nel corso della convivenza, all'assistenza reciproca nei casi di malattia, alla designazione reciproca quale amministrazione di sostegno, ai doveri reciproci nei casi di scioglimento dell'unione civile e ad altri aspetti che ritengano opportuno regolare;

2. Le convenzioni e le loro successive modifiche sono stipulate con atto pubblico o con scrittura privata autenticata a pena di nullità;

3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il Notaio che ha redatto l'atto in forma pubblica o il Pubblico Ufficiale che ha autenticato la scrittura privata devono trasmetterne copia al Comune di residenza delle parti per l'annotazione a margine della scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del DPR. 30 maggio 1989 n. 223;

4. Tali convenzioni perdono efficacia nei casi di cessazione dell'unione, salvo per la parte relativa ai doveri reciproci in caso di cessazione dell'unione.

Art. 3-quater. - (Cura, assistenza e decisioni in materia di salute e per il caso di morte). ? 1. Ciascuna parte dell'unione civile ha diritto di assistere l'altra in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne a tali strutture;

2. Ciascuna parte dell'unione civile può delegare l'altra perché, nei limiti delle norme vigenti:
 - a) adotti le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere;
 - b) riceva dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche;
 - c) decida in caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in assenza di previe disposizioni dell'interessato;
3. La delega di cui al comma 2 avviene con atto scritto autenticato ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un Pubblico Ufficiale che forma un processo verbale;
4. La revoca anche parziale della delega avviene con le modalità di cui al comma 3;
5. Al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 è apportata la seguente modifica: all'articolo 82, comma 2, lettera a), dopo le parole: "un familiare" aggiungere: "la parte dell'unione civile";
6. Alla legge 8 marzo 2000 n. 53 è apportata la seguente modifica: all'articolo 4, comma 1°, dopo le parole: "del coniuge" aggiungere: "o della parte dell'unione civile".

Art. 3-*quinquies*. ? (*Interdizione, inabilitazione e amministratore di sostegno*) ? 1. Ciascuna parte dell'unione civile può promuovere istanza di interdizione, di inabilitazione e di amministratore di sostegno nei confronti dell'altra;

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 408 del codice civile nel primo comma dopo le parole: ", il coniuge che non sia separato legalmente" aggiungere: "la parte dell'unione civile,";
 - b) all'articolo 410 del codice civile nel terzo comma dopo le parole: "dal coniuge," aggiungere: "dalla parte dell'unione civile,";
 - c) all'articolo 411 del codice civile nel terzo comma dopo la parola: "coniuge" aggiungere: "o parte dell'unione civile";
 - d) all'articolo 426 del codice civile dopo la parola: "coniuge," aggiungere: "della parte dell'unione civile";
 - e) all'articolo 429 primo comma del codice civile dopo le parole: "del coniuge" aggiungere: "o della parte dell'unione civile";

Art. 3-*sexies*. - (*Assistenza penitenziaria*). ? 1. Alla legge 26 luglio 1975 n. 354 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 18, comma 3, dopo le parole: "con i familiari" aggiungere: "o con la parte dell'unione civile costituita prima della detenzione";
- b) all'articolo 30, comma 1°, dopo le parole: "un familiare" aggiungere: "o della parte dell'unione civile";
- c) all'articolo 30, comma 2, dopo le parole: "eventi familiari" aggiungere: "o relativi alla parte dell'unione civile".

Art. 3-*septies*. - (*Impresa familiare*). ? 1. Alla parte dell'unione civile che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte si applicano le disposizioni di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile.

Art. 3-*octies*. - (*Diritti derivanti dal rapporto di lavoro*). ? 1. Alle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia superiore a nove anni, vengono estesi i diritti, le facoltà e i benefici connessi al rapporto di lavoro spettante ai coniugi, anche derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Art. 3-*novies*. - (*Assegnazione di alloggi di edilizia pubblica*). ? 1. Le Regioni anche a Statuto Speciale, e le Province autonome di Trento e Bolzano, considerano l'unione civile ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica;

2. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133 è apportata la seguente modifica: dopo le parole "o gradatamente" aggiungere: "della parte dell'unione civile o" e sostituire le parole: "purché la convivenza" con le parole: "purché l'unione civile o la convivenza".

Art. 3-*decies*. - (*Agevolazioni fiscali*). ? 1. Le agevolazioni e gli oneri fiscali che derivano dall'appartenenza al nucleo familiare si applicano alle parti delle unioni civili;

2. La parte dell'unione civile è considerata tra i carichi di famiglia.

Art. 3-undecies. - (*Modifica delle condizioni in materia di ammissione a graduatorie pubbliche e di erogazione di servizi*). ? 1. Con regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400 entro novanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta è disciplinata l'ammissione a graduatorie pubbliche per l'erogazione di servizi.

Art. 3-duodecies. - (*Ulteriori modifiche al codice civile*). ? 1. All'articolo 330 del codice civile nel secondo comma dopo le parole: "del genitore o" aggiungere: "della parte dell'unione civile o del".

2. All'articolo 342-bis del codice civile dopo le parole: "del coniuge" aggiungere: ", della parte dell'unione civile".

3. All'articolo 342-ter del codice civile nel primo comma nella seconda alinea dopo le parole: "al coniuge" aggiungere "o alla parte dell'unione civile" e nella quinta alinea dopo le parole: "del coniuge" aggiungere: ", della parte dell'unione civile".

Art. 3-terdecies. - (*Modifica al codice delle assicurazioni private*). ? 1. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 nel comma 4-bis dopo le parole: "nucleo familiare" aggiungere: "o dalla parte dell'unione civile".

Art. 3-quaterdecies. - (*Modifica al codice penale*). ? 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 307 del codice penale nel quarto comma dopo le parole: "il coniuge" aggiungere: "la parte dell'unione civile";

b) all'articolo 384 del codice penale il primo comma è sostituito dal seguente: "Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371.-bis, 371-ter, 372, 373, 374, 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto o l'altra parte dell'unione civile da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore";

c) all'articolo 570, primo comma, del codice penale dopo le parole: "di coniuge" aggiungere: "o di parte dell'unione civile";

d) all'articolo 577 del codice penale il secondo comma è sostituito dal seguente: "La pena è della reclusione da 24 a 30 anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi o il figlio adottivo, contro un affine in linea retta, contro l'altra parte dell'unione civile";

e) all'articolo 649 del codice penale, primo comma, n. 1) dopo le parole: "non legalmente separato" aggiungere "o della parte dell'unione civile".

Art. 3-quinquiesdecies. - (*Modifiche al codice di procedura penale*). ? 1. All'articolo 35 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole: "o coniugio" sono sostituite dalle seguenti: ", coniugio o unione civile";

b) nel testo dopo le parole: "parenti o affini fino al secondo grado" sono aggiunte le seguenti: "o parti dell'unione civile".

2. All'articolo 36 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1°, lettera a), dopo le parole: "dei figli" sono aggiunte le seguenti: "o della parte dell'unione civile".

b) al comma 1°, lettera b), le parole: "o del coniuge" sono sostituite dalle seguenti: ", del coniuge o della parte dell'unione civile";

c) al comma 1°, lettera f), le parole: "o del coniuge" sono sostituite dalle seguenti: ", del coniuge o della parte dell'unione civile";

d) al comma 2, dopo le parole: "di coniuge" sono inserite le seguenti: "di unione civile".

Art. 3-sexiesdecies. - (*Modifiche a leggi collegate al codice penale e di procedura penale*). ? 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 è apportata la seguente modifica: all'articolo 19, comma 3, dopo le parole: "del coniuge," inserire: "della parte dell'unione civile,".

2. Alla legge 20 ottobre 1990 n. 302 è apportata la seguente modifica: all'articolo 4, secondo comma, dopo le parole: "che risultino" aggiungere: "parti delle unioni civili,".

3. Alla legge 23 febbraio 1999 n. 44 è apportata la seguente modifica: all'articolo 8, primo comma, lettera *d*), prima di "convivente *more uxorio*" inserire le parole: "parte dell'unione civile,"».

3.11

DLBIAGIO

Sostituire l'articolo con i seguenti: «Art. 3. - (Filiazione, interdizione, inabilitazione). ? 1. Ai sensi dell'articolo 315 del codice civile, tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico, indipendentemente dalla esistenza di un rapporto di coniugio fra i genitori.

2. Ai sensi dell'articolo 408 comma 1 del codice civile, il giudice tutelare, nella scelta dell'amministratore di sostegno, preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona legata da un vincolo affettivo e stabilmente convivente da almeno 5 anni, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado.

3. Ai sensi dell'articolo 410, comma 3, del codice civile l'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

4. Ai sensi dell'articolo 411, comma 3, del codice civile sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

5. Ai sensi dell'articolo 417 del codice civile, in materia di interdizione e inabilitazione, le relative istanze possono essere promosse anche dalla persona stabilmente convivente.

6. Ai sensi dell'articolo 426 comma 1 del codice civile nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o curatela dell'inabilitato oltre i 10 anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti.

Art. 3-bis. - (Contrasto degli abusi nell'ambito della convivenza). ?1. Ai sensi dell'articolo 342-bis del codice civile, quando la condotta del convivente è causa di grave pregiudizio per l'integrità fisica o morale ovvero per la libertà dell'altro convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter.

2. Ai sensi dell'articolo 342-ter del codice civile, col decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prevedendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. Valgono per il convivente tutte le disposizioni contenute nel medesimo articolo 342-bis del codice civile.

3. Ai sensi dell'articolo 330 del codice civile il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri a essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tal caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Art. 3-ter. - (Assistenza sanitaria). ? 1. In presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, ciascun convivente ha diritto di assistere l'altro in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne a tali strutture.

2. Ciascun convivente può delegare l'altro perché, nei limiti delle norme Vigenti:

a) adotti le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere;

b) riceva dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche; c) decida in

caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in assenza di preve disposizioni dell'interessato.

3. La delega di cui al comma 2 avviene con atto scritto autenticato ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un pubblico ufficiale che forma un processo verbale.

4. La revoca, anche parziale, della delega avviene con le medesime modalità di cui al comma 3.

Art. 3-quater. - (Accesso alla cartella clinica). ? 1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, ciascun convivente ha accesso ai dati personali del convivente contenuti nella cartella clinica della struttura sanitaria nella quale è stato ricoverato, e dei documenti che a essa si riferiscono, se il paziente è incapace di intendere e di volere o è deceduto.

Art. 3-quinquies. - (Congedi per salute). ? 1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000 n. 53, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, il permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno è riconosciuto alla lavoratrice e al lavoratore in caso di documentata grave infermità del convivente ovvero di decesso.

2. In casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice concordano con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.

Art. 3-sexties. - (Colloqui con i detenuti e permessi). ? 1. Ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, i colloqui e la corrispondenza telefonica sono permesse con la persona con la quale prima della detenzione sussisteva la convivenza, a parità delle condizioni previste per i familiari.

2. Ai sensi dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1 e nel caso di imminente pericolo di vita del convivente, i condannati e gli internati ricevono dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare il convivente infermo, nei limiti e con le cautele previste dal regolamento penitenziario. Analoghi permessi possono essere concessi per eventi eccezionali di particolare gravità.

Art. 3-octies. - (successione nella locazione e assegnazione degli alloggi economici-popolari). ? 1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978 n. 392, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale del 7 aprile 1988 n. 404, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, succede nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente ovvero colui che abbia cessato la convivenza si vi è prole naturale nata dalla loro unione.

2. Ai sensi dell'articolo 13 comma 2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133, gli accordi raggiunti in sede di Conferenza unificate Stato-regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, tengono conto, fra gli altri, del criterio del riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto in favore dell'assegnatario unitamente a proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in case di rinuncia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o gradatamente del convivente, purché la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi».

3.12

DLBIAGIO

Sostituire l'articolo, con il seguente: «Art. 3. - (Contrasto degli abusi nell'ambito della convivenza). ?

1. Ai sensi dell'articolo 342-bis del codice civile, quando la condotta del convivente è causa di grave pregiudizio per l'integrità fisica o morale ovvero per la libertà dell'altro convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter.

2. Ai sensi dell'articolo 342-ter del codice civile, col decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri

prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. Valgono per il convivente tutte le disposizioni contenute nel medesimo articolo 342-*bis* del codice civile.

3. Ai sensi dell'articolo 330 del codice civile il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri a essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tal caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore».

3.13

FASANO

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. - (Diritti delle parti). ? 1. In caso di malattia o di ricovero di una delle parti di una unione civile, o di familiari a carico di una di esse, purché legati da vincolo di parentela di primo grado, l'altra ha diritto a permessi retribuiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

2. In caso di decesso di una delle parti di una unione civile, a quella superstite è attribuito un legato, proporzionato al suo stato di bisogno e finalizzato al suo mantenimento, nei limiti della quota ereditaria disponibile.

3. In caso di morte del conduttore che sia parte di una unione civile, o del recesso anticipato del contratto di locazione della casa di comune residenza, l'altra parte ha facoltà di succedergli nel contratto.

4. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, le parti di una unione civile.

5. In caso di cessazione della convivenza di fatto, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 156 del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall'altro quanto necessario per il suo mantenimento per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.

6. In caso di cessazione della convivenza, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall'altro gli alimenti per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.14

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3. - (diritti delle parti). ? 1. In caso di malattia o di ricovero di una delle parti di una unione civile, o di familiari a carico di una di esse, purché legati da vincolo di parentela di primo grado, l'altra ha diritto a permessi retribuiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

2. In caso di decesso di una delle parti di una unione civile, a quella superstite è attribuito un legato, proporzionato al suo stato di bisogno e finalizzato al suo mantenimento, nei limiti della quota ereditaria disponibile».

3.15

MUSSINI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le disposizioni contenenti le parole: "coniuge", "i coniugi", "marito" e "moglie", ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, si applicano anche alla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

3.16

MALAN

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le disposizioni di cui al presente titolo riguardano esclusivamente la condivisione della gestione di una abitazione e non hanno alcuna prerogativa o carattere familiare o matrimoniale».

3.17

[MALAN](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le unioni di cui al presente titolo non hanno alcuna prerogativa o carattere familiare o matrimoniale».

3.18

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Ad ogni effetto, all'unione civile non si applicano e non si possono applicare tutte le disposizioni di legge previste per il matrimonio».

3.19

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.20

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.21

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.22

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.23

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.24

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

sesto (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo difedeltà) per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omoesessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.25

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omoesessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.26

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omoesessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.27

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omoesessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.28

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omoesessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.29

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omoesessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.30

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun

membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.31

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione.».

3.32

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione.».

3.33

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione.».

3.34

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. (La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione.».

3.35

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione.».

3.36

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati

dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.37

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.38

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.39

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.40

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.41

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.42

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.43

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.44

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.45

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.46

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.47

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.48

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.49

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.50

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.51

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.52

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.53

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.54

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.55

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.56

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.57

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.58

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.59

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.60

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.61

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.62

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.63

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.64

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.65

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.66

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.67

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.68

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.69

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.70

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.71

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.72

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.73

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.74

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.75

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.76

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.77

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.78

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.79

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.80

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.81

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.82

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

nesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.83

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.84

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.85

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.86

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.87

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.88

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione

omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.89

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.90

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.91

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è . ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retro attivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.92

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.93

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.94

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.95

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.96

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.97

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.98

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.99

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.100

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.101

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.102

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.103

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.104

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.105

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.106

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.107

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.108

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.109

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.110

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.111

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.112

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.113

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.114

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.115

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.116

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.117

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.118

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.119

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.120

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.121

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.122

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.123

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.124

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.125

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.126

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.127

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.128

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.129

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.130

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.131

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.132

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retro attivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.133

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.134

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della

famiglia».

3.135

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.136

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.137

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.138

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.139

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.140

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.141

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.142

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.143

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.144

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.145

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.146

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.147

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

nesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.148

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.149

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.150

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.151

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.152

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.153

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è

ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.154

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.155

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.156

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.157

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.158

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.159

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.160

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.161

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.162

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.163

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.164

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.165

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.166

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.167

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.168

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.169

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.170

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.171

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.172

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.173

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.174

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.175

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia ».

3.176

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.177

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.178

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.179

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.180

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.181

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.182

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.183

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.184

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.185

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.186

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.187

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.188

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.189

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.190

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.191

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.192

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.193

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.194

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) o è legato per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.195

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.196

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.197

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.198

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.199

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.200

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.201

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.202

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.203

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.204

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.205

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed

equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.206

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.207

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.208

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.209

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.210

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.211

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.212

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.213

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.214

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.215

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.216

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.217

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.218

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia ».

3.219

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.220

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.221

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.222

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.223

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.224

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.225

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.226

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.227

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia ».

3.228

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.229

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.330

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.331

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.332

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.333

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.334

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.335

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.336

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.337

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.338

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.339

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.340

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.341

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.342

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.343

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.344

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.345

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.346

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.347

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.348

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.349

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.350

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.351

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.352

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.353

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1 Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno diciannovenni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.354

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.355

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciassettenni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.356

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.357

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.358

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.359

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.360

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.361

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.362

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.363

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.364

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.365

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.366

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.367

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.368

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.369

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.370

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.371

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.372

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell' unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.373

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.374

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.375

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.376

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.377

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.378

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.379

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.380

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.381

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.382

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.383

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.384

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.385

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.386

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.387

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.388

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.389

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.390

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.391

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.392

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.393

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.394

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.395

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.396

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.397

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.398

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.399

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.400

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.401

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.402

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.403

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.404

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.405

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.406

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.407

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.408

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.409

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.410

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.411

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.412

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.413

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.414

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.415

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.416

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.417

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.418

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.419

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.420

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.421

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.422

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.423

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.424

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.425

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.426

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.427

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.428

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.429

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.430

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.431

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.432

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.433

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.434

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.435

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.436

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.437

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.438

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.439

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.440

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.441

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.442

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.443

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.444

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.445

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. «Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.446

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.447

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.448

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.449

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.450

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciassette anni quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.451

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.452

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.453

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.454

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.455

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.456

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.457

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.458

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.459

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.460

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.461

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.462

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.463

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.464

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.465

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.466

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.467

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.468

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.469

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.470

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.471

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato, davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.472

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.473

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) e al mutuo aiuto materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.474

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.475

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.476

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.477

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute. (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.478

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.479

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.480

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.481

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.482

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.483

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.484

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.485

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.486

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.487

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.488

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.489

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.490

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.491

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.492

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.493

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.494

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.495

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.496

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.497

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.498

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.499

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.500

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.501

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.502

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.503

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso

nesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.512

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è convivente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.513

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è convivente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.514

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è convivente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.515

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è intimo amico dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.516

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è intima amica dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.517

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è intimo amico dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.518

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è intimo amico dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.519

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è intimo amico dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.520

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è intima amica dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.521

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è controparte affettiva dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.522

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è controparte affettiva dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.523

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è controparte affettiva dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.524

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è controparte dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.525

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è controparte dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.526

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è controparte dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.527

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è l'altro omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.528

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è l'altro omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.529

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? I. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è l'altro omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.530

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è convivente omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.531

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è convivente omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.532

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è convivente omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.533

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è convivente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.534

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è convivente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.535

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è convivente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.536

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è contraente affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.537

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è contraente affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.538

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è contraente affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della

famiglia».

3.539

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è contraente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.540

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è contraente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.541

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è contraente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.542

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è negoziante affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.543

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è negoziante affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.544

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è negoziante affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.545

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è negoziante dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.546

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è negoziante dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.547

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è negoziante dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.548

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.549

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.550

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.551

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.552

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.553

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.554

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.555

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.556

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.557

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.558

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.559

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.560

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.561

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sei anni; quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.562

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.563

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.564

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.565

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.566

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.567

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.568

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.569

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se

concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.570

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.571

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.572

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.573

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.574

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.575

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. «Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa è trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.576

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per

iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) e al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.577

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.578

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.579

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.580

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.581

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.582

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.583

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto

sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.584

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.585

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.586

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.587

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.588

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.589

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.590

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sesso sono tenute (se concordato davanti al! 'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per

almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.591

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.592

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.593

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.594

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.595

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.596

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.597

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.598

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.599

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.600

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.601

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.602

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.603

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.604

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.605

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.606

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.607

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti al! 'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.608

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva del! 'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.609

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti al! 'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.610

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.610/bis

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) e al mutuo aiuto materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.611

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.612

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti al! 'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.6013

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva del! 'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.614

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.615

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.616

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.617

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.618

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se

concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.619

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.620

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.621

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.622

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.623

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.624

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.625

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.626

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.627

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile trentennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.628

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.629

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile ventennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.630

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.631

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.632

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.633

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile decennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.634

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.635

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.636

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.637

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e

penitenziaria».

3.638

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.639

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile triennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.640

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.641

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile biennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.642

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.643

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.644

[MALAN](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il regime giuridico delle unioni di cui alla presente legge non ha carattere matrimoniale o familiare».

3.645

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1 e 2.

3.646

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1 e 3.

3.647

[GIOVANARDI, TORRISI](#)

Sopprimere i commi 1 e 3.

3.648

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 1.

3.649

[MALAN](#)

Sopprimere il comma 1.

3.650

[DLBIAGIO](#)

Sopprimere il comma 1.

3.651

[MARIO MAURO](#)

Sopprimere il comma 1.

3.652

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 1.

3.653

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.654

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione pluriennale civile tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.655

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone omosessuali sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.656

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.657

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.658

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.659

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile trentennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.660

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile trentennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.661

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.662

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.663

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile ventennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.664

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.665

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.666

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.667

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.668

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.669

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile decennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.670

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.671

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.672

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.673

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.674

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.675

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.676

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.677

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.678

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile triennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.679

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.680

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.681

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile biennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.682

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.683

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali maschili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.684

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.685

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.686

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.687

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Ad ogni effetto di legge alle associazioni solidaristiche di cui all'art. 1 si applicano in quanto compatibili e per quanto non espressamente stabilito nella presente legge la disciplina prevista dal Titolo II, capo II, del codice civile».

3.688

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del codice civile».

3.689

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso in nessun caso si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del codice civile».

3.690

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146,

147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del codice civile».

3.691

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso in nessun caso si applicano gli articoli 143,144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del codice civile».

3.692

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

3.693

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazione».

3.694

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso».

3.695

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

3.696

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

3.697

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso» ovunque ricorrano.

3.698

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole. «tra persone dello stesso sesso».

3.699

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

3.700

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volta alla gestione comune di abitazione per».

3.701

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

3.702

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

3.703

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

3.704

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «tra persone» aggiungere la parola: «anche».

3.705

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «dello stesso sesso».

3.706

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «dello stesso sesso».

3.707

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

3.708

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

3.709

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi» .

3.710

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

3.711

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

3.712

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» inserire la seguente: «non».

3.713

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» e le parole: «si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del codice civile» si inserisce la seguente: «non».

3.714

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «sesso» inserire la seguente: «non».

3.715

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e».

3.716

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417».

3.717

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter».

3.718

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis».

3.719

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147, 148,».

3.720

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147, 148».

3.721

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147».

3.722

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146».

3.723

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144, 145».

3.724

[CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere i numeri: «143, 144 e 145».

3.725

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144 e 147».

3.726

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144 e 147».

3.727

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144».

3.728

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 147 e 148».

3.729

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «143 e 147».

3.730

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere la parola da: «143».

3.731

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «143,».

3.732

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «143,».

3.733

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sopprimere la seguente parola: «143».

3.734

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «143» con la seguente: «429» con le altre: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.735

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «143» inserire le seguenti: «, terzo comma».

3.736

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «144» fino a: «429».

3.737

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e».

3.738

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417,».

3.739

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342 ?ter,».

3.740

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146, 147, 148, 342-bis,».

3.741

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146, 147, 148».

3.742

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146, 147».

3.743

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146».

3.744

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145».

3.745

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «144» e «147».

3.746

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «144,».

3.747

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1 sopprimere la seguente parola: «144».

3.748

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere la parola: «144,».

3.749

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «144» a «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.750

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «144» inserire le seguenti: «secondo comma».

3.751

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e».

3.752

[MALAN](#)

All'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole da: «145» a «426».

3.753

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417,».

3.754

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter,».

3.755

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «145, 146, 147, 148, 342-bis,».

3.756

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «145, 146, 147, 148».

3.757

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «145, 146, 147,».

3.758

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «145, 146,».

3.759

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «145,».

3.760

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «145» a: «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.761

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «145» inserire le seguenti: «, secondo comma».

3.762

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429».

3.763

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e».

3.764

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «146» a: «426».

3.765

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417,».

3.766

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «146, 147, 148, 342-bis, 342-ter,».

3.767

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «146, 147, 148, 342-bis,».

3.768

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «146, 147, 148,».

3.769

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «146, 147,».

3.770

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «146».

3.771

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere la parola: «146,».

3.772

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «146» fino a: «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.773

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «146» inserire le seguenti: «, primo comma».

3.774

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429».

3.775

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «147» fino a: «426».

3.776

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426».

3.777

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «147, 148, 342-bis, 342-ter, 417».

3.778

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «147, 148, 342-bis, 342-ter,».

3.779

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «147, 148, 342-bis,».

3.780

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «147, 148».

3.781

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «147, 148».

3.782

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «147,».

3.783

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1 sopprimere la seguente parola: «147».

3.784

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «147,».

3.785

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «147» fino a: «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.786

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «147» inserire le seguenti: «, solo per quanto riguarda i figli avuti all'esterno della coppia».

3.787

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429».

3.788

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «148» fino a: «426».

3.789

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «148, 342-bis, 342-ter, 417, 426».

3.790

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «148, 342-bis, 342-ter, 417,».

3.791

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «148, 342-bis, 342-ter,».

3.792

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «148, 342-bis,».

3.793

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «148,».

3.794

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «148» a: «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.795

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «148» inserire le seguenti: «, solo per quanto riguarda i figli avuti all'esterno della coppia».

3.796

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429».

3.797

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «342-bis» a: «426».

3.798

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «342-bis, 342-ter, 417, 426».

3.799

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «342-bis, 342-ter, 417».

3.800

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «342-bis, 342-ter,».

3.801

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «342-bis».

3.802

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «342-bis» fino a: «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.803

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «342-bis» inserire le seguenti: «, e non gli articoli».

3.804

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «342-ter, 417, 426 e 429».

3.805

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «342-ter» fino a: «426».

3.806

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «342-ter, 417, 426».

3.807

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «342-ter, 417».

3.808

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «1342-ter».

3.809

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «342-ter» fino a: «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.810

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «342-ter» inserire le seguenti: «, quarto comma».

3.811

[DI BIAGIO](#)

Al comma 1, le parole: «417, 426 e 429» sono soppresse.

3.812

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «417, 426 e 429».

3.813

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «417» a «426».

3.814

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «417, 426».

3.815

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «417».

3.816

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «417» a «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.817

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «417» inserire le seguenti: «, secondo comma».

3.818

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «426 e 429».

3.819

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «426 e».

3.820

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «426» fino a: «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.821

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «426» inserire le seguenti: «, secondo comma».

3.822

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo le parole: «426 e» inserire la seguente: «non».

3.823

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «429».

3.824

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «429» con la seguente: «2251».

3.825

[MALAN](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

3.826

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Tali norme si applicano solo per la parte riguardante la gestione dell'abitazione comune».

3.827

[MALAN](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In ogni caso non è ammessa l'adozione di figli da parte delle unioni di cui alla presente legge».

3.828

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il concetto di fedeltà di cui all'articolo 143 del codice civile deve essere inteso in senso largo».

3.829

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 143 codice civile, le persone dello stesso sesso decidono chi delle due assumerà il ruolo di "marito" e chi il ruolo di "moglie"».

3.830

[MARIO MAURO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 143 codice civile, le persone dello stesso sesso decidono chi delle due assumerà il ruolo di "marito" e chi il ruolo di "moglie"».

3.831

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 2 e 3.

3.832

[MALAN](#)

Sopprimere il comma 2.

3.833

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 2.

3.834

[DLBIAGIO](#)

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

«2. Ai sensi dell'articolo 315 del codice civile, tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico, indipendentemente dalla esistenza di un rapporto di coniugio fra i genitori.

2-bis. Ai sensi dell'art. 408 comma 1 del codice civile, il giudice tutelare, nella scelta dell'amministratore di sostegno, preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona legata da un vincolo affettivo e stabilmente convivente da almeno 5 anni, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado.

2-ter. Ai sensi dell'art. 410, comma 3, del codice civile l'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

2-quater. Ai sensi dell'art. 411, comma 3, del codice civile sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

2-quinquies. Ai sensi dell'art. 417 del codice civile, in materia di interdizione e inabilitazione, le relative istanze possono essere promosse anche dalla persona stabilmente convivente.

2-sexsies. Ai sensi dell'art. 426 comma 1 del codice civile nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o curatela dell'inabilitato oltre i 10 anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti».

3.835

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

3.836

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

3.837

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'unione civile tra persone dello stesso sesso in nessun caso si applicano le disposizioni

previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

3.838

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'unione civile tra persone dello stesso sesso in nessun caso si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

3.839

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'unione civile tra due o più persone dello stesso sesso o di sesso diverso legati da vincoli di natura affettiva si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

3.840

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione pluriennale civile tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.841

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone omosessuali sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.842

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.843

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.844

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri ,spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.845

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.846

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile trentennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.847

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.848

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.849

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile ventennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.850

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.851

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.852

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.853

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.854

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.855

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile decennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.856

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.857

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.858

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.859

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.860

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.861

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.862

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.863

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.864

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile triennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.865

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.866

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.867

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile biennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.868

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.869

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali maschili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.870

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.871

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.872

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.873

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «unione civile tra», con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

3.874

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «unione», con le seguenti: «per la gestione di abitazione».

3.875

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso».

3.876

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «civile», con le seguenti: «per la gestione domestica».

3.877

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «civile», con le seguenti: «per la gestione domestica».

3.878

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

3.879

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «tra», con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

3.880

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «tra», con le seguenti: «volta alla gestione comune di abitazione per».

3.881

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

3.882

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

3.883

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

3.884

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

3.885

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

3.886

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

3.887

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

3.888

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

3.889

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

3.890

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 2 tra le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» e le parole: «si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile», inserire la parola: «non» comma n. 1) del codice civile si interponga la parola: «non».

3.891

[GIOVANARDI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» aggiungere la parola: «non».

3.892

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «sesso» inserire la seguente: «non».

3.893

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 2 sopprimere le parole: «dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941; primo comma n. 1)».

3.894

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659,».

3.895

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «dagli articoli 408 e 410».

3.896

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «dagli articoli 408 e 410» con le seguenti: «dall'articolo 2251».

3.897

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo le parole: «previste dagli articoli» inserire la seguente: «80,».

3.898

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4),».

3.899

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647,».

3.900

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436,2122,».

3.901

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436,».

3.902

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I,».

3.903

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «1408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI,».

3.904

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410,».

3.905

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 2, sopprimere la parola: «408».

3.906

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436,2122,2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251,2252, 2253,2254,2255,2256,2257,2258, 2259 e 2260».

3.907

[MALAN](#)

Al comma 2 dopo la parola: «408» inserire le seguenti: «, terzo comma,».

3.908

[MALAN](#)

Al comma 2 sopprimere le parole: «e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XII del libro I, dagli articoli».

3.909

[MALAN](#)

Al comma 2 dopo la parola: «408» sostituire la parola: «e» con la seguente: «o».

3.910

[MALAN](#)

Al comma 2 dopo la parola: «410» inserire le seguenti: «, primo comma,».

3.911

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «dal Capo VI del Titolo VI».

3.912

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «dal Capo VI del Titolo VI».

3.913

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.914

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «Capo VI del».

3.915

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo le parole: «Titolo VI» inserire le seguenti: «, tranne gli articoli da 159 a 162».

3.916

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 2 sopprimere le parole: «dal Titolo XIII del Libro I».

3.917

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «dal Titolo XIII del Libro I».

3.918

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.919

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «XIII del».

3.920

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo le parole: «Titolo XIII» inserire le seguenti: «, tranne gli articoli 433, 438 e da 443 a 448-bis».

3.921

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.922

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «1436, 2122, 2647».

3.923

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «1436» inserire le seguenti: «, secondo comma,».

3.924

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «2122, 2647, 2653».

3.925

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.926

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «2122» inserire le seguenti: «, quarto periodo,».

3.927

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «2647, 2653, primo comma n. 4), 2659».

3.928

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere la parola: «2647».

3.929

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.930

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «2647» inserire le seguenti: «, terzo comma,».

3.931

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «2653, primo comma n. 4), 2659».

3.932

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «2653, primo comma, n. 4)».

3.933

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.934

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «2653» inserire le seguenti: «, tranne il».

3.935

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.936

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere la parola: «2659».

3.937

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.938

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «2659» inserire le seguenti: «, primo comma, numero 3)».

3.939

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «dagli articoli 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.940

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «2941» inserire le seguenti: «, tranne il».

3.941

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «primo comma n. 1)».

3.942

[MARIO MAURO](#)

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «i componenti dell'associazione solidaristica depositano presso l'ufficio che detiene il registro di cui al comma 2 un atto indicante la volontà di stipula, la finalità associativa, i reciproci obblighi e diritti di natura patrimoniale e non, purché non contrastanti con i principi dell'ordinamento giuridico, con norme imperative o con il buon costume».

3.943

[MALAN](#)

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

3.944

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Tali norme si applicano solo per la parte riguardante la gestione dell'abitazione comune».

3.945

[MALAN](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le norme successorie di cui al comma 2 si applicano alla sola quota disponibile».

3.946

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 3.

3.947

[MALAN](#)

Sopprimere il comma 3.

3.948

[DLBIAGIO](#)

Sopprimere il comma 3.

3.949

[MARIO MAURO](#)

Sopprimere il comma 3.

3.950

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Sopprimere il comma 3.

3.951

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 3.

3.952

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione pluriennale civile tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.953

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone omosessuali sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.954

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.955

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.956

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.957

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.958

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile trentennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.959

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.960

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.961

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile ventennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.962

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.963

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.964

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.965

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.966

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.967

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile decennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.968

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.969

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.970

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.971

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.972

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.973

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.974

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.975

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.976

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile triennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.977

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.978

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.979

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile biennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.980

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.981

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali maschili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.982

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.983

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.984

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.985

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni del codice civile che non sono espressamente dichiarate applicabili dalla presente legge, la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le disposizioni contenenti le parole: "coniuge", "coniugi", "marito" e "moglie", ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, non si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

3.986

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni del codice civile che non sono espressamente dichiarate applicabili dalla presente legge, la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi", "marito" e "moglie", ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, non si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

3.987

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni del codice civile che non sono espressamente dichiarate applicabili dalla presente legge, la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi", "marito" e "moglie", ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, in nessun caso si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

3.988

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il 3 comma con il seguente:

«3. Le disposizioni del codice civile che non sono espressamente dichiarate applicabili dalla presente legge, la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi", "marito" e "moglie", ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, in nessun caso si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

3.989

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3,

sopprimere le parole da: «fatte salve» a «n. 184»;

inserire la parola: «alle» prima della parola: «disposizioni» e la parola «non» prima delle parole: «si applicano».

3.990

[MALAN](#)

Al comma 3 dopo le parole: «Fatte salve» inserire le seguenti: «le disposizioni recanti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.991

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo le parole: «nella presente legge» inserire le seguenti: «fatte salve le disposizioni recanti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.992

[ORELLANA, MUSSINI](#)

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184».

3.993

[LO GIUDICE, GUERRA, MUCCHETTI, PEGORER, VACCARI](#)

Al comma 3 sopprimere le parole: «e fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184».

3.994

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 della» con le seguenti: «fatte salve le disposizioni di cui alla».

3.995

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «all'articolo 6 della» con la seguente: «alla».

3.996

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo le parole: «4 maggio 1983, n. 184» inserire le seguenti: «nonché le disposizioni recanti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.997

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «disposizioni contenenti le».

3.998

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «le disposizioni contenenti».

3.999

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo le parole: «le disposizioni», inserire le seguenti: «di carattere edilizio e abitativo».

3.1000

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere la parola: «contenenti» con le seguenti: «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti.

3.1001

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «contenenti», inserire le seguenti: «norme riguardanti il domicilio e non».

3.1002

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti.

3.1003

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo le parole: «contenenti le», inserire le seguenti: «norme sul domicilio e non le».

3.1004

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «parole» inserire la seguente: «debitore».

3.1005

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «coniuge», «coniugi».

3.1006

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», con le seguenti: «persona convivente», «persone conviventi».

3.1007

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «coniuge», «coniugi», con le seguenti: «soggetto», «soggetti».

3.1008

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio semplice».

3.1009

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio della società in nome collettivo».

3.1010

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3 con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio accomandante della società in accomandita semplice».

3.1011

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio accomandatario della società in accomandita semplice».

3.1012

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio cooperativo della società cooperativa semplice».

3.1013

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio della società a responsabilità limitata».

3.1014

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio della società per azioni».

3.1015

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio della fondazione».

3.1016

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «coniuge» inserire la seguente: «contribuente».

3.1017

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «coniugi», «marito».

3.1018

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «coniugi» inserire la seguente: «obbligato».

3.1019

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

All'articolo 3, comma 3, dalla dicitura: «le disposizioni contenenti le parole: "coniuge", "coniugi", "marito" e "moglie", ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «marito» e «moglie».

3.1020

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «marito e moglie» con le seguenti: «parte, parti».

3.1021

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «marito» inserire la seguente: «, insolvente».

3.1022

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «ricorrono», inserire le seguenti: «nei contratti fra privati».

3.1023

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «nelle leggi, nei decreti e».

3.1024

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo le parole: «nelle», inserire le seguenti: «nomine ministeriali».

3.1025

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «leggi», con le seguenti: «scommesse sportive,».

3.1026

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «leggi», inserire la seguente: «, nei trattati internazionali».

3.1027

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «nei decreti e nei regolamenti».

3.1028

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «nei decreti e».

3.1029

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo le parole: «leggi, nei» inserire le seguenti: «, mandati di cattura».

3.1030

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «decreti», inserire le seguenti: «piani edilizi,».

3.1031

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parole: «decreti», inserire le seguenti: «, negli spettacoli finanziati con il FUS».

3.1032

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «e nei regolamenti».

3.1033

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la parola «regolamenti», con le seguenti: «piani del traffico,».

3.1034

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «regolamenti,» inserire la seguente: «che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.1035

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «regolamenti», inserire la seguente: «condominiali».

3.1036

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, aggiungere dopo le parole: «nei regolamenti» la parola: «non».

3.1037

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

3.1038

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «alla parte», inserire le seguenti: «all'abitazione».

3.1039

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

3.1040

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazione».

3.1041

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso».

3.1042

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

3.1043

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

3.1044

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

3.1045

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

3.1046

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volta alla gestione comune di abitazione per».

3.1046a

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

3.1047

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

3.1048

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

3.1049

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

3.1050

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

3.1051

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

3.1052

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

3.1053

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

3.1054

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

3.1055

[MALAN](#)

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

3.1056

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Tali norme si applicano solo per la parte riguardante la gestione dell'abitazione comune».

3.1057

[MALAN](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Dall'applicazione delle norme di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'estensione dei casi di pensione di reversibilità a favore del superstite costituiscono in ogni caso un nuovo onere, ancorché futuro».

3.1058

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - 10 novembre 2014 - n. 194 - Allegato 2».

3.1059

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica l'articolo 4 del decreto legislativo - 21 novembre 2014 - n. 175».

3.1060

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo - 17 dicembre 2014 - n. 198».

3.1061

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente della Repubblica - 12 gennaio 2015 - n. 21 - Articolo 12».

3.1062

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica l'articolo 1, parte 2, della legge 23 aprile 2015, n. 49».

3.1063

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica l'articolo 14, parte 2, della legge 23 aprile 2015, n. 49».

3.1064

[MARIO MAURO](#)

Aggiungere il seguente comma:

«4. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al capo primo la rubrica è così modificata "Anagrafe della popolazione residente, Ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche, unioni civili";

b) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola: "famiglie" aggiungere ", alle unioni civili";

c) all'articolo 1, comma 2, dopo la parola: "famiglie" aggiungere "di unioni civili";

d) dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

"Art. 5-bis - (Unione civile) - 1. Per unione civile si intende l'unione di due persone, anche dello stesso sesso, stabilmente conviventi e legate da vincoli affettivi, che assumono con la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 13 reciproci obblighi di solidarietà e di assistenza morale e materiale";

e) all'articolo 6, comma 2, aggiungere: "la dichiarazione di costituzione di unione civile deve essere resa contestualmente da entrambe le parti"».

3.1065

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101».

3.1066

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101 Articolo 9-bis».

3.1067

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 15 ottobre 2013 n. 119 Allegato 1».

3.1068

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 15 ottobre 2013 n. 119 Allegato 1».

3.1069

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 05 ottobre 2013 n. 159 Articolo 3».

3.1070

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05 dicembre 2013 n. 159 Articolo 3».

3.1071

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05 dicembre 2013 n. 159 Articolo 4».

3.1072

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05 dicembre 2013 n. 159 Articolo 4».

3.1073

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05 dicembre 2013 n. 159 Articolo 6».

3.1074

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05 dicembre 2013 n. 159 Articolo 6».

3.1075

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, Articolo 8».

3.1076

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, Articolo 8».

3.1077

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 5 dicembre 2013, n. 73751, Articolo 6».

3.1078

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 5 dicembre 2013, n. 73751, Articolo 6».

3.1079

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 9 dicembre 2013, n. 72674 - Parte: 2 Articolo 6».

3.1080

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 9 dicembre 2013, n. 72674 - Parte: 2 Articolo 6».

3.1081

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 72737 allegato 1».

3.1082

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 72737, allegato 1».

3.1083

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 72737 allegato 2».

3.1084

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 72737 allegato 2».

3.1085

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 3».

3.1086

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 3».

3.1087

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 4».

3.1088

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 4».

3.1089

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 5».

3.1090

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 5».

3.1091

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 6».

3.1092

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 6».

3.1093

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 7».

3.1094

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 7».

3.1095

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 8».

3.1096

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 8».

3.1097

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 9».

3.1098

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 9».

3.1099

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 10».

3.1100

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 10».

3.1101

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 11».

3.1102

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 11».

3.1103

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 12».

3.1104

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 12».

3.1105

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 13».

3.1106

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 13».

3.1107

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 14».

3.1108

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 14».

3.1109

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 15».

3.1110

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 15».

3.1111

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72739 allegato 9».

3.1112

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72739 allegato 9».

3.1113

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'Unione civile si applica il Decreto ministeriale - 24 dicembre 2013 - n. 73306 - Articolo 2».

3.1114

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 24 dicembre 2013 - n. 73306 - Articolo 2».

3.1115

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la legge 27 dicembre 2013, n. 147, Articolo 1».

3.1116

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la legge 27 dicembre 2013, n. 147, Articolo 1».

3.1117

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 3».

3.1118

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 3».

3.1119

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 4».

3.1120

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 4».

3.1121

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 8».

3.1122

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 8».

3.1123

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 17».

3.1124

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 17».

3.1125

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154, Articolo 18».

3.1126

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 18».

3.1127

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 19».

3.1128

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 19».

3.1129

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 30».

3.1130

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 30».

3.1131

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 55».

3.1132

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 55».

3.1133

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 95».

3.1134

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 95».

3.1135

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154 Articolo 98».

3.1136

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154 Articolo 98».

3.1137

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'Unione civile si applica il Decreto legislativo 28 gennaio 2014 n. 8 Articolo 4».

3.1138

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 gennaio 2014 n. 8 Articolo 4».

3.1139

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2014 n. 73612 Allegato 1».

3.1140

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2014 n. 73612 Allegato 1».

3.1141

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 14 febbraio 2014 n. 74435 Allegato 2».

3.1142

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 14 febbraio 2014 n. 74435 Allegato 2».

3.1143

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2014 n. 73798 Allegato 2».

3.1144

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2014 n. 73798 Allegato 2».

3.1145

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 10 marzo 2014 - n. 55 - Articolo 4».

3.1146

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 10 marzo 2014 - n. 55 - Articolo 4».

3.1147

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica - 13 marzo 2014 - n. 74096».

3.1148

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica - 13 marzo 2014 - n. 74096».

3.1149

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto Legge - 28 marzo 2014 - n. 47 - Articolo 3».

3.1150

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto Legge - 28 marzo 2014 - n. 47 - Articolo 3».

3.1151

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto Legge - 28 marzo 2014 - n. 47 - Articolo 10-
quater».

3.1152

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto Legge - 28 marzo 2014 - n. 47 - Articolo 10-
quater».

3.1153

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica - 07 aprile 2014 - n. 74431 - Allegato 2».

3.1154

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica - 07 aprile 2014 - n. 74431 - Allegato 2».

3.1155

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale - 07 maggio 2014 - n. 75405».

3.1156

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale - 07 maggio 2014 - n. 75405 -
Articolo 4».

3.1157

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la legge - 23 maggio 2014 - n. 80 - Allegato 1».

3.1158

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la legge - 23 maggio 2014 - n. 80 Allegato 1».

3.1159

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la deliberazione - 08 luglio 2014 - n. 1464».

3.1160

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale - 31 luglio 2014 - n. 76335 - Articolo 1».

3.1161

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale - 31 luglio 2014 - n. 76335 - Articolo 1».

3.1162

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto-legge - 01 agosto 2014 - n. 109 - Articolo 5».

3.1163

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto-legge - 01 agosto 2014 - n. 109 - Articolo 5».

3.1164

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la legge -11 agosto 2014 - n. 125 - Articolo 28».

3.1165

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 11 agosto 2014 n. 125 Articolo 28».

3.1166

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2014 n. 76002 Allegato 1».

3.1167

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 29 agosto 2014 n. 76068».

3.1168

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 29 agosto 2014 n. 76068».

3.1169

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132».

3.1170

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132».

3.1171

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la normativa prevista dal Garante per i dati personali 22 settembre 2014 n. 424 Articolo Unico».

3.1172

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la normativa prevista dal Garante per i dati personali 22 settembre 2014 n. 424 Articolo Unico».

3.1173

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 1° ottobre 2014 n. 141 Allegato 1».

3.1174

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 1° ottobre 2014 n. 141 Allegato 1».

3.1175

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Comunicazione - 16 ottobre 2014 n. 76576 - Articolo 68».

3.1176

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge - 10 novembre 2014 - n. 162 - Allegato 1».

3.1177

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge - 10 novembre 2014 - n. 162 - Allegato 1».

3.1178

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 10 novembre 2014 - n. 194 - Allegato 2».

3.1179

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 21 novembre 2014 - n. 175 - Articolo 4».

3.1180

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 09 dicembre 2014 - n. 79654 - Allegato 2».

3.1181

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge - 10 dicembre 2014 - n. 183 Articolo 1».

3.1182

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 17 dicembre 2014 - n. 198 - Articolo 11».

3.1183

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge - 23 dicembre 2014 - n. 190 Articolo 1».

3.1184

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 29 dicembre 2014 - n. 78474».

3.1185

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 29 dicembre 2014 - n. 78484 - Allegato 20».

3.1186

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015 n. 21 Articolo 12».

3.1187

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Provvedimento 19 gennaio 2015 n. 81464 Allegato 1».

3.1188

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Provvedimento 19 gennaio 2015 n. 81484 Articolo 1».

3.1189

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Deliberazione 21 gennaio 2015 n. 10 Articolo Unico».

3.1190

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 10 febbraio 2015 n. 15 Parte: 2 Articolo 1».

3.1191

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Comunicazione 12 febbraio 2015 n. 80001».

3.1192

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 4 marzo 2015 n. 81296 Articolo 1».

3.1193

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 2015 n. 83517 Allegato 1».

3.1194

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 16 aprile 2015 n. 47 Articolo 14».

3.1195

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica Legge 23 aprile 2015 n. 49 Parte: 2 Articolo 1».

3.1196

[GIOVANARDI](#)

Alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «dell'unione civile» sopprimere le seguenti: «tra persone dello stesso sesso».

3.0.1

[DE PETRIS, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, URAS, CAMPANELLA, CASALETTO, SIMEONI, GAMBARO, BENCINI, BOCCHINO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Acquisto della residenza da parte del cittadino straniero)

1. Il cittadino straniero non residente nel territorio nazionale, che è parte di un'unione civile, contestualmente alla certificazione dello stato di unione civile, acquista la residenza in Italia».

Art. 4

4.1

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo.

4.3

[GASPARRI, CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo.

4.4

[D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA](#)

Sopprimere l'articolo.

4.5

[SACCONI, GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

4.6

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

4.7

[MARIO MAURO](#)

Sopprimere l'articolo.

4.8

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo.

4.9

[MALAN](#)

Sopprimere l'articolo.

4.10

[MARIO MAURO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. ? 1. Nel caso di morte di una delle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia stata superiore a nove anni, all'altra parte spetta il diritto di usufrutto di una quota di eredità.

L'usufrutto è della metà dell'eredità salvo il caso di concorso con i figli.

2. Nel caso di concorso con i figli:

a) se chi muore lascia un solo figlio, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un quarto dell'eredità;

b) se i figli sono più di uno, alla parte dell'unione civile spetta il diritto un quinto dell'eredità.

3. Anche nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile, spettano i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza comune e di uso dei mobili che la corredano a norma dell'articolo 540, comma 2, del codice civile. Tali diritti, comunque, cessano se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio.

4. Nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un terzo dell'eredità.

4.11

[CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. - (Diritti successori). ? 1. Nel caso di morte di una delle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia stata superiore a nove anni, all'altra parte spetta il diritto di usufrutto di una quota di eredità. L'usufrutto è della metà dell'eredità salvo il caso di concorso con i figli e con i successibili entro il terzo grado.

2. Nel caso di concorso con i figli:

a) se chi muore lascia un solo figlio, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un quarto dell'eredità;

b) se i figli sono più di uno, alla parte dell'unione civile spetta il diritto un quinto dell'eredità.

3. Anche nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile, salvo diversa disposizione prevista dalla convenzione di cui all'articolo 3-ter, spettano i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza comune e di uso dei mobili che la corredano a norma dell'articolo 540, comma 2, codice civile. Tali diritti, comunque, cessano se il beneficiario costituisca una nuova unione civile o contrae matrimonio.

4. Nel caso di concorso con altri successibili entro il terzo grado, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un terzo dell'eredità».

4.13

[MARIO MAURO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. - (Diritti successori). ? 1. In caso di morte del conduttore che sia parte di una unione civile, e della recesse anticipate del contratto di locazione della casa di comune residenza, l'altra parte

ha facoltà di succedergli nel contratte.

2. Nel case in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo e causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo e causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, le parti di una unione civile.

3. In case di cessazione della convivenza di fatte, ove ricorrono i presupposti di cui all'articolo 156 del codice civile, il convivente ha diritte di ricevere dall'altre quante necessarie per il sue mantenimento per un periodo determinate in proporzione alla durata della convivenza.

4. In case di cessazione della convivenza, ove ricorrono i presupposti di cui all'articolo 438, prime comma, del codice civile, il convivente ha diritte di ricevere dall'altre gli alimenti per un periodo determinate in proporzione alla durata della convivenza».

4.14

[GIOVANARDI, TORRISI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ? I. I legittimari di cui all'articolo 536 del codice civile non possono chiedere la riduzione della quota ereditaria e dei legati, né delle donazioni, disposti dal testatore in favore della persona con la quale ha contratto un'unione solidale».

Consequentemente sostituire, ovunque ricorrano nel testo, le parole «unione civile», con le seguenti: «unione solidale».

4.16

[MARIO MAURO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

Art. 4. ? I. Le parti dell'unione solidaristica tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso, specie se padri, o madri, o padre e madre di figli minorenni, sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale».

4.17

[MARIO MAURO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. ? I. Le parti dell'unione solidaristica tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso sono tenute alla reciproca assistenza morale e materiale».

4.18

[MARIO MAURO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. ? I. Le parti dell'unione solidaristica tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale».

4.19

[MARIO MAURO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. ? I. Le parti dell'unione solidaristica tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale».

4.20

[MARIO MAURO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. ? I. Le parti dell'unione solidaristica tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso, specie se genitori di figli minorenni, sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale».

4.21

[MARIO MAURO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. ? I. Nella successione legittima, disciplinata dalle norme di cui al Capo II, Titolo II, del Libro II del codice civile, i medesimi diritti e doveri del coniuge spettano anche alla persona legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

4.22

[MARIO MAURO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ? I. Nella successione legittima, disciplinata dalle norme di cui al Capo II, Titolo II, del Libro II del codice civile, i medesimi diritti e doveri del coniuge spettano anche al soggetto legato al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

4.23

[MARIO MAURO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ? I. Nella successione legittima, disciplinata dalle norme di cui al Capo II, Titolo II, del Libro II del Codice civile, i medesimi diritti e doveri del coniuge spettano anche alla persona legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso».

4.24

[MARIO MAURO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ? I. Nella successione legittima, disciplinata dalle norme di cui al Capo II, Titolo II, del Libro II del Codice civile, i medesimi diritti e doveri del coniuge spettano anche alla persona legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso, eccettuato il caso in cui, esistano figli minorenni di uno dei componenti della coppia».

4.25

[FASANO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ? I. I legittimari di cui all'articolo 536 del codice civile non possono chiedere la riduzione della quota ereditaria e dei legati, né delle donazioni, disposti dal testatore in favore della persona con la quale ha contratto un'unione solidale».

4.26

[ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, ZIN](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ? I. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II, dal Capo II e dal Capo V-bis del Titolo IV del Libro II del codice civile».

4.27

[MALAN](#)

Alle parole: «Alle parti», premettere le seguenti: «Limitatamente ai beni acquisiti nell'ambito della comune gestione domestica,».

4.28

[MALAN](#)

Alla parola: «Alle», premettere le seguenti: «Con esclusione dei beni diversi da quelli acquisiti o migliorati nell'ambito della comune gestione domestica, per le».

4.29

[MARIO MAURO](#)

Sostituire le parole: «Alle parti dell'unione civile» con le seguenti: «il socio dell'associazione».

4.30

[MARIO MAURO](#)

Sostituire le parole: «Alle parti dell'unione civile» con le seguenti: «il socio assistenziale dell'associazione».

4.31

[MARIO MAURO](#)

Sostituire le parole: «Alle parti dell'unione civile» con le seguenti: «La componente separata e distinta dall'altra dell'unione civile».

4.32

[MARIO MAURO](#)

Sostituire le parole: «Alle parti dell'unione civile» con le seguenti: «il contraente dell'accordo di mutuo e reciproco aiuto».

4.33

[MARIO MAURO](#)

Sostituire le parole: «Alle parti dell'unione civile» con le seguenti: «L'associato che partecipa all'unione».

4.34

[MALAN](#)

Sopprimere le parole: «parti dell'unione civile tra».

4.35

[MALAN](#)

Sostituire la parola: «parti» con la seguente: «abitazioni».

4.36

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

4.37

[MALAN](#)

Dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazione».

4.38

[MALAN](#)

Sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso».

4.39

[MALAN](#)

Sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

4.40

[MALAN](#)

Dopo la parola: «civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

4.41

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

4.42

[MALAN](#)

Sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volta alla gestione comune di abitazione per».

4.43

[MALAN](#)

Dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

4.44

[MALAN](#)

Sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

4.45

[MALAN](#)

Dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

4.46

[MALAN](#)

Sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

4.47

[MALAN](#)

Sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

4.48

[MALAN](#)

Dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

4.49

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

4.50

[MALAN](#)

Dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

4.51

[MALAN](#)

Sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

4.52

[MALAN](#)

Sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

4.53

[MALAN](#)

Dopo la parola «sesso», inserire la seguente: «non».

4.54

[MALAN](#)

Dopo la parola: «si» inserire le seguenti: «può assegnare la quota disponibile dell'eredità ma non».

4.55

[MALAN](#)

Sostituire la parola: «applicano» con le seguenti: «intendono inapplicabili».

4.56

[MALAN](#)

Dopo la parola «applicano» inserire le seguenti: «, per la sola quota disponibile».

4.57

[MALAN](#)

Sopprimere la parola: «le».

4.58

[MALAN](#)

Sostituire la parola: «le» con le seguenti: «, limitatamente ai beni mobili oggetto della comune gestione domestica».

4.59

[MALAN](#)

Dopo la parola: «le» inserire le seguenti: «norme riguardanti la soia quota disponibile delle».

4.60

[MALAN](#)

Sostituire la parola: «disposizioni» con le seguenti: «norme riguardanti la quota legittima».

4.61

[MALAN](#)

Dopo la parola: «disposizioni» inserire le seguenti: «che riguardano la sola quota disponibile».

4.62

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «previste dal» con le seguenti: «riguardanti la quota legittima contenute nel».

4.63

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere le parole: «Capo X del Titolo I, dal Titolo II e dal Capo II del Titolo IV del libro II del».

4.64

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere le parole: «Capo X del Titolo I, dal Titolo II e».

4.65

[MALAN](#)

Sopprimere le parole: «dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II e».

4.66

[MALAN](#)

Dopo la parola: «previste» sostituire la parola: «dal» con le seguenti: «dalla Sezione II del».

4.67

[MALAN](#)

Sostituire la parola: «X» con la parola: «III».

4.68

[MALAN](#)

Dopo le parole: «Capo X del Titolo I» inserire le seguenti: «, tranne gli articoli 536, 540, 542, 543, 544, 546, 547, 548».

4.69

[MALAN](#)

Dopo le parole: «Titolo I, dal» inserire le parole: «Capo III del».

4.70

[MALAN](#)

Sopprimere le parole: «dal Titolo II».

4.71

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «Titolo II» con le seguenti: «Titolo V».

4.72

[MALAN](#)

Dopo le parole: «Titolo II» inserire le seguente: «tranne gli articoli 579, 581, 582, 583, 584 e 585».

4.73

[MALAN](#)

Sopprimere le parole: «e dal Capo II del Titolo IV».

4.74

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «Capo II» con le seguenti: «Capo III».

4.75

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «Titolo IV» con le seguenti: «Titolo V».

4.76

[MALAN](#)

Dopo le parole: «Titolo IV» inserire le seguenti: «tranne gli articoli 737, 738 e 739».

4.77

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «Libro II» con le seguenti: «libro I».

4.78

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «codice civile» con le seguenti: «codice penale».

4.79

[MALAN](#)

Dopo le parole: «codice civile» aggiungere le seguenti: «limitatamente ai beni mobili oggetto della gestione comune domestica tra le parte».

4.80

[MALAN](#)

Dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tali norme si applicano alla sola quota disponibile».

4.81

[MALAN](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le norme di cui al comma 1 si applicano solo in caso di esplicita disposizione testamentaria in tal senso».

4.0.1

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#),
[CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [SIMEONI](#), [GAMBARO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Conseguenze previdenziali e pensionistiche dell'unione civile)

1. Le conseguenze previdenziali e pensionistiche, ivi compresa la concessione della pensione di reversibilità a favore della parte superstite in caso di morte dell'altra parte dell'unione civile, derivanti dall'appartenenza a un nucleo familiare, sono estese alle parti dell'unione civile, sia nelle agevolazioni, sia negli oneri.

2. In caso di morte di una parte dell'unione civile nel corso dell'anno intercorrente tra la presentazione della domanda unilaterale di separazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e lo scioglimento dell'unione civile, la parte superstite ha diritto all'erogazione della pensione di reversibilità sino al decorrere del termine previsto per lo scioglimento».

4.0.2

[MALAN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Le norme di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano solo presso le sedi diplomatiche italiane in paesi che consentono sia i matrimoni fra persone dello stesso sesso sia la poligamia».

Art. 5

5.1

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

5.3

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

5.4

[FASANO](#)

Sopprimere l'articolo.

5.5

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

5.6

[GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Sopprimere l'articolo.

5.7

[FASANO](#)

Sopprimere l'articolo.

5.8

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [ZIZZA](#)

Sopprimere l'articolo.

5.9

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

5.10

[GASPARRI](#), [CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo.

5.11

[COLLINA](#), [SAGGESE](#), [DI GIORGI](#), [MOSCARDELLI](#)

Sopprimere l'articolo.

5.13

[MARIO MAURO](#)

Sopprimere l'articolo.

5.14

[MARIO MAURO](#)

Sopprimere l'articolo.

5.15

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo.

5.16

[DI BIAGIO](#)

Sopprimere l'articolo.

5.17

[MALAN](#)

Sopprimere l'articolo.

5.18

[DI BIAGIO](#)

Sopprimere il comma 1.

5.19

[LEPRI](#), [FATTORINI](#), [DEL BARBA](#), [SCALIA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. ? 1. Dopo l'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

"Art. 5-bis.

(Dell'affidamento in casi particolari)

1. I minori possono essere affidati al *partner* di un'unione civile tra persone dello stesso sesso quando sono figli anche adottivi dell'altro *partner* e l'altro genitore è ignoto, deceduto ovvero decaduto dalla responsabilità genitoriale.

2. L'affidamento ai sensi del presente articolo è disposto, di norma, fino al compimento della maggiore età, salvo sussistenza o sopravvenienza di condizioni che possano recare pregiudizio al minore.

3. In caso di scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso durante il regime di affidamento, deve essere comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive maturate.

4. In caso di morte del genitore naturale o adottivo del minore affidato, il *partner* affidatario può avanzare richiesta di adozione.

5. In caso di affidamento ai sensi del presente articolo, i servizi sociali, se non richiesti di un intervento dal giudice, sono tenuti esclusivamente alla resa di un parere in sede di decisione

sull'affidamento ovvero sul mantenimento dello stesso nel caso di cui al comma 3.

6. Al compimento della maggiore età dell'affidato, il genitore affidatario può chiederne, con il consenso dello stesso, l'adozione."».

5.20

[MALAN](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. ? 1. A una persona può essere attribuito non più di un padre e non più di una madre viventi.

2. Il genitore che cambi anagraficamente il sesso dopo la registrazione di un figlio mantiene in ogni caso la qualifica di "padre" o "madre", quale inizialmente annotata all'anagrafe.

3. Eventuali annotazioni anagrafi che in contrasto con i commi 1 e 2 sono rettificata».

5.21

[MALAN](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. ? 1. Dopo l'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è inserito il seguente:

"Art. 44-bis.

1. In ogni caso va tutelato il diritto del minore ad avere un padre e una madre.

2. Nel caso in cui il genitore si sia adoperato per privare il figlio dell'altro genitore naturale, il minore non può in nessun caso essere adottato dal coniuge"».

5.22

[PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#),
[CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [SIMEONI](#), [GAMBARO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente.

«Art. 5. - (Diritti dei figli e concorso all'adozione o all'affidamento). ? 1. I figli delle parti dell'unione civile, nati in costanza dell'unione civile, o che si presumano concepiti in costanza di essa secondo i criteri di cui all'articolo 232 del codice civile, hanno i medesimi diritti spettanti ai figli nati in costanza di matrimonio.

2. Le parti dell'unione civile possono chiedere l'adozione o l'affidamento di minori ai sensi delle leggi vigenti, a parità di condizioni con le coppie di coniugi.

3. In caso di separazione delle parti dell'unione civile ai sensi dell'articolo 9, si applicano con riguardo ai figli le disposizioni dettate dall'articolo 155 del codice civile.

5.23

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. - (Tutela del minore). ? 1. In attesa di normativa specifica ed idonea alla maggiore tutela dei diritti del fanciullo come definito dalla convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e recepita dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, un cittadino parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso potrà, previa presentazione di apposita istanza presso il competente Tribunale dei minori, in caso di documentata necessità e richiesta degli aventi diritto, essere considerato rispetto a figli biologici minori dell'altra parte, ove occupanti stabilmente uno stesso domicilio, come soggetto ammissibile per la tutela, curatela ed amministrazione di sostegno ai sensi dell'articolo 408 del codice civile.

5.24

[PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#),
[CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [SIMEONI](#), [GAMBARO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente.

«Art. 5. - (Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184). - 1. Alla legge 184, dopo la parola: "coniuge" sono inserite le parole: "o dalla parte dell'unione civile tra persone maggiorenni", ovunque ricorra».

5.25

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «(Condizione dei figli)»:

b) *sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. La costituzione delle unioni civili non ha effetti sullo stato giuridico dei figli dei contraenti.

2. Alle unioni civili non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 44 lettere b) e d) della Legge 4 maggio 1983 n. 184».

5.26

[MALAN](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il diritto del minore ad avere un padre e una madre è sempre tutelato ed è prevalente rispetto ad altri aspetti dell'interesse del minore».

5.27

[MALAN](#)

Sostituire le parole da: «44» al termine con le seguenti: «600-bis del codice penale il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, o ottiene prestazioni di carattere riproduttivo, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164"».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Modifiche al codice penale)».

5.28

[MALAN](#)

Dopo la parola: «184» inserire le seguenti: «sono aggiunte le seguenti parole: ", salvo in caso di matrimoni fra persone, dello stesso sesso celebrati in qualsiasi stato estero"».

5.29

[MALAN](#)

Dopo la parola: «dopo» aggiungere le seguenti: «le parole: "dell'altro coniuge", sono aggiunte le parole "purché il minore non sia stato intenzionalmente fatto nascere privando lo di uno dei genitori biologici o sia stato sottratto alla donna che l'ha partorito"».

5.30

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» *con le seguenti:* «non separato».

5.31

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso i sesso».

5.32

[MALAN](#)

Dopo le parole: «stesso sesso» *inserire le seguenti:* «; a tal fine, nel caso in cui il minore sia nato all'estero, il genitore deve dimostrare di non essersi adoperato per privarlo di uno dei genitori naturali».

5.33

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1 aggiungere, infine, le parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno dieci anni».

5.34

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1 aggiungere, infine, le parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno otto anni».

5.35

DLBIAGIO

Al comma 1 aggiungere, infine, le parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno cinque anni».

5.36

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno cinque anni».

5.37

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 11 mesi».

5.38

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 10 mesi».

5.39

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 9 mesi».

5.40

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 8 mesi».

5.41

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 7 mesi».

5.42

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 6 mesi».

5.43

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 5 mesi».

5.44

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza, sia comprovata da almeno quattro anni e 4 mesi».

5.45

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 3 mesi».

5.46

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 2 mesi».

5.47

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno

quattro anni e 1 mese».

5.48

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro, anni».

5.49

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni».

5.50

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e dieci mesi».

5.51

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e nove mesi».

5.52

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e otto mesi».

5.53

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e sette mesi».

5.54

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e sei mesi».

5.55

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e sei mesi».

5.56

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e tre mesi».

5.57

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e 90 giorni».

5.58

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e due mesi».

5.59

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e trenta giorni».

5.60

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

Al comma , aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata. da almeno tre anni».

5.61

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno 36 mesi».

5.62

[GIOVANARDI](#), [SACCONI](#), [MARINELLO](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché dalle relazioni dei servizi sociali non emergano problemi per l'adottando».

5.63

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché dalle relazioni dei servizi sociali non emergano problemi per l'adottando».

5.64

[MALAN](#)

Dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Al primo comma dell'articolo 71 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo le parole: "definitivamente affidato" sono inserite le seguenti: ", ovvero lo sottrae, anche in cambio di denaro o altra utilità, al genitore biologico ovvero alla donna che l'ha partorito"».

5.65

[MALAN](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel caso in cui il genitore si sia adoperato per privare il figlio dell'altro genitore naturale, il minore non può in nessun caso essere adottato dai soggetti di cui al comma 1».

5.0.1

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#),
[CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [SIMEONI](#), [GAMBARO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 5-bis.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Alle parti dell'unione civile sono estesi tutti i diritti e i doveri spettanti al coniuge, in materia di assistenza sanitaria e penitenziaria.

Art. 5-ter.

(Incapacità o decesso della parte di un'unione civile)

1. In mancanza di precedente volontà manifestata per iscritto dalla parte dell'unione civile, nell'ipotesi di sua incapacità di intendere e di volere, anche temporanea, o di decesso, fatte salve le norme in materia di interdizione e di inabilitazione, tutte le decisioni relative allo stato di salute, o riguardanti l'eventuale donazione di organi, le scelte di natura religiosa, culturale, morale e circa le celebrazioni funerarie, sono prese dall'altra parte dell'unione civile.

Art. 5-quater.

(Partecipazione lavorativa all'impresa dell'altra parte dell'unione civile)

1. All'articolo 230-bis del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ciascuna delle parti di un'unione civile che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte può rivolgersi al giudice per chiedere il riconoscimento della partecipazione agli utili dell'impresa. Il giudice si pronunzia ai sensi dei commi primo, secondo e terzo del presente articolo».

Art. 5-quinquies.

(Conseguenze fiscali dell'unione civile)

1. Le conseguenze fiscali derivanti dall'appartenenza ad un nucleo familiare sono estese alle parti dell'unione civile, sia nelle agevolazioni, sia negli oneri.

Art. 5-sexies.

(Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di conclusioni, le parti dell'unione civile.

Art. 5-septies.

(Inserimento in graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza per l'inserimento in graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati, tali diritti sono estesi, a parità di condizioni, anche alle parti dell'unione civile.

Art. 5-octies.

(Diritti derivanti dal rapporto di lavoro)

1. Le parti dell'unione civile godono di tutti i diritti, facoltà e benefici previdenziali e assistenziali o comunque connessi al rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, o alla sussistenza di un'attività di lavoro autonomo, previsti a favore dei coniugi o del coniuge del lavoratore, da norme di legge, da regolamenti, dalla contrattazione collettiva, dai contratti individuali o atipici e da qualsivoglia normativa che regoli i predetti rapporti.

2. La parte dell'unione civile è considerata tra i carichi di famiglia ed è a tal fine del tutto equiparata al coniuge».

5.0.2

[MALAN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 600 del codice penale)

1. All'articolo 600 del codice penale, dopo le parole: "o sessuali", inserire le seguenti: "o riproduttive"».

Art. 6

6.1

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo

e conseguentemente gli articoli 1, 2, 4, 5, e 7.

6.2

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo.

6.3

[DLBIAGIO](#)

Sopprimere l'articolo.

6.4

[GASPARRI, CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo.

6.5

[D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA](#)

Sopprimere l'articolo.

6.6

[SACCONI, GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

6.7

[MARIO MAURO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Cessazione dell'unione civile*) ? 1. L'unione civile cessa a seguito di:

a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b*-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, lettera *b*-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;

c) matrimonio tra le parti dell'unione;

d) matrimonio di uno delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;

e) morte di una-delle parti dell'unione;

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989».

6.8

[MARIO MAURO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Scioglimento delle unioni civili*). ? 1. Le unioni civili sono sciolte:

a) per accordo delle parti;

b) per recesso unilaterale;

c) matrimonio tra le parti, secondo le regole del codice civile, o tra una delle parti ed alta persona;

d) morte di una delle parti.

2. La dichiarazione di volontà di scioglimento dell'unione è rilasciata in forma scritta di fronte all'ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni, o in forma pubblica innanzi ad un notaio. L'ufficiale civile o il notaio che ricevono l'atto e procedono all'autenticazione delle firme, devono provvedere entro i successivi 10 giorni a trasmetterne copia al comune di residenza delle parti per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi di legge».

6.10

[FASANO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Scioglimento delle unioni civili*). ? 1. Le unioni civili sono sciolte:

a) per accordo delle parti;

b) per recesso unilaterale;

c) matrimonio tra le parti, secondo le regole del codice civile, o tra-una delle parti ed alta persona;

d) morte di una delle parti.

2. La dichiarazione di volontà di scioglimento dell'unione è rilasciata in forma scritta di fronte all'ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni, o in forma pubblica innanzi ad un notaio. L'ufficiale civile o il notaio che ricevono l'atto e procedono all'autenticazione delle firme, devono provvedere entro i successivi 10 giorni a trasmetterne copia al comune di residenza delle parti per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi di legge».

6.11

[GIOVANARDI, TORRISI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. - (*Scioglimento dell'unione solidale*) ? 1. L'unione solidale si scioglie:

a) per accordo tra le parti;

b) per volontà di una delle parti notificata all'altra;

c) per matrimonio di una delle parti».

Consequentemente sostituire, ovunque ricorrano nel testo, le parole: «unione civile» con le seguenti: «unione solidale».

6.12

[GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. - (Scioglimento dell'unione civile) ? 1. L'unione civile si, scioglie:

- a) per accordo tra le parti;
- b) per volontà di una delle parti notificata all'altra;
- c) per matrimonio tra una delle parti».

6.13

[FASANO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. - (Scioglimento dell'unione solidale) ? 1. L'unione solidale si scioglie:

- a) per accordo tra le parti;
- b) per volontà di una delle parti notificata all'altra;
- c) per matrimonio di una delle parti».

6.14

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. ? Lo scioglimento dell'unione civile avviene mediante atto pubblico rogato da pubblico ufficiale. Ove in costanza di unione siano nati figli che siano minorenni al momento dello scioglimento, si applicano le disposizioni di cui al Capo V, Titolo VI, del Libro I del codice civile, alla legge 1 dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio, nonché le disposizioni di cui al Titolo II del Libro IV del codice di procedura civile».

6.16

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «(Cessazione dell'unione civile);
- b) *sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. L'unione civile cessa a seguito di:

a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b*-bis) decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, lettera *b*-bis), decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;

c) matrimonio tra le parti dell'unione;

d) matrimonio di una delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;

e) morte di una delle parti dell'unione.

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

6.17

[GIOVANARDI](#)

Alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «dell'unione civile» togliere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

6.18

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'unione civile, per essere sciolta, non necessita di procedure particolari analoghe a quelle di

cui alla legge n. 898 del 1970, bensì cessa con una semplice dichiarazione all'Ufficiale di Stato Civile, che verrà annotata a margine dell'atto costitutivo iniziale».

6.19

[GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO](#)

Al comma 1 è sostituito dal seguente: «La convivenza cessa con dichiarazione di uno dei suoi componenti all'anagrafe della popolazione residente».

6.20

[DLBIAGIO](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'unione di cui all'articolo 1 cessa con dichiarazione di uno dei suoi componenti all'anagrafe della popolazione residente».

6.21

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

6.22

[MALAN](#)

Dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazione».

6.23

[MALAN](#)

Sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso».

6.24

[MALAN](#)

Dopo le parole: «All'unione», sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

6.25

[MALAN](#)

Dopo le parole: «unione civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

6.26

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

6.27

[MALAN](#)

Sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

6.28

[MALAN](#)

Dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

6.29

[MALAN](#)

Sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

6.30

[MALAN](#)

Sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

6.31

[MALAN](#)

Dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

6.32

[MALAN](#)

Sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

6.33

[MALAN](#)

Dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

6.34

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

6.35

[MALAN](#)

Dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

6.36

[MALAN](#)

Sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

6.37

[MALAN](#)

Dopo la parola: «sesso», inserire la seguente: «non».

6.38

[MALAN](#)

Sopprimere le parole: «le disposizioni di cui al Capo V, Titolo VI, del Libro I del codice civile, alla legge 1 dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio, nonché».

6.39

[MALAN](#)

Sopprimere le parole: «le disposizioni di cui al Capo V, Titolo VI, del Libro I del codice civile, alla legge 1 dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio».

6.40

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «Capo V» con le seguenti: «Capo VI».

6.41

[MALAN](#)

Dopo le parole: «Libro I» inserire le seguenti: «tranne gli articoli 149, 150 e 151».

6.42

[MALAN](#)

Sostituire la parola: «alla» con le seguenti: «all'articolo 12-quater della».

6.43

[MALAN](#)

Dopo le parole: «in materia di scioglimento del matrimonio» inserire le seguenti: «limitatamente all'articolo 12-quater».

6.44

[MALAN](#)

Sopprimere le parole: «, nonché le disposizioni di cui al Titolo II del Libro IV del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni con legge 10 novembre 2014, n. 162».

6.45

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonché» fino a: «n. 162».

6.46

[MALAN](#)

Sopprimere le parole: «al Titolo II del Libro IV del codice di procedura civile».

6.47

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «Titolo II» con le seguenti: «Titolo VIII».

6.48

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «Libro IV» con le seguenti: «Libro III».

6.49

[MALAN](#)

Sopprimere le parole: «ed agli articoli 6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni con legge 10 novembre 2014, n. 162».

6.50

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «agli articoli 6 e 12» con le seguenti: «all'articolo 17».

6.51

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «6 e 12» con le seguenti: «17 e 18».

6.52

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «e 12» con le seguenti: «e 18».

6.53

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni con legge 10 novembre 2014, n. 162», con le seguenti: «31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 2015, n. 11»'.

6.54

[MALAN](#)

Sostituire le parole: «»132, convertito con modificazioni con legge 10 novembre 2014, n. 162», con le seguenti: «133, convertito con modificazioni con legge 11 novembre 2014, n. 164».

6.55

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La condizione di convivenza di cui al comma 1 è provata per testi innanzi al Tribunale, il quale, ove la ritenga sussistente, la accerta con sentenza. Ove, al momento della decisione della causa, siano presenti figli minori nati dalla convivenza o da precedenti convivenze, unioni o matrimoni dei contraenti, deve essere sentito anche il Pubblico Ministero. La sentenza di cui al presente comma è impugnabile da chiunque vi abbia interesse».

6.56

[MARIO MAURO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti acceda alla riassegnazione del sesso, purché la sua identità di genere coincida con il nuovo sesso acquisito».

6.57

[MARIO MAURO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti compia una transizione di genere».

6.58

[MARIO MAURO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti cambi la sua identità di genere o questa diventi fluida».

6.59

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti compia una transizione di genere».

6.60

[MARIO MAURO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti cambi la sua identità di genere».

6.61

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti acceda alla riassegnazione del sesso, purché la sua identità di genere coincida con il nuovo sesso acquisito».

6.62

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. l'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti cambi la sua identità di genere o questa diventi fluida».

6.63

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti cambi la sua identità di genere».

6.64

[MALAN](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In alternativa alla procedura di cui al comma 1, l'unione civile si può sciogliere manifestando l'intendimento all'altra parte in modo documentabile. Sono consentiti gli strumenti telematici, lo SMS e il fax».

6.0.1

[MALAN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 17 della legge 6 febbraio 2006, n. 38, dopo il comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) ai commi 1 e 3, le parole: "Gli operatori turistici" sono sostituite dalla parola: "Coloro";
- b) dopo la parola: "prostituzione", inserire le seguenti: ", incluso l'acquisto di materiale o attività riproduttivi,"».

Art. 7

7.1

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo.

7.2

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo.

7.3

[MALAN](#)

Sopprimere l'articolo.

7.4

[DI BIAGIO](#)

Sopprimere l'articolo.

7.5

[MARIO MAURO](#)

Sopprimere l'articolo.

7.6

[MARIO MAURO](#)

Sopprimere l'articolo.

7.7

[GASPARRI, CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo.

7.8

[D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA](#)

Sopprimere l'articolo.

7.9

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

7.10

[SACCONI, GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

7.11

[GIOVANARDI, TORRISI](#)

Sopprimere l'articolo.

7.12

[CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA](#)

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 7 ? (*Diritto al sostegno economico nell'ipotesi di cessazione di unione civile*) ? 1. Nei casi di cessazione dell'unione civile di cui all'articolo 5, comma 10, lettere *a*) e *b*), la parte che ha prestato il proprio apporto, anche domestico, alla conduzione dell'unione civile o al patrimonio dell'altra parte o a quello comune ininterrottamente per almeno cinque anni ha diritto, se non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive, ad un assegno periodico o alla corresponsione di una somma in un'unica soluzione nella misura concordata con l'altra parte ovvero, in mancanza di accordo, ad un assegno ?periodico determinato dal giudice, tenuto conto della posizione economica del soggetto onerato, dell'entità del contributo fornito, della durata dell'unione. Il Tribunale provvede in Camera di Consiglio, sentite le parti. Sono applicabili gli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 261.

2. Il provvedimento del giudice stabilisce un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. In caso di palese iniquità può escludere la previsione con motivata decisione.

3. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio, anche con altro soggetto e, comunque, cessa dopo un numero di anni pari a quelli di durata dell'unione civile.

4. Qualora sopravvengano giustificati motivi, il Tribunale, in Camera di Consiglio, può, su istanza di parte, disporre la revisione della misura dell'assegno. Sono applicabili gli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162.

Art. 7- *bis* ? (*Obbligo alimentare*) ? 1. Nell'ipotesi in cui una delle parti dell'unione versi nelle condizioni previste dall'articolo 438, comma 1, codice civile, l'altra parte è tenuta a prestarle gli alimenti dopo la cessazione dell'unione, nella misura da determinare in base ai criteri di cui all'articolo 438, comma 2, codice civile, sino al momento in cui cessino dette condizioni, e comunque per un

tempo non superiore a cinque anni;

2. L'obbligo di corrispondere gli alimenti cessa se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio, anche con altro soggetto.

Art. 7-ter ? (Successione nel contratto di locazione) ? 1. In caso di morte della parte dell'unione civile che sia titolare del contratto di locazione dell'immobile destinato a comune abitazione l'altra parte ha diritto di succedere nel contratto, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dal decesso.

Art. 7-quater ? (Risarcimento del danno) ? 1. In caso di morte di una delle parti dell'unione civile derivante da fatto illecito, l'altra parte può chiedere al giudice il risarcimento del danno subito, da liquidarsi in relazione alle proprie condizioni economiche, alla durata dell'unione e ad ogni altro elemento utile».

7.13

[MALAN](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7. ? (Applicabilità delle norme) ? 1. Le norme di, cui al presente Titolo si applicano a partire dallo marzo 2018. Entro tale data va individuata la copertura economica, anche per le maggiori spese di carattere previdenziale. In mancanza, l'applicazione è comunque sospesa anche oltre la data di cui al primo periodo».

7.14

[ZIZZA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le parole: «entro 12 mesi».

7.15

[GASPARRI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «tre mesi».

7.16

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.17

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.18

[GASPARRI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.19

[DI BIAGIO](#)

Al comma 1, lettera a), le parole: «modificazione delle disposizioni in materia di ordinamento dello stato civile, prevedendo che gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso siano registrati dall'ufficiale di stato civile con le disposizioni conseguenti in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché» sono soppresse.

7.20

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «modificazione», con la seguente: «semplificazione».

7.21

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «modificazione», inserire le seguenti: «e semplificazione».

7.22

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «ordinamento» al termine, con le seguenti: «catasto consentendo la registrazione della comune gestione di abitazione».

7.23

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «dello stato civile» al termine, con le seguenti: «del condominio, per recepire la comune gestione di abitazione».

7.24

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «gli atti di unione civile» al termine, con le seguenti: «i nomi attribuiti a un nuovo nato possano essere fino a quattro».

7.25

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «atti di», sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

7.26

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «gli atti di unione» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazione».

7.27

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso» nel primo caso in cui esse ricorrono.

7.28

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «unione», nel primo caso in cui essa ricorre, sostituire la parola «civile» con le seguente: «per la gestione domestica».

7.29

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «unione civile», nel primo caso in cui esse ricorrono, inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

7.30

[GIOVANARDI, TORRISI](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a) sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso»;

alla lettera a) sopprimere le parole: «in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché la previsione della annotazione»;

sopprimere la lettera b);

sopprimere la lettera c).

7.31

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso»;

b) sopprimere le parole: «nonché la previsione della annotazione, nel caso di rettificazione anagrafica di sesso» e le parole «della conversione automatica del matrimonio in unione civile tra persone dello stesso sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non scioglierlo o cessarne gli effetti civili».

7.32

[SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

7.34

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «atti di unione civile» sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

7.35

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «matrimonio in unione civile» sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

7.36

[FASANO](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

7.37

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «tra», nel primo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

7.38

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «tra», nel primo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «gruppi di».

7.39

[MALAN](#)

Sostituire la parola: «persone» nel primo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

7.40

[MALAN](#)

Sostituire la parola: «persone», nel primo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

7.41

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «persone dello», nel primo caso in cui esse ricorrono, con le seguenti: «che non appartengono allo».

7.42

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «persone», nel primo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «che non sono».

7.43

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, lettere a), b) c) sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

7.44

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «dello stesso sesso», nel primo caso in cui esse ricorrono.

7.45

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «persone dello», nel primo caso in cui esse ricorrono, inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

7.46

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «stesso sesso», nel primo caso in cui esse ricorrono, con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

7.47

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «stesso», nel primo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

7.48

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «sesso», nel primo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «orientamento sessuale».

7.49

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «sesso», nel primo caso in cui essa ricorre, inserire la seguente: «non».

7.50

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «registrati» inserire le seguenti: «, a titolo statistico e senza effetti e prerogative matrimoniali o familiari».

7.51

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «ufficiale di stato civile» inserire le seguenti: «, che si rendano disponibili a mero fine statistico».

7.52

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «con le disposizioni» al termine.

7.53

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 11, lettera a), sopprimere le parole da: «con le disposizioni conseguenti» a «annotazioni».

7.55

[FASANO](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché».

7.56

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «iscrizioni, trascrizioni e».

7.57

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «trascrizioni» al termine.

7.58

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «nonché la previsione» al termine.

7.59

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «, nel caso di rettificazione» al termine con le seguenti: «dei principali caratteri concordati per la comune gestione familiare».

7.60

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «rettificazione» al termine con le seguenti: «cambiamento delle condizioni della comune gestione domiciliare».

7.61

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «anagrafica» al termine con le seguenti: «della destinazione d'uso dell'immobile oggetto della comune gestione domestica».

7.62

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

7.63

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «della conversione automatica» al termine con le seguenti: «dell'annullamento del matrimonio».

7.64

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «della automatica del matrimonio in unione civile tra persone dello stesso sesso» al termine con le seguenti: «dei nuovi dati anagrafici».

7.65

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «automatica» con le seguenti: «su richiesta scritta confermata da manifestazione di volontà di persona».

Conseguentemente, sopprimere le parole da: «ove i coniugi» al termine.

7.66

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «unione civile tra», nel secondo caso in cui esse ricorrono, con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

7.67

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «unione», nel secondo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «per la gestione di abitazione».

7.68

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso», nel secondo caso in cui esse ricorrono.

7.69

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «unione», nel secondo caso in cui essa ricorre, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

7.70

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «unione civile», nel secondo caso in cui esse ricorrono, inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

7.71

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «tra», nel secondo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

7.72

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «tra», nel secondo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «gruppi di».

7.73

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «persone», nel secondo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «che non sono».

7.74

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «dello stesso sesso», nel secondo caso in cui esse ricorrono.

7.75

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «dello», nel terzo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «che non appartengono allo».

7.76

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «dello» nel terzo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

7.77

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «stesso sesso», nel secondo caso in cui esse ricorrono, con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

7.78

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «stesso», nel secondo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

7.79

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «sesso», nel terzo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «orientamento sessuale».

7.80

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) individuazione di misure adeguate e controlli volti a impedire il fenomeno delle unioni civili »di comodo« contratte al solo fine di usufruire dei benefici della legge. Ove tale situazione sia giudizialmente verificata l'unione civile è dichiarata nulla e si procede ai sensi dell'articolo 483 del codice penale».

7.81

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) previsione del reato penale perseguibile d'ufficio di registrazione di figure o istituti anagrafici, familiari o parafamiliari non previsti dalla legge italiana, punibile con multa da euro cinquemila a euro diecimila, nonché di quello di istigazione a compiere i medesimi atti punibile con le stesse sanzioni, se il colpevole è un pubblico ufficiale funzionalmente sopraordinato, o con un quinto di esse negli altri casi;».

7.82

[GASPARRI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).

7.83

[SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

7.84

[GIOVANARDI, TORRISI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b) e la lettera c).

7.85

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.86

[FASANO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.87

[SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.88

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.90

[EAVERO, SANTINI, PAGLIARI, SAGGESE](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.91

[GASPARRI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.92

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) eliminazione di eventuali annotazioni anagrafiche di due madri o due padri viventi per la stessa persona».

7.93

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), alle parole: «modifica e riordino» premettere le seguenti: «fermo restando il divieto di matrimonio fra più di due persone».

7.94

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «modifica e».

7.95

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «riordini» al termine con le seguenti: «adattamento delle norme in materia di diritto internazionale privato al fine di impedire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

7.96

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «norme» al termine con le seguenti: «parti del diritto internazionale privato che possono consentire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

7.97

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «delle» al termine con le seguenti: «di ogni norma del diritto internazionale privato che possa consentire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

7.98

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «in materia» al termine con le seguenti: «del diritto internazionale privato che possa consentire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

7.99

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «materia» al termine con le seguenti: «ambito internazionale del diritto privato che possano consentire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

7.100

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «di diritto» al termine con le seguenti: «privatistica internazionale del diritto privato tale da impedire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

7.101

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «diritto» al termine con le seguenti: «famiglia del diritto internazionale chiarendo ove necessario che l'Italia non consente il matrimonio fra persone dello stesso sesso, comunque denominato né la poligamia».

7.102

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «internazionale» al termine con le seguenti: «privato al fine di eliminare ogni margine ai tentativi di far registrare in Italia matrimoni fra persone dello stesso sesso, comunque denominati».

7.103

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «privato» al termine con le seguenti: «e nazionale privato che non siano sufficientemente chiare nell'impedire la registrazione di matrimoni fra persone dello stesso sesso, comunque denominati».

7.104

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «prevedendo» al termine con le seguenti: «che non siano sufficientemente chiare nell'impedire la registrazione di matrimoni poligamici».

7.105

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «prevedendo» inserire le seguenti: «il divieto di registrazione di matrimoni, comunque denominati, fra più di due persone, con persone minori di anni sedici, contro la volontà di alcuna delle parti,».

7.106

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «l'applicazione» al termine con le seguenti: «il rispetto dell'articolo 29 della Costituzione avverso tentativi di aggirarlo attraverso l'accettazione di pratiche consentite all'estero ma proibite in Italia».

7.107

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «l'applicazione» inserire le seguenti: «esplicita del divieto di matrimonio, comunque denominato, fra più di due persone, con persone minori di anni sedici, contro la volontà di alcuna delle parti,».

7.108

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «della disciplina» al termine con le seguenti: «dell'articolo 29 della Costituzione avverso tentativi di aggirarlo attraverso l'accettazione di pratiche consentite all'estero ma proibite in Italia».

7.109

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «l'applicazione della» inserire le seguenti: «proibizione della registrazione di matrimoni, comunque denominati, fra più di due persone, con persone minori di anni sedici, contro la volontà di alcuna delle parti, nonché della».

7.110

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «disciplina» al termine con le seguenti: «proibizione di matrimoni fra persone dello stesso sesso, comunque denominati».

7.111

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «disciplina» inserire le seguenti: «italiana contraria a matrimoni, comunque denominati, fra più di due persone, con persone minori- di anni sedici, contro la volontà di alcuna delle parti e».

7.112

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «della unione» al termine con le seguenti: «del divieto di matrimoni forzati».

7.113

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: da «unione» al termine con le seguenti: «proibizione di matrimoni con persone minori di anni sedici».

7.114

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «civile» al termine con le seguenti: «europea in materia di diritti familiari delle persone detenute».

7.115

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso» e le parole: «formate da persone dello stesso sesso».

7.116

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

7.117

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «tra persone» al termine con le seguenti: «per la gestione comune dell'abitazione».

7.118

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «unione civile tra» sostituire le parole da: «persone dello stesso sesso» al termine con la seguente: «gruppi di persone a scopo di beneficenza».

7.119

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «unione civile tra» sostituire le parole da: «persone» al termine con le seguenti: «coloro che gestiscono in comune l'abitazione».

7.120

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «tra persone» sostituire le parole da: «dello stesso sesso» al termine con la seguente: «giuridiche».

7.121

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «stesso sesso regolata» al termine con la seguente: «spazio Schengen».

7.122

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «sesso regolata» al termine con le seguenti: «nome e cognome, allo scopo di evitare confusioni».

7.123

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «regolata» al termine con le seguenti: «escludendo qualsiasi implicazione di carattere matrimoniale o familiare, in particolare la possibilità di adozione».

7.124

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «dalle» al termine con le seguenti: «dalla tradizione comune di tutti i popoli europei che mai hanno ammesso matrimoni fra. persone dello stesso sesso».

7.125

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «dalle leggi italiane» al termine con le seguenti: «dai principi costituzionali che escludono qualsiasi prerogativa matrimoniale o familiare a istituti diversi dal matrimonio fra un uomo e una donna».

7.126

[MALAN](#)

All'articolo 7, comma 1, lettera b), dopo le parole: «coppie formate da» sopprimere le parole da: «persone dello stesso sesso».

7.127

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «che abbiano» al termine con le seguenti: «, distinguendo rigorosamente tra esse e qualsiasi istituto di carattere matrimoniale o familiare».

7.128

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «all'estero» al termine con le seguenti: «malattie sessualmente trasmissibili».

7.129

[PADUA](#), [SCALIA](#), [ORRÙ](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «matrimonio, ».

7.130

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «istituto analogo» inserire le seguenti: «, nonché l'esplicito divieto di matrimoni poligamici, con più di due persone, con persone minori di anni sedici, contro la volontà di una delle parti;».

7.131

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«(b-bis) introduzione del reato penale perseguibile d'ufficio di registrazione di figure o istituti anagrafici, familiari o parafamiliari non previsti dalla legge italiana, punibile con multa da euro cinquemila a euro diecimila, nonché di quello di istigazione a compiere i medesimi atti punibile con le stesse sanzioni, se il colpevole è un pubblico ufficiale funzionalmente sopraordinato, o con un quinto di esse negli altri casi;».

7.132

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.133

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.134

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.135

[DI BIAGIO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.137

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

7.138

[EASANO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.139

[EASANO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.140

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.141

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.142

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.143

[GASPARRI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.144

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole «Alla dicitura inserimento dopo la parola: "matrimonio", ovunque ricorra nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti e fatte salve le disposizioni del codice civile e la disposizione di cui all'articolo 6 della Legge 4 maggio 1983, n. 184, delle seguenti parole: "o unione civile tra persone dello stesso sesso" con le seguenti: «inserimento dopo la parola "matrimonio", ovunque ricorra nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti e fatte salve le disposizioni del codice civile e la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, delle seguenti parole: "o unione civile tra due o persone dello stesso sesso o di sesso diverso legate da vincoli di natura affettiva"».

7.145

[ORELLANA](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e fatte salve le disposizioni del codice civile e la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184».

7.146

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «la disposizione di cui all'articolo 6 della» con le seguenti: «le disposizioni di cui alla».

7.147

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

7.148

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «, e esplicitazione del divieto di adozione per il coniuge che non sia genitore naturale nel caso in cui il genitore abbia volutamente sottratto il minore a uno dei o a entrambi i genitori naturali, anche a pagamento, anche con il consenso dei medesimi;».

7.149

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) introduzione in leggi, decreti o regolamenti pertinenti l'argomento del divieto di registrazione di figure o istituti anagrafici, familiari o parafamiliari non previsti dalla legge italiana, punibile con multa da euro cinquemila a euro diecimila, nonché di quello di istigazione a compiere i medesimi atti punibile con le stesse sanzioni, se il colpevole è un pubblico ufficiale funzionalmente sopraordinato, o con un quinto di esse negli altri casi;».

7.150

[GASPARRI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

7.151

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti» con le seguenti: «modificazioni ed integrazioni normative per il coordinamento con l presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti».

7.152

[ORELLANA, MUSSINI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) introduzione delle necessarie modifiche alla normativa vigente al fine di applicare alle unioni civili tra persone dello stesso sesso il regime disciplinante la concessione della pensione ai superstiti, sia nel caso in cui il deceduto percepisse già la pensione di vecchiaia o di anzianità, sia nel caso in cui il deceduto lavorasse ancora e avesse versato un minimo di contributi».

7.153

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) equiparazione alla prostituzione dello svolgimento, anche all'estero, in cambio di denaro o altro beneficio della gravidanza per conto di altre persone nella legge 20 febbraio 1958, n. 75;».

7.154

[MALAN](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il governo mette in atto ogni necessaria iniziativa per eliminare ogni registrazione presso gli uffici dello stato civile di istituti o figure non espressamente previste dalla legge o non conformi ad essa».

7.155

[MARIO MAURO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni dei Trattati internazionali relative al matrimonio non si applicano all'unione civile».

7.156

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «del Presidente del Consiglio dei Ministri,».

7.157

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri» con le seguenti: «Ministro per le riforme Costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

7.158

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «del Ministro dell'interno».

7.159

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «dell'interno» con le seguenti: «per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

7.160

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «del Ministro della giustizia».

7.161

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «della giustizia» con le seguenti: «per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

7.162

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «pari opportunità» con le seguenti: «riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

7.163

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «il Ministro del lavoro e».

7.164

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «del lavoro» con le seguenti: «per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

7.165

[ORELLANA, MUSSINI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «e con il Ministro della salute».

7.166

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «e il Ministro della salute».

7.167

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «della salute» con le seguenti: «per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

7.168

[MALAN](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il governo mette in atto ogni necessaria iniziativa per eliminare ogni registrazione presso gli uffici dello stato civile di istituti o figure non espressamente previste dalla legge o non conformi ad essa».

7.169

[DLBIAGIO](#)

Al comma 3, sostituire le parole :«sessanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

7.170

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, sopprimere le parole da: «Decorso» alla seguente: «mesi».

7.171

[MALAN](#)

Al comma 3, aggiungere al termine il seguente periodo: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate nei necessari pareri integrativi di informazione e motivazione. Le

Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati».

7.172

[ZIZZA](#)

Sopprimere il comma 4.

7.173

[MALAN](#)

Sopprimere il comma 4.

7.174

[MALAN](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «un anno» con le parole: «tre mesi».

7.0.1

[MALAN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Applicabilità delle norme)

1. Le norme di cui al presente Titolo si applicano a partire dal 20 gennaio 2019. Entro tale data va individuata la copertura economica, anche per le maggiori spese di carattere previdenziale. In mancanza, l'applicazione è comunque sospesa anche oltre la data di cui al primo periodo».

7.0.1 bis

[MALAN](#)

Sostituire le parole "TITOLO I Delle unioni civili" con le seguenti: " TITOLO I Delle società economiche di gestione domestica"

7.0.1 ter

[MARIO MAURO](#)

Alla rubrica del Titolo I sostituire le parole " Delle unioni civili" con le seguenti: "associazioni solidaristiche a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e della pari dignità dei cittadini".

7.0.1 quater

[MARIO MAURO](#)

Alla rubrica del Titolo I sostituire le parole " Delle unioni civili" con le seguenti: "unioni solidaristiche a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e della pari dignità dei cittadini".

7.0.1 quinquies

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Sostituire le parole "TITOLO I - Delle unioni civili" con le seguenti: "Disciplina delle unioni civili".

7.0.2

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#),
[CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [SIMEONI](#), [GAMBARO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

TITOLO I-bis.

(Dell'eguaglianza nell'accesso al matrimonio da parte delle coppie formate da persone dello stesso sesso)

«Art.7-bis.

(Matrimonio egualitario)

1. Dopo l'articolo 90 del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 90-bis. ? (Matrimonio egualitario). ? Il matrimonio può essere contratto da persone di sesso diverso o dello stesso sesso con i medesimi requisiti ed effetti".

Art.7-ter.

(Modifiche al codice civile, al codice di procedura civile e all'ordinamento dello stato civile)

1. All'articolo 107, primo comma del codice civile, le parole: "in marito e in moglie" sono

sostituite dalle seguenti: "come coniugi".

2. All'articolo 108, primo comma, del codice civile, le parole: "rispettivamente in marito e in moglie"; sono sostituite dalle seguenti: "reciprocamente come coniugi".

3. All'articolo 143, primo-comma, del codice civile, le parole: "il marito e la moglie" sono sostituite dalle-seguenti: "I coniugi, indipendentemente dal sesso,".

6. L'articolo 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è sostituito dal seguente:

"Art. 33. ? (*Disposizioni sul cognome*). ? 1. Salvo che la legge disponga diversamente, ad ogni persona sono attribuiti due cognomi.

2. Nella dichiarazione di nascita ciascun genitore trasmette al figlio uno dei suoi cognomi, attribuiti nell'ordine, da essi stabilito.

3. In caso di disaccordo tra i genitori. o di mancata indicazione, da qualsiasi causa determinata, i figli acquistano il primo cognome di ciascun genitore, disposti in ordine alfabetico.

4. L'ordine dei cognomi stabilito per il primo figlio è mantenuto anche per i successivi.

5. I genitori che con il matrimonio abbiano assunto un cognome comune trasmettono quest'ultimo ai figli. Il divorzio dei genitori non provoca modifiche al cognome dei figli.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche in caso di adozione.

7. Quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i genitori, l'ufficiale dello stato civile impone ad essi due cognomi.

8. Il figlio maggiorenne che subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva, nonché il figlio di ignoti riconosciuto, dopo il raggiungimento della maggiore età, da uno dei genitori o contemporaneamente da entrambi può scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne viene a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di modificarlo assumendo i cognomi dei genitori che lo hanno riconosciuto.

9. Le dichiarazioni di cui ai comma 8 sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita dal figlio personalmente o con comunicazione scritta. Esse vengono annotate nell'atto di nascita del figlio medesimo".

7. All'articolo 237, secondo comma, primo capoverso del codice civile, le parole: "del padre" sono sostituite dalle seguenti: "dei genitori".

8. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 262. ? (*Cognome del figlio*). ? Il figlio nato fuori dal matrimonio assume i cognomi del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori assume i cognomi di entrambi. Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell'altro, il figlio può assumere anche il cognome dell'altro genitore, secondo quanto disposto dall'articolo 250".

9. All'articolo 294, secondo comma, del codice civile, le parole: "marito e moglie" sono sostituite dalle seguenti: "coniugi".

10. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 299. ? (*Cognome dell'adottato*). ? L'adottato perde uno dei suoi cognomi, a sua scelta, e assume uno dei cognomi. dell'adottante o, se coniugi, degli adottanti. L'adottato, prima di prestare il consenso all'adozione, indica quale cognome intende assumere".

11. All'articolo 51, primo comma, numeri 2) e 3), del codice di procedura civile, le parole: "o la moglie" sono sostituite dalle seguenti: "o il coniuge".

Art. 7-*quater*.

(Della filiazione tra persone dello stesso sesso)

1. Dopo il capo I del titolo VII del libro primo del codice civile è inserito il seguente:

"CAPO 1-BIS.

DELLA FILIAZIONE NELLE COPPIE FORMATE DA PERSONE DELLO STESSO SESSO

Art. 249-bis. ? (*Della filiazione tra persone dello stesso sesso coniugate*). ? Il coniuge dello

stesso sesso è considerato genitore del figlio dell'altro coniuge fin dal momento del concepimento in costanza di matrimonio, anche quando il concepimento avviene mediante il ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita, inclusa la maternità surrogata".

2. Il genitore che abbia fatto ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita e che al momento della data di entrata in vigore della presente legge risulti aver contratto matrimonio all'estero con persona dello stesso sesso, può dichiarare all'ufficiale di stato civile, che il coniuge è l'altro genitore del figlio, qualora il matrimonio era già stato celebrato al momento del concepimento del figlio. La dichiarazione può essere fatta, nell'interesse del figlio ad avere entrambi i genitori, dallo stesso figlio, qualora maggiorenne, o dal tutore o da un curatore speciale, nominato dal giudice, o da parte dello stesso coniuge del genitore. Nei casi di cui al periodo precedente, prima di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita, viene data notizia al genitore.

3. Il figlio della persona celibe o nubile, in coppia con altra dello stesso sesso, concepito con il ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita, può essere riconosciuto come figlio dal partner del genitore biologico, qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- a) il figlio sia stato concepito prima della data di entrata in vigore della presente legge;
- b) il rapporto di coppia sussisteva al momento del concepimento;
- c) il genitore biologico e il partner contraggano matrimonio entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Nei casi di cui al comma 3, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 4, comma 3, 5, comma 1, limitatamente alle parole: "di sesso diverso", 9, comma 2, nonché commi 1 e 3, limitatamente alle parole: "in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3", 12, comma 1 e comma 2 limitatamente alle parole: "composte da-soggetti dello stesso sesso o" della legge 19 febbraio 2004, n. 40.

Art. 7-quinquies.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni in materia di matrimonio e di adozione, dovunque contenute in leggi, decreti e regolamenti, si applicano indipendentemente dal sesso dei coniugi, ove non diversamente stabilito.

2. Fatto salvo quanto disposto dalle disposizioni di cui all'articolo 2, le parole marito e moglie, dovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite ai coniugi, senza distinzione di sesso, ad esclusione delle disposizioni che dispongono la parità di trattamento tra uomo e donna.

3. Le amministrazioni pubbliche procedono a modificare le espressioni marito e moglie in "coniuge" o "coniugi" dovunque ricorrano in atti, certificati, modulistica e *siti web*.

4. Possono essere trascritti in Italia i matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso anche se celebrati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Gli effetti di questi ultimi, sono fatti salvi dal momento della celebrazione.

5. Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima della data di entrata in vigore della presente legge, il solo cognome del padre, può dichiarare per iscritto all'ufficiale dello stato civile del luogo di nascita la volontà di assumere anche il cognome dell'altro genitore, facendolo seguire al proprio. In conformità alla volontà del dichiarante l'ufficiale di stato civile provvede alle necessarie annotazioni negli atti dello stato civile e di anagrafe.

6. I coniugi che abbiano contratto matrimonio prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono dichiarare per iscritto all'ufficiale dello stato civile del luogo dove è registrato l'atto di matrimonio la volontà di assumere un cognome comune. In conformità alla volontà dei dichiaranti l'ufficiale di stato civile provvede alle necessarie annotazioni negli atti dello stato civile e di anagrafe. La facoltà prevista dal presente comma deve essere esercitata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetti anche sul cognome dei figli minori».

7.0.3

[MALAN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«TITOLO I-bis.

(Della tutela della dignità della donna e della maternità)

Art. 7-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 600, dopo le parole "o sessuali" sono inserite le seguenti: "o riproduttive";

b) all'articolo 600-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, o ottiene da esso prestazioni di carattere riproduttivo, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e cori la multa non inferiore a euro 5.164".

c) all'articolo 600-quinquies, dopo le parole: «di prostituzione» sono inserite le seguenti: «o di riproduzione»;

d) all'articolo 601, dopo le parole: «sessuali» sono inserite le seguenti: «, riproduttive».

Art. 7-ter.

(Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75)

1. Alla legge 20 febbraio 1958, n. 75 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo la parola: "prostituzione" sono inserite le seguenti: ", incluse le attività riproduttive a pagamento";

b) all'articolo 3, secondo comma, dopo la parola, "prostituzione" nei numeri 1), 2), 3), 4) nel primo caso in cui la parola ricorre, 5), 6), 7) nel primo caso in cui la parola ricorre e 8), sono inserite le seguenti: ", incluse le attività riproduttive a pagamento";

c) all'articolo 8, secondo comma, dopo la parola: "prostituzione" sono inserite le seguenti: ", incluse le attività riproduttive a pagamento";

d) all'articolo 1, dopo la parola: "prostituzione" sono inserite le seguenti: ", incluse le attività riproduttive a pagamento"».

S8.1

[DALLA ZUANNA](#), [SANTINI](#), [CUCCA](#)

Stralciare gli articoli 8 e seguenti del Titolo II.

Art. 8

8.1

[FASANO](#)

Sopprimere il Titolo II (articoli da 8 a 19).

8.3

[FUCKSIA](#)

Sopprimere il Titolo II (articoli da 8 a 19).

8.4

[MARIO MAURO](#)

Sopprimere gli articoli da 8 a 19.

8.5

[DEL BARBA](#), [COLLINA](#), [FAVERO](#)

Sopprimere gli articoli 8 e seguenti del Titolo II.

8.6

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Sopprimere gli articoli da 8 a 19.

8.7

[GASPARRI](#), [CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo

8.8

[DI GIORGI](#), [DALLA ZUANNA](#), [MOSCARDELLI](#), [PADUA](#)

Sostituire tutti gli articoli del Titolo II con il seguente:

«Art. 8.

(Contratti e contratto-tipo di convivenza)

1. Due persone maggiorenni, conviventi ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono regolare i loro rapporti patrimoniali e personali attraverso la stipula di appositi accordi, denominati "contratti di convivenza".

2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i contratti di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, ricevuti da un notaio in forma pubblica, alla presenza di un testimone.

3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza per l'annotazione ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

4. I contratti di convivenza possono prevedere uno o più dei seguenti contenuti:

a) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune;

b) eventuali modalità di acquisto automatico di beni in comune;

c) i rapporti patrimoniali inerenti il mantenimento, l'istruzione e l'educazione degli eventuali figli conviventi;

d) le modalità di partecipazione alle spese comuni;

e) l'uso della casa adibita a residenza comune;

f) la destinazione di uno o più beni di proprietà esclusiva o congiunta dei contraenti alla soddisfazione dei bisogni della vita comune;

g) la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza;

h) la reciproca designazione quale amministratore di sostegno in caso di impossibilità, anche parziale o temporanea, di uno dei contraenti di provvedere ai propri interessi;

i) la reciproca designazione dell'altro quale proprio rappresentante in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, nonché, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

5. I contratti di convivenza possono essere modificati in qualunque momento con le modalità di cui al comma 2.

6. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati contratti tipo di convivenza, differenziati per finalità perseguite e condizione soggettiva dei contraenti, nonché per eventuale opponibilità a terzi.

7. I contratti di convivenza redatti in conformità ai contratti-tipo, se non opponibili a terzi, possono essere stipulati mediante scrittura privata. In tal caso, non si applica la disposizione di cui al comma 3.

8.9

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a dieci.».

8.10

[MARIO MAURO](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da

rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a dieci».

8.11

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a sei».

8.12

[MARIO MAURO](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a sei».

8.13

[MARIO MAURO](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a cinque».

8.14

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a cinque».

8.15

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a quattro».

8.16

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a quattro».

8.17

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a tre».

8.18

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a tre».

8.19

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto due o più persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile».

8.20

[D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «le persone» con le seguenti: «un uomo e una donna».

8.21

[LO GIUDICE, GATTI, MIGLIAVACCA, MINEO, SPILABOTTE](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «le persone» con le seguenti: «due persone».

8.22

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «le persone maggiorenni» con le seguenti: «due persone maggiorenni».

8.23

[GASPARRI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «le persone maggiorenni» con le seguenti: «due persone maggiorenni».

8.24

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «legami affettivi e di reciproca assistenza morale e» con le seguenti: «reciproci impegni scritti di assistenza».

8.25

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «affettivi e».

8.26

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «affettivi e di reciproca assistenza morale e» con le seguenti: «scritti di reciproca assistenza».

8.27

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «e di reciproca assistenza morale e» con le seguenti: «o meno e di assistenza».

8.28

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «di reciproca assistenza morale e» con le seguenti: «impegni di reciproca assistenza».

8.29

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «reciproca assistenza morale e» con la seguente: «assistenza».

8.30

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «morale e».

8.31

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «da rapporti di parentela affinità o adozione,».

8.32

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «rapporti di parentela affinità o adozione, da».

8.33

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «parentela».

8.34

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «affinità».

8.35

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «o adozione,».

8.36

[GASPARRI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «o da un'unione civile».

8.37

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «o da un'unione civile».

8.38

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Della stabilità dei legami affettivi di cui al primo comma è necessario dare prova scritta. Da questa si è dispensati solo qualora si provi per altra via che siano avvenuti rapporti sessuali completi tra le parti».

8.39

[MARIO MAURO](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Della stabilità dei legami affettivi di cui al primo comma è necessario dare prova scritta».

8.40

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Della stabilità dei legami affettivi di cui al primo comma è necessario dare prova scritta».

8.41

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le parti sono tenute a giurare davanti al giudice sulla stabilità dei loro legami affettivi».

8.42

[MARIO MAURO](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le parti sono tenute a giurare davanti al giudice sulla stabilità dei loro legami affettivi».

8.43

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il primo comma non si applica a persone che convivono per motivi di studio».

8.44

[MARIO MAURO](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il primo comma non si applica a persone che convivono per motivi di studio o di lavoro».

8.45

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il primo comma non si applica a persone che convivono per motivi di studio o di lavoro».

8.46

[MALAN](#)

Sopprimere il comma 2.

8.47

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza trovano applicazione le disposizioni del secondo comma dell'articolo 6 della presente legge».

8.48

[MALAN](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Tali impegni vanno specificati e sottoscritti».

Art. 9

9.1

[MARIO MAURO](#)

Sopprimere l'articolo.

9.2

[GASPARRI, CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo.

9.3

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

9.4

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. I contraenti hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario».

9.5

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo le parole: «conviventi di fatto» inserire le seguenti: «debitamente registrati».

9.6

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di fatto» aggiungere le seguenti: «e di sesso diverso».

9.7

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo le parole: «conviventi di fatto» inserire le seguenti: «debitamente registrati».

9.8

[MALAN](#)

Al comma 3, dopo le parole: «di fatto» inserire le seguenti: «debitamente registrato come tale».

9.9

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «può designare l'altro quale» con le seguenti: «può designare l'altro o gli altri quali».

9.10

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «le celebrazioni funerare» inserire le seguenti: «in assenza di preve disposizioni dell'interessato».

9.11

[MARIO MAURO](#)

Al comma 4, sostituire le parole da: «in forma scritta» alla parola: «testimone», con le seguenti: «con atto scritto autenticato, ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un pubblico ufficiale che forma un processo verbale».

9.12

[GASPARRI](#)

Al comma 4, sopprimere le parole: «oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone».

9.0.1

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Diritti successori)

1. Ai conviventi di fatto si applicano le disposizioni previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II, dal Capo II e dal Capo V-bis del Titolo IV del Libro II del codice civile».

Art. 10.

Art. 10

10.1

[MARIO MAURO](#)

Sopprimere l'articolo.

10.2

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

10.3

[GASPARRI](#), [CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo.

10.4

[ORELLANA](#), [MUSSINI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Salvo quanto stabilito nell'articolo 337-sexies del codice civile e fatte salve specifiche previsioni stabilite dai conviventi mediante la stipula del contratto di convivenza, di cui al successivo articolo 16, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha il diritto di abitazione per un numero di anni pari alla durata della convivenza, tenuto conto dell'età e delle condizioni economiche e di salute del medesimo. In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza e in presenza di figli minori o di figli disabili, il convivente superstite ha diritto di abitazione a prescindere dal numero di anni di convivenza. Tale diritto cessa in caso di matrimonio, di unione, civile o di nuova convivenza di fatto».

10.5

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «per un numero di anni pari alla durata della convivenza» con le seguenti: «fino alla scadenza del contratto, salvo diverso accordo tra le parti, da provarsi per iscritto».

10.6

[ORELLANA](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «durata della convivenza», inserire il seguente periodo: «In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza e in presenza di figli minori o di figli disabili, il convivente superstite ha diritto di abitazione a prescindere dal numero di anni di convivenza».

10.7

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «di un'unione civile o».

10.8

[GIOVANARDI](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «compossesso» con le seguenti: «possessione congiunta».

10.9

[GASPARRI](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «ultraventennale», con le seguenti: «ultratrentennale».

10.10

[ANGIONI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «convivente superstite», inserire le seguenti: «qualora non proprietario di altra civile abitazione al momento del decesso del convivente».

10.11

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente: «In caso di morte del contraente principale o della sua risoluzione anticipata del contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto».

10.0.1

[D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. La convivenza registrata non ha effetti sullo stato giuridico dei figli di ciascun componente, che siano nati prima dell'iscrizione al registro. Le disposizioni vigenti in materia di adozione non si applicano alle convivenze registrate».

Art. 11

11.1

[MARIO MAURO](#)

Sopprimere l'articolo.

11.2

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

11.3

[ZIZZA](#)

Sopprimere l'articolo.

11.4

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

11.5

[GASPARRI, CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo.

11.6

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, i conviventi di fatto non possono godere di tale titolo o causa di preferenza, a parità di condizioni».

11.7

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, la parola: «possono» è sostituita dalle seguenti: «non possono».

11.8

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «conviventi di fatto» aggiungere le seguenti: «purché di sesso diverso».

11.9

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di fatto» inserire le seguenti: «debitamente registrati come tali».

11.10

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

All'articolo 11, dopo la parola: «fatto» sono aggiunte le seguenti: «salvo che i conviventi abbiano figli minori».

11.11

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. È compito dei Prefetti vigilare affinché il Sindaco o altri enti, pubblici o privati concessionari, eventualmente competenti, non adottino normative, prassi o regolamenti in elusione del divieto di cui al comma primo del presente articolo».

Art. 12

12.1

[MARIO MAURO](#)

Sopprimere l'articolo.

12.2

[GASPARRI, CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo.

12.3

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

12.4

[D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA](#)

Sopprimere l'articolo.

12.5

[ZELLER, ZIN](#)

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) le modalità di mantenimento in caso di cessazione della convivenza di fatto».

12.6

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 1.

12.7

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In caso di cessazione della convivenza, di fatto, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 156 del codice civile, i conviventi hanno diritto di ricevere dagli altri quanto necessario per il loro mantenimento per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza».

12.8

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di fatto» inserire le seguenti: «debitamente registratgcome tale».

12.9

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di fatto» inserire le seguenti: «debitamente registrata».

12.10

[MARIO MAURO](#)

Sostituire le parole: «in proporzione della durata della convivenza» con le seguenti: «per un tempo non superiore a otto anni». ovunque ricorrano.

12.11

[MARIO MAURO](#)

Sostituire le parole: «in proporzione della durata della convivenza» presenti nel comma 1 e 2 con le seguenti: «per un tempo non superiore a sette anni».

12.12

[MARIO MAURO](#)

Sostituire le parole: «in proporzione della durata della convivenza» presenti nel comma 1 e 2 con le seguenti: «per un tempo non superiore a sei anni».

12.13

[MARIO MAURO](#)

Sostituire le parole: «in proporzione della durata della convivenza» presenti nel comma 1 e 2 con le seguenti: «per un tempo non superiore a cinque anni».

12.14

[GASPARRI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «della convivenza» inserire le seguenti: «di fatto».

12.15

[ZELLER, ZIN](#)

Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile,» inserire le seguenti: «in caso di assenza delle persone obbligate ai sensi dell'articolo 433 del codice civile,».

Art. 13

13.1

[MARIO MAURO](#)

Sopprimere l'articolo.

13.2

[GASPARRI, CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo.

13.3

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

13.4

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole: «al convivente di fatto» con le parole: «all'individuo»;*
- b) sostituire le parole: «dell'altro» con le parole: «del proprio».*

13.5

[MALAN](#)

Dopo le parole: «di fatto» inserire le seguenti: «debitamente registrato come tale».

13.6

[ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, ZIN](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 230-ter.», sostituire le parole: «commisurata al lavoro prestato», con le seguenti: «dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurati al lavoro prestato».

13.7

[ANGIONI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 230-ter», comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «In caso di cessazione del rapporto di convivenza, il convivente che pur avendo prestato stabilmente la propria

opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente non abbia ricevuto una periodica partecipazione agli utili, ha diritto al riconoscimento di una indennità commisurata al lavoro prestato».

13.8

[GASPARRI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 230-ter» aggiungere in fine il seguente comma:

«Il diritto di cui al primo comma cessa in caso di risoluzione del contratto di convivenza».

Art. 14

14.1

[MARIO MAURO](#)

Sopprimere l'articolo.

14.2

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

14.3

[GASPARRI, CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo.

14.4

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: "del coniuge," sono inserite le seguenti: "dei contraenti il contratto di convivenza"».

14.5

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di fatto» inserire le seguenti: «debitamente registrato come tale».

14.6

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altro convivente sia dichiarato interdetto o inabile ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile».

Art. 15

15.1

[MARIO MAURO](#)

Sopprimere l'articolo.

15.2

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

15.3

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

15.4

[GASPARRI, CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo.

15.5

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alle parti superstiti si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite».

15.6

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di fatto», inserire le seguenti: «debitamente registrato come tale».

15.7

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo le parole: «del danno al coniuge superstite», inserire le seguenti: «, se è l'unico avente diritto; se vi sono altri aventi diritto; ad esso spetti la metà di quanto spetterebbe al coniuge superstite».

15.8

[ZELLER, ZIN](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto della durata della convivenza».

Art. 16

16.1

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Gli articoli 16, 17, 18, e 19 sono soppressi.

16.2

[SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI](#)

Sopprimere l'articolo 16.

16.3

[GASPARRI, CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo.

16.4

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

16.5

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

16.6

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 2 e 4.

16.7

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 2 e 5.

16.8

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 2 e 6.

16.9

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 2 e 7.

16.10

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1 e 2.

16.11

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 3 e 4.

16.12

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 3 e 5.

16.13

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 3 e 6.

16.14

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 3 e 7.

16.15

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1 e 3.

16.16

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 4 e 5.

16.17

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 4 e 6.

16.18

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 4 e 7.

16.19

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1 e 4.

16.20

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 5 e 6.

16.21

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 5 e 7.

16.22

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1 e 5.

16.23

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 1 e 6.

16.24

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 1 e 7.

16.25

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 1.

16.26

[LO GIUDICE, BROGLIA, FORNARO, GOTOR, MIRABELLI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la stipula di un contratto di convivenza nel quale fissano la comune residenza».

16.27

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il contratto di convivenza è un accordo con cui i conviventi di fatto disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, fissano la comune residenza e determinano i loro ruoli di genere».

16.28

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il contratto di convivenza è un accordo con cui i conviventi di fatto disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, fissano la comune residenza e determinano i loro ruoli di genere».

16.29

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contratto di coabitazione è un accordo con cui i contraenti disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e fissano la comune residenza».

16.30

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «in comune».

16.31

[ORELLANA, MUSSINI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «la loro vita in comune», inserire le seguenti: «la loro cessazione».

16.32

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 2 e 3.

16.33

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 2 e 4.

16.34

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 2 e 5.

16.35

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 2 e 6.

16.36

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 2 e 7.

16.37

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 2.

16.38

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono desunti da comportamenti univoci».

16.39

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono desunti da comportamenti concludenti».

16.40

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono desunti da comportamenti concludenti».

16.41

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono desunti da comportamenti concludenti».

16.42

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono anche desunti da comportamenti univoci».

16.43

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La rescissione del contratto di coabitazione o le sue modifiche sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, ricevuti da un notaio in forma privata».

16.44

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono desunti da comportamenti concludenti».

16.45

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «in forma pubblica».

16.46

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 2 sopprimere le parole: «in forma pubblica».

16.47

[MALAN](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il notaio ha l'obbligo di verificare preliminarmente che non sussistano le cause di nullità di cui all'articolo 17».

16.48

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 3 e 4.

16.49

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 3 e 5.

16.50

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 3 e 6.

16.51

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 3 e 7.

16.52

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 3.

16.53

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma privata o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia ai contraenti il contratto di coabitazione».

16.54

[GASPARRI](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «deve provvedere», con la seguente: «provvede».

16.55

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «venti giorni».

16.56

[GASPARRI](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «conviventi», con le seguenti: «due persone e conviventi».

16.57

[MALAN](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il notaio ha l'obbligo di notificare l'avvenuta stipulazione del contratto di convivenza ai genitori, ai fratelli e ai figli delle parti, nonché agli altri familiari con esse conviventi».

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

16.58

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 4 e 5.

16.59

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 4 e 6.

16.60

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 4 e 7.

16.61

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 4.

16.62

[MALAN](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Il contratto può prevedere le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo e altre pattuizioni liberamente concordate fra le parti, ad esclusione di quelle proprie del matrimonio».

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

16.63

[MARIO MAURO](#)

Al comma 4 sostituire la parola: «può» con la seguente: «deve».

16.64

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

16.65

[MARIO MAURO](#)

Al comma 4, lettera a) sostituire la parola: «contribuzione» con la seguente: «partecipazione».

16.66

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 4 lettera a), sopprimere le parole: «in comune».

16.67

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

16.68

[GIOVANARDI](#)

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

16.69

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 4 lettera b), sopprimere le parole: «di cui alla sezione III del Capo VI, titolo VI del Libro I del codice civile».

16.70

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 5 e 6.

16.71

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 5 e 7.

16.72

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 5.

16.73

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 6.

16.74

[MALAN](#)

Sopprimere il comma 7.

16.75

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 7.

16.76

[MARIO MAURO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il contratto di coabitazione non è sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o vincoli, queste non verranno riconosciute».

Art. 17

17.1

[SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI](#)

Al titolo II, sopprimere gli articoli da 17 a 19.

17.2

[GASPARRI, CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo.

17.3

[SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI](#)

Sopprimere l'articolo.

17.4

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

17.5

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

17.6

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 1.

17.7

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il contratto di convivenza è reso nullo da chiunque vi abbia interesse se concluso in seguito alle seguenti motivazioni».

17.8

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «nullità insanabile» con la seguente: «inesistenza».

17.9

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «nullità insanabile» con la seguente: «inesistenza».

17.10

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

17.11

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e d).

17.12

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e e).

17.13

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

17.14

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

17.15

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).

17.16

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e e).

17.17

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

17.18

[ZIZZA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o con il riconoscimento dello status di genitore;».

17.19

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «di un'unione civile o».

17.20

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).

17.21

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

17.22

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e d).

17.23

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e e).

17.24

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

17.25

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere c), d) ed e).

17.26

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

17.27

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere c) ed e).

17.28

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

17.29

[GASPARRI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) da persona minore di età».

17.30

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere d) ed e).

17.31

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

17.32

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) da persona che, anche se non interdetta giudizialmente, mostra segni evidenti di non essere sana di mente».

17.33

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) accertamento giudiziale, con riferimento all'unione civile, del reato di cui all'articolo 483 del codice penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)».

17.34

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) sentenza nella quale sia stata accertata la natura strumentale dell'unione civile».

17.35

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

17.36

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) da persona che, anche se non interdetta giudizialmente; mostri segni evidenti di non essere sano di mente».

17.37

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 2.

Art. 18

18.1

[GASPARRI, CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo.

18.2

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

18.3

[SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI](#)

Sopprimere l'articolo.

18.4

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

18.5

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 2 e 4.

18.6

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 2 e 5.

18.7

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 1 e 2.

18.8

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 3 e 4.

18.9

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 3 e 5.

18.10

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 1 e 3.

18.11

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 4 e 5.

18.12

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 1 e 4.

18.13

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 1 e 5.

18.14

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 1.

18.15

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

18.16

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e d).

18.17

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

18.18

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

18.19

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).

18.20

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

18.21

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).

18.22

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

18.23

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e d).

18.24

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

18.25

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «recesso unilaterale» con le seguenti: «recesso concordato fra tutte le parti».

18.26

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

18.27

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

18.28

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) matrimonio fra coniugi o unione civili fra conviventi o tra conviventi ed altre persone».

18.29

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «o unione civile tra i conviventi».

18.30

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

18.31

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) sentenza, su procedimento avviato dall'autorità di polizia o seguito di denuncia di terzi, nella quale sia stata accertata la natura strumentale dell'unione civile».

18.32

[MARIO MAURO](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) costituzione di un altro rapporto di convivenza anche solo di fatto con altra persona».

18.33

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) costituzione di un altro rapporto di convivenza anche solo di fatto con altra persona».

18.34

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 570 del codice penale (violazione degli obblighi di assistenza familiare)».

18.35

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 571 del codice penale (Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina)».

18.36

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 572, del codice penale (maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli)».

18.37

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 573 del codice penale (sottrazione consensuale di minorenni)».

18.38

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 574 del codice penale (sottrazione di persone incapaci)».

18.39

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 574-bis del codice penale (sottrazione e trattenimento di minore all'estero)».

18.40

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 575 del codice penale (omicidio)».

18.41

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 578 del codice penale (Infanticidio in condizioni di abbandono morale e materiale)».

18.42

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 581 del codice penale (percosse)».

18.43

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 591 del codice penale (abbandono di minore)».

18.44

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 600 del codice penale (riduzione in schiavitù)».

18.45

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 600-bis del codice penale (prostituzione minorile)».

18.46

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 600-ter del codice penale (pornografia minorile)».

18.47

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 600-quinquies del codice penale (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)».

18.48

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 600-octies del codice penale (impiego dei minori nell'accattonaggio)».

18.49

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 601 del codice penale (tratta di persone)».

18.50

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 605 del codice penale (sequestro di persona)».

18.51

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 609-bis del codice penale (violenza sessuale)».

18.52

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale (atti sessuali con minorenne)».

18.53

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 609-*quinquies* del codice penale (corruzione di minorenne)».

18.54

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 2 e 3.

18.55

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 2 e 4.

18.56

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 2 e 5.

18.57

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 2.

18.58

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «per accordo delle parti o».

18.59

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «o per recesso unilaterale».

18.60

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «di cui al comma 2 dell'articolo 16».

18.61

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «di cui al comma 2».

18.62

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 3 e 4.

18.63

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 3 e 5.

18.64

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 3.

18.65

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza» con le seguenti: «nel caso di recesso condiviso da un contratto di convivenza».

18.66

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3, sopprimere la parola: «unilaterale».

18.67

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 3 sopprimere le parole: «a pena di nullità».

18.68

[ORELLANA](#), [MUSSINI](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «novanta giorni».

18.69

[MALAN](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni dalla notificazione».

18.70

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, dopo le parole: «concesso al convivente per lasciare l'abitazione,», aggiungere il seguente periodo: «Nel caso invece in cui la casa familiare sia nella disponibilità di entrambi, gli ex conviventi di fatto si accorderanno circa le procedure per la divisione, ferma restando la necessaria autenticazione e annotazione da parte del notaio».

18.71

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 4 e 5.

18.72

[GASPARRI](#)

Sopprimere il comma 4.

18.73

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 4.

18.74

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 4, sopprimere le parole: «del comma 1,».

18.75

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 4, sopprimere le parole: «o unione civile».

18.76

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 4 sopprimere le parole: «o di unione civile».

18.77

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Al comma 4, dopo le parole: «unione civile», inserire le seguenti: «con altra persona».

18.78

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 5.

18.79

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 5 sopprimere le parole: «del comma 1».

18.80

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 5 sopprimere le parole: «di convivenza».

Art. 19

19.1

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Sopprimere l'articolo.

19.2

[MARIO MAURO](#)

Sopprimere l'articolo.

19.3

[GASPARRI, CALIENDO](#)

Sopprimere l'articolo.

19.4

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

19.5

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

19.6

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», sopprimere il primo e secondo comma.

19.7

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», sopprimere il primo e terzo comma.

19.8

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», sopprimere il primo comma.

19.9

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», al primo comma sopprimere la parola: «nazionale».

19.10

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», al primo comma sopprimere la parola: «comune».

19.11

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», sopprimere il secondo e terzo comma.

19.12

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», sopprimere il secondo comma.

19.13

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Ai contratti di convivenza tra cittadini italiani oppure ai quali partecipa un cittadino italiano, ovunque siano stati ottemperati, si applicano le disposizioni della legge italiana vigenti in materia».

19.14

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», al secondo comma sopprimere la parola: «italiani».

19.15

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis» al secondo comma sopprimere le parole: «vigenti in materia».

19.16

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis» sopprimere il terzo comma.

19.17

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis» al terzo comma sopprimere le parole: «nazionali, internazionali ed europee».

19.18

[MALAN](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È vietata la registrazione dell'istituto della *kafala*».

19.0.1

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [URAS](#),
[CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [SIMEONI](#), [GAMBARO](#), [BENCINI](#), [BOCCHINO](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Capo II-*bis*

DELLE UNIONI DI MUTUO AIUTO

Art.19-bis.

(Unione di mutuo aiuto)

1. Due o più persone maggiorenni, di seguito denominate «parti dell'unione di mutuo aiuto», possono contrarre tra loro un'unione di mutuo aiuto, per regolare gli aspetti personali e patrimoniali della propria vita in comune.

Art. 19-ter.

(Divieto di discriminazione e trattamento dei dati personali
delle parti dell'unione di mutuo aiuto)

1. Lo stato di parte dell'unione di mutuo aiuto non può essere motivo o fonte di discriminazione in qualunque settore della vita pubblica e privata.

2. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti all'unione. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti dell'unione di mutuo aiuto.

Art. 19-quater.

(Istituzione del registro delle unioni di mutuo aiuto)

1. Presso l'ufficio dello stato civile di ogni comune è istituito il registro delle unioni di mutuo aiuto.

2. Il sindaco, o un suo delegato, provvede alle registrazioni, alle annotazioni ed alle variazioni delle unioni nel registro di cui al comma 1, ai sensi della presente legge.

Art. 19-quinquies.

(Certificazione dello stato di unione di mutuo aiuto)

1. L'unione civile è certificata dal documento di «stato di unione di mutuo aiuto». Detto documento contiene i dati anagrafici delle parti dell'unione di mutuo aiuto, l'indicazione della residenza e le eventuali disposizioni di ordine patrimoniale dalle stesse parti stabilite.

Art. 19-sexies.

(Condizioni e procedure per la certificazione dello stato
di unione di mutuo aiuto)

1. L'unione di mutuo aiuto è certificata dall'ufficiale di stato civile, il quale è tenuto a tale adempimento previo controllo formale della sussistenza dei requisiti indicati all'articolo 28, nonché dell'assenza di cause impeditive di cui all'articolo 34.

2. L'ufficiale di stato civile provvede, contestualmente agli adempimenti di cui al comma 1, a registrare l'unione di mutuo aiuto nel registro di cui all'articolo 30.

3. L'ufficiale dello stato civile effettua le annotazioni o le variazioni conseguenti alle dichiarazioni nel registro di cui all'articolo 30 entro dieci giorni dalla loro ricezione.

4. A richiesta dell'interessato, l'ufficiale dello stato civile dà atto delle iscrizioni nel registro delle unioni di mutuo aiuto.

Art. 19-septies.

(Imposte di certificazione)

1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti, anche giudiziari, relativi ai procedimenti derivanti dall'applicazione della presente legge sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni

altra tassa.

Art. 19-octies.

(Cause impeditive della certificazione dello stato
di unione di mutuo aiuto)

1. Sono cause impeditive alla certificazione dello stato di unione di mutuo aiuto di cui all'articolo 32, per la sola persona interessata dalla causa impeditiva:

a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale in atto ovvero del vincolo derivante da un'unione civile;

b) la sussistenza del vincolo derivante da un'altra unione di mutuo aiuto;

c) la minore età della parte, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;

d) l'interdizione della parte, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di unione di mutuo aiuto non può avere luogo, relativamente alla parte interessata, finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato.

2. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità della certificazione dello stato di unione di mutuo aiuto di cui all'articolo 32, limitatamente alla parte interessata dalla causa impeditiva.

Art. 19-nonies.

(Convenzioni delle parti dell'unione di mutuo aiuto
in materia patrimoniale)

1. Con dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile al momento della richiesta di iscrizione delle parti dell'unione di mutuo aiuto nel registro di cui all'articolo 30, o con convenzione stipulata per atto pubblico, anche successivamente, ed annotata nel medesimo registro da parte dell'ufficiale dello stato civile, su loro istanza, le parti dell'unione di mutuo aiuto possono stabilire le disposizioni di ordine patrimoniale che ritengano opportune, al fine di regolare la propria convivenza. Tali disposizioni possono essere modificate in qualunque momento nel corso dell'unione di mutuo aiuto, con atto stipulato nella medesima forma.

2. In assenza di tali specifiche disposizioni, si presume, salvo prova contraria, che le parti dell'unione di mutuo aiuto contribuiscano equitativamente ai bisogni ed alle spese comuni, in proporzione alle risorse individuali.

3. Sono in ogni caso nulle le disposizioni di ordine patrimoniale contrarie alla legge, nonché quelle pregiudizievoli dei diritti dei terzi in buona fede.

Art. 19-decies.

(Conseguenze fiscali dell'unione di mutuo aiuto)

1. Le conseguenze fiscali derivanti dall'appartenenza ad un nucleo familiare sono estese alle parti dell'unione di mutuo aiuto, sia nelle agevolazioni, sia negli oneri.

Art. 19-undecies.

(Estinzione dell'unione di mutuo aiuto)

1. L'unione di mutuo aiuto può estinguersi in ogni momento, attraverso una dichiarazione consensuale che i partecipanti rendono all'ufficiale di stato civile, nella quale possono altresì prevedere disposizioni in ordine alla divisione dell'eventuale patrimonio comune.

2. Ciascuna parte dell'unione di mutuo aiuto può recedervi unilateralmente, in ogni momento, mediante dichiarazione resa per atto pubblico all'ufficiale dello stato civile, il quale provvede alla relativa annotazione nel registro di cui all'articolo 30, unitamente all'annotazione delle convenzioni di ordine patrimoniale eventualmente stabilite dalle parti dell'unione di mutuo aiuto, in ragione della cessazione del vincolo derivante dall'unione, in capo alla sola parte recedente.

3. L'unione di mutuo aiuto si estingue altresì in seguito alla morte di tutte le parti.

Art. 19-duodecies.

(Certificazione della cessata unione di mutuo aiuto)

1. Della estinzione dell'unione di mutuo aiuto ai sensi dell'articolo 37 è dato atto dall'ufficiale di

stato civile con autonoma certificazione, che individua anche il periodo per il quale si è protratta tale unione e le eventuali disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 37, nonché con apposita annotazione nel registro delle unioni di mutuo aiuto di cui all'articolo 30. A tali adempimenti l'ufficiale dello stato civile provvede entro dieci giorni su istanza di chiunque ne abbia interesse, anche relativamente all'ipotesi di recesso unilaterale dall'unione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 37.

Art. 19-terdecies.

(Effetti dell'estinzione rispetto alla casa comune)

1. Salvo patto contrario, in seguito all'estinzione dell'unione di mutuo aiuto ai sensi del comma 1 dell'articolo 37, alle parti che non siano titolari della casa presso la quale si è svolta la convivenza sino al momento dell'estinzione dell'unione, è concesso un termine non inferiore a tre mesi dalla data di estinzione dell'unione, per abbandonare la medesima casa.

2. Salvo patto contrario, nel caso di decesso della parte titolare della casa di cui al comma 1, alle altre parti dell'unione di mutuo aiuto è concesso un termine non inferiore a sei mesi dal decesso del titolare, per abbandonare la medesima casa.

3. Salvo patto contrario, nel caso di decesso della parte locataria della casa di cui al comma 1, le parti dell'unione di mutuo aiuto succedono nel contratto di locazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, come modificato dall'articolo 44 della presente legge. Le situazioni di contitolarità delle parti dell'unione di mutuo aiuto, nel diritto a succedere nel contratto di locazione della casa di cui al comma 1, stipulato dal premorto, in qualità di conduttore, sono regolate di comune accordo dalle parti medesime. Qualora sia impossibile pervenire ad un accordo tra le parti, le controversie in ordine alla titolarità del diritto a succedere nel contratto di locazione della casa di cui al comma 1 sono risolte in sede giudiziale, ovvero di arbitrato. La risoluzione giudiziale può stabilire un congruo indennizzo a favore delle parti dell'unione di mutuo aiuto maggiormente pregiudicate rispetto alle altre in ragione dell'estinzione dell'unione medesima.

Art. 19-quaterdecies.

(Compensazione economica in ragione del lavoro prestato, in seguito ad estinzione o recesso unilaterale dall'unione di mutuo aiuto)

1. Nel caso di estinzione dell'unione di mutuo aiuto ai sensi del comma 1 dell'articolo 37, ovvero nel caso di recesso unilaterale dall'unione, la parte che abbia prestato il proprio lavoro, anche domestico in favore delle altre o di una sola di esse, in assenza di congrua retribuzione, in maniera tale da determinare un arricchimento ingiusto dei beneficiari o del beneficiario, ha diritto ad esigere da essi una compensazione economica. Tale compensazione è stabilita di comune accordo dagli interessati, ovvero, in assenza di accordo, in sede giudiziale od arbitrale, tenendo conto delle seguenti componenti:

- a) eventuali convenzioni, stabilite previamente dalle parti dell'unione di mutuo aiuto;
- b) la durata dell'unione di mutuo aiuto;
- c) le risorse economiche delle parti interessate;
- d) la qualità e l'entità del lavoro prestato.

Art. 19-quindecies.

(Diritto agli alimenti in caso di estinzione dell'unione di mutuo aiuto per morte di una delle parti)

1. Nel caso di estinzione dell'unione di mutuo aiuto ai sensi del comma 1 dell'articolo 37, in ragione della morte di una delle parti, le altre parti che nell'anno precedente all'estinzione erano state mantenute in misura totale o parziale dal premorto, e che versino in stato di bisogno; non essendo in grado di provvedere al proprio mantenimento, hanno diritto agli alimenti per un periodo non inferiore a due anni. L'obbligo alimentare grava sugli eredi del premorto, nella misura e secondo le modalità pattuite tra i beneficiari e gli obbligati. Quando tuttavia non sia possibile pervenire a tale accordo, la misura e le modalità della prestazione alimentare è stabilita in sede arbitrale o giudiziale. Per la determinazione della misura degli alimenti, il giudice tiene conto dei criteri di cui all'articolo 438 del codice civile.

2. Non sussiste il diritto agli alimenti di cui al comma 1, qualora esso sia stato previamente

escluso dalle parti dell'unione di mutuo aiuto, mediante apposita dichiarazione, annotata in margine all'atto di registrazione, anche successivamente alla costituzione dell'unione di mutuo aiuto.

19.0.2

[LO GIUDICE](#), [MANCONI](#), [MATTESINI](#), [PUPPATO](#), [RICCHIUTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«TITOLO III

Della responsabilità genitoriale

Art. 19-bis.

Nel libro I del codice civile, dopo il titolo VII è inserito il seguente:

«Titolo VII-*bis*.

Dell'assunzione della responsabilità genitoriale

Art. 290-bis. ? (Requisiti e forma della dichiarazione di assunzione della responsabilità genitoriale). ? 1. Una o due persone maggiorenni, che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 330, possono, anche congiuntamente, dichiarare di assumersi ogni responsabilità nei confronti di una persona, anche minorenni, secondo le forme e la procedura di cui al comma 2.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è resa all'ufficiale di stato civile all'atto di nascita della persona nei cui confronti è resa o successivamente, in ogni tempo. Alla dichiarazione sono allegati le dichiarazioni di consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale sulla persona nei cui confronti si assume la responsabilità, nonché la dichiarazione di consenso di quest'ultima, qualora abbia un'età superiore agli anni quattordici. La dichiarazione di consenso dell'esercente la responsabilità genitoriale può anche essere espressa per testamento.

3. Qualora l'esercente la responsabilità genitoriale rifiuti, senza giustificato motivo, di prestare il proprio consenso ai fini di cui al comma 2, secondo periodo, le persone che intendano rendere la dichiarazione, nonché la persona maggiore di quattordici anni, possono proporre ricorso avverso il diniego al presidente del tribunale nella cui circoscrizione risiede la persona nei cui confronti è resa la dichiarazione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, su relazione del presidente, sentito il pubblico ministero, le persone che intendano rendere la dichiarazione, nonché la persona nei cui confronti è assunta la responsabilità genitoriale. Il tribunale, tenuto conto dell'interesse della persona nei cui confronti si intende rendere la dichiarazione, nonché dei motivi addotti a sostegno del diniego del consenso da parte del resistente, decide con sentenza che, in caso di accoglimento del ricorso, tiene luogo del consenso negato.

4. La dichiarazione di assunzione di responsabilità genitoriale, nonché le dichiarazioni di consenso dei soggetti di cui al comma 2, sono irrevocabili.

5. La dichiarazione è nulla e non produce effetti qualora essa, il consenso della persona nei cui confronti è resa ovvero il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, siano resi per effetto di violenza, minaccia, o dolo da chiunque esercitati.

Art. 290-ter. ? (Effetti della dichiarazione). ? 1. La dichiarazione di cui all'articolo 290-bis, comma 1, comporta, anche ai fini penali, l'assunzione, nei confronti della persona nei cui confronti è resa, dei diritti e dei doveri che spettano al genitore nei confronti del figlio.

2. La dichiarazione di cui all'articolo 290-bis, comma 1, comporta altresì l'applicazione, alla persona che l'ha resa, delle disposizioni relative alla responsabilità, alla rappresentanza e all'amministrazione, all'usufrutto legale e ad ogni altro diritto o dovere di cui al libro I, titolo IX, in quanto compatibili.

3. Qualora il soggetto che ha reso la dichiarazione di responsabilità genitoriale venga meno ai propri doveri nei confronti del minore, il tribunale per i minorenni adotta tutti i provvedimenti necessari ed idonei a tutelare l'interesse di quest'ultimo ai sensi degli articoli 330, 332, 333, 334, 335, 336, 336-bis e 337.

4. I diritti e i doveri di cui ai commi 1 e 2 permangono in capo a chi ha reso la dichiarazione di assunzione della responsabilità genitoriale nei confronti del minore, indipendentemente dalla natura e dalla costanza dei rapporti, anche di convivenza, tra le persone che abbiano reso la dichiarazione e

l'esercente la responsabilità genitoriale, nonché dalla costanza del rapporto di convivenza tra le persone che abbiano reso la dichiarazione e il minore, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimo.

5. Anche ai fini successivi, la dichiarazione di assunzione della responsabilità genitoriale non produce effetti che riguardo alla persona che l'ha resa e nei confronti della persona nei cui confronti è resa.

Art. 290-*quater*. ? (*Provvedimenti nei confronti del minore*). ? 1. Qualora le persone che abbiano reso la dichiarazione di cui all'articolo 290-*bis*, comma 1, ovvero gli esercenti la responsabilità genitoriale, vengano meno in ogni tempo agli obblighi che discendono dalla dichiarazione, ciascuno dei soggetti interessati può proporre ricorso al tribunale per i minorenni, al fine di ottenere l'adempimento di tali obblighi.

2. Il tribunale per i minorenni, in contraddittorio con le parti, sentito il minore e con l'intervento del pubblico ministero, adotta con sentenza tutti i provvedimenti necessari nei confronti del minore. Se richiesto in tal senso, tenendo conto dell'interesse del minore e del suo diritto alla continuità affettiva, il medesimo tribunale stabilisce, in favore delle persone che abbiano reso la dichiarazione di responsabilità genitoriale, l'affidamento condiviso del minore stesso, determinando le modalità ed i tempi di visita e di frequentazione, anche per periodi continuativi, del minore nei confronti del quale la dichiarazione è stata resa, e assume ogni altra decisione idonea a regolare i rapporti economici e di altra natura tra le parti. Ai fini della adozione dei provvedimenti di cui al periodo precedente si applica, in quanto compatibile, la disposizione di cui al periodo precedente».

19.0.3

[DLBIAGIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

1. All'articolo 1 della legge n. 898/1970 e ss.mm.ii. prima del comma 1 è inserito il seguente:

"01. Prima del deposito di domanda di scioglimento del matrimonio le parti hanno facoltà di rivolgersi a un consulente familiare o a un mediatore familiare esercente l'attività in un consultorio pubblico o convenzionato scelto di comune accordo il quale, alla fine del percorso di conciliazione della durata di non meno di cinque incontri, se la conciliazione non riesce, attesta ai coniugi in forma scritta che gli stessi l'hanno tentata. Se la conciliazione avviene, le parti sottoscrivono il relativo verbale".

2. Il tentativo di cui al comma 1 è obbligatorio nel caso di cui all'articolo 3 numero 2 lettera b).

3. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 898/1970 e ss.mm.ii. le parole: "esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "verificato il fallimento del tentativo di conciliazione già esperito, ovvero esperito egli stesso inutilmente il tentativo di conciliazione nei casi previsti dall'articolo 3 legge n. 898/70, diversi da quello di cui al numero 2 lettera b)".

4. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 898/70 dopo le parole: "tentando di conciliarli" sono aggiunte le seguenti: "sempre che non sia già stato esperito il tentativo di conciliazione stragiudiziale".

5. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 898/70 è aggiunta la seguente frase: "se le parti non hanno effettuato il tentativo di conciliazione non essendosi accordati sulla scelta del consulente familiare o del mediatore familiare il Presidente lo indica d'ufficio disponendo un rinvio dell'udienza di almeno tre mesi".

6. Al comma 8 dell'articolo 4 della legge n. 898/70 dopo le parole: "Se la conciliazione non riesce" sono aggiunte le seguenti: "ovvero se risulta che il tentativo di conciliazione stragiudiziale già esperito ha dato esito negativo"».

19.0.4

[GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

1. All'articolo 1 della legge n. 898/1970 e successive modificazioni prima del comma 1 è inserito il seguente:

"01. Prima del deposito di domanda di scioglimento del matrimonio le parti hanno facoltà di rivolgersi a un consulente familiare o a un mediatore familiare esercente l'attività in un consultorio pubblico o convenzionato scelto di comune accordo il quale, alla fine del percorso di conciliazione della durata di non meno di cinque incontri, se la conciliazione non riesce, attesta ai coniugi in forma scritta che gli stessi l'hanno tentata. Se la conciliazione avviene, le parti sottoscrivono il relativo verbale. Il tentativo di cui al comma 1 è obbligatorio nel caso di cui al n. 2 lettera b) dell'articolo 3 della legge n. 898/70".

2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 898/1970 e successive modificazioni le parole: "esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "verificato il fallimento del tentativo di conciliazione già esperito, ovvero esperito egli stesso inutilmente il tentativo di conciliazione nei casi previsti dall'articolo 3 legge n. 898/70, diversi da quello di cui al n. 2 lettera b)".

3. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 898/70 dopo le parole: "tentando di conciliarli" sono aggiunte le seguenti: "sempre che non sia già stato esperito il tentativo di conciliazione stragiudiziale".

4. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 898/1970 è aggiunta la seguente frase: "se le parti non hanno effettuato il tentativo di conciliazione non essendosi accordati sulla scelta del consulente familiare o del mediatore familiare il Presidente 10 indica d'ufficio disponendo un rinvio dell'udienza di almeno tre mesi".

5. Al comma 8 dell'articolo 4 della legge n. 898/1970 dopo le parole: "Se la conciliazione non riesce" sono aggiunte le seguenti: "ovvero se risulta che il tentativo di conciliazione stragiudiziale già esperito ha dato esito negativo"».

19.0.5

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Nelle norme sul conflitto di interessi, si applicano alle coppie notoriamente unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza le disposizioni relative al coniuge».

Tit.1

MARIO MAURO

Sostituire il titolo: "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" con il seguente: "Regolamentazione delle unioni solidaristiche a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e della pari dignità dei cittadini".

Tit.2

MARIO MAURO

Sostituire il titolo: "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" con il seguente: "Regolamentazione delle associazioni solidaristiche a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e della pari dignità dei cittadini".

1.3.2.1.47. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 212 (pom.) dell'11/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 11 GIUGNO 2015
212ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
[BUCCARELLA](#)

La seduta inizia alle ore 13,50.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) *SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) *ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [AIROLA](#) (M5S), in apertura di seduta, auspica, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, che l'esame del provvedimento possa concludersi nel più breve tempo possibile.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto del 9 giugno.

Il senatore [ORELLANA](#) (Misto) illustra gli emendamenti a propria firma presentati in relazione ai Titoli I e II del testo unificato in esame. L'emendamento 1.1153 è volto ad introdurre il comma 2-*bis* all'articolo 1 del testo unificato al fine di rendere applicabili all'unione civile tra persone dello stesso sesso le disposizioni codicistiche in materia di formalità preliminari del matrimonio. Con l'emendamento 1.1525 si intende inserire - al comma 6 dell'articolo 1 del testo unificato - una previsione che consenta ai figli, anche adottivi, dell'unione civile tra persone dello stesso sesso di assumere il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dagli stessi stabilito e di trasmettere ai propri figli solo il primo dei loro cognomi. Con l'emendamento 1.1526, in materia di cognome dei coniugi e delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso - interamente sostitutivo dell'articolo 156-*bis* del codice civile - attraverso l'inserimento del comma 6-*bis* all'articolo 1 del testo unificato, si prevede che il giudice possa vietare a un coniuge ovvero a una delle parti dell'unione civile l'uso del cognome dell'altra ovvero possa autorizzare un coniuge ovvero una delle parti a non utilizzare il cognome dell'altra, qualora dall'uso possa derivare grave pregiudizio. L'emendamento 3.992 - così come l'emendamento 7.145 - è invece volto ad estendere anche alle unioni civili la previsione dell'adozione legittimante di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184. L'emendamento 7.152 - recante introduzione al comma 1 dell'articolo 7 del testo unificato della lettera d-*bis*) - è finalizzato ad estendere anche alle unioni civili il regime disciplinante la concessione della pensione ai superstiti, mentre l'emendamento 7.165 mira ad escludere il Ministero della salute dai soggetti competenti per l'adozione dei decreti legislativi di regolamentazione dell'unione civile, secondo i principi e criteri direttivi contenuti nel predetto articolo 7. Passando in rassegna gli emendamenti relativi al Titolo II - recante disciplina della convivenza - il senatore Orellana illustra l'emendamento 10.4, così come riformulato in un nuovo emendamento 10.4 (testo 2) - pubblicato in allegato - con il quale si intende sostituire il comma 1 dell'articolo 10 del testo unificato - in materia di diritto di abitazione e casi di successione nel contratto di locazione - consentendo al convivente di fatto superstite l'esercizio del diritto di abitazione per un numero di anni pari alla durata della convivenza, tenuto conto dell'età, delle condizioni economiche e di salute del medesimo. In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, e in presenza di figli minori o di figli disabili, il convivente superstite ha diritto di abitazione a prescindere dal numero di anni di convivenza. Quest'ultima specificazione è presente anche nell'emendamento 10.6. L'emendamento 16.31 - modificativo del comma 1 dell'articolo 16 del testo unificato in materia di contratto di convivenza - è volto ad includere anche l'eventuale cessazione dei rapporti patrimoniali della vita in comune dei conviventi di fatto nel contenuto del contratto di convivenza. L'emendamento 18.68, infine, è finalizzato a modificare il comma 3 dell'articolo 18 del testo unificato - in materia di risoluzione del contratto di convivenza - in modo da estendere da trenta a novanta giorni il termine minimo per la dichiarazione di recesso concesso al convivente per lasciare l'abitazione, nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente.

Il senatore [DLBIAGIO](#) (AP (NCD-UDC)) interviene per illustrare le proprie proposte emendative all'articolo 1 del testo base, riservandosi di intervenire successivamente per illustrare le proposte sugli altri articoli.

L'emendamento 1.3 è volto a sopprimere il titolo I del Testo Unificato, che a suo avviso determina, nei fatti, una equiparazione dell'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso con il matrimonio. Alle unioni civili sono infatti estese, nel testo in esame, quasi interamente le disposizioni del codice civile relative al matrimonio, ad eccezione dell'istituto dell'adozione, rispetto al quale peraltro si prevede la possibilità di accesso in relazione ai figli del *partner*. Pur condividendo l'esigenza di un intervento legislativo al fine di garantire i diritti dei conviventi, non ritiene che tale obiettivo sia realizzato in modo congruo e condivisibile dal testo in esame, né che la strada intrapresa sia compatibile con la specificità della nozione di matrimonio, intesa come unione tra un uomo e una donna sia in base ai principi costituzionali vigenti sia quale fenomeno sociale la cui genesi preesiste al dato normativo.

Inoltre, è orientamento ormai consolidato della giurisprudenza costituzionale che non si determini alcuna irragionevole differenziazione di trattamento rilevante *ex* articolo 3 della Costituzione a non equiparare fenomeni affatto diversi, quali sono appunto l'unione tra persone dello stesso sesso e il matrimonio. Né la normativa europea impone alcuna estensione alle unioni omosessuali delle regole previste per le unioni matrimoniali tra uomo e donna. Questo non toglie peraltro che non si possa ravvisare l'esigenza di intervenire in via legislativa allo scopo di assicurare una organica armonizzazione della congerie di provvedimenti settoriali adottati in questi anni sulle stabili convivenze. Tuttavia tale risultato poteva essere conseguito in maniera assai più efficace attraverso un testo unico sulle convivenze, come quello presentato in data 21 gennaio 2015 dal senatore Sacconi con l'Atto Senato n. 1745, che richiama ed armonizza disposizioni vigenti che riguardano gli aspetti più disparati e con modalità persino più incisive del testo base adottato dalla Commissione: dall'assistenza sanitaria all'amministrazione di sostegno, dalla tutela e curatela all'assistenza carceraria, alla tutela civilistica e molto altro.

L'emendamento 1.18 è volto a sostituire interamente l'articolo 1 del testo unificato, prevedendo l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente per le parti di una convivenza di fatto che la vogliano registrare, ai sensi degli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989; contenuto analogo ancorché più circoscritto presenta l'emendamento 1.45.

L'emendamento 1.21 propone la soppressione del comma 1 dell'articolo 1 del testo unificato, che prevede nei fatti l'omologazione dell'unione civile al matrimonio attraverso la dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni. La proposta 1.857 mira alla soppressione, al comma 1 dell'articolo 1 del testo in esame, della previsione circa la presenza di due testimoni nella registrazione dell'unione civile.

La proposta 1.878 inserisce un comma 1-*bis* finalizzato a definire gli effetti anagrafici della convivenza quale unione fra due persone maggiorenni legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora.

L'emendamento 1.1156, così come riformulato nell'emendamento 1.1156 (testo 2) - pubblicato in allegato - prevede una sostituzione del comma 3 dell'articolo 1 armonizzata alla procedura di registrazione anagrafica della coppia di fatto.

L'emendamento 1.1219 - recante modifiche all'articolo 1, comma 3, lettera b) del testo base - propone di abrogare le deroghe al divieto di contrarre l'unione in presenza di minori al fine di assicurare loro maggiore tutela. La proposta 1.1262 propone una modifica alla successiva lettera d) per rendere il testo più armonico.

Anche l'emendamento 1.1456 si muove nella linea della differenziazione tra matrimonio e unione civile, la quale andrebbe piuttosto regolata secondo il principio della registrazione anagrafica che pertanto non richiede la presenza di testimoni, né delle loro specifiche anagrafiche. La proposta 1.1498, di cui viene presentata una versione corretta - pubblicata in allegato - è volta a modificare il comma 6 dell'articolo 1, eliminando il riferimento allo "stato vedovile" ed alle "nuove nozze" - che sono espressioni tipicamente riferibili all'istituto matrimoniale e quindi non appropriate al contesto in oggetto - e prevedendo che il cognome possa essere conservato in caso di decesso di una delle parti,

fino alla contrazione di un vincolo matrimoniale.

Il senatore **LUMIA** (PD) esprime, anche a nome del proprio gruppo parlamentare, profonda condivisione sull'impostazione di fondo che caratterizza il testo base. I pochi, mirati, emendamenti presentati dai senatori del gruppo esprimono altresì la necessità di esaminare in tempi congrui un provvedimento di estrema importanza per l'Italia, anche alla luce del grave ritardo rispetto ad altri Paesi nel dare riconoscimento legislativo ai diritti spettanti alle persone dello stesso sesso. A tale riguardo rammenta che ben tredici paesi europei - tra i quali la cattolicissima Spagna - hanno legalizzato il matrimonio tra persone omosessuali, mentre altri paesi tra cui la Germania hanno riconosciuto in via legislativa l'istituto delle unioni civili. L'obiettivo che, con il testo base, si intende perseguire rappresenta dunque una esigenza ormai ineludibile della politica - a prescindere dalla natura progressista o conservatrice dei rispettivi schieramenti - rispetto ad istanze provenienti dalla società civile che non possono più rimanere inascoltate. Tutto questo anche per evitare di assumere posizioni di retroguardia rispetto all'incessante elaborazione giurisprudenziale in tema di diritti civili e sociali delle persone. Osserva che, nel testo unificato, l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso mantiene una fisionomia profondamente diversificata rispetto al matrimonio - quanto a denominazione, natura e presupposti -, pur contenendo rinvii interni a disposizioni del codice civile in materia matrimoniale. Tra gli elementi caratterizzanti il titolo I occorre altresì segnalare il riconoscimento dell'adozione in casi particolari - la cui previsione è resa necessaria anche alla luce delle recenti pronunce dei giudici di primo grado - nonché l'estensione della pensione di reversibilità alle unioni civili, i cui costi presuntivi non dovrebbero risultare così significativi, come anche rilevato in uno studio condotto dall'INPS e risultante da documenti ufficiali pervenuti alla Commissione. Per quanto riguarda infine gli emendamenti riferiti al titolo II del testo unificato, il senatore Lumia esprime l'auspicio che si possano registrare convergenze trasversali, in quanto il testo base non presenta significative differenze di sostanza rispetto a testi alternativi presentati in materia di convivenze di fatto. Al contrario, le proposte provenienti da altre forze politiche sono volte a garantire tutela alle convivenze di fatto in maniera ancora più incisiva di quanto proposto dal testo proposto dalla relatrice.

Il senatore **SACCONI** (AP (NCD-UDC)) rileva, in via preliminare, come gli emendamenti presentati dai senatori del suo Gruppo di appartenenza siano caratterizzati da un'impostazione comune, volta a definire il testo in esame nel senso di una ricognizione dei diritti riconosciuti ai conviventi - in un quadro peraltro di maggiore certezza, organicità e completezza - suscettibile di assicurare una regolamentazione pubblica della materia nel rispetto dei limiti derivanti sia dalla Costituzione, sia da una tradizione giuridica più che secolare.

In questo quadro generale la sua parte politica si dichiara, quindi, contraria a qualsiasi soluzione volta ad equiparare sostanzialmente al matrimonio altre forme di unione civile, a consentire l'adozione al di fuori del contesto della famiglia tradizionale, nonché ad estendere alle proposte nuove forme di unione provvidenze pubbliche che, nel quadro normativo vigente, sono riservate appunto alla famiglia tradizionale.

In termini più specifici il senatore Sacconi rileva come la sua parte politica sia contraria, escludendo sul punto qualsiasi possibilità di mediazione, a soluzioni comunque configurate che prevedano per forme di unione di due persone dello stesso sesso la "registrazione pubblica", nel presupposto che il riconoscimento di questa costituirebbe ineludibilmente il presupposto di successivi interventi giurisprudenziali che finirebbero per determinare sul piano giuridico quell'equiparazione con l'istituto del matrimonio che la sua parte politica ritiene inaccettabile per le ragioni già esposte.

Sul tema delle adozioni la contrarietà alla cosiddetta *stepchild adoption* - consentita dal testo all'esame della Commissione - è sotto un certo aspetto ancora più determinata di quella nei confronti dell'ammissibilità dell'adozione legittimante, che è invece esclusa dal testo medesimo. Consentire l'adozione in casi particolari di cui all'articolo 44 della legge n. 184 del 1983 significherebbe, nella realtà dei fatti, permettere l'adozione di bambini che non sarebbero, nella generalità dei casi, figli

dell'altro componente dell'unione, ma piuttosto il frutto del ricorso alla maternità surrogata, e cioè ad una pratica che la sua parte politica giudica razzista e classista e che corrisponde a un'idea di commercio dell'umano del tutto inaccettabile. Per la sua parte politica inoltre rimane un postulato irrinunciabile che i diritti dei minori devono comunque prevalere sui pur comprensibili desideri degli adulti.

Per quanto concerne il tema dell'estensione ai componenti delle unioni civili dell'applicabilità delle disposizioni concernenti l'attribuzione della pensione di reversibilità, il senatore Sacconi ricorda che, attualmente, il costo delle pensioni di reversibilità incide sul bilancio dello Stato per non meno di 40 miliardi di euro annui - l'Italia è il primo Paese al mondo per l'incidenza sul prodotto interno lordo di questa specifica spesa previdenziale - e che la copertura di un'estensione dell'ambito di operatività della normativa in questione dovrebbe avere una proiezione temporale certamente superiore a dieci anni, dovendo consentire di ipotizzare i costi a regime della predetta estensione ed essendo di tutta evidenza che previsioni fondate sul presupposto che a queste nuove forme di unione accedano persone con non più di cinquant'anni non possono collocare il momento in cui è possibile determinare gli oneri a regime nel 2016 o comunque a distanza di pochi anni (in un simile arco temporale il numero dei decessi presumibili non può non essere contenuto). Peraltro una simile impostazione non tiene conto di quello che è, invece, un rischio altamente prevedibile, e cioè il rischio di comportamenti strumentali in cui il ricorso all'unione civile è solo strumentale all'ottenimento della pensione di reversibilità.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è nuovamente convocata alla ore 17.

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE NN.

[N. 14, 197, 239, 314, 14, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763](#)

Art. 1

1.1156 (testo 2)

[DLBIAGIO](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la registrazione dell'unione di fatto:

- a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale per il quale non sia stata pronunciata cessazione degli effetti civili;
- b) la presenza di un'altra unione di fatto registrata all'anagrafe della popolazione;
- c) la minore età;
- d) l'interdizione per infermità di mente. Qualora l'istanza di interdizione sia solo promossa, la registrazione dell'unione è comunque sospesa fino ad avvenuta sentenza passata in giudicato;

e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87 del codice civile. Si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile;

f) la sussistenza di fattispecie penali di cui all'articolo 88 del codice civile. Qualora sussista unicamente un rinvio a giudizio, la registrazione dell'unione di fatto è sospesa fino ad avvenuta sentenza di proscioglimento».

1.1498 corretto

DI BIAGIO

Al comma 6, le parole: «è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze» sono sostituite dalle seguenti: «può essere conservato in caso di decesso di una delle parti, fino alla contrazione di un vincolo matrimoniale».

Art. 10

10.4 (testo 2)

ORELLANA, MUSSINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Salvo quanto stabilito nell'articolo 337-*sexies* del codice civile e fatte salve specifiche previsioni stabilite dai conviventi mediante la stipula del contratto di convivenza, di cui al successivo articolo 16, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha il diritto di abitazione per un numero di anni pari alla durata della convivenza, tenuto conto dell'età e delle condizioni economiche e di salute del medesimo, nonché della presenza di figli minori o di figli disabili. Tale diritto cessa in caso di matrimonio, di unione civile tra persone dello stesso sesso o di nuova convivenza di fatto».

1.3.2.1.48. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 213 (pom.) dell'11/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 11 GIUGNO 2015
213ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
[BUCCARELLA](#)

La seduta inizia alle ore 17,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) *SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) *ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella 1a seduta pomeridiana di oggi.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto del 9 giugno.

Il senatore [SACCONI](#) (*AP (NCD-UDC)*), rifacendosi alle considerazioni già svolte, ribadisce che l'estensione alle istituende unioni civili delle norme in tema di pensione ai superstiti rischia di creare problemi alla sostenibilità economica dell'attuale sistema di solidarietà sociale, sottolineando ulteriormente come le previsioni di spesa - per poter essere utili ai fini della determinazione di una copertura idonea a garantire tale sostenibilità - debbano necessariamente estendersi per un arco temporale superiore ai dieci anni ed abbracciare un periodo adeguato al fine di individuare il momento in cui andrà a regime l'operatività dell'istituto in questione per le unioni civili. Dati tali presupposti ritiene che - a regime - una previsione di spesa plausibile si collochi su un livello pari a circa il 5 per cento della spesa previdenziale che - come già evidenziato - attualmente si attesta intorno ai 40 miliardi di euro annui.

Da ultimo il senatore Sacconi si sofferma sul titolo II del testo unificato in esame, evidenziando di non avere particolari rilievi sugli articoli da 8 a 15 e manifestando, invece, la propria contrarietà nei confronti delle previsioni di cui all'articolo 16, in quanto la previsione che il contratto di convivenza debba essere ricevuto da un notaio in forma pubblica e successivamente trasmesso al Comune di residenza per l'iscrizione all'Anagrafe rappresenta comunque una forma, seppur attenuata, di "registrazione pubblica" da respingere per le motivazioni da lui già svolte nella precedente seduta.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) giudica radicalmente non condivisibile la scelta, effettuata con il titolo I del testo unificato in esame, di introdurre nell'ordinamento un istituto con cui le unioni fra persone dello stesso sesso vengono sostanzialmente equiparate al matrimonio. Una simile scelta del legislatore si pone in radicale contrasto con il vigente quadro costituzionale e, ancor di più, con il dato pregiudiziale costituito dalla impossibilità fattuale di assimilare le unioni omosessuali alle unioni fra un uomo ed una donna, per la circostanza non contestabile che solo queste ultime presentano, in via ordinaria, quella potenzialità procreativa che nessun'altra unione può avere.

Il dibattito non ha fatto emergere ragioni che possano giustificare la scelta adottata con il testo in esame. Si è fatto riferimento alla esistenza di figli "interni" alla coppia, ma non vi è chi non veda, a prescindere dal fatto che questi figli interni alla coppia propriamente non sono, che se l'esigenza è quella di tener conto di legami affettivi maturati in contesti in cui un adulto si è per lungo tempo preso cura di un minore - le soluzioni possono essere ricercate in altro modo, intervenendo nel contesto delle adozioni in casi particolari. Ma ancor di più vale a questo proposito sottolineare come la rilevanza di questi casi non può che essere esigua, da un punto di vista numerico, se non altro per la decisiva ragione che la maggior parte dei minori hanno fortunatamente sia il padre, sia la madre, il che rende impossibile in questi casi l'adozione da parte di una terza persona. Questa è l'unica conclusione possibile, se le situazioni a cui si fa riferimento sono le situazioni in cui il minore ha perso uno dei genitori e quello superstite ha, successivamente, scelto di convivere con una persona dello stesso sesso, mentre il minore è ancora nei primi anni di vita per cui il nuovo convivente ha potuto seguirlo nel percorso di crescita. Di converso non può in alcun modo ritenersi che siano meritevoli di tutela situazioni diverse - che sarebbero invece verosimilmente quelle che più frequentemente verrebbero in rilievo - in cui non ci si trova di fronte ad un minore che ha perso uno dei genitori, ma piuttosto ad un minore che è stato premeditatamente privato del padre o della madre.

Sotto un diverso profilo appare evidente al senatore Malan che l'introduzione di un istituto come l'unione civile si presti, nei fatti assai più del matrimonio, al rischio di un'utilizzazione strumentale al

fine di ottenere ora la cittadinanza italiana, ora una pensione di reversibilità, ora benefici ulteriori che possano in qualche modo essere connessi al riconoscimento di tale forma di unione, con la conseguenza - a suo avviso da valutarsi in termini estremamente preoccupanti soprattutto nell'attuale momento storico - di poter determinare in concreto reazioni che porteranno ad un'ulteriore riduzione delle già poche tutele previste per la famiglia tradizionale.

Per quanto riguarda i profili specificatamente attinenti alla copertura finanziaria dell'estensione alle unioni civili dell'applicabilità delle disposizioni in materia di pensioni di reversibilità, il senatore Malan sottolinea come proiezioni di spesa limitate ad un arco temporale di dieci anni siano palesemente insufficienti. In realtà - come evidenziato dal senatore Sacconi - le previsioni di spesa dovrebbero estendersi su un arco temporale idoneo a includere il momento in cui l'estensione dell'istituto della reversibilità alle unioni civili andrà a regime e questo momento temporale è individuabile sottraendo alla prospettiva media di vita l'età media delle persone che, una volta approvata la legge, accederanno progressivamente all'istituto delle unioni civili. È di tutta evidenza che si tratta di proiezioni che - per essere seriamente valutabili - dovranno abbracciare un arco temporale oscillante tra i trenta ed i trentacinque anni.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*) richiama innanzitutto l'attenzione sul carattere ampiamente strumentale del dibattito sulle unioni civili che, a suo avviso, ha assunto un carattere emergenziale del tutto sproporzionato rispetto alle dimensioni del fenomeno e alla reale entità dei problemi che asseritamente dovrebbero trovare una soluzione. Mentre nessuno si occupa dei problemi della famiglia - che gli sembra difficile negare interessino una assai più ampia parte della popolazione italiana - e mentre il Parlamento è chiamato a confrontarsi con temi di imponente portata, quali la riforma costituzionale e la riforma della scuola, gli riesce davvero incomprensibile come l'istituzione delle unioni civili possa essere considerata un'urgenza. Si vedrà, a questo riguardo, se ci sarà una calendarizzazione in Assemblea dei disegni di legge in esame.

Nel merito l'oratore ritiene evidente la pretestuosità di alcune delle questioni, all'esigenza di intervenire sulle quali risponderebbe il testo in discussione.

Non gli risulta che ci siano violazioni gravi dei diritti degli omosessuali e, se tali violazioni vi fossero, l'attenzione che questi temi ricevono farebbe sì che le stesse verrebbero poste in adeguata evidenza. Di converso non vede come non si possa essere seriamente preoccupati per il rischio di una utilizzazione strumentale del nuovo istituto, sia per ottenere una pensione di reversibilità, sia per ottenere la cittadinanza italiana, sia per ottenere altri benefici in concreto fruibili mediante l'accesso alle unioni civili.

Anche sul tema delle adozioni la pretestuosità gli appare evidente, in quanto, come è noto, il numero delle richieste di adozione è superiore al numero dei bambini adottabili, per cui su questo versante il nuovo istituto non viene a corrispondere ad alcuna esigenza di colmare una carenza di possibilità di accoglimento dei minori. Sotto un diverso profilo rimane stupefatto di fronte al silenzio del mondo dell'associazionismo femminile che, a fronte di una storia di battaglie sul tema dei diritti e della tutela della donna, ora tace di fronte ai fenomeni sconvolgenti e preoccupanti che si registrano sul tema della cosiddetta "maternità surrogata", nella quale si assiste alla mercificazione e allo sfruttamento del corpo di donne disperate.

Gli sembra, in conclusione, che le obiezioni sollevate al testo in esame pongano questioni profonde e meritino una riflessione particolarmente attenta da parte del Parlamento.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 18,05.

1.3.2.1.49. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 214 (ant.) del 16/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 16 GIUGNO 2015
214ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

La seduta inizia alle ore 10,50.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) *SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) *ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) rileva preliminarmente come gli emendamenti da lui presentati siano tutti riconducibili alla comune finalità di contrastare in modo radicale l'impostazione del testo in esame, un testo che è paradossale possa essere considerato come un passo avanti sul piano civile, giuridico e culturale laddove, di fatto, il significato della nuova legge sarà anche quello di favorire pratiche come quella della maternità surrogata, con cui le coppie omosessuali del ricco Occidente si procurano un figlio sfruttando la disperazione delle donne del Terzo mondo. A fronte di tutto ciò parlare del "diritto" di due uomini ad avere un figlio gli sembra un vero e proprio sconvolgimento di valori morali fondamentali che dovrebbero essere condivisi da laici e da cattolici.

Sotto un distinto, ma convergente profilo va ribadito come il testo in esame risulti palesemente incompatibile con il vigente quadro costituzionale in quanto, risolvendosi in una sostanziale equiparazione delle unioni civili al matrimonio, si pone nettamente in contrasto con il dato normativo rappresentato dal fatto che - come chiarito dalla Corte costituzionale - la previsione dell'articolo 29 della Costituzione non può in nessun caso essere forzata fino al punto di estenderla a ricomprendere un'unione fra due persone che non sia il matrimonio, cioè quell'unione fra un uomo e una donna consacrata da una tradizione religiosa, culturale e giuridica plurisecolare.

Su questo punto, come evidenziato dal senatore Sacconi, la sua parte politica si dichiara fin da ora contraria a qualsiasi possibilità di "mediazione al ribasso", ritenendo inaccettabili anche forme attenuate di registrazione pubblica di unioni fra persone dello stesso sesso, in quanto questo sarebbe comunque il presupposto per arrivare poi - attraverso successivi interventi giurisprudenziali - ad una sostanziale equiparazione con il matrimonio.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) interviene al fine di illustrare, in primo luogo, l'emendamento 8.21 il quale è volto a modificare l'articolo 8 del testo unificato chiarendo un punto del disposto di tale articolo, in particolare laddove lo stesso stabilisce che, ai fini delle disposizioni del titolo II del testo in esame, per conviventi di fatto si intendono le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione da matrimonio o da unione civile. Per quanto dal contesto complessivo si evinca chiaramente che la previsione fa riferimento a due persone maggiorenni unite da questo tipo di legame, il senatore ritiene che sia comunque opportuno, sul piano interpretativo, esplicitare tale concetto e a tal fine è diretto il citato emendamento 8.21.

Il senatore illustra, quindi, l'emendamento 16.26 il quale è volto a sostituire il comma 1 dell'articolo 16, precisando che i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti matrimoniali relativi alla loro vita in comune con la stipula di un contratto di convivenza nel quale fissano la comune residenza. L'emendamento è volto a esplicitare quanto peraltro già desumibile dalla formulazione del comma 1 dell'articolo 16, e cioè che la stipula di un contratto di convivenza costituisce una facoltà e non un obbligo dei conviventi di fatto.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 11,40.

1.3.2.1.50. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 215 (pom.) del 16/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 16 GIUGNO 2015
215ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) *SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) *ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili*

convivenze

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente [PALMA](#), esaminati gli emendamenti presentati al testo unificato adottato dalla Commissione come testo base nella seduta del 26 marzo 2015, visti gli articoli 97, comma 1 (come specificato in via interpretativa dalla circolare del Presidente del Senato in data 10 gennaio 1997) e comma 2, 100, comma 8, e 103 del Regolamento, ritenuto che non possono essere dichiarati proponibili o ammissibili gli emendamenti che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati in termini sconvenienti, contraddittori o comunque impropri (anche ai sensi dell'articolo 12 delle preleggi), o che siano privi di reale portata modificativa o che abbiano effetti privi di qualsiasi ragionevole collocazione nel contesto ordinamentale o che facciano riferimento ad istituti inesistenti o che tendano a modifiche non suscettibili di applicazione, così come formulate, o che richiamino in modo improprio atti non costituenti fonti del diritto ai fini della definizione del contenuto del testo legislativo in esame, dichiara improponibili o inammissibili gli emendamenti che sono pubblicati nell'Allegato 1.

Gli emendamenti - pubblicati nell'Allegato 2 - sono invece dichiarati proponibili a condizione che le seguenti parole, cumulativamente o alternativamente utilizzate, "omosessuali", "omosessuali maschili", "omosessuali femminili", "transessuali", "transgender", "queer" e "lesbiche" vengano riformulate dai rispettivi proponenti nelle parole "dello stesso sesso".

I senatori [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) e [BARANI](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*), il quale ha fatto propri gli emendamenti presentati dal senatore Mario Mauro, dichiarano di accogliere la riformulazione proposta dalla Presidenza.

Il presidente [PALMA](#) comunica quindi che i seguenti emendamenti - pubblicati nell'Allegato 3 - sono invece dichiarati proponibili a condizione che siano riformulati come di seguito specificato.

Gli emendamenti 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.35, 1.38 e 1.39 sono proponibili a condizione che siano riformulati sopprimendo le parole "privo di valore giuridico" ovvero le parole "priva di effetti giuridici" ovvero formulazioni equivalenti, nonché sopprimendo, ove ricorra, l'espressione "in riferimento all'articolo 29 della Costituzione" o altre equivalenti.

L'emendamento 1.1092 è proponibile a condizione che il nuovo testo proposto per il comma 2 dell'articolo 1 sia riformulato nel seguente modo: "le prerogative della famiglia e del matrimonio restano riservate a tali istituti".

L'emendamento 1.1128 è proponibile a condizione che dal testo sia soppressa la parola "civili".

L'emendamento 1.1152 è proponibile a condizione che siano sopresse le parole ivi contenute "hanno il solo scopo di gestire in modo condiviso un'abitazione e".

L'emendamento 1.1432 è proponibile a condizione che sia soppressa la parola "civile".

L'emendamento 1.1486 è proponibile a condizione che, dopo la parola "il", venga inserita la parola "cognome" e che conseguentemente la parola "proprio" ivi contenuta sia posposta a "cognome".

L'emendamento 1.1500 è proponibile a condizione che alle parole "stato vedovile" ivi contenute siano anteposte le parole "durante lo".

L'emendamento 1.1529 è proponibile a condizione che siano sopresse le parole "volto a garantire determinate prerogative a persone che per qualsiasi ragione si trovano a condividere il domicilio in

modo continuativo. Esso è".

L'emendamento 3.523 è proponibile a condizione che siano soppresse le parole "è controparte affettiva dell'altra parte e", nonché le parole "ed equiparabile"; l'emendamento 3.526 è proponibile a condizione che siano soppresse le parole "è controparte dell'altra parte e", nonché le parole "ed equiparabile"; l'emendamento 3.535 è proponibile a condizione che siano soppresse le parole "è condividente dell'altra parte e" nonché le parole "ed equiparabile"; l'emendamento 3.538 è proponibile a condizione che siano soppresse le parole "è contraente affettivo dell'altra parte e" nonché le parole "ed equiparabile"; l'emendamento 3.541 è proponibile a condizione che siano soppresse le parole "è contraente dell'altra parte e", nonché le parole "ed equiparabile"; l'emendamento 3.544 è proponibile a condizione che siano soppresse le parole "è negoziante affettivo dell'altra parte e", nonché le parole "ed equiparabile"; l'emendamento 3.547 è proponibile a condizione che siano soppresse le parole "è negoziante dell'altra parte e", nonché le parole "ed equiparabile".

L'emendamento 3.996 è proponibile a condizione che sia riformulato nel seguente modo: "al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"; l'emendamento 7.50 è proponibile a condizione che siano soppresse le parole "a titolo statistico e".

Dopo che il senatore [MALAN](#) (FI-PdL XVII) ha ritirato gli emendamenti 1.1128 e 1.1432, il senatore stesso e il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) modificano gli emendamenti contenuti nel predetto Allegato 3 riformulandoli nei termini indicati dalla Presidenza.

Tutti i restanti emendamenti - pubblicati nell'Allegato 4 - sono quindi dichiarati proponibili.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione è ulteriormente convocata domani, mercoledì 17 giugno, alle ore 14.

La seduta termina alle ore 15,15.

ALLEGATO 1

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE NN.

N. 14,197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763

EMENDAMENTI IMPROPONIBILI E INAMMISSIBILI

Art. 1

1.12

MALAN

All'articolo 1, premettere il seguente:

«**Art. 01.**

(Società economiche volte alla gestione domestica)

Nel presente titolo sono trattate società economiche volte alla gestione domestica, non assimilabili alla famiglia o al matrimonio».

1.20

MALAN

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel presente titolo sono trattate società economiche volte alla gestione domestica, non assimilabili alla famiglia o al matrimonio».

1.46

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al Sindaco di Roma ed alla presenza di due testimoni».

1.47

MARIO MAURO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al Sindaco di Roma ed alla presenza di due testimoni».

1.48

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due o più persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al Sindaco di Roma ed alla presenza di due testimoni».

1.49

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di dieci testimoni.».

1.50

MARIO MAURO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di dieci testimoni.».

1.51

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due o più persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di dieci testimoni.».

1.52

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due o tre persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.».

1.53

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due o più persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.».

1.82

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (anche transessuali) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.83

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.84

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.85

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione affettiva quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.87

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.88

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.89

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare

tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.229

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.231

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista».

1.232

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.234

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.236

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.238

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione difettiva quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.240

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore».

1.241

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore».

1.244

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.248

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'Ufficiale in stato civile».

1.250

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati, ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista».

1.251

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.253

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.254

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (anche transessuali) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.255

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.256

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione quando, dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.257

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnata nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione affettiva quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.258

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.259

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore».

1.260

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore».

1.261

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.262

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.263

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.264

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza».

1.265

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.268

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.270

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista».

1.271

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.273

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.274

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (anche transessuali) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.275

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.276

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.277

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione affettiva quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.279

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.280

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore».

1.281

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore».

1.282

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.283

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.284

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali costituiscono un'unione, comune quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.285

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali costituiscono un'unione indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.286

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.287

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di

riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.288

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al comandante dei Vigili Urbani».

1.289

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.292

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnanti, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.294

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali, (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista».

1.295

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.297

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.298

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (anche transessuali) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.299

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.300

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.301

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione affettiva quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.303

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnanti, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento anomale) fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.304

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare mie 'unione di fronte al Questore».

1.305

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore».

1.306

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevole di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.307

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnato nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.308

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone transessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione comune quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.309

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone transessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.310

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.311

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.312

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al comandante dei Vigili Urbani».

1.313

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un Unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.316

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.318

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.319

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno il plico».

1.321

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.322

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (anche transessuali) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.323

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.324

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.325

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione oggettiva quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.326

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.327

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.328

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.329

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.330

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.331

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali costituiscono un'unione comune quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.332

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali costituiscono un'unione indissolubile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.333

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.334

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) costituiscono un'amicizia civilmente fondante e quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta d'intorno in plico».

1.335

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al comandante dei Vigili Urbani o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.336

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler

fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.339

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.341

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.342

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.344

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.345

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (anche transessuali) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.346

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.347

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.348

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione affettiva quando dichiarano di

voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.349

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.350

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.351

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.352

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.353

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.354

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.355

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnanti, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.356

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al comandante dei Vigili Urbani o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.357

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) costituiscono un'amicizia civilmente fondante e quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.358

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.361

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.363

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.364

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.366

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.367

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (anche transessuali) costituiscono un'unione civile quando

dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.368

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.369

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.370

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione affettiva quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.371

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.372

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.373

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.374

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.375

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.376

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali costituiscono un'unione comune quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.377

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali costituiscono un'unione indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.378

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.379

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.380

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.381

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante e quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.382

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler

(esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.385

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU), costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.387

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.388

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.390

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.391

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (anche transessuali) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.392

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.393

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.394

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione effettiva quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.396

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnanti nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.397

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.398

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.399

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.400

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di

ritorno in plico».

1.401

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione comune quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.402

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.403

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.404

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.405

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al comandante dei Vigili Urbani o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.406

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.407

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler

fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.510

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenti di due testimoni».

1.530

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.531

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.532

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.534

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.579

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile

1.616

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due o più persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno un anno, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.638

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due

testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermino lo *status* di convivenza continuativi».

1.769

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due o più persone, dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.775

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro ai sensi dell'articolo 20 Costituzionale. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.777

MALAN

Al comma 1, sopprimere la parola: «Due».

1.778

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono», con le seguenti: «Una persona costituisce».

1.779

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «due persone dello stesso sesso», con le seguenti: «due o più persone dello stesso sesso o di sesso diverso, previa verifica e certificazione dell'identità di genere di ciascuno».

1.780

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «due persone dello stesso sesso», con le seguenti: «due o più persone dello stesso sesso o di sesso diverso».

1.781

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso», sono sostituite dalle seguenti: «due o più persone dello stesso sesso».

1.783

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «due», con le seguenti: «coloro che sono coinvolti nella gestione domiciliare cui l'unione è volta e tre».

1.784

GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 1, sostituire la parola: «Due», con la seguente: «Le».

1.785

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «due», inserire le seguenti: «o più rappresentanti diplomatici del paese di provenienza estero che ha richiesto il riconoscimento dell'unione che ne siano».

1.786

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «Due», inserire le seguenti: «gruppi di».

1.787

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «persone dello stesso sesso», con le seguenti: «due o più persone dello stesso sesso o di sesso diverso».

1.788

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «persone», con la seguente: «comunità».

1.791

FASANO

Al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso» e sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un'unione solidale».

1.801

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «dello stesso sesso», con le seguenti: «che abbiano l'esigenza pratica di condividere un'abitazione a prescindere da qualsivoglia legame».

1.804

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «stesso» con le seguenti: «strumento militare indipendentemente dal».

1.805

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «comune a prescindere dal».

1.806

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «domicilio».

1.808

MARIO MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «unite da vincolo amicale».

1.810

MARIO MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «unite dal medesimo centro di interessi di cura ed assistenza reciproca».

1.811

MARIO MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «unite dal medesimo centro di interessi solidaristici».

1.812

MARIO MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «unite dal riconoscimento reciproco del diritto di mutuo soccorso».

1.813

MARIO MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «unite da reciproco riconoscimento di parità e dignità umana».

1.814

MARIO MAURO

Al comma 1 dopo le parole: «due persone dello stesso sesso» aggiungere la seguente: «biologico».

1.818

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «costituiscono un'unione» con le seguenti: «dichiarano la propria residenza».

1.820

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «unione civile», con le seguenti: «di costituire un'associazione i cui componenti siano vincolati dal reciproco rispetto e dal mutuo soccorso».

1.822

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un aggregato civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.825

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «una comunione di civile e reciproco rispetto al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.827

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «una associazione senza scopo di lucro reciproco».

1.828

MARIO MAURO

Al comma 1 sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un'associazione con finalità di assistenza reciproca».

1.829

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un'associazione con scopi mutualistici».

1.830

MALAN

Sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un'unione renziana».

1.831

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione», con le seguenti: «una società economica per la gestione di abitazione».

1.832

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «civile», con le seguenti: «economica di gestione domestica».

1.833

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «civile», inserire le seguenti: «di gestione domestica».

1.834

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed».

1.837

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «mediante» con le seguenti: «senza».

1.839

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «mediante» inserire le seguenti: «messaggio di posta elettronica, fax o

sms, sostitutivi di».

1.840

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla».

1.841

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «dichiarazione» con le seguenti: «esibizione della documentazione di costituzione di società».

1.842

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «dichiarazione» inserire le seguenti: «avvenuta costituzione di società economica».

1.844

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza».

1.845

MALAN

Al comma 1, dopo le parole: «mediante dichiarazione», sostituire la parola: «di» con le seguenti. «autenticata di avvenuta costituzione di società economica».

1.846

MALAN

Al comma 1, dopo le parole: «dichiarazione di» inserire le seguenti: «gestione comune di un domicilio».

1.847

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di».

1.848

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «all'ufficiale di» con le seguenti: «a un funzionario dell'agenzia delle entrate di qualunque».

1.849

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «ufficiale» con le seguenti: «impiegato che non sia».

1.850

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «ufficiale» inserire la seguente: «non»

1.851

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «di stato».

1.852

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «stato civile» con le seguenti: «guardia di finanza».

1.853

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «stato» inserire le seguenti: «improntato alla supremazia della legge e che sia».

1.854

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «civile» al termine del comma.

1.855

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «civile» con la seguente: «estero».

1.856

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «civile» inserire le seguenti: «di paese estero che abbia stipulato apposito trattato con cui per reciprocità accetta qualsiasi tipo di variazione di stato civile avvenuto in Italia, incluso i riconoscimenti di nullità di matrimoni concordatari da parte di tribunali ecclesiastici».

1.861

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «ed» con le seguenti: «, al notaio davanti al quale hanno precedentemente stabilito le condizioni della loro comune gestione domestica».

1.862

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «ed» inserire le seguenti: «un notaio che abbia precedentemente steso il contratto con le condizioni della loro comune gestione domestica».

1.864

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «alla» con le seguenti: «un funzionario del paese estero interessato».

1.865

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «alla» inserire le seguenti: «alla sola ragione di gestire un'abitazione, ciò dichiarando».

1.866

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «presenza» con le seguenti: «condizione di volere unicamente attestare una comune gestione domiciliare con l'ausilio».

1.867

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «presenza» inserire le seguenti: «di persone attestanti che essi intendono unicamente dare un quadro alla comune gestione domiciliare senza alcuna prerogativa di carattere matrimoniale o familiare e senza oneri per lo Stato, il cui numero deve essere almeno».

1.873

MARINELLO, GIOVANARDI

All'articolo 1 del Titolo I dopo il comma 1: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», aggiungere il seguente di periodo: «l'unione civile fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 cost. e non ha valore giuridico».

1.874

MARINELLO, GIOVANARDI

All'articolo 1 del Titolo I dopo il comma 1 «Due persone dello, stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» aggiungere il seguente periodo: «l'unione civile fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costo e non ha effetti giuridici».

1.888

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni Tribunale della Repubblica è istituito il registro delle associazioni affettive tra

due o più persone anche stranieri o apolidi».

1.891

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo di amore o comunque di tipo solidaristico o di assistenza».

1.892

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo di amore».

1.893

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo affettivo anche *more uxorio* e non solo».

1.894

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo di amore».

1.895

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo affettivo anche *more uxorio* e non solo».

1.896

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo

affettivo anche *more uxorio*».

1.897

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata "sezione relativa alle associazioni affettive tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non riconosciute ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione"».

1.898

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata "sezione relativa alle associazioni affettive tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non riconosciute dall'articolo 29 della Costituzione"».

1.899

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata "sezione relativa alle associazioni affettive differenti dalla società naturale di cui all'articolo 29 della Costituzione"».

1.900

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata "sezione relativa ai sodalizi affettivi tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non aventi struttura familiare"».

1.915

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.916

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.917

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.918

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile

mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.919

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.920

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.921

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.922

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.923

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alta presenza di due testimoni».

1.924

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.925

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.926

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer*

e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.927

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una, e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.928

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.929

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/ ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.930

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.931

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.932

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.933

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di

«sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.934

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.935

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.936

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.937

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.938

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.939

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.940

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.941

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer*

e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.942

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.943

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.944

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.945

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche».

1.946

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.947

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.948

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.949

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di

fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.950

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer*, anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso, costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.951

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.952

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.953

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.954

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.955

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.956

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.957

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo

il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.958

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.959

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.960

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.961

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.962

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.963

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.964

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.965

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.966

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.967

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.968

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.969

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.970

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.971

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.972

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.973

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.974

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.975

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/o *queer*».

1.976

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.977

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.978

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.979

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.980

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso, costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.981

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al

responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.981/bis

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.982

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.983

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.984

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.985

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.986

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.987

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.988

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile

mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.989

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.990

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.991

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.992

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.993

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.994

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.995

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.996

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.997

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.998

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.999

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1000

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali, ovvero transessuali, ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1001

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1002

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1003

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1004

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1005

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone omosessuali e/o ovvero transessuali e /o ovvero *transgender*».

1.1006

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1007

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due».

1.1008

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intraprese le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1009

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1010

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1011

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1012

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1013

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1014

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1015

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1016

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali, anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso, costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1017

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1018

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1019

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali, anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1020

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1021

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1022

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1023

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1024

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1025

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1026

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1027

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1028

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1029

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1030

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1031

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1032

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali, ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1033

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1034

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1035

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile».

1.1036

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1037

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1038

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali salvo il caso In cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di Una delle due».

1.1039

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1040

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1041

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1042

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1043

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone omosessuali e/ovvero transessuali».

1.1044

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1045

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune e di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1046

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1047

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1048

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1049

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1050

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1051

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1052

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1053

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1054

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1055

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1056

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1057

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1058

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1059

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1060

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1061

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1062

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1063

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1064

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salva il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1065

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1066

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1067

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1068

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1069

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1070

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1071

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1072

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1073

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone omosessuali».

1.1074

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1075

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1076

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1077

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1078

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1079

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1080

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1081

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1082

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1083

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1084

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1085

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1086

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1087

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1088

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1089

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al

responsabile del registro».

1.1093

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano».

1.1094

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «Presso» con le seguenti: «Secondo principi e criteri del tutto distinti dal matrimonio, con».

1.1095

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «Presso» inserire la seguente: «non».

1.1097

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «gli» inserire le seguenti: «organismi sindacali che ne abbiano fatto richiesta degli».

1.1098

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «uffici di stato civile» con le seguenti: «uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate competente».

1.1099

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «uffici dello stato civile» con le seguenti: «enti pro-loco che si rendano disponibili con apposita istanza in carta bollata».

1.1101

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «dello stato» con le seguenti: «della protezione».

1.1102

MALAN

Al comma 2, sopprimere la parola: «civile».

1.1104

GIOVANARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «lidi ogni comune italiano» con le seguenti: «dei comuni italiani che sceglieranno di aderire».

1.1105

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «di» con le seguenti: «, i cui impiegati si rendano disponibili su base volontaria,».

1.1108

MALAN

Al comma 2, sopprimere la parola: «italiano».

1.1109

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «italiano»; con la seguente: «libico».

1.1110

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «italiano» inserire le seguenti: «che, con delibera della Giunta si renda disponibile a scopo di rilevamento statistico».

1.1111

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «è istituito il registro delle unioni civili tra persone dello stesso» con

le seguenti: «si fa».

1.1112

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «è» con le seguenti: «non viene».

1.1113

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «è» inserire le seguenti: «, con delibera del Consiglio comunale a scopo di rilevamento statistico,».

1.1114

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «istituito» con la seguente: «vietato».

1.1115

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «istituito» inserire le seguenti: «, a finalità statistiche,».

1.1117

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «il» con le seguenti: «per un periodo sperimentale di trenta giorni un».

1.1118

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «il» inserire la seguente: «piccolo».

1.1120

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «registro» inserire la seguente: «delle onlus a favore».

1.1121

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «delle unioni civili tra persone dello stesso» con la seguente: «dei lavoratori e delle lavoratrici del».

1.1122

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «delle unioni civili tra persone dello stesso» con la seguente: «del».

1.1123

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «delle» con le seguenti: «per un periodo sperimentale di trenta giorni un».

1.1124

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «delle» inserire la seguente: «associazioni a favore».

1.1126

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «unioni civili tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formate da».

1.1127

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «unioni» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazioni».

1.1129

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «civili» con le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1130

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «civili» inserire le seguenti:«per la gestione domestica».

1.1136

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «tra» con le seguenti:«volte alla gestione comune di abitazioni per».

1.1137

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti:«gruppi di».

1.1138

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «persone» con le seguenti:«associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

1.1144

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

1.1145

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

1.1146

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

1.1148

MALAN

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

1.1151

MALAN

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Tali unioni hanno il solo scopo di gestire in modo condiviso un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

1.1157

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche».

1.1158

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer*».

1.1159

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender*».

1.1160

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali».

1.1161

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile fra persone omosessuali».

1.1164

MARIO MAURO

Al comma 3 sostituire le parole: «dell'unione civile» con le seguenti: «dell'unione solidaristica di cui ai commi precedenti».

1.1165

MALAN

Al comma 3, sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

1.1166

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di un'abitazione».

1.1167

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1172

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volta alla gestione comune di abitazione per».

1.1173

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

1.1174

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

1.1178

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

1.1179

MALAN

Al comma 3, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

1.1180

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

1.1182

MALAN

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

1.1186

GIOVANARDI

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone omosessuali, e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche».

1.1187

GIOVANARDI

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer*».

1.1188

GIOVANARDI

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender*».

1.1189

GIOVANARDI

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) La sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali».

1.1190

GIOVANARDI

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone omosessuali».

1.1193

MALAN

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) avere una seconda casa;».

1.1215

MALAN

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) essere morosi nelle spese condominiali».

1.1233

MALAN

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) essere morosi nel pagamento dell'Imu;».

1.1260

MALAN

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) essere morosi nel pagamento delle utenze domestiche;».

1.1275

GIOVANARDI

Al comma 3, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

«e) la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile, se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche».

1.1276

GIOVANARDI

Al comma 3, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

«e) la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer*».

1.1277

GIOVANARDI

Al comma 3, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

«e) la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender*».

1.1278

GIOVANARDI

Al comma 3, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

«e) la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali».

1.1279

GIOVANARDI

Al comma 3, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

«e) a condanna di cui all'articolo 88 del codice civile, se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone omosessuali».

1.1281

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3 lettera e), le parole: «se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento» sono sostituite dalle seguenti: «il divieto rimane valido anche in caso di proscioglimento, e l'Unione civile non può avere lungo nemmeno su autorizzazione del Tribunale».

1.1282

GIOVANARDI

Al comma 3 lettera e), le parole: «se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento» sono sostituite dalle seguenti: «il divieto rimane valido anche in caso di proscioglimento, e l'unione civile non può avere luogo nemmeno su autorizzazione del Tribunale».

1.1310

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, viene aggiunta la seguente lettera:

«f) La mancanza dell'accertamento di cui al comma 1, o il rigetto irrevocabile in ordine a tale accertamento».

1.1312

MARIO MAURO

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del

Libro I del codice civile».

1.1313

GIOVANARDI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1314

MARIO MAURO

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer*. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1315

GIOVANARDI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer*. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1316

MARIO MAURO

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender*. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1317

GIOVANARDI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender*. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1318

MARIO MAURO

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1319

GIOVANARDI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità

dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1320

GIOVANARDI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali. All'unione civile tra persone omosessuali si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1330

MALAN

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

1.1331

MALAN

Al comma primo periodo, dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di un'abitazione».

1.1332

MALAN

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1333

MALAN

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1341

MALAN

Al comma 4) primo periodo, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione comune di un'abitazione per».

1.1343

MALAN

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

1.1344

MALAN

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

1.1349

MALAN

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

1.1350

MALAN

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

1.1351

MALAN

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

1.1353

MALAN

Al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

1.1354

MARIO MAURO

Al comma 4, dopo le parole: «dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «la specificazione della natura del sodalizio, se meramente solidaristico o anche more uxorio».

1.1367

MARIO MAURO

Al comma 4 sostituire le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» con le seguenti: «all'unione solidaristica tra persone di sesso diverso o dello stesso sesso».

1.1368

MALAN

Al comma 4 secondo periodo, sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

1.1369

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di un'abitazione».

1.1370

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1371

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1372

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione comune di un'abitazione per».

1.1373

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volta alla gestione comune di abitazione per».

1.1374

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

1.1375

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

1.1379

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

1.1380

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

1.1381

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

1.1386

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «65» con la parola: «2251».

1.1387

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «68» con la parola: «2252».

1.1390

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «Titolo VI» con le seguenti: «Titolo II».

1.1391

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «Libro I» con le seguenti: «Libro VI».

1.1392

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

1.1404

GIOVANARDI

Il comma 5, è sostituito dal seguente: «L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o queer e/o lesbiche è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicandone del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1405

MARIO MAURO

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o *queer* e/o lesbiche è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1406

GIOVANARDI

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1407

MARIO MAURO

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1408

GIOVANARDI

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1409

MARIO MAURO

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1410

GIOVANARDI

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1411

MARIO MAURO

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1412

GIOVANARDI

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1428

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione» è sostituita da «L'unione civile di natura affettiva e tra due o più persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione».

1.1430

MALAN

Al comma 5, sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formate da».

1.1431

MALAN

Al comma 5, dopo la parola: «unione» inserire te seguenti: «per la gestione di abitazioni».

1.1433

MALAN

Al comma 5, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1434

MALAN

Al comma 5, dopo la parola: «civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1439

MALAN

Al comma 5, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

1.1440

MALAN

Al comma 5, dopo fa parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

1.1441

MALAN

Al comma 5, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

1.1445

MALAN

Al comma 5, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

1.1446

MALAN

Al comma 5, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

1.1447

MALAN

Al comma 5, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

1.1458

MALAN

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

1.1481

MALAN

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile» con la seguente: «Mai».

1.1483

MALAN

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «le» con le seguenti: «i rappresentanti legali delle».

1.1484

MALAN

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «parti» inserire la seguente: «non».

1.1485

MALAN

Al comma 6, sostituire le parole: «il cognome» con le seguenti: «la denominazione».

1.1487

MALAN

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «cognome» con le seguenti: «pseudonimo eventualmente usato».

1.1488

MALAN

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «cognome» con la seguente: «codice identificativo».

1.1489

MALAN

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «dell'unione civile» con la seguente: «della società

economica di gestione del domicilio».

1.1490

MALAN

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «dell'unione civile» inserire le seguenti: «o di qualsivoglia altra società economica».

1.1491

MALAN

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «tra i loro cognomi».

1.1501

MALAN

Al comma 6, sostituire le parole: «lo stato vedovile» con le seguenti: «il trasloco».

1.1513

MALAN

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «allo stesso» con le seguenti: «al proprio titolo di cortesia».

1.1514

MALAN

Al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: «stesso» con le seguenti: «pseudonimo eventualmente usato».

1.1515

MALAN

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «il proprio» con la seguente: «qualsiasi».

1.1516

MALAN

Al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: «cognome» con le seguenti: «titolo nobiliare».

1.1517

MALAN

Al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: «cognome» con la seguente: «codice identificativo».

1.1521

MALAN

Al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: «diverso» con le seguenti: «non ridicolo o vergognoso».

1.1523

MALAN

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «facendone dichiarazione» con la seguente: «inviando un SMS».

1.1524

MALAN

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «all'ufficiale di stato civile».

1.1527

MALAN

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. L'unione di cui al presente articolo perde di validità quando i suoi componenti cessa di fatto di condividere l'abitazione».

Art. 2

2.16

MALAN

All'articolo 2, sostituire le parole da: «dopo le parole» al termine, con le seguenti: «sono premesse le seguenti parole: "Salvo che si tratti di matrimonio fra persone dello stesso sesso riconosciuto

all'estero,"».

2.17

MALAN

All'articolo 2, sostituire le parole da: «le parole» al termine con le seguenti: «il primo periodo è aggiunto il seguente: "Se si tratta di matrimonio poligamico il vincolo non sussiste se la persona non era l'unica del proprio sesso"».

2.18

MALAN

All'articolo 2, sostituire le parole da: «da un matrimonio» al termine con le seguenti: «è vincolato» sono inserite le seguenti: «, anche in paese dove è ammesso il matrimonio poligamico, se la persona in quella unione è l'unica del proprio sesso,».

2.19

MALAN

All'articolo 2, sostituire le parole da: «da un matrimonio» al termine con le seguenti: «contrarre matrimonio» è inserita la parola: «valido».

2.20

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso», con le seguenti: «o da un'unione civile di natura effettiva tra due o più persone dello stesso sesso».

2.21

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso», con le seguenti: «anche contratto in paesi dell'Unione Europea dove è consentito il matrimonio fra persone dello stesso sesso, esclusa comunque l'Italia».

Art. 3

3.16

MALAN

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le disposizioni di cui al presente titolo riguardano esclusivamente la condivisione della gestione di una abitazione e non hanno alcuna prerogativa o carattere familiare o matrimoniale».

3.19

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.20

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.21

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.22

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.23

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.24

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.25

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.26

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.27

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun

membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.28

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.29

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.30

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.31

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione.».

3.32

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione.».

3.33

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati

dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.34

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. (La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.35

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.36

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.37

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.38

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.39

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.40

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.41

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.42

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.43

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.44

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.45

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.46

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.47

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.48

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.49

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.50

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.51

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.52

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.53

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.54

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.55

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.56

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.57

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.58

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.59

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.60

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.61

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.62

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.63

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.64

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.65

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.66

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.67

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.68

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.69

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.70

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.71

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.72

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.73

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.74

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.75

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.76

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.77

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.78

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.79

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

nesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dal/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.80

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.81

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.82

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.83

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.84

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.85

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione

omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.86

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.87

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.88

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.89

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.90

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.91

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è . ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retro attivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche

in precedenza all'unione».

3.92

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.93

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.94

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.95

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.96

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.97

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.98

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.99

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.100

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.101

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.102

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.103

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.104

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.105

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.106

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.107

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.108

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.109

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.110

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

sesto (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.111

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.112

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.113

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.114

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.115

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.116

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.117

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.118

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.119

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.120

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.121

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.122

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.123

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.124

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.125

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.126

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.127

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.128

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.129

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.130

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

nesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.131

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.132

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retro attivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.133

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.134

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.135

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.136

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.137

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.138

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.139

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.140

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.141

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.142

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.143

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.144

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

«sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.145

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.146

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.147

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.148

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.149

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.150

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è

ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.151

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retro attivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.152

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.153

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.154

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.155

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.156

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.157

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.158

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

sesto (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.159

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.160

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.161

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.162

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.163

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.164

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.165

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.166

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.167

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.168

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.169

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.170

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.171

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.172

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.173

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.174

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.175

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia ».

3.176

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.177

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.178

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

nesso è legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.179

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.180

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.181

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.182

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.183

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.184

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.185

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.186

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.187

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.188

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

nesso è legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.189

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.190

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.191

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.192

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.193

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.194

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) o è legato per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.195

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.196

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.197

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.198

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.199

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.200

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.201

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.202

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed

equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.203

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.204

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.205

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.206

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.207

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.208

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed

immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.209

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.210

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.211

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.212

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.213

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.214

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.215

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.216

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.217

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

sesso (purché non transessuali) è legato per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.218

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia ».

3.219

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.220

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.221

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.222

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.223

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.224

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.225

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.226

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.227

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

sesto (purché non transessuali) è legato per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia ».

3.228

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.229

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.330

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.331

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.332

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.333

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.334

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.335

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.336

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.337

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

«sesso è legato per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.338

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.339

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.340

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.341

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.342

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.343

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.344

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.345

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.346

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.347

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

«sesso è legato per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.348

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.349

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.351

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva del atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.352

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.353

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1 Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno diciannovenni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.354

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.355

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciassettenni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.356

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.357

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso

nesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.358

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.359

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.360

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.361

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.362

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.363

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.364

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.365

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.366

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.367

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso

nesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.368

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.369

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.370

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.371

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.372

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.373

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.374

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.375

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.376

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.377

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso

nesso sono tenute al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.378

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.379

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.380

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.381

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.382

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.383

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.384

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.385

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.386

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.387

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.388

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.389

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.390

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.391

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.392

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.393

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.394

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.395

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.396

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.397

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.398

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.399

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.400

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.401

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.402

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.403

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.404

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.405

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.406

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.407

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.408

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.409

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.410

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.411

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.412

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.413

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.414

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.415

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.416

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.417

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.418

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.419

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.420

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.421

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.422

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.423

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.424

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.425

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.426

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.427

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.428

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.429

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.430

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.431

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.432

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.433

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.434

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.435

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.436

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.437

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.438

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) e al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.439

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.440

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.441

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.442

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.443

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.444

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.445

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. «Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.446

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.447

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.448

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.449

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.450

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciassette anni quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.451

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.452

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.453

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.454

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.455

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.456

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.457

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.458

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.459

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.460

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.461

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.462

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.463

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.464

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.465

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.466

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.467

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.468

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.469

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.470

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.471

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato, davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.472

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.473

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) e al mutuo aiuto materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.474

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.475

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.476

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.477

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute. (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.478

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.479

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.480

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.481

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.482

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.483

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.484

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.485

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.486

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.487

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.488

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.489

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.490

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.491

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.492

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.493

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.494

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.495

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.496

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.497

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso

nesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.498

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.499

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.500

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.501

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.502

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.503

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.512

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è convivente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.513

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è convivente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.514

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è convivente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.515

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è intimo amico dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al

coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.516

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è intima amica dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.517

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è intimo amico dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.518

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è intimo amico dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.519

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è intimo amico dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.520

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è intima amica dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.521

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è controparte affettiva dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.522

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è controparte affettiva dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.524

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è controparte dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.525

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è controparte dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.527

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è l'altro omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.528

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è l'altro omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.529

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è l'altro omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.530

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è condividente omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.531

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è condividente omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.532

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è condividente omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.533

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è condividente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.534

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è condividente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.536

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è contraente affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.537

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è contraente affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.539

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è contraente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.540

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è contraente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.542

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è negoziante affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.543

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è negoziante affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.545

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è negoziante dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.546

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è negoziante dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.548

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.549

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.550

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.551

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.552

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.553

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.554

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.555

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se

concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.556

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell' unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.557

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.558

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.559

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.560

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell' unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.561

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sei anni; quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.562

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per

iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.563

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.564

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.565

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.566

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.567

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.568

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.569

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto

sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dicisette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.570

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.571

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.572

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.573

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.574

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.575

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. «Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa è trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.576

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) e al mutuo aiuto giuridico e materiale

per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.577

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.578

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.579

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.580

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.581

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.582

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.583

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.584

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.585

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.586

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.587

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.588

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.589

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.590

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sesso sono tenute (se concordato davanti al! 'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.591

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.592

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.593

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.594

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.595

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.596

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.597

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.598

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.599

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.600

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.601

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.602

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.603

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.604

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.605

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se

concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.606

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.607

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.608

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.609

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.610

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.610/bis

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) e al mutuo aiuto materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.611

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per

iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.612

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.6013

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.614

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.615

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.616

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.617

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.618

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) o atto registrato a taxa fissa e trascritto

sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.619

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.620

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.621

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.622

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.623

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.624

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.625

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.626

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.627

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile trentennale tra conviventi

sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.628

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.629

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile ventennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.630

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.631

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.632

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.633

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile decennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.634

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.635

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.636

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.637

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.638

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.639

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile triennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.640

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.641

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile biennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.653

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.654

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione pluriennale civile tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.655

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone omosessuali sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.656

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.657

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.658

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.659

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.660

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile trentennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.661

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.662

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.663

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile ventennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.664

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.665

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.666

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.667

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.668

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.669

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile decennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.670

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.671

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.672

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.673

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.674

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.675

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.676

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.677

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.678

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile triennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.679

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.680

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.681

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile biennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.687

MARIO MAURO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Ad ogni effetto di legge alle associazioni solidaristiche di cui all'art. 1 si applicano in quanto compatibili e per quanto non espressamente stabilito nella presente legge la disciplina prevista dal Titolo II, capo II, del codice civile».

3.692

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

3.693

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazione».

3.695

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

3.696

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

3.699

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

3.700

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volta alla gestione comune di abitazione per».

3.701

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

3.702

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

3.708

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

3.709

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi» .

3.710

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

3.734

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «143» con la seguente: «429» con le altre: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.749

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «144» a «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.760

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «145» a: «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.772

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «146» fino a: «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.785

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «147» fino a: «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.786

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «147» inserire le seguenti: «, solo per quanto riguarda i figli avuti all'esterno della coppia».

3.794

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «148» a: «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.795

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «148» inserire le seguenti: «, solo per quanto riguarda i figli avuti all'esterno della coppia».

3.802

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «342-bis» fino a: «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.809

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «342-ter» fino a: «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.816

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «417» a «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.820

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «426» fino a: «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.824

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «429» con la seguente: «2251».

3.825

MALAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

3.826

MALAN

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Tali norme si applicano solo per la parte riguardante la gestione dell'abitazione comune».

3.828

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il concetto di fedeltà di cui all'articolo 143 del codice civile deve essere inteso in senso largo.».

3.829

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 143 codice civile, le persone dello stesso sesso decidono chi delle due assumerà il ruolo di "marito" e chi il ruolo di "moglie".».

3.830

MARIO MAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 143 codice civile, le persone dello stesso sesso decidono chi delle due assumerà il ruolo di "marito" e chi il ruolo di "moglie".».

3.834

DI BIAGIO

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

«2. Ai sensi dell'articolo 315 del codice civile, tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico, indipendentemente dalla esistenza di un rapporto di coniugio fra i genitori.

2-bis. Ai sensi dell'art. 408 comma 1 del codice civile, il giudice tutelare, nella scelta dell'amministratore di sostegno, preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona legata da un vincolo affettivo e stabilmente convivente da almeno 5 anni, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado.

2-ter. Ai sensi dell'art. 410, comma 3, del codice civile l'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

2-quater. Ai sensi dell'art. 411, comma 3, del codice civile sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla

funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

2-quinquies. Ai sensi dell'art. 417 del codice civile, in materia di interdizione e inabilitazione, le relative istanze possono essere promosse anche dalla persona stabilmente convivente.

2-sexsies. Ai sensi dell'art. 426 comma 1 del codice civile nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o curatela dell'inabilitato oltre i 10 anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti».

3.840

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione pluriennale civile tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.841

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone omosessuali sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.842

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.843

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.844

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri ,spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.845

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.846

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile trentennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.847

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.848

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e

doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.849

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile ventennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.850

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.851

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.852

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.853

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.854

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.855

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile decennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.856

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.857

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.858

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri

spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.859

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.860

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.861

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.862

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.863

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.864

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile triennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.865

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.866

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.867

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile biennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.873

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «unione civile tra», con le seguenti: «società in accomandita semplice

formata da».

3.874

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «unione», con le seguenti: «per la gestione di abitazione».

3.876

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «civile», con le seguenti: «per la gestione domestica».

3.877

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «civile», con le seguenti: «per la gestione domestica».

3.879

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «tra», con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

3.880

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «tra», con le seguenti: «volta alla gestione comune di abitazione per».

3.881

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

3.882

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

3.885

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

3.886

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

3.887

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

3.888

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

3.906

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436,2122,2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)», con le seguenti: «2251,2252, 2253,2254,2255,2256,2257,2258, 2259 e 2260».

3.913

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.918

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.921

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.925

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.929

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.933

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.935

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.937

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.939

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «dagli articoli 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.942

MARIO MAURO

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «i componenti dell'associazione solidaristica depositano presso l'ufficio che detiene il registro di cui al comma 2 un atto indicante la volontà di stipula, la finalità associativa, i reciproci obblighi e diritti di natura patrimoniale e non, purché non contrastanti con i principi dell'ordinamento giuridico, con norme imperative o con il buon costume».

3.943

MALAN

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

3.944

MALAN

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Tali norme si applicano solo per la parte riguardante la gestione dell'abitazione comune».

3.952

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione pluriennale civile tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i

diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.953

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone omosessuali sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.954

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.955

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.956

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.957

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.958

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile trentennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.959

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.960

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.961

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile ventennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.962

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i

diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.963

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.964

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.965

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.966

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.967

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile decennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.968

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.969

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.970

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.971

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.972

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e

doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.973

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.974

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.975

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.976

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile triennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.977

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.978

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.979

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile biennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.990

MALAN

Al comma 3 dopo le parole: «Fatte salve» inserire le seguenti: «le disposizioni recanti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.991

MALAN

Al comma 3, dopo le parole: «nella presente legge» inserire le seguenti: «fatte salve le disposizioni recanti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.995

MALAN

Al comma 3, sostituire le parole: «all'articolo 6 della» con la seguente: «alla».

3.999

MALAN

Al comma 3, dopo le parole: «le disposizioni», inserire le seguenti: «di carattere edilizio e abitativo».

3.1000

MALAN

Al comma 3, sopprimere la parola: «contenenti» con le seguenti: «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti.

3.1001

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «contenenti», inserire le seguenti: «norme riguardanti il domicilio e non».

3.1003

MALAN

Al comma 3, dopo le parole: «contenenti le», inserire le seguenti: «norme sul domicilio e non le».

3.1004

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «parole» inserire la seguente: «debitore».

3.1008

MARIO MAURO

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio semplice».

3.1009

MARIO MAURO

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio della società in nome collettivo».

3.1010

MARIO MAURO

Al comma 3 con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio accomandante della società in accomandita semplice».

3.1011

MARIO MAURO

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio accomandatario della società in accomandita semplice».

3.1012

MARIO MAURO

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio cooperativo della società cooperativa semplice».

3.1013

MARIO MAURO

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio della società a responsabilità limitata».

3.1014

MARIO MAURO

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio della società per azioni».

3.1015

MARIO MAURO

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio della fondazione».

3.1016

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «coniuge» inserire la seguente: «contribuente».

3.1018

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «coniugi» inserire la seguente: «obbligato».

3.1019

MARINELLO, GIOVANARDI

All'articolo 3, comma 3, dalla dicitura: «le disposizioni contenenti le parole: "coniuge", "coniugi", "marito" e "moglie", ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «marito» e «moglie».

3.1021

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «marito» inserire la seguente: «, insolvente».

3.1022

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «ricorrano», inserire le seguenti: «nei contratti fra privati».

3.1024

MALAN

Al comma 3, dopo le parole: «nelle», inserire le seguenti: «nomine ministeriali».

3.1025

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «leggi», con le seguenti: «scommesse sportive».

3.1026

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «leggi», inserire la seguente: «, nei trattati internazionali».

3.1029

MALAN

Al comma 3, dopo le parole: «leggi, nei» inserire le seguenti: «, mandati di cattura».

3.1030

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «decreti», inserire le seguenti: «piani edilizi».

3.1031

MALAN

Al comma 3, dopo le parole: «decreti», inserire le seguenti: «, negli spettacoli finanziati con il FUS».

3.1033

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola «regolamenti», con le seguenti: «piani del traffico».

3.1035

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «regolamenti», inserire la seguente: «condominiali».

3.1037

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

3.1038

MALAN

Al comma 3, sostituire le parole: «alla parte», inserire le seguenti: «all'abitazione».

3.1039

MALAN

Al comma 3, sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

3.1040

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazione».

3.1042

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

3.1043

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

3.1045

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

3.1046

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volta alla gestione comune di abitazione per».

3.1046a

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

3.1047

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

3.1051

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

3.1052

MALAN

Al comma 3, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

3.1053

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

3.1055

MALAN

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

3.1056

MALAN

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Tali norme si applicano solo per la parte riguardante la gestione dell'abitazione comune».

3.1077

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 5 dicembre 2013, n. 73751, Articolo 6».

3.1078

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 5 dicembre 2013, n. 73751, Articolo 6».

3.1079

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 9 dicembre 2013, n. 72674 - Parte: 2 Articolo 6».

3.1080

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 9 dicembre 2013, n. 72674 - Parte: 2 Articolo 6».

3.1081

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 72737 allegato 1».

3.1082

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 72737, allegato 1».

3.1083

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 72737 allegato 2».

3.1084

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 72737 allegato 2».

3.1085

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 3».

3.1086

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 3».

3.1087

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 4».

3.1088

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 4».

3.1089

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 5».

3.1090

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 5».

3.1091

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 6».

3.1092

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 6».

3.1093

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 7».

3.1094

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 7».

3.1095

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 8».

3.1096

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 8».

3.1097

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 9».

3.1098

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 9».

3.1099

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 10».

3.1100

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 10».

3.1101

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 11».

3.1102

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 11».

3.1103

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 12».

3.1104

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 12».

3.1105

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 13».

3.1106

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 13».

3.1107

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 14».

3.1108

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 14».

3.1109

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 15».

3.1110

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 15».

3.1111

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72739 allegato 9».

3.1112

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72739 allegato 9».

3.1113

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'Unione civile si applica il Decreto ministeriale - 24 dicembre 2013 - n. 73306 - Articolo 2».

3.1114

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 24 dicembre 2013 - n. 73306 - Articolo 2».

3.1139

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2014 n. 73612 Allegato 1».

3.1140

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2014 n. 73612 Allegato 1».

3.1141

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 14 febbraio 2014 n. 74435 Allegato 2».

3.1142

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 14 febbraio 2014 n. 74435 Allegato 2».

3.1143

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2014 n. 73798 Allegato 2».

3.1144

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2014 n. 73798 Allegato 2».

3.1145

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 10 marzo 2014 - n. 55 - Articolo 4».

3.1146

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 10 marzo 2014 - n. 55 - Articolo 4».

3.1147

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica -13 marzo 2014 - n. 74096».

3.1148

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica - 13 marzo 2014 - n. 74096».

3.1153

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica - 07 aprile 2014 - n. 74431 - Allegato 2».

3.1154

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica - 07 aprile 2014 - n. 74431 - Allegato 2».

3.1155

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale - 07 maggio 2014 - n. 75405».

3.1156

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale - 07 maggio 2014 - n. 75405 -

Articolo 4».

3.1159

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la deliberazione - 08 luglio 2014 - n. 1464».

3.1160

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale - 31 luglio 2014 - n. 76335 -

Articolo 1».

3.1161

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale - 31 luglio 2014 - n. 76335 -

Articolo 1».

3.1166

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2014 n. 76002 Allegato 1».

3.1167

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 29 agosto 2014 n. 76068».

3.1168

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 29 agosto 2014 n. 76068».

3.1175

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Comunicazione - 16 ottobre 2014 n. 76576 - Articolo 68».

3.1178

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 10 novembre 2014 - n. 194 - Allegato 2».

3.1180

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 09 dicembre 2014 - n. 79654 - Allegato 2».

3.1184

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 29 dicembre 2014 - n. 78474».

3.1185

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 29 dicembre 2014 - n. 78484 - Allegato 20».

3.1187

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Provvedimento 19 gennaio 2015 n. 81464 Allegato 1».

3.1188

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Provvedimento 19 gennaio 2015 n. 81484 Articolo 1».

3.1189

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Deliberazione 21 gennaio 2015 n. 10 Articolo Unico».

3.1191

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Comunicazione 12 febbraio 2015 n. 80001».

3.1192

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 4 marzo 2015 n. 81296 Articolo 1».

3.1193

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 2015 n. 83517 Allegato 1».

Art. 4

4.16

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

Art. 4. ? I. Le parti dell'unione solidaristica tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso, specie se padri, o madri, o padre e madre di figli minorenni, sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale».

4.17

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. ? I. Le parti dell'unione solidaristica tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso sono tenute alla reciproca assistenza morale e materiale».

4.18

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. ? I. Le parti dell'unione solidaristica tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale».

4.19

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. ? I. Le parti dell'unione solidaristica tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale».

4.20

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. ? I. Le parti dell'unione solidaristica tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso, specie se genitori di figli minorenni, sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale».

4.23

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ? I. Nella successione legittima, disciplinata dalle norme di cui al Capo II, Titolo II, del Libro II del Codice civile, i medesimi diritti e doveri del coniuge spettano anche alla persona legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso».

4.27

MALAN

Alle parole: «Alle parti», premettere le seguenti: «Limitatamente ai beni acquisiti nell'ambito della comune gestione domestica,».

4.28

MALAN

Alla parola: «Alle», premettere le seguenti: «Con esclusione dei beni diversi da quelli acquisiti o migliorati nell'ambito della comune gestione domestica, per le».

4.29

MARIO MAURO

Sostituire le parole: «Alle parti dell'unione civile» con le seguenti: «il socio dell'associazione».

4.30

MARIO MAURO

Sostituire le parole: «Alle parti dell'unione civile» con le seguenti: «il socio assistenziale dell'associazione».

4.31

MARIO MAURO

Sostituire le parole: «Alle parti dell'unione civile» con le seguenti: «La componente separata e distinta dall'altra dell'unione civile».

4.32

MARIO MAURO

Sostituire le parole: «Alle parti dell'unione civile» con le seguenti: «il contraente dell'accordo di mutuo e reciproco aiuto».

4.33

MARIO MAURO

Sostituire le parole: «Alle parti dell'unione civile» con le seguenti: «L'associato che partecipa all'unione».

4.35

MALAN

Sostituire la parola: «parti» con la seguente: «abitazioni».

4.36

MALAN

Sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

4.37

MALAN

Dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazione».

4.39

MALAN

Sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

4.40

MALAN

Dopo la parola: «civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

4.42

MALAN

Sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volta alla gestione comune di abitazione per».

4.43

MALAN

Dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

4.44

MALAN

Sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

4.45

MALAN

Dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

4.47

MALAN

Sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

4.48

MALAN

Dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

4.49

MALAN

Sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

4.50

MALAN

Dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

4.51

MALAN

Sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

4.52

MALAN

Sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

4.54

MALAN

Dopo la parola: «si» inserire le seguenti: «può assegnare la quota disponibile dell'eredità ma non».

4.55

MALAN

Sostituire la parola: «applicano» con le seguenti: «intendono inapplicabili».

4.57

MALAN

Sopprimere la parola: «le».

4.58

MALAN

Sostituire la parola: «le» con le seguenti: «, limitatamente ai beni mobili oggetto della comune gestione domestica».

4.77

MALAN

Sostituire le parole: «Libro II» con le seguenti: «libro I».

4.78

MALAN

Sostituire le parole: «codice civile» con le seguenti: «codice penale».

4.79

MALAN

Dopo le parole: «codice civile» aggiungere le seguenti: «limitatamente ai beni mobili oggetto della gestione comune domestica tra le parte».

4.81

MALAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le norme di cui al comma 1 si applicano solo in caso di esplicita disposizione testamentaria in tal senso».

Art. 5

5.32

MALAN

Dopo le parole: «stesso sesso» inserire le seguenti: «; a tal fine, nel caso in cui il minore sia nato all'estero, il genitore deve dimostrare di non essersi adoperato per privarlo di uno dei genitori naturali».

5.65

MALAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nel caso in cui il genitore si sia adoperato per privare il figlio dell'altro genitore naturale, il minore non può in nessun caso essere adottato dai soggetti di cui al comma 1».

5.0.2

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 5-*bis***.

(Modifiche all'articolo 600 del codice penale)

1. All'articolo 600 del codice penale, dopo le parole: "o sessuali", inserire le seguenti: "o riproduttive"».

Art. 6

6.21

MALAN

Sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

6.22

MALAN

Dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazione».

6.24

MALAN

Dopo le parole: «All'unione», sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

6.25

MALAN

Dopo le parole: «unione civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

6.27

MALAN

Sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

6.28

MALAN

Dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

6.30

MALAN

Sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

6.33

MALAN

Dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

6.34

MALAN

Sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

6.35

MALAN

Dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

6.55

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La condizione di convivenza di cui al comma 1 è provata per testi innanzi al Tribunale, il quale, ove la ritenga sussistente, la accerta con sentenza. Ove, al momento della decisione della causa, siano presenti figli minori nati dalla convivenza o da precedenti convivenze, unioni o matrimoni dei contraenti, deve essere sentito anche il Pubblico Ministero. La sentenza di cui al presente comma è impugnabile da chiunque vi abbia interesse».

6.56

MARIO MAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti acceda alla riassegnazione del sesso, purché la sua identità di genere coincida con il nuovo sesso acquisito».

6.58

MARIO MAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti cambi la sua identità di genere o questa diventi fluida».

6.61

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti acceda alla riassegnazione del sesso, purché la sua identità di genere coincida con il nuovo sesso acquisito».

6.62

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti cambi la sua identità di genere o questa diventi fluida».

6.64

MALAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In alternativa alla procedura di cui al comma 1, l'unione civile si può sciogliere manifestando l'intendimento all'altra parte in modo documentabile. Sono consentiti gli strumenti telematici, lo SMS e il fax».

6.0.1

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 17 della legge 6 febbraio 2006, n. 38, dopo il comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 3, le parole: "Gli operatori turistici" sono sostituite dalla parola: "Coloro";

b) dopo la parola: "prostituzione", inserire le seguenti: ", incluso l'acquisto di materiale o attività riproduttivi,"».

Art. 7

7.13

MALAN

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7. ? (*Applicabilità delle norme*) ? 1. Le norme di, cui al presente Titolo si applicano a partire dallo marzo 2018. Entro tale data va individuata la copertura economica, anche per le maggiori spese di carattere previdenziale. In mancanza, l'applicazione è comunque sospesa anche oltre la data di cui al primo periodo».

7.22

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «ordinamento» al termine, con le seguenti: «catasto consentendo la registrazione della comune gestione di abitazione».

7.23

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «dello stato civile» al termine, con le seguenti: «del condominio, per recepire la comune gestione di abitazione».

7.24

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «gli atti di unione civile» al termine, con le seguenti: «i nomi attribuiti a un nuovo nato possano essere fino a quattro».

7.25

MALAN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «atti di», sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

7.26

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «gli atti di unione» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazione».

7.28

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «unione», nel primo caso in cui essa ricorre, sostituire la parola «civile» con le seguente: «per la gestione domestica».

7.29

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «unione civile», nel primo caso in cui esse ricorrono, inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

7.37

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «tra», nel primo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

7.38

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «tra», nel primo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «gruppi di».

7.39

MALAN

Sostituire la parola: «persone» nel primo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

7.40

MALAN

Sostituire la parola: «persone», nel primo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

7.45

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «persone dello», nel primo caso in cui esse ricorrono, inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

7.46

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «stesso sesso», nel primo caso in cui esse ricorrono, con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

7.47

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «stesso», nel primo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

7.51

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «ufficiale di stato civile» inserire le seguenti: «, che si rendano disponibili a mero fine statistico».

7.59

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «, nel caso di rettificazione» al termine con le seguenti: «dei principali caratteri concordati per la comune gestione familiare».

7.60

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «rettificazione» al termine con le seguenti: «cambiamento delle condizioni della comune gestione domiciliare».

7.61

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «anagrafica» al termine con le seguenti: «della destinazione d'uso dell'immobile oggetto della comune gestione domestica».

7.66

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «unione civile tra», nel secondo caso in cui esse ricorrono, con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

7.67

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «unione», nel secondo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «per la gestione di abitazione».

7.69

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «unione», nel secondo caso in cui essa ricorre, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

7.70

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «unione civile», nel secondo caso in cui esse ricorrono, inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

7.71

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «tra», nel secondo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

7.72

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «tra», nel secondo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «gruppi di».

7.76

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «dello» nel terzo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

7.77

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «stesso sesso», nel secondo caso in cui esse ricorrono, con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

7.78

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «stesso», nel secondo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

7.93

MALAN

Al comma 1, lettera b), alle parole: «modifica e riordino» premettere le seguenti: «fermo restando il divieto di matrimonio fra più di due persone».

7.101

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «diritto» al termine con le seguenti: «famiglia del diritto internazionale chiarendo ove necessario che l'Italia non consente il matrimonio fra persone dello stesso sesso, comunque denominato né la poligamia».

7.104

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «prevedendo» al termine con le seguenti: «che non siano sufficientemente chiare nell'impedire la registrazione di matrimoni poligamici».

7.105

MALAN

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «prevedendo» inserire le seguenti: «il divieto di registrazione di matrimoni, comunque denominati, fra più di due persone, con persone minori di anni sedici, contro

la volontà di alcuna delle parti,».

7.106

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «l'applicazione» al termine con le seguenti: «il rispetto dell'articolo 29 della Costituzione avverso tentativi di aggirarlo attraverso l'accettazione di pratiche consentite all'estero ma proibite in Italia».

7.107

MALAN

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «l'applicazione» inserire le seguenti: «esplicita del divieto di matrimonio, comunque denominato, fra più di due persone, con persone minori di anni sedici, contro la volontà di alcuna delle parti,».

7.108

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «della disciplina» al termine con le seguenti: «dell'articolo 29 della Costituzione avverso tentativi di aggirarlo attraverso l'accettazione di pratiche consentite all'estero ma proibite in Italia».

7.109

MALAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «l'applicazione della» inserire le seguenti: «proibizione della registrazione di matrimoni, comunque denominati, fra più di due persone, con persone minori di anni sedici, contro la volontà di alcuna delle parti, nonché della».

7.111

MALAN

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «disciplina» inserire le seguenti: «italiana contraria a matrimoni, comunque denominati, fra più di due persone, con persone minori- di anni sedici, contro la volontà di alcuna delle parti e».

7.112

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «della unione» al termine con le seguenti: «del divieto di matrimoni forzati».

7.113

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: da «unione» al termine con le seguenti: «proibizione di matrimoni con persone minori di anni sedici».

7.114

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «civile» al termine con le seguenti: «europea in materia di diritti familiari delle persone detenute».

7.117

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «tra persone» al termine con le seguenti: «per la gestione comune dell'abitazione».

7.118

MALAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «unione civile tra» sostituire le parole da: «persone dello stesso sesso» al termine con la seguente: «gruppi di persone a scopo di beneficenza».

7.119

MALAN

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «unione civile tra» sostituire le parole da: «persone» al termine con le seguenti: «coloro che gestiscono in comune l'abitazione».

7.120

MALAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «tra persone» sostituire le parole da: «dello stesso sesso» al termine con la seguente: «giuridiche».

7.121

MALAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «stesso sesso regolata» al termine con la seguente: «spazio Schengen».

7.122

MALAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «sesso regolata» al termine con le seguenti: «nome e cognome, allo scopo di evitare confusioni».

7.124

MALAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «dalle» al termine con le seguenti: «dalla tradizione comune di tutti i popoli europei che mai hanno ammesso matrimoni fra persone dello stesso sesso».

7.128

MALAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «all'estero» al termine con le seguenti: «malattie sessualmente trasmissibili».

7.130

MALAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «istituto analogo» inserire le seguenti: «, nonché l'esplicito divieto di matrimoni poligamici, con più di due persone, con persone minori di anni sedici, contro la volontà di una delle parti;».

7.0.1 bis

MALAN

Sostituire le parole "TITOLO I Delle unioni civili" con le seguenti: " TITOLO I Delle società economiche di gestione domestica"

7.0.1 ter

MARIO MAURO

Alla rubrica del Titolo I sostituire le parole " Delle unioni civili" con le seguenti: "associazioni solidaristiche a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e della pari dignità dei cittadini".

7.0.1 quater

MARIO MAURO

Alla rubrica del Titolo I sostituire le parole " Delle unioni civili" con le seguenti: "unioni solidaristiche a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e della pari dignità dei cittadini".

Art. 8

8.9

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a dieci.».

8.10

MARIO MAURO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da

rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a dieci».

8.11

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a sei».

8.12

MARIO MAURO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a sei».

8.13

MARIO MAURO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a cinque».

8.14

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a cinque».

8.15

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a quattro».

8.16

MARIO MAURO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a quattro».

8.17

MARIO MAURO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a tre».

8.18

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a tre».

8.19

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto due o più persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile».

8.27

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «e di reciproca assistenza morale e» con le seguenti: «o meno e di assistenza».

8.38

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Della stabilità dei legami affettivi di cui al primo comma è necessario dare prova scritta. Da questa si è dispensati solo qualora si provi per altra via che siano avvenuti rapporti sessuali completi tra le parti».

8.47

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza trovano applicazione le disposizioni del secondo comma dell'articolo 6 della presente legge».

Art. 9

9.9

GIOVANARDI

Al comma 3, sostituire le parole: «può designare l'altro quale» con le seguenti: «può designare l'altro o gli altri quali».

Art. 16

16.27

MARIO MAURO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il contratto di convivenza è un accordo con cui i conviventi di fatto disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, fissano la comune residenza e determinano i loro ruoli di genere».

16.28

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il contratto di convivenza è un accordo con cui i conviventi di fatto disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, fissano la comune residenza e determinano i loro ruoli di genere».

Art. 18

18.25

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «recesso unilaterale» con le seguenti: «recesso concordato fra tutte le parti».

18.28

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) matrimonio fra coniugi o unione civili fra conviventi o tra conviventi ed altre persone».

18.60

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «di cui al comma 2 dell'articolo 16».

18.65

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, sostituire le parole: «Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza» con le seguenti: «nel caso di recesso condiviso da un contratto di convivenza».

Tit.1

MARIO MAURO

Sostituire il titolo: "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" con il seguente: "Regolamentazione delle unioni solidaristiche a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e della pari dignità dei cittadini".

Tit.2

MARIO MAURO

Sostituire il titolo: "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" con il seguente: "Regolamentazione delle associazioni solidaristiche a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e della pari dignità dei cittadini".

ALLEGATO 2

PROPONIBILI A CONDIZIONE CHE LE PAROLE "OMOSESSUALI, TRANSESSUALI, ETC." VENGANO SOSTITuite RIFORMULANDO LE CON LE ALTRE "DELLO STESSO SESSO".

1.226

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.235

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (anche transessuali) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.237

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.239

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.243

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.245

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.408

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.409

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.410

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.411

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.412

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.413

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.415

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.417

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.418

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.420

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.421

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.422

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.423

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui

una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile, di un qualunque comune italiano».

1.424

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.426

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.427

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.428

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.429

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.430

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di Stato civile».

1.431

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.432

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.433

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali, anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.435

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ ovvero *transgender* e/ ovvero *queer* e/ ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.436

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.437

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.438

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.439

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.441

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.442

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.443

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.444

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.445

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.446

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.447

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.448

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.449

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone. omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.450

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.451

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e /o ovvero transessuali e /ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono. un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.452

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.453

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.454

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.455

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.456

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.457

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.458

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.459

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.460

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.462

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.463

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.464

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.465

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.466

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.467

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.468

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.469

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.470

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.471

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.472

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.473

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.474

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.475

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.476

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.477

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.478

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero, transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.480

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.481

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.483

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.484

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di

una delle due».

1.485

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.486

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.487

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.488

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.489

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.490

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.491

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.492

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.493

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.494

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.495

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.496

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.497

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.499

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o vero *transgender* e/ ovvero *queer* e/ ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.500

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.501

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali, e/ o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.502

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.503

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.504

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.505

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* / ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.506

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.507

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.508

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambi abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.509

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.511

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso, costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.512

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.513

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.514

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.515

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.516

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.517

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.518

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.519

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.520

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.521

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.523

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.524

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.525

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.526

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.527

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.528

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.535

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.536

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.537

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.540

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e /ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.541

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.542

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.543

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.544

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa, ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.545

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e /ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile

mediante ,dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.546

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.547

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato».

1.548

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.549

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.550

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.551

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.552

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.553

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.554

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due»

1.555

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.556

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.558

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.559

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.561

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.563

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il

cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.564

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.565

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.566

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.568

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.569

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.570

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.571

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.572

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.575

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* o/ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.576

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.580

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.581

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.584

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.585

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.590

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno tre anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.591

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno tre anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.593

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.594

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.595

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.596

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.597

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.598

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.599

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.600

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.601

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.602

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.604

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.606

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da

almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.608

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.609

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.610

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.611

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.612

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.613

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di di due testimoni».

1.614

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno un anno, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.615

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.617

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.619

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.620

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.621

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.622

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.625

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.626

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.628

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.629

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.630

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.631

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.632

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.635

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer*, e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.636

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.637

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.639

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.642

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.643

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.644

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di

almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.645

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.647

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.648

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.649

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero *transessuali* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.650

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.651

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.652

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.654

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali, anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.656

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.657

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.659

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile

mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.660

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.661

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.663

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.664

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.665

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.666

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender*, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.667

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.668

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali, anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.669

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.670

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.671

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.673

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.674

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender*, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.675

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.676

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer*

e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.677

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.678

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.679

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.681

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.682

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.683

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.684

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.685

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.686

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.687

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza, continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.688

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbiano mutato sesso che dimostrino la propria convivenza, continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.689

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.690

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.691

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possano costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.693

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.694

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.695

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.696

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.698

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.700

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria

convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.701

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.702

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.703

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.704

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.709

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.710

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.711

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato

civile».

1.712

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.713

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.716

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono- costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.717

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.718

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.719

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.720

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.721

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.722

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.723

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza, continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.724

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una a entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta di almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.725

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.726

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.727

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza, continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.728

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.731

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.732

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.733

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.736

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora un o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.737

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.738

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.739

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.740

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenta di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.741

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.742

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.743

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.744

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.746

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.748

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo status di convivenza continuativa».

1.754

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo status di convivenza continuativa».

1.755

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.758

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte

all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.759

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.760

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.761

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.762

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.764

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.766

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i

quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.767

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.770

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.771

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.772

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.773

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni, false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.774

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.903

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.904

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "Ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.905

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "Ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.906

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* ed è designato

il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "Ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.907

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "Ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.908

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "Ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.909

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "Ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.910

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono

al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "Ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.911

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.912

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.1413

GIOVANARDI

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali *cl* o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1414

MARIO MAURO

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1415

GIOVANARDI

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1416

MARIO MAURO

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1417

GIOVANARDI

Il comma 5, è sostituito dal seguente: «L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1418

MARIO MAURO

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1419

GIOVANARDI

Il comma 5, è sostituito dal seguente: «L'unione civile tra persone omosessuali e/ o transessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1420

MARIO MAURO

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. l'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1421

GIOVANARDI

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1422

MARIO MAURO

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

471

MARIO MAURO

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Mediante dichiarazione al responsabile del registro le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato fino al perfezionamento di nuova unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione al responsabile del registro».

1.1472

MARIO MAURO

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Mediante dichiarazione al responsabile del registro le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato fino al perfezionamento di nuova unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer*. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione al responsabile del registro».

1.1473

MARIO MAURO

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Mediante dichiarazione al responsabile del registro le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato fino al perfezionamento di nuova unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender*. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione al responsabile del registro».

1.1474

MARIO MAURO

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Mediante dichiarazione al responsabile del registro le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo, tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato fino al perfezionamento di nuova unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione al responsabile del registro».

1.1475

MARIO MAURO

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Mediante dichiarazione al responsabile del registro le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. lo stesso è conservato fino al perfezionamento di nuova unione civile tra persone omosessuali. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione al responsabile del registro».

3.682

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.683

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali maschili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.684

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.868

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.869

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali maschili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.870

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.980

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.981

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali maschili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.982

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

ALLEGATO 3

PROPONIBILI A CONDIZIONE CHE SIANO RIFORMULATI NEI TERMINI INDICATI DALLA PRESIDENZA.

1.24

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro, privo di valore giuridico, possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.25

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro, privo, di valore giuridico, possono costituire un'unione civile, diversa dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.26

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», sono sostituite

dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi, dell'articolo 29 costituzionale e priva di effetti giuridici, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.27

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile, ed alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale e priva di valore giuridico, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.28

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzione e priva di valore giuridico, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.29

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, e priva di effetti giuridici, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.30

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo, tra loro, privo di valore giuridico, possono costituire un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato, civile ed alla presenza di due testimoni».

1.31

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso, sia esso maschile o femminile, non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro, privo di valore giuridico, possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.32

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione priva di effetti giuridici, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.35

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato Civile ed alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione e priva di valore giuridico, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.38

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile che è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, e non ha valore giuridico, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.39

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile che è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione e non ha effetti giuridici, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due- testimoni».

1.1092

MALAN

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fatto salvo che le prerogative della famiglia e del matrimonio restano riservate a tali istituti.».

1.1152

MALAN

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le unioni di cui alla presente legge hanno il solo scopo di gestire in modo condiviso un'abitazione e non possono in nessun modo assumere le caratteristiche del matrimonio o della famiglia».

1.1486

MALAN

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «il» inserire la seguente: «proprio».

1.1500

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 6, alla dicitura: «Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire

il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso» è eliminato il Termine «stato vedovile».

1.1529

MALAN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«**Art. 1-bis.**

(Natura dell'unione civile)

1. L'unione civile è un istituto volto a garantire determinate prerogative a persone che per qualsiasi ragione si trovano a condividere il domicilio in modo continuativo. Esso è del tutto distinto dal matrimonio e l'insieme dei componenti non forma una famiglia».

3.523

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è controparte affettiva dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.526

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è controparte dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.535

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è convivente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.538

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è contraente affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.541

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è contraente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.544

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è negoziante affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.547

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è negoziante dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.996

MALAN

Al comma 3, dopo le parole: «4 maggio 1983, n. 184» inserire le seguenti: «nonché le disposizioni recanti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

7.50

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «registrati» inserire le seguenti: «, a titolo statistico e senza effetti e prerogative matrimoniali o familiari».

ALLEGATO 4

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI PROPONIBILI

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/1/2

FUCKSIA

Il Senato

in sede di esame dei disegni di legge recanti disciplina delle coppie di fatto e unioni civili, premesso che:

la Suprema Corte di Cassazione ? Sezione I Civile ? con l'Ordinanza 6 giugno 2013, n. 14329 ha osservato che, pur essendo l'ordinamento italiano tuttora caratterizzato dall'assenza di norme che attribuiscono riconoscimento giuridico alle cosiddette famiglie di fatto ed alle coppie formate da persone dello stesso sesso, il rilievo costituzionale di tali unioni, anche con riferimento ai parametri interposti costituiti dalla CEDU, è stato sancito dalla Corte Costituzionale (sentenza 138 del 2010) e dalla giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 4184 del 2012), oltre che dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo (sentenza 24 giugno 2010 caso Schalk e Kopf). Alla luce dei nuovi principi stabiliti in queste pronunce, secondo la Cassazione, si può affermare che la scelta di estendere il modello matrimoniale anche ad unioni diverse da quella eterosessuale è rimessa al legislatore ordinario. Non sussiste infatti un vincolo costituzionale (articolo 29 della Costituzione) o proveniente dall'articolo 12 della CEDU in ordine all'esclusiva applicabilità del modello matrimoniale alle unioni eterosessuali (Corte Cost. n.138 del 2010; CEDU caso citato). L'articolo 12, da leggersi anche alla luce dell'articolo 8 della Carta dei diritti dell'Unione europea, tutela anche modelli matrimoniali diversi da quello eterosessuale, lasciando alla legislazione degli Stati e al loro apprezzamento la scelta di estendere o limitare le tipologie di unioni che possono legarsi anche mediante il vincolo matrimoniale vero e proprio (CEDU sentenza 24/6/2010). Il carattere dell'eterosessualità non costituisce più, di conseguenza, un canone di ordine pubblico nè interno (Corte Costituzionale 138 del 2010; Cass. 4184 del 2012) nè internazionale (CEDU sentenza Schalk e Kopf);

con la sentenza n. 138 del 15 aprile 2010 la Corte costituzionale ha ricordato come l'articolo 2 della Costituzione disponga che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Per formazione sociale ? secondo la Consulta ? deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge ? il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Nella medesima sentenza si afferma che i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere «cristallizzati» con riferimento

all'epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché sono dotati della duttilità propria dei principi costituzionali e, quindi, vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell'ordinamento, ma anche dell'evoluzione della società e dei costumi. Per quanto concerne il riferimento al parametro riferito all'articolo 117, primo comma, Cost. secondo la Corte, gli articoli 12 della CEDU e 9 della Carta di Nizza prevedono specificamente il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia. L'articolo 12 dispone che «Uomini e donne in età maritale hanno diritto di sposarsi e di formare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto». A sua volta l'articolo 9 stabilisce che «Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio». In ordine a quest'ultima disposizione va premesso che la Carta di Nizza è stata recepita dal Trattato di Lisbona, modificativo del Trattato sull'Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea, entrato in vigore il 1° dicembre 2009. Infatti, il nuovo testo dell'articolo 6, comma 1, del Trattato sull'Unione europea, introdotto dal Trattato di Lisbona, prevede che «1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati». Anche se la citata normativa non impone la piena equiparazione alle unioni omosessuali delle regole previste per le unioni matrimoniali tra uomo e donna ? ricorda la Corte ? ancora una volta, con il rinvio alle leggi nazionali, si ha la conferma che la materia è affidata alla discrezionalità del Parlamento;

se alcuni paesi europei hanno deciso di estendere alle coppie omosessuali alcuni o tutti i diritti del matrimonio attraverso nuovi istituti giuridici analoghi al matrimonio, è pur vero che numerosi paesi europei hanno previsto l'estensione del matrimonio civile alle coppie dello stesso sesso e che tale misura è stata adottata in altri stati del mondo. La Corte di giustizia europea, dal canto suo, ha ribadito in più occasioni la necessità di pari trattamento fra coppie. Appare dunque opportuno, alla luce della giurisprudenza costituzionale, della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e dei trattati internazionali, avviare, nelle forme e nelle sedi opportune, il cammino verso l'estensione à tutte le coppie dell'istituto matrimoniale, con ciò assicurando la piena eguaglianza tra tutti i cittadini nell'accesso al matrimonio;

impegna il Governo:

a sostenere le iniziative volte a rendere l'istituto del matrimonio accessibile anche a coppie formate da persone dello stesso sesso, nel rispetto dei principi di uguaglianza e pari dignità delle persone e di tutela dei diritti fondamentali della persona.

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/2/2

MALAN

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,

impegna il Governo:

a defanziare le iniziative dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) che non riguardino le discriminazioni razziali.

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/3/2

MALAN

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,

impegna il Governo:

a revocare il documento denominato «Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere (2013-2015)» approvato in data 29 aprile 2013.

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/4/2

MALAN

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,

impegna il Governo:

ad impedire la predisposizione della modulistica scolastica amministrativa e didattica «in chiave di inclusione sociale, rispettosa delle nuove realtà familiari, costituite anche da genitori

omosessuali» e a non procedere o annullare l'accreditamento delle associazioni LGBT, presso il MIUR, in qualità di enti di formazione; come invece previsto dalla «Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere (2013-2015)».

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/5/2

MALAN

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,

impegna il Governo:

a non espropriare la famiglia, ambito privilegiato e naturale di educazione, del compito di formazione in campo sessuale, disconoscendo il fatto che la stessa famiglia rappresenti l'ambiente più idoneo a tal fine, limitando al massimo la possibilità di traumi e di violazione della personale sensibilità ed intimità;

a non violare i due diritti fondamentali riconosciuti, garantiti e tutelati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo: la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, i propri valori religiosi nell'educazione, e il diritto di priorità dei genitori nella scelta di educazione da impartire ai propri figli (artt. 18 e 26);

a garantire e tutelare il diritto dei genitori ad educare i propri figli.

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/6/2

MALAN

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,

impegna il Governo:

a mai omettere la consultazione di tutte le parti sociali interessate nei progetti educativi scolastici, nel rispetto del principio previsto nella raccomandazione CM/REC(2010)5 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa nella parte in cui invita espressamente gli Stati membri a «tenere conto del diritto dei genitori di curare l'educazione dei propri figli» nel «predisporre e attuare politiche scolastiche e piani d'azione per promuovere l'uguaglianza e la sicurezza e garantire l'accesso a formazioni adeguate o a supporti e strumenti pedagogici appropriati per combattere la discriminazione»;

a tenere conto del diritto dei genitori alla «corresponsabilità educativa» previsto dalle «Linee di indirizzo sulla partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa», diramate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 22 novembre 2012.

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/7/2

MALAN

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,

impegna il Governo:

a revocare le «linee guida per un'informazione rispettosa delle persone LGBT» pubblicate alla fine del 2013 dal Dipartimento per le Pari opportunità;

a non tentare di modificare il modo di esprimersi delle istituzioni ecclesiastiche, come invece auspicano le dette linee guida.

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/8/2

MALAN

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,

impegna il Governo:

a non tentare di imporre ai mezzi di informazione o alle scuole il recepimento dell'ideologia *gender* o comunque il concetto per il quale i bambini non nascono necessariamente da un uomo e una donna, come si legge invece nelle linee guida;

a non elaborare in futuro documenti che riguardano tutti consultando unicamente associazioni «LGBT».

S1.1

MALAN

Stralciare il Titolo I.

Art. 1

1.1

FUCKSIA

Sopprimere il Titolo I.

1.2

MALAN

Sopprimere il Titolo I.

1.3

DI BIAGIO

Sopprimere il Titolo I.

1.4

SACCONI, GIOVANARDI

Al titolo I, sopprimere gli articoli da 1 a 7.

1.5

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo 1.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

1.6

FATTORINI, LEPRI, CUCCA, PAGLIARI

All'articolo 1, premettere il seguente:

«**Art. 01.**

(Finalità)

1. In attuazione degli articoli 2 e 3 e nel rispetto delle prerogative di cui all'articolo 29 della Costituzione, la presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario.

2. Le due parti che costituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso sono denominate "*partner*".

3. La presente legge disciplina i diritti e i doveri dei *partner*, tra di loro e verso i terzi, che discendono dall'unione civile».

1.7

FASANO

All'articolo 1 premettere il seguente:

«**Art. 01.**

(Unione civile)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni quali formazioni sociali costituite da due persone stabilmente conviventi che intendono instaurare un vincolo solidaristico tra loro.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».

1.8

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

All'articolo 1 premettere il seguente:

«**Art. 01.**

(Definizione e finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».

1.9

MARIO MAURO

All'articolo 1 premettere il seguente:

«**Art. 01.**

(Unione civile)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni quali formazioni sociali costituite da due persone stabilmente conviventi che intendono instaurare un vincolo solidaristico tra loro.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».

1.10

SACCONI, GIOVANARDI

All'articolo 1, premettere il seguente:

«**Art. 01.**

(Ambito di applicazione)

La presente legge disciplina i diritti individuali e i doveri di due maggiorenni conviventi, non legati da rapporti di parentela né coniugati, a condizione che la convivenza duri stabilmente da almeno tre anni, in assenza di figli comuni, o almeno da uno, in presenza di figli comuni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.»

Consequentemente, sopprimere gli articoli da 1 a 8.

1.11

STEFANI, CENTINAIO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«**Art. 01.**

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica».

1.13

MALAN

Sopprimere l'articolo 1.

1.14

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo 1.

1.15

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

1.16

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Sopprimere l'articolo 1.

1.17

SACCONI, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo 1.

1.18

DI BIAGIO

L'articolo 1 è così sostituito:

«Art. 1. ? (Convivenze e iscrizione anagrafica) ? 1. Ai sensi degli articoli 1,4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di una convivenza

che hanno fissato nel comune la propria residenza.

2. L'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza. In tali schede sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile.

3. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone maggiorenni legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora.

4. Ciascun componente della convivenza come sopra definita è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 3. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti del nucleo di convivenza.

5. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma precedente concernono i seguenti fatti: a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero; b) costituzione di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della convivenza; c) cambiamento di abitazione.

6. La vigilanza sulla corretta tenuta degli adempimenti anagrafici, anche per la parte riguardante le dichiarazioni riguardanti le convivenze e la verifica della loro rispondenza al vero, e le relative sanzioni, sono regolate dagli articoli da 51 a 56 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

1.19

MALAN

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1 ? (*Esclusività delle prerogative del matrimonio*). ? 1. In applicazione dell'articolo 29 della Costituzione, le prerogative proprie del matrimonio tra un uomo e una donna non sono attribuibili ad alcun tipo di unione o formazione sociale».

1.21

DI BIAGIO

Sopprimere il comma 1.

1.22

MALAN

Sopprimere il comma 1.

1.23

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficio di stato civile ed alla presenza di due testimoni», sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile che è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso, diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, mediante, dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.33

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.34

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.36

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.37

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.40

ZIZZA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni e mediante il contratto di convivenza stipulato dinanzi ad un notaio».

1.41

ZIZZA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante il contratto di convivenza di fronte ad un notaio».

1.43

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, che intendono connotare la loro convivenza di obblighi- di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale, possono costituire un'unione civile, rendendo entrambi, contestualmente, specifica dichiarazione anagrafica al Comune di residenza».

1.44

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dichiarano all'anagrafe della popolazione residente, disciplinata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, la costituzione di una nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della convivenza o nella residenza».

1.45

DI BIAGIO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Due persone dichiarano all'anagrafe della popolazione residente, disciplinata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1985 n. 223, la costituzione di una nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della convivenza o nella residenza».

1.242

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.414

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.416

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.419

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.420/bis

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.425

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.434

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.440

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.461

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.479

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.482

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.498

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso, anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.522

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.529

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.538

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.539

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile che è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.557

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.560

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.562

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa- ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.567

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.573

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.574

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.577

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.578

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.582

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.583

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le

procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.586

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.587

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.588

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.589

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.592

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.603

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.605

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.607

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.618

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.623

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.624

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.627

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.633

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.634

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.640

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.641

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.646

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.653

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.655

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.658

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.662

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.672

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.680

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure

per il cambiamento di sesso chi dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.692

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possano costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.697

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.699

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.705

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.706

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.707

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte

all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.708

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire, un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.714

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.715

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora ,una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.729

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.730

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.734

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure

per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.735

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta di almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.745

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte stato civile di un qualunque comune italiano».

1.747

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.749

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuava ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.750

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.751

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.752

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.753

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.756

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.757

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.763

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.765

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.768

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.776

MALAN

Al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole: «Senza che ciò possa in alcun modo costituire famiglia o istituto paragonabile al matrimonio».

1.782

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «due persone dello stesso sesso», con le parole: «due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso».

1.789

MARIO MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «due persone», aggiungere la parola: «anche».

1.790

GIOVANARDI, TORRISI

Apportare le seguenti modifiche:

? *sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso», alla rubrica e ovunque ricorrono;*

? *al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso»;*

? *al comma 3, sopprimere le lettere b), d) ed e);*

? *al comma 3 alla lettera c) sopprimere le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice-civile»;*

? *al comma 4 sopprimere il secondo periodo;*

? *al comma 5 sopprimere le parole da: «che deve contenere» fino alla fine del periodo.*

? *sopprimere il comma 6.*

Consequentemente sostituire, ovunque ricorrono nel testo, le parole: «unione civile», con le seguenti: «unione solidale».

1.793

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.794

GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.795

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «dello stesso sesso».

1.796

GASPARRI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «dello stesso sesso».

1.797

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, URAS,
CAMPANELLA, CASALETTO, SIMEONI, GAMBARO, BENCINI, BOCCHINO

Al Capo I, sostituire le parole: «dello stesso sesso», con la seguente: «maggioresni», ovunque ricorrano.

1.798

MARIO MAURO

Apportare le seguenti modifiche:

1) *Al comma 1, sostituire le parole: «dello stesso sesso», con le seguenti: «maggioresni e capaci non legate da rapporti di parentela».*

2) *Al comma 2 eliminare le parole: «tra persone dello stesso sesso».*

3) *Al comma 3 lettera a) eliminare le parole: «tra dello stesso sesso».*

4) *Al comma 3 sopprimere le lettere b, c e d.*

5) *Al comma 3 lettera e) eliminare le parole: «tra dello stesso sesso».*

6) *Al comma 4 sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso», fino alla fine del comma.*

7) *Al comma 5 sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».*

8) *Sopprimere il comma 6.*

1.800

FASANO

Al comma 1, sostituire le parole: «dello stesso sesso», con le seguenti: «maggioresni e capaci non legate da rapporti di parentela».

1.802

GIOVANARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «dello stesso sesso», con le seguenti: «che intendono convivere stabilmente e coabitare».

1.803

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «dello stesso sesso», con le seguenti: «di sesso diverso».

1.807

MARIO MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «due persone dello stesso sesso» aggiungere: «che intendono connotare la loro convivenza di obblighi di solidarietà e di reciproca assistenza».

1.809

MARIO MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «di cui almeno una in possesso della cittadinanza italiana».

1.815

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la parola: «sesso», vengono aggiunte le seguenti parole: «conviventi da almeno tre anni secondo i criteri di cui all'articolo 8 della presente legge».

1.816

MALAN

Al comma 1 dopo la parola: «sesso» inserire le seguenti: «o di sesso diverso».

1.817

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: « costituiscono un'unione civile» con le seguenti: «un contratto civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.819

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «costituiscono», inserire le seguenti: «, ai soli effetti anagrafici,».

1.821

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un accordo civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.823

MARIO MAURO

Al comma 1 sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un patto di comunione civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.824

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un accordo di comunione civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.826

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un patto civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.835

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» con le seguenti: «rendendo entrambi, contestualmente, specifica dichiarazione anagrafica al comune di residenza».

1.836

MARIO MAURO

Al comma 1 sostituire le parole: «mediante dichiarazione difronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni,», con le seguenti: «quando l'ufficiale di stato civile perfeziona l'iscrizione nel registro nazionale delle unioni civili».

1.843

MARIO MAURO

Al comma 1, dopo la parola: «dichiarazione» aggiungere la parola: «contestuale».

1.857

DI BIAGIO

Al comma 1, sopprimere le parole: «ed alla presenza di due testimoni».

1.858

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e alla presenza di due testimoni».

1.859

GIOVANARDI

Al comma 1 dopo le parole: «di fronte all'ufficiale di Stato-Civile» sopprimere le parole: «e alla presenza di due testimoni».

1.860

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «ed alla presenza di due testimoni».

1.863

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «alla presenza di due testimoni» con le parole: «alla presenza di un testimone».

1.868

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «presenza» sostituire la parola: «di» con le seguenti: «obbligatoria dei rispettivi familiari conviventi e obbligatoria dei».

1.869

MALAN

Al comma 1, dopo le parole: «presenza di» inserire le seguenti: «tutti i rispettivi familiari conviventi e».

1.871

MALAN

Al comma 1, al termine, aggiungere le seguenti parole: «che attestino il carattere puramente pratico economico dell'unione».

1.872

GIOVANARDI

Al comma 1 dopo le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» sono aggiunte le seguenti: «l'unione civile fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 cost.».

1.875

MARINELLO, GIOVANARDI

All'articolo 1 del Titolo I dopo il comma 1: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», aggiungere il seguente periodo: «l'unione civile i fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 cost.».

1.876

MALAN

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Tale unione non ha carattere familiare né matrimoniale».

1.877

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili

vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, medesimo con i familiari di entrambi che condividano la dimora.»

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ciascun componente della convivenza come definita dal comma 1-bis è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 5. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti del nucleo di convivenza».

1.878

DI BIAGIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone maggiorenni legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora».

1.879

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora».

1.880

MALAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In sede di costituzione dell'unione, l'ufficiale di stato civile, fa presente che essa non ha carattere familiare né matrimoniale».

1.881

MALAN

Sopprimere il comma 2.

1.882

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Sopprimere il comma 2.

1.883

MALAN

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In applicazione dell'articolo 29 della Costituzione, le prerogative proprie del matrimonio tra un uomo e una donna non sono attribuibili ad alcun tipo di unione o formazione sociale».

1.884

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune italiano è istituito un registro delle associazioni affettive non aventi finalità familiari di rango costituzionale».

1.885

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune italiano è istituito un elenco delle associazioni affettive non aventi finalità di tipo familiare».

1.886

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune italiano è istituito un elenco dei sodalizi solidaristici tra persone con struttura non familiare».

1.887

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune italiano è istituito un elenco dei sodalizi solidaristici per la tutela dei diritti fondamentali della persona».

1.889

DI BIAGIO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai sensi degli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di un'unione civile o di una convivenza che hanno fissato nel comune la propria residenza.

Ciascun componente dell'unione definita dal comma 1 e della convivenza, come definita dal presente comma, è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 5. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti del nucleo di convivenza».

1.890

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai sensi degli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di una convivenza che hanno fissato nel comune la propria residenza».

1.901

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata "sezione relativa alle associazioni affettive tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non aventi finalità familiare"».

1.902

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata "sezione relativa alle associazioni affettive tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non aventi natura familiare"».

1.913

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone dello stesso sesso ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.914

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone dello stesso sesso ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.1090

ZIZZA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È istituito il registro delle unioni civili tra persone dello stesso sesso presso gli uffici dello stato civile dei comuni».

1.1091

ICHINO, MARAN

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli atti di unione civile di cui al comma 1 sono registrati nei registri dello stato civile tenuti presso ogni comune».

1.1096

MALAN

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «gli uffici di stato civile di».

1.1100

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole «dello stato civile».

1.1103

GIOVANARDI

Al comma 2, dopo le parole: «presso gli uffici dello Stato Civile» sopprimere le parole: «di ogni comune».

1.1106

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «ogni comune italiano» con le seguenti: «capoluogo di provincia».

1.1107

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «comune italiano» con la seguente: «provincia».

1.1116

MARIO MAURO

Al comma 2 sostituire le parole: «il registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso» con le seguenti: «unioni solidaristiche a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e della pari dignità dei cittadini».

1.1119

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «registro delle unioni civili tra» con le seguenti: «consultorio per».

1.1125

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «unioni civili tra».

1.1131

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1132

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1133

GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1135

FASANO

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1139

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

1.1140

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1141

MARIO MAURO

Al comma 2 sostituire le parole: «dello stesso sesso» con le seguenti: «anche di sesso biologicamente diverso».

1.1142

MARIO MAURO

Al comma 2 sostituire le parole: «dello stesso sesso» con le seguenti: «anche di sesso biologicamente uguale».

1.1143

MALAN

Al comma 2 sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

1.1147

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

1.1149

GIOVANARDI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; la decisione di istituire i registri delle unioni civili è demandata alle singole giunte comunali.».

1.1150

MARIO MAURO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «se uno o entrambi i dichiaranti hanno figli minorenni e salvo che questi non siano legittimamente formalmente e concretamente affidati a terzi soggetti e altresì nel caso di figlio maggiorenne convivente con uno dei dichiaranti il quale non presti il consenso alla detta iscrizione di cui al comma 1».

1.1153

ORELLANA, MUSSINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni della Sezione II del Capo III del Titolo VI del Libro I del Codice Civile.».

1.1154

MALAN

Sopprimere il comma 3.

1.1155

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive della costituzione dell'unione civile:

a) la sussistenza di un vincolo derivante da matrimonio per il quale non sia stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;

b) la sussistenza del vincolo derivante da unione civile in atto;

c) la minore età anche di una sola delle parti, salvo l'autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;

d) l'interdizione anche di una sola delle parti per infermità mentale. Se il procedimento di interdizione è in corso, non può procedersi alla costituzione dell'unione civile sino al passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della istanza di interdizione;

e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87, comma 1º, del codice civile, nonché il vincolo di parentela tra lo zio e il nipote e tra la zia e la nipote;

f) la condanna per il delitto di omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra parte o sulla persona vincolata da unione civile con l'altra parte».

1.1156 (testo 2)

DI BIAGIO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la registrazione dell'unione di fatto:

a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale per il quale non sia stata pronunciata cessazione degli effetti civili;

b) la presenza di un'altra unione di fatto registrata all'anagrafe della popolazione;

c) la minore età;

d) l'interdizione per infermità di mente. Qualora l'istanza di interdizione sia solo promossa, la registrazione dell'unione è comunque sospesa fino ad avvenuta sentenza passata in giudicato;

e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87 del codice civile. Si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile;

f) la sussistenza di fattispecie penali di cui all'articolo 88 del codice civile. Qualora sussista unicamente un rinvio a giudizio, la registrazione dell'unione di fatto è sospesa fino ad avvenuta sentenza di proscioglimento».

1.1156

DI BIAGIO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la registrazione dell'unione di fatto:

a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale per il quale non sia stata pronunciata cessazione degli effetti civili;

b) la presenza di un'unione civile registrata all'anagrafe;

c) la minore età;

d) l'interdizione per infermità di mente. Qualora l'istanza di interdizione sia solo promossa, la registrazione dell'unione è comunque sospesa fino ad avvenuta sentenza passata in giudicato;

e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87 del codice civile. Si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile;

f) la sussistenza di fattispecie penali di cui all'articolo 88 del codice civile. Qualora sussista unicamente un rinvio a giudizio, la registrazione dell'unione di fatto è sospesa fino ad avvenuta sentenza di proscioglimento».

1.1168

GIOVANARDI

Al comma 3 sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso» ovunque ricorrano.

1.1169

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1170

FASANO

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1175

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

1.1176

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1177

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

1.1162

MALAN

Al comma 3, premettere le seguenti parole al primo periodo: «Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5,».

1.1163

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, sostituire le parole: «Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone dello stesso sesso» in seguente: «Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile di natura affettiva tra persone dello stesso sesso».

1.1181

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

1.1183

MALAN

Al comma 3, prima della lettera a) inserire la seguente:

«0) non appartenere a sessi diversi;».

1.1184

MALAN

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

1.1185

DI BIAGIO

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

«1) ? sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale per il quale non sia stata pronunciata cessazione degli effetti civili;"

? 2) ? dopo la lettera a) inserire la seguente:

"a-bis) la sussistenza di una unione civile registrata presso l'anagrafe, per la quale non sia stata resa idonea comunicazione di cessazione;"

? 3) ? alla lettera b) le parole da: "salvo" fino a "codice civile" sono soppresse;

4) ? alla lettera c), le parole: ", si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile" sono sostituite dalle seguenti ", qualora l'istanza di interdizione sia solo promossa, la registrazione dell'unione è comunque sospesa fino ad avvenuta sentenza passata in giudicato";

5) ? alla lettera d), le parole: "di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo" sono sostituite

dalle seguenti: "di cui all'articolo"».

1.1191

ZIZZA

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso e la sussistenza dello *status* di genitore;».

1.1192

MARIO MAURO

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) l'unione solidaristica di cui al comma precedente non produce effetti confliggenti con i diritti nascenti da un vincolo matrimoniale vigente».

1.1194

MALAN

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «la sussistenza di un vincolo matrimoniale o».

1.1195

MALAN

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

1.1196

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, lettera a) e lettera e), sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1198

MARIO MAURO

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1199

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1200

MALAN

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1201

FASANO

Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1202

MALAN

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1203

MARIO MAURO

Al comma 3, alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «se uno o entrambi i dichiaranti hanno figli minorenni e salvo che questi non siano legittimamente formalmente e concretamente affidati a terzi soggetti».

1.1204

FASANO

Al comma 3 sopprimere le lettere b), c) e d).

1.1205

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3), sopprimere le lettere b), c) e d).

1.1206

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3), sopprimere le lettere b) e c).

1.1207

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, sopprimere le lettere b) e d).

1.1208

MALAN

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

1.1209

GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3 sopprimere la lettera b).

1.1211

FASANO

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

1.1212

MARIO MAURO

Al comma 3, sostituire la lettera lettera b) con la seguente:

«b) la condizione di clandestinità presso il territorio italiano o di altro paese dell'Unione Europea».

1.1213

MARIO MAURO

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) età inferiore ai 25 anni»

1.1214

MARIO MAURO

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) età inferiore ai 24 anni».

1.1216

GASPARRI

Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) la minore età».

1.1217

GIOVANARDI

Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) la minore età».

1.1218

MALAN

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «salvo apposita autorizzazione del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile».

1.1219

DI BIAGIO

Al comma 3, lettera b), le parole da: «salvo» fino a: «codice civile» sono soppresse.

1.1220

MARIO MAURO

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole da: «salvo apposita autorizzazione del tribunale» a: «codice civile».

1.221

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole da: «salvo apposita autorizzazione» ad: «articolo 84 del codice civile».

1.1222

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, lettera b), le parole: «salvo apposita autorizzazione del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile» sono eliminate.

1.1223

GIOVANARDI

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «salvo apposita autorizzazione del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile».

1.1224

GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole da: «salvo apposita autorizzazione» fino alla fine del periodo.

1.1225

FASANO

Al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «salvo apposita autorizzazione del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile».

1.1227

MALAN

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile» con le seguenti: «di chi esercita la potestà dei genitori».

1.1228

GASPARRI

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) la presenza di figli minori;».

1.1229

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, sopprimere le lettere c) e d).

1.1230

MALAN

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

1.1232

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) l'interdizione per infermità mentale; si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;».

1.1234

GIOVANARDI

Al comma 3 lettera c) sopprimere le parole: «per infermità di mente; si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;».

1.1236

GIOVANARDI

Al comma 3 lettera c) le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono eliminate.

1.1237

GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile».

1.1238

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile».

1.1239

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3 lettera c) le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono eliminate.

1.1240

FASANO

Al comma 3, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «; si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile».

1.1241

GIOVANARDI

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica o conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1242

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica o conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1243

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica o conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1244

GIOVANARDI

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica o conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1245

GIOVANARDI

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1246

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3 lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1247

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3 lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono eliminate sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, presentando copia autentica o conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1248

GIOVANARDI

Al comma 3 lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, presentando copia autentica o conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1249

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, presentando copia autentica dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1250

GIOVANARDI

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, presentando copia autentica dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1251

GIOVANARDI

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1252

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3 lettera d), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1253

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3 lettera c) le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, presentando copia conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1254

GIOVANARDI

Al comma 3 lettera c) le parole «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, presentando copia conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1255

GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, sopprimere le lettere d) ed e).

1.1256

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

1.1257

MALAN

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

1.1258

FASANO

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

1.1261

MALAN

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) non essere cittadini italiani;».

1.1262

DI BIAGIO

Al comma 3, lettera d), le parole: «di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti parole: «di cui all'articolo».

1.1263

MARIO MAURO

Al comma 3 lettera «d» sopprimere la seguente parola: «secondo».

1.1264

GIOVANARDI

Al comma 3, lettera d), sopprimere la parola: «, secondo».

1.1265

GIOVANARDI

Al comma 3 lettera d), sopprimere le parole: «si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile».

1.1266

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3 lettera d), le parole: «si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «in nessun caso può essere autorizzata l'unione civile fra persone dello stesso sesso legate dai vincoli di parentela ed affinità elencati nell'articolo 87 del codice civile, nemmeno su autorizzazione del Tribunale».

1.1267

GIOVANARDI

Al comma 3 lettera d), le parole: «si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «in nessun caso può essere autorizzata l'unione civile fra persone dello stesso sesso legate dai vincoli di parentela ed affinità elencati nell'articolo 87 del codice civile, nemmeno su autorizzazione del Tribunale».

1.1268

GIOVANARDI

Al comma 3, lettera d), aggiungere dopo le parole: «si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile» le parole: «ad eccezione del comma 1 numero 5 dello stesso articolo;».

1.1269

MARIO MAURO

Al comma 3 lettera «d». dopo le parole: «articolo 87 del codice civile», aggiungere le seguenti: «ad eccezione del comma 1 numero 5».

1.1270

MARIO MAURO

Al comma 3, alla lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo che l'unione solidaristica non abbia mero fine di assistenza e dunque estranea a finalità di convivenza more uxorio».

1.1272

FASANO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.1273

MALAN

Al comma 3) sopprimere la lettera e).

1.1274

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

1.1280

GASPARRI

Al comma 3, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile;».

1.1283

MARIO MAURO

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: «per la costituzione dell'unione civile tra persone» aggiungere la seguente: «anche».

1.1284

FASANO

Al comma 3, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1285

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1287

MARIO MAURO

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1288

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) la condanna di cui all'articolo 570 del codice penale (violazione degli obblighi di assistenza familiare)».

1.1289

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) la condanna di cui all'articolo 571 del codice penale (Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina)».

1.1290

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) la condanna di cui all'articolo 572 del codice penale (maltrattamenti in famiglia o verso

i fanciulli)».

1.1291

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 573 del codice penale (sottrazione consensuale di minorenni)».

1.1292

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 574 del codice penale (sottrazione di persone incapaci)».

1.1293

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 574-*bis* del codice penale (sottrazione e trattenimento di minore all'estero)».

1.1294

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 575 del codice penale (omicidio)».

1.1295

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 578 del codice penale (Infanticidio in condizioni di abbandono morale e materiale)».

1.1296

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 578 del codice penale (percosse)».

1.1297

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 591 del codice penale (abbandono di minore)».

1.1298

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 600 del codice penale (riduzione in schiavitù)».

1.1299

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 600-*bis* del codice penale (prostituzione minorile)».

1.1300

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 600-*ter* del codice penale (pornografia minorile)».

1.1301

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 600-*quinquies* del codice penale (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)».

1.1302

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 600-*octies* del codice penale (impiego dei minori nell'accattonaggio)».

1.1303

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 601 del codice penale (tratta di persone)».

1.1304

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere h. seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 605 del codice penale (sequestro di persona)».

1.1305

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 609-*bis* del codice penale (violenza sessuale)».

1.1306

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale (atti sessuali con minorenni)».

1.1307

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 609-*quinquies* del codice penale (corruzione di minorenni)».

1.1308

MARIO MAURO

Al comma 3, aggiungere: «lettera f) il vincolo di parentela tra zio/zia e nipote».

1.1309

MARIO MAURO

Al comma 3, aggiungere: «lettera n) la condanna per il delitto di omicidio consumato o tentato su coniuge o altra parte».

1.1311

MALAN

Sopprimere il comma 4.

1.1321

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma comporta la nullità dell'unione civile.».

1.1322

MALAN

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

1.1323

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 4 sostituire le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» con le seguenti: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle

unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

1.1324

GIOVANARDI

All'articolo 1 del Titolo I al comma le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» con le seguenti: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili- può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

1.1325

MARINELLO, GIOVANARDI

All'articolo 1 del Titolo I il testo del comma 4 le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» sono eliminate e sostituite dalla seguente dizione: « La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. L'inefficacia può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse».

1.1326

GIOVANARDI

All'articolo 1 del Titolo I al comma 4 le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» sono sostituite dalle seguenti: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. L'inefficacia può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse».

1.1327

MARINELLO, GIOVANARDI

All'articolo 1 del Titolo I il testo del comma 4 le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» sono eliminate e sostituite dalla seguente dizione: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

1.1328

GIOVANARDI

All'articolo 1, comma 4 le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» sono sostituite dalla seguente dizione: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

1.1329

MARINELLO, GIOVANARDI

Articolo 1 comma 4. La dicitura: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» è sostituita da: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la rescissione del contratto tra le parti relativo all'unione civile tra persone dello stesso sesso».

1.1334

FASANO

Al comma 4, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso.» fino alla fine del comma.

1.1335

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 4, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso» fino alla fine del comma.

1.1337

FASANO

Al comma 4, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1338

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 4, sopprimere le seguenti: «tra persone dello stesso sesso».

1.1339

MALAN

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1340

MARIO MAURO

Al comma 4, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1345

MALAN

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

1.1346

MARIO MAURO

Al comma 4, dopo le parola: «tra persone» aggiungere la parola: «anche».

1.1347

MALAN

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1348

MALAN

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

1.1352

MALAN

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

1.1355

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 4, dopo le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «Chiunque vi abbia interesse può far valere la nullità. La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

1.1356

GIOVANARDI

Al comma 4, dopo le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» è aggiunta la seguente dizione: «Chiunque vi abbia interesse può far valere la nullità. La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

1.1357

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 4, dopo le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» è aggiunta la seguente dizione: «La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse».

1.1358

GIOVANARDI

Al testo del comma 4 dopo le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» è aggiunta la seguente dizione: «La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse».

1.1359

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 4 dopo le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo

comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» è aggiunta la seguente dizione: «La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

1.1360

GIOVANARDI

Al comma 4 dopo le parole: "La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso" è aggiunto il seguente periodo: «La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

1.1361

MALAN

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

1.1363

FASANO

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

1.1364

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 4 sopprimere le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1365

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 4, sopprimere le parole da: «All'unione civile» a «Libro I del codice civile».

1.1366

GIOVANARDI

Al comma 4 le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile» sono eliminate.

1.1371/bis

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1376

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

1.1377

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1378

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

1.1382

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

1.1383

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «gli articoli 65 e 68 nonché».

1.1384

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 4, sostituire le parole: «gli articoli 65 e 68» con le seguenti: «l'articolo 65».

1.1385

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 4, sostituire le parole: »gli articoli 65 e 68« con le seguenti: »l'articolo 68».

1.1388

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1389

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «Sezione VI del Capo III del Titolo VI».

1.1393

MARIO MAURO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Giudice Tutelare viene preventivamente notiziato e comunque prima della richiesta di iscrizione nel registro di cui al comma 2, al fine di poter ascoltare il minore, raccogliergli il consenso e valutare l'incidenza psicologica ed esistenziale sul minore dell'atto richiesto dal genitore. Se il Giudice ritiene il minore non maturo per esprimere il consenso o se rileva che la realizzazione della richiesta iscrizione possa dar luogo a nocimenti psicologici o esistenziali, dichiara formalmente l'impossibilità dell'iscrizione stessa fino al compimento della maggiore età del medesimo».

1.1394

MARIO MAURO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Giudice Tutelare viene preventivamente notiziato e comunque prima della richiesta di iscrizione nel registro di cui al comma 2, al fine di poter ascoltare il minore, raccogliergli il consenso e valutare l'incidenza psicologica ed esistenziale sul minore dell'atto richiesto dal genitore».

1.1395

MALAN

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le norme di cui al comma 4 si applicano limitatamente agli aspetti procedurali, restando le unioni civili del tutto diverse e distinte dal matrimonio».

1.1396

MALAN

Sopprimere il comma 5.

1.1397

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Sopprimere il comma 5.

1.1398

GIOVANARDI

Il comma 5, è soppresso.

1.1399

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. La vigilanza sulla corretta tenuta degli adempimenti anagrafici, anche per la parte riguardante le dichiarazioni riguardanti le convivenze e la verifica della loro rispondenza al vero, e le relative sanzioni, sono regolate dagli articoli da 51 a 56 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

1.1400

GIOVANARDI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni e di eventuali figli avuti all'estero tramite la pratica di maternità surrogata».

1.1401

MARIO MAURO

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni e di eventuali figli avuti all'estero tramite la pratica di maternità surrogata».

1.1402

GIOVANARDI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici, la residenza dei testimoni e la loro patente di guida.».

1.1403

MARIO MAURO

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'Unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici, la residenza dei testimoni e la loro patente di guida.».

1.1423

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell'Ufficiale di Stato civile che attesta l'esistenza di trascrizione dell'unione civile nell'apposito registro. La dichiarazione non ha valore giuridico».

1.1424

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell'Ufficiale di Stato civile che attesta l'esistenza di trascrizione dell'unione civile nell'apposito registro. La dichiarazione non ha valore legale di certificazione».

1.1425

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell'Ufficiale di Stato civile che attesta l'esistenza di trascrizione dell'unione civile nell'apposito registro. Il documento non ha valore legale di certificazione».

1.1426

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell'Ufficiale di Stato civile che attesta l'esistenza di trascrizione dell'unione civile nell'apposito registro».

1.1427

GIOVANARDI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell'Ufficiale di Stato civile che attesta l'esistenza di trascrizione dell'unione civile nell'apposito registro».

1.1429

MALAN

Al comma 5, sopprimere le parole: «unioni civili tra».

1.1436

FASANO

Al comma 5, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1437

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1438

MALAN

Al comma 5, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1442

MALAN

Al comma 5, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

1.1443

MALAN

Al comma 5, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1444

MALAN

Al comma 5, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

1.1448

MALAN

Al comma 5, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

1.1450

FASANO

Al comma 5, sopprimere le parole da: «che deve contenere» fino alla fine del comma.

1.1451

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 5, sopprimere le parole da: «che deve contenere» fino a: «testimoni».

1.1452

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 5, sopprimere, le parole: «l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1453

GIOVANARDI

Al comma 5, sopprimere le parole: «l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1454

MARIO MAURO

Al comma 5, sopprimere le parole: «del loro regime patrimoniale e».

Aggiungere alla fine del comma 5 il seguente periodo: «Con la costituzione dell'unione civile le parti mantengono il regime patrimoniale di separazione dei beni, fatto salvo quanto eventualmente previsto della convenzione di cui al successivo comma. La costituzione dell'unione civile comporta la perdita delle provvidenze eventualmente spettanti alle parti in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili».

Aggiungere il seguente comma 6:

a) al momento della costituzione dell'unione civile ovvero in qualsiasi momento successivo ad essa le parti possono stipulare convenzioni di convivenza relative, tra l'altro, alla contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, al regime di appartenenza e gestione dei cespiti conseguiti nel corso della convivenza, all'assistenza reciproca nei casi di malattia, alla designazione reciproca quale amministratore di sostegno, ai doveri reciproci nei casi di scioglimento dell'unione civile e ad altri aspetti che ritengano opportuno regolare;

b) le convenzioni e le loro successive modifiche sono stipulate con atto pubblico o con scrittura privata autenticata a pena di nullità;

c) ai fini dell'imponibilità ai terzi, il notaio che ha redatto l'atto in forma pubblica o il pubblico ufficiale che ha autenticato la scrittura privata devono trasmetterne copia al comune di residenza delle parti per l'annotazione a margine della scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989;

d) tali convenzioni perdono efficacia nei casi di cessazione dell'unione, salvo per la parte relativa ai doveri reciproci in caso di cessazione dell'unione.

Conseguentemente il comma 6 diventa comma 7.

1.1455

GIOVANARDI

Al comma 5, sopprimere le parole: «oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1456

DI BIAGIO

Al comma 5, le parole: «e la residenza dei testimoni» sono soppresse.

1.1457

MARIO MAURO

Al comma 5, sostituire le parole: «dei testimoni» con le seguenti: «del testimone».

1.1459

MALAN

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Detto documento può includere o allegare condizioni particolari concordate tra le parti».

1.1460

ZIZZA

Sopprimere il comma 6.

1.1461

GIOVANARDI, TORRISI

Sopprimere il comma 6.

1.1462

GASPARRI

Sopprimere il comma 6.

1.1463

GIOVANARDI

Sopprimere il comma 6.

1.1464

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Sopprimere il comma 6.

1.1466

MARIO MAURO

Sopprimere il comma 6.

1.1467

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Sopprimere il comma 6.

1.1468

MARINELLO, GIOVANARDI

Il comma 6 è soppresso.

1.1469

FASANO

Sopprimere il comma 6.

1.1470

MALAN

Sopprimere il comma 6.

1.1476

MUSSINI

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«Le parti dell'unione civile mantengono i propri cognomi, i figli, anche adottivi, assumono il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dagli stessi stabilito, ma trasmettono ai propri figli solo il primo dei loro cognomi. L'ordine dei cognomi stabilito per il primo figlio viene mantenuto anche per i successivi».

1.1477

GIOVANARDI

Il comma 6 è sostituito dal seguente: «Le parti mantengono ciascuna il proprio cognome».

1.1478

MARINELLO, GIOVANARDI

Il comma 6 è sostituito dal seguente: «Le parti mantengono ciascuna il proprio cognome».

1.1479

MALAN

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

1.1480

MALAN

Al comma 6, primo periodo, premettere le seguenti parole: «in nessun caso».

1.1482

MALAN

Al comma 6, sostituire le parole: «all'ufficiale di stato civile» con le seguenti: «al notaio».

1.1492

MALAN

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «tra i loro cognomi» con la seguente: «di comune accordo».

1.1493

MARIO MAURO

Al comma 6, dopo le parole: «tra i loro cognomi», aggiungere le seguenti: «o quelli dei loro ascendenti in linea materna».

1.1494

GIOVANARDI

Al comma 6, dopo le parole: «tra i loro cognomi» aggiungere le seguenti parole: «o quelli dei loro ascendenti di linea materna».

1.1495

MALAN

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «tra i loro cognomi» inserire le seguenti: «e quelli delle madri».

1.1496

GASPARRI

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

1.1497

MALAN

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

1.1498 corretto

DI BIAGIO

Al comma 6, le parole: «è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze» sono sostituite dalle seguenti: «può essere conservato in caso di decesso di una delle parti, fino alla contrazione di un vincolo matrimoniale».

1.1499

MARIO MAURO

Al comma 6, sostituire le parole: «durante lo stata vedovile» con le seguenti: «dopo la morte di una parte».

1.1502

MALAN

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: «vedovile» con le seguenti: «di separazione».

1.1503

MALAN

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso».

1.1504

MARIO MAURO

Al comma 6, dopo le parole: «nuova unione civile» sopprimere le parole: «tra le persone dello stesso sesso».

1.1505

MARIO MAURO

Al comma 6, dopo le parole: «tra persone dello stesso», aggiungere le seguenti: «oppure finché una delle parti non decida di mutare la sua identità di genere».

1.1506

GIOVANARDI

Al comma 6, dopo le parole: «tra persone dello stesso sesso» aggiungere le seguenti parole: «oppure finché una delle parti non decida di mutare la sua identità di genere».

1.1507

MARIO MAURO

Al comma 6, dopo le parole: «tra persone dello stesso», aggiungere le seguenti: «oppure finché una delle parti non compia una transizione di genere».

1.1508

GIOVANARDI

Al comma 6, dopo le parole: «tra persone dello stesso sesso» aggiungere le seguenti parole: «oppure finché una delle parti non compia una transizione di genere».

1.1509

MALAN

Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.

1.1510

GASPARRI

Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.

1.1511

MARIO MAURO

Al comma 6, sopprimere le parole da: «La parte può anteporre» a «ufficiale di stato civile».

1.1511/bis

MALAN

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «anteporre o».

1.1512

MALAN

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «o posporre».

1.1518

MALAN

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «, se diverso,».

1.1519

MARIO MAURO

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «se diverso».

1.1520

GIOVANARDI

Al comma 6, sopprimere le parole: «se diverso,».

1.1522

MALAN

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.1525

ORELLANA, MUSSINI

Al comma 6, aggiungere infine il seguente periodo: «Fatto salva quanto disposto dall'articolo 299 del codice civile, i figli, anche adottivi, assumono il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dagli stessi stabilito, ma trasmettano ai propri figli solo il primo dei loro cognomi. L'ordine dei cognomi stabilito per il primo figlio viene mantenuto anche per i successivi».

1.1526

ORELLANA, MUSSINI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. l'articolo 156-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art.-156-bis. ? (Cognome dei coniugi e delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso). ? 1. Il giudice. può vietare a un coniuge ovvero a una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso l'uso del cognome dell'altro, quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, può parimenti autorizzare un coniuge ovvero a una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso a non utilizzare il cognome dell'altro, qualora dall'uso possa derivargli grave pregiudizio"».

1.1528

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Nella rubrica sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

S2.1

MALAN

Stralciare gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Art. 2

2.1

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo

e conseguentemente gli articoli 1, 3, 4, 5, 6 e 7.

2.2

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

2.3

MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.

2.5

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

2.6

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

2.7

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Sopprimere l'articolo.

2.8

SACCONI, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

2.9

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

2.10

GIOVANARDI, TORRISI

Sopprimere l'articolo.

2.11

FASANO

Sopprimere l'articolo.

2.12

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche del regolamento anagrafico della popolazione residente*). ? 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al Capo I, la rubrica è «sostituita dalla seguente: »Anagrafe della popolazione residente, Ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche, unioni civili«;

b) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola «famiglie» aggiungere le seguenti: «, alle unioni civili»;

c) all'articolo 1, comma 2, dopo la parola «famiglie» aggiungere le seguenti: «di unioni civili»;

d) dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis. - (*Unione civile*). ? 1. Per unione civile si intende l'unione di due persone, anche dello stesso sesso, stabilmente conviventi e legate da vincoli affettivi, che assumono con la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 13 reciproci obblighi di solidarietà e di assistenza morale e materiale.»;

e) all'articolo 6, comma 2, aggiungere le seguenti parole: «la dichiarazione di costituzione di unione civile deve essere resa contestualmente da entrambe le parti».

2.13

MALAN

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - (*Natura dell'unione civile*). ? 1. L'unione civile è un istituto volto a garantire determinate prerogative a persone che per qualsiasi ragione si trovano a condividere il domicilio in modo continuativo. Esso è del tutto distinto dal matrimonio e l'insieme dei componenti non forma una famiglia».

2.14

MARIO MAURO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1-bis. La celebrazione del matrimonio determina la cessazione di tutti gli effetti delle associazioni solidaristiche di cui al primo comma, per qualunque finalità realizzata e salvo la stipulazione di negozi giuridici privatistici conformi ai principi del diritto vigente, non contrari al buon costume e a norme imperative o di ordine pubblico, cui abbia espressamente consentito il coniuge».

2.15

MALAN

All'articolo 2, sostituire le parole da: «86» al termine con le seguenti: «403 del codice civile, le parole da: "il minore è materialmente o moralmente" al termine sono sostituite dalle seguenti: "è accertata l'esistenza di un attuale pericolo per l'incolumità fisica del minore nell'ambiente familiare in cui vive tale da rendere urgente e indifferibile l'allontanamento dello stesso dalla propria famiglia, il pubblico ministero; con la cooperazione dei servizi sociali per la tutela dei minori territorialmente competenti, deposita idoneo ricorso contenente sommarie informazioni ed elementi di prova nonché le motivazioni specifiche fondanti la richiesta della misura di protezione.

Si ritengono elementi di prova funzionali all'accertamento del pericolo di cui al primo comma i certificati medici e ospedalieri uniti a visite e sopralluoghi domiciliari, nonché le informazioni acquisite da terzi soggetti qualificati, tra cui insegnanti, medici di famiglia, parenti e vicini di casa, questi ultimi purché dimostrino di avere stretto contatto con la famiglia. Il pubblico ministero, ai fini del collocamento d'urgenza dei minori, verifica l'idoneità e la disponibilità di parenti entro il quarto grado da indicare espressamente nel ricorso"».

2.22

MARIO MAURO

Al comma 1 sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

2.23

FASANO

Al comma 1, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

2.24

MARIO MAURO

Al comma 1 sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

2.26

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 1, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

2.27

MARIO MAURO

Dopo le parole: «unione civile tra persone» aggiungere la seguente: «anche».

2.28

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

2.29

DI BIAGIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Non può procedersi alla dichiarazione all'anagrafe della popolazione residente della costituzione di una nuova unione civile, in presenza di un precedente matrimonio di una delle componenti ovvero di un'altra unione civile della quale non sia dichiarata la cessazione».

2.30

DI BIAGIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile cessa con dichiarazione di uno dei suoi componenti all'anagrafe della popolazione residente».

2.31

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Non può procedersi alla dichiarazione all'anagrafe della popolazione residente della costituzione di una nuova convivenza, in presenza di un precedente matrimonio di una dei componenti ovvero di una convivenza della quale non sia dichiarata la cessazione».

2.32

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. La convivenza cessa con» dichiarazione di uno dei suoi componenti all'anagrafe della popolazione residente».

2.34

MARIO MAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nella sezione VI, Capo VI, Titolo VI, del Libro I del codice civile, dopo l'articolo 230-*bis* è aggiunto il seguente:

"Art. 230-*ter*.

(Diritti delle parti di Unioni civili)

1. Alla parte di una unione civile che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato.

2. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato"».

2.35

FASANO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nella sezione VI, Capo VI, Titolo VI, del Libro I del codice civile, dopo l'articolo 230-*bis* è aggiunto il seguente:

"Art. 230-*ter*

(Diritti delle parti di Unioni civili)

1. Alla parte di una unione civile che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato.

2. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato"».

2.0.1

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 2-*bis*.**

(Diritti delle coppie già unite in matrimonio a seguito di divorzio per il cambiamento di sesso di una delle parti)

1. A seguito di divorzio conseguente a sentenza passata in giudicato di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della Legge 14 aprile 1982, n.164, le parti possono proseguire il rapporto come unione civile rendendo la dichiarazione di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. La durata del matrimonio rileva in ordine agli effetti patrimoniali dell'unione civile».

2.0.2

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«**Art. 2-*bis*.**

(Trattati internazionali)

1. Le disposizioni dei Trattati internazionali relative al matrimonio non si applicano all'unione civile».

S3.1

MALAN

Stralciare gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7.

Art. 3

3.1

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 7.

3.2

GIOVANARDI, TORRISI

Sopprimere l'articolo.

3.3

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

3.4

FASANO

Sopprimere l'articolo.

3.5

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Sopprimere l'articolo.

3.6

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

3.8

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

3.9

DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

3.9bis

SACCONI, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

3.10

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Sostituire l'articolo con i seguenti: «Art. 3 - (Doveri di solidarietà). ? 1. Con la costituzione dell'unione civile, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune e assumono reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, ognuno in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità di lavoro professionale o casalingo.

Art. 3-bis. - (*Regime patrimoniale*). ? 1. Con la costituzione dell'unione civile le parti mantengono il regime patrimoniale di separazione dei beni, fatto salvo quanto eventualmente previsto della convenzione di cui al successivo articolo 3-ter.

2. La costituzione dell'unione civile comporta la perdita delle provvidenze eventualmente spettanti alle parti in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili.

Art. 3-ter. - (*Convenzione di unione civile*). ? 1. Al momento della costituzione dell'unione civile ovvero in qualsiasi momento successivo ad essa le parti possono stipulare convenzioni di convivenza relative, tra l'altro, alla contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, al regime di appartenenza e gestione dei cespiti conseguiti nel corso della convivenza, all'assistenza reciproca nei casi di malattia, alla designazione reciproca quale amministrazione di sostegno, ai doveri reciproci nei casi di scioglimento dell'unione civile e ad altri aspetti che ritengano opportuno regolare;

2. Le convenzioni e le loro successive modifiche sono stipulate con atto pubblico o con scrittura privata autenticata a pena di nullità;

3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il Notaio che ha redatto l'atto in forma pubblica o il Pubblico Ufficiale che ha autenticato la scrittura privata devono trasmetterne copia al Comune di residenza delle parti per l'annotazione a margine della scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del DPR. 30 maggio 1989 n. 223;

4. Tali convenzioni perdono efficacia nei casi di cessazione dell'unione, salvo per la parte relativa ai doveri reciproci in caso di cessazione dell'unione.

Art. 3-*quater*. - (*Cura, assistenza e decisioni in materia di salute e per il caso di morte*). ? 1. Ciascuna parte dell'unione civile ha diritto di assistere l'altra in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne a tali strutture;

2. Ciascuna parte dell'unione civile può delegare l'altra perché, nei limiti delle norme vigenti:

a) adotti le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere;

b) riceva dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche;

c) decida in caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in assenza di preve disposizioni dell'interessato;

3. La delega di cui al comma 2 avviene con atto scritto autenticato ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un Pubblico Ufficiale che forma un processo verbale;

4. La revoca anche parziale della delega avviene con le modalità di cui al comma 3;

5. Al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 è apportata la seguente modifica: all'articolo 82, comma 2, lettera a), dopo le parole: "un familiare" aggiungere: "la parte dell'unione civile";

6. Alla legge 8 marzo 2000 n. 53 è apportata la seguente modifica: all'articolo 4, comma 1°, dopo le parole: "del coniuge" aggiungere: "o della parte dell'unione civile".

Art. 3-*quinqüies*. ? (*Interdizione, inabilitazione e amministratore di sostegno*) ? 1. Ciascuna parte dell'unione civile può promuovere istanza di interdizione, di inabilitazione e di amministratore di sostegno nei confronti dell'altra;

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 408 del codice civile nel primo comma dopo le parole: ", il coniuge che non sia separato legalmente" aggiungere: "la parte dell'unione civile,";

b) all'articolo 410 del codice civile nel terzo comma dopo le parole: "dal coniuge," aggiungere: "dalla parte dell'unione civile,";

c) all'articolo 411 del codice civile nel terzo comma dopo la parola: "coniuge" aggiungere: "o parte dell'unione civile";

d) all'articolo 426 del codice civile dopo la parola: "coniuge," aggiungere: "della parte dell'unione civile";

e) all'articolo 429 primo comma del codice civile dopo le parole: "del coniuge" aggiungere: "o della parte dell'unione civile";

Art. 3-*sexies*. - (*Assistenza penitenziaria*). ? 1. Alla legge 26 luglio 1975 n. 354 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 18, comma 3, dopo le parole: "con i familiari" aggiungere: "o con la parte dell'unione civile costituita prima della detenzione";

b) all'articolo 30, comma 1°, dopo le parole: "un familiare" aggiungere: "o della parte dell'unione civile";

c) all'articolo 30, comma 2, dopo le parole: "eventi familiari" aggiungere: "o relativi alla parte dell'unione civile".

Art. 3-*septies*. - (*Impresa familiare*). ? 1. Alla parte dell'unione civile che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte si applicano le disposizioni di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile.

Art. 3-*octies*. - (*Diritti derivanti dal rapporto di lavoro*). ? 1. Alle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia superiore a nove anni, vengono estesi i diritti, le facoltà e i benefici connessi al rapporto di lavoro spettante ai coniugi, anche derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Art. 3-*novies*. - (*Assegnazione di alloggi di edilizia pubblica*). ? 1. Le Regioni anche a Statuto Speciale, e le Province autonome di Trento e Bolzano, considerano l'unione civile ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica;

2. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133 è apportata la seguente modifica: dopo le parole "o gradatamente" aggiungere: "della parte dell'unione civile o" e sostituire le parole: "purché la convivenza" con le parole: "purché l'unione civile o la convivenza".

Art. 3-*decies*. - (*Agevolazioni fiscali*). ? 1. Le agevolazioni e gli oneri fiscali che derivano dall'appartenenza al nucleo familiare si applicano alle parti delle unioni civili;

2. La parte dell'unione civile è considerata tra i carichi di famiglia.

Art. 3-*undecies*. - (*Modifica delle condizioni in materia di ammissione a graduatorie pubbliche e di erogazione di servizi*). ? 1. Con regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400 entro novanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta è disciplinata l'ammissione a graduatorie pubbliche per l'erogazione di servizi.

Art. 3-*duodecies*. - (*Ulteriori modifiche al codice civile*). ? 1. All'articolo 330 del codice civile nel secondo comma dopo le parole: "del genitore o" aggiungere: "della parte dell'unione civile o del".

2. All'articolo 342-*bis* del codice civile dopo le parole: "del coniuge" aggiungere: ", della parte dell'unione civile".

3. All'articolo 342-*ter* del codice civile nel primo comma nella seconda alinea dopo le parole: "al coniuge" aggiungere "o alla parte dell'unione civile" e nella quinta alinea dopo le parole: "del coniuge" aggiungere: ", della parte dell'unione civile".

Art. 3-*terdecies*. - (*Modifica al codice delle assicurazioni private*). ? 1. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 nel comma 4-*bis* dopo le parole: "nucleo familiare" aggiungere: "o dalla parte dell'unione civile".

Art. 3-*quaterdecies*. - (*Modifica al codice penale*). ? 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 307 del codice penale nel quarto comma dopo le parole: "il coniuge" aggiungere: "la parte dell'unione civile";

b) all'articolo 384 del codice penale il primo comma è sostituito dal seguente: "Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-*bis*, 371-*ter*, 372, 373, 374, 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto o l'altra parte dell'unione civile da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore";

c) all'articolo 570, primo comma, del codice penale dopo le parole: "di coniuge" aggiungere: "o di parte dell'unione civile";

d) all'articolo 577 del codice penale il secondo comma è sostituito dal seguente: "La pena è della reclusione da 24 a 30 anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi o il figlio adottivo, contro un affine in linea retta, contro l'altra parte dell'unione civile";

e) all'articolo 649 del codice penale, primo comma, n. 1) dopo le parole: "non legalmente separato" aggiungere "o della parte dell'unione civile".

Art. 3-*quingiesdecies*. - (*Modifiche al codice di procedura penale*). ? 1. All'articolo 35 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole: "o coniugio" sono sostituite dalle seguenti: ", coniugio o unione civile";

b) nel testo dopo le parole: "parenti o affini fino al secondo grado" sono aggiunte le seguenti: "o parti dell'unione civile".

2. All'articolo 36 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1°, lettera a), dopo le parole: "dei figli" sono aggiunte le seguenti: "o della parte

dell'unione civile".

b) al comma 1°, lettera b), le parole: "o del coniuge" sono sostituite dalle seguenti: ", del coniuge o della parte dell'unione civile";

c) al comma 1°, lettera f), le parole: "o del coniuge" sono sostituite dalle seguenti: ", del coniuge o della parte dell'unione civile";

d) al comma 2, dopo le parole: "di coniuge" sono inserite le seguenti: "di unione civile".

Art. 3-*sexiesdecies*. - (*Modifiche a leggi collegate al codice penale e di procedura penale*). ? 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 è apportata la seguente modifica: all'articolo 19, comma 3, dopo le parole: "del coniuge," inserire: "della parte dell'unione civile,".

2. Alla legge 20 ottobre 1990 n. 302 è apportata la seguente modifica: all'articolo 4, secondo comma, dopo le parole: "che risultino" aggiungere: "parti delle unioni civili,".

3. Alla legge 23 febbraio 1999 n. 44 è apportata la seguente modifica: all'articolo 8, primo comma, lettera d), prima di "convivente *more uxorio*" inserire le parole: "parte dell'unione civile,"».

3.11

DI BIAGIO

Sostituire l'articolo con i seguenti: «Art. 3. - (Filiazione, interdizione, inabilitazione). ? 1. Ai sensi dell'articolo 315 del codice civile, tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico, indipendentemente dalla esistenza di un rapporto di coniugio fra i genitori.

2. Ai sensi dell'articolo 408 comma 1 del codice civile, il giudice tutelare, nella scelta dell'amministratore di sostegno, preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona legata da un vincolo affettivo e stabilmente convivente da almeno 5 anni, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado.

3. Ai sensi dell'articolo 410, comma 3, del codice civile l'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

4. Ai sensi dell'articolo 411, comma 3, del codice civile sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

5. Ai sensi dell'articolo 417 del codice civile, in materia di interdizione e inabilitazione, le relative istanze possono essere promosse anche dalla persona stabilmente convivente.

6. Ai sensi dell'articolo 426 comma 1 del codice civile nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o curatela dell'inabilitato oltre i 10 anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti.

Art. 3-*bis*. - (*Contrasto degli abusi nell'ambito della convivenza*). ?1. Ai sensi dell'articolo 342-*bis* del codice civile, quando la condotta del convivente è causa di grave pregiudizio per l'integrità fisica o morale ovvero per la libertà dell'altro convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-*ter*.

2. Ai sensi dell'articolo 342-*ter* del codice civile, col decreto di cui all'articolo 342-*bis* il giudice ordina al convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prevedendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. Valgono per il convivente tutte le disposizioni contenute nel medesimo articolo 342-*bis* del codice civile.

3. Ai sensi dell'articolo 330 del codice civile il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri a essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tal caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare

l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Art. 3-ter. - (*Assistenza sanitaria*). ? 1. In presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, ciascun convivente ha diritto di assistere l'altro in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne a tali strutture.

2. Ciascun convivente può delegare l'altro perché, nei limiti delle norme Vigenti:

a) adotti le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere;

b) riceva dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche; c) decida in caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in assenza di preve disposizioni dell'interessato.

3. La delega di cui al comma 2 avviene con atto scritto autenticato ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un pubblico ufficiale che forma un processo verbale.

4. La revoca, anche parziale, della delega avviene con le medesime modalità di cui al comma 3.

Art. 3-quater. - (*Accesso alla cartella clinica*). ? 1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, ciascun convivente ha accesso ai dati personali del convivente contenuti nella cartella clinica della struttura sanitaria nella quale è stato ricoverato, e dei documenti che a essa si riferiscono, se il paziente è incapace di intendere e di volere o è deceduto.

Art. 3-quinquies. - (*Congedi per salute*). ? 1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000 n. 53, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, il permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno è riconosciuto alla lavoratrice e al lavoratore in caso di documentata grave infermità del convivente ovvero di decesso.

2. In casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice concordano con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.

Art. 3-sexties. - (*Colloqui con i detenuti e permessi*). ? 1. Ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, i colloqui e la corrispondenza telefonica sono permesse con la persona con la quale prima della detenzione sussisteva la convivenza, a parità delle condizioni previste per i familiari.

2. Ai sensi dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1 e nel caso di imminente pericolo di vita del convivente, i condannati e gli internati ricevono dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare il convivente infermo, nei limiti e con le cautele previste dal regolamento penitenziario. Analoghi permessi possono essere concessi per eventi eccezionali di particolare gravità.

Art. 3-octies. - (*successione nella locazione e assegnazione degli alloggi economici-popolari*). ? 1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978 n. 392, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale del 7 aprile 1988 n. 404, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, succede nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente ovvero colui che abbia cessato la convivenza si vi è prole naturale nata dalla loro unione.

2. Ai sensi dell'articolo 13 comma 2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133, gli accordi raggiunti in sede di Conferenza unificate Stato-regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, tengono conto, fra gli altri, del criterio del riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto in favore dell'assegnatario unitamente a proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in case di rinuncia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o gradatamente del convivente, purché la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi».

3.12

DI BIAGIO

Sostituire l'articolo, con il seguente: «Art. 3. - (Contrasto degli abusi nell'ambito della convivenza). ?

1. Ai sensi dell'articolo 342-bis del codice civile, quando la condotta del convivente è causa di grave pregiudizio per l'integrità fisica o morale ovvero per la libertà dell'altro convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter.

2. Ai sensi dell'articolo 342-ter del codice civile, col decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. Valgono per il convivente tutte le disposizioni contenute nel medesimo articolo 342-bis del codice civile.

3. Ai sensi dell'articolo 330 del codice civile il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri a essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tal caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore».

3.13

FASANO

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. - (Diritti delle parti). ? 1. In caso di malattia o di ricovero di una delle parti di una unione civile, o di familiari a carico di una di esse, purché legati da vincolo di parentela di primo grado, l'altra ha diritto a permessi retribuiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

2. In caso di decesso di una delle parti di una unione civile, a quella superstite è attribuito un legato, proporzionato al suo stato di bisogno e finalizzato al suo mantenimento, nei limiti della quota ereditaria disponibile.

3. In caso di morte del conduttore che sia parte di una unione civile, o del recesso anticipato del contratto di locazione della casa di comune residenza, l'altra parte ha facoltà di succedergli nel contratto.

4. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, le parti di una unione civile.

5. In caso di cessazione della convivenza di fatto, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 156 del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall'altro quanto necessario per il suo mantenimento per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.

6. In caso di cessazione della convivenza, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall'altro gli alimenti per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.14

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3. - (diritti delle parti). ? 1. In caso di malattia o di ricovero di una delle parti di una unione civile, o di familiari a carico di una di esse, purché legati da vincolo di parentela di primo grado, l'altra ha diritto a permessi retribuiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

2. In caso di decesso di una delle parti di una unione civile, a quella superstite è attribuito un legato, proporzionato al suo stato di bisogno e finalizzato al suo mantenimento, nei limiti della quota ereditaria disponibile».

3.15

MUSSINI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le disposizioni contenenti le parole: "coniuge", "i coniugi", "marito" e "moglie", ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, si applicano anche alla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

3.17

MALAN

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3. ? 1. Le unioni di cui al presente titolo non hanno alcuna prerogativa o carattere familiare o matrimoniale».

3.18

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Ad ogni effetto, all'unione civile non si applicano e non si possono applicare tutte le disposizioni di legge previste per il matrimonio».

3.350

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.642

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.643

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. Alle parti dell'unione civile tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.644

MALAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il regime giuridico delle unioni di cui alla presente legge non ha carattere matrimoniale o familiare».

3.645

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1 e 2.

3.646

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1 e 3.

3.647

GIOVANARDI, TORRISI

Sopprimere i commi 1 e 3.

3.648

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 1.

3.649

MALAN

Sopprimere il comma 1.

3.650

DI BIAGIO

Sopprimere il comma 1.

3.651

MARIO MAURO

Sopprimere il comma 1.

3.652

GIOVANARDI

Sopprimere il comma 1.

3.685

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.686

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.688

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del codice civile».

3.689

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso in nessun caso si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del codice civile».

3.690

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del codice civile».

3.691

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso in nessun caso si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del codice civile».

3.694

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso».

3.697

GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso» ovunque ricorrano.

3.698

MALAN

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole. «tra persone dello stesso sesso».

3.703

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

3.704

MARIO MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «tra persone» aggiungere la parola: «anche».

3.705

MARIO MAURO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «dello stesso sesso».

3.706

MALAN

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «dello stesso sesso».

3.707

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

3.711

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

3.712

GIOVANARDI

Al comma 1, dopo le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» inserire la seguente: «non».

3.713

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» e le parole: «si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del codice civile» si inserisce la seguente: «non».

3.714

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «sesso» inserire la seguente: «non».

3.715

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e».

3.716

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417».

3.717

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter».

3.718

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis».

3.719

DI BIAGIO

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147, 148».

3.720

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147, 148».

3.721

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147».

3.722

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146».

3.723

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144, 145».

3.724

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 1, sopprimere i numeri: «143, 144 e 145».

3.725

MARIO MAURO

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144 e 147».

3.726

GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144 e 147».

3.727

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144».

3.728

GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 147 e 148».

3.729

GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «143 e 147».

3.730

MALAN

Al comma 1, sopprimere la parola da: «143».

3.731

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la parola: «143,».

3.732

GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la parola: «143,».

3.733

MARIO MAURO

Al comma 1, sopprimere la seguente parola: «143».

3.735

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «143» inserire le seguenti: «, terzo comma».

3.736

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «144» fino a: «429».

3.737

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e».

3.738

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417,».

3.739

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342 ?ter,».

3.740

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146, 147, 148, 342-bis,».

3.741

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146, 147, 148».

3.742

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146, 147».

3.743

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146».

3.744

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145».

3.745

MARIO MAURO

Al comma 1 sopprimere le parole: «144» e «147».

3.746

GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la parola: «144,».

3.747

MARIO MAURO

Al comma 1 sopprimere la seguente parola: «144».

3.748

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere la parola: «144,».

3.750

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «144» inserire le seguenti: «secondo comma».

3.751

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e».

3.752

MALAN

All'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole da: «145» a «426».

3.753

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417,».

3.754

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter,».

3.755

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «145, 146, 147, 148, 342-bis,».

3.756

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «145, 146, 147, 148».

3.757

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «145, 146, 147,».

3.758

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «145, 146,».

3.759

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la parola: «145,».

3.761

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «145» inserire le seguenti: «, secondo comma».

3.762

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429».

3.763

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e».

3.764

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «146» a: «426».

3.765

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417,».

3.766

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «146, 147, 148, 342-bis, 342-ter,».

3.767

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «146, 147, 148, 342-bis,».

3.768

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «146, 147, 148,».

3.769

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «146, 147,».

3.770

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 1, sopprimere la parola: «146».

3.771

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere la parola: «146,».

3.773

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «146» inserire le seguenti: «, primo comma».

3.774

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429».

3.775

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «147» fino a: «426».

3.776

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426».

3.777

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «147, 148, 342-bis, 342-ter, 417».

3.778

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «147, 148, 342-bis, 342-ter,».

3.779

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «147, 148, 342-bis,».

3.780

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «147, 148».

3.781

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «147, 148».

3.782

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la parola: «147,».

3.783

MARIO MAURO

Al comma 1 sopprimere la seguente parola: «147».

3.784

GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la parola: «147,».

3.787

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429».

3.788

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «148» fino a: «426».

3.789

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «148, 342-bis, 342-ter, 417, 426».

3.790

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «148, 342-bis, 342-ter, 417,».

3.791

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «148, 342-bis, 342-ter,».

3.792

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «148, 342-bis,».

3.793

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la parola: «148,».

3.796

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429».

3.797

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «342-bis» a: «426».

3.798

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «342-bis, 342-ter, 417, 426».

3.799

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «342-bis, 342-ter, 417».

3.800

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «342-bis, 342-ter,».

3.801

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la parola: «342-bis,».

3.803

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «342-bis» inserire le seguenti: «, e non gli articoli».

3.804

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «342-ter, 417, 426 e 429».

3.805

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «342-ter» fino a: «426».

3.806

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «342-ter, 417, 426».

3.807

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «342-ter, 417,».

3.808

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «1342-ter».

3.810

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «342-ter» inserire le seguenti: «, quarto comma».

3.811

DI BIAGIO

Al comma 1, le parole: «417, 426 e 429» sono soppresse.

3.812

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «417, 426 e 429».

3.813

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «417» a «426».

3.814

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «417, 426».

3.815

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «417».

3.817

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «417» inserire le seguenti: «, secondo comma».

3.818

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «426 e 429».

3.819

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «426 e».

3.821

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «426» inserire le seguenti: «, secondo comma».

3.822

MALAN

Al comma 1, dopo le parole: «426 e» inserire la seguente: «non».

3.823

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «429».

3.827

MALAN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. In ogni caso non è ammessa l'adozione di figli da parte delle unioni di cui alla presente legge».

3.831

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 2 e 3.

3.832

MALAN

Sopprimere il comma 2.

3.833

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 2.

3.835

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

3.836

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

3.837

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'unione civile tra persone dello stesso sesso in nessun caso si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

3.838

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'unione civile tra persone dello stesso sesso in nessun caso si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro 1, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

3.839

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'unione civile tra due o più persone dello stesso sesso o di sesso diverso legati da vincoli di natura affettiva si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

3.871

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.872

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.875

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso».

3.878

MALAN

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

3.883

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

3.884

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

3.889

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

3.890

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2 tra le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» e le parole: «si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile», inserire la parola: «non» comma n. 1) del codice civile si interponga la parola: «non».

3.891

GIOVANARDI

Al comma 2, dopo le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» aggiungere la parola:

«non».

3.892

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «sesso» inserire la seguente: «non».

3.893

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2 sopprimere le parole: «dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941; primo comma n. 1)».

3.894

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659,».

3.895

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «dagli articoli 408 e 410».

3.896

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «dagli articoli 408 e 410» con le seguenti: «dall'articolo 2251».

3.897

MALAN

Al comma 2, dopo le parole: «previste dagli articoli» inserire la seguente: «80,».

3.898

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4),».

3.899

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647,».

3.900

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436,2122,».

3.901

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436,».

3.902

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I,».

3.903

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «1408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI,».

3.904

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410,».

3.905

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere la parola: «408».

3.907

MALAN

Al comma 2 dopo la parola: «408» inserire le seguenti: «, terzo comma,».

3.908

MALAN

Al comma 2 sopprimere le parole: «e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XII del libro I, dagli articoli».

3.909

MALAN

Al comma 2 dopo la parola: «408» sostituire la parola: «e» con la seguente: «o».

3.910

MALAN

Al comma 2 dopo la parola: «410» inserire le seguenti: «, primo comma,».

3.911

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «dal Capo VI del Titolo VI».

3.912

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «dal Capo VI del Titolo VI».

3.914

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «Capo VI del».

3.915

MALAN

Al comma 2, dopo le parole: «Titolo VI» inserire le seguenti: «, tranne gli articoli da 159 a 162».

3.916

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 2 sopprimere le parole: «dal Titolo XIII del Libro I».

3.917

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «dal Titolo XIII del Libro I».

3.919

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «XIII del».

3.920

MALAN

Al comma 2, dopo le parole: «Titolo XIII» inserire le seguenti: «, tranne gli articoli 433, 438 e da 443 a 448-bis».

3.922

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «1436, 2122, 2647».

3.923

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «1436» inserire le seguenti: «, secondo comma,».

3.924

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «2122, 2647, 2653».

3.926

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «2122» inserire le seguenti: «, quarto periodo,».

3.927

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «2647, 2653, primo comma n. 4), 2659».

3.928

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 2, sopprimere la parola: «2647».

3.930

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «2647» inserire le seguenti: «, terzo comma».

3.931

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «2653, primo comma n. 4), 2659».

3.932

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «2653, primo comma, n. 4)».

3.934

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «2653» inserire le seguenti: «, tranne il».

3.936

MALAN

Al comma 2, sopprimere la parola: «2659».

3.938

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «2659» inserire le seguenti: «, primo comma, numero 3)».

3.940

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «2941» inserire le seguenti: «, tranne il».

3.941

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «primo comma n. 1)».

3.945

MALAN

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le norme successive di cui al comma 2 si applicano alla sola quota disponibile».

3.946

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 3.

3.947

MALAN

Sopprimere il comma 3.

3.948

DI BIAGIO

Sopprimere il comma 3.

3.949

MARIO MAURO

Sopprimere il comma 3.

3.950

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Sopprimere il comma 3.

3.951

GIOVANARDI

Sopprimere il comma 3.

3.983

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.984

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.985

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni del codice civile che non sono espressamente dichiarate applicabili dalla presente legge, la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le disposizioni contenenti le parole: "coniuge", "coniugi", "marito" e "moglie", ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, non si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

3.986

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni del codice civile che non sono espressamente dichiarate applicabili dalla presente legge, la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi", "marito" e "moglie", ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, non si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

3.987

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni del codice civile che non sono espressamente dichiarate applicabili dalla presente legge, la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi", "marito" e "moglie", ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, in nessun caso si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

3.988

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il 3 comma con il seguente:

«3. Le disposizioni del codice civile che non sono espressamente dichiarate applicabili dalla presente legge, la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi", "marito" e "moglie", ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, in nessun caso si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

3.989

MARIO MAURO

Al comma 3,

sopprimere le parole da: «fatte salve» a «n. 184»;

inserire la parola: «alle» prima della parola: «disposizioni» e la parola «non» prima delle parole: «si applicano».

3.992

ORELLANA, MUSSINI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184».

3.993

LO GIUDICE, GUERRA, MUCCHETTI, PEGORER, VACCARI

Al comma 3 sopprimere le parole: «e fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184».

3.994

MALAN

Al comma 3, sostituire le parole: «fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 della» con le seguenti: «fatte salve le disposizioni di cui alla».

3.997

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «disposizioni contenenti le».

3.998

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «le disposizioni contenenti».

3.1002

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti.

3.1005

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «coniuge», «coniugi».

3.1006

MALAN

Al comma 3, sostituire le parole: «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», con le seguenti: «persona convivente», «persone conviventi».

3.1007

MALAN

Al comma 3, sostituire le parole: «coniuge», «coniugi», con le seguenti: «soggetto», «soggetti».

3.1017

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «coniugi», «marito».

3.1020

MALAN

Al comma 3, sostituire le parole: «marito e moglie» con le seguenti: «parte, parti».

3.1023

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «nelle leggi, nei decreti e».

3.1027

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «nei decreti e nei regolamenti».

3.1028

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «nei decreti e».

3.1032

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «e nei regolamenti».

3.1034

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «regolamenti,» inserire la seguente: «che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.1036

MARIO MAURO

Al comma 3, aggiungere dopo le parole: «nei regolamenti» la parola: «non».

3.1041

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso».

3.1044

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

3.1048

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

3.1049

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

3.1050

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

3.1054

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

3.1057

MALAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Dall'applicazione delle norme di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'estensione dei casi di pensione di reversibilità a favore del superstite costituiscono in ogni caso un nuovo onere, ancorché futuro».

3.1058

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - 10 novembre 2014 - n. 194 - Allegato 2».

3.1059

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica l'articolo 4 del decreto legislativo - 21 novembre 2014 - n. 175».

3.1060

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo - 17 dicembre 2014 - n. 198».

3.1061

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente della Repubblica - 12 gennaio 2015 - n. 21 - Articolo 12».

3.1062

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica l'articolo 1, parte 2, della legge 23 aprile 2015, n. 49».

3.1063

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica l'articolo 14, parte 2, della legge 23 aprile 2015, n. 49».

3.1064

MARIO MAURO

Aggiungere il seguente comma:

«4. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al capo primo la rubrica è così modificata "Anagrafe della popolazione residente, Ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche, unioni civili";

b) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola: "famiglie" aggiungere ", alle unioni civili";

c) all'articolo 1, comma 2, dopo la parola: "famiglie" aggiungere "di unioni civili";

d) dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

"Art. 5-bis - (Unione civile) - 1. Per unione civile si intende l'unione di due persone, anche dello stesso sesso, stabilmente conviventi e legate da vincoli affettivi, che assumono con la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 13 reciproci obblighi di solidarietà e di assistenza morale e materiale";

e) all'articolo 6, comma 2, aggiungere: "la dichiarazione di costituzione di unione civile deve essere resa contestualmente da entrambe le parti"».

3.1065

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101».

3.1066

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101 Articolo 9-bis».

3.1067

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 15 ottobre 2013 n. 119 Allegato 1».

3.1068

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 15 ottobre 2013 n. 119 Allegato 1».

3.1069

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 05 ottobre 2013 n. 159 Articolo 3».

3.1070

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

05 dicembre 2013 n. 159 Articolo 3».

3.1071

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

05 dicembre 2013 n. 159 Articolo 4».

3.1072

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

05 dicembre 2013 n. 159 Articolo 4».

3.1073

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

05 dicembre 2013 n. 159 Articolo 6».

3.1074

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

05 dicembre 2013 n. 159 Articolo 6».

3.1075

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, Articolo 8».

3.1076

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, Articolo 8».

3.1115

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la legge 27 dicembre 2013, n. 147, Articolo 1».

3.1116

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la legge 27 dicembre 2013, n. 147, Articolo 1».

3.1117

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 3».

3.1118

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 3».

3.1119

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 4».

3.1120

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 4».

3.1121

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 8».

3.1122

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 8».

3.1123

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 17».

3.1124

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 17».

3.1125

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 18».

3.1126

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 18».

3.1127

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 19».

3.1128

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 19».

3.1129

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154
Articolo 30».

3.1130

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154
Articolo 30».

3.1131

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154
Articolo 55».

3.1132

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154
Articolo 55».

3.1133

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154
Articolo 95».

3.1134

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154
Articolo 95».

3.1135

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154 Articolo
98».

3.1136

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154 Articolo
98».

3.1137

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'Unione civile si applica il Decreto legislativo 28 gennaio 2014 n. 8 Articolo 4».

3.1138

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 gennaio 2014 n. 8 Articolo 4».

3.1149

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto Legge - 28 marzo 2014 - n. 47 - Articolo 3».

3.1150

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto Legge - 28 marzo 2014 - n. 47 - Articolo 3».

3.1151

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto Legge - 28 marzo 2014 - n. 47 - Articolo 10-
quater».

3.1152

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto Legge - 28 marzo 2014 - n. 47 - Articolo 10-
quater».

3.1157

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la legge - 23 maggio 2014 - n. 80 - Allegato 1».

3.1158

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la legge - 23 maggio 2014 - n. 80 Allegato 1».

3.1162

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto-legge - 01 agosto 2014 - n. 109 - Articolo 5».

3.1163

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto-legge - 01 agosto 2014 - n. 109 - Articolo 5».

3.1164

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la legge -11 agosto 2014 - n. 125 - Articolo 28».

3.1165

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 11 agosto 2014 n. 125 Articolo 28».

3.1169

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132».

3.1170

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132».

3.1171

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

- «4. Alle parti dell'unione civile si applica la normativa prevista dal Garante per i dati personali 22 settembre 2014 n. 424 Articolo Unico».
3.1172
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica la normativa prevista dal Garante per i dati personali 22 settembre 2014 n. 424 Articolo Unico».
3.1173
GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 1º ottobre 2014 n. 141 Allegato 1».
3.1174
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 1º ottobre 2014 n. 141 Allegato 1».
3.1176
GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge - 10 novembre 2014 - n. 162 - Allegato 1».
3.1177
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge - 10 novembre 2014 - n. 162 - Allegato 1».
3.1179
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 21 novembre 2014 - n. 175 - Articolo 4».
3.1181
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge - 10 dicembre 2014 - n. 183 Articolo 1».
3.1182
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 17 dicembre 2014 - n. 198 - Articolo 11».
3.1183
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge - 23 dicembre 2014 - n. 190 Articolo 1».
3.1186
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015 n. 21 Articolo 12».
3.1190
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 10 febbraio 2015 n. 15 Parte: 2 Articolo 1».

3.1194

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 16 aprile 2015 n. 47 Articolo 14».

3.1195

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica Legge 23 aprile 2015 n. 49 Parte: 2 Articolo 1».

3.1196

GIOVANARDI

Alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «dell'unione civile» sopprimere le seguenti: «tra persone dello stesso sesso».

3.0.1

DE PETRIS, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, URAS,
CAMPANELLA, CASALETTO, SIMEONI, GAMBARO, BENCINI, BOCCHINO

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«**Art. 3-bis.**

(Acquisto della residenza da parte del cittadino straniero)

1. Il cittadino straniero non residente nel territorio nazionale, che è parte di un'unione civile, contestualmente alla certificazione dello stato di unione civile, acquista la residenza in Italia».

Art. 4

4.1

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

4.3

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

4.4

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Sopprimere l'articolo.

4.5

SACCONI, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

4.6

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

4.7

MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.

4.8

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

4.9

MALAN

Sopprimere l'articolo.

4.10

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. ? 1. Nel caso di morte di una delle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia stata superiore a nove anni, all'altra parte spetta il diritto di usufrutto di una quota di eredità. L'usufrutto è della metà dell'eredità salvo il caso di concorso con i figli.

2. Nel caso di concorso con i figli:

a) se chi muore lascia un solo figlio, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un quarto dell'eredità;

b) se i figli sono più di uno, alla parte dell'unione civile spetta il diritto un quinto dell'eredità.

3. Anche nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile, spettano i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza comune e di uso dei mobili che la corredano a norma dell'articolo 540, comma 2, del codice civile. Tali diritti, comunque, cessano se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio.

4. Nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un terzo dell'eredità.

4.11

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. - (*Diritti successori*). ? 1. Nel caso di morte di una delle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia stata superiore a nove anni, all'altra parte spetta il diritto di usufrutto di una quota di eredità. L'usufrutto è della metà dell'eredità salvo il caso di concorso con i figli e con i successibili entro il terzo grado.

2. Nel caso di concorso con i figli:

a) se chi muore lascia un solo figlio, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un quarto dell'eredità;

b) se i figli sono più di uno, alla parte dell'unione civile spetta il diritto un quinto dell'eredità.

3. Anche nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile, salvo diversa disposizione prevista dalla convenzione di cui all'articolo 3-ter, spettano i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza comune e di uso dei mobili che la corredano a norma dell'articolo 540, comma 2, codice civile. Tali diritti, comunque, cessano se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio.

4. Nel caso di concorso con altri successibili entro il terzo grado, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un terzo dell'eredità».

4.13

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. - (*Diritti successori*). ? 1. In caso di morte del conduttore che sia parte di una unione civile, e della recesso anticipato del contratto di locazione della casa di comune residenza, l'altra parte ha facoltà di succedergli nel contratto.

2. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo e causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo e causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, le parti di una unione civile.

3. In caso di cessazione della convivenza di fatto, ove ricorrono i presupposti di cui all'articolo 156 del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall'altro quante necessarie per il suo mantenimento per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.

4. In caso di cessazione della convivenza, ove ricorrono i presupposti di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall'altro gli alimenti per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza».

4.14

GIOVANARDI, TORRISI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ? I. I legittimari di cui all'articolo 536 del codice civile non possono chiedere la riduzione della quota ereditaria e dei legati, né delle donazioni, disposti dal testatore in favore della persona con la quale ha contratto un'unione solidale».

Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano nel testo, le parole «unione civile», con le seguenti: «unione solidale».

4.21

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. ? I. Nella successione legittima, disciplinata dalle norme di cui al Capo II, Titolo II, del Libro II del codice civile, i medesimi diritti e doveri del coniuge spettano anche alla persona legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

4.22

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ? I. Nella successione legittima, disciplinata dalle norme di cui al Capo II, Titolo II, del Libro II del codice civile, i medesimi diritti e doveri del coniuge spettano anche al soggetto legato al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

4.24

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ? I. Nella successione legittima, disciplinata dalle norme di cui al Capo II, Titolo II, del Libro II del Codice civile, i medesimi diritti e doveri del coniuge spettano anche alla persona legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso, eccettuato il caso in cui, esistano figli minorenni di uno dei componenti della coppia».

4.25

FASANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ? I. I legittimari di cui all'articolo 536 del codice civile non possono chiedere la riduzione della quota ereditaria e dei legati, né delle donazioni, disposti dal testatore in favore della persona con la quale ha contratto un'unione solidale».

4.26

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ? I. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II, dal Capo II e dal Capo V-bis del Titolo IV del Libro II del codice civile».

4.34

MALAN

Sopprimere le parole: «parti dell'unione civile tra».

4.38

MALAN

Sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso».

4.41

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

4.46

MALAN

Sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

4.53

MALAN

Dopo la parola «sesso», inserire la seguente: «non».

4.56

MALAN

Dopo la parola «applicano» inserire le seguenti: «, per la sola quota disponibile».

4.59

MALAN

Dopo la parola: «le» inserire le seguenti: «norme riguardanti la sola quota disponibile delle».

4.60

MALAN

Sostituire la parola: «disposizioni» con le seguenti: «norme riguardanti la quota legittima».

4.61

MALAN

Dopo la parola: «disposizioni» inserire le seguenti: «che riguardano la sola quota disponibile».

4.62

MALAN

Sostituire le parole: «previste dal» con le seguenti: «riguardanti la quota legittima contenute nel».

4.63

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere le parole: «Capo X del Titolo I, dal Titolo II e dal Capo II del Titolo IV del libro II del».

4.64

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere le parole: «Capo X del Titolo I, dal Titolo II e».

4.65

MALAN

Sopprimere le parole: «dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II e».

4.66

MALAN

Dopo la parola: «previste» sostituire la parola: «dal» con le seguenti: «dalla Sezione II del».

4.67

MALAN

Sostituire la parola: «X» con la parola: «III».

4.68

MALAN

Dopo le parole: «Capo X del Titolo I» inserire le seguenti: «, tranne gli articoli 536, 540, 542, 543, 544, 546, 547, 548».

4.69

MALAN

Dopo le parole: «Titolo I, dal» inserire le parole: «Capo III del».

4.70

MALAN

Sopprimere le parole: «dal Titolo II».

4.71

MALAN

Sostituire le parole: «Titolo II» con le seguenti: «Titolo V».

4.72

MALAN

Dopo le parole: «Titolo II» inserire la seguente: «tranne gli articoli 579, 581, 582, 583, 584 e 585».

4.73

MALAN

Sopprimere le parole: «e dal Capo II del Titolo IV».

4.74

MALAN

Sostituire le parole: «Capo II» con le seguenti: «Capo III».

4.75

MALAN

Sostituire le parole: «Titolo IV» con le seguenti: «Titolo V».

4.76

MALAN

Dopo le parole: «Titolo IV» inserire le seguenti: «tranne gli articoli 737, 738 e 739».

4.80

MALAN

Dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tali norme si applicano alla sola quota disponibile».

4.0.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, URAS,
CAMPANELLA, CASALETTO, SIMEONI, GAMBARO, BENCINI, BOCCHINO

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«**Art. 4-bis.**

(Conseguenze previdenziali e pensionistiche dell'unione civile)

1. Le conseguenze previdenziali e pensionistiche, ivi compresa la concessione della pensione di reversibilità a favore della parte superstite in caso di morte dell'altra parte dell'unione civile, derivanti dall'appartenenza a un nucleo familiare, sono estese alle parti dell'unione civile, sia nelle agevolazioni, sia negli oneri.

2. In caso di morte di una parte dell'unione civile nel corso dell'anno intercorrente tra la presentazione della domanda unilaterale di separazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e lo scioglimento dell'unione civile, la parte superstite ha diritto all'erogazione della pensione di reversibilità sino al decorrere del termine previsto per lo scioglimento».

4.0.2

MALAN

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«**Art. 4-bis.**

1. Le norme di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano solo presso le sedi diplomatiche italiane in paesi che consentono sia i matrimoni fra persone dello stesso sesso sia la poligamia».

Art. 5

5.1

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

5.2

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

5.3

SACCONI, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

5.4

FASANO

Sopprimere l'articolo.

5.5

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

5.6

GIOVANARDI, TORRISI

Sopprimere l'articolo.

5.7

FASANO

Sopprimere l'articolo.

5.8

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Sopprimere l'articolo.

5.9

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

5.10

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

5.11

COLLINA, SAGGESE, DI GIORGI, MOSCARDELLI

Sopprimere l'articolo.

5.13

MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.

5.14

MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.

5.15

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

5.16

DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

5.17

MALAN

Sopprimere l'articolo.

5.18

DI BIAGIO

Sopprimere il comma 1.

5.19

LEPRI, FATTORINI, DEL BARBA, SCALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. ? 1. Dopo l'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

"Art. 5-bis.

(Dell'affidamento in casi particolari)

1. I minori possono essere affidati al *partner* di un'unione civile tra persone dello stesso sesso quando sono figli anche adottivi dell'altro *partner* e l'altro genitore è ignoto, deceduto ovvero decaduto dalla responsabilità genitoriale.

2. L'affidamento ai sensi del presente articolo è disposto, di norma, fino al compimento della maggiore età, salvo sussistenza o sopravvenienza di condizioni che possano recare pregiudizio al minore.

3. In caso di scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso durante il regime di

affidamento, deve essere comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive maturate.

4. In caso di morte del genitore naturale o adottivo del minore affidato, il *partner* affidatario può avanzare richiesta di adozione.

5. In caso di affidamento ai sensi del presente articolo, i servizi sociali, se non richiesti di un intervento dal giudice, sono tenuti esclusivamente alla resa di un parere in sede di decisione sull'affidamento ovvero sul mantenimento dello stesso nel caso di cui al comma 3.

6. Al compimento della maggiore età dell'affidato, il genitore affidatario può chiederne, con il consenso dello stesso, l'adozione."».

5.20

MALAN

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. ? 1. A una persona può essere attribuito non più di un padre e non più di una madre viventi.

2. Il genitore che cambi anagraficamente il sesso dopo la registrazione di un figlio mantiene in ogni caso la qualifica di "padre" o "madre", quale inizialmente annotata all'anagrafe.

3. Eventuali annotazioni anagrafi che in contrasto con i commi 1 e 2 sono rettificata».

5.21

MALAN (**limitatamente al comma 1 dell'art. 44-bis ivi introdotto**)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. ? 1. Dopo l'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è inserito il seguente:

"Art. 44-bis.

1. In ogni caso va tutelato il diritto del minore ad avere un padre e una madre.

2. Nel caso in cui il genitore si sia adoperato per privare il figlio dell'altro genitore naturale, il minore non può in nessun caso essere adottato dal coniuge"».

5.22

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, URAS,
CAMPANELLA, CASALETTO, SIMEONI, GAMBARO, BENCINI, BOCCHINO

Sostituire l'articolo, con il seguente.

«Art. 5. - (*Diritti dei figli e concorso all'adozione o all'affidamento*). ? 1. I figli delle parti dell'unione civile, nati in costanza dell'unione civile, o che si presumano concepiti in costanza di essa secondo i criteri di cui all'articolo 232 del codice civile, hanno i medesimi diritti spettanti ai figli nati in costanza di matrimonio.

2. Le parti dell'unione civile possono chiedere l'adozione o l'affidamento di minori ai sensi delle leggi vigenti, a parità di condizioni con le coppie di coniugi.

3. In caso di separazione delle parti dell'unione civile ai sensi dell'articolo 9, si applicano con riguardo ai figli le disposizioni dettate dall'articolo 155 del codice civile.

5.23

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. - (*Tutela del minore*). ? 1. In attesa di normativa specifica ed idonea alla maggiore tutela dei diritti del fanciullo come definito dalla convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e recepita dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, un cittadino parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso potrà, previa presentazione di apposita istanza presso il competente Tribunali dei minori, in caso di documentata necessità e richiesta degli aventi diritto, essere considerato rispetto a figli biologici minori dell'altra parte, ove occupanti stabilmente uno stesso

domicilio, come soggetto ammissibile per la tutela, curatela ed amministrazione di sostegno ai sensi dell'articolo 408 del codice civile.

5.24

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, URAS, CAMPANELLA, CASALETTO, SIMEONI, GAMBARO, BENCINI, BOCCHINO

Sostituire l'articolo, con il seguente.

«Art. 5. - (Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184). - 1. Alla legge 184, dopo la parola: "coniuge" sono inserite le parole: "o dalla parte dell'unione civile tra persone maggiorenni", ovunque ricorra».

5.25

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente*: «(Condizione dei figli)»:

b) *sostituire il comma 1 con i seguenti*:

«1. La costituzione delle unioni civili non ha effetti sullo stato giuridico dei figli dei contraenti.

2. Alle unioni civili non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 44 lettere b) e d) della

Legge 4 maggio 1983 n. 184».

5.26

MALAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il diritto del minore ad avere un padre e una madre è sempre tutelato ed è prevalente rispetto ad altri aspetti dell'interesse del minore».

5.27

MALAN

Sostituire le parole da: «44» al termine con le seguenti: «600-bis del codice penale il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, o ottiene prestazioni di carattere riproduttivo, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164"».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Modifiche al codice penale)».

5.28

MALAN

Dopo la parola: «184» inserire le seguenti: «sono aggiunte le seguenti parole: ", salvo in caso di matrimoni fra persone, dello stesso sesso celebrati in qualsiasi stato estero"».

5.29

MALAN

Dopo la parola: «dopo» aggiungere le seguenti: «le parole: "dell'altro coniuge", sono aggiunte le parole "purché il minore non sia stato intenzionalmente fatto nascere privando lo di uno dei genitori biologici o sia stato sottratto alla donna che l'ha partorito"».

5.30

MALAN

Sostituire le parole: «o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» con le seguenti: «non separato».

5.31

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

5.33

DI BIAGIO

Al comma 1 aggiungere, infine, le parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno dieci

anni».

5.34

DI BIAGIO

Al comma 1 aggiungere, infine, le parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno otto anni».

5.35

DI BIAGIO

Al comma 1 aggiungere, infine, le parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno cinque anni».

5.36

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno cinque anni».

5.37

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 11 mesi».

5.38

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 10 mesi».

5.39

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 9 mesi».

5.40

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 8 mesi».

5.41

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 7 mesi».

5.42

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 6 mesi».

5.43

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 5 mesi».

5.44

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza, sia comprovata da almeno quattro anni e 4 mesi».

5.45

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 3 mesi».

5.46

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 2 mesi».

5.47

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 1 mese».

5.48

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro, anni».

5.49

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni».

5.50

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e dieci mesi».

5.51

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e nove mesi».

5.52

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e otto mesi».

5.53

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e sette mesi».

5.54

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e sei mesi».

5.55

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e sei mesi».

5.56

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e tre mesi».

5.57

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e 90 giorni».

5.58

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e due mesi».

5.59

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e trenta giorni».

5.60

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma , aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata. da almeno tre anni».

5.61

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno 36 mesi».

5.62

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché dalle relazioni dei servizi sociali non emergano problemi per l'adottando».

5.63

DI BIAGIO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché dalle relazioni dei servizi sociali non emergano problemi per l'adottando».

5.64

MALAN

Dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Al primo comma dell'articolo 71 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo le parole: "definitivamente affidato" sono inserite le seguenti: ", ovvero lo sottrae, anche in cambio di denaro o altra utilità, al genitore biologico ovvero alla donna che l'ha partorito"».

5.0.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, URAS,
CAMPANELLA, CASALETTO, SIMEONI, GAMBARO, BENCINI, BOCCHINO

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«**Art. 5-bis.**

(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Alle parti dell'unione civile sono estesi tutti i diritti e i doveri spettanti al coniuge, in materia di assistenza sanitaria e penitenziaria.

Art. 5-ter.

(Incapacità o decesso della parte di un'unione civile)

1. In mancanza di precedente volontà manifestata per iscritto dalla parte dell'unione civile, nell'ipotesi di sua incapacità di intendere e di volere, anche temporanea, o di decesso, fatte salve le norme in materia di interdizione e di inabilitazione, tutte le decisioni relative allo stato di salute, o riguardanti l'eventuale donazione di organi, le scelte di natura religiosa, culturale, morale e circa le celebrazioni funerarie, sono prese dall'altra parte dell'unione civile.

Art. 5-quater.

(Partecipazione lavorativa all'impresa dell'altra parte dell'unione civile)

1. All'articolo 230-bis del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ciascuna delle parti di un'unione civile che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte può rivolgersi al giudice per chiedere il riconoscimento della partecipazione agli utili dell'impresa. Il giudice si pronunzia ai sensi dei commi primo, secondo e terzo del presente articolo».

Art. 5-quinquies.

(Conseguenze fiscali dell'unione civile)

1. Le conseguenze fiscali derivanti dall'appartenenza ad un nucleo familiare sono estese alle parti

dell'unione civile, sia nelle agevolazioni, sia negli oneri.

Art. 5-sexies.

(Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di conclusioni, le parti dell'unione civile.

Art. 5-septies.

(Inserimento in graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza per l'inserimento in graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati, tali diritti sono estesi, a parità di condizioni, anche alle parti dell'unione civile.

Art. 5-octies.

(Diritti derivanti dal rapporto di lavoro)

1. Le parti dell'unione civile godono di tutti i diritti, facoltà e benefici previdenziali e assistenziali o comunque connessi al rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, o alla sussistenza di un'attività di lavoro autonomo, previsti a favore dei coniugi o del coniuge del lavoratore, da norme di legge, da regolamenti, dalla contrattazione collettiva, dai contratti individuali o atipici e da qualsivoglia normativa che regoli i predetti rapporti.

2. La parte dell'unione civile è considerata tra i carichi di famiglia ed è a tal fine del tutto equiparata al coniuge».

Art. 6

6.1

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo

e conseguentemente gli articoli 1, 2, 4, 5, e 7.

6.2

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

6.3

DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

6.4

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

6.5

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Sopprimere l'articolo.

6.6

SACCONI, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

6.7

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Cessazione dell'unione civile*) ? 1. L'unione civile cessa a seguito di:

a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, lettera b-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;

c) matrimonio tra le parti dell'unione;

d) matrimonio di uno delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;

e) morte di una-delle parti dell'unione;

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989».

6.8

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Scioglimento delle unioni civili*). ? 1. Le unioni civili sono sciolte:

a) per accordo delle parti;

b) per recesso unilaterale;

c) matrimonio tra le parti, secondo le regole del codice civile, o tra una delle parti ed alta persona;

d) morte di una delle parti.

2. La dichiarazione di volontà di scioglimento dell'unione è rilasciata in forma scritta di fronte all'ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni, o in forma pubblica innanzi ad un notaio. L'ufficiale civile o il notaio che ricevono l'atto e procedono all'autenticazione delle firme, devono provvedere entro i successivi 10 giorni a trasmetterne copia al comune di residenza delle parti per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi di legge».

6.10

FASANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Scioglimento delle unioni civili*). ? 1. Le unioni civili sono sciolte:

a) per accordo delle parti;

b) per recesso unilaterale;

c) matrimonio tra le parti, secondo le regole del codice civile, o tra-una delle parti ed alta persona;

d) morte di una delle parti.

2. La dichiarazione di volontà di scioglimento dell'unione è rilasciata in forma scritta di fronte all'ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni, o in forma pubblica innanzi ad un notaio. L'ufficiale civile o il notaio che ricevono l'atto e procedono all'autenticazione delle firme, devono provvedere entro i successivi 10 giorni a trasmetterne copia al comune di residenza delle parti per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi di legge».

6.11

GIOVANARDI, TORRISI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. - (*Scioglimento dell'unione solidale*) ? 1. L'unione solidale si scioglie:

a) per accordo tra le parti;

b) per volontà di una delle parti notificata all'altra;

c) per matrimonio di una delle parti».

Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano nel testo, le parole: «unione civile» con le seguenti: «unione solidale».

6.12

GIOVANARDI, TORRISI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. - (*Scioglimento dell'unione civile*) ? 1. L'unione civile si, scioglie:

a) per accordo tra le parti;

- b) per volontà di una delle parti notificata all'altra;
- c) per matrimonio tra una delle parti».

6.13

FASANO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. - (*Scioglimento dell'unione solidale*) ? 1. L'unione solidale si scioglie:

- a) per accordo tra le parti;
- b) per volontà di una delle parti notificata all'altra;
- c) per matrimonio di una delle parti».

6.14

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. ? Lo scioglimento dell'unione civile avviene mediante atto pubblico rogato da pubblico ufficiale. Ove in costanza di unione siano nati figli che siano minorenni al momento dello scioglimento, si applicano le disposizioni di cui al Capo V, Titolo VI, del Libro I del codice civile, alla legge 1 dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio, nonché le disposizioni di cui al Titolo II del Libro IV del codice di procedura civile».

6.16

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire la rubrica con la seguente*: «(Cessazione dell'unione civile);
- b) *sostituire il comma 1 con i seguenti*:

«1. L'unione civile cessa a seguito di:

- a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b-bis*) decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;
- b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, lettera *b-bis*), decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;
- c) matrimonio tra le parti dell'unione;
- d) matrimonio di una delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;
- e) morte di una delle parti dell'unione.

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

6.17

GIOVANARDI

Alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «dell'unione civile» togliere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

6.18

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'unione civile, per essere sciolta, non necessita di procedure particolari analoghe a quelle di cui alla legge n. 898 del 1970, bensì cessa con una semplice dichiarazione all'Ufficiale di Stato Civile, che verrà annotata a margine dell'atto costitutivo iniziale».

6.19

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 è sostituito dal seguente: «La convivenza cessa con dichiarazione di uno dei suoi componenti all'anagrafe della popolazione residente».

6.20

DI BIAGIO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'unione di cui all'articolo 1 cessa con dichiarazione di uno dei suoi componenti all'anagrafe della popolazione residente».

6.23

MALAN

Sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso».

6.26

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

6.29

MALAN

Sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

6.31

MALAN

Dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

6.32

MALAN

Sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

6.36

MALAN

Sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

6.37

MALAN

Dopo la parola: «sesso», inserire la seguente: «non».

6.38

MALAN

Sopprimere le parole: «le disposizioni di cui al Capo V, Titolo VI, del Libro I del codice civile, alla legge 1 dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio, nonché».

6.39

MALAN

Sopprimere le parole: «le disposizioni di cui al Capo V, Titolo VI, del Libro I del codice civile, alla legge 1 dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio».

6.40

MALAN

Sostituire le parole: «Capo V» con le seguenti: «Capo VI».

6.41

MALAN

Dopo le parole: «Libro I» inserire le seguenti: «tranne gli articoli 149, 150 e 151».

6.42

MALAN

Sostituire la parola: «alla» con le seguenti: «all'articolo 12-quater della».

6.43

MALAN

Dopo le parole: «in materia di scioglimento del matrimonio» inserire le seguenti: «limitatamente all'articolo 12-quater».

6.44

MALAN

Sopprimere le parole: «, nonché le disposizioni di cui al Titolo II del Libro IV del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni con legge 10 novembre 2014, n. 162».

6.45

MARIO MAURO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonché» fino a: «n. 162».

6.46

MALAN

Sopprimere le parole: «al Titolo II del Libro IV del codice di procedura civile».

6.47

MALAN

Sostituire le parole: «Titolo II» con le seguenti: «Titolo VIII».

6.48

MALAN

Sostituire le parole: «Libro IV» con le seguenti: «Libro III».

6.49

MALAN

Sopprimere le parole: «ed agli articoli 6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni con legge 10 novembre 2014, n. 162».

6.50

MALAN

Sostituire le parole: «agli articoli 6 e 12» con le seguenti: «all'articolo 17».

6.51

MALAN

Sostituire le parole: «6 e 12» con le seguenti: «17 e 18».

6.52

MALAN

Sostituire le parole: «e 12» con le seguenti: «e 18».

6.53

MALAN

Sostituire le parole: «12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni con legge 10 novembre 2014, n. 162», con le seguenti: «31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 2015, n. 11»!

6.54

MALAN

Sostituire le parole: «132, convertito con modificazioni con legge 10 novembre 2014, n. 162», con le seguenti: «133, convertito con modificazioni con legge 11 novembre 2014, n. 164».

6.57

MARIO MAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti compia una transizione di genere».

6.59

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti compia una transizione di genere».

6.60

MARIO MAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti cambi la sua identità di genere».

6.63

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti cambi la sua identità di genere».

Art. 7

7.1

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

7.2

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

7.3

MALAN

Sopprimere l'articolo.

7.4

DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

7.5

MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.

7.6

MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.

7.7

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

7.8

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Sopprimere l'articolo.

7.9

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

7.10

SACCONI, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

7.11

GIOVANARDI, TORRISI

Sopprimere l'articolo.

7.12

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 7 ? (*Diritto al sostegno economico nell'ipotesi di cessazione di unione civile*) ? 1. Nei casi di cessazione dell'unione civile di cui all'articolo 5, comma 10, lettere *a*) e *b*), la parte che ha prestato il proprio apporto, anche domestico, alla conduzione dell'unione civile o al patrimonio dell'altra parte o a quello comune ininterrottamente per almeno cinque anni ha diritto, se non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive, ad un assegno periodico o alla corresponsione di una somma in un'unica soluzione nella misura concordata con l'altra parte ovvero, in mancanza di accordo, ad un assegno ?periodico determinato dal giudice, tenuto conto della posizione economica del soggetto onerato, dell'entità del contributo fornito, della durata dell'unione. Il Tribunale provvede in Camera di Consiglio, sentite le parti. Sono applicabili gli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre

2014 n. 132 convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 261.

2. Il provvedimento del giudice stabilisce un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. In caso di palese iniquità può escludere la previsione con motivata decisione.

3. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio, anche con altro soggetto e, comunque, cessa dopo un numero di anni pari a quelli di durata dell'unione civile.

4. Qualora sopravvengano giustificati motivi, il Tribunale, in Camera di Consiglio, può, su istanza di parte, disporre la revisione della misura dell'assegno. Sono applicabili gli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162.

Art. 7- bis ? (Obbligo alimentare) ? 1. Nell'ipotesi in cui una delle parti dell'unione versi nelle condizioni previste dall'articolo 438, comma 1, codice civile, l'altra parte è tenuta a prestarle gli alimenti dopo la cessazione dell'unione, nella misura da determinare in base ai criteri di cui all'articolo 438, comma 2, codice civile, sino al momento in cui cessino dette condizioni, e comunque per un tempo non superiore a cinque anni;

2. L'obbligo di corrispondere gli alimenti cessa se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio, anche con altro soggetto.

Art. 7- ter ? (Successione nel contratto di locazione) ? 1. In caso di morte della parte dell'unione civile che sia titolare del contratto di locazione dell'immobile destinato a comune abitazione l'altra parte ha diritto di succedere nel contratto, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dal decesso.

Art. 7- quater ? (Risarcimento del danno) ? 1. In caso di morte di una delle parti dell'unione civile derivante da fatto illecito, l'altra parte può chiedere al giudice il risarcimento del danno subito, da liquidarsi in relazione alle proprie condizioni economiche, alla durata dell'unione e ad ogni altro elemento utile».

7.14

ZIZZA

Al comma 1, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le parole: «entro 12 mesi».

7.15

GASPARRI

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «tre mesi».

7.16

MARIO MAURO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.17

MARIO MAURO

Al comma 1 , sopprimere la lettera a).

7.18

GASPARRI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.19

DI BIAGIO

Al comma 1, lettera a), le parole: «modificazione delle disposizioni in materia di ordinamento dello stato civile, prevedendo che gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso siano registrati dall'ufficiale di stato civile con le disposizioni conseguenti in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché» sono soppresse.

7.20

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «modificazione», con la seguente: «semplificazione».

7.21

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «modificazione», inserire le seguenti: «e semplificazione».

7.27

MALAN

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso» nel primo caso in cui esse ricorrono.

7.30

GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a) sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso»;

alla lettera a) sopprimere le parole: «in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché la previsione della annotazione»;

sopprimere la lettera b);

sopprimere la lettera c).

7.31

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso»;*

b) *sopprimere le parole: «nonché la previsione :della annotazione, nel caso di rettificazione anagrafica di sesso» e le parole «della conversione automatica del matrimonio in unione civile tra persone dello stesso sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non scioglierlo o cessarne gli effetti civili».*

7.32

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

7.34

MALAN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «atti di unione civile» sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

7.35

MALAN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «matrimonio in unione civile» sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

7.36

FASANO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

7.41

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «persone dello», nel primo caso in cui esse ricorrono, con le seguenti: «che non appartengono allo».

7.42

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «persone», nel primo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «che non sono».

7.43

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, lettere a), b) c) sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

7.44

MALAN

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «dello stesso sesso» , nel primo caso in cui esse ricorrono.

7.48

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «sesso», nel primo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «orientamento sessuale».

7.49

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «sesso», nel primo caso in cui essa ricorre, inserire la seguente: «non».

7.52

MALAN

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «con le disposizioni» al termine.

7.53

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 11, lettera a), sopprimere le parole da: «con le disposizioni conseguenti» a «annotazioni».

7.55

FASANO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché».

7.56

MALAN

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «iscrizioni, trascrizioni e».

7.57

MALAN

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «trascrizioni» al termine.

7.58

MALAN

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «nonché la previsione» al termine.

7.62

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

7.63

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «della conversione automatica» al termine con le seguenti: «dell'annullamento del matrimonio».

7.64

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «della automatica del matrimonio in unione civile tra persone dello stesso sesso» al termine con le seguenti: «dei nuovi dati anagrafici».

7.65

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «automatica» con le seguenti: «su richiesta scritta confermata da manifestazione di volontà di persona».

Conseguentemente, sopprimere le parole da: «ove i coniugi» al termine.

7.68

MALAN

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso», nel secondo caso in cui esse ricorrono.

7.73

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «persone», nel secondo caso in cui essa ricorre, inserire le

seguenti: «che non sono».

7.74

MALAN

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «dello stesso sesso», nel secondo caso in cui esse ricorrono.

7.75

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola:«dello», nel terzo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «che non appartengono allo».

7.79

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «sesso», nel terzo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «orientamento sessuale».

7.80

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) individuazione di misure adeguate e controlli volti a impedire il fenomeno delle unioni civili »di comodo« contratte al sono fine di usufruire dei benefici della legge. Ove tale situazione sia giudizialmente verificata l'unione civile è dichiarata nulla e si procede ai sensi dell'articolo 483 del codice penale».

7.81

MALAN

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) previsione del reato penale perseguibile d'ufficio di registrazione di figure o istituti anagrafici, familiari o parafamiliari non previsti dalla legge italiana, punibile con multa da euro cinquemila a euro diecimila, nonché di quello di istigazione a compiere i medesimi atti punibile con le stesse sanzioni, se il colpevole è un pubblico ufficiale funzionalmente sopraordinato, o con un quinto di esse negli altri casi;».

7.82

GASPARRI

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).

7.83

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

7.84

GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 1, sopprimere la lettera b) e la lettera c).

7.85

MALAN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.86

FASANO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.87

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.88

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.90

FAVERO, SANTINI, PAGLIARI, SAGGESE

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.91

GASPARRI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.92

MALAN

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) eliminazione di eventuali annotazioni anagrafiche di due madri o due padri viventi per la stessa persona».

7.94

MALAN

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «modifica e».

7.95

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «riordini» al termine con le seguenti: «adattamento delle norme in materia di diritto internazionale privato al fine di impedire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

7.96

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «norme» al termine con le seguenti: «parti del diritto internazionale privato che possono consentire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

7.97

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «delle» al termine con le seguenti: «di ogni norma del diritto internazionale privato che possa consentire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

7.98

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «in materia» al termine con le seguenti: «del diritto internazionale privato che possa consentire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

7.99

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «materia» al termine con le seguenti: «ambito internazionale del diritto privato che possano consentire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

7.100

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «di diritto» al termine con le seguenti: «privatistica internazionale del diritto privato tale da impedire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

7.102

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «internazionale» al termine con le seguenti: «privato al fine di eliminare ogni margine ai tentativi di far registrare in Italia matrimoni fra persone dello stesso sesso, comunque denominati».

7.103

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «privato» al termine con le seguenti: «e nazionale privato che non siano sufficientemente chiare nell'impedire la registrazione di matrimoni fra persone dello stesso sesso, comunque denominati».

7.110

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «disciplina» al termine con le seguenti: «proibizione di matrimoni fra persone dello stesso sesso, comunque denominati».

7.115

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso» e le parole: «formate da persone dello stesso sesso».

7.116

MALAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

7.123

MALAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «regolata» al termine con le seguenti: «escludendo qualsiasi implicazione di carattere matrimoniale o familiare, in particolare la possibilità di adozione».

7.125

MALAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «dalle leggi italiane» al termine con le seguenti: «dai principi costituzionali che escludono qualsiasi prerogativa matrimoniale o familiare a istituti diversi dal matrimonio fra un uomo e una donna».

7.126

MALAN

All'articolo 7, comma 1, lettera b), dopo le parole: «coppie formate da» sopprimere le parole da: «persone dello stesso sesso».

7.127

MALAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «che abbiano» al termine con le seguenti: «, distinguendo rigorosamente tra esse e qualsiasi istituto di carattere matrimoniale o familiare».

7.129

PADUA, SCALIA, ORRÙ

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «matrimonio, ».

7.131

MALAN

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) introduzione del reato penale perseguibile d'ufficio di registrazione di figure o istituti anagrafici, familiari o parafamiliari non previsti dalla legge italiana, punibile con multa da euro cinquemila a euro diecimila, nonché di quello di istigazione a compiere i medesimi atti punibile con le stesse sanzioni, se il colpevole è un pubblico ufficiale funzionalmente sopraordinato, o con un quinto di esse negli altri casi;».

7.132

MARIO MAURO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.133

MARIO MAURO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.134

MALAN

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.135

DI BIAGIO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.137

MARIO MAURO

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

7.138

FASANO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.139

FASANO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.140

GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.141

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.142

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.143

GASPARRI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.144

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole «Alla dicitura inserimento dopo la parola: "matrimonio", ovunque ricorra nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti e fatte salve le disposizioni del codice civile e la disposizione di cui all'articolo 6 della Legge 4 maggio 1983, n. 184, delle seguenti parole: "o unione civile tra persone dello stesso sesso" con le seguenti: «inserimento dopo la parola "matrimonio", ovunque ricorra nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti e fatte salve le disposizioni del codice civile e la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, delle seguenti parole: "o unione civile tra due o persone dello stesso sesso o di sesso diverso legate da vincoli di natura affettiva"».

7.145

ORELLANA, MUSSINI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e fatte salve le disposizioni del codice civile e la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184».

7.146

MALAN

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «la disposizione di cui all'articolo 6 della» con le seguenti: «le disposizioni di cui alla».

7.147

MALAN

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

7.148

MALAN

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «, e esplicitazione del divieto di adozione per il coniuge che non sia genitore naturale nel caso in cui il genitore abbia volutamente sottratto il minore a uno dei o a entrambi i genitori naturali, anche a pagamento, anche

con il consenso dei medesimi;».

7.149

MALAN

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) introduzione in leggi, decreti o regolamenti pertinenti l'argomento del divieto di registrazione di figure o istituti anagrafici, familiari o parafamiliari non previsti dalla legge italiana, punibile con multa da euro cinquemila a euro diecimila, nonché di quello di istigazione a compiere i medesimi atti punibile con le stesse sanzioni, se il colpevole è un pubblico ufficiale funzionalmente sopraordinato, o con un quinto di esse negli altri casi;».

7.150

GASPARRI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

7.151

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti» con le seguenti: «modificazioni ed integrazioni normative per il coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti».

7.152

ORELLANA, MUSSINI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) introduzione delle necessarie modifiche alla normativa vigente al fine di applicare alle unioni civili tra persone dello stesso sesso il regime disciplinante la concessione della pensione ai superstiti, sia nel caso in cui il deceduto percepisse già la pensione di vecchiaia o di anzianità, sia nel caso in cui il deceduto lavorasse ancora e avesse versato un minimo di contributi».

7.153

MALAN

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) equiparazione alla prostituzione dello svolgimento, anche all'estero, in cambio di denaro o altro beneficio della gravidanza per conto di altre persone nella legge 20 febbraio 1958, n. 75;».

7.154

MALAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il governo mette in atto ogni necessaria iniziativa per eliminare ogni registrazione presso gli uffici dello stato civile di istituti o figure non espressamente previste dalla legge o non conformi ad essa».

7.155

MARIO MAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni dei Trattati internazionali relative al matrimonio non si applicano all'unione civile».

7.156

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «del Presidente del Consiglio dei Ministri,».

7.157

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri» con le seguenti: «Ministro per le riforme Costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

7.158

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «del Ministro dell'interno».

7.159

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «dell'interno» con le seguenti: «per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

7.160

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «del Ministro della giustizia».

7.161

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «della giustizia» con le seguenti: «per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

7.162

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «pari opportunità» con le seguenti: «riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

7.163

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «il Ministro del lavoro e».

7.164

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «del lavoro» con le seguenti: «per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

7.165

ORELLANA, MUSSINI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e con il Ministro della salute».

7.166

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «e il Ministro della salute».

7.167

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «della salute» con le seguenti: «per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

7.168

MALAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il governo mette in atto ogni necessaria iniziativa per eliminare ogni registrazione presso gli uffici dello stato civile di istituti o figure non espressamente previste dalla legge o non conformi ad essa».

7.169

DI BIAGIO

Al comma 3, sostituire le parole :«sessanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

7.170

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, sopprimere le parole da: «Decorso» alla seguente: «mesi».

7.171

MALAN

Al comma 3, aggiungere al termine il seguente periodo: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali

modificazioni, corredate nei necessari pareri integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati».

7.172

ZIZZA

Sopprimere il comma 4.

7.173

MALAN

Sopprimere il comma 4.

7.174

MALAN

Al comma 4, sostituire le parole: «un anno» con le parole: «tre mesi».

7.0.1

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Applicabilità delle norme)

1. Le norme di cui al presente Titolo si applicano a partire dal 20 gennaio 2019. Entro tale data va individuata la copertura economica, anche per le maggiori spese di carattere previdenziale. In mancanza, l'applicazione è comunque sospesa anche oltre la data di cui al primo periodo».

7.0.1 quinquies

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Sostituire le parole "TITOLO I - Delle unioni civili" con le seguenti: "Disciplina delle unioni civili".

7.0.2

DE PETRIS, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, URAS,
CAMPANELLA, CASALETTO, SIMEONI, GAMBARO, BENCINI, BOCCHINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

TITOLO I-bis.

(Dell'eguaglianza nell'accesso al matrimonio da parte delle coppie formate da persone dello stesso sesso)

«Art.7-bis.

(Matrimonio egualitario)

1. Dopo l'articolo 90 del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 90-bis. ? (*Matrimonio egualitario*). ? Il matrimonio può essere contratto da persone di sesso diverso o dello stesso sesso con i medesimi requisiti ed effetti".

Art.7-ter.

(Modifiche al codice civile, al codice di procedura civile e all'ordinamento dello stato civile)

1. All'articolo 107, primo comma del codice civile, le parole: "in marito e in moglie" sono sostituite dalle seguenti: "come coniugi".

2. All'articolo 108, primo comma, del codice civile, le parole: "rispettivamente in marito e in moglie"; sono sostituite dalle seguenti: "reciprocamente come coniugi".

3. All'articolo 143, primo-comma, del codice civile, le parole: "il marito e la moglie" sono sostituite dalle-seguenti: "I coniugi, indipendentemente dal sesso,".

6. L'articolo 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è sostituito dal seguente:

"Art. 33. ? (*Disposizioni sul cognome*). ? 1. Salvo che la legge disponga diversamente, ad ogni persona sono attribuiti due cognomi.

2. Nella dichiarazione di nascita ciascun genitore trasmette al figlio uno dei suoi cognomi, attribuiti nell'ordine, da essi stabilito.

3. In caso di disaccordo tra i genitori, o di mancata indicazione, da qualsiasi causa determinata, i figli acquistano il primo cognome di ciascun genitore, disposti in ordine alfabetico.
4. L'ordine dei cognomi stabilito per il primo figlio è mantenuto anche per i successivi.
5. I genitori che con il matrimonio abbiano assunto un cognome comune trasmettono quest'ultimo ai figli. Il divorzio dei genitori non provoca modifiche al cognome dei figli.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche in caso di adozione.
7. Quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i genitori, l'ufficiale dello stato civile impone ad essi due cognomi.
8. Il figlio maggiorenne che subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva, nonché il figlio di ignoti riconosciuto, dopo il raggiungimento della maggiore età, da uno dei genitori o contemporaneamente da entrambi può scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne viene a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di modificarlo assumendo i cognomi dei genitori che lo hanno riconosciuto.
9. Le dichiarazioni di cui al comma 8 sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita dal figlio personalmente o con comunicazione scritta. Esse vengono annotate nell'atto di nascita del figlio medesimo".
7. All'articolo 237, secondo comma, primo capoverso del codice civile, le parole: "del padre" sono sostituite dalle seguenti: "dei genitori".
8. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 262. ? (*Cognome del figlio*). ? Il figlio nato fuori dal matrimonio assume i cognomi del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori assume i cognomi di entrambi. Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell'altro, il figlio può assumere anche il cognome dell'altro genitore, secondo quanto disposto dall'articolo 250".
9. All'articolo 294, secondo comma, del codice civile, le parole: "marito e moglie" sono sostituite dalle seguenti: "coniugi".
10. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 299. ? (*Cognome dell'adottato*). ? L'adottato perde uno dei suoi cognomi, a sua scelta, e assume uno dei cognomi dell'adottante o, se coniugi, degli adottanti. L'adottato, prima di prestare il consenso all'adozione, indica quale cognome intende assumere".
11. All'articolo 51, primo comma, numeri 2) e 3), del codice di procedura civile, le parole: "o la moglie" sono sostituite dalle seguenti: "o il coniuge".

Art. 7-*quater*.

(Della filiazione tra persone dello stesso sesso)

1. Dopo il capo I del titolo VII del libro primo del codice civile è inserito il seguente:
"CAPO 1-*BIS*.

DELLA FILIAZIONE NELLE COPPIE FORMATE DA PERSONE DELLO STESSO SESSO

Art. 249-*bis*. ? (*Della filiazione tra persone dello stesso sesso coniugate*). ? Il coniuge dello stesso sesso è considerato genitore del figlio dell'altro coniuge fin dal momento del concepimento in costanza di matrimonio, anche quando il concepimento avviene mediante il ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita, inclusa la maternità surrogata".

2. Il genitore che abbia fatto ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita e che al momento della data di entrata in vigore della presente legge risulti aver contratto matrimonio all'estero con persona dello stesso sesso, può dichiarare all'ufficiale di stato civile, che il coniuge è l'altro genitore del figlio, qualora il matrimonio era già stato celebrato al momento del concepimento del figlio. La dichiarazione può essere fatta, nell'interesse del figlio ad avere entrambi i genitori, dallo stesso figlio, qualora maggiorenne, o dal tutore o da un curatore speciale, nominato dal giudice, o da parte dello stesso coniuge del genitore. Nei casi di cui al periodo precedente, prima di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita, viene data notizia al genitore.

3. Il figlio della persona celibe o nubile, in coppia con altra dello stesso sesso, concepito con il ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita, può essere riconosciuto come figlio dal partner del genitore biologico, qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- a) il figlio sia stato concepito prima della data di entrata in vigore della presente legge;
- b) il rapporto di coppia sussisteva al momento del concepimento;
- c) il genitore biologico e il partner contraggano matrimonio entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Nei casi di cui al comma 3, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 4, comma 3, 5, comma 1, limitatamente alle parole: "di sesso diverso", 9, comma 2, nonché commi 1 e 3, limitatamente alle parole: "in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3", 12, comma 1 e comma 2 limitatamente alle parole: "composte da-soggetti dello stesso sesso o" della legge 19 febbraio 2004, n. 40.

Art. 7-quinquies.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni in materia di matrimonio e di adozione, dovunque contenute in leggi, decreti e regolamenti, si applicano indipendentemente dal sesso dei coniugi, ove non diversamente stabilito.

2. Fatto salvo quanto disposto dalle disposizioni di cui all'articolo 2, le parole marito e moglie, dovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite ai coniugi, senza distinzione di sesso, ad esclusione delle disposizioni che dispongono la parità di trattamento tra uomo e donna.

3. Le amministrazioni pubbliche procedono a modificare le espressioni marito e moglie in "coniuge" o "coniugi" dovunque ricorrano in atti, certificati, modulistica e *siti web*.

4. Possono essere trascritti in Italia i matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso anche se celebrati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Gli effetti di questi ultimi, sono fatti salvi dal momento della celebrazione.

5. Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima della data di entrata in vigore della presente legge, il solo cognome del padre, può dichiarare per iscritto all'ufficiale dello stato civile del luogo di nascita la volontà di assumere anche il cognome dell'altro genitore, facendolo seguire al proprio. In conformità alla volontà del dichiarante l'ufficiale di stato civile provvede alle necessarie annotazioni negli atti dello stato civile e di anagrafe.

6. I coniugi che abbiano contratto matrimonio prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono dichiarare per iscritto all'ufficiale dello stato civile del luogo dove è registrato l'atto di matrimonio la volontà di assumere un cognome comune. In conformità alla volontà dei dichiaranti l'ufficiale di stato civile provvede alle necessarie annotazioni negli atti dello stato civile e di anagrafe. La facoltà prevista dal presente comma deve essere esercitata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetti anche sul cognome dei figli minori».

7.0.3

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«TITOLO I-bis.

(Della tutela della dignità della donna e della maternità)

Art. 7-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 600, dopo le parole "o sessuali" sono inserite le seguenti: "o riproduttive";
- b) all'articolo 600-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, o ottiene da esso prestazioni di carattere riproduttivo, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e cori la

multa non inferiore a euro 5.164".

c) all'articolo 600-*quinquies*, dopo le parole: «di prostituzione» sono inserite le seguenti: «o di riproduzione»;

d) all'articolo 601, dopo le parole: «sessuali» sono inserite le seguenti: «, riproduttive».

Art. 7-ter.

(Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75)

1. Alla legge 20 febbraio 1958, n. 75 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo la parola: "prostituzione" sono inserite le seguenti: ", incluse le attività riproduttive a pagamento";

b) all'articolo 3, secondo comma, dopo la parola, "prostituzione" nei numeri 1), 2), 3), 4) nel primo caso in cui la parola ricorre, 5), 6), 7) nel primo caso in cui la parola ricorre e 8), sono inserite le seguenti: ", incluse le attività riproduttive a pagamento";

c) all'articolo 8, secondo comma, dopo la parola: "prostituzione" sono inserite le seguenti: ", incluse le attività riproduttive a pagamento";

d) all'articolo 1, dopo la parola: "prostituzione" sono inserite le seguenti: ", incluse le attività riproduttive a pagamento"».

S8.1

DALLA ZUANNA, SANTINI, CUCCA

Stralciare gli articoli 8 e seguenti del Titolo II.

Art. 8

8.1

FASANO

Sopprimere il Titolo II (articoli da 8 a 19).

8.3

FUCKSIA

Sopprimere il Titolo II (articoli da 8 a 19).

8.4

MARIO MAURO

Sopprimere gli articoli da 8 a 19.

8.5

DEL BARBA, COLLINA, FAVERO

Sopprimere gli articoli 8 e seguenti del Titolo II.

8.6

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Sopprimere gli articoli da 8 a 19.

8.7

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo

8.8

DI GIORGI, DALLA ZUANNA, MOSCARDELLI, PADUA

Sostituire tutti gli articoli del Titolo II con il seguente:

«Art. 8.

(Contratti e contratto-tipo di convivenza)

1. Due persone maggiorenni, conviventi ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono regolare i loro rapporti patrimoniali e personali attraverso la stipula di appositi accordi, denominati "contratti di convivenza".

2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i contratti di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, ricevuti da un notaio in forma

pubblica, alla presenza di un testimone.

3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza per l'annotazione ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

4. I contratti di convivenza possono prevedere uno o più dei seguenti contenuti:

- a) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune;
- b) eventuali modalità di acquisto automatico di beni in comune;
- c) i rapporti patrimoniali inerenti il mantenimento, l'istruzione e l'educazione degli eventuali figli conviventi;
- d) le modalità di partecipazione alle spese comuni;
- e) l'uso della casa adibita a residenza comune;
- f) la destinazione di uno o più beni di proprietà esclusiva o congiunta dei contraenti alla soddisfazione dei bisogni della vita comune;
- g), la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza;
- h) la reciproca designazione quale amministratore di sostegno in caso di impossibilità, anche parziale o temporanea, di uno dei contraenti di provvedere ai propri interessi;
- i) la reciproca designazione dell'altro quale proprio rappresentante in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, nonché, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

5. I contratti di convivenza possono essere modificati in qualunque momento con le modalità di cui al comma 2.

6. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati contratti tipo di convivenza, differenziati per finalità perseguite e condizione soggettiva dei contraenti, nonché per eventuale opponibilità a terzi.

7. I contratti di convivenza redatti in conformità ai contratti-tipo, se non opponibili a terzi, possono essere stipulati mediante scrittura privata. In tal caso, non si applica la disposizione di cui al comma 3.

8.20

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Al comma 1 sostituire le parole: «le persone» con le seguenti: «un uomo e una donna».

8.21

LO GIUDICE, GATTI, MIGLIAVACCA, MINEO, SPILABOTTE

Al comma 1 sostituire le parole: «le persone» con le seguenti: «due persone».

8.22

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «le persone maggiorenni» con le seguenti: «due persone maggiorenni».

8.23

GASPARRI

Al comma 1, sostituire le parole: «le persone maggiorenni» con le seguenti: «due persone maggiorenni».

8.24

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «legami affettivi e di reciproca assistenza morale e» con le seguenti: «reciproci impegni scritti di assistenza».

8.25

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «affettivi e».

8.26

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «affettivi e di reciproca assistenza morale e» con le seguenti: «scritti di reciproca assistenza».

8.28

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «di reciproca assistenza morale e» con le seguenti: «impegni di reciproca assistenza».

8.29

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «reciproca assistenza morale e» con la seguente: «assistenza».

8.30

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «morale e».

8.31

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «da rapporti di parentela affinità o adozione,».

8.32

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «rapporti di parentela affinità o adozione, da».

8.33

MALAN

Al comma 1, sopprimere la parola: «parentela».

8.34

MALAN

Al comma 1, sopprimere la parola: «affinità».

8.35

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «o adozione,».

8.36

GASPARRI

Al comma 1, sopprimere le parole: «o da un'unione civile».

8.37

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sopprimere le parole: «o da un'unione civile».

8.39

MARIO MAURO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Della stabilità dei legami affettivi di cui al primo comma è necessario dare prova scritta».

8.40

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Della stabilità dei legami affettivi di cui al primo comma è necessario dare prova scritta».

8.41

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le parti sono tenute a giurare davanti al giudice sulla stabilità dei loro legami affettivi».

8.42

MARIO MAURO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le parti sono tenute a giurare davanti al giudice sulla stabilità dei loro legami affettivi».

8.43

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il primo comma non si applica a persone che convivono per motivi di studio».

8.44

MARIO MAURO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il primo comma non si applica a persone che convivono per motivi di studio o di lavoro».

8.45

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il primo comma non si applica a persone che convivono per motivi di studio o di lavoro».

8.46

MALAN

Sopprimere il comma 2.

8.48

MALAN

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Tali impegni vanno specificati e sottoscritti».

Art. 9

9.1

MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.

9.2

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

9.3

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

9.4

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. I contraenti hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario».

9.6

MARIO MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «di fatto» aggiungere le seguenti: «e di sesso diverso».

9.10

MARIO MAURO

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «le celebrazioni funerare» inserire le seguenti: «in assenza di preve disposizioni dell'interessato».

9.11

MARIO MAURO

Al comma 4, sostituire le parole da: «in forma scritta» alla parola: «testimone», con le seguenti: «con atto scritto autenticato, ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un pubblico ufficiale che forma un processo verbale».

9.12

GASPARRI

Al comma 4, sopprimere le parole: «oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone».

9.0.1

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 9-bis.**

(Diritti successori)

1. Ai conviventi di fatto si applicano le disposizioni previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II, dal Capo II e dal Capo V-bis del Titolo IV del Libro II del codice civile».

Art. 10.

10.1

MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.

10.2

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

10.3

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

10.4 (testo 2)

Orellana, Mussini

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Salvo quanto stabilito nell'articolo 337-*sexies* del codice civile e fatte salve specifiche previsioni stabilite dai conviventi mediante la stipula del contratto di convivenza, di cui al successivo articolo 16, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha il diritto di abitazione per un numero di anni pari alla durata della convivenza, tenuto conto dell'età e delle condizioni economiche e di salute del medesimo, nonché della presenza di figli minori o di figli disabili. Tale diritto cessa in caso di matrimonio, di unione civile tra persone dello stesso sesso o di nuova convivenza di fatto».

10.4

ORELLANA, MUSSINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Salvo quanto stabilito nell'articolo 337-*sexies* del codice civile e fatte salve specifiche previsioni stabilite dai conviventi mediante la stipula del contratto di convivenza, di cui al successivo articolo 16, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha il diritto di abitazione per un numero di anni pari alla durata della convivenza, tenuto conto dell'età e delle condizioni economiche e di salute del medesimo. In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza e in presenza di figli minori o di figli disabili, il convivente superstite ha diritto di abitazione a prescindere dal numero di anni di convivenza. Tale diritto cessa in caso di matrimonio, di unione, civile o di nuova convivenza di fatto».

10.5

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «per un numero di anni pari alla durata della convivenza» con le seguenti: «fino alla scadenza del contratto, salvo diverso accordo tra le parti, da provarsi per iscritto».

10.6

ORELLANA, MUSSINI

Al comma 1, dopo le parole: «durata della convivenza», inserire il seguente periodo: «In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza e in presenza di figli minori o di figli disabili, il

convivente superstite ha diritto di abitazione a prescindere dal numero di anni di convivenza».

10.7

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sopprimere le parole: «di un unione civile o».

10.8

GIOVANARDI

Al comma 2, sostituire la parola: «compossesso» con le seguenti: «possesso congiunto».

10.9

GASPARRI

Al comma 2, sostituire la parola: «ultraventennale», con le seguenti: «ultratrentennale».

10.10

ANGIONI

Al comma 2, dopo le parole: «convivente superstite», inserire le seguenti: «qualora non proprietario di altra civile abitazione al momento del decesso del convivente».

10.11

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente: «In caso di morte del contraente principale o della sua risoluzione anticipata del contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto».

10.0.1

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 10-bis.**

1. La convivenza registrata non ha effetti sullo stato giuridico dei figli di ciascun componente, che siano nati prima dell'iscrizione al registro. Le disposizioni vigenti in materia di adozione non si applicano alle convivenze registrate».

Art. 11

11.1

MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.

11.2

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

11.3

ZIZZA

Sopprimere l'articolo.

11.4

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

11.5

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

11.6

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, i conviventi di fatto non possono godere di tale titolo o causa di preferenza, a parità di condizioni».

11.7

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, la parola: «possono» è sostituita dalle seguenti: «non possono».

11.8

MARIO MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «conviventi di fatto» aggiungere le seguenti: «purché di sesso diverso».

11.10

MARINELLO, GIOVANARDI

All'articolo 11, dopo la parola: «fatto» sono aggiunte le seguenti: «salvo che i conviventi abbiano figli minori».

11.11

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. È compito dei Prefetti vigilare affinché il Sindaco o altri enti, pubblici o privati concessionari, eventualmente competenti, non adottino normative, prassi o regolamenti in elusione del divieto di cui al comma primo del presente articolo».

Art. 12

12.1

MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.

12.2

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

12.3

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

12.4

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Sopprimere l'articolo.

12.5

ZELLER, ZIN

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) le modalità di mantenimento in caso di cessazione della convivenza di fatto».

12.6

GIOVANARDI

Sopprimere il comma 1.

12.7

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In caso di cessazione della convivenza, di fatto, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 156 del codice civile, i conviventi hanno diritto di ricevere dagli altri quanto necessario per il loro mantenimento per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza».

12.10

MARIO MAURO

Sostituire le parole: «in proporzione della durata della convivenza» con le seguenti: «per un tempo non superiore a otto anni». ovunque ricorrano.

12.11

MARIO MAURO

Sostituire le parole: «in proporzione della durata della convivenza» presenti nel comma 1 e 2 con le

seguenti: «per un tempo non superiore a sette anni».

12.12

MARIO MAURO

Sostituire le parole: «in proporzione della durata della convivenza» presenti nel comma 1 e 2 con le seguenti: «per un tempo non superiore a sei anni».

12.13

MARIO MAURO

Sostituire le parole: «in proporzione della durata della convivenza» presenti nel comma 1 e 2 con le seguenti: «per un tempo non superiore a cinque anni».

12.14

GASPARRI

Al comma 2, dopo le parole: «della convivenza» inserire le seguenti: «di fatto».

12.15

ZELLER, ZIN

Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile,» inserire le seguenti: «in caso di assenza delle persone obbligate ai sensi dell'articolo 433 del codice civile,».

Art. 13

13.1

MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.

13.2

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

13.3

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

13.4

GIOVANARDI

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «al convivente di fatto» con le parole: «all'individuo»;*

b) *sostituire le parole: «dell'altro» con le parole: «del proprio».*

13.6

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, ZIN

Al comma 1, capoverso «Art. 230-ter.», sostituire le parole: «commisurata al lavoro prestato», con le seguenti: «dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurati al lavoro prestato».

13.7

ANGIONI

Al comma 1, capoverso «Art. 230-ter», comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «In caso di cessazione del rapporto di convivenza, il convivente che pur avendo prestato stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente non abbia ricevuto una periodica partecipazione agli utili, ha diritto al riconoscimento di una indennità commisurata al lavoro prestato».

13.8

GASPARRI

Al comma 1, capoverso «Art. 230-ter» aggiungere in fine il seguente comma:

«Il diritto di cui al primo comma cessa in caso di risoluzione del contratto di convivenza».

Art. 14

14.1

MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.

14.2

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

14.3

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

14.4

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: "del coniuge," sono inserite le seguenti: "dei contraenti il contratto di convivenza"».

14.6

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altro convivente sia dichiarato interdetto o inabile ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile».

Art. 15

15.1

MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.

15.2

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

15.3

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

15.4

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

15.5

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alle parti superstiti si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite».

15.7

MALAN

Al comma 1, dopo le parole: «del danno al coniuge superstite», inserire le seguenti: «, se è l'unico avente diritto; se vi sono altri aventi diritto; ad esso spetti la metà di quanto spetterebbe al coniuge superstite».

15.8

ZELLER, ZIN

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto della durata della convivenza».

Art. 16

16.1

MARINELLO, GIOVANARDI

Gli articoli 16, 17, 18, e 19 sono soppressi.

- 16.2
SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI
Sopprimere l'articolo 16.
- 16.3
GASPARRI, CALIENDO
Sopprimere l'articolo.
- 16.4
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere l'articolo.
- 16.5
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
- 16.6
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 2 e 4.
- 16.7
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 2 e 5.
- 16.8
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 2 e 6.
- 16.9
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 2 e 7.
- 16.10
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1 e 2.
- 16.11
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 3 e 4.
- 16.12
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 3 e 5.
- 16.13
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 3 e 6.
- 16.14
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 3 e 7.
- 16.15
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1 e 3.
- 16.16
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 4 e 5.
- 16.17
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 4 e 6.
- 16.18
MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 4 e 7.

16.19

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1 e 4.

16.20

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 5 e 6.

16.21

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 5 e 7.

16.22

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1 e 5.

16.23

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 1 e 6.

16.24

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 1 e 7.

16.25

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 1.

16.26

LO GIUDICE, BROGLIA, FORNARO, GOTOR, MIRABELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la stipula di un contratto di convivenza nel quale fissano la comune residenza».

16.29

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contratto di coabitazione è un accordo con cui i contraenti disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e fissano la comune residenza».

16.30

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «in comune».

16.31

ORELLANA, MUSSINI

Al comma 1, dopo le parole: «la loro vita in comune», inserire le seguenti: «la loro cessazione».

16.32

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 2 e 3.

16.33

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 2 e 4.

16.34

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 2 e 5.

16.35

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 2 e 6.

16.36

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 2 e 7.

16.37

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 2.

16.38

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono desunti da comportamenti univoci».

16.39

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono desunti da comportamenti concludenti».

16.40

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono desunti da comportamenti concludenti».

16.41

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono desunti da comportamenti concludenti».

16.42

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono anche desunti da comportamenti univoci».

16.43

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La rescissione del contratto di coabitazione o le sue modifiche sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, ricevuti da un notaio in forma privata».

16.44

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono desunti da comportamenti concludenti».

16.45

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «in forma pubblica».

16.46

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2 sopprimere le parole: «in forma pubblica».

16.47

MALAN

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il notaio ha l'obbligo di verificare preliminarmente che non sussistano le cause di nullità di cui all'articolo 17».

16.48

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 3 e 4.

16.49

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 3 e 5.

16.50

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 3 e 6.

16.51

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 3 e 7.

16.52

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 3.

16.53

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma privata o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia ai contraenti il contratto di coabitazione».

16.54

GASPARRI

Al comma 3, sostituire le parole: «deve provvedere», con la seguente: «provvede».

16.55

MARIO MAURO

Al comma 3, sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «venti giorni».

16.56

GASPARRI

Al comma 3, sostituire la parola: «conviventi», con le seguenti: «due persone c conviventi».

16.57

MALAN

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il notaio ha l'obbligo di notificare l'avvenuta stipulazione del contratto di convivenza ai genitori, ai fratelli e ai figli delle parti, nonché agli altri familiari con esse conviventi».

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

16.58

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 4 e 5.

16.59

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 4 e 6.

16.60

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 4 e 7.

16.61

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 4.

16.62

MALAN

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Il contratto può prevedere le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo e altre pattuizioni liberamente concordate fra le parti, ad esclusione di quelle proprie del matrimonio».

Consequentemente, sopprimere il comma 7.

16.63

MARIO MAURO

Al comma 4 sostituire la parola: «può» con la seguente: «deve».

16.64

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

16.65

MARIO MAURO

Al comma 4, lettera a) sostituire la parola: «contribuzione» con la seguente: «partecipazione».

16.66

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 4 lettera a), sopprimere le parole: «in comune».

16.67

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

16.68

GIOVANARDI

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

16.69

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 4 lettera b), sopprimere le parole: «di cui alla sezione III del Capo VI, titolo VI del Libro I del codice civile».

16.70

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 5 e 6.

16.71

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 5 e 7.

16.72

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 5.

16.73

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 6.

16.74

MALAN

Sopprimere il comma 7.

16.75

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 7.

16.76

MARIO MAURO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il contratto di coabitazione non è sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o vincoli, queste non verranno riconosciute».

Art. 17

17.1

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al titolo II, sopprimere gli articoli da 17 a 19.

17.2

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

17.3

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Sopprimere l'articolo.

17.4

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

17.5

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

17.6

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 1.

17.7

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il contratto di convivenza è reso nullo da chiunque vi abbia interesse se concluso in seguito alle seguenti motivazioni».

17.8

GIOVANARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «nullità insanabile» con la seguente: «inesistenza».

17.9

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «nullità insanabile» con la seguente: «inesistenza».

17.10

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

17.11

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e d).

17.12

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e e).

17.13

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

17.14

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

17.15

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).

17.16

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e e).

17.17

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

17.18

ZIZZA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o con il riconoscimento dello *status* di genitore;».

17.19

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «di un'unione civile o».

17.20

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).

17.21

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

17.22

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e d).

17.23

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e e).

17.24

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

17.25

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere c), d) ed e).

17.26

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

17.27

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere c) ed e).

17.28

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

17.29

GASPARRI

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) da persona minore di età».

17.30

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere d) ed e).

17.31

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

17.32

MARIO MAURO

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«*d-bis*) da persona che, anche se non interdetta giudizialmente, mostra segni evidenti di non essere sana di mente».

17.33

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«*d-bis*) accertamento giudiziale, con riferimento all'unione civile, del reato di cui all'articolo 483 del codice penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)».

17.34

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«*d-bis*) sentenza nella quale sia stata accertata la natura strumentale dell'unione civile».

17.35

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

17.36

GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) da persona che, anche se non interdetta giudizialmente; mostri segni evidenti di non essere sano di mente».

17.37

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 2.

Art. 18

18.1

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

18.2

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

18.3

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Sopprimere l'articolo.

18.4

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

18.5

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 2 e 4.

18.6

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 2 e 5.

18.7

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 1 e 2.

18.8

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 3 e 4.

18.9

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 3 e 5.

18.10

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 1 e 3.

18.11

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 4 e 5.

18.12

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 1 e 4.

18.13

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 1 e 5.

18.14

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 1.

18.15

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

18.16

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e d).

18.17

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

18.18

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

18.19

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).

18.20

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

18.21

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).

18.22

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

18.23

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e d).

18.24

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

18.26

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

18.27

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

18.29

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «o unione civile tra i conviventi».

18.30

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

18.31

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) sentenza, su procedimento avviato dall'autorità di polizia o seguito di denuncia di terzi, nella quale sia stata accertata la natura strumentale dell'unione civile».

18.32

MARIO MAURO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) costituzione di un altro rapporto di convivenza anche solo di fatto con altra persona».

18.33

GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) costituzione di un altro rapporto di convivenza anche solo di fatto con altra persona».

18.34

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 570 del codice penale (violazione degli obblighi di assistenza familiare)».

18.35

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 571 del codice penale (Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina)».

18.36

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 572, del codice penale (maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli)».

18.37

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 573 del codice penale (sottrazione consensuale di minorenni)».

18.38

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 574 del codice penale (sottrazione di persone incapaci)».

18.39

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 574-*bis* del codice penale (sottrazione e trattenimento di minore all'estero)».

18.40

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 575 del codice penale (omicidio)».

18.41

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 578 del codice penale (Infanticidio in condizioni di abbandono morale e materiale)».

18.42

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 581 del codice penale (percosse)».

18.43

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 591 del codice penale (abbandono di minore)».

18.44

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 600 del codice penale (riduzione in schiavitù)».

18.45

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 600-*bis* del codice penale (prostituzione minorile)».

18.46

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 600-*ter* del codice penale (pornografia minorile)».

18.47

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 600-*quinqüies* del codice penale (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)».

18.48

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 600-*octies* del codice penale (impiego dei minori nell'accattonaggio)».

18.49

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 601 del codice penale (tratta di persone)».

18.50

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 605 del codice penale (sequestro di persona)».

18.51

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 609-*bis* del codice penale (violenza sessuale)».

18.52

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale (atti sessuali con minorenne)».

18.53

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 609-*quinqüies* del codice penale (corruzione di minorenne)».

18.54

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 2 e 3.

18.55

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 2 e 4.

18.56

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 2 e 5.

18.57

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 2.

18.58

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «per accordo delle parti o».

18.59

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «o per recesso unilaterale».

18.61

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «di cui al comma 2».

18.62

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 3 e 4.

18.63

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 3 e 5.

18.64

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 3.

18.66

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, sopprimere la parola: «unilaterale».

18.67

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3 sopprimere le parole: «a pena di nullità».

18.68

ORELLANA, MUSSINI

Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «novanta giorni».

18.69

MALAN

Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni dalla notificazione».

18.70

GIOVANARDI

Al comma 3, dopo le parole: «concesso al convivente per lasciare l'abitazione,», aggiungere il seguente periodo: «Nel caso invece in cui la casa familiare sia nella disponibilità di entrambi, gli ex conviventi di fatto si accorderanno circa le procedure per la divisione, ferma restando la necessaria autenticazione e annotazione da parte del notaio».

18.71

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 4 e 5.

18.72

GASPARRI

Sopprimere il comma 4.

18.73

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 4.

18.74

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 4, sopprimere le parole: «del comma 1,».

18.75

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 4, sopprimere le parole: «o unione civile».

18.76

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 4 sopprimere le parole: «o di unione civile».

18.77

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, ZIN

Al comma 4, dopo le parole: «unione civile», inserire le seguenti: «con altra persona».

18.78

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 5.

18.79

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 5 sopprimere le parole: «del comma 1».

18.80

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 5 sopprimere le parole: «di convivenza».

Art. 19

19.1

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Sopprimere l'articolo.

19.2

MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.

19.3

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

19.4

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

19.5

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

19.6

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», sopprimere il primo e secondo comma.

19.7

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», sopprimere il primo e terzo comma.

19.8

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», sopprimere il primo comma.

19.9

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», al primo comma sopprimere la parola: «nazionale».

19.10

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», al primo comma sopprimere la parola: «comune».

19.11

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», sopprimere il secondo e terzo comma.

19.12

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», sopprimere il secondo comma.

19.13

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Ai contratti di convivenza tra cittadini italiani oppure ai quali partecipa un cittadino italiano, ovunque siano stati ottemperati, si applicano le disposizioni della legge italiana vigenti in materia».

19.14

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», al secondo comma sopprimere la parola: «italiani».

19.15

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis» al secondo comma sopprimere le parole: «vigenti in materia».

19.16

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis» sopprimere il terzo comma.

19.17

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis» al terzo comma sopprimere le parole: «nazionali, internazionali ed europee».

19.18

MALAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È vietata la registrazione dell'istituto della *kafala*».

19.0.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, URAS,
CAMPANELLA, CASALETTO, SIMEONI, GAMBARO, BENCINI, BOCCHINO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Capo II-*bis*

DELLE UNIONI DI MUTUO AIUTO

Art.19-bis.

(Unione di mutuo aiuto)

1. Due o più persone maggiorenni, di seguito denominate «parti dell'unione di mutuo aiuto», possono contrarre tra loro un'unione di mutuo aiuto, per regolare gli aspetti personali e patrimoniali della propria vita in comune.

Art. 19-ter.

(Divieto di discriminazione e trattamento dei dati personali delle parti dell'unione di mutuo aiuto)

1. Lo stato di parte dell'unione di mutuo aiuto non può essere motivo o fonte di discriminazione in qualunque settore della vita pubblica e privata.

2. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti all'unione. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti dell'unione di mutuo aiuto.

Art. 19-quater.

(Istituzione del registro delle unioni di mutuo aiuto)

1. Presso l'ufficio dello stato civile di ogni comune è istituito il registro delle unioni di mutuo aiuto.

2. Il sindaco, o un suo delegato, provvede alle registrazioni, alle annotazioni ed alle variazioni delle unioni nel registro di cui al comma 1, ai sensi della presente legge.

Art. 19-quinquies.

(Certificazione dello stato di unione di mutuo aiuto)

1. L'unione civile è certificata dal documento di «stato di unione di mutuo aiuto». Detto documento contiene i dati anagrafici delle parti dell'unione di mutuo aiuto, l'indicazione della residenza e le eventuali disposizioni di ordine patrimoniale dalle stesse parti stabilite.

Art. 19-sexies.

(Condizioni e procedure per la certificazione dello stato di unione di mutuo aiuto)

1. L'unione di mutuo aiuto è certificata dall'ufficiale di stato civile, il quale è tenuto a tale adempimento previo controllo formale della sussistenza dei requisiti indicati all'articolo 28, nonché dell'assenza di cause impeditive di cui all'articolo 34.

2. L'ufficiale di stato civile provvede, contestualmente agli adempimenti di cui al comma 1, a registrare l'unione di mutuo aiuto nel registro di cui all'articolo 30.

3. L'ufficiale dello stato civile effettua le annotazioni o le variazioni conseguenti alle dichiarazioni nel registro di cui all'articolo 30 entro dieci giorni dalla loro ricezione.

4. A richiesta dell'interessato, l'ufficiale dello stato civile dà atto delle iscrizioni nel registro delle unioni di mutuo aiuto.

Art. 19-septies.

(Imposte di certificazione)

1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti, anche giudiziari, relativi ai procedimenti derivanti dall'applicazione della presente legge sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

Art. 19-octies.

(Cause impeditive della certificazione dello stato di unione di mutuo aiuto)

1. Sono cause impeditive alla certificazione dello stato di unione di mutuo aiuto di cui all'articolo 32, per la sola persona interessata dalla causa impeditiva:

a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale in atto ovvero del vincolo derivante da un'unione civile;

b) la sussistenza del vincolo derivante da un'altra unione di mutuo aiuto;

c) la minore età della parte, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;

d) l'interdizione della parte, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di unione di mutuo aiuto non può avere luogo, relativamente alla parte interessata, finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato.

2. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità della certificazione dello stato di unione di mutuo aiuto di cui all'articolo 32, limitatamente alla parte interessata dalla causa impeditiva.

Art. 19-nonies.

(Convenzioni delle parti dell'unione di mutuo aiuto in materia patrimoniale)

1. Con dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile al momento della richiesta di iscrizione delle parti dell'unione di mutuo aiuto nel registro di cui all'articolo 30, o con convenzione stipulata per atto pubblico, anche successivamente, ed annotata nel medesimo registro da parte dell'ufficiale dello stato civile, su loro istanza, le parti dell'unione di mutuo aiuto possono stabilire le disposizioni di ordine patrimoniale che ritengano opportune, al fine di regolare la propria convivenza. Tali disposizioni possono essere modificate in qualunque momento nel corso dell'unione di mutuo aiuto, con atto stipulato nella medesima forma.

2. In assenza di tali specifiche disposizioni, si presume, salvo prova contraria, che le parti dell'unione di mutuo aiuto contribuiscano equitativamente ai bisogni ed alle spese comuni, in proporzione alle risorse individuali.

3. Sono in ogni caso nulle le disposizioni di ordine patrimoniale contrarie alla legge, nonché quelle pregiudizievoli dei diritti dei terzi in buona fede.

Art. 19-decies.

(Conseguenze fiscali dell'unione di mutuo aiuto)

1. Le conseguenze fiscali derivanti dall'appartenenza ad un nucleo familiare sono estese alle parti dell'unione di mutuo aiuto, sia nelle agevolazioni, sia negli oneri.

Art. 19-undecies.

(Estinzione dell'unione di mutuo aiuto)

1. L'unione di mutuo aiuto può estinguersi in ogni momento, attraverso una dichiarazione consensuale che i partecipanti rendono all'ufficiale di stato civile, nella quale possono altresì prevedere

disposizioni in ordine alla divisione dell'eventuale patrimonio comune.

2. Ciascuna parte dell'unione di mutuo aiuto può recedervi unilateralmente, in ogni momento, mediante dichiarazione resa per atto pubblico all'ufficiale dello stato civile, il quale provvede alla relativa annotazione nel registro di cui all'articolo 30, unitamente all'annotazione delle convenzioni di ordine patrimoniale eventualmente stabilite dalle parti dell'unione di mutuo aiuto, in ragione della cessazione del vincolo derivante dall'unione, in capo alla sola parte recedente.

3. L'unione di mutuo aiuto si estingue altresì in seguito alla morte di tutte le parti.

Art. 19-duodecies.

(Certificazione della cessata unione di mutuo aiuto)

1. Della estinzione dell'unione di mutuo aiuto ai sensi dell'articolo 37 è dato atto dall'ufficiale di stato civile con autonoma certificazione, che individua anche il periodo per il quale si è protratta tale unione e le eventuali disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 37, nonché con apposita annotazione nel registro delle unioni di mutuo aiuto di cui all'articolo 30. A tali adempimenti l'ufficiale dello stato civile provvede entro dieci giorni su istanza di chiunque ne abbia interesse, anche relativamente all'ipotesi di recesso unilaterale dall'unione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 37.

Art. 19-terdecies.

(Effetti dell'estinzione rispetto alla casa comune)

1. Salvo patto contrario, in seguito all'estinzione dell'unione di mutuo aiuto ai sensi del comma 1 dell'articolo 37, alle parti che non siano titolari della casa presso la quale si è svolta la convivenza sino al momento dell'estinzione dell'unione, è concesso un termine non inferiore a tre mesi dalla data di estinzione dell'unione, per abbandonare la medesima casa.

2. Salvo patto contrario, nel caso di decesso della parte titolare della casa di cui al comma 1, alle altre parti dell'unione di mutuo aiuto è concesso un termine non inferiore a sei mesi dal decesso del titolare, per abbandonare la medesima casa.

3. Salvo patto contrario, nel caso di decesso della parte locataria della casa di cui al comma 1, le parti dell'unione di mutuo aiuto succedono nel contratto di locazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, come modificato dall'articolo 44 della presente legge. Le situazioni di contitolarità delle parti dell'unione di mutuo aiuto, nel diritto a succedere nel contratto di locazione della casa di cui al comma 1, stipulato dal premorto, in qualità di conduttore, sono regolate di comune accordo dalle parti medesime. Qualora sia impossibile pervenire ad un accordo tra le parti, le controversie in ordine alla titolarità del diritto a succedere nel contratto di locazione della casa di cui al comma 1 sono risolte in sede giudiziale, ovvero di arbitrato. La risoluzione giudiziale può stabilire un congruo indennizzo a favore delle parti dell'unione di mutuo aiuto maggiormente pregiudicate rispetto alle altre in ragione dell'estinzione dell'unione medesima.

Art. 19-quaterdecies.

(Compensazione economica in ragione del lavoro prestato, in seguito ad estinzione o recesso unilaterale dall'unione di mutuo aiuto)

1. Nel caso di estinzione dell'unione di mutuo aiuto ai sensi del comma 1 dell'articolo 37, ovvero nel caso di recesso unilaterale dall'unione, la parte che abbia prestato il proprio lavoro, anche domestico in favore delle altre o di una sola di esse, in assenza di congrua retribuzione, in maniera tale da determinare un arricchimento ingiusto dei beneficiari o del beneficiario, ha diritto ad esigere da essi una compensazione economica. Tale compensazione è stabilita di comune accordo dagli interessati, ovvero, in assenza di accordo, in sede giudiziale od arbitrale, tenendo conto delle seguenti componenti:

- a) eventuali convenzioni, stabilite previamente dalle parti dell'unione di mutuo aiuto;
- b) la durata dell'unione di mutuo aiuto;
- c) le risorse economiche delle parti interessate;
- d) la qualità e l'entità del lavoro prestato.

Art. 19-quindecies.

(Diritto agli alimenti in caso di estinzione dell'unione di mutuo aiuto per morte di una delle parti)

1. Nel caso di estinzione dell'unione di mutuo aiuto ai sensi del comma 1 dell'articolo 37, in ragione della morte di una delle parti, le altre parti che nell'anno precedente all'estinzione erano state mantenute in misura totale o parziale dal premorto, e che versino in stato di bisogno; non essendo in grado di provvedere al proprio mantenimento, hanno diritto agli alimenti per un periodo non inferiore a due anni. L'obbligo alimentare grava sugli eredi del premorto, nella misura e secondo le modalità pattuite tra i beneficiari e gli obbligati. Quando tuttavia non sia possibile pervenire a tale accordo, la misura e le modalità della prestazione alimentare è stabilita in sede arbitrale o giudiziale. Per la determinazione della misura degli alimenti, il giudice tiene conto dei criteri di cui all'articolo 438 del codice civile.

2. Non sussiste il diritto agli alimenti di cui al comma 1, qualora esso sia stato previamente escluso dalle parti dell'unione di mutuo aiuto, mediante apposita dichiarazione, annotata in margine all'atto di registrazione, anche successivamente alla costituzione dell'unione di mutuo aiuto.

19.0.2

LO GIUDICE, MANCONI, MATTESINI, PUPPATO, RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«TITOLO III

Della responsabilità genitoriale

Art. 19-bis.

Nel libro I del codice civile, dopo il titolo VII è inserito il seguente:

«Titolo VII-*bis*.

Dell'assunzione della responsabilità genitoriale

Art. 290-bis. ? (Requisiti e forma della dichiarazione di assunzione della responsabilità genitoriale). ? 1. Una o due persone maggiorenni, che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 330, possono, anche congiuntamente, dichiarare di assumersi ogni responsabilità nei confronti di una persona, anche minorenni, secondo le forme e la procedura di cui al comma 2.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è resa all'ufficiale di stato civile all'atto di nascita della persona nei cui confronti è resa o successivamente, in ogni tempo. Alla dichiarazione sono allegate le dichiarazioni di consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale sulla persona nei cui confronti si assume la responsabilità, nonché la dichiarazione di consenso di quest'ultima, qualora abbia un'età superiore agli anni quattordici. La dichiarazione di consenso dell'esercente la responsabilità genitoriale può anche essere espressa per testamento.

3. Qualora l'esercente la responsabilità genitoriale rifiuti, senza giustificato motivo, di prestare il proprio consenso ai fini di cui al comma 2, secondo periodo, le persone che intendano rendere la dichiarazione, nonché la persona maggiore di quattordici anni, possono proporre ricorso avverso il diniego al presidente del tribunale nella cui circoscrizione risiede la persona nei cui confronti è resa la dichiarazione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, su relazione del presidente, sentito il pubblico ministero, le persone che intendano rendere la dichiarazione, nonché la persona nei cui confronti è assunta la responsabilità genitoriale. Il tribunale, tenuto conto dell'interesse della persona nei cui confronti si intende rendere la dichiarazione, nonché dei motivi addotti a sostegno del diniego del consenso da parte del resistente, decide con sentenza che, in caso di accoglimento del ricorso, tiene luogo del consenso negato.

4. La dichiarazione di assunzione di responsabilità genitoriale, nonché le dichiarazioni di consenso dei soggetti di cui al comma 2, sono irrevocabili.

5. La dichiarazione è nulla e non produce effetti qualora essa, il consenso della persona nei cui confronti è resa ovvero il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, siano resi per effetto di violenza, minaccia, o dolo da chiunque esercitati.

Art. 290-ter. ? (Effetti della dichiarazione). ? 1. La dichiarazione di cui all'articolo 290-bis, comma 1, comporta, anche ai fini penali, l'assunzione, nei confronti della persona nei cui confronti è resa, dei diritti e dei doveri che spettano al genitore nei confronti del figlio.

2. La dichiarazione di cui all'articolo 290-bis, comma 1, comporta altresì l'applicazione, alla

persona che l'ha resa, delle disposizioni relative alla responsabilità, alla rappresentanza e all'amministrazione, all'usufrutto legale e ad ogni altro diritto o dovere di cui al libro I, titolo IX, in quanto compatibili.

3. Qualora il soggetto che ha reso la dichiarazione di responsabilità genitoriale venga meno ai propri doveri nei confronti del minore, il tribunale per i minorenni adotta tutti i provvedimenti necessari ed idonei a tutelare l'interesse di quest'ultimo ai sensi degli articoli 330, 332, 333, 334, 335, 336, 336-bis e 337.

4. I diritti e i doveri di cui ai commi 1 e 2 permangono in capo a chi ha reso la dichiarazione di assunzione della responsabilità genitoriale nei confronti del minore, indipendentemente dalla natura e dalla costanza dei rapporti, anche di convivenza, tra le persone che abbiano reso la dichiarazione e l'esercente la responsabilità genitoriale, nonché dalla costanza del rapporto di convivenza tra le persone che abbiano reso la dichiarazione e il minore, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimo.

5. Anche ai fini successori, la dichiarazione di assunzione della responsabilità genitoriale non produce effetti che riguardo alla persona che l'ha resa e nei confronti della persona nei cui confronti è resa.

Art. 290-quater. ? (Provvedimenti nei confronti del minore). ? 1. Qualora le persone che abbiano reso la dichiarazione di cui all'articolo 290-bis, comma 1, ovvero gli esercenti la responsabilità genitoriale, vengano meno in ogni tempo agli obblighi che discendono dalla dichiarazione, ciascuno dei soggetti interessati può proporre ricorso al tribunale per i minorenni, al fine di ottenere l'adempimento di tali obblighi.

2. Il tribunale per i minorenni, in contraddittorio con le parti, sentito il minore e con l'intervento del pubblico ministero, adotta con sentenza tutti i provvedimenti necessari nei confronti del minore. Se richiesto in tal senso, tenendo conto dell'interesse del minore e del suo diritto alla continuità affettiva, il medesimo tribunale stabilisce, in favore delle persone che abbiano reso la dichiarazione di responsabilità genitoriale, l'affidamento condiviso del minore stesso, determinando le modalità ed i tempi di visita e di frequentazione, anche per periodi continuativi, del minore nei confronti del quale la dichiarazione è stata resa, e assume ogni altra decisione idonea a regolare i rapporti economici e di altra natura tra le parti. Ai fini della adozione dei provvedimenti di cui al periodo precedente si applica, in quanto compatibile, la disposizione di cui al periodo precedente».

19.0.3

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 19-bis.**

1. All'articolo 1 della legge n. 898/1970 e ss.mm.ii. prima del comma 1 è inserito il seguente:

"01. Prima del deposito di domanda di scioglimento del matrimonio le parti hanno facoltà di rivolgersi a un consulente familiare o a un mediatore familiare esercente l'attività in un consultorio pubblico o convenzionato scelto di comune accordo il quale, alla fine del percorso di conciliazione della durata di non meno di cinque incontri, se la conciliazione non riesce, attesta ai coniugi in forma scritta che gli stessi l'hanno tentata. Se la conciliazione avviene, le parti sottoscrivono il relativo verbale".

2. Il tentativo di cui al comma 1 è obbligatorio nel caso di cui all'articolo 3 numero 2 lettera b).

3. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 898/1970 e ss.mm.ii. le parole: "esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "verificato il fallimento del tentativo di conciliazione già esperito, ovvero esperito egli stesso inutilmente il tentativo di conciliazione nei casi previsti dall'articolo 3 legge n. 898/70, diversi da quello di cui al numero 2 lettera b)".

4. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 898/70 dopo le parole: "tentando di conciliarli" sono aggiunte le seguenti: "sempre che non sia già stato esperito il tentativo di conciliazione stragiudiziale".

5. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 898/70 è aggiunta la seguente frase: "se le parti non

hanno effettuato il tentativo di conciliazione non essendosi accordati sulla scelta del consulente familiare o del mediatore familiare il Presidente lo indica d'ufficio disponendo un rinvio dell'udienza di almeno tre mesi."

6. Al comma 8 dell'articolo 4 della legge n. 898/70 dopo le parole: "Se la conciliazione non riesce" sono aggiunte le seguenti: "ovvero se risulta che il tentativo di conciliazione stragiudiziale già esperito ha dato esito negativo"».

19.0.4

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 19-bis.**

1. All'articolo 1 della legge n. 898/1970 e successive modificazioni prima del comma 1 è inserito il seguente:

"01. Prima del deposito di domanda di scioglimento del matrimonio le parti hanno facoltà di rivolgersi a un consulente familiare o a un mediatore familiare esercente l'attività in un consultorio pubblico o convenzionato scelto di comune accordo il quale, alla fine del percorso di conciliazione della durata di non meno di cinque incontri, se la conciliazione non riesce, attesta ai coniugi in forma scritta che gli stessi l'hanno tentata. Se la conciliazione avviene, le parti sottoscrivono il relativo verbale. Il tentativo di cui al comma 1 è obbligatorio nel caso di cui al n. 2 lettera b) dell'articolo 3 della legge n. 898/70".

2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 898/1970 e successive modificazioni le parole: "esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "verificato il fallimento del tentativo di conciliazione già esperito, ovvero esperito egli stesso inutilmente il tentativo di conciliazione nei casi previsti dall'articolo 3 legge n. 898/70, diversi da quello di cui al n. 2 lettera b)".

3. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 898/70 dopo le parole: "tentando di conciliarli" sono aggiunte le seguenti: "sempre che non sia già stato esperito il tentativo di conciliazione stragiudiziale".

4. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 898/1970 è aggiunta la seguente frase: "se le parti non hanno effettuato il tentativo di conciliazione non essendosi accordati sulla scelta del consulente familiare o del mediatore familiare il Presidente 10 indica d'ufficio disponendo un rinvio dell'udienza di almeno tre mesi."

5. Al comma 8 dell'articolo 4 della legge n. 898/1970 dopo le parole: "Se la conciliazione non riesce" sono aggiunte le seguenti: "ovvero se risulta che il tentativo di conciliazione stragiudiziale già esperito ha dato esito negativo"».

19.0.5

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 19-bis.**

1. Nelle norme sul conflitto di interessi, si applicano alle coppie notoriamente unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza le disposizioni relative al coniuge».

1.3.2.1.51. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 217 (pom.) del 23/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 23 GIUGNO 2015
217ª Seduta

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[BUCCARELLA](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici e per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

(1745) SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto

(1763) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 16 giugno.

Il senatore **MALAN** (*FI-PdL XVII*) chiede alla Presidenza di rivalutare le dichiarazioni di improponibilità ed inammissibilità formulate nel corso della seduta pomeridiana del 16 giugno scorso, con riferimento ai seguenti emendamenti: 1.777, 1.1386, 1.1387, 1.1527, 5.32, 5.65, 5.0.2, 6.0.1, 7.93, 7.101, 7.104, 7.105, 7.106, 7.107, 7.108, 7.109, 7.111, 7.112, 7.113, 7.124 e 7.130.

La Presidenza, esaminati nuovamente i suddetti emendamenti, dichiara ammissibile l'emendamento 7.93, mentre si riserva un ulteriore approfondimento sugli emendamenti 7.105, 7.107, 7.109, 7.111 e 7.130. Tutti i restanti emendamenti sopra indicati rimangono quindi improponibili.

La relatrice **CIRINNA'** (*PD*), in sede di espressione del parere sugli emendamenti presentati al testo unificato - limitatamente agli articoli 1 e 2 - esprime parere favorevole all'emendamento 1.1091 - volto a sostituire il comma 2 dell'articolo 1 disponendo che gli atti dell'unione civile siano registrati nei registri dello stato civile tenuti presso ogni comune - nonché all'emendamento 1.1218, a condizione che quest'ultimo venga riformulato nel senso di prevedere la sostituzione delle parole "salvo apposita autorizzazione del Tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile" ivi contenute, con le seguenti "di una delle parti". Per effetto dell'accoglimento della suddetta proposta di riformulazione, la lettera b) del comma 3 dell'articolo 1 sarebbe sostituita in modo da prevedere la minore età di una delle parti come causa impeditiva per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 del testo unificato, la relatrice invita al ritiro o comunque esprime parere contrario.

I rappresentanti del GOVERNO si rimettono alla Commissione.

Il senatore **MALAN** (*FI-PdL XVII*) accoglie la proposta di riformulazione presentata dalla relatrice e riformula l'emendamento 1.1218 nell'emendamento 1.1218 (testo 2), pubblicato in allegato.

La relatrice **CIRINNA'** (*PD*) presunta quindi tre nuovi emendamenti riferiti all'articolo 1 del testo unificato: 1.10000, 1.20000 e 1.30000, pubblicati in allegato.

Con la prima proposta emendativa si intende premettere all'articolo 1 del testo unificato un nuovo articolo 01, volto a qualificare le finalità della proposta in esame come istitutiva delle unioni civili tra persone dello stesso sesso in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale.

L'emendamento 1.20000 è invece volto a sostituire il comma 3, apportando modifiche all'elenco delle cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, anche tenendo conto di talune proposte emendative presentate sul punto.

Con l'emendamento 1.30000 si intende invece apportare alcune modificazioni al comma 6 dell'articolo

1 con riferimento alle modalità di attribuzione del cognome dell'unione civile. Tra queste, si propone la sostituzione del secondo periodo del comma, eliminando il riferimento allo stato vedovile e prevedendo che il cognome dell'unione civile venga conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino al perfezionamento di una nuova unione civile tra persone dello stesso sesso ovvero di successive nozze.

Il senatore [TONINI](#) (PD) considera favorevolmente le suddette proposte emendative della relatrice, in quanto rappresentano elementi di chiarezza e contribuiscono a meglio specificare il contenuto del testo in esame.

Si associa il senatore [LUMIA](#) (PD).

Il presidente [PALMA](#) invita la relatrice a riformulare l'emendamento 1.10000, al fine di semplificarne la formulazione ed in modo da prevedere esclusivamente che le finalità delle disposizioni recate nel Titolo I del testo unificato all'esame siano quelle di istituire l'unione civile tra persone dello stesso sesso.

La relatrice [CIRINNA'](#) (PD) accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal Presidente riformulando l'emendamento nell'emendamento 1.10000 (testo 2), pubblicato in allegato.

Interviene il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) ritenendo opportuno che la Commissione svolga una riflessione accurata sulle proposte emendative testé presentate dalla relatrice.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) osserva, a tale riguardo, che qualsiasi valutazione nel merito non può comunque portare ad allungare in maniera indefinita i tempi della discussione.

Il [PRESIDENTE](#) fissa quindi il termine per la presentazione dei subemendamenti alle proposte emendative 1.10000 (testo 2), 1.20000 e 1.30000 a lunedì 29 giugno, alle ore 18.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(1844) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato

(708) CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale

(709) DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione

(1113) CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.

(1693) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in

materia di sospensione della prescrizione penale

(1713) CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati

(1824) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 giugno.

Il senatore [ORELLANA](#) (*Misto*), interviene in sede di illustrazione dell'emendamento 1.3, evidenziando come tale proposta emendativa prospetti una riscrittura generale dell'istituto della prescrizione, incentrata in primo luogo sulla reintroduzione di un sistema di termini di prescrizione articolato su diverse fasce di gravità dei reati, sul modello del sistema previgente l'entrata in vigore della cosiddetta legge "ex-Cirielli" (legge 251 del 2005). La principale innovazione proposta è però rappresentata dalla previsione secondo la quale l'esercizio dell'azione penale interrompe in via definitiva il decorso della prescrizione, soluzione questa profondamente diversa sia dal sistema vigente sia da quello in vigore prima dell'entrata in vigore della citata legge del 2005. E' sua opinione che una modifica in questo senso dell'istituto, oltre ad assicurare una semplificazione del quadro normativo, avrebbe anche ricadute positive sul piano dell'efficienza degli uffici giudiziari, in quanto favorirebbe una maggiore utilizzazione dei riti alternativi. Correlativamente con le sopra delineate modifiche, la proposta emendativa interviene anche sulla legge n. 89 del 2001 (cosiddetta legge Pinto), prevedendo che, in caso di sentenza di assoluzione pronunciata in violazione del termine di ragionevole durata del processo, sia corrisposta a favore dell'imputato una somma di denaro non inferiore a 1.500 euro e non superiore a 5.000 euro per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il predetto termine. Invece, in caso di condanna pronunciata in violazione del termine di ragionevole durata del processo, si prevede che il giudice riconosca, a titolo di equa riparazione, uno sconto di pena detentiva non inferiore a due mesi e non superiore a quattro mesi per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il predetto termine.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) interviene in sede di illustrazione degli emendamenti a propria firma, sottolineando come l'esame dei disegni di legge in titolo potrebbe rappresentare un'occasione importante ai fini di una ridefinizione dell'assetto normativo dell'istituto della prescrizione idoneo a fornire un contributo reale, in vista di una maggiore efficienza della macchina giudiziaria e di una maggiore effettività, quindi, della tutela penale. Le proposte emendative di cui è firmatario si muovono in questa prospettiva formulando soluzioni, anche fra loro alternative, tutte dirette a escludere in radice la possibilità di un uso strumentale, a fini dilatori, dell'istituto in questione. Nell'auspicare che tali proposte, e comunque l'impostazione di fondo ad esse sottese, possano essere prese in considerazione seriamente nel corso dell'esame, il senatore non può però non constatare il rischio che tale esame finisca per costituire piuttosto un'occasione mancata.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) illustra l'emendamento 1.6, rilevando come tale proposta emendativa intervenga sulla modifica apportata dall'articolo 1 del testo base al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, estendendo a tutti i più importanti reati contro la pubblica amministrazione l'incremento dei termini prescrizionali ivi previsto, che - nel testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento - è limitato invece ai delitti di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter del codice penale. In tal modo si potrebbe offrire soluzione ad un problema di ordine sistematico sul quale è stata richiamata l'attenzione nel corso del dibattito fin qui svoltosi in Commissione.

Più in generale, il senatore Lumia sottolinea come, con specifico riferimento al quadro dei reati contro la pubblica amministrazione, gli interventi previsti dal disegno di legge trasmesso dall'altro ramo del Parlamento debbano essere valutati anche alla luce degli interventi sui massimi edittali contenuti nella legge n. 69 del 2015 recentemente approvata. L'effetto della legge citata, unitamente a quello prodotto

con l'eventuale approvazione dell'intervento legislativo in esame, sarebbe quello di un significativo incremento dei termini prescrizionali relativi a tali reati, che rappresenterebbe una svolta storica nel contesto della lotta ai fenomeni corruttivi, in quanto l'assetto normativo che si verrebbe a creare escluderebbe in modo assoluto che l'azione repressiva in ordine a tali reati possa essere ostacolata da tattiche processuali dilatorie, finalizzate a far maturare il termine di prescrizione. Per altro verso, la soluzione proposta appare idonea anche ad evitare il rischio opposto di una dilatazione indeterminata dei tempi processuali, incompatibile sia con le esigenze di efficienza della macchina giudiziaria sia con il principio della ragionevole durata del processo.

Il senatore [ALBERTINI](#) (*AP (NCD-UDC)*) illustra gli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2, rilevando come tali proposte emendative siano volte a porre rimedio ad un aspetto problematico del vigente assetto normativo su cui è stata richiamata l'attenzione sia da parte della giurisprudenza costituzionale (si veda, ad esempio, Corte costituzionale 307 del 2005), sia dalla giurisprudenza di legittimità (si veda Cassazione penale Sezioni unite n. 40538 del 2009). Le due proposte sono diversamente articolate, ma entrambe sono volte ad introdurre la previsione esplicita della sanzione processuale dell'inutilizzabilità degli atti di indagine per il caso in cui il pubblico ministero abbia proceduto ad iscrivere tardivamente, nel registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, la persona alla quale il reato stesso è attribuito. Le due proposte emendative si differenziano per il fatto che l'emendamento 5.0.2 prevede in questo caso una completa inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti, mentre l'emendamento 5.0.1 prevede che, una volta che il giudice abbia rideterminato la data in cui l'iscrizione avrebbe dovuto correttamente avvenire, siano inutilizzabili esclusivamente gli atti di indagine compiuti in un momento successivo alla scadenza del termine entro il quale le indagini stesse dovevano essere compiute.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN.

N. [14](#), [197](#), [239](#), [314](#), [909](#), [1211](#), [1231](#), [1316](#), [1360](#), [1745](#), [1763](#)

Art. 1

1.1000 (testo 2)

LA RELATRICE

All'articolo premettere il seguente:

"Art. 01"

(Finalità)

1. Le disposizioni del presente Titolo istituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso.

1.10000

LA RELATRICE

All'articolo premettere il seguente:

"Art. 01"

(Finalità)

1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

1.23 (testo 2)

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficio di stato civile ed alla presenza di due testimoni», sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile che è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso, diverso, mediante, dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.31 (testo 2)

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso, sia esso maschile o femminile, non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro, possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.33 (testo 2)

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa dal matrimonio fra persone di sesso diverso, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.34 (testo 2)

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.36 (testo 2)

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1 le parole: «Due persone dello stesse sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.37 (testo 2)

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.226 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.409 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.413 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.417 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.421 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.423 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile, di un qualunque comune italiano».

1.428 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.435 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.446 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.451 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.456 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.462 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.467 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.472 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1.488 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.493 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.509 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.512 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.517 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte

all'ufficiale di stato civile».

1.524 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.538 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.539 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile che è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.555 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.565 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.590 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno tre anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.593 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.601 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.602 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.606 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.608 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.612 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.614 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno un anno, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.629 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.635 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune

italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.636 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.657 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.664 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.682 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.683 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.712 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.713 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.716 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono- costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.726 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.737 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.764 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.872 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1 dopo le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» inserire le seguenti: «l'unione civile fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimoni fra persone di sesso diverso.».

1.883 (testo 2)

[MALAN](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le prerogative proprie del matrimonio tra un uomo e una donna non sono attribuibili ad alcun tipo di unione o formazione sociale».

1.1092 (testo 2)

[MALAN](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le prerogative della famiglia e del matrimonio restano riservate a tali istituti.».

1.1152 (testo 2)

[MALAN](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le unioni di cui alla presente legge non possono in nessun modo assumere le caratteristiche del matrimonio o della famiglia».

1.20000

LA RELATRICE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:

- a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- b) la minore età di una delle parti;
- c) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato;
- d) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
- e) la condanna di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero ordinata una misura cautelare, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.»

1.1156 (testo 2)

[DLBIAGIO](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la registrazione dell'unione di fatto:

- a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale per il quale non sia stata pronunciata cessazione degli effetti civili;
- b) la presenza di un'altra unione di fatto registrata all'anagrafe della popolazione;
- c) la minore età;
- d) l'interdizione per infermità di mente. Qualora l'istanza di interdizione sia solo promossa, la registrazione dell'unione è comunque sospesa fino ad avvenuta sentenza passata in giudicato;
- e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87 del codice civile. Si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile;
- f) la sussistenza di fattispecie penali di cui all'articolo 88 del codice civile. Qualora sussista unicamente un rinvio a giudizio, la registrazione dell'unione di fatto è sospesa fino ad avvenuta sentenza di proscioglimento».

1.1218 (testo 2)

[MALAN](#)

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «salvo apposita autorizzazione del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile», con le seguenti: «di una delle parti».

1.1413 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1471 (testo 2)

[MARIO MAURO](#)

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Mediante dichiarazione al responsabile del registro le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato fino al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione al responsabile del registro».

1.30000

LA RELATRICE

Al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al primo periodo sostituire le parole "il cognome dell'unione civile" con le seguenti: "di assumere un cognome comune;*
- b) *sostituire il secondo periodo con il seguente: "Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino al perfezionamento di una nuova unione civile tra persone dello stesso sesso ovvero di successive nozze";*
- c) *al terzo periodo sostituire le parole "allo stesso" con le seguenti: "al cognome comune".*

1.1486 (testo 2)

[MALAN](#)

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «il cognome» inserire la seguente: «proprio».

1.1500 (testo 2)

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 6, sopprimere le parole: «durante lo stato vedovile».

1.1529 (testo 2)

[MALAN](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Natura dell'unione civile)

1. L'unione civile è un istituto del tutto distinto dal matrimonio e l'insieme dei componenti non forma una famiglia».

Art. 3

Art. 3

3.523 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. ? 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso non è equiparata al coniuge della famiglia».

3.682 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.683 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso maschili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.684 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.996 (testo 2)

[MALAN](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 7

Art. 7

7.50 (testo 2)

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «registrati» inserire le seguenti: «senza effetti e prerogative matrimoniali o familiari».

Art. 10

Art. 10

10.4 (testo 2)

[ORELLANA](#), [MUSSINI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Salvo quanto stabilito nell'articolo 337-*sexies* del codice civile e fatte salve specifiche previsioni stabilite dai conviventi mediante la stipula del contratto di convivenza, di cui al successivo articolo 16, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha il diritto di abitazione per un numero di anni pari alla durata della convivenza, tenuto conto dell'età e delle condizioni economiche e di salute del medesimo, nonché della presenza di figli minori o di figli disabili. Tale diritto cessa in caso di matrimonio, di unione civile tra persone dello stesso sesso o di nuova convivenza di fatto».

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1844](#)

G/1844/1/2

[CRIMI](#), [MARTON](#), [NUGNES](#), [CAPPELLETTI](#), [MORONESE](#), [FATTORI](#), [SCIBONA](#), [LUCIDI](#),
[PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [DONNO](#), [GAETTI](#), [FUCKSIA](#), [SANTANGELO](#), [MONTEVECCHI](#),
[BERTOROTTA](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [BULGARELLI](#), [AIROLA](#)

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge volto alle modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato;

premesse che:

in data 14 maggio 2015 è stata presentata al Senato una interpellanza con procedimento abbreviato (2-00275) dal Gruppo parlamentare «Movimento 5 Stelle», concernente la straziante storia umana e professionale di Davide Cervia e dei suoi familiari, alla quale il Governo non ha sinora risposto;

considerato che:

in data 12 settembre 1990, Davide Cervia, ex sergente della Marina militare italiana, è stato sequestrato nelle vicinanze della sua abitazione a Velletri (Roma), ove risiedeva con la moglie Marisa Gentile e i figli Erika e Daniele; il sequestro è a tutt'oggi opera di ignoti;

nel settembre 2012 Marisa, Erika e Daniele hanno intentato una causa nei confronti dei Ministeri della difesa e della giustizia, citando in giudizio i Ministri competenti davanti al Tribunale civile di Roma, per richiedere il risarcimento dei danni subiti per effetto dell'inerzia delle indagini, dei depistaggi, delle minacce, dei soprusi (circostanze in gran parte documentate) verificatisi sin dal giorno del rapimento, e per la violazione di ciò che può definirsi il «diritto alla verità»;

nel settembre 2014, la famiglia Cervia ha denunciato l'incombere sul processo di «una archiviazione per prescrizione», attesa per «la prossima primavera». A tal proposito, Erika e Daniele hanno recentemente lanciato un appello al Ministro della giustizia, affinché si arrivi a «rivalutare e ritirare la richiesta avanzata dai Ministeri suddetti, attraverso l'Avvocatura dello Stato, di far applicare al Giudice del Tribunale civile di Roma, dottoressa D'Ovidio, il principio della prescrizione; prescrizione che ancora una volta negherebbe ai sottoscritti la possibilità di avere riconosciuti i diritti fondamentali della persona. Dopo quasi un quarto di secolo dal rapimento di nostro padre, quando eravamo due bambini di sei e quattro anni, ai quali una ignota ed incomprensibile ragion di Stato ha violentemente strappato uno degli affetti più cari, chiediamo a Lei, Signor Ministro, di voler intercedere affinché il Giudice possa celebrare il procedimento civile in maniera autonoma ed imparziale, valutando fatti e circostanze, documenti e depistaggi da noi presentati, senza l'impedimento della prescrizione che metterebbe una pietra tombale sulla nostra accorata richiesta di verità e giustizia»;

considerato inoltre che:

la prescrizione invocata dai Ministeri citati in giudizio nella causa civile intentata dalla famiglia Cervia rischia di cancellare le negligenze, le carenze e le responsabilità degli inquirenti e degli uffici giudiziari preposti all'attività d'indagine, che risultano invece verificate nella documentazione collezionata negli anni dalla famiglia Cervia;

la prescrizione, inoltre, ove venisse effettivamente applicata nel predetto processo civile, impedirebbe di mettere in relazione le verità, seppur lacunose e parziali, emerse dai procedimenti giudiziari in questi anni amati e giunti a sentenza in riferimento al caso Cervia, e dunque precluderebbe in maniera definitiva la possibilità di determinare un quadro generale degli accadimenti e delle responsabilità, nonché di pervenire al ritrovamento di Davide;

l'applicazione della prescrizione, inoltre, non consentirebbe la verifica puntuale di quanto affermato nella sentenza n. 536, emessa in data 7 maggio 2001 dal Tribunale di Civitavecchia, la quale, nell'assolvere Marisa e gli autori del libro «Un mistero di Stato ? Inchiesta sul rapimento di Davide Cervia tecnico di guerre elettroniche», Gianluca Cicinelli e Laura Rosati, dall'accusa di diffamazione rivolta loro da alti vertici delle forze armate, ha ritenuto che «nello svolgimento delle indagini si siano adombrate interferenze da parte degli apparati dello Stato. (...) In particolare, vi era stata da parte della stessa Marina Militare presso la quale il Cervia aveva prestato servizio reticenza a confermare che lo stesso fosse un soggetto particolarmente qualificato», arrivando a fornire negli anni ben 4 fogli matricolati diversi attestanti le sue competenze, dapprima liquidandolo come semplice elettricista infine ammettendo la sua elevata specializzazione in guerra elettronica, che lo poneva pertanto a rischio di sequestro di persona. La sentenza ha inoltre accertato che «nonostante non si fossero in alcun modo evidenziate circostanze in tal senso, veniva accreditata dagli inquirenti la tesi della fuga per ragioni passionali e non veniva, invece, dato il giusto rilievo alle dichiarazioni di Cavagnero Mario e di Greco Alfio», testimoni oculari del rapimento di Davide, i quali, con le loro deposizioni, hanno avvalorato «in maniera concreta chiara ed inequivoca la tesi del rapimento». Il dispositivo emesso dal Tribunale certifica inoltre una «notevole carenza a livello investigativo». Con la prescrizione, dunque, verrebbe meno un eventuale ed assai probabile riconoscimento alla famiglia Cervia di una giusta entità risarcitoria;

considerato altresì che:

il Ministero della difesa è chiamato in causa in quanto, si legge nell'atto di citazione, da esso «dipende l'arma dei carabinieri, i cui esponenti si sono resi colpevoli di una gestione inappropriata se non sospetta della prima e più delicata fase delle indagini»; la famiglia Cervia imputa inoltre alla Marina militare di avere «insistentemente precluso la conoscenza della reale competenza tecnica» dell'ex sottufficiale, mentre rimprovera al Ministero della giustizia «la carenza di personale e strutture presso la Procura e il tribunale di Velletri». La prima udienza si è tenuta in data 7 dicembre 2012 e durante l'ultima udienza il Ministero della giustizia, nella sua memoria difensiva, è tornato a parlare di «allontanamento volontario». La prossima udienza è fissata per le ore 12 del giorno 11 giugno 2015;

rammentato altresì che:

l'articolo 13 della Costituzione della Repubblica Italiana recita: «La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge (...). È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà»;

ritenuto che:

la richiesta di avvalersi della prescrizione avanzata dallo Stato italiano nell'ambito del processo civile che vede imputati due suoi Ministeri rappresenta già di per sé un atto moralmente, eticamente ed istituzionalmente indecoroso, nonché inaccettabile;

la prescrizione impedirebbe, di fatto, di pervenire ad una verità anche parziale sul caso Cervia, in grado, se non di consentire il ricongiungimento dei familiari con il tanto sospirato marito, e padre, almeno di determinare le responsabilità individuali di coloro che hanno concorso all'inerzia e all'insabbiamento del rapimento di Davide, rallentando, depistando e ostacolando ricerche, nascondendo informazioni, minacciando i parenti della vittima, nonché provocando nella famiglia Cervia una continua altalena di emozioni positive e negative, comunque fortissime, un frullato di speranze prima alimentate e poi inesorabilmente soffocate;

rilevato infine che:

l'Avvocatura dello Stato partecipa ai giudizi penali esercitando nell'interesse dell'amministrazione statale le facoltà che la legge processuale attribuisce alla persona offesa dal reato, ovvero esercitando l'azione civile per le restituzioni o il risarcimento del danno attraverso la costituzione di parte civile; in talune occasioni, inoltre, l'Avvocatura assiste nel procedimento penale l'amministrazione citata quale responsabile civile per il fatto illecito del dipendente. Le medesime attività sono svolte nell'interesse degli altri enti pubblici che godono del patrocinio erariale;

la legge vigente assicura all'Avvocatura dello Stato autonomia ed indipendenza rispetto ai soggetti pubblici che fruiscono dell'attività consultiva e della difesa giudiziale, posta comunque a presidio dei primari valori giuridici dell'ordinamento statale inteso nella sua unitarietà; la mancanza di un collegamento settoriale con singole branche dell'amministrazione colloca l'attività di tutela legale affidata all'Avvocatura nella dimensione generale dell'esercizio della funzione pubblica, più che in quella del singolo giudizio o affare amministrativo. I suoi uffici, posti sotto l'immediata direzione dell'Avvocato generale, dipendono dalla Presidenza del Consiglio dei ministri,

impegna il Governo:

1) ad impartire le opportune direttive all'Avvocatura dello Stato, al fine di revocare la richiesta governativa dell'applicazione dell'istituto della prescrizione, nei procedimenti giudiziari in corso riferiti alla scomparsa di Davide Cervia;

2) a voler valutare l'opportunità di promuovere ulteriori indagini amministrative interne, nell'ambito dei Ministeri della giustizia, della difesa, dell'interno, dell'Agenzia di informazioni e sicurezza interna (AISI), dell'Agenzia di informazioni e sicurezza esterna (AISE) e del Reparto Informazioni e Sicurezza (RIS), volte all'accertamento della verità fattuale, relativa alla scomparsa di Davide Cervia.

Art. 1.

Art. 1

1.1

[CALIENDO, CARDIELLO, MALAN](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[D'ASCOLA](#)

Sopprimere l'articolo.

1.3

[ORELLANA](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1.

(Modifica all'articolo 157 del codice penale)

1.L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 157. - *(Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere).* ? La prescrizione estingue le contravvenzioni in sei anni.

La prescrizione estingue i delitti, per i quali la legge prevede la pena massima non superiore agli anni dodici, in dodici anni.

La prescrizione estingue i delitti, per i quali la legge prevede la pena massima superiore agli anni dodici, in diciotto anni.

La prescrizione non estingue i reati di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale e quelli per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

L'esercizio dell'azione penale interrompe definitivamente il decorso della prescrizione."».

Consequentemente sostituire l'articolo 3 con i seguenti:

«Art. 3.

(Abrogazione degli articoli 159, 160 e 161 del codice penale)

1.Gli articoli 159, 160 e 161 del codice penale sono abrogati.

Art. 3-*bis*. - *(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89).* ? 1. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 2-*quinqües*, è abrogata;

b) dopo l'articolo 2-*bis*, inserire il seguente:

"Art. 2-*ter*.

(Equa riparazione nel caso di procedimenti penali)

1. In caso di assoluzione dell'imputato, il giudice liquida, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, non inferiore a 1.500 euro e non superiore a 5.000 euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. Tale indennizzo è riconosciuto nel caso non sia stata posta in essere una condotta dilatoria da parte dell'imputato.

2. In caso di condanna dell'imputato, il giudice riconosce, a titolo di equa riparazione, uno sconto di pena detentiva non inferiore a due mesi e non superiore a quattro mesi per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. Tale sconto di pena detentiva è riconosciuto nel caso non sia stata posta in essere una condotta dilatoria da parte dell'imputato.

3. Lo sconto di pena detentiva non può, in ogni caso, essere superiore alla metà del minimo della cornice edittale del reato.

4. In caso di condanna dell'imputato a pena non detentiva si applica il primo comma.».

Consequentemente sopprimere gli articoli 4 e 5.

1.4

[CAPPELLETTI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifica all'articolo 157 del codice penale).

1. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

"La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione ancorché puniti con la sola pena pecuniaria";

b) il quinto comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente: «Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di cinque anni».

1.5

[CAPPELLETTI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifica all'articolo 157 del codice penale).

1. All'articolo 157 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a cinque anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria"».

1.6

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1.

(Modifica all'articolo 157 del codice penale).

1. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui agli articoli 314,317,318,319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322."».

1.7

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 157, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "stabilita dalla legge" sono aggiunte le seguenti: "aumentato di un terzo"».

Consequentemente, al comma 1, sostituire le parole: agli articoli 318, 319 e 319-ter con le seguenti: «al Libro II, Titolo II del codice penale nonché per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile».

1.8

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «318, 319 e 319-ter» con le seguenti: «314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 323, 346-bis e 589».

1.9

[CAPPELLETTI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 157 del codice penale, dopo l'ottavo comma è aggiunto il seguente: "La prescrizione non opera, a seguito di ricorso per cassazione, in caso di inammissibilità ovvero manifesta infondatezza dell'impugnazione proposta dall'imputato"».

1.10

[D'ASCOLA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 157, sesto comma, seconda parte, sopprimere le seguenti parole: "e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma

dell'articolo 609-*quater*."»).

Art. 2

2.1

[CAPPELLETTI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Modifica all'articolo 158 del codice penale)

1. All'articolo 158, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "permanente" sono inserite le seguenti: "o continuato" e dopo la parola: "permanenza" sono aggiunte le seguenti: "o la continuazione"».

2.2

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma: "Il termine di prescrizione cessa di decorre dalla notizia di reato"».

2.3

[CAPPELLETTI](#), [CIOFFI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma:

"Il corso della prescrizione cessa di decorrere con l'assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale"».

2.4

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma: "Il corso della prescrizione cessa di decorrere in tutti i casi di esercizio dell'azione penale"».

2.5

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma:

"Per i reati previsti dagli articoli 314, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322-*bis*, 323 e 346-*bis*, il termine di prescrizione cessa di decorrere dalla notizia di reato"»

2.6

[CAPPELLETTI](#), [CIOFFI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma:

"In ogni caso, la prescrizione cessa di decorrere dopo la pronuncia del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale"».

2.7

[CAPPELLETTI](#), [CIOFFI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma:

"In ogni caso, la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di primo grado"».

2.8

[CAPPELLETTI](#), [CIOFFI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma:

"Per i reati previsti dagli articoli 314, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322-*bis*, 323, 416-*bis*, 416-*ter*, 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater*, 452-*sexies*, 452-*terdecies*, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1, nonché per gli articoli 2621 e 2622 del codice civile, la prescrizione cessa di

decorrere dopo la sentenza di condanna di primo grado"».

2.9

[CAPPELLETTI](#), [GIROTTI](#), [PUGLIA](#), [CIOFFI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma:

"Per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di condanna di primo grado"».

2.10

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, premettere, il seguente:

«01. All'articolo 158, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "permanente" sono aggiunte le seguenti: "o continuato" e dopo la parola: "permanenza" sono aggiunte le seguenti: "o la continuazione"».

2.11

[D'ASCOLA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La disposizione di cui al comma che precede non si applica nel caso in cui sussistano le circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater."».

2.12

[D'ASCOLA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nel caso di cui al terzo comma alle dichiarazioni della persona offesa si applica la disposizione di cui all'articolo 192 comma terzo del codice di procedura penale"».

Art. 3.

Art. 3

3.1

[CAPPELLETTI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3.

(Modifica dell'articolo 159 del codice penale)

1. All'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituito dal seguente: «Il corso della prescrizione rimane sospeso in tutti i casi di esercizio dell'azione penale. La sospensione del corso della prescrizione per l'esercizio dell'azione penale si verifica con l'assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale, oltre che nei casi di:»;

b) al numero 3), primo periodo, le parole: «o del processo» sono soppresse.

2. L'articolo 160 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 160. - *(Interruzione del corso della prescrizione)*. ? Interrompono la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio e il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione.

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi"».

Consequentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.2

[CAPPELLETTI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

1. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 159. - (*Sospensione del corso, della prescrizione*). ? Il corso della prescrizione rimane sospeso in tutti i casi di esercizio dell'azione penale. La sospensione del corso della prescrizione per l'esercizio dell'azione penale si verifica con l'assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale, oltre che nei casi di:

- 1) autorizzazione a procedere, dal provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;
- 2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione;
- 3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. La sospensione riprende il suo corso dal giorno dell'udienza successiva alla sospensione del procedimento o del processo penale. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;
- 4) rogatorie all'estero, dal provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorso un anno dal provvedimento che dispone la rogatoria;
- 5) perizie disposte dal pubblico ministero, dal provvedimento di affidamento dell'incarico sino al deposito della perizia e comunque per un tempo non superiore a nove mesi;
- 6) invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, sino al giorno dell'interrogatorio, per un periodo comunque non superiore a sei mesi;
- 7) dall'avviso della conclusione delle indagini preliminari sino alla richiesta di rinvio a giudizio, per un periodo comunque non superiore a sei mesi;
- 8) dalla formulazione dell'imputazione o dalla richiesta di rinvio a giudizio sino alla pronuncia del decreto che dispone il giudizio, per un periodo comunque non superiore a sei mesi;
- 9) assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale;
- 10) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale;
- 11) rinvii conseguenti a richieste istruttorie della difesa dell'imputato, ivi compresi quelli fondati su mutamenti del giudice nel corso del dibattimento;
- 12) presentazione di dichiarazione di riconsunzione ai sensi dell'articolo 38 del codice di procedura penale, dalla data della presentazione della stessa fino a quella della comunicazione al giudice procedente del provvedimento che dichiara l'inammissibilità della medesima.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione"».

3.3

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3-ter), sopprimere le parole: «o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria».

3.4

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-ter), sostituire le parole: «decorsi sei mesi» con le seguenti: «decorso un anno».

3.5

[CAPPELLETTI](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3-*quater*)*, sopprimere le parole: «che comportino accertamenti di particolare complessità».

3.6

[CAPPELLETTI](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 2, capoverso 3-*quater*)* sostituire le parole da: «che comportino fino

alla fine del capoverso», *con le seguenti*: «disposte dal pubblico ministero o durante il dibattimento dalla data del provvedimento di affidamento dell'incarico sino al giorno del deposito della perizia, comunque per un tempo non superiore a sei mesi»;

3.7

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3-quater), sostituire le parole: «che comportino accertamenti di particolare complessità» *con le seguenti*: «disposte dal pubblico ministero o durante il dibattimento».

3.8

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3-quater), sostituire le parole: «tre mesi» *con le seguenti*: «un anno».

3.9

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3-quater), sostituire le parole: «tre mesi» *con le seguenti*: «sei mesi».

3.10

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso 3-quinquies) aggiungere i seguenti:

«3-sexies) dall'avviso della conclusione delle indagini preliminari sino alla richiesta di rinvio a giudizio, per un periodo non superiore a sei mesi».

3-septies) rinvii conseguenti a richieste istruttorie della difesa dell'imputato, ivi compresi quelli fondati su mutamenti del giudice nel corso del dibattimento».

3.11

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso 3-quinquies) aggiungere i seguenti:

«3-sexies) dall'avviso della conclusione delle indagini preliminari sino alla richiesta di rinvio a giudizio, per un periodo non superiore a sei mesi;

3-septies) dalla formulazione dell'imputazione o dalla richiesta di rinvio a giudizio sino alla pronuncia del decreto che dispone il giudizio».

3.12

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente al medesimo comma, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso a partire dalla data del deposito della sentenza di condanna di primo grado ovvero dal deposito della sentenza di condanna in grado di appello».

3.13

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.14

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1) sostituire le parole: «dal deposito della sentenza di condanna di primo grado fino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo», *con le seguenti*: «dalla pronuncia del dispositivo della sentenza di condanna di primo grado sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza».

3.15

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole da: «per un tempo comunque non superiore a due anni» *fino a*: «procedura penale».

3.16

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1) sostituire le parole: «per un tempo comunque non superiore a due anni» con le seguenti: «per un periodo non superiore a due anni per delitti e a sei mesi per le contravvenzioni».

3.17

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «quattro anni».

3.18

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tre anni».

3.19

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1) sostituire le parole: «non superiore a due anni» con le seguenti: «non superiore ad un anno».

3.20

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1) sopprimere le parole: «oltre i termini previsti dall'articolo 544 comma 2 e 3 del codice di procedura penale».

3.21

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2) sostituire le parole: «dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva,» con le seguenti: «dalla pronuncia del dispositivo della sentenza di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva,».

3.22

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole da: «per un tempo» fino a: «procedura penale».

3.23

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2) sostituire le parole: «per un tempo comunque non superiore ad un anno», con le seguenti: «per un periodo comunque non superiore a sei mesi per i delitti e a tre mesi per le contravvenzioni».

3.24

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2) sostituire le parole: «per un tempo comunque non superiore ad un anno,» con le seguenti: «per un periodo comunque non superiore a sei mesi».

3.25

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2) sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «tre anni».

3.26

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «due anni».

3.27

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2) sopprimere le parole: «oltre i termini previsti dall'articolo 544 comma 2 e 3 del codice di procedura penale».

3.29

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il secondo capoverso ivi introdotto.

3.28

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il terzo capoverso.

Art. 4

4.1

[D'ASCOLA](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 5

5.1

[D'ASCOLA](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[CAPPELLETTI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 161, secondo comma, del codice penale le parole da: "un quarto del tempo" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "del doppio del tempo necessario a prescrivere".

5.3

[D'ASCOLA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il secondo comma dell'articolo 161 del codice penale» *aggiungere il seguente:* «I termini di cui al comma che precede sono aumentati di un terzo per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e 321».

5.0.1

[ALBERTINI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 405 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1-bis è abrogato;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato ovvero dalla data in cui risulta il nome della persona alla quale il reato è attribuito, ai sensi dell'articolo 335, comma 1. A tale fine il giudice verifica l'iscrizione operata dal pubblico ministero e determina la data nella quale essa doveva essere effettuata, anche agli effetti dell'articolo 407, comma 3"».

Conseguentemente all'articolo 6, al comma 1, dopo la parola: «legge» inserire le altre: «, ad eccezione dell'articolo 5-bis.».

5.0.2

[ALBERTINI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

All'articolo 407 del codice di procedura penale dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, qualora il pubblico ministero non abbia effettuato le iscrizioni previste dal comma 1 dell'articolo 335 nei termini ivi stabiliti, gli atti di indagine compiuti non possono essere utilizzati"».

Conseguentemente all'articolo 6, al comma 1, dopo la parola: «legge» inserire le altre: «, ad eccezione dell'articolo 5-bis.».

Art. 6

6.1

[CAPPELLETTI](#)

Sopprimere l'articolo.

6.2

[CAPPELLETTI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della medesima e ai procedimenti per i quali è intervenuta una sentenza di condanna in primo grado o in grado di appello».

1.3.2.1.52. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 218 (pom.) del 30/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 30 GIUGNO 2015
218ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) *SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) *ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili*

convivenze

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 23 giugno.

Il presidente [PALMA](#), con riferimento agli emendamenti 7.105, 7.107, 7.109, 7.111 e 7.130 - sui quali la Presidenza si era riservata un'ulteriore valutazione, in merito alla loro proponibilità, nella seduta dello scorso 23 giugno - dichiara gli stessi proponibili a condizione che siano riformulati nei termini di seguito precisati: "al comma 1, alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: 'con espressa esclusione dei casi in cui tali istituti abbiano ad oggetto l'unione fra più di due persone'."

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*), presentatore dei suddetti emendamenti, accetta la riformulazione proposta dalla Presidenza. L'emendamento 7.105 viene quindi modificato nell'emendamento 7.105 (testo 2), pubblicato in allegato, mentre gli altri emendamenti citati si intendono ritirati.

Il PRESIDENTE dichiara quindi proponibili gli emendamenti 7.95, 7.96, 7.97, 7.98, 7.99 e 7.100 a condizione che siano riformulati nei termini di seguito precisati: "al comma 1, alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: 'e prevedendo in ogni caso la non applicabilità della disciplina del matrimonio alle unioni contratte all'estero in applicazione dei predetti istituti'."

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*), presentatore dei suddetti emendamenti, accetta la riformulazione proposta dalla Presidenza. L'emendamento 7.95 viene quindi modificato nell'emendamento 7.95 (testo 2) pubblicato in allegato, mentre gli altri emendamenti citati si intendono ritirati.

Gli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11 e 1.19 sono infine dichiarati inammissibili limitatamente alle parti in cui tali proposte contengono riferimenti a disposizioni costituzionali ovvero di accordi internazionali, risultando tali riferimenti privi di qualsiasi reale portata modificativa.

I senatori [STEFANI](#) (*LN-Aut*) e [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) - che fa propri anche gli emendamenti 1.7, 1.8 e 1.9 - accettano la riformulazione proposta dalla Presidenza. I predetti emendamenti risultano quindi riformulati negli emendamenti 1.6 (testo 2), 1.7 (testo 2), 1.8 (testo 2), 1.9 (testo 2), 1.11 (testo 2) e 1.19 (testo 2), pubblicati in allegato.

La relatrice [CIRINNA'](#) (*PD*) esprime quindi parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 3 a 9 del Testo unificato, ad eccezione degli emendamenti 7.165, 7.171 - rispetto al quale si riserva di chiedere una riformulazione - 8.21, 8.22 e 8.23, sui quali esprime parere favorevole.

Il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione.

La RELATRICE chiede altresì alla Presidenza di rivalutare la dichiarazione di ammissibilità con riferimento agli emendamenti 3.808, 3.821, 3.890, 3.903, 3.926, 3.989 - in quanto presentano riferimenti normativi erronei o inesistenti - nonché con riferimento agli emendamenti da 3.1058 a 3.1196, 6.53 e 6.54 del fascicolo - allegato 4 - pubblicato nella seduta del 16 giugno, per estraneità della materia.

La Presidenza propone quindi la riformulazione dell'emendamento 3.808 con la sostituzione della

parola "1342-ter" con la parola "342-ter", dell'emendamento 3.903 con la sostituzione della parola "11408" con la parola "408" e dell'emendamento 3.926 con la sostituzione delle parole "quarto periodo" con le seguenti "quarto comma". Sugli altri emendamenti si riserva di effettuare un ulteriore approfondimento istruttorio.

L'emendamento 3.821 è poi ritirato dal proponente, mentre gli emendamenti 3.808, 3.903 e 3.926 vengono modificati dai proponenti nei termini prospettati dalla Presidenza e pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

[\(10-362-388-395-849-874-B\)](#) ***Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano***, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manconi ed altri; Casson ed altri; Barani. Loredana De Petris e De Cristofaro; Buccarella ed altri; Torrissi; modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 maggio.

Il presidente [PALMA](#) dispone la nomina del senatore D'Ascola a correlatore del disegno di legge in titolo e dà lettura dei pareri delle Commissioni permanenti 1a 3a e 5a che sono pervenuti. A tale riguardo precisa che la 1a Commissione ha espresso parere non ostativo, osservando peraltro, che all'articolo 1 comma 1, capoverso "Art. 613-bis" non è riportata, come causa di discriminazione ai fini della commissione del reato di tortura, l'ipotesi delle condizioni personali e sociali, che invece è presente all'articolo 4, comma 1, capoverso 1, relativo ai casi di divieto di espulsione o respingimento dello straniero. I pareri della 3a e della 5a Commissione sono non ostativi.

Il Presidente dichiara altresì improponibili gli emendamenti 1.1, 1.40 e 1.54, il primo in quanto presentato in violazione della regola sulla "doppia conforme" di cui all'articolo 104, comma 1, del Regolamento e gli altri due per estraneità alla materia.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*), nell'illustrare i propri emendamenti, si sofferma in particolare sull'emendamento 1.63 - volto a sopprimere le parole "fuori dei casi previsti dall'articolo 414" dall'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 613-ter, recante istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura - e sull'emendamento 1.67, volto a prevedere una riduzione delle pene comminate per il suddetto reato di istigazione nel testo modificato dall'altro ramo del Parlamento. Il limite minimo di pena passerebbe da un anno a sei mesi, mentre il limite massimo da sei a tre anni. A tale riguardo precisa che con l'approvazione degli emendamenti 1.63 e 1.67 si tornerebbe al testo così come approvato in prima lettura dal Senato.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) dichiara che gli emendamenti a propria firma tengono conto delle considerazioni svolte in sede di audizioni informali, soprattutto da parte dei rappresentanti delle Forze dell'ordine. L'obiettivo delle proposte emendative è quello di ritornare, sia pur con qualche piccola variazione, alla formulazione del testo licenziato in prima lettura dal Senato. In particolare l'emendamento 1.5 è volto a sostituire il comma 1 dell'articolo 1, capoverso "Art. 613-bis", recante

l'introduzione del reato di tortura, prevedendo che chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero mediante trattamenti inumani o degradanti la dignità umana, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. L'emendamento 1.13, di contenuto più circoscritto, è volto unicamente a sostituire le parole "violenza" o "minaccia" di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 613-bis" con le parole "violenze o minacce gravi". L'emendamento 1.20 è finalizzato ad espungere l'avverbio "intenzionalmente" dalla formulazione del primo comma del nuovo articolo 613-bis, in quanto lo stesso rischia di creare dubbi ermeneutici di non poco momento. L'emendamento 1.24 è volto a specificare che il reato di tortura abbia come destinatario una persona affidata o comunque sottoposta alla autorità, vigilanza o "controllo" dell'autore del fatto illecito. Analogamente gli emendamenti 1.33, 1.35, 1.41, 1.43 e 4.2 sono volti a modificare il testo al fine di ripristinare, sui punti di volta in volta considerati, la formulazione approvata dal Senato.

La senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*), nell'illustrare i propri emendamenti 1.9, 1.10, 1.14, 1.21, 1.26, 1.32, 1.34, 1.61 e 4.1, dichiara che l'obiettivo perseguito dal proprio Gruppo parlamentare è quello di evitare che l'introduzione del reato di tortura nell'ordinamento possa essere uno strumento di ostacolo all'azione delle Forze dell'ordine.

Il senatore [D'ASCOLA](#) (*AP (NCD-UDC)*), analogamente alle osservazioni testé svolte dagli altri senatori, ed in particolare dal senatore Lumia, auspica che l'esame possa consentire di pervenire ad un testo molto simile a quello approvato dal Senato in prima lettura, sia pur con alcune correzioni. A tal fine sono stati presentati gli emendamenti a propria firma 1.16, 1.37, 1.46, 1.50, 1.57, 1.62, 1.68, 3.1, 4.3 e 5.2.

Il senatore [ORELLANA](#) (*Misto*) illustra l'emendamento 1.29 volto a sopprimere all'articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 613-bis", primo comma, le parole "al fine di ottenere, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni o di infliggere una punizione o di vincere una resistenza, ovvero in ragione dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose", introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(686\) CASSON.](#) - *Modifiche al codice penale in materia di associazioni di tipo mafioso*

[\(698\) BARANI.](#) - *Modifiche al codice penale concernenti il cosiddetto "concorso esterno in associazione mafiosa"*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 18 giugno 2013.

Il relatore [D'ASCOLA](#) (*AP (NCD-UDC)*), nel riferire sui disegni di legge in titolo, evidenzia come l'esigenza di una riflessione sulla problematica del concorso esterno in associazione mafiosa, pur senz'altro connessa con i temi oggetto della recente decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo sul cosiddetto caso "Contrada", ha in realtà un suo ben più e rilevante radicamento in profili che

attengono specificamente all'assetto normativo codicistico, con specifico riferimento all'applicabilità del concorso di cui all'articolo 110 del codice penale a fattispecie a concorso necessario, quale è, in particolare, quella di cui all'articolo 416-*bis* del medesimo codice.

In primo luogo, con riferimento alla citata sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, va rilevato come le considerazioni in essa contenute circa l'origine "giurisprudenziale" della fattispecie di concorso esterno non siano automaticamente trasponibili nell'ordinamento italiano e vadano piuttosto intese collocandole nel contesto normativo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Appare infatti evidente che in nessun modo può parlarsi di un'origine giurisprudenziale della fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa, ove tale problema sia valutato nella prospettiva dell'ordinamento interno nella quale non può non rinvenirsi un chiaro ed evidente fondamento normativo di tale fattispecie, fondamento da individuarsi proprio nei citati articoli 110 e 416-*bis* del codice penale. Del resto è appena il caso di ricordare che la giurisprudenza costituzionale che ha avuto inizio con le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, nel riconoscere la possibilità che le norme della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo - nell'interpretazione delle stesse data dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - operino come norme interposte quali parametri nel giudizio di legittimità costituzionale, ha peraltro evidenziato come, ovviamente, tali norme si collochino ad un livello inferiore rispetto a quelle costituzionali e come la loro possibilità di operare come norme interposte sia subordinata alla loro conformità alle norme costituzionali medesime, fra le quali - nell'ambito qui in esame - viene in rilievo l'articolo 25 della Costituzione che riserva, in via assoluta ed esclusiva, al legislatore l'esercizio della potestà punitiva in materia penale.

La problematica del concorso esterno in associazione mafiosa può invece ricollegarsi in modo più appropriato alla formulazione del vigente articolo 110 del codice penale e, in particolare, alla scelta fatta dal legislatore nel 1930 di innovare rispetto alla soluzione contenuta nel codice Zanardelli, non tipizzando le diverse ipotesi di concorso ma configurando piuttosto una figura generale di concorso nel reato per cui, secondo la formulazione del citato articolo 110, quando più persone concorrono nel reato ciascuna soggiace alla pena per questo stabilita, salvo le disposizioni derogatorie contenute nel Capo III del Titolo IV del Libro I del codice penale. La soluzione fatta propria dal legislatore del 1930 non ha, nella pratica, comportato problemi sotto il profilo della tassatività delle fattispecie incriminatrici in riferimento alle ipotesi di incriminazione monosoggettive ordinarie, in quanto rispetto a queste l'esigenza che il concorrente abbia posto in essere una condotta suscettibile di fornire comunque un contributo causale alla determinazione del fatto di reato è apparsa idonea ad assicurare la predetta esigenza di tassatività. Il problema si è invece posto con riferimento alle fattispecie a concorso necessario, quale è, in particolare, quella di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale. Di ciò è conferma, in primo luogo, proprio la vicenda giurisprudenziale che ha avuto inizio con la sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione Demitry nel 1994 rispetto alla quale è sufficiente osservare come, anche limitandosi a considerare le pronunce delle Sezioni unite, il percorso di definizione di una posizione condivisa abbia richiesto ben undici anni, potendosi ritenere concluso solo con la seconda sentenza "Mannino" del 2005. Rispetto a questo quadro deve poi registrarsi un dato ancora più significativo, rappresentato dall'estrema variabilità della giurisprudenza sia di merito sia di legittimità rispetto alle conclusioni delle Sezioni unite. Rimanendo alla sola giurisprudenza di legittimità sono rinvenibili nella prassi sia pronunce che si attestano sull'indirizzo rigoroso fatto proprio dalle Sezioni unite, sia pronunce che in realtà lo ignorano completamente, sia pronunce che, pur facendo mostra di tener conto dei principi enunciati dalle Sezioni unite, in concreto tali principi non applicano.

Rispetto al quadro di insieme così delineato, si pone a suo avviso effettivamente la necessità di un intervento del legislatore che dia a questa materia un assetto che risulti, nella sostanza, maggiormente coerente con i principi costituzionali in materia penale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata domani, mercoledì 1° luglio, alle ore 14, è posticipata alle ore 14,30.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata giovedì 2 luglio, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [10-362-388-395-849-874-B](#)

Art. 1

1.1

[STEEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sostituire i commi primo, secondo e terzo con i seguenti:

«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge intenzionalmente a una persona, dolore o sofferenze gravi, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto o che vi acconsente tacitamente. Qualora il fatto costituisca oggetto di obbligo legale, l'autore non è punibile».

1.2

[CALIENDO, CARDIELLO, MALAN](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 613-bis», sostituire il primo comma con il seguente:

«Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero mediante trattamenti inumani o degradanti la dignità umana, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà

personale o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.»;

b) al capoverso «Art. 613-bis», sostituire il secondo comma con il seguente:

«Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni ovvero da un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio del servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni»;

c) al capoverso «Art. 613-bis», quinto comma, sostituire le parole: «le pene sono aumentate di due terzi», con le seguenti: «la pena è della reclusione di anni trenta»;

d) al capoverso «Art. 613-ter», sopprimere le parole: «Fuori dai casi previsti dall'articolo 414»;

e) al capoverso «Art. 613-ter», sostituire le parole: «uno a sei anni», con le seguenti: «sei mesi a tre anni».

1.3

[GASPARRI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sostituire il primo comma, con il seguente:

«Chiunque, con violenza ed intenzionalmente, cagiona ad una persona a lui affidata acute sofferenze fisiche al fine di ottenere, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni, ovvero in ragione dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose, è punito con la reclusione da quattro a otto anni».

1.4

[GASPARRI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sostituire il primo comma, con il seguente:

«Chiunque, con violenze o minacce gravi, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Il fatto non è punibile se sono inflitte sofferenze o patimenti come conseguenza di condotte o sanzioni legittime ad esse connesse o dalle stesse cagionate».

1.5

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis» sostituire il primo comma, con il seguente:

«Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero mediante trattamenti inumani o degradanti la dignità umana, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni».

1.6

[FAVERO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sostituire il primo comma, con il seguente:

«Chiunque, con violenza o minaccia priva una persona della libertà personale in ragione della appartenenza etnica o dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose ovvero intenzionalmente determina, in violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza, nei confronti della persona da lui affidata o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, sofferenze fisiche o psichiche o al fine di infliggere una punizione o atterrire, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni».

1.7

[GASPARRI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo la parola: «Chiunque», inserire le seguenti: «, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti del presente Titolo,»;

b) al primo comma, sostituire le parole: «violenza o minaccia», con le seguenti: «violenze o minacce gravi»;

c) *al primo comma, dopo le parole: «di cura o di assistenza», inserire le seguenti: «o con crudeltà»;*

d) *al primo comma, dopo le parole: «sottoposta alla sua autorità, vigilanza,», inserire la seguente: «controllo»;*

e) *al primo comma, dopo le parole: «o di vincere una resistenza», inserire la seguente: «legittima»;*

f) *sostituire il terzo comma, con il seguente:*

«3. Il reato non sussiste quando le sofferenze fisiche o psichiche derivano unicamente da sanzioni legittime, sono ad esse inerenti o da esse provocate».

1.8

GASPARRI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo comma, dopo la parola: «Chiunque», inserire le seguenti: «, fuori del casi preveduti dagli articoli precedenti del presente Titolo,»;*

b) *al primo comma, dopo le parole: «violenza o minaccia», inserire la seguente: «grave»;*

c) *al primo comma, dopo le parole: «di cura o di assistenza», inserire le seguenti: «o con crudeltà»;*

d) *al primo comma, dopo le parole: «sottoposta alla sua autorità, vigilanza,», inserire la seguente: «controllo»;*

e) *al primo comma, dopo le parole: «o di vincere una resistenza», inserire la seguente: «legittima»;*

f) *sostituire il terzo comma, con il seguente:*

«Il reato non sussiste quando le sofferenze fisiche o psichiche derivano unicamente da sanzioni legittime, sono ad esse inerenti o da esse provocate».

1.9

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, dopo la parola: «Chiunque» inserire le seguenti: «al di fuori delle ipotesi previste dal libro secondo, titolo XII, del codice penale».

1.10

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, dopo la parola: «Chiunque» inserire le seguenti: «salvo che il fatto non costituisca altro reato».

1.11

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, capoverso: «Art. 613-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo comma sostituire le parole: «violenza o minaccia» con le seguenti: «violenze o minacce gravi»;*

b) *al primo comma, dopo le parole: «di cura o di assistenza» inserire le seguenti: «o con crudeltà»;*

c) *al primo comma, dopo le parole: «sottoposta alla sua autorità, vigilanza», inserire le seguenti: «, controllo».*

1.12

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sostituire le parole: «violenza o minaccia» con le seguenti: «violenze o minacce gravi».

1.13

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, TONINI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma sostituire le parole: «violenza o minaccia» con le seguenti: «violenze o minacce gravi»;

1.14

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sostituire le parole: «violenza o minaccia» con le seguenti: «violenze e minacce gravi».

1.15

[LO GIUDICE, LO MORO, MANCONI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sostituire le parole: «con violenza o minaccia» con le seguenti: «con qualsiasi atto».

1.16

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, dopo la parola: «Chiunque» sostituire le parole: «con violenza o minaccia ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, di cura, di assistenza» con le seguenti: «con reiterate violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà.».

1.17

[LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, TONINI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sostituire le parole: «con violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza intenzionalmente» con le seguenti: «con violazione intenzionale dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza.».

1.18

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sopprimere la parola: «intenzionalmente».

1.19

[MUSSINI, ORELLANA, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, GAMBARO, DE PETRIS, VACCIANO, MOLINARI, MASTRANGELI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sopprimere la parola: «intenzionalmente».

1.20

[LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sopprimere la parola: «intenzionalmente».

1.21

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sopprimere le seguenti parole: «a lui affidata, o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia».

1.22

[BUCCARELLA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sostituire le parole: «a lui affidata, o comunque sottoposta alla sua» con le seguenti: «persona privata della libertà personale o affidata alla sua».

1.23

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sostituire le parole da: «ad una persona a lui affidata,» fino alle parole: «opinioni politiche o religiose,» con le seguenti: «acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa.».

1.24

[LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, dopo le parole: «alla sua autorità, vigilanza» inserire la seguente: «controllo».

1.25

[LO GIUDICE, LO MORO, MANCONI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, dopo le parole: «cagiona ad una persona a lui affidata o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia» aggiungere le seguenti: «ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa».

1.26

GASPARRI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 613-bis», primo comma, dopo la parola: «fisiche» sopprimere le seguenti: «o psichiche»;

b) al capoverso «Art. 613-bis», secondo comma, sostituire le parole: «da cinque a quindici anni» con le seguenti: «da tre a dieci anni»;

c) sostituire il capoverso «Art. 613-ter» con il seguente: «Art. 613-bis. ? (Istigazione a commettere tortura). ? Fuori dei casi previsti dall'articolo 414, chiunque istiga a commettere il debutto di tortura, se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da uno a sei anni».

1.27

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sopprimere la parola: «psichiche».

1.28

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sopprimere le parole: «al fine di ottenere, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni o di infliggere una punizione o di vincere una resistenza, ovvero in ragioni dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose».

1.29

ORELLANA, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis» primo comma, dopo le parole: «acute sofferenze fisiche o psichiche», sopprimere le seguenti: «al fine di ottenere, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni o di infliggere una punizione o di vincere una resistenza, ovvero in ragione dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose».

1.30

CAPPELLETTI

Al comma 1, capoverso, «Art. 613-bis», primo comma, sopprimere le parole da: «al fine di ottenere» fino a: «opinioni politiche o religiose».

1.31

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sopprimere le parole da: «al fine di ottenere» fino a: «religiose».

1.32

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis» primo comma, sopprimere le parole: «o di vincere una resistenza».

1.33

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sopprimere le parole: «o di vincere una resistenza».

1.34

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, dopo la parola: «vincere», inserire la seguente: «illegittima».

1.35

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, dopo le parole: «o di vincere una resistenza» inserire la seguente: «legittima».

1.36

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «tre».

1.37

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sostituire le parole: «da quattro a dieci anni» con le seguenti: «da tre a dieci anni».

1.38

[LO GIUDICE, LO MORO, MANCONI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis» primo comma, sostituire le parole: «da quattro a dieci anni» con le seguenti: «da tre a dieci».

1.39

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sopprimere il secondo comma.

1.40

[GASPARRI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sostituire il secondo comma, con il seguente:

«Se i fatti di cui al primo comma sono commessi, volontariamente e rigorosamente per i motivi di cui al primo comma, da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio si applica la pena della reclusione da cinque a nove anni. La punibilità è esclusa in occasione di eventi legati all'ordine pubblico e quando il fatto avvenga nel rispetto dell'articolo 20 e successivi del T.U.L.P.S. ovvero in ossequio degli articoli 51, 52, 53 e 54 del codice penale. Ai fini dell'applicazione del primo e secondo comma, la sofferenza deve essere quantificata in danni fisici superiori alle lesioni gravi volontarie. Se fatti di violenza che causano sofferenze fisiche ovvero con accanimento vengono commessi avverso i pubblici ufficiali in servizio di ordine pubblico ovvero in occasioni di manifestazioni sportive si applica la pena della reclusione da cinque a nove anni».

1.41

[LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis» sostituire il secondo comma con il seguente:

«Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni ovvero da un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio del servizio, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni».

1.42

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», secondo comma, sopprimere le parole: «, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio,».

1.43

[LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», secondo comma, sopprimere le parole: «, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio,».

1.44

[BUCCARELLA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», secondo comma, sostituire le parole: «, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio,» con le seguenti: «nell'esercizio del servizio».

1.45

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», secondo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «dieci».

1.46

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», secondo comma, sostituire le parole: «da cinque a quindici anni» con le seguenti: «da cinque a dodici anni».

1.47

[LO GIUDICE](#), [LO MORO](#), [MANCONI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis» secondo comma, sostituire le parole: «da cinque a quindici anni» con le seguenti: «da cinque a dodici anni».

1.48

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», secondo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «dodici».

1.49

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, capoverso, «Art. 613-bis», sopprimere il terzo comma.

1.50

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sopprimere il terzo comma.

1.51

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sopprimere il terzo comma.

1.52

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sopprimere il terzo comma.

1.53

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sostituire il terzo comma, con il seguente:

«Non si applica il primo e il secondo comma nel caso in cui sia data esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti».

1.54

[GASPARRI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «sancite dalle leggi vigenti e dai protocolli operativi individuati con successive circolari applicative da parte dei Ministeri da cui dipende, gerarchicamente o funzionalmente, il personale di cui al secondo comma».

1.55

[GASPARRI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sostituire il quinto comma, con il seguente:

«Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta ovvero le violenze avverso i pubblici ufficiali in servizio di ordine pubblico sono commesse in gruppo o armati, le pene sono aumentate di un terzo. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo».

1.56

[BUCCARELLA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», quinto comma, sostituire le parole: «le pene sono aumentate di due terzi», con le seguenti: «la pena è della reclusione di anni trenta».

1.57

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», quinto comma, sostituire le parole: «le pene sono aumentate di due terzi», con le seguenti: «la pena è della reclusione di anni trenta».

1.58

[LO GIUDICE](#), [LO MORO](#), [MANCONI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», quinto comma, sostituire le parole: «la pena è dell'ergastolo», con le seguenti: «la pena è della reclusione di anni ventisei».

1.59

[LO GIUDICE](#), [LO MORO](#), [MANCONI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», quinto comma, sostituire le parole: «le pene sono aumentate di due terzi», con le seguenti: «le pene sono aumentate da un terzo alla metà».

1.60

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», quinto comma, sostituire le parole: «di due terzi», s con le seguenti: «fino ad un terzo».

1.61

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 613-ter».

1.62

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-ter», sopprimere le parole: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 414».

1.63

[MALAN](#)

Al comma 1, capoverso: «Art. 613-ter», sopprimere le parole: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 414,».

1.64

[BUCCARELLA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-ter», sopprimere le parole: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 414».

1.65

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-ter», sopprimere le parole: «se l'istigazione non è accolta ovvero».

1.66

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-ter», sopprimere le parole: «ma il delitto non è commesso».

1.67

[MALAN](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-ter», sostituire le parole: «uno a sei anni», con le seguenti: «sei mesi a tre anni».

1.68

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 613-ter», sostituire le parole: «uno a sei anni» con le seguenti: «da sei mesi a tre anni».

Art. 3

3.1

[D'ASCOLA](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo.

3.3

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 4

4.1

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani"».

4.3

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Il comma 1 dell'articolo» con le seguenti: «All'articolo» nonché sostituire le parole: «è sostituito dal seguente» con le seguenti: «è inserito il seguente».

Al comma 1, sostituire il capoverso 1, con il seguente: «1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi per ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto della esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani».

4.4

[GASPARRI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «Il comma 1» con le seguenti: «Dopo il comma 1» e sostituire le parole: «è sostituito dal seguente:», con le seguenti: «è inserito il seguente»;

b) al comma 1, sostituire il capoverso «1» con il seguente:

«1-bis- Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato in cui vi siano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura ovvero possa rischiare di essere rinviata verso un altro Stato nel quale non sia protetta dalla tortura. Al fine di determinare se tali motivi esistono, si terrà conto anche dell'esistenza, negli Stati interessati, di un insieme di violazioni sistematiche e gravi dei diritti dell'uomo».

4.5

[CALIENDO, CARDIELLO, MALAN](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «Il comma 1» con le seguenti: «Dopo il comma 1» e sostituire le parole: «è sostituito dal seguente», con le seguenti: «è inserito il seguente»;

b) al comma 1, sostituire il capoverso «1» con il seguente:

«1-bis - Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato in cui vi siano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura ovvero possa rischiare di essere rinviata verso un altro Stato nel quale non sia protetta dalla tortura. Al fine di determinare se tali motivi esistono, si terrà conto anche dell'esistenza, negli Stati interessati, di un insieme di violazioni sistematiche e gravi dei diritti dell'uomo».

4.6

[CALIENDO, CARDIELLO, MALAN](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «Il comma 1» con le seguenti: «Dopo il comma 1» e sostituire le parole: «è sostituito dal seguente», con le seguenti: «è inserito il seguente»;

b) al comma 1, sostituire il capoverso «1» con il seguente:

«1-bis. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso

uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani».

4.7

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, sopprimere il capoverso «1».

4.8

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «1.» dopo la parola: «persecuzione» inserire le seguenti: «che deve essere supportata da provvedimenti o comunque da atti provenienti da organizzazioni internazionali governative da cui si possa desumere con certezza che».

Consequentemente sopprimere le parole: «di condizioni personali o sociali».

Consequentemente sopprimere le parole: «ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione o dalla tortura ovvero da violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani».

4.9

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «1.» dopo la parola: «persecuzione» inserire le seguenti: «che deve essere supportata da provvedimenti o comunque da atti provenienti da organizzazioni internazionali governative da cui si possa desumere con certezza che».

Consequentemente sopprimere le parole: «di condizioni personali o sociali o oggetto di tortura, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione o dalla tortura ovvero da violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani»

4.10

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «1.» dopo la parola: «persecuzione» inserire le seguenti: «che deve essere supportata da provvedimenti o comunque da atti provenienti da organizzazioni internazionali governative da cui si possa desumere con certezza che».

Consequentemente sopprimere le parole: «di condizioni personali o sociali»;

Consequentemente sopprimere le parole: «ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione o dalla tortura».

4.11

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «1.» dopo la parola: «persecuzione» inserire le seguenti: «che deve essere supportata da provvedimenti o comunque da atti provenienti da organizzazioni internazionali governative da cui si possa desumere con certezza che».

Consequentemente sopprimere le parole: «di condizioni personali o sociali».

Art. 5

5.1

[CALIENDO, CARDIELLO, MALAN](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: «Nel rispetto» fino a: «agli», con le seguenti: «Non può essere riconosciuta l'immunità diplomatica ai cittadini»;

b) al comma 2, sostituire la parola: «lo», con le seguenti: «il cittadino»;

c) al comma 2, sostituire le parole da: «il tribunale stesso» fino alla fine del comma, con le seguenti: «lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia».

Consequentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Esclusione dall'immunità diplomatica. Estradizione nei casi di tortura».

5.2

[D'ASCOLA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Nel rispetto del diritto internazionale, non è riconosciuta l'immunità dalla giurisdizione agli stranieri» con le seguenti: «Non può essere riconosciuta l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri».

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNO DI LEGGE

N. [14](#), [197](#), [239](#), [314](#), [909](#), [1211](#), [1231](#), [1316](#), [1360](#), [1745](#), [1763](#)

Art. 1

1.6 (testo 2)

[FATTORINI](#), [LEPRI](#), [CUCCA](#), [PAGLIARI](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario.

2. Le due parti che costituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso sono denominate "partner".

3. La presente legge disciplina i diritti e i doveri dei *partner*, tra di loro e verso i terzi, che discendono dall'unione civile».

1.7 (testo 2)

[FASANO](#), [MALAN](#)

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

(Unione civile)

1. La presente legge disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni quali formazioni sociali costituite da due persone stabilmente conviventi che intendono instaurare un vincolo solidaristico tra loro.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».

1.8 (testo 2)

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

(Definizione e finalità)

1. La presente legge disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».

1.9 (testo 2)

[MARIO MAURO](#), [MALAN](#)

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

(Unione civile)

1. La presente legge disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni quali formazioni sociali costituite da due persone stabilmente conviventi che intendono instaurare un vincolo solidaristico tra loro.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».

1.11 (testo 2)

[STEFANI, CENTINAIO](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Esclusività della famiglia)

Il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica».

1.19 (testo 2)

[MALAN](#)

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1 ? (Esclusività delle prerogative del matrimonio). ? 1. Le prerogative proprie del matrimonio tra un uomo e una donna non sono attribuibili ad alcun tipo di unione o formazione sociale».

Art. 3

3.808 (testo corretto)

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «342-ter».

3.903 (testo corretto)

[MARINELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI.».

3.926 (testo corretto)

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la parola: «2122» inserire le seguenti: «, quarto comma,».

Art. 7

7.95 (testo 2)

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) aggiungere infine le seguenti parole: «e prevedendo in ogni caso la non applicabilità della disciplina del matrimonio alle unioni contratte all'estero in applicazione dei predetti istituti.».

7.105 (testo 2)

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «con espressa esclusione dei casi in cui tali istituti abbiano ad oggetto l'unione fra più di due persone.».

1.3.2.1.53. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 219 (pom.) del 01/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 1 LUGLIO 2015
219ª Seduta

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[BUCCARELLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(1504-BIS\)](#) Deputato Sesa AMICI ed altri. - Modifiche alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, in materia di legittimazione alla richiesta di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio (Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 17 marzo 2015, dell'articolo 1, comma 2, del testo proposto dalla 2ª Commissione permanente per il disegno di legge n. 1504, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di disegni di legge di iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri)

[\(1857\)](#) Rosanna FILIPPIN ed altri. - Modifiche alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, in materia di legittimazione alla richiesta di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio (Esame congiunto e rinvio)

Riferisce sui disegni di legge in titolo la senatrice [FILIPPIN](#) (PD), la quale osserva come il testo risultante dallo stralcio dell'articolo 1, comma 2, del testo licenziato dalla Commissione per il disegno di legge n. 1504 e il disegno di legge n. 1857 abbiano ad oggetto l'introduzione del cosiddetto divorzio diretto. I disegni di legge inseriscono nella legge n. 899 del 1970 un nuovo articolo 3-bis che prevede

la facoltà per i coniugi di chiedere, con ricorso congiunto, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio anche in assenza di separazione legale, quando non vi siano figli minori o figli maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(409) STUCCHI. - *Modifiche al codice civile e alle relative disposizioni di attuazione in materia di affidamento condiviso dei figli*

(1163) DIVINA ed altri. - *Modifiche agli articoli 178, 706, 708, 709-ter e 711 del codice di procedura civile e agli articoli 155, 155-bis, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies del codice civile, nonché agli articoli 14, 19, 22 e 23 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in materia di affidamento condiviso*

(1187) PANIZZA. - *Nuove norme sull'affidamento condiviso dei figli di genitori separati*

(1441) Erika STEFANI. - *Nuove norme in materia di affidamento condiviso dei figli minori*

(1756) Rosetta Enza BLUNDO ed altri. - *Disposizioni in materia di affido condiviso dei figli*

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce sui disegni di legge in titolo la senatrice **FILIPPIN (PD)**, la quale sottolinea come tutte le proposte legislative in esame muovano da una valutazione condivisa circa la necessità di un intervento normativo che tenga conto di come l'esperienza applicativa della legge n. 54 del 2006 - che ha introdotto l'affidamento congiunto - sia stata sostanzialmente deludente rispetto alla finalità perseguite dalla legge medesima, finalità rappresentata da una concreta attuazione del principio della cosiddetta bigenitorialità. Le problematiche emerse nell'applicazione delle innovazioni introdotte dalla citata legge n. 54 del 2006 sono, pur con diversità di accenti, ricondotte dalle proposte in esame sia ad un non condivisibile uso della discrezionalità degli organi giudicanti in questo specifico ambito, sia a resistenze da parte degli stessi genitori nella concreta applicazione dell'istituto dell'affidamento congiunto. Da questo punto di vista le proposte si muovono nella prospettiva di modificare il quadro normativo vigente con soluzioni che vorrebbero indirizzare in modo più incisivo la discrezionalità degli organi giudicanti e la stessa possibilità di scelta dei genitori, con soluzioni che prevederebbero, in linea di massima, una più rigida ripartizione dei tempi di affidamento tra genitori e anche una più attenta e dettagliata ripartizione degli oneri economici.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(14) MANCONI e CORSINI. - *Disciplina delle unioni civili*

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) **ROMANO ed altri.** - *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

- e **petizione n. 665 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

In relazione agli emendamenti sui quali la Presidenza si era riservata un'ulteriore valutazione, in merito alla loro proponibilità, nella seduta di ieri, il Presidente Palma comunica che l'emendamento 3.890 è dichiarato proponibile a condizione che vengano eliminate le parole da "*comma n. 1) del codice civile*" fino alla fine del periodo.

Il senatore **GIOVANARDI** (*AP (NCD-UDC)*), presentatore del suddetto emendamento, accetta la riformulazione proposta dalla Presidenza. L'emendamento 3.890 viene quindi modificato nell'emendamento 3.890 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il **PRESIDENTE** dichiara quindi proponibile l'emendamento 3.989 a condizione che venga riformulato nel seguente modo: "*inserire la parola 'non'* prima delle parole: '*si applicano*'"; il senatore **BARANI** (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*) fa proprio l'emendamento suddetto e ne accetta la riformulazione. L'emendamento 3.989 è quindi riformulato nell'emendamento 3.989 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il **PRESIDENTE** dichiara altresì proponibile l'emendamento 3.1058 a condizione che venga sostituito il numero "2" con la lettera "B"; avendo il senatore GIOVANARDI - presentatore del suddetto emendamento - accettato la riformulazione proposta dal Presidente, l'emendamento suddetto viene riformulato nell'emendamento 3.1058 (testo 2), pubblicato in allegato.

Gli emendamenti 3.1062, 3.1063, 3.1065, 3.1067, 3.1068, 3.1115, 3.1116, 3.1157, 3.1158, 3.1173, 3.1174, 3.1176, 3.1177, 3.1183, 3.1190 e 3.1195 sono invece dichiarati improponibili perché i rinvii alle norme dagli stessi richiamate sono eccessivamente generici, erronei o comunque inidonei a rendere la proposta emendativa concretamente applicabile ovvero in quanto tali emendamenti prevedono l'applicabilità alle unioni civili di accordi internazionali che possono essere modificati solo previo esperimento delle relative procedure negoziali.

Gli emendamenti 3.1117, 3.1118, 3.1119 e 3.1120 sono dichiarati inammissibili perché privi di portata modificativa, in quanto richiamano disposizioni codicistiche già richiamate dall'articolo 3, comma 1, del testo in esame; gli emendamenti 3.1171 e 3.1172 sono infine dichiarati improponibili per estraneità

della materia; gli emendamenti 6.53 e 6.54 sono dichiarati improponibili in quanto richiamano in modo incongruo l'intero contenuto di un decreto legge di proroga termini nelle materie più disparate. Su tutti gli altri emendamenti segnalati nel corso della seduta di ieri viene mantenuta la precedente dichiarazione in termini di ammissibilità e proponibilità.

Il **PRESIDENTE** dichiara inoltre proponibili gli emendamenti 6.7 e 6.16 - sostitutivi dell'articolo 6 del testo unificato - a condizione che siano riformulati nel senso di prevedere: alla lettera a) ed alla lettera b) delle suddette proposte emendative, la sostituzione della lettera "*b)-bis*" con la lettera "*b*"; alla lettera b) delle proposte medesime, l'inserimento delle parole: "comma 1", dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 13,".

Il senatore **BARANI** (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*), dopo aver fatto proprie le suddette proposte emendative, accetta la riformulazione proposta dalla Presidenza. Conseguentemente, i suddetti emendamenti sono riformulati negli emendamenti 6.7 (testo 2) e 6.16 (testo 2), pubblicati in allegato.

Si passa quindi all'illustrazione dei subemendamenti agli emendamenti della relatrice 1.10000 (testo 2), 1.20000 e 1.30000, pubblicati in allegato.

Il senatore **GIOVANARDI** (*AP (NCD-UDC)*) dichiara che le proposte subemendative da lui presentate sono tutte volte a riaffermare la netta distinzione tra il matrimonio e l'istituto giuridico delle unioni civili di cui al Titolo I del testo unificato. Quest'ultimo, infatti, rientrando nelle formazioni sociali in cui si svolge la personalità di ciascuno degli individui che compongono l'unione civile - secondo quanto previsto dall'articolo 2 della Costituzione - non può presentare alcun collegamento con l'istituto della famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione. Pur condividendo la necessità di riconoscere diritti soggettivi alle coppie formate da persone dello stesso sesso, ribadisce la propria ferma contrarietà all'impianto complessivo del testo unificato che, oltre a non chiarificare con sufficiente precisione i confini tra i suddetti istituti e ad estendere l'adozione anche alle unioni civili, rischia di rappresentare in concreto un incentivo al ricorso a pratiche che egli considera come vere e proprie forme di schiavitù moderna, quali lo sfruttamento delle donne dei paesi poveri del mondo mediante il fenomeno della cosiddetta maternità surrogata.

Il senatore **GASPARRI** (*FI-PdL XVII*) osserva che le proposte subemendative da lui presentate sono coerenti con la posizione di quanti ritengono illegittima, oltre che sbagliata, una equiparazione nei fatti tra matrimonio ed unioni civili tra persone dello stesso sesso. Infatti, pur ritenendo opportuno riconoscere diritti soggettivi alle coppie formate da persone dello stesso sesso, osserva che una eventuale sostanziale equiparazione con la famiglia, oltre a porsi in contrasto con le disposizioni costituzionali e con la giurisprudenza della Consulta, contraddice principi fondamentali che si impongono al legislatore come dati preesistenti di diritto naturale. Auspica che, nel corso del dibattito, anche alla luce delle proposte emendative e subemendative avanzate dai componenti della Commissione, si possa pervenire all'approvazione di un testo più equilibrato.

La senatrice **FATTORINI** (*PD*) illustra le proprie proposte emendative 1.10000 (testo 2)/3, 1.1000 (testo 2)/4 e 1.10000 (testo 2)/5, che sono tutte finalizzate - sia pure con diverse specificazioni - a rendere esplicito che le disposizioni contenute nel disegno di legge sono volte ad istituire l'unione civile tra persone dello stesso quale istituto giuridico originario e quindi distinto dal matrimonio.

Il senatore **D'ASCOLA** (*AP (NCD-UDC)*) afferma, analogamente a quanto proposto da altri senatori,

che i subemendamenti a propria firma sono per lo più volti ad evitare rischi di indebite equiparazioni tra l'istituto giuridico dell'unione civile ed il matrimonio. Tale preoccupazione emerge dal testo unificato, soprattutto con riferimento alle disposizioni che rinviano frequentemente alle norme codicistiche in materia di matrimonio e tenuto conto dell'orientamento consolidato, anche a livello europeo, che ritiene illegittimo disciplinare in modo differenziato situazioni giuridiche che, al di là del *nomen iuris* utilizzato, sono qualificate in termini sostanzialmente sovrapponibili.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la senatrice [CIRINNA'](#) (PD) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti relativi agli articoli da 10 a 19 del testo unificato, ad eccezione degli emendamenti 10.6 - di cui propone una riformulazione nel senso di prevedere che il convivente superstite abbia diritto di abitazione sulla casa di comune residenza "per almeno due anni anche a fronte di un periodo inferiore di convivenza" - 12.14, 13.6, 16.26 e 18.68, sui quali esprime parere favorevole. Sull'emendamento 19.0.2 invita il presentatore al ritiro, preannunciando, in caso contrario, che si rimetterà alla Commissione.

Dopo che la senatrice [MUSSINI](#) (Misto-MovX), presentatrice dell'emendamento 10.6, ha accolto la proposta di riformulazione della relatrice, l'emendamento 10.6 viene riformulato nell'emendamento 10.6 (testo 2), pubblicato in allegato.

La senatrice [CIRINNA'](#) (PD) esprime inoltre parere contrario nei confronti di tutte le proposte subemendative riferite agli emendamenti 1.10000 (testo 2), 1.20000 e 1.30000 da lei presentati, ad eccezione del subemendamento 1.10000 (testo 2)/5 su cui esprime parere favorevole, a condizione che venga riformulato nel senso di eliminare - dalla rubrica - le parole "della legge", ed all'inizio del comma 1, di precisare che siano "le disposizioni del presente titolo" - anziché "la presente legge" ad istituire l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario.

Avendo la senatrice [FATTORINI](#) (PD), presentatrice del suddetto subemendamento, accettato la proposta di riformulazione della relatrice, il subemendamento 1.10000 testo 2/5 viene riformulato nel subemendamento 1.10000 testo 2/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO si rimette alla valutazione della Commissione sia per quanto riguarda le proposte emendative riferite agli articoli da 10 a 19 del testo unificato, sia per quanto riguarda le proposte subemendative finora presentate.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [14](#), [197](#), [239](#), [314](#), [909](#), [1211](#), [1231](#), [1316](#), [1360](#), [1745](#), [1763](#)

Art. 1

1.10000 testo 2/1

[ZIZZA](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#)

Sopprimere l'emendamento 1.10000 testo 2.

1.10000 testo 2/2

[CALIENDO, CARDIELLO](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Definizione e finalità). ? 1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».

1.10000 testo 2/3

[FATTORINI, LEPRI, CUCCA, PAGLIARI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Finalità della legge). ? 1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario.

2. Le due parti che costituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso sono denominate "partner".

3. I diritti e i doveri dei partner, tra di loro e verso i terzi, che discendono dall'unione civile sono disciplinati dalla presente legge».

1.10000 testo 2/4

[FATTORINI, LEPRI, CUCCA, PAGLIARI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Finalità della legge). ? 1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario.

2. I diritti e i doveri delle parti, tra loro e verso i terzi, che discendono dall'unione civile sono disciplinati dalla presente legge».

1.10000 testo 2/5 (testo 2)

[FATTORINI, LEPRI, CUCCA, PAGLIARI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Finalità). ? 1. Le disposizioni del presente Titolo istituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario».

1.10000 testo 2/5

[FATTORINI, LEPRI, CUCCA, PAGLIARI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Finalità della legge). ? 1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario».

1.10000 testo 2/6

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce un'unione civile tra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/7

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce un'unione civile».

1.10000 testo 2/8

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce le unioni civili».

1.10000 testo 2/9

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione Italiana, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce le unioni civili tra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/10

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le prerogative proprie del matrimonio tra un uomo e una donna non sono attribuibili ad alcun tipo di unione o formazione sociale».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Esclusione di prerogative matrimoniali)».

1.10000 testo 2/11

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni del presente Titolo istituiscono l'unione civile».

1.10000 testo 2/12

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni del presente Titolo istituiscono le unioni civili».

1.10000 testo 2/13

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni del presente Titolo istituiscono l'unione civile tra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/14

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni del presente Titolo istituiscono le unioni tra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/15

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2 prima delle parole: «Le disposizioni» inserire le seguenti: «A titolo sperimentale, per i soli anni 2015 e 2016».

1.10000 testo 2/16

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire la parola: «Titolo» con la seguente: «articolo».

1.10000 testo 2/17

[DLBIAGIO, GIOVANARDI](#)

1. Al comma 1, le parole: «istituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso» sono sostituite dalle seguenti: «regolamentano la dichiarazione e registrazione delle convivenze di fatto presso l'anagrafe della popolazione residente».

Conseguentemente gli articoli da 1 a 7 sono soppressi.

1.10000 testo 2/18

[DLBIAGIO, GIOVANARDI](#)

1. Al comma 1, le parole: «istituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso» sono sostituite dalle seguenti parole: «regolamentano la dichiarazione e registrazione delle convivenze di fatto presso l'anagrafe della popolazione residente».

Conseguentemente le parole: «unione civile» e le parole: «unione civile tra persone dello stesso sesso» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti parole: «convivenza di fatto registrata

all'anagrafe della popolazione residente».

1.10000 testo 2/19

[MALAN](#)

Sostituire le parole da: «istituiscono» al termine con le seguenti: «non comportano alcuna prerogativa di carattere matrimoniale».

1.10000 testo 2/20

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, dopo le parole: «istituiscono» inserire le seguenti: «una formazione sociale priva di caratteristiche matrimoniali denominata».

1.10000 testo 2/21

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire le parole da: «l'unione civile» al termine con le parole: «una formazione sociale priva di caratteristiche matrimoniali».

1.10000 testo 2/22

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire la parola: «unione» con la parola: «associazione».

1.10000 testo 2/23

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sopprimere la parola: «civile».

1.10000 testo 2/24

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire la parola: «civile» con la parola: «solidale».

1.10000 testo 2/25

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.10000 testo 2/26

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.10000 testo 2/27

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno dieci anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/28

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno nove anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/29

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.» aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno otto anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/30

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.» aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno sette anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/31

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno sei anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/32

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno cinque anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/33

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno cinque anni».

1.10000 testo 2/34

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno quattro anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/35

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno quattro anni».

1.10000 testo 2/36

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno tre anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/37

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno tre anni».

1.10000 testo 2/38

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno due anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/39

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno due anni».

1.10000 testo 2/40

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno un anno e sei mesi».

1.10000 testo 2/41

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno un anno».

1.10000 testo 2/42

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «Uomini e donne possono accedere ad una unione civile tra persone dello stesso sesso sulla base del presente titolo, fermo restando che la possibilità di adottare sia riservata esclusivamente a coppie eterosessuali di uomini e donne uniti in matrimonio».

1.10000 testo 2/43

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «L'unione civile fra persone dello stesso, di cui agli articoli da 1 a 7 della presente legge è regolamentata nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo negli aggregati sociali espressioni della sua personalità; ad essa non si applicano le norme dell'ordinamento giuridico sulla

famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio fra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/44

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «L'unione civile fra persone dello stesso, di cui agli articoli da 1 a 7 della presente legge è regolamentata nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo negli aggregati sociali ove lo stesso trascorre la propria esistenza; ad essa non si applicano le norme dell'ordinamento giuridico sulla famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio».

1.10000 testo 2/45

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «L'unione civile fra persone dello stesso, di cui agli articoli da 1 a 7 della presente legge è regolamentata nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; ad essa non si applicano le norme dell'ordinamento giuridico sulla famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio fra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/46

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «L'unione civile fra persone dello stesso, di cui agli articoli da 1 a 7 della presente legge è regolamentata nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; ad essa non si applicano le norme dell'ordinamento giuridico sulla famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio».

1.10000 testo 2/47

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «i cui diritti inviolabili sono garantiti in questa formazione sociale ove si svolge la personalità dei due contraenti».

1.10000 testo 2/48

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «i cui diritti inviolabili sono garantiti in questa formazione sociale nella quale si esplica la personalità dei due contraenti».

1.10000 testo 2/49

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «, al fine di evitare ogni forma di discriminazione garantendo i diritti inviolabili degli uomini e delle donne che ne vengono a far parte».

1.10000 testo 2/50

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «, con esclusione della possibilità di adottare o di ricorrere a pratiche di fecondazione eterologa».

1.10000 testo 2/51

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «la quale non ha alcuna prerogativa matrimoniale».

1.10000 testo 2/52

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tale formazione sociale non ha alcuna prerogativa di carattere familiare».

1.10000 testo 2/53

[MALAN](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile è del tutto distinta dal matrimonio cui resta riservata la prerogativa familiare.».

1.10000 testo 2/54

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da cinque anni».

1.10000 testo 2/55

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da quattro anni».

1.10000 testo 2/56

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da tre anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/57

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da tre anni».

1.10000 testo 2/140

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso-anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da due anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/58

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da due anni».

1.10000 testo 2/59

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da un anno e sei mesi».

1.10000 testo 2/60

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da un anno».

1.10000 testo 2/61

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno dieci anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/62

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/63

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno otto anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/64

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sette anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223».

1.10000 testo 2/65

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sei anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/66

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/67

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/68

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/69

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/70

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/71

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/72

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/73

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/74

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/75

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/76

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno dieci anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/77

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno dieci anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/78

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni e sei mesi, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/79

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/80

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno otto anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/81

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno otto anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/82

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sette anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/83

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01 », dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sette anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/84

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sei anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio, 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/85

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sei anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 38 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/86

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/87

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/88

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/95

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.»

1.10000 testo 2/96

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.»

1.10000 testo 2/97

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.»

1.10000 testo 2/98

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.»

1.10000 testo 2/99

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.»

1.10000 testo 2/100

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici che duri stabilmente da almeno un anno e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.»

1.10000 testo 2/101

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.»

1.10000 testo 2/102

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno dieci anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune.»

1.10000 testo 2/103

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due

persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/104

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*I-bis.* Si definisce unione civile tra persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno otto anni e sei mesi, Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/105

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*I-bis.* Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone; legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sette anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/106

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*I-bis.* Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sei anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/107

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*I-bis.* Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/108

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*I-bis.* Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/109

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*I-bis.* Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/110

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*I-bis.* Si definisce unione civile tra persone dello Stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi

dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/111

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/112

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/113

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/114

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/115

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/116

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/117

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno dieci anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/118

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno dieci anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/119

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/120

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/121

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno otto anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/122

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno otto anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/123

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sette anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/124

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sette anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/125

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sei anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/126

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sei anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/127

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni e sei

mesi».

1.10000 testo 2/128

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/129

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/130

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/131

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/132

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/133

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/134

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/135

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno e sei mesi».

1.10000 testo 2/136

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un-anno e sei mesi».

1.1000 (testo 2)

LA RELATRICE

All'articolo premettere il seguente:

"Art. 01"

(Finalità)

1. Le disposizioni del presente Titolo istituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso.

1.20000/1

[ZIZZA, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI](#)

Sopprimere l'emendamento 1.20000.

1.20000/2

[CALIENDO, CARDIELLO](#)

All'emendamento 1.20000, sostituire il numero «3» con il seguente:

«3. Sono cause impeditive della costituzione dell'unione civile:

a) la sussistenza di un vincolo derivante da matrimonio per il quale non sia stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;

b) la sussistenza del vincolo derivante da unione civile in atto;

c) la minore età anche di una sola delle parti, salvo l'autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;

d) l'interdizione anche di una sola delle parti per infermità mentale. Se il procedimento di interdizione è in corso, non può procedersi alla costituzione dell'unione civile sino al passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della istanza di interdizione;

e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87, comma 1º, del codice civile, nonché il vincolo di parentela tra lo zio e il nipote e tra la zia e la nipote;

f) la condanna per il delitto di omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra parte o sulla persona vincolata da unione civile con l'altra parte».

1.20000/3

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.20000, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile fra un uomo e una donna:

a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di una unione civile tra un uomo e una donna;

b) la minore età di una delle parti;

c) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato;

d) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile;

e) la condanna di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero ordinata una misura cautelate, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra un uomo e una donna è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.»

1.20000/4

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.20000, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile:

a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di una unione civile;

b) la minore età di una delle parti;

c) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può avere luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato;

d) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile;

e) la condanna di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia

coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero ordinata una misura cautelare, la procedura per la costituzione dell'unione civile è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento».

1.20000/5

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.20000, al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

- a) primo capoverso sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso»;*
- b) alla lettera a) sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso»;*
- e) alla lettera e) sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».*

1.20000/6

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.20000, al comma 3. apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo capoverso sostituire le parole: «persone dello stesso sesso:» con le seguenti: «un uomo e una donna:»;*
- b) alla lettera a) sostituire le parole: «persone dello stesso sesso;» con le seguenti: «un uomo e una donna;»;*
- c) alla lettera e) sostituire le parole: «persone dello stesso sesso» con le seguenti: «un uomo e una donna».*

1.20000/7

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, alinea, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.20000/8

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, alinea, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.20000/9

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, sopprimere la lettera a).

1.20000/10

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso e la sussistenza dello status di genitore;».

1.20000/11

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «la sussistenza di un vincolo matrimoniale o».

1.20000/12

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

1.20000/13

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, lettera a), sopprimere le parole «tra persone dello stesso sesso».

1.20000/14

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, aggiungere dopo la lettera a) la seguente:

«a-bis) la sussistenza dello status di genitore;».

1.20000/15

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) l'aver privato un figlio di uno o entrambi i genitori naturali attraverso la corresponsione ad essi di un compenso o mediante atti illeciti;».

1.20000/16

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, sopprimere la lettera b).

1.20000/17

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) l'aver privato un proprio figlio della madre biologica o della donna che l'ha partorito, in cambio di denaro o altra utilità;».

1.20000/18

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, sopprimere la lettera c).

1.20000/19

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c-bis) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile;».

1.20000/20

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) l'aver privato un proprio figlio della madre o del padre genetici o della madre che l'ha partorito con un accordo preventivo al concepimento».

1.20000/21

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, sopprimere la lettera d)

1.20000/22

[MARIO MAURO](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) la sussistenza tra le parti di tutti i rapporti di parentela, affinità ed adozione di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile».

1.20000/23

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, lettera d), sopprimere il secondo periodo.

1.20000/24

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, lettera d), sopprimere il terzo periodo.

1.20000/25

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, sopprimere la lettera e).

1.20000/26

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, lettera e), sopprimere il secondo periodo.

1.20000/27

[MALAN](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.20000/28

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Consequentemente sopprimere l'articolo 3.

1.20000/29

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Consequentemente, sopprimere l'articolo 3

1.20000/30

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso: «comma 3» aggiungere in fine i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Consequentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/31

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Consequentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/32

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«113-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144,

145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/33

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410 dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/34

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/35

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/36

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/37

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 142-bis, 142-ter, 417, 426 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410 dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articoli 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/38

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra, persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articoli 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/39

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1 del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/40

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

1.20000/41

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste

dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/42

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417,420 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/43

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/44

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/45

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice-Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2647,2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/46

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 26, 59, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/47

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/48

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice-civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/49

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 141, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/50

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647,

2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/51

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/52

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/53

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/54

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/55

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/56

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/57

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 2122, 2647, 2653 primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/58

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/59

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/60

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/61

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/75

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/76

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/77

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/78

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/79

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/80

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/81

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/82

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/83

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/84

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *ai capoverso «comma» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone- dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/85

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articoli 2941, primo comma il 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/86

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «li seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145,

146, 147, 148 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/87

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'Unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/88

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/89

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone- dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/90

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli-articoli 143, 1-44, 145, 146,147 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le .disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/91

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147 del Codice civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/92

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/93

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/94

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/95

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/96

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/97

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/98

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/99

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/100

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/101

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/102

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/103

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/104

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste

dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/105

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/106

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/107

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/108

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/109

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/110

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/111

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/112

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/113

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122,

2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/114

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/115

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/116

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143 e 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/117

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/118

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143 e 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/119

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143 e 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/120

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/121

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articoli 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/122

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/123

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/124

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/125

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/126

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/127

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportate le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/128

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;
- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000

LA RELATRICE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:

- a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- b) la minore età di una delle parti;
- c) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato;
- d) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
- e) la condanna di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero ordinata una misura cautelare, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.»

1.30000/1

[MARIO MAURO](#)

All'emendamento 1.30000, sopprimere l'intero articolo.

1.30000/2

[ZIZZA](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#)

Sopprimere l'emendamento 1.30000.

1.30000/3

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i cognomi dell'uomo e la donna. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/4

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire un cognome comune scegliendolo tra i cognomi dell'uomo e la donna. Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino a perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/5

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire un cognome comune scegliendolo tra i cognomi dell'uomo e la donna. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/6

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire un cognome comune scegliendolo tra i cognomi dell'uomo e la donna. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna».

1.30000/7

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'uomo e la donna che costituiscono unione civile, possono stabilire il cognome dell'unione scegliendolo tra i loro. Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.»

1.30000/8

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'uomo e la donna che costituiscono unione civile, possono stabilire il cognome dell'unione scegliendolo tra i loro. Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna».

1.30000/9

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma-6 con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile la coppia assume il cognome dell'uomo. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna».

1.30000/10

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile la donna assume il cognome dell'uomo. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile sempre tra uomo e una donna».

1.30000/11

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile la donna può assumere il cognome dell'uomo. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La donna può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/12

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile la donna può assumere il cognome dell'uomo. Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La donna può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.10000/13

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile la donna può assumere il cognome dell'uomo. Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La donna può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/14

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile la donna può assumere il cognome dell'uomo. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La donna può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/15

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. L'uomo e la donna che costituiscono unione civile, possono stabilire il cognome dell'unione scegliendolo tra i loro. Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/16

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire un cognome comune scegliendolo tra i cognomi dell'uomo e la donna. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/17

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire un cognome comune scegliendolo tra i cognomi dell'uomo e la donna. Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino a perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/18

[MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [DE PETRIS](#), [BENCINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#), [SIMEONI](#)

All'emendamento 1.30000, al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il primo periodo con il seguente: «Le parti mantengono i propri cognomi»;*
b) *sostituire il secondo periodo con il seguente: «I figli, anche adottivi, assumono il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dagli stessi stabilito e trasmettono ai propri figli solo il primo dei loro cognomi»;*

c) *sostituire il terzo periodo con il seguente: "L'ordine dei cognomi stabilito per il primo figlio è comunicato all'ufficiale di stato civile e sarà mantenuto anche per i successivi figli».*

1.30000/19

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.30000, sopprimere le lettere a) e b).

1.30000/20

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.30000, sopprimere le lettere a) e c).

1.30000/21

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.30000, sopprimere la lettera a).

1.30000/22

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.30000, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a) sostituire le parole: «di assumere un cognome comune" con le seguenti: "di assumere un doppio cognome»;*

b) *sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) *sostituire il secondo periodo con il seguente: "In caso di morte dell'altra parte il convivente dell'unione civile riassume il proprio cognome"».*

1.30000/23

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.30000, alla lettera a), sostituire le parole: «di assumere un cognome comune» con le seguenti: «di assumere un doppio cognome».

1.30000/24

[MALAN](#)

All'emendamento 1.30000, alla lettera a), sostituire la parola:«un cognome» con la parola: «denominazione».

1.30000/25

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.30000, sopprimere le lettere b) e c).

1.30000/26

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.30000, sopprimere la lettera b).

1.30000/27

[GASPARRI](#)

All'emendamento 1.30000, sopprimere la lettera b).

1.30000/28

[MALAN](#)

All'emendamento 1.30000, alla lettera b), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino al perfezionamento di una nuova unione civile tra persone dello stesso sesso ovvero di successive nozze. A tal fine l'eventuale cognome aggiuntivo è sempre riportato nei documenti della pubblica amministrazione».

1.30000/29

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.30000, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) sostituire il secondo periodo con il seguente: "In caso di morte dell'altra parte il convivente dell'unione civile riassume il proprio cognome."».

1.30000/30

[MALAN](#)

All'emendamento 1.30000, alla lettera b), sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.30000/31

[MALAN](#)

All'emendamento 1.30000, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis). dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 231, 232, 233 e 234 del codice civile».

1.30000/32

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [ALBERTINI](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'emendamento 1.30000, sopprimere la lettera c).

1.30000/33

[GASPARRI](#)

All'emendamento 1.30000, sopprimere la lettera c).

1.30000

LA RELATRICE

Al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

al primo periodo sostituire le parole "il cognome dell'unione civile" con le seguenti: "di assumere un cognome comune;

sostituire il secondo periodo con il seguente: "Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino al perfezionamento di una nuova unione civile tra persone dello stesso sesso ovvero di successive nozze";

al terzo periodo sostituire le parole "allo stesso" con le seguenti: "al cognome comune".

Art. 3

3.890 (testo 2)

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 2 tra le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» e le parole: «si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile», inserire la parola: «non».

3.890

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 2 tra le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» e le parole: «si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile», inserire la parola: «non» comma n. 1) del codice civile si interponga la parola: «non».

3.989 (testo 2)

[MARIO MAURO](#), [BARANI](#)

Al comma 3, sopprimere le parole da: «fatte salve» a «n. 184»;

inserire la parola: «non» prima delle parole: «si applicano».

3.989

[MARIO MAURO](#)

Al comma 3,

sopprimere le parole da: «fatte salve» a «n. 184»;

inserire la parola: «alle» prima della parola: «disposizioni» e la parola «non» prima delle parole: «si applicano».

3.1058 (testo 2)

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - 10 novembre 2014 - n. 194 - Allegato B».

3.1058

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - 10 novembre 2014 - n. 194 - Allegato 2».

Art. 6

6.7 (testo 2)

[MARIO MAURO, BARANI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (Cessazione dell'unione civile) ? 1. L'unione civile cessa a seguito di:

a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;

c) matrimonio tra le parti dell'unione;

d) matrimonio di uno delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;

e) morte di una-delle parti dell'unione;

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989».

6.7

[MARIO MAURO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (Cessazione dell'unione civile) ? 1. L'unione civile cessa a seguito di:

a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, lettera b-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;

c) matrimonio tra le parti dell'unione;

d) matrimonio di uno delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;

e) morte di una-delle parti dell'unione;

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989».

6.16 (testo 2)

[CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN, BARANI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «(Cessazione dell'unione civile);

b) *sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. L'unione civile cessa a seguito di:

a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b) decreto del

Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;

c) matrimonio tra le parti dell'unione;

d) matrimonio di una delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;

e) morte di una delle parti dell'unione.

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

6.16

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «(Cessazione dell'unione civile);

b) *sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. L'unione civile cessa a seguito di:

a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b-bis) decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, lettera b-bis), decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;

c) matrimonio tra le parti dell'unione;

d) matrimonio di una delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;

e) morte di una delle parti dell'unione.

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

Art. 10

10.6 (testo 2)

[ORELLANA](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «durata della convivenza», *inserire il seguente periodo:* «In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza e in presenza di figli minori o di figli disabili, il convivente superstite ha diritto di abitazione per almeno due anni anche a fronte di un periodo inferiore di convivenza».

10.6

[ORELLANA](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «durata della convivenza», *inserire il seguente periodo:* «In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza e in presenza di figli minori o di figli disabili, il convivente superstite ha diritto di abitazione a prescindere dal numero di anni di convivenza».

1.3.2.1.54. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 220 (pom.) del 07/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 7 LUGLIO 2015
220ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici e per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

- [\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*
- [\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*
- [\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*
- [\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*
- [\(909\)](#) *PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*
- [\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*
- [\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*
- [\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*
- [\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*
- [\(1745\)](#) *SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*
- [\(1763\)](#) *ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili*

convivenze

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° luglio.

Il presidente [PALMA](#), esaminati i subemendamenti, pubblicati in allegato alla seduta del 1° luglio, agli emendamenti della relatrice 1.10000 (testo 2), 1.20000 e 1.30000, tenuto conto dei criteri già applicati per il controllo sull'ammissibilità e sulla proponibilità degli emendamenti al testo unificato adottato nella seduta del 26 marzo 2015, comunica innanzitutto che i subemendamenti 1.10000 testo 2/2, 1.10000 testo 2/6, 1.10000 testo 2/7, 1.10000 testo 2/8 e 1.10000 testo 2/9 sono dichiarati proponibili a condizione che vengano espunti i riferimenti a disposizioni della Costituzione ovvero della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in quanto di per sé privi di portata modificativa.

Il presidente PALMA - che ha fatto proprio il subemendamento 1.10000 testo 2/2 - e il senatore [FALANGA](#) (CRi) - che ha fatto propri i subemendamenti 1.10000 testo 2/6, 1.10000 testo 2/7, 1.10000 testo 2/8 e 1.10000 testo 2/9 - accettano la suddetta proposta di riformulazione. Conseguentemente i predetti subemendamenti sono riformulati nei subemendamenti 1.10000 testo 2/6 (testo 2), 1.10000 testo 2/7(testo 2), 1.10000 testo 2/8 (testo 2) e 1.10000 testo 2/9 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il subemendamento 1.10000 testo 2/3 è quindi dichiarato proponibile dal Presidente a condizione che venga sostituita la parola straniera "*partner*" con una terminologia italiana giuridicamente rilevante.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) accetta la proposta di riformulazione avanzata dalla Presidenza e pertanto la parola "*partner*" viene sostituita con la parola "*parti*"; conseguentemente il subemendamento 1.10000 testo 2/3 viene riformulato nel subemendamento 1.10000 testo 2/3 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il subemendamento 1.10000 testo 2/15 è dichiarato improponibile in quanto manifestamente incongruente con il contesto normativo di riferimento; il subemendamento 1.10000 testo 2/22 è dichiarato improponibile per estraneità della materia.

I subemendamenti 1.10000 testo 2/17 e 1.10000 testo 2/18, nonché i subemendamenti da 1.20000/28 a 1.20000/128 - inclusi - sono dichiarati inammissibili in quanto privi di natura subemendativa. Essi, infatti, anziché intervenire direttamente sugli emendamenti del relatore 1.10000 testo 2 e 1.20000 - rispettivamente finalizzati a introdurre un articolo premessivo al Titolo I del testo unificato e a sostituire il comma 3 dell'articolo 1 - propongono aggiunte direttamente incidenti su altre parti del testo unificato (ad esempio, sopprimendo o sostituendo gli articoli da 1 a 7 del testo unificato, o intervenendo sull'articolo 3, commi 1 e 2, in materia di regime giuridico dell'unione civile tra persone dello stesso sesso). Così facendo, tra l'altro, finiscono anche per eludere il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato, fissato nella seduta del 26 marzo e già scaduto il 7 maggio scorso.

Per analoghe ragioni, sono dichiarati inammissibili il subemendamento 1.30000/1 - essendo volto a sopprimere l'intero articolo 1, mentre l'emendamento cui si riferisce apporta modificazioni esclusivamente al comma 6 - nonché i subemendamenti da 1.30000/3 a 1.30000/17 - inclusi - in quanto si inseriscono in modo incongruo nel contesto normativo di riferimento, presupponendo che l'unione civile possa essere conclusa da persone di sesso diverso e quindi andando anche ad incidere su altre parti del provvedimento, diverse da quelle relative all'emendamento cui si riferiscono.

Il subemendamento 1.20000/11 è dichiarato inammissibile perché dalla sua eventuale approvazione si verrebbe a determinare una normativa di risulta priva di significato.

Il subemendamento 1.30000/24 è infine dichiarato inammissibile perché utilizza una terminologia incongrua o comunque priva di ragionevole collocazione nel contesto ordinamentale.

Tutti i restanti subemendamenti sono invece dichiarati ammissibili e proponibili.

[\(10-362-388-395-849-874-B\)](#) **Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano**, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manconi ed altri; Casson ed altri; Barani. Loredana De Petris e De Cristofaro; Buccarella ed altri; Torrisi; modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 giugno.

Il presidente [PALMA](#) comunica che sono stati presentati dai relatori gli emendamenti 1.100, 1.200, 1.300, 4.100 e 5.100, pubblicati in allegato.

A seguito della presentazione dei suddetti emendamenti vengono ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 1.2, 1.5, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17, 1.18, 1.20, 1.23, 1.24, 1.25, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.135, 1.36, 1.37, 1.38, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.46, 1.47, 1.48, 1.57, 4.2, 4.3, 5.1 e 5.2.

La seduta, sospesa alle ore 14,30, è ripresa alle ore 14,40.

I relatori raccomandano l'approvazione dei propri emendamenti 1.100, 1.200, 1.300, 4.100 e 5.100 ed esprimono parere favorevole sugli emendamenti 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.62, 1.63, 1.64, 1.67, 1.68, 3.1, 3.2 e 3.3; invitano al ritiro o comunque esprimono parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori.

[\(1504-bis\)](#) **Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di legittimazione alla richiesta di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio**, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 17 marzo 2015, dell'articolo 1, comma 2, del testo proposto dalla 2ª Commissione permanente per il disegno di legge n. 1504, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri

[\(1857\)](#) **Rosanna FILIPPIN ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di legittimazione alla richiesta di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° luglio.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che le disposizioni recate dai disegni di legge in titolo, rischiano di favorire pratiche abusive e matrimoni di convenienza, finalizzati surrettiziamente a conseguire le provvidenze economiche collegate a tale istituto. Anche tenuto conto di ciò e considerata l'entrata in vigore delle recenti modifiche legislative in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di comunione tra i coniugi, di cui alla legge 5 maggio 2015, n. 55 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2015, n. 107 - che consentono il divorzio in termini molto brevi (fino a sei mesi), non si ravvede la *ratio* di una previsione che ammetta il divorzio in via diretta ovvero automatica, come quelle proposte con i predetti disegni di legge.

Il presidente [PALMA](#), intervenendo incidentalmente, osserva che la previsione di cui all'articolo 1 dell'Atto Senato n. 1504-*bis* - a differenza degli istituti di degiurisdizionalizzazione delle procedure di separazione e di divorzio già introdotti nell'ordinamento dagli articoli 6 (*negoziato assistito*) e 12 (*accordi di separazione e divorzio davanti al sindaco*) del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 162 del 2014 - consente lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio esclusivamente attraverso il vaglio dell'autorità giurisdizionale competente.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) dichiara che sulla materia matrimoniale si stanno affastellando una congerie di atti normativi eterogenei, che peraltro presentano come minimo comune denominatore una evidente contrarietà all'istituto del matrimonio.

Ricorda che la previsione del divorzio diretto del testo predisposto dalla Commissione per il disegno di legge n. 1504 è stata stralciata nel corso dell'esame in Assemblea, in quanto si è ritenuta meritevole di approfondimento la questione se introdurre una simile innovazione ordinamentale. Esprime poi perplessità nei confronti della previsione "ricorso congiunto" in quanto foriera di dubbi applicativi in ordine alle modalità con le quali è ammissibile pervenire a tale presunta volontà comune, soprattutto in presenza di prevaricazioni nei fatti da parte di un coniuge nei confronti dell'altro.

Condivide infine le perplessità testé espresse dal senatore Malan sul rischio di abusi che l'eventuale approvazione di una siffatta disposizione potrebbe determinare.

Il senatore [FALANGA](#) (*CRi*) ricorda di aver espresso ferma contrarietà nei confronti delle previsioni recentemente introdotte nell'ordinamento - in materia di negoziazione assistita e di degiurisdizionalizzazione delle procedure di separazione e divorzio, in quanto tali strumenti si ponevano in contraddizione con la natura giuridica pubblica del matrimonio e ne hanno determinato la trasformazione, in termini sostanziali, in un istituto negoziale privatistico. La proposta in esame non esprime altro quindi che la naturale conseguenza di tale deriva privatistica.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(10-362-388-395-849-874-B\)](#) **Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano**, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manconi ed altri; Casson ed altri; Barani. Loredana De Petris e De Cristofaro; Buccarella ed altri; Torrisi; modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame dianzi sospeso.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Dopo che gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 e 1.8 sono stati dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti, previa verifica del numero legale, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.9 e 1.10.

Dopo che il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) ha ritirato l'emendamento 1.15, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.19, 1.21 e 1.22.

Dopo che l'emendamento 1.26 è stato dichiarato decaduto stante l'assenza del proponente, è posto ai voti e approvato l'emendamento 1.100.

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.39 e 1.45, mentre l'emendamento 1.200 è posto ai voti e approvato.

Si passa poi alla votazione dell'emendamento 1.49 di contenuto identico agli emendamenti 1.50, 1.51 e 1.52.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore [MALAN](#) (FI-PdL XVII), il quale annuncia il voto contrario alla soppressione della previsione di cui al terzo comma del nuovo articolo 613-bis del codice penale, come proposto dal testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento. Ritiene infatti che tale previsione, pur essendo indubbia l'opportunità di una sua riformulazione dal punto di vista tecnico, corrisponda alla esigenza reale di evitare il rischio di un uso strumentale del nuovo delitto di tortura che potrebbe finire per ostacolare, in concreto, l'azione delle Forze dell'ordine.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) annuncia invece il voto favorevole sull'emendamento 1.49, sottolineando come tale proposta suppressiva si inserisca coerentemente in una complessiva riscrittura delle previsioni del disegno di legge in esame, rispetto alla quale non sono configurabili i timori prospettati dal senatore Malan.

L'emendamento 1.49 - di contenuto identico agli emendamenti 1.50, 1.51 e 1.52 - viene quindi posto ai voti ed approvato.

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 1.53.

Dopo che gli emendamenti 1.55 e 1.56 sono stati dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti, viene posto ai voti e approvato l'emendamento 1.300 risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 1.58, 1.59 e 1.60.

Dopo che l'emendamento 1.61 è stato posto ai voti e respinto, è posto ai voti e approvato l'emendamento 1.62, di contenuto identico agli emendamenti 1.63 e 1.64.

Sono invece posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.65 e 1.66.

Sugli emendamenti 1.67 e 1.68, fra loro di contenuto identico, si svolge un breve dibattito, nel quale prendono la parola il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) - che ritiene coerente con la finalità del disegno di legge in esame conservare, per quanto riguarda il reato di istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura, le cornici edittali così come definite dal testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento - il presidente [PALMA](#) - il quale sottolinea la difficoltà di inserire nel sistema del codice penale una fattispecie incriminatrice che avrebbe ad oggetto una condotta di istigazione a delinquere non avente carattere pubblico e che, per di più, si riferirebbe solo al delitto di tortura e non anche a delitti di maggiore gravità e lesivi del medesimo bene giuridico, come ad esempio l'omicidio volontario - il senatore [LUMIA](#) (PD) - che riterrebbe opportuna una ulteriore riflessione sul profilo in ordine al quale ha richiamato l'attenzione il senatore Lo Giudice - il relatore [D'ASCOLA](#) (AP (NCD-UDC)) - che, pur essendo disponibile ad un ulteriore approfondimento, condivide le perplessità manifestate dal Presidente Palma e ritiene che, sotto il profilo sistematico, sia difficile giustificare una fattispecie come quella configurata dal nuovo articolo 613-ter apparendo, quindi, in questa prospettiva sicuramente opportuna una ridefinizione in termini più contenuti delle cornici edittali rispetto alla soluzione fatta propria dalla Camera dei deputati - il senatore [BARANI](#) (GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)) - che riterrebbe opportuno soprassedere su soluzioni che possono incrinare il vasto consenso con cui la Commissione sta portando avanti l'esame del disegno di legge in titolo - e infine, nuovamente, il senatore [LO GIUDICE](#) (PD), il quale ritiene di non insistere in questa fase sulla questione da lui in precedenza sollevata riservando la stessa ad un'ulteriore riflessione per l'esame in Assemblea.

L'emendamento 1.67, di contenuto identico all'emendamento 1.68, viene quindi posto ai voti e approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

L'emendamento 3.1, di contenuto identico agli emendamenti 3.2 e 3.3, è quindi posto ai voti e approvato.

Passando all'esame degli emendamenti all'articolo 4, l'emendamento 4.1 viene posto ai voti e respinto, mentre l'emendamento 4.100 viene posto ai voti e approvato, risultando conseguentemente preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 5.100, che viene posto ai voti e approvato.

La Commissione conferisce infine mandato ai relatori a riferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo, con le modificazioni ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzandoli altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE

N. [14](#), [197](#), [239](#), [314](#), [909](#), [1211](#), [1231](#), [1316](#), [1360](#), [1745](#), [1763](#)

Art. 1

1.10000 testo 2/2 (testo 2)

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [PALMA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Definizione e finalità). ? 1. La presente legge disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».

1.10000 testo 2/2

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Definizione e finalità). ? 1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».

1.10000 testo 2/3 (testo 2)

[FATTORINI](#), [LEPRI](#), [CUCCA](#), [PAGLIARI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Finalità della legge). ? 1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario.

2. Le due parti che costituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso sono denominate "parti".

3. I diritti e i doveri delle parti, tra di loro e verso i terzi, che discendono dall'unione civile sono disciplinati dalla presente legge».

1.10000 testo 2/3

[FATTORINI](#), [LEPRI](#), [CUCCA](#), [PAGLIARI](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Finalità della legge). ? 1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario.

2. Le due parti che costituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso sono denominate "partner".

3. I diritti e i doveri dei partner, tra di loro e verso i terzi, che discendono dall'unione civile sono disciplinati dalla presente legge».

1.10000 testo 2/6 (testo 2)

[ZIZZA](#), [FALANGA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce un'unione civile tra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/6

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce un'unione civile tra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/7 (testo 2)

[ZIZZA](#), [FALANGA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce un'unione civile».

1.10000 testo 2/7

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce un'unione civile».

1.10000 testo 2/8 (testo 2)

[ZIZZA, FALANGA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce le unioni civili».

1.10000 testo 2/8

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce le unioni civili».

1.10000 testo 2/9 (testo 2)

[ZIZZA, FALANGA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce le unioni civili tra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/9

[ZIZZA](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione Italiana, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce le unioni civili tra un uomo e una donna».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [10-362-388-395-849-874-B](#)

Art. 1

1.100

[BUEMI, D'ASCOLA](#), RELATORI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sostituire il primo comma con il seguente: «Chiunque con reiterate violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da tre a dieci anni».

1.200

[BUEMI, D'ASCOLA](#), RELATORI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sostituire il secondo comma con il seguente: «Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni o da un incaricato di un pubblico servizio nell'esecuzione del servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni».

1.300

[BUEMI, D'ASCOLA](#), RELATORI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», sostituire il quinto comma con il seguente:

«Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo».

Art. 4

4.100

[BUEMI](#), [D'ASCOLA](#), RELATORI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche della esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani".».

Art. 5

5.100

[BUEMI](#), [D'ASCOLA](#), RELATORI

Sostituire il comma 1 con il seguente: «Non può essere riconosciuta la immunità diplomatica agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in un altro Stato o da un tribunale internazionale.».

1.3.2.1.55. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 223 (pom.) del 21/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 21 LUGLIO 2015
223ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[CASSON](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(1504-BIS) Deputato AMICI ed altri. - Modifiche alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, in materia di legittimazione alla richiesta di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio, (Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 17 marzo 2015, dell'articolo 1, comma 2, del testo proposto dalla 2ª Commissione permanente per il disegno di legge n. 1504, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri)

(1857) Rosanna FILIPPIN ed altri. - Modifiche alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, in materia di legittimazione alla richiesta di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'8 luglio.

Il senatore **EALANGA** (CRi) prende la parola osservando che la presentazione dei disegni di legge in titolo contribuisce ad aggravare la confusione nella materia oggetto dei medesimi. A tale riguardo rammenta la sua contrarietà a prevedere misure di degiurisdizionalizzazione nella materia matrimoniale, quali la negoziazione assistita di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2014 - convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 162 del 2014 - ovvero la possibilità di concludere dinanzi al sindaco accordi di separazione o scioglimento del matrimonio di cui all'articolo 12 del citato

decreto legge n. 132 del 2014, in quanto tali interventi hanno determinato un significativo mutamento della disciplina giuridica del matrimonio, incidendo sulla natura giuridica pubblica dell'istituto. Pertanto, pur condividendo il contenuto della proposta in esame - che invece riafferma la necessità del controllo giurisdizionale nell'ipotesi del cosiddetto "divorzio diretto" - ritiene opportuno che l'esame del disegno di legge venga svolto in maniera organica, anche sottoponendo a revisione le citate disposizioni di cui all'articolo 6 e 12 del decreto-legge n. 132 del 2014.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) ricorda che, nella seduta dell'8 luglio scorso, il senatore Lumia aveva proposto un ciclo di audizioni informali in Commissione al fine di approfondire nel merito le questioni giuridiche sottese alla proposta di legge sul cosiddetto "divorzio diretto". Coglie l'occasione per ribadire la sua condivisione rispetto a tale proposta e dichiara di farla propria.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) ribadisce invece la propria contrarietà alla proposta di procedere ad audizioni, che rischia di allungare inutilmente i tempi della discussione dei disegni di legge in titolo.

La RELATRICE propone l'acquisizione da parte della Commissione di dati statistici sugli effetti delle modifiche recate dagli articoli 6 e 12 del decreto-legge n. 132 del 2014.

Interviene il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), associandosi alle considerazioni testé svolte e ritenendo utile richiedere tali dati non soltanto ai sindaci, ma anche alle Procure delle grandi città.

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*) osserva che, da quanto gli risulta, i dati in possesso dei comuni sono ancora molto parziali, poiché alcune amministrazioni comunali non hanno ancora adeguato le proprie procedure alle modifiche recentemente intervenute.

Il sottosegretario FERRI dichiara che il Governo è in grado di fornire dati, sia pure ancora provvisori, sugli effetti delle suddette misure di degiurisdizionalizzazione.

Dopo che la Commissione ha convenuto sulla proposta di procedere alle audizioni in questione, il presidente [CASSON](#) invita i rappresentanti dei Gruppi a far pervenire alla Commissione, entro martedì prossimo, proposte che abbiano ad oggetto i nominativi delle persone da audire e la tipologia dei dati statistici da richiedere al Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) **ROMANO ed altri.** - *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

- e **petizione n. 665 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 7 luglio.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), non avendo potuto partecipare ai lavori della Commissione nelle settimane precedenti, interviene in sede di illustrazione delle proprie proposte emendative e subemendative al testo unificato adottato dalla Commissione nella seduta del 26 marzo. A tale riguardo precisa che le proposte in oggetto sono tutte finalizzate a modificare l'impostazione di fondo del testo proposto dalla relatrice, nella parte in cui si determina nei fatti una equiparazione tra l'istituto delle unioni civili tra persone dello stesso sesso - di cui al titolo I del testo unificato - ed il matrimonio. Osserva che i due istituti giuridici debbono mantenere una chiara linea di demarcazione, anche in ragione delle diverse previsioni costituzionali da cui traggono fondamento. Infatti, se da una parte l'articolo 29 della Costituzione riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio tra persone di sesso diverso, le unioni civili tra persone dello stesso sesso devono essere ricondotte nell'alveo delle formazioni sociali di cui all'articolo 2 della Costituzione. Per tali ragioni, esprime ad esempio la propria contrarietà sulle previsioni di cui all'articolo 6 del testo unificato, che equiparano lo scioglimento delle unioni civili tra persone dello stesso sesso al matrimonio, senza nemmeno tener conto dello spirito di libertà che anima la costituzione delle unioni civili sulla base della comunanza di affetti e di sentimenti reciproci. Per le medesime ragioni ha avanzato proposte emendative volte a prevedere il riconoscimento di taluni diritti solo a seguito di una durata minima della convivenza. Esprime inoltre la propria contrarietà sulle previsioni volte ad ampliare eccessivamente l'accesso all'adozione in casi particolari per le unioni civili anche per evitare il rischio di legittimare, in via di fatto, il ricorso a pratiche abusive e vietate dall'ordinamento (quale ad esempio la maternità surrogata). Allo stesso tempo ritiene invece irragionevole differenziare il trattamento giuridico delle convivenze omosessuali rispetto al regime delle convivenze tra coppie eterosessuali.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

[\(1707\)](#) **MAZZONI ed altri.** - *Modifica all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visite agli istituti penitenziari*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 luglio.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) prende la parola per sottolineare l'opportunità di intervenire sulla materia in via amministrativa e non legislativa, al fine di modificare l'interpretazione dell'articolo 67 della legge n. 354 del 1975, risultante dalle circolari emanate dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), associandosi alle considerazioni svolte dal senatore Lo Giudice, ritiene opportuno che venga offerta una interpretazione più flessibile sui vincoli posti ai parlamentari durante l'effettuazione di visite agli istituti penitenziari. Ad esempio, ritiene auspicabile che i parlamentari possano essere accompagnati anche da giornalisti, senza bisogno di autorizzazione, al fine di tutelare al massimo grado la libertà di informazione e il diritto di cronaca giornalistica. Viceversa ritiene opportuno che vi sia un vincolo più stringente rispetto all'ingresso dei familiari. Dichiaro di non essere contrario ad eventuali interventi in via amministrativa, a patto di poter confrontarsi con il Governo per avere chiarimenti in ordine alle determinazioni in concreto da assumere.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) dichiara di non condividere una interpretazione troppo estensiva dell'articolo 67 della legge n. 354 del 1975, anche in considerazione della natura eccezionale della previsione in oggetto e della sua finalità strumentale all'esercizio delle funzioni ispettive dei parlamentari presso gli istituti penitenziari.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) si associa alle considerazioni testé svolte dal senatore Caliendo, pur precisando che la presenza di un collaboratore al fianco del parlamentare durante le visite agli istituti penitenziari può essere senz'altro utile per un miglior esercizio delle funzioni istituzionali del parlamentare, senza bisogno che l'accompagnatore svolga un rapporto di collaborazione professionale stabile e continuativo.

Il rappresentate del GOVERNO sottopone alla valutazione della Commissione la possibilità che venga auditato il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Su proposta del presidente [CASSON](#), alla luce delle osservazioni svolte nella seduta odierna, la Commissione conviene di chiedere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, che il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sia auditato formalmente in Commissione, al fine di fornire elementi informativi di carattere amministrativo e tecnico occorrenti per integrare l'informazione sulle questioni sottese al disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(1552-BIS) Norme di adeguamento dell'ordinamento interno alla Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, (Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 marzo 2015, degli articoli 4,5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del testo proposto dalle Commissioni permanenti 2a e 3a riunite per il disegno di legge n. 1552, approvato dalla Camera dei deputati)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 luglio.

Dopo un breve intervento incidentale del senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)), il quale propone di svolgere un ciclo di audizioni in via informale, la Commissione conviene su tale proposta e il presidente [CASSON](#) comunica ai rappresentanti dei Gruppi di far pervenire in Commissione, entro martedì prossimo, proposte sui soggetti da audire e sui dati da richiedere al Governo.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

1.3.2.1.56. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 226 (nott.) del 29/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 2015
226ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 20,30.

IN SEDE REFERENTE

- [\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*
- [\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*
- [\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*
- [\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*
- [\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*
- [\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*
- [\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*
- [\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*
- [\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*
- [\(1745\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*
- [\(1763\)](#) **ROMANO ed altri.** - *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili*

convivenze

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 luglio.

Il presidente [PALMA](#), in considerazione di concomitanti lavori della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sospende la seduta.

La seduta sospesa alle ore 20,35, riprende alle ore 21,40.

Il presidente [PALMA](#) avverte che è stato presentato dalla relatrice l'emendamento 19.10000, al quale sono stati successivamente presentati i subemendamenti 19.10000/1, 19.10000/2 e 19.10000/3. Sia il primo sia i secondi sono pubblicati in allegato al resoconto.

Il Presidente comunica quindi che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge in titolo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 19.10000. Sugli emendamenti e subemendamenti presentati il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.11 (limitatamente al capoverso "3-*quinqies*"), 3.13 (limitatamente al comma 1), 3.15, 7.144. 1.1119, 3.10 (limitatamente al capoverso articolo "3-*decies*"), 19.0.1 (limitatamente al capoverso articolo "19-*septies*"), 19.10000/1, 19.10000/2, 19.10000/3, 3.1069, 3.1070, 3.1071, 3.1072, 3.1073, 3.1074, 3.1075, 3.1076, 3.0.1, 4.0.1, 5.0.1 (limitatamente al capoverso articolo "5-*quinqies*"), 7.152, 7.0.2 (limitatamente al capoverso articolo "7-*bis*") e 3.1006.

Il parere è non ostativo sui restati emendamenti e subemendamenti.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al testo unificato pubblicati a partire dalla seduta del 9 giugno 2015.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) interviene sottolineando che per poter svolgere la seduta notturna odierna non è stato possibile concludere una importante discussione da parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla domanda di autorizzazione all'esecuzione di un'ordinanza applicativa di una misura cautelare limitativa della libertà personale emessa nei confronti di un senatore. Esprime forti perplessità e totale contrarietà rispetto a tale circostanza, anche considerato che l'approvazione del testo unificato in titolo non è assoggettata ad urgenti ed improrogabili scadenze temporali.

Annuncia altresì il proprio voto contrario sull'ordine del giorno G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/1/2 - fatto proprio dal senatore Cappelletti - volto ad impegnare il Governo a sostenere iniziative finalizzate a rendere l'istituto del matrimonio accessibile anche a coppie formate da persone dello stesso sesso, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di pari dignità delle persone e di tutela dei diritti fondamentali della persona. A tale riguardo sottolinea che, sulla base dell'orientamento consolidato della giurisprudenza costituzionale, è necessario assicurare una netta differenziazione tra l'istituto del matrimonio riconosciuto e tutelato dall'articolo 29 della Costituzione rispetto ad istituti riguardanti coppie formate da persone dello stesso sesso, la cui regolamentazione deve essere rigorosamente perimetrata nell'alveo dell'articolo 2 della Costituzione che, come magistralmente spiegato dall'onorevole Aldo Moro durante i lavori della Costituente, sancisce un riconoscimento alla tutela dei diritti inviolabili del singolo nell'ambito delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Inoltre la giurisprudenza europea è concorde nel ritenere che gli Stati membri, nell'ambito della loro autonomia, possano adottare soluzioni idonee a regolamentare il rapporto tra persone

omosessuali con strumenti anche diversi da quelli del matrimonio.

Alla luce di tali considerazioni ritiene inammissibile parificare il trattamento giuridico tra persone omosessuali e persone eterosessuali rispetto all'istituto del matrimonio, trattandosi di una scelta che si risolve inevitabilmente in una lesione dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale oltre che incompatibile con una tradizione giuridica interna ampiamente consolidata.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), annunciando il proprio voto contrario sull'ordine del giorno, rileva che quest'ultimo appare in netto contrasto con l'articolo 29 della Costituzione e con l'orientamento della giurisprudenza costituzionale. Ritiene profondamente sbagliato affermare il principio di maggioranza nell'ambito di disegni di legge avente ad oggetto temi così rilevanti ed eticamente sensibili. Afferma di contro la necessità di assicurare una effettiva parità di trattamento tra le convivenze omosessuali e quelle eterosessuali, in quanto appare profondamente discriminatorio non consentire alle coppie eterosessuali, che non possono essere sposate, di beneficiare dei diritti che il testo proposto dalla relatrice riconosce all'istituto delle unioni civili. Considera, inoltre, profondamente sbagliato che si proceda all'approvazione del testo in esame senza una reale disponibilità da parte della maggioranza ad affrontare la discussione sul merito del medesimo. Ribadisce, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, la disponibilità anche a rivedere le proposte emendative presentate, al fine di poter giungere all'approvazione di un testo condiviso con tutte le forze politiche, ma coerente con la Costituzione e con i suoi principi fondamentali.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, l'ordine del giorno G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/1/2 è posto ai voti ed è respinto.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia voto favorevole sull'ordine del giorno G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/2/2, a propria firma, con il quale si impegna il Governo a definire le iniziative dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) che non riguardino le discriminazioni razziali. A tale riguardo ricorda che l'UNAR è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità - nel rispetto della normativa comunitaria ed al fine di combattere le discriminazioni razziali. Ritiene pertanto che le iniziative assunte dall'Ufficio nell'ambito della rivendicazione dei diritti delle coppie formate da persone dello stesso sesso - iniziative che assumono troppo spesso una caratterizzazione di "parte" palesemente incompatibile con l'imparzialità che dovrebbe contraddistinguere l'azione delle pubbliche amministrazioni - non siano rispondenti alle sue finalità istituzionali. Ribadisce poi che, se per un verso, è senz'altro opportuno riconoscere diritti civili alle convivenze omosessuali, dall'altro non può essere certo ritenuto fonte di discriminazione una disciplina idonea a salvaguardare la specificità dell'istituto del matrimonio in coerenza con il vigente quadro costituzionale, con una millenaria tradizione giuridica e con la sensibilità diffusa del paese.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) condividendo le considerazioni testé svolte dal senatore Malan afferma che l'UNAR - sostenendo la campagna di informazione volta ad equiparare nei fatti l'istituto delle unioni civili con il matrimonio - finisce per esorbitare dalle proprie competenze istituzionali, non essendovi nessuna legge che abiliti l'UNAR a farsi sostanzialmente portatrice delle istanze provenienti dalle associazioni LGBT in modo unilaterale e non obiettivo. Lamenta il fatto che il Governo non abbia messo in campo alcuna misura volta ad rimuovere tale indebita invasione di campo. Annuncia quindi il proprio voto favorevole all'ordine del giorno.

L'ordine del giorno G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/2/2 - sul quale il senatore BUEMI annuncia che si asterrà - viene posto ai voti ed è respinto.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia il voto favorevole all'ordine del giorno G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/3/2, a propria firma, con il quale si intende impegnare il Governo a revocare il documento denominato "Strategia nazionale per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere (2013-2015)", approvato in data 29 aprile 2013.

Osserva che tale strategia nazionale è finalizzata alla realizzazione di un piano triennale di azioni pilota, integrate e multidisciplinari, realizzata in collaborazione con le associazioni Lgbt e le parti sociali. Il punto di vista che si è quindi voluto privilegiare nell'elaborazione di tale strategia nazionale appare del tutto unidirezionale, in quanto appiattito sulle istanze delle comunità Lgbt. Tale circostanza appare anche desumibile dalla presentazione della strategia contenuta nel sito istituzionale dell'UNAR, nel quale si evidenzia che le associazioni Lgbt hanno svolto un ruolo attivo e propositivo e sono tra gli *stakeholder* privilegiati nell'elaborazione della strategia nel suo complesso, sia nell'identificazione degli obiettivi, sia nella previsioni delle azioni positive da realizzare.

Dopo che il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) ha annunciato voto favorevole all'ordine del giorno associandosi alle considerazioni testé svolte dal senatore Malan, il senatore CALIENDO, in parziale dissenso, ritiene l'ordine del giorno in esame sia eccessivamente generico, pur se condivisibile nell'impostazione di fondo. Il senatore Caliendo ribadisce la propria contrarietà all'introduzione nell'ordinamento di una legge orientata a tutelare in modo prevalente i diritti delle coppie formate da persone dello stesso sesso. Considera impropria una campagna fondata sul contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, condotta con l'obiettivo di equiparare sostanzialmente a tutti gli effetti la situazione giuridica delle coppie formate da persone dello stesso sesso con il concetto giuridico, storico e sociale, di famiglia, che in questo modo verrebbe ad essere stravolto. Esprime infine il proprio rammarico per il fatto che il Governo anziché assumersi le proprie responsabilità politiche, si rimetta sostanzialmente alla Commissione.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) prende la parola, oltre che per annunciare il proprio voto contrario all'ordine del giorno, per sottolineare e ribadire la piena disponibilità da parte del Gruppo parlamentare che rappresenta rispetto all'esigenza di trovare una convergenza di merito con le altre forze politiche, al fine di giungere all'approvazione di un testo condiviso. Tuttavia deve osservare che, anziché cercare il dialogo, si sta adottando un approccio ostruzionistico, persino sugli ordini del giorno. Tiene infine a ribadire che l'istituto delle unioni civili di cui al Titolo I del testo base adottato dalla Commissione non solo non è in contrasto, ma è anzi a tutela della famiglia, intesa in un senso più moderno, oltre che più aderente alle sollecitazioni provenienti dalla società ed ai principi derivanti dalle Convenzioni internazionali.

La Commissione pone ai voti e respinge l'ordine del giorno G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/3/2.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 23.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE NN.

N. [14](#), [197](#), [239](#), [314](#), [14](#), [909](#), [1211](#), [1231](#), [1316](#), [1360](#), [1745](#), [1763](#)

Art. 19

19.10000/1

[MALAN](#)

All'emendamento 19.10000 sostituire l'alinea con la seguente:

"Per gli oneri derivanti dall'articolo 3, sono destinati complessivamente 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, 6,7 milioni di euro per l'anno 2017, 8 milioni di euro per l'anno 2018, 9,8 milioni di euro per l'anno 2019, 11,7 milioni di euro per l'anno 2020, 13,7 milioni di euro per l'anno 2021, 15,8 milioni di euro per l'anno 2022, 17,9 milioni di euro per l'anno 2023, 20,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 22,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede: "

Conseguentemente:

- *al comma 2, sostituire le parole da "delle dotazioni finanziarie" fino alla fine, con le seguenti: "dei benefici di carattere fiscale e previdenziale previsti all'articolo 3 della presente legge".*

19.10000/2

[CAPPELLETTI](#)

All'emendamento 19.10000, al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) quanto a 6,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla seguente disposizione: entro il 30 ottobre 2016, con provvedimenti del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è modificata la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito, a decorrere dal 1° gennaio 2017, non inferiore a 6,7 milioni di euro annui."

19.10000/3

[MALAN](#)

All'emendamento 19.10000, al comma 2, sostituire le parole da "delle dotazioni finanziarie" fino alla fine, con le seguenti: "dei benefici di carattere fiscale e previdenziale previsti dall'articolo 3 della presente legge".

19.10000

LA RELATRICE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, valutati complessivamente in 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 6,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 8 milioni di euro per l'anno 2018, in 9,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 11,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 13,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 20,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 22,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 1,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 7 milioni di euro per l'anno 2021, a 9,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,6 milioni di euro per l'anno 2024, e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307;

quanto a 6,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati comunicati dall' INPS, provvede al monitoraggio degli oneri di natura previdenziale ed assistenziali di cui all'articolo 3 della presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

1.3.2.1.57. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 227 (pom.) del 30/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 30 LUGLIO 2015
227ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE REFERENTE

(2021) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si passa alla votazione degli emendamenti e degli ordini del giorno pubblicati nella seduta di ieri.

Dopo che è stato dichiarato decaduto per assenza del proponente l'ordine del giorno G/2021/1/2, gli ordini del giorno G/2021/2/2, G/2021/3/2, G/2021/4/2, G/2021/5/2, G/2021/6/2 e G/2021/7/2 - sui quali il rappresentante del Governo e il relatore avevano espresso parere favorevole - sono accolti.

La Commissione con separate votazioni, respinge quindi gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3 questi ultimi due fatti propri dal senatore Caliendo, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.0.1, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 5.1, 6.1, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2 - quest'ultimo fatto proprio dal senatore Caliendo - 9.1, 10.1, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, - quest'ultimo fatto proprio dal senatore Caliendo - e 12.5.

L'emendamento 4.0.6 è dichiarato improponibile per estraneità di materia.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) aggiunge la sua firma agli emendamenti 12.0.1 e 12.0.2 e, intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 12.0.1, annuncia il proprio voto favorevole sottolineando come con tale emendamento si intendano apportare modifiche al codice civile in tema di responsabilità degli organi sociali inserendo, dopo l'articolo 2394-*bis* del codice civile, l'articolo 2934-*ter* recante nuove disposizioni in materia di responsabilità degli organi di amministrazione e controllo delle società di capitali. Dopo aver espresso, più in generale, la propria contrarietà sulle modalità di esame del disegno di legge in titolo per l'impossibilità di svolgere una discussione effettiva nel merito del provvedimento, in quanto il Governo ha preannunciato che porrà la questione di fiducia e che non è possibile procedere a modifiche del testo, ritiene comunque opportuno rivolgere al Governo l'invito a riconsiderare anche per il futuro l'ipotesi di intervenire recependo il contenuto dell'emendamento 12.0.1.

L'emendamento 12.0.1 viene poi posto ai voti e respinto. Successivamente viene posto ai voti e respinto l'emendamento 12.0.2.

Dopo che la Commissione ha posto ai voti e respinto l'emendamento 12.0.3, il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 13.1, annunciando il proprio voto favorevole e cogliendo l'occasione per sottolineare la propria contrarietà sull'articolo 13, comma 1, lettera b), n. 2 del decreto legge in conversione, che elimina l'obbligatorietà della pubblicazione sui quotidiani degli avvisi adottati nell'ambito delle procedure di espropriazione forzata. A tale riguardo sottolinea l'opportunità di prevedere se non altro un sistema transitorio idoneo a far convivere la previsione oggetto di modifiche - secondo la quale la pubblicazione dell'avviso sui quotidiani è obbligatoria - con la modifica introdotta nel disegno di legge in titolo, che invece rimette tale valutazione al giudice su istanza dei creditori.

L'emendamento 13.1 viene posto ai voti e respinto, così come vengono respinti con separate votazioni gli emendamenti 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 - fatto proprio dal senatore Caliendo - 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.1000, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 13.15, 13.16, 13.17, 13.18, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 15.1, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 e 16.5.

Gli emendamenti da 16.6 a 18.1 incluso sono ritirati dai rispettivi proponenti, così come gli emendamenti 18-*bis*.0.1000, 18-*ter*.1000, 18-*ter*.1 e 19.1000.

La Commissione con separate votazioni respinge inoltre gli emendamenti 18-*bis*.0.2000, 18-*ter*.1001, 19.1 - sul quale il senatore [ORELLANA](#) (*Misto*) annuncia il proprio voto favorevole - 19.3, 21-*bis*.1000, 21-*quater*.1 e 21-*quater*.2.

Gli emendamenti 19.2 e 21-*ter*.1 sono invece dichiarati decaduti per assenza dei rispetti proponenti.

Sull'emendamento 21-*septies*.0.1, interviene il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*), annunciando il proprio voto favorevole e sottolineando come tale proposta sia volta ad assicurare nelle more del provvedimento giurisdizionale, a seguito del parere favorevole comunicato dal pubblico ministero, l'anticipata operatività della sospensione del termine della procedura esecutiva prevista dall'articolo 20 della legge n. 44 del 1999.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) interviene a tale riguardo per sottolineare, anche a nome del proprio Gruppo

parlamentare, di condividere nel merito il contenuto dell'emendamento. Peraltro, non essendovi un sufficiente spazio temporale per apportare modifiche al disegno di legge in titolo, chiede il ritiro dell'emendamento e la presentazione di un ordine del giorno in Aula.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) ritira l'emendamento 21-septies.0.1.

Con separate votazioni la Commissione pone quindi ai voti e respinge gli emendamenti 21-octies.1, 21-octies.100, 21-octies.200, 21-octies.2, 21-octies.3, 21-octies.4, 21-octies.5 - su cui il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) annuncia il proprio voto favorevole - nonché gli emendamenti da 21-octies.6 a 21-octies.0.2.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo, nel medesimo testo approvato dalla Camera, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta sospesa alle ore 14,20 è ripresa alle ore 14,35.

[\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) **ROMANO ed altri.** - *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

- e **petizione n. 665** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), chiedendo di intervenire sull'ordine dei lavori, propone che

l'esame dei disegni di legge in titolo sia accompagnato dalla pubblicità dei lavori di cui all'articolo 33, comma 4, del regolamento del Senato, disponendo che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento della sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi. In questo modo sarebbe infatti possibile rendere maggiormente edotta l'opinione pubblica su quanto sta accadendo in Commissione.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) si dichiara favorevole a tale richiesta, anche a nome del proprio gruppo parlamentare; analoga condivisione viene espressa dai senatori [CAPPELLETTI](#) (M5S) - il quale peraltro paventa il rischio che così facendo vengano incrementate le pratiche ostruzionistiche già messe in atto da alcune forze politiche - [MUSSINI](#) (Misto-MovX) e [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)).

Il presidente [PALMA](#) fa presente che la richiesta non può essere accolta, in quanto i commi 3 e 4 del citato articolo 33, del Regolamento del Senato prevedono che le sedute delle Commissioni in sede referente e consultiva non siano pubbliche.

Si passa quindi alla votazione dell'ordine del giorno G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/4/2, sul quale il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) - che lo fa proprio - annuncia voto favorevole in quanto ritiene condivisibile che il Governo si impegni ad impedire la predisposizione della modulistica scolastica, amministrativa e didattica "in chiave di inclusione sociale, rispettosa delle nuove realtà familiari, costituite anche da genitori omosessuali" e a non procedere o ad annullare l'accreditamento delle associazioni LGBT presso il MIUR, in qualità di ente di formazione, come invece previsto dalla "Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere (2013-2015)." Ribadisce altresì la necessità di valorizzare la famiglia legittima di cui all'articolo 29 della Costituzione e il diritto-dovere dei genitori ad educare i propri figli secondo quanto previsto dall'articolo 30 della Costituzione.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) annuncia il proprio voto favorevole sull'ordine del giorno, anche perché le strategie elaborate dall'Ufficio nazionale antidiscriminazione razziale (UNAR) prevedono il coinvolgimento diretto delle associazioni LGBT e scontano, quindi, una mancanza di obiettività ed imparzialità nei loro contenuti. Ricorda che la società italiana ha sempre avuto un atteggiamento tollerante nei confronti delle diversità di genere, tanto che - solo per fare un esempio - nel 2013 si sono registrati, a fronte di 30.000 episodi circa all'anno di violenze sulle donne, solo 83 segnalazioni di episodi di intolleranza verso le persone omosessuali. Sottolinea ancora una volta che il Governo deve essere consapevole delle conseguenze politiche, in termini di tenuta della maggioranza, che possono determinarsi da un atteggiamento di insistita rigidità verso l'approvazione del testo unificato adottato dalla Commissione come testo base.

L'ordine del giorno G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/4/2 viene posto ai voti e respinto.

Sull'ordine del giorno G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/5/2, il senatore [MALAN](#) (FI-PdL XVII) chiede la votazione per parti separate: nella prima parte si chiede un impegno al Governo a non espropriare la famiglia, ambito privilegiato e naturale di educazione, del compito di formazione in campo sessuale, coerentemente con la convinzione che la stessa famiglia rappresenti l'ambiente più idoneo a tal fine.

Con la seconda parte - della quale propone una parziale riformulazione - si impegna invece il Governo a tutelare i diritti fondamentali riconosciuti e garantiti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo - la libertà di manifestare isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, i propri

valori religiosi nell'educazione e il diritto di priorità dei genitori nella scelta dell'educazione da impartire ai propri figli - nonché a garantire e tutelare il diritto dei genitori ad educare i propri figli.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) aggiunge la propria firma all'ordine del giorno, esprimendo totale condivisione con l'esigenza che la famiglia mantenga la propria fisionomia di società naturale fondata sul matrimonio tra persone di sesso diverso così come inequivocabilmente prescritto dall'articolo 29 della Costituzione. Ricorda che la riforma del diritto di famiglia avvenuta alla metà degli anni settanta, pur delineando un nuovo modello di società familiare, è stata pienamente rispettosa di tali principi e previsioni costituzionali e della tradizione giuridica e sociale in ambito familiare.

Il senatore [D'ASCOLA](#) (*AP (NCD-UDC)*), annunciando il proprio voto favorevole su entrambe le parti dell'ordine del giorno G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/5/2, osserva che il principio di laicità deve essere declinato anche nel senso di evitare che lo Stato si intrometta in ambiti che vanno rimessi alla autonomia dei soggetti interessati, soprattutto qualora all'interno della società non sia possibile delineare orientamenti chiaramente condivisi. Ritiene pertanto sbagliato che lo Stato intervenga sull'educazione dei figli e su aspetti così intimi della vita delle persone, peraltro in modo unilaterale e potenzialmente idoneo a creare un'ulteriore discriminazione, diversa e contraria rispetto a quella che si intende rimuovere con l'approvazione dei disegni di legge in titolo.

Sulla seconda parte dell'ordine del giorno il senatore [ORELLANA](#) (*Misto*) prospetta una possibile modifica, recependo la quale il presidente [PALMA](#) propone di riformulare ulteriormente l'ordine del giorno, prevedendo che il Governo è chiamato ad impegnarsi nel continuare a garantire e a rafforzare la tutela dei diritti fondamentali riconosciuti ed affermati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo - così come indicato nell'ordine del giorno - nonché eliminando il riferimento testuale ai richiamati articoli 18 e 26.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) annuncia - a nome del proprio Gruppo parlamentare - voto contrario anche sulla seconda parte dell'ordine del giorno, precisando che tale contrarietà si giustifica col fatto che non si ravvisano elementi tali da poter dubitare che nell'ordinamento italiano non vengano adeguatamente tutelati il diritto alla libera manifestazione del proprio pensiero ed il diritto-dovere di educazione nei confronti dei figli. Ribadisce che il testo adottato dalla Commissione come testo base non presenta alcun elemento lesivo del valore giuridico, etico e sociale della famiglia.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) accetta la proposta di riformulazione avanzata dalla Presidenza.

La Commissione procede quindi alla votazione per parti separate dell'ordine del giorno G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/5/2. La prima parte fino alla parola "intimità" viene respinta dalla Commissione. Anche la seconda parte dell'ordine del giorno - così come riformulata - è successivamente posta ai voti e respinta.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, venerdì 31 luglio, alle ore 13,30 o comunque al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.3.2.1.58. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 228 (ant.) del 31/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

**VENERDÌ 31 LUGLIO 2015
228ª Seduta**

Presidenza del Vice Presidente

[CASSON](#)

indi del Vice Presidente

[BUCCARELLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 11,20.

IN SEDE REFERENTE

[\(1627\)](#) *Deputato BOLOGNESI ed altri. - Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(984\)](#) *LO GIUDICE ed altri. - Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio*

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente [CASSON](#) avverte che nella seduta odierna, con il consenso dei capigruppo in Commissione, si è deciso di dare inizio all'esame dei disegni di legge in materia di depistaggio, ritenendo tale iniziativa un atto di doverosa attenzione anche in considerazione dell'avvicinarsi - il prossimo 2 agosto - dell'anniversario della strage di Bologna.

Riferisce sui disegni in titolo il senatore [D'ASCOLA](#) (*AP (NCD-UDC)*) che si sofferma in primo luogo sul disegno di legge n. 1627, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il disegno di legge, composto di un unico articolo, sostituisce con il comma 1 dell'articolo 1 il vigente

articolo 375 del codice penale, introducendo la nuova fattispecie delittuosa di inquinamento processuale. Si tratta di una fattispecie caratterizzata dal dolo specifico della finalità di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale, e integrata alternativamente da tre ipotesi di condotta descritte nei numeri 1, 2 e 3 del primo comma del nuovo articolo 375. La prima ipotesi consiste nell'immutare artificialmente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato; la seconda nel distruggere, sopprimere, occultare o rendere comunque inservibili, in tutto o in parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta di un reato o al suo accertamento; la terza nell'alterare artificialmente, in tutto o in parte, i documenti o gli oggetti di cui alla precedente ipotesi.

Il secondo comma prevede quindi due ipotesi aggravate, stabilendo per la prima (n. 1) un aumento della pena da un terzo alla metà, se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni, e per la seconda (n. 2) l'applicabilità della pena della reclusione da sei a dodici anni, se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 306, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale o i reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

Il terzo comma dispone che, quando ricorrono le circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del secondo comma, la pena di cui al numero 2 è aumentata fino alla metà.

Il quarto comma prevede, utilizzando una formulazione ormai tendenzialmente consolidata, il divieto di bilanciamento delle attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al secondo comma, mentre il quinto comma prevede una diminuzione dalla metà a due terzi della pena prevista nei confronti di chi pone in essere condotte ripristinatorie rispetto all'offesa arrecata ovvero presta condotte di collaborazione.

I successivi commi dell'articolo 1 del disegno di legge effettuano interventi di coordinamento sugli articoli 157, 374 e 384 del codice penale e inseriscono, inoltre, nel medesimo codice penale il nuovo articolo 383-bis, che ripropone sostanzialmente la previsione in tema di circostanze aggravanti di cui al vigente articolo 375 del codice penale che, come già evidenziato, viene sostituito dal disegno di legge in esame.

Il relatore si sofferma quindi brevemente sul disegno di legge n. 984, sottolineando come esso si muova in una prospettiva diversa da quella del disegno di legge n. 1627, in quanto configura un'ipotesi speciale rispetto ai delitti di false informazioni e falsa testimonianza relativi ai reati ivi specificamente indicati, e cioè i reati di strage previsti dagli articoli 285 e 422, i reati previsti dall'articolo 416-bis, i reati previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché i reati concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico o biologico.

Dopo che il relatore [D'ASCOLA](#) (AP (NCD-UDC)) ha risposto ad una richiesta di chiarimenti del senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)), il presidente [CASSON](#) sottolinea come le due diverse impostazioni dei disegni di legge in esame non siano necessariamente in contrasto tra di loro.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

- [\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*
- [\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*
- [\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*
- [\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*
- [\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*
- [\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*
- [\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*
- [\(1745\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*
- [\(1763\)](#) **ROMANO ed altri.** - *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*
- e **petizione n. 665 ad essi attinente**
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Dopo un breve dibattito in cui intervengono il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) - che si lamenta per alcune dichiarazioni rilasciate pubblicamente dalla relatrice Cirinnà, dichiarazioni che ritiene non idonee a favorire un dialogo costruttivo in Commissione - il senatore [LUMIA](#) (*PD*) - che ribadisce come la posizione del Partito democratico sia quella di ricercare un dialogo nel merito delle questioni sottese ai disegni di legge in esame - e, infine, il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*), il quale rileva anch'egli come alcuni commenti pubblicamente rilasciati dalla Relatrice non siano certo il modo più idoneo per rasserenare gli animi, il presidente [CASSON](#) avverte che l'esame riprenderà a partire dall'ordine del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/6/2.

Interviene, in ordine al predetto ordine del giorno, la relatrice [CIRINNA'](#) (*PD*) la quale propone che l'ordine del giorno medesimo sia riformulato dalle parole "a mai omettere" fino alle parole "Stati membri" nel seguente modo "nel rispetto dei principi previsti nella raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulle misure dirette a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere". La RELATRICE fa presente che, ove il presentatore modifichi nel senso da lei proposto l'ordine del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/6/2 e ritiri gli ordini del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/7/2 e n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/8/2, il parere sul predetto ordine del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/6/2 sarebbe favorevole.

Il presidente [CASSON](#) dispone l'accantonamento degli ordini del giorno citati per consentire un ulteriore approfondimento sui profili relativi agli stessi.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia il voto favorevole sulla proposta di stralcio S1.1, sottolineando come tale proposta consentirebbe di concentrare l'esame esclusivamente sul titolo II del

testo base e, quindi, di procedere, in tempi certamente più contenuti, all'esame della parte del testo relativa alla disciplina della convivenza, su cui le distanze e le contrapposizioni sono di gran lunga minori.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) annuncia anch'egli il voto favorevole sulla proposta di stralcio S1.1, evidenziando come con l'esame di tale proposta si entri indubbiamente nel cuore dei problemi posti dal testo in esame.

Il Senatore sottolinea in proposito come, al di là e a prescindere delle dichiarazioni spesso mistificanti che sono volte a fornire all'esterno una rappresentazione diversa, ciò di cui in questo momento si occupa la Commissione è una proposta volta ad introdurre nell'ordinamento un istituto che è, a tutti gli effetti, sovrapponibile al matrimonio e che risulta strutturalmente in contrasto con fondamentali principi della Costituzione. Se poi si considera la tradizione giuridica millenaria che accompagna l'istituto del matrimonio e il suo profondo radicamento nel costume sociale, appare di tutta evidenza che i disegni di legge in titolo non hanno carattere ordinario e che, ad essi, è sottesa una questione antropologica di enorme rilevanza.

Da ultimo, il Senatore si dichiara sconcertato per l'indifferenza mostrata nei confronti dell'oggettiva possibilità che il nuovo istituto, in via di fatto, non potrà non risolversi in un vero e proprio incentivo a pratiche indegne, come quella dell'utero in affitto, nelle quali emerge con chiarezza non solo lo sfruttamento ad opera della parte ricca del mondo della disperazione delle donne dei Paesi più poveri, ma anche il capovolgimento del principio della preminenza dell'interesse del bambino che qui è ridotto a mero strumento per la soddisfazione dei capricci degli adulti.

Il senatore [TONINI](#) (*PD*), a nome della sua parte politica, annuncia il voto contrario sulla proposta di stralcio, sottolineando come le disposizioni del titolo I del testo in esame costituiscano, in modo inequivocabile, attuazione da parte del legislatore delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 138 del 2010. Il Senatore ricorda, più specificamente, come in tale sentenza la Corte abbia rilevato che "per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone - nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Si deve escludere, tuttavia, che l'aspirazione a tale riconoscimento - che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia - possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio... Ne deriva, dunque, che, nell'ambito applicativo dell'art. 2 Cost., spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilità d'intervenire a tutela di specifiche situazioni... Può accadere, infatti, che, in relazione ad ipotesi particolari, sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, trattamento che questa Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza".

In questo quadro è evidente, a suo avviso, che non può più essere in discussione il "se" dell'intervento normativo in questione - e cioè dell'introduzione nell'ordinamento di una forma giuridica che assicuri il necessario riconoscimento alle unioni tra persone dello stesso sesso - e che, conseguentemente, proprio per tale ragione, la sua parte politica non può che pronunciarsi contro la proposta di stralcio in votazione, ferma restando la disponibilità al dialogo ed al confronto sul merito delle soluzioni da adottarsi.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*) fa presente che, se è reale questa disponibilità al confronto ed

alla mediazione, allora ciò che sarebbe ragionevole fare è approvare la proposta di stralcio in votazione, approvazione a fronte della quale la sua parte politica ritirerebbe senz'altro tutti gli emendamenti presentati.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), in dissenso dal Gruppo di appartenenza, annuncia il voto contrario alla proposta di stralcio.

Posta ai voti, la proposta di stralcio S1.1 è respinta.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) annuncia, quindi, il voto favorevole sull'emendamento 1.1 - di contenuto identico agli emendamenti 1.2 e 1.3 - volto a sopprimere il titolo I del testo in esame sottolineando in proposito, innanzitutto, come costituisca una vera e propria mistificazione asserire che le disposizioni in materia di unioni civili, contenute nell'articolato in esame, costituiscano attuazione delle indicazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, in quanto è sufficiente un'attenta lettura della recente pronuncia della Corte nel caso "Oliari" per rendersi conto di come l'impostazione seguita dalla Corte medesima sia tutt'altra e assai più coerente con l'impostazione che egli fa propria - cioè quella dell'attenzione per i diritti dei singoli in quella particolare formazione sociale che è la coppia omosessuale - piuttosto che con l'impostazione ispiratrice delle disposizioni del titolo I del testo base. In via ulteriore il senatore GIOVANARDI evidenzia il rischio - più volte denunciato - che introdurre un riconoscimento giuridico strutturato in modo sostanzialmente sovrapponibile al matrimonio, per quella particolare formazione sociale che è la coppia omosessuale, apre inevitabilmente la strada ad analoghe forme di riconoscimento giuridico per altre formazioni sociali, a cominciare dalla famiglia poligamica.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia anch'egli voto favorevole sull'emendamento 1.1, evidenziando come rispetto alla tematica in esame sia necessario chiedersi anche quale debba essere il ruolo delle Corti e quello dei Parlamenti, e cioè se scelte di importanza fondamentale come quelle di cui si sta in questo momento discutendo debbano essere rimesse ad una sorta di "aristocrazia delle Corti" o spettino, invece, sostanzialmente ai Parlamenti, rappresentanti dei popoli sovrani. Da questo punto di vista il continuo richiamo alle indicazioni desumibili ora dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ora dalla giurisprudenza di altre Corti supreme, non può non suscitare imbarazzo e perplessità anche se impone di tener conto della realtà così come è e, quindi, di essere consapevoli che l'introduzione di un istituto sovrapponibile al matrimonio per tutti gli aspetti, tranne che per due o tre profili, non potrebbe che avere breve durata, in quanto proprio quelle Corti non potrebbero non ritenere discriminatoria una simile scelta e farla rapidamente venir meno.

Per quanto riguarda il tema della mediazione e della disponibilità al confronto, anche tenendo conto di alcune recenti dichiarazioni del Ministro per i rapporti con il Parlamento, è necessario sgombrare il campo da qualsiasi possibile equivoco. Se la disponibilità alla mediazione ed al confronto si sostanzia, nelle sue linee portanti, in una soluzione come quella prefigurata nel testo in esame sulle unioni civili, con lo spazio per la possibilità di adozione ivi prevista, è chiaro che parlare di mediazione è semplicemente assurdo, in quanto convergere su una simile impostazione significherebbe, dal punto di vista che egli difende, cedere su tutto.

Il senatore [DLBIAGIO](#) (*AP (NCD-UDC)*) annuncia anch'egli il voto favorevole sull'emendamento 1.1 sottolineando come, mentre non è in discussione la disponibilità a riconoscere i diritti dei singoli, ciò che è inaccettabile è la scelta dell'introduzione di un istituto riservato alle coppie omosessuali in tutto e per tutto sovrapponibile al matrimonio, risultando una simile soluzione palesemente in contrasto con il vigente quadro costituzionale, mentre sul tema dell'adozione sarebbe giusto attendersi un atteggiamento di maggiore cautela essendo lo stesso troppo delicato per essere oggetto di

strumentalizzazioni politiche.

Dopo che sull'emendamento 1.1. ha annunciato il voto contrario il senatore [LUMIA](#) (PD), l'emendamento 1.1, di contenuto identico agli emendamenti 1.2 e 1.3, viene posto ai voti e respinto.

Il presidente [CASSON](#) dichiara quindi improponibile il subemendamento 1.10000testo2/1, mentre il senatore [CUCCA](#) (PD) ritira i subemendamenti 1.10000testo2/3(testo2) e 1.10000testo2/4.

Si passa all'esame degli ordini del giorno precedentemente accantonati.

Il senatore [MALAN](#) (FI-PdL XVII) ritira l'ordine del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/6/2, mantenendo invece gli ordini del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/7/2 e n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/8/2.

Con riferimento all'ordine del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/7/2 il senatore MALAN sottolinea come lo stesso sia volto ad impegnare il Governo a rimuovere uno degli aspetti più ingiustificabili - alla luce di principi costituzionali che dovrebbero ritenersi ampiamente condivisi - delle "Linee guida per un'informazione rispettosa delle persone LGBT" pubblicate alla fine del 2013 dal Dipartimento per le pari opportunità, e cioè i contenuti di tali linee guida che incredibilmente risultano dirette a modificare il modo di esprimersi delle istituzioni ecclesiastiche. Il Senatore ritiene semplicemente incredibile che, in palese contrasto con il diritto alla libertà di culto riconosciuto dalla nostra Costituzione e con l'assetto dei rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose definito dalla Costituzione medesima, un documento ufficiale del Governo italiano possa proporsi una simile finalità.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) annuncia il voto favorevole sull'ordine del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/7/2, condividendo le considerazioni testé svolte dal senatore Malan.

Il senatore [DLBIAGIO](#) (AP (NCD-UDC)) aggiunge la sua firma all'ordine del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/7/2, annunciando su di esso il voto favorevole.

L'ordine del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/7/2 è, quindi, posto ai voti e respinto.

Il senatore [DLBIAGIO](#) (AP (NCD-UDC)) aggiunge la sua firma all'ordine del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/8/2, sottolineando come sia inaccettabile il fatto che organismi della Pubblica amministrazione possano, con le risorse dei contribuenti, svolgere un'azione il cui unico significato oggettivo è di essere volta a diffondere, nei mezzi di informazione e nelle scuole, posizioni come quelle alle quali si fa riferimento parlando di ideologia *gender*. Al riguardo il Senatore evidenzia, in particolare, la discutibilità di una simile scelta quando essa interferisce con un ambiente come quello scolastico in cui si viene in contatto con soggetti come i bambini, nei confronti dei quali si dovrebbe procedere con ben maggiore cautela e attenzione.

Il senatore [MALAN](#) (FI-PdL XVII), nel raccomandare l'approvazione dell'ordine del giorno, sottolinea ancora una volta il ruolo dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) nelle attività di promozione e sensibilizzazione alle quali l'ordine del giorno fa riferimento. In questo contesto l'UNAR svolge una funzione di coordinamento di un complesso universo di associazioni LGBT fra le quali

figura anche il circolo "Mario Mieli". Si è chiesto in passato chi fosse la persona cui è intitolato questo circolo, della cui collaborazione l'UNAR si avvale. Una breve ricerca consente di scoprire che la persona in questione sarebbe un filosofo, autore di un'opera importante per il movimento LGBT (Elementi di critica omosessuale), del cui pensiero il senatore MALAN ritiene opportuno citare un breve estratto testualmente: "Noi checche rivoluzionarie sappiamo vedere nel bambino non tanto l'Edipo, o il futuro Edipo, bensì l'essere umano potenzialmente libero. Noi, sì, possiamo amare i bambini. Possiamo desiderarli eroticamente rispondendo alla loro voglia di Eros, possiamo cogliere a viso e a braccia aperte la sensualità inebriante che profondono, possiamo fare l'amore con loro. Per questo la pederastia è tanto duramente condannata: essa rivolge messaggi amorosi al bambino che la società invece, tramite la famiglia, traumatizza, educastra, nega, calando sul suo erotismo la griglia edipica". Crede che la citazione appena riportata sia sufficiente per dare un'idea esaustiva dell'inaccettabilità di una situazione in cui l'UNAR ritiene praticabile l'interlocuzione con un'associazione intitolata al richiamato pensatore, mentre rifiuta qualsiasi interlocuzione con le associazioni dei docenti e dei genitori.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD), nell'annunciare il voto contrario sull'ordine del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/8/2, sottolinea, innanzitutto, come l'esame dei disegni di legge in titolo stia consentendo la discussione su temi del tutto inappropriati rispetto ai medesimi e, da questo punto di vista, non può non lamentare che il lavoro fatto dalla Presidenza in sede di valutazione della proponibilità e dell'ammissibilità degli emendamenti e degli ordini del giorno è stato certamente un lavoro fatto a "maglie larghe".

Ricorda, quindi, come l'UNAR nasca per conformarsi ad un obbligo posto da una direttiva dell'Unione europea, come tale direttiva richiedesse non solo l'istituzione di un organismo per combattere le discriminazioni, ma anche il carattere indipendente di tale organismo (rispetto al quale appare peraltro difficilmente compatibile la sua collocazione all'interno dell'Esecutivo). Successivamente il Governo ha tenuto conto di altri impegni assunti in sede internazionale e si è appoggiato all'UNAR per promuovere azioni di prevenzione anche contro ulteriori forme di discriminazione.

Da ultimo, per quanto riguarda la figura di "Mario Mieli", ritiene del tutto irrilevante, ai fini del dibattito in corso, il fatto di andare a prendere dichiarazioni formulate dalla persona in questione, negli anni '70, in un contesto completamente diverso nel quale possono essere state dette cose inaccettabili.

L'ordine del giorno n. G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/8/2 è, quindi, posto ai voti e respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 13,25.

1.3.2.1.59. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 229 (pom.) del 04/08/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 4 AGOSTO 2015
229ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

- [\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*
- [\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*
- [\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*
- [\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*
- [\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*
- [\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*
- [\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*
- [\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*
- [\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*
- [\(1745\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*
- [\(1763\)](#) **ROMANO ed altri.** - *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili*

convivenze

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 31 luglio.

Il presidente [PALMA](#), in avvio di seduta, ritiene di dover richiamare l'attenzione della Commissione su quanto dichiarato dal senatore Lo Giudice durante la seduta di venerdì scorso, circa il fatto che il vaglio sulla proponibilità ed ammissibilità degli emendamenti effettuato dalla Presidenza sarebbe stato un vaglio a "maglie larghe". Al riguardo il Presidente ricorda che, al testo unificato predisposto per i disegni di legge in titolo e adottato come testo base, sono stati presentati circa 3.600 emendamenti, di questi circa 800 sono stati ritirati, mentre dei rimanenti 2.800 la Presidenza ha dichiarato l'improponibilità o l'inammissibilità di 1461 emendamenti. Successivamente, a seguito della presentazione di alcuni nuovi emendamenti della relatrice, sono stati presentati 279 subemendamenti e di questi 110 sono stati dichiarati improponibili o inammissibili. In sintesi, oltre il 50 per cento degli emendamenti e dei subemendamenti presentati sono stati dichiarati improponibili o inammissibili. Non rammenta in tutta la sua esperienza parlamentare un solo caso in cui un Presidente di maggioranza, a fronte dell'ostruzionismo di Gruppi di opposizione, abbia dichiarato l'improponibilità o l'inammissibilità di emendamenti presentati in una percentuale paragonabile a quella cui ha appena fatto riferimento e dovrebbe essere superfluo ricordare che egli, personalmente, non appartiene a un Gruppo parlamentare di maggioranza.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), intervenendo in sede di dichiarazione di voto sul subemendamento 1.10000 testo 2/2 (testo 2), ne raccomanda l'approvazione e sottolinea come tale proposta sia riassuntiva dell'impostazione di fondo della maggior parte delle proposte emendative da lui presentate al testo in esame, proposte che muovono essenzialmente dalla considerazione che, se il fondamento costituzionale dell'intervento normativo in questione va rinvenuto nella tutela accordata alle formazioni sociali come luogo in cui si svolge la personalità del singolo dall'articolo 2 della Costituzione, rispetto a tale impostazione non è concepibile una discriminazione tra la formazione sociale costituita da una coppia omosessuale e la formazione sociale costituita da una coppia eterosessuale. Da questo punto di vista la diversa impostazione fatta propria dal testo in esame gli sembra profondamente incompatibile con il quadro costituzionale di riferimento e tale da determinare una discriminazione in sfavore delle coppie eterosessuali, nella prospettiva di cui al richiamato articolo 2 della Costituzione. Tale discriminazione non potrebbe neppure essere giustificata alla luce dell'esistenza per le coppie eterosessuali del distinto e diverso istituto del matrimonio sia per lo specifico fondamento costituzionale di questo, sia per l'evidente circostanza di fatto dell'esistenza di coppie eterosessuali che al matrimonio, per le più diverse ragioni, non possono o non vogliono accedere.

Accogliendo un suggerimento del presidente [PALMA](#), il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) riformula il subemendamento 1.10000 testo 2/2 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) annuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario sul subemendamento 1.10000 testo 2/2 (testo 3), giudicando del tutto non condivisibili le argomentazioni testè svolte dal senatore Caliendo ed evidenziando, invece, come la lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010 vada chiaramente in senso contrario rispetto alle predette argomentazioni e renda evidente l'assoluta coerenza dell'intervento normativo in esame rispetto al considerato quadro di riferimento costituzionale.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore [TONINI \(PD\)](#), il presidente [PALMA](#) fa presente che l'eventuale approvazione del subemendamento 1.10000 testo 2/2 (testo 3) precluderebbe tutti i successivi subemendamenti riferiti all'emendamento 1.10000 (testo 2) della relatrice e sarebbe, quindi, incompatibile in particolare con l'approvazione del subemendamento 1.10000 testo 2/5 (testo 2), sul quale la relatrice ha precedentemente espresso parere favorevole.

Il senatore [GIOVANARDI \(AP \(NCD-UDC\)\)](#), intervenendo in sede di dichiarazione di voto sul subemendamento 1.10000 testo 2/2 (testo 3), sottolinea come l'impostazione ispiratrice del testo unificato in esame sia radicalmente inconciliabile con la portata normativa dell'articolo 2 della Costituzione che, come emerge dai lavori preparatori dell'Assemblea costituente ed in particolare da un intervento dell'onorevole Moro in sede di approvazione di quello che poi sarebbe diventato il citato articolo 2, è volta a tutelare non le formazioni sociali in quanto tali, ma i diritti dei singoli nelle formazioni sociali medesime, essendo la tutela di queste strumentale alla tutela della persona umana collocata al centro del disegno costituzionale.

Sotto un diverso profilo ribadisce l'assurdità di un impianto normativo che configura un'unione civile il cui assetto normativo (basti pensare che il cognome dell'unione civile è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile) è chiaramente speculare a quello del matrimonio e, per ciò stesso, incompatibile con un quadro costituzionale che, certamente, riconosce al matrimonio una specificità non estensibile ad altre formazioni sociali.

Il subemendamento 1.10000 testo 2/2 (testo 3), posto ai voti, è respinto.

I subemendamenti 1.0000 testo 2/3 (testo 2) e 1.1000 testo 2/4 - precedentemente fatti propri dal senatore Di Biagio - sono dichiarati decaduti stante l'assenza del proponente.

Il senatore [CUCCA \(PD\)](#) - rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del presidente [PALMA](#) in ordine al subemendamento 1.10000 testo 2/5 (testo 2), sottolinea come l'aggettivo "originario", nella formulazione del predetto subemendamento, valga a differenziare l'istituto dell'unione civile sia dal matrimonio, sia dalla disciplina della convivenza di fatto.

Il presidente [PALMA](#) osserva che la qualificazione "originaria", attribuita all'istituto dall'unione civile dal subemendamento citato, gli appare priva di qualsiasi portata normativa ed incomprensibile nel merito.

La relatrice [CIRINNA' \(PD\)](#), nel raccomandare l'approvazione del subemendamento, rileva tuttavia come alcune delle incertezze interpretative, cui si sta facendo riferimento nel corso del dibattito, sarebbero state evitate se fosse stato possibile richiamare gli articoli della Costituzione nella formulazione degli emendamenti. Tale soluzione, come è noto, è stato però preclusa dalle decisioni assunte dalla Presidenza in tema di proponibilità ed ammissibilità degli emendamenti.

Il senatore [GIOVANARDI \(AP \(NCD-UDC\)\)](#), nell'annunciare il voto contrario sul subemendamento 1.10000 testo 2/5 (testo 2), sottolinea come la qualificazione "originario" attribuita all'istituto dell'unione civile sia palesemente inappropriata, e come ciò risulti del tutto evidente proprio dal confronto con l'istituto del matrimonio, il cui fondamento in una tradizione più che millenaria di cui è praticamente impossibile rintracciare l'origine storica ne evidenzia un modo inequivoco il carattere di istituto originario, e cioè di istituto che l'ordinamento giuridico riconosce, ma che ad esso ordinamento preesiste. Parlare di originarietà per un istituto le cui origini vanno rinvenute in un dibattito che copre un arco temporale riguarda gli ultimi venti o trent'anni, ancor prima di essere assurdo, è ridicolo.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE ED INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE fa presente che la Commissione dovrà procedere, in sede consultiva su atti del Governo, all'esame dell'Atto del Governo 196, recante misure organizzative a livello centrale e periferico. Al riguardo, il Presidente - pur stigmatizzando le modalità ed i tempi assolutamente tardivi del Governo nella trasmissione del predetto Atto per il parere - avverte che, al fine di procedere all'esame in sede consultiva del medesimo, la Commissione è nuovamente convocata alle ore 15,30 e l'ordine del giorno della stessa è conseguentemente integrato.

La seduta termina alle ore 15,25.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE NN.

N. [14](#), [197](#), [239](#), [314](#), [909](#), [1211](#), [1231](#), [1316](#), [1360](#), [1745](#), [1763](#)

Art. 1

1.10000 testo 2/2 (testo 3)

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#)

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Definizione e finalità). ? 1. La presente legge disciplina i diritti e i doveri delle unioni tra due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi.

1.3.2.1.60. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 230 (pom.) del 04/08/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 4 AGOSTO 2015
230ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[CASSON](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente le misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ([n. 196](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, b. 400 e dell'articolo 1, comma 530 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Esame e rinvio)

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, concernente le misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). Ricorda che l'articolo 1, comma 530, citato prevede che "con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma, 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ferme restando le dotazioni organiche del Ministero della giustizia, le necessarie misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 527 a 529 del presente articolo". Ancora più a monte segnala il comma 526 della medesima disposizione di legge, il quale - apportando modificazioni alla legge 24 aprile 1941, n. 392 - prevede che a decorrere dal 1° settembre 2015 le spese obbligatorie, già in capo ai comuni per i locali ad uso degli uffici giudiziari, siano trasferite dai comuni stessi al Ministero della giustizia.

Il provvedimento si compone di otto articoli e di quattro capi. Il capo I (articoli 1 e 2) contiene norme definitorie e concernenti l'ambito di applicazione del regolamento. Il capo II (articoli 3 e 4) reca disposizioni concernenti le misure organizzative a livello periferico, individuando nella Conferenza permanente l'articolazione amministrativa cui sono attribuiti i compiti finalizzati ad assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari e definendo i compiti stessi di tali strutture. All'articolo 3, comma 1, si stabilisce che in ogni circondario operi la predetta Conferenza, composta dai capi degli uffici e dai dirigenti amministrativi; essa è convocata e presieduta dal Presidente della Corte d'appello ovvero, nelle sedi che non sono capoluogo del distretto, dal Presidente del Tribunale. Al successivo comma 2, si prevede che la Conferenza permanente deliberi a maggioranza dei presenti e che, in caso di parità di voti, prevalga il voto del Presidente. La necessità di utilizzare professionalità dal profilo tecnico, che consentano di affrontare in modo idoneo ogni problematica connessa all'espletamento dei compiti della conferenza, è perseguita dal comma 3, che prevede che la stessa possa avvalersi di idoneo personale dell'amministrazione della giustizia, nonché, sulla base di accordi o di convenzioni, di personale di altre amministrazioni pubbliche. Il comma 4 prevede che gli invitati alla Conferenza permanente non abbiano diritto di voto; il comma 5 definisce i compiti dei dirigenti amministrativi componenti della Conferenza; il comma 6 contiene invece la previsione secondo la quale la partecipazione alle attività della Conferenza permanente non comporta diritto a compensi né a gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, salvo il rimborso delle spese di missione, cui si provvede con le risorse finanziarie del Ministero disponibili a legislazione vigente. Il comma 7 precisa che le Commissioni di manutenzione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187 - tuttora operanti - siano soppresse a decorrere dal 1° settembre 2015. L'articolo 4 definisce i compiti della Conferenza permanente elencando, nello specifico, gli ambiti di competenza strettamente attinenti all'adeguato funzionamento degli uffici giudiziari, attribuendo alla Conferenza medesima i poteri di individuazione e di proposta dei fabbisogni necessari ad assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari e chiarendo che restano ferme le competenze dei titolari dei poteri di spesa.

Il Capo III (articoli 5 e 6) reca disposizioni sulle misure organizzative a livello centrale. L'articolo 5 riconosce espressamente alla Conferenza permanente la facoltà di stipulare accordi o convenzioni al fine di prevedere, per il funzionamento degli uffici giudiziari, nel periodo immediatamente successivo al 1° settembre 2015, una collaborazione gestionale per assicurare la funzionalità dei servizi; al comma 2 si stabilisce che il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia possa stipulare accordi o convenzioni quadro al fine di assicurare l'uniformità dei criteri gestionali cui devono attenersi gli accordi o le convenzioni predetti. L'articolo 6 regola i rapporti con l'amministrazione centrale prevedendo la competenza del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi in ordine alla definizione degli indirizzi e delle linee di pianificazione strategica nell'ambito dei quali è chiamata ad operare la Conferenza permanente. Il capo IV reca infine la clausola di invarianza finanziaria (articolo 7) nonché la disposizione sull'entrata in vigore (articolo 8).

Il senatore Lo Giudice rileva, infine, che - per quanto attiene agli aspetti specificamente di competenza della Commissione giustizia ed in attesa delle risultanze che emergeranno nel corso della discussione generale - non parrebbero sussistere elementi preclusivi all'adozione di un parere non ostativo sul provvedimento in titolo.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*), chiedendo di intervenire in discussione generale, osserva che, alla luce del parere espresso dal Consiglio di Stato - dal quale emergono profili di effettiva criticità, soprattutto per quanto attiene alla possibilità da parte della Conferenza permanente di stipulare accordi e convenzioni "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" -, appare preferibile, prima di concludere l'esame del provvedimento, attendere le osservazioni della 5ª Commissione.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) *SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) *ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella 1ª seduta pomeridiana di oggi.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia voto contrario sul subemendamento 1.10000 testo 2/5 (testo 2) in quanto, riferendosi all'unione civile tra persone dello stesso sesso quale "istituto giuridico originario", adotta una definizione del tutto fuorviante e sbagliata. Soltanto la famiglia, infatti, può essere considerata a pieno titolo istituto originario in quanto società naturale fondata sul matrimonio, secondo quanto previsto dall'articolo 29 della Costituzione. Ribadisce inoltre la propria ferma contrarietà all'impostazione di fondo del testo unificato che, per un verso, tende ad equiparare nei fatti le unioni civili tra persone dello stesso sesso con il matrimonio; per altro verso, riconoscendo solo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso i diritti previsti al Titolo I, determina un'indubbia discriminazione rispetto alle coppie eterosessuali, che non appare ragionevole rispetto all'articolo 2 della Costituzione, che tutela i diritti fondamentali ed inviolabili dell'uomo, a prescindere dall'orientamento sessuale, nell'ambito delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

La relatrice [CIRINNA](#) (*PD*) intervenendo in via incidentale, sottolinea l'opportunità di inserire, nel subemendamento in esame, la specificazione che l'unione civile tra persone dello stesso sesso venga

istituita in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, al fine di eliminare qualsiasi dubbio interpretativo sulla presunta assimilazione di tale istituto giuridico con il matrimonio, senza dover quindi ricorrere all'utilizzo dell'espressione "originario".

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.3.2.1.61. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 231 (pom.) del 05/08/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 5 AGOSTO 2015
231ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente le misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ([n.196](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 1, comma 530 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) il quale sottolinea, in particolare che le disposizioni dello schema attinenti alla composizione della Conferenza permanente suscitano perplessità laddove non prevedono la partecipazione del Presidente del locale Consiglio dell'ordine e del Coordinatore dell'Ufficio di pace come componente della Conferenza medesima con diritto di voto.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) condivide le considerazioni testé svolte dal senatore Buccarella e fa presente che nelle Commissioni di manutenzione che verrebbero sostituite dalle Conferenze

permanenti, a quanto gli consta, il Presidente del Consiglio dell'ordine e il Coordinatore dell'Ufficio del giudice di pace attualmente partecipano con diritto di voto.

La senatrice [STEEFANI](#) (*LN-Aut*), con riferimento ad un'osservazione contenuta nel parere del Consiglio di Stato, chiede se sia effettivamente intervenuta la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri in ordine allo schema in titolo.

Il RELATORE fa presente che tale deliberazione è effettivamente intervenuta.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) *SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) *ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

In sede di dichiarazione di voto sul subemendamento 1.10000 testo 2/5 (testo 2), interviene il senatore [D'ASCOLA](#) (*AP (NCD-UDC)*) il quale si rifà ad alcune considerazioni emerse nel corso del dibattito che ha avuto luogo nella seduta di ieri, osservando come effettivamente l'uso dell'aggettivo "originario" possa implicare il rischio di difficoltà ed incertezze interpretative. In proposito osserva come l'aggettivo in questione sia, nel linguaggio giuridico, utilizzato ordinariamente per definire le diverse modalità di acquisizione dei diritti, qualificandosi come originario quell'acquisto di un diritto

che non presuppone l'esistenza di un precedente dante causa, titolare del diritto medesimo. Alla luce di ciò gli sembrano fondate le perplessità circa l'adeguatezza di una simile qualificazione con riferimento al contesto normativo in esame e, da questo punto di vista, riterrebbe preferibili soluzioni diverse, come ad esempio l'uso dell'aggettivo "autonomo". Su questo specifico punto, nella prospettiva di quel dialogo costruttivo in Commissione da più parti auspicato, si permette di chiedere un ripensamento per verificare se, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, non sia possibile pervenire ad una soluzione condivisa.

Il presidente [PALMA](#) - dopo aver osservato che, a suo avviso, nel corso delle sedute di ieri, con la reiezione del subemendamento 1.10000 testo 2/2, si è persa un'occasione per favorire una riduzione delle distanze fra le diverse posizioni nel contesto dell'esame dei disegni di legge in titolo - con riferimento alle considerazioni ripetutamente svolte dalla relatrice Cirinnà in ordine all'opportunità di inserire, nella formulazione del testo in votazione, il riferimento ad articoli della Costituzione, ribadisce la decisione della Presidenza di inammissibilità di formulazioni che contengano riferimenti a disposizioni del testo costituzionale, per la mancanza di portata normativa di tali riferimenti nel contesto qui specificamente in rilievo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [PALMA](#) preannuncia l'intenzione di convocare la Commissione alla ripresa dei lavori, dopo la pausa estiva, fin dalla prima settimana di settembre, in particolare prevedendo una seduta per l'intera giornata di mercoledì 2 settembre.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) concorda sulla necessità di riprendere i lavori a partire dalla giornata di mercoledì 2 settembre nei termini proposti dal presidente Palma, ritenendo che tale decisione sia coerente con l'obiettivo di pervenire all'approvazione dei disegni di legge in materia di unioni civili, presso questo ramo del Parlamento, prima dell'inizio della sessione di bilancio, come peraltro recentemente annunciato dal Presidente del Consiglio.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) si dichiara allibito di fronte alla posizione di un partito che non ha la maggioranza in Parlamento e che pretende di dettare i tempi dell'agenda parlamentare. Evidenzia poi che, a quanto gli consta, nel corso dell'esame in Commissione dei disegni di legge in materia di unioni civili, il Governo si è rimesso alla Commissione. Ne consegue che la posizione espressa dal Presidente del Consiglio evidentemente è stata espressa dal medesimo non a nome del Governo, ma esclusivamente in quanto segretario del Partito Democratico. Denuncia inoltre come inaccettabile il clima di intimidazione che si è registrato nei confronti di alcuni parlamentari che si oppongono al testo in esame in materia di unioni civili, clima di intimidazione di cui è un esempio quanto accaduto nella seduta di ieri dell'Assemblea del Senato, con gli interventi relativi a un asserito fatto di omofobia verificatosi nella città di Genova, che peraltro, alla luce delle informazioni da lui successivamente assunte, parrebbe di portata ben diversa da quanto prospettato nella predetta seduta. Infine si dichiara contrario all'idea di riprendere i lavori a partire da mercoledì 2 settembre, nei termini prospettati dal presidente Palma, ritenendo una simile decisione una vera e propria provocazione.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*), a nome del gruppo di appartenenza, si dichiara contrario alla proposta del presidente Palma, ritenendo la stessa contraddittoria con quanto deciso nella giornata di ieri dalla Conferenza dei Capigruppo del Senato che - invece di mantenere la calendarizzazione delle unioni civili in Assemblea eliminando dalla relativa previsione del calendario la formula " ove concluso in Commissione", come ritenuto necessario e opportuno dalla sua parte politica - ha deciso di togliere del tutto dal calendario dei lavori i predetti disegni di legge. Successivamente l'Assemblea ha per di più respinto una proposta avanzata dalla senatrice De Petris di modifica del calendario volta a prevedere l'inserimento dei disegni di legge in materia di unioni civili a partire dalla seconda settimana di settembre.

Il senatore [ORELLANA](#) (*Misto*) concorda con la proposta di riprendere i lavori a partire dal 2 settembre prossimo.

Il senatore [TONINI](#) (*PD*) si dichiara anch'egli d'accordo con la decisione di riprendere i lavori a partire dal 2 settembre, nei termini prospettati dal presidente Palma.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente le misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ([n. 196](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 1, comma 530 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso dianzi.

Il relatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) illustra lo schema di parere, pubblicato in allegato, che, previa verifica del numero legale, viene posto ai voti ed approvato.

La seduta termina alle ore 13,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 196

La Commissione Giustizia, esaminato l'atto del Governo in titolo,
premessi che

l'articolo 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) prevede che - con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 - siano individuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ferme restando le dotazioni organiche del Ministero della giustizia, le necessarie misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 527 a 529 del medesimo articolo; l'articolo 1, comma 526 della citata legge di stabilità prevede che a decorrere dal 1° settembre 2015 le spese obbligatorie, già in capo ai comuni per i locali ad uso degli uffici giudiziari, siano trasferite dai comuni stessi al Ministero della giustizia;

in questo quadro normativo, occorre procedere alla sollecita definizione dell'iter di approvazione dello schema di decreto in titolo al fine di adottare le necessarie misure organizzative, a livello centrale e periferico, per l'attuazione amministrativa delle citate disposizioni sul trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari ai sensi della legge n. 392 del 1941, a decorrere dal 1° settembre p.v.;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- a) si invita il Governo ad inserire tra i componenti effettivi della Conferenza permanente di cui all'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto, il presidente del locale consiglio dell'ordine degli avvocati e i coordinatori degli uffici del giudice di pace interessati;
- b) si invita altresì il Governo a definire con maggiore chiarezza le modalità ed i tempi di trasmissione delle deliberazioni di cui all'articolo 6, comma 2, dello schema, così da consentire una migliore pianificazione delle spese da effettuare.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 14
XVII Legislatura

Disciplina delle unioni civili
Titolo breve: *Disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

Attività

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 211 \(pom.\)](#)

29 ottobre 2014

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 215 \(pom.\)](#)

11 novembre 2014

Esito: **Esame e rinvio**

Discusso
congiuntamente:

[S.197](#), [S.239](#),
[S.314](#), [S.909](#),
[S.1211](#), [S.1231](#),
[S.1360](#), [S.1316](#),
[Petizione n. 665](#)

Parere destinato
alla Commissione
2^a (Giustizia)

Esito: **Esame e rinvio**

Esito: **Esame e rinvio su nuovo testo**

Discusso
congiuntamente:

[S.197](#), [S.239](#),
[S.314](#), [S.909](#),
[S.1211](#), [S.1231](#),
[S.1360](#), [S.1316](#),
[S.1745](#), [S.1763](#)

[N. 216 \(pom.\)](#)

12 novembre 2014

[N. 266 \(pom.\)](#)

28 aprile 2015

[N. 268 \(pom.\)](#)

5 maggio 2015

Esito: **Esame e rinvio su nuovo testo**

[N. 269 \(pom.\)](#)

6 maggio 2015

Esito: **Esame e rinvio su nuovo testo**

[N. 272 \(pom.\)](#)

12 maggio 2015

Esito: Favorevole con osservazioni **su nuovo testo**

[N. 108 \(pom.\)](#)

7 luglio 2015

Sottocomm. pareri

Esito: **Rimesso alla commissione su nuovo testo**

[N. 294 \(pom.\)](#)

7 luglio 2015

Esito: parte Contrario **parte Non ostativo con condizioni parte Non ostativo su emendamenti**

[N. 297 \(pom.\)](#)

14 luglio 2015

Esito: **Rinvio su emendamenti**

Esito: parte Contrario **parte Non ostativo con osservazioni parte Non ostativo su emendamenti**

Nota: (su emendamenti al testo unificato)

4^a Commissione permanente (Difesa)

[N. 4 \(ant.\)](#)

10 luglio 2013

Sottocomm. pareri

Esito: **Esame e rinvio**
Parere destinato alla Commissione **2^a (Giustizia)**

[N. 5 \(ant.\)](#)

24 luglio 2013

Sottocomm. pareri

Esito: Favorevole con raccomandazioni

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 425 \(ant.\)](#)

9 luglio 2015

Esito: **Esame e rinvio su nuovo testo**

Discusso

congiuntamente:

[S.197](#), [S.239](#),

[S.314](#), [S.909](#),

[S.1211](#), [S.1231](#),

[S.1360](#), [S.1316](#),

[S.1745](#), [S.1763](#)

Parere destinato
alla Commissione

2^a (Giustizia)

Richiesta relazione
tecnica

Esito: **Rinvio su emendamenti**

Esito: Non

ostativo **su**

emendamenti

Esito: **Contrario su emendamenti**

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Esito: Non
ostativo con
condizioni **su**
nuovo testo

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Pervenuta
relazione tecnica

[N. 440 \(pom.\)](#)

29 luglio 2015

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 117 \(pom.\)](#)
8 aprile 2015

Esito: **Esame e rinvio su nuovo testo**

Congiunzione di
[S.197](#), [S.239](#),
[S.314](#), [S.909](#),
[S.1211](#), [S.1231](#),
[S.1316](#), [S.1360](#),
[S.1745](#), [S.1763](#)

Parere destinato
alla Commissione
2^a (Giustizia)

[N. 118 \(pom.\)](#)
15 aprile 2015

Esito: Non
ostativo con
osservazioni **su
nuovo testo**

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 211 (pom.) del 29/10/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 2014
211ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti e per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

[\(1577\)](#) Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 ottobre.

Prosegue l'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato.

Il senatore **[CRIMI](#)** (M5S) procede all'illustrazione di alcuni degli emendamenti a sua firma. Si sofferma, in particolare, su alcune disposizioni dell'articolo 7. In riferimento al comma 1, lettera a), vi sono proposte emendative finalizzate alla riorganizzazione delle forze di polizia tramite accorpamento di strutture; quanto al Corpo forestale dello Stato, diversi emendamenti sono finalizzati a trasformarlo in un corpo di polizia ambientale che riunisca le funzioni dei diversi organi a ciò preposti. Sempre in

materia di forze di polizia, segnala l'emendamento 7.26, che ha ad oggetto la corresponsione di adeguate indennità a chi svolge funzioni operative. Relativamente alla lettera b) del medesimo comma, l'emendamento 7.72 ne propone la soppressione, dal momento che non appare congruo, né dal punto di vista dell'opportunità, né sul piano della compatibilità costituzionale, che il Governo proceda alla riorganizzazione dei propri organi di vertice attraverso lo strumento della delega legislativa, quando invece la materia richiederebbe di essere affrontata interamente in sede parlamentare.

Dopo aver ribadito le perplessità già manifestate in sede di discussione generale circa le definizioni contenute nell'articolo 8, si sofferma sul tema delle camere di commercio, oggetto dell'articolo 9: in particolare, ritiene che l'abolizione dei diritti camerale di cui al comma 1, lettera a), celi il tentativo di abolire le camere di commercio. Propone, quindi, l'emendamento 9.22, soppressivo dell'intera lettera, e, in subordine, l'emendamento 9.39, che prevede l'eliminazione dei diritti annuali limitatamente alle piccole e medie imprese.

Circa l'articolo 10, si sofferma sugli emendamenti che, all'interno del ruolo unico dei dirigenti, prevedono l'istituzione di alcune aree separate per materia, al fine di valorizzare le competenze specialistiche del personale manageriale. Quanto invece ai segretari comunali, accanto ad un emendamento soppressivo del numero 4 della lettera b) del comma 1, finalizzato al mantenimento di tale figura professionale, gli emendamenti 10.76 e 10.77 prevedono l'istituzione di un'apposita sezione del ruolo unico dei dirigenti, per salvaguardarne le specificità.

Il senatore [ICHINO](#) (*SCpI*) illustra dapprima l'emendamento 10.195, avente ad oggetto la delimitazione della responsabilità per danno erariale del dirigente. L'attuale disciplina non prevede infatti alcuna esenzione da responsabilità nel caso in cui il danno consegua, senza colpa, a decisioni tecnico-discrezionali in sé legittime, con le quali il dirigente si assume tuttavia il rischio di conseguenze sfavorevoli. La proposta emendativa, nel modificare la lettera i) del comma 1 dell'articolo 10, estende esplicitamente la rilevanza di tali fattispecie ai fini della determinazione della responsabilità dirigenziale, escludendo parallelamente che queste, in assenza di colpa, ingenerino una responsabilità per danno erariale.

Si sofferma poi sull'emendamento 13.49, che riguarda il tema della contrattazione collettiva. Propone di aggiungere una nuova lettera all'articolo 13, attraverso la quale si prevede che, nel caso del mancato raggiungimento dell'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo nazionale o integrativo, l'amministrazione sia tenuta ad adottare un regolamento sulle materie della contrattazione, nelle more della successiva sottoscrizione dello stesso. Tale proposta è mutuata dalla disciplina della contrattazione nel lavoro privato, dove, in assenza di accordo, il datore di lavoro può ugualmente - e in alcuni casi deve - disciplinare unilateralmente il rapporto stesso. L'emendamento riprende peraltro una proposta già avanzata in sede di approvazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, e che all'epoca non incontrò il favore delle pubbliche amministrazioni. Ritiene tuttavia giusto insistere in tal senso poiché, in caso contrario, il principio contrattualistico si trova a essere sostituito, di fatto, da un principio cogestionale, che implica che l'amministrazione sia soggetta all'obbligo giuridico del raggiungimento di un accordo, anche quando non ve ne siano le obiettive condizioni.

Illustra, infine, l'emendamento 11.0.1, della senatrice Granaiola, al quale chiede di aggiungere la propria firma. La proposta è volta a sanare una paradossale situazione che si è creata con il passaggio, alcuni anni fa, di dipendenti del Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'INPS. All'epoca fu loro garantito l'integrale mantenimento della retribuzione, che, a causa di errate comunicazioni provenienti da organi del Ministero, non fu mai corrisposta nella misura prevista. Poiché la giurisprudenza che si è formata a seguito del contenzioso instaurato dagli interessati non è univoca, l'emendamento contiene un'interpretazione autentica che tutela le ragioni di questi lavoratori, garantendo la certezza del diritto e, al tempo stesso, dimostrando il favore del legislatore verso forme di mobilità tra amministrazioni.

Il relatore [PAGLIARI](#) (*PD*) rivolge una domanda di chiarimento al senatore Ichino, avente ad oggetto

l'emendamento 13.49. In particolare, chiede se la previsione di una norma che consenta di superare l'accordo tra le parti non possa, nei fatti, tradursi in un ritorno al regime di pubblico impiego non contrattalizzato.

Il senatore [ICHINO](#) (*SCpI*) ribadisce che la proposta non fa altro che estendere al settore pubblico quanto già applicato in quello privato. Adduce altresì come esempio la normativa dell'Unione europea in materia di obbligo di previsione di livelli di inquadramento del personale: in assenza di accordo o di contrattazione collettiva applicabile, il datore di lavoro è infatti tenuto a istituirli unilateralmente.

Il senatore [SANGALLI](#) (*PD*) illustra le proprie proposte emendative aventi ad oggetto l'articolo 9, in materia di camere di commercio, e dichiara di apporre la propria firma agli emendamenti del senatore Tomaselli riferiti al medesimo articolo.

Esprime innanzitutto forti critiche nei confronti dell'impostazione della delega, poiché il testo implica, di fatto, l'abolizione delle camere di commercio, intervento peraltro non richiesto dalle associazioni imprenditoriali e che avrebbe potuto essere effettuato direttamente. In ogni caso, le proposte emendative sono volte a stimolare un dialogo costruttivo, nel presupposto che le funzioni di pubblicità, promozione del territorio, sostegno alle imprese, soluzione delle controversie, svolte da questi enti, siano comunque salvaguardate.

Segnala l'emendamento 9.24, soppressivo della lettera a) del comma 1. Al riguardo, osserva che l'abolizione del diritto camerale, che rappresenta una quota significativa delle entrate delle camere di commercio, si tradurrebbe, di fatto, nella loro abolizione: si dichiara disponibile a una rimodulazione, in dialogo con gli imprenditori e con le stesse camere di commercio, dei diritti, specialmente con riferimento alle grandi imprese, che corrispondono somme elevate, pur fruendo in misura minore dei servizi offerti.

Riguardo la lettera b), condivide la finalità della ridefinizione delle circoscrizioni territoriali: a tale proposito, l'emendamento 9.19 propone di accorpate tutte le camere di commercio alle quali siano iscritte meno di 80 mila imprese. Ciò consentirebbe una sensibile diminuzione del loro numero, oltre a valorizzare le specificità economiche dei territori.

In merito alla lettera c), nel ricordare che gli ambiti di attività delle camere di commercio sono stati individuati tassativamente dalla legge n. 580 del 1993, gli emendamenti tendono a salvaguardare il loro rapporto con il territorio, dal momento che una parte consistente delle infrastrutture economiche e di trasporto è stata realizzata con il contributo determinante delle camere di commercio. Anche circa le partecipazioni societarie, la loro limitazione non dovrebbe tradursi, a suo avviso, in un esproprio di funzioni a servizio della collettività. L'emendamento 9.52 ha invece la finalità di ampliare le funzioni delle camere di commercio.

Circa la lettera d), illustra l'emendamento soppressivo 9.64, volto a evitare che il registro delle imprese venga accentrato presso il Ministero dello sviluppo economico, come invece previsto dal disegno di legge. Rileva infatti che l'attuale sistema italiano, gestito dalle camere di commercio, sia tra i migliori al mondo in termini di completezza delle informazioni, trasparenza, accessibilità.

Con riferimento alla lettera e), gli emendamenti proposti sono invece di portata minore, in quanto appaiono condivisibili le finalità della riduzione del numero e dei compensi dei componenti dei consigli e delle giunte.

Il senatore [MARAN](#) (*SCpI*) illustra alcuni emendamenti presentati dal suo Gruppo in spirito di collaborazione, al fine di ampliare la portata della riforma ed accelerarne l'attuazione. In particolare, l'emendamento 1.84 prevede l'accorpamento delle funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione, che invece nel disegno di legge è proposto come mera eventualità.

Si sofferma, quindi, sull'emendamento 7.13, che prevede la presentazione, da parte del Governo, di un

apposito piano di razionalizzazione di tutte le forze di polizia, nel quale siano evidenziati altresì i possibili risultati in termini di riduzione di spesa e di efficienza ed efficacia operativa.

Inoltre, l'emendamento 7.30 prevede l'unificazione delle funzioni di controllo del mare, che dovrebbero essere affidate esclusivamente alle capitanerie di porto.

Infine, ritiene opportuno limitare le funzioni di polizia giudiziaria ai soli corpi di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza, come prospettato con l'emendamento 7.29.

Il senatore [Giovanni MAURO](#) (*GAL*), nell'illustrare le proposte di modifica a propria firma, si sofferma sull'emendamento 1.103, con il quale si prevede la realizzazione di una piattaforma digitale di coordinamento della semplificazione, al fine di accelerare la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Peraltro, ricorda che, a tale proposito, il Governo italiano ha assunto impegni precisi in sede europea.

Riguardo alle proposte di modifica riferite all'articolo 9 del disegno di legge, nel condividere le osservazioni del senatore Sangalli, evidenzia l'esigenza di assicurare il pagamento delle indennità di quiescenza dei dipendenti delle camere di commercio. A tal fine, con l'emendamento 9.83 si prevede l'istituzione di un apposito fondo, nel quale dovrebbero confluire le partecipazioni azionarie e gli immobili di proprietà delle camere di commercio stesse.

Si sofferma, quindi, sugli emendamenti riferiti all'articolo 10. Ritiene che, nel procedere all'istituzione di un ruolo unico della dirigenza, sia necessario operare - mediante gli appositi albi - una ricognizione delle professionalità esistenti, sia tra i dirigenti selezionati con concorso pubblico, sia tra coloro che abbiano maturato un'esperienza pluriennale nei ruoli apicali dell'amministrazione.

Infine, sottolinea che la razionalizzazione della rete delle prefetture dovrebbe essere effettuata non soltanto in base alla dimensione territoriale o all'entità della popolazione, ma anche secondo il contesto socio-economico dei territori interessati. Ciò consentirebbe di valutare la situazione delle aree particolarmente colpite dal fenomeno dell'immigrazione clandestina, come evidenziato nell'emendamento 7.104.

La [PRESIDENTE](#) dichiara, quindi, conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1261\) Elena FERRARA ed altri.](#) - *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*

[\(1620\) MAZZONI.](#) - *Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete internet a tutela dei minori*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 ottobre.

Il senatore [MAZZONI](#) (*FI-PdL XVII*) illustra complessivamente gli emendamenti a propria firma, che intendono recepire i contenuti essenziali della direttiva del ministro della pubblica istruzione Fioroni del 15 marzo 2007. Infatti, è stato appurato che la maggior parte dei reati informatici di cui sono

responsabili ragazzi minorenni è commessa all'interno delle strutture scolastiche, mediante l'utilizzo di *computer* accessibili senza previa procedura di identificazione.

Pertanto, le proposte di modifica sono volte ad accentuare il carattere riparatorio e risarcitorio della sanzione, rispetto a quello puramente repressivo, al fine di promuovere un percorso educativo per la crescita umana e culturale degli studenti.

Inoltre, si evidenzia la responsabilità giuridica delle istituzioni scolastiche, deputate al controllo dell'utilizzo delle risorse informatiche, dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici da parte degli studenti durante le attività didattiche, nonché quella dei genitori, i quali dovranno rispondere dell'operato dei propri figli, soprattutto qualora sia applicata una sanzione di tipo pecuniario.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*), nell'illustrare gli emendamenti a propria firma, sottolinea che tali proposte sono volte a migliorare ulteriormente il testo del disegno di legge, sul quale peraltro si è registrato un ampio consenso, nell'intento di contrastare il fenomeno del cyberbullismo, anche attraverso la collaborazione di famiglie e scuole e valorizzando il coinvolgimento di soggetti privati nell'attività di formazione e sensibilizzazione.

La [PRESIDENTE](#) dichiara, quindi, conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [BRUNO](#) (*FI-PdL XVII*) sottolinea che i disegni di legge nn. [14](#) e connessi (disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili), attualmente all'esame della Commissione giustizia, presentano - a suo avviso - rilevanti profili di costituzionalità. Auspica quindi che l'esame in sede consultiva sia svolto con particolare attenzione e con i necessari approfondimenti.

La [PRESIDENTE](#) assicura che l'esame in sede consultiva dei disegni di legge nn. [14](#) e connessi (disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili) avverrà in sede plenaria. Inoltre, qualora ne sia ravvisata l'opportunità, il parere sarà comunicato mediante intervento presso la Commissione giustizia, come previsto dal comma 3 dell'articolo 39 del Regolamento.

Avverte, infine, che l'ordine del giorno sarà integrato, a partire dalla seduta già convocata per le ore 14,30 di domani, con l'esame in sede consultiva per il parere sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014 ("sblocca Italia"), se trasmesso dalla Camera dei deputati e assegnato in tempo utile.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [1577](#)

Art. 1

1.1

[GALIMBERTI](#), [PELINO](#), [MAZZONI](#), [BOCCA](#), [PERRONE](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Accelerazione e semplificazione nei servizi per i cittadini e le imprese*). ? 1. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) per gli adempimenti soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero a mera comunicazione o del tutto libere a norma dell'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la gestione telematica delle pratiche di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive è affidata alle Camere di Commercio in maniera omogenea per tutti i Comuni italiani. Per tutti gli altri casi, lo sportello unico è una funzione del comune competente per territorio. I comuni possono esercitare le funzioni telematiche di compilazione ed invio delle istanze allo sportello unico delegandole alle camere di commercio competenti per territorio le quali mettono a disposizione il portale ?*impresa.gov*' che assume la denominazione di ?*impresainungiorno*";

b) dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

"*d-bis*) Ferma restando la disposizione di cui alle lettere *a-bis*), *c*) nonché dall'articolo 19-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la compilazione della modulistica e la trasmissione dei dati, atti, documenti, elaborati tecnici ed allegati avviene, a pena di nullità, esclusivamente tramite il portale di cui alla lettera *d*), che assicura, in ogni caso, l'interscambio telematico dei dati con il sistema informativo del SUAP".

2. Gli sportelli unici accreditati ai sensi del comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, si adeguano alla previsione di cui al comma 1 entro 90 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, il comune decade dall'accREDITAMENTO di cui al comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 160/2010 e ad esso si applica la procedura prevista dal comma 3-*bis*, articolo 38, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112».

1.2

[BONERISCO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) per gli adempimenti soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero a mera comunicazione o del tutto libere a norma dell'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la gestione telematica delle pratiche di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive è affidata alle Camere di Commercio in maniera omogenea per tutti i Comuni italiani. Per tutti gli altri casi, lo sportello unico è una funzione del comune competente per territorio. I comuni possono esercitare le funzioni telematiche di compilazione ed invio delle istanze allo sportello unico delegandole alle camere di commercio competenti per territorio le quali mettono a disposizione il portale ?*impresa.gov*' che assume la denominazione di ?*impresainungiorno*";

b) dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

"*d-bis*) Ferma restando la disposizione di cui alle lettere *a-bis*), *c*) nonché dall'articolo 19-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la compilazione della modulistica e la trasmissione dei dati, atti, documenti, elaborati tecnici ed allegati avviene, a pena di nullità, esclusivamente tramite il portale di cui alla lettera *d*), che assicura, in ogni caso, l'interscambio telematico dei dati con il sistema informativo del SUAP".

2. Gli sportelli unici accreditati ai sensi del comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, si adeguano alla previsione di cui al comma 1 entro 90 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, il comune decade dall'accreditamento di cui al comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 160/2010 e ad esso si applica la procedura prevista dal comma 3-*bis*, articolo 38, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112».

1.3

[TOMASELLI](#), [SANGALLI](#), [ASTORRE](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#), [SCALIA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) per gli adempimenti soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero a mera comunicazione o del tutto libere a norma dell'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la gestione telematica delle pratiche di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive è affidata alle Camere di Commercio in maniera omogenea per tutti i Comuni italiani. Per tutti gli altri casi, lo sportello unico è una funzione del comune competente per territorio. I comuni possono esercitare le funzioni telematiche di compilazione ed invio delle istanze allo sportello unico delegandole alle camere di commercio competenti per territorio le quali mettono a disposizione il portale ?*impresa.gov*' che assume la denominazione di ?*impresainungiorno*"";

b) dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

"*d-bis*) Ferma restando la disposizione di cui alle lettere *a-bis*), *c*) nonché dall'articolo 19-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la compilazione della modulistica e la trasmissione dei dati, atti, documenti, elaborati tecnici ed allegati avviene, a pena di nullità, esclusivamente tramite il portale di cui alla lettera *d*), che assicura, in ogni caso, l'interscambio telematico dei dati con il sistema informativo del SUAP".

2. Gli sportelli unici accreditati ai sensi del comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, si adeguano alla previsione di cui al comma 1 entro 90 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, il comune decade dall'accreditamento di cui al comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 160/2010 e ad esso si applica la procedura prevista dal comma 3-*bis*, articolo 38, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112».

1.4

[TORRISI](#), [PAGANO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) per gli adempimenti soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero a mera comunicazione o del tutto libere a norma dell'articolo

12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la gestione telematica delle pratiche di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive è affidata alle Camere di Commercio in maniera omogenea per tutti i Comuni italiani. Per tutti gli altri casi, lo sportello unico è una funzione del comune competente per territorio. I comuni possono esercitare le funzioni telematiche di compilazione ed invio delle istanze allo sportello unico delegandole alle camere di commercio competenti per territorio le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno";

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) Ferma restando la disposizione di cui alle lettere a-bis), c) nonché dall'articolo 19-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la compilazione della modulistica e la trasmissione dei dati, atti, documenti, elaborati tecnici ed allegati avviene, a pena di nullità, esclusivamente tramite il portale di cui alla lettera d), che assicura, in ogni caso, l'interscambio telematico dei dati con il sistema informativo del SUAP".

2. Gli sportelli unici accreditati ai sensi del comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, si adeguano alla previsione di cui al comma 1 entro 90 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, il comune decade dall'accreditamento di cui al comma 10, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 160/2010 e ad esso si applica la procedura prevista dal comma 3-bis, articolo 38, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112».

1.5

[LO MORO](#), [COCIANCICH](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [RUSSO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Carta della cittadinanza digitale*) ? 1. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali riconoscono che cittadini ed imprese devono essere posti al centro dell'azione Amministrativa anche attraverso l'utilizzo delle moderne tecnologie. I cittadini e le imprese hanno il diritto di accedere a tutti i dati, ed i servizi di loro interesse in modalità digitale.

2. A tal fine il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, volti a riformare, delegificare e semplificare il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire il livello minimo dei diritti digitali di cittadini e imprese nei confronti dello Stato, delle Regioni e delle autonomie locali in termini di qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività nell'utilizzo dei servizi *online* delle pubbliche amministrazioni;

b) adottare le misure necessarie a garantire: la disponibilità di risorse di connettività a banda ultra larga e l'accesso alla rete *Internet* come servizio universale presso ogni struttura pubblica; il diritto di accesso e di riutilizzo di tutte le informazioni prodotte e detenute dalla pubblica amministrazione in formato aperto; il diritto all'alfabetizzazione digitale; il diritto alla partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle Amministrazioni;

c) assicurare che i procedimenti amministrativi siano semplificati e ripensati per venire incontro ai bisogni di cittadini e imprese, reingegnerizzandoli e progettandoli in un'ottica digitale, al fine di pervenire, in tempi definiti, alla piena realizzazione del principio del «*digital first*»;

d) favorire l'adesione da parte dei privati al Sistema Pubblico per la gestione dell'identità digitale di cui all'articolo 64 del Codice;

e) trasformare il Sistema Pubblico di Connettività in Sistema Pubblico di Interoperabilità e Sicurezza semplificando le regole di cooperazione tra amministrazioni pubbliche anche mediante l'utilizzo di adeguate interfacce informatiche (API) e favorendo l'adesione al sistema da parte dei privati;

f) promuovere l'elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini ed imprese ai fini della semplificazione del dialogo con le amministrazioni, garantendo l'adozione di soluzioni idonee a consentire l'uso anche in caso di indisponibilità di adeguate infrastrutture e dispositivi di

comunicazione o di un non idoneo livello di alfabetizzazione informatica;

g) prevedere forme di tutela effettiva dei diritti di cui alle lettere che precedono e di quelli di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 previo ricorso in sede stragiudiziale dinanzi ad un Difensore civico dei diritti di cittadinanza digitale da istituirsi presso l'Agenzia per l'Italia Digitale;

h) assicurare la neutralità tecnologica delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005;

i) razionalizzare le vigenti disposizioni di legge in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione in rete con la disciplina di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e la relativa normativa di attuazione in materia di sistema pubblico di identità digitale (SPID);

l) prevedere idonei regimi sanzionatori e premiali per le amministrazioni volti ad assicurare i diritti di cittadinanza digitale così come delineati dalla presente legge e dai conseguenti decreti attuativi;

m) razionalizzare gli strumenti di coordinamento delle amministrazioni pubbliche al fine di conseguire obiettivi di ottimizzazione e di innovazione della spesa nei processi di digitalizzazione, e obiettivi di risparmio energetico;

n) Assicurare l'assistenza e il sostegno alle amministrazioni nei processi di innovazione, con particolare attenzione a regioni e enti locali, anche investendo sulle competenze e professionalità del capitale umano operante nelle amministrazioni;

o) razionalizzare i meccanismi e le strutture deputati alla *governance* in materia di strategie di digitalizzazione, al fine di semplificare e qualificare i processi decisionali;

p) ridefinire i processi decisionali, anche con riferimento alle forme e strumenti di partecipazione dei cittadini;

q) prevedere l'aggiornamento continuo delle modalità di erogazione dei servizi e di svolgimento dei processi decisionali, in relazione all'evolvere delle tecnologie disponibili;

r) adeguare l'organizzazione di tutte le Pubbliche Amministrazioni al principio della unicità dei punti di contatto con i cittadini e le imprese.

3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

4. Lo Stato promuove la cultura digitale anche attraverso l'inserimento di previsioni coerenti con tale finalità in sede di rinnovo della concessione per l'esercizio del servizio pubblico televisivo e del relativo contratto di servizio».

1.6

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01) A partire dal Governo in carica all'entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministri, ivi compresi quelli senza portafoglio, è stabilito in dieci. Il numero totale dei componenti del governo a qualsiasi titolo, ivi compresi viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a quaranta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dall'articolo 51, comma 1, ultima parte, della Costituzione».

1.7

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «Al fine di ridurre la necessità dell'accesso fisico dei cittadini alle sedi degli uffici pubblici» con le seguenti: «In attuazione dell'obiettivo di digitalizzare l'attività di tutte le pubbliche amministrazioni e i rapporti tra questa e i cittadini e le imprese secondo quanto indicato dall'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), esercitando i poteri ad esso attribuiti dall'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, lo Stato completa entro il 31 dicembre 2015 la transizione alla modalità operativa digitale delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 8 del presente disegno di legge nonché degli enti e società da esse partecipate. Le norme contenenti *standard* tecnici soggette ad evoluzione tecnologica, sono adottate, previo parere dell'Agenzia per l'innovazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. A tal fine,»;

b) al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal comma 1 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari secondo la procedura di cui al precedente periodo.»

1.8

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dell'accesso fisico dei cittadini alle sedi degli uffici pubblici», inserire le seguenti: «e al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona come in particolare i servizi agli anziani; i servizi educativi, i servizi culturali e museali, garantendo al cittadino tempi certi nella fornitura di ogni tipo di servizi».

1.9

[FUCKSIA](#), [ENDRIZZI](#)

Al comma 1, dopo la parola: «entro», aggiungere le seguenti: «e non oltre».

1.11

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «sei mesi».

1.10

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

1.12

[DI BIAGIO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

1.13

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «in modo da assicurare», inserire le seguenti: «la totale garanzia al cittadino di tempi certi nell'erogazione dei servizi,».

1.14

[ENDRIZZI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «in modo da assicurare» inserire le seguenti: «in tutte le sedi della pubblica amministrazione di cui all'articolo 8, nonché ai cittadini e alle imprese, l'accesso gratuito alla banda larga digitale nei luoghi di residenza ovvero in cui sia stabilita la sede legale od operativa delle imprese,».

1.15

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «nonché all'erogazione», inserire le seguenti: «, in tempi certi e garantiti,».

1.16

DE POLI

*Al comma 1, dopo le parole: «con l'invio dei documenti», inserire le seguenti: «anche al domicilio fisico ove questo venga espressamente richiesto dal cittadino o sia opportuno per motivi di *privacy* secondo quanto stabilito dalle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche».*

1.17

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e solo ove questo venga espressamente richiesto dal cittadino ci sta opportuno per motivi di *privacy* secondo quanto stabilito dalle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, al n. 196 e successive modifiche».*

1.18

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) obbligo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di richiedere, nel primo atto di interlocuzione con l'utente, un indirizzo di posta elettronica certificata, e di declinare, per il registro di protocollo interessato, la propria casella di posta certificata, istituita ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni; obbligo, per le medesime pubbliche amministrazioni, di utilizzare la posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti e informazioni con i predetti utenti, e di ascrivere valore fidefacente, ai sensi del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, alle comunicazioni, dichiarazioni o trasmissioni di atti o documenti che vengano ad esse indirizzate dalla casella postale certificata dichiarata dall'utente, senza necessità di ulteriore trasmissione cartacea;

a-ter) obbligo di utilizzare le procedure di acquisizione diretta di documenti, di cui alla sezione III del capo III del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, non soltanto per il riscontro delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, ma anche per tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, prescindendo dalla previa indicazione a carico dell'interessato, di cui al comma 1 del citato articolo 43, laddove si tratti di pubblica amministrazione dotata di propria casella di posta certificata pubblicata nell'elenco consultabile per via telematica di cui all'articolo 16, comma 8 del decreto-legge 28 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;».

1.19

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2 dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) previsione di una modalità assistita per anziani, disabili e portatori di *handicap* o semplicemente persone svantaggiate attraverso l'utilizzo di intermediari opportunamente identificati come ad esempio caf, patronati e sedi sindacali o di consumatori muniti di un accesso di secondo livello».

1.20

PICCOLI, MAZZONI

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) definizione della programmazione temporale dell'attivazione dei nuovi servizi improntata a criteri di gradualità e progressività;».

1.21

ENDRIZZI

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «definizione inoltre di modalità autoapplicative nei procedimenti medesimi e di uno specifico regime sanzionatorio sul piano

disciplinare per i casi di colpevole inerzia, escludendo la disciplina del silenzio-assenso».

1.22

[GIOVANNI MAURO](#), [D'ANNA](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed in attuazione del piano di azione presentato nel quadro esercizio dell'Open Government Partnership».

1.25

[FUCKSIA](#), [ENDRIZZI](#), [CRIMI](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) previsione di una normativa quadro in materia di difesa civica, al fine di valorizzarne l'istituto, rafforzando ne funzioni, poteri ed ambiti di cognizione, specie con riferimento al ruolo di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;».

1.26

[FUCKSIA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) istituzione di un difensore civico nazionale;».

1.27

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: «anche previa» a: «processi decisionali.».

1.28

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 2, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «anche sulla base della ricognizione di cui al comma 3)».

1.29

[CERONI](#), [PERRONE](#)

Al comma 2, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «anche sulla base della ricognizione di cui al comma 3)».

1.30

[TORRISI](#)

Al comma 2, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «, anche sulla base della ricognizione di cui al comma 3)».

1.31

[CASTALDI](#), [GIROTTO](#)

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «sportelli unici dell'edilizia,» inserire le seguenti: «anche attraverso la standardizzazione dei procedimenti e della modulistica,».

1.32

[FUCKSIA](#), [ENDRIZZI](#), [CRIMI](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) definizione dei livelli minimi dei servizi amministrativi che devono essere erogati uniformemente sul territorio nazionale, in particolare in riferimento agli Sportelli unici attività produttivi e gli Sportelli unici per l'edilizia, di modalità operative standardizzate;».

1.33

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) previsione di un unico sportello del cittadino ed un unico sportello dell'impresa da interfacciare per le pratiche "trasversali" ove convogliare in procedure semplici e lineari le eventuali esigenze dell'utente».

1.34

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati e dei sistemi informatici attualmente detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, anche mediante eventuale accorpamento delle funzioni omogenee, le attività svolte dagli uffici territoriali e centrali dell'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ai fini del raggiungimento del risparmio di spesa si terrà conto della eventuale mancanza di oneri per il bilancio dello Stato per il funzionamento delle Amministrazioni coinvolte, garantendo l'attuale gettito fiscale relativo alla tassa di proprietà sulle auto riscossa dalle Regioni, oltre che una maggiore concorrenza nel settore delle pratiche automobilistiche. La riorganizzazione e/o l'eventuale accorpamento delle funzioni omogenee, di cui al precedente capoverso dovrà essere attuata mantenendo l'attuale livello dei servizi pubblici erogati in materia di registrazione all'utenza e la prossimità territoriale, l'utilizzo della moneta elettronica allo sportello oltre che la continuità dei servizi erogati dall'ACI in materia automobilistica (studio, sviluppo e miglioramento della rete stradale, istruzione automobilistica, promozione della cultura automobilistica, prevenzione e promozione della sicurezza stradale, assistenza tecnica stradale e legale diretta a facilitare l'uso degli autoveicoli ecc.). In particolare, l'eventuale scelta di accorpamento delle funzioni omogenee svolte dagli Uffici territoriali e centrali dell'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dovrà avvenire in combinato disposto con l'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché con l'articolo 2, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125. La riorganizzazione e/o l'eventuale accorpamento di funzioni dovrà garantire gli attuali livelli occupazionali e dovrà avvenire con l'esame congiunto delle organizzazioni sindacali;».

1.35

DE POLI

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati e dei sistemi informatici attualmente detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, anche mediante eventuale accorpamento delle funzioni omogenee, con il conseguente trasferimento del personale interessato, le attività svolte dagli uffici territoriali e centrali dell'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ai fini del raggiungimento del risparmio di spesa si terrà conto della eventuale mancanza di oneri per il bilancio dello Stato per il funzionamento delle Amministrazioni coinvolte, garantendo l'attuale gettito fiscale relativo alla tassa di proprietà sulle auto riscossa dalle Regioni, oltre che una maggiore concorrenza nel settore delle pratiche automobilistiche. La riorganizzazione e/o l'eventuale accorpamento delle funzioni omogenee, di cui al precedente capoverso dovrà essere attuata mantenendo l'attuale livello dei servizi pubblici erogati in materia di registrazione all'utenza e la prossimità territoriale, l'utilizzo della moneta elettronica allo sportello oltre che la continuità dei servizi erogati dall'ACI in materia automobilistica (studio, sviluppo e miglioramento della rete stradale, istruzione automobilistica, promozione della cultura automobilistica, prevenzione e promozione della sicurezza stradale, assistenza tecnica stradale e legale diretta a facilitare l'uso degli autoveicoli ecc.). In particolare, l'eventuale scelta di accorpamento delle funzioni omogenee svolte dagli Uffici territoriali e centrali dell'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dovrà avvenire in combinato disposto con l'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nonché con l'articolo 2, decreto-

legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125. La riorganizzazione e/o l'eventuale accorpamento di funzioni dovrà garantire gli attuali livelli occupazionali e dovrà avvenire con l'esame congiunto delle organizzazioni sindacali».

1.36

[BRUNI, MILO](#)

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine di realizzare significative economie per il bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, trasferimento all'Automobile Club d'Italia, quale Ente strumentale dello Stato per il settore automobilistico, della gestione operativa di *front e back office* relativa agli adempimenti ed ai servizi di competenza della Direzione generale per la motorizzazione da individuare all'esito della ricognizione di cui al comma 3 del presente articolo, con assorbimento nei ruoli ACI del personale necessario attualmente adibito agli stessi servizi e con conseguente rideterminazione dell'attuale sistema tariffario, perseguendo un modello di gestione semplificato, efficiente e senza oneri per il bilancio statale, improntato ai criteri ed ai principi direttivi di cui al comma 1 ed alle precedenti lettere del presente comma».

1.37

[TOMASELLI](#)

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine di realizzare significative economie per il bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, trasferimento all'Automobile Club d'Italia, quale Ente strumentale dello Stato per il settore automobilistico, della gestione operativa di *front e back office* relativa agli adempimenti ed ai servizi di competenza della Direzione generale per la motorizzazione da individuare all'esito della ricognizione di cui al comma 3 del presente articolo, con assorbimento nei ruoli ACI del personale necessario attualmente adibito agli stessi servizi e con conseguente rideterminazione dell'attuale sistema tariffario, perseguendo un modello di gestione semplificato, efficiente e senza oneri per il bilancio statale, improntato ai criteri ed ai principi direttivi di cui al comma 1 ed alle precedenti lettere del presente comma.».

1.38

[SOLLO](#)

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine di realizzare significative economie per il bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, trasferimento all'Automobile Club d'Italia, quale Ente strumentale dello Stato per il settore automobilistico, della gestione operativa di *front e back office* relativa agli adempimenti ed ai servizi di competenza della Direzione generale per la motorizzazione da individuare all'esito della ricognizione di cui al comma 3 del presente articolo, con assorbimento nei ruoli ACI del personale necessario attualmente adibito agli stessi servizi e con conseguente rideterminazione dell'attuale sistema tariffario, perseguendo un modello di gestione semplificato, efficiente e senza oneri per il bilancio statale, improntato ai criteri ed ai principi direttivi di cui al comma 1 ed alle precedenti lettere del presente comma.».

1.39

[BRUNI, MILO](#)

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed all'immatricolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un'unica modalità di archiviazione presso il pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture.».

1.40

[TOMASELLI, MATTESINI](#)

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed all'immatricolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un'unica modalità di archiviazione presso il pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture.».

1.41

SOLLO

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed all'immatricolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un'unica modalità di archiviazione presso il pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture.».

1.42

BRUNI, MILO

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine di semplificare e razionalizzare i procedimenti tecnico-amministrativi in campo automobilistico e conseguire risparmi strutturali per il bilancio dello Stato, previsione dell'affidamento agli uffici del pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, di compiti ed adempimenti gestionali connessi alle attività di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, di rilascio delle patenti di guida, nonché di altre attività amministrative e tecniche attualmente erogate in via diretta all'utenza dagli uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con realizzazione di un modello semplificato, integrato ed efficiente di gestione di erogazione dei servizi in conformità ai principi di cui al comma 1 del presente articolo e con costituzione presso il PRA di un'unica modalità di archiviazione da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo.».

1.43

TOMASELLI

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine di semplificare e razionalizzare i procedimenti tecnico-amministrativi in campo automobilistico e conseguire risparmi strutturali per il bilancio dello Stato, previsione dell'affidamento agli uffici del pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia, di compiti ed adempimenti gestionali connessi alle attività di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, di rilascio delle patenti di guida nonché di altre attività amministrative e tecniche attualmente erogate in via diretta all'utenza dagli uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con realizzazione di un modello semplificato, integrato ed efficiente di gestione di erogazione dei servizi in conformità ai principi di cui al comma 1 del presente articolo e con costituzione presso il PRA di un'unica modalità di archiviazione da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo.».

1.44

SOLLO

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine di semplificare e razionalizzare i procedimenti tecnico-amministrativi in campo automobilistico e conseguire risparmi strutturali per il bilancio dello Stato, previsione dell'affidamento agli uffici del pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia,

di compiti ed adempimenti gestionali connessi alle attività di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, di rilascio delle patenti di guida nonché di altre attività amministrative e tecniche attualmente erogate in via diretta all'utenza dagli uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con realizzazione di un modello semplificato, integrato ed efficiente di gestione di erogazione dei servizi in conformità ai principi di cui al comma 1 del presente articolo e con costituzione presso il PRA di un'unica modalità di archiviazione da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo.».

1.45

[BRUNI, MILO](#)

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine di realizzare significative riduzioni di spesa a carico del bilancio statale e risparmi di costi per l'utenza, costituzione degli uffici provinciali dell'Automobile Club d'Italia in centri di servizi amministrativi automobilistici preposti alla gestione integrata degli adempimenti in materia di registrazione della proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nel pubblico registro automobilistico ? PRA ? e, per conto della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di quelli relativi alle immatricolazioni, estendendo le modalità di gestione semplificata dello sportello telematico dell'automobilista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000 n. 358 ad altre formalità oggi escluse e con realizzazione presso il PRA, con oneri a suo esclusivo carico, di un'unica modalità di archiviazione dei dati del veicolo, da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dello stesso con gli altri sistemi informativi pubblici, nonché introduzione di un documento unico contenente le risultanze aggiornate ed univoche della situazione giuridico-patrimoniale e tecnica del veicolo.».

1.46

[TOMASELLI](#)

Al comma 2 sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine di realizzare significative riduzioni di spesa a carico del bilancio statale e risparmi di costi per l'utenza, costituzione degli uffici provinciali dell'Automobile Club d'Italia in centri di servizi amministrativi automobilistici preposti alla gestione integrata degli adempimenti in materia di registrazione della proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nel pubblico registro automobilistico ? PRA ? e, per conto della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di quelli relativi alle immatricolazioni, estendendo le modalità di gestione semplificata dello sportello telematico dell'automobilista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000 n. 358 ad altre formalità oggi escluse e con realizzazione presso il PRA, con oneri a suo esclusivo carico, di un'unica modalità di archiviazione dei dati del veicolo da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dello stesso con gli altri sistemi informativi pubblici, nonché introduzione di un documento unico contenente le risultanze aggiornate ed univoche della situazione giuridico-patrimoniale e tecnica del veicolo.».

1.47

[SOLLO](#)

Al comma 2 sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine di realizzare significative riduzioni di spesa a carico del bilancio statale e risparmi di costi per l'utenza costituzione degli uffici provinciali dell'Automobile Club d'Italia in centri di servizi amministrativi automobilistici preposti alla gestione integrata degli adempimenti in materia di registrazione della proprietà degli autoveicoli moto veicoli e rimorchi nel pubblico registro automobilistico ? PRA ? e, per conto della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di quelli relativi alle immatricolazioni, estendendo le modalità di gestione semplificata dello sportello telematico dell'automobilista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000 n. 358 ad altre formalità oggi escluse e con realizzazione presso il PRA, con oneri a suo esclusivo carico, di un'unica modalità di archiviazione dei dati del veicolo da

perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dello stesso con gli altri sistemi informativi pubblici, nonché introduzione di un documento unico contenente le risultanze aggiornate ed univoche della situazione giuridico-patrimoniale e tecnica del veicolo.».

1.48

[BRUNI, MILO](#)

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine di semplificare le procedure e di realizzare significative economie per il bilancio dello Stato e risparmi per l'utenza, previsione di un nuovo assetto del settore delle procedure in campo automobilistico incentrato sulla valorizzazione delle funzioni di pianificazione, indirizzo e controllo della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla concentrazione presso gli uffici dell'Automobile Club d'Italia della gestione operativa dei compiti e delle attività inerenti ai procedimenti di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi congiuntamente a quelli di registrazione della proprietà assicurati dal pubblico registro automobilistico e di altri eventuali servizi ed operazioni tecniche di pertinenza della stessa Direzione generale, ivi compresa la gestione e lo sviluppo evolutivo di un archivio unificato dei dati giuridici, patrimoniali, tecnici e fiscali dei veicoli, finalizzato all'emissione di un documento unico e all'ottimizzazione dei servizi all'utenza ed alle altre pubbliche amministrazioni, da realizzare senza oneri per il bilancio statale come estensione ed implementazione del PRA, secondo principi di sussidiarietà amministrativa e di funzionale utilizzo delle competenze e delle strutture dedicate già esistenti.».

1.49

[SOLLO](#)

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine, di semplificare le procedure e di realizzare significative economie per il bilancio dello Stato e risparmi per l'utenza, previsione di un nuovo assetto del settore delle procedure in campo automobilistico incentrato sulla valorizzazione delle funzioni di pianificazione, indirizzo e controllo della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla concentrazione presso gli uffici dell'Automobile Club d'Italia della gestione operativa dei compiti e delle attività inerenti ai procedimenti di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi congiuntamente a quelli di registrazione della proprietà assicurati dal pubblico registro automobilistico e di altri eventuali servizi ed operazioni tecniche di pertinenza della stessa Direzione generale, ivi compresa la gestione e lo sviluppo evolutivo di un archivio unificato dei dati giuridici, patrimoniali, tecnici e fiscali dei veicoli, finalizzato all'emissione di un documento unico e all'ottimizzazione dei servizi all'utenza ed alle altre pubbliche amministrazioni, da realizzare senza oneri per il bilancio statale come estensione ed implementazione del PRA, secondo principi di sussidiarietà amministrativa e di funzionale utilizzo delle competenze e delle strutture dedicate già esistenti.».

1.50

[TOMASELLI](#)

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine di semplificare le procedure e di realizzare significative economie per il bilancio dello Stato e risparmi per l'utenza, previsione di un nuovo assetto del settore delle procedure in campo automobilistico incentrato sulla valorizzazione delle funzioni di pianificazione, indirizzo e controllo della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla concentrazione presso gli uffici dell'Automobile Club d'Italia della gestione operativa dei compiti e delle attività inerenti ai procedimenti di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi congiuntamente a quelli di registrazione della proprietà assicurati dal pubblico registro automobilistico e di altri eventuali servizi ed operazioni tecniche di pertinenza della stessa Direzione generale, ivi compresa la gestione e lo sviluppo evolutivo di un archivio unificato dei dati giuridici, patrimoniali, tecnici e fiscali dei veicoli, finalizzato all'emissione di un documento unico e

all'ottimizzazione dei servizi all'utenza ed alle altre pubbliche amministrazioni, da realizzare senza oneri per il bilancio statale come estensione ed implementazione del PRA, secondo principi di sussidiarietà amministrativa e di funzionale utilizzo delle competenze e delle strutture dedicate già esistenti.».

1.51

[TOMASELLI](#), [SANGALLI](#), [ASTORRE](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#), [SCALIA](#)

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli e di migliorare le condizioni di trasparenza del mercato e di sicurezza dei veicoli, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico, denominato "Carta di identità del veicolo", contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai sinistri ed alle riparazioni effettuate riportati nella banca dati sinistri istituita presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché i dati relativi alle operazioni di revisione periodica, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, mediante accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

1.52

[GALIMBERTI](#), [PELINO](#), [MAZZONI](#), [BOCCA](#), [PERRONE](#)

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli e di migliorare le condizioni di trasparenza del mercato e di sicurezza dei veicoli, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico, denominato "Carta di identità del veicolo", contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai sinistri ed alle riparazioni effettuate riportati nella banca dati sinistri istituita presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché i dati relativi alle operazioni di revisione periodica, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, mediante accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

1.53

[MARAN](#), [ICHINO](#), [LANZILLOTTA](#)

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza e di migliorare le condizioni di trasparenza del mercato e di sicurezza dei veicoli, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico, denominato "Carta di identità del veicolo", contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai sinistri ed alle riparazioni effettuate riportati nella banca dati sinistri istituita presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dall'articolo 13, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché i dati relativi alle operazioni di revisione periodica, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, mediante accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

1.54

[TORRISI](#), [PAGANO](#)

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli e di migliorare le condizioni di trasparenza del mercato e di sicurezza dei veicoli, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico, denominato "Carta di identità del veicolo", contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai sinistri ed alle riparazioni effettuate riportati nella banca dati sinistri istituita presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché i dati relativi alle operazioni di revisione periodica, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, mediante accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.55

[BONERISCO](#)

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli e di migliorare le condizioni di trasparenza del mercato e di sicurezza dei veicoli, introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico, denominato "Carta di identità del veicolo", contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, i dati attinenti ai sinistri ed alle riparazioni effettuate riportati nella banca dati sinistri istituita presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché i dati relativi alle operazioni di revisione periodica, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, mediante accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.56

[ENDRIZZI](#)

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli e di conseguire un risparmio di spesa a carico dell'amministrazione e degli utenti, salvaguardando i livelli occupazionali, eliminazione della sovrapposizione di ruoli e funzioni tra il pubblico registro automobilistico e l'archivio nazionale dei veicoli, attraverso l'unificazione, in un unico archivio telematico nazionale, dei dati concernenti la proprietà e le caratteristiche tecniche dei veicoli attualmente inseriti negli archivi predetti.».

1.57

[BRUNI, MILO](#)

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti rispettivamente dal pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.58

[TOMASELLI](#)

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli

e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti rispettivamente dal pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.59

[SOLLO](#)

Al comma 2, sostituire la lettera i), con la seguente:

«i) anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l'utenza, introduzione di un documento unico contenente i dati di proprietà e di immatricolazione- di autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti rispettivamente dal pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per lo motorizzazione civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.».

1.60

[BRUNI, MILO](#)

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole da: «per l'utenza» a: «dei trasporti» con le seguenti: «, previsione presso gli uffici del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia di un'unica modalità di gestione dei servizi di registrazione della proprietà e di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, e di un'unica modalità di archiviazione dei relativi dati finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo, da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dei sistemi informativi delle diverse strutture, con oneri ad esclusivo carico di ACI. incrementando il livello della qualità dei servizi resi ai cittadini, agli operatori professionali del settore e ad altre pubbliche amministrazioni e determinando riduzioni di spesa strutturali a beneficio del bilancio dello Stato, secondo principi di economicità della gestione e di sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni statali.».

1.61

[TOMASELLI](#)

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole da: «per l'utenze» a: «dei trasporti» con le seguenti: «, previsione presso gli uffici del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia di un'unica modalità di gestione dei servizi di registrazione della proprietà e di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, e di un'unica modalità di archiviazione dei relativi dati finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo, da perseguire attraverso il collegamento e lo piena interoperabilità dei sistemi informativi delle diverse strutture, con oneri ad esclusivo carico di ACI, incrementando il livello della qualità dei servizi resi ai cittadini, agli operatori professionali del settore e ad altre pubbliche amministrazioni e determinando riduzioni di spesa strutturali a beneficio del bilancio dello Stato, secondo principi di economicità della gestione e di sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni statali.».

1.62

[SOLLO](#)

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole da: «per l'utenze» a: «dei trasporti» con le seguenti: «, previsione presso gli uffici del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia di un'unica modalità di gestione dei servizi di registrazione della proprietà e di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, e di un'unica modalità di archiviazione dei relativi dati finalizzata al rilascio di un documento unico del veicolo, da perseguire attraverso il collegamento e la piena interoperabilità dei sistemi informativi delle diverse strutture, con oneri ad esclusivo carico di ACI, incrementando il livello della qualità dei servizi resi ai cittadini, agli operatori professionali del settore e ad altre pubbliche amministrazioni e determinando riduzioni di spesa strutturali a beneficio del bilancio dello Stato, secondo principi di economicità della gestione e di sussidiarietà amministrativa nei confronti delle amministrazioni statali.».

1.63

[BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI](#)

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «per l'utenza», inserire le seguenti: «e di garantire l'accesso gratuito ai dati alle amministrazioni competenti».

1.64

[CERONI, PERRONE](#)

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «per l'utenza», inserire le seguenti: «e di garantire l'accesso gratuito ai dati alle amministrazioni competenti».

1.65

[TORRISI](#)

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «per l'utenza», inserire le seguenti: «e di garantire l'accesso gratuito ai dati alle amministrazioni competenti».

1.66

[TOMASELLI, MATTESINI](#)

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «introduzione», sopprimere le seguenti: «di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio» e dopo le parole: «, anche mediante eventuale accorpamento» inserire le seguenti: «presso l'Automobile Club d'Italia».

1.67

[BRUNI, MILO](#)

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «introduzione», sopprimere le seguenti: «di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio» e dopo le parole: «, anche mediante eventuale accorpamento» inserire le seguenti: «presso l'Automobile Club d'Italia».

1.68

[SOLLO](#)

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «introduzione», sopprimere le seguenti: «di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio» e dopo le parole: «, anche mediante eventuale accorpamento» inserire le seguenti: «presso l'Automobile Club d'Italia».

1.69

[BRUNI, MILO](#)

Al comma 2, lettera i), dopo la parola: «introduzione», sopprimere le seguenti: «di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio».

1.70

[TOMASELLI, MATTESINI](#)

Al comma 2, lettera i), dopo la parola: «introduzione», sopprimere le seguenti: «di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio».

1.71

[SOLLO](#)

Al comma 2, lettera i), dopo la parola: «introduzione», sopprimere le seguenti: «di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio».

1.72

[TOMASELLI, MATTESINI](#)

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «un'unica modalità di archiviazione», inserire le seguenti: «presso il pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia».

1.73

[SOLLO](#)

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «un'unica modalità di archiviazione», inserire le seguenti: «presso il pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia».

1.74

[BRUNI, MILO](#)

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «un'unica modalità di archiviazione», inserire le seguenti: «presso il pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia».

1.75

[ENDRIZZI, CRIMI, MORRA](#)

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «motoveicoli e rimorchi,» inserire le seguenti: «nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, i dati inerenti ai versamenti delle tasse automobilistiche.»

1.76

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «e rimorchi,» inserire le seguenti: «nonché quelli relative al trasporto conto-terzi.»

1.77

[BRUNI, MILO](#)

Al comma 2, lettera i), sopprimere le seguenti parole: «, riorganizzando, anche mediante eventuale accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

1.78

[TOMASELLI, MATTESINI](#)

Al comma 2, lettera i), sopprimere le seguenti parole: «, riorganizzando, anche mediante eventuale accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

1.79

[SOLLO](#)

Al comma 2, lettera i), sopprimere le seguenti parole: «, riorganizzando, anche mediante eventuale accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

1.80

[TOMASELLI, MATTESINI](#)

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole da: «riorganizzando» a: «trasporti» con le seguenti: «riorganizzando eventualmente, sulla base della ricognizione di cui al comma 3 del presente articolo, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

1.81

[SOLLO](#)

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole da: «riorganizzando» a: «trasporti» con le seguenti: «riorganizzando eventualmente, sulla base della ricognizione di cui al comma 3 del presente articolo, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

1.82

[BRUNI, MILO](#)

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole da: «riorganizzando» a: «trasporti» con le seguenti: «riorganizzando eventualmente, sulla base della ricognizione di cui al comma 3 del presente articolo, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

1.83

[MARAN, ICHINO, LANZILLOTTA](#)

Al comma 2, lettera i), sopprimere le parole: «, anche mediante eventuale accorpamento,» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendone l'accorpamento; nell'ottica di una riduzione dei costi ricollegabili alla circolazione dei veicoli, prevedere la soppressione della trascrizione di cui all'articolo 2683, numero 3), del Codice Civile, riorganizzando, senza ricadute negative, gli assetti

delle strutture interessate.».

1.84

[MARAN](#), [ICHINO](#), [LANZILLOTTA](#)

Al comma 2, lettera i), sopprimere le parole: «, anche mediante eventuale accorpamento,» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendone l'accorpamento».

1.85

[TOMASELLI](#), [MATTESINI](#)

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «, anche mediante eventuale accorpamento», inserire le seguenti: «presso l'Automobile Club d'Italia,».

1.86

[SOLLO](#)

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «, anche mediante eventuale accorpamento», inserire le seguenti: «presso l'Automobile Club d'Italia,».

1.87

[BRUNI](#), [MILO](#)

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «, anche mediante eventuale accorpamento», inserire le seguenti: «presso l'Automobile Club d'Italia,».

1.88

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «eventuale accorpamento», inserire le seguenti: «e ricollocazione delle risorse umane».

1.89

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché dell'utilizzo della moneta elettronica allo sportello.»

1.90

[LO MORO](#), [COCIANCICH](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [RUSSO](#)

Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella realizzazione di tale provvedimento verranno salvaguardati i posti e le condizioni di lavoro dei dipendenti attualmente impiegati nel settore, in particolare dell'ACI, di ACI Informatica e della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

1.91

[LO MORO](#), [COCIANCICH](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [RUSSO](#)

Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali interventi si realizzeranno senza oneri a carico del bilancio pubblico e dell'utenza utilizzando le infrastrutture e professionalità già presenti in ACI Informatica S.p.a.».

1.92

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere, in fine, la seguente:

«i-bis) previsione di sanzioni amministrative ai dirigenti delle strutture pubbliche erogatrici di servizi inadempienti nei confronti del rispetto delle norme vigenti relative all'autocertificazione e all'erogazione in tempi certi dei servizi stessi.».

1.93

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere, in fine, la seguente:

«i-bis) previsione di un termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda per il rilascio di tutti gli atti, certificati e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora tali documenti non siano da acquisire d'ufficio.».

1.94

[ENDRIZZI](#)

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere, in fine, la seguente:

«i-bis) revisione della disciplina della trascrizione dei beni mobili, al fine di escludere gli autoveicoli dai beni per i quali è disposta la pubblicità».

1.95

[ENDRIZZI](#)

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere, in fine, la seguente:

«i-bis) al fine di garantire pari diritti ed opportunità ai cittadini, disporre interventi economici compensativi a favore degli enti locali, dei cittadini e delle imprese nei territori non raggiunti dalla banda larga».

1.96

[AUGELLO](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire la piena efficacia dei servizi al cittadino e alle imprese, il governo definisce metodologie e regole per la reingegnerizzazione dei processi, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni e delegando ai professionisti iscritti agli ordini funzioni sussidiarie di interesse pubblico».

1.97

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [DE PIN](#), [MASTRANGELI](#), [ORELLANA](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I principi e i criteri direttivi di cui alle lettere a) e alla lettera h) si applicano alle amministrazioni di istruzione e cultura, tenuto conto della specificità del servizio di istruzione e del sistema nazionale della ricerca».

1.98

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I principi e i criteri direttivi di cui alle lettere a) ed h) del precedente comma, si applicano alle amministrazioni di istruzione e cultura tenuto conto della specificità del servizio di istruzione».

1.99

[CENTINAIQ](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I principi e i criteri direttivi di cui al comma 2, lettere da a) a h), si applicano alle amministrazioni di istruzione e cultura tenuto conto e specificità del servizio di istruzione».

1.100

[PUGLISI](#), [DIGIORGI](#), [ELENA FERRARA](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere da a) a h), si applicano alle scuole statali di ogni ordine e grado tenuto conto della specificità del servizio di istruzione.».

1.101

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Sopprimere i commi 3 e 4.

1.102

[CERONI](#), [PERRONE](#)

Sopprimere i commi 3 e 4.

1.103

[GIOVANNI MAURO](#), [D'ANNA](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine dell'adozione dei presenti decreti legislativi e per accelerare e rendere efficace

l'automazione e digitalizzazione di quanto previsto dall'articolo 1, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Pubblica Amministrazione e Semplificazione varerà la Piattaforma Digitale di Coordinamento della semplificazione delle Pubblica Amministrazione per mezzo della quale, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procederanno alla ricognizione dei procedimenti amministrativi di loro competenza che includono tra l'altro la descrizione delle fasi procedurali, l'individuazione degli uffici responsabili, dei soggetti e delle risorse intervenienti, i termini e la durata media, il livello di digitalizzazione, nonché le sovrapposizioni di competenze e le ipotesi di semplificazione. La piattaforma avrà il compito tra l'altro di analizzare i dati ricevuti ai fini di elaborare piani di razionalizzare dei processi digitali».

1.104

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «quattro mesi», con le seguenti: «sei mesi».

1.105

[AUGELLO](#)

Al comma 3, dopo le parole: «quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», aggiungere le seguenti: «e comunque successivamente ogni due anni.»

1.106

[ENDRIZZI](#)

Al comma 3, dopo le parole: «il livello di digitalizzazione» inserire le seguenti: «ed i bisogni formativi del personale».

Conseguentemente al comma 4 dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti: «definisce i percorsi formativi e le risorse da stanziare a tale scopo, escludendo il ricorso a consulenze esterne in presenza di competenze e risorse disponibili nella pubblica amministrazione e».

1.107

[FUCKSIA](#), [ENDRIZZI](#), [CRIMI](#)

Al comma 3, sostituire le parole da: «nonché» a: «semplificazione», con le seguenti: «le sovrapposizioni di competenze, le ipotesi di semplificazione, nonché il numero dei ricorsi amministrativi e giudiziari avverso i provvedimenti emanati negli ultimi tre anni;».

1.108

[GIOVANNI MAURO](#), [D'ANNA](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini della gestione e della realizzazione della Piattaforma telematica di coordinamento della semplificazione e digitalizzazione delle Pubblica Amministrazione, è istituito il Comitato di Coordinamento, Vigilanza e Certificazione di conformità agli adempimenti previsti dal presente articolo. Compito del Comitato è monitorare l'applicazione della presente legge nei confronti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. nonché coordinare l'adozione delle misure di attuazione e certificarne trimestralmente la rispondenza ai criteri stabiliti dai decreti attuativi e dai regolamenti. Nell'espletamento di questa funzione il Comitato può irrogare sanzioni. La composizione del Comitato e le sue attribuzioni sono stabilite con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione».

1.109

[ENDRIZZI](#)

Al comma 4, dopo le parole: «Conseguentemente il Governo», inserire le seguenti: «effettua un'analisi dell'impatto regolativo delle norme in considerazione degli effettivi contesti organizzativi e delle amministrazioni, delle risorse materiali e umane presenti ovvero necessarie a dare piena attuazione alle norme in fase di definizione; in relazione alle risultanze definisce e».

1.110

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché l'organizzazione e le procedure interne a ciascuna amministrazione».

1.111

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Sopprimere il comma 5.

1.112

[CERONI](#), [PERRONE](#)

Sopprimere il comma 5.

1.113

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 5, dopo le parole: «amministrazioni pubbliche» inserire le seguenti: «, sulla base di schemi standard indicati dallo Stato in conformità con l'articolo 117 comma 2 lettera r) della Costituzione».

1.115

[MARAN](#), [ICHINO](#), [LANZILLOTTA](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere certificazioni o documenti prodotti da altre pubbliche amministrazioni se i dati richiesti sono in possesso di una delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo».

1.114

[BUEMI](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#), [BERGER](#), [ZIN](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere autodichiarazioni se le caratteristiche e gli *status* da dichiarare sono ricavabili da documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo».

1.116

[RUSSO](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere autodichiarazioni se le caratteristiche e gli *status* da dichiarare sono ricavabili da documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo».

1.117

[AUGELLO](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere autodichiarazioni se le caratteristiche e gli *status* da dichiarare sono ricavabili da documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo».

1.118

[PERRONE](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere autodichiarazioni se le caratteristiche e gli *status* da dichiarare sono ricavabili da documenti in possesso di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo».

1.119

[DI BIAGIO](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere autodichiarazioni se le caratteristiche e gli *status* da dichiarare sono ricavabili da documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a rilasciare alle amministrazioni richiedenti le informazioni necessarie ai fini del procedimento amministrativo».

1.120

[LO MORO](#), [COCIANCICH](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [RUSSO](#)

Sopprimere il comma 6.

1.121

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Sopprimere il comma 6.

1.122

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Sopprimere il comma 6.

1.123

[CERONI](#), [PERRONE](#)

Sopprimere il comma 6.

1.124

[DE POLI](#)

Sopprimere il comma 6.

1.125

[TORRISI](#)

Sopprimere il comma 6.

1.126

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. I dirigenti delle amministrazioni responsabili delle adempienze che non provvedono ai sensi dei commi 3 e 5 sono sottoposti a procedimento sanzionatorio e decadono dall'incarico dirigenziale».

1.127

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 6, sopprimere le parole: «a tempo indeterminato».

1.128

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, né procedere all'erogazione della retribuzione di risultato dei dirigenti».

1.129

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine il Dipartimento della funzione pubblica esercita un costante monitoraggio attivando, anche su segnalazione del cittadini, ispezioni e poteri sostitutivi.».

1.130

[ENDRIZZI](#)

Al comma 6 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «il Governo definisce il regime sanzionatorio disciplinare in merito a inerzie e imperizie, in capo a funzionari delle amministrazioni incaricati di dare fattuale applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi oggetto della presente

delega, salvo che le condotte non configurino più grave fattispecie e responsabilità penali o per danno erariale. Per quanto riguarda eventuali responsabilità in capo a organi elettivi o di nomina pubblica, le inerzie di cui al precedente periodo sono motivo di incandidabilità o decadenza ovvero di impedimento al rinnovo dell'incarico.».

1.131

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. In ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 8 è istituito, alle dirette dipendenze dell'organo politico di vertice che risponde dell'effettiva attuazione del piano, un responsabile per la transizione alla modalità operativa digitale e dei conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati a maggiore efficienza ed economicità, dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali. Tale figura è posta a capo dell'Ufficio dirigenziale previsto all'articolo 17 c.1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).».

1.132

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 7, sostituire le parole: «acquisizione del parere della» con le seguenti: «intesa in sede di».

Consequentemente, al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con le stesse procedure di cui al comma precedente».

1.133

[CERONI](#), [PERRONE](#)

Al comma 7, sostituire le parole: «acquisizione del parere della» con le seguenti: «intesa in sede di».

Consequentemente, al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «con le stesse procedure di cui al comma precedente».

1.134

[SOLLO](#), [SAGGESE](#)

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti» con le seguenti: «della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia.».

1.135

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Con gli schemi di decreti legislativi di cui al comma precedente è altresì trasmesso alle Camere un piano operativo relativo alla loro attuazione con l'indicazione dei soggetti responsabili dell'intero processo, dei tempi delle singole fasi di attuazione e delle risorse finanziarie coinvolte. Ogni sei mesi il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari circa l'attuazione del predetto piano operativo».

1.136

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#)

Sopprimere il comma 8.

1.137

[DLBIAGIO](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 41, e successive modificazioni, dopo le parole: "comma 4 è dato ricorso," sono aggiunte le seguenti: "da parte dell'interessato ricorrente con semplice presentazione di richiesta e descrizione dei fatti," e dopo le parole: "per il deposito del ricorso," sono aggiunte le seguenti: "udito il ricorrente, la parte resistente e"».

1.138

[MARGIOTTA](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 9-bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, è

aggiunto il seguente comma: "2. Il rilascio di atti, certificati e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora non siano da acquisire d'ufficio ai sensi del precedente comma, deve avvenire nel termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del presente decreto."».

1.139

[GIBIINO, MAZZONI](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 9-bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto il seguente comma: "2. Il rilascio di atti, certificati e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora non siano da acquisire d'ufficio ai sensi del precedente comma, deve avvenire nel termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del presente decreto."».

1.140

[TORRISI](#)

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. All'articolo 9-bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto il seguente comma: "2. Il rilascio di atti, certificati e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora non siano da acquisire d'ufficio ai sensi del precedente comma, deve avvenire nel termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del presente decreto."».

1.0.1

[BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le disposizioni del presente codice si applicano, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque a quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'articolo 1, comma della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico, inserite nel predetto conto economico consolidato; e le autorità indipendenti".

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

"6. Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale. Con decreti del Presidente del consiglio dei ministri, tenuto conto delle esigenze derivanti dalla natura delle proprie funzioni. quando riguardano gli ambiti esclusi dal primo periodo, sono stabiliti le modalità, i limiti ed i tempi di applicazione delle disposizioni del presente Codice alla Presidenza del consiglio dei ministri.

6-bis. Le disposizioni del presente codice non si applicano alle operazioni di voto nelle consultazioni elettorali né all'esercizio delle attività e funzioni svolte da uffici amministrativi e giudiziari in relazione alle medesime consultazioni, ad eccezione della trasmissione dei dati di proclamazione. La redazione in formato elettronico del modello unico di verbale di proclamazione dei risultati, per tutti gli uffici elettorali diversi da quelli sezionali, sostituisce la modalità cartacea di redazione ed è svolta secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno e dal Ministro della giustizia, previo coordinamento, per quanto attiene alle rispettive elezioni, con le amministrazioni della Camera e del Senato. Il verbale è sottoscritto con firma digitale dal segretario estensore e dal presidente dell'ufficio elettorale il verbale è quindi inviato, con le

modalità di trasmissione telematica degli atti. previste dalle disposizioni di cui al comma 6-ter, agli uffici destinatari ai sensi della legislazione vigente; il segretario dell'ufficio destinatario del verbale attesta il deposito del verbale apponendo la data e sottoscrivendo il verbale con la propria firma digitale.

6-ter. Le disposizioni del presente Codice si applicano all'amministrazione della Giustizia per quanto non diversamente disposto dall'articolo 56 e dal Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, e successive modificazioni. Con proprio decreto il Ministro della giustizia provvede a modificare le regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, di cui al proprio decreto 17 luglio 2008, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 184 alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 agosto 2008, in particolare uniformando la disciplina della firma digitale, di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 del predetto decreto, a quanto previsto dal presente Codice".

3. All'articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Per le comunicazioni di cui all'articolo 48, comma 1, con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2 utilizzano esclusivamente la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell'indirizzo:

a) costituisce elezione di domicilio informatico del dichiarante;
b) è sempre revocabile con le stesse modalità della dichiarazione;
c) rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, degli atti. e dei provvedimenti che lo riguardano"».

1.0.2

[BOTTICI](#), [ENDRIZZI](#), [CRIMI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Delega al Governo per la trasparenza e la fruibilità del SIOPE)

1. Al fine di assicurare l'attuazione, il potenziamento e la miglior fruibilità del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) di cui all'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e all'articolo 14, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, e successive modificazioni il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'inclusione degli organi costituzionali tra le amministrazioni che trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesoriери o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale;

b) ai fini della effettiva tracciabilità dei pagamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali e delle altre forme di investimento pubblico, nonché degli acquisti di beni e servizi, assicurare l'acquisizione dal mandato informatico dei pagamenti anche delle informazioni relative al beneficiario prevedendo l'obbligo di compilazione del codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché del codice identificativo di gara (CIG) di cui all'articolo 3, comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

c) assicurare l'effettivo inserimento nel SIOPE e la conseguente consultabilità dei dati di tutte le amministrazioni interessate, dei Ministeri e, in particolare, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rafforzando le sanzioni in caso di inadempienza;

d) garantire la facilità di accesso al SIOPE e la fruibilità dei dati ai cittadini e agli operatori della pubblica amministrazione, anche mediante l'adozione di sistemi tecnici volti ad assicurare la suddivisione analitica dei movimenti e rendere effettiva la ricerca analitica attraverso il relativo codice

degli enti;

e) prevedere funzionalità per il confronto tra enti simili, includendo anche indicatori normalizzati per il numero di addetti e popolazione di riferimento.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze ed è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di trenta giorni.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

4. Dai decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica ed essi non devono comportare aggravio di spese per i cittadini e le imprese. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie».

1.0.3

[BOTTICI](#), [ENDRIZZI](#), [CRIMI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.1-bis.

(Delega al Governo per la trasparenza e la fruibilità del SIOPE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il potenziamento e la miglior fruibilità del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) di cui all'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e all'articolo 14, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare l'effettivo inserimento nel SIOPE e la conseguente consultabilità dei dati di tutte le amministrazioni interessate, dei Ministeri e, in particolare, della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) garantire la facilità di accesso al SIOPE e la fruibilità dei dati ai cittadini e agli operatori della pubblica amministrazione, anche mediante l'adozione di sistemi tecnici volti ad assicurare la suddivisione analitica dei movimenti e rendere effettiva la ricerca analitica attraverso il relativo codice degli enti;

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze ed è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di trenta giorni.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

4. Dai decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica ed essi non devono comportare aggravio di spese per i cittadini e le imprese. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono

emanati successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie».

1.0.4

[BOTTICI](#), [ENDRIZZI](#), [CRIMI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Delega al Governo per la trasparenza e la fruibilità del SIOPE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il potenziamento e la miglior fruibilità del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) di cui all'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e all'articolo 14, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, e successive modificazioni, al fine specifico di disporre l'inclusione degli organi costituzionali tra le amministrazioni che trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale;
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze ed è successivamente trasmesso alle Camere per espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di trenta giorni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.
3. Dai decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica ed essi non devono comportare aggravio di spese per i cittadini e le imprese. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie».

1.0.5

[BOTTICI](#), [ENDRIZZI](#), [CRIMI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Delega al Governo per la trasparenza e la fruibilità del SIOPE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il potenziamento e la miglior fruibilità del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) di cui all'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e all'articolo 14, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, e successive modificazioni, al fine specifico di inserire nel sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche il monitoraggio degli investimenti pubblici effettuato mediante codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché il codice identificativo di gara (CIG) di cui all'articolo 3, comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, con l'obiettivo di favorire la trasparenza e la conoscibilità dei progetti di investimento pubblico nonché dei progetti in corso di attuazione da parte delle competenti amministrazioni e dei soggetti aggiudicatori;
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze ed è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente,

la scadenza medesima è prorogata di trenta giorni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

3. Dai decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica ed essi non devono comportare aggravio di spese per i cittadini e le imprese. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie».

1.0.6

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure di semplificazione amministrativa)

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza, nonché l'elenco dei responsabili incaricati al rilascio degli atti relativi al procedimento».

1.0.7

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Perentorietà dei termini)

1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Tutti i termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi sono perentori ed alla loro scadenza si intende formato il provvedimento amministrativo positivo"».

1.0.8

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, misurazione degli oneri amministrativi e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: "40. (L) Certificati", e sono premessi i seguenti commi:

"2. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

3. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o "ai privati gestori di pubblici servizi";

b) all'articolo 41, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni

sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato";

d) dopo l'articolo 44 è inserito il seguente: "44-bis. Acquisizione d'ufficio di informazioni. 1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore. 2. La documentazione antimafia è acquisita d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni procedenti nel rispetto della specifica normativa di settore.";

e) l'articolo 72 è sostituito dal seguente: "72. Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli. 1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del CAD, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. 2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficienza, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la esecuzione. 3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.";

f) all'articolo 74, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà" ed è aggiunta la seguente lettera: "d) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 2".

3. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 25, 26 e 27, della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese, degli oneri amministrativi e della stima dei relativi costi, introdotti o eliminati nei confronti di cittadini e imprese. Per oneri amministrativi intendono gli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"25. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 27.

26. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:

a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, *standard*, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;

b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

27. L'amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque, i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge 28

novembre 2005, n. 246"».

1.0.9

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art.1-«bis

(Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni)

1. Al fine di semplificare l'attività dei responsabili finanziaria degli enti locali e ridurre la duplicazione delle comunicazioni dei dati correlati alla gestione contabile, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interministeriale del Ministro degli interni, di concerto con il Ministro delle Economia e Finanze e il Ministro per la Semplificazione, sono adottate nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei comuni nei confronti di altre Amministrazioni pubbliche, finalizzate all'utilizzo di un unico modulo per la trasmissione dei dati, da comunicare a soggetti diversi appartenenti alla P. A., prevedendo altresì, la possibilità di accesso diretto ai dati elaborati dai comuni da parte delle Pubbliche Amministrazioni interessate mediante la costituzione di una banca dati apposita.

2. L'applicazione della presente norma non deve comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.»

Art. 2

2.1

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».

2.2

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1), lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 8 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei principi di economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa».

2.3

[CERONI](#), [PERRONE](#)

Al comma 1), lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 8 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei principi di economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa».

2.4

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: "nonché assicurare che le associazioni portatrici di interessi diffusi o sensibili nonché i comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di interessi pubblici territoriali siano inclusi nei diversi tipi di procedimento compreso quello decisorio".

2.5

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) ridefinizione della Conferenza di servizi preliminare al fine di anticipare i tempi di adozione della decisione e pervenire ad una rapida conclusione dei lavori della successiva Conferenza di Servizi»;

b) alla lettera f), dopo le parole: «ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti», aggiungere le seguenti: «attribuendo priorità alla salvaguardia degli interessi pubblici nei casi di cui alla successiva lettera g)»;

c) alla lettera g), aggiungere in fine «e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14-*quater* della legge n. 241 del 1990.

d) dopo la lettera g), inserire la seguente: «g-bis) definizione di un sistema efficace di

valutazione della performance dirigenziale incentrato sulla responsabilità amministrativo-contabile per il mancato raggiungimento dei risultati e sulla trasparenza e sulla partecipazione da parte del privato al processo valutativo in relazione alle proprie istanze trasmesse in Conferenza dei servizi».

2.6

[BONERISCO](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) ridefinizione della Conferenza di servizi preliminare al fine di anticipare i tempi di adozione della decisione e pervenire ad una rapida conclusione dei lavori della successiva Conferenza di Servizi»;

b) alla lettera t), dopo le parole: «ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti», aggiungere le seguenti: «compatibilmente con la salvaguardia degli interessi pubblici nei casi di cui alla successiva lettera g)»;

c) dopo la lettera g), inserire la seguente: «g-bis) definizione di un sistema efficace di valutazione della performance dirigenziale incentrato sulla responsabilità amministrativo-contabile per il mancato raggiungimento dei risultati e sulla trasparenza e sulla partecipazione da parte del privato al processo valutativo in relazione alle proprie istanze trasmesse in Conferenza dei servizi».

2.7

[GALIMBERTI](#), [PELINO](#), [MAZZONI](#), [BOCCA](#), [PERRONE](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) ridefinizione della Conferenza di servizi preliminare al fine di anticipare i tempi di adozione della decisione e pervenire ad una rapida conclusione dei lavori della successiva Conferenza di Servizi.»;

b) alla lettera f) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «compatibilmente con la salvaguardia degli interessi pubblici nei casi di cui alla successiva lettera g)»;

c) dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) definizione di un sistema efficace di valutazione della performance dirigenziale incentrato sulla responsabilità amministrativo-contabile per il mancato raggiungimento dei risultati e sulla trasparenza e sulla partecipazione da parte del privato al processo valutativo in relazione alle proprie istanze trasmesse in Conferenza dei servizi».

2.8

[TOMASELLI](#), [SANGALLI](#), [ASTORRE](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#), [SCALIA](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) ridefinizione della Conferenza di servizi preliminare al fine di anticipare i tempi di adozione della decisione e pervenire ad una rapida conclusione dei lavori della successiva Conferenza di Servizi.»;

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

alla lettera f), dopo le parole: «ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti», aggiungere le seguenti: «compatibilmente con la salvaguardia degli interessi pubblici nei casi di cui alla successiva lettera g)»;

dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) definizione di un sistema efficace di valutazione della performance dirigenziale incentrato sulla responsabilità amministrativo-contabile per il mancato raggiungimento dei risultati e sulla trasparenza e sulla partecipazione da parte del privato al processo valutativo in relazione alle proprie istanze trasmesse in Conferenza dei servizi».

2.12

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«c-bis) principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di

conferenza di servizi debba comunque pervenire a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente;

c-ter) principio della certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata certa, secondo un termine omnicomprensivo stabilito dal decreto legislativo e comunque non superiore a quattro mesi per i casi più complessi; alla scadenza di tale termine, si considera definitivamente approvata la proposta iniziale della parte privata, ovvero l'ultima proposta dell'amministrazione precedente;

c-quater) principio della partecipazione obbligatoria alla conferenza, ovvero necessità che si consideri comunque acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente, il cui rappresentante, al termine per i lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

b) al comma 1, lettera f), *sostituire le parole: "del principio di maggioranza" con le seguenti: "del principio della prevalenza delle posizioni espresse in sede di conferenza";*

c) al comma 1, lettera g), *dopo le parole: "meccanismi per la" aggiungere la seguente: "necessaria" e dopo le parole: "pubblica incolumità" aggiungere le seguenti: ", anche con la previsione di meccanismi sostitutivi da parte dell'amministrazione precedente, di silenzio assenso e di rimessione della decisione finale al Consiglio dei Ministri con la partecipazione dei presidenti delle regioni interessate;*

d) al comma 1, lettera h) *sostituire le parole: "coordinamento delle disposizioni" con le seguenti: "sostituzione organica del decreto legislativo a tutte le disposizioni" e sostituire le parole: "con la" con le seguenti: "nonché alla,";*

e) al comma 1, lettera i), *dopo le parole: "presente legge" aggiungere le seguenti: "nonché inserimento, dopo il suddetto articolo 17-bis, di una analoga disposizione relativa al silenzio assenso delle amministrazioni non statali"».*

2.11

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente».

2.9

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) principio della certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata certa, secondo un termine omnicomprensivo stabilito dal decreto legislativo e comunque non superiore a quattro mesi per i casi più complessi; alla scadenza di tale termine, si considera definitivamente approvata la proposta iniziale della parte privata, ovvero l'ultima proposta dell'amministrazione precedente».

2.10

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) principio della partecipazione obbligatoria alla conferenza, ovvero necessità che si consideri comunque acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente, il cui rappresentante, al termine per i lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione

rappresentata».

2.13

[FUCKSIA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) previsione di sanzioni disciplinari a carico dei dirigenti responsabili delle amministrazioni che devono rendere pareri, qualora non lo facciano nei tempi stabiliti».

2.14

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la parola: «anche»;*

b) *sostituire le parole da: «la possibilità» a: «asincrona», con le seguenti: «acquisizione ed esame da parte dell'amministrazione precedente dei documenti prodotti in modalità telematica dai portatori di interessi coinvolti».*

2.15

[TORRISI](#), [PAGANO](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera d), dopo le parole: «per l'amministrazione precedente», inserire le seguenti: «laddove il grado di minore complessità del procedimento lo consenta»;*

b) *dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) definizione di un procedimento che assicuri in ogni caso la conclusione della conferenza di servizi, nei tempi stabiliti dal decreto legislativo, con una determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisca a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni, anche regionali e locali, partecipanti o comunque invitate alla conferenza;»;

c) *alla lettera f), sostituire le parole: «principio di maggioranza» con le seguenti: «principio delle posizioni prevalenti»;*

d) *alla lettera g), sostituire le parole: «per la composizione» con le seguenti: «e termini per la necessaria composizione» e dopo le parole: «pubblica incolumità» aggiungere le seguenti: «in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti».*

2.16

[BRUNO](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera d), dopo le parole: «per l'amministrazione precedente», inserire le seguenti: «laddove il grado di minore complessità del procedimento lo consenta»;*

b) *dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) definizione di un procedimento che assicuri in ogni caso la conclusione della conferenza di servizi, nei tempi stabiliti dal decreto legislativo, con una determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisca a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni, anche regionali e locali, partecipanti o comunque invitate alla conferenza;»;

c) *alla lettera f), sostituire le parole: «principio di maggioranza» con le seguenti: «principio delle posizioni prevalenti»;*

d) *alla lettera g), sostituire le parole: «per la composizione» con le seguenti: «e termini per la necessaria composizione» e dopo le parole: «pubblica incolumità» aggiungere le seguenti: «in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti».*

2.17

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «principio di proporzionalità», inserire la seguente: «ponderata».

2.18

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «del principio di maggioranza» con le seguenti: «del principio della prevalenza delle posizioni espresse in sede di conferenza».

2.19

[LO MORO](#), [COCIANCICH](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [RUSSO](#)

Al comma 1, lettera f) dopo le parole: «del principio di maggioranza» inserire le seguenti: «con adeguati meccanismi correttivi».

2.20

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «principio di maggioranza» inserire le seguenti: «con esclusione dei casi in cui è prevista la partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità».

2.21

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «principio di maggioranza», inserire le seguenti: «, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede,».

2.22

[FUCKSIA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#)

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «principio di maggioranza», inserire le seguenti: «ferma restando la disciplina prevista dall'articolo 14-*quater* della legge n. 241 del 1990,».*

2.23

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «principio di maggioranza», inserire la seguente: «ponderata».

2.24

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «nei casi di conferenze decisorie», inserire le seguenti: «ad eccezione dei casi di decisoria preordinata alla modifica dello strumento urbanistico».

2.25

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.26

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) definizione di un sistema efficace di partecipazione delle associazioni portatrici di interessi sensibili e dei comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di interessi pubblici territoriali diffusi ai procedimenti valutativo e decisorio».

2.27

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «meccanismi per la» inserire la seguente: «necessaria» e dopo le parole: «pubblica incolumità» aggiungere le seguenti: «, anche con la previsione di meccanismi sostitutivi da parte dell'amministrazione procedente, di silenzio assenso e di rimessione della decisione finale al Consiglio dei Ministri con la partecipazione dei presidenti delle regioni interessati».

2.28

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [ENDRIZZI](#), [CRIMI](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. Tali meccanismi devono prevedere il riconoscimento di una priorità alle esigenze di tutela dell'ambiente, della salute e della pubblica incolumità manifestate dagli Enti preposti».

2.29

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14-quater della legge n. 241 del 1990».

2.30

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

*«g-bis) trasparenza e accessibilità telematica delle fasi e degli atti della conferenza e, nei casi di conferenze volte all'adozione di provvedimenti particolarmente rilevanti per l'impatto sociale, economico e ambientale su singoli territori, previsione di una fase dedicata allo svolgimento del *débat public online*».*

2.31

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «coordinamento delle disposizioni» con le seguenti: «sostituzione organica del decreto legislativo a tutte le disposizioni» e sostituire le parole: «con la» con le seguenti: «nonché alla».

2.32

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «presente legge» aggiungere le seguenti: «nonché inserimento, dopo il suddetto articolo 17-bis, di una analoga disposizione relativa al silenzio assenso delle amministrazioni non statali».

2.33

[RUSSO](#)

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) definizione di tempi massimi per le richieste di integrazioni documentali e/o chiarimenti prevedendo inoltre che oltre termine tali richieste non potranno essere evase, né potranno in alcun modo essere prese in considerazione al fini della valutazione del provvedimento finale».

2.34

[TORRISI](#), [PAGANO](#)

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) definizione di tempi massimi per le richieste di integrazioni documentali e/o chiarimenti prevedendo inoltre che oltre termine tali richieste non potranno essere evase, né potranno in alcun modo essere prese in considerazione al fini della valutazione del provvedimento finale».

2.35

[SOLLO](#), [SAGGESE](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti» con le seguenti: «della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni competenti per materia».

2.36

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#)

Sopprimere il comma 3.

2.0.1

[SOLLO](#), [SAGGESE](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di attività consultiva)

1. All'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, che il responsabile del procedimento deve formulare entro dieci giorni dall'avvio del medesimo".

Art. 3

3.1

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 16, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Il responsabile del procedimento deve inviare la richiesta a mezzo posta elettronica certificata entro dieci giorni dall'avvio del medesimo procedimento."».

Conseguentemente, nella rubrica, premettere le seguenti parole: «Attività consultiva e».

3.2

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 16, comma 3, dopo le parole: "tutela ambientale, paesaggistica, territoriale", sono inserite le seguenti: ", della sicurezza."»

Conseguentemente, nella rubrica, premettere le seguenti parole: «Attività consultiva e».

3.3

[SCALIA](#)

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 3, e successive modificazioni, dopo le parole: "della salute dei cittadini" sono aggiunte le seguenti: ", salvo si tratti di pareri non vincolanti";

b) all'articolo 17, il comma 2 è soppresso».

3.4

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche entro dieci giorni dall'avvio del procedimento.

2. Ove tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione precedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 e 2 non si applicano in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale e della sicurezza e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione precedente, il termine di cui al comma 2 può essere interrotto per una sola volta e la valutazione deve essere resa definitivamente entro quaranta giorni o, se inferiore, entro un termine pari a quello indicato nella richiesta originaria, dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate"».

Conseguentemente, nella rubrica, premettere le seguenti parole: «Valutazioni tecniche e».

3.5

[BIGNAMI](#), [MASTRANGELI](#), [DE PETRIS](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

3.6

[SANTANGELO](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

3.7

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «Presidente del».

3.8

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «Presidente del».

3.9

[LO MORO](#), [COCIANCICH](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [RUSSO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 2, dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «previa delibera del Consiglio dei ministri».

3.10

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 2, dopo le parole: «il Presidente del Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «, sentito il Consiglio dei Ministri ai fini della valutazione delle differenti opinioni, entro 30 giorni».

3.11

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «in conformità ad apposita deliberazione del Consiglio dei Ministri».

3.12

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dopo aver sentito i Ministri competenti.»

3.13

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», sopprimere il comma 3.

3.14

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», sopprimere il comma 3.

3.15

[ELENA FERRARA](#), [FASIOLO](#), [MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 3, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 20.»

3.16

[SANTANGELO](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «del comma 1», inserire la seguente: «non»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «il termine», inserire la seguente: «perentorio».

3.17

[BIGNAMI, MASTRANGELI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 3, al comma 3, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «centottanta giorni».

3.18

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «trenta giorni».

3.19

[ELENA FERRARA, FASIOLO, MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 3, sostituire le parole: «della richiesta da parte dell'amministrazione procedente», con le seguenti: «del provvedimento, compiutamente istruito, da parte dell'amministrazione procedente».

3.20

[LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

3.0.1

[CAMPANELLA, BOCCHINO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Diritto di accesso ai documenti amministrativi)

1. All'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è inserito il seguente comma:

"7-bis. I membri del Parlamento, per esigenze conoscitive connesse allo svolgimento dei loro compiti istituzionali, sono legittimati all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi dichiarati utili all'espletamento del loro mandato".

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare modifiche all'articolo 2, comma 1, del regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, prevedendo che i membri del Parlamento esercitano il diritto di accesso ai documenti amministrativi per le esigenze conoscitive connesse all'espletamento del loro mandato istituzionale».

3.0.2

[CAMPANELLA, BOCCHINO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare modifiche all'articolo 71, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, prevedendo la sostituzione dei controlli a campione con il controllo sulla totalità delle SCIA presentate».

Art. 4

4.1

[BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, premettere il seguente comma: «01. All'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole da: ", con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali", fino a: "tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione" sono soppresse».*

b) *al comma 1, dopo le parole: «dagli stessi articoli», inserire le seguenti: «come modificati dalla presente legge».*

4.2

[CAMPANELLA, BOCCHINO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «sei mesi».

4.3

[LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».

4.4

[CERONI, PERRONE](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «precisa», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatte salve le discipline di settore».

4.5

[BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «precisa», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatte salve le discipline di settore».

4.6

[LO MORO, COCIANCICH, COLLINA, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO](#)

Al comma 1 dopo le parole: «legge 7 agosto 1990, n. 241,» inserire le seguenti: «nonché delle attività sottoposte a mera comunicazione e di quelle del tutto libere».

4.7

[DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dagli stessi articoli», inserire le seguenti: «, in particolare confermando l'esclusione sia dalla Scia che dal silenzio assenso dei procedimenti in cui siano coinvolte materie protette relative al patrimonio culturale e paesaggistico, all'ambiente, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo e alla cittadinanza, alla salute e alla pubblica incolumità, nonché dei casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali,».

4.8

[DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e fatto salvo il quarto comma dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

4.9

[BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sulla base delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali per i procedimenti in materia urbanistico-edilizia».

4.10

[SOLLO, SAGGESE](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «delle Commissioni competenti» con le seguenti: «della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia».

4.11

[CAMPANELLA, BOCCHINO](#)

Sopprimere il comma 3.

4.12

[LO MORO, COCIANCICH, COLLINA, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 21, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le sanzioni attualmente previste in caso di annullamento dell'atto di assenso dell'amministrazione si applicano anche nel caso in cui l'amministrazione abbia esercitato il potere di

cui all'articolo 21-*octies* in caso di silenzio assenso o di SCIA"».

4.13

[MARAN](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all'articolo 3, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole; "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di mancata emanazione entro il 31 dicembre 2014 dei provvedimenti di cui al periodo precedente, per l'esercizio di qualunque attività imprenditoriale, commerciale o artigianale si applicano, a scelta dell'imprenditore, gli istituti della segnalazione di inizio di attività (SCIA) e dell'autocertificazione con controlli successivi"».

Art. 5

5.1

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[CASTALDI](#), [GIROTTO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5.3

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5.4

[BRUNO](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 19, comma 3, il seguente periodo: "È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*."» è soppresso;

b) *al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-*bis*) all'articolo 19, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-*bis*, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all'amministrazione è consentito intervenire solo al sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* nei limitati casi di pericolo di un danno grave per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente"»;

c) *al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno».*

5.5

[TORRISI](#), [PAGANO](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 19, comma 3, il periodo: "È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*." è soppresso».

Conseguentemente, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) all'articolo 19, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-*bis*, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all'amministrazione è consentito intervenire solo ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* nei limitati casi di pericolo di un danno grave per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente."»;

b) alla lettera *c)*, numero 2), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno».

5.6

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«*a)* all'articolo 19, comma 3, il secondo periodo è soppresso;

a-bis) all'articolo 19, il comma 4-*bis* è soppresso;

a-ter) all'articolo 19, comma 6-*ter*, dopo le parole: "la segnalazione certificata di inizio di attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio di attività" sono inserite le seguenti: "si riferiscono ad attività il cui svolgimento è libero, in presenza delle attestazioni o certificazioni richieste, e pertanto";

a-quater) all'articolo 20, comma 4, sono soppresse le parole da: "agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale" fino a: "la salute e la pubblica incolumità"».

5.7

[LO MORO](#), [COCIANCICH](#), [COLLINA](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [RUSSO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* all'articolo 19, i commi 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:

"3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo ovvero di cui al comma 6-*bis*, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* 21-*nonies*. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo"».

5.8

[BONERISCO](#)

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* all'articolo 19, comma 3, il secondo periodo è soppresso».

5.9

[GALIMBERTI](#), [PELINO](#), [MAZZONI](#), [BOCCA](#), [PERRONE](#)

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) «all'articolo 19, comma 3, il secondo periodo è soppresso».

5.10

[TOMASELLI](#), [SANGALLI](#), [ASTORRE](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#), [SCALIA](#)

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 19, comma 3, il secondo periodo è soppresso».

5.11

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «nei casi» con le seguenti: «e nei casi».

5.12

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 19, comma 6-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In questi casi è altresì consentito all'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies entro un anno dall'acquisto di efficacia della Scia. Il medesimo termine si applica anche ai casi di Denuncia di inizio attività"»

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto nei casi di Segnalazione certificata di inizio attività e Denuncia di inizio attività in materia edilizia per i quali il termine è ridotto ad un anno».

5.13

[TORRISI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 19, comma 6-bis, sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: "in questi casi è altresì consentito all'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies entro un anno dall'acquisto di efficacia della Scia. Il medesimo termine si applica anche ai casi di Denuncia di inizio attività;"».

Conseguentemente, alla lettera c), numero 2, aggiungere, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto nei casi di Segnalazione certificata di inizio attività e Denuncia di inizio attività in materia edilizia per i quali il termine è ridotto ad un anno».

5.14

[GIBIINO](#), [MAZZONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 19, comma 6-bis, sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: "In questi casi è altresì consentito all'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies entro un anno dall'acquisto di efficacia della Scia. Il medesimo termine si applica anche ai casi di Denuncia di inizio attività;"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 2, aggiungere, in fine le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto nei casi di Segnalazione certificata di inizio attività e Denuncia di inizio attività in materia edilizia per i quali il termine è ridotto ad un anno».

5.15

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 19, comma 6-bis, sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: "in questi casi è altresì consentito all'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies entro un anno dall'acquisto di efficacia della Scia. Il medesimo termine si applica anche ai casi di Denuncia di inizio attività;"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 2, aggiungere, in fine le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto nei casi di Segnalazione certificata di inizio attività e Denuncia di inizio attività in materia edilizia per i quali il termine è ridotto ad un anno».

5.16

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5.17

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento».

5.18

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o».

5.19

[TORRISI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento».

5.20

[CERONI](#), [PERRONE](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento».

5.21

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «prevedibile» con la seguente: «conoscibile».

5.22

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzioni di vantaggi economici.».

5.23

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «motivata da eventi sopravvenuti.».

5.24

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'art. 21-*quinquies*, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Qualora il provvedimento amministrativo sia conseguenza diretta o presupposto di un contratto collettivo o di un esito condiviso di una procedura di esame congiunto, fermo restando quanto stabilito dai commi precedenti, l'amministrazione prima di revocare il provvedimento convoca i soggetti sindacali rappresentativi per una analisi della nuova situazione e per avviare una procedura partecipativa o negoziale sostitutiva che tenga conto della nuova realtà organizzativa o finanziaria"».

5.25

[DE POLI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis. all'art. 21-*quinquies*, è inserito il seguente:

"1.1. Qualora il provvedimento amministrativo sia conseguenza diretta o presupposto di un contratto collettivo o di un esito condiviso di una procedura di esame congiunto, fermo restando quanto stabilito dai commi precedenti, l'amministrazione prima di revocare il provvedimento convoca i soggetti sindacali rappresentativi per una analisi della nuova situazione e per avviare una procedura partecipativa o negoziale sostitutiva che tenga conto della nuova realtà organizzativa o finanziaria"».

5.26

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «quattro mesi».

5.27

[BRUNO](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è sostituito dal seguente: "2. Le sanzioni attualmente previste in caso di annullamento dell'atto di assenso dell'amministrazione si applicano anche nel caso in cui l'amministrazione abbia esercitato il potere di cui all'articolo 21-*nonies* in relazione alle ipotesi di silenzio assenso, segnalazione certificata di inizio attività o di altri titoli equipollenti comunque denominati."».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: «e rimodulazione delle sanzioni».

5.0.1

[TORRISI](#), [PAGANO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente;

«Art. 5-bis.

(Rimodulazione delle sanzioni)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, il comma 2 dell'articolo 21 è sostituito dal seguente: "Le sanzioni attualmente previste In caso di annullamento dell'atto di assenso dell'amministrazione si applicano anche nel caso in cui l'amministrazione abbia esercitato il potere di cui all'articolo 21-*nonies* in relazione alle ipotesi di silenzio assenso, segnalazione certificata di inizio attività o di altri titoli equipollenti comunque denominati."».

5.0.2

[FUCKSIA](#), [ENDRIZZI](#)

Dopo l'articolo 5, inserie il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni per la semplificazione)

1. All'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"».

5.0.3

[FUCKSIA](#), [ENDRIZZI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Integrazione alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di concerti tra Ministri o Ministeri)

Nel capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo l'articolo 13 è inserito il seguente: "Art. 13-bis. (*Concerti tra Ministri o Ministeri*) 1. Il concerto tra due o più Ministri o Ministeri, quando sia previsto, è acquisito entro due settimane dall'invio del relativo schema da parte del Ministro o Ministero proponente. Trascorso tale termine, il concerto si dà per acquisito, salvo che i Ministri o i Ministeri concertanti non abbiano espresso formalmente il proprio diniego owerò che il Ministro o il Ministero cui competono la proposta non accordino una proroga non superiore a cinque giorni al fine di definire il concerto."».

5.0.4

[SOLLO](#), [SAGGESE](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifica all'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340, per l'accelerazione del procedimento di controllo della Corte dei conti)

1. All'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"».

Art. 6

6.1

[ENDRIZZI](#), [BUCCARELLA](#)

Sopprimere l'articolo.

6.2

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 1. sostituire le parole: «enti privati in controllo pubblico» con le seguenti: «enti privati sottoposti al controllo pubblico».

6.3

[BRUNO](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche con riguardo a quelli di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.».

6.4

[BIANCO](#), [DE BIASI](#), [PADUA](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferme restando le previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni».

6.5

[CERONI](#), [PERRONE](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«b-bis) revisione dei casi di inconfiribilità e delle incompatibilità e dei relativi limiti geografici e temporali;

b-ter) possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato e attraverso intese tra i Comuni e le Province o le Città metropolitane;

b-quater) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

b-quinquies) la previsione che l'esposizione dei dati in formato aperto sulle sezioni trasparenza dei siti delle pubbliche amministrazioni sulla base di regole tecniche emanate dall'Autorità Anticorruzione di concerto con l'Agenzia per l'Italia digitale assorba gli obblighi di comunicazione esistenti;

b-sexies) coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sue successive modificazioni».

6.6

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«b-bis) revisione dei casi di inconfiribilità e delle incompatibilità e dei relativi limiti geografici e temporali;

b-ter) possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato e attraverso intese tra i Comuni e le Province o le Città metropolitane;

b-quater) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

b-quinquies) la previsione che l'esposizione dei dati in formato aperto sulle sezioni trasparenza dei siti delle pubbliche amministrazioni sulla base di regole tecniche emanate dall'Autorità Anticorruzione di concerto con l'Agenzia per l'Italia digitale assorba gli obblighi di comunicazione esistenti;

b-sexies) coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sue successive modificazioni».

6.7

[TORRISI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«*b-bis*) revisione dei casi di inconferibilità e delle incompatibilità e dei relativi limiti geografici e temporali;

b-ter) possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato e attraverso intese tra i Comuni e le Province o le Città metropolitane;

b-quater) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

b-quinquies) la previsione che l'esposizione dei dati in formato aperto sulle sezioni trasparenza I dei siti delle pubbliche amministrazioni sulla base di regole tecniche emanate dall'Autorità Anticorruzione di concerto con l'Agenzia per l'Italia digitale assorba gli obblighi di comunicazione esistenti;

b-sexies) coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sue successive modificazioni».

6.8

CRIMI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«*b-bis*) potenziamento delle sanzioni per i casi di inconferibilità e incompatibilità, anche in riferimento ai limiti geografici e temporali;

b-ter) possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato e attraverso intese tra i Comuni e le Città metropolitane;

b-quater) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

b-quinquies) coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sue successive modificazioni».

6.9

CRIMI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) estensione degli obblighi di pubblicazione a tutti i dati e le informazioni inerenti:

1. gli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni ed interni all'amministrazione non in possesso della qualifica di dirigente;

2. le procedure con le quali vengono conferiti incarichi di posizioni organizzative comunque denominate;

3. la programmazione e la realizzazione delle progressioni economiche del personale non dirigente».

6.10

RUSSO

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*b-bis*) obbligo di trasparenza dello stato patrimoniale e dei redditi e di ricostruzione complessiva dei redditi percepiti di coloro che, personale amministrativo e organi di indirizzo politico, hanno responsabilità nella gestione delle risorse e patrimoni delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;».

6.11

DLBIAGIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*b-bis*) obbligo di trasparenza dello Stato patrimoniale e dei redditi e di ricostruzione complessiva dei redditi percepiti di coloro che, personale amministrativo e organi di indirizzo politico, hanno responsabilità nella gestione delle risorse e patrimoni delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;».

6.12

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) obbligo di trasparenza dello stato patrimoniale e dei redditi e di ricostruzione complessiva dei redditi percepiti di coloro che, personale amministrativo e organi di indirizzo politico, hanno responsabilità nella gestione delle risorse e patrimoni delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;».

6.13

[PERRONE](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) obbligo di trasparenza dello stato patrimoniale e dei redditi e di ricostruzione complessiva dei redditi percepiti di coloro che, personale amministrativo e organi di indirizzo politico, hanno responsabilità nella gestione delle risorse e patrimoni delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

6.14

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [ZIN](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) obbligo di trasparenza dello stato patrimoniale e dei redditi e di ricostruzione complessiva dei redditi percepiti di coloro che, personale amministrativo e organi di indirizzo politico, hanno responsabilità nella gestione delle risorse e patrimoni delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;».

6.15

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. L'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 3 si applica anche ai redditi percepiti da coloro che, nella veste di personale amministrativo e di organi di indirizzo politico, hanno responsabilità nella gestione delle risorse e patrimoni delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque di quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'articolo 1, comma della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1-ter. In funzione della prevenzione ed emersione del conflitto di interesse, la Pubblicità e trasparenza delle situazioni reddituali e patrimoniali, di cui al presente articolo, attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione ai sensi dell'articolo 29 comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Le informazioni messe a disposizione del pubblico dalle regioni, ai sensi del presente articolo, non possono in ogni caso essere inferiori a quelle offerte:

a) dall'anagrafe degli Amministratori locali di cui all'articolo 76 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dal comma 6 del presente articolo;

b) dagli elenchi di cui all'articolo 69, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 690».

6.16

[GIOVANNI MAURO](#), [D'ANNA](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato».

6.17

[CRIMI](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 481».

6.18

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

6.19

[CERONI](#), [PERRONE](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

6.20

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [DE PIN](#), [MASTRANGELI](#), [ORELLANA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle amministrazioni di istruzione e cultura gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si applicano tenuto conto della specificità del servizio di istruzione e del sistema nazionale della ricerca».

6.21

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle amministrazioni di istruzione e cultura gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si applicano tenuto conto della specificità del servizio di istruzione».

6.22

[PUGLISI](#), [DI GIORGI](#), [ELENA FERRARA](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) si applicano alle scuole statali di ogni ordine e grado, tenuto conto della specificità del servizio di istruzione».

6.23

[TORRISI](#), [PAGANO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dalle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 si intendono escluse le società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate nei mercati regolamentati e le loro controllate».

6.24

[LUIGLMARINO](#), [DLBIAGIO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dalle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 si intendono escluse le società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate nei mercati regolamentati e le loro controllate».

6.25

[BIGNAMI](#), [MASTRANGELI](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni che obblighino a partire dal 2015 i sindacati e le loro associazioni sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alle contrattazioni collettive, alla redazione del bilancio di esercizio ed alla sua pubblicazione».

6.26

[BIGNAMI](#), [MASTRANGELI](#), [DE PETRIS](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "e agli enti locali" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267," e dopo le parole: "rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza" sono inserite le seguenti: "nonché titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di stipulare strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 4 comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio n. 55, salvo che per perfezionare i contratti con finalità di copertura dei rischi inerenti a proprie passività finanziarie. Agli enti di cui al comma 2, è consentito procedere alla rinegoziazione di contratti relativi a Strumenti finanziari derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a condizione che il contratto contenga l'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea di cui al comma 3-bis e che tale informativa sia sottoposta alle verifiche tecniche preventive di cui al comma 7. Gli esiti delle verifiche tecniche preventive sono allegati al contratto quale parte integrante del medesimo";

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. La trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti perfezionati o rinegoziati ai sensi del comma 5 è resa attraverso l'informativa sul valore di mercato dello strumento finanziario derivato, sugli scenari probabilistici determinati secondo criteri di non arbitraggio e sui costi a carico dell'ente.

3-ter. Agli enti di cui al comma 2 sono consentite le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati tramite regolamento per cassa del relativo saldo. La determinazione dell'importo da regolare a saldo è sottoposta alle verifiche tecniche preventive di cui al comma 7 bis. Laddove l'importo da regolare a saldo sia a carico dell'ente è fatto divieto di corrispondere alla controparte un importo superiore all'esito di tali verifiche; laddove l'importo da regolare a saldo sia a favore dell'ente è fatto divieto di ricevere dalla controparte un importo inferiore all'esito di tali verifiche";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi previsti dal comma 3, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi, degli oneri e delle caratteristiche del medesimo contratto attraverso la lettura e la comprensione dell'informativa contrattuale di cui al comma 3-bis e degli allegati al contratto, nonché di aver preso conoscenza delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento";

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati stipulato dagli enti di cui al comma 2 in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente";

f) il comma 6 è abrogato;

g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. L'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati perfezionati o rinegoziati dagli, enti di cui al comma 2 è sottoposta a verifiche tecniche preliminari vincolanti. Ai fini dello svolgimento di tali verifiche il Ministero si avvale delle competenti unità di analisi della Consob";

h) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. In caso di estinzione anticipata di contratti relativi a strumenti finanziari derivati perfezionati o rinegoziati dagli enti di cui al comma 2 il regolamento per cassa del relativo saldo è sottoposto a verifiche tecniche preliminari vincolanti. Ai fini dello svolgimento di tali verifiche il

Ministero si avvale delle competenti unità di analisi della Consob";

i) al comma 10 le parole: "del regolamento di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "della presente legge».

6.0.1

[PERRONE](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Delega per la razionalizzazione della spesa pubblica)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione della spesa pubblica nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) superamento del sistema di riduzione della spesa fondato sui tagli lineari attraverso la previsione della possibilità per le amministrazioni pubbliche di adottare anche con atti di natura amministrativa piani di razionalizzazione, attraverso i quali conseguire uguali e maggiori risparmi, al fine di assicurare l'invarianza dei saldi di finanza pubblica;

b) sostituzione con i piani di razionalizzazione adottati dalle singole amministrazione di tutti i diversi adempimenti previsti dal legislatore ai fini di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle misure in materia di personale;

c) adozione dei piani di razionalizzazione previa asseverazione degli organi di controllo interno e trasmissione alle sezioni competenti della Corte dei Conti».

6.0.2

[RUSSO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Delega per la razionalizzazione della spesa pubblica)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione della spesa pubblica nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) al superamento del sistema di riduzione della spesa fondato sui tagli lineari attraverso la previsione della possibilità per le amministrazioni pubbliche di adottare anche con atti di natura amministrativa piani di razionalizzazione, attraverso i quali conseguire uguali e maggiori risparmi, al fine di assicurare l'invarianza del saldi di finanza pubblica;

b) sostituzione con i piani di razionalizzazione adottati dalle singole amministrazione di tutti i diversi adempimenti previsti dal legislatore ai fini di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle misure in materia di personale;

c) adozione dei piani di razionalizzazione previa asseverazione degli organi di controllo interno e trasmissione alle sezioni competenti della Corte dei Conti».

6.0.3

[DLBIAGIO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Delega per la razionalizzazione della spesa pubblica)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione della Spesa pubblica nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) superamento del sistema di riduzione della spesa fondato sui tagli lineari attraverso la previsione della possibilità per le amministrazioni pubbliche di adottare anche con atti di natura amministrativa piani di razionalizzazione, attraverso i quali conseguire uguali e maggiori risparmi. al fine di assicurare:

b) sostituzione con i piani di razionalizzazione adottati dalle singole amministrazione di tutti i

diversi adempimenti previsti dal legislatore ai fini di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle misure in materia di personale;

c) adozione dei piani di razionalizzazione previa asseverazione degli organi di controllo interno e trasmissione alle sezioni competenti della Corte dei Conti».

6.0.4

[BUEMI](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#), [ZIN](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Delega per la razionalizzazione della spesa pubblica)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione della spesa pubblica nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) superamento del sistema di riduzione della spesa fondato sui tagli lineari attraverso la previsione della possibilità per le amministrazioni pubbliche di adottare anche con atti di natura amministrativa piani di razionalizzazione, attraverso i quali conseguire uguali e maggiori risparmi, al fine di assicurare l'invarianza dei saldi di finanza pubblica;

b) sostituzione con i piani di razionalizzazione adottati dalle singole amministrazioni di tutti i diversi adempimenti previsti dal legislatore ai fini di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle misure in materia di personale;

c) adozione dei piani di razionalizzazione previa asseverazione degli organi di controllo interno e trasmissione alle sezioni competenti della Corte dei Conti».

6.0.5

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Semplificazioni in materia di controlli negli enti locali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e semplificazione della legislazione statale in materia di controlli esterni sugli enti locali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, e per gli affari regionali, sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali e sono trasmessi alle camere per l'espressione dei pareri delle commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione del sistema dei controlli anche con riferimento alle funzioni di controllo della Corte dei Conti;

b) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

c) semplificazione delle procedure di trasmissione dei dati e delle informazioni, anche dando piena efficacia giuridica alle pubblicazioni effettuate sui siti istituzionali degli enti;

d) divieto per le amministrazioni centrali e regionali, nonché per gli organi di controllo, di richiedere agli enti locali informazioni già disponibili sui rispettivi siti istituzionali o disponibili nelle banche dati e negli archivi pubblici».

6.0.6

[TORRISI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente

«Art. 6-bis.

(Semplificazioni in materia di controlli negli enti locali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e semplificazione della legislazione statale in materia di controlli esterni sugli enti locali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, e per gli affari regionali, sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali e sono trasmessi alle camere per l'espressione dei pareri delle commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione del sistema dei controlli anche con riferimento alle funzioni di controllo della Corte dei Conti;

b) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

c) semplificazione delle procedure di trasmissione dei dati e delle informazioni, anche dando piena efficacia giuridica alle pubblicazioni effettuate sui siti istituzionali degli enti;

d) divieto per le amministrazioni centrali e regionali nonché per gli organi di controllo, di richiedere agli enti locali informazioni già disponibili sui rispettivi siti istituzionali o disponibili nelle banche dati e negli archivi pubblici».

6.0.7

[CERONI](#), [PERRONE](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Semplificazioni in materia di controlli negli enti locali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e semplificazione della legislazione statale in materia di controlli esterni sugli enti locali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, e per gli affari regionali, sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali e sono trasmessi alle camere per l'espressione dei pareri delle commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione del sistema dei controlli, anche con riferimento alle funzioni di controllo della Corte dei Conti;

b) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;

c) semplificazione delle procedure di trasmissione dei dati e delle informazioni, anche dando piena efficacia giuridica alle pubblicazioni effettuate sui siti istituzionali degli enti;

d) divieto per le amministrazioni centrali e regionali, nonché per gli organi di controllo, di richiedere agli enti locali informazioni già disponibili sui rispettivi siti istituzionali, o disponibili nelle banche dati e negli archivi pubblici».

6.0.8

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Divieto di partecipazione a gare d'appalto pubbliche ai soggetti che esercitano attività di speculazione ad elevata rischiosità)

1. Il Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli Interni, sentita la

Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri difettivi di cui ai successivi punti, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, recanti norme per la definizione di un esplicito obbligo di esclusione da tutte le procedure di gara d'appalto aventi ad oggetto l'affidamento di servizi bancari e finanziari, bandite da tutti gli enti centrali e territoriali della Pubblica Amministrazione, di tutti soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) definire le attività di speculazione finanziaria ad alto rischio in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari di cui al comma 1, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di default con conseguente necessità di ricapitalizzazione;

2) definire l'indice massimo di leva finanziaria, in bilancio e fuori bilancio, accumulata dai soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione oltre il quale i soggetti bancari e finanziari sono esclusi dalla partecipazione a bandi di gare d'appalto ai sensi delle finalità di cui al presente articolo;

3) l'indice massimo di leva finanziaria di cui al punto precedente deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria in bilancio sia fuori bilancio;

4) definire i titoli tossici come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio di ricapitalizzazione;

5) prevedere l'obbligo di consultazione, da parte degli enti della Pubblica Amministrazione di cui al comma 1, ai fini dell'accesso alle procedure delle gare d'appalto del presente articolo, dell'elenco dei soggetti bancari e finanziari compilato e aggiornato annualmente dalla Commissione nazionale per le società e la borsa secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti.

3. Il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi di cui ai successivi punti, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, recanti norme per la compilazione, ad opera della Commissione nazionale per le società e la borsa, sentita la Banca d'Italia, di un elenco di tutti i soggetti bancari e finanziari che operano su tutto il territorio nazionale.

4. I regolamenti di cui al comma 3 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) l'elenco di cui al comma 3 deve recare notizie riguardanti le attività di speculazione di tutti i soggetti bancari e finanziari che operano su tutto il territorio nazionale al fine di segnalare, in maniera certa ed inequivocabile, quali, tra i suddetti soggetti bancari e finanziari del presente articolo, esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità;

2) l'attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità è definita in base ai parametri di indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici come definiti nel comma 2 del presente articolo;

3) l'elenco di cui al punto precedente, pubblicato ogni anno con carattere di ufficialità sul sito istituzionale della Commissione nazionale per le società e la borsa, deve essere aggiornato con scadenza annuale al fine di verificare quali, tra i soggetti bancari e finanziari, possono accedere alle gare d'appalto del presente articolo».

6.0.9

[BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misura di prevenzione)

1. Al libro 1, titolo II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

"Art. 34-bis. ? (*Misura di prevenzione in riferimento ai proventi di attività delittuose contro la pubblica amministrazione*).- 1. Quando, anche a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19, ricorrono sufficienti indizi per ritenere che le attività delittuose di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), siano compiute dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle funzioni o del servizio e non ricorrono i presupposti. per l'applicazione di altre misure di prevenzione, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, il questore o il direttore della Direzione investigativa antimafia possono richiedere al tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, di:

a) disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiere anche per mezzo della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, sulle disponibilità economiche che sostengono il tenore di vita di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), e che non sono congrue con gli emolumenti. annuali resi pubblici ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, il. 33, nonché con le dichiarazioni reddituali rese pubbliche ai sensi dell'articolo 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, il 600;

b) disporre l'obbligo, nei confronti delle persone sopraindicate, di giustificare la legittima provenienza di beni o altre utilità, di cui abbiano la proprietà o la disponibilità a qualsiasi titolo, e che siano di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica.

2. Quando il soggetto non sia in grado di giustificare la legittima provenienza dei beni o altre utilità di cui al comma 1 e ricorrono sufficienti elementi di fatto per ritenere che la proprietà o la disponibilità dei beni o delle altre utilità di cui al comma 1 contribuiscano abitualmente al suo tenore di vita, il tribunale, valutata la pericolosità sociale anche in rapporto al corretto andamento della pubblica amministrazione interessata, dispone l'amministrazione giudiziaria dei beni e delle utilità di cui al comma 1, lettera *b*).

3. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, a richiesta dell'autorità proponente, del pubblico ministero o del giudice delegato, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario.

5. Qualora tra i beni siano compresi beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2 è trascritto presso i pubblici registri a cura dell'amministratore giudiziario nominato entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento.

6. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico estero.

7. Entro i quindici giorni antecedenti la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio, alla quale può essere chiamato a partecipare il giudice delegato, la revoca della misura disposta, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

8. Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il tribunale può disporre il controllo giudiziario, con il quale stabilisce l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni, o di parte di essi di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore e al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 25.822,84 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31

gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente.

9. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica, il direttore della Direzione investigativa antimafia o il questore possono richiedere al tribunale di disporre il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3".

2. Al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: "di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327" sono sostituite dalle seguenti: "previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159";

b) all'articolo 10, comma 1, le parole: "dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327" sono sostituite dalle seguenti: "dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159"».

6.0.10

SOLLO, SAGGESE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, in materia di obblighi informativi del Dipartimento della funzione pubblica)

1. Alla legge 11 novembre 2011, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"Il Dipartimento della funzione pubblica predispose, entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valuta il loro impatto in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi per i cittadini e le imprese, anche utilizzando strumenti di consultazione delle categorie e dei soggetti interessati, e la trasmette alla Commissione parlamentare per la semplificazione";

b) all'articolo 8, comma 2-bis, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La relazione è comunicata al DAGL, pubblicata nel sito istituzionale del Governo e trasmessa alla Commissione parlamentare per la semplificazione entro il 30 aprile di ciascun anno"».

6.0.11

BISINELLA, BELLOT, CALDEROLI, CANDIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

Il Ministro della salute procede entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge all'aggiornamento del nomenclatore tariffario di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, in modo da ricomprendere nel nomenclatore anche i più moderni presidi ortopedici, dispositivi di ausilio, tra cui anche i cani guida per le persone non vedenti o ipovedenti e di permettere una giusta remunerazione e una razionalizzazione della spesa pubblica attraverso l'applicazione sistemica dell'individuazione dei fabbisogni *standard* e della relativa applicazione dei costi *standard*.».

G/1577/1/1

SERRA, CRIMI, ENDRIZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge: «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», recante deleghe al Governo per la semplificazione della pubblica amministrazione, premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in oggetto è intitolato «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza»;

la pubblica amministrazione, in determinate ipotesi, conferisce incarichi professionali per l'espletamento di servizi di consulenza e assistenza legale senza l'obbligo dell'adozione di una procedura ad evidenza pubblica selettiva e concorrenziale. Difatti, gli incarichi sono basati sul mero rapporto fiduciario tra l'ente e il professionista che riceve il mandato professionale. Ciò ha generato delle storture, ormai sedimentate, che si evincono dal conferimento di incarichi, di frequente, alle stesse persone che, lungi dall'offrire servizi professionali migliori e a costi inferiori, ricevono il mandato a seguito di un mero rapporto fiduciario di carattere politico;

i criteri selettivi appaiono caratterizzati, dunque, da opacità ed ispirati non tanto ai principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 97 secondo comma della Carta fondamentale, quanto, piuttosto, a motivi di mero clientelismo. Tale consuetudine va chiaramente a disdoro dei criteri di trasparenza, concorrenza, efficacia ed economicità, che dovrebbero ispirare l'attività della pubblica amministrazione;

considerato che:

la vera questione del problema è, eminentemente, interpretativa e attiene *in nuce* alla qualificazione giuridica dell'incarico di patrocinio legale, che trova una definizione nella sentenza del Consiglio di Stato n. 02730 del 2012. Secondo tale pronuncia sussiste una differenza antologica tra l'esecuzione episodica del singolo incarico di patrocinio legale, legato ad esigenze di difesa dell'ente locale, rispetto, invece, all'attività di assistenza e consulenza, a contenuto complesso, caratterizzata dalla sussistenza di una organizzazione, dalla predeterminazione della durata e dalla complessità dell'oggetto;

ne deriva che il conferimento occasionale del singolo incarico, per motivi contingenti, non possa configurare un appalto di servizi legali ma integri, invece, la fattispecie del contatto d'opera intellettuale al quale non si applica la disciplina in materia di procedure di evidenza pubblica. La normativa in materia di appalti di servizi rileva, quindi, nelle occasioni in cui il professionista debba mettere in essere quelle condotte finalizzate ad offrire una prestazione professionale attraverso una struttura organizzativa complessa e non, invece, attraverso lo svolgimento di lavoro autonomo nell'esecuzione del servizio legale;

orbene, la mancanza di un obbligo espresso di svolgimento di una procedura di natura concorsuale non può costituire pregiudizio per le esigenze di adempimento ai principi generali a cui si ispira l'azione amministrativa. D'altronde, lo stesso decreto legislativo n. 163 del 2006 prevede espressamente, all'articolo 27, che anche nel caso in cui non trovino applicazione, in tutto o in parte, i principi del codice degli appalti ai casi di affidamento di contratti pubblici, tuttavia, devono, comunque, essere soddisfatti i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza;

di tal guisa, anche se il conferimento dell'incarico professionale da parte di un ente a un professionista è governato da taluni requisiti, quali la necessità di tempi brevi per il conferimento dell'incarico e dall'*intuitu personae*, appare non ragionevole che gli incarichi *de quibus* vengano conferiti, di sovente, con carenza di trasparenza e di imparzialità;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare gli interventi normativi opportuni al fine di garantire ? anche nei casi di conferimento di incarichi professionali di natura legale a cui non trova applicazione, in tutto o in parte, la disciplina di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 ? il rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di parità di trattamento e di trasparenza, a cui, peraltro, deve sempre ispirarsi l'azione amministrativa.

Art. 7

7.1

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Sopprimere l'articolo.

7.2

[GUERRIERI PALEOTTI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «diciotto mesi» e dopo le parole: «per modificare la disciplina» aggiungere le seguenti: «e l'organizzazione».

Conseguentemente:

a) al medesimo comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

«b) riordino delle strutture centrali e periferiche delle Amministrazioni, congiuntamente alla riorganizzazione delle missioni e dei programmi di spesa operata dai decreti delegati previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 89/2014, raggruppando uffici e spese in relazione agli obiettivi da realizzare e privilegiando le funzioni di erogazione dei servizi a cittadini ed imprese rispetto alle funzioni strumentali.

c) adozione da parte di ciascuna amministrazione, per assicurare la necessaria integrazione del ciclo della performance con il ciclo della programmazione finanziaria, dei seguenti documenti, alle scadenze collegate con quelle dei corrispondenti documenti di bilancio:

1) un piano strategico biennale delle prestazioni relative alle missioni di competenza, articolato sui relativi programmi, collegato al bilancio di previsione triennale;

2) un piano annuale delle prestazioni, riferito a ciascun programma, indicante finalità, processi operativi, risorse necessarie, collegato al bilancio di previsione annuale;

3) un rapporto consuntivo annuale sulle prestazioni realizzate nell'anno precedente, collegato al bilancio consuntivo.

I piani strategici triennali possono contenere proposte di modifica di norme regolamentari in vigore, finalizzate alla migliore realizzazione delle prestazioni, le proposte sono approvate con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, previa deliberazione del consiglio dei ministri.

I documenti di cui ai punti precedenti sono prodotti dal competente organo di indirizzo politico amministrativo, sono verificati dall'ISTAT secondo il sistema informativo integrato sulle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e sono trasmessi alla Presidenza del consiglio dei ministri, Ufficio per il programma di governo, per il controllo strategico sulle amministrazioni dello Stato. Il Regolamento di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è adeguato alla normativa derivante dalla presente legge entro novanta giorni dall'entrata in vigore dei relativi decreti delegati».

b) al comma 2:

1) sostituire le parole: «che sono resi», con le seguenti: «che è reso»;

2) dopo le parole: «trasmessi alle Camere», inserire le seguenti: «congiuntamente ai decreti delegati previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 giugno 2014, n. 89»;

3) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette I tesi alla Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo».

c) al comma 3, sostituire le parole: « Entro dodici mesi», con le seguenti: « Entro due anni».

7.3

[COCIANCICH](#)

Al comma 1, dopo le parole: «e degli enti pubblici non economici nazionali» inserire le seguenti: «nonché di eventuali soggetti privati che svolgono attività omogenee».

7.4

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «amministrazione centrale», inserire le seguenti: «ivi comprese le Forze di polizia».

7.5

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «personale», inserire le seguenti: «anche dirigenziale».

7.6

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «riduzione degli uffici e del personale destinati ad attività strumentali», inserire le seguenti: «, fatti salvi i casi di reinternalizzazione di servizi ovvero implementazione delle procedure informatiche,».

7.7

[DE POLI](#)

All'articolo 7, comma 1, lettera a) dopo le parole: «riduzione degli uffici e del personale destinati ad attività strumentali», inserire le seguenti: «, fatti salvi i casi di reinternalizzazione di servizi ovvero implementazione delle procedure Informatiche, ».

7.8

[FUCKSIA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#)

All'articolo 7, comma 1, lettera a), dopo le parole: «alle imprese» aggiungere le seguenti: «anche sulla base dei risultati di consultazioni degli stessi sui vari servizi».

7.9

[ZELLER](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dei servizi strumentali», inserire le seguenti: «, mediante riordino delle forze di polizia ed eventuale accorpamento della Polizia di Stato con il Corpo dell'Anna dei Carabinieri».

7.10

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera a), dopo. le parole: «servizi strumentali», inserire le seguenti: «anche mediante l'utilizzo di personale privo di qualifiche di polizia».

7.11

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «possibilità di», con le seguenti: «preferenza in ogni caso, salva la dimostrata impossibilità, per la».

7.12

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti;».

Conseguentemente, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) con riferimento alle Forze di polizia: razionalizzazione delle funzioni di polizia al solo fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; assunzione di nuovo personale, in via primaria attraverso lo scorrimento delle graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente legge;».

7.13

[MARAN](#), [LANZILLOTTA](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «razionalizzazione delle funzioni di polizia» fino alla fine del periodo.

Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, il Governo ferma restando la garanzia di adeguati livelli di presidio dell'ambiente e del territorio, a tutela dell'ordine, della sicurezza

e del soccorso pubblici e la salvaguardia delle professionalità esistenti presenta un piano per l'accorpamento delle forze di polizia di cui alla legge 121 del 1981, evidenziando i possibili risultati in termini di riduzione di spesa e di efficienza ed efficacia operativa».

7.14

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione 'di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti;», con le seguenti: «razionalizzazione delle funzioni di polizia al solo fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; assunzione di nuovo personale, in via primaria attraverso lo scorrimento delle graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, anche attraverso la modifica dell'articolo 3, del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114».

7.15

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole comprese tra «razionalizzazione» e «strumentali», con le seguenti: «razionalizzazione delle funzioni di polizia, al fine di assicurare lo snellimento della catena di comando e controllo, la copertura capillare del territorio e l'incremento della capacità di presidio e contrasto al crimine, anche quello perpetrato con modalità tecnologicamente innovative, rafforzando le specialità all'uopo necessarie».

7.16

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «razionalizzazione» inserire le seguenti: «e potenziamento dell'efficacia».

7.17

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «espletate a livello nazionale e locale, prevedendo forme opportune di specializzazione e coordinamento che consentano di eliminare sovrapposizioni di competenze e permettere una migliore cooperazione operativa sul terreno».

Conseguentemente, sopprimere le parole comprese tra: «al fine» e «servizi strumentali».

7.18

[MARAN](#), [LANZILLOTTA](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «, ivi comprese quelle di polizia locale,»;*

b) *dopo le parole: «gestione associata dei servizi strumentali» inserire le seguenti: «anche mediante l'accorpamento delle forze di polizia di cui alla legge 121 del 1981»;*

c) *sopprimere le parole da: «; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente» fino a: «in quelle delle altre Forze di polizia,».*

7.19

[PEZZOPANE](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «e antincendi» e dopo le parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia» inserire le seguenti: «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta

attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».

7.20

[BRUNI](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «e antincendi»;

b) dopo le parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia» aggiungere le seguenti: «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto ottiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».

7.21

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia», inserire le seguenti: «e antincendi».

Conseguentemente, dopo le parole: «in quelle delle altre Forze di polizia» inserire le seguenti: «e in quelle del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e al loro spegnimento».

7.22

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «e antincendi »;

b) dopo le parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia» inserire le seguenti: «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».

7.23

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «e antincendi».

7.24

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «funzioni di polizia», inserire le seguenti: «, valorizzando le specificità,».

7.25

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «funzioni di polizia al» , inserire la seguente: «solo».

7.26

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali;», inserire le seguenti: «ricognizione ed adeguamento delle indennità agli appartenenti delle Forze di polizia, al fine di riconoscere le specificità delle attività operative;».

7.27

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali;», inserire le seguenti: «valorizzazione dei principi meritocratici nell'ambito delle carriere delle Forze di polizia;».

7.28

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi, strumentali;», inserire le seguenti: «riordino delle competenze dei Vigili del Fuoco, e della Protezione Civile, al fine di evitare sovrapposizioni strumentali ed operative;».

7.29

[MARAN](#), [ICHINO](#), [LANZILLOTTA](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «favorire la gestione associata dei servizi strumentali;» inserire le seguenti: «riorganizzazione della polizia giudiziaria con limitazione delle funzioni ai soli corpi della Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza;».

7.30

[MARAN](#), [ICHINO](#), [LANZILLOTTA](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «favorire la gestione associata dei servizi strumentali;» inserire le seguenti: «unificazione delle funzioni di controllo del mare tramite l'affido esclusivo alle Capitanerie di porto-Guardia Costiera;».

7.31

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «la gestione associata dei servizi strumentali» inserire le seguenti: «nelle more della realizzazione della direzione unificata delle forze di polizia».

7.32

[RUTA](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire la parole da: «riordino delle funzioni di polizia» fino alla fine del periodo con le seguenti: «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio e del settore della sicurezza e dei controlli dell'agroalimentare, assegnandole al Corpo forestale dello Stato nell'azione di riorganizzazione di compiti e delle funzioni già di propria competenza;».

7.33

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato e eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia,» con le seguenti: «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare».

7.34

[CRIMI](#)

Al comma 1, lett. a), sostituire le parole: «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato e eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia,» con le seguenti: «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare».

7.35

[CRIMI](#)

Al comma 1, lett. a), sostituire le parole: «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con

riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato e eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia,» *con le seguenti*: «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare».

7.36

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato e eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia,» *con le seguenti*: «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei Controlli nel settore agroalimentare».

7.37

[PEZZOPANE](#)

Al comma 1, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia,».

7.38

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia».

7.39

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [CRIMI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «con organizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia,» *con le seguenti*: «e della tutela della salute e riorganizzazione mediante accorpamento in un Corpo unico specializzato nel quale confluiscono il personale investigativo di ciascuna forza di polizia ed il personale tecnico operante presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale, le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale e le Aziende Sanitarie Locali. Ai fini della ottimizzazione ed implementazione del controllo ambientale, il corpo opera in stretto collegamento con le procure presso i tribunali che, all'uopo, attivano sezioni ambientali specializzate; usufruisce di una banca dati investigativa unica accessibile ai magistrati delle sezioni specializzate ed ha competenza esclusiva in materia ambientale, di sicurezza agroalimentare e di tutela della salute.».

7.40

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo Forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia» *con le seguenti*: «con riorganizzazione di tutte le forze operanti in campo ambientale e agroalimentare appartenenti ai vari corpi di polizia mediante accorpamento al Corpo Forestale dello Stato, delle polizie provinciali, dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale, dei nuclei dei Carabinieri presso il ministero delle politiche agricole, del ministero dell'ambiente e dell'Ispettorato Centrale Qualità e Repressione Frodi, al fine di ottimizzare le risorse esistenti e istituire una forza di polizia ambientale e agroalimentare specializzata e capillarmente distribuita su tutto il territorio nazionale avente competenze tecniche e investigative, finalizzate al contrasto dei reati ambientali.».

7.41

[RUSSO](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia» *con le seguenti*:

«con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato e, in attuazione della legge 56/2014, delle polizie provinciali comunque denominate».

7.42

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire parole: «, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia», *con le seguenti:* «, assegnando le stesse ad un nuovo corpo di Polizia ambientale, nel quale far confluire il Corpo forestale dello Stato, la polizia provinciale e l'ISSPRA nonché i corpi forestali delle regioni a statuto speciale».

7.43

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia», *con le seguenti:* «, assegnando le stesse ad un nuovo corpo di Polizia ambientale, nel quale far confluire il Corpo forestale dello Stato, la polizia provinciale e l'ISSPRA».

7.44

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire parole: «, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia», *con le seguenti:* «con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato con assorbimento in esso della polizia provinciale e dell'ISSPRA».

7.45

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «di quelle del Corpo forestale dello Stato» *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* «delle funzioni del Corpo forestale dello Stato al fine di rafforzare gli attuali livelli di salvaguardia dell'ambiente, del territorio e della sicurezza agroalimentare e a tal fine prevedere l'attivazione delle procedure previste per la modifica degli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano per lo scoglimento e il contestuale assorbimento del personale dei Corpi Forestali di pertinenza regionale e provinciale nel Corpo Forestale dello Stato».

7.46

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «di quelle del Corpo forestale dello Stato», *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* «delle funzioni del Corpo forestale dello Stato al fine di rafforzare gli attuali livelli di salvaguardia dell'ambiente, del territorio e della sicurezza agroalimentare».

7.47

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «di quelle del Corpo forestale dello Stato», *fino alla garanzia degli attuali, con le seguenti:* «delle funzioni del Corpo forestale dello Stato al fine di consentire l'esercizio delle funzioni statali in materia di tutela dell'ambiente secondo principi di efficacia ed efficienza e di migliorare e rafforzare i».

7.48

[BILARDI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato», *inserire le seguenti:* «e, in attuazione della legge 56 del 2014, di tutto il personale di ogni ordine, grado e qualifica, inquadrato nei corpi e servizi di Polizia Provinciale,».

7.49

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),

[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «ed eventuale assorbimento», fino alla fine della lettera.

7.50

[RUTA](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti;».

7.51

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia;».

7.52

[ELENA FERRARA](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di Polizia».

7.53

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [FATTORI](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia;».

7.54

[CRIMI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia;», con le seguenti: «anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali».

7.55

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia;», con le seguenti: «anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali».

7.56

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle della altre Forze di polizia», inserire le seguenti: «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».

7.57

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole comprese tra: «ferma restando», e «professionalità esistenti», con le seguenti: «con l'obiettivo di ridurre gradualmente il personale, parametrandone la presenza sul territorio alla densità abitativa ed all'estensione delle aree boschive delle Regioni».

7.59

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «delle professionalità esistenti;», inserire le seguenti parole: «mantenimento dei compiti di polizia locale nelle materie di competenza degli enti di area vasta;».

7.60

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 447 (Codice di Procedura Penale), al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

"d) gli addetti al coordinamento e controllo delle polizie locali degli enti di area vasta"».

Conseguentemente, al comma 2, articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 447 (Codice di Procedura Penale), le parole: «le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio», sono sostituite dalle parole: «gli agenti delle polizie locali dei comuni e degli enti di area vasta».

7.61

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo:

«All'articolo 1, comma 85 lettera a), della legge 7 aprile 2014 n. 56, dopo le parole: ", tutela e valorizzazione dell'ambiente", sono aggiunte le seguenti: ", polizia locale ambientale, stradale ed ittico-venatoria;"».

7.62

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo:

«All'articolo 1, comma 85 lettera a), della legge 7 aprile 2014 n. 56, dopo le parole: "per gli aspetti di competenza", sono aggiunte le seguenti: ", incluse le connesse attività di polizia locale;"».

7.63

[BILARDI](#)

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché il transito, in apposito ruolo speciale del Corpo Forestale dello Stato, di tutto il personale di ogni ordine, grado e qualifica, inquadrato nei Corpi e servizi di Polizia Provinciale, e con testuale trasferimento dei relativi mezzi, attrezzature e risorse, ferme restando la sede territoriale di servizio, le attribuzioni, le qualifiche di Polizia Giudiziaria e Pubblica sicurezza nonché le professionalità del personale in servizio;».

7.64

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «soppressione dei Consorzi di bonifica».

7.65

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ferme restando le funzioni di polizia locale che rientrano tra le funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, come previsto dall'articolo 1, commi 44 e 85, della legge 7 aprile 2014 n. 56».

7.66

[CERONI](#), [PERRONE](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ferme restando le funzioni di polizia locale che rientrano tra le funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, come previsto dall'articolo 1, commi 44 e 85, della legge 7 aprile 2014 n. 56».

7.67

[CRIMI](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «revisione delle modalità di utilizzo delle forze dell'ordine, nell'ambito di operazioni speciali di prevenzione e repressione di reati ambientali, privilegiando il sistema del distacco su base volontaria al fine di ottenere un risparmio di spesa;».

7.68

[CRIMI](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «revisione delle modalità di utilizzo dell'esercito nell'ambito di calamità naturali prevedendo un ampliamento dei tempi di utilizzo e la semplificazione delle procedure di richiesta di intervento;».

7.69

[MORONESE](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di dare attuazione alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1107, prevedere la completa parificazione del personale degli enti parco e agente di pubblica sicurezza, anche in relazione alle modalità di assicurazione e ai limiti previsti, equiparandoli al comparto sicurezza».

7.70

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) Con riferimento all'amministrazione centrale e periferica: riforma della legge 7 marzo 1986, n.65, e nuovo inquadramento della Polizia Locale, come Forza di Polizia ad ordinamento civile; conseguente inserimento della Polizia Locale nel comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico con superamento dei limiti spazio-temporali della qualifica di polizia giudiziaria, rientro nella disciplina pubblicistica del contratto di lavoro, equiparazione dei profili previdenziali ed assistenziali a quelli previsti per le forze di polizia dello Stato, armonizzazione dei compiti, delle funzioni, delle qualifiche e delle strutture della polizia locale, quale forza di polizia ad ordinamento civile, che rispecchi le nuove esigenze funzionali e strumentali, con particolare riferimento ai patti per la sicurezza. I citati decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli organi centrali della Polizia Locale. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente lettera si provvede mediante iscrizione di corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate, a tal fine provvedendo mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate al "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.71

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) con riferimento, in particolare, al Ministero dell'Interno, prevedere una significativa riduzione dei dipartimenti, nonché l'unificazione degli uffici, esclusivamente su base funzionale;».

7.72

[CRIMI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.73

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.74

[LO MORO](#), [COCIANCICH](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [RUSSO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) con riferimento alla sola amministrazione centrale: anche mediante modifica della legge 23 agosto 1988, n. 400, e del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, definizione degli strumenti per la direzione della politica generale del Governo e il mantenimento dell'unità dell'indirizzo politico e amministrativo; rafforzamento del ruolo di coordinamento e promozione dell'attività dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio dei ministri; rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'analisi e nella definizione delle politiche pubbliche; definizione delle procedure di nomina da parte del Governo, tale da assicurare la collegialità del Consiglio dei ministri; riduzione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei sottosegretari, con definizione di criteri generali per la determinazione delle relative risorse finanziarie, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri; eliminazione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle

delle autorità indipendenti; revisione delle funzioni di vigilanza sulle agenzie governative nazionali e delle relative competenze;».

7.75

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) con riferimento alla sola amministrazione centrale: riduzione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei sottosegretari, con definizione di criteri generali per la determinazione delle relative risorse finanziarie, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri; eliminazione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle delle autorità indipendenti;».

7.76

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b, con la seguente:

«b) con riferimento alla sola amministrazione centrale, riduzione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei sottosegretari;».

7.77

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «per la direzione della politica generale del Governo» alle seguenti: «la collegialità del Consiglio dei ministri».

7.78

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «rafforzamento del ruolo di coordinamento e promozione dell'attività dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;».

7.79

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'analisi e nella definizione delle politiche pubbliche;».

7.80

[DI GIORGI](#), [PUGLISI](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [MARCUCCI](#), [MARTINI](#), [MINEO](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'analisi e nella definizione delle politiche pubbliche» inserire le seguenti: «mediante l'istituzione di un apposito comitato interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per la definizione della politica nazionale per la ricerca e l'innovazione.».

7.81

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «definizione delle procedure di nomina da parte del Governo, tale da assicurare la collegialità del Consiglio dei ministri;».

7.82

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «tale da assicurare la collegialità del Consiglio dei ministri;», con le seguenti: «tale da garantirne la trasparenza e da assicurare la collegialità del Consiglio dei ministri;».

7.83

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «riduzione degli uffici di diretta collaborazione» a: «da parte del Presidente del Consiglio» con le seguenti: «riqualificazione degli uffici di diretta collaborazione per il supporto dei Ministri e dei Sottosegretari nell'elaborazione delle politiche pubbliche, nell'emanazione delle conseguenti direttive agli uffici ministeriali e nella verifica costante e

valutazione della realizzazione degli obiettivi da parte dei predetti uffici; reclutamento per la direzione di tali uffici e delle relative articolazioni, di personale dotato di capacità organizzative, di elaborazione di politiche pubbliche, di traduzione dei relativi obiettivi in indirizzi all'amministrazione, di valutazione degli obiettivi politici e amministrativi; riduzione della segreteria dei sottosegretari, con determinazione delle relative risorse finanziarie da parte del Presidente del Consiglio in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri e al grado di priorità delle politiche gestite da ciascun Ministero rispetto al programma di Governo».

7.84

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «con definizione di criteri generali per la determinazione delle relative risorse finanziarie, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;».

7.85

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «alle dimensioni dei rispettivi Ministeri», sostituire le parole: «da parte del Presidente del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «da parte del Consiglio dei ministri».

7.86

[GALIMBERTI](#), [BOCCA](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;» inserire le seguenti: «ridistribuzione delle materie di competenza dei singoli Ministeri sulla base dei diversi settori ove essi incidono direttamente o indirettamente;».

7.87

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «eliminazione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle delle autorità indipendenti», con le seguenti: «razionalizzazione delle autorità indipendenti, anche al fine di evitare sovrapposizioni con gli uffici ministeriali».

7.88

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «revisione delle funzioni» fino alla fine della lettera.

7.89

[DE POLI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «revisione delle funzioni» a: «Consiglio dei Ministri;».

7.90

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «in funzione del rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri».

7.91

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, in funzione del rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri».

7.92

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Consiglio dei Ministri;» aggiungere il seguente periodo: «applicazione sistemica dell'individuazione dei fabbisogni standard e della relativa applicazione dei

costi *standard*».

7.93

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.95

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo:» inserire le seguenti: «a completamento del processo di riorganizzazione, in combinato disposto con i criteri stabiliti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in armonia con le previsioni contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56»;

b) sostituire le parole: «contatto unico» con le seguenti: «contatto privilegiato»;

c) sostituire le parole: «attribuzione al Prefetto della responsabilità dell'erogazione dei servizi ai cittadini, nonché di funzioni di coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato» con le seguenti: «attribuzione al Prefetto di attività di coordinamento logistico delle attività di erogazione dei servizi ai cittadini la cui responsabilità rimane, comunque, in capo ai dirigenti degli uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato»;

d) aggiungere, in fine, le parole: «individuazione dei criteri per la riallocazione del personale in servizio nelle sedi soppresse, d'intesa con le Confederazioni sindacali rappresentative, attraverso procedure di mobilità che assicurino il trasferimento in sedi limitrofe ed il mantenimento del trattamento economico in godimento, ove più favorevole».

7.96

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo:» inserire le seguenti: «a completamento del processo di riorganizzazione, in combinato, disposto con i criteri stabiliti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in armonia con le previsioni contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56.».

7.97

[DE POLI](#)

Al comma 1, lettera c), primo capoverso, dopo le parole: «con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo:» aggiungere le seguenti: «a completamento del processo di riorganizzazione, in combinato disposto con i criteri stabiliti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in armonia con le previsioni contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56.».

7.98

[PADUA](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «attraverso la riduzione del numero».

7.99

[PADUA](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «attraverso la riduzione del numero» con le seguenti: «da attuarsi anche attraverso una eventuale riduzione del numero».

7.100

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «riduzione del numero» inserire le seguenti: «con il superamento della dimensione provinciale».

7.101

[PICCOLI](#), [MAZZONI](#)

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «all'astensione» inserire le seguenti: «e la morfologia».

7.102

[PICCOLI](#), [MAZZONI](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «alla popolazione residente» con le seguenti: «alla distribuzione territoriale della popolazione residente».

7.103

[RUTA](#)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «alla criminalità» inserire le seguenti: «ed in particolar modo a quella organizzata insistente sul territorio o nei territori confinanti» e dopo le parole: «dinamiche socio-economiche» inserire le seguenti: «e comunque garantendone la presenza per ogni regione;».

7.104

[GIOVANNI MAURO](#), [D'ANNA](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «socio-economiche», inserire le seguenti: «, al fenomeno delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi, alla presenza di infrastrutture sovra provinciali come porti e aeroporti».

7.105

[BRUNO](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «ufficio territoriale dello Stato» con le seguenti: «Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato».

7.106

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «contatto», sopprimere la parola: «unico».

7.107

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole comprese tra: «trasformazione della Prefettura» e «competenze esercitate».

7.108

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «confluenza nell'ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato».

7.109

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato», con le seguenti: «coordinamento dell'Ufficio territoriale dello Stato».

7.110

[ELENA FERRARA](#), [FASIOLO](#), [MINEO](#)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «confluenza nell'Ufficio territoriale dello stato di tutti gli uffici periferici delle mministrazioni civili dello Stato» aggiungere le seguenti: «, ad eccezione di quelli competenti per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio».

7.111

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lett. c) aggiungere, in fine, le parole: «Al fine di armonizzare la disciplina vigente che regola la materia, è avviata una fase di riprogettazione dei sistemi organizzativi delle amministrazioni interessate dal processo di riorganizzazione.»

7.112

[COCIANCICH](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) con riferimento a enti pubblici non economici nazionali e soggetti privati che svolgono attività omogenee: semplificazione e coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo

con il mantenimento della sua specificità, riconoscimento delle peculiarità dello sport per persone affette da disabilità con l'Istituzione di un Comitato paralimpico autonomo avente natura pubblica che si avvale comunque, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, di Coni servizi spa.»

7.113

[SOLLO](#), [SAGGESE](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti» con le seguenti: «della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia».

7.114

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal 31 marzo 2011, è soppresso l'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede ad apportare le opportune modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002.

2-ter. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono abrogati l'articolo 8 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 e l'articolo 29, comma 2 della legge 1º marzo 2002, n. 39».

7.115

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#), [SERAFINI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il numero dei revisori dei conti nelle aziende ospedaliere e aziende sanitarie Iocali è di tre effettivi e due supplenti, tutti nominati dalla Regione. La presente disposizione rappresenta principio di coordinamento della finanza pubblica».

7.116

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [ZUFFADA](#), [FLORIS](#), [BIANCONI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'art. 3-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui due designati dalla regione e uno dalla Conferenza dei sindaci; per le aziende ospedaliere quest'ultimo componente è designato dall'organismo di rappresentanza dei comuni."».

7.117

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [ZIN](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Nei territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali, nonché quelle attribuite ai Presidenti delle Regioni e delle Province in materia di funzioni prefettizie, in conformità a quanto disposto dagli Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione».

7.118

[LANIECE](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [BERGER](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [ZIN](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano restano ferme le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali, nonché, per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, restano ferme le attribuzioni del Presidente della Regione in materia di funzioni prefettizie, in conformità a quanto disposto dai rispettivi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione».

7.119

[SERRA](#), [CRIMI](#), [MORRA](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente

legge, uno o più decreti legislativi che disciplinino l'ottimizzazione dell'impiego del personale degli enti pubblici non economici al fine di prevedere che in caso di delibera in una regione dello stato di emergenza, ai pubblici dipendenti impiegati in servizi pubblici non essenziali nella regione interessata, siano concessi, su loro richiesta, permessi per collaborazione alle attività di soccorso alle popolazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) l'attestazione della partecipazione del dipendente alle attività in oggetto viene rilasciata dagli impiegati della protezione civile, delle forze dell'ordine, dagli operatori delle associazioni di volontariato riconosciute, che sono impegnati nelle stesse attività e nella stessa area, nonché degli impiegati dei Comuni interessati; b) i permessi vengono concessi, salvo diversa richiesta, per l'intera giornata; c) la durata della collaborazione alle attività di soccorso deve essere svolta per un periodo equiparato all'orario di lavoro, includendo il tempo necessario per gli spostamenti; d) la partecipazione ad attività di soccorso può consistere altresì nella gestione dei dati a distanza, in collaborazione con gli operatori pubblici e privati sopra indicati. In tal caso si svolge nel normale orario di lavoro e con l'utilizzo delle attrezzature comunemente usate dal dipendente».

7.0.1

DLBIAGIO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Abrogazione del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e delega al Governo per il riordino dell'Associazione italiana della Croce rossa - CRI)

1. Il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è abrogato.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI) in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) conservazione della qualificazione e della natura di ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico;
 - b) soggezione alla disciplina normativa e giuridica degli enti pubblici;
 - c) razionalizzazione dell'organizzazione e della struttura amministrativa dell'ente;
 - d) adeguamento della struttura centrale e territoriale ai principi di efficacia, efficienza ed economicità;
 - e) armonizzazione dei compiti della CRI, con particolare riferimento a quelli del volontariato, con la «Strategia 2020» della Federazione internazionale delle Società di Croce rossa e Mezzaluna rossa per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - 1) miglioramento dello stato di salute delle persone e delle comunità;
 - 2) protezione della vita e supporto socio-sanitario alle comunità;
 - 3) promozione della salute per la costruzione di comunità più sicure;
 - 4) assicurare l'acquisizione di competenze da parte della comunità per proteggere la propria vita e quella degli altri;
 - 5) ridurre le cause di vulnerabilità individuali ed ambientali;
 - 6) contribuire alla costruzione di comunità più inclusive;
 - 7) promuovere e facilitare il pieno sviluppo dell'individuo;
 - 8) salvare vite e fornire assistenza immediata alle comunità colpite da disastro;
 - 9) ridurre il livello di vulnerabilità delle comunità di fronte ai disastri;
 - 10) assicurare una risposta efficace e tempestiva ai disastri ed alle emergenze nazionali ed internazionali;
 - 11) ristabilire e migliorare il funzionamento delle comunità a seguito di disastri;
 - 12) adempiere il mandato istituzionale della diffusione del diritto internazionale umanitario, dei principi fondamentali e dei valori umanitari;
 - 13) sviluppare opportunità di collaborazione all'interno del movimento internazionale, coerentemente con il Principio fondamentale di universalità;
 - 14) promuovere lo sviluppo della fascia giovane della popolazione e favorirne il processo di

crescita;

15) promuovere ed educare alla cultura della cittadinanza attiva;

16) aumentare la capacità sostenibile della CRI a livello locale e nazionale, di prevenire ed affrontare in modo efficace le vulnerabilità delle comunità;

17) rafforzare la cultura del servizio volontario e della partecipazione attiva;

18) mantenere gli statuti, regolamenti e piani d'azione in linea con le raccomandazioni e decisioni internazionali;

19) adattare ogni azione all'evoluzione dei bisogni delle persone vulnerabili;

f) conferimento di espresse deleghe al Corpo militare CRI finalizzate all'impiego dei militari CRI in caso di calamità naturali o disastri, anche con funzioni di protezione civile, nonché per il soccorso sanitario di massa, sia in guerra sia in caso di catastrofe, attraverso l'impiego di reparti, unità e formazioni campali, raggruppamenti e gruppi sanitari mobili, ospedali da campo attendati e baraccati, treni-ospedali, posti di soccorso attendati ed accantonabili, reparti di soccorso motorizzati da mantenere permanentemente operativi in «formazione quadro» con il personale del contingente militare CRI già in servizio attivo ed integrabili, all'atto della mobilitazione, con il personale militare iscritto nei ruoli in congedo (riservisti).

3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati su proposta del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione nonché con il Ministro della Difesa, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli organismi centrali della rappresentanza militare CRI e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 197, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi di governo della CRI.

5. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 2 non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

7.0.2

DLBIAGIO

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Delega al Governo per il riordino
dell'Associazione italiana della Croce rossa ? CRI)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI) in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) abrogazione del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178;

b) conservazione della qualificazione e della natura di ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico;

c) soggezione alla disciplina normativa e giuridica degli enti pubblici;

d) razionalizzazione dell'organizzazione e della struttura amministrativa dell'ente;

e) adeguamento della struttura centrale e territoriale ai principi di efficacia, efficienza ed economicità;

f) armonizzazione dei compiti della CRI, con particolare riferimento a quelli del volontariato, con la "strategia 2020" della Federazione internazionale delle Società di Croce rossa e Mezzaluna rossa per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1) miglioramento dello stato di salute delle persone e delle comunità;

- 2) protezione della vita e supporto socio-sanitario alle comunità;
- 3) promozione della salute per la costruzione di comunità più sicure;
- 4) assicurare l'acquisizione di competenze da parte della comunità per proteggere la propria vita e quella degli altri;
- 5) ridurre le cause di vulnerabilità individuali ed ambientali;
- 6) contribuire alla costruzione di comunità più inclusive;
- 7) promuovere e facilitare il pieno sviluppo dell'individuo;
- 8) salvare vite e fornire assistenza immediata alle comunità colpite da disastro;
- 9) ridurre il livello di vulnerabilità delle comunità di fronte ai disastri;
- 10) assicurare una riposta efficace e tempestiva ai disastri ed alle emergenze nazionali ed internazionali;
- 11) ristabilire e migliorare il funzionamento delle comunità a seguito di disastri;
- 12) adempiere il mandato istituzionale della diffusione del diritto internazionale umanitario, dei principi fondamentali e dei valori umanitari;
- 13) sviluppare opportunità di collaborazione all'interno del movimento internazionale, coerentemente con il Principio fondamentale di Universalità;
- 14) promuovere lo sviluppo della fascia giovane della popolazione e favorirne il processo di crescita;
- 15) promuovere ed educare alla cultura della cittadinanza attiva;
- 16) aumentare la capacità sostenibile della CRI a livello locale e nazionale, di prevenire ed affrontare in modo efficace le vulnerabilità delle comunità;
- 17) rafforzare la cultura del servizio volontario e della partecipazione attiva;
- 18) mantenere gli statuti, regolamenti e piani d'azione in linea con le raccomandazioni e decisioni internazionali;
- 19) adattare ogni azione all'evoluzione dei bisogni delle persone vulnerabili;
 - g) conferimento di espresse deleghe al Corpo militare CRI finalizzate all'impiego dei militari CRI in caso di calamità naturali o disastri, anche con funzioni di protezione civile, nonché per il soccorso sanitario di massa, sia in guerra sia in caso di catastrofe, attraverso l'impiego di reparti, unità e formazioni campali, raggruppamenti e gruppi sanitari mobili, ospedali da campo attendati e baraccati, treni-ospedali, posti di soccorso attendati ed accantonabili, reparti di soccorso motorizzati da mantenere permanentemente operativi in «formazione quadro» con il personale del contingente militare CRI già in servizio attivo ed integrabili, all'atto della mobilitazione, con il personale militare iscritto nei ruoli in congedo (riservisti).

3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati su proposta del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione nonché con il Ministro della Difesa, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli organismi centrali della rappresentanza, militare CRI e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli Schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi di governo della CRI.

5. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 2 non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

7.0.3

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Delega al Governo in materia
di prefetture ? uffici territoriali del Governo)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) contenimento della spesa pubblica;
- b) rispetto di quanto disposto dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dai piani operativi previsti da disposizioni attuative del medesimo articolo 74;
- c) individuazione delle amministrazioni escluse dal riordino, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale che giustifichino, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, il mantenimento delle relative strutture periferiche;
- d) riordino delle funzioni delle prefetture ? uffici territoriali del governo in chiave di semplificazione e razionalizzazione delle attività in essere, con conseguente trasferimento delle medesime al Presidente della Regione, ai Presidenti di Provincia, ai Sindaci, alle Questure e alle Camere di commercio;
- e) mantenimento in capo alle prefetture ? uffici territoriali del Governo delle funzioni che attengono al coordinamento in ambito sovraprovinciale, delle attribuzioni svolte dalle questure in materia di ordine pubblico e sicurezza;
- f) mantenimento in capo alle prefetture ? uffici territoriali del Governo delle risorse umane, finanziarie e strumentali che risultano funzionali allo svolgimento delle attività di coordinamento di cui alla lettera f); trasferimento delle ulteriori risorse umane, finanziarie e strumentali agli enti e organi di governo cui, ai sensi delle lettere e), sono conferite le relative funzioni;
- g) riordino delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato diverse dalle prefetture ? uffici territoriali del Governo, fatte salve quelle amministrazioni che, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, giustifichino il mantenimento delle relative strutture periferiche;
- h) accorpamento, nell'ambito della prefettura ? ufficio territoriale del Governo delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato di cui alla lettera h);
- i) garanzia, nell'ambito del riordino di cui alla lettera h), della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitare unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;
- l) il mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla prefettura ? ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della prefettura ? ufficio territoriale del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Gli schemi dei decreti, previo parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Sono fatte le salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.»

Consequentemente sopprimere la lettera c), comma 1 dell'articolo 7.

7.0.4

[GUERRIERI PALEOTTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina e l'organizzazione degli Uffici territoriali dello Stato e per la razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni di polizia, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) per l'individuazione e l'organizzazione della sede unica dell'Ufficio territoriale dello Stato; individuazione delle competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica nell'ambito dell'Ufficio territoriale dello Stato, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121; individuazione della dipendenza funzionale del prefetto in relazione alle competenze esercitate;

b) razionalizzazione delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.».

7.0.5

DLBIAGIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Delega al Governo in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli Istituti italiani di cultura all'estero)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli Istituti italiani di cultura all'estero. Nell'esercizio della delega verranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi, fatti salvi i diritti acquisiti dal personale in servizio al momento dell'approvazione della presente legge, tenuto conto della contrattazione collettiva esistente in materia, senza determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato:

a) revisione delle disposizioni di cui al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, relativamente a fissazione delle retribuzioni tenendo conto:

1) del costo della vita, delle condizioni del mercato del lavoro locale, dell'anzianità di servizio, dei parametri di crescita del paese, dell'impegno profuso e dei risultati conseguiti dal lavoratore. Gli emolumenti dovranno comunque essere sufficienti ad attrarre gli elementi più qualificati;

2) del fatto che la retribuzione sia determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Può essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per quelle sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita. La retribuzione è fissata e corrisposta in euro, salva la possibilità di ricorrere ad altra valuta in presenza di particolari

motivi. Annualmente il lavoratore può esercitare il diritto di opzione sulla valuta della retribuzione, decidendo che essa venga corrisposta in valuta locale o in euro. La conversione della valuta sarà effettuata conformemente ai valori stabiliti dal tasso di finanziamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

3) del fatto che la retribuzione, in ogni caso, non possa mai essere inferiore a quella fissata a livello locale per professionalità analoghe nonché allo stipendio metropolitano erogato ai pari grado appartenenti alle aree funzionali del Ministero degli Affari Esteri;

b) stipulazione dei contratti sulla base degli ordinamenti degli Stati di accreditamento, assicurando ? nei casi di personale assunto a contratto ? comunque uno *standard* minimo di trattamento nei casi e per le materie in cui le previsioni della normativa locale si rivelino inesistenti o insufficienti, e in particolare per quanto riguarda la maternità, l'orario di lavoro, l'assistenza sanitaria e per infortuni sul lavoro, i carichi di famiglia;

c) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.

2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario».

7.0.6

[BUCCARELLA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#)

Dopo l'**articolo** inserire il seguente :

«Art. 7-bis.

(Razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare)

1. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1° gennaio 2015:

a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Verona e di Napoli;

b) il tribunale militare e la procura militare della Repubblica di Roma hanno competenza su tutto il territorio nazionale;

c) il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in venti unità. I magistrati militari fuori ruolo alla data del 31 dicembre 2014 sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo.

2. I procedimenti pendenti al 1° gennaio 2015 presso gli uffici giudiziari militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o dalla corte militare d'appello di Roma che ne assorbe la competenza, senza avviso alle parti. L'udienza fissata in data successiva alla soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 1, si intende fissata davanti al tribunale o alla corte militare d'appello di Roma che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti. Nei casi di cui agli articoli 623, comma 1, lettera c), 633, se necessario, e 634 del codice di procedura penale provvede la corte militare d'appello in diversa composizione.

3. In relazione a quanto previsto al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) il numero di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica di cui al comma 1 transita in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalità e criteri: nell'ordine di scelta per il transito viene seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti i magistrati militari in ruolo al 31 dicembre 2014; i magistrati militari che transitano in magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati, a richiesta degli interessati, anche in soprannumero riassorbibile, ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d'appello con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e semidirettive eventualmente ricoperte; nell'ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari viene data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi con la presente legge; qualora conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permangano esuberi di magistrati rispetto all'organico previsto al comma 1, lettera c), i trasferimenti dei medesimi

magistrati in ruolo sono disposti d'ufficio partendo dall'ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; i suddetti trasferimenti sia a domanda sia d'ufficio sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura; i magistrati militari di cui all'ultimo periodo della lettera *c*) del comma 1 hanno facoltà di esercitare l'interpello per il transito in magistratura ordinaria all'atto del rientro in ruolo;

b) con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, l'integrale contingente di dirigenti e di personale civile del Ministero della difesa impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 1 transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperienza di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.

4. Sono rideterminate, entro il 31 dicembre 2014, le piante organiche degli uffici giudiziari militari con decorrenza dalla data di soppressione degli uffici operata al comma 1, tenuto conto della equiparazione di funzioni tra i magistrati militari e i magistrati ordinari e, in prima applicazione delle nuove piante organiche, è possibile provvedere al trasferimento d'ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici.

5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.

6. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1° gennaio 2015 il tribunale e l'ufficio militare di sorveglianza di Roma sono soppressi.

7. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

- a*) al comma 2 dell'articolo 52, la lettera *f*) è abrogata;
- b*) l'articolo 56 è abrogato;
- c*) all'articolo 57:

1) al comma 1, dopo le parole: "tribunali militari", sono aggiunte le seguenti: "ed è competente a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza";

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Il presidente della Corte militare d'appello individua, con tabelle annuali approvate dal Consiglio della magistratura militare, i magistrati che svolgono funzioni di sorveglianza, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 68, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatto salvo il regime delle incompatibilità previsto dal codice di procedura penale.";

3) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1-*bis*, il collegio è composto da due magistrati tra quelli individuati con le tabelle di cui al medesimo comma, e da due esperti scelti tra quelli preventivamente nominati dal Consiglio della magistratura militare, su proposta motivata del presidente della Corte militare di appello.".

8. Il personale magistratuale già in servizio nel tribunale e nell'ufficio militare di sorveglianza di Roma transita in magistratura ordinaria secondo i criteri di cui al comma 3, lettera *a*) dell'articolo precedente, in rapporto al nuovo ruolo organico dei magistrati militari, mentre l'integrale personale civile del Ministero della difesa impiegato nei medesimi uffici giudiziari militari soppressi transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e

vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.

9. Dall'applicazione delle disposizioni dei commi da 6 a 8 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.».

7.0.7

[SACCONI, AUGELLO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Contabilità economica analitica e costi standard)

1. Ai fini del completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato prevista dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 ? legge di contabilità e finanza pubblica, il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2015, uno o più decreti legislativi concernenti le modalità per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato secondo i principi di delega già alla base dell'articolo 40, comma 2, della richiamata legge ed in particolare di quello esposto nella lettera n) riguardante l'affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti.

2. Al fine di perseguire la qualità e la trasparenza dei dati di finanza pubblica, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il sistema europeo dei conti nell'ambito delle rappresentazioni contabili, a decorrere dal 1° gennaio 2016, per il bilancio dello Stato si adotta il piano dei conti integrato previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, concernente le disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili, garantendo, ai sensi dell'articolo 6 dello stesso decreto legislativo, l'affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria e, quindi realizzare il sistema integrato di contabilità con la contestuale rappresentazione delle scritture di natura finanziaria con quelle di natura economico- patrimoniale.

3. Il modulo economico si sviluppa secondo un livello di analisi tale da assicurare l'analisi dei costi e il controllo di gestione, anche al fine di certificare la verifica dei risultati conseguiti e supportare il processo di revisione dei costi e della spesa.

4. A partire dal 1° gennaio 2015, nelle more dell'emanazione dei suddetti decreti delegati, il bilancio dello Stato, affianca, in via sperimentale e a fini conoscitivi, alla propria struttura di gestione, l'impianto classificatorio-contabile previsto dal piano dei conti di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132.

5. Il bilancio dello Stato adotta un sistema integrato di scritturazione contabile che consente la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante e che assicuri l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale.».

7.0.8

[BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Delega in materia di contabilità economica analitica e costi standard)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adozione della contabilità analitica nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adozione a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da parte delle

amministrazioni pubbliche di cui all'Allegato ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di sistemi di contabilità economica analitica e applicazione della stessa ai fini della programmazione, della gestione e della valutazione della dirigenza e del personale tutto, nonché ai fini della revisione della spesa e dell'applicazione dei costi *standard*;

b) previsione che decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i costi *standard* delle funzioni fondamentali e dei servizi a rilevanza esterna resi da tutte le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 come strumento di gestione, nonché per la determinazione dei trasferimenti e i contratti di servizio con le società partecipate;

c) previsione che a decorrere dall'esercizio di bilancio 2016 le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera a) utilizzino i costi *standard* delle funzioni fondamentali e dei servizi a rilevanza esterna ai fini della predisposizione del bilancio, della programmazione e dell'assegnazione degli obiettivi».

7.0.9

PERRONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Delega in materia di contabilità economica analitica e costi standard)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adozione della contabilità analitica nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adozione a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'allegato ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di sistemi di contabilità economica analitica e applicazione della stessa ai fini della programmazione, della gestione e della valutazione della dirigenza e del personale tutto, nonché ai fini della revisione della spesa e dell'applicazione dei costi *standard*;

b) previsione che decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i costi *standard* delle funzioni fondamentali e dei servizi a rilevanza esterna resi da tutte le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 come strumento di gestione, nonché per la determinazione dei trasferimenti e i contratti di servizio con le società partecipate;

c) previsione che a decorrere dall'esercizio di bilancio 2016 le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera a) utilizzino i costi *standard* delle funzioni fondamentali e dei servizi a rilevanza esterna ai fini della predisposizione del bilancio, della programmazione e dell'assegnazione degli obiettivi».

7.0.10

RUSSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Delega in materia di contabilità economica analitica e costi standard)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adozione della contabilità analitica nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adozione a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'Allegato ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di sistemi di contabilità economica analitica e applicazione della stessa ai fini della programmazione, della gestione e della valutazione della dirigenza e del personale tutto, nonché ai fini della revisione della spesa e dell'applicazione dei costi *standard*;

b) previsione che decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i costi *standard* delle funzioni fondamentali e dei servizi a rilevanza esterna resi da tutte le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 come strumento di gestione, nonché per la

determinazione dei trasferimenti e i contratti di servizio con le società partecipate;

c) previsione che a decorrere dall'esercizio di bilancio 2016 le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera a) utilizzino i costi *standard* delle funzioni fondamentali e dei servizi a rilevanza esterna ai fini della predisposizione del bilancio, della programmazione e dell'assegnazione degli obiettivi.»

7.0.11

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Le Commissioni, i Comitati, i Collegi, gli Osservatori, le Strutture di missione, le Conferenze di servizio, i Nuclei, i Tavoli tecnici e qualsiasi organismo, presidenziale o ministeriale o regionale, composto da persone estranee alle Pubbliche Amministrazioni non possono comportare oneri finanziari a carico dello Stato.

2. Tutte le autovetture di servizio sono diminuite del 50 per cento, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tale limite si applica anche alle autovetture utilizzate dai Servizi informativi di sicurezza. La corrispondente riduzione di spesa è attuata sui pertinenti capitoli di spesa ministeriali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il personale addetto alle autovetture di servizio viene restituito, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nella misura del 50 per cento, alle Amministrazioni o Corpi di appartenenza. È altresì restituito all'Amministrazione o Corpo di appartenenza il 50 per cento del personale dei Corpi di polizia in servizio presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa definizione dei criteri di individuazione del personale da restituire.

4. Gli arbitrati, le consulenze professionali e tecniche, i pareri *pro veritate* ed ogni altra prestazione resi da soggetti estranei alle Pubbliche Amministrazioni non possono dare diritto a compensi economici superiori a 10.000 euro, quale rimborso spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.»

7.0.12

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Le Autorità garanti, indipendenti, comprese l'IVASS e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sono composte da un massimo di tre persone, le quali durano in carica per un periodo massimo di cinque anni e percepiscono un reddito annuo lordo di euro 150.000, salvo che i componenti non siano appartenenti della magistratura o della Pubblica amministrazione, in quanto i redditi non sono cumulabili. Le Agenzie governative, comprese ISTAT e ISPRA, adeguano i propri bilanci con riduzioni "lineari" di spesa del 10 per cento.

2. Le Autorità garanti e le Agenzie governative, qualora abbiano in corso un contratto di locazione passiva per la propria sede, sono tenute a reperire la disponibilità di un bene demaniale o di ente pubblico, al fine di contenere le spese di almeno il 50 per cento. Le medesime Autorità ed Agenzie sono dotate di una sola autovettura di servizio».

7.0.13

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero della Salute monitorizza tutte le procedure, nell'ambito delle Regioni e delle Province autonome, per l'acquisto di beni e servizi del Servizio Sanitario Nazionale al fine di renderle coerenti con gli obiettivi della *spending review*, secondo criteri di uniformità e omogeneità nel rapporto qualità/prezzo, nonché al fine di garantire la necessaria pubblicità e trasparenza amministrativa».

7.0.14

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per locazioni)

1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle spese degli enti territoriali, gli enti locali, dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali i canoni di locazione o di affitto versati dall'amministrazione per il godimento di beni immobili, le finalità di utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione degli stessi come risultanti dal contratto di locazione».

7.0.15

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un'auto di servizio.

3. Personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione».

7.0.16

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al fine di razionalizzare i costi per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, alla legge 27 dicembre 2001, n. 459:

a) all'articolo 2, il comma 1 è soppresso;

b) all'articolo 12, i commi da 2 a 7 sono sostituiti dal seguente: "2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono ad allestire nelle proprie sedi i seggi elettorali dove i cittadini iscritti negli elenchi elettorali possono recarsi per esprimere il proprio voto. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono all'invio delle schede elettorali al Ministero dell'Interno".

2. I maggiori risparmi di cui al precedente comma sono destinati a politiche di sostegno della famiglia e di contrasto alla decrescita demografica».

7.0.17

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'interno, a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sopprimere la lettera c).

G/1577/2/1

[BISINELLA](#), [TOSATO](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto 1577, recante la Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; rilevando come la Polizia postale e delle Comunicazioni sia una specialità della Polizia di Stato, composta da un servizio centrale con sede a Roma e da uffici compartimentali presenti in ogni capoluogo di regione, suddivisi a loro volta in sezioni provinciali dislocate in ogni capoluogo di provincia;

evidenziando come la Polizia postale utilizzi le strutture della società Poste Italiane S.p.A. per le sedi dei propri uffici, le linee telefoniche, i *personal computer* e le stampanti, indispensabili allo svolgimento delle specifiche attività d'indagine;

sottolineando altresì come tanto i venti Compartimenti quanto le ottanta Sezioni della Polizia postale abbiano le loro sedi presso Poste Italiane S.p.A. in virtù di una apposita convenzione stipulata con il Ministero dell'interno, in base alla quale la Polizia garantisce a sua volta la tutela del servizio universale della corrispondenza italiana;

ricordando che la Polizia postale e delle Comunicazioni è l'unica agenzia incaricata formalmente del contrasto di tutti i reati che avvengono con l'utilizzo della rete informatica e telefonica (pedofilia, *stalking*, molestie e *cyber bullismo*);

che compete alla Polizia postale anche la lotta al fenomeno delle clonazioni delle carte di credito e delle carte bancomat, nonché quella alle innumerevoli truffe informatiche, compreso l'accesso abusivo ai dati «sensibili» che cittadini ignari subiscono ogni giorno attraverso la rete;

come i rapporti con la società Poste Italiane S.p.A. abbiano consentito alle sezioni della Polizia postale di specializzare il proprio personale dipendente nell'attività tecnica finalizzata all'analisi della telefonia e dei supporti informatici per le intercettazioni, attraverso sistemi tecnologici molto sofisticati, e che detta attività viene svolta a supporto anche delle altre forze di polizia, permettendo un elevato risparmio di ausiliari di Polizia giudiziaria;

appreso che sarebbe imminente l'adozione di un provvedimento, predisposto dal Dipartimento per la pubblica sicurezza, con il quale, in nome dell'esigenza di razionalizzazione della spesa, verrebbe disposta la soppressione delle sezioni provinciali della Polizia postale e delle Comunicazioni, risparmiando solo gli uffici compartimentali presenti nei capoluoghi di regione;

ritenendo invece, di rilevante importanza le attività che le sezioni provinciali della Polizia postale e delle comunicazioni svolgono, tra le quali figurano anche le iniziative di prevenzione promosse nelle scuole, durante le quali si incontrano bambini, li si prepara a difendersi dalle persone psicologicamente deviate e si concorre a metterli nelle condizioni di usare *internet* in modo consapevole;

sottolineando altresì come tali incontri abbiano permesso di acquisire informazioni utili ad individuare fatti di violenza che i più giovani non avrebbero altrimenti avuto il modo o il coraggio di denunciare;

ritenendo assolutamente primaria e indispensabile la sicurezza dei cittadini vittime di reati informatici ed essenziale l'attività specifica della Polizia postale e delle comunicazioni nella protezione dei minorenni;

poco rassicurante l'ipotesi di razionalizzazione che si profilerebbe all'orizzonte, tendente alla soppressione delle sezioni provinciali della Polizia postale e delle comunicazioni ed alla creazione di un servizio equiparabile presso le squadre mobili, giacché produrrebbe l'effetto di disperdere il patrimonio di risorse specializzate accumulato nel corso degli anni in questo delicato settore;

ricordando come il numero dei reati *online* cresca esponenzialmente ogni anno e per alcune tipologie di reato sia essenziale la tempestività della reazione:

impegna il Governo

a non smantellare nel contesto del riordino delle Forze di Polizia il patrimonio di risorse e la specificità della Polizia postale e delle comunicazioni, salvaguardandone la capillare rete delle sezioni provinciali;

ad assicurare comunque una credibile protezione della cittadinanza, e dei minori in particolare,

dai reati compiuti attraverso il *web*, che rappresentano una minaccia al benessere economico nazionale ed alla sicurezza delle persone;

a rinnovare la convenzione che lega attualmente la Polizia postale e gli organi che le saranno eventualmente affiancati alla società Poste italiane S.p.A.

Art. 8

8.1

[LO MORO](#), [COCIANCICH](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [RUSSO](#)

Sopprimere l'articolo.

8.2

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Sopprimere l'articolo.

8.3

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

«b) «amministrazioni nazionali»: le amministrazioni statali, nonché le amministrazioni degli organi costituzionali e degli organi di rilevanza costituzionale, l'amministrazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, delle autorità indipendenti e delle commissioni di garanzia e gli enti pubblici non economici nazionali, escluse le amministrazioni di cui alla lettera d);»

8.4

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «le amministrazioni statali», aggiungere le seguenti: «gli enti pubblici nazionali di ricerca,».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «gli enti pubblici nazionali di ricerca,».

8.5

[GIOVANNI MAURO](#), [D'ANNA](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «le amministrazioni statali», aggiungere le seguenti: «gli enti del Servizio sanitario nazionale».

8.6

[BRUNO](#)

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «indipendenti», inserire le seguenti: «incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

8.7

[TORRISI](#), [PAGANO](#)

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «indipendenti», inserire le seguenti: «incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196».

8.8

[BARANI](#), [GIOVANNI MAURO](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «lettera d)», aggiungere le seguenti parole: «e le accademie nazionali».

8.9

[CERONI](#), [PERRONE](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera c), dopo le parole: «i comuni,» aggiungere le seguenti: «le unioni di comuni,» e sopprimere le parole: «le comunità montane o isolate»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «Le unioni» con le seguenti: «Le comunità montane o isolate»;*

c) *al comma 3, dopo le parole: «in vigore della presente legge» inserire le seguenti: «previa intesa in Conferenza unificata».*

8.10

TORRISI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera c), dopo le parole: «i comuni», aggiungere le seguenti: «le unioni di comuni», e dopo le parole: «le città metropolitane», sopprimere le seguenti: «le comunità montane o isolate»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «Le unioni», con le seguenti: «Le comunità montane o isolate.».*

8.11

BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «i comuni», aggiungere le seguenti: «le unioni di comuni.».

8.12

GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale».

8.13

GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» e alla lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro Unioni».

8.14

SANGALLI, FABBRI, DEL BARBA, TOMASELLI, COLLINA, SANTINI, LAI, BROGLIA, SPOSETTI, GUERRIERI PALEOTTI, VERDUCCI, SAGGESE, SPILABOTTE

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera c), sopprimere le parole: «le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;*

b) *alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere».*

8.15

BONERISCO

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

Conseguentemente, alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere».

8.16

BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PIN, MASTRANGELI, ORELLANA, DE PETRIS, PETRAGLIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) "amministrazioni di istruzione e cultura": le scuole statali di ogni ordine e grado, le istituzioni educative pubbliche, i musei, gli archivi e le biblioteche dello Stato e delle amministrazioni territoriali;»;

b) *dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis) "amministrazioni di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica": le università statali, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca;»;

c) *alla lettera e) dopo le parole: «quelle di istruzione e cultura», aggiungere le seguenti: «quelle di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica.».*

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I principi e i criteri direttivi di cui alle lettere a) e alla lettera h) si applicano alle amministrazioni di istruzione e cultura e alle amministrazioni di alta formazione e ricerca scientifica e

tecnologica, tenuto conto della specificità del servizio di istruzione e del sistema nazionale della ricerca.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle amministrazioni di istruzione e cultura e alle amministrazioni di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica, gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si applicano tenuto conto della specificità del servizio di istruzione e del sistema nazionale della ricerca.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Status giuridico di ricercatori e tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo per la definizione di una disciplina comune dello stato giuridico dei ricercatori e dei tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR), che ne consenta l'effettiva circolarità nel sistema della ricerca assicurandone le specificità professionali.

2. La disciplina di cui al comma 1 dovrà garantire il recepimento della Carta europea dei ricercatori e del documento *European Framework for Research Careers*, con particolare riguardo alla libertà di ricerca, all'autonomia professionale, alla titolarità e la «portabilità» dei propri progetti di ricerca e relativi finanziamenti ad essi correlati, al riconoscimento come autore delle ricerche svolte, alla formazione ed all'aggiornamento professionale, ed essere regolata dai principi e criteri direttivi di seguito elencati:

a) definizione del ruolo dei ricercatori e tecnologi degli EPR, sulla base dell'ordinamento professionale di Ricercatori e Tecnologi definito dal DPR n. 171/1991, e relativi elementi di stato giuridico riguardanti in particolare:

1. il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito, con quantificazione figurativa del tempo da dedicare per l'adempimento di quanto di competenza;

2. lo svolgimento delle attività di ricerca in piena autonomia professionale, in coerenza con il principio di libertà di ricerca e di insegnamento sanciti dalla Costituzione;

3. lo svolgimento di attività didattiche nelle sue diverse possibili articolazioni;

4. le modalità di autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività di competenza definite con regolamento di ente sulla base di comuni criteri di indirizzo;

5. la valutazione delle attività sulla base di criteri e modalità, preventivamente definiti, riferiti ad una cornice generale omogenea e considerando le specificità degli enti nonché le risorse effettivamente rese disponibili per svolgere le attività di competenza, prevedendo inoltre: che gli esiti della valutazione siano da considerare per finalità premiali correlate allo svolgimento di specifiche attività per definiti periodi; che per la valutazione delle attività, con cadenza triennale, debba essere prodotta una relazione sul complesso delle attività di competenza svolte, da reiterare dopo un anno in caso di valutazione negativa;

6. l'incompatibilità dei ruoli di ricercatore e di tecnologo con l'esercizio del commercio e dell'industria. Sono consentite in regime di tempo definito attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative che non determinino conflitto di interesse;

7. la compatibilità, al di fuori dell'impegno istituzionale, con attività di valutazione e di recensione, lezioni e seminari, attività di collaborazione scientifica e di consulenza tecnico-scientifica, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, attività pubblicistiche ed editoriali, attività didattica e di ricerca anche sulla base di convenzioni tra l'ente di appartenenza e l'istituzione interessata;

b) la fruizione di periodi sabbatici.

c) Definizione del trattamento economico di ricercatori e tecnologi, secondo criteri di comparabilità con il trattamento economico dei ricercatori e professori universitari, nell'area di contrattazione di cui al successivo comma 5.

d) Definizione delle aree scientifiche e settori tecnologici di inquadramento, così come dei

meccanismi di reclutamento e progressione di carriera, dei percorsi di mobilità e delle procedure per accertare il merito, delle modalità di partecipazione agli organi di condotta e di governo scientifico degli EPR e delle regole di condotta.

3. il Governo si impegna a promuovere tutte le opportune modifiche agli statuti degli EPR, in modo tale da armonizzarli rispetto alla nuova cornice delineata nell'ambito della delega ricevuta, nonché ad estendere le norme di cui sopra ai ricercatori e tecnologi collocati in Enti non di ricerca (es: INAIL).

4. È fatto obbligo di istituire uno statuto speciale per il comparto della ricerca pubblica rispetto al resto della Pubblica Amministrazione che inquadri le «amministrazioni di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica» in un sistema di regole più snello e più appropriato a gestirne i tempi e le esigenze particolari, come ad esempio gli acquisti, le partecipazioni internazionali, le missioni per la ricerca o lo stesso reclutamento. Le regole del nuovo comparto devono essere improntate a principi di autonomia responsabile, con la minimizzazione dei controlli *ex ante* ed il rafforzamento di quelli *ex post*, l'imposizione di vincoli esclusivamente di tipo a *budget* e l'adozione di *best practices* internazionali.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 40 c. 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la contrattazione nazionale per il personale degli EPR si svolge in un apposito comparto, per il personale tecnico e amministrativo, e in una corrispondente area separata per i dirigenti, ricercatori e tecnologi.»

8.17

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [DE PIN](#), [MASTRANGELI](#), [ORELLANA](#), [DE PETRIS](#),
[PETRAGLIA](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) "amministrazioni di istruzione e cultura": le scuole statali di ogni ordine e grado, le istituzioni educative pubbliche, i musei, gli archivi e le biblioteche dello Stato e delle amministrazioni territoriali;»;

b) *dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis) "amministrazioni di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica": le università statali, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca;»;

c) *alla lettera e), dopo le parole: «quelle di istruzione e cultura,» aggiungere le seguenti: «quelle di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica.».*

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I principi e i criteri direttivi di cui alle lettere a) e alla lettera h) si applicano alle amministrazioni di istruzione e cultura e alle amministrazioni di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica, tenuto conto della specificità del servizio di istruzione e del sistema nazionale della ricerca».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle amministrazioni di istruzione e cultura e alle amministrazioni di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica, gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si applicano tenuto conto della specificità del servizio di istruzione e del sistema nazionale della ricerca».

8.18

[ELENA FERRARA](#), [PUGLISI](#), [MARCUCCI](#), [IDEM](#), [MINEO](#), [FASIOLO](#), [FAVERO](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «le scuole statali di ogni ordine e grado, le università statali, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,» con le seguenti: «le scuole statali di ogni ordine e grado, le scuole paritarie, le università statali e non statali, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, le istituzioni pubbliche dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera g), sopprimere le parole: «le scuole paritarie, le

università non statali, le istituzioni non statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,».

8.19

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «le scuole statali di ogni ordine e grado» inserire le seguenti: «le scuole paritarie pubbliche» e alla lettera g) sopprimere le parole: «le istituzioni non statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica».

8.20

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «dell'alta formazione artistica,» aggiungere la seguente: «cinematografica, » e alla lettera e) dopo le parole: «ordini professionali» aggiungere le seguenti: «, le accademie nazionali e i Parchi nazionali».

8.21

[DE POLI](#)

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «dell'alta formazione artistica,» aggiungere la seguente: «cinematografica,».

8.22

[BARANI](#), [GIOVANNI MAURO](#)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «dell'alta formazione artistica,» aggiungere la seguente: «cinematografica,».

8.23

[ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [EASIOLO](#), [FAVERO](#)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «le istituzioni educative pubbliche» inserire le seguenti: «, ivi inclusi i nidi di infanzia,».

8.24

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «nonché gli ordini professionali».

Conseguentemente, al comma 1 lettera g), aggiungere infine: «nonché gli ordini professionali».

8.25

[DE POLI](#)

All'articolo 8, comma 1, lettera e) dopo le parole: «ordini professionali» aggiungere le seguenti «, le accademie nazionali ed i Parchi nazionali».

8.26

[SACCONI](#), [AUGELLO](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) «ordini professionali»: enti pubblici non economici a carattere associativo competenti per la cura dell'interesse pubblico al corretto svolgimento di una professione. Gli ordini professionali sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i Contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla Vigilanza del Ministro competente.

Conseguentemente al comma 1, lettera e) sopprimere le parole: «nonché gli ordini professionali».

8.27

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «le società a partecipazione pubblica», con le seguenti: «le società a controllo pubblico che erogano servizi pubblici, o».

Conseguentemente, al comma 1 lettera g), sostituire le parole da: «le società» a «regolamentati», con le seguenti: «le società concessionarie di servizi pubblici, anche a partecipazione pubblica, che operano in regime di concorrenza,».

8.28

[TORRISI, PAGANO](#)

Al comma 1, lettera g) dopo le parole: «che operano in regime di concorrenza», inserire le seguenti: «anche nei settori dei servizi pubblici» e dopo le parole: «quotate in mercati regolamentati», inserire le seguenti: «e delle loro controllate».

8.29

[RUSSO](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «che operano in regime di concorrenza», inserire le seguenti: «anche nei settori dei servizi pubblici, e dopo le parole: «quotate in mercati regolamentati», inserire le seguenti: «e delle loro controllate».

8.30

[MIRABELLI](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «federazioni sportive», inserire le seguenti: «gli enti pubblici non economici di tipo associativo prevalentemente finanziati dalla contribuzione dei soci».

8.31

[BIANCO, DE BIASI, PADUA](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) gli Ordini e Collegi professionali e i rispettivi Organismi Nazionali: i soggetti pubblici, sottoposti a vigilanza dei ministeri. competenti, individuati da specifici ordinamenti che ne disciplinano composizione, attribuzioni, funzioni, organizzazione e gestione».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), sopprimere le parole: «nonché gli ordini professionali».

8.32

[MOSCARDELLI, ORRÙ, SCALIA](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le unioni, anche territoriali, le associazioni e i consorzi a cui aderiscono esclusivamente tutte le amministrazioni e i soggetti di cui a una delle definizioni di cui al comma 1, esclusi gli enti pubblici economici, rientrano a loro volta nella relativa definizione e nella relativa disciplina».

8.33

[DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e fanno parte integrale dell'elenco redatto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

8.34

[DE POLI](#)

Sopprimere il comma 4.

8.35

[BRUNO](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «comma 2», con le seguenti: «commi 2 e 3».

8.36

[TORRISI, PAGANO](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «comma 2», con le seguenti: «commi 2 e 3».

8.0.1

[PEZZOPANE](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al Regio Decreto 15 gennaio 1933, n. 215, l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"Art. 21. ? (Istituzione del tributo bonifica di bonifica). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 è istituito il tributo di bonifica, a partecipazione dei costi relativi all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, svolto dai consorzi.

2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il consorzio nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggetta bili al tributo.

3. n tributo è dovuto dai proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli ed è corrisposto in base a tariffa commisurata annualmente.

4. Nel caso di comproprietà dell'immobile il tributo è corrisposto singolarmente da ciascuno dei comproprietari pro quota"».

8.0.2

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Ordini e Collegi professionali)

1. Gli ordini, i collegi professionali e i relativi organismi nazionali sono enti pubblici non economici a carattere associativo. Nel rispetto dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, agli stessi non si applicano le restrizioni in materia di rapporti di lavoro e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro competente.».

Conseguentemente al comma 1, lettera e) sopprimere le parole: «nonché gli ordini professionali».

8.0.3

[BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Anche dopo che è stata effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, il funzionario o altro preposto alla unità organizzati va sono individuati nominativamente, in ordine alle mansioni loro assegnate, ai fini di cui all'articolo 4, comma 5, primo periodo del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33."».

Art. 9

9.1

[DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI, MUSSINI](#)

Sopprimere l'articolo.

9.2

[BIGNAMI, MASTRANGELI](#)

Sopprimere l'articolo.

9.3

[DE POLI](#)

Sopprimere l'articolo.

9.4

[BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI](#)

Sopprimere l'articolo.

9.5

[CRIMI, BERTOROTTA](#)

Sopprimere l'articolo.

9.6

[GALIMBERTI, BOCCA](#)

Sopprimere l'articolo.

9.7

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Sopprimere l'articolo.

9.8

[TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#), [SCALIA](#)

Sopprimere l'articolo.

9.9

[COMAROLI](#), [BISINELLA](#), [CONSIGLIO](#), [CANDIANI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. ? (Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio). - 1. il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) Revisione del sistema di finanziamento delle camere di commercio, sulla base delle funzioni assegnate, anche mediante rimodulazione di tariffe e diritti sulla base dei costi standard, nonché mediante:

a-bis) attribuzione di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

a-ter) rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geoeconomica, nonché al numero delle imprese;

b-bis) agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale direttamente correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale;

c) valorizzazione dei compiti e delle funzioni, in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di:

c-bis) tutela del «made in Italy» e lotta alla contraffazione;

c-ter) sviluppo del mercato del lavoro;

c-quater) semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica;

c-quinquies) revisione dell'organizzazione del registro delle imprese di cui alla successiva lettera d);

c-sexies) supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese;

c-septies) trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale;

c-octies) supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo;

c-nonies) supporto alle politiche agricole e di filiera;

c-decies) limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;

d) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello Sviluppo Economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi:

d-bis) revisione delle formalità relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie;

d-ter) ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;

d-quater) eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;

d-quinquies) accentramento presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;

d-sexies) erogazione dei dati, atti e informazioni in modalità «open data» sulla base di standard definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale per le imprese e con previsione di apposite policy per gli operatori di mercato;

e) revisione dell'organizzazione con particolare riferimento:

e-bis) alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali;

e-ter) al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega;

e-quater) alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali;

f) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali del sistema camerale e contempra poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.».

9.10

[AUGELLO](#), [TORRISI](#), [PAGANO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. ? (Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legge 24 giugno 2014 n.90, convertito in legge 11 agosto 2014 n.114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali: le camere di commercio nei cui registri delle imprese sono iscritte o annotate meno di 80.000 imprese provvedono all'accorpamento con altre camere di commercio limitrofe nell'ambito di una stessa regione, previo accordo con le stesse, al fine della costituzione di una camera di commercio nel cui registro delle imprese risultano iscritte almeno 80.000 imprese; nomina per ciascuna camera di commercio nuova istituzione di un commissario ad acta, scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate, con il compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio nonché di avviare le procedure di costituzione del consiglio della nuova camera di commercio; deroga dall'applicazione del numero limite di 80.000 imprese iscritte per le camere di commercio con sede in città metropolitane nonché per quelle che, anche a seguito di accorpamento, costituiscono l'unica camera di commercio nella regione interessata; interruzione delle procedure di rinnovo per le camere di commercio i cui Consigli devono deliberare o hanno deliberato l'accorpamento, con contese proroga dei poteri ordinari e straordinari dei Consigli in carica fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova camera di commercio, al fine di evitare l'avvio di procedure di rinnovo dei consigli camerali, che potrebbero essere per alcune camere già in corso o prossime all'avvio;

c) rimodulazione dei compiti e delle funzioni, limitando e individuando in modo tassativo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale ed eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;

d) mantenimento al sistema camerale delle competenze relative al registro delle imprese;

e) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali, riordino della disciplina dei compensi dei relativi o prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali;

f) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.».

9.11

BIGNAMI, MASTRANGELI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. ? 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riduzione del 35% dell'introito complessivo da diritto annuale rispetto a quanto dovuto nel 2014. A fronte di eventuali funzioni aggiuntive assegnate dalla legge alle camere, gli importi potranno essere proporzionalmente adeguati. Ridefinizione del meccanismo di determinazione del diritto annuale a carico delle singole imprese, differenziandone l'importo in ragione della tipologia di impresa e delle politiche di intervento.

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero mediante accorpamento. Le nuove circoscrizioni saranno individuate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto del numero delle imprese, di indicatori di efficienza, di efficacia, gestionali e di servizio. Nelle Regioni ove tali parametri non risultassero raggiunti sarà istituita una sola camera regionale.

c) individuazione dei compiti e delle funzioni, ridefinendo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale ed eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati:

le camere d'intesa con le Regioni, le città metropolitane e le amministrazioni di area vasta, concorrono alla promozione dell'attrattività dei territori agendo sui fattori di competitività territoriale e supportando nello specifico il sistema delle micro e PMI per l'accesso al credito e per favorire processi di innovazione e internazionalizzazione, anche attraverso aggregazioni di impresa e attività di filiera.

Le camere operano nel rispetto del principio di sussidiarietà, evitando sovrapposizioni sia con altri enti e istituzioni, sia con le attività realizzate dal mondo associativo e dal mercato.

d) le camere di commercio sono titolari delle competenze relative al Registro delle Imprese, al Repertorio Economico Amministrativo ed agli altri registri ed albi attribuiti dalla legge; alle camere di commercio è affidata la gestione degli strumenti di comunicazione fra Imprese e Pubblica amministrazione e in specifico della rete a supporto degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP); le camere di commercio sono tenute alla cura e gestione del fascicolo unico d'impresa dove sono raccolti gli atti e le certificazioni relative ad ogni singola impresa ed al quale è garantito l'accesso gratuito alle pubbliche amministrazioni legittimamente interessate.

e) riduzione del numero di componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali. Le unioni regionali sono costituite solo nelle Regioni con almeno tre camere di commercio, le aziende speciali sono costituite e operano su base almeno regionale. Riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali; dove verranno realizzate forme di accorpamento, le camere aggregate potranno attivare consultazioni territoriali, senza compensi, per garantire l'ascolto dei fabbisogni specifici dei territori, nonché organizzare presidi territoriali, per un'efficace gestione dei servizi alle imprese.

f) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali e previdenziali in essere, e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto

legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.».

9.12

[AUGELLO](#), [TORRISI](#), [PAGANO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. ? 1. Le camere di commercio nei cui registri delle imprese sono iscritte o annotate meno di 80.000 imprese provvedono, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modifiche ed integrazioni, a deliberare a maggioranza semplice l'accorpamento con altre camere di commercio limitrofe nell'ambito di una stessa regione, previo accordo con le stesse, al fine della costituzione di una camera di commercio nel cui registro delle imprese risultano iscritte almeno 80.000 imprese. Con il decreto ministeriale di cui al medesimo comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 580 del 1993, per ciascuna camera di commercio di nuova istituzione è nominato un commissario *ad acta*, scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate, con il compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 580 del 1993 e successive modifiche e integrazioni, nonché di avviare le procedure di costituzione del consiglio della nuova camera di commercio.

2. Le camere di commercio con sede in città metropolitane nonché quelle che anche a seguito di accorpamento costituiscono l'unica camera di commercio nella regione interessata, possono derogare dall'applicazione del limite del numero delle imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese di cui al comma 1.

3. Le eventuali procedure di rinnovo dei consigli camerali delle camere di commercio soggette agli obblighi di cui al comma 1 e non rientranti nella deroga di cui al comma 2 sono interrotte, se già in corso, e comunque non avviate, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla data di adozione delle delibere di accorpamento tali procedure sono interrotte anche nelle camere di commercio non soggette a tale obbligo ma comunque interessate al processo di accorpamento. I relativi consigli continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova camera di commercio.

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1 il Ministro dello sviluppo economico, con riferimento alle camere di commercio che non hanno deliberato ai sensi del medesimo comma 1, provvede entro i successivi sessanta giorni, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, tenendo conto dei criteri di cui al comma 1 e delle eventuali proposte pervenute dall'Unione italiana delle camere di commercio, artigianato e agricoltura nonché dalle Regioni competenti e dalle Camere interessate.

5. Il decreto di cui al comma 4 ha valore sostitutivo delle delibere di cui al comma 1 ai fini degli adempimenti successivi previsti dal medesimo comma 1 e per gli effetti del comma 3.».

9.13

[MUCCHETTI](#), [CALDEROLI](#), [FEDELI](#), [GASPARRI](#), [CHITI](#), [FORMIGONI](#), [MARINELLO](#),
[GUERRIERI PALEOTTI](#), [MARCUCCI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione del vincolo di pareggio per ciascuna camera di commercio. Ferme restando le

riduzioni del diritto annuale a carico delle imprese già previste dall'articolo 28 del decreto-legge n. 90 del 2014, le camere di commercio possono offrire alle imprese nuovi servizi a utilizzo individuale, collettivo o consortile per i quali possono essere previsti contributi specifici al fine di garantire la sostenibilità finanziaria;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento sulla base di una soglia dimensionale minima di 80.000 imprese Iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una Camera di commercio in ogni regione e le specificità geo-economiche dei territori;

c) razionalizzazione e aggiornamento dei compiti e delle funzioni per la promozione del territorio e dell'economia locale, inclusi la certificazione dell'apprendistato e lo sportello unico delle imprese ed eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, al fine di semplificare i rapporti delle camere di commercio con il complesso delle pubbliche amministrazioni nell'ambito delle risorse disponibili e ferma restando la competenza relative alla tenuta e alla valorizzazione del registro delle imprese;

d) eliminazione dei compensi per i componenti del Consiglio; definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico dei limiti al trattamento economico di Presidente, Giunta e Collegio dei Revisori, tenendo conto della dimensione dell'ente camerale in relazione al numero di imprese iscritte; promozione dell'impegno diretto delle imprese nella governance camerale;

e) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di Inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

f) conferimento delle attività immobiliari detenute dalle camere di commercio in un Fondo costituito e sottoscritto *pro quota* dalle camere conferenti per il finanziamento di nuovi grandi opere infrastrutturali, incluse forme di partecipazione al capitale di rischio la gestione del Fondo è attribuita ad un soggetto specializzato partecipato dalle Camere di commercio. Gli indirizzi per la gestione del suddetto Fondo sono fissati dall'assemblea delle Camere di Commercio;

g) definizione delle partecipazioni strumentali in senso stretto e conferimento di tutte le altre partecipazioni detenute dalle camere di commercio all'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelle strumentali, in un Fondo costituito e gestito dalla Casse depositi e prestiti e sottoscritto *pro quota* dalle camere di commercio conferenti. il ministero dello sviluppo economico vigila preventivamente sulle acquisizioni di nuove partecipazioni operate dalle camere di commercio dopo l'entrata in vigore della presente legge e ne approva l'acquisizione solo qualora tali partecipazioni siano strumentali per le attività istituzionali delle camere di commercio ovvero a condizione che ogni altra nuova partecipazione non strumentale sia acquisita per un periodo non superiore a 10 anni;

h) introduzione di un sistema di monitoraggio da parte di SOSE delle prestazioni delle camere di commercio in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità offerta per le imprese sulla base di un sistema di indicatori».

9.14

[PADUA](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riduzione del 35 per cento dell'introito complessivo da diritto annuale rispetto a quanto dovuto nel 2014. A fronte di eventuali funzioni aggiuntive assegnate dalla legge alle camere, gli importi potranno essere proporzionalmente adeguati. Ridefinizione del meccanismo di determinazione del diritto annuale a carico dalle singole imprese, differenziandone l'importo in ragione della tipologia di impresa e/o delle politiche di intervento;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero mediante accorpamento. Le nuove circoscrizioni saranno individuate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto del numero delle imprese, di indicatori di efficienza, di efficacia, gestionali e di servizio. Nelle Regioni ove tali parametri non risultassero raggiunti sarà istituita una sola camera regionale;

c) individuazione dei compiti e delle funzioni, ridefinendo gli ambiti di attività nel quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale ed eliminando duplicazioni con le altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni Istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati. Le camere, d'intesa con le Regioni, le città metropolitane e le amministrazioni di area vasta, concorrono alla promozione dell'attrattività dei territori agendo sui fattori di competitività territoriale e supportando in specifico il sistema delle micro e PMI per l'accesso al credito e per favorirne processi di innovazione e internazionalizzazione, anche attraverso aggregazioni d'impresa e attività di filiera. Le camere operano nel rispetto del principio di sussidiarietà, evitando sovrapposizioni sia con altri enti e istituzioni, sia con le attività realizzate dal mondo associativo e dal mercato;

d) le camere di commercio sono titolari delle competenze relative al Registro delle Imprese, al Repertorio economico amministrativo ed agli altri registri ed albi attribuiti dalla legge; alle camere di commercio è affidata la gestione degli strumenti di comunicazione fra Imprese e Pubblica amministrazione e in specifico della rete a supporto degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP); le camere di commercio sono tenute alla cura e gestione del fascicolo unico d'impresa dove sono raccolti gli atti e le certificazioni relative ad ogni singola impresa ed al quale è garantito l'accesso gratuito alle pubbliche amministrazioni legittimamente interessate;

e) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali. Le unioni regionali sono costituite solo nelle Regioni con almeno tre camere di commercio, le aziende speciali sono costituite e operano su base almeno regionale. Riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione dei limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali dove verranno realizzate forme di accorpamento le camere aggregate potranno attivare consultazioni territoriali, senza compensi, per garantire l'ascolto dei fabbisogni specifici dei territori, nonché organizzare presidi territoriali, per un'efficace gestione dei servizi alle imprese;

f) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio, Industria, artigianato e agricoltura».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «del parere» con le seguenti: «dell'intesa».

9.15

[TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#), [SCALIA](#), [MATTESINI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino della disciplina in materia di vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; al fine di assicurare uniformità e coerenza nelle funzioni e nei compiti esercitati, nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni;

b) semplificazione e rafforzamento delle procedure di nomina degli organi camerali al fine di

consentire un efficace funzionamento degli stessi, nonché previsione della riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, delle unioni regionali e delle aziende speciali, dei trattamenti economici dei vertici amministrativi delle medesime e della gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti;

c) previsione di una maggiore trasparenza nelle procedure relative alla rilevazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e delle associazioni di consumatori, ai fini della designazione dei componenti delle stesse nei consigli camerali;

d) revisione dei compiti e delle funzioni delle camere di commercio al fine di valorizzare il ruolo delle medesime quali autonomie funzionali nello svolgimento dei propri compiti di interesse generale per il sistema delle imprese nell'ambito delle economie locali, nel contesto del sistema regionale delle autonomie locali;

e) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali e accorpamento delle camere di commercio sulla base di parametri basati sul territorio e sul numero delle imprese assicurando l'autonomia finanziaria di ciascuna camera, e miglioramento degli assetti organizzativi in coerenza con i compiti assegnati alle camere di commercio sul territorio;

f) revisione del diritto annuale al fine di ridurre progressivamente i relativi costi a carico delle imprese;

g) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

9.16

[GIOVANNI MAURO](#), [D'ANNA](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «artigianato e agricoltura» aggiungere le seguenti: «nel rispetto del principio di sussidiarietà, favorendo l'autonomia delle stesse quali enti di autonomia funzionale per la cura e la promozione degli interessi delle imprese».

9.17

[BONERISCO](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera a);*

b) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio con riduzione del numero mediante accorpamento sulla base di parametri basati sul territorio e sul grado di omogeneità del relativo tessuto socio-economico, nonché su un numero di imprese non inferiore a 80.000 unità, prevedendo che le nuove circoscrizioni siano individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»;

c) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, confermando la tenuta del registro delle imprese, degli altri registri ed albi attribuiti alle Camere di Commercio dalla legge e individuando in modo tassativo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, nonché attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle Regioni, eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, nell'ambito della semplificazione amministrativa, della regolazione del mercato, della diffusione dell'informazione economica, della tutela e promozione del *made in Italy* sui mercati internazionali, dell'assistenza per la nascita e la crescita delle imprese anche attraverso il supporto ai consorzi fidi, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati»;

d) *sopprimere la lettera d);*

e) *sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali, aggiornamento dei parametri utilizzati per la composizione degli

organi e individuazione di procedure tempestive e semplificate per la validazione dei relativi dati; riordino della disciplina dei compensi degli organi del sistema camerale commisurata alla effettiva partecipazione e all'esercizio delle funzioni, definendo altresì limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi;»;

f) alla lettera f) sopprimere la parola: «transitoria» e dopo le parole: «dei livelli occupazionali» inserire le seguenti: «e previdenziali in essere».

9.18

BRUNO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, in modo da assicurare la presenza di una sola camera di commercio per ogni Regione;»;

c) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) riduzione dei compiti e delle funzioni alle sole attività di tenuta del Registro imprese e del Repertorio economico amministrativo, di promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio delle attività economiche, di diffusione di informazione economica, di costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti, di tutela del "Made in Italy", di vigilanza e controllo sui prodotti, di promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti, di promozione dell'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi, eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, dismettendo attraverso un piano biennale tutte le partecipazioni societarie salvo quelle connesse alle funzioni istituzionali da gestire secondo criteri di efficienza»;

d) sopprimere la lettera d);

e) sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) riduzione del numero dei componenti dei consigli di almeno la metà rispetto a quelli attualmente previsti e riduzione dei membri delle giunte a quattro componenti espressione dei settori obbligatori di legge con collegi elettorali separati per settore, soppressione delle Unioni regionali e razionalizzazione delle aziende speciali su base regionale, previsione della gratuità degli incarichi nelle camere di commercio e nelle aziende speciali, a eccezione di quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle camere di commercio e delle aziende speciali secondo i criteri generali previsti per il trattamento economico della dirigenza pubblica;»;

f) alla lettera f), dopo le parole: «il mantenimento dei livelli occupazionali» aggiungere le seguenti: «con un piano di riorganizzazione che preveda specifici criteri di assegnazione del personale amministrativo in eccedenza»;

g) dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«g) revisione della disciplina di formazione degli organi camerali e del procedimento di accertamento della maggiore rappresentatività delle associazioni, sulla base di parametri non meramente quantitativi che valorizzino il valore aggiunto delle singole imprese nei settori rappresentati, semplificazione delle procedure amministrative istruttorie sui dati presentati dalle associazioni al fine di garantire trasparenza, omogeneità e rigore nei controlli in tutto il territorio, uniformità degli indirizzi applicativi del Ministero dello sviluppo economico, alleggerimento degli adempimenti a carico delle associazioni anche attraverso il collegamento telematico tra banche dati delle pubbliche amministrazioni.».

9.19

SANGALLI, FABBRI, DEL BARBA, COLLINA, SANTINI, LAI, BROGLIA, SPOSETTI, GUERRIERI PALEOTTI, VERDUCCI, SAGGESE, SPILABOTTE

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio con riduzione del numero mediante accorpamento sulla base di parametri individuati tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori e su un numero di imprese non inferiore a 80.000 unità, prevedendo comunque la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione;»;

c) sopprimere la lettera d).

9.20

[BRUNO](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).

9.21

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9.22

[CRIMI](#), [CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [EUCKSIA](#), [ENDRIZZI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9.23

[TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#), [SCALIA](#), [MATTESINI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9.24

[SANGALLI](#), [FABBRI](#), [DEL BARBA](#), [TOMASELLI](#), [COLLINA](#), [SANTINI](#), [LAI](#), [BROGLIA](#),
[SPOSETTI](#), [GUERRIERI PALEOTTI](#), [VERDUCCI](#), [SAGGESE](#), [SPILABOTTE](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9.25

[GIOVANNI MAURO](#), [D'ANNA](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9.93

[GAMBARO](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente: "a) revisione del diritto annuale a carico delle imprese, sulla base di un piano annuale delle attività definito dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita l'Unioncamere secondo un criterio di progressività commisurata alla tipologia ed alla capacità contributiva dell'impresa, tenendo conto della sostenibilità finanziaria in ordine alle funzioni e ai compiti assegnati";

b) sostituire la lettera b) con la seguente: "b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero mediante accorpamento sulla base di parametri basati sul territorio, individuati tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori, sul grado di omogeneità del tessuto socio-economico che vi insiste e sul numero delle imprese non inferiore a 80.000 unità, prevedendo comunque la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione e prevedendo che le nuove circoscrizioni siano individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano";

c) sopprimere la lettera d);

d) alla lettera f), sopprimere la parola: "transitoria" e dopo le parole: "che assicurati" inserire la seguente: "stabilmente".

9.26

[GALIMBERTI](#), [PELINO](#), [BERNINI](#), [MAZZONI](#), [BOCCA](#), [PERRONE](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente

determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi *standard* definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale»;

b) alla lettera c), sostituire la parola: «riduzione» con la seguente: «ridefinizione»;

c) sostituire la lettera d) con la seguente: «d) mantenimento al sistema camerale delle competenze relative ai registro delle imprese»;

d) dopo la lettera f), aggiungere, in fine, la seguente: «f-bis) fermo restando il principio della designazione dei consiglieri da parte delle Organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, revisione dei criteri previsti per la partecipazione delle Organizzazioni alle procedure di designazione degli amministratori camerali, limitando la facoltà di concorrere alla loro nomina alle sole Organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o individuando criteri più restrittivi sulla base delle effettive attività di tutela, di servizio e di promozione svolte dalle Organizzazioni sul territorio.».

9.27

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

*a) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi *standard* definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale;*

b) alla lettera c) la parola: «riduzione» è sostituita dalla seguente: «ridefinizione»;

c) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) mantenimento al sistema camerale delle competenze relative al registro delle imprese»;

d) dopo la lettera f), è inserita seguente: «f-bis) fermo restando il principio della designazione dei consiglieri da parte delle Organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, revisione dei criteri previsti per la partecipazione delle Organizzazioni alle procedure di designazione degli amministratori camerali, limitando la facoltà di concorrere alla loro nomina alle sole Organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o individuando criteri più restrittivi sulla base delle effettive attività di tutela, di servizio e di promozione svolte dalle Organizzazioni sul territorio.».

9.28

BONERISCO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

*a) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi *standard* definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale;*

b) alla lettera c) la parola: «riduzione» è sostituita dalla seguente: «ridefinizione»;

c) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) mantenimento al sistema camerale delle competenze relative al registro delle imprese»;

d) dopo la lettera f), è inserita, in fine, la lettera seguente: «f-bis) fermo restando il principio della designazione dei consiglieri da parte delle Organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, revisione dei criteri previsti per la partecipazione delle Organizzazioni alle procedure di designazione degli amministratori camerali, limitando la facoltà di concorrere alla loro nomina alle sole Organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese e firmatarie di contratti collettivi

nazionali di lavoro o individuando criteri più restrittivi sulla base delle effettive attività di tutela, di servizio e di promozione svolte dalle Organizzazioni sul territorio».

9.29

[SANGALLI](#), [FABBRI](#), [DEL BARBA](#), [TOMASELLI](#), [COLLINA](#), [SANTINI](#), [LAI](#), [BROGLIA](#), [SPOSETTI](#), [GUERRIERI PALEOTTI](#), [VERDUCCI](#), [SAGGESE](#), [SPILABOTTE](#), [MATTESINI](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera a) con la seguente: «individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi *standard* definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale;

b) alla lettera c) la parola: «riduzione» è sostituita dalla seguente: «ridefinizione»;

c) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) mantenimento al sistema camerale delle competenze relative al registro delle imprese;»

d) dopo la lettera f), è inserita, infine, la lettera seguente: «f-bis) fermo restando il principio della designazione dei consiglieri da parte delle Organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, revisione dei criteri previsti per la partecipazione delle Organizzazioni alle procedure di designazione degli amministratori camerali limitando la facoltà di concorrere alla loro nomina alle sole Organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o individuando criteri più restrittivi sulla base delle effettive attività di tutela, di servizio e di promozione svolte dalle Organizzazioni sul territorio».

9.30

[TOMASELLI](#), [SANGALLI](#), [ASTORRE](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#), [SCALIA](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente: «a) individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi *standard* definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale;*

Consequentemente, al medesimo comma 1:

a) alla lettera c), sostituire la parola: «riduzione», con la seguente: «ridefinizione»;

b) sostituire la lettera d), con la seguente: «d) mantenimento al sistema camerale delle competenze relative al registro delle imprese;»;

c) dopo la lettera f), inserire il seguente: «f-bis) fermo restando il principio della designazione dei consiglieri da parte delle Organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, revisione dei criteri previsti per la partecipazione delle Organizzazioni alle procedure di designazione degli amministratori camerali, limitando la facoltà di concorrere alla loro nomina alle sole Organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o individuando criteri più restrittivi sulla base delle effettive attività di tutela, di servizio e di promozione svolte dalle Organizzazioni sul territorio».

9.31

[AUGELLO](#), [TORRISI](#), [PAGANO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) individuazione del fabbisogno finanziario del sistema camera le necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali e per la conseguente determinazione del diritto annuale obbligatorio a carico delle imprese, sulla base dei costi *standard* definiti dal Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, fermo restando il principio di autofinanziamento del sistema camerale;»;

b) sostituire la lettera d) con la seguente: «d) mantenimento al sistema camerale delle competenze relative al registro delle imprese;».

9.32

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera a) con le seguenti:*

«a) revisione del sistema di finanziamento delle camere di commercio, sulla base delle funzioni assegnate, anche mediante rimodulazione di tariffe e diritti sulla base dei costi *standard*, nonché mediante attribuzione di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

a-bis) previsione di rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni;».

2) *sostituire la lettera b) con le seguenti:*

«b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geo-economica, nonché al numero delle imprese;

b-bis) agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale direttamente correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale;».

3) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) valorizzazione dei compiti e delle funzioni, in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di tutela del «*made in Italy*» e lotta alla contraffazione; sviluppo del mercato del lavoro; semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica; revisione dell'organizzazione del registro delle imprese di cui alla successiva lettera d); supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese; trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale; supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo; supporto alle politiche agricole e di filiera; limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;».

4) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello Sviluppo Economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi:

1) revisione delle formalità relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie;

2) ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;

3) eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;

4) accentramento presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;

5) erogazione dei dati, atti e informazioni in modalità «open data» sulla base di standard definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale per le imprese e con previsione di apposite *policy* per gli operatori di mercato;»

5) *sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) revisione dell'organizzazione con particolare riferimento: alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali; al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega; alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali;»

6) alla lettera f), dopo le parole: «dei livelli occupazionali» inserire le seguenti «del sistema camerale».

9.33

[SANGALLI](#), [FABBRI](#), [DEL BARBA](#), [COLLINA](#), [SANTINI](#), [LAI](#), [BROGLIA](#), [SPOSETTI](#),
[GUERRIERI PALEOTTI](#), [VERDUCCI](#), [SAGGESE](#), [SPILABOTTE](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *Sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) revisione della disciplina del diritto annuale che, sulla base di un piano annuale delle attività definito dal Ministero dello sviluppo economico sentita l'Unioncamere e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, garantisca la copertura dei costi delle attività e delle iniziative previste nel piano, tenendo conto della tipologia e della dimensione economica delle imprese nonché della sostenibilità delle funzioni e dei compiti assegnati;»;

2) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio con riduzione del numero mediante accorpamento sulla base di parametri individuati tenendo conto delle specificità geoeconomiche dei territori e su un numero di imprese non inferiore a 80.000 unità, prevedendo comunque la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione;»;

3) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) individuazione dei compiti e delle funzioni, ridefinendo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale ed eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche e attribuendo alle Camere di commercio funzioni e competenze, anche delegate dallo Stato e dalle regioni, nell'ambito della semplificazione, della valorizzazione e diffusione dell'informazione economica, della tenuta del registro delle imprese, della tutela del mercato e della concorrenza, della tutela e valorizzazione del *made in Italy* sui mercati, della gestione delle forme di giustizia alternativa, dell'affiancamento per la nascita e la crescita delle imprese nonché dell'occupazione e dell'accesso al credito, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;»;

4) *sopprimere la lettera d);*

5) *sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali, garantendo una adeguata partecipazione di tutte le componenti delle economie dei territori attraverso l'aggiornamento dei parametri per la composizione degli organi e l'individuazione di procedure tempestive e semplificate per la validazione dei dati; riordino della disciplina dei compensi degli organi del sistema camerale, definendo altresì limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi;»;

6) *alla lettera f), sopprimere la parola: «transitoria» e dopo la parola: «assicuri» inserire la seguente: «stabilmente».*

9.34

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) revisione del sistema di finanziamento degli enti camerali, prevedendo un meccanismo di articolazione delle entrate basato su una parte fissa ed una variabile, collegata alla domanda individuale di servizi da parte dell'utenza, al fine di accrescere l'efficienza e l'efficacia degli stessi enti,

nonché di ridurre gli oneri posti a carico delle imprese;».

9.35

[BIGNAMI](#), [MASTRANGELI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) riduzione del 35 per cento dell'introito complessivo da diritto annuale rispetto a quanto dovuto nel 2014. A fronte di eventuali funzioni aggiuntive assegnate dalla legge alle camere, gli importi potranno essere proporzionalmente adeguati. Ridefinizione del meccanismo di determinazione del diritto annuale a carico delle singole imprese, differenziandone l'importo in ragione della tipologia di impresa e/o delle politiche di intervento;».

9.36

[COMAROLI](#), [BISINELLA](#), [CONSIGLIO](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) riduzione del diritto annuale a carico delle imprese, tenuto conto della sostenibilità finanziaria in ordine alle funzioni assegnate, privilegiando il diritto dovuto per le unità locali rispetto al diritto dovuto per le sedi legali;».

9.37

[TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#), [SCALIA](#), [MATTESINI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) revisione del diritto annuale al fine di ridurre progressivamente i relativi costi a carico delle imprese;».

9.38

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «eliminazione» con la seguente: «riduzione».

9.39

[CRIMI](#), [BERTOROTTA](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «a carico delle» inserire le seguenti: «piccole e medie».

9.40

[RUTA](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni.

a) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero mediante accorpamento. Le nuove circoscrizioni saranno individuate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto del numero delle imprese, di indicatori di efficienza, di efficacia, gestionali e di servizio. Nelle Regioni ove tali parametri non risultassero raggiunti sarà istituita una sola camera regionale;»;

b) alla lettera c) sostituire le parole: «riduzione dei compiti e delle funzioni, limitando e individuando in modo tassativo» con le seguenti: «individuazione dei compiti e delle funzioni, ridefinendo». Dopo le parole: «soggetti. privati» aggiungere le seguenti: «le camere, d'intesa con le Regioni, le città metropolitane e le Amministrazioni di area vasta, concorrono alla promozione dell'attrattività dei territori agendo sui fattori di competitività territoriale e supportando in specifico il sistema delle micro e piccole e medie imprese per l'accesso al credito e per favorirne processi di innovazione e internazionalizzazione, anche attraverso aggregazioni d'impresa e attività di filiera. Le camere operano nel rispetto del principio di sussidiarietà; evitando sovrapposizioni sia con altri enti e istituzioni, sia con le attività realizzate dal mondo associativo e dal mercato. In particolare, le Camere di Commercio possono essere individuate anche come punto unico di contatto per la semplificazione Amministrativa, con il compito di aiutare gli imprenditori ad affrontare il rapporto con la pubblica Amministrazione e di supportarli nell'espletamento degli adempimenti burocratico-amministrativi e nella risoluzione delle relative problematiche;»;

c) sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) le camere di commercio sono titolari delle competenze relative al Registro delle Imprese, al

Repertorio Economico Amministrativo ed agli altri registri ed albi attribuiti dalla legge; alle camere di commercio è affidata la gestione degli strumenti di comunicazione fra imprese e Pubblica amministrazione e in specifico della rete a supporto degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP); le camere di commercio sono tenute alla cura e gestione del fascicolo unico d'impresa ed al quale è garantito l'accesso gratuito alle pubbliche amministrazioni legittimamente interessate;»;

d) alla lettera e) dopo le parole: «delle unioni regionali e delle aziende speciali» inserire le seguenti: «le unioni regionali sono costituite solo nelle Regioni con almeno tre camere di commercio. Tuttavia si dovranno salvaguardare i compiti, le funzioni e il personale delle Unioni Regionali, sia di quelle che rimarranno, sia di quelle che, con la costituzione della Camera Unica Regionale, sono destinate alla chiusura. Le aziende speciali sono costituite e operano su base almeno regionale;» e dopo le parole «delle medesime camere e delle aziende speciali» aggiungere le seguenti: «dove verranno realizzate forme di accorpamento le camere aggregate potranno attivare consulte territoriali, senza compensi, per garantire l'ascolto dei fabbisogni specifici dei territori, nonché organizzare presidi territoriali, per un'efficace gestione dei servizi alle imprese;».

9.41

BIGNAMI, MASTRANGELI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero mediante accorpamento. Le nuove circoscrizioni saranno individuate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto del numero delle imprese, di indicatori di efficienza, di efficacia, gestionali e di servizio. Nelle Regioni ove tali parametri non risultassero raggiunti sarà istituita una sola camera regionale;».

9.42

RUTA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero mediante accorpamento. Le nuove circoscrizioni sono individuate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto del numero delle imprese, di indicatori di efficienza, di efficacia, gestionali e di servizio. Nelle Regioni ove tali parametri non risultassero raggiunti è istituita una sola camera regionale;».

9.43

BERTOROTTA, CRIMI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «basati sul» con le seguenti: «basati sull'estensione e il numero di abitanti».

9.44

BERTOROTTA, CRIMI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «basati sul» con le seguenti: «basati sull'estensione e le specificità del».

9.45

RUTA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque garantendo almeno una per ogni regione;»;

b) alla lettera c) sostituire le parole: «riduzione dei compiti e delle funzioni, limitando e individuando in modo tassativo» con le seguenti: «individuazione dei compiti e delle funzioni, ridefinendo». Dopo le parole: «soggetti privati;» aggiungere le seguenti «le camere, d'intesa con le Regioni, le città metropolitane e le Amministrazioni di area vasta, concorrono alla promozione dell'attrattività dei territori agendo sui fattori di competitività territoriale e supportando in specifico il sistema delle micro e piccole e medie imprese per l'accesso al credito e per favorirne processi di innovazione e internazionalizzazione, anche attraverso aggregazioni d'impresa e attività di filiera. Le

camere operano nel rispetto del principio di sussidiarietà, evitando sovrapposizioni sia con altri enti e istituzioni, sia con le attività realizzate dal mondo associativo e dal mercato. In particolare, le Camere di Commercio possono essere individuate anche come punto unico di contatto per la semplificazione amministrativa, con il compito di aiutare gli imprenditori ad affrontare il rapporto con la pubblica amministrazione e di supportarli nell'espletamento degli adempimenti burocratico amministrativi e nella risoluzione delle relative problematiche;»;

c) sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) le camere di commercio sono titolari delle competenze relative al Registro delle Imprese, al Repertorio Economico Amministrativo ed agli altri registri ed albi attribuiti dalla legge; alle camere di commercio è affidata la gestione degli strumenti di comunicazione fra imprese e Pubblica amministrazione e in specifico della rete a supporto degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP); le camere di commercio sono tenute alla cura e gestione del fascicolo unico d'impresa ed al quale è garantito l'accesso gratuito alle pubbliche amministrazioni legittimamente interessate;»;

d) alla lettera e) dopo le parole: «delle unioni regionali e delle aziende speciali;» inserire le seguenti: «le unioni regionali sono costituite solo nelle Regioni con almeno tre camere di commercio. Tuttavia si dovranno salvaguardare i compiti, le funzioni e il personale delle Unioni Regionali, sia di quelle che rimarranno, sia di quelle che, con la costituzione della Camera Unica Regionale, sono destinate alla chiusura. Le aziende speciali sono costituite e operano su base almeno regionale;» e dopo le parole: «delle medesime camere e delle aziende speciali» aggiungere le seguenti: «dove verranno realizzate forme di accorpamento le camere aggregate potranno attivare consultazioni territoriali, senza compenso per garantire l'ascolto dei fabbisogni specifici dei territori, nonché organizzare presidi territoriali, per un'efficace gestione dei servizi alle imprese;».

9.46

[RUTA](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «delle imprese», aggiungere le seguenti: «e comunque garantendo almeno una per ogni regione;».

9.47

[CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [CRIMI](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo la presenza di almeno una camera per Regione».

9.48

[CASTALDI](#), [CRIMI](#), [GIROTTA](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo la contiguità geografica e l'omogeneità geo-economico-sociale;».

9.49

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferme restando, per la circoscrizione territoriale della Provincia autonoma di Bolzano, la sede e le competenze della relativa camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche al fine di consentire il rispetto delle norme in materia di bilinguismo».

9.50

[GIOVANNI MAURO](#), [D'ANNA](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto dei criteri di equilibrio economico-finanziario, di specificità territoriale, di natura geo-economica, individuando, altresì, una soglia dimensionale minima delle camere di commercio».

9.51

[BERTOROTTA](#), [CRIMI](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché sulla base di parametri di efficienza e produttività, tenuto conto dei carichi di lavoro».

9.52

[SANGALLI](#), [DEL BARBA](#), [TOMASELLI](#), [FABBRI](#), [COLLINA](#), [SANTINI](#), [LAI](#), [BROGLIA](#),
[SPOSETTI](#), [GUERRIERI PALEOTTI](#), [VERDUCCI](#), [SAGGESE](#), [SPILABOTTE](#), [MATTESINI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, sentite le organizzazioni delle piccole e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale, con particolare riferimento agli indirizzi di tutela promozione e supporto delle piccole e medie imprese in applicazione della comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa ? Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)» e della sua revisione, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2011) 78 definitivo, del 23 febbraio 2011, recante «Riesame dello "Small Business Act" per l'Europa» e nel rispetto delle finalità e dei principi stabiliti dalla legge Il novembre 2011, n. 180, Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese, limitando e individuando in modo tassativo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale ed eliminando duplicazioni con altre Amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;».

Consequentemente, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) nell'esercizio delle funzioni di cui alla lettera c), le camere di commercio costituiscono l'istituzione centrale di riferimento per la realizzazione e la gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive di cui all'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112;».

9.53

[BIGNAMI](#), [MASTRANGELI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) individuazione dei compiti e delle funzioni, ridefinendo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale ed eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati; le camere d'intesa con le Regioni, le città metropolitane e le amministrazioni di area vasta, concorrono alla promozione dell'attrattività dei territori agendo sui fattori di competitività territoriale e supportando nello specifico il sistema delle micro e PMI per l'accesso al credito e per favorirne processi di innovazione e internazionalizzazione, anche attraverso aggregazioni di impresa e attività di filiera. Le camere operano nel rispetto del principio di sussidiarietà, evitando sovrapposizioni sia con altri enti e istituzioni, sia con le attività realizzate dal mondo associativo e dal mercato;».

9.54

[GIOVANNI MAURO](#), [D'ANNA](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) razionalizzazione dei compiti e delle funzioni, individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, anche con riguardo alla materia della formazione professionale, dell'ambiente ed energia a supporto, promozione e assistenza al sistema delle imprese;».

9.55

[RUTA](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «riduzione dei compiti e delle funzioni, limitando e individuando in modo tassativo» con le seguenti: «individuazione dei compiti e delle funzioni, ridefinendo» e dopo le parole: «soggetti privati» aggiungere le seguenti: «le camere, d'intesa con le Regioni, le città metropolitane e le amministrazioni di area vasta, concorrono alla promozione dell'attrattività dei territori agendo sui fattori di competitività territoriale e supportando in specifico il sistema delle micro e piccole e medie imprese per l'accesso al credito e per favorirne processi di innovazione e internazionalizzazione, anche attraverso aggregazioni d'impresa e attività di filiera. Le

camere operano nel rispetto del principio di sussidiarietà, evitando sovrapposizioni sia con altri enti e istituzioni, sia con le attività realizzate dal mondo associativo e dal mercato. In particolare, le Camere di Commercio possono essere individuate anche come punto unico di contatto per la semplificazione amministrativa, con il compito di aiutare gli imprenditori ad affrontare il rapporto con la pubblica amministrazione e di supportarli nell'espletamento degli adempimenti burocratico-amministrativi nella risoluzione delle relative problematiche;».

9.56

[TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#), [SCALIA](#), [MATTESINI](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «riduzione» con la seguente: «revisione».

9.57

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «riduzione», con la seguente: «rideterminazione».

9.58

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [CRIMI](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «limitando e individuando in modo tassativo» con la seguente: «individuando».

9.59

[FUCKSIA](#), [ENDRIZZI](#)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «ambiti di attività,» inserire le seguenti: «salvo quelle di natura amministrativa,».

9.60

[LO MORO](#), [COCIANCICH](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [RUSSO](#)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «dell'economia locale» inserire le seguenti: «ivi compresa logistica e intermodalità.».

9.61

[BERTOROTTA](#), [CRIMI](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;» con le seguenti: «limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali ed eliminando quelle non essenziali;».

9.62

[BERTOROTTA](#), [CRIMI](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «circoscrivendo nel tempo» con le seguenti: «eliminando».

9.63

[BERTOROTTA](#), [CRIMI](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati».

9.64

[TOMASELLI](#), [ASTORRE](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRÙ](#), [SCALIA](#), [MATTESINI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

9.65

[CRIMI](#), [CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

9.66

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

9.67

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

9.68

[BIGNAMI, MASTRANGELI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) le camere di commercio sono titolari delle competenze relative al Registro delle Imprese, al Repertorio Economico Amministrativo ed agli altri registri ed albi attribuiti dalla legge; alle camere di commercio è affidata la gestione degli strumenti di comunicazione fra Imprese e Pubblica amministrazione e in specifico della rete a supporto degli sportelli unici per le attività produttive SUAP; le camere di commercio sono tenute alla cura e gestione del fascicolo unico d'impresa dove sono raccolti gli atti e le certificazioni relative ad ogni singola impresa ed al quale è garantito l'accesso gratuito alle pubbliche amministrazioni legittimamente interessate;».

9.69

[RUTA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) le camere di commercio sono titolari delle competenze relative al Registro delle Imprese, al Repertorio Economico Amministrativo ed agli altri registri ed albi attribuiti dalla legge; alle camere di commercio è affidata la gestione degli strumenti di comunicazione fra imprese e Pubblica amministrazione e in specifico della rete a supporto degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP); le camere di commercio sono tenute alla cura e gestione del fascicolo unico d'impresa ed al quale è garantito l'accesso gratuito alle pubbliche amministrazioni legittimamente interessate;».

9.70

[GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) supporto ed affiancamento alle imprese e dell'occupazione: l'accompagnamento, l'assistenza e il supporto nella fase di *start-up*, con particolare attenzione all'innovazione tecnologica, alle imprese femminili e giovanili, alle formazioni economiche strategiche, all'assistenza per l'accesso al credito;».

9.71

[TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, MATTESINI](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle competenze» con le seguenti: «condivisione con il Ministero dello sviluppo economico delle banche dati» e le parole: «modalità di gestione» con le seguenti: «modalità di accesso».

9.72

[ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano ferme, in ogni caso, le competenze esercitate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia autonoma di Bolzano, anche al fine di consentire il rispetto delle norme in materia di bilinguismo;».

9.73

[BIGNAMI, MASTRANGELI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) riduzione del numero di componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali. Le unioni regionali sono costituite solo nelle Regioni con almeno tre camere di commercio, le aziende speciali sono costituite e operano su base almeno regionale. Riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali; dove verranno realizzate forme di accorpamento, le camere aggregate potranno attivare consulte territoriali, senza compensi, per garantire l'ascolto dei fabbisogni specifici dei territori, nonché organizzare presidi territoriali, per un'efficace gestione dei servizi alle imprese;».

9.74

[RUTA](#)

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «delle unioni regionali e delle aziende speciali» inserire le

seguenti: «le unioni regionali sono costituite solo nelle Regioni con almeno tre camere di commercio. Tuttavia si dovranno salvaguardare i compiti, le funzioni e il personale delle Unioni Regionali, sia di quelle che rimarranno, sia di quelle che, con la costituzione della Camera Unica Regionale, sono destinate alla chiusura. Le aziende speciali sono costituite e operano su base almeno regionale;» e *dopo le parole*: «delle medesime camere e delle aziende speciali» *aggiungere le seguenti*: «dove verranno realizzate forme di accorpamento le camere aggregate potranno attivare consulte territoriali, senza compensi, per garantire l'ascolto dei fabbisogni specifici dei territori, nonché organizzare presidi tenitoriali, per un'efficace gestione dei servizi alle imprese;».

9.75

[ZIN, FAUSTO, GUILHERME, LONGO](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «delle Unioni regionali e delle aziende speciali» *inserire le seguenti*: «istituzione per i Presidenti delle camere di commercio italiane all'estero del limite della durata dell'incarico a quattro anni, in coincidenza con la durata del consiglio, e del limite di rieleggibilità a due mandati.».

9.76

[AUGELLO, TORRISI, PAGANO, FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) All'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 dopo le parole: "di cui all'articolo 10, comma 6" sono inserite le seguenti: "e devono prevedere una rappresentanza femminile non inferiore al 30 per cento del numero complessivo dei componenti. Nel rispetto della predetta percentuale una rappresentanza femminile dovrà essere designata tra le cariche apicali";».

9.77

[BIGNAMI, MASTRANGELI](#)

Al comma 1, lettera f) dopo le parole: «livelli occupazionali», *inserire le seguenti*: «e previdenziali in essere.».

9.78

[PADUA](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «dei livelli occupazionali» *inserire le seguenti*: «e previdenziali.».

9.79

[ORRÙ, TOMASELLI](#)

Alla lettera f), dopo le parole: «mantenimento dei livelli occupazionali» *inserire le seguenti*: «delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle relative aziende speciali.».

9.80

[GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «dei livelli occupazionali», *inserire le seguenti*: «con la previsione di misure idonee ad assicurare la stabile salvaguardia dei livelli occupazionali stessi e dei diritti acquisiti, che tengano a tal fine conto della complessa articolazione del Sistema camerale, delle diverse tipologie di personale ivi impiegato nonché dei diversi oneri posti a carico di alcuni enti camerali in forza di specifiche norme regionali.».

9.81

[LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «e il mantenimento dei livelli occupazionali» *con le seguenti*: «e il graduale collocamento del personale risultante in esubero.».

9.82

[BERTOROTTA, CRIMI](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.».

9.83

[GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE](#)

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) costituzione di un fondo da affidare alla gestione separata di organismo di diritto pubblico di settore per il pagamento delle indennità di quiescenza dei dipendenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sicilia e costituito dalle partecipazioni societarie e dagli immobili di dette Camere al 31 dicembre 2014, nonché delle risorse con vincolo di destinazione alla medesima data e dai trasferimenti statali o regionali ove necessari».

9.84

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [ZIN](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) apposita clausola di salvaguardia che garantisca il mantenimento della sede della Provincia autonoma di Bolzano e l'esercizio delle competenze nella relativa circoscrizione territoriale, in conformità con le disposizioni dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige/*Südtirol* e con le relative norme di attuazione, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di bilinguismo».

9.85

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) prevedere l'introduzione di disposizioni atte a garantire l'effettivo rispetto dei diritti acquisiti dal personale in quiescenza delle camere di commercio siciliane».

9.86

[BERTOROTTA](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) revisione delle sanzioni applicate in caso di ritardo per adempimenti camerali».

9.87

[SANGALLI](#), [FABBRI](#), [DEL BARBA](#), [TOMASELLI](#), [COLLINA](#), [SANTINI](#), [LAI](#), [BROGLIA](#),
[SPOSETTI](#), [GUERRIERI PALEOTTI](#), [VERDUCCI](#), [SAGGESE](#), [SPILABOTTE](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «con il Ministro dell'economia e delle finanze» *inserire le seguenti:* «sentita l'Unioncamere»;

b) *sostituire le parole:* «del parere della Conferenza Unificata» *con le seguenti:* «dell'intesa della Conferenza Unificata».

9.88

[RUTA](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «previa acquisizione del parere della Conferenza unificata», *con le seguenti:* «previa acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata».

9.89

[BIGNAMI](#), [MASTRANGELI](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «del parere della Conferenza unificata», *con le seguenti:* «dell'intesa della Conferenza unificata».

9.90

[DEL BARBA](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il mandato del Presidente e dei componenti in carica dei consigli e le giunte delle Camere di commercio, Industria, artigianato e agricoltura, in scadenza successivamente all'entrata in vigore della presente legge, è prorogato fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2. Durante il periodo di proroga, al Presidente e ai componenti in carica dei consigli e le giunte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non è riconosciuto alcun trattamento economico, anche di natura accessoria. Le dimissioni del Presidente e dei componenti in carica dei consigli e le giunte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presentate tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al

comma 2 comportano il Commissariamento delle medesime Camere di commercio. In caso di mancata adozione dello schema di decreto legislativo nei termini previsti dal comma 1, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura procedono al rinnovo del Presidente e dei membri dei Consigli e delle Giunte entro i successivi trenta giorni.».

9.91

[DEL BARBA](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il mandato del Presidente e dei componenti in carica dei consigli e delle giunte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in scadenza successivamente all'entrata in vigore della presente legge, è prorogato fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2. Le dimissioni del Presidente e dei componenti in carica dei consigli e delle giunte delle Camere di commercio, Industria, artigianato e agricoltura presentate tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, comportano il Commissariamento delle medesime Camere di commercio. In caso di mancata adozione dello schema di decreto legislativo nei termini previsti dal comma 1, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura procedono al rinnovo del Presidente e dei membri dei Consigli e delle Giunte entro i successivi trenta giorni.».

9.92

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Sopprimere il comma 3.

9.0.1

[FUCKSIA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di affidamento di incarichi professionali, che preveda:

a) l'esclusione dell'intermediazione della CONSIP per l'affidamento di prestazioni professionali di carattere intellettuale che richiedano iscrizione ad albi professionali ed elevati standard qualitativi per il tipo di attività richiesta;

b) esclusione dall'applicazione della normativa ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006 per incarichi professionali di prestazione di carattere intellettuale;

c) l'incarico delle suddette prestazioni professionali è conferito direttamente dal dirigente dell'amministrazione responsabile, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, ossia quello che tiene maggior conto della qualità della prestazione professionale richiesta per il tipo di attività da svolgere.».

9.0.2

[ORRÙ](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Il personale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Regione Sicilia, destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è iscritto, previa convenzione tra le parti e fatti salvi i diritti acquisiti in materia pensionistica alla data della sottoscrizione della stessa, all'I.N.P.S.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

9.0.3

[DEL BARBA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Servizi di soccorso alpino e speleologico)

1. Al fine di garantire l'efficienza del servizio di pubblica utilità svolto dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI), quale struttura nazionale operativa del Servizio nazionale della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, il medesimo Corpo è autorizzato, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, ad avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente ed autonomo per lo svolgimento dei servizi a più elevato contenuto tecnico e professionale, anche ricorrendo ai propri membri il ricorso alle suddette prestazioni è consentito entro un contingente numerico pari a un decimo del personale volontario complessivamente associato al Corpo.

2. Con apposito regolamento del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, previa ricognizione dei fabbisogni di personale tecnico, le figure professionali specialistiche ammesse alle prestazioni di cui al comma 1.

3. All'articolo 3 della legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: "modo" è inserita la seguente: "prevalentemente";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. I Servizi regionali e provinciali del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) possono iscriversi ai registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ai fini dell'accesso ai benefici di cui al comma 2 del medesimo articolo".

4. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

9.0.4

[SANTINI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di premialità collettiva e individuale del personale degli enti locali)

1. Per le finalità collegate alla corresponsione del trattamento economico accessorio del personale in servizio presso gli enti locali i contratti collettivi definiscono, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di premialità collettiva e individuale finalizzate al miglioramento della performance dei dipendenti, modalità di erogazione delle risorse decentrate sulla base dei seguenti criteri:

a) la classificazione dei comuni per classi di popolazione per facilitare l'implementazione operativa degli strumenti manageriali descritti: comuni capoluogo di provincia e comuni equiparabili per popolazione; comuni di medie dimensioni; piccoli comuni con una popolazione fino a 10 mila abitanti;

b) il livello di eventuale esternalizzazione dei servizi;

c) la necessità di flessibilizzazione delle attività amministrative riguardanti le prestazioni da erogare alla collettività;

d) servizi caratterizzati da particolare complessità in relazione ai servizi essenziali da garantire;

e) svolgimento di attività istituzionali soggette a rilevanti fattori di disagio sociale, territoriale e ambientale.».

G/1577/3/1

[BERTOROTTA](#), [CRIMI](#)

Il Senato,

premesso che le Camere di commercio sono enti comunitari ad autonomia funzionale costituzionalmente protetta che sino ad oggi hanno svolto «funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali»;

tali enti sono retti da organi di autogoverno, rappresentativi delle diverse categorie che compongono la comunità di riferimento;

la medesima Corte costituzionale con sentenza n. 477 del 2000 ha riconosciuto natura di ente pubblico locale dotato di autonomia funzionale, di natura non strumentale, non riconducibile né all'amministrazione statale né a quella territoriale, in guisa da sancire l'ingresso a pieno titolo nel sistema dei poteri locali, secondo lo schema dell'articolo 118 della Costituzione;

le Camere, in quanto enti indicati ai fini statistici dall'Istat, nonché pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono destinatarie, secondo il disposto dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche delle norme che riguardano l'armonizzazione dei sistemi contabili e il coordinamento della finanza pubblica, al fine di contribuire a perseguire gli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con i criteri dell'Unione europea;

considerato che:

in occasione della conversione in legge del decreto-legge n. 90 del 2014 veniva accolto l'ordine del giorno G/1582/97/1 (testo 2), con il quale il Governo si impegnava a valutare la possibilità di prevedere in un successivo provvedimento e, comunque, con la legge di stabilità per il 2015, l'introduzione di disposizioni atte a garantire l'effettivo rispetto dei diritti acquisiti dal personale in quiescenza delle Camere di commercio siciliane, le quali ai sensi della legge n. 2 del 1962 della Regione siciliana insistono sul territorio della Regione siciliana e pagano a valere sul proprio bilancio gli emolumenti del proprio personale in quiescenza, spese non comprimibili né sostenibili per effetto delle modifiche normative apportate dal decreto in parola;

le Camere di Commercio hanno accantonamenti insufficienti a finanziare la corresponsione delle pensioni ? che le stesse corrispondono attualmente sulla base degli stipendi ? sicché necessitano di una integrazione annuale a valere sulla parte corrente dei bilanci di circa 23 milioni di euro (cifra esattamente corrispondente alla riduzione stabilita dall'articolo 28 del decreto-legge n. 90 del 2014);

considerato ancora che:

con il comma 98 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, è stato sancito il principio in base al quale le Camere della Sicilia, in materia di contenimento della spesa, non sono destinatarie dei provvedimenti regionali, ma, analogamente alle consorelle della Penisola, dovranno applicare le norme nazionali;

la grave situazione economica siciliana potrebbe riflettersi sulla finanza delle Camere di Commercio sia per il numero di imprese proporzionalmente iscritte che per il minore gettito raccolto;

rilevato che:

in Sicilia la situazione appare estremamente aggravata dal peso sostenuto per la spesa previdenziale che resterebbe scoperto a seguito a seguito delle inopinate e non adeguatamente ponderate riduzioni operate dall'articolo 28 del decreto-legge n. 90 del 2014;

l'eventuale dissesto finanziario delle Camere di Commercio dovrebbe essere affrontato anche dalla Regione siciliana la quale, per legge regionale, è titolare insieme allo Stato di poteri di controllo e vigilanza, anche finanziaria, sui medesimi enti;

rilevato, ancora, che:

molte Camere di Commercio siciliane per svolgere i servizi di competenza e raggiungere gli equilibri sono costrette a ricorrere ai finanziamenti del Fondo perequativo di solidarietà del sistema camera le costituito per la realizzazione di progetti per il miglioramento dei servizi e per le realtà camerali in condizioni di rigidità di bilancio;

nell'anno 2013 hanno beneficiato dei contributi perequativi le Camere di Commercio di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa;

secondo quanto previsto dall'articolo 77 del decreto-legge 12 luglio 1982 e difformemente dal regime vigente nel resto dell'Italia, il sistema pensionistico dei dipendenti delle Camere di Commercio della Regione Sicilia grava esclusivamente a carico dei bilanci camerali per un totale di 24 milioni di euro annui;

la stessa Unioncamere ha evidenziato il grave problema cui versano le Camere di Commercio della Sicilia, la cui riorganizzazione o soppressione avrebbe effetti particolarmente critici, tanto da

condurle tutte al *default* già dal prossimo anno, proprio in ragione dei rilevanti oneri connessi alle competenze del personale in servizio ed in quiescenza;

rilevato, infine, che:

ad eccezione della Regione siciliana, nel resto del territorio italiano, grazie all'elevata autosufficienza finanziaria e alle politiche di contenimento dei costi, le Camere di Commercio rappresentano un sistema stabile dal punto di vista finanziario, di cui beneficia indirettamente anche la finanza pubblica nazionale;

impegna il Governo

a prevedere con un successivo provvedimento l'introduzione di disposizioni atte a garantire l'effettivo rispetto dei diritti acquisiti dal personale in quiescenza delle Camere di Commercio siciliane ed ad adottare tutte le iniziative volte a salvaguardare il sistema camera le siciliano dai rischi di dissesto e pregiudizio funzionale per i servizi alle imprese.

Art. 10

10.1

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «unificati e coordinati» con le seguenti: «, articolati e coordinati su base territoriale.».

10.2

[MANDELLI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «unificati», inserire le seguenti: «distinti per settori omogenei di attività».

10.3

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «coordinati», inserire le seguenti: «distinti per specifiche professionalità e specializzazioni».

10.4

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «del merito», inserire le seguenti: «, dell'aggiornamento».

10.5

[DE POLI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di cui alle lettere da b) a n)», inserire le seguenti: «e secondo le previsioni i criteri di mobilità previsti dai CCNL e comunque previ consultazione al momento dell'attivazione della procedura di mobilità».

10.6

[TORRISI](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «istituzione di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae, un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente dei ruoli di cui alla lettera b) e affidamento al Dipartimento della funzione pubblica Presidenza del Consiglio dei Ministri della tenuta della banca dati e della gestione tecnica dei ruoli, alimentati dai dati forniti dalle amministrazioni interessate».

Conseguentemente, alla lettera e), sopprimere le parole: «istituzione di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae e un profilo professionale per ciascun dirigente dei tre ruoli di cui alla lettera b), comprensivo delle valutazioni ottenute nei diversi incarichi ricoperti».

10.7

[CERONI](#), [PERRONE](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «istituzione di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae, un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente dei ruoli di cui alla lettera b) e affidamento al Dipartimento della funzione pubblica Presidenza del Consiglio dei Ministri della tenuta della banca dati e della gestione tecnica dei ruoli, alimentati dai dati forniti dalle amministrazioni interessate».

Conseguentemente, alla lettera e), sopprimere le parole: «istituzione di una banca dati nella quale inserire il *curriculum vitae* e un profilo professionale per ciascun dirigente dei tre ruoli di cui alla lettera b), comprensivo delle valutazioni ottenute nei diversi incarichi ricoperti».

10.8

[CRIMI](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché istituzione di una banca dati nella quale inserire il *curriculum vitae*, un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente dei ruoli di cui alla lettera b) e affidamento al Dipartimento della funzione pubblica Presidenza del Consiglio dei Ministri della tenuta della banca dati e della gestione tecnica dei ruoli, alimentati dai dati forniti dalle amministrazioni interessate».

Conseguentemente, alla lettera e), sopprimere le seguenti parole: «istituzione di una banca dati nella quale inserire il *curriculum vitae* e un profilo professionale per ciascun dirigente dei tre ruoli di cui alla lettera b), comprensivo delle valutazioni ottenute nei diversi incarichi ricoperti».

10.9

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «istituzione di una banca dati nella quale inserire il *curriculum vitae*, un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente dei ruoli di cui alla lettera b) e affidamento al Dipartimento della funzione pubblica Presidenza del Consiglio dei Ministri della tenuta della banca dati e della gestione tecnica dei ruoli, alimentati dai dati forniti dalle amministrazioni interessate».

Conseguentemente alla lettera e), sopprimere le parole: «istituzione di una banca dati nella quale inserire il *curriculum vitae* e un profilo professionale per ciascun dirigente dei tre ruoli di cui alla lettera b), comprensivo delle valutazioni ottenute nei diversi incarichi ricoperti».

10.10

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «e secondo le previsioni e i criteri di mobilità previsti dai Contratti Nazionali di Lavoro e comunque previa consultazione al momento dell'attivazione della procedura di mobilità».

10.11

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,» *inserire le seguenti:* «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

10.12

[BRUNI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali,».

10.13

[TORRISI](#), [PAGANO](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: «eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali,».

10.14

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: «eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali,».

10.15

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere la parola: «eventuale» *e dopo le parole:* «confluenza nello stesso ruolo», *aggiungere le seguenti:* «in specifica sezione».

10.16

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «appartenente alle carriere speciali;» inserire le seguenti: «prevedendo anche l'inserimento in speciali sezioni del personale scientifico e professionale di ruolo responsabile della gestione della ricerca che non può essere affidata alla dirigenza amministrativa ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

10.17

[RUSSO](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «eliminazione della distinzione» aggiungere la seguente: «giuridica».

10.18

[PERRONE](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «eliminazione della distinzione» aggiungere la seguente: «giuridica».

10.19

[FUCKSIA](#), [SIMEONI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «previsione, nell'ambito del ruolo, di sezioni per le professionalità speciali», inserire le seguenti: «e prevedere un ruolo distinto nel contesto della dirigenza statale per la dirigenza medica e sanitaria dipendente dallo stato e dagli enti pubblici non economici nazionali».

10.20

[BRUNO](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), numero 1), dopo la parola: "indipendenti" inserire le seguenti: ", nel rispetto della loro piena autonomia e assicurando, comunque, la specificità delle competenze professionali di ciascuna";

b) alla lettera c), ai numeri 1) e 2), dopo la parola: "indipendenti" inserire le seguenti: ", assicurando, comunque, la specificità delle competenze professionali di ciascuna".

10.21

[TORRISI](#), [PAGANO](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), numero 1), dopo la parola: "indipendenti" inserire le seguenti: ", nel rispetto della loro piena autonomia e assicurando, comunque, la specificità delle competenze professionali di ciascuna";

b) alla lettera c), ai numeri 1) e 2), dopo la parola: "indipendenti" inserire le seguenti: ", assicurando, comunque, la specificità delle competenze professionali di ciascuna".

10.22

[GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «in sede di prima applicazione, confluenza nei suddetti ruoli dei dirigenti di ruolo delle stesse amministrazioni», inserire le seguenti: «e, ferma restando la salvaguardia del trattamento economico in godimento, previsione che gli incarichi di livello dirigenziale generale siano prioritariamente conferiti a dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli delle Pubbliche Amministrazioni che abbiano esercitato, senza valutazioni negative, incarichi di direzione di uffici di medesimo livello;».

10.23

[BRUNO](#), [D'ALÌ](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;».

10.24

[COCIANCICH](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;».

10.25

[TORRISI, PAGANO](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;».

10.26

[BRUNO, D'ALÌ](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;» con le seguenti: «inclusione nei suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;».

10.27

[TORRISI, PAGANO](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;» con le seguenti: «inclusione nei suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;».

10.28

[COCIANCICH](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;» con le seguenti: «inclusione nei suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;».

10.29

[RUSSO](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1, dopo le parole: «i cui componenti» inserire le seguenti: «, di cui due terzi eletti tra i dirigenti statali.».

10.30

[PERRONE](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1, dopo le parole: «i cui componenti» inserire le seguenti: «, di cui due terzi eletti tra i dirigenti statali.».

10.31

[DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1, dopo le parole: «i cui componenti» inserire le seguenti: «, di cui un terzo eletti tra i dirigenti statali.».

10.32

[LANIECE, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, BERGER, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, ZIN](#)

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere i numeri 2) e 3); alla lettera c), sopprimere il numero 3); sopprimere le lettere e) e m).

10.33

[TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, IURLARO, LIUZZI, BRUNI](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) dei dirigenti delle regioni: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico dei dirigenti regionali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo nelle regioni, negli enti pubblici non economici regionali e nelle agenzie regionali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza regionale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; inclusione nel suddetto ruolo unico della dirigenza a tempo indeterminato dei ruoli Professionale, Tecnico ed Amministrativo del Servizio sanitario nazionale, esclusione dallo stesso della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale; composizione delle aree di contrattazione collettiva con riferimento al personale incluso o escluso dal ruolo della dirigenza regionale».

10.35

[DE POLI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza regionale,» inserire le seguenti: «istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e a cui partecipano i rappresentanti delle Regioni,».

10.36

[BRUNO, D'ALÌ](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale» con le seguenti: «della dirigenza tecnica sanitaria del Servizio sanitario nazionale, la cui definizione del nuovo stato giuridico è rinviata ad apposita normativa, coerente con i principi dettati in proposito dal Patto per la salute 2014».

10.37

[COCIANCICH](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale» con le seguenti: «della dirigenza tecnica sanitaria del Servizio sanitario nazionale, la cui definizione del nuovo stato giuridico è rinviata ad apposita normativa, coerente con i principi dettati in proposito dal Patto per la salute 2014».

10.38

[TORRISI, PAGANO](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale» con le seguenti: «della dirigenza tecnica sanitaria del Servizio sanitario nazionale, la cui definizione del nuovo stato giuridico è rinviata ad apposita normativa, coerente con i principi dettati in proposito dal Patto per la salute 2014».

10.39

[CRIMI, ENDRIZZI, MORRA](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «della dirigenza amministrativa» con le seguenti: «della dirigenza a tempo indeterminato dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo» e sostituire le parole: «della dirigenza medica e della dirigenza tecnica» con le seguenti: «della dirigenza sanitaria».

10.40

[GRANAIOLA](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «della dirigenza amministrativa» con le seguenti: «della dirigenza a tempo indeterminato dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo» e sostituire le parole: «della dirigenza medica e della dirigenza tecnica» con le seguenti: «della dirigenza sanitaria».

10.41

[GIOVANNI MAURO, D'ANNA, RUVOLO, SCAVONE](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «dirigenza amministrativa» inserire le seguenti: «e professionale».

10.42

[CRIMI, ENDRIZZI, MORRA](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «esclusione dallo stesso della dirigenza medica» inserire le seguenti: «, della dirigenza sanitaria, della dirigenza professionale».

10.43

[FUCKSIA](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È requisito obbligatorio per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Ministero della salute, un percorso di studi universitario della durata di almeno dieci anni;».

10.44

[STEFANO, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, URAS, BIGNAMI](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:

«3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell'ente locale, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa e istituzione all'interno del ruolo di una specifica sezione della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorso o corso concorso, contemplando la possibilità di quote riservate ai dirigenti iscritti al ruolo generico; obbligo per gli enti di attingere alla sezione per l'affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà limitatamente all'affidamento della funzione di direzione apicale nei comuni capoluogo di provincia, nelle città metropolitane e nelle p'rovince, di individuare il dirigente apicale anche al di fuori della sezione e definizione per tale ipotesi degli specifici criteri, coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e della preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte della Commissione per la successiva scelta da parte del capo dell'amministrazione; previsione per i Comuni con meno di 5000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico».

10.45

[RUTA](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:

«3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell'ente locale, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa e istituzione all'interno del ruolo di una specifica sezione della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorso o corso-concorso, contemplando la possibilità di quote riservate ai dirigenti iscritti al ruolo generico; obbligo per gli enti di attingere alla sezione per l'affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà limitatamente all'affidamento della funzione di direzione apicale nei comuni capoluogo di provincia, nelle città metropolitane e nelle province, di individuare il dirigente apicale anche al di fuori della sezione e definizione per tale ipotesi

degli specifici criteri, coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e della preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte della Commissione per la successiva scelta da parte del capo dell'amministrazione; previsione per i Comuni con meno di 5000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico».

10.46

FAZZONE, AMORUSO

Al comma 1, lettera b), sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:

«3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell'ente locale, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa e istituzione all'interno del ruolo di una specifica sezione della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorso o corso-concorso, contemplando la possibilità di quote riservate ai dirigenti iscritti al ruolo generico; obbligo per gli enti di attingere alla sezione per l'affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà, limitatamente all'affidamento della funzione di direzione apicale nei comuni capoluogo di provincia, nelle città metropolitane e nelle province, di individuare il dirigente apicale anche al di fuori della sezione e definizione per tale ipotesi degli specifici criteri, coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e della preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte della Commissione per la successiva scelta da parte del capo dell'amministrazione; previsione per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica

disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico;».

10.47

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI

Al comma 1, lettera b), sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:

«3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell'ente locale, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa e istituzione all'interno del ruolo di una specifica sezione della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorso o corso-concorso, contemplando la possibilità di quote riservate ai dirigenti iscritti al ruolo generico; obbligo per gli enti di attingere alla sezione per l'affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà, limitatamente all'affidamento della funzione di direzione apicale nei comuni capoluogo di provincia e nelle città metropolitane, di individuare il dirigente apicale anche al di fuori della sezione e definizione per tale ipotesi degli specifici criteri, Coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e della preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte della Commissione per la successiva scelta da parte del capo dell'amministrazione; previsione per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico».

10.48

[ASTORRE](#), [MIRABELLI](#), [SAGGESE](#), [RICCHIUTI](#), [TORRISI](#), [PAGANO](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:

«3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell'ente locale, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa e istituzione all'interno del ruolo di una specifica sezione della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorso o corso-concorso, contemplando la possibilità di quote riservate ai dirigenti iscritti al ruolo generico; obbligo per gli enti di attingere alla sezione per l'affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà, limitatamente all'affidamento della funzione di direzione apicale nei comuni capoluogo di provincia, nelle città metropolitane e nelle province, di individuare il dirigente apicale anche al di fuori della sezione e definizione per tale ipotesi degli specifici criteri, coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e della preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte della Commissione per la successiva scelta da parte del capo dell'amministrazione; previsione per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico.»

10.49

[ROMANO](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:

«3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell'ente locale, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa e istituzione all'interno del ruolo di una specifica sezione della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorso o corso-concorso, contemplando la possibilità di quote riservate ai dirigenti iscritti al ruolo generico; obbligo per gli enti di attingere alla sezione per l'affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà, limitatamente all'affidamento

della funzione di direzione apicale nei comuni capoluogo di provincia, nelle città metropolitane e nelle province, di individuare il dirigente apicale anche al di fuori della sezione e definizione per tale ipotesi degli specifici criteri, coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e della preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte della Commissione per la successiva scelta da parte del capo dell'amministrazione; previsione per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro, che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico.».

10.50

PERRONE

Al comma 1, lettera b), sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:

«3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; previsione della funzione di direzione apicale dell'ente locale, con compiti di attuazione dell'indirizzo politico coordinamento dell'attività amministrativa, della funzione rogatoria (con riferimento a tutti i contratti di cui l'ente è parte) e di controllo della legalità dell'azione amministrativa e istituzione all'interno del ruolo di una specifica sezione della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante specifico concorso o corso-concorso; obbligo per gli enti di attingere alla sezione per l'affidamento della funzione di direzione apicale; facoltà, limitatamente all'affidamento della funzione di direzione apicale nei comuni capoluogo di provincia, nelle città metropolitane e nelle province, di conferire le funzioni di coordinamento e di attuazione dell'indirizzo politico ad un dirigente apicale e definizione per tale ipotesi degli specifici criteri, coerenti con il profilo professionale e con i requisiti necessari, idonei a garantire il possesso della adeguata professionalità e della preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte della Commissione per la successiva scelta da parte del capo dell'amministrazione, fermo restando l'obbligo di assegnazione delle funzioni di assistenza agli organi, di controllo interno e di responsabile dell'anticorruzione ad un dirigente iscritto nella sezione; previsione per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data

di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella sezione della direzione apicale del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina transitoria che preveda l'acquisizione della qualifica dirigenziale dopo un determinato periodo di servizio per coloro che alla data di inserimento nella sezione della direzione apicale risultino iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza ovvero di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempra la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e definisca il relativo trattamento pensionistico.».

10.51

[CERONI, PERRONE](#)

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera» con le seguenti: «istituzione di una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei criteri di cui al numero 1) della presente lettera, previa intesa con la Conferenza Stato ? Città ed autonomie locali, e affidamento alla stessa delle funzioni di indirizzo e vigilanza sulla gestione del ruolo dei dirigenti degli enti locali.».

10.52

[TORRISI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera» con le seguenti: «istituzione di una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei criteri di cui al numero 1) della presente lettera, previa intesa con la Conferenza Stato ? Città ed autonomie locali, e affidamento alla stessa delle funzioni di indirizzo e vigilanza sulla gestione del ruolo dei dirigenti degli enti locali.».

10.53

[CRIMI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera» con le seguenti: «istituzione di una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei criteri di cui al numero 1) della presente lettera, previa intesa con la Conferenza Stato ? Città ed autonomie locali, e affidamento alla stessa delle funzioni di indirizzo e vigilanza sulla gestione del ruolo dei dirigenti degli enti locali.».

10.54

[BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera» con le seguenti: «istituzione di una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei criteri di cui al numero 1) della presente lettera, previa intesa con la Conferenza Stato ? Città ed autonomie locali, e affidamento alla stessa delle funzioni di indirizzo e vigilanza sulla gestione del ruolo dei dirigenti degli enti locali.».

10.55

[DE POLI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «attribuzione della gestione del ruolo unico a una

Commissione per la dirigenza locale,» *inserire le seguenti*: «istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e a cui partecipano i rappresentanti degli enti locali,».

10.56

[CERONI](#), [PERRONE](#)

Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsione che gli enti locali stabiliscano, tra le norme generali dell'organizzazione dell'ente, una figura di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico e di coordinamento dell'attività amministrativa, definendone le attribuzioni e le modalità di conferimento dell'incarico e previsione della possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, di conferire l'incarico di direzione apicale anche al di fuori del ruolo unico, previa valutazione dei requisiti di comprovata professionalità ed esperienza da parte della Commissione per la dirigenza locale».

10.59

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsione che gli enti locali stabiliscano, tra le norme generali dell'organizzazione dell'ente, una figura di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico e di coordinamento dell'attività amministrativa, definendone le attribuzioni e le modalità di conferimento dell'incarico e previsione della possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, di conferire l'incarico di direzione apicale anche al di fuori del ruolo unico, previa valutazione dei requisiti di comprovata professionalità ed esperienza da parte della Commissione per la dirigenza locale».

10.57

[CRIMI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsione che gli enti locali stabiliscano, tra le norme generali dell'organizzazione dell'ente, una figura di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico e di coordinamento dell'attività amministrativa, definendone le attribuzioni e le modalità di conferimento dell'incarico e previsione della possibilità per i comuni capoluogo di provincia e le città metropolitane di conferire l'incarico di direzione apicale anche al di fuori del ruolo unico, previa valutazione dei requisiti di comprovata professionalità ed esperienza da parte della Commissione per la dirigenza locale».

10.58

[GIOVANNI MAURO](#), [D'ANNA](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «confluenza nel suddetto ruolo unico dei dirigenti non di ruolo che hanno svolto incarichi a tempo determinato, ex articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per la durata non inferiore a 36 mesi, a condizione che il conferimento dell'incarico discenda da una procedura selettiva ad evidenza pubblica».

10.60

[ELENA FERRARA](#), [PUGLISI](#), [IDEM](#), [FASIOLO](#), [FAVERO](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) dei dirigenti non inclusi nei ruoli di cui ai numeri 1), 2) e 3): istituzione di distinti ruoli con definizione dello stato giuridico;».

10.61

[BIANCO](#), [DE BIASI](#), [PADUA](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) dei dirigenti sanitari: istituzione, presso il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico della dirigenza sanitaria medica e non medica del Servizio sanitario nazionale; in sede di prima applicazione confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti degli enti e amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. Tale ruolo è disciplinato dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e per quanto riguarda le materie oggetto delle

disposizioni di cui alle lettere da *b)* a *m)* dalla normativa vigente in materia».

Consequentemente, al medesimo articolo, comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «dirigenza amministrativa» inserire le seguenti: «tecnica e professionale» e sopprimere le parole: «esclusione dallo stesso della dirigenza medica e della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale.».

10.63

[FUCKSIA](#), [SIMEONI](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) dei dirigenti sanitari: Istituire presso il Ministero della salute un ruolo distinto della dirigenza sanitaria, medica e non medica, disciplinato come dirigenza speciale attraverso un decreto legislativo specifico per il settore che, razionalizzando e coordinando la disciplina già dettata in materia dall'ordinamento, tenga conto delle peculiarità proprie delle diverse figure professionali in materia di accesso, conferimento degli incarichi e progressione di carriera, formazione permanente, sistema di valutazione, livelli di responsabilità, struttura della retribuzione come prevista dai rispettivi CCNL.».

Consequentemente, al comma 1, lettera b), punto 2), eliminare le parole: «esclusione dallo stesso della dirigenza medica e della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale.».

10.64

[CENTINAIO](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) dei dirigenti non inclusi nelle aree di cui ai numeri precedenti: istituzione di distinti ruoli con definizione dello stato giuridico attraverso appositi decreti legislativi.».

10.65

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) dei dirigenti non inclusi nelle aree di cui ai numeri precedenti: istituzione di distinti ruoli con definizione dello stato giuridico attraverso appositi decreti legislativi.».

10.66

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [DE PIN](#), [MASTRANGELI](#), [ORELLANA](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) dei dirigenti non inclusi nelle aree di cui ai numeri precedenti: istituzione di distinti ruoli con definizione dello stato giuridico attraverso appositi decreti legislativi.».

S10.1

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, lettera b), stralciare il numero 4).

10.68

[DE POLI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).

10.69

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).

10.70

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).

10.71

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).

10.72

[CRIMI](#), [BERTOROTTA](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).

10.73

[D'ANNA](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: rivisitazione delle competenze, con particolare riferimento alla funzione di controllo preventivo di legittimità degli atti amministrativi della Giunta e del Consiglio comunale; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza».

10.74

[LO MORO](#), [COCIANCICH](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [RUSSO](#), [SAGGESE](#), [RICCHIUTI](#),
[D'ADDA](#), [MANASSERO](#), [PEZZOPANE](#), [PAGANO](#), [TORRISI](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: rivisitazione delle competenze, con particolare riferimento alla funzione di controllo preventivo di legittimità degli atti amministrativi della Giunta e del Consiglio comunale; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo

della legalità dell'azione amministrativa, attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza».

10.75

[TORRISI](#), [AUGELLO](#), [PAGANO](#), [MANCUSO](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: revisione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, in un'apposita sezione del molo dei dirigenti dello Stato di cui numero 1) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina per l'inserimento, dopo due anni di servizio, nel sopraccitato ruolo unico, di coloro iscritti alla fascia professionale C e dei vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge. In attesa del raggiungimento dei due anni di servizio, gli attuali segretari fascia C e i vincitori del concorso, successivamente al corso di formazione, possono svolgere le funzioni sopraindicate nei Comuni inferiori, in totale, a diecimila abitanti, con un inquadramento giuridico equiparato a quello di un funzionario e con la retribuzione prevista per gli appartenenti alla fascia professionale C. Al termine dei due anni di servizio transiteranno nel ruolo unico dirigenziale. In tutti gli enti locali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare un segretario comunale, con compiti, nei comuni e nelle unioni di comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti, di attuazione dell'indirizzo politico, ove richiesto di presidio per la realizzazione delle gestioni associate, di coordinamento dell'attività amministrativa, ivi compresa l'organizzazione dell'ente e la gestione del personale, e di controllo della legalità. Negli enti con popolazione superiore i segretari esercitino esclusivamente le funzioni rogatorie e i compiti e le funzioni attribuiti al segretario comunale e provinciale a norma del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché gli altri compiti stabiliti dallo statuto. Previsione dell'ampliamento delle funzioni di rogito agli atti nell'interesse dei privati residenti nell'ente e per i casi specificamente individuati dalla legge. Ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce, di numero non superiore a due-tre e criteri per il convenzionamento. Previsione della possibilità di individuare i segretari comunali come "commissari" in caso di scioglimento degli organi politici ovvero quali "commissari *ad acta*" presso gli enti locali a seguito di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giudiziaria. Nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni, e comunque in conseguenza della riforma dello statuto dei segretari comunali e provinciali introdotta dalla presente legge, per tutti gli iscritti all'albo dei segretari:

1) previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto;

2) previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31/12/2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 06/12/2011 n. 201, convertito in legge 22/12/2011 n. 214; per tale categoria di lavoratori, la decorrenza del trattamento pensionistico avviene il 10 giorno del mese successivo a quello di

maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi senza alcun tipo di penalizzazione».

10.76

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: revisione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono iscritti all'Albo dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, in un'apposita sezione del ruolo dei dirigenti di cui alla lettera b), numero 1) e soppressione del relativo Albo speciale; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; specifica disciplina, che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo un determinato periodo di servizio, anche come funzionario, per coloro che sono iscritti al predetto Albo, nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; per tutti gli enti locali, anche se privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare un segretario comunale con compiti di organizzazione dell'ente e gestione del personale, anche dirigenziale, attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo nella sezione speciale; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di segreteria comunale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce, di numero non superiore a tre/due; previsione di mobilità da e per la suddetta sezione speciale da parte dei dirigenti iscritti al ruolo unico della dirigenza; previsione delle cause di revoca anticipata e procedimentalizzazione del relativo *iter*; previsione della possibilità di individuare i segretari comunali come "commissari" in caso di scioglimento degli organi politici ovvero quali "commissari *ad acta*" presso gli enti locali a seguito di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giudiziaria; ampliamento delle funzioni di rogito agli atti nell'interesse di privati residenti nell'ente e per i casi di minore complessità specificatamente individuati dalla legge. Nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni, e comunque in conseguenza della riforma dello *status* dei segretari comunali e provinciali introdotta dalla presente legge, per tutti gli iscritti all'albo dei segretari:

1) previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto;

2) previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31 dicembre 2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214; per tale categoria di lavoratori, la decorrenza del trattamento pensionistico avviene il 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi senza alcun tipo di penalizzazione».

10.77

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: revisione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono iscritti all'Albo dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B e C in un'apposita sezione del ruolo dei dirigenti di cui alla lettera b), numero 1) e soppressione del relativo Albo speciale; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; specifica disciplina, che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo un determinato periodo di servizio, anche come funzionario, per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; per tutti gli enti locali, anche se privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della

spesa di personale, obbligo di nominare un segretario comunale con compiti di organizzazione dell'ente e gestione del personale, anche dirigenziale, attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo nella sezione speciale; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di segreteria comunale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce, di numero non superiore a tre/due; previsione di mobilità da e per la suddetta sezione speciale da parte dei dirigenti iscritti al ruolo unico della dirigenza; previsione delle cause di revoca anticipata e procedimentalizzazione del relativo «iter»; previsione della possibilità di individuare i segretari comunali come «commissari» in caso di scioglimento degli organi politici ovvero quali «commissari *ad acta*» presso gli enti locali a seguito di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giudiziaria; ampliamento delle funzioni di rogito agli atti nell'interesse di privati residenti nell'ente e per i casi di minore complessità specificata mente individuati dalla legge. Nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni, e comunque in conseguenza della riforma dello *status* dei segretari comunali e provinciali introdotta dalla presente legge, per tutti gli iscritti all'albo dei segretari:

1) previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto;

2) previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31 dicembre 2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214; per tale categoria di lavoratori, la decorrenza del trattamento pensionistico avviene il 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi senza alcun tipo di penalizzazione».

10.78

RICCHIUTI, SAGGESE

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4, con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: revisione della figura; inserimento di coloro che, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, in un'apposita sezione del ruolo dei dirigenti dello Stato di cui al numero 1) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina per l'inserimento, dopo due anni di servizio, nel predetto ruolo unico, di quanti siano iscritti alla fascia professionale C e dei vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; previsione che, in attesa del raggiungimento dei due anni di servizio, gli attuali segretari fascia C e i vincitori del concorso, successivamente al corso di formazione, possano svolgere le funzioni sopraindicate nei comuni inferiori, in totale, a 10 mila abitanti, con un inquadramento giuridico equiparato a quello di un funzionario e con la retribuzione prevista per gli appartenenti alla fascia professionale C e che, al termine dei due anni di servizio, transitino nel ruolo unico dirigenziale; in tutti gli enti locali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, previsione dell'obbligo di nominare un segretario comunale, con compiti, nei comuni e nelle unioni di comuni con popolazione fino a 50 mila abitanti, di attuazione dell'indirizzo politico e di presidio per la realizzazione delle gestioni associate, di coordinamento dell'attività amministrativa, ivi compresa l'organizzazione dell'ente e la gestione del personale, e di controllo della legalità; previsione che, negli enti con popolazione superiore a 50 mila abitanti, i segretari esercitino esclusivamente le funzioni rogatorie e i compiti e le funzioni attribuiti al segretario comunale e provinciale dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché gli altri compiti stabiliti dallo statuto; previsione dell'ampliamento delle funzioni di rogito relativamente agli atti d'interesse dei privati residenti nel territorio dell'ente e per casi individuati dalla legge;

ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce, in numero non superiore a tre, e dei criteri di convenzionamento; previsione, nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni e comunque dell'attuazione della presente legge in ordine allo *status* dei segretari comunali, di percorsi agevolati di mobilità verso altre pubbliche amministrazioni, con la garanzia del trattamento economico più favorevole tra quello goduto nell'amministrazione di provenienza e quello dell'incarico nella nuova destinazione; previsione della possibilità di accedere, a domanda, alla pensione di vecchiaia o di anzianità alla condizione del possesso dei requisiti previsti anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 entro il 31 dicembre 2015 e previsione che il trattamento pensionistico decorra dal primo giorno del mese successivo a quello in cui maturano i predetti requisiti e sia privo di penalizzazioni».

10.79

ASTORRE

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: revisione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, in un'apposita sezione del ruolo dei dirigenti dello Stato di cui al numero 1) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo un determinato periodo di servizio per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; In tutti gli enti locali, anche se privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un segretario iscritto nella predetta sezione speciale del ruolo unico con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, organizzazione dell'ente e gestione del personale negli enti privi di dirigenti; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire l'eventuale funzione di direzione in via associata; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce, di numero non superiore a due/tre e criteri per il convenzionamento; previsione della mobilità da e per la sezione speciale e le sezioni del ruolo della dirigenza; previsione delle cause di revoca anticipata e procedimentalizzazione del relativo *iter*; previsione della possibilità di individuare i segretari comunali come »commissari« in caso di scioglimento degli organi politici ovvero quali »commissari *ad acta*« presso gli enti locali a seguito di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giudiziaria; ampliamento delle funzioni di rogito agli atti nell'interesse dei privati residenti nell'ente e per i casi specificamente individuati dalla legge. Nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni, e comunque in conseguenza della riforma dello *status* dei segretari comunali e provinciali introdotta dalla presente legge, per tutti gli iscritti all'albo dei segretari:

1) previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto;

2) previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31 dicembre 2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214; per tale categoria di lavoratori, la decorrenza del trattamento pensionistico avviene il 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi senza alcun tipo di penalizzazione».

10.80

ASTORRE

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: revisione della figura; in sede di prima applicazione, inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dei vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti dello Stato di cui al n. 1 e soppressione del relativo albo; al fine di garantire l'invarianza finanziaria, specifica disciplina transitoria che preveda il mantenimento del trattamento economico in godimento, anche in caso di mobilità, secondo le rispettive fasce di appartenenza di cui al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei segretari comunali e provinciali, fino all'entrata in vigore della nuova contrattazione; specifica disciplina per coloro che sono iscritti all'Albo e sono privi di incarico; per tutti gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo alla suddetta sezione speciale; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; a regime, accesso alla sezione speciale dei dirigenti apicali mediante specifico corso-concorso e ridefinizione delle fasce demografiche degli enti locali, in numero non superiore a tre, al fine di parametrare la retribuzione del dirigente apicale alla consistenza demografica dell'ente presso cui presta servizio;».

10.81

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000

abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza o di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e il relativo trattamento pensionistico».

10.83

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [MANGILI](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza o di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e il relativo trattamento pensionistico».

10.84

[FAZZONE](#), [AMORUSO](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti

locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione Amministrativa, attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza o di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e il relativo trattamento pensionistico;».

10.87

MIRABELLI, PEZZOPANE

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C. nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti. nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà. di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità. nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza o di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale

Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempra la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e il relativo trattamento pensionistico».

10.82

[GIOVANNI MAURO](#), [D'ANNA](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempra la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza».

10.85

[MINZOLINI](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in

numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri moli della dirigenza».

10.86

ARACRI

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarichi per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico; coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa,) attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre: specifica disciplina per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in caso ai suddetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento, specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza».

10.88

MANDELLI

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in un'apposita sezione a esaurimento del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nel predetto albo e sono privi di incarico; in sede di prima applicazione, confluenza nel ruolo unico di cui al punto 1) dei vincitori delle procedure concorsuali per l'accesso al predetto albo, già avviate all'entrata in vigore della presente legge; per gli enti locali privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, facoltà di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della

legalità dell'azione amministrativa, in luogo del segretario comunale, eventualmente attingendo nella sezione speciale; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire l'eventuale funzione di direzione apicale in via associata;».

10.89

RUSSO

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in un'apposita sezione a esaurimento del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nel predetto albo e sono privi di incarico; in sede di prima applicazione, confluenza nel ruolo unico di cui al punto 1) dei vincitori delle procedure concorsuali per l'accesso al predetto albo, già avviate all'entrata in vigore della presente legge; per gli enti locali privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, facoltà di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, in luogo del segretario comunale, eventualmente attingendo nella sezione speciale; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire l'eventuale funzione di direzione apicale in via associata;».

10.90

COLLINA, PADUA

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in un'apposita sezione a esaurimento del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nel predetto albo e sono privi di incarico; in sede di prima applicazione; confluenza nel ruolo unico di cui al punto 1) dei vincitori delle procedure concorsuali per l'accesso al predetto albo, già avviate all'entrata in vigore della presente legge; per gli enti locali privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, facoltà di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, in luogo del segretario comunale, eventualmente attingendo nella sezione speciale; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire l'eventuale funzione di direzione apicale in via associata».

10.236

ZIZZA

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) dei segretari comunali e provinciali: revisione della figura; inserimento di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, sono iscritti all'Albo dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B e C, in un'apposita sezione speciale del ruolo dei dirigenti dello Stato di cui al numero 1), e soppressione del relativo Albo speciale; in tutti gli enti locali, anche se privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale attingendo dalla sezione speciale con compiti di direzione

generale ed organizzazione dell'Ente e gestione del personale anche dirigenziale, attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa; definizione delle procedure di reclutamento, nomina e revoca; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione generale in forma associata, previa definizione di criteri e modalità di gestione, attingendo dalla sezione speciale; previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quelli in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto.»

10.91

[BERTOROTTA](#), [CRIMI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere le parole: «comunali e» ovunque ricorrono.

10.92

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4) apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: «abolizione della figura» con le seguenti: «revisione della figura»;*
- b) sopprimere le seguenti parole: «a esaurimento»;*
- c) sostituire le parole: «dirigenti degli enti locali di cui al numero 3)» con le seguenti: «dirigenti dello Stato di cui al numero 1)»;*
- d) sopprimere le seguenti parole: «, anche come funzionario, »;*
- e) sostituire le parole: «per gli enti locali privi di figure dirigenziali» con le seguenti: «in tutti gli enti locali, anche se privi di figure dirigenziali,»;*
- f) sostituire le parole: «facoltà di nominare comunque un dirigente apicale» con le seguenti: «obbligo di nominare comunque un segretario iscritto nella predetta sezione speciale del ruolo unico»;*
- g) dopo le parole: «legalità dell'azione amministrativa», inserire le seguenti «organizzazione dell'ente e gestione del personale negli enti privi di dirigenti»;*
- h) sostituire le parole: «, in luogo del segretario comunale, eventualmente attingendo nella sezione speciale» con le seguenti: «organizzazione dell'ente e gestione del personale negli enti privi di dirigenti»;*
- i) sopprimere la parola: «eventuale»;*
- j) sopprimere la parola: «apicale»;*
- k) dopo le parole: «in via associata,», inserire le seguenti: «ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce, di numero non superiore a due/tre e criteri per il convenzionamento; previsione della mobilità da e per la sezione speciale e le sezioni del ruolo della dirigenza; previsione delle cause di revoca anticipata e procedimentalizzazione del relativo iter; previsione della possibilità di individuare i segretari comunali come "commissari" in caso di scioglimento degli organi politici ovvero quali "commissari ad acta" presso gli enti locali a seguito di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giudiziaria; ampliamento delle funzioni di rogito agli atti nell'interesse dei privati residenti nell'ente e per i casi specificamente individuati dalla legge.»;*
- l) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni, e comunque in conseguenza della riforma dello status dei segretari comunali e provinciali introdotta dalla presente legge, per tutti gli iscritti all'albo dei segretari:*
 - 1) previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto;*
 - 2) previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31/12/2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22/12/2011, n. 214; per tale categoria di lavoratori, la decorrenza del trattamento pensionistico avviene il 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi senza alcun tipo di penalizzazione».*

10.93

[BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4, apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole: «abolizione della figura» con le seguenti: «revisione della figura»;*
- b) sostituire le parole da: «nelle fasce professionali A e B» a: «soppressione del relativo Albo», con le seguenti: «nelle fasce professionali A, B e C, in un'apposita sezione speciale del ruolo dei dirigenti dello Stato di cui alla lettera b), numero 1), e soppressione del relativo Albo speciale»;*
- c) sostituire le parole da: «per gli enti locali privi di» fino alla fine del numero 4) con le seguenti: «in tutti gli enti locali, anche se privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale attingendo dalla sezione speciale con compiti di direzione generale ed organizzazione dell'Ente e gestione del personale anche dirigenziale, attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa definizione delle procedure di reclutamento, nomina e revoca; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione generale in forma associata, previa definizione di criteri e modalità di gestione, attingendo dalla sezione speciale; previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quelli in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto».*

10.94

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole: «abolizione della figura», con le seguenti: «previsione che i segretari comunali esercitino compiti di attuazione dell'indirizzo politico, di coordinamento dell'attività amministrativa e di controllo della legalità nei comuni e nelle unioni di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti; previsione che negli enti con popolazione superiore esercitino esclusivamente i compiti e le funzioni attribuiti al segretario comunale e provinciale a norma del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché gli altri compiti stabiliti dallo statuto e possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza o di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni»;*
- b) sopprimere le parole: «ad esaurimento»;*
- c) sopprimere le parole da: «specifica disciplina» fino a: «nella sezione speciale»;*
- d) sostituire le parole: «l'eventuale» con la parola: «la»;*
- e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferma restando la possibilità dell'accesso alla dirigenza apicale dei dirigenti appartenenti al ruolo unico della dirigenza degli enti locali».*

10.95

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «abolizione della figura», con le seguenti: «revisione della figura».

Conseguentemente sostituire dalle parole: «per gli enti locali privi di figure dirigenziali» fino alla fine del numero 4) con le seguenti: «per tutti gli enti locali, anche se privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare un segretario comunale con compiti di organizzazione dell'ente e gestione del personale, anche dirigenziale, attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività Amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo nella sezione speciale;

previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di segreteria comunale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce, di numero non superiore a tre/due; previsione di mobilità da e per la suddetta sezione speciale da parte dei dirigenti iscritti al molo unico della dirigenza; previsione delle cause di revoca anticipata e procedimentalizzazione del relativo »iter«; previsione della possibilità di individuare i segretari comunali come »commissari« in caso di scioglimento degli organi politici ovvero quali »commissari ad acta« presso gli enti locali a seguito di provvedimenti dell'autorità Amministrativa o giudiziaria; ampliamento delle funzioni di rogito agli atti nell'interesse di privati residenti nell'ente e per i casi di minore complessità specificatamente individuati dalla legge. Nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni, e comunque in conseguenza della riforma dello *status* dei segretari comunali e provinciali introdotta dalla presente legge, per tutti gli iscritti all'albo dei segretari:

1) previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto;

2) previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31/12/2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del Decreto Legge 06/12/2011 n. 201, convertito in Legge 22/12/2011 n. 214; per tale categoria di lavoratori, la decorrenza del trattamento pensionistico avviene il 1° o giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi senza alcun tipo di penalizzazione.

Nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni, e comunque in conseguenza della riforma dello *status* dei segretari comunali e provinciali introdotta dalla presente legge, per tutti gli iscritti all'albo dei segretari:

1) previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni garantendo il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto;

2) previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31/12/2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del Decreto Legge 06/12/2011 n. 201, convertito in Legge 22/12/2011 n. 214; per tale categoria di lavoratori, la decorrenza del trattamento pensionistico avviene il 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi senza alcun tipo di penalizzazione».

10.96

[PICCINELLI, BRUNI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «abolizione della figura», con le seguenti: «revisione della figura».

10.97

[RUSSO](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4) sostituire le parole da: «inserimento di coloro» fino a: «relativo albo» con le seguenti: «creazione della figura del segretario di governo, avente comunque funzioni di verifica della regolarità della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, regolarità della normativa sui contratti pubblici, tutela dei diritti del cittadini e delle imprese, verifica dell'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione amministrativa, verifica della regolarità sulle concessioni e appalti di servizi e lavori, referente della Corte dei conti e della Ragioneria generale dello Stato fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale;».

10.98

[PERRONE](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4) sostituire le parole da: «inserimento di coloro» fino a: «relativo

albo» *con le seguenti*: «creazione della figura del segretario di governo, avente comunque funzioni di verifica della regolarità della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, regolarità della normativa sui contratti pubblici, tutela dei diritti del cittadini e delle imprese, verifica dell'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione amministrativa, verifica della regolarità sulle concessioni e appalti di servizi e lavori, referente della Corte dei conti e della Ragioneria generale dello Stato fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale;».

10.99

[CERONI](#), [PERRONE](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «in un'apposita sezione ad esaurimento», con le seguenti: «eventualmente in un'apposita sezione per le professionalità speciali»;

b) sostituire le parole: «eventualmente attingendo nella sezione speciale», con le seguenti: «attingendo dalle sezioni del ruolo unico della dirigenza locale».

10.100

[CRIMI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «in un'apposita sezione ad esaurimento», con le seguenti: «eventualmente in un'apposita sezione per le professionalità speciali»;

b) sostituire le parole: «eventualmente attingendo nella sezione speciale», con le seguenti: «attingendo dalle sezioni del ruolo unico della dirigenza locale».

10.101

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «in un'apposita sezione ad esaurimento», con le seguenti: «eventualmente in un'apposita sezione per le professionalità speciali»;

b) sostituire le parole: «eventualmente attingendo nella sezione speciale», con le seguenti: «attingendo dalle sezioni del ruolo unico della dirigenza locale».

10.102

[PICCINELLI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: «nelle fasce professionali A e B, in un'apposita sezione» sopprimere le seguenti: «a esaurimento».

10.103

[PICCINELLI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «dirigenti degli enti locali di cui al numero 3)», con le seguenti: «dirigenti dello Stato di cui al numero 1)».

10.104

[ZIZZA](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: «di cui al numero 3)» inserire le seguenti: «con possibilità per gli stessi di optare, in alternativa, per il trasferimento in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni».

10.105

[DE.PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: «e soppressione del relativo albo;» aggiungere le seguenti: «progressivo svuotamento dell'apposita sezione ad esaurimento del ruolo unico attraverso l'immediato collocamento a riposo, a domanda, per coloro che, iscritti nella citata sezione ad esaurimento, alla data di entrata in vigore della presente legge vantano i requisiti richiesti per l'erogazione della pensione di anzianità già in vigore al 31.12.2011; collocamento a riposo e ammissione a fruizione della pensione di anzianità alle condizioni fissate alla predetta data del 31.12.2011».

ai soggetti che entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, maturino i requisiti per l'erogazione della pensione di anzianità richiesti al 31.12.2011 e che risultino privi di incarico dirigenziale; previsione, ai fini del conseguimento dei requisiti di anzianità del computo di tutti i periodi soggetti. a riscatto e ricongiunzione e di quelli trascorsi in regime di disponibilità; obbligo della sospensione dell'rattamento pensionistico per tutti i soggetti collocati a riposo secondo tale percorso ove gli stessi intraprendano alternative attività professionali e per tutta la durata di tali attività;».

10.106

[PICCINELLI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: «confluenza nel suddetto ruolo unico dopo un determinato periodo di servizio» sopprimere le seguenti: «anche come funzionario.».

10.107

[COMPAGNONE](#), [GIOVANNI MAURO](#), [D'ANNA](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «un determinato periodo» con le seguenti: «due anni».

10.108

[TORRISI](#), [MANCUSO](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «in sede di prima applicazione, confluenza nel ruolo unico di cui al punto 1) dei vincitori delle procedure concorsuali per l'accesso al predetto albo, già avviate all'entrata in vigore della presente legge».

10.110

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [ZIN](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «in sede di prima applicazione, confluenza nel ruolo unico di cui al punto 1) dei vincitori delle procedure concorsuali per l'accesso al predetto albo, già avviate all'entrata in vigore della presente legge».

10.111

[MANDELLI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «in sede di prima applicazione, confluenza nel ruolo unico di cui al punto 1) dei vincitori delle procedure concorsuali per l'accesso al predetto albo, già avviate all'entrata in vigore della presente legge».

10.112

[RUTA](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «in sede di prima applicazione, confluenza nel ruolo unico di cui al punto 1) dei vincitori delle procedure concorsuali per l'accesso al predetto albo, già avviate all'entrata in vigore della presente legge».

10.113

[RUSSO](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «in sede di prima applicazione, confluenza nel ruolo unico di cui al punto 1) dei vincitori delle procedure concorsuali per l'accesso al predetto albo, già avviate all'entrata in vigore della presente legge».

10.114

[COLLINA](#), [PADUA](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «in sede di prima applicazione, confluenza nel ruolo unico di cui al punto 1) dei vincitori delle procedure concorsuali per

l'accesso al predetto albo, già avviate all'entrata in vigore della presente legge».

10.109

[PEZZOPANE](#)

Al comma 1, lettera b), al numero 4), sostituire le parole: «e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «in sede di prima applicazione inserimento dei vincitori delle procedure concorsuali per l'accesso all'Albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge nel molo unico di cui al punto 1) fermo restando l'attribuzione del trattamento economico di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per i segretari comunali di fascia C per i primi due anni di servizio, anche come funzionario».

10.115

[LANZILLOTTA, ICHINO](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «e per i vincitori di procedure concorsuali solo se in tutto o in parte già espletate al 23 luglio 2014».

10.116

[PICCINELLI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «per gli enti locali privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale facoltà di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico» con le seguenti: «in tutti gli enti locali, anche se privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale obbligo di nominare comunque un segretario iscritto nella predetta sezione speciale del ruolo unico con compiti di attuazione dell'indirizzo politico».

10.117

[PICCINELLI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: «coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa» sostituire le parole: «in luogo del segretario comunale, eventualmente attingendo nella sezione speciale,» con le seguenti: «, organizzazione dell'ente e gestione del personale negli enti privi di dirigenti,».

10.118

[PICCINELLI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «obbligo di gestire l'eventuale funzione dirigenziale di direzione apicale in via associata» con le seguenti: «obbligo di gestire la funzione dirigenziale di direzione in via associata».

10.119

[PICCINELLI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni, e comunque in conseguenza della riforma dello status dei segretari comunali e provinciali introdotta dalla presente legge, per tutti gli iscritti all'albo dei segretari:

a) previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, che assicurino il trattamento economico più favorevole fra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto;

b) previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31 dicembre 2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214. Per tale categoria di lavoratori, la decorrenza del trattamento pensionistico avviene il 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi senza alcun tipo di penalizzazione».

10.120

[PICCINELLI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce, di numero non superiore a due/tre e criteri per il convenzionamento; previsione della mobilità da e per la sezione speciale e le sezioni del ruolo della dirigenza; previsione delle cause di revoca anticipata e procedimentalizzazione del relativo iter; previsione della possibilità di individuare i segretari comunali come "commissari" in caso di scioglimento degli organi politici ovvero quali "commissari ad acta" presso gli enti locali a seguito di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giudiziaria; ampliamento delle funzioni di rogito agli atti dell'interesse dei privati residenti nell'ente e per i casi specificamente individuati dalla legge».

10.121

[TARQUINIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [ZIZZA](#), [IURLARO](#), [LIUZZI](#), [BRUNI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere in fine il seguente periodo: «Per i Segretari Comunali e Provinciali, previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31 dicembre 2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 06 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214; per tale categoria di lavoratori, la decorrenza del trattamento pensionistico avviene il 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi senza alcun tipo di penalizzazione».

10.122

[GIOVANNI MAURO](#), [D'ANNA](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) dei dirigenti non di ruolo che hanno svolto incarichi a tempo determinato, ex articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per la durata non inferiore a 36 mesi, a condizione che il conferimento dell'incarico discenda da una procedura selettiva ad evidenza pubblica e che l'interessato non sia stato sottoposto ad alcun provvedimento giudiziario, formazione di un ruolo unico ad estinzione, gestito dalla medesima commissione di cui al numero 3). A dirigenti non di ruolo afferenti a questo ruolo unico non compete alcuna spettanza in regime di disponibilità. Eventuali incarichi dirigenziali nel settore privato sospendendo la disponibilità del dirigente e con essa la decorrenza del periodo di anzianità di iscrizione al ruolo unico».

10.123

[LO MORO](#), [COCIANCICH](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [RUSSO](#), [RICCHIUTI](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

10.124

[MARAN](#), [LANZILLOTTA](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), dopo le parole: "di selezione" inserire le seguenti: ", per titoli ed esami," e dopo le parole: "utilizzate in ambito internazionale" inserire le seguenti: ", fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale.";

b) al numero 2), dopo le parole: "di selezione" inserire le seguenti: ", per titoli ed esami," e dopo le parole: "utilizzate in ambito internazionale" inserire le seguenti: ", fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale.".

10.125

[AUGELLO](#)

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

al numero 1), dopo le parole: "definizione di requisiti e criteri di selezione dei partecipanti al corso concorso ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale" inserire le seguenti: ", fatto salvo il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale o equipollente";

al numero 1), sostituire le parole da: "funzionari" fino alle parole: "superamento di un esame" con le seguenti: "dirigenti, con obblighi di formazione e affiancamento ad altro dirigente di ruolo, per i primi

due anni; possibile riduzione del suddetto periodo di formazione e affiancamento in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico, anche se svolta all'estero o presso organismi internazionali; diritto al trattamento economico esclusivamente in misura non superiore al 60 per cento della parte fissa della retribuzione, per tutto il periodo di formazione e affiancamento; possibilità di risoluzione del rapporto dopo i primi due anni per valutazioni negative e possibilità di immissione in ruolo come funzionario";

al numero 2), dopo le parole: "definizione di requisiti e criteri di selezione ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale" inserire le seguenti: ", fatto salvo il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale o equipollente e l'appartenenza ai ruoli della Pubblica Amministrazione in posizione funzionate cui si è avuto accesso con pubblico concorso;"

10.126

[LO MORO](#), [COCIANCICH](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [RUSSO](#), [RICCHIUTI](#)

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole da: «immissione in servizio» fino a: «superamento di un esame» con le seguenti: «inquadramento dei vincitori del corso-concorso nel ruolo unico previo svolgimento di un tirocinio di durata almeno annuale presso le pubbliche amministrazioni e organizzazioni europee e internazionali; immissione in servizio nelle amministrazioni al momento del conferimento dell'incarico; conferma in ruolo, previa valutazione delle attività svolte da parte di un organismo indipendente, al termine del primo incarico».

10.127

[LO MORO](#), [COCIANCICH](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [RUSSO](#), [RICCHIUTI](#)

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «immissione in servizio dei vincitori del corso-concorso» sopprimere le seguenti: «come funzionari».

10.128

[COMPAGNONE](#), [GIOVANNI MAURO](#), [D'ANNA](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «esperienza lavorativa nel settore pubblico», inserire le seguenti: «all'abilitazione all'iscrizione in albi professionali».

10.129

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «dirigenti tecnici;» aggiungere le seguenti: «previsione di una riserva di posti del 50 per cento per il personale in possesso della qualifica di prediligente di cui all'articolo 10-bis con inquadramento al termine del corso, per tale personale, direttamente alla qualifica di dirigente;».

10.130

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: «e delle autorità indipendenti;» inserire le seguenti: «previsione di concorsi o sezioni speciali di concorsi per dirigenti tecnici».

10.131

[LO MORO](#), [COCIANCICH](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [RUSSO](#), [RICCHIUTI](#)

Al comma 1, lettera c), al numero 2), sostituire le parole da: «assunzione a tempo determinato» fino a: «esperienze all'estero» con le seguenti: «inquadramento dei vincitori del concorso nel ruolo unico; immissione in servizio nelle amministrazioni al momento del conferimento dell'incarico; conferma in ruolo, previa valutazione delle attività svolte da parte di un organismo indipendente, al termine del primo incarico».

10.132

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: «settore pubblico o a esperienze all'estero;» inserire le parole: «riserva di posti del 50 per cento per il personale in possesso della qualifica di prediligente di cui all'articolo 10-bis».

10.133

[LO MORO](#), [COCIANCICH](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [RUSSO](#), [RICCHIUTI](#)

Al comma 1, lettera c), al numero 2), dopo le parole: «risoluzione del rapporto di lavoro» sopprimere le seguenti: «con eventuale inquadramento nella qualifica di funzionario».

10.134

[CERONI](#), [PERRONE](#)

Al comma 1, lettera c), numero 3), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «della presente lettera» inserire le seguenti: «per il ruolo dei dirigenti dello Stato»;

b) sostituire le parole: «possibilità che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi alla dirigenza regionale e a quella locale» con le seguenti: «previsione che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi rispettivamente alla dirigenza regionale e a quella locale».

10.135

[CRIMI](#)

Al comma 1, lettera c), numero 3) apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «della presente lettera» inserire le seguenti: «per il ruolo dei dirigenti dello Stato»;

b) sostituire le parole: «possibilità che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi alla dirigenza regionale e a quella locale» con le seguenti: «previsione che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi rispettivamente alla dirigenza regionale e a quella locale».

10.136

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera c), numero 3) apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «della presente lettera» inserire le seguenti: «per il ruolo dei dirigenti dello Stato»;

b) sostituire le parole: «possibilità che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi alla dirigenza regionale e a quella locale» con le seguenti: «previsione che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi rispettivamente alla dirigenza regionale e a quella locale».

10.137

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) istituzione di una banca dati generale dei posti disponibili di dirigente pubblico e pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica dei posti disponibili con l'indicazione dell'Amministrazione e della sede di servizio. Previsione del divieto di bandire concorsi per qualifiche dirigenziali o di prevedere posti in concorsi banditi dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione se non aver verificato l'impossibilità di coprire i posti tramite procedure di mobilità o conferimento di incarico a dirigenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione. La verifica si considera attuata dopo 60 giorni dalla pubblicazione delle disponibilità dei posti e senza che sia pervenuta alcuna richiesta di incarico».

10.138

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) introduzione dell'espresso divieto per le amministrazioni di bandire o espletare concorsi o selezioni di cui ai precedenti numeri 1) e 2) per l'assunzione di nuovo personale con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato, se non dopo aver effettivamente verificato l'impossibilità di coprire tutti i corrispondenti posti vacanti attraverso le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria;

Comminazione della sanzione della nullità espressa degli atti e dei provvedimenti posti in violazione del suddetto divieto o comunque volti ad eludere il principio del previo esperimento della mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale;».

10.139

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «presso scuole di formazione regionali e locali», inserire le seguenti: «previa certificazione della loro idoneità e qualificazione».

10.140

[CERONI](#), [PERRONE](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previsione che la Scuola nazionale dell'amministrazione stipuli convenzioni con le associazioni rappresentative delle autonomie locali, ANCI e UPI, per lo svolgimento delle attività formative negli enti locali».

10.141

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previsione che la Scuola stipuli convenzioni con le associazioni rappresentative delle autonomie locali, ANCI e UPI, per lo svolgimento delle attività formative negli enti locali».

10.142

[RUSSO](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) con riferimento alla mobilità della dirigenza: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra amministrazioni pubbliche, tra le amministrazioni pubbliche e il settore privato; aumento della durata del periodo di aspettativa; valorizzazione dell'esperienza effettuata nel settore privato ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali;».

10.143

[PERRONE](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) con riferimento alla mobilità della dirigenza: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra amministrazioni pubbliche, tra le amministrazioni pubbliche e il settore privato; aumento della durata del periodo di aspettativa; valorizzazione dell'esperienza effettuata nel settore privato ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali;».

10.144

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) con riferimento alla mobilità della dirigenza: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra amministrazioni pubbliche, tra le amministrazioni pubbliche e il settore privato; aumento della durata del periodo di aspettativa; valorizzazione dell'esperienza effettuata nel settore privato ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali;».

10.145

[TARQUINIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [ZIZZA](#), [IURLARO](#), [LIUZZI](#), [BRUNI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) con riferimento al conferimento degli incarichi dirigenziali: possibilità obbligo di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b); istituzione di una banca dati nella quale inserire il *curriculum vitae* e un profilo professionale per ciascun dirigente dei tre ruoli di cui alla lettera b), comprensivo delle valutazioni ottenute nei diversi incarichi ricoperti; definizione, per ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali; conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall'amministrazione e approvati dalle Commissioni di cui alla lettera b), anche sulla base dei criteri generali definiti dalle medesime Commissioni; rilevanza

delle attitudini e delle competenze del singolo dirigente, dei precedenti incarichi e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire; preselezione pubblica, comparata ed analiticamente motivata di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale, da parte delle Commissioni di cui alla lettera *b*), e successiva scelta analiticamente motivata da parte del soggetto nominante; valutazione di congruità successiva, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa Commissione; assegnazione degli incarichi con criteri che privilegino la maturazione di esperienze in amministrazioni differenti; parere vincolante delle Commissioni di cui alla lettera *b*) sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;».

10.146

[FUCKSIA](#), [SIMEONI](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b)» con le seguenti: «prevedere l'obbligo di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascun ruolo di cui alla lettera b)».

10.147

[BIANCO](#), [DE.BIASI](#), [PADUA](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b)» con le parole: «prevedere il conferimento degli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascun ruolo di cui alla lettera b)».

10.148

[GRANAIOLA](#)

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «possibilità di conferire gli incarichi» con le seguenti: «obbligo di conferire gli incarichi».

b) sostituire le parole: «preselezione di un numero predeterminato» con le seguenti: «preselezione pubblica e motivata di un numero predeterminato».

c) sostituire le parole: «e successiva scelta da parte del soggetto nominante» con le seguenti: «e successiva scelta pubblicamente motivata da parte del soggetto nominante».

10.149

[BERTOROTTA](#), [CRIMI](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «possibilità di conferire gli incarichi» con le seguenti: «obbligo di conferire un solo incarico».

10.150

[GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b)»;» con le seguenti: «obbligo di conferimento degli incarichi a dirigenti appartenenti a uno dei tre ruoli di cui alla lettera b) con facoltà di conferire incarichi a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata professionalità e di titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale nelle materie attinenti l'incarico, nel limite massimo del 5 per cento della dotazione organica, comunque previa verifica dell'insussistenza di professionalità dirigenziali, anche in disponibilità, appartenenti ai ruoli di cui alla lettera b)».

10.152

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «possibilità di conferire gli incarichi» con le seguenti: «obbligo di conferire gli incarichi».

Conseguentemente, dopo le parole: «a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b)»;» inserire le seguenti: «possibilità di conferire incarichi dirigenziali a personale appartenente alla qualifica di

prediligente di cui al successivo articolo 10-*bis* previo interpello pubblico emanato con congruo anticipo e nel rispetto di principi di trasparenza, pari opportunità e competenza professionale; possibilità di conferire, nel limite del 5 per cento delle dotazioni organiche, incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione in possesso almeno di diploma di laurea e di comprovata, specifica professionalità non presente, neanche a livello predirigenziale all'interno dell'amministrazione e previa pubblicazione del posto disponibile al fine di acquisire interessi da parte di altri dirigenti iscritti nei ruoli di cui al presente comma».

10.153

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura con avviso pubblico,» con le seguenti: «conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo con provvedimento amministrativo cui accede un contratto di diritto privato, previo espletamento di procedura comparativa indetta con avviso pubblico ed effettuata».

10.154

[LO MORO](#), [COCIANCICH](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [RUSSO](#), [RICCHIUTI](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo» con le seguenti: «conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali» e sostituire le parole: «di un numero predeterminato di candidati» con la parola: «dei».

10.155

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «conferimento degli incarichi a dirigenti» con le seguenti: «conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali».

10.156

[DE POLI](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «conferimento degli incarichi a dirigenti» con le seguenti: «conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali».

10.157

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «procedura con avviso pubblico,» inserire le seguenti: «e successivo esame comparativo di titoli e curriculum dei candidati,».

10.158

[TORRISI](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere parole: «e approvati dalle Commissioni di cui alla lettera b), anche».

10.159

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere parole: «e approvati dalle Commissioni di cui alla lettera b), anche».

10.160

[CERONI](#), [PERRONE](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere parole: «e approvati dalle Commissioni di cui alla lettera b), anche».

10.161

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «e successiva scelta» inserire la seguente: «motivata».

10.162

[CERONI](#), [PERRONE](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «parere vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;».

10.163

[TORRISI](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «parere vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;».

10.164

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «parere vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;».

10.165

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsione esplicita dell'abrogazione del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»

10.166

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali non assegnati attraverso i concorsi e le procedure di cui alla lettera c) del presente comma attraverso incarichi temporanei, si procede attraverso valutazioni comparative e selettive dei candidati, fermi restando i limiti previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.».

10.167

[TARQUINIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [ZIZZA](#), [IURLARO](#), [LIUZZI](#), [BRUNI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) con riferimento alla durata degli incarichi dirigenziali: durata degli incarichi di tre anni, rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico; facoltà di rinnovo degli incarichi senza procedura selettiva per una sola volta; definizione di presupposti oggettivi e riscontrati per la revoca, anche in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi, e della relativa procedura; equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi; regime di limitata proroga degli incarichi nelle more del perfezionamento delle procedure di avviso pubblico; g) con riferimento ai dirigenti privi di incarico a seguito di consecutive gravi valutazioni annuali negative: erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione, maturata prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, ai dirigenti privi di incarico e loro collocamento in disponibilità per effetto delle suddette valutazioni; disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità; loro diritto all'aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni ovvero nelle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato, con sospensione del periodo di disponibilità; possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto presso le suddette amministrazioni o presso enti privi di scopo di lucro, con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive;».

10.168

[DE POLI](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: «durata degli incarichi» a: «per una sola volta» con le seguenti: «durata degli incarichi non inferiore a tre anni e non superiore a sei anni, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati e della struttura interessata, con uno o più rinnovi, senza procedura selettiva, che di norma non possono superare il limite complessivo di sei anni, esclusivamente per i dirigenti che hanno ricoperto incarichi sensibili secondo la normativa di cui alla legge n. 190 del 2012 e ss.».

10.169

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),

[STEFANO, URAS, BIGNAMI](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: «durata degli incarichi» a «per una sola volta» con le seguenti: «durata degli incarichi non inferiore a tre anni e non superiore a sei anni, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati e della struttura interessata, con uno o più rinnovi, senza procedura selettiva, che di norma non possono superare il limite complessivo di sei anni, esclusivamente per i dirigenti che hanno ricoperto incarichi sensibili secondo la normativa di cui alla legge n. 190 del 2012».

10.170

[LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni».

10.171

[BERTOROTTA, CRIMI](#)

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «facoltà» inserire le seguenti: «dell'amministrazione competente».

10.172

[BERTOROTTA, CRIMI](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «senza procedura selettiva per una sola volta» con le seguenti: «esclusivamente nelle ipotesi di accertato raggiungimento degli obiettivi assegnati al dirigente».

10.173

[LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi» inserire le seguenti: «a parità di requisiti professionali richiesti».

10.174

[GRANAIOLA](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «regime di proroga degli incarichi» con le seguenti: «regime di limitata proroga».

10.175

[LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «regime di proroga» inserire le seguenti: «non superiore a sei mesi».

10.176

[BUEMI, FAUSTO, GUILHERME, LONGO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera g) con le seguenti:

«g) con riferimento ai dirigenti privi di incarico: obbligo di preposizione ad altra funzione attiva nella medesima amministrazione entro un anno dalla perdita dell'incarico, oltre il quale è assunta, da parte dell'organo di vertice amministrativo, una determinazione motivata di impossibilità di riallocazione e conseguente destinazione in disponibilità al ruolo unico della dirigenza pubblica; disciplina della decadenza dal ruolo unico e della mobilità a seguito di un determinato periodo, durante il quale non vi sia stato conferimento di incarico in altra amministrazione pubblica; applicabilità di tale disciplina anche al personale militare, cui non è inibito il transito nei ruoli civili delle pubbliche amministrazioni nazionali;

g-bis) con riferimento ai dirigenti privi di incarico alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma: in via transitoria, erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione, maturata prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, ai dirigenti privi di incarico e loro collocamento in disponibilità nel ruolo unico, secondo le previsioni di cui alla lettera g); loro diritto all'aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni ovvero nelle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato, con sospensione del periodo di disponibilità; possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto presso le

suddette amministrazioni o presso enti privi di scopo di lucro, con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive;»

10.177

[GRANAIOLA](#)

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «con riferimento ai dirigenti privi di incarico» con le seguenti: «con riferimento ai dirigenti privi di incarico a seguito di gravi e ripetute valutazioni negative».

10.178

[GRANAIOLA](#)

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità».

10.179

[DE POLI](#)

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità».

10.180

[GIOVANARDI, TORRISI](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità» aggiungere le seguenti: «non inferiore a tre anni e, comunque, dopo che il dirigente in disponibilità abbia rifiutato per due volte proposte di conferimento di incarico dirigenziale;».

10.181

[CRIMI, ENDRIZZI, MORRA](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità» inserire le seguenti: «non inferiore a cinque anni».

10.182

[CRIMI, ENDRIZZI, MORRA](#)

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto presso le suddette amministrazioni o presso enti privi di scopo di lucro, con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive», con le seguenti: «possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto, di natura dirigenziale, presso amministrazioni pubbliche o presso enti privi di scopo di lucro, nel rispetto dei principi in materia di rapporto di lavoro subordinato e con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi di direzione di strutture di amministrazione attiva e la parte di retribuzione ad essi connessa».

10.183

[ROMANO](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «riassegnazione del dirigente decaduto dal ruolo dei dirigenti all'Ente pubblico di provenienza ed inquadramento nella medesima posizione giuridica ed economica rivestita prima della sottoscrizione del suo primo contratto da dirigente e acquisita con , pubblico concorso, previo consenso del medesimo alla deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2103 del codice civile; inserimento, quale funzionario, del dirigente decaduto nelle liste di cui all'articolo 34 del dlgs n. 165/01 nel caso di impossibilità al reinserimento nell'ente pubblico di provenienza per sua definitiva soppressione, o nel caso di rinuncia dell'interessato a rientrare nell'organico dell'ente di provenienza;».

10.184

[BUEMI, FAUSTO.GUILHERME.LONGO, ZIN](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsione di strumenti idonei a favorire la ricollocazione dei dirigenti privi di incarico, anche ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della normativa vigente in materia di mobilità anche

obbligatoria;».

10.185

[PERRONE](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsione di strumenti idonei a favorire la ricollocazione dei dirigenti privi di incarico, anche ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della normativa vigente in materia di mobilità anche obbligatoria;».

10.187

[RUSSO](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsione di strumenti idonei a favorire la ricollocazione dei dirigenti privi di incarico, anche ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della normativa vigente in materia di mobilità anche obbligatoria;».

10.188

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsione di strumenti idonei a favorire la ricollocazione dei dirigenti privi di incarico, anche ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della normativa vigente in materia di mobilità anche obbligatoria;».

10.186

[BIANCO](#), [DE BIASI](#), [PADUA](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «l'accesso all'istituto della mobilità volontaria anche in assenza dell'assenso dell'amministrazione di appartenenza».

10.189

[AUGELLO](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) con riferimento al rafforzamento del processo di programmazione e valutazione, obbligo di emanazione della direttiva annuale e dell'assegnazione degli obiettivi da parte degli organi di indirizzo politico entro il 31 gennaio di ogni anno, nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 150 del 2009, sospensione delle indennità all'organo di indirizzo politico in caso di mancata o ritardata emanazione degli obiettivi;».

10.190

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «coerenti con gli obiettivi dell'amministrazione» inserire le seguenti: «e alle specificità delle attività di elaborazione e di supporto alla definizione delle politiche pubbliche;».

10.191

[LO MORO](#), [COCIANCICH](#), [MIGLIAVACCA](#), [RUSSO](#), [RICCHIUTI](#)

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «e degli enti pubblici nazionali».

10.192

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «indicatori di risultato» inserire le seguenti: «sul piano quantitativo e qualitativo».

10.193

[BIANCO](#), [DE BIASI](#), [PADUA](#)

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «autonomia dei valutatori» con le seguenti: «autonomia e indipendenza dei valutatori dai soggetti che li hanno nominati».

10.194

[BERTOROTTA](#), [CRIMI](#)

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «autonomia» aggiungere le seguenti: «neutralità e terzietà».

10.195

[ICHINO](#), [MARAN](#), [LANZILLOTTA](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «responsabilità dirigenziale o disciplinare dei dirigenti» inserire le seguenti: «e ridefinizione del rapporto tra responsabilità dirigenziale e responsabilità amministrativo-contabile» e dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» inserire le seguenti: «e sua estensione ai casi di mancato raggiungimento degli obiettivi imputabile a scelte gestionali e decisioni tecnico-discrezionali del dirigente in sé legittime, prive di profili di illogicità e irrazionalità, escludendo in tali ipotesi la responsabilità per danno erariale».

10.196

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, lettera l), apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: «definizione di limiti assoluti» con le seguenti: «definizione, nella contrattazione collettiva di limiti assoluti»;*
- b) sopprimere le parole: «comunque non inferiore al 30 per cento del totale»;*
- c) sopprimere le parole: «comunque non superiore al 15 per cento del totale».*

10.197

[DE POLI](#)

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «e accessorio; definizione» inserire le seguenti: «nella contrattazione collettiva».

10.198

[DE POLI](#)

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «definizione della retribuzione di posizione», sopprimere le seguenti: «comunque non inferiore al 30 per cento del totale».

10.199

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «del totale», ovunque ricorrano, con le seguenti: «della retribuzione complessiva».

10.200

[DE POLI](#)

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: «comunque non superiore al 15 per cento del totale».

10.201

[ICHINO](#), [MARAN](#), [LANZILLOTTA](#)

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «superiore al 15 per cento» con le seguenti: «inferiore al 30 per cento».

10.202

[RUSSO](#)

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «non superiore al 15 per cento del totale» con le seguenti: «non inferiore al 15 per cento del totale».

10.203

[PERRONE](#)

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «non superiore al 15 per cento del totale» con le seguenti: «non inferiore al 15 per cento del totale».

10.204

[GIOVANARDI](#), [TORRISI](#)

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «suo collegamento sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente» con le seguenti: «collegamento della retribuzione di risultato in parte a obiettivi fissati per l'intera amministrazione cui il dirigente sia chiamato a concorrere con la propria attività, in misura, comunque non superiore al 30 per cento, e con modalità definite in sede di contrattazione collettiva integrativa, differenziata in base al livello degli

uffici e alla responsabilità a questi connessa, e per la restante parte a obiettivi assegnati al singolo dirigente».

10.205

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «suo collegamento sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente» con le seguenti: «collegamento della retribuzione di risultato sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione cui il dirigente sia, almeno indirettamente, chiamato a concorrere con la propria attività, in misura non superiore al 30 per cento, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente per la restante parte».

10.206

[AUGELLO](#)

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «suo collegamento sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente» con le seguenti: «collegamento della retribuzione di risultato sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione cui il dirigente sia, almeno indirettamente, chiamato a concorrere con la propria attività, in misura non superiore al 30 per cento, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente per la restante parte».

10.207

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «suo collegamento sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente», con le seguenti: «collegamento della retribuzione di risultato in parte a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, in misura e con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva integrativa, differenziata per incarichi di livello dirigenziale generale e per gli altri incarichi dirigenziali, e per la restante parte a obiettivi assegnati al singolo dirigente».

10.208

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: «confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale».

10.209

[ICHINO](#), [MARAN](#), [LANZILLOTTA](#)

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «sulla base di criteri definiti nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione collettiva e nei limiti delle disponibilità dei fondi a essa destinati» con le seguenti: «sulla base di criteri definiti anche mediante delibera unilaterale, comunque entro i limiti della disponibilità dei fondi destinati alla parte variabile contrattata in sede collettiva».

10.210

[BIGNAMI](#), [MASTRANGELI](#), [DE PETRIS](#)

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«(l-bis) - 1) gli emolumenti dell'amministratore delegato e del presidente, se esecutivo, delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi di interesse generale, sono stabiliti dall'assemblea societaria secondo un rapporto pari ad un massimo di dodici volte il salario aziendale minimo. Per l'intero mandato dell'organo amministrativo alla variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, deve corrispondere la variazione proporzionale dell'intero monte salari aziendale;

2) ai fini dell'applicazione del punto 1, sono computate cumulativamente le somme comunque erogate all'interessato a carico della medesima o di più società, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da una stessa società nel corso dell'anno».

10.211

[GRANAIOLA](#)

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«(l-bis) rendere coerenti le categorie indicate nei distinti ruoli della Pubblica Amministrazione con

le aree contrattuali, prevedendo che a ciascun raggruppamento delle figure dirigenziali corrisponda un'area contrattuale distinta».

10.212

[BIGNAMI, MASTRANGELI](#)

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) i dipendenti e i dirigenti delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che percepiscono emolumenti superiori ai 50.000 euro annui, non possono percepire un *bonus* superiore a 6.000 euro annui, anche nel caso di una pluralità di incarichi conferiti da una stessa società nel corso dell'anno».

10.213

[BERTOROTTA, CRIMI](#)

Al comma 1, lettera m), sopprimere la parola: «graduale».

10.214

[BERTOROTTA, CRIMI](#)

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «del numero dei dirigenti», inserire le seguenti: «qualora questi non abbiano raggiunto il 70 per cento degli obiettivi fissati per l'intera amministrazione e il 80 per cento degli obiettivi assegnati al singolo dirigente».

10.215

[BERTOROTTA, CRIMI](#)

Al primo comma, lettera m), sopprimere le parole: «ove necessario».

10.216

[CRIMI, ENDRIZZI, MORRA](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «in coerenza con quanto previsto dall'articolo 10-bis».

10.217

[LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire la parola: «necessario», con la seguente: «possibile».

10.218

[PALMA](#)

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «incarichi conferiti», inserire le seguenti: «confluenza dei dirigenti di prima fascia dello stato in apposita sezione ad esaurimento del ruolo unico, con proseguimento fino a scadenza per gli incarichi conferiti;».

Conseguentemente, dopo le parole: «esperienza acquisita», inserire le seguenti: «con priorità per il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale agli iscritti nella sezione ad esaurimento del ruolo unico;».

10.219

[RUSSO](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «disciplina del conferimento degli incarichi in modo da salvaguardare l'esperienza acquisita», con le seguenti: «disciplina del conferimento degli incarichi in modo da salvaguardare l'esperienza acquisita anche nel previgente sistema di inquadramento dei dirigenti previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

10.220

[PALMA](#)

Al comma 10, lettera m), dopo le parole: «esperienza acquisita», inserire le seguenti: «nonché la qualifica dirigenziale maturata al 31 dicembre 2014».

10.221

[BERTOROTTA, CRIMI](#)

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rimozione dei dirigenti per accertata mancanza di raggiungimento degli obiettivi fissati per l'intera amministrazione ed assegnati al singolo dirigente».

10.222

[ZUFFADA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

10.223

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «selezione unica per titoli», inserire le seguenti: «ed esami».

10.224

[MAURIZIO ROMANI](#), [BENCINI](#), [DE PETRIS](#)

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «direttori generali in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale», inserire le seguenti: «almeno quinquennale.».

10.225

[SIMEONI](#), [CRIMI](#)

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «comprovata esperienza dirigenziale», inserire le seguenti: «nonché non condannati per reati contro la pubblica amministrazione».

10.226

[MAURIZIO ROMANI](#), [BENCINI](#), [DE PETRIS](#)

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: «commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle Regioni», con le seguenti: «commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato, delle Regioni e da esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti».

10.227

[BERTOROTTA](#), [CRIMI](#)

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: «rappresentanti dello Stato e delle Regioni», con le seguenti: «soggetti terzi e imparziali».

10.228

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «dello Stato e delle Regioni», inserire le seguenti: «selezionati mediante sorteggio tra gli appartenenti alle categorie accademiche e professionali operanti negli specifici settori».

10.229

[SIMEONI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera n), aggiungere, infine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari, coloro che ritenuti responsabili di condotte dolose, sia omissive che commissive, hanno riportato condanna, anche non definitiva, dalla Corte dei conti».

10.230

[COCIANCICH](#)

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) con riferimento alle aree contrattuali: ridefinizione delle aree contrattuali della dirigenza in misura di una per ogni ruolo unico della dirigenza e di una specifica area della dirigenza medica e tecnica sanitaria del SSN, divisa in due settori.».

10.231

[BRUNO](#), [D'ALÌ](#)

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) con riferimento alle aree contrattuali: ridefinizione delle aree contrattuali della dirigenza in misura di una per ogni ruolo unico della dirigenza e di una specifica area della dirigenza medica e tecnica sanitaria del SSN, divisa in due settori.».

10.232

[TORRISI](#), [PAGANO](#)

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) con riferimento alle aree contrattuali: ridefinizione delle aree contrattuali della dirigenza in misura di una per ogni ruolo unico della dirigenza e di una specifica area della dirigenza medica e tecnica sanitaria del SSN, divisa in due settori.».

10.233

[BERTOROTTA](#), [CRIMI](#)

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) definizione del rapporto dirigenti-dipendenti, in proporzione al numero e alle funzioni che essi svolgono.».

10.234

[ZUFFADA](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera n), non si applicano nei confronti delle regioni adempienti in sede di tavolo di monitoraggio dell'equilibrio economico-finanziario e nell'appropriatezza dei livelli di LEA, per le quali valgono gli elenchi regionali.».

10.235

[LANIECE](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [BERGER](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, salvo l'obbligo da parte delle medesime all'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai principi ivi desumibili concernenti la regolamentazione del rapporto di lavoro della dirigenza regionale e provinciale.».

10.0.1

[MIRABELLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Fino al termine della durata dell'esposizione universale 2015, l'applicazione dell'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è sospesa nei confronti del Segretario Generale dell'Amministrazione comunale di Milano».

10.0.2

[BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [ZIN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Contenzioso per gli atti di reclutamento degli organi costituzionali)

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 10, in ordine al contenzioso per gli atti di reclutamento degli organi costituzionali operati, ai sensi del comma 1, lettera c), numeri 1) e 2) del citato articolo, si applica il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni».

10.0.3

[PANIZZA](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Sblocco del turn over per i docenti universitari)

1. In deroga all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, il contingente delle assunzioni attribuite a ciascuna università per l'anno 2014 è aumentato delle quote necessarie alla chiamata come professori di prima fascia, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di coloro che sono in possesso della relativa idoneità conseguita a seguito di concorsi

banditi dalle università ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni, e che sono in servizio presso il medesimo o altri atenei in qualità di professori associati o ricercatori. La chiamata è effettuata entro il 31 dicembre 2014 con la modalità stabilita dall'articolo 18, comma 1, lettera e) della legge 30 dicembre 2010, n. 240. I professori così chiamati mantengono il trattamento retributivo della fascia di provenienza fino al termine stabilito dall'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Sono fatti salvi, anche ai fini retributivi, gli effetti della conferma in ruolo come professore ordinario.».

10.0.4

[PANIZZA](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga del servizio all'estero del personale docente e amministrativo della scuola)

1. Al comma 4-*novies*, dell'articolo 2, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, al primo periodo, le parole: "a nove anni" sono sostituite dalle seguenti: "a dodici anni"».

10.0.5

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Delega al Governo in materia di predirigenza nel pubblico impiego)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 al fine di introdurre l'area della predirigenza nell'ordinamento del pubblico impiego e la conseguente figura del predirigente.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione previa acquisizione del pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si pronuncia nel termine di quarantacinque dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Gli schemi dei decreti sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) l'area della predirigenza, che comprende funzionari direttivi che svolgono attività gestionali e professionali richiedenti una comprovata esperienza e competenza, è contrattualmente inserita nella corrispondente area dirigenziale in modo distinto quanto alla predisposizione e gestione delle risorse economiche;

b) ai funzionari predirigenti sono attribuiti compiti di direzione di uffici anche con rilevanza esterna non riservati al personale con qualifica dirigenziale, collaborano con i dirigenti e ne svolgono la funzione vicaria, svolgono compiti che necessitano specifica abilitazione all'esercizio della professione, gestiscono ricerche e studi di particolare rilevanza istituzionale, rappresentano l'amministrazione in sedi istituzionali nazionali ed internazionali. Ai funzionari inquadrati nella predirigenza possono essere delegate dai dirigenti parte delle competenze di cui all'art. 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e, nei casi di carenze di personale con qualifica dirigenziale, possono essere loro affidate, in via transitoria e con procedure selettive pubbliche, funzioni dirigenziali;

c) l'area della predirigenza trova applicazione per tutto il personale di cui al comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001. n.165;

d) l'organico complessivo dei funzionari appartenenti all'area della predirigenza è definito dalle singole amministrazioni sulla base delle proprie esigenze in relazione alle competenze individuate al punto b); l'organico complessivo non potrà essere inferiore a quello del personale dirigente e non potrà essere superiore al doppio di tale valore; tale calcolo non tiene conto della dirigenza sanitaria, e dei professionisti inseriti nei contratti dirigenziali;

e) le amministrazioni riducono l'organico del personale dirigente, con esclusione della dirigenza sanitaria, della dirigenza scolastica e dei professionisti inseriti nei contratti dirigenziali, di un numero di posti non inferiore al 20% dell'attuale, predisponendo un piano di ridefinizione delle competenze degli uffici dirigenziali ed individuando uffici da affidare alla direzione di personale con la qualifica di predirigente;

f) l'accesso alle qualifiche appartenenti alla predirigenza avviene tramite concorso pubblico per titoli di servizio ed esami, riservando il 50% dei posti messi a concorso al personale di ruolo della medesima amministrazione; sono ammessi a partecipare al concorso i funzionari aventi almeno 5 anni di anzianità di servizio in una qualifica o area o profilo acquisita tramite pubblico concorso per partecipare al quale era necessario il possesso almeno del diploma di laurea;

g) in fase di prima applicazione sono inquadrati, anche in soprannumero, nell'area della predirigenza i funzionari direttivi assunti in data precedente al primo gennaio 1995 tramite Concorso pubblico per partecipare al quale era necessario il possesso almeno del diploma di laurea;

h) gli articoli 40 e 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 saranno adeguati per inserire le nuove disposizioni sulla predirigenza;

i) l'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sarà adeguato per prevedere che in tutte le procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica di dirigente il 50% dei posti messi a concorso deve essere riservato ai funzionari con qualifica di predirigente;

j) all'attuazione delle disposizioni dei decreti delegati di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; la retribuzione dei funzionari inseriti nell'area predirigenziale è definita in seno alla contrattazione della corrispondente area dirigenziale utilizzando le risorse contrattuali previste dalle relative norme;

k) le risorse economiche risultanti disponibili dalla riduzione dell'organico dei dirigenti sono utilizzate per integrare la retribuzione accessoria del personale predirigente della stessa amministrazione. Le somme già previste dal comma 227 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, saranno utilizzate per il personale inserito nell'area della predirigenza.».

10.0.6

[SUSTA](#), [MARAN](#), [LANZILLOTTA](#), [ICHINO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Dirigenza degli uffici giudiziari e disposizioni in materia di personale di magistratura e amministrativo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare anche mediante integrazioni e modificazioni del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, le competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari, il trattamento economico accessorio del personale di magistratura e amministrativo nonché le modalità di valutazione dei rendimenti degli uffici giudiziari, nel rispetto del principio costituzionale dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura.

2. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino della struttura dirigenziale e organizzativa degli uffici giudiziari, al fine di garantire all'intero sistema giudiziario efficienza, efficacia, modernizzazione, razionalità organizzativa, economicità di gestione e ottimizzazione della distribuzione ed utilizzo delle risorse esistenti, anche eventualmente prevedendo l'istituzione, presso ogni distretto di corte di appello, di un organo monocratico o collegiale ? composto da persone dotate di comprovate competenze organizzativo-gestionali, oltre che giuridico-economiche ? con il compito di adottare i provvedimenti necessari per

l'organizzazione dell'attività giudiziaria, con particolare riguardo alla gestione dei servizi tecnicoamministrativi non aventi carattere strettamente giurisdizionale, nonché con autonomi poteri di programmazione e di direzione logistico-organizzativa, in relazione alle diverse e sopravvenute esigenze circondariali, anche tenuto conto delle dimensioni, del carico di lavoro e delle pendenze dei singoli uffici;

b) previsione che i dirigenti amministrativi preposti agli uffici giudiziari siano dotati di qualificate e comprovate competenze organizzativo-gestionali, oltre che giuridico-economiche;

c) rafforzamento dell'autonomia del dirigente amministrativo nell'esercizio dei poteri di direzione, di vigilanza e di controllo in materia di gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, tenuto conto del carico giudiziario pendente e comunque nell'ambito delle scelte di programma delle attività, delle priorità e degli obiettivi fissati annualmente di concerto con il magistrato capo dell'ufficio giudiziario;

d) indicazione nel programma delle attività da svolgersi, redatto annualmente dai magistrati capi e dai dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari di specifici obiettivi da raggiungere e di efficaci meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei rendimenti e dei risultati raggiunti, con conseguente determinazione delle eventuali responsabilità dirigenziali;

e) definizione di criteri omogenei volti a garantire che il trattamento economico accessorio del personale amministrativo e della magistratura sia corrisposto in misura proporzionale all'esercizio effettivo della funzione svolta, sulla base anche del concreto raggiungimento degli obiettivi fissati ai sensi della lettera d) nonché del numero dei procedimenti e ricorsi definiti, anche avuto riguardo alla natura del giudizio e al valore della controversia.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro della Giustizia, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio Superiore della Magistratura, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

4. L'adozione del decreto legislativo di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

10.0.7

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [DE PIN](#), [MASTRANGELI](#), [ORELLANA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Status giuridico di ricercatori e tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la definizione di una disciplina comune dello stato giuridico dei ricercatori e dei tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR), che ne consenta l'effettiva circolarità nel sistema della ricerca assicurandone le specificità professionali.

2. La disciplina di cui al comma 1 dovrà garantire il recepimento della Carta europea dei ricercatori e del documento *European Framework for Research Careers*, con particolare riguardo alla libertà di ricerca, all'autonomia professionale, alla titolarità e la "portabilità" dei propri progetti di ricerca e relativi finanziamenti ad essi correlati, al riconoscimento come autore delle ricerche svolte, alla formazione ed all'aggiornamento professionale, ed essere regolata dai principi e criteri direttivi di seguito elencati:

a) definizione del ruolo dei ricercatori e tecnologi degli EPR, sulla base dell'ordinamento professionale di Ricercatori e Tecnologi definito dal DPR n. 171/1991, e relativi elementi di stato

giuridico riguardanti in particolare:

il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito, con quantificazione figurativa del tempo da dedicare per l'adempimento di quanto di competenza;

lo svolgimento delle attività di ricerca in piena autonomia professionale, in coerenza con il principio di libertà di ricerca e di insegnamento sanciti dalla Costituzione;

lo svolgimento di attività didattiche nelle sue diverse possibili articolazioni;

le modalità di autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività di competenza definite con regolamento di ente sulla base di comuni criteri di indirizzo;

la valutazione delle attività sulla base di criteri e modalità, preventivamente definiti, riferiti ad una cornice generale omogenea e considerando le specificità degli enti nonché le risorse effettivamente rese disponibili per svolgere le attività di competenza, prevedendo inoltre: che gli esiti della valutazione siano da considerare per finalità premiali correlate allo svolgimento di specifiche attività per definiti periodi; che per la valutazione delle attività, con cadenza triennale, debba essere prodotta una relazione sul complesso delle attività di competenza svolte, da reiterare dopo un anno in caso di valutazione negativa;

l'incompatibilità dei ruoli di ricercatore e di tecnologo con l'esercizio del commercio e dell'industria. Sono consentite in regime di tempo definito attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative che non determinino conflitto di interesse;

la compatibilità, al di fuori dell'impegno istituzionale, con attività di valutazione e di recensione, lezioni e seminari, attività di collaborazione scientifica e di consulenza tecnico-scientifica, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, attività pubblicitarie ed editoriali, attività didattica e di ricerca anche sulla base di convenzioni tra l'ente di appartenenza e l'istituzione interessata;

la fruizione di periodi sabbatici;

b) definizione del trattamento economico di ricercatori e tecnologi, secondo criteri di comparabilità con il trattamento economico dei ricercatori e professori universitari, nell'area di contrattazione di cui al successivo comma 5.

c) definizione delle aree scientifiche e settori tecnologici di inquadramento, così come dei meccanismi di reclutamento e progressione di carriera, dei percorsi di mobilità e delle procedure per accertare il merito, delle modalità di partecipazione agli organi di condotta e di governo scientifico degli EPR e delle regole di condotta.

3. Il Governo si impegna a promuovere tutte le opportune modifiche agli statuti degli EPR in modo tale da armonizzarli rispetto alla nuova cornice delineata nell'ambito della delega ricevuta, nonché ad estendere le norme di cui sopra ai ricercatori e tecnologi collocati in Enti non di ricerca (es: INAIL).

4. È fatto obbligo di istituire uno statuto speciale per il comparto della ricerca pubblica rispetto al resto della Pubblica Amministrazione, che, inquadri la ricerca in un sistema di regole più snello e più appropriato a gestirne i tempi e le esigenze particolari, come ad esempio gli acquisti, le partecipazioni internazionali, le missioni per la ricerca o lo stesso reclutamento. Le regole del nuovo patto devono essere improntate a principi di autonomia responsabile, con la minimizzazione dei controlli *ex ante* ed il rafforzamento di quelli *ex post*, l'imposizione di vincoli esclusivamente di tipo a budget e l'adozione di *best practices* internazionali.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la contrattazione nazionale per il personale degli EPR si svolge in un apposito comparto, per il personale tecnico e amministrativo, e in una corrispondente area separata per i dirigenti, ricercatori e tecnologi.».

10.0.8

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Metodi gestionali e controlli diffusi nel settore pubblico)

1. Il Governo è delegato, per l'esecuzione delle deleghe contenute negli articoli 1, 7, 9, 10, 13, 14 e 15, ad adottare uno o più decreti legislativi sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) definire una relazione tra la misura del raggiungimento dei risultati complessivi delle amministrazioni e la misura complessiva del salario accessorio erogato alla dirigenza ed ai dipendenti;
- b) istituire un sistema di valutazione delle performance e dei risultati della dirigenza e dell'amministrazione in cui possano partecipare i cittadini verso i comitati, le associazioni di categoria nonché le associazioni portatrici di interessi pubblici in tutte le fasi della programmazione;
- c) prevedere che i soggetti di cui alla lettera b) possano intervenire, con una partecipazione attiva attraverso indicazioni e suggerimenti, nella fase preparatoria della programmazione, con la garanzia del recepimento delle istanze idonee e legittime; prevedere un sistema di scambio di informazioni periodiche tra i soggetti interessati e l'amministrazione durante il periodo della programmazione; prevedere la partecipazione di tutti i portatori di interesse pubblico di cui alla lettera b) alla valutazione finale sull'attuazione del programma applicando criteri di maggioranza temperata».

Art. 11

11.1

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, dopo la parola: «adottano» inserire le seguenti: «in coerenza con la disciplina contrattuale».

11.2

[DE POLI](#)

Al comma 1, dopo la parola: «adottano» inserire le seguenti: «in coerenza con la disciplina contrattuale».

11.3

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «misure organizzative per il rafforzamento dei meccanismi di flessibilità dell'orario di lavoro» inserire le seguenti: «senza effetti negativi sull'importo pensionistico del lavoratore».

11.4

[CATALEO](#), [ENDRIZZI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «tra dipendenti,» inserire le seguenti: «che ne facciano richiesta,».

11.5

[LO MORO](#), [COCIANCICH](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [RUSSO](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «per l'utilizzazione delle possibilità che la tecnologia offre in materia di lavoro da remoto» inserire le seguenti: «per l'ampliamento delle attuali modalità di fruizione dei congedi parentali,»;*

b) *dopo le parole: «e smart-working» aggiungere le seguenti: «che permettano di raggiungere entro tre anni la soglia complessiva del 30 per cento dei soggetti a cui sono riconosciute esigenze di conciliazione. A tali soggetti è riconosciuta una priorità nella fruizione di strumenti di flessibilità dell'orario di lavoro rispetto al restante personale».*

11.6

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, dopo la parola: «smart-working» aggiungere le seguenti: «garantendo che i dipendenti che si avvalgono di tali modalità di lavoro non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera».

11.7

[ENDRIZZI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini di garantire la continuità dei servizi per

quantità e qualità delle prestazioni, le misure di cui al presente comma dovranno essere attuate prevedendo forme di sperimentazione e introduzione graduale. Dovrà altresì essere predisposto un sistema di monitoraggio e verifica degli impatti economici nonché della qualità dei servizi erogati coinvolgendo i cittadini fruitori sia individualmente, sia nelle forme associative».

11.8

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le amministrazioni pubbliche prevedono, anche tramite i contratti collettivi di lavoro, specifiche flessibilità di orario di lavoro per il personale in servizio negli uffici situati in città metropolitane. Nei casi in cui il domicilio del dipendente sia situato ad una distanza tale da non consentire, con mezzi pubblici, di raggiungere la sede di servizio in un tempo medio inferiore ai 60 minuti, l'orario di lavoro giornaliero potrà essere ridotto di 30 minuti. A tal fine l'interessato produrrà idonea dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e l'amministrazione opererà le necessarie verifiche.

1-ter. Le amministrazioni pubbliche prevedono procedure semplificate per agevolare la mobilità volontaria del personale in servizio presso uffici situati in città metropolitane al fine di favorire una riduzione dei tempi per il raggiungimento della sede di servizio.».

11.9

[SERRA](#), [CRIMI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «asili nido» inserire le seguenti: «e scuole dell'infanzia».

11.10

[ENDRIZZI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «I servizi organizzati dovranno essere accessibili a tutte le famiglie del territorio di residenza. Al fine di non determinare discriminazioni, i fruitori dei servizi saranno chiamati a partecipare alla spesa in misura non inferiore a quanto previsto per le famiglie del territorio comunale di residenza».

11.11

[BIANCO](#), [DEBIASI](#), [PADUA](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, definiscono l'estensione di forme di tutela della maternità anche ai lavoratori, compresi coloro che svolgono funzioni assimilabili a quelle dirigenziali, con contratto di lavoro atipico.».

11.12

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 si procede alla concessione a titolo gratuito degli immobili comunali in disuso al fine di concederne in convenzione l'utilizzo a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano:

a) a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette applicate dai nidi pubblici e privati presenti nella zona territoriale;

b) ad assumere prioritariamente personale dalle liste dei lavoratori socialmente utili, aventi profili e competenze coerenti con le mansioni richieste.».

11.13

[LO MORO](#), [COCIANCICH](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [RUSSO](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti indirizzi per l'attuazione, da parte delle amministrazioni pubbliche, delle misure di cui ai commi 1 e 2 e di codici di condotta e linee guida contenenti regole inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione tra i tempi di vita ed i tempi di lavoro dei propri dipendenti».

11.14

[BIGNAMI](#), [MASTRANGELI](#), [DE PETRIS](#)

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 3, le parole: "anche da minori che non siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "da figli minori di età fino a 36 mesi."».

11.15

[D'ALÌ](#)

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per il triennio 2015-2017, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non possono procedere ad assunzione di personale di alcun tipo.

4-ter. Entro il 30 marzo del 2015, il Governo provvede alla soppressione di enti intermedi, ivi compresi gli IACP, per un risparmio sulla spesa pubblica non inferiore a 250 milioni, e definisce le procedure di mobilità del personale dei medesimi enti verso le amministrazioni di cui al comma 4-bis, per la ricostituzione dei loro organici in deroga alla normativa sul blocco delle assunzioni. Entro la medesima data, pubblica altresì l'elenco del patrimonio immobiliare degli enti soppressi con le specifiche di cui al comma 4-quater.

4-quater. Il patrimonio immobiliare indisponibile degli enti da sopprimere è assegnato ai Comuni nei quali lo stesso è ubicato. Il patrimonio disponibile è messo a disposizione delle normative di riduzione del debito pubblico.».

11.0.1

[GRANAIOLA](#), [PIGNEDOLI](#), [FAVERO](#), [PARENTE](#), [GATTI](#), [ORRÙ](#), [ICHINO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Per quanto attiene al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui alla ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 217 del 6 maggio 1998, la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale della scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale degli enti pubblici non economici, proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuta con decorrenza 1° settembre 1998, al personale in servizio o cessato dal servizio, a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento».

11.0.2

[ALBANO](#), [CALEO](#), [PEZZOPANE](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"».

11.0.3

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [BATTISTA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Promozione del ricambio generazionale nella pubblica amministrazione)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, hanno facoltà di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione dell'orario

di lavoro da parte del personale in procinto di essere collocato a riposo, consentendo nel contempo l'assunzione di nuovo personale. A tali fini l'orario di lavoro svolto dal personale in procinto di essere collocato a riposo è, considerato ai fini previdenziali e di quiescenza svolto a tempo pieno qualora i corrispondenti maggiori contributi previdenziali e di quiescenza non causano maggiori oneri a carico dell'ente di appartenenza.».

11.0.4

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Promozione del contratto di apprendistato nelle amministrazioni pubbliche)

1. Le amministrazioni pubbliche, attraverso il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, possono assumere entro il limite del 40 per cento delle loro facoltà assunzionali a tempo indeterminato. A tal fine le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, predispongono il piano di formazione individuale. La durata massima del contratto di apprendistato non può essere superiore a trentasei mesi. Il predetto limite è elevato a quarantotto mesi per le donne. La formazione obbligatoria pubblica non superiore a 70 ore viene espletata secondo modalità stabilite dal Ministro per la pubblica amministrazione sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. Le amministrazioni pubbliche possono optare all'atto dell'assunzione per il periodo di apprendistato per l'inquadramento ad una categoria inferiore di inquadramento oppure per una riduzione del 30 per cento della retribuzione relativa all'inquadramento previsto. Le assunzioni con contratto di apprendistato sono comunque subordinate all'espletamento delle procedure di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro».

11.0.5

[PANIZZA](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Promozione del ricambio generazionale nei settori pubblico e privato)

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione dell'orario di lavoro da parte del personale in prossimità della maturazione dei requisiti pensionistici, consentendo nel contempo l'assunzione di nuovo personale. Ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza il personale in regime di ricambio generazionale è considerato nel regime di orario svolto al momento della domanda. Alla maturazione del diritto a pensione al personale in questione spetta il trattamento di quiescenza e previdenza che avrebbe percepito se avesse continuato a prestare servizio nel regime di orario svolto al momento della domanda.

2. Qualora i medesimi enti, nell'ambito delle loro competenze sostengano il ricambio generazionale nel settore privato od i contratti di solidarietà espansivi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, gli stessi sono autorizzati al versamento del differenziale di contribuzione riferito all'orario di lavoro a tempo pieno direttamente all'ente previdenziale di iscrizione ed a favore del lavoratore *senior*».

11.0.6

[PUGLIA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Trattamento di fine rapporto dei pubblici dipendenti)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è sostituito dal seguente:

"2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi".

2. Il comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

"7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta *una tantum* comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:

a) in un unico importo, da corrispondere entro sei mesi, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 60.000 euro;

b) in tre importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 60.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi, è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro 12 mesi, è pari a 50.000 euro e il terzo importo, da corrispondere entro ventiquattro mesi, è pari all'ammontare residuo;

c) in quattro importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro ma inferiore a 200.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro dodici mesi è pari a 50.000 euro, il terzo importo, da corrispondersi entro ventiquattro mesi è pari a 40.000 euro, il quarto importo, da corrispondersi entro trentasei mesi, all'ammontare residuo;

d) in cinque importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 200.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro dodici mesi è pari a 50.000 euro, il terzo importo da corrispondersi entro ventiquattro mesi, è pari a 40.000 euro, il quarto importo, da corrispondersi entro trentasei mesi, è pari a 50.000 euro, il quinto importo, da corrispondersi entro quarantotto mesi, all'ammontare residuo".

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 150 milioni di euro nel 2014 e di 650 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla finalizzazione delle eventuali ulteriori entrate derivanti dall'attuazione del comma 4, eccedenti l'importo di cui al primo periodo, ivi compresa l'eventuale riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».

11.0.7

[PUGLIA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al codice dell'ordinamento militare)

1. Alla lettera *a*) del comma 4 dell'articolo 682 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il punto 2) è sostituito dal seguente:

"2) non hanno compiuto il 30° anno di età. Per coloro che hanno già prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo è elevato a 32 anni, qualunque grado rivestono";

2. Al comma 1 dell'articolo 697 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) età non superiore a trenta anni;"

3. Al comma 1 dell'articolo 700 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) età non superiore ai trentadue anni compiuti".

4. Il Consiglio dei Ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della Difesa, le disposizioni necessarie per l'adeguamento di ulteriori norme alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.»

11.0.8

[ALBANO](#), [CALEO](#), [PEZZOPANE](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"».

11.0.9

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. In osservanza del principio costituzionale di cui all'articolo 29, 30 e 31 della Costituzione, ai sensi della lettera *m*) secondo comma *ex* articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni della presente legge sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.»

11.0.10

[PUGLIA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni per il settore ferroviario)

1. In ragione della particolare usura, delle specifiche aspettative di vita e dell'obbligo di mantenimento degli speciali requisiti psico-fisici che garantiscano la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra /traghetamento/formazione treni ed alle attività di sicurezza e di assistenza alla clientela a bordo treno nonché al personale imbarcato a bordo delle navi traghetto, consegue il diritto alla pensione al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nelle mansioni sopra citate.

2. Al personale addetto alle mansioni di cui al comma 1, cui, a causa della perdita dei requisiti psico-fisici previsti dalle disposizioni vigenti, sia revocato definitivamente il relativo certificato abilitativo è riconosciuto il diritto alla pensione a condizione che abbia compiuto almeno cinquantacinque anni di età e abbia raggiunto il requisito contributivo di almeno trentacinque anni, di cui almeno gli ultimi quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al comma 1. Qualora

non siano soddisfatti i requisiti di cui al periodo precedente, al lavoratore spetta il proseguimento dell'attività lavorativa nelle mansioni consentite dai propri requisiti psico-fisici residui fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento.

3. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo le parole: "legge 23 dicembre 1999, n. 488" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta e alla scorta dei treni, addetto alla manovra/traghettaggio/formazione treni ed alle attività di sicurezza e di assistenza alla clientela a bordo treno nonché al personale imbarcato a bordo delle navi traghetto"».

11.0.11

[PUGLIA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica della legge 27 dicembre 1997 n. 449)

1. All'articolo 53 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. La quota residua dell'indennità di buonuscita maturata dai dipendenti del cessato Ente poste italiane e non percepita dai dipendenti stessi, a far data dal 1° gennaio 2014 è trasformata in trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile."».

G/1577/4/1

[PUGLIA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche» (AS 1577);

premesso che:

il Capo III del disegno di legge in esame reca norme relative al personale delle pubbliche amministrazioni;

considerato che:

il decreto-legge n. 90 del 2014, all'articolo 1, ha abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'articolo 72, commi 8, 9,10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

l'effetto di tale norma, fra gli altri, è stato quello di abolire la possibilità, per il personale della pubblica amministrazione, e quindi anche per il personale della scuola, fra cui gli insegnanti, che abbiano compiuto i 65 anni di età, di avvalersi di una proroga biennale del rapporto di lavoro, previa istanza da presentare all'amministrazione di appartenenza;

in particolare, l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Prosecuzione del rapporto di lavoro) recitava: «È in facoltà dei dipendenti civili dello stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi»;

il decreto-legge n. 90 del 2014, al richiamato articolo 1, non solo ha abolito la possibilità della proroga biennale, ma ha reso tale abolizione retroattiva. Infatti, a termini del comma 2, «salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del

presente decreto-legge sono revocati». Il comma 3, poi, stabilisce, per quanto riguarda il personale della scuola, che i trattenimenti in servizio già disposti cessano alla data del 31 agosto 2014;

con riferimento al personale della scuola, un numero consistente di insegnanti, che, avvalendosi dell'articolo 16 ed in ragione dell'interesse degli istituti di appartenenza ad utilizzare la professionalità e l'esperienza maturata, avevano ottenuto la proroga biennale prima della emanazione del decreto-legge, si è visto, dall'oggi al domani, pensionato d'ufficio, con ripercussioni negative, anche pesanti, sulla propria condizione economica e personale;

fra questa fascia di insegnanti «revocati», che già avevano ottenuto la proroga biennale, molti hanno pochi anni di contributi, alcuni non raggiungono nemmeno il minimo di 20 anni per la pensione, altri, avendo una famiglia numerosa e monoreddito, contavano sulla proroga sia per dare ancora alla scuola il proprio contributo di professionalità ed esperienza sia per assicurare alla famiglia ancora per 2 anni uno stipendio e una pensione un po' più adeguati;

è prevedibile che molti di questi revocati proporranno azioni giudiziarie, soprattutto con riferimento alla portata retroattiva della norma, che si presta a profili di incostituzionalità, che incide su un diritto già riconosciuto e determina pregiudizi, anche gravi, di natura patrimoniale e non patrimoniale;

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni provvedimenti al fine di risolvere il caso dei «revocati», prendendo in considerazione anche l'opportunità di valutare, essendovi ancora i tempi tecnici, il pensionamento dei cosiddetti «Quota 96» e il mantenimento in servizio, per il periodo di proroga già ottenuto, dei «revocati».

G/1577/5/1

[PUGLIA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche» (AS 1577);

premesso che:

il Capo III del disegno di legge in esame reca norme relative al personale delle pubbliche amministrazioni;

in particolare, l'articolo 11 reca disposizioni per la promozione della conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

considerato che:

l'articolo 11-*bis* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 ha previsto che sia applicabile la disciplina previgente rispetto alle norme poste dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità ad un contingente massimo di 2500 lavoratori dipendenti che, nel corso dell'anno 2011, fossero in congedo ai fini di assistenza a familiare con *handicap* in situazione di gravità (secondo l'istituto di cui all'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) o che, nel medesimo anno, abbiano fruito di permessi giornalieri retribuiti, per assistenza a coniuge, parente o affine con *handicap* in situazione di gravità (ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104). I lavoratori (appartenenti a queste due categorie) possono rientrare nel contingente qualora abbiano un'età anagrafica ed un'anzianità contributiva che permetta, in base alla summenzionata disciplina previgente (ivi compreso l'istituto delle «finestre»), di conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico «entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore» del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147, stabilisce l'estensione del beneficio di cui in premessa ad ulteriori 1.800 lavoratori i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima

della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
impegna il Governo:

attraverso appositi provvedimenti, ad operare un'ulteriore ampliamento della platea di lavoratori ricompresi nella salvaguardia di cui in premessa e a reperire le necessarie risorse a tal fine.

Art. 12

12.1

[BARANI, GIOVANNI MAURO](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «amministrativa» aggiungere le seguenti: «in coerenza con la disciplina contrattuale».

12.2

[DE POLI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «amministrativa» aggiungere le seguenti: «in coerenza con la disciplina contrattuale».

12.3

[DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BIGNAMI](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «in coerenza con la disciplina contrattuale».

12.4

[BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c) inserire le seguenti:

«c-bis) fisco;

c-ter) edilizia;

c-quater) ambiente;

c-quinquies) beni culturali, paesaggistici e ambientati;

c-sexies) salute;

c-septies) lavoro, nella disciplina non compresa dalla lettera a);

c-octies) agricoltura;

c-novies) piccole e medie imprese";

b) al comma 2, alinea sostituire le parole: «principi e criteri direttivi» con le seguenti: «principi e criteri direttivi di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché ai seguenti»;

c) al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:

«e-bis) soppressione delle attività normative e amministrative non più necessarie, per una effettiva applicazione del principio di libertà dell'attività privata di cui all'articolo 41 della Costituzione;

e-ter) necessaria e documentata riduzione dei costi e degli oneri, normativi e amministrativi, per cittadini e imprese;

e-quater) individuazione di modelli più semplici e uniformi di procedimenti amministrativi, che costituiscono standard minimi di semplificazione da applicare sul territorio nazionale».

Consequentemente, al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «di novanta giorni» aggiungere le seguenti: «Il rispetto del criterio di cui alla lettera e-bis) del comma 2 è condizione necessaria per la circolazione dello schema di decreto legislativo e la successiva adozione».

12.5

[BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) lavoro, nella disciplina non compresa dalla lettera a);».

12.6

[BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) piccole e medie imprese».

12.7

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) agricoltura».

12.8

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) salute;».

12.9

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) beni culturali, paesaggistici e ambientali;».

12.10

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) ambiente;».

12.11

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) edilizia;».

12.12

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) fisco;».

12.13

[BRUNO](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, alinea, dopo la parola: «attiene», inserire le seguenti:* «nel rispetto delle definizioni poste dalla normativa europea in tema di individuazione delle amministrazioni incluse nel settore pubblico»;

b) *al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nel rispetto delle definizioni poste dalla normativa europea in tema di individuazione delle amministrazioni incluse nel settore pubblico.».

12.14

[TORRISI](#), [PAGANO](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, alinea, dopo la parola: «attiene», inserire le seguenti:* «nel rispetto delle definizioni poste dalla normativa europea in tema di individuazione delle amministrazioni incluse nel settore pubblico»;

b) *al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nel rispetto delle definizioni poste dalla normativa europea in tema di individuazione delle amministrazioni incluse nel settore pubblico.».

12.15

[ENDRIZZI](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «apportando le modifiche», aggiungere la seguente:
«strettamente».

12.16

[DE POLI](#)

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «materia», aggiungere il seguente periodo: «Al fine di armonizzare la disciplina vigente che regola la materia, è avviata una fase di riprogettazione dei

sistemi organizzativi delle amministrazioni interessate al processo di riorganizzazione».

12.17

[ENDRIZZI](#)

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «materia», aggiungere il seguente periodo: «In riguardo alle antinomie nella normativa sulle società partecipate a capitale misto pubblico-privato risolvere il contrasto tra i principi della pubblica amministrazione e quelli sulla remunerazione del capitale investito, come da esito referendario del 2011».

12.18

[LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO](#)

Al comma 2, lettera e), dopo la parola: «prevedendo», inserire le seguenti: «, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1,».

12.19

[LANZILLOTTA, MARAN, ICHINO](#)

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il termine entro il quale la transizione alla modalità operativa digitale dovrà essere integrale.».

12.20

[MIRABELLI](#)

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «attraverso una pluralità di canali tra i quali quello dei "Procuratori Telematici" che sviluppano servizi professionali volti a fornire a terzi servizi amministrativi espletati con il supporto di tecnologie informatiche, telematiche e digitali.».

12.21

[BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «acquisizione del parere della», con le seguenti: «intesa in sede di».

12.22

[CERONI, PERRONE](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «acquisizione del parere della», con le seguenti: «intesa in sede di».

12.23

[SOLLO, SAGGESE](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti», con le seguenti: «della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia».

12.24

[ENDRIZZI](#)

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

12.25

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La normativa di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 si applica agli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 con le modalità semplificate individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».

Art. 13

13.1

[BRUNO](#)

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «pubbliche» inserire le seguenti: «per le quali i rapporti di lavoro dei dipendenti sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa».

13.2

[TORRISI](#), [PAGANO](#)

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «pubbliche», inserire le seguenti: «per le quali i rapporti di lavoro dei dipendenti sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa».

13.3

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: «maggiormente rappresentative».

13.4

[MARAN](#), [LANZILLOTTA](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare l'esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia di un adeguato accesso dall'esterno, almeno nel limite del 70 per cento dei posti messi a concorso».

13.5

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «nei concorsi pubblici» inserire le seguenti: «, ferma restando la prevalenza, nella valutazione complessiva, dell'esito di prove concorsuali,».

13.6

[LO MORO](#), [COCIANCICH](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [RUSSO](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «lavoro flessibile», inserire le seguenti: «e collaborazioni coordinate e continuative».

13.7

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «in attuazione di quanto stabilito e in applicazione dei criteri stabiliti dall'articolo 5, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

13.8

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «, purché avviati attraverso selezioni ad evidenza pubblica».

13.9

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché della residenza qualora tale requisito è condizione necessaria per l'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o, comunque, non attuabili con identico risultato;».

13.10

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché della residenza qualora l'assolvimento dei compiti può essere agevolato da una specifica conoscenza del territorio regionale».

13.11

[MARAN](#), [LANZILLOTTA](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) introduzione dell'espresso divieto per le amministrazioni pubbliche di bandire o espletare concorsi o selezioni per il reclutamento di nuovo personale, anche a tempo determinato, senza aver previamente verificato l'effettiva impossibilità di coprire tutti i posti vacanti attraverso l'espletamento di procedure di mobilità obbligatoria e volontaria; previsione della sanzione della nullità degli atti e dei provvedimenti comunque adottati in violazione o in elusione dell'obbligo di cui sopra;».

13.12

[GRANAIOLA](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) indicazione di quali tipologie di lavoro flessibile siano compatibili con il rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazione pubbliche;».

13.13

[SACCONI](#), [AUGELLO](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) applicazione del contratto di apprendistato per le nuove assunzioni, prevedendo la gestione del periodo formativo in proprio e la certificazione della qualità del progetto formativo da parte di soggetti accreditati, nonché la possibilità di inquadramento ad un livello inferiore o con una retribuzione inferiore del 20 per cento;».

13.14

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) revisione della normativa relativa alle modalità di espletamento dei concorsi per le amministrazioni pubbliche al fine di ottenere un più stringente controllo nelle selezioni, valorizzando il merito ed escludendo la discrezionalità; definizione di un tetto numerico in valore assoluto per le graduatorie degli idonei non vincitori, in relazione al numero dei posti banditi e comunque non superiore al 50% dei medesimi; al fine di rendere più equa l'opportunità di accesso al pubblico impiego da parte dei giovani, riduzione dei termini temporali per la validità delle graduatorie, vincolando il loro utilizzo ai soli casi in cui sia necessario assicurare la copertura di posti vacanti, con esclusione dei casi di ampliamento delle dotazioni organiche, per i quali deve essere espletato un nuovo concorso;».

13.15

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «accentramento» con la seguente: «decentramento;».

13.16

[LANIECE](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [BERGER](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), dopo le parole: «amministrazioni pubbliche» inserire la seguente: «statali»;

b) alla lettera c), dopo le parole: «amministrazioni pubbliche» inserire la seguente: «statali».

13.17

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «revisione delle modalità di espletamento degli stessi», inserire le seguenti: «garantendo l'imparzialità, l'economicità, la celerità di espletamento, la segretezza e la casualità dei quesiti, l'obiettività dei giudizi, l'anonimato dei candidati e ricorrendo, ove necessario, all'ausilio delle più moderne tecnologie informatiche;».

13.18

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali da parte delle province. o degli enti individuati in applicazione della legge 7 aprile 2014, n. 56», con le seguenti: «gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali da parte delle Regioni ovvero delle Province Autonome».

13.19

[PUGLIA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «espletamento degli stessi» inserire le seguenti: «, in particolare con la predisposizione di strumenti volti a garantire la effettiva segretezza dei temi di esame fino all'effettivo svolgimento della prova; creazione di un sistema software nazionale per la raccolta e l'elaborazione dei temi di concorso; creazione di un elenco nazionale, di cui possono far

parte tutti i dipendenti pubblici, dal quale devono essere scelti, a seconda della propria qualifica e delle proprie competenze, i membri delle commissioni dei singoli concorsi;».

13.20

[LO MORO](#), [COCIANCICH](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [RUSSO](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «definizione di limiti» a «idonei non vincitori» con le seguenti: «priorità dell'inserimento degli idonei nelle selezioni concorsuali nelle amministrazioni che presentano posizioni vacanti rispetto all'indizione di nuove procedure concorsuali;».

13.21

[CRIMI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «riduzione dei termini di validità delle graduatorie;».

13.22

[ICHINO](#), [MARAN](#), [LANZILLOTTA](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «; riduzione dei termini di validità delle graduatorie» con le seguenti: «, in stretta relazione al fabbisogno di personale prevedibile entro il termine di 18 mesi dalla conclusione del concorso, essendo limitata nello stesso termine la validità delle graduatorie».

13.23

[FUCKSIA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «riduzione dei termini di validità delle graduatorie» con le seguenti: «mantenimento della validità delle graduatorie per un periodo non inferiore a 5 anni, ai fini di un contenimento della finanza pubblica».

13.24

[FUCKSIA](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «riduzione dei termini di validità delle graduatorie» con le seguenti: «ai fini di un contenimento della finanza pubblica, mantenimento della validità delle graduatorie per un periodo non inferiore a 5 anni, con assegnazione per i concorrenti idonei non vincitori posizionati in graduatoria nei primi 10 posti, un punteggio di merito da considerare valido per i successivi concorsi banditi per lo stesso profilo professionale».

13.25

[CRIMI](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; al fine di ottenere risparmi per la finanza pubblica, prima di procedere a nuovo concorso, si valuti l'esistenza di graduatorie ancora in corso di validità;».

13.26

[RUSSO](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) introduzione del contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167; possibilità per le singole amministrazioni di predisporre il piano di formazione individuale che viene asseverato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione prevedendo che la formazione obbligatoria pubblica, non superiore ad 80 ore, venga espletata secondo modalità stabilite dal Ministro per la pubblica amministrazione sentite le organizzazioni sindacali rappresentative; possibilità per le amministrazioni pubbliche di optare per l'assunzione per tre anni ad un livello inferiore di inquadramento oppure per una riduzione del 20 per cento della retribuzione relativa all'inquadramento; definizione delle modalità di assunzione con contratto di apprendistato nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;».

13.27

[PERRONE](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) introduzione del contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. Possibilità per le singole amministrazioni di predisporre

il piano di formazione individuale che viene asseverato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione prevedendo che la formazione obbligatoria pubblica, non superiore ad 80 ore, venga espletata secondo modalità stabilite dal Ministro per la pubblica amministrazione sentite le organizzazioni sindacali rappresentative; possibilità per le amministrazioni pubbliche di optare per l'assunzione per tre anni ad un livello inferiore di inquadramento oppure per una riduzione del 20 per cento della retribuzione relativa all'inquadramento; definizione delle modalità di assunzione con contratto di apprendistato nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 35 del disegno legislativo 30 marzo 2001, n. 165;».

13.28

[BUEMI](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#), [ZIN](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) introduzione del contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. Possibilità per le singole amministrazioni di predisporre il piano di formazione individuale che viene asseverato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione prevedendo che la formazione obbligatoria pubblica, non superiore ad 80 ore, venga espletata secondo modalità stabilite dal Ministro per la pubblica amministrazione sentite le organizzazioni sindacali rappresentative; possibilità per le amministrazioni pubbliche di optare per l'assunzione per tre anni ad un livello inferiore di inquadramento oppure per una riduzione del 20 per cento della retribuzione relativa all'inquadramento; definizione delle modalità di assunzione con contratto di apprendistato nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 35 del disegno legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

13.29

[CERONI](#), [PERRONE](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) rafforzamento della funzione di assistenza alle amministrazioni pubbliche dell'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche ai fini della contrattazione integrativa, e definizione dei termini e delle modalità di svolgimento dell'attività di consulenza; revisione del sistema dei controlli sulla contrattazione collettiva e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa».

13.30

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) rafforzamento della funzione di assistenza alle amministrazioni pubbliche dell'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche ai fini della contrattazione integrativa, e definizione dei termini e delle modalità di svolgimento dell'attività di consulenza; revisione del sistema dei controlli sulla contrattazione collettiva e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa».

13.31

[TORRISI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) rafforzamento della funzione di assistenza alle amministrazioni pubbliche dell'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche ai fini della contrattazione integrativa, e definizione dei termini e delle modalità di svolgimento dell'attività di consulenza; revisione del sistema dei controlli sulla contrattazione collettiva e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa».

13.32

[ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa», inserire le seguenti: «, prevedendo anche il coinvolgimento preventivo della Corte dei conti».

13.33

[DE.PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «consulenza in materia di contrattazione integrativa» inserire le seguenti: «favorendo il preventivo confronto con le parti firmatarie il contratto nazionale sui temi di maggiore rilevanza qualitativa e quantitativa rispetto al contenuto degli orientamenti applicativi richiesti e precisando che in ogni caso l'orientamento espresso non costituisce interpretazione autentica del contratto nazionale né esime dalla responsabilità ed autonomia gestionale dirigenziale»;

b) sopprimere le parole da: «definizione delle materie escluse» fino a: «negoziali»;

c) inserire la seguente lettera:

«d-bis) revisione della disciplina specifica del lavoro pubblico eliminando le disposizioni speciali di deroga al rapporto di lavoro subordinato che siano in contrasto coi principi di parità di trattamento e di gestione flessibile del rapporto di lavoro e che siano compatibili coi principi di trasparenza e buon andamento delle Amministrazioni; a questo stesso scopo riequilibrare il rapporto legge-contratto collettivo limitando la funzione inderogabile della legge ai soli istituti direttamente derivanti da vincoli costituzionali, comunitari o internazionali; affidare alla contrattazione collettiva nazionale la funzione di definire procedure partecipative individuando le specifiche competenze per aree tematiche ampie di valenza organizzativa con effetti sulle condizioni di lavoro e che evitino la sovrapposizione di materie tra partecipazione e contrattazione; promuovere, anche con effetti sulla retribuzione di risultato dei dirigenti e sulla composizione del fondo. Per la retribuzione accessoria dei dipendenti, iniziative di ammodernamento di progetto, servizio o processo che individuino ed eliminino sacche di spesa improduttiva;».

13.34

[BARANI, GIOVANNI MAURO](#)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole «consulenza in materia di contrattazione integrativa» inserire le seguenti: «favorendo il preventivo confronto con le parti firmatarie il contratto nazionale sui temi di maggiore rilevanza qualitativa e quantitativa rispetto al contenuto degli orientamenti applicativi richiesti e precisando che in ogni caso l'orientamento espresso non costituisce interpretazione autentica del contratto nazionale né esime dalla responsabilità ed autonomia gestionale dirigenziale».

13.35

[DE POLI](#)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «consulenza in materia di contrattazione integrativa» aggiungere le seguenti: «favorendo il preventivo confronto con le parti firmatarie il contratto nazionale sui temi di maggiore rilevanza qualitativa e quantitativa rispetto al contenuto degli orientamenti applicativi richiesti e precisando che in ogni caso l'orientamento espresso non costituisce interpretazione autentica del contratto nazionale né esime dalla responsabilità ed autonomia gestionale dirigenziale».

13.36

[BARANI, GIOVANNI MAURO](#)

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «definizione delle materie escluse» fino a: «accelerare le procedure negoziali».

13.37

[DE POLI](#)

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «definizione delle materie escluse» fino a: «accelerare le procedure negoziali».

13.38

[LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) revisione e riduzione delle forme di lavoro flessibile utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni, con previsione di idonee misure che ne scoraggino l'utilizzo per le funzioni proprie delle amministrazioni;».

13.39

[BARANI, GIOVANNI MAURO](#)

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in attuazione di quanto stabilito e in applicazione dei criteri stabiliti dall'articolo 5, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

13.40

[DE POLI](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici» aggiungere le seguenti: «in attuazione di quanto stabilito e in applicazione dei criteri stabiliti dall'articolo 5, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

13.41

[ENDRIZZI](#)

Al comma 1 lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «escludendo il ricorso ad agenzie private; il compito di definire i criteri di rilevazione deve essere attribuito al Dipartimento della funzione pubblica senza impiego di risorse aggiuntive. Il medesimo dipartimento definisce inoltre un piano per l'amministrazione centrale e le amministrazioni periferiche e gli enti locali, che ne valorizzi le risorse nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze esistenti ai vari livelli nelle amministrazioni pubbliche».

13.42

[ENDRIZZI](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, aggiungere le seguenti parole: «nel rispetto della volontà dei lavoratori, conformemente alle garanzie e alle tutele vigenti».

13.43

[GUERRA, MATURANI, LO MORO, FORNARO, GATTI, GRANAIOLA, MANASSERO, MATTESINI](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) al fine di garantire un'efficace integrazione in ambiente di lavoro di persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina, da parte delle pubbliche amministrazioni con più di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane disponibili a legislazione vigente, di un responsabile dei processi di inserimento, definendone i compiti con particolare riferimento alla garanzia dell'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, introdotto dall'articolo 9 della legge 9 agosto 2013, n. 99; previsione di un obbligo di trasmissione annuale da parte delle pubbliche amministrazioni ai Ministeri della semplificazione e della pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali oltre che al Centro per l'impiego territorialmente competente, non solo della comunicazione relativa alle scoperture di posti riservati ai lavoratori disabili, ma anche di una successiva dichiarazione relativa a tempi e modalità di copertura della quota di riserva prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali delle pubbliche amministrazioni, nonché previsione di adeguate sanzioni per il mancato invio della suddetta dichiarazione, anche in termini di avviamento numerico di lavoratori con disabilità, da parte del Centro per l'impiego territorialmente competente.».

13.44

[DIGIORGI, PUGLISI, ELENA FERRARA, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI, BOCCHINO](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) riconoscimento della specificità del rapporto di lavoro nelle università e negli enti pubblici nazionali di ricerca mediante la definizione, in sede di attuazione dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di un comparto per l'università e le istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione anche in deroga ai limiti numerici ivi stabiliti.».

13.45

[ENDRIZZI](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) al fine di valorizzare le risorse umane e professionale esistenti nella Pubblica Amministrazione e contenere la spesa, definire una normativa più restrittiva per le fattispecie in cui sia ammesso il conferimento di incarichi a nomina diretta o comunque senza concorso o selezione pubblica, con particolare riguardo alle consulenze esterne; per i casi ammessi, al fine di ridurre i rischi di opacità nelle procedure di conferimento1 definizione di procedure di conferimento più stringenti e di un coerente regime sanzionatorio nei casi di violazione.».

13.46

[BORIOLI](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) previsione di norme volte a determinare l'iscrizione automatica degli avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni, e inquadrati negli organici degli uffici legali delle stesse, agli elenchi speciali di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.».

13.47

[BIANCO, DE BIASI, PADUA](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) previsione di tipologie di lavoro flessibile compatibili con il rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.».

13.48

[CERONI, PERRONE](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) istituzione di una sede permanente di confronto fra rappresentanti del governo, delle regioni e degli enti locali e, per quanto di competenza, dell'ARAN, al fine di garantire interpretazioni corrette, appropriate e basate sulla piena conoscenza dei rispettivi ordinamenti, con riferimento alle disposizioni normative riguardanti il personale delle regioni, del servizio sanitario nazionale e degli enti locali.».

13.49

[ICHINO, MARAN, LANZILLOTTA](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) in tema di disciplina delle materie sulle quali è prevista la contrattazione collettiva, esplicitazione del principio per cui, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo nazionale o integrativo, l'amministrazione interessata deve adottare un regolamento inerente alle materie oggetto della mancata contrattazione, che rimane in vigore fino alla successiva sottoscrizione dell'accordo.»

13.50

[BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, la seguente:

«g-bis) previsione della facoltà di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione dell'orario di lavoro da parte del personale in procinto di essere collocato a riposo, consentendo nel contempo l'assunzione di nuovo personale. A tali fini l'orario di lavoro svolto dal personale in procinto di essere collocato a riposo è considerato ai fini previdenziali e di quiescenza svolto a tempo pieno qualora i corrispondenti maggiori contributi previdenziali e di quiescenza non causano maggiori oneri a carico dell'ente di appartenenza.».

13.51

[BARANI, GIOVANNI MAURO](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) revisione della disciplina specifica del lavoro pubblico eliminando le disposizioni speciali di deroga al rapporto di lavoro subordinato che siano in contrasto coi principi di parità di trattamento e di gestione flessibile del rapporto di lavoro e che siano compatibili coi principi di trasparenza e buon andamento delle amministrazioni; a questo stesso scopo riequilibrare il rapporto legge-contratto collettivo limitando la funzione inderogabile della legge ai soli istituti direttamente derivanti da vincoli

costituzionali, comunitari o internazionali; affidare alla contrattazione collettiva nazionale la funzione di definire procedure partecipative individuando le specifiche competenze per aree tematiche ampie di valenza organizzativa con effetti sulle condizioni di lavoro e che evitino la sovrapposizione di materie tra partecipazione e contrattazione; promuovere, anche con effetti sulla retribuzione di risultato dei dirigenti e sulla composizione dei fondi per la retribuzione accessoria dei dipendenti, iniziative di ammodernamento di progetto, servizio o processo che individuino ed eliminino sacche di spesa improduttiva.».

13.52

[LANIECE](#), [CALEO](#), [MARINELLO](#), [DLBIAGIO](#), [COMPAGNONE](#), [ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [ZIN](#), [ARRIGONI](#), [PALERMO](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) sono estese al personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, le modalità assunzionali previste per il personale del Comparto di sicurezza. Gli oneri derivanti dalla presente lettera, valutati in Euro 500 mila a decorrere dall'anno 2015, sono posti a carico del fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia.».

13.53

[TORRISI](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), la seguente:

«g-bis) istituzione di una sede permanente di confronto fra rappresentanti del governo, delle regioni e degli enti locali e, per quanto di competenza, dell'ARAN, al fine di garantire interpretazioni corrette, appropriate e basate sulla piena conoscenza dei rispettivi ordinamenti, con riferimento alle disposizioni normative riguardanti il personale delle regioni, del servizio sanitario nazionale e degli enti locali.».

13.54

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) introduzione dell'espresso divieto per le pubbliche amministrazioni di bandire o espletare corsi-concorsi e concorsi per l'assunzione di nuovo personale, fatta eccezione per le procedure di affidamento di incarichi dirigenziali esterni, se non dopo aver effettivamente verificato l'impossibilità di coprire tutti i corrispondenti posti vacanti attraverso le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria; Comminazione della sanzione della nullità espressa degli atti e dei provvedimenti posti in violazione del suddetto divieto o comunque volti ad eludere il principio del previo esperimento della mobilità, obbligatoria e volontaria, rispetto al reclutamento di nuovo personale;».

13.55

[MORONESE](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) estensione al personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 246, le modalità di assunzione previste per il personale del comparto sicurezza.».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica ed essi non devono comportare aggravio di spese per i cittadini. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.».

13.56

[DE POLI](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) revisione della disciplina specifica del lavoro pubblico eliminando le disposizioni speciali di deroga al rapporto di lavoro subordinato che siano in contrasto coi principi di parità di trattamento e di gestione flessibile del rapporto di lavoro e che siano compatibili coi principi di trasparenza e buon andamento delle amministrazioni; a questo stesso scopo riequilibrare il rapporto legge contratto collettivo limitando la funzione inderogabile della legge ai soli istituti direttamente derivanti da vincoli costituzionali, comunitari o internazionali; affidare alla contrattazione collettiva nazionale la funzione di definire procedure partecipative individuando le specifiche competenze per aree tematiche ampie di valenza organizzati va con effetti sulle condizioni di lavoro e che evitino la sovrapposizione di materie tra partecipazione e contrattazione; promuovere, anche con effetti sulla retribuzione di risultato dei dirigenti e sulla composizione del fondo per la retribuzione accessoria dei dipendenti, iniziative di ammodernamento di progetto, servizio o processo che individuino ed eliminino sacche di spesa improduttiva.».

13.57

[DE.PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) esclusione in modo categorico dell'utilizzo di lavoro fornito col sistema degli appalti successivi ovvero sub appalti per le pubbliche amministrazioni.».

13.58

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) istituzione di una sede permanente di confronto fra rappresentanti del governo, delle regioni e degli enti locali e, per quanto di competenza, dell'ARAN, al fine di garantire interpretazioni corrette, appropriate e basate sulla piena conoscenza dei rispettivi ordinamenti, con riferimento alle disposizioni normative riguardanti il personale delle regioni, del servizio sanitario nazionale e degli enti locali.».

13.0.1

[DLBIAGIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale, in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'articolo 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico" sono inserite le seguenti: ", nonché al personale della polizia locale". Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 1 milione di euro l'anno a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.».

13.0.2

[DLBIAGIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione di esposizione a rischio, all'articolo 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico" sono inserite le seguenti: ", nonché al personale della polizia locale". Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro l'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004,

n. 307».

Art. 14

14.1

[BRUNO](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) riduzione del campo d'azione delle società partecipate entro lo stretto perimetro dei compiti istituzionali dell'ente pubblico partecipante o ad ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, evitando di produrre beni e servizi che il settore privato può offrire;

a-ter) eliminazione delle partecipazioni non essenziali e, dunque, limitare le partecipazioni indirette, le micropartecipazioni e, comunque, le partecipazioni in società con un numero basso di dipendenti e fatturato, le partecipate in perdita prolungata o strutturale, le partecipazioni dei piccoli comuni;

a-quater) ridimensionamento degli affidamenti diretti e accelerazione del processo di chiusura delle partecipate già in liquidazione;»;

b) al comma 1, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

«d-bis) promozione della trasparenza, del controllo dell'opinione pubblica e dell'efficienza attraverso: l'unificazione, la completezza e la massima intelligibilità per l'opinione pubblica dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, ivi compresa l'adozione di strumenti di *business intelligence* e dei fabbisogni e costi *standard*; l'aggregazione delle partecipate che offrono servizi simili; l'adozione di piani di rientro per le partecipate necessarie con possibilità di commissariamento;»;

d-ter) regolazione dei flussi finanziari tra ente pubblico e società partecipata sotto qualsiasi forma secondo il criterio del normale operatore di mercato nelle stesse circostanze;».

14.2

[TORRISI, PAGANO](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) riduzione del campo d'azione delle società partecipate entro lo stretto perimetro dei compiti istituzionali dell'ente pubblico partecipante o ad ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, evitando di produrre beni e servizi che il settore privato può offrire;»;

a-ter) eliminazione delle partecipazioni non essenziali e, dunque, limitare le partecipazioni indirette, le micropartecipazioni e, comunque, le partecipazioni in società con un numero basso di dipendenti e fatturato, le partecipate in perdita prolungata o strutturale, le partecipazioni dei piccoli comuni;»;

a-quater) ridimensionamento degli affidamenti diretti e accelerazione del processo di chiusura delle partecipate già in liquidazione;»;

b) dopo la lettera d), inserire le seguenti:

«d-bis) promozione della trasparenza, del controllo dell'opinione pubblica e dell'efficienza attraverso: l'unificazione, la completezza e la massima intellegibilità per l'opinione pubblica dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, ivi compresa l'adozione di strumenti di *business intelligence* e del fabbisogni e costi *standard*; l'aggregazione delle partecipate che offrono servizi simili; l'adozione di piani di rientro per le partecipate necessarie con possibilità di commissariamento;»;

d-ter) regolazione dei flussi finanziari tra ente pubblico e società partecipata sotto qualsiasi forma secondo il criterio del normale operatore di mercato nelle stesse circostanze;».

14.3

[ENDRIZZI](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica».

14.4

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione dei criteri per l'internalizzazione;».

14.5

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «criteri di scelta» inserire le seguenti: «rigorosamente coerenti con la disciplina comunitaria».

14.6

[ENDRIZZI](#)

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «contratti di servizio» inserire le seguenti: «, anche riducendone sensibilmente la durata, e».

14.7

[ENDRIZZI](#)

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica».

14.8

[ENDRIZZI](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «contenimento dei costi» aggiungere, in fine, le seguenti: «introducendo norme prescrittive per subordinare il riconoscimento di premialità e incentivazioni a criteri di valutazione oggettivi e rapportandole al valore anche economico dei risultati raggiunti, stabilendo comunque limiti assoluti a tali incentivazioni».

14.9

[BERTOROTTA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

14.10

[RUSSO](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) introduzione del contratto di somministrazione a tempo indeterminato di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 al fine di favorire i processi di ristrutturazione e liberalizzazione relativi alle società totalmente partecipate o controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; ai fini della stipula di contratti di somministrazione a tempo indeterminato per le finalità di cui alla presente lettera, si provvede nei limiti della relativa spesa per il personale consolidata, comprensiva della spesa dell'ente e della società soppressa o posta in liquidazione;».

14.11

[PERRONE](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) introduzione del contratto di somministrazione a tempo indeterminato di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al fine di favorire i processi di ristrutturazione e liberalizzazione relativi alle società totalmente partecipate o controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; ai fini della stipula di contratti di somministrazione a tempo indeterminato per le finalità di cui alla presente lettera, si provvede nei limiti della relativa spesa per il personale consolidata, comprensiva della spesa dell'ente e della società soppressa o posta in liquidazione;».

14.12

[AUGELLO](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) estensione, delle norme in materia di trasparenza a tutte le società partecipate e controllate dalle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento ai bilanci, ai contratti di

servizio, alle convenzioni e ai trasferimenti e capitalizzazioni.».

14.0.1

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di scioglimento delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni locali)

1. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo e al secondo periodo, dopo le parole: "allo scioglimento della società", sono inserite le seguenti: "o azienda speciale";

b) al secondo periodo, le parole: "dodici mesi", sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"».

14.0.2

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. I contributi versati alle associazioni di categoria dalle società di capitali controllate dallo Stato non possono superare, in ogni caso, i 10.000 euro annuali».

Art. 15

15.1

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «di cui all'articolo 12», inserire le seguenti: «e devono complessivamente tendere all'aumento della produttività del settore».

15.2

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «di cui all'articolo 12» aggiungere le seguenti: «nel rispetto dei risultati del referendum tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale».

15.3

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) ed n).

15.4

[CERONI](#), [PERRONE](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) ed n).

15.5

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di assicurare la trasparenza nella gestione e nell'erogazione dei servizi, di garantire l'eliminazione degli sprechi, di tendere al continuo contenimento dei costi aumentando nel contempo gli standard qualitativi dei servizi».

15.6

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) perseguimento dell'obiettivo di ridurre entro il 2015 a non più di mille le attuali partecipazioni in società per azioni, società a responsabilità limitata e fondazioni detenute direttamente o attraverso le loro partecipate da parte delle Regioni, dalle Province e dai comuni;

a-ter) applicazione rigorosa dei principi e delle norme comunitarie in materia di società in house,

in particolare per ciò che attiene l'obbligo di sussistenza, per tali società, del controllo diretto degli organi e delle attività da parte dell'azionista pubblico, circoscrivendo in tal modo i casi di affidamento diretto di attività, servizi e funzioni;»;

b) alla lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «escludendo la facoltà di prorogare la durata delle concessioni in essere e in linea generale stabilendo il divieto di proroga delle concessioni»;

c) sopprimere la lettera l).

15.7

[ENDRIZZI](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «definizione dei criteri per l'individuazione» con la seguente: «individuazione».

15.8

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) definizione dei servizi pubblici essenziali, tra cui ricomprendere il servizio idrico, trasporti, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, per i quali prevedere modelli di amministrazione e gestione pubblica».

15.9

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, escludendo processi di privatizzazione dei servizi pubblici locali essenziali di rilevanza economica nel rispetto dei risultati del referendum tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale».

15.10

[BERTOROTTA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

15.11

[PICCOLI](#), [MAZZONI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) definizione dei criteri per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e per la conseguente determinazione degli Enti di governo responsabili dell'organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;».

15.12

[ENDRIZZI](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto dei principi di sussidiarietà, affidandola primariamente ai comuni o a unioni o consorzi degli stessi, evitando la creazione o implementazione surrettizie di ulteriori enti di area vasta».

15.13

[BERTOROTTA](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvaguardando la possibilità di gestione in proprio ed internalizzazione dei servizi pubblici essenziali».

15.14

[ENDRIZZI](#)

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «evitando la creazione di ulteriori enti di area vasta o la loro implementazione surrettizia».

15.15

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) possibilità di autogestione dei servizi idrici per i piccoli comuni e i comuni montani;».

15.16

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) riconoscimento della natura pubblica dell'acqua nella gestione dei servizi idrici;».

15.17

[ENDRIZZI](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere infine le seguenti parole: «anche riducendone sensibilmente la durata».

15.18

[PICCOLI](#), [MAZZONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) descrizione delle modalità di valutazione delle offerte indirizzate all'individualizzazione del gestore del servizio;».

15.19

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché previsione di sistemi di monitoraggio e strumenti di vigilanza che prevedano anche meccanismi sanzionatori, in caso di mancato rispetto, sia nei confronti degli amministratori della società che dell'amministrazione partecipante;».

15.20

[PICCOLI](#), [MAZZONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) definizione delle modalità di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali;».

15.21

[BERTOROTTA](#)

Al comma 1, lettera l) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e individuazione delle sanzioni per gli enti locali che non ricorrono a tali procedure».

15.22

[BERTOROTTA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

15.23

[PICCOLI](#), [MAZZONI](#)

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «delle reti» inserire le seguenti: «degli impianti e delle altre dotazioni».

15.24

[PICCOLI](#), [MAZZONI](#)

Al comma 1, lettera m) dopo le parole: «di rilevanza economica» aggiungere le seguenti: «ed indirizzi per la separazione del patrimonio dal servizio per le altre tipologie di servizi pubblici locali».

15.25

[ENDRIZZI](#)

Al comma 1 lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «escludendo forme di privatizzazione, anche parziale, delle reti».

15.26

[BERTOROTTA](#)

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«m-bis) salvaguardia della possibilità di gestione in proprio ed internalizzazione dei servizi pubblici essenziali».

15.27

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«*m-bis*) individuazione di una disciplina unitaria, su tutto il territorio nazionale, che garantisca la gestione pubblica dei servizi idrici, nel rispetto dei principi sanciti dal risultato referendario del giugno 2011;».

15.28

[DE.PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, lettera n) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la cui fissazione deve tener conto degli incrementi di produttività al fine di ridurre significativamente l'aggravio delle tariffe sui cittadini e le imprese».

15.29

[ENDRIZZI](#)

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «escludendo la possibilità di lucro sui servizi pubblici».

15.30

[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«*n-bis*) individuazione di tariffe agevolate per i piccoli comuni e i comuni montani;».

15.31

[BERTOROTTA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

15.32

[BERTOROTTA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:

o) «individuazione di soggetti fa cui funzione di controllo dei servizi pubblici locali a rilevanza economica debba essere caratterizzata da principi di neutralità, terzietà ed imparzialità».

15.33

[ENDRIZZI](#)

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«*o-bis*) introduzione e potenziamento di forme obbligatorie di consultazione dei cittadini e di partecipazione diretta alla formulazione di indirizzi alle amministrazioni pubbliche e alle società di servizi sulla qualità e sui costi dei medesimi».

15.0.1

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

15.0.2

[PANIZZA](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione».

15.0.3

[PALERMO](#), [ZELLER](#), [BATTISTA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Norma di coordinamento per le regioni a statuto speciale e le province autonome)

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.».

15.0.4

[FAVERO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 259, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il comma 9 è sostituito dai seguenti:

"9. La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono autorizzati, su richiesta dell'ente, a consolidare l'esposizione debitoria dell'ente locale, al 31 dicembre precedente l'anno entro il quale raggiungere l'equilibrio, in uno o più mutui trentennali, con esclusione delle rate di ammortamento già scadute. Conservano validità i contributi statali e regionali già concessi in relazione ai mutui preesistenti.

9-bis. Il consolidamento dell'esposizione debitoria di cui al comma 9 comprende, nella quota capitale, le somme eventualmente dovute per le eventuali penalità e/o maggiori spese connesse all'estinzione anticipata dell'indebitamento, siano esse legate all'estinzione anticipata dei precedenti contratti di mutuo ovvero al rimborso anticipato od al riacquisto dei prestiti obbligazionari. Il consolidamento di che trattasi potrà avvenire in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9, secondo periodo e di cui all'articolo 35, comma 9, ultimo periodo, della legge n. 724 del 23 dicembre 1994, nonché di cui all'articolo 41 comma 2 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001.

9-ter. Il consolidamento dell'esposizione debitoria di cui al comma 9 può comprendere, inoltre, nella quota capitale, l'ammontare complessivo del disavanzo come complessivamente calcolabile al 31 dicembre dell'anno nel quale viene raggiunto l'equilibrio finanziario.

9-quater. Per tutta la durata dell'ammortamento dei mutui contratti ai sensi del comma che precedono, la quota del 70 per cento delle eventuali economie annuali di parte corrente, risultanti nel conto Consuntivo, confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato e potranno essere utilizzate solo per l'estinzione anticipata, "in tutto o in parte, dei mutui assunti ai sensi del presente comma. Nel corso della durata dell'ammortamento dei mutui contratti ai sensi dei comma che precedono, l'Ente non potrà assumere alcun indebitamento la cui rata annuale incida in misura superiore al 30 per cento di eventuali nuove e maggiori entrate correnti certe e durature accertate nel penultimo esercizio"».

15.0.5

[FAVERO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15- bis.

1. All'articolo 259, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. L'ente locale qualora dopo aver espletato tutte le operazioni previste nei precedenti commi, dimostri di non essere ancora in grado di garantire la realizzazione di un bilancio stabilmente riequilibrato, attiva le procedure per la riduzione delle rate di ammortamento dei mutui accesi entro il 31 dicembre del penultimo anno precedente la data della deliberazione di cui al primo comma dell'articolo 246. A tale proposito, dovrà essere valutata, fra gli istituti della rinegoziazione, della surroga e della sostituzione, quale sia la formula economicamente più conveniente per l'Ente. La durata massima del periodo di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente comma non potrà comunque essere superiore a cinquant'anni e la quota di riduzione annuale delle rate di ammortamento dei mutui preesistenti dovrà essere contenuta nel limite massimo della somma esclusivamente necessaria per il riequilibrio del bilancio. Per tutta la durata dell'ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente comma, la quota del 70 per cento delle eventuali economie

annuali di parte corrente, risultanti nel conto consuntivo, confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato e potranno essere utilizzate solo per l'estinzione anticipata, in tutto o in parte, dei mutui assunti ai sensi del presente comma sempre nel corso della durata dell'ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente comma, l'Ente non potrà assumere alcun indebitamento la cui rata annuale incida in misura superiore al 30 per cento di eventuali nuove e maggiori entrate correnti certe e durature accertate nel penultimo esercizio. Con apposito decreto, da adottare da parte del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno stabilite le modalità attuative del presente comma"».

15.0.6

[MANDELLI](#), [SCIASCIA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: «Capo»:

«Capo V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di bilanci degli Enti Locali)

1. All'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Per l'anno 2014 le disposizioni di cui al comma 2 sono differite, per i soli comuni che hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2013, al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore delle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)."

G/1577/6/1

[LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)

Il Senato,

premesse che:

il disegno di legge delega in esame all'articolo 15 detta alcuni principi e criteri direttivi in materia di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali;

negli ultimi anni in questa materia si sono succedute e sovrapposte norme spesso contraddittorie;

ove tali norme prevedevano termini per la loro attuazione, essi sono stati successivamente prorogati o comunque sovente non è stata data applicazione agli obblighi che prescrivevano;

una razionalizzazione di tali norme all'interno di un testo unico sarebbe quanto mai opportuna; considerato che:

quanto al perimetro di azione delle partecipate, l'articolo 3, comma 27 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) afferma che «al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici ... e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte (di amministrazioni pubbliche), nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza»;

il comma 29 dello stesso articolo prevede che «entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (31 dicembre 2010), le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27»;

tale termine è stato interpretato dalla magistratura contabile come la data entro la quale gli enti avrebbero dovuto avviare la procedura di dismissione, ma non obbligatoriamente completare l'*iter*; di conseguenza, entro tale termine gli enti hanno deliberato la dismissione delle partecipazioni vietate,

ma in molti casi non hanno effettivamente ceduto tali partecipazioni,

la legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, ha disposto (con l'articolo 1, comma 569) che «Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (ovvero il 31 dicembre 2014), decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione (ovvero entro il 31 dicembre 2015) la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile» (cioè valore di mercato, se lo Statuto non prevede criteri specifici);

quanto alla definizione degli ambiti territoriali ottimali, il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, con l'articolo 25 ha introdotto l'articolo 3-bis nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, al fine di disciplinare gli ambiti territoriali e i criteri di organizzazione dei servizi pubblici locali, allo scopo di realizzare economie di scala e differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza dei servizi stessi; la norma prevede che decorso inutilmente il termine del 30 giugno 2012, «il Consiglio dei ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio in caso di inadempienza»;

lo stesso decreto ha anche novellato l'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011 con l'obiettivo di limitare ulteriormente le possibilità di ricorrere alle gestioni dirette e di incentivare le gestioni concorrenziali nei diversi segmenti del comparto;

il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (cosiddetta «Milleproroghe») con l'articolo 11, decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, ha disposto (con l'articolo 13, comma 2) che «La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014». Ha inoltre disposto (con l'articolo 13, comma 3) che «Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014»;

impegna il Governo,

in attesa della predisposizione ed attuazione dei decreti delegati, a garantire l'attuazione delle norme in vigore, effettuando se necessario ispezioni ed attivando poteri sostitutivi a segnalare in ogni caso alla Corte dei conti le amministrazioni locali inadempienti.

Art. 16

16.0.1

[GIOVANNI MAURO](#), [D'ANNA](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni della presente legge e dei decreti delegati, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 215 (pom.) dell'11/11/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 2014
215ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia e per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(1261\)](#) *Elena FERRARA ed altri. - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*

[\(1620\)](#) *MAZZONI. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete internet a tutela dei minori*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

La [PRESIDENTE](#), dopo aver avvertito che la Commissione bilancio non si è ancora espressa sul testo e sugli emendamenti, invita il relatore e il rappresentante del Governo a formulare il proprio parere sugli emendamenti presentati.

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), quanto all'ordine del giorno

G/1261/1/1, esprime parere contrario sul primo capoverso del dispositivo. Esprime, inoltre, parere favorevole sul secondo capoverso, a condizione che l'espressione: "sia prevista la possibilità" sia sostituita dall'altra: "sia valutata la possibilità". Infine, esprime parere favorevole sul terzo capoverso, purché, dopo le parole: "l'operato della Polizia postale" siano aggiunte le altre: "con i diversi attori territoriali e in coordinamento con i centri territoriali di supporto e i centri territoriali di inclusione".

Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.2, mentre invita i presentatori a trasformare l'emendamento 1.3 in un ordine del giorno.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1 e 2.2 e contrario sugli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7. Invita, quindi, i presentatori a trasformare l'emendamento 2.8 in un ordine del giorno. Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3 e favorevole sugli emendamenti 3.1 e 3.2. Il parere è altresì contrario sull'emendamento 3.3 e favorevole sugli emendamenti 3.4, 3.5 e 3.6.

Dopo essersi pronunciato in senso contrario sull'emendamento 3.7, propone di riformulare l'emendamento 4.1, sostituendo - sia al comma 1, che al comma 1-*bis* - le parole: "linee guida" con le altre: "linee di orientamento", nonché l'espressione: "nonché le risorse necessarie all'attuazione degli interventi individuati" con l'altra: "senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica".

Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti 4.2, 4.3 e 4.4 e favorevole sugli emendamenti 4.5, 4.6 e 4.7. Il parere è altresì contrario sull'emendamento 4.8. Invita i presentatori a trasformare l'emendamento 4.0.1 in un ordine del giorno. Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento 4.0.2 e favorevole sull'emendamento 5.1.

Conclude, pronunciandosi in senso contrario sugli emendamenti 5.2, 6.1, 6.2 e 6.0.1.

Il sottosegretario D'ONGHIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (M5S) ritira l'ordine del giorno n. 1, riservandosi di presentarlo per l'esame in Assemblea.

Il senatore [PAGLIARI](#) (PD) chiede di aggiungere la propria firma agli emendamenti 2.1, 2.4, 3.1, 3.6, 4.1, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2, 6.1 e 6.0.1.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

- (909) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto**
(1211) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza
(1231) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso
(1316) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili
(1360) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

(Parere alla 2a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice **LO MORO (PD)**, nel riferire sui disegni di legge in esame, si sofferma sulle questioni più rilevanti, segnalando che le diverse soluzioni normative proposte intervengono, da una parte, sulla regolamentazione delle unioni civili e, dall'altra, sul riconoscimento giuridico delle convivenze.

Ricorda che, presso la Commissione giustizia, la relatrice ha presentato uno schema di testo unificato che, benché non sia stato ancora adottato come testo base per il seguito dell'esame, è stato oggetto di un ampio e articolato dibattito. A suo avviso, pertanto, è opportuno che la discussione in sede consultiva tenga conto dei contenuti del testo elaborato dalla relatrice in attesa che, una volta adottato come testo base, esso sia trasmesso alla Commissione affari costituzionali per il parere.

Si sofferma, quindi, sull'istituto delle unioni civili, volto a disciplinare relazioni affettive anche tra persone dello stesso sesso, le quali chiedono di certificare la loro unione attraverso l'iscrizione in apposito registro istituito presso gli uffici comunali. La riflessione che occorre compiere, nella valutazione di compatibilità costituzionale, riguarda, in particolare, la portata degli effetti che discenderebbero dal ricorso al nuovo istituto. Alcuni dei disegni di legge all'esame, come pure la proposta di testo unificato, prevedono che ai rapporti sorti sulla base del patto di convivenza siano sostanzialmente riconosciuti gli effetti che la legge fa discendere dal vincolo matrimoniale, con particolare riguardo ai diritti successori e all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

Pur riservandosi di formulare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito, ritiene fin d'ora che l'introduzione nell'ordinamento di un istituto di tale natura risponde innanzitutto all'esigenza di colmare un vuoto normativo che distanzia l'Italia dagli altri ordinamenti europei. Esso appare ormai indifferibile, in considerazione delle profonde trasformazioni sociali e culturali e a seguito della progressiva espansione dei diritti individuali attinenti alla sfera della vita relazionale, che meritano la massima garanzia da parte dell'ordinamento. Ritiene, peraltro, che non possano ravvisarsi profili di contrasto con il quadro costituzionale di riferimento. La speciale tutela che la Costituzione riconosce alla famiglia come società naturale fondata sul matrimonio non esclude la possibilità di creare nuovi istituti per regolare forme di convivenza diverse da quelle tradizionali. Tuttavia, appare opportuno richiamare il legislatore all'osservanza di una terminologia quanto più possibile rigorosa, al fine di evitare dubbi di natura interpretativa e confusione con gli istituti civilistici attualmente vigenti. Ad esempio, in luogo di espressioni quali "vincolo familiare" o "stato vedovile", propri del regime matrimoniale, si dovrebbe fare uso di formule quali "relazione di parentela" o "coniuge superstite", più adatte alla tipologia del nuovo istituto.

Si sofferma, quindi, sull'altra questione affrontata da alcuni disegni di legge, come pure dallo schema di testo unificato proposto dalla relatrice, ovvero la disciplina delle convivenze tra persone maggiorenni, unite da legami affettivi e di solidarietà, che convivano stabilmente e non siano legate da rapporti di parentela. A costoro verrebbero riconosciuti diritti di diversa natura, tra cui, in particolare, l'assistenza in caso di malattia o ricovero, il diritto all'abitazione e la successione nel contratto di locazione, l'inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, nonché l'obbligo - in caso di separazione - di prestare gli alimenti al convivente in stato di bisogno.

Anche per il regime delle convivenze di fatto, non ravvisa profili di criticità costituzionale, sebbene la disciplina proposta, a suo avviso, non appaia esaustiva, in quanto non sembrano contemplate altre possibili forme di convivenza alle quali, per ragioni di coerenza normativa e più in generale nel

rispetto del principio di uguaglianza, potrebbe essere necessario apprestare analogo tutela.

Auspica, in conclusione, che si svolga un'ampia discussione, in considerazione del rilievo assoluto della materia trattata e dei molteplici profili coinvolti, che incidono in modo significativo sulla vita e sulla libertà della persona.

Il senatore [BRUNO](#) (*FI-PdL XVII*), riservandosi di intervenire in una fase successiva dell'esame, ritiene che la proposta di testo unificato elaborata dalla relatrice e non ancora adottata come testo base presenta rilevanti profili critici di costituzionalità. A suo avviso, infatti, il doveroso riconoscimento di diritti alle coppie omosessuali non può prescindere dal principio, sancito dall'articolo 29 della Costituzione, in base al quale la famiglia è definita società naturale fondata sul matrimonio. Pertanto, al di là del diverso *nomen iuris*, sarebbe improprio parificare le unioni civili ai vincoli coniugali, soprattutto con riferimento alle adozioni. Ritiene necessario, quindi, un esame approfondito dei disegni di legge presentati in materia, affinché sia introdotta una regolamentazione equilibrata e coerente con le norme costituzionali.

Il senatore [PAGLIARI](#) (*PD*) sottolinea che, non essendo ancora stato adottato un testo base da parte della Commissione giustizia, la discussione dovrebbe vertere in generale sulle modalità con cui regolamentare le diverse forme di convivenza.

Nel ritenere necessaria l'introduzione di una disciplina specifica e autonoma sulle unioni civili, precisa che - sotto il profilo del regime giuridico - questo istituto dovrebbe restare distinto da quello del matrimonio, riconosciuto dalla Costituzione come fondamento della famiglia. Osserva, inoltre, che in un ordinamento civile evoluto non può mancare il riconoscimento delle convivenze di fatto. Sarebbe opportuno, tuttavia, tenere conto di tutti i casi in cui due persone di diverso sesso sono unite da legami affettivi con finalità di reciproco sostegno, anche quelli non configurabili come convivenze *more uxorio*, soprattutto ai fini del diritto successorio.

Il senatore [MIGLIAVACCA](#) (*PD*) sottolinea l'urgenza di adeguare la legislazione italiana alla realtà sociale, estendendo anche alle parti delle unioni civili i diritti riconosciuti ai coniugi, come peraltro già avviene in altri Paesi europei, come ad esempio in Germania. A suo avviso, potrebbe eventualmente destare maggiori perplessità la disciplina delle convivenze di fatto, in quanto questo istituto sembra quasi sovrapporsi al matrimonio.

Trattandosi di una materia molto complessa, auspica che la discussione sia particolarmente approfondita.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 216 (pom.) del 12/11/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 2014
216ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Rughetti.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

[\(281\)](#) **MARINELLO** ed altri. - *Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari nelle relazioni istituzionali*

[\(358\)](#) **RANUCCI**. - *Disposizioni in materia di attività di lobbying e relazioni istituzionali*

[\(643\)](#) **NENCINI** ed altri. - *Disciplina della rappresentanza di interessi*

[\(806\)](#) **D'AMBROSIO LETTIERI**. - *Riconoscimento e disciplina dell'attività di lobbying e di relazioni istituzionali nonché istituzione della Commissione parlamentare di controllo sull'attività dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari*

[\(992\)](#) **MANCONI** e **ICHINO**. - *Norme sul riconoscimento e sulla regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi presso organismi istituzionali*

[\(1191\)](#) **MILO** ed altri. - *Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari*

[\(1497\)](#) **Isabella DE MONTE** ed altri. - *Disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari e istituzione del registro pubblico dei rappresentanti di interessi*

[\(1522\)](#) **ORELLANA** e **BATTISTA**. - *Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i*

decisori pubblici

(1632) Laura PUPPATO ed altri. - Norme in materia di attività di rappresentanza di interessi - e petizioni nn. 217 e 768 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 novembre.

Il senatore **MAZZONI** (*FI-PdL XVII*), intervenendo in discussione generale, ritiene non più rinviabile l'introduzione, nell'ordinamento italiano, di una disciplina della rappresentanza di interessi. Una regolazione secondo criteri di trasparenza di tale attività, infatti, consentirebbe una più ampia partecipazione dei cittadini ai processi decisionali, attraverso il corretto confronto tra interessi diversi, nell'interesse della collettività. Si eviterebbero, in tal modo, quelle opacità che finora, in Italia, hanno contribuito a conferire una connotazione negativa all'attività di *lobbying*. Nello stesso tempo, una regolamentazione compiuta di tale attività potrebbe prevenire il rischio di fenomeni di condizionamenti o di illecite pressioni, soprattutto in considerazione della recente normativa che ha previsto la progressiva abolizione del finanziamento pubblico dei partiti.

Richiama, quindi, sinteticamente, i contenuti del disegno di legge n. **806**, che intende facilitare l'accesso all'attività legislativa, normativa, regolatoria e amministrativa dei soggetti pubblici e privati, rappresentati da professionisti accreditati e professionalmente formati. Si tratta di figure professionali che necessitano, a suo avviso, di una rappresentanza associativa, di una formazione professionale adeguata, di una regolamentazione appropriata e di una definizione legislativa a tutela della loro professionalità. A tale scopo, si prevede l'istituzione di un registro dei portatori e rappresentanti di interessi particolari, i quali saranno tenuti a seguire anche un codice etico da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Inoltre, si prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di controllo, con lo scopo di verificare i requisiti ai fini dell'iscrizione nel registro e di vigilare sul rispetto del codice, nonché sugli obblighi e sui diritti dei rappresentanti di interessi particolari.

La senatrice **BISINELLA** (*LN-Aut*), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime l'orientamento favorevole del suo Gruppo circa l'opportunità di procedere ad audizioni di esperti in materia.

Il senatore **MARAN** (*SCpI*), nell'associarsi alle considerazioni della senatrice Bisinella, propone che siano auditi rappresentanti della Federazione relazioni pubbliche italiana (FERPI).

Il senatore **ENDRIZZI** (*M5S*) ritiene che sarebbe preferibile svolgere le audizioni solo dopo l'adozione del testo base, in modo che gli esperti possano offrire elementi utili per consentire ai parlamentari di svolgere in modo più consapevole la successiva attività emendativa.

La **PRESIDENTE**, pur comprendendo il rilievo del senatore Endrizzi, reputa opportuno acquisire l'orientamento del relatore sulla questione.

Il relatore **CAMPANELLA** (*Misto-ILC*) ritiene che il contributo degli esperti della materia, oltre a consentire l'approfondimento delle questioni più rilevanti, possa offrire indicazioni utili per l'elaborazione di un testo da adottare come base per il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 novembre.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) si sofferma sullo schema di testo unificato presentato dalla relatrice e ancora non adottato dalla Commissione giustizia come base per il seguito dell'esame. Sottolinea che, a suo avviso, non emergono profili di criticità costituzionale. Al fine di adeguare l'ordinamento italiano a quello dei Paesi più avanzati sul piano del riconoscimento dei diritti, appare peraltro indispensabile regolare sia le unioni civili tra persone dello stesso sesso sia le convivenze di fatto tra persone eterosessuali, le quali - pur legate da una relazione affettiva - scelgono liberamente di non contrarre matrimonio.

Rileva, inoltre, la necessità di disciplinare - come proposto nel disegno di legge n. [909](#) - anche le unioni cosiddette di mutuo aiuto, che possono instaurarsi tra persone dello stesso sesso, legate da vincoli di parentela o amicizia. Queste forme di convivenza, determinate da situazioni di interdipendenza economica o affettiva, infatti, risultano sempre più diffuse a causa della crisi economica e della riduzione dei servizi sociali.

Il senatore [ROMANO](#) (*PI*) propone lo svolgimento di audizioni di esperti, al fine di approfondire la questione del riconoscimento di diritti ad altre forme di convivenza, in quanto il tema ha certamente implicazioni di natura costituzionale, ma coinvolge profili etici di assoluto rilievo.

Il senatore [MAZZONI](#) (*FI-PdL XVII*) sottolinea la necessità di adeguare il quadro normativo, tenendo conto dei cambiamenti culturali e di costume della società. A tale proposito, ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, ha già sollecitato il legislatore a individuare forme di tutela giuridica di queste forme di convivenza, alla luce degli articoli 2 e 29 della Costituzione. A suo avviso, tuttavia, lo schema di testo unificato proposto dalla relatrice e non ancora adottato dalla

Commissione giustizia come base per il seguito dell'esame, nel richiamare il modello tedesco, appare in contrasto con il quadro costituzionale di riferimento, in quanto prevede una sostanziale equiparazione al matrimonio.

Ritiene opportuno, quindi, riconoscere anche alle persone conviventi e non coniugate i diritti in materia previdenziale, assistenziale e sanitaria, mantenendo tuttavia inalterata la specificità del vincolo coniugale. A suo avviso, inoltre, bisognerebbe precisare anche gli obblighi e le responsabilità - connessi al riconoscimento di tali diritti - nei confronti del *partner* più debole, in caso di scioglimento del rapporto di convivenza.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) osserva che il legislatore non può restare indifferente di fronte ai mutamenti della realtà sociale, che risulta ormai molto articolata. Si assiste, infatti, alla formazione di vincoli di convivenza differenti dal matrimonio, che meritano di ricevere analoga tutela sotto il profilo giuridico per ragioni di uguaglianza. Ritiene, inoltre, che la trattazione dei disegni di legge sulle unioni civili e le convivenze di fatto debba prescindere da contrapposizioni di tipo ideologico o da considerazioni di natura elettorale, in quanto si tratta di temi sensibili, che hanno rilevanti implicazioni anche sul piano culturale.

La senatrice [BISINELLA](#) (*LN-Aut*) ritiene opportuno attendere la scelta di un testo base da parte della Commissione giustizia, al fine di orientare in modo efficace il dibattito, che altrimenti rischia di svolgersi solo su principi generali. In ogni caso, occorre compiere un esame approfondito delle soluzioni normative prospettate, valutando attentamente i profili di compatibilità costituzionale, per evitare confusione e improprie assimilazioni agli istituti civilistici conosciuti.

Il senatore [AUGELLO](#) (*NCD*) condivide l'esigenza di riconoscere adeguata tutela giuridica al fenomeno della convivenza al di fuori del regime matrimoniale. Ciò tuttavia non può giustificare un'equiparazione al matrimonio di altre forme di unione, soprattutto nei casi in cui il legame affettivo intercorra tra persone dello stesso sesso. Infatti, la Costituzione, nel definire la famiglia "società naturale" fondata sul matrimonio, presuppone - come emerge dagli orientamenti maggioritari della dottrina e della giurisprudenza - che il rapporto di coniugio possa instaurarsi solo tra persone eterosessuali. Pertanto, il suo Gruppo valuterà con particolare intransigenza la compatibilità delle proposte in tema di unioni civili con i profili costituzionali.

La relatrice [LO MORO](#) (*PD*), dopo aver ringraziato i senatori intervenuti nel dibattito per gli interessanti spunti di riflessione offerti, conferma che intende compiere un ulteriore approfondimento della materia. Tuttavia, a suo avviso, sarebbe preferibile attendere che la Commissione giustizia adotti un testo base, sul quale potrà essere formulata una compiuta e puntuale proposta di parere, che tenga conto dei molteplici profili coinvolti.

Il senatore [BRUNO](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene che sarebbe utile esprimere un parere di costituzionalità che preventivamente consenta di individuare quali criteri debbano essere osservati per definire una regolamentazione delle unioni civili compatibile con le norme costituzionali.

La [PRESIDENTE](#) propone di sospendere la discussione, in attesa che la Commissione di merito adotti un testo come base per il seguito dell'esame e lo trasmetta ai fini dell'espressione del parere. In quella fase, potrà essere valutata la proposta, avanzata dal senatore Lucio Romano, di svolgere un ciclo di audizioni di esperti.

La Commissione conviene.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, svolta nella giornata di ieri, nel corso della quale si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge n. [795](#) (scioglimento degli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere per infiltrazioni mafiose).

Si è altresì concordato di avviare l'esame del disegno di legge costituzionale n. [1561](#) (diritto di accesso a *Internet*) e del disegno di legge n. [452](#) (candidabilità, revoca e decadenza del mandato parlamentare), già iscritti all'ordine del giorno.

Infine, si è convenuto di proseguire l'esame dei disegni di legge n. [1307](#) e connessi (identificazione appartenenti forze dell'ordine).

La Commissione prende atto.

Comunica, inoltre, che non si è realizzato un consenso comune sulla proposta, avanzata dalla senatrice Lo Moro, di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge n. [1385](#) (disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati). Conseguentemente, la proposta dovrà essere posta in votazione.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 15,50.

Il senatore [CAMPANELLA](#) (*Misto-ILC*), intervenendo in dichiarazione di voto, ritiene che, prima di procedere all'esame del disegno di legge in materia elettorale, sia opportuno attendere la definizione dell'*iter* della riforma costituzionale per il superamento del bicameralismo. Occorre valutare con attenzione, infatti, la scelta di un sistema elettorale orientato in senso maggioritario, in presenza di una riforma che affida solo alla Camera dei deputati la titolarità del rapporto di fiducia con l'Esecutivo e del potere legislativo.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*), intervenendo in dichiarazione di voto, ritiene che non sia urgente procedere all'esame del disegno di legge elettorale, in quanto, qualora si svolgessero in tempi brevi, le elezioni politiche si svolgerebbero in base al sistema elettorale risultante dalla sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale.

A suo avviso, sarebbe preferibile avviare immediatamente l'esame del disegno di legge n. [452](#), che intende restituire credibilità e trasparenza al Parlamento, affrontando la questione preliminare della incandidabilità di persone condannate con sentenza definitiva.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge n. [1385](#).

La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 16,20.

SULL'ESAME IN SEDE REFERENTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1385 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI)

La **PRESIDENTE** riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, appena conclusa, nel corso della quale si è convenuto all'unanimità di iniziare l'esame del disegno di legge n. [1385](#) a partire dalla seduta di martedì 18 novembre.

Si è concordato, inoltre, di svolgere, previo consenso del Presidente del Senato, un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'istruttoria legislativa, all'interno della quale, nelle giornate di mercoledì 19 e giovedì 20 novembre, procedere all'audizione di esperti e rappresentanti di istituzioni. Si è convenuto di audire i presidenti emeriti della Corte costituzionale Alfonso Quaranta, Franco Gallo, Gaetano Silvestri e Giuseppe Tesoro, i giudici emeriti della Corte costituzionale Sabino Cassese e Luigi Mazzella, il ministro dell'interno Angelino Alfano, il prefetto Nadia Minati, direttore centrale dei servizi elettorali del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, nonché i professori Antonio Agosta e Felice Carlo Besostri, con l'intesa che i Gruppi parlamentari potranno proporre ulteriori audizioni entro venerdì 14 novembre.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 266 (pom.) del 28/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 28 APRILE 2015
266ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, appena conclusa, nella quale si è convenuto di integrare l'ordine del giorno con l'esame in sede referente del disegno di legge n. [1870](#) (Terzo settore, impresa sociale e servizio civile universale), che avrà inizio nella seduta di giovedì 7 maggio.

Comunica che l'indagine conoscitiva sui temi dell'immigrazione è stata autorizzata dal Presidente del Senato. A tale proposito, si è concordato di procedere, in primo luogo, all'audizione del ministro dell'interno, Angelino Alfano, del ministro degli affari esteri, Paolo Gentiloni Silveri, del ministro della giustizia, Andrea Orlando, nonché dell'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri, Federica Mogherini.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

- [\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*
- [\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*
- [\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*
- [\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*
- [\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*
- [\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*
- [\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*
- [\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*
- [\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*
- [\(1745\)](#) *SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*
- [\(1763\)](#) *ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*
- (Parere alla 2a Commissione su testo unificato. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 novembre 2014.

La relattrice [LO MORO](#) (PD) riferisce sul testo unificato adottato dalla Commissione giustizia nella seduta del 26 marzo. Esso è composto da 19 articoli suddivisi in due Titoli.

Il Titolo I, comprendente gli articoli da 1 a 7, è dedicato alla regolamentazione delle unioni civili. In particolare, l'articolo 1 prevede che due persone dello stesso sesso possano costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni, successivamente trascritta nell'apposito registro. Al comma 3 dello stesso articolo sono elencate le cause impeditive per la costituzione di un'unione civile: la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile; la minore età, salvo apposita autorizzazione del tribunale; l'interdizione per infermità di mente; la sussistenza di vincoli di parentela, affinità o adozione; la condanna di una delle due persone per omicidio consumato o tentato sul coniuge o sulla parte dell'unione civile dell'altra. La sussistenza di una di queste cause impeditive comporta la nullità dell'unione civile. Tale unione è certificata da un documento che ne attesti la costituzione, nel quale siano indicati i dati anagrafici delle parti, il loro regime patrimoniale e la loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni. Infine, le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile, scegliendolo tra i loro cognomi.

L'articolo 3 stabilisce che all'unione civile si applicano le disposizioni del codice civile sul concorso degli oneri, sugli ordini di protezione contro gli abusi familiari e sulle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia. Inoltre, al comma 3, si prevede che le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, si applichino anche alla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

L'articolo 4 dispone che alle parti dell'unione civile si applicano le disposizioni in materia di diritti

successori, mentre l'articolo 6, nel regolare lo scioglimento dell'unione civile, richiama le disposizioni vigenti per lo scioglimento del matrimonio. Infine, l'articolo 7 delega al Governo la regolamentazione dell'unione civile, fissando alcuni principi e criteri direttivi.

Il Titolo II, comprendente gli articoli da 8 a 19, introduce e disciplina l'istituto della convivenza di fatto tra persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario e in caso di malattia o di ricovero nelle strutture ospedaliere.

L'articolo 10 regola il diritto di abitazione e i casi di successione nel contratto di locazione per i conviventi di fatto, mentre l'articolo 11 dispone in materia di inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare.

L'articolo 12 prevede l'obbligo di mantenimento o alimentare in caso di cessazione della convivenza di fatto, mentre l'articolo 13 riconosce al convivente di fatto, che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente, una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato. Sono applicate al convivente di fatto le norme previste per il coniuge sulle misure di interdizione e di inabilitazione, nonché le misure per il risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti del contratto di convivenza.

L'articolo 16 disciplina il contratto di convivenza, che è un accordo con cui i conviventi di fatto disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e fissano la comune residenza. Tale contratto, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, ricevuti da un notaio in forma pubblica. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termini o condizioni che, in caso di inserimento, si considerano come non apposti.

L'articolo 17 elenca le cause di nullità del contratto di convivenza: la sussistenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza; la minore età, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile; l'interdizione giudiziale; la condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile.

All'articolo 18 è disciplinata la risoluzione del contratto di convivenza, che può avvenire per accordo delle parti, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona, nonché morte di uno dei contraenti.

Infine, l'articolo 19 stabilisce che ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti; se i contraenti sono di diversa cittadinanza, si applica la legge del luogo di registrazione della convivenza.

In conclusione, sottolinea l'indifferibilità di un intervento normativo in una materia in cui l'Italia sconta un ritardo considerevole, rispetto agli altri Paesi europei, soprattutto con riferimento al riconoscimento dei diritti civili alle coppie omosessuali.

A tale proposito, ricorda che la Corte di cassazione, con la sentenza n. 4184 del 2012, ha stabilito che i componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, possono far valere in giudizio, in presenza di specifiche situazioni, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata. Peraltro, segnala che la Corte europea dei diritti umani, in un contesto in continua evoluzione, ha esteso il divieto di discriminazione, applicando il più ampio concetto di orientamento sessuale. Ciò consente di tenere conto delle profonde trasformazioni sociali e culturali nel riconoscimento dei diritti individuali attinenti alla sfera della vita relazionale e, in particolare, della vita familiare.

Il senatore [BRUNO](#) (*FI-PdL XVII*) esprime alcune perplessità sull'istituto della convivenza di fatto. A suo avviso, la disciplina prevista non appare esaustiva delle differenti forme di convivenza attualmente

esistenti, per quanto non giuridicamente riconosciute. Ad esempio, sembra che il nuovo istituto non possa essere applicato a due persone che condividano l'abitazione, a prescindere dal tipo di relazione che le lega. Ritiene, pertanto, che, con l'introduzione della nuova normativa, si finirebbe paradossalmente per limitare il concetto di convivenza rispetto all'accezione comunemente intesa.

La senatrice [LO MORO](#) (PD) ritiene che possa risultare riduttivo il riferimento al legame affettivo. A suo avviso, sarà necessaria una riflessione approfondita per individuare una formula normativa adeguata, capace di tenere conto delle differenti forme di convivenza che si registrano nel tessuto sociale, anche in assenza di rapporti affettivi o di parentela, motivate, ad esempio, da ragioni economiche o da necessità di mutua assistenza.

Tuttavia, sottolinea che la Commissione è chiamata a valutare la compatibilità costituzionale delle nuove norme, mentre ogni valutazione nel merito è rimessa alla Commissione giustizia.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.4.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 268 (pom.) del 05/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 5 MAGGIO 2015
268ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

La seduta inizia alle ore 15.

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE NN. 1561 E 1317 (DIRITTO DI
ACCESSO A INTERNET)*

La [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso dell'audizione informale tenutasi dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è tenuto mercoledì 29 aprile, il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha depositato una memoria, che sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Comunica, inoltre, che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti da riferirsi al disegno di legge costituzionale n. [1561](#), adottato come testo base, è fissato per giovedì 21 maggio, alle ore 13.

La Commissione prende atto.

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1522 E CONNESSI (ATTIVITA' DI
RAPPRESENTANZA INTERESSI)*

La **PRESIDENTE** comunica che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti da riferirsi al disegno di legge n. [1522](#), adottato come testo base, è stato prorogato a giovedì 14 maggio, alle ore 13.

La Commissione prende atto.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 865 (COMMISSIONE NAZIONALE DIRITTI UMANI)

La **PRESIDENTE** informa che è stato presentato il disegno di legge n. [1908](#) (Istituzione del Garante nazionale dei diritti umani), d'iniziativa dei senatori Manconi e Mazzoni, che, non appena assegnato, potrà essere trattato congiuntamente al disegno di legge n. [865](#), per il quale era già stato fissato alle ore 13 di giovedì 7 maggio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Pertanto, comunica che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferire a un testo base ancora da adottare per il prosieguo dell'esame, è prorogato a data da definire in una prossima seduta.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifica al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

- [\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*
- [\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*
- [\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*
- [\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*
- [\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*
- [\(1745\)](#) *SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*
- [\(1763\)](#) *ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

(Parere alla 2a Commissione su testo unificato. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

In assenza di richieste di intervento nel dibattito, la [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame del testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, con l'intesa che il parere della relatrice Lo Moro sarà posto in votazione nella seduta che sarà convocata per martedì 12 maggio.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

[\(1289\)](#) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA - Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare*

[\(77\)](#) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEGORER. - Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di ordinamento degli enti locali nella regione*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La [PRESIDENTE](#) avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti riferiti al disegno di legge costituzionale n. [1289](#). Rinvia pertanto il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.4.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 269 (pom.) del 06/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 2015
269ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

- [\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*
- [\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifica al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*
- [\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*
- [\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*
- [\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*
- [\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*
- [\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*
- [\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*
- [\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

(1745) SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto

(1763) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze

(Parere alla 2a Commissione su testo unificato. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 aprile e rinviato nella seduta pomeridiana del 5 maggio.

Il senatore **MAZZONI** (*FI-PdL XVII*) formula considerazioni complessivamente positive sul testo base approvato dalla Commissione giustizia in materia di unioni civili e convivenze di fatto, precisando tuttavia che il suo intervento non rappresenta la posizione del Gruppo Forza Italia, all'interno del quale si registrano opinioni differenti.

Appare certamente non più rinviabile un intervento legislativo in materia, in considerazione delle profonde trasformazioni sociali e culturali in atto. Peraltro, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, ha già affermato che le stabili convivenze formate da coppie di persone omosessuali hanno diritto al pieno riconoscimento legislativo di un insieme di diritti e doveri, sulla base dell'articolo 2 della Costituzione.

Ritiene pertanto condivisibile la scelta di prevedere una tutela giuridica per le unioni civili tra persone dello stesso sesso, con la conseguente estensione ad esse dei diritti già riconosciuti alle persone legate da un vincolo matrimoniale. Infatti, anche tali forme di convivenza sono qualificabili come formazioni sociali, nelle quali si svolge la personalità umana. Il riferimento all'articolo 2 della Costituzione consente di salvaguardare la specificità del matrimonio e la centralità della famiglia nella società italiana e, al contempo, di stabilire le condizioni per l'accesso ai benefici di ordine fiscale, previdenziale o ereditario anche per le parti delle unioni civili. Tuttavia, ritiene che sarebbe preferibile estendere il riconoscimento di tali diritti a tutte le coppie legate da un vincolo affettivo e stabilmente conviventi, in quanto potrebbe risultare discriminatorio il riferimento alle sole coppie omosessuali.

Rileva un'ulteriore criticità in merito alle adozioni, che a suo avviso dovrebbero essere consentite anche all'interno delle unioni civili, per salvaguardare il diritto del bambino a crescere con un genitore, anche se non è quello biologico. In tal senso, del resto, si è già espressa la Corte europea dei diritti dell'uomo.

Infine, segnala che l'estensione delle norme in materia di pensione di reversibilità, pur essendo doverosa, potrebbe avere conseguenze particolarmente onerose sul sistema previdenziale.

Conclude, auspicando che all'estensione dei diritti consegua anche un più ampio grado di responsabilità delle parti delle unioni civili, soprattutto in caso di scioglimento del rapporto, a vantaggio del *partner* più debole.

Il senatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ricorda che, per i profili di competenza della Commissione, il giudizio sul testo in esame non può che essere favorevole, in quanto una consolidata giurisprudenza costituzionale ha rilevato la necessità di riconoscere una tutela giuridica anche alle coppie omosessuali.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, invece, sarebbe stato preferibile prevedere una forma di tutela più avanzata, in linea con quella riconosciuta da altri Paesi europei. In ogni caso, è auspicabile che in futuro vi sia una progressiva estensione dei diritti riconosciuti alle unioni civili, anche attraverso i pronunciamenti giurisprudenziali.

Il senatore **AUGELLO** (*AP (NCD-UDC)*) esprime la propria contrarietà al testo adottato dalla Commissione giustizia, ritenendo che siano ravvisabili profili critici di incompatibilità costituzionale.

A suo avviso, infatti, le norme proposte in tema di unioni civili incidono indirettamente sull'articolo 29 della Costituzione, che riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e quindi esclude ogni possibile equiparazione giuridica: Per realizzare un obiettivo di tale portata, occorrerebbe prima avviare una procedura di revisione costituzionale volta a modificare l'articolo 29. In conclusione, nel ritenere inaccettabili soluzioni di compromesso che determinino una sostanziale equiparazione delle unioni civili al matrimonio, ritiene opportuno prevedere l'estensione di alcuni diritti alle coppie omosessuali stabilmente conviventi. Auspica che il Governo presenti un proprio disegno di legge in tal senso.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (M5S) ritiene improprio che la discussione sia condizionata da valutazioni di carattere politico e dal riferimento al patrimonio di valori culturali in cui si riconoscono alcuni partiti. Del resto, la finalità dell'intervento normativo è quello di disciplinare forme di convivenza già ampiamente diffuse nella società italiana, che il legislatore non può trascurare.

La [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 15,55.

IN SEDE REFERENTE

(1289) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA - Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare

(77) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEGORER. - Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di ordinamento degli enti locali nella regione

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 aprile e rinviato nella seduta pomeridiana del 5 maggio.

La [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione bilancio ha espresso sul testo un parere favorevole, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione di alcune modifiche. Il relatore ha conseguentemente presentato gli emendamenti 2.500 e 9.500, pubblicati in allegato, al fine di recepire quelle condizioni.

Comunica, inoltre, che la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 01.3 e di semplice contrarietà sugli emendamenti 01.101, 01.100, 01.4, 1.100, 1.2, 2.100, 2.1, 5.100, 5.1, 6.100, 6.1, 7.1, 7.100, 7.2, 8.100, 8.1, 9.1 e 9.100.

Il relatore [RUSSO](#) (PD) riconsidera il parere precedentemente espresso sull'emendamento 01.1 e formula un avviso favorevole.

Il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione sull'emendamento 01.1.

Il senatore [BATTISTA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), annunciando il proprio voto favorevole sull'emendamento 01.1, precisa che la proposta è volta a modificare l'articolo 2 dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia, al fine di inserire il riferimento ai territori provinciali di Trieste e Pordenone.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 01.1, posto ai voti, è approvato.

Il senatore [BATTISTA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira gli emendamenti 01.2 e 01.3.

L'emendamento 01.101, di cui il relatore aveva già annunciato il ritiro, è fatto proprio dal senatore [CALDEROLI](#) (LN-Aut).

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 01.101 è respinto.

Posti ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono accolti gli identici emendamenti 01.100 e 01.4.

Posti ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono altresì approvati gli identici emendamenti 1.100 e 1.2.

Posti ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono quindi accolti gli identici emendamenti 2.100 e 2.1.

Viene quindi posto in votazione, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.500, che è accolto.

L'emendamento 3.1, fatto proprio dal senatore [COLLINA](#) (PD) in assenza della proponente, è posto ai voti con il parere con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo ed è respinto.

Il senatore [BATTISTA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) osserva che l'emendamento 3.2 lascia inalterata la disposizione vigente sulle incompatibilità dell'ufficio di consigliere regionale, di cui all'articolo 15 dello Statuto speciale. Con il successivo emendamento 3.3, a sua firma, più opportunamente si esclude dai casi di incompatibilità la carica di consigliere provinciale.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è approvato l'emendamento 3.2.

L'emendamento 3.3 risulta pertanto precluso.

Posti ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono accolti gli identici emendamenti 5.100 e 5.1.

Posti ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono quindi approvati gli identici emendamenti 6.100 e 6.1.

L'emendamento 7.1, fatto proprio dal senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*) in assenza della proponente, è posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo ed è respinto.

Posti ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono approvati gli identici emendamenti 7.100 e 7.2.

Posti ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono quindi accolti gli identici emendamenti 8.100 e 8.1.

Posti separatamente ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono accolti gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 8.0.3, mentre l'emendamento 9.100, posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è quindi approvato l'emendamento 9.1.

È quindi posto in votazione con il parere favorevole del rappresentante del Governo l'emendamento 9.500, che è accolto.

Si procede quindi alla votazione del mandato al relatore.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*) ritiene che, a seguito delle modifiche introdotte dalla Commissione, occorre valutare se non sia necessario trasmettere il testo allo stesso Consiglio regionale per l'acquisizione di un parere, in ossequio al principio di leale collaborazione tra organi dello Stato. Ricorda che in tal senso si sono espressi anche alcuni degli esperti ascoltati nel corso delle audizioni informali.

Il senatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene indispensabile trasmettere il testo approvato dalla Commissione al Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, risolvendo in via interpretativa la lacuna normativa su tale aspetto, anche per evitare che successivamente sia sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Rileva che, in caso contrario, i Consigli delle Regioni a Statuto speciale rinunceranno a proporre modifiche per l'adeguamento dei rispettivi Statuti, che pure risultano indispensabili dopo la riforma del Titolo V del 2001, per non correre il rischio di subire una modifica statutaria non preventivamente

concordata.

Il senatore [CRIMI](#) (*M5S*) concorda con le perplessità manifestate dal senatore Palermo. A suo avviso, è inopportuno che sia riconosciuto al Parlamento il potere di modificare unilateralmente lo Statuto di una Regione ad autonomia speciale.

Il senatore [PAGLIARI](#) (*PD*) osserva che, a suo avviso, il Parlamento conserva una competenza piena nell'approvazione delle leggi costituzionali per l'adozione degli Statuti speciali, potendo modificare liberamente anche i disegni di legge di iniziativa dei Consigli regionali. Semmai, una consultazione del Consiglio regionale interessato potrebbe essere ritenuta opportuna in base al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, ma certamente non può considerarsi una fase indefettibile e necessaria del procedimento.

La Commissione conferisce quindi al relatore Russo il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge costituzionale n. [1289](#), come modificato, con proposta di assorbimento del connesso disegno di legge costituzionale n. [77](#).

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

N. [1289](#)

Art. 2

2.500

[RUSSO](#), relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 11.», al comma 3, sostituire la parola: «adeguati» con la seguente: «i».

Art. 9

9.500

[RUSSO](#), relatore

Al comma 2, dopo le parole: «alla regione», inserire le seguenti: «, con le risorse umane, finanziarie e strumentali corrispondenti.».

1.4.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 272 (pom.) del 12/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 12 MAGGIO 2015
272ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

- [\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*
- [\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifica al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*
- [\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*
- [\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*
- [\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*
- [\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*
- [\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*
- [\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*
- [\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

(1745) SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto

(1763) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze

(Parere alla 2a Commissione su testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 maggio.

La relatrice **LO MORO (PD)** precisa preliminarmente che, in considerazione della complessità della materia, appare opportuno formulare un parere argomentato.

Rileva, in primo luogo, che la proposta si compone di due parti, dirette a regolare due distinti istituti: il titolo I ha ad oggetto le unioni civili, mentre il titolo II reca la disciplina delle convivenze di fatto.

L'istituto delle unioni civili è diretto a disciplinare relazioni affettive tra persone dello stesso sesso, le quali possono certificare il loro legame attraverso l'iscrizione in un apposito registro, istituito presso gli uffici comunali. Osserva che la scelta compiuta appare compatibile con il quadro costituzionale, anche alla luce della più recente giurisprudenza di merito e di legittimità e, soprattutto, in riferimento a importanti pronunce con le quali la Corte costituzionale ha affrontato il tema della tutela giuridica delle coppie omosessuali, riconoscendo, in particolare con la sentenza n. 138 del 2010, che all'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra persone dello stesso sesso, spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendo - nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico, con i connessi diritti e doveri. Il fondamento della tutela è rinvenibile, secondo la Corte, nell'articolo 2 della Costituzione, in quanto anche l'unione tra persone dello stesso sesso presenta i caratteri propri di una formazione sociale, intesa come una forma di comunità, idonea a consentire e a favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione. La sentenza, nel riconoscere all'unione omosessuale i caratteri propri di formazione sociale meritevole di tutela - e quindi di regolazione legislativa -, si preoccupa, contestualmente, di porre al riparo l'articolo 29 della Costituzione, esaltando della norma il suo tipico carattere di "garanzia di istituto", funzionale ad assicurare alla famiglia fondata sul matrimonio tra persone di sesso diverso e orientata alla procreazione una tutela esclusiva e differenziata, suscettibile di precludere ogni possibile omologazione ad essa di altre tipologie di vincolo affettivo.

Sottolinea, quindi, che nello stesso senso è orientata anche la giurisprudenza costituzionale successiva, con particolare riguardo alla sentenza n. 170 del 2014, che ha ad oggetto il caso del cosiddetto "divorzio imposto", a seguito di procedimento di rettificazione legale di sesso. La Corte ha affermato che la situazione di due coniugi i quali, nonostante la rettificazione dell'attribuzione di sesso ottenuta da uno di essi, non intendano interrompere il loro rapporto di coniugio, pur ponendosi fuori dal modello del matrimonio, non è equiparabile all'unione di soggetti dello stesso sesso, poiché ciò equivarrebbe a cancellare, sul piano giuridico, un pregresso vissuto, nel cui contesto quella coppia ha maturato reciproci diritti e doveri, anche di rilievo costituzionale che, seppur non declinabili all'interno del modello matrimoniale, non sono, per ciò solo, tutti necessariamente sacrificabili. La Corte ha quindi ribadito l'invito al legislatore ad individuare una forma alternativa, che consenta alla coppia di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tale piano, di assoluta indeterminatezza. Tale compito - si legge nella sentenza - il legislatore è chiamato ad assolvere con la massima sollecitudine, per superare la rilevata condizione di illegittimità della disciplina in esame per il profilo dell'attuale *deficit* di tutela dei diritti dei soggetti in essa coinvolti.

Ribadisce, pertanto, che la regolazione dell'unione civile prevista dal testo unificato appare coerente con l'interpretazione offerta dalla Corte costituzionale, in quanto l'unione tra persone dello stesso sesso, meritevole di tutela alla luce dell'articolo 2 della Costituzione, è regolata in modo autonomo e distinto rispetto all'istituto matrimoniale. Nondimeno, non può non essere adeguatamente considerato

il carattere del tutto particolare dell'unione omosessuale, che è una formazione sociale con caratteri peculiari. Essa, seppure non omologabile al matrimonio, sul piano della regolazione del rapporto può correttamente essere accostata all'istituto matrimoniale, con richiami specifici, in quanto compatibili, alle disposizioni del codice civile in materia, come prevede il testo unificato. Al riguardo, opportunamente, all'articolo 1, comma 3, rispetto alle cause interdittive, si introduce un regime non dissimile da quello matrimoniale, mentre gli articoli 3 e 4 prevedono l'applicazione all'unione civile di alcune specifiche disposizioni del codice civile riguardanti il matrimonio e i diritti successori. Peraltro, il modello prospettato dal legislatore richiama, sotto molteplici aspetti, l'istituto della *eigentragene Lebenspartnerschaft* dell'ordinamento tedesco, del quale mutua la struttura, il procedimento costitutivo e gli effetti. Il Tribunale costituzionale tedesco, chiamato ad occuparsi più volte delle problematiche connesse al rapporto tra matrimonio e unione civile, ha operato nel senso di ridurre sempre più le differenze con l'istituto del matrimonio.

Evidenzia, inoltre, che il canone interpretativo dell'articolo 29 della Costituzione, a garanzia dell'istituto familiare, predispone una speciale tutela al matrimonio come unione tra persone di sesso diverso. Ciò però non può escludere che il legislatore possa estendere alle unioni civili diritti propri dell'istituto matrimoniale, la cui istanza di particolare protezione, accolta dal Costituente, non può considerarsi frustrata da una legislazione sulle unioni omosessuali che ne regoli le forme di esistenza giuridica, modellandole sul matrimonio. D'altra parte, la stessa Corte costituzionale, proprio nella sentenza n. 138 del 2010, ha ammesso, seppure in relazione ad ipotesi particolari, un trattamento omogeneo tra le condizioni della coppia coniugata e quelle della coppia omosessuale. Analogamente, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito questo principio in diverse pronunce. Ricorda, in particolare, la sentenza delle Sezioni unite della Cassazione n. 4184 del 2012, con la quale si riconosce che i componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, se, secondo la legislazione italiana, non possono far valere né il diritto a contrarre matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all'estero, tuttavia - a prescindere dall'intervento del legislatore in materia - quali titolari del diritto alla "vita familiare" e nell'esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza di specifiche situazioni, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata.

Rileva, inoltre, che la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale, in dialogo fecondo e virtuoso con il legislatore, ha spesso riconsiderato alcuni suoi canoni interpretativi. Cita, ad esempio, il radicale mutamento di indirizzo giurisprudenziale realizzato dalla sentenza n. 494 del 2002, in riferimento alla questione di legittimità costituzionale delle disposizioni codicistiche recanti il divieto di indagini sulla paternità dei figli incestuosi: la Corte, mutando completamente posizione rispetto alla sua precedente giurisprudenza, dichiarò fondata la questione, in riferimento alla violazione del diritto allo *status filiationis* e, anche in questo caso, in riferimento alla violazione del principio di uguaglianza. Ritiene, pertanto, che non possa escludersi un'evoluzione interpretativa dell'espressione "società naturale", contenuta all'articolo 29 della Costituzione. A suo avviso, in ragione della duttilità propria dei principi costituzionali, quella formula appare suscettibile di essere oggetto di un'ulteriore indagine ermeneutica, che svincoli il dato normativo dallo stretto richiamo alla *voluntas* del legislatore costituente, avvinta - per evidenti ragioni di contesto storico e culturale - al paradigma eterosessuale del vincolo affettivo, per aprire ad un'interpretazione evolutiva, che tenga conto delle profonde trasformazioni sociali palesate negli ultimi decenni e delle mutate coordinate culturali alle quali il diritto non può restare insensibile. Infatti, alla luce del più avanzato costituzionalismo, i diritti fondamentali, seppure espressione di un ordinamento libero già realizzatosi ed elementi costitutivi del quadro costituzionale, devono essere garantiti anche nella loro dimensione di spazi di esperienza. Si sofferma, quindi, sul titolo II del testo unificato, che regola la convivenza di fatto fra persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile. Da tale forma di convivenza discendono automaticamente alcuni effetti giuridici, mentre altri conseguono alla

stipulazione di un contratto di convivenza, tipizzato agli articoli 8 e seguenti del testo.

Propone di esprimere, quindi, per quanto di competenza, un parere favorevole con alcune osservazioni. In riferimento all'articolo 3, comma 1, appare opportuno che, in luogo del richiamo espresso all'articolo 147 del codice civile (*Doveri verso i figli*), il legislatore elabori una norma autonoma che, pur riproducendo integralmente il contenuto dell'articolo, quanto alla *ratio* e ai suoi effetti, sia però ricostruita in modo tale da rendere l'istituto compatibile con la fattispecie alla quale si riferisce, per i profili di oggettiva specificità che essa presenta e che potrebbero rendere complessa un'applicazione immediata e diretta della disposizione codicistica. In riferimento al titolo II, riguardante la disciplina delle convivenze, occorre verificare, sul piano della tecnica normativa, se possa essere corretto il ricorso all'espressione "convivenza di fatto", nel momento in cui, in ragione dell'automatica produzione di effetti giuridici che ne discendono, la "convivenza di fatto" si risolve sempre in una "convivenza di diritto". Inoltre, con particolare riguardo agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, ritiene necessario valutare se siano stati accuratamente bilanciati, da una parte, il diritto all'autodeterminazione individuale e, dall'altra, il principio solidaristico, in base al quale, come pure ha affermato la più recente giurisprudenza di legittimità e di merito, per il solo fatto della convivenza protratta per un determinato numero di anni - e pur in assenza di ulteriori manifestazioni di volontà - possono sorgere diritti e doveri reciproci. A suo avviso, nel momento in cui la legge fa discendere dalla convivenza una serie articolata di diritti e di doveri, occorre verificare lo spazio di libertà che residua a due persone che desiderino convivere senza far discendere alcuna conseguenza giuridica dalla coabitazione protratta nel tempo. Benché il testo unificato si limiti a codificare diritti già ampiamente riconosciuti in via pretoria, persistono comunque profili di criticità, che richiedono un'ulteriore riflessione, dal momento che, mentre il riconoscimento giurisdizionale vincola esclusivamente le parti del giudizio, la previsione legislativa ha invece efficacia *erga omnes*.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (M5S) chiede alcuni chiarimenti in riferimento all'osservazione formulata nella proposta di parere circa l'estensione alle unioni civili della norma codicistica riguardanti i doveri verso i figli.

La relatrice [LO MORO](#) (PD) ribadisce che, in luogo di un espresso richiamo dell'articolo 147 del codice civile, appare necessaria l'elaborazione di una norma specifica, che precisi gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione di una parte dell'unione civile nei confronti dei figli dell'altra. L'estensione automatica della norma attualmente riferita ai figli della coppia coniugata, infatti, potrebbe causare incertezze sotto il profilo interpretativo.

Il senatore [ZELLER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), intervenendo a titolo personale, ritiene condivisibile l'impostazione dello schema di parere illustrato dalla relatrice. A tale proposito, osserva che il testo unificato proposto dalla Commissione giustizia, riguardo alle unioni civili, fa riferimento al modello dell'ordinamento tedesco, che, nel disciplinare l'istituto della *eigentrage Lebenspartnerschaft*, fa espresso rinvio alle norme vigenti per il matrimonio.

Nell'annunciare il proprio voto favorevole, sottolinea che sarebbe preferibile formulare come condizione il rilievo espresso in merito ai doveri verso i figli, trattandosi di materia molto complessa. Inoltre, appare inopportuno prevedere che dalla semplice convivenza protratta per un determinato numero di anni discenda un sistema articolato di diritti e doveri reciproci. A suo avviso, occorre rispettare anche la scelta libera e consapevole delle coppie che desiderano vivere il proprio legame affettivo senza alcuna implicazione di carattere giuridico.

Il senatore [QUAGLIARIELLO](#) (AP (NCD-UDC)) rileva che il testo unificato in esame può essere suddiviso in tre parti, ciascuna delle quali riconducibile a una *ratio* autonoma e a una diversa prospettiva culturale.

Infatti, le disposizioni del titolo I sono volte a regolare le unioni civili, sostanzialmente parificando l'istituto al matrimonio, attraverso un espresso rinvio alla disciplina codicistica relativa alla famiglia e ai diritti successori.

Il titolo II prevede, al suo interno, due distinti modelli: da una parte, sono riconosciuti diritti individuali come conseguenza automatica della convivenza. Dall'altra, nell'ambito delle convivenze di fatto, è ammessa la possibilità di regolare i rapporti di natura patrimoniale, attraverso l'individuazione di un contratto tipico.

Per quanto attiene le disposizioni che riguardano le unioni civili tra persone dello stesso sesso, osserva che proprio la giurisprudenza costituzionale richiamata dalla relatrice non lascia affatto prefigurare la soluzione ipotizzata nel testo unificato, soprattutto nella parte in cui estende alle parti delle unioni civili tutti i diritti discendenti dal vincolo matrimoniale, peraltro con un implicito riferimento anche alle adozioni e alle pensioni di reversibilità. La Corte costituzionale, in particolare con la sentenza n. 138 del 2010, ha invece affermato con estrema chiarezza che le esigenze di regolare le unioni fra persone dello stesso sesso non possono condurre a un'omologazione con la famiglia fondata sul matrimonio, oggetto di una tutela specifica, assicurata dall'articolo 29 della Costituzione.

Formula, quindi, alcune considerazioni critiche in merito all'orientamento sotteso alle pronunce degli organi di giustizia europei, che sembrano aprire a una interpretazione evolutiva dei concetti di matrimonio e di vita familiare, volta a una sostanziale omologazione con altri tipi di relazione di natura affettiva.

In conclusione, ritiene comunque impropria l'ingerenza del legislatore nella disciplina dei vincoli affettivi differenti dall'istituto matrimoniale.

A nome del suo Gruppo, annuncia, pertanto, un voto contrario.

La senatrice **DE.PETRIS** (*Misto-SEL*) ritiene condivisibili le considerazioni espresse dalla relatrice, in particolare con riferimento alla possibilità di una interpretazione più avanzata del concetto di "società naturale", in un'ottica di adeguamento alle istanze della società civile. Concorde, altresì, sulla opportunità di elaborare una norma specifica che estenda anche alle parti dell'unione civile i doveri nei confronti dei figli.

Per quanto riguarda le convivenze di fatto, osserva che le norme in esame non determinano in alcun modo una compressione della libera scelta delle coppie che optano per questa forma di rapporto: infatti, è rimessa alla loro volontà la scelta di regolare i propri rapporti patrimoniali attraverso il contratto di convivenza.

Conclude, sottolineando che sarebbe stato preferibile estendere l'istituto del matrimonio anche alle coppie omosessuali. Tuttavia, ritenendo comunque positiva l'apertura al riconoscimento delle unioni civili, dichiara - a nome del suo Gruppo - un voto favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni sul testo unificato, avanzata dalla relatrice e pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina

del Servizio civile universale, approvato dalla Camera dei deputati

(157) Laura BIANCONI. - Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di organizzazioni di volontariato

- e petizione n. 849 ad essi attinente

(Esame congiunto e rinvio)

La **PRESIDENTE** comunica che, in ordine alla questione di competenza, sollevata dalla 11ª Commissione relativamente al disegno di legge n. 1870, il Presidente del Senato ha confermato l'assegnazione, precedentemente disposta, alla Commissione affari costituzionali.

Il relatore **LEPRI (PD)** riferisce sul disegno di legge n. 1870, che delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi per la disciplina del terzo settore. Come precisato all'articolo 1, il Terzo settore è costituito dal complesso degli enti privati finalizzati al perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e alla promozione e realizzazione di attività di interesse generale, anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale, nonché attraverso forme di mutualità, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con le rispettive finalità statutarie. Sono quindi esclusi i sindacati, le associazioni di categoria e i partiti politici.

Sottolinea che la definizione poggia su quattro pilastri: le finalità solidaristiche e civiche, l'assenza di scopo di lucro e quindi la non distribuzione degli utili, il chiaro beneficio pubblico delle attività, l'utilità sociale indiscutibile dei settori in cui operare. Ritiene convincente tale definizione, a condizione di tener conto che, con l'espressione "finalità solidaristiche e civiche" non si intende limitare il raggio dei settori di attività di utilità sociale e che quindi anche comparti, quali ad esempio le attività sportive, culturali, di protezione civile e recupero ambientale, sono pienamente compatibili, laddove rispettose dei quattro aspetti richiamati. Tuttavia, a suo avviso, il testo complessivo presenta alcune incertezze circa l'appartenenza a pieno titolo dell'impresa sociale al terzo settore. In alcuni passaggi, infatti, sembra che si vogliano disciplinare due tipi di soggetti distinti, per quanto contigui. Ritiene opportuno chiarire, quindi, che le imprese sociali sono comprese entro il perimetro degli "enti privati" e che esse fanno indiscutibilmente parte a pieno titolo del Terzo settore. Occorre cioè fugare ogni dubbio sul fatto che le diverse previsioni che nel testo ricorrono e che sono indirizzate "agli enti di cui all'articolo 1" siano anche riferite all'impresa sociale. Ciò sembra evincersi dalla stessa definizione, in base alla quale le organizzazioni di terzo settore operano anche attraverso la produzione e lo scambio di beni e servizi. Al fine di evitare elusioni della norma, sarebbe opportuno escludere dal terzo settore anche gli enti collegati anche ai partiti politici, ai sindacati e alle associazioni di categoria, come ad esempio le fondazioni.

La delega si occupa di quattro oggetti: la revisione della disciplina in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute; la costruzione e definizione di un codice del terzo settore; la revisione della disciplina in materia di impresa sociale e di servizio civile.

L'articolo 2 individua alcuni principi e criteri di carattere generale: garantire il più ampio esercizio della libertà di associazione; riconoscere e favorire l'iniziativa economica privata svolta senza finalità lucrative, diretta a realizzare prioritariamente la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale o d'interesse generale, anche al fine di elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali; assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, l'autonomia statutaria degli enti, al fine di consentire il pieno conseguimento delle loro finalità e la tutela degli interessi coinvolti; semplificare la normativa vigente, garantendone la coerenza giuridica, logica e sistematica. Osserva, tuttavia, che l'attuale formulazione presenta uno squilibrio tra le organizzazioni di terzo settore che promuovono solidarietà e partecipazione civica e le organizzazioni a carattere imprenditoriale. Infatti, per le seconde si usa l'espressione "riconoscere e favorire", in luogo dell'altra "riconoscere e garantire". La prima locuzione

appare più adeguata e quindi da estendere anche alle organizzazioni che non svolgono attività commerciali.

L'articolo 3 ha per oggetto la revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro. La delega in materia è finalizzata alla semplificazione del procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica e all'introduzione di obblighi di trasparenza e di informazione anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente. Ritiene utile inserire alcune previsioni relative alle fondazioni. Tale istituto ha avuto sviluppi particolarmente interessanti negli ultimi anni, soprattutto nella declinazione delle fondazioni di partecipazione e delle fondazioni di famiglia, per la protezione di soggetti deboli. A tale riguardo, precisa che nulla ostacola lo svolgimento, da parte delle fondazioni e delle associazioni, di attività stabile e prevalente d'impresa, anche senza assumere la forma dell'impresa sociale. Pertanto, correttamente, si applica la normativa dei libri V e VI del codice civile, a condizione che vi sia il divieto di distribuzione di utili. Propone, inoltre, di considerare, in una logica di semplificazione e di risparmio di costi e tempi, la possibilità di assegnare la procedura di riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni e delle fondazioni ai notai, analogamente a quanto accade per le società di capitali.

L'articolo 4 prevede i criteri per la redazione di un codice del terzo settore. Tra questi, occorre sottolineare l'individuazione delle attività solidaristiche e di interesse generale che caratterizzano gli enti del terzo settore, il cui svolgimento costituisce requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa; la definizione di forme e modalità di organizzazione, amministrazione e controllo degli enti ispirate a principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori; la disciplina degli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche; la revisione del sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione, attraverso la previsione di un registro unico del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni. Tale registro dovrà essere istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

A proposito del registro unico, ricorda che attualmente esiste il registro delle imprese, che non comporta costi aggiuntivi e che tra l'altro è già collegato telematicamente con gli studi notarili. È quindi opportuno valutare la possibilità di iscrivere le imprese sociali entro un'apposita sezione del registro delle imprese, insieme agli enti commerciali *no profit*, nonché di usare il registro degli enti e delle associazioni per gli enti senza personalità giuridica che non svolgono attività di impresa, con la possibilità che nel registro siano pubblicati tutti i dati salienti dell'organizzazione di terzo settore, quali le cariche sociali e i bilanci. Valuta eccessivamente prudente la formulazione di cui alla lettera m) del comma 1, che affronta il tema delle modalità di relazione tra enti pubblici e terzo settore. Infatti, la norma, forse a causa di recenti fatti di cronaca, risulta esclusivamente orientata a contrastare eventuali opacità o casi di impiego di fondi pubblici non sufficientemente motivati. Sebbene ciò sia pienamente condivisibile, ritiene opportuno non dimenticare il patrimonio di elaborazioni, nazionale e comunitario, ispirate al principio di cooperazione e collaborazione tra enti pubblici e del terzo settore che condividono le finalità di interesse generale.

Pertanto, ritiene che sia possibile valorizzare altri aspetti: il patrimonio giuridico che evidenzia forme di coprogettazione e la considerazione degli aspetti di qualità del servizio; le procedure sviluppate in questi anni a livello locale, che pongono in risalto il principio di cooperazione, più che quello di competizione; gli sviluppi della normativa comunitaria che, in particolare con la direttiva n. 24 del 2014, dedica un capo apposito agli affidamenti di servizi sociali. Ricorda, inoltre, che una parte significativa delle criticità che coinvolgono organizzazioni di terzo settore riguarda il trattamento riservato a chi vi lavora, soprattutto laddove ciò avviene a seguito di affidamenti pubblici, a causa di una pluralità di contratti in essere. A suo avviso, tale situazione potrebbe essere contrastata, oltre che con procedure di affidamento che valorizzino adeguatamente gli aspetti di qualità, anche prevedendo l'applicazione di contratti collettivi siglati con le organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative, che abbiano cioè superato una soglia minima di rappresentatività stabilita negli accordi interconfederali e differenziata a seconda che si tratti di organizzazione sindacale singola o associata con altre.

Con l'articolo 5, si delega il Governo a provvedere al riordino della disciplina vigente in materia di attività di volontariato e di promozione sociale, valorizzando i principi di gratuità, democraticità e partecipazione e riconoscendo la specificità e le tutele dello *status* di volontario all'interno degli enti del Terzo settore. Tra i principi e criteri di delega, è prevista anche la revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato, affinché gli stessi siano promossi da organizzazioni di volontariato per finalità di supporto tecnico, formativo e informativo degli enti del Terzo settore e per il sostegno di iniziative territoriali solidali. Il Governo è altresì delegato a prevedere un regime transitorio per la disciplina dello *status* giuridico delle società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'eventualità che intendano rinunciare alla natura di società di mutuo soccorso per continuare ad operare quali associazioni senza fini di lucro, con particolare riguardo alle condizioni per mantenere il possesso del proprio patrimonio, che deve essere comunque volto al raggiungimento di finalità solidaristiche. Si sofferma, quindi, sulla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 5. A tale proposito, ritiene ragionevole valutare una riorganizzazione dei centri di servizio del volontariato che incida sulle attuali criticità. A tale riguardo, prefigura alcune soluzioni: si dovrebbe prevedere che tali centri assumano, come già specificato nel testo, una forma giuridica di terzo settore caratterizzata da un assetto democratico e che i criteri di accreditamento comprendano un numero minimo di soggetti associati, oltre alla possibilità di ingresso nella compagine associativa e nella *governance* delle organizzazioni che fruiscono dei servizi. Inoltre, si dovrebbero prevedere criteri democratici per la definizione della *governance*, l'impossibilità - per ciascuna organizzazione - di associarsi a più di un centro di servizio, il dimensionamento degli organi di controllo, a cui si dovrebbero attribuire le funzioni di accreditamento dei centri di servizio, nonché di concessione ai fruitori di *voucher* finalizzati al pagamento dei servizi presso i centri accreditati, sulla base della libera scelta delle organizzazioni fruitrici.

L'articolo 6 reca la delega per la revisione della disciplina in materia di impresa sociale. In particolare, alla lettera *a*) del comma 1, si qualifica l'impresa sociale quale impresa privata con finalità d'interesse generale, avente come obiettivo primario la realizzazione di impatti sociali positivi, conseguiti mediante la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale, che destina i propri utili prevalentemente al raggiungimento di obiettivi sociali e adotta modalità di gestione responsabili, trasparenti e che favoriscono il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle attività dell'impresa stessa. La lettera *b*) reca un ampliamento dei settori di attività di utilità sociale, mentre alla lettera *c*) si prevede l'acquisizione di diritto della qualifica di impresa sociale da parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi. La lettera *d*) stabilisce che le forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione degli utili siano assoggettate a condizioni e limiti massimi, differenziabili anche in base alla forma giuridica adottata dall'impresa, che assicurino in ogni caso la prevalente destinazione degli utili al conseguimento degli obiettivi sociali.

In riferimento ai criteri di distribuzione degli utili, pur apprezzando lo sforzo di sintesi realizzato nel testo della Camera, ritiene opportuno valutare la possibilità di inserire una formulazione più rigorosa, che eviti il rischio di interpretazioni estensive e poco rispondenti all'orientamento *no profit* del terzo settore. Propone, pertanto, di modificare il testo nel senso di prevedere forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione degli utili da assoggettare alle condizioni e ai limiti massimi applicati alle cooperative a mutualità prevalente e che assicurino comunque la prevalente destinazione degli utili a una riserva indivisibile, da destinare integralmente, in caso di scioglimento, ad altre organizzazioni di terzo settore con finalità coerenti con lo scopo dell'impresa sociale. Qualora invece la Commissione intenda optare per il mantenimento dell'attuale testo, ritiene che occorrerà escludere tali soggetti da alcune forme di premialità, quali la detraibilità e deducibilità in caso di erogazioni liberali o l'accesso al cinque per mille.

L'articolo 7 attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione, per quanto di

competenza, con i Ministeri interessati e con l'Agenzia delle entrate, funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali, e sulle loro attività. Al comma 3, si introduce il concetto di valutazione dell'impatto sociale, intesa come valutazione qualitativa e quantitativa, nel breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte dagli enti del Terzo settore sulla comunità di riferimento, rispetto all'obiettivo individuato.

A tale proposito, ritiene opportuno puntualizzare due principi generali, che dovrebbero orientare i decreti legislativi in merito ai controlli. Innanzitutto, ritiene che l'equilibrio tra l'intento di introdurre controlli più efficaci, necessari per evitare opacità e abusi, e quello di semplificare l'azione di chi opera a vantaggio della comunità senza gravarlo ulteriormente di appesantimenti formali possa essere trovato solo mutando la natura dei controlli stessi, in un'ottica di semplificazione burocratica. In secondo luogo, occorre esplicitare e rendere sistematica una graduazione - a cui comunque l'attuale testo fa già riferimento - dei meccanismi di controllo sulla base dei seguenti elementi: dimensione degli enti, ricorso a forme di finanziamento pubblico, assunzione da parte degli enti di caratteristiche d'impresa.

All'articolo 8 sono elencati i principi e criteri di delega per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, prevista all'articolo 1, comma 2, lettera *d*), del disegno di legge. In particolare, si prevede l'istituzione del servizio civile universale, di durata non inferiore a otto mesi e non superiore a un anno, al fine di consentire la realizzazione di esperienze di cittadinanza attiva, di solidarietà e di inclusione sociale a giovani di età compresa tra 18 e 28 anni. Fra lo Stato e i giovani ammessi al servizio civile universale si instaura uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro, con esclusione di ogni imposizione tributaria. A suo avviso, la definizione proposta del servizio civile universale dovrebbe essere modificata, al fine di esaltarne la finalità di difesa non armata della patria e di promozione dei valori fondativi della Repubblica.

L'articolo 9 individua i criteri di delega per la revisione delle misure fiscali e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore, nell'ambito di una complessiva armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio. In particolare, si prevedono la definizione di ente non commerciale, ai fini fiscali, connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente, e l'introduzione di un regime tributario di vantaggio che tenga conto delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'ente. Inoltre, alla lettera *c*) del comma 1, si attribuisce al Governo il compito di completare la riforma dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, razionalizzando i criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e i requisiti per l'accesso al beneficio, anche al fine di semplificare e accelerare le procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti del terzo settore, in base alle scelte espresse dai contribuenti. In particolare, ritiene necessario introdurre la specificazione circa l'opportunità che gli importi destinati al terzo settore non siano dispersi su altre finalità, seppure altrettanto meritorie, quali la destinazione ad enti locali o servizi pubblici, che meritano risorse opportunamente dedicate, magari con meccanismi analoghi al cinque per mille, e non in competizione con gli stanziamenti assicurati al terzo settore.

Ritiene altresì necessaria una riflessione sull'opportunità di mantenere a fini fiscali il concetto di "ente non commerciale", che si sovrappone all'impianto definitorio già presente nella normativa, la quale ha invece intenti semplificatori. Propone, quindi, di non confermare le definizioni basate sullo svolgimento di attività a rilevanza economica, che appaiono incoerenti sia con l'impianto del provvedimento, sia con la realtà attuale. Cita, ad esempio, le cooperative sociali, che svolgono attività economica e sono già destinatarie delle misure riservate agli enti non commerciali. Sarebbe preferibile richiamare le definizioni già presenti nella normativa, rispetto alle organizzazioni di terzo settore, graduando i benefici che è possibile riscuotere sulla base delle scelte dell'organizzazione in materia di destinazione degli utili. Ciò porterebbe al superamento della definizione di ente non commerciale, con il passaggio ad un regime fiscale che riconosca l'esercizio dell'attività commerciale per finalità di interesse generale senza scopo di lucro, come già avviene per le cooperative sociali.

Infine, l'articolo 10 prevede la copertura finanziaria, mentre l'articolo 11 stabilisce che il Ministero del

lavoro trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte sugli enti del Terzo settore e le imprese sociali. Quanto all'articolo 10, ritiene che l'attuale formulazione potrebbe essere rafforzata prevedendo, accanto alle risorse già citate, anche ulteriori fondi ministeriali, a integrazione dei fondi rotativi previsti all'articolo 9, comma 1, lettera g), destinandoli in particolare al finanziamento, in parte rotativo e in parte a fondo perduto. Propone, quindi, un'ulteriore destinazione, relativa alla ristrutturazione di beni pubblici o confiscati e dati in gestione a soggetti di terzo settore, prevedendo a tale proposito forme di premialità laddove l'organizzazione di terzo settore sia in grado di garantire investimenti comuni da parte di soggetti diversi. Infine, ritiene opportuno destinare una piccola parte della dotazione allo svolgimento delle attività di controllo e autocontrollo previste dall'articolo 7.

Riferisce, quindi, sul disegno di legge n. [157](#), d'iniziativa della senatrice Bianconi, che reca modifiche puntuali alla legge 11 agosto 1991, n. 266 in materia di organizzazioni di volontariato. Il provvedimento è volto, da un lato, a disciplinare dal punto di vista dell'ordinamento civile i rapporti delle organizzazioni di volontariato con lo Stato e, dall'altro, ad adeguare le disposizioni relative alle regioni, contenute nell'attuale legge quadro, al nuovo riparto delle competenze delineato dal vigente titolo V della parte seconda della Costituzione. In conclusione, propone che il disegno di legge n. [157](#) sia esaminato congiuntamente al disegno di legge delega d'iniziativa governativa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1176-B) CIAMPI ed altri. - Istituzione del "Giorno del dono", approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore [MORRA](#) (M5S) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato, che ritiene pienamente condivisibili. È stato infatti introdotto l'articolo 3, al fine di precisare che il «Giorno del dono» non determina gli effetti civili previsti dalla legge n. 260 del 1949, in materia di ricorrenze festive.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 14 E CONNESSI

La Commissione, esaminato il testo unificato adottato per i disegni di legge in titolo, rileva, in primo

luogo, che la proposta si compone di due parti, dirette a regolare due distinti istituti: il titolo I ha ad oggetto le unioni civili, mentre il titolo II reca la disciplina delle convivenze di fatto.

L'istituto delle unioni civili è diretto a disciplinare relazioni affettive tra persone dello stesso sesso, le quali possono certificare il loro legame attraverso l'iscrizione in un apposito registro, istituito presso gli uffici comunali.

La scelta compiuta appare compatibile con il quadro costituzionale, anche alla luce della più recente giurisprudenza di merito e di legittimità e, soprattutto, in riferimento a importanti pronunce con le quali la Corte costituzionale ha affrontato il tema della tutela giuridica delle coppie omosessuali, riconoscendo, in particolare con la sentenza n. 138 del 2010, che all'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra persone dello stesso sesso, spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendo - nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico, con i connessi diritti e doveri. Il fondamento della tutela è rinvenibile, secondo la Corte, nell'articolo 2 della Costituzione, in quanto anche l'unione tra persone dello stesso sesso presenta i caratteri propri di una formazione sociale, intesa come una forma di comunità, idonea a consentire e a favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione. La sentenza, nel riconoscere all'unione omosessuale i caratteri propri di formazione sociale meritevole di tutela - e quindi di regolazione legislativa -, si preoccupa, contestualmente, di porre al riparo l'articolo 29 della Costituzione, esaltando della norma il suo tipico carattere di "garanzia di istituto", funzionale ad assicurare alla famiglia fondata sul matrimonio tra persone di sesso diverso e orientata alla procreazione una tutela esclusiva e differenziata, suscettibile di precludere ogni possibile omologazione ad essa di altre tipologie di vincolo affettivo. Nello stesso senso è orientata anche la giurisprudenza costituzionale successiva, con particolare riguardo alla sentenza n. 170 del 2014, che ha ad oggetto il caso del cosiddetto "divorzio imposto", a seguito di procedimento di rettificazione legale di sesso. La Corte ha affermato che la situazione di due coniugi i quali, nonostante la rettificazione dell'attribuzione di sesso ottenuta da uno di essi, non intendano interrompere il loro rapporto di coniugio, pur ponendosi fuori dal modello del matrimonio, non è equiparabile all'unione di soggetti dello stesso sesso, poiché ciò equivarrebbe a cancellare, sul piano giuridico, un pregresso vissuto, nel cui contesto quella coppia ha maturato reciproci diritti e doveri, anche di rilievo costituzionale che, seppur non declinabili all'interno del modello matrimoniale, non sono, per ciò solo, tutti necessariamente sacrificabili. La Corte ha quindi ribadito l'invito al legislatore ad individuare una forma alternativa, che consenta alla coppia di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tale piano, di assoluta indeterminatezza. Tale compito - si legge nella sentenza - il legislatore è chiamato ad assolvere con la massima sollecitudine, per superare la rilevata condizione di illegittimità della disciplina in esame per il profilo dell'attuale *deficit* di tutela dei diritti dei soggetti in essa coinvolti. La regolazione dell'unione civile prevista dal testo unificato appare coerente con l'interpretazione offerta dalla Corte costituzionale, in quanto l'unione tra persone dello stesso sesso, meritevole di tutela alla luce dell'articolo 2 della Costituzione, è regolata in modo autonomo e distinto rispetto all'istituto matrimoniale.

Nondimeno, non può non essere adeguatamente considerato il carattere del tutto particolare dell'unione omosessuale, che è una formazione sociale con caratteri peculiari. Essa, seppure non omologabile al matrimonio, sul piano della regolazione del rapporto può correttamente essere accostata all'istituto matrimoniale, con richiami specifici, in quanto compatibili, alle disposizioni del codice civile in materia, come prevede il testo unificato. Al riguardo, opportunamente, all'articolo 1, comma 3, rispetto alle cause interdittive, si introduce un regime non dissimile da quello matrimoniale, mentre gli articoli 3 e 4 prevedono l'applicazione all'unione civile di alcune specifiche disposizioni del codice civile riguardanti il matrimonio e i diritti successori.

Il canone interpretativo dell'articolo 29 della Costituzione, a garanzia dell'istituto familiare, predispose una speciale tutela al matrimonio come unione tra persone di sesso diverso. Ciò però non può escludere che il legislatore possa estendere alle unioni civili diritti propri dell'istituto matrimoniale, la cui istanza di particolare protezione, accolta dal Costituente, non può considerarsi

frustrata da una legislazione sulle unioni omosessuali che ne regoli le forme di esistenza giuridica, modellandole sul matrimonio. D'altra parte, la stessa Corte costituzionale, proprio nella sentenza n. 138 del 2010, ha ammesso, seppure in relazione ad ipotesi particolari, un trattamento omogeneo tra le condizioni della coppia coniugata e quelle della coppia omosessuale. Analogamente, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito questo principio in diverse pronunce. Fra tutte, si può ricordare la sentenza delle Sezioni unite della Cassazione n. 4184 del 2012, con la quale si riconosce che i componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, se, secondo la legislazione italiana, non possono far valere né il diritto a contrarre matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all'estero, tuttavia - a prescindere dall'intervento del legislatore in materia - quali titolari del diritto alla "vita familiare" e nell'esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza di specifiche situazioni, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata.

La stessa giurisprudenza della Corte costituzionale, in dialogo fecondo e virtuoso con il legislatore, ha spesso riconsiderato alcuni suoi canoni interpretativi. Si pensi al radicale mutamento di indirizzo giurisprudenziale realizzato dalla sentenza n. 494 del 2002, in riferimento alla questione di legittimità costituzionale delle disposizioni codicistiche recanti il divieto di indagini sulla paternità dei figli incestuosi: la Corte, mutando completamente posizione rispetto alla sua precedente giurisprudenza, dichiarò fondata la questione, in riferimento alla violazione del diritto allo *status filiationis* e, anche in questo caso, in riferimento alla violazione del principio di uguaglianza. Non può escludersi, dunque, un'evoluzione interpretativa dell'espressione "società naturale", contenuta all'articolo 29 della Costituzione. In ragione della duttilità propria dei principi costituzionali, quella formula è suscettibile di essere oggetto di un'ulteriore indagine ermeneutica, che svincoli il dato normativo dallo stretto richiamo alla *voluntas* del legislatore costituente, avvinta - per evidenti ragioni di contesto storico e culturale - al paradigma eterosessuale del vincolo affettivo, per aprire ad un'interpretazione evolutiva, che tenga conto delle profonde trasformazioni sociali palesate negli ultimi decenni e delle mutate coordinate culturali alle quali il diritto non può restare insensibile. Infatti, alla luce del più avanzato costituzionalismo, i diritti fondamentali, seppure espressione di un ordinamento libero già realizzatosi ed elementi costitutivi del quadro costituzionale, devono essere garantiti anche nella loro dimensione di spazi di esperienza.

Il titolo II del testo unificato regola la convivenza di fatto fra persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile. Da tale forma di convivenza discendono automaticamente alcuni effetti giuridici, mentre altri conseguono alla stipulazione di un contratto di convivenza, tipizzato agli articoli 8 e seguenti del testo.

La Commissione esprime pertanto parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- in riferimento all'articolo 3, comma 1, appare opportuno che, in luogo del richiamo espresso all'articolo 147 del codice civile (*Doveri verso i figli*), il legislatore si sforzi di elaborare una norma autonoma che, pur riproducendo integralmente il contenuto dell'articolo, quanto alla *ratio* e ai suoi effetti, sia però ricostruita in modo tale da rendere l'istituto compatibile con la fattispecie alla quale si riferisce, per i profili di oggettiva specificità che essa presenta e che potrebbero rendere complessa un'applicazione immediata e diretta della disposizione codicistica;
- in riferimento al titolo II, riguardante la disciplina delle convivenze, occorre verificare, sul piano della tecnica normativa, se possa essere corretto il ricorso all'espressione "convivenza di fatto", nel momento in cui, in ragione dell'automatica produzione di effetti giuridici che ne discendono, la "convivenza di fatto" si risolve sempre in una "convivenza di diritto";
- con particolare riguardo agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, occorre valutare se siano stati accuratamente bilanciati, da una parte il diritto all'autodeterminazione individuale e, dall'altra, il principio solidaristico, in base al quale, come pure ha affermato la più recente giurisprudenza di legittimità e di merito, per il solo fatto della convivenza protratta per un determinato numero di anni - e pur in assenza di ulteriori manifestazioni di volontà - possono sorgere diritti e doveri reciproci. Nel

momento in cui la legge fa discendere dalla convivenza una serie articolata di diritti e di doveri, occorre verificare lo spazio di libertà che residua a due persone che desiderino convivere senza far discendere alcuna conseguenza giuridica dalla coabitazione protratta nel tempo. Benché il testo unificato si limiti a codificare diritti già ampiamente riconosciuti in via pretoria, persistono comunque profili di criticità, che richiedono un'ulteriore riflessione, dal momento che, mentre il riconoscimento giurisdizionale vincola esclusivamente le parti del giudizio, la previsione legislativa ha invece efficacia *erga omnes*.

1.4.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 108 (pom., Sottocomm. pareri) del 07/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 7 LUGLIO 2015
108ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14,30.

[\(1917\)](#) *Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali*, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli ed altri; Donatella Duranti ed altri; Garofani ed altri; Artini ed altri
(Parere alle Commissioni riunite 3a e 4a. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COLLINA](#) (PD), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

[\(10-362-388-395-849-874-B\)](#) *Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manconi

ed altri; Casson ed altri; Barani; Loredana De Petris e De Cristofaro, Buccarella ed altri e Torrisi e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Sull'emendamento 1.40 propone di esprimere un parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista esclude irragionevolmente la punibilità per il solo fatto che il comportamento sia posto in essere in occasione di eventi legati all'ordine pubblico o in altre occasioni comunque qualificate da elementi che non appaiono sufficienti a giustificare tale esclusione. Inoltre la norma introduce, come elemento integrativo della fattispecie, la quantificazione della sofferenza in danni fisici di particolare entità, addirittura superiori alle lesioni gravi volontarie.

Sui restanti emendamenti propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

[\(14\)](#) *MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) *GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) *Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) *SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) *ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

(Parere alla 2a Commissione su emendamenti al testo unificato. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*), in ragione della rilevanza dell'argomento, chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1880) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo

(Parere alla 8a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore [COLLINA](#) (PD) illustra gli ulteriori emendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo. Sull'emendamento 1.25 (testo 2) propone di formulare un parere non ostativo, segnalando l'opportunità che la convenzione ivi prevista, riguardante le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina, sia stipulata anche con la Presidenza del Consiglio dei ministri, in ragione della natura pubblica del servizio erogato.

Quanto ai restanti emendamenti, propone di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,40.

1.4.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 294 (pom.) del 07/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 7 LUGLIO 2015
294ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi, il vice ministro dell'interno Bubbico e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1993) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 2 luglio.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata, nella seduta pomeridiana di giovedì 2 luglio, dal relatore Collina sulla sussistenza dei requisiti costituzionali di necessità e urgenza.

(1992) Conversione in legge del decreto legge 1° luglio 2015, n. 85, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio

(Parere alle Commissioni 1ª e 4ª riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 2 luglio.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata, nella seduta pomeridiana di giovedì 2 luglio, dal relatore Collina sulla sussistenza dei requisiti costituzionali di necessità e urgenza.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (n. 170)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 2 luglio.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posta in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni, avanzata dal relatore Palermo nella seduta antimeridiana di giovedì 2 luglio.

La Commissione approva il parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1962) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° luglio.

La relatrice [LO MORO](#) (PD) formula una proposta di relazione favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole avanzata dalla relatrice.

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

(1211) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza

(1231) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso

(1316) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili

(1360) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

(1745) SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto

(1763) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze

(Parere alla 2a Commissione su emendamenti al testo unificato. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

La relatrice [LO MORO](#) (PD) illustra gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 del testo unificato per i disegni di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione pareri.

Richiamando le considerazioni espresse nel parere sul testo unificato, reputa che l'istituto delle

unioni civili sia compatibile con il quadro costituzionale, anche in ragione della più recente giurisprudenza costituzionale che, alla luce dell'articolo 2 della Costituzione, ha riconosciuto meritevole di tutela il legame affettivo tra persone dello stesso sesso. Coerentemente, il testo unificato regola l'unione civile in modo autonomo e distinto rispetto all'istituto matrimoniale, al quale però, sul piano della regolazione del rapporto, il nuovo istituto può essere correttamente accostato, con richiami specifici, in quanto compatibili, alle disposizioni del codice civile in materia.

In coerenza con tale impostazione, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 del testo unificato per i disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri: sull'emendamento 1.1000 (testo 2)/15 propone di esprimere un parere contrario, dal momento che la disposizione ivi prevista, nel limitare l'efficacia temporale delle norme riguardanti l'istituto dell'unione civile, appare incongrua e suscettibile di determinare incertezze di natura interpretativa e di ingenerare disparità di trattamento; sugli emendamenti 1.809, 1.1261, 1.10000 (testo 2)/54, 1.10000 (testo 2)/55, 1.10000 (testo 2)/56, 1.10000 (testo 2)/57, 1.10000 (testo 2)/140, 1.10000 (testo 2)/58, 1.10000 (testo 2)/59 e 1.10000 (testo 2)/60 propone di formulare un parere contrario, in quanto le disposizioni ivi previste, subordinando la costituzione dell'unione civile alla cittadinanza italiana di almeno una delle due parti, sono suscettibili di ledere il principio di eguaglianza.

Quanto agli emendamenti 1.1139, 1.1345, 1.1348, 1.1376, 1.1378, 1.1442 e 1.1444, propone di formulare un parere contrario, in quanto le norme ivi previste, volte a limitare l'unione civile alle sole persone di sesso diverso, oltre a ledere il principio di uguaglianza, appaiono in contrasto con l'articolo 2, che tutela le formazioni sociali, tra le quali - come ha affermato la Corte costituzionale - possono essere ricomprese le unioni di natura affettiva tra persone dello stesso sesso.

Passa poi a illustrare l'emendamento 1.1149, sul quale propone di formulare un parere contrario, dal momento che la disposizione ivi prevista, affidando alle singole giunte comunali la decisione di istituire i registri delle unioni civili, determina una lesione della competenza statale in materia di stato civile e anagrafi.

Sugli emendamenti 1.1191, 1.1203 e 1.1228 propone poi di formulare un parere contrario, in quanto le norme ivi previste escludono la costituzione di un'unione civile nell'ipotesi che una delle parti sia genitore, in tal modo limitando irragionevolmente il diritto ad accedere all'istituto.

Sugli emendamenti 1.1423, 1424 e 1425 propone quindi di esprimere un parere non ostativo, a condizione che siano soppresse le norme che escludono ogni valore giuridico e di certificazione alla dichiarazione relativa all'unione civile, dal momento che, in caso contrario, verrebbero meno gli effetti derivanti dalla costituzione dell'unione.

Sui restanti emendamenti, in fine, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [AUGELLO](#) (*AP (NCD-UDC)*) ritiene non condivisibile la proposta di parere contrario sugli emendamenti 1.1139, 1.1345, 1.1348, 1.1376, 1.1378, 1.1442 e 1.1444, volti a riconoscere il diritto di accesso all'istituto dell'unione civile alle sole coppie formate da persone di sesso diverso. La relattrice motiva la sua contrarietà, paventando, tra l'altro, una possibile violazione del principio di uguaglianza. In realtà, analoga obiezione dovrebbe essere mossa al testo unificato, che limita l'istituto alle coppie omosessuali, con effetti in questo caso discriminatori nei confronti delle coppie eterosessuali.

La relattrice [LO MORO](#) (*PD*) rileva che la contrarietà espressa su quegli emendamenti si fonda principalmente sulla rilevata lesione dell'articolo 2, che tutela le formazioni sociali, tra le quali rientra l'unione affettiva tra persone dello stesso sesso. Il richiamo anche alla violazione del principio di uguaglianza si giustifica in quanto, se l'unione civile fosse riconosciuta esclusivamente alle coppie eterosessuali, si determinerebbe una discriminazione a danno delle coppie omosessuali che, oltre a non poter accedere all'istituto del matrimonio, non potrebbero neanche usufruire di tale nuovo strumento. Si dichiara in ogni caso disponibile a sopprimere, nel parere, l'inciso "oltre a ledere il principio di

uguaglianza".

Il senatore [AUGELLO](#) (*AP (NCD-UDC)*) conferma il proprio voto contrario, in coerenza con gli orientamenti espressi durante l'esame, in sede consultiva, del testo unificato. Ribadisce in proposito che le due fattispecie - la famiglia fondata sul matrimonio e l'unione civile - non possono essere assimilate. Il parere negativo espresso dalla relatrice su emendamenti che limitano l'unione civile alle coppie eterosessuali rafforza il convincimento che la finalità non dichiarata dai promotori della proposta legislativa, nonostante le affermazioni in senso contrario, sia quella di omologare le unioni fra persone dello stesso sesso al matrimonio.

Il senatore [Mario MAURO](#) (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*), nel condividere le osservazioni del senatore Augello, annuncia il proprio voto contrario, in quanto il parere proposto dalla relatrice prefigura implicitamente una possibile quanto inaccettabile equiparazione tra l'istituto delle unioni civili e il matrimonio.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni e in parte non ostativo, avanzata dalla relatrice e pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(1429-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione, approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La [PRESIDENTE](#) riferisce sul disegno di legge di riforma della Parte II della Costituzione, ricordando che esso è stato approvato in prima lettura dal Senato l'8 agosto del 2014, dopo un ampio dibattito che, nel corso dei mesi, si era arricchito di numerosi contributi. Sottolinea, in proposito, che l'esame in Commissione fu preceduto da un'articolata indagine conoscitiva, durante la quale furono invitati in audizione rappresentanti delle istituzioni, delle organizzazioni economiche, ma soprattutto un numero significativo di esperti, in gran parte costituzionalisti.

Presso la Camera dei deputati, l'esame del progetto di riforma costituzionale ha avuto inizio l'11 settembre 2014 e si è concluso, anche in quella sede dopo un'approfondita discussione, il 10 marzo di quest'anno.

Poiché il testo è stato modificato in diversi punti durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il Senato è chiamato ad una terza lettura, sempre nell'ambito della prima deliberazione, secondo le procedure di revisione previste dall'articolo 138 della Costituzione.

Ricorda che gli aspetti più qualificanti del progetto di riforma hanno riguardato il superamento del

bicameralismo paritario e il tema del riparto di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni e l'assetto complessivo del sistema delle autonomie locali.

Per quanto concerne il primo tema, constata che, all'esito delle due letture parlamentari, è confermata la scelta di superare il bicameralismo paritario e di escludere il Senato dal circuito fiduciario. La riforma del modello parlamentare bicamerale, nella prospettazione che ha finora assunto durante l'*iter* di revisione, si indirizza su tre linee di intervento che, pur strettamente connesse sul piano logico, possono essere tenute distinte da un punto di vista argomentativo: la natura del Senato, la sua composizione, le funzioni che è chiamato a svolgere nell'ordinamento.

Si sofferma, in primo luogo, sugli articoli 55, 57 e 70 della Costituzione, così come modificati nel corso del procedimento parlamentare di revisione, con particolare riguardo alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Il nuovo articolo 55, quinto comma, della Costituzione definisce la natura della seconda Camera, affermando che essa rappresenta le istituzioni territoriali. Tale formula, contrapposta all'altra, contenuta nel secondo comma ("ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione") è fondamentale per comprendere l'intento riformatore. Essa rinvia al tema della rappresentanza e dei suoi possibili canali, evocando un dibattito che affonda le sue radici nei lavori dell'Assemblea costituente e che richiama espressamente, in ragione delle intime connessioni evidenziate, la composizione e le funzioni del Senato.

D'altra parte, la formula presente nell'articolo 57 della Costituzione attualmente vigente ("Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale") reca impressa una traccia significativa, che pure non trovò una compiuta realizzazione, della feconda e articolata discussione che animò il dibattito dei costituenti sul ruolo della seconda Camera nel sistema parlamentare e sulla opportunità che questa offrisse un diverso canale di espressione della rappresentanza e un diverso metodo di selezione della classe politica. La classica rappresentanza indifferenziata avrebbe dovuto coniugarsi con la rappresentanza di altre categorie di interessi, in particolare quelli riconducibili ai territori, in coerenza con le istanze regionalistiche che, in seno all'Assemblea, avevano trovato un consenso ampio e trasversale.

A tale riguardo, ricorda il contributo offerto da Costantino Mortati, in numerosi suoi interventi, in favore di una forma di rappresentanza che si adeguasse alla complessità della struttura dello Stato moderno e riflettesse questa nei suoi aspetti più significativi. Cita in proposito due articoli dell'insigne giurista: il primo, "Il potere legislativo: unicamerale o bicamerale", pubblicato in "Realtà Politica" il 16 maggio 1946; il secondo, pubblicato su "Cronache sociali" il 30 settembre 1947, con il titolo "La seconda Camera".

Osserva che, sebbene l'evoluzione del sistema costituzionale italiano abbia portato ad una progressiva assimilazione delle due Camere, con il conseguente superamento delle differenze inizialmente previste, la tensione verso un modello bicamerale differenziato ha rappresentato una costante nelle riflessioni di politica costituzionale e nelle istanze riformatrici che hanno attraversato la vita delle istituzioni soprattutto negli ultimi trent'anni. Pertanto, la scelta compiuta oggi costituisce un approdo maturo e adeguatamente ponderato, capace di recuperare quella vocazione originaria presente agli albori dell'età repubblicana.

Certamente, nel momento in cui si sceglie di diversificare la rappresentanza delle due Camere, occorre tenere conto della modalità di composizione dell'organo, che dovrà riflettere, a sua volta, lo scopo per il quale esso è concepito nell'ordinamento. Ricordava Alfonso Tesaurò, in un articolo del 1951 ("Il sistema bicamerale nell'esperienza costituzionale"), che "la seconda Camera va considerata in relazione all'ordinamento in cui deve trovare attuazione e, in particolare, avendo presente lo speciale fine che si vuole realizzare, il contributo, cioè, che si ha in programma di apportare al complesso delle forze esistenti", cioè al sistema istituzionale e ai suoi organi. In questo senso, la composizione è un elemento non certamente di dettaglio, ma essenziale per la coerenza del progetto riformatore.

Il nuovo articolo 57 prevede che il Senato sia composto da cento senatori: 95 senatori sono eletti dai consigli regionali e dai consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano (di questi 95, 74 eletti tra i membri dei consigli regionali, 21 eletti tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori, nella misura

di 1 per ciascun consiglio); 5 senatori sono di nomina presidenziale, scelti tra coloro che hanno illustrato la patria per altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario e durano in carica sette anni. A questi 100 senatori si aggiungono i Presidenti emeriti della Repubblica.

Le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei componenti del Senato tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale e locale, sono regolate, in base all'articolo 57, sesto comma della Costituzione, con legge approvata da entrambe le Camere. La medesima disposizione esplicita i criteri da seguire nell'attribuzione dei seggi, che deve tenere conto dei voti espressi e della composizione di ciascun consiglio, secondo una logica di ispirazione proporzionale. Come è noto, all'articolo 39, comma 1 del disegno di legge costituzionale, si prevede una disciplina transitoria, anch'essa fondata su una logica proporzionale, da applicare fino all'entrata in vigore della nuova legge elettorale.

Ribadisce che la composizione del Senato costituisce uno snodo di assoluto rilievo sul piano strettamente giuridico costituzionale e, nello stesso tempo, rappresenta un punto molto sensibile sul piano squisitamente politico. Ritiene che sulla questione si consumerà un confronto molto serrato tra le forze politiche, all'interno dei singoli Gruppi e nella dialettica Parlamento-Governo.

La Camera dei deputati ha mantenuto l'impianto definito in prima lettura, pur compiendo un intervento di modifica puntuale in relazione alla durata del mandato dei senatori che, in base alla modifica apportata, coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai (e non più nei) quali sono stati eletti. Peraltro, proprio a seguito di questa modifica, rileva una possibile contraddizione tra la disposizione così come modificata e la norma contenuta nell'articolo 66 della Costituzione. Da una parte, infatti, in base al nuovo articolo 57, il mandato dei componenti della seconda Camera, anche se sindaci, sembrerebbe durare quanto il Consiglio regionale che li ha eletti (si potrebbe pertanto prospettare l'ipotesi di un sindaco che non esercita più le funzioni di governo locale, ma continua ad essere senatore fino alla scadenza del Consiglio regionale che lo ha eletto). Dall'altra parte, il nuovo articolo 66 della Costituzione stabilisce, al contrario, che il Senato prende atto della cessazione della carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore, facendo così presupporre che la durata della carica coincida con quella che il senatore contestualmente ricopre a livello locale.

Sempre in riferimento alla composizione, occorre rilevare che le modalità di elezione dei senatori, così come definite all'esito delle prime letture dell'*iter* di revisione, unitamente alla permanenza di divieto di mandato imperativo, parrebbero richiamare criteri di natura politica, suscettibili di sovrapporsi alle dinamiche di composizione più propriamente territoriale, che pure, nelle intenzioni iniziali, avrebbero dovuto prevalere. Tale soluzione potrebbe riflettersi sulla strutturazione interna del nuovo Senato. In proposito, ricorda che, nel testo definito dopo il doppio passaggio parlamentare, in riferimento alle Commissioni in sede deliberante e alle Commissioni d'inchiesta, si afferma espressamente che la loro composizione, solo alla Camera dei deputati, deve rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari, lasciando impregiudicate le possibilità di articolazione interna del Senato. Il silenzio sul punto rivela un margine di incertezza, perché il modello prescelto è suscettibile di riproporre criteri di composizione politica, seppure mediati dal criterio della rappresentanza territoriale. Nello stesso tempo, però, questo tipo di composizione potrebbe essere funzionale a fare del Senato una vera camera parlamentare, capace di integrare la rappresentanza in chiave pluralistica.

All'articolo 64 della Costituzione si prevede che entrambi i Regolamenti delle Camere garantiscano i diritti delle minoranze parlamentari, presupponendo la presenza di "minoranze" anche al Senato. La Camera è intervenuta sul punto, aggiungendo espressamente che sia solo il Regolamento della Camera dei deputati, legata dal rapporto fiduciario con il Governo, a disciplinare lo statuto delle "opposizioni". Occorrerebbe, dunque, capire che tipo di "minoranze" esprimerebbe il Senato, nel momento in cui esso è posto al di fuori del circuito fiduciario e della dialettica maggioranza-opposizione.

La Camera dei deputati è intervenuta, poi, sull'articolo 66 della Costituzione, riguardante la verifica dei poteri. Il testo licenziato dal Senato prevedeva che entrambe le Camere giudicassero dei titoli di ammissione dei propri componenti, mentre solo la Camera giudicasse delle cause sopravvenute di ineleggibilità e incompatibilità. La modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento attribuisce

espressamente al Senato la competenza a giudicare delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei propri componenti, mentre, rispetto alla cessazione della carica elettiva regionale e locale, si ha mera presa d'atto, da parte del Senato, della conseguente decadenza da senatore.

L'altro nodo teorico fondamentale in materia di bicameralismo riguarda le funzioni della seconda Camera, tema strettamente connesso a quello della composizione e anch'esso fortemente dibattuto negli ultimi anni. Appare ormai matura la scelta volta al superamento del bicameralismo paritario: si registra, infatti, un consenso ampio e trasversale per un bicameralismo differenziato che sappia garantire efficienza al sistema, assicurando ad entrambe le Camere ruoli e funzioni coerenti. Su tale aspetto, quindi, sarà necessaria una riflessione non formale, che colga gli snodi più rilevanti della questione, certamente nel solco del lavoro finora compiuto.

Al riguardo, ritiene opportuno distinguere due ambiti: da una parte, il ruolo della seconda Camera nel procedimento legislativo; dall'altra, le nuove funzioni che il Senato potrebbe svolgere nell'ordinamento costituzionale, una volta portato a compimento il processo di revisione.

Per quanto riguarda il procedimento legislativo, certamente l'apporto della seconda Camera appare attenuato nel nuovo modello costituzionale, dal momento che la partecipazione del Senato, salvo alcune eccezioni, è solo eventuale, ma non si smarrisce del tutto. Il Senato, oltre a conservare una competenza paritaria su alcune tipologie di leggi, può proporre modificazioni al testo di tutti i disegni di legge, continuando a svolgere così, seppure in forme diverse, una funzione di "*chambre de réflexion*". Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, per quanto possano sembrare non particolarmente invasive, hanno comunque inciso sugli indirizzi di riforma assunti nel primo passaggio parlamentare.

In riferimento alle materie sulle quali permane la competenza paritaria delle due Camere, la Camera ha reso esplicito l'elenco, precisandolo rispetto a quanto deciso dal Senato.

Ricorda che al Senato era stato introdotto, durante l'esame in Assemblea, con voto segreto, un inciso all'articolo 55, che prevedeva una competenza legislativa paritaria anche nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma della Costituzione, ovvero nelle materie riguardanti il matrimonio, la famiglia e i trattamenti sanitari, ma la Camera dei deputati ha soppresso questa ulteriore competenza. Per quanto riguarda tutti gli altri disegni di legge, si conserva l'impianto basato su un procedimento monocamerale partecipato, nel quale il Senato ha il potere di proporre modificazioni del testo, sulle quali la Camera si pronuncia in via definitiva.

La procedura di approvazione rafforzata - nei termini di una votazione finale a maggioranza assoluta da parte della Camera - è limitata alle sole leggi con le quali lo Stato può intervenire in materie non riservate alla sua legislazione esclusiva (cosiddetta "clausola di supremazia"), di cui all'articolo 117, quarto comma della Costituzione. Gli altri casi di procedure di approvazione rafforzata, previsti nel testo definito in prima lettura dal Senato, in parte sono stati ricondotti alla competenza bicamerale paritaria, in parte sono stati riassorbiti nel procedimento ordinario di approvazione.

Sono state ricondotte alla competenza bicamerale paritaria le seguenti leggi: le leggi che stabiliscono le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione delle normative e delle politiche dell'Unione europea; la legge che disciplina l'ordinamento di Roma Capitale (articolo 114, terzo comma); le leggi che stabiliscono norme di procedura per la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nonché le leggi che disciplinano le modalità di esercizio del relativo potere sostitutivo in caso di inadempimento (articolo 117, quinto comma); le leggi che disciplinano casi e forme per la conclusione di accordi tra le Regioni e Stati esteri, ovvero per la conclusione di intese tra le Regioni e enti territoriali interni ad altro Stato (articolo 117, sesto comma); le leggi che determinano i principi generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio a Comuni, Città metropolitane e Regioni (articolo 119, sesto comma); le leggi che definiscono le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi dello Stato siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione (articolo 120, secondo comma); la legge che, in presenza di determinati presupposti e con un

procedimento *ad hoc*, consente che i Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione e aggregati a un'altra (articolo 132, secondo comma).

Sono state invece riassorbite nel procedimento ordinario (monocamerale partecipato) le seguenti norme: le disposizioni generali e comuni sul governo del territorio e le disposizioni sul sistema nazionale e il coordinamento della protezione civile (articolo 117, secondo comma, lettera *u*); la legge che disciplina forme di coordinamento tra Stato e Regioni in determinate materie e forme di coordinamento in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici (articolo 118, quarto comma); la legge che istituisce il fondo perequativo (articolo 119, terzo comma); la legge che definisce gli indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno per promuovere condizioni di efficienza nell'esercizio delle funzioni pubbliche finanziate con il fondo perequativo (articolo 119, quarto comma); la legge per destinare risorse aggiuntive e effettuare interventi speciali a favore di Comuni, Città metropolitane e Regioni, allo scopo di promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economico-sociali (articolo 119, quinto comma); la legge che stabilisce il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra entrate e spese (articolo 81, sesto comma).

Osserva che analoghe considerazioni potrebbero compiersi in riferimento ai disegni di legge di stabilità e di bilancio, per i quali in Senato era stata prevista, con esclusivo riguardo alle materie di interesse delle Regioni e degli enti locali, l'applicazione della procedura di approvazione rafforzata. La Camera dei deputati si è invece orientata nel senso di ricondurre i disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma della Costituzione nell'alveo del procedimento ordinario, limitandosi semplicemente a configurare come obbligatoria la partecipazione del Senato, che invece - in tutte le altre ipotesi - è solo eventuale.

La Camera è intervenuta anche sulla partecipazione del Senato al procedimento di conversione dei decreti-legge. Infatti, il combinato disposto del secondo e del sesto comma dell'articolo 77 della Costituzione determina che tutti i disegni di legge di conversione di decreti-legge, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere, siano presentati sempre alla Camera dei deputati. Il Senato può procedere al loro esame solo nelle forme attenuate previste dal nuovo articolo 70, terzo e quarto comma della Costituzione. L'esigenza di semplificazione del procedimento legislativo ha dunque prevalso sull'orientamento volto a graduare la partecipazione del Senato all'*iter* di formazione delle leggi in ragione dell'oggetto della legislazione, con particolare riguardo alle materie di interesse delle Regioni e degli enti locali.

Si sofferma, quindi, sulle altre funzioni, diverse da quella legislativa, attribuite alla seconda Camera. Richiama nuovamente, dunque, il nuovo articolo 55 della Costituzione che, ancora una volta, si rivela uno snodo problematico di assoluto rilievo.

All'esito della prima lettura, al Senato - privo del rapporto fiduciario con il Governo - erano state attribuite, oltre al concorso alla funzione legislativa, le seguenti funzioni: raccordo tra gli organi istituzionali dell'Unione europea, lo Stato e gli enti locali; partecipazione alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea e valutazione del loro impatto; valutazione dell'attività delle pubbliche amministrazioni; verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato; controllo e valutazione delle politiche pubbliche; concorso nell'espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.

La norma è stata oggetto di un rilevante intervento presso l'altro ramo del Parlamento, che ha attenuato le prerogative del Senato, in quanto quei poteri sono ora tutti attribuiti in concorso con la Camera politica. In tal modo, non sarebbero affidate al Senato in via esclusiva quelle funzioni di controllo, di verifica e di valutazione, tanto più libere e qualificate quanto più sottratte ai condizionamenti inevitabili propri del circuito fiduciario, come accade in altri ordinamenti costituzionali europei.

La riflessione non può non prendere le mosse dal tema delle competenze in materia di partecipazione alla costruzione dell'ordinamento europeo. L'intenzione del Senato, nell'esame in prima lettura, era quello di dare vita ad una Camera che avesse in sé impressa la funzione di partecipazione al processo di creazione e di recepimento del diritto dell'Unione europea, seguendo lo spirito del Trattato di Lisbona, ma con la freschezza di uno strumento moderno, costruito in ragione della nuova dimensione

assunta dai Parlamenti nazionali. Il nuovo articolo 55, così come modificato dall'altro ramo del Parlamento, attribuisce ora al Senato solo il concorso all'esercizio di funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi e l'Unione europea, mentre la funzione di raccordo tra lo Stato e l'Unione europea non è più richiamata nel testo.

In ogni caso, proprio la composizione del Senato, per la sua natura prevalentemente territoriale, potrebbe assicurare alla seconda Camera un ruolo propulsore nell'integrazione europea, tanto più in un momento storico nel quale il processo di democratizzazione della *governance* comunitaria richiede il coinvolgimento quanto più qualificato dei Parlamenti nazionali. Già adesso, a Costituzione invariata, il Senato italiano sta sperimentando un virtuoso percorso di consapevolezza del suo ruolo nei processi di *decision making* comunitari. A tale proposito, ricorda l'importante lavoro che sta svolgendo la Commissione politiche dell'Unione europea, ma anche la centralità che la Commissione affari costituzionali ha deciso di riservare al tema dell'immigrazione, sul quale, oltre ad una approfondita indagine conoscitiva, sono state attivate tutte le procedure che il Regolamento consente per incidere sulla fase ascendente del procedimento legislativo comunitario, dall'esame dell'agenda europea sulla migrazione all'esame di tutti gli atti comunitari in preparazione. L'*iter* si concluderà con una risoluzione, che avrà l'ambizione di esprimere un punto di vista qualificato sugli strumenti normativi che l'Unione europea intende adottare e che cercherà di incidere sulle scelte che verranno compiute.

Ritiene rilevante - nella definizione dei poteri del Parlamento - la scelta, compiuta dalla Camera, di sopprimere la funzione di valutazione dell'impatto degli atti comunitari e delle politiche dell'Unione, funzione inedita, ma anch'essa importante ai fini del rafforzamento della partecipazione in sede di codecisione, nonché ai fini di un consapevole processo di integrazione europea.

In secondo luogo, all'esito della seconda lettura, sono state ridimensionate, perché attribuite al Senato in concorso con la Camera politica, le funzioni di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, le funzioni di valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni, anch'esse funzioni assolutamente inedite nel nostro sistema, centrali in quanto attribuite ad un organo non stretto dal rapporto fiduciario e dunque più libero nelle proprie determinazioni.

Si sofferma, quindi, sulle ulteriori modifiche apportate dalla Camera dei deputati su altri aspetti del disegno di legge di revisione costituzionale. Mentre è rimasto inalterato il testo dell'articolo 71 della Costituzione, per la parte riguardante l'iniziativa legislativa popolare, la Camera ha apportato alcune modifiche all'articolo 72 della Costituzione, concernente il procedimento legislativo, con particolare riguardo alla procedura di esame prioritario, in base al quale il Governo può chiedere alla Camera dei deputati che un disegno di legge, indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo, sia esaminato con priorità e sottoposto a votazione finale entro un termine certo.

A tale riguardo, sottolinea che l'istituto è stato oggetto di un apprezzabile intervento modificativo da parte della Camera. In primo luogo, è stato rimodulato l'ambito di applicabilità: mentre la norma approvata in Senato faceva riferimento, oltre che alle leggi in materia elettorali e a quelle di ratifica dei trattati internazionali, a tutte le leggi per la cui approvazione è prescritta una maggioranza speciale, alla Camera quest'ultimo richiamo è stato sostituito con l'indicazione delle leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, ovvero le leggi di amnistia e indulto e le leggi che stabiliscono il contenuto delle leggi di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra entrate e spese. È stato altresì previsto uno spazio temporale di cinque giorni entro il quale la Camera delibera sulla richiesta di esame prioritario avanzata dal Governo.

In secondo luogo, è stato ampliato il tempo a disposizione per la Camera per l'esame e l'approvazione per il disegno di legge (70 giorni).

In terzo luogo, è stata prevista l'ipotesi di un differimento di non oltre 15 giorni, in relazione ai tempi di esame in Commissione e alla complessità del testo.

Inoltre, a seguito delle modifiche apportate in seconda lettura, nulla più si dice su quale testo debba essere sottoposto alla votazione qualora, entro il termine previsto, non sia stato completato l'*iter* parlamentare di esame del disegno di legge. Il testo licenziato dal Senato, invece, prevedeva espressamente che, decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, venisse

posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale.

Infine, si rinvia al Regolamento della Camera per le modalità e i limiti del procedimento, anche con riguardo all'omogeneità del disegno di legge.

All'articolo 77 della Costituzione è stata apportata un'ulteriore modifica, riferita al comma 4, che indica le materie per le quali non è possibile ricorrere al decreto-legge. Alla Camera, si è specificato che, per la materia elettorale, l'esclusione non riguarda la disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni, sulla quale dunque il Governo potrà intervenire con decreto-legge.

In riferimento al ricorso preventivo alla Corte costituzionale per le leggi in materia elettorale, la Camera dei deputati è intervenuta sull'articolo 73 della Costituzione, diversificando i *quorum* richiesti per attivare l'istituto (per il Senato, un terzo dei suoi componenti; per la Camera, un quarto dei suoi componenti). È stato inoltre introdotto un termine stringente di 10 giorni entro cui poter adire la Corte costituzionale.

Infine, è stato soppresso il riferimento all'indicazione degli specifici profili di incostituzionalità nell'ambito del ricorso.

Segnala, inoltre, che, con un emendamento approvato dall'Assemblea della Camera, è stata introdotta, tra le disposizioni finali (articolo 39), una disciplina transitoria che, in prima applicazione della riforma, ammette la possibilità di sottoporre anche le leggi elettorali già promulgate nella legislatura in corso al giudizio preventivo di legittimità costituzionale della Corte. Tale disciplina potrebbe pertanto applicarsi alla legge elettorale n. 52 del 2015.

Durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, attraverso un intervento sull'articolo 74 della Costituzione, è stata soppressa l'ipotesi, introdotta in prima lettura al Senato, del rinvio parziale delle leggi da parte del Presidente della Repubblica, conservando esclusivamente la possibilità di una rimessione in termini delle Camere, nel caso in cui il Presidente della Repubblica rinvi una legge di conversione di decreto-legge. In coerenza con quest'ultima previsione, all'articolo 77 della Costituzione, la Camera dei deputati ha introdotto una norma che prevede l'estensione fino a 90 giorni dell'efficacia di un decreto-legge, la cui legge di conversione sia stata appunto oggetto di rinvio alle Camere.

Con riferimento all'articolo 78 della Costituzione, riguardante la deliberazione dello stato di guerra, in seconda lettura, alla Camera dei deputati, è stato introdotto l'innalzamento del *quorum* alla maggioranza assoluta.

Durante l'esame presso la Camera dei deputati è stata apportata una modifica all'articolo 83 della Costituzione, che riguarda la modalità di elezione del Presidente della Repubblica. Al riguardo, la Camera ha previsto che, dopo il settimo scrutinio (e non dopo l'ottavo, come stabilito al Senato), sia sufficiente non più la maggioranza assoluta (come stabilito in Senato), ma la maggioranza dei tre quinti dei votanti.

In riferimento a questa modifica, ritiene che l'esigenza di una norma di chiusura non sia superata da tale previsione normativa. Come noto, infatti, in occasione dell'elezione del Capo dello Stato, il numero dei votanti tende a coincidere con quello dei componenti del Parlamento in seduta comune.

Tra le disposizioni riguardanti l'azione di governo, si segnala la modifica dell'articolo 97 della Costituzione, introdotta dalla Camera dei deputati, in materia di organizzazione dei pubblici uffici. Tale intervento è orientato a dare rilievo di parametro costituzionale anche alla trasparenza della pubblica amministrazione, alla stregua del buon andamento e dell'imparzialità della stessa. Il principio - che già la legge n. 241 del 1990 enumera tra i criteri dell'azione amministrativa - è d'altra parte già ritenuto espressione e corollario dell'imparzialità e del buon andamento da alcune sentenze della Corte costituzionale.

Sempre in riferimento alla elezione di organi di garanzia, la Camera dei deputati è intervenuta anche sull'articolo 135 della Costituzione, in riferimento all'elezione di cinque giudici della Corte costituzionale di nomina parlamentare. Durante l'esame in prima lettura, il Senato aveva approvato una

modifica in base alla quale tre giudici sarebbe stati eletti dalla Camera e due dal Senato. La scelta compiuta trovava la sua *ratio* in un duplice ordine di considerazioni. In primo luogo, in ragione del rapporto tra il numero dei componenti di una Camera rispetto a quelli dell'altra (630 a 100), l'elezione ad opera del Parlamento in seduta comune avrebbe ridotto sensibilmente il "peso specifico" dei senatori nella scelta dei giudici costituzionali. In secondo luogo, sarebbe stato così maggiormente esaltato il contributo del Senato alla formazione del supremo organo di garanzia costituzionale, nel senso che due dei quindici giudici della Corte sarebbero stati espressione dell'organo rappresentativo delle istituzioni territoriali, scelta coerente con il ruolo decisivo che il giudice delle leggi assume anche in riferimento a tutte le questioni connesse al riparto orizzontale delle competenze e alla definizione degli ambiti di autonomia reciproca tra i diversi livelli di governo, con particolare riguardo proprio alla dialettica Stato-Regioni. La Camera dei deputati ha invece deciso di ripristinare il testo della Costituzione vigente: i cinque giudici di nomina parlamentare saranno dunque eletti - come adesso - dal Parlamento in seduta comune.

L'altro ambito su cui il legislatore costituzionale è intervenuto è rappresentato - come è noto - dalle disposizioni contenute nel Titolo V della Parte seconda della Costituzione, con particolare riguardo al riparto di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni. D'altra parte, la composizione e le funzioni del nuovo Senato - così come è emerso durante il dibattito in entrambi i rami del Parlamento - sono strettamente connesse al nuovo riparto della potestà legislativa tra lo Stato e le Regioni, secondo una logica che induce all'integrazione strutturale delle istanze delle autonomie nel circuito della decisione legislativa del Parlamento.

L'articolo 29 del disegno di legge costituzionale, avente ad oggetto la modifica dell'articolo 114 della Costituzione, costituisce uno dei pilastri dell'intervento di riassetto dei livelli territoriali di governo. Esso dispone la soppressione delle Province dal novero degli enti di cui si compone la Repubblica. Con riferimento all'attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni di autonomia nell'ambito delle materie di competenza statale - oggi disciplinata dall'articolo 116 della Costituzione - il Parlamento ha ritenuto di preservare l'attuale previsione di forme anche importanti di regionalismo differenziato, ripristinando - con le opportune integrazioni - il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione e introducendovi alcune importanti innovazioni.

La riforma prevede anche, tra gli aspetti più qualificanti, un'ampia revisione del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, orientata a rimuovere le incertezze, le sovrapposizioni e gli eccessi di conflittualità che si sono manifestati a seguito della riforma del 2001, con rilevanti ricadute sul piano dei rapporti tra i livelli di governo che compongono la Repubblica, spesso sfociate in contenziosi dinanzi alla Corte costituzionale. La principale innovazione è costituita dall'eliminazione della competenza legislativa concorrente e dal conseguente riassetto delle materie di competenza esclusiva, rispettivamente, statale e regionale.

Il nuovo articolo 117 della Costituzione si caratterizza per i seguenti profili. In primo luogo, sono ricondotte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato alcune materie attualmente attribuite alla legislazione concorrente, ma inerenti ad interessi di rilevanza nazionale quali, ad esempio: "grandi reti di trasporto e navigazione"; ordinamento della comunicazione"; "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia"; "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario". Durante la seconda lettura presso la Camera dei deputati, il novero delle materie esclusive statali è stato ulteriormente ampliato: sono state ricondotte alla competenza statale le politiche sociali, l'istruzione e la formazione professionale, limitatamente alle disposizioni generali e comuni, nonché la promozione della concorrenza (oltre alla "tutela" della stessa); il coordinamento informativo statistico e informatico dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche.

In secondo luogo, viene precisato l'elenco delle materie di esclusiva competenza statale, anche attraverso nuove formulazioni e caratterizzazioni. Per alcune importanti materie, viene attribuita alla potestà legislativa dello Stato la definizione delle "disposizioni generali e comuni", che vengono così a sostituire la categoria delle "norme generali". Si tratta di casi che potrebbero definirsi di competenza esclusiva "limitata", in quanto l'intervento del legislatore statale è circoscritto entro ambiti determinati.

Infine, il Parlamento ha specificato gli ambiti di competenza legislativa delle Regioni, aggiungendo - e fatta salva la competenza residuale delle Regioni "in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato" - l'esplicita attribuzione ad esse della competenza in alcune materie. Un altro profilo rilevante della riforma del Titolo V - posto a chiusura del nuovo articolo 117 della Costituzione - è costituito dall'introduzione della cosiddetta "clausola di supremazia statale". Essa consente alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva, quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.

In coerenza con i nuovi criteri di riparto delle competenze legislative, la riforma reca, nell'ambito dell'articolo 117 della Costituzione, anche il principio della tendenziale simmetria tra potestà regolamentare e competenze legislative dello Stato e delle Regioni, fatta salva la possibilità di delega alle Regioni della potestà regolamentare in materie di esclusiva competenza statale. È inoltre introdotta una previsione di carattere generale in tema di funzioni amministrative. Tali funzioni, secondo il nuovo testo dell'articolo 118 della Costituzione, devono essere esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, nonché secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori.

Il nuovo articolo 119 della Costituzione - nel testo definito dalla Camere - punta invece a rafforzare il principio della corrispondenza tra le risorse spettanti agli enti territoriali e le funzioni pubbliche loro attribuite. Innanzitutto, si prevede che l'insieme delle risorse derivanti dall'autonomia finanziaria regionale e locale debba "assicurare" il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Regioni. Inoltre - con innovazione apportata dal Senato e perfezionata dalla Camera - si è costituzionalizzato il riferimento ai cosiddetti "costi e fabbisogni *standard*", già previsti dalla legge n. 42 del 2009, disponendo che il finanziamento delle funzioni pubbliche da parte di Regioni ed enti locali debba avvenire sulla base "di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell'esercizio delle medesime funzioni". Tali indicatori - da individuarsi con legge statale, secondo quanto specificato in seconda lettura - costituiranno pertanto, per vincolo costituzionale, i parametri rispetto ai quali comparare e valutare l'azione pubblica di tutti gli enti territoriali.

Ancora, la riforma dispone che, nell'ambito della legge statale recante i principi fondamentali per l'elezione degli organi regionali, di cui all'articolo 122, primo comma della Costituzione, venga stabilito un limite agli emolumenti spettanti al Presidente della Giunta regionale e agli altri membri degli organi regionali. In particolare, l'importo di tali emolumenti non potrà superare quello spettante ai sindaci dei comuni capoluogo di Regione.

Nello stesso contesto, con emendamento approvato dalla Camera, si è introdotto un vincolo alla rappresentanza di genere negli organi elettivi regionali. Si è disposto infatti che, con legge della Repubblica, siano stabiliti i principi fondamentali per la promozione dell'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza elettiva.

La Camera dei deputati ha quindi apportato modificazioni anche alle disposizioni consequenziali e di coordinamento, nonché alle disposizioni transitorie. Per quanto riguarda le prime, contenute all'articolo 38 del disegno di legge costituzionale, le più significative riguardano le modifiche apportate alla legge costituzionale n. 1 del 1953, in riferimento al procedimento per la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica. Al riguardo, si dispone che la Presidenza del Comitato inquirente, composto dai membri delle Giunte di Camera e Senato, sia sempre presieduta dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati (mentre ora la norma prevede che, a legislature alterne, il Comitato sia presieduta dai Presidenti delle Giunte dell'una e dell'altra Camera).

È stata modificata anche la legge costituzionale n. 1 del 1989: è stata attribuita alla sola Camera dei deputati l'autorizzazione a procedere per reati ministeriali, anche se il procedimento riguarda soggetti che non sono membri di quella Camera (oggi l'autorizzazione spetta alla Camera alla quale appartengono i soggetti nei cui confronti si procede, mentre spetta al Senato se le persone appartengono a Camere diverse o si deve procedere nei confronti di soggetti che non sono membri

delle Camere).

Oltre alle modifiche introdotte all'articolo 39 (Disposizioni transitorie) già citate, ricorda quella riguardante l'applicazione alle Regioni ad autonomia speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle disposizioni del Capo VI, relative alla revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione. Si afferma espressamente che, fino alla revisione degli Statuti speciali, peraltro da realizzare sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome, resta ferma la disciplina prevista dagli Statuti e dalle relative norme di attuazione, ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione (riguardante i poteri sostituivi del Governo).

Per quanto riguarda l'articolo 40 (Disposizioni finali), la Camera, in riferimento al regime transitorio conseguente alla soppressione del CNEL, ha previsto che il commissario straordinario conduca la gestione provvisoria per le attività del patrimonio, incluso quello immobiliare, ma ha soppresso la competenza espressa riguardante la liquidazione del patrimonio.

Per quanto concerne, infine, l'entrata in vigore, ricorda che l'articolo 41 dispone l'applicazione delle disposizioni della legge costituzionale a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere, ad eccezione di alcune disposizioni, che invece entrano immediatamente in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Agenda europea sulla migrazione" (COM (2015) 240 definitivo) ([n. 64](#))

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Settima relazione semestrale sul funzionamento dello spazio Schengen 1° novembre 2014 - 30 aprile 2015" (COM (2015) 236 definitivo) ([n. 67](#))

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni "Piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti (2015 - 2020)" (COM (2015) 285 definitivo) ([n. 68](#))

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (COM (2015) 286 definitivo) ([n. 69](#))

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per le misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (COM (2015) 238 definitivo) e relazione trasmessa dal Governo, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, avente ad oggetto il predetto atto (COM (2015) 238 definitivo) ([n. 70](#))

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari n. 64, n. 67, n. 68 e n. 69, congiunzione con l'esame dell'atto comunitario n. 70 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° luglio.

La presidente [FINOCCHIARO](#) (PD), relatrice, riferisce sull'atto comunitario n. 238, recante la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per le misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia. Essa si colloca nel quadro delle iniziative avanzate dalla Commissione europea per dare attuazione all'Agenda europea sulla migrazione e rendere effettivo, attraverso lo stanziamento dei fondi necessari, l'auspicato miglioramento della gestione dei flussi migratori verso l'Unione europea e della protezione internazionale. In particolare, la proposta in esame è volta a reperire le risorse finanziarie per l'attuazione di misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia, che risultano particolarmente esposte a significativi flussi di migranti a causa della situazione geografica e dei conflitti in corso nelle regioni immediatamente vicine.

La Commissione propone di mobilitare lo strumento di flessibilità, previsto dall'articolo 11 del regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013, seguendo la procedura stabilita al punto 12 dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio del 2 dicembre 2013.

Nel dettaglio, la proposta prevede di mobilitare circa 124 milioni di euro a integrazione degli stanziamenti disposti nella rubrica "Sicurezza e cittadinanza" del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016. Tuttavia, tale misura, seppure apprezzabile come segnale concreto della necessità di alleviare la pressione eccezionale sui sistemi di asilo e migrazione di Italia e Grecia, individua risorse del tutto insufficienti rispetto alle stesse iniziative indicate nell'Agenda, finalizzate alla realizzazione degli *hot spot* e all'identificazione, nonché, più in generale, rispetto alle necessità in tema di accoglienza dei migranti. Infatti, solo per far fronte alle esigenze immediate avvertite nel sistema di accoglienza italiano, si calcola un fabbisogno aggiuntivo di circa 150 milioni di euro, da destinare sia alle misure necessarie per l'accoglienza, sia all'ampliamento dei posti nello SPRAR.

Sottolinea, inoltre, la necessità che in sede europea vi sia un'apertura diretta all'attenuazione di vincoli del patto di stabilità, eventualmente disposti dalla legislazione nazionale, in favore dei Comuni sede di *hot spot* e di quelli maggiormente virtuosi nell'accoglienza.

Dal momento che la materia trattata dall'atto comunitario n. 70 presenta molteplici affinità e connessioni con i temi dell'Agenda europea sulla migrazione, propone che esso sia trattato congiuntamente con il seguito dell'esame dell'atto comunitario n. 64 e connessi.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 170**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che:

- il compito di sviluppare una politica comune in materia di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea è affidato all'Unione europea dall'articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tal fine, è prevista l'istituzione di un sistema europeo comune di asilo, che definisce uno status uniforme a favore di cittadini di Paesi terzi, valido in tutta l'Unione. Tale sistema comprende: *a)* le procedure comuni per l'ottenimento e la perdita dello status uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria; *b)* i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo o di protezione sussidiaria; *c)* le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria; *d)* il partenariato e la cooperazione con Paesi terzi per gestire i flussi di richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea;
- in assenza di un apposito intervento legislativo, la materia del diritto di asilo è interamente attuata e regolata dall'insieme delle norme sulla protezione internazionale previste a livello europeo e recepite nell'ordinamento italiano - in base all'articolo 7 della legge n. 154 del 2014 - in un testo unico delle disposizioni legislative vigenti, predisposto dal Governo in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione;
- i problemi connessi alla gestione dei flussi migratori appaiono estremamente complessi e di difficile soluzione, anche normativa, soprattutto a causa di oggettive carenze infrastrutturali e di una congiuntura economica particolarmente sfavorevole;
- il pieno rispetto della normativa europea richiede tuttavia un intervento coerente e che assicuri la tutela dei diritti fondamentali universali della persona, considerato che:
 - la direttiva n. 32 mira a creare un sistema coerente per garantire che tutte le decisioni in materia siano adottate in modo più efficiente ed equo e che tutti gli Stati membri esaminino le domande in base a norme comuni di elevata qualità: la direttiva fissa, pertanto, le regole per la presentazione delle domande di asilo e un termine generale di sei mesi come durata della procedura; prevede norme più rigorose per la formazione del personale, nonché disposizioni specifiche per le persone che necessitano di un'assistenza particolare;
 - la direttiva n. 33, relativa alle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, in attesa che la domanda venga esaminata, contiene disposizioni che garantiscono l'accesso all'alloggio, al vitto, all'assistenza sanitaria e all'occupazione, nonché a cure mediche e psicologiche. Inoltre, prevede un elenco dei presupposti per il trattenimento; riduce il trattenimento per le persone vulnerabili (in particolare i minori) e istituisce garanzie giuridiche, quali l'assistenza legale gratuita e informazioni scritte all'atto della presentazione di un ricorso contro un provvedimento di trattenimento; stabilisce misure specifiche a tutela delle persone vulnerabili,
- esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:
 - al fine di recepire in modo completo l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva n. 33, l'articolo 3, comma 3, dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che le informazioni che devono essere fornite ai richiedenti riguardino anche le organizzazioni o i gruppi di persone che forniscono specifica assistenza legale, nonché le organizzazioni che possono aiutarli o informarli riguardo alle condizioni di accoglienza disponibili, compresa l'assistenza sanitaria;
 - anche in considerazione dell'esigenza di trasferire i richiedenti asilo in altri Stati, il Governo dovrebbe avvalersi della facoltà data agli Stati dall'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva n. 33. Pertanto, dovrebbe essere modificato l'articolo 4, in modo da prevedere, anche in applicazione dell'articolo 17 del regolamento cosiddetto "Dublino III", che il questore abbia facoltà di rilasciare un documento di viaggio al richiedente, per gravi motivi umanitari connessi con l'esigenza di cure particolari o con la presenza di familiari in altro Stato o con trasferimenti o ricollocazione in altri Stati, incluso un altro Stato dell'Unione europea competente ad esaminare la domanda;
 - al fine di dare effettiva e completa attuazione all'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva n. 33, che vieta agli Stati di esigere documenti inutili o sproporzionati o di imporre altri requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti garantiti dalla direttiva stessa, l'articolo 5, comma 1 dovrebbe essere integrato in modo tale che la mancata indicazione, da parte del richiedente, di un

domicilio in Italia, al momento della manifestazione di volontà di presentare la domanda di protezione internazionale, non precluda, in ogni caso, l'accesso alla presentazione della domanda e alle misure di assistenza predisposte per i richiedenti;

- al fine di rispettare le riserve di legge previste dall'articolo 10, comma 2, e dall'articolo 16 della Costituzione, il comma 4 dell'articolo 5 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che il prefetto esercita la facoltà di fissare un luogo di residenza o un'area geografica per il richiedente con atto scritto e motivato, tradotto in lingua comprensibile al richiedente, nei casi concreti in cui sussistano motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico o, ove necessario, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda;
- al fine di recepire l'articolo 8, paragrafi 2 e 4, della direttiva n. 33 e di evitare dubbi interpretativi sull'articolo 6, comma 4, dovrebbe essere modificato l'articolo 6, comma 2, in modo da prevedere che il trattenimento del richiedente in un centro di identificazione ed espulsione possa essere disposto o prorogato soltanto nel caso in cui non sia possibile applicare una delle misure alternative meno coercitive previste all'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 286 del 1998;
- al fine di dare effettiva attuazione alla definizione di rischio di fuga quale presupposto del trattenimento, in base all'articolo 8, paragrafo 3, lettera *b*), della direttiva n. 33, l'articolo 6, comma 2, lettera *d*), dovrebbe essere modificato nella parte in cui si fa riferimento all'inottemperanza dei provvedimenti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, per limitare tale ipotesi ai soli casi dei provvedimenti indicati nello stesso articolo 14, nei quali il rischio di fuga sia concreto, ovvero soltanto ai provvedimenti indicati nel comma 5-*ter*, purché sussistano fondati motivi per ritenere che lo straniero che non abbia ottemperato all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, se fermato in occasione di controlli da parte delle autorità di polizia, presenti la domanda al solo scopo di impedire o ritardare l'esecuzione dei provvedimenti di espulsione, o ancora a quei provvedimenti indicati nel comma 7 dello stesso articolo 14 (indebito allontanamento dal centro di identificazione);
- al fine di dare completa attuazione all'ipotesi in cui l'articolo 8, paragrafo 3, lettera *d*), della direttiva n. 33, l'articolo 6, comma 3, dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che il richiedente che era già trattenuto in un centro di identificazione resti nel centro dopo la presentazione della domanda soltanto se, oltre agli altri requisiti previsti nel medesimo comma, la persona, prima del trattenimento, abbia già avuto l'effettiva opportunità di accedere alla procedura di asilo;
- al fine di dare piena attuazione all'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva n. 33, e di dare effettiva attuazione al diritto di difesa previsto nell'articolo 24 della Costituzione e tenendo conto della riserva di giurisdizione in materia di misure restrittive della libertà personale prevista dall'articolo 13 della Costituzione, al fine di evitare incertezze circa l'applicabilità della disciplina generale del trattenimento, prevista nell'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, l'articolo 6, comma 4, dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che il provvedimento del questore con cui si dispone il trattenimento e la richiesta di proroga del trattenimento stesso siano adottati con atto scritto e motivato e, contestualmente all'invio al tribunale, siano comunicati al richiedente, insieme ad una traduzione in lingua a lui comprensibile, e al suo difensore, se già nominato, salva nomina di un difensore d'ufficio da parte dello stesso questore, e in modo da prevedere che il tribunale decida sulla convalida o sulla richiesta di proroga, sentiti in ogni caso il difensore e il richiedente;
- appare necessario evitare che la durata complessiva del trattenimento del richiedente o di chi ha impugnato la decisione della Commissione territoriale sia molto superiore al periodo massimo di trattenimento consentito nei confronti degli altri stranieri espulsi e trattenuti ad altro titolo. In caso contrario, si rischierebbe di scoraggiare l'esercizio del diritto ad un ricorso effettivo, garantito dall'articolo 46 della direttiva n. 32. A tal fine, si ritiene che: *a*) il comma 5 dell'articolo 6 debba essere modificato in modo da prevedere che il riferimento all'articolo 28-*bis*, comma 3 del decreto legislativo n. 25 del 2008, come modificato dallo schema di decreto legislativo in esame - che rende oggettivamente abnorme il termine massimo del trattenimento - sia sostituito con il riferimento all'articolo 28-*bis*, comma 2, come modificato dallo stesso schema di decreto legislativo in esame, il

che comporta una durata massima del primo periodo di trattenimento del richiedente asilo di 18 giorni;
b) il comma 6 dell'articolo 6 debba essere modificato in modo da non considerare il trattenimento disposto per tutto il tempo in cui il richiedente è autorizzato a rimanere in conseguenza del ricorso giurisdizionale, prevedendo che il richiedente nei cui confronti il giudice abbia disposto la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata sia comunque ammesso ad una delle strutture di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 del decreto e prevedendo altresì la facoltà per il giudice di disporre, su richiesta del questore, in base alla concreta e attuale pericolosità del richiedente, l'applicazione di una delle misure meno coercitive previste dall'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998; c) il comma 7 dell'articolo 6 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che la richiesta di proroga del trattenimento del richiedente, incluso il trattenimento in corso, possa essere disposta per un periodo di trenta giorni, prorogabili con successive richieste di proroga, ciascuna di trenta giorni, per una durata complessiva del trattenimento, disposto ai sensi dei commi 4 e 6, non superiore a 90 giorni;

- al fine di consentire l'effettiva presentazione della domanda di protezione internazionale anche a chi si trovi detenuto o internato, in custodia cautelare, in un istituto penitenziario italiano, nonché di avvalersi della facoltà di prevedere il trattenimento in carcere del richiedente, prevista dall'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva n. 33, l'articolo 7 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che, se lo straniero o l'apolide detenuto o internato in un istituto penitenziario durante l'esecuzione di una pena detentiva o di misura di sicurezza detentiva o della misura della custodia cautelare in carcere manifesti la volontà di presentare domanda di protezione internazionale, la direzione dell'istituto ne dia immediata comunicazione alla competente questura per la successiva verbalizzazione e sia prevista, nello stesso istituto, l'audizione con la commissione competente. Occorre, inoltre, che il detenuto fruisca di tutte le misure previste per i richiedenti dal decreto legislativo stesso e, dopo la presentazione della domanda, sia collocato in un luogo di detenzione separato dagli altri detenuti;

- si osserva che l'articolo 8, il quale disciplina i centri di prima accoglienza, non stabilisce un termine massimo di permanenza e, al contrario, prevede la possibilità che i richiedenti asilo possano seguire in tali centri, durante il periodo di permanenza, l'iter della procedura di asilo. In sostanza, viene riproposto lo stesso schema procedurale attualmente vigente per i CARA, mentre un'altra norma dello stesso decreto ne stabilisce il superamento. Altro aspetto che presenta notevoli criticità riguarda l'estensione dei casi di possibile trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione (CIE) dei richiedenti asilo. Attualmente, infatti, il trattenimento è previsto in una serie di casi afferenti alla sicurezza pubblica, mentre lo schema di decreto estende la misura anche nel caso sussista rischio di fuga del richiedente. Inoltre, la valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata, caso per caso, quando il richiedente ha in precedenza fatto ricorso a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità, al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione, oppure abbia ricevuto un provvedimento di allontanamento. Tale valutazione spetterebbe quindi al questore, con un margine di ampia discrezionalità. In questi casi, secondo quanto prevede lo schema di decreto legislativo, la permanenza del richiedente nei luoghi di detenzione potrebbe protrarsi fino a 12 mesi. Si rileva, altresì, che i membri delle commissioni territoriali dovrebbero essere di comprovata competenza in materia di diritti umani e protezione internazionale e - almeno quelli di più recente nomina - dovrebbero ricevere obbligatoriamente una formazione iniziale. Infine, la previsione per cui le commissioni territoriali possono omettere l'audizione del richiedente asilo, laddove riscontrino, sulla base degli atti, la possibilità di riconoscere la protezione sussidiaria, sembra presupporre implicitamente la possibilità, per le commissioni territoriali, di rifiutare lo status di rifugiato sulla base della semplice analisi degli atti e senza ascoltare il richiedente la protezione internazionale. Tale previsione comporterebbe però una violazione dell'articolo 14, comma 2, della direttiva n. 32;

- al fine di dare piena attuazione all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva n. 33 e di evitare in modo sistematico quelle frequenti situazioni di promiscuità che comportino violazioni del divieto di trattamenti degradanti previsto dall'articolo 3 CEDU e lesioni sproporzionate al diritto alla vita privata e familiare garantito dall'articolo 8 CEDU, dovrebbe essere modificato il comma 1 dell'articolo 7, in

modo da prevedere che alle famiglie trattenute sia fornita una sistemazione separata che ne tuteli l'intimità;

- al fine di dare completa ed effettiva attuazione all'articolo 17, paragrafi 1 e 3, della direttiva n. 33, i commi 1 e 3 dell'articolo 8 dovrebbero essere modificati in modo da prevedere con chiarezza che l'accoglienza nei centri governativi decorra dal momento in cui gli stranieri o apolidi sprovvisti di mezzi di sostentamento, presenti alla frontiera o nel territorio dello Stato, manifestino la volontà di presentare domanda di protezione internazionale e, a causa di un numero contestuale di domande molto elevato, non sia possibile un loro immediato invio al sistema di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13; appare inoltre necessario che, al comma 4 del medesimo articolo 8, sia soppresso l'inciso "avvio della procedura di esame della medesima domanda";

- al fine di dare effettiva attuazione a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera b), della direttiva n. 33, il quale prevede che, in via ordinaria, i richiedenti asilo debbano essere alloggiati in centri di accoglienza che garantiscano una qualità di vita adeguata e tenendo conto che il successivo comma c) consente anche l'utilizzo di case private, appartamenti ed altre strutture idonee, l'articolo 8 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che i centri governativi siano destinati esclusivamente alle esigenze di prima accoglienza e di identificazione nel caso di afflussi massicci e che i richiedenti siano in ogni caso trasferiti, nel minor tempo possibile, nelle strutture dell'accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 o, in caso di indisponibilità di posti, presso le strutture straordinarie di cui all'articolo 10;

- al fine di dare effettiva attuazione al principio generale del diritto alla libera circolazione dei richiedenti asilo nel territorio o nell'area loro assegnata, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva n. 33, il comma 2 dell'articolo 9 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che coloro che si trovano nei centri governativi di cui all'articolo 8, nei cui confronti si sono concluse le operazioni e gli adempimenti indicati nel comma 4 del medesimo articolo 8 - e sono in attesa di trasferimento nelle strutture di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 -, non siano più soggetti alle limitazioni di uscita dal centro di cui all'articolo 9, comma 2;

- al fine di dare piena ed effettiva attuazione all'articolo 17, comma 2, della direttiva n. 33, assicurando al sistema di accoglienza certezza ed equità ed evitando altresì la casualità nella collocazione dei richiedenti, ovvero il prodursi di quegli interventi emergenziali che hanno purtroppo caratterizzato per molti anni la situazione italiana e che, specie in relazione all'accoglienza dei nuclei familiari e delle situazioni vulnerabili, hanno comportato la violazione al diritto alla vita privata e familiare, garantito dall'articolo 8 CEDU, i commi 1 e 2 dell'articolo 13 dovrebbero essere modificati in modo da prevedere che la realizzazione e la gestione dei progetti di accoglienza territoriale da parte dei Comuni, singoli o associati, siano considerate funzioni amministrative conferite ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, e che la loro realizzazione e la loro gestione, almeno per i servizi minimi omogenei da garantirsi su tutto il territorio nazionale, siano integralmente finanziate dallo Stato e che, con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata, siano fissate le modalità di erogazione del finanziamento statale agli enti locali per la realizzazione e la gestione delle misure di accoglienza;

- al fine di dare attuazione all'articolo 18, paragrafo 6, della direttiva n. 33, all'articolo 11 dovrebbe essere aggiunto un ulteriore comma, in cui si preveda che, in ogni caso, i richiedenti siano messi nelle condizioni di informare i loro avvocati o consulenti legali del trasferimento nei centri indicati negli articoli 8, 10 e 13 e del loro nuovo indirizzo;

- al fine di evitare l'elusione delle norme sulla riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza, prevista nell'articolo 20 della direttiva n. 33, l'articolo 12 dovrebbe essere riformulato in modo da prevedere che l'allontanamento ingiustificato dai centri comporti non già la decadenza dalle condizioni di accoglienza, bensì la revoca delle condizioni di accoglienza nei modi previsti dall'articolo 22;

- al fine di assicurare che i centri di accoglienza garantiscano una qualità di vita adeguata, come esige l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), della direttiva n. 33, e allo scopo di dare attuazione all'articolo

18, paragrafo 7, della stessa direttiva, l'articolo 13, comma 2 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che ogni servizio di accoglienza debba comunque attuare un'assistenza integrata, che garantisca una qualità di vita adeguata alla situazione e ai bisogni specifici di ogni richiedente e che assicuri servizi minimi, che comportino almeno un alloggio adeguato, un vitto rispettoso delle diverse tradizioni culturali. Appare, inoltre, necessario che le persone le quali operano presso ogni centro ricevano una formazione adeguata, con appositi corsi di formazione e di aggiornamento, periodicamente organizzati dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, dal servizio centrale dello SPRAR, anche in collaborazione con l'UNHCR e con esperti e università, e siano soggette agli obblighi di riservatezza sulle informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività;

- in considerazione del considerando n. 26 della direttiva n. 33 e dell'articolo 29, paragrafo 2, della medesima direttiva, appare necessario che, all'articolo 15, sia previsto, con riguardo al Piano d'accoglienza, un riferimento esplicito alla determinazione dei posti necessari in accoglienza, nonché delle quote di distribuzione a livello regionale e comunale, nelle strutture di cui agli articoli 8, 10 e 13, e del relativo fabbisogno finanziario;
- in attuazione dell'articolo 23 della direttiva n. 33, è necessario che l'articolo 17 sia modificato in modo tale che siano date indicazioni di una procedura olistica e multidisciplinare per la valutazione e la determinazione del superiore interesse del minore;
- al fine di dare effettiva attuazione all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva n. 32 e all'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva n. 33, l'articolo 18, comma 1 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che eventuali visite mediche, per accertare l'età del minore non accompagnato, possano essere disposte una sola volta e soltanto nei casi in cui, in base a sue dichiarazioni generali o altre indicazioni pertinenti, si nutrano dubbi circa l'età del richiedente, e che tali visite siano effettuate col consenso del minore non accompagnato e del suo tutore e nel pieno rispetto della dignità della persona, mediante l'esame meno invasivo possibile ed effettuato da professionisti qualificati, che consentano, nella misura del possibile, un esito affidabile, previa comunicazione al minore non accompagnato, in una lingua che è ragionevole supporre egli possa capire, della possibilità che la sua età possa essere determinata attraverso una visita medica, del tipo di visita previsto e delle possibili conseguenze dei risultati della visita medica, ai fini dell'esame della domanda e dell'eventuale rifiuto di sottoporsi a visita medica, il quale comunque non impedisce la decisione sulla domanda e, in ogni caso, non può costituire il solo motivo di rigetto della domanda stessa in riferimento; infine, appare necessario prevedere che il decreto di accertamento dell'età, adottato dal giudice che ha autorizzato l'accertamento medico, riporti il margine di errore e le modalità di impugnazione del provvedimento;
- al fine di dare effettiva attuazione all'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva n. 33, l'articolo 18, comma 2, dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che le persone che operano presso ogni centro ricevano una formazione specifica sulla situazione dei minori non accompagnati, con appositi corsi di formazione e di aggiornamento da parte del servizio centrale dello SPRAR, su incarico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, anche in collaborazione con l'UNHCR e con esperti e università, e siano soggette agli obblighi di riservatezza sulle informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività;
- in riferimento all'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva n. 33, tenendo conto che l'esigenza di un'adeguata misura di sorveglianza e controllo del livello delle condizioni di accoglienza si può concretizzare attraverso la creazione di un sistema strutturato di monitoraggio dei centri di accoglienza, appare opportuno modificare l'articolo 19, prevedendo l'istituzione di un Ufficio di monitoraggio dedicato presso il Ministero dell'Interno e apposite Commissioni di controllo e vigilanza presso le Prefetture - UTG;
- al fine di dare corretta attuazione al paragrafo 1 dell'articolo 20 della direttiva n. 33, che prevede che la revoca delle condizioni di accoglienza sia misura che può essere assunta solo in casi eccezionali, debitamente motivati, nonché al paragrafo 5 del medesimo articolo, che prevede che i provvedimenti di revoca o riduzione siano assunti sempre in modo proporzionale, il comma 1, lettere a) ed e), e il

comma 3 dell'articolo 22 dovrebbero essere modificati in modo da prevedere la possibilità che il prefetto adotti una misura di riduzione dei servizi di accoglienza; che tutti i provvedimenti siano assunti dalla prefettura competente sulla base di attenta valutazione dei fatti accaduti e dei comportamenti dei richiedenti, desumibili anche da relazioni psicologiche e sociali da parte dell'ente gestore del centro di accoglienza e prevedendo altresì che, nel caso in cui il richiedente sia rintracciato o in caso di sua presentazione spontanea, sia data la facoltà al richiedente stesso di condurre un colloquio, nel quale l'interessato possa esporre le proprie ragioni e che il provvedimento prefettizio tenga conto delle eventuali ragioni addotte dal richiedente e di tutte le informazioni pertinenti;

- tenendo conto che l'articolo 4 della direttiva n. 32 richiede che gli Stati membri provvedano affinché l'autorità preposta alla valutazione delle domande di asilo disponga di mezzi appropriati e di personale competente in numero sufficiente, l'articolo 24, comma 1, lettera c), dovrebbe essere riformulato, prevedendo che la nomina dei componenti delle Commissioni territoriali sia effettuata dal Presidente della Commissione Nazionale, previa verifica delle competenze richieste dalla legge; che la funzione di Presidente, delle Commissioni territoriali e delle relative sezioni sia svolta in via esclusiva; che il rappresentante degli enti locali sia un esperto di diritti umani; che i membri delle Commissioni e delle relative sezioni partecipino ai lavori delle Commissioni solo dopo aver partecipato ad un corso di formazione, in modo da prevedere che la competenza all'esame della domanda del richiedente non detenuto né trattenuto spetti, in ogni caso, soltanto alle Commissioni territoriali competenti per il territorio in cui si trovano le strutture dell'accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 o, in mancanza di posti, le strutture straordinarie di cui all'articolo 10, nelle quali il richiedente è inviato per l'accoglienza dopo l'uscita dai centri di prima accoglienza e non già presso questi ultimi centri governativi;
- al fine di dare piena attuazione all'articolo 15, paragrafo 3, lettere a) e d), della direttiva n. 32, i quali prevedono che l'autorità che esamina le domande disponga di personale competente che conosca i criteri applicabili in materia di diritto d'asilo e che abbia acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, come pure la conoscenza del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità sessuale o la vulnerabilità del richiedente, l'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo dovrebbe essere riformulato in modo tale da prevedere in ogni caso che: a) la Commissione nazionale per il diritto di asilo sia composta anche da due membri effettivi e da due supplenti, di cui uno competente in materie giuridiche ed uno in materie sociali, antropologiche o politiche, designati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, previa pubblica valutazione comparativa tra candidature presentate tra docenti universitari, aventi una specifica e documentata preparazione ed esperienza in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri; b) tutti i componenti delle Commissioni territoriali siano nominati dalle rispettive amministrazioni a seguito di una pubblica valutazione comparativa tra le candidature presentate, svolta dalla Commissione nazionale, durante la quale sia verificato il possesso di una specifica e documentata preparazione ed esperienza sul campo, ove possibile anche in sede internazionale, in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri; c) i membri effettivi che appartengono ad una pubblica amministrazione siano collocati fuori ruolo durante l'esercizio delle loro funzioni;
- al fine di conformarsi alla consolidata evoluzione giurisprudenziale che ha riconosciuto al permesso di soggiorno umanitario, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008, la natura di diritto soggettivo, l'articolo 24, comma 1, lettera g), dovrebbe essere integrato in modo da prevedere che la Commissione territoriale, qualora valuti non sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, accerti se vi siano le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari di durata biennale rinnovabile e, d'ufficio o su richiesta della questura, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, provveda a svolgere l'istruttoria per l'acquisizione degli elementi necessari alla verifica della permanenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, con applicazione, al procedimento,

delle garanzie indicate nell'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 25 del 2008;

- al fine di dare attuazione all'articolo 12, paragrafo 1, lettera *d*), della direttiva n. 32, dopo l'articolo 24, comma 1, lettera *g*), del decreto legislativo dovrebbe essere inserita un'ulteriore disposizione per introdurre, all'articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 2008, un nuovo comma, il quale preveda che il richiedente e i suoi difensori o consulenti legali abbiano accesso alle informazioni indicate nell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008 e alle informazioni rese dagli esperti consultati ai sensi dell'articolo 8, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, allorché si tratti di informazioni che siano state prese in considerazione allo scopo di prendere la decisione;
- al fine di dare completa ed effettiva attuazione all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva n. 32, l'articolo 24, comma 1, lettera *i*), dovrebbe essere modificato in modo che sia riformulato il comma 1 dell'articolo 10-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, per prevedere che le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, siano fornite allo straniero che abbia manifestato la sua volontà di presentare la domanda anche nei centri di identificazione ed espulsione; inoltre, occorre prevedere che, ai valichi di frontiera e nei punti di sbarco, sia sempre presente materiale informativo sulla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale e che coloro i quali intendono presentare domanda di protezione internazionale o presentino bisogni di protezione ricevano adeguata informazione sulle modalità per presentare la domanda e sulle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale;
- al fine di dare effettiva e completa attuazione all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 15, paragrafo 3, lettere *a*) e *d*), della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, dopo la lettera *i*), dovrebbe essere introdotta una nuova lettera, in modo che, alla fine dell'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 25 del 2008, sia previsto che la persona incaricata di condurre il colloquio, che deve avere acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, non indossi uniformi;
- si rileva che l'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva n. 32 prevede che il colloquio tra il richiedente e l'autorità accertante, al fine di una decisione sul merito della domanda, possa essere omesso solo in due casi, ovvero quando "l'autorità accertante è in grado di prendere una decisione positiva riguardo allo status di rifugiato basandosi sulle prove acquisite" oppure quando "l'autorità accertante reputa che il richiedente asilo sia incapace o non sia in grado di sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo". Appare pertanto necessario sopprimere l'articolo 24, comma 1, lettera *l*): la norma prevede un'ipotesi ulteriore di omissione dell'audizione, qualora la Commissione territoriale ritenga di avere sufficienti motivi per riconoscere lo status di protezione sussidiaria, sulla base degli elementi in suo possesso, nel caso di richiedenti che provengano da Paesi individuati in un apposito elenco predisposto dalla Commissione Nazionale. La soppressione si rende necessaria anche tenendo conto del fatto che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *f*), della direttiva 2011/95/UE, per persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria deve intendersi il cittadino di un Paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno;
- al fine di dare effettiva attuazione all'articolo 16 della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, lettera *m*), numero 1), dovrebbe essere previsto che il comma 1-*bis* dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, preveda anche che nel colloquio sia assicurata al richiedente la possibilità di spiegare l'eventuale assenza di elementi o le eventuali incoerenze o contraddizioni nelle sue dichiarazioni;
- al fine di dare completa ed effettiva attuazione all'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, lettera *n*), numero 1), dovrebbe essere riformulato il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 25 del 2008, come sostituito dallo schema di decreto legislativo in esame, in modo da prevedere anche che sia chiesto al richiedente di confermare che il contenuto del verbale

rifletta correttamente il colloquio e che gli sia data anche la possibilità di formulare, in calce al verbale, chiarimenti su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nel verbale;

- al fine di dare completa ed effettiva attuazione all'articolo 17, paragrafo 5, della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, lettera *n*), numero 2), dovrebbe essere riformulato il comma 2-*bis* dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, in modo da prevedere anche che il richiedente e il suo avvocato ricevano la trascrizione della registrazione prima che la Commissione adotti la sua decisione e che, entro un termine di cinque giorni dal ricevimento della trascrizione, espressamente indicato in calce al testo trascritto, il richiedente possa fare pervenire alla Commissione osservazioni su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nella trascrizione;
- al fine di dare effettiva e completa attuazione all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva n. 32, nell'articolo 24 dovrebbe essere introdotta una nuova lettera, che modifichi l'articolo 15 del decreto legislativo n. 25 del 2008, in modo da prevedere anche che la formazione delle commissioni territoriali e del personale sia attuata con appositi corsi di formazione e di aggiornamento, periodicamente organizzati dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, in collaborazione con la Commissione nazionale per il diritto di asilo, con l'EASO e con l'UNHCR e con esperti e università, nei quali siano ricompresi gli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), del regolamento (UE) n. 439 del 2010 e si tenga conto anche della pertinente formazione organizzata e sviluppata dall'EASO;
- al fine di evitare l'elusione dell'articolo 31, paragrafo 3, lettera *b*), della direttiva n. 32, nell'articolo 24, comma 1, lettera *t*), dovrebbe essere previsto che, al comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 25 del 2008, modificato dal decreto legislativo in esame, l'ipotesi indicata nella lettera *b*) sia riformulata in modo che il termine di conclusione dell'esame delle domande possa essere differito soltanto qualora le domande simultanee di protezione internazionale, presentate alla medesima commissione territoriale, rendano molto difficile il rispetto del termine di sei mesi, anche dopo il provvedimento del Presidente della commissione nazionale che abbia riassegnato la competenza all'esame delle domande, ai sensi dell'articolo 4, comma 5-*bis*, dello stesso decreto legislativo n. 25 del 2008;
- al fine di recepire in modo completo il diritto al ricorso effettivo previsto dall'articolo 46, paragrafi 1 e 3 della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, lettera *cc*), si dovrebbe altresì prevedere che, nell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2008 sia stabilito che l'oggetto del ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria riguardi anche i provvedimenti di inammissibilità della domanda e di rifiuto di riprendere l'esame sospeso di una domanda e che, durante il giudizio, il giudice svolga un esame completo, valutato al momento del giudizio stesso, circa gli elementi sulla situazione di fatto e di diritto del ricorrente e le sue esigenze di protezione internazionale o di protezione umanitaria;
- al fine di recepire pienamente l'articolo 20, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva n. 32, che impone agli Stati di garantire che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e non siano ostacolati il diritto ad un ricorso effettivo e l'accesso alla giustizia, l'articolo 26 dovrebbe essere integrato in modo da prevedere che: *a*) il ricorso presentato dal richiedente che è trattenuto in un centro di identificazione od espulsione o che, essendo sprovvisto di mezzi di sostentamento, è ospitato in un centro governativo di prima accoglienza o in altra struttura del sistema territoriale di accoglienza, non comporti il pagamento del contributo unificato; *b*) la competenza per i ricorsi spetti al tribunale ordinario in composizione monocratica del luogo di domicilio del richiedente al momento della notifica; *c*) il giudice nel giudizio sul ricorso ascolti comunque l'interessato se ne ha fatto richiesta, con l'assistenza di un interprete; *d*) il termine previsto per la decisione del tribunale sul ricorso si applichi anche per la decisione degli altri giudici di appello e di cassazione sulle impugnazioni delle sentenze.

Si segnala, infine, che l'articolo 7 della legge n. 154 del 2014 (legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre) contiene una delega al Governo per la predisposizione di un testo unico delle disposizioni legislative vigenti che, in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione,

recepiscono gli atti dell'Unione europea che regolano il diritto di asilo, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea. L'esercizio di tale delega consentirà di assicurare maggiore certezza del diritto e di condurre a sistema il complesso impianto normativo che regola la materia.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 14 E CONNESSI**

La Commissione, richiamando le considerazioni espresse nel parere sul testo unificato, reputa che l'istituto delle unioni civili sia compatibile con il quadro costituzionale, anche in ragione della più recente giurisprudenza costituzionale che, alla luce dell'articolo 2 della Costituzione, ha riconosciuto meritevole di tutela il legame affettivo tra persone dello stesso sesso. Coerentemente, il testo unificato regola l'unione civile in modo autonomo e distinto rispetto all'istituto matrimoniale al quale però, sul piano della regolazione del rapporto, il nuovo istituto può essere correttamente accostato, con richiami specifici, in quanto compatibili, alle disposizioni del codice civile in materia.

In coerenza con tale impostazione, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 del testo unificato per i disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 1.1000 (testo 2)/15 parere contrario, dal momento che la disposizione ivi prevista, nel limitare l'efficacia temporale delle norme riguardanti l'istituto dell'unione civile, appare incongrua e suscettibile di determinare incertezze di natura interpretativa e di ingenerare disparità di trattamento;
- sugli emendamenti 1.809, 1.1261, 1.10000 (testo2)/54, 1.10000 (testo2)/55, 1.10000 (testo2)/56, 1.10000 (testo2)/57, 1.10000 (testo2)/140, 1.10000 (testo2)/58, 1.10000 (testo2)/59 e 1.10000 (testo2)/60 parere contrario, in quanto le disposizioni ivi previste, subordinando la costituzione dell'unione civile alla cittadinanza italiana di almeno una delle due parti, sono suscettibili di ledere il principio di eguaglianza;
- sugli emendamenti 1.1139, 1.1345, 1.1348, 1.1376, 1.1378, 1.1442 e 1.1444 parere contrario, in quanto le norme ivi previste, volte a limitare l'unione civile alle sole persone di sesso diverso, oltre ad apparire lesive del principio di uguaglianza, sono in contrasto con l'articolo 2, che tutela le formazioni sociali, tra le quali - come ha affermato la Corte costituzionale - possono essere ricomprese le unioni di natura affettiva tra persone dello stesso sesso;
- sull'emendamento 1.1149 parere contrario, dal momento che la disposizione ivi prevista, affidando alle singole giunte comunali la decisione di istituire i registri delle unioni civili, determina una lesione della competenza statale in materia di stato civile e anagrafi;
- sugli emendamenti 1.1191, 1.1203 e 1.1228 parere contrario, in quanto le norme ivi previste escludono la costituzione di un'unione civile nell'ipotesi che una delle parti sia genitore, in tal modo limitando irragionevolmente il diritto ad accedere all'istituto;
- sugli emendamenti 1.1423, 1.1424 e 1.1425 parere non ostativo, a condizione che siano soppresse le norme che escludono ogni valore giuridico e di certificazione alla dichiarazione relativa all'unione civile, dal momento che, in caso contrario, verrebbero meno gli effetti derivanti dalla costituzione dell'unione;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

1.4.2.1.10. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 297 (pom.) del 14/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 14 LUGLIO 2015
297ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa e Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1556) Giuseppina MATURANI ed altri. - Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire la parità della rappresentanza di genere nei consigli regionali
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 aprile.

La [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati emendamenti, pubblicati in allegato. Dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1 del Regolamento, l'emendamento 1.9.

La relatrice [BERNINI](#) (FI-PdL XVII) osserva, in primo luogo, che l'obiettivo di garantire una pari rappresentanza tra uomini e donne nei consigli regionali, così come previsto nel disegno di legge, appare meritevole di tutela, anche in considerazione di disposizioni di analoga portata, recentemente approvate, riguardanti l'elezione dei membri del Parlamento europeo e degli organi rappresentativi

degli enti locali.

Tuttavia, in coerenza con quanto prevede la recente legge n. 52 del 2015, relativa alle elezioni dei membri della Camera dei deputati, sarebbe preferibile prevedere che i candidati di uno stesso sesso non possano eccedere la quota del 60 per cento.

Esprime, pertanto, parere favorevole sull'emendamento 1.1, a condizione che la parola "genere", ovunque ricorra, sia sostituita con l'altra "sesso", in conformità con quanto prevede la Costituzione sia all'articolo 3 sia all'articolo 51.

Invita, quindi, il proponente al ritiro degli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8.

Presenta, infine, l'emendamento Tit.1000, pubblicato in allegato. Ritiene necessario, infatti, che, come conseguenza delle modifiche che saranno apportate al testo del disegno di legge, nel titolo le parole: "la parità della rappresentanza di genere" siano sostituite dalle seguenti: "l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini".

Conseguentemente, invita il proponente al ritiro dell'emendamento Tit.1.

Il sottosegretario BRESSA esprime parere conforme a quello della relatrice. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Tit.1000.

La senatrice [LO MORO](#) (PD) accoglie l'invito della relatrice e riformula l'emendamento 1.1 in un testo 2, pubblicato in allegato. In tal modo, infatti, l'espressione normativa risulterebbe più conforme all'articolo 51 della Costituzione.

Sebbene nel linguaggio comune le parole "genere" e "sesso" siano spesso utilizzate con la stessa accezione, il legislatore non dovrebbe farvi ricorso in modo indifferenziato, dal momento che le due espressioni divergono profondamente nel loro significato. Ciò pertanto richiede un'appropriata e conseguente scelta linguistica, soprattutto in ambito giuridico.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.1 (testo 2).

Il senatore [PALERMO](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), intervenendo in dichiarazione di voto, ritiene più appropriata la parola "genere", in quanto più corretta e coerente con la legislazione internazionale. Qualora, invece, la Commissione preferisca utilizzare la parola "sesso", in considerazione di quanto è previsto in Costituzione, sarebbe opportuno precisare, anche nella relazione per l'esame in Assemblea, che il termine fa riferimento al dato biologico. Annuncia, comunque, un voto favorevole.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-SEL) precisa che l'emendamento era condivisibile anche nella formulazione originaria, non potendo sussistere dubbi sul significato che la parola "genere" ha nella lingua italiana. Infatti, a suo avviso, è evidente che la norma si riferisce al genere maschile o femminile.

Il senatore [ROMANO](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) sottolinea che il riferimento alla parola "genere" o "gender" sia inopportuno, in quanto, sul piano scientifico, si possono riconoscere diversi generi, certamente più di due. Appare evidente, quindi, che il riferimento al genere potrebbe causare incertezze dal punto di vista interpretativo. Dichiarò, pertanto, il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.1 (testo 2).

La senatrice [MATURANI](#) (PD) annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.1 (testo 2). Nel ringraziare la relatrice e la Commissione per il lavoro svolto, sottolinea l'importanza delle norme

in esame. Si può constatare, infatti, che l'incremento della rappresentanza politica femminile è stata finora ottenuta solo mediante l'approvazione di specifiche disposizioni. Auspica, quindi, una rapida definizione del disegno di legge a sua firma, anche al fine di garantire una congrua presenza di donne nella composizione del nuovo Senato, in vista dell'approvazione della riforma della Parte II della Costituzione.

Il senatore [CRIMI](#) (M5S) annuncia, a nome del Gruppo, che si asterrà dalla votazione. Infatti, pur ritenendo condivisibile l'obiettivo di garantire un riequilibrio della rappresentanza di uomini e donne anche nei consigli regionali, giudica inadeguata la soluzione prescelta. Osserva, infatti, che sarebbe stato preferibile agevolare la partecipazione delle donne alla politica attiva mediante la rimozione di ostacoli sul piano sociale ed economico, piuttosto che attraverso la fissazione di quote imposte per legge.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere favorevole della relatrice e del rappresentante del Governo, è posto ai voti e accolto l'emendamento 1.1 (testo 2).

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7.

L'emendamento 1.8 decade per assenza del proponente.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è posto ai voti e accolto l'emendamento Tit.1000.

Risulta pertanto precluso l'emendamento Tit.1.

La Commissione, quindi, conferisce alla relatrice Bernini il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea, per l'approvazione del disegno di legge n. [1556](#), con le modifiche accolte nel corso dell'esame.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifica al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili*

e dei patti di convivenza

[\(1231\)](#) *LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) *SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) *Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) *SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) *ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

(Parere alla 2a Commissione su emendamenti al testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Prosegue l'esame degli emendamenti riferiti al testo unificato per i disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 7 luglio.

La relatrice [LO MORO](#) (PD) illustra i restanti emendamenti riferiti al testo unificato per i disegni di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione pareri.

Sugli emendamenti 3.703, 3.707, 3.883, 3.1048, 3.1050, 6.31, 6.32, 7.41, 7.42, 7.73 e 7.75 propone di esprimere un parere contrario, in quanto le norme ivi previste, volte a limitare l'unione civile alle sole persone di sesso diverso, oltre ad apparire lesive del principio di uguaglianza, sono in contrasto con l'articolo 2, che tutela le formazioni sociali, tra le quali - come ha affermato la Corte costituzionale - sono ricomprese le unioni di natura affettiva tra persone dello stesso sesso.

Con riferimento all'emendamento 4.0.2, propone di esprimere un parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista, nel limitare l'applicazione delle norme in materia di unione civile solo presso le sedi diplomatiche italiane in Paesi che consentono sia i matrimoni fra persone dello stesso sesso sia la poligamia, oltre ad essere incongrua sotto il profilo interpretativo, appare lesiva del principio di uguaglianza.

Per quanto riguarda gli emendamenti 8.20, 9.6 e 11.8, propone di esprimere un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, nel circoscrivere gli effetti della convivenza alla sola ipotesi di coppia eterosessuale, presenta carattere discriminatorio, configurando una lesione del principio di uguaglianza.

Propone di esprimere altresì un parere contrario sull'emendamento 11.10, in quanto la norma ivi prevista, nell'escludere che le coppie di fatto con figli minori possano beneficiare del titolo di preferenza riconosciuto ai nuclei familiari nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, appare irragionevole e lesiva del principio di uguaglianza.

Sugli emendamenti 16.38, 16.39, 16.42 e 16.44 propone di esprimere un parere non ostativo, osservando che le norme ivi previste, nel consentire che i contratti di convivenza possano essere modificati o sciolti attraverso comportamenti univoci o concludenti, appaiono incongrue, anche in riferimento alla disciplina generale che regola le obbligazioni e i contratti.

Riguardo all'emendamento 17.18, propone di esprimere un parere contrario, in quanto la norma prevede la nullità del contratto di convivenza, anche in presenza del riconoscimento dello *status* di genitore, in tal modo determinando una irragionevole disparità di trattamento.

Per quanto riguarda gli emendamenti 17.32 e 17.36, propone di esprimere un parere contrario, in quanto le norme ivi previste, nell'individuare come causa di nullità uno stato di fatto rappresentato da "segni evidenti" di non sanità mentale, appare indeterminata e quindi suscettibile di interpretazioni non univoche.

Infine, sui restanti emendamenti, propone di esprimere parere non ostativo.

Il senatore [Mario MAURO](#) (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*) annuncia un voto contrario, sottolineando con rammarico che il dibattito sul parere della relatrice ripropone i nodi irrisolti e le molteplici criticità emerse nell'esame in sede consultiva sul testo unificato.

Il senatore [AUGELLO](#) (*AP (NCD-UDC)*) dichiara la propria contrarietà alla proposta di parere formulata dalla relatrice.

In particolare, ritiene contraddittoria la proposta di parere contrario sugli emendamenti 3.703, 3.707, 3.883, 3.1048, 3.1050, 6.31, 6.32, 7.41, 7.42, 7.73 e 7.75, che limitano il diritto di accesso all'istituto dell'unione civile alle sole coppie formate da persone di sesso diverso. La relatrice, nel motivare la contrarietà, rinviene una possibile violazione del principio di uguaglianza. In realtà, analoga obiezione dovrebbe essere mossa al testo unificato, che al contrario limita l'istituto alle coppie omosessuali, con effetti in questo caso discriminatori nei confronti delle coppie eterosessuali.

Ribadendo quanto già affermato, ritiene che la scelta compiuta con l'adozione del testo unificato e gli orientamenti espressi dalla Commissione affari costituzionali in sede consultiva su quel testo e sui relativi emendamenti rivelino la finalità non dichiarata dai promotori della proposta legislativa, quella cioè di omologare sostanzialmente le unioni fra persone dello stesso sesso al matrimonio.

Il senatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel dichiarare il proprio voto favorevole, riconosce che il testo unificato presenta alcune incongruenze di fondo, in ragione della necessità di ricercare un punto di equilibrio tra differenti orientamenti. Tale sforzo può ingenerare equivoci e condurre a soluzioni normative non coerenti. Sarebbe stato opportuno, invece, compiere una scelta più chiara, quella della piena equiparazione dei diritti, riconoscendo espressamente sia alle coppie eterosessuali sia a quelle omosessuali il diritto di accedere all'istituto del matrimonio e dell'unione civile.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) dichiara il proprio voto favorevole, pur riconoscendo che le obiezioni sollevate muovono da alcune contraddizioni presenti nel testo unificato, che discendono dalla scelta di non estendere alle coppie dello stesso sesso il diritto di accedere all'istituto matrimoniale.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) annuncia, a nome del Gruppo, un voto favorevole, pur esprimendo considerazioni critiche sul parere formulato in riferimento agli emendamenti 16.38, 16.39, 16.42 e 16.44. Tali proposte, volte a consentire la modifica o lo scioglimento dei contratti di convivenza attraverso comportamenti univoci o concludenti, finiscono per privare di efficacia il patto di convivenza. A suo avviso, quindi, sarebbe stato più opportuno esprimere un parere contrario.

La relatrice [LO MORO](#) (*PD*) ritiene comprensibili le osservazioni del senatore Endrizzi sugli emendamenti 16.38, 16.39, 16.42 e 16.44. Tuttavia, insiste sull'originaria proposta di parere, in quanto essa si limita a prospettare profili di incoerenza normativa, senza compiere alcuna scelta su possibili soluzioni, evidentemente riservata alla Commissione giustizia, che esamina il provvedimento in sede referente.

In riferimento ai rilievi critici formulati dal senatore Augello, ritiene che tali obiezioni muovano da una sua contrarietà profonda rispetto ad ogni soluzione normativa volta a regolare unioni di natura affettiva tra persone dello stesso sesso.

Nel richiamare le osservazioni della senatrice De Petris, rileva che le difficoltà nell'esame del testo unificato, anche in sede di espressione del parere di costituzionalità, sono determinate soprattutto dall'esigenza di introdurre nell'ordinamento un nuovo istituto in favore delle coppie omosessuali, alle quali è precluso l'accesso all'istituto matrimoniale.

Benché probabilmente il contesto politico non appaia ancora maturo, l'estensione del matrimonio anche alle coppie omosessuali resta, a suo personale avviso, la soluzione auspicabile per il futuro.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo, avanzata dalla relatrice e pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(1429-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione, approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 7 luglio.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore **CALDEROLI** (LN-Aut) esprime rammarico per la decisione, assunta dalla Presidente, di non confermarlo relatore anche per l'esame in terza lettura. A suo avviso, tale scelta appare non corretta, soprattutto considerando l'impegno profuso, nonostante difficoltà personali e di salute, nell'adempimento di tale funzione durante l'esame in prima lettura.

Peraltro, anche dal punto di vista politico, la scelta appare inappropriata. Infatti, considerando che nel corso dell'*iter* parlamentare è venuto meno il consenso di una parte dell'opposizione e che, anche all'interno della maggioranza, si sono palesate alcune posizioni critiche, sarebbe stato opportuno ricercare un approccio quanto più possibile condiviso, anche attraverso l'assegnazione del ruolo di relatore a un esponente dell'opposizione, che già in passato ha offerto il proprio contributo.

Formula, quindi, una valutazione complessivamente negativa sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, in quanto risultano ampiamente ridotte le prerogative del Senato, come pure il ruolo delle Regioni e degli enti locali.

Si sofferma sull'articolo 1 del disegno di legge costituzionale, che modifica l'articolo 55 della Costituzione. A tale proposito, rileva che, dopo l'intervento della Camera, il Senato risulta privato di alcune funzioni, ad esempio quella di raccordo tra lo Stato e l'Unione europea o la funzione di valutazione dell'impatto delle politiche europee.

Inoltre, alcune competenze precedentemente assegnate in via esclusiva al Senato sono ora attribuite in concorso con la Camera dei deputati, mentre non è più prevista la procedura bicamerale paritaria per le materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, della Costituzione.

Sembrirebbe limitata, invece, la modifica apportata al nuovo articolo 57 della Costituzione. Si stabilisce, infatti, che la durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle

istituzioni territoriali dai quali - e non nei quali - sono stati eletti. Pertanto, il mandato dei componenti della seconda Camera, anche se sindaci, sembrerebbe durare quanto il Consiglio regionale che li ha eletti. Tuttavia, tale formulazione appare in contrasto con il nuovo articolo 66 della Costituzione, ove si prevede che il Senato prende atto della cessazione della carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore, facendo così presupporre che la durata della carica coincida con quella che il senatore ricopre a livello locale.

Peraltro, l'impostazione maggioritaria della nuova legge elettorale, che in sostanza consente ai cittadini di scegliere soltanto i due quinti dei candidati, appare inconciliabile con l'elezione indiretta dei senatori. In tal modo, infatti, si rischia di produrre effetti distorsivi sulla rappresentanza, peraltro in assenza di un sistema di contrappesi tra i poteri dello Stato.

Quanto al nuovo articolo 64 della Costituzione, rileva che la modifica apportata dalla Camera all'articolo 6 del disegno di legge costituzionale presenta una incongruità. Infatti, il primo periodo del secondo comma prevede che i Regolamenti delle Camere garantiscano i diritti delle minoranze parlamentari; è stato poi aggiunto un secondo periodo, nel quale si stabilisce che solo il Regolamento della Camera dei deputati disciplini lo statuto delle opposizioni. Sarebbe utile, a suo avviso, un chiarimento su questo aspetto.

La Camera dei deputati, invece, non è intervenuta sull'articolo 9 del disegno di legge costituzionale, relativo alle indennità dei deputati. Sarebbe stato opportuno estendere tale norma ai consiglieri regionali che svolgono anche il ruolo di senatore, i quali altrimenti finirebbero per percepire compensi davvero esigui, in rapporto alla rilevanza delle loro funzioni.

Con riferimento al procedimento legislativo, disciplinato dal nuovo articolo 70 della Costituzione, osserva che è stata soppressa la procedura non paritaria rafforzata, che avrebbe consentito un intervento più incisivo del Senato nel procedimento.

Inoltre, al Senato è sottratta la competenza sulla legge di cui al sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, nonché la competenza riguardante le norme che incidono sull'autonomia finanziaria degli enti locali, sul coordinamento della finanza pubblica e sulla perequazione del sistema tributario. Sottolinea, inoltre, che l'esercizio del potere di richiamo da parte del Senato richiede un *quorum* significativo di senatori, corrispondente alla rappresentanza di un numero rilevante di Regioni di piccole o medie dimensioni.

Giudica positivamente le modifiche che consentono la votazione, entro una data certa, di un provvedimento che il Governo ritenga essenziale per l'attuazione del proprio programma. Tuttavia, sarebbe opportuno ampliare a dieci giorni il termine per l'iscrizione del disegno di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea e a trenta giorni il differimento del termine per l'esame in Commissione, nel caso in cui il testo sia particolarmente complesso.

Ritiene che la previsione del *quorum* di un terzo dei componenti del Senato per richiedere il giudizio preventivo di costituzionalità sulle leggi elettorali, previsto dal nuovo articolo 73 della Costituzione, sia troppo elevato, tanto da impedire al Senato di svolgere il proprio ruolo di garanzia.

Sarebbe stato auspicabile, invece, un intervento sull'articolo 15 del disegno di legge costituzionale, al fine di riproporre il testo approvato dalla Commissione, con riferimento alla possibilità di sottoporre a *referendum* abrogativo gli atti aventi valore - e non forza - di legge, nonché per estendere tale istituto anche alle leggi di ratifica dei trattati internazionali e alle leggi di bilancio.

Giudica incomprensibile la modifica apportata al nuovo articolo 77 della Costituzione, in base alla quale, a prescindere dalla materia, l'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge deve avere comunque inizio presso la Camera dei deputati. Inoltre, non è precisato se debba essere previsto un ulteriore passaggio, qualora la Camera introduca altre modifiche o non accolga quelle proposte dal Senato.

Formula considerazioni critiche anche sulla modifica dell'articolo 21 del disegno di legge costituzionale, in quanto sembrerebbe introdurre un *quorum* rafforzato di tre quinti dei votanti per l'elezione del Presidente della Repubblica, a partire dal settimo scrutinio. Tuttavia, occorre ricordare

che, a causa del premio di maggioranza che sarà assegnato con la nuova legge elettorale, sarà sufficiente aver ottenuto 220 seggi nella competizione elettorale per incidere in modo significativo sull'elezione del Presidente della Repubblica, il quale difficilmente, quindi, potrà essere autonomo dalla maggioranza che lo ha eletto nell'esercizio delle funzioni di garanzia e controllo.

Non appare neanche condivisibile la scelta di ripristinare il testo originario della Costituzione in riferimento all'elezione, da parte del Parlamento in seduta comune, dei giudici della Corte costituzionale. All'esito dell'esame in prima lettura, presso il Senato, infatti, era stata approvata una modifica, in base alla quale tre giudici sarebbe stati eletti dalla Camera dei deputati e due dal Senato. Tale scelta muoveva dalla constatazione del rapporto tra il numero dei componenti di una camera rispetto a quelli dell'altra. L'elezione da parte del Parlamento in seduta comune riduce il "peso specifico" dei senatori nella scelta dei giudici costituzionali.

È altresì criticabile l'accentramento statale di competenze legislative precedentemente riconosciute alle Regioni e agli enti locali, che nell'articolo 31 del disegno di legge costituzionale risultano ulteriormente ampliate, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, tanto da rendere sostanzialmente superflua la cosiddetta "clausola di salvaguardia".

Peraltro, l'individuazione degli ambiti di competenza statali è compiuta ricorrendo a molteplici definizioni - norme di principio, disposizioni generali e comuni, norme di coordinamento - suscettibili di ingenerare dubbi di natura interpretativa, frustrando così gli sforzi compiuti per ridurre la conflittualità tra Stato e Regioni e i conseguenti ricorsi alla Corte costituzionale.

Quanto al nuovo articolo 119 della Costituzione, ritiene che la competenza in materia di autonomia finanziaria degli enti territoriali dovrebbe essere riservata al Senato, in ragione del suo ruolo di raccordo con tali enti. Al contrario, con una modifica dell'articolo 33 del disegno di legge costituzionale, la definizione dei costi *standard* è effettuata con legge approvata dalla sola Camera dei deputati.

Conclude, auspicando un'ampia possibilità di confronto sul testo, al fine di restituire al Senato il ruolo di garanzia e di rappresentanza delle istituzioni territoriali definito in prima lettura. Inoltre, a seguito dell'approvazione di una legge elettorale che limita la possibilità di scelta dei candidati da parte dei cittadini, sarebbe opportuno prevedere l'elezione diretta dei senatori. Su tali argomenti, ritiene necessario un chiarimento del Governo in sede di replica.

Il senatore [GOTOR](#) (PD) evidenzia, innanzitutto, gli aspetti della riforma su cui si è registrato un ampio consenso, non solo all'interno della maggioranza, ma anche tra le opposizioni. A suo avviso, infatti, possono essere considerati ormai come acquisiti il superamento del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e il riordino delle materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni, al fine di ridurre il contenzioso davanti alla Corte costituzionale.

La nuova architettura istituzionale è stata delineata con l'obiettivo di offrire una garanzia di stabilità all'azione del Governo, esigenza peraltro avvertita fin dai tempi dell'Assemblea costituente, allorché - in occasione della discussione dell'ordine del giorno Perassi - fu sottolineata l'importanza di disciplinare il nuovo sistema parlamentare con dispositivi idonei a tutelare le esigenze di stabilità dell'azione dell'Esecutivo e a evitare le degenerazioni del parlamentarismo.

Ritiene pertanto indubbio, quindi, che sia necessario proseguire il percorso riformatore: tuttavia, dopo l'approvazione della nuova legge elettorale, che si caratterizza per un'impronta fortemente maggioritaria, appare opportuno introdurre alcune correzioni, per prevedere un sistema equilibrato di contrappesi tra i poteri istituzionali, al fine di evitare che si determini una modifica surrettizia della forma di governo in favore di un sistema incentrato sulla figura del *Premier*.

La nuova normativa elettorale per la Camera dei deputati introduce un ballottaggio a livello nazionale, con un meccanismo di distribuzione dei seggi dall'alto verso il basso, che ha l'effetto di legare le sorti del Parlamento ai destini del candidato alla Presidenza del Consiglio. Si impone, per tali ragioni, l'esigenza di introdurre nel sistema equilibri e contrappesi.

La legge elettorale, inoltre, prevede cento capilista "bloccati", sistema che, unito al possibile abuso delle pluricandidature, potrebbe condurre nuovamente a un Parlamento a maggioranza di "nominati".

Si acuisce così una deriva oligarchica della democrazia italiana, nella quale si sottrae al corpo elettorale il potere di scelta e di decisione per affidarlo al ceto politico.

Questo processo avviene, peraltro, nel momento più basso di credibilità e di qualità della rappresentanza. A suo avviso, si coltiva l'idea che si possa rispondere alla crisi dei rapporti tra cittadini e istituzioni chiudendosi in una sorta di "fortino", mentre sarebbe necessario valorizzare le occasioni di partecipazione e di responsabilizzazione dell'elettorato.

Una scelta di segno diverso rischia, infatti, di aumentare la separazione tra politica e società civile, radicalizzando la cultura antiparlamentare, che ha radici profonde presso i ceti popolari e presso le stesse classi dirigenti, con inevitabili rischi sulla tenuta democratica delle istituzioni.

Al riguardo, appare persuaso che non sia utile edificare un sistema ancora più fragile di quello attuale, in cui un'eventuale crisi politica del Presidente del Consiglio rischi direttamente di riverberarsi sulla tenuta istituzionale dell'intera struttura. Richiama, in proposito, i rischi di fragilità del sistema, l'eccesso di personalizzazione, soprattutto in un tempo in cui i cicli politici si sono abbreviati e la volatilità dei voti si è fatta particolarmente acuta. In un tempo in cui l'unica democrazia praticata è quella del "personaggio", preoccupa la scarsa attenzione sulla tenuta complessiva del sistema, in particolare a causa di una torsione decisionista - un decisionismo, a suo avviso, senza decisione, perché lo spazio della politica nazionale si è incredibilmente ridotto - che non riesce a individuare i punti di equilibrio e di autonomia in grado di salvaguardare la struttura istituzionale, a prescindere dal singolo *leader*.

Emerge anche l'incapacità di separare le istituzioni dalla politica, l'interesse generale da quello di un singolo attore.

Alla luce di tale riflessione, ritiene indispensabile intervenire su tre aspetti del disegno di legge costituzionale, preservando comunque l'impianto complessivo della riforma.

In primo luogo, occorre affrontare la questione della eleggibilità del Senato. Dal momento che la Costituzione prevede una forma di governo parlamentare e un Parlamento bicamerale, è necessario che entrambe le Camere abbiano una rilevanza politica, a meno che non si intenda sopprimere del tutto il Senato. Il vincolo fiduciario, invece, può essere riservato alla sola Camera dei deputati.

A suo avviso, il nuovo Senato non potrà essere composto da eletti di secondo grado, soprattutto considerando che la camera politica, in base alla nuova legge elettorale, sarà composta da una maggioranza di deputati nominati dalle segreterie dei partiti.

Propone, quindi, di modificare l'articolo 2 del disegno di legge costituzionale, prevedendo l'elezione diretta dei senatori, per valorizzare la rappresentatività del Senato. Sarebbe invece da respingere l'ipotesi di intervenire attraverso una legge ordinaria, che poi potrebbe essere nuovamente modificata da una nuova maggioranza. Peraltro, le Regioni non possono essere obbligate a modificare le proprie leggi elettorali, dal momento che la Costituzione garantisce loro piena autonomia in questa materia.

Occorre anche evitare l'elusione dell'articolo 2. In proposito, segnala che, da più parti, si sente parlare di un listino "a scorrimento", con una quota di candidati al Consiglio regionale da dirottare preventivamente verso il Senato - un modo per cui chi nomina i deputati potrà mettersi d'accordo con i dirigenti locali, affidando a questi ultimi la scelta dei candidati per il Consiglio regionale e riservandosi quella dei candidati per la carica di senatore. Tutto avverrebbe in assenza di pubblicità, eventualmente indirizzando verso il "listino" del Senato quanti hanno bisogno dell'immunità parlamentare, non a caso uno degli ultimi lacerti ancora rimasti in piedi del bicameralismo perfetto.

Benché rientri tra le prerogative del Presidente del Senato decidere in merito alla ammissibilità degli emendamenti al testo modificato dalla Camera dei deputati, rileva che, in ogni caso, l'articolo 2, essendo stato modificato, dovrà comunque essere votato dall'Assemblea. Un'interpretazione troppo rigida dei limiti alla emendabilità avrebbe effetti paradossali: sarebbe possibile sopprimere l'articolo, mentre sarebbe preclusa la possibilità di modificarlo.

A suo avviso, inoltre, l'esame di un disegno di legge costituzionale si caratterizza per la sua atipicità - in ragione della doppia deliberazione parlamentare e di un eventuale *referendum* - probabilmente tale da giustificare il riconoscimento di una ampia potestà di emendare, anche in terza lettura, come peraltro sembrano confermare alcuni precedenti, tra i quali la revisione dell'articolo 68 della Costituzione.

In secondo luogo, ravvisa l'opportunità di ripristinare quanto più possibile il testo approvato dal Senato, con riferimento ai poteri di verifica, di controllo e di valutazione, che ora sono attribuiti non più in via esclusiva, ma in concorso con l'altro ramo del Parlamento. Infatti, l'assenza di un rapporto fiduciario con il Governo conferirebbe maggiore indipendenza al Senato, che quindi potrebbe svolgere con maggiore autorevolezza le proprie funzioni di garanzia.

Esprime alcune riserve anche in riferimento al procedimento legislativo. A suo avviso, per quanto riguarda le leggi non bicamerali paritarie, appare eccessivamente mortificante prevedere la partecipazione del Senato solo se, nel brevissimo termine di dieci giorni, lo richieda un *quorum* elevato di senatori.

Così anche un limite evidente emerge dalla proliferazione dei procedimenti legislativi: leggi bicamerali, leggi monocamerali con intervento eventuale del Senato, leggi con intervento "rafforzato" del Senato, leggi di bilancio e di rendiconto, disegni di legge "a data certa", conversione dei decreti-legge. Tale scelta, che maschera la mancanza di una *ratio* e di un indirizzo complessivo nel percorso riformatore, certamente non risponde a quelle esigenze di semplificazione e di snellimento procedurale da più parti auspicato, potendo al contrario produrre effetti assai negativi sul corretto funzionamento del Parlamento.

Un terzo e ultimo intervento dovrebbe riguardare, a suo avviso, gli organi di garanzia costituzionale, vale a dire l'elezione dei cinque giudici costituzionali da parte del Parlamento e l'elezione del Presidente della Repubblica.

È necessario, a suo avviso, intervenire su questo snodo, perché la riduzione asimmetrica dei parlamentari enfatizza il riverberarsi del premio di maggioranza su una tessitura di funzioni di equilibrio, di garanzia, di controllo, che costituisce tratto caratterizzante e vitale della Costituzione.

Per quanto concerne i giudici della Corte Costituzionale, bisognerebbe ripristinare il testo originario del Senato, per evitare che l'elezione in seduta comune riduca sensibilmente il "peso specifico" dei senatori nella scelta dei giudici costituzionali; inoltre, sarebbe significativo valorizzare il contributo del Senato nella formazione del supremo organo di garanzia costituzionale, anche in riferimento alla fondamentale dialettica tra lo Stato e le Regioni.

Il secondo aspetto riguarda le modalità di elezione del Presidente della Repubblica. In base al testo approvato dalla Camera dei deputati, dal settimo scrutinio in poi - in ipotesi, dal terzo giorno di votazioni - si può giungere all'elezione con tre quinti dei votanti, anziché con la maggioranza assoluta dei componenti, come prevedeva il testo approvato dal Senato in prima lettura. Poiché nel computo del *quorum* non si tiene conto degli astenuti, un Presidente della Repubblica potrebbe essere eletto con il voto di meno della metà degli elettori, vale a dire con soltanto 220 votanti su 730, dal momento che il numero legale per la validità della votazione è di 366. A questo proposito, ricorda che il premio di maggioranza previsto dalla legge n. 52 del 2015, attribuito a un'unica lista, è di 340 seggi. Pertanto, il vincitore delle elezioni politiche potrebbe eleggere anche il Presidente della Repubblica. Si è dunque in presenza, a suo avviso, di un evidente squilibrio, che indebolirebbe oltre misura il ruolo di terzietà del Capo dello Stato.

Al riguardo, ritiene che la soluzione preferibile sia quella di equilibrare la platea elettiva, magari con sindaci scelti in base all'ampiezza demografica del Comune. Se questa strada non fosse percorribile, potrebbe essere previsto che, dopo un determinato numero di scrutini, si possa procedere a un ballottaggio tra i due candidati più votati, così da indurre il Parlamento a raggiungere un'intesa.

Sempre nell'ambito delle garanzie e dei necessari equilibri istituzionali propri di una democrazia parlamentare moderna, sarebbe necessario mantenere il procedimento bicamerale su alcuni selezionati

temi di rilevante spessore, che la configurazione maggioritaria della legge elettorale rischierebbe di affidare alla volontà della minoranza che ottiene il premio di governabilità. Si tratta delle leggi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati, delle leggi in materie eticamente sensibili e relative a questioni di biopolitica, delle leggi di amnistia e di indulto, delle leggi riguardanti i diritti delle minoranze, la dichiarazione dello stato di guerra, la libertà religiosa, con particolare riferimento alle questioni che incidono sul Concordato con la Chiesa cattolica, nonché alle intese con le altre confessioni religiose. A suo avviso, si tratta di temi che devono essere sottratti alla disponibilità della maggioranza e affidati a un confronto più ponderato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 14 E CONNESSI**

La Commissione, esaminati i restanti emendamenti riferiti al testo unificato per i disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sugli emendamenti 3.703, 3.707, 3.883, 3.1048, 3.1050, 6.31, 6.32, 7.41, 7.42, 7.73 e 7.75 parere contrario, in quanto le norme ivi previste, volte a limitare l'unione civile alle sole persone di sesso diverso, oltre ad apparire lesive del principio di uguaglianza, sono in contrasto con l'articolo 2, che tutela le formazioni sociali, tra le quali - come ha affermato la Corte costituzionale - sono ricomprese le unioni di natura affettiva tra persone dello stesso sesso;
- sull'emendamento 4.0.2 parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista, nel limitare l'applicazione delle norme in materia di unione civile solo presso le sedi diplomatiche italiane in Paesi che consentono sia i matrimoni fra persone dello stesso sesso sia la poligamia, oltre ad essere incongrua sotto il profilo interpretativo, appare lesiva del principio di uguaglianza;
- sull'emendamento 8.20, 9.6 e 11.8 parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, nel circoscrivere gli effetti della convivenza alla sola ipotesi di coppia eterosessuale, presenta carattere discriminatorio, configurando una lesione del principio di uguaglianza;
- sull'emendamento 11.10 parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, nell'escludere che le coppie di fatto con figli minori possano beneficiare del titolo di preferenza riconosciuto ai nuclei familiari nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, appare irragionevole e lesiva del principio di uguaglianza;
- sull'emendamento 16.38, 16.39, 16.42 e 16.44 parere non ostativo, osservando che le norme ivi previste, nel consentire che i contratti di convivenza possano essere modificati o sciolti attraverso comportamenti univoci o concludenti, appaiono incongrue, anche in riferimento alla disciplina generale che regola le obbligazioni e i contratti;
- sull'emendamento 17.18 parere contrario, in quanto la norma prevede la nullità del contratto di convivenza, anche in presenza del riconoscimento dello *status* di genitore, in tal modo determinando una irragionevole disparità di trattamento;
- sugli emendamenti 17.32 e 17.36 parere contrario, in quanto le norme ivi previste, nell'individuare come causa di nullità uno stato di fatto rappresentato da "segni evidenti" di non sanità mentale, appare indeterminata e quindi suscettibile di interpretazioni non univoche;

- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1556](#)

Art. 1

1.1

[LO MORO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c-bis) con la seguente:

«c-bis) promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, predisponendo che:

- 1) qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale e sia consentita l'espressione di almeno due preferenze, con una riservata a un candidato di genere diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima;
- 2) qualora siano previste liste senza espressione di preferenze, la legge elettorale disponga l'alternanza tra candidati di genere diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale;
- 3) qualora siano previsti collegi uninominali, la legge elettorale disponga l'equilibrio tra candidature presentate col medesimo simbolo in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale».

1.1 (testo 2)

[LO MORO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c-bis) con la seguente:

«c-bis) promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, predisponendo che:

- 1) qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale e sia consentita l'espressione di almeno due preferenze, con una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima;
- 2) qualora siano previste liste senza espressione di preferenze, la legge elettorale disponga l'alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale;
- 3) qualora siano previsti collegi uninominali, la legge elettorale disponga l'equilibrio tra candidature presentate col medesimo simbolo in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale».

1.2

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c-bis) con la seguente:

«c-bis) promozione dell'equilibrio tra uomini e donne nell'accesso delle cariche elettive».

1.3

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: «garanzia della parità» con le seguenti: «promozione dell'equilibrio».

1.4

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: «preferenze, ne consenta almeno due con una» con le seguenti: «più preferenze, una sia».

1.5

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire la parola: «genere», ovunque ricorra, con la seguente: «sesso».

1.6

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: «l'alternanza tra candidati di genere diverso» con le seguenti: «il divieto di avere più di due candidati dello stesso sesso di seguito nella lista».

1.7

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c-bis), sopprimere le parole: «qualora si prevedano collegi uninominali» fino al termine della lettera.

1.8

[MALAN](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Ai fini della presente legge, con la parola genere si intende il sesso registrato all'anagrafe».

1.9

[MALAN](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Il Governo è delegato a stabilire con un decreto legislativo, da emanarsi entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, quanti e quali sono i generi e le modalità di classificazione delle persone relative».

Titolo

Tit.1000

[BERNINI](#), relatrice

Nel titolo, sostituire le parole: «la parità della rappresentanza di genere» con le seguenti: «l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini».

Tit.1

[MALAN](#)

Nel titolo, sostituire la parola: «genere» con la seguente: «sesso».

1.4.2.2. 4[^] Commissione permanente (Difesa)

1.4.2.2.1. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 4 (ant., Sottocomm. pareri) del 10/07/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 2013
4ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
DIVINA

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 2ª Commissione:

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili: esame e rinvio;

(398) CASSON ed altri. - Beni pubblici. Delega al Governo per la modifica del codice civile:
rimessione alla sede plenaria;

(668) MANCONI ed altri. - Istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale: parere contrario;

alle Commissioni 1a e 2a riunite:

(273) ZANETTIN ed altri. - Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati: esame e rinvio;

(394) CASSON ed altri. - Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative e in relazione alla assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali: esame e rinvio.

1.4.2.2.2. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 5 (ant., Sottocomm. pareri) del 24/07/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2013
5ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 2ª Commissione:

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili: seguito e conclusione dell'esame.
Parere favorevole con raccomandazione;

alla 8ª Commissione:

[\(120\)](#) ***D'ALI' e GIBIINO. - Riforma della legislazione in materia portuale***

[\(370\)](#) ***FILIPPI ed altri.- Riforma della legislazione in materia portuale***: rimessione alla sede plenaria;

alle Commissioni 1a e 2a riunite:

[\(273\)](#) ***ZANETTIN ed altri. - Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati***: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole;

[\(394\)](#) ***CASSON ed altri. - Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative e in relazione alla assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali***: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 425 (ant.) del 09/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 9 LUGLIO 2015
425ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[SANGALLI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1880) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo

(Parere all'8ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 luglio.

Il presidente [SANGALLI](#) informa della trasmissione dell'ulteriore emendamento 1.25 (testo 3).

Il vice ministro MORANDO dichiara che, a giudizio del Governo, la proposta può essere ora considerata correttamente formulata dal punto di vista finanziario. Esprime pertanto un parere favorevole sull'emendamento 1.25 (testo 3), nonché sull'emendamento sospeso 5.28, che presenta una natura puramente ordinamentale. Esprime, invece, un parere contrario sui restanti emendamenti sospesi 1.24 (testo 2), 1.25 e 1.25 (testo 2).

Alla luce dei chiarimenti resi dal Governo il PRESIDENTE, in qualità di relatore, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati

gli emendamenti sospesi 1.24 (testo 2), 1.25, 1.25 (testo 2), 1.25 (testo 3) e 5.28, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 sugli emendamenti 1.24 (testo 2), 1.25 e 1.25 (testo 2).

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

La Commissione approva.

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

(197) ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

(314) BARANI e MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

(909) PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

(1211) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza

(1231) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso

(1360) FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

(1316) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili

(1745) SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto

(1763) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze

(Parere alla 2a Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice **ZANONI (PD)** illustra il nuovo testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 prevede l'istituzione del registro delle unioni civili ed un'attività dichiarativa degli interessati dinanzi all'ufficiale di stato civile. Ritiene che occorre, quindi, avere conferma che le attuali strutture dei servizi anagrafici possono svolgere i nuovi compiti con le dotazioni esistenti a legislazione vigente. Fa presente che occorre valutare la portata dell'articolo 3, il quale - tra l'altro - estende l'indennità che il datore di lavoro corrisponde in caso di morte del dipendente (ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile) anche alle persone che hanno contratto un'unione civile: risulta necessaria una stima dei possibili effetti onerosi, con particolare riguardo ai casi di decesso di pubblici dipendenti. Segnala che risulta, più in generale, necessario individuare, tramite relazione tecnica, gli effetti per la finanza pubblica della piena equiparazione tra coniugi e partecipanti ad un'unione civile, disposta dall'articolo 3, comma 3, a partire dalle conseguenze sul piano fiscale, previdenziale ed assistenziale. Occorre valutare, infine, l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria di carattere generale all'articolo 7, contenente un'ampia delega al Governo alla regolamentazione delle unioni civili. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro **MORANDO** assicura che provvederà a sollecitare una bozza di relazione tecnica del Ministero di grazia e giustizia che consenta di procedere a un esame compiuto degli aspetti

finanziari del disegno di legge, soprattutto in merito alle disposizioni contenute nell'articolo 3.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1809) Deputato Carlo GALLI ed altri. - Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti di assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte di ufficiali delle Forze armate che cessano dal servizio e di dirigenti civili del Ministero della difesa, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **SANTINI (PD)** illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sull'unico emendamento presentato.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore sull'assenza di profili finanziari rilevanti.

Il RELATORE propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1802) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)** illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere al Governo chiarimenti in ordine alle stime di perdita di gettito concernenti le esenzioni dalle tariffe doganali, posto che la relazione tecnica afferma che tali mancati introiti possano esser compensati dal venir meno delle corrispondenti spese di cui però non si fa precisa menzione. Occorre inoltre acquisire elementi più circostanziati di quelli forniti dalla relazione tecnica circa l'entità stimata della perdita di gettito derivante dal venir meno della tassa di ancoraggio. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO fa presente che, per quanto riguarda la disposizione che introduce esenzioni dalle tariffe doganali, i minori introiti deriverebbero esclusivamente dal venir meno del rimborso comunitario delle spese di riscossione. Cessando il servizio di riscossione stesso, il rimborso non avrebbe più ragione di essere e quindi alla disposizione non sono associabili effetti onerosi.

Quanto alle tasse di ancoraggio, riferisce che il Perù e la Colombia sono già inseriti nell'elenco dei

paesi alle cui navi è riconosciuto un trattamento equivalente a quello delle navi battenti bandiera italiana.

Il RELATORE, alla luce delle considerazioni espresse dal Governo, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1926) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011*
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **DEL BARBA** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire chiarimenti in ordine all'articolo 5 dell'accordo che potrebbe avere effetti potenzialmente onerosi non considerati dalla relazione tecnica soprattutto in relazione al paragrafo 5.3. Non vi sono ulteriori osservazioni sulla parte restante del testo.

Il vice ministro MORANDO fa presente che dalle previsioni di cui all'articolo 5 dell'accordo in oggetto non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto esse rinviano lo svolgimento delle attività ivi previste a futuri accordi diretti tra le parti. Da ciò deriva, a suo parere, che l'onere, e quindi la necessità di copertura, emergerà soltanto nel momento del futuro accordo.

Per quanto riguarda le disposizioni contenute nel paragrafo 3, chiarisce che le spese per il funzionamento degli "organismi pertinenti" sono già state considerate nella relazione tecnica nell'ambito delle quantificazioni relative all'articolo 2.2.

Alla luce dei chiarimenti resi dal Governo, il RELATORE propone l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 440 (pom.) del 29/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 2015
440ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
[SANGALLI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1880, 746, 760, 1570, 1795, 1815, 1823, 1841 e 1855-A) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame, sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Il vice ministro MORANDO, prendendo la parola sugli emendamenti riferiti all'articolo 4 e non ancora esaminati, dichiara di convenire con l'opinione del relatore circa la necessità di acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti. 4.211 e seguenti. Inoltre, più in particolare, ritiene che già ad una prima analisi le proposte 4.211 e 4.0.200 appaiano comportare oneri aggiuntivi. Quanto poi all'emendamento 4.247, esprime una preoccupazione anche in punto di conseguenze finanziarie partendo dalla considerazione che la formulazione appare poco chiara.

Il senatore [SANTINI](#) (PD) considera l'emendamento 4.247 probabilmente foriero di nuovi oneri, nonostante i dubbi interpretativi.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario anche sull'emendamento 4.274, che considera oneroso. Rispetto, invece alle proposte 4.277 e 4.278, riferisce che gli uffici del Governo hanno individuato alcune controindicazioni di merito, che non comportano però una scopertura finanziaria.

Il presidente [SANGALLI](#) chiede al rappresentante del Governo il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il vice ministro MORANDO conferma l'opinione già espressa dal relatore circa l'onerosità delle proposte 5.217 e seguenti, con la sola eccezione dell'emendamento 5.440, a proposito del quale non ravvisa controindicazioni dal punto di vista finanziario.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 5.210 ed analoghi si presentano simili ad altre proposte sulle quali, durante la fase referente, la Commissione aveva prescritto l'apposizione di una clausola di invarianza finanziaria.

Il vice ministro MORANDO conferma che gli emendamenti indicati potrebbero superare le obiezioni di carattere finanziario tramite l'inserimento nella clausola di invarianza.

Circa, invece, l'emendamento 5.331, ritiene che non vi siano osservazioni critiche da formulare, dal momento che ribadisce l'obbligo di rispettare il limite di affollamento pubblicitario comunque vigente. Quanto all'emendamento 6.205, dichiara di confermare l'opinione espressa dal relatore.

Il PRESIDENTE, preso atto dei chiarimenti resi, propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.211, 4.231, 4.249, 4.294, 4.330, 4.0.200, 4.247, 4.274, 5.217, 5.220, 5.237, 5.238, 5.239, 5.240, 5.324, 5.325, 5.326, 5.327, 5.328, 5.329, 5.330, 5.333, 5.352, 5.354, 5.355, 5.356, 5.357, 5.358, 5.359, 5.360, 5.361, 5.362, 5.363, 5.364, 5.365, 5.366, 5.367, 5.368, 5.369, 5.370, 5.371, 5.372, 5.373, 5.374, 5.375, 5.376, 5.377, 5.378, 5.379, 5.380, 5.381, 5.413, 5.414, 5.415, 5.421, 5.422, 5.423, 5.424, 5.425, 5.430, 5.431, 5.432, 5.435, 5.436, 5.437, 5.438, 5.439, 5.452, 5.453, 5.455, 5.457 e 6.205. Il parere di nulla osta, è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, sulle proposte 5.210, 5.209, 5.211, 5.212 e 5.213. Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti."

Posta ai voti, la proposta di parere è approvata.

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

- [\(314\)](#) **BARANI e MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*
- [\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*
- [\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*
- [\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*
- [\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*
- [\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*
- [\(1745\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*
- [\(1763\)](#) **ROMANO ed altri.** - *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

(Parere alla 2a Commissione sul nuovo testo unificato e gli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e sospensione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta una relazione tecnica sul testo, con la quale si quantificano gli oneri e si individua una forma di copertura, ritenuta necessaria per l'ulteriore corso del provvedimento. Informa, inoltre, che la relatrice presso la Commissione competente nel merito ha depositato un proprio emendamento, denominato 19.10000, con il quale si riprende puntualmente la copertura indicata dalla Ragioneria Generale dello Stato. Propone, quindi, in sostituzione della relatrice Zanoni, l'approvazione di un parere non ostativo sul testo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione del ricordato emendamento di copertura.

Il senatore [SACCONI](#) (AP (NCD-UDC)) interviene chiedendo al rappresentante del Governo chiarimenti circa i criteri adottati per la redazione della relazione tecnica verificata positivamente dalla Ragioneria Generale dello Stato, partendo dal presupposto che il provvedimento agisce in senso fortemente espansivo dei diritti previdenziali e che l'Italia costituisce già uno dei Paesi con più spesa per pensioni di reversibilità.

Il PRESIDENTE, stante l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, ritiene che il Governo possa fornire le indicazioni richieste dal senatore Sacconi nel prosieguo dell'esame, che potrebbe avvenire al termine della seduta dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 19,20.

[\(1577-B\)](#) **Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,** approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il presidente [SANGALLI](#) (PD) in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, che il testo è corredato di relazione tecnica aggiornata con le modifiche apportate dalla Camera dei Deputati. Per quanto di competenza, osserva che l'articolo 1, comma 1, lettera q), prevedendo come strumento principale di pagamento dei servizi della pubblica amministrazione la moneta elettronica e i micropagamenti attraverso i telefoni cellulari, va accompagnato dalla conferma che l'attuazione avverrà tramite un percorso progressivo e organico, idoneo ad evitare l'insorgenza di nuovi oneri per le singole amministrazioni, sia in termini di nuove attrezzature che di commissioni rilevanti sui pagamenti. Chiede inoltre un chiarimento sull'articolo 8, comma 1, lettera a), ultimo periodo, che prevede la possibile soppressione, modifica o creazione di ruoli e qualifiche nell'ambito del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco: occorre garantire che la diversa organizzazione del personale avvenga in ogni caso a invarianza di oneri o con risparmi di spesa. Analogamente quanto all'articolo 8, comma 1, lettera f), chiarisce che la riorganizzazione strutturale e funzionale delle autorità portuali non deve portare ad incrementi di spesa. Sull'articolo 14, comma 6, capoverso «1-ter.» va puntualizzato quale sia l'atto di accertamento dell'avvenuta violenza di genere, a prescindere dall'intervento dell'assistenza sociale. Il riferimento al concetto di "violenza" pare riferirsi al corrispondente reato, con conseguente necessità di acquisire un provvedimento giudiziario definitivo prima del conseguimento dei benefici previsti dalla norma. Occorre altresì avere conferma che l'organico di riferimento della norma sia quello di fatto delle amministrazioni di arrivo. Rispetto all'articolo 18, comma 1, lettera e), occorre conferma che il legame tra risultati economici delle società partecipate e il trattamento degli amministratori incida esclusivamente sulle somme già destinate o destinabili ai compensi accessori, senza aumento dunque dei costi complessivi. Da ultimo, osserva che l'articolo 18, comma 1, lettera m), numero 7), prevedendo schemi di contabilità separata per ciascun servizio o attività svolta dalle società partecipate deve essere attuato nel rispetto del principio di unicità di bilancio. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare. Rinvia per approfondimenti alla nota del Servizio del Bilancio.

Relativamente agli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, osserva, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 1, comporta maggiori oneri la proposta 1.18. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 né sugli emendamenti riferiti agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

In relazione all'articolo 8, segnala che comportano maggiori oneri le proposte, 8.13, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.27, 8.29, 8.32, 8.35, 8.39, 8.40, 8.41, 8.42, 8.43, 8.44, 8.45, 8.46, 8.53, 8.54 e 8.81. Fa altresì presente che occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 8.11, 8.12, 8.14, 8.15, 8.16, 8.22, 8.23, 8.24, 8.26, 8.28, 8.30, 8.31, 8.33, 8.34, 8.59, 8.60, 8.66, 8.67 e 8.80. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 8 né sugli emendamenti riferiti agli articoli 9, 10.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 11.2, 11.3, 11.6, 11.9, 11.14, 11.15, 11.20, 11.23, 11.24, 11.25, 11.27 e 11.30. Occorre invece acquisire una relazione tecnica al fine della valutazione delle proposte 1.4, 11.8, 11.11, 11.12, 11.13, 11.16, 11.17, 11.22, 11.32, 11.35, 11.36, 11.38, 11.44, 11.50, 11.51 e 11.52. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 11.

Rispetto all'articolo 12, osserva che comporta maggiori oneri la proposta 12.0.1 e che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti o aggiuntivi all'articolo.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 13, segnala che occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 13.1 e 13.3. Non vi sono, invece, osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 13.

In relazione all'articolo 14, osserva che comporta maggiori oneri la proposta 14.2 e che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 14, né sugli emendamenti riferiti agli articoli 15 e 16.

Quanto agli emendamenti riferiti all'articolo 17, fa presente che comportano maggiori oneri le proposte 17.1, 17.2, 17.3, 17.5, 17.7 (e l'analogo 17.8), 17.15 e 17.17. Occorre, inoltre, acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 17.11, 17.12, 17.16 e 17.21. Non vi sono osservazioni sui restanti

emendamenti riferiti all'articolo 17.

In relazione all'articolo 18, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 18.3 e 18.14. Occorre altresì acquisire una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 18.10 e 18.13. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 18.

Fa quindi presente che non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Quanto agli emendamenti riferiti all'articolo 20, osserva che comportano maggiori oneri relativamente al punto 5) le proposte 20.2 e 20.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Conclude, quindi, invitando il Governo a fornire la propria valutazione sui punti sollevati.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

(314) BARANI e MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

(1211) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza

(1231) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso

(1316) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili

(1360) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

(1745) SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto

(1763) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze

(Parere alla 2a Commissione sul nuovo testo unificato e gli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo unificato. Parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso.

Il senatore **SACCONI** (*AP (NCD-UDC)*), ad integrazione di quanto osservato prima della sospensione della seduta, fa notare come sia imprudente limitare lo studio della dinamica dei costi previdenziali del nuovo istituto ai soli primi anni di vigenza. Risulta inattendibile una valutazione di questo tipo per qualsiasi intervento sugli istituti pensionistici, dal momento che gli effetti finanziari si vedono solo al momento del conseguimento del diritto a prestazione, che matura mediamente dopo alcuni decenni. La quantificazione e proiezione degli effetti delle unioni civili limitate a solo 10 anni non forniscono alcuna indicazione utile, dal momento che i decessi con conseguenti liquidazioni di pensioni di reversibilità non si concentreranno di certo nei primi anni in cui gli interessati avranno

un'età giovane. Lamenta, inoltre, l'assenza di una efficace clausola di salvaguardia, da monitorare e implementare quando si avranno dati effettivi sull'utilizzo della nuova forma di unione civile. Esprime forti dubbi anche sull'utilizzo dell'esperienza tedesca come parametro di riferimento, dal momento che in tale Paese l'età media degli aderenti alle unioni civili si è rivelata diversa. La quantificazione dell'onere effettuata dalla Ragioneria generale dello Stato esclude la fascia di età superiore ai 50 anni, facendo così scendere eccessivamente l'età media dei futuri contraenti, mentre è provato che al nuovo istituto saranno interessati soggetti più anziani rispetto al matrimonio tradizionale, sia perché taluni da tempo attendevano l'introduzione del nuovo istituto, sia perché, statisticamente, le coppie omosessuali tendono a sancire un'unione più in là negli anni, non avendo un interesse a formalizzare il proprio legame in vista del concepimento dei figli.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) evidenzia a sua volta quelle che ritiene contraddizioni nella scelta della base di calcolo della relazione tecnica. Innanzitutto conviene che la proiezione solo decennale è priva di senso nel caso della verifica di sostenibilità degli istituti previdenziali e che l'esclusione degli ultra cinquantenni appaia del tutto incongrua. Nota, inoltre, che gli oneri per la corresponsione di assegni al nucleo familiare sono assunti come costanti dalla relazione, la quale, contemporaneamente, però, presuppone un interesse crescente per il nuovo istituto. Conclude richiamando una recente indagine dell'Istat volta a rilevare l'interesse nella popolazione italiana per l'eventuale possibilità di contrarre un'unione tra persone dello stesso sesso: tale sondaggio ha individuato una percentuale non trascurabile della popolazione che si è detta interessata, ben oltre i 60 mila casi ipotizzati dalla relazione tecnica.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) si associa alle osservazioni dei senatori Sacconi e Malan, invitando il Governo a un supplemento di riflessione sulla quantificazione degli oneri. Ritiene tale necessità suffragata anche dalla lettura delle osservazioni del Servizio del bilancio, che pongono in luce una serie di aspetti quantomeno dubbi. Si concentra, poi, sui possibili effetti fiscali oltre che previdenziali delle unioni civili, dal momento che gli istituti del coniuge a carico, della variazione delle aliquote e delle detrazioni per fattori familiari saranno necessariamente interessati, così come saranno differenti le aliquote per le tasse di successione.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*) ritiene, invece, congrua la base di calcolo scelta dalla relazione tecnica, così come il confronto con un paese come la Germania, sensibilmente più grande per popolazione e che ha maturato già un'esperienza significativa nell'attuazione dell'istituto.

La relatrice [ZANONI](#) (*PD*) considera la stima della Ragioneria generale dello Stato senz'altro prudentiale, se non addirittura ampia. Riferisce di aver considerato l'indagine Istat citata dal senatore Malan, dalla quale però non emerge affatto un interesse di massa per il nuovo istituto. Considera piuttosto difficile, per i fattori sociali e di contesto ancora esistenti, per una coppia omosessuale rivelarsi pubblicamente e formalizzare la propria unione. Conclude invitando la Commissione a procedere nell'esame del provvedimento, ritenendo che la relazione tecnica sia già frutto di un lungo approfondimento.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-SEL*) considera il disegno di legge come un necessario passo in avanti verso un assetto più moderno dei diritti individuali. I limiti del nuovo istituto sono già stati, a suo avviso, adeguatamente approfonditi. Le inevitabili variabili scaturenti dall'incertezza sul numero degli interessati non possono condurre a bloccare un percorso di modernizzazione del Paese. Ricorda, infine, gli appelli di numerosi *leaders* della politica mondiale, da ultimo del presidente Obama, a progredire verso un riconoscimento dei diritti individuali senza discriminazioni di orientamento di genere.

Il senatore [D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*) esprime preoccupazione per gli oneri recati dal provvedimento, che teme saranno assai più elevati del previsto. Stigmatizza, inoltre, la scelta di coprire i nuovi costi tramite coperture aspecifiche come i fondi speciali e il fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Il senatore [MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*) invita, a sua volta, a fare una pausa di riflessione per acquisire elementi più dettagliati rispetto a un quadro ancora molto incerto.

La senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*) considera la relazione tecnica già frutto di un approfondimento più che adeguato, di gran lunga superiore a quello effettuato in altre circostanze e ritenuto sufficiente dalla Commissione. Considera, pertanto, le richieste di rinvio meramente strumentali e le osservazioni formulate inerenti maggiormente a profili di merito anziché alle questioni di competenza della Commissione bilancio.

Il vice ministro MORANDO ricorda che la relazione tecnica è stata elaborata, in prima battuta, dal Ministero della giustizia e solamente validata dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Entrando nelle argomentazioni di contenuto, difende la scelta della Germania come paese di riferimento, sia perché più popoloso e dunque prudenziale dal punto di vista degli effetti finanziari, sia perché in quell'ordinamento si è introdotto un istituto simile a quello del disegno di legge in esame. Chi ha invitato a considerare l'esperienza francese può aver buone ragioni nel sottolineare la comunanza di costumi con tale secondo Paese, ma trascura le sostanziali differenze tra le unioni civili francesi e quelle che si vogliono introdurre in Italia. Le evidenze statistiche oggi disponibili sono state adeguatamente tenute in considerazione: esse portano a ritenere che gli interessati ad un'unione civile siano intorno ai 30 mila soggetti, così che la scelta di proiettare gli effetti finanziari su una platea di oltre 60 mila persone appare di grandissima prudenza. Sottolinea che la presenza di una clausola di salvaguardia automatica all'interno del testo, del resto obbligatoria ai sensi della legge di contabilità, garantisce che si seguirà l'evoluzione del fenomeno e si potrà rimediare a eventuali scostamenti imprevedibili di spesa. Fa notare che la proiezione decennale prevista dalla normativa contabile è stata correttamente realizzata nella relazione tecnica, e che su di essa si è realizzata anche la copertura finanziaria, la quale ha carattere permanente e giunge a regime a partire dall'anno finanziario 2025. L'orizzonte di sostenibilità su 40-50 anni è sicuramente un elemento di necessaria considerazione, ma potrà essere calcolato in modo affidabile solo con i primi dati effettivi sulle adesioni al nuovo istituto.

Il PRESIDENTE, dichiarando chiuso il dibattito incidentale avviato, invita a svolgere eventuali dichiarazioni di voto sulla proposta di parere annunciata prima della sospensione della seduta.

Il senatore [SACCONI](#) (*AP (NCD-UDC)*), nel dichiarare il proprio voto contrario sulla proposta di parere, ribadisce ancora l'insufficienza delle proiezioni dei costi realizzate, ritenendo del tutto prive di capacità informativa le statistiche previdenziali limitate ad un decennio.

La proposta di parere, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, è, infine, posta ai voti e risulta approvata.

La relatrice [ZANONI](#) (*PD*) illustra, quindi, gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare in relazione al testo le proposte 1.913, 1.914, 1.1090, 3.11 (limitatamente al capoverso articolo 3-*quinquies*), 3.13 (limitatamente al comma 1), 3.15 e 7.144. Fa presente che comportano maggiori oneri le proposte 1.1119, 3.10 (limitatamente al capoverso articolo 3-*decies*) e 19.0.1 (limitatamente al capoverso articolo 19-*septies*). Comportano

altresì maggiori oneri i subemendamenti 19.10000/1, 19.10000/2 e 19.10000/3. Appare necessaria l'acquisizione di una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 3.1069, 3.1070, 3.1071, 3.0172, 3.0173, 3.1074, 3.0175, 3.1076, 3.0.1, 4.0.1, 5.0.1 (limitatamente al capoverso articolo 5-*quinquies*), 7.152 e 7.0.2 (limitatamente al capoverso articolo 7-*bis*). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il vice ministro MORANDO ritiene che gli emendamenti 1.913, 1.914 e 1.1090, alla luce della relazione tecnica trasmessa, non possano essere considerati onerosi. Diverso è il caso, a suo parere, delle proposte 3.11 e 3.13, che fanno riferimento all'ulteriore istituto dei permessi lavorativi, e andrebbero ulteriormente coperti. Analogo ragionamento vale per le proposte 3.15 e 7.144, atteso il loro carattere estensivo. Concorda, poi, con la relatrice circa il carattere oneroso 1.1119, 3.10 e 19.0.1, nonché dei subemendamenti segnalati. Quanto alle proposte 3.1069 e seguenti, ritiene che siano tutte istitutive di nuove agevolazioni fiscali, ulteriori rispetto al testo base, e dunque non coperte dall'emendamento 19.10000 basato sulle prescrizioni della relazione tecnica. Aggiunge una segnalazione sull'emendamento 3.1006, non considerato dalla relatrice, che appare anch'esso oneroso.

Nessun'altro chiedendo di intervenire, la relatrice [ZANONI](#) (PD) propone l'approvazione di un parere così articolato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.11 (limitatamente al capoverso "3-*quinquies*"), 3.13 (limitatamente al comma 1), 3.15, 7.144, 1.1119, 3.10 (limitatamente al capoverso articolo "3-*decies*"), 19.0.1 (limitatamente al capoverso articolo "19-*septies*"), 19.10000/1, 19.10000/2, 19.10000/3, 3.1069, 3.1070, 3.1071, 3.1072, 3.1073, 3.1074, 3.1075, 3.1076, 3.0.1, 4.0.1, 5.0.1 (limitatamente al capoverso articolo "5-*quinquies*"), 7.152, 7.0.2 (limitatamente al capoverso articolo "7-*bis*") e 3.1006. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti e subemendamenti."

La proposta, messa ai voti, risulta approvata.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il presidente [SANGALLI](#) (PD) avverte che la seduta antimeridiana della Commissione di domani, giovedì 30 luglio, già convocata per le ore 9, è anticipata alle ore 8,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,50.

1.4.2.4. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.4.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 117 (pom.) dell'08/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MERCOLEDÌ 8 APRILE 2015
117ª Seduta

Presidenza del Presidente
[CHITI](#)

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE CONSULTIVA

- [\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*
- [\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*
- [\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*
- [\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*
- [\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*
- [\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*
- [\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*
- [\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*
- [\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*
- [\(1745\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*
- [\(1763\)](#) **ROMANO ed altri.** - *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili*

convivenze

(Parere alla 2a Commissione sul testo unificato. Esame e rinvio)

La senatrice [CARDINALI](#) (PD) ricorda che il testo unificato in titolo trae origine dai numerosi disegni di legge in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze presentati in Senato ed è stato adottato quale testo unificato nella seduta del 26 marzo 2015 della Commissione giustizia.

È suddiviso in un titolo I, relativo alle unioni civili, e in un titolo II, relativo alla disciplina della convivenza.

Il titolo I disciplina la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, che avviene mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale dello stato civile ed alla presenza di due testimoni. Si istituisce il registro delle unioni civili tra persone dello stesso sesso presso gli uffici dello stato civile di ogni comune. L'unione civile tra persone dello stesso sesso, impedita con la nullità qualora sussistano una serie di cause nominativamente elencate, è certificata da un documento che attesta la costituzione dell'unione e indica il regime patrimoniale (articolo 1).

L'articolo 2 impedisce il matrimonio, oltre che per chi è già coniugato, anche per chi è vincolato da una unione civile tra persone dello stesso sesso.

L'articolo 3 fissa il regime giuridico, estendendo a tali unioni l'applicazione degli articoli del codice civile relativi ai diritti e doveri che nascono dal matrimonio, agli ordini di protezione contro gli abusi familiari, all'istanza di interdizione e inabilitazione. Viene altresì estesa l'applicazione dell'indennità in caso di morte del prestatore di lavoro, prevista dall'articolo 2122 del codice civile, e della sospensione della prescrizione.

L'articolo 4 estende la disciplina del codice civile in tema di successioni limitatamente ai legittimari, alle norme relative alla successione legittima e alla collazione.

Con l'articolo 5 si consente l'adozione del figlio, anche adottivo, della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

L'articolo 6 disciplina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, estendendo l'applicazione delle relative norme del codice civile e della legge n. 898 del 1970.

Infine, l'articolo 7 fornisce una delega semestrale al Governo per la regolamentazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Il titolo II reca la disciplina della convivenza, qualificata in riferimento alle persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile (articolo 8). Il contratto di convivenza è definito come l'accordo, in forma scritta a pena di nullità, con cui i conviventi di fatto disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e fissano la comune residenza. Il contratto, da registrare all'anagrafe, potrà prevedere anche il regime patrimoniale della comunione dei beni, estendendo le relative norme previste dal codice per i coniugi. Si precisa che il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione (articolo 16). Sono altresì previste le cause di nullità (articolo 17) e di risoluzione (articolo 18) del contratto di convivenza.

L'articolo 9 fissa i diritti di reciproca assistenza dei conviventi di fatto, l'articolo 10 regola i diritti connessi all'abitazione della casa di comune residenza e alla successione nel contratto di locazione, mentre l'articolo 11 estende ai conviventi di fatto i titoli di preferenza connessi all'inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare.

Con l'articolo 12 si estendono ai casi di cessazione della convivenza gli obblighi di mantenimento tra coniugi di cui all'articolo 156 del codice civile e gli obblighi alimentari di cui all'articolo 438 del codice civile, mentre con l'articolo 13 si assicura al convivente una partecipazione agli utili dell'impresa dell'altro convivente, salvo che tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.

L'articolo 14 si riferisce alla forma della domanda di interdizione e di inabilitazione e alla possibilità per il convivente di fatto di essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile.

L'articolo 15 assicura al convivente di fatto i medesimi criteri previsti per il coniuge nel caso di risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti del contratto di convivenza.

L'articolo 19, da ultimo, novella la legge n. 218 del 1995, introducendo la disciplina di diritto internazionale privato sui contratti di convivenza.

La relatrice osserva che il tema delle unioni civili è da tempo all'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni nazionali ed europee.

Ricorda in particolare, quanto ai vincoli discendenti dalla Carta costituzionale, che la nozione di matrimonio presupposta dal Costituente, cui conferisce tutela l'articolo 29 della Costituzione, è quella stessa definita dal codice civile del 1942, che «stabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso», come chiarito dalle sentenze nn. 138 del 2010 e 170 del 2014 della Corte costituzionale.

Nelle richiamate sentenze della Consulta si è peraltro affermato che nella nozione di "formazione sociale" nel quadro della quale l'articolo 2 della Costituzione dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo «è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri».

È stato, però, anche precisato doversi «escludere [?] che l'aspirazione a tale riconoscimento che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio», come confermato, del resto, dalla diversità delle scelte operate dai Paesi che finora hanno riconosciuto le unioni suddette. Dal che la conclusione, per un verso, che «nell'ambito applicativo dell'articolo 2 della Costituzione, spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette», e, per altro verso, che resta, però, comunque, «riservata alla Corte costituzionale la possibilità di intervenire a tutela di specifiche situazioni», nel quadro di un controllo di ragionevolezza della rispettiva disciplina.

Può essere affermato quindi che le unioni civili ricevono tutela costituzionale non in base all'articolo 29 della Costituzione, a tutt'oggi riservato all'istituto matrimoniale tra persone di sesso diverso, ma in base all'articolo 2 della Costituzione.

In riferimento ai profili europei, la relatrice richiama anzitutto la recente posizione espressa dal Parlamento europeo nella Risoluzione del 12 marzo 2015 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica dell'Unione europea in materia (2014/2216(INI)), in cui al punto 162 si "prende atto della legalizzazione del matrimonio o delle unioni civili tra persone dello stesso sesso in un numero crescente di paesi nel mondo, attualmente diciassette" e si incoraggiano "le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a contribuire ulteriormente alla riflessione sul riconoscimento del matrimonio o delle unioni civili tra persone dello stesso sesso in quanto questione politica, sociale e di diritti umani e civili".

Il testo unificato in esame si iscrive pertanto in questa ulteriore riflessione auspicata dal Parlamento europeo.

La relatrice Cardinali ricorda anche che l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, con l'attribuzione dello stesso valore giuridico dei Trattati alla Carta dei diritti fondamentali, non può consentire una sopravvenuta incompatibilità delle norme del codice civile che disciplinano l'istituto del matrimonio come unione di persone di sesso diverso, come riaffermato dalla Corte costituzionale italiana nel 2010

e nel 2014.

È bensì vero che l'articolo 9 della Carta, nel riaffermare "il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia", già contenuto nell'articolo 12 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo (CEDU) per "uomini e donne in età maritale", sembra costituire un progresso verso il riconoscimento dei matrimoni tra persone dello stesso sesso.

Tuttavia, lo stesso articolo 9 della Carta, come peraltro l'articolo 12 della CEDU, demandano la concreta disciplina alle "leggi nazionali", rimettendo quindi la materia alla discrezionalità del Parlamento. E, come soggiunge la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 138, all'articolo 9 della Carta sono associate le "spiegazioni" che, pur non avendo status di legge, rappresentano un indubbio strumento di interpretazione.

Tali "spiegazioni", con riferimento all'articolo 9, chiariscono che "l'articolo non vieta né impone la concessione dello status matrimoniale a unioni tra persone dello stesso sesso".

Quanto agli aspetti di maggiore specificità, è rammentato che la Corte di giustizia, con la sentenza del 10 maggio 2011, causa C-147/08, Römer, sulla scia della precedente decisione del 1° aprile 2008, causa C-267/06, Maruko, ha affermato che "allo stato attuale del diritto dell'Unione, la legislazione in materia di stato civile delle persone rientra nella competenza degli Stati membri". Nell'effettuare tale valutazione, la Corte di giustizia ha però affermato che, qualora nell'ordinamento dello Stato membro interessato (nella specie, l'ordinamento tedesco) il matrimonio sia riservato a persone di sesso diverso e coesista con una normativa sulle unioni civili registrate, riservata a persone dello stesso sesso, sussiste una discriminazione diretta fondata sulle tendenze sessuali (secondo la direttiva 2000/78/CE, sulla parità di trattamento in materie di occupazione e di condizioni di lavoro) qualora il partner di un'unione civile registrata si trovi in una situazione di diritto e di fatto paragonabile a quella di una persona coniugata e purtuttavia percepisca una pensione complementare di vecchiaia di importo inferiore.

Inoltre, secondo le conclusioni dell'Avvocato generale della Corte di giustizia, nel caso Römer citato, "la competenza lasciata agli Stati membri in materia di stato civile implica che la regolamentazione del matrimonio o di qualsiasi altra forma di unione giuridicamente vincolante tra persone dello stesso sesso o di sesso opposto, nonché lo status giuridico dei figli e degli altri familiari in senso ampio, è riservata agli Stati membri. Solo questi ultimi possono decidere se il loro ordinamento giuridico nazionale ammetta o meno una qualsiasi forma di rapporto giuridico accessibile alle coppie omosessuali, o se l'istituzione del matrimonio sia riservata unicamente alle coppie di sesso opposto" (punti 75 e 76).

Analogamente, nel caso trattato nella sentenza 12 dicembre 2013, causa C-267/12, Hay, si è affermato che l'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78/CE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione di un contratto collettivo, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, a termini della quale a un lavoratore dipendente unito in un PACS con una persona del medesimo sesso sono negati benefici concessi ai dipendenti in occasione del loro matrimonio, quando la normativa nazionale dello Stato membro interessato non consente alle persone del medesimo sesso di sposarsi, allorché, alla luce della finalità e dei presupposti di concessione di tali benefici, detto lavoratore si trova in una situazione analoga a quella di un lavoratore che contragga matrimonio.

Negli tali benefici costituisce una discriminazione diretta fondata sull'orientamento sessuale, a termini dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78/CE, purché le situazioni messe a confronto, ancorché non identiche, siano comparabili in base ad un esame non generale e astratto, ma specifico e concreto riferito alla prestazione di cui trattasi (nel caso di specie si trattava dell'attribuzione dei giorni di congedo straordinario e del premio di matrimonio).

Quanto alla stessa sussistenza della discriminazione, è giurisprudenza della Corte che una normativa di uno Stato membro che conferisca benefici in termini di retribuzione o di condizioni di lavoro unicamente ai lavoratori sposati, mentre il matrimonio è legalmente possibile nel medesimo Stato membro solo tra persone di sesso diverso, crea una discriminazione diretta fondata sull'orientamento sessuale nei confronti dei lavoratori dipendenti omosessuali uniti in un PACS che versino in una

situazione analoga (punto 41).

Inoltre, trattandosi di discriminazione diretta, essa può essere giustificata esclusivamente da uno dei motivi di cui all'articolo 2, paragrafo 5, della stessa direttiva, ovvero sicurezza pubblica, tutela dell'ordine pubblico, prevenzione dei reati, nonché tutela della salute, dei diritti e delle libertà altrui (punto 45).

La relatrice si riserva, quindi, di presentare uno schema di parere sul testo unificato in titolo.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [MOLINARI](#) (*Misto*) sostiene come sulla materia in esame la competenza a legiferare spetti esclusivamente agli Stati membri, così da lasciare un margine ristretto alle valutazioni di compatibilità con l'ordinamento europeo, proprie della 14ª Commissione. Non ritiene, peraltro, che siano riscontrabili profili ostativi all'ulteriore corso del provvedimento in titolo, dovendo semmai essere verificati eventuali profili discriminatori, come anche evidenziato dalla relatrice.

La senatrice [FATTORI](#) (*M5S*) osserva che l'ordinamento dell'Unione non offre che elementi scarsi sulla tematica in discorso, venendo in rilievo solo profili relativi alla non discriminazione e alla parità di trattamento. Ricorda che il suo Gruppo è a favore della libertà di scelta del cittadino, in modo quindi che vengano garantiti a tutti i diritti civili. A suo avviso, inoltre, l'articolo 29 della Costituzione non contiene riferimenti specifici alla diversità di sesso dei coniugi e deve essere coordinato con l'articolo 3 della stessa, che impone alla Repubblica di non discriminare i cittadini in base al sesso. Considerato il tenore della relazione, preannuncia sin d'ora un orientamento favorevole del suo Gruppo al testo unificato in esame.

Il senatore [COCIANCICH](#) (*PD*), ringraziando la relatrice per l'ampia e approfondita disamina compiuta, osserva come la complessità dei temi trattati richieda una ulteriore riflessione sulla disciplina vigente negli altri Paesi con una regolamentazione simile e un'attenta analisi della giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo, con l'obiettivo di fornire un contributo costruttivo alla Commissione di merito.

Il senatore [CANDIANI](#) (*LN-Aut*), prevedendo che l'*iter* del provvedimento in esame non sarà agevole, afferma che le posizioni del suo Gruppo sono diversificate tra una tendenziale contrarietà al riconoscimento delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e un tendenziale favore verso forme di regolamentazione della convivenza. In tale prospettiva, non sarebbe opportuno uniformarsi aprioristicamente alla disciplina eventualmente vigente in altri Stati membri, ma andrebbe invece valutato con attenzione lo specifico contesto culturale di riferimento italiano. Formula, inoltre, un giudizio critico per la delega al Governo prevista dall'articolo 7.

La senatrice [GUERRA](#) (*PD*) osserva come la valutazione che deve essere condotta in questa Commissione è se, in riferimento al provvedimento in esame, si profilino o meno elementi di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. Da questo punto di vista, essendo la competenza in materia di stato civile rimessa agli Stati membri, la valutazione non potrebbe che essere positiva. Tuttavia, le pronunce della Corte di giustizia richiamate dalla relatrice, e che pongono profili rilevanti di non discriminazione, vanno attentamente valutate. Ulteriori riflessioni che esulino da questo tracciato istituzionale potranno essere svolte più compiutamente in sede di Commissione di merito, e, eventualmente, in Assemblea.

La senatrice [FISSORE](#) (*PD*) osserva come la società italiana stia attraversando un periodo di profondo

cambiamento, in cui si stanno affermando forme differenziate di convivenza che devono essere affrontate in maniera adeguata. In tal senso, con il provvedimento in esame, apprezzabile nei suoi contenuti, si cerca di dare nuove forme di organizzazione, diverse dal matrimonio tradizionale, a persone che decidono volontariamente di condividere insieme un percorso comune.

La relatrice **CARDINALI** (PD) precisa che gli interventi che riguardano il merito del provvedimento saranno affrontati in sede di Commissione giustizia, mentre il ruolo in questa sede è quello di esaminare i profili di compatibilità con l'ordinamento europeo, senza tuttavia escludere la possibilità di formulare utili osservazioni per quanto riguarda i profili di non discriminazione sulla base degli orientamenti europei e della Corte di giustizia.

Osserva, inoltre, che la possibilità di registrare una unione civile o di sottoscrivere un accordo di convivenza non obbliga a farlo i soggetti che non vogliano alcuna regolamentazione del loro rapporto. La libertà individuale è infatti preservata. Ribadisce che nella prossima seduta presenterà uno schema di parere, articolato anche sulla base del dibattito svolto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013

Il **PRESIDENTE** informa che il Governo ha trasmesso alle Camere, anche se non è ancora visionabile, la Relazione annuale consuntiva riferita all'anno 2013.

Si tratta di un adempimento previsto dall'articolo 13, secondo comma, della "legge ordinamentale" n. 234 del 2012, il quale prescrive l'onere, in capo all'Esecutivo, entro il 28 febbraio di ogni anno, di predisporre, al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari, un'apposita relazione che dia conto: degli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività delle istituzioni europee ed alle questioni istituzionali e della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione; della partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'UE, con particolare riguardo delle principali politiche settoriali; dell'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale.

Trattandosi di un rendiconto che si riferisce a ciò che è stato conseguito nel corso dell'anno 2013 e che perviene all'attenzione delle Camere in una fase già inoltrata nell'anno 2015 - che, peraltro, vede impegnato il Parlamento nella disamina di un ulteriore documento, ossia la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 - ritiene opportuno, apprezzate tali circostanze, di procedere - per quanto attiene alla competenza primaria che, in tale frangente, è attribuita alla 14ª Commissione - ad un suo esame successivamente e congiuntamente alla Relazione consuntiva per il 2014, che il Governo ha assicurato presenterà alle Camere a breve.

La Commissione conviene.

SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 439 (PIANO JUNCKER)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella giornata di domani, in merito all'affare assegnato sul Piano Juncker, si terrà un incontro congiunto con rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali e di eurodeputati italiani. Si tratta del primo incontro di questo genere, che vede coinvolti gli eletti "multilivello" di Assemblee regionali, del Senato e del Parlamento europeo.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-PdL XVII*), nel plaudire all'iniziativa, richiama anche l'attenzione della Commissione sulla possibilità di includere nelle opere strategiche che potranno essere valorizzate con il Piano Juncker quelle relative alle infrastrutture sanitarie, allo stesso modo delle infrastrutture di trasporto fondamentali per le prospettive di rilancio del Paese.

La senatrice [EISSORE](#) (*PD*), a sua volta, richiama l'importanza di avere degli stanziamenti specifici per le realtà territoriali, anche in riferimento ai temi ambientali, ivi incluso il dissesto idrogeologico.

Il senatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (*PD*) osserva come i suggerimenti formulati rientrino pienamente nel dibattito sui criteri di selezione dei progetti di investimento ricadenti nel cosiddetto Piano Juncker. A tal fine, nei progetti da individuare occorrerà tenere conto degli obiettivi legati allo sviluppo sociale, quali sono anche quelli in materia di sanità, che può essere un potente motore di ricerca e sviluppo per il futuro.

Il [PRESIDENTE](#) si associa, evidenziando altresì l'importanza dei progetti legati all'edilizia scolastica.

*SULLA RISOLUZIONE SULLA PROIEZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE NEL
MEDITERRANEO*

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la risoluzione sulla proiezione delle politiche europee nel Mediterraneo, nel testo corretto secondo quanto convenuto dalla Commissione, sarà all'esame dell'Assemblea di domani.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.4.2.4.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 118 (pom.) del 15/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MERCOLEDÌ 15 APRILE 2015
118ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 13.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il **PRESIDENTE** comunica che, nel corso dell'audizione informale di eurodeputati italiani e di esponenti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali e provinciali, svoltasi nella giornata del 9 aprile 2015 in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile, per la pubblica consultazione, sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza
(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà **(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi** **(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto** **(1211) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza** **(1231) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso** **(1316) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili** **(1360) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso** **(1745) SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto** **(1763) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze**

(Parere alla 2ª Commissione sul testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 aprile 2015.

La relatrice **CARDINALI (PD)** illustra una bozza di parere non ostativo, con osservazioni, che tiene conto della relazione precedentemente svolta

In particolare, ricorda che l'Unione europea non ha competenza diretta a regolamentare le unioni civili, ricadendo esse ? come tutta la legislazione in materia di stato civile delle persone ? nella competenza degli Stati membri (considerando n. 22 della direttiva 2000/78/CE, sulla parità di trattamento in materie di occupazione e di condizioni di lavoro). Lo "stato civile" e le prestazioni che ne derivano costituiscono, quindi, materie che rientrano nella competenza degli Stati membri e il diritto comunitario non deve pregiudicare tale competenza (sentenza del 1° aprile 2008, causa C-267/06, *Maruko*).

L'Unione europea ha, tuttavia, titolo per intervenire allorché il *partner* di un'unione civile registrata si trovi in una situazione di diritto e di fatto paragonabile a quella di una persona coniugata e purtuttavia siano presenti delle discriminazioni. Come esposto al suo articolo 1, la direttiva 2000/78/CE si prefigge l'obiettivo di combattere, in materia di occupazione e di lavoro, alcuni tipi di discriminazioni, tra cui quelle fondate sull'orientamento sessuale, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento (sentenza del 10 maggio 2011, *Römer*, punto 38). Gli Stati membri, nell'esercizio della competenza loro spettante in materia di "stato civile", devono rispettare il diritto comunitario, e in particolare le disposizioni relative al principio di non discriminazione, nella specie costituite dalla direttiva 2000/78/CE (sentenza del 1° aprile 2008, causa C-267/06, *Maruko*).

Inoltre, la discriminazione diretta può essere giustificata esclusivamente da uno dei motivi di cui all'articolo 2, paragrafo 5, della stessa direttiva, ovvero sicurezza pubblica, tutela dell'ordine pubblico, prevenzione dei reati, nonché tutela della salute, dei diritti e delle libertà altrui (sentenza del 12 dicembre 2013, *Hay*, punto 45).

Conclude rammentando che la disciplina di cui al disegno di legge in titolo appare riconducibile a due differenti modelli che hanno ricevuto un indiretto avallo dalla surriportata giurisprudenza della Corte di giustizia.

La disciplina di cui al titolo I, relativo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, appare assimilabile all'ordinamento tedesco, in cui il matrimonio è riservato a persone di sesso diverso e coesiste con una normativa sulle unioni civili registrate, riservata a persone dello stesso sesso (Legge 16 febbraio 2001, sulle unioni civili registrate - *Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft*).

La disciplina di cui al titolo II, relativo alla convivenza, appare assimilabile all'ordinamento francese, ove i PACS, a differenza dell'unione di vita registrata oggetto dei procedimenti all'origine delle succitate sentenze *Maruko* e *Römer*, non è riservato alle coppie omosessuali.

Per entrambe tali discipline, le succitate sentenze *Maruko* del 2008, *Römer* del 2011 e *Hay* del 2013 impongono alle legislazioni nazionali degli Stati membri di non prevedere discriminazioni in base all'orientamento sessuale per i *partner* dello stesso sesso di un'unione civile registrata e per i contraenti, dello stesso o di diverso sesso, di un accordo di convivenza.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, dopo aver appurato l'assenza di richieste di intervento da parte dei senatori, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la bozza di parere come esposta dalla relatrice.

La Commissione approva.

(1809) Deputato Carlo GALLI ed altri. - Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti di assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte di ufficiali delle Forze armate che cessano dal servizio e di dirigenti civili del Ministero della difesa

(Parere alla 4a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [CHITI](#) (PD), in sostituzione del senatore Cociancich, relatore, impossibilitato a prendere parte all'odierna seduta per concomitanti impegni istituzionali, dà conto di un conferente parere favorevole sul provvedimento in titolo, per la Commissione di merito.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, successivamente, il [PRESIDENTE](#), dopo aver appurato la presenza del prescritto numero di senatori necessario per deliberare, pone in votazione la suddetta bozza di parere.

La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 ([n.COM \(2015\) 10 definitivo](#))

(Osservazioni alla 5ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Preliminarmente, il presidente [CHITI](#) richiama l'attenzione dei commissari, anche in risposta ad una esplicita sollecitazione del senatore [MOLINARI](#) (Misto), sulla circostanza per cui nella sede odierna, la Commissione si accinge a formulare un parere, nei confronti della Commissione Bilancio, sul

formale atto comunitario "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) numeri 1291/2013 e 1316/2013".

Si tratta della consueta procedura attraverso la quale, come Commissione consultiva, si è tenuti a fornire, essenzialmente, una valutazione sui principi di sussidiarietà e proporzionalità della proposta legislativa europea *in itinere*. Va, quindi, precisato che tale procedimento è del tutto distinto da quello riguardante l'affare assegnato n. 439, rispetto al quale, come noto, sono state svolte numerose audizioni e che si presume di chiudere, dopo ulteriori audizioni, nel prossimo mese di giugno, quando le istituzioni europee avranno definitivamente adottato il Regolamento contenente il cosiddetto "Piano Juncker".

Sempre riguardo a tale ultimo affare assegnato, peraltro, ricorda che è in via di definizione l'organizzazione di un altro incontro che vedrà coinvolti i membri della 14ª Commissione, i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali e gli eurodeputati italiani maggiormente implicati nella trattazione del "Piano Juncker".

Al riguardo, poiché i Gruppi socialista e popolare presso il Parlamento europeo hanno già designato i loro esponenti per questa riunione nelle persone, rispettivamente, degli onorevoli Toia e Taiani, invita i senatori appartenenti agli altri Gruppi della Commissione a farsi parte diligente affinché vengano indicati i nominativi dei loro omologhi presso l'europarlamento.

Prende, quindi, la parola il senatore [GUERRIERI PALEOTTI \(PD\)](#), relatore, il quale, dopo aver condiviso le precisazioni del Presidente in merito ai due distinti e paralleli procedimenti di esame in corso del "Piano Juncker", passa a illustrare la proposta di regolamento in titolo.

Innanzitutto, valuta che la base giuridica dell'iniziativa appaia correttamente individuata negli articoli 172, in materia di reti transeuropee, 173, relativo alla politica industriale, 175, paragrafo 3, concernente le misure diverse dai fondi strutturali volte a garantire la coesione, economica e sociale, e 182, paragrafo 1, in materia di ricerca e sviluppo tecnologico, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Anche il principio di sussidiarietà appare rispettato in quanto gli obiettivi dell'intervento proposto non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri singolarmente e pertanto, in riferimento al primo parametro del controllo di sussidiarietà, sono "necessari". Il principio di sussidiarietà, in riferimento al secondo parametro del controllo, può invece considerarsi rispettato solo qualora la mobilitazione di risorse europee costituisca un reale valore aggiunto rispetto all'azione degli singoli Stati membri, aggiungendosi ad essa ed intervenendo nei casi di carenze o fallimenti del mercato.

Il principio di proporzionalità appare, invece, solo in parte rispettato, in quanto l'entità dell'intervento proposto sembra poter consentire solo parzialmente il pieno raggiungimento dell'obiettivo prefissato. In particolare, le dimensioni e gli effetti del calo degli investimenti nell'Unione europea richiederebbero un intervento di dimensioni sicuramente più elevate di quelle proposte.

Nel merito, il relatore esprime piena condivisione della strategia complessiva prefigurata dalle Istituzioni europee nel suo intento diretto a contrastare decisamente la crisi che ha colpito in particolare l'Europa, superando le precedenti politiche indirizzate prevalentemente al risanamento e adottando un nuovo approccio di rilancio della crescita e dell'occupazione, basato su una maggiore flessibilità nell'applicazione delle regole del Patto di stabilità, su un piano di investimenti e su un piano di aumento della liquidità.

Inoltre, secondo il relatore, il "Piano di investimenti per l'Europa" deve essere concepito non solo come una misura temporanea, da attivare in questa fase di superamento della crisi, ma come un *asset* strategico per il futuro dell'area dell'euro e di quella europea in generale.

Rileva, tuttavia, che il volume dei nuovi investimenti da attivare con il Piano potrebbe non essere sufficiente per poter produrre un impatto economico significativo e colmare il *gap* di investimenti

esistente oggi a livello europeo. A partire dall'inizio della crisi, infatti, la diminuzione media degli investimenti in Europa è stimata intorno ai 250-350 miliardi di euro l'anno, che rappresenta una cifra molto più elevata di quanto il Piano Juncker - anche nello scenario più ottimistico - si ripromette di attivare ogni anno nel periodo 2015-2017. Pertanto, se sul piano finanziario il nuovo Fondo di investimenti potrà anche raggiungere i suoi obiettivi, rischia di avere scarso successo come misura di carattere macroeconomico tesa a ridare slancio e sostenere la domanda e la crescita europee, a causa delle sue inadeguate dimensioni. In effetti, secondo stime effettuate, lo sforzo richiesto per un efficace stimolo economico che sia in grado di effettivamente aumentare la domanda aggregata, dovrebbe avere una dimensione almeno doppia rispetto a quella prevista dal Piano di investimenti per l'Europa. Sotto tale profilo, il relatore ritiene, pertanto, essenziale sviluppare soluzioni in grado di favorire e attivare nuove risorse sia a livello europeo sia a livello nazionale, in particolare da parte delle banche di promozione nazionale, per raggiungere un più elevato volume di investimenti, scongiurando così il rischio di vanificare l'efficacia di una misura, quale quella varata, che presenta grandi potenzialità. Peraltro, tenuto conto della sostanziale neutralità, in questa fase, della politica fiscale dell'area euro nel suo insieme e, quindi, dell'assenza di adeguati stimoli fiscali nell'euro zona, la complessiva modestia del Piano di investimenti progettato rischia di attenuare fortemente anche l'impatto sull'economia reale della misura di "*quantitative easing*" messa in atto dalla BCE ai fini del rafforzamento della ripresa in corso.

In relazione alle procedure di selezione dei progetti del Piano Juncker, è da condividere la proposta di prevedere un approfondito scrutinio di carattere tecnico dei progetti di investimento, pur rilevando che, affinché il Piano possa risultare pienamente efficace e raggiungere gli obiettivi prefissati, è necessario che esso sia espressione di una strategia di politica economica complessiva, per cui la selezione dei progetti sia anche guidata da ragioni macroeconomiche e, in particolare, dall'obiettivo di colmare i *gap* di investimento? laddove (Paesi, Regioni e territori) siano particolarmente acuti.

Inoltre, al fine di garantire l'impatto economico del Piano è fondamentale assicurare l'addizionalità dei progetti di investimento che da esso verranno finanziati rispetto agli investimenti sostenuti da altri programmi europei e/o che non necessiterebbero delle speciali garanzie previste dal Piano stesso.

Sempre al fine di assicurare il carattere addizionale degli investimenti finanziati attraverso il Piano, il relatore auspica che, nell'ambito della selezione dei progetti, sia richiesto che questi debbano avere un'effettiva utilità sociale ed economica e che debbano avere un profilo di rischio più elevato rispetto a quelli sostenuti nel quadro dell'attività ordinaria della BEI, dei fondi strutturali o di altri programmi finanziati dal bilancio dell'UE. Inoltre, è essenziale che le condizioni previste per la concessione della garanzia del Fondo siano più convenienti rispetto a quelle ottenibili ai normali prezzi di mercato, perché in caso contrario verrebbe minato il carattere addizionale degli investimenti finanziati dal Piano.

Il relatore conclude il suo intervento ricordando l'esigenza prioritaria che, a livello nazionale, si contribuisca ad aumentare effettivamente il livello di risorse coinvolte nel Piano. Ciò, secondo la proposta di Regolamento, può avvenire in due modi: attraverso un cofinanziamento nazionale dei progetti europei impostati dalla BEI; mediante una propria dote direttamente conferita al Fondo europeo. Al riguardo, evidenzia come quest'ultimo tipo di impegno comporti positivamente l'esenzione della somma conferita dal computo del noto parametro "debito-PIL", laddove la prima modalità di finanziamento, purtroppo, non conduce inopinatamente a tale esenzione.

Invita, quindi, a concentrare l'attenzione sulla necessità di una visione strategica nella *governance* complessiva del Piano, il quale, come noto, sarà gestito da due comitati, uno di natura più tecnica, che raccoglie la predilezione prevalentemente di Paesi nordici dell'Unione, l'altro di natura più politica (Steering committee) che, invece, incontra il favore di gran parte dei Paesi del Sud, tra cui l'Italia.

Per ultimo, è doveroso riflettere sul confronto attualmente in atto in seno all'Unione, sulla definizione di "piccola e media impresa" (PMI), che sembra sfociare verso un ampliamento della sua accezione, con inclusione anche della nozione di "impresa a media capitalizzazione", suscettibile di non andare in contro agli interessi dell'Italia, dove, notoriamente, le piccole unità aziendali annoverano un numero

comparativamente ristretto di addetti rispetto alle omologhe europee.

Il [PRESIDENTE](#), nel ringraziare il relatore per l'esauriente esposizione, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-PdL XVII*), nel dichiarare il suo assenso di massima alla relazione testé svolta, invita a riflettere sulle prossime modalità di destinazione delle risorse che saranno canalizzate attraverso il "Piano Juncker", augurandosi altresì che l'Unione europea sia indotta ad applicare con una maggiore estensione il criterio di flessibilità nell'utilizzo delle risorse aggiuntive di provenienza nazionale.

Il senatore [MOLINARI](#) (*Misto*) mostra anch'egli condivisione, in linea di massima, per le argomentazioni enucleate dal relatore, che, purtroppo, gli sembrano improntate ad una eccessiva cautela, soprattutto per quanto riguarda le modalità negoziali che il Governo italiano potrebbe assumere nell'ulteriore fase di implementazione del suddetto piano.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-SEL*), pur manifestando il proprio apprezzamento per l'impostazione del relatore, non può celare la propria difficoltà a prendere in seria considerazione l'assunto, su cui è imperniato l'intero Piano, per cui, grazie ad un prestabilito moltiplicatore, sarà possibile generare, partendo da soli 21 miliardi di euro effettivi, una massa complessiva di investimenti pari a 315 miliardi.

Per ultimo, si chiede se rispondano al vero talune notizie, trapelate dalla stampa, secondo cui, per parte italiana, gran parte dei progetti collegati al "Piano Juncker" sarebbero addirittura già stati presentati.

Il punto di vista del senatore Uras è fatto proprio dal senatore [Giovanni MAURO](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV)*), il quale si interroga sull'effettiva capacità del nucleo di gestione del Piano di convogliare le risorse in maniera efficace ed equa.

Fa, infine, notare che l'allestimento del predetto Piano di investimenti è avvenuto praticamente senza prevedere alcun tipo di consultazione delle realtà locali e regionali.

Il senatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (*PD*), relatore, dopo aver replicato brevemente agli intervenuti, sottopone all'attenzione della Commissione un conferente schema di osservazioni favorevoli con rilievi, contenenti i punti principali esposti nel corso della sua relazione.

Seguono le dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori [URAS](#) (*Misto-SEL*) e [MOLINARI](#) (*Misto*).

Conseguentemente, il [PRESIDENTE](#), dopo aver constatato la presenza del numero legale, mette in votazione la proposta di osservazioni come illustrata dal relatore.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 13,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745 E 1763

- La Commissione, esaminato il testo unificato in titolo, considerato che esso trae origine dai numerosi disegni di legge in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze presentati in Senato ed è stato adottato quale testo unificato nella seduta del 26 marzo 2015 della Commissione giustizia;
- considerato che è suddiviso in un titolo I, relativo alle *unioni civili*, e in un titolo II, relativo alla *disciplina della convivenza*;
- ricordato che il tema delle unioni civili è da tempo all'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni nazionali ed europee;
- ricordato in particolare, quanto ai vincoli discendenti dalla Carta costituzionale, che le unioni civili e la regolamentazione delle forme di convivenza ricevono tutela costituzionale non in base all'articolo 29 della Costituzione, a tutt'oggi riservato all'istituto matrimoniale tra persone di sesso diverso, ma in base all'articolo 2 della Costituzione;
- valutato altresì che la possibilità di registrare una unione civile o di sottoscrivere un accordo di convivenza non obbliga a farlo i soggetti che non vogliano alcuna regolamentazione del loro rapporto, essendo la libertà individuale preservata dall'impostazione del provvedimento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
 - si richiama anzitutto la recente posizione espressa dal Parlamento europeo nella Risoluzione del 12 marzo 2015 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica dell'Unione europea in materia (2014/2216(INI)), in cui al punto 162 si *"prende atto della legalizzazione del matrimonio o delle unioni civili tra persone dello stesso sesso in un numero crescente di paesi nel mondo, attualmente diciassette"* e si incoraggiano *"le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a contribuire ulteriormente alla riflessione sul riconoscimento del matrimonio o delle unioni civili tra persone dello stesso sesso in quanto questione politica, sociale e di diritti umani e civili"*. Il testo unificato in esame si iscrive pertanto in questa ulteriore riflessione auspicata dal Parlamento europeo;
 - si ricorda altresì che l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, con l'attribuzione dello stesso valore giuridico dei Trattati alla Carta dei diritti fondamentali, non può consentire una sopravvenuta incompatibilità delle norme del codice civile che disciplinano l'istituto del matrimonio come unione di persone di sesso diverso, come riaffermato dalla Corte costituzionale italiana nel 2010 e nel 2014. È bensì vero che l'articolo 9 della Carta, nel riaffermare *"il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia"*, già contenuto nell'articolo 12 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo (CEDU) per *"uomini e donne in età maritale"*, sembra costituire un progresso verso il riconoscimento dei "matrimoni" tra persone dello stesso sesso. Tuttavia, lo stesso articolo 9 della Carta, come peraltro l'articolo 12 della CEDU, demandano la concreta disciplina alle *"leggi nazionali"*, rimettendo quindi la materia alla discrezionalità del Parlamento. E, come soggiunge la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 138 del 2010, all'articolo 9 della Carta sono associate le *"spiegazioni"* che, pur non avendo *status* di legge, rappresentano un indubbio strumento di interpretazione. Tali *"spiegazioni"*, con riferimento all'articolo 9, chiariscono che *"l'articolo non vieta né impone la concessione dello status matrimoniale a unioni tra persone dello stesso sesso"*;
 - quanto agli aspetti di maggiore specificità, dalla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia si

evinche che:

1) L'Unione europea non ha competenza diretta a regolamentare le unioni civili, ricadendo esse ? come tutta la legislazione in materia di stato civile delle persone ? nella competenza degli Stati membri (considerando n. 22 della direttiva 2000/78/CE, sulla parità di trattamento in materie di occupazione e di condizioni di lavoro). Lo "stato civile" e le prestazioni che ne derivano costituiscono quindi materie che rientrano nella competenza degli Stati membri e il diritto comunitario non deve pregiudicare tale competenza (sentenza del 1° aprile 2008, causa C-267/06, *Maruko*).

2) L'Unione europea ha, tuttavia, titolo per intervenire allorché il *partner* di un'unione civile registrata si trovi in una situazione di diritto e di fatto paragonabile a quella di una persona coniugata e purtuttavia siano presenti delle discriminazioni. Come esposto al suo articolo 1, la direttiva 2000/78/CE si prefigge l'obiettivo di combattere, in materia di occupazione e di lavoro, alcuni tipi di discriminazioni, tra cui quelle fondate sull'orientamento sessuale, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento (sentenza del 10 maggio 2011, *Römer*, punto 38). Gli Stati membri, nell'esercizio della competenza loro spettante in materia di "stato civile", devono rispettare il diritto comunitario, e in particolare le disposizioni relative al principio di non discriminazione, nella specie costituite dalla direttiva 2000/78/CE (sentenza del 1° aprile 2008, causa C-267/06, *Maruko*).

3) La discriminazione diretta può essere giustificata esclusivamente da uno dei motivi di cui all'articolo 2, paragrafo 5, della stessa direttiva, ovvero sicurezza pubblica, tutela dell'ordine pubblico, prevenzione dei reati, nonché tutela della salute, dei diritti e delle libertà altrui (sentenza del 12 dicembre 2013, *Hay*, punto 45);

- in conclusione, la disciplina di cui al disegno di legge in titolo appare riconducibile a due differenti modelli che hanno ricevuto un indiretto avallo dalla surriportata giurisprudenza della Corte di giustizia.

La disciplina di cui al titolo I, relativo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, appare assimilabile all'ordinamento tedesco, in cui il matrimonio è riservato a persone di sesso diverso e coesiste con una normativa sulle unioni civili registrate, riservata a persone dello stesso sesso (Legge 16 febbraio 2001, sulle unioni civili registrate - *Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft*). La disciplina di cui al titolo II, relativo alla convivenza, appare assimilabile all'ordinamento francese, ove i PACS, a differenza dell'unione di vita registrata oggetto dei procedimenti all'origine delle succitate sentenze *Maruko* e *Römer*, non è riservato alle coppie omosessuali.

Per entrambe tali discipline, le succitate sentenze *Maruko* del 2008, *Römer* del 2011 e *Hay* del 2013 impongono alle legislazioni nazionali degli Stati membri di non prevedere discriminazioni in base all'orientamento sessuale per i *partner* dello stesso sesso di un'unione civile registrata e per i contraenti, dello stesso o di diverso sesso, di un accordo di convivenza.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1809

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che esso reca disposizioni dirette a stabilire una netta distinzione tra le funzioni proprie del sistema industriale e quelle proprie del vertice militare, al fine di contribuire a migliorare le condizioni operative sia di chi produce, sia di chi utilizza i sistemi d'arma, e a riconoscere alla struttura militare le condizioni per esercitare in piena autonomia, con il senso di responsabilità che deve caratterizzare la committenza pubblica in un settore molto delicato, il ruolo che la legge le affida in materia di acquisizione e ammodernamento dei sistemi d'arma; considerato che la proposta normativa, già approvata dalla Camera dei deputati, si inserisce nel quadro

dei lavori parlamentari svolti nell'ambito di due indagini conoscitive effettuate dalla Commissione Difesa della Camera dei deputati, ove si è rilevato, ad esempio, che "considerata la delicatezza della materia, dovrebbe essere attentamente valutata l'opportunità di prevedere il divieto per i responsabili del *procurement* militare di assumere incarichi dirigenziali nelle industrie degli armamenti per un congruo periodo di tempo decorrente dalla data di cessazione dal servizio";

richiamata la risoluzione delle Commissioni riunite 3a, 4a e 14a del Senato, approvata il 19 novembre 2013 a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulle linee programmatiche e di indirizzo italiane in vista del Consiglio europeo sulla Difesa, del 19 e 20 dicembre 2013 (*Doc. XXIV*, n. 13), incentrata, tra l'altro, sull'aspetto dell'integrazione tra le politiche di difesa nazionali e sulla prospettiva di una difesa comune europea;

considerato che, nella relazione illustrativa del disegno di legge, i proponenti sottolineano che il disegno di legge rientra nell'ambito di "una serie di iniziative legislative che si intende avviare al fine di predisporre un sistema normativo che garantisca la massima affidabilità alle procedure che regolano il sistema della pianificazione e dell'approvvigionamento dei programmi della Difesa, sul modello della disciplina già adottata in altri Paesi europei", e che nell'incipit dell'articolo 1 si specifica che il provvedimento ha anche lo scopo di "assicurare una maggiore integrazione europea nel settore della difesa";

considerato, in particolare, che la proposta di legge introduce nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nuove disposizioni volte a prevedere che il personale militare che lascia il servizio con il grado di generale di brigata, di divisione, di corpo d'armata e di generale o grado equivalente, nonché i dirigenti civili che abbiano assunto l'incarico di Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti o incarichi di direzione o controllo nelle Direzioni generali tecnico-amministrative del Ministero della difesa che operano nel settore del *procurement* militare, non possano, nei tre anni successivi, ricoprire cariche né esercitare funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o componente dell'organo di controllo, revisore, direttore generale o centrale, né assumere incarichi di consulenza con prestazioni di carattere continuativo presso società, imprese o enti che operano nel settore della Difesa, qualora abbia svolto, durante il servizio, attività collegabili o riconducibili all'individuazione o alla definizione dei requisiti operativi dei sistemi d'arma ovvero alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni destinati alla difesa nazionale;

considerato che la direttiva 2014/24/UE, che dal 18 aprile 2016 sostituirà la direttiva 2004/18/CE in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, prevede all'articolo 24 che gli Stati membri debbano adottare misure adeguate per prevenire, individuare e porre rimedio in modo efficace a conflitti di interesse nelle procedure degli appalti, e che ciò comprende "almeno i casi in cui il personale di un'amministrazione aggiudicatrice o di un prestatore di servizi che per conto dell'amministrazione aggiudicatrice interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzare il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto",

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N.
COM (2015) 10 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETA'**

La 14a Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

tenuto conto delle audizioni, svolte in relazione all'affare assegnato n. 439 "sull'attuazione delle iniziative della Commissione europea connesse ad un nuovo impulso all'occupazione, alla crescita e all'investimento", del Vice Presidente della Commissione europea Jyri Katainen il 15 gennaio 2015, del Commissario europeo agli affari economici e finanziari Pierre Moscovici il 10 marzo 2015, del Ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo Padoan l'11 marzo 2015, del Presidente di Cassa depositi e prestiti Franco Bassanini il 31 marzo 2015, di eurodeputati italiani e di esponenti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali e provinciali il 9 aprile 2015;

considerato che la proposta di regolamento si inserisce in un più ampio contesto di iniziative della Commissione europea dirette a dare nuovo impulso all'occupazione, alla crescita e all'investimento, delineate nel suo Programma di lavoro per il 2015, ove fissa come obiettivi prioritari da perseguire il rilancio della crescita e dell'occupazione in Europa attraverso una strategia imperniata su tre principali pilastri: la responsabilità fiscale, il piano di investimenti e le riforme strutturali;

ritenuto che l'approccio basato sui fronti della flessibilità, degli investimenti e della liquidità rappresenta una svolta importante, a lungo sollecitata da molti Stati membri dell'Unione, tra cui *in primis* l'Italia, per far fronte alla crisi europea, aggravata dalle politiche degli ultimi anni, basate su misure fiscali restrittive e su ristrutturazioni dal lato dell'offerta, che hanno generato risultati nel complesso fallimentari e che hanno avviato i Paesi più indebitati come l'Italia verso un circolo vizioso, in cui aumenti d'imposte e riduzioni di spese hanno depresso il reddito e fatto crescere il rapporto debito/PIL;

considerato che, in tale contesto, la Commissione europea ha presentato la comunicazione COM(2015) 12, "sul miglior uso della flessibilità all'interno delle regole esistenti del Patto di stabilità e crescita", del 13 gennaio 2015, e il Piano di investimenti per l'Europa (cosiddetto Piano Juncker), delineato nella comunicazione COM(2014) 903, del 26 novembre 2014, e dettagliato nella proposta di regolamento COM(2015) 10, del 13 gennaio 2015, che prevede anche l'istituzione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS);

considerato che, parallelamente, la Banca centrale europea ha varato un piano di acquisto di titoli pubblici (cosiddetto "*quantitative easing*"), finalizzato a contrastare la deflazione e restituire liquidità finanziaria all'economia, che prevede, in aggiunta ai già operanti programmi di acquisto di titoli privati, anche l'acquisto di titoli di Stato dell'eurozona e di obbligazioni di agenzie e istituzioni europee, nel mercato secondario, nella misura complessiva di 60 miliardi di euro al mese, a partire dal marzo 2015, da concludersi non prima del settembre 2016 e comunque dopo che il tasso di inflazione sia tornato a livelli vicini al 2 per cento;

considerato, in particolare, che il Piano di investimenti per l'Europa prevede l'individuazione iniziale di 21 miliardi, composti da una garanzia di 16 miliardi proveniente dal bilancio dell'UE (ricavati dal Meccanismo per collegare l'Europa per 3,3 miliardi, da Orizzonte 2020 per 2,7 miliardi e dalla riserva di bilancio per 2 miliardi), e da un impegno della BEI di 5 miliardi di euro, e che, applicando a tale somma iniziale il moltiplicatore di 1 a 15, che costituisce una stima prudente rispetto ai più elevati effetti moltiplicativi verificatisi nell'ambito dei programmi BEI e COSME, il nuovo Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), da istituire in seno alla BEI, dovrebbe riuscire a mobilitare complessivamente 315 miliardi nell'arco dei tre anni 2015-2017.

considerato che il Piano, che rappresenta il fulcro dell'azione di rilancio degli investimenti, si articola lungo tre filoni destinati a rafforzarsi reciprocamente: 1. la mobilitazione di una cifra triennale stimata dalla Commissione europea in 315 miliardi di euro di finanziamenti aggiuntivi per investimenti; 2. un forte impegno per garantire che i finanziamenti arrivino all'economia reale con il massimo dell'impatto e dell'efficacia; 3. una decisa azione volta a migliorare il contesto, nazionale ed europeo, degli investimenti stessi;

considerato, inoltre, che, in base alla proposta di regolamento relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) (COM(2015) 10), la cui adozione è auspicata entro il mese di giugno 2015, il FEIS sarà dotato di un Comitato direttivo (*Steering Board*) che ne deciderà l'indirizzo strategico, l'allocazione strategica delle attività e le politiche e procedure operative, tra cui la politica

di investimento per i progetti sostenuti dal FEIS e il profilo di rischio del FEIS, nonché di un Comitato per gli investimenti (*Investment Committee*), composto da esperti del mercato indipendenti e dall'amministratore delegato del Fondo, incaricato di esaminare e scegliere i progetti, in base alle seguenti priorità settoriali: sviluppo delle infrastrutture (in particolare la banda larga e le reti energetiche, nelle infrastrutture di trasporto, specialmente in agglomerati industriali), investimenti nei settori dell'istruzione ? ivi inclusa auspicabilmente l'edilizia scolastica ?, della sanità ? ivi inclusa auspicabilmente la sua infrastrutturazione ?, della ricerca e sviluppo, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e innovazione; espansione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica; progetti infrastrutturali nei settori dell'ambiente, risorse naturali e sviluppo urbano e in ambito sociale; PMI e imprese a media capitalizzazione, anche sotto forma di finanziamento del capitale di esercizio con capitale di rischio;

considerato altresì che l'accordo sul FEIS prevede l'istituzione di un Polo europeo di consulenza sugli investimenti che, muovendo dagli attuali servizi della BEI e della Commissione, consisterà in uno sportello unico destinato a tre categorie: promotori di progetti, investitori e autorità di gestione pubbliche. Esso offrirà consulenza per l'individuazione, la preparazione e lo sviluppo di progetti di investimento e fungerà da polo unico di consulenza tecnica sul finanziamento di progetti dell'Unione, anche per le questioni giuridiche e con particolare riguardo all'assistenza tecnica per la strutturazione dei progetti, l'uso di strumenti finanziari innovativi e il ricorso a partenariati pubblico-privato;

considerato che, al fine di compiere una ricognizione sui progetti validi a livello europeo cui il Fondo potrebbe attingere è stata istituita un'apposita *Task Force*, nel mese di settembre 2014, composta da rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e della BEI, che ha elaborato un rapporto finale, trasmesso l'8 dicembre 2014, secondo cui, i progetti che rispondono ai criteri generali individuati dal Piano Juncker potrebbero essere circa 2000, con un potenziale di investimento pari a 1300 miliardi, di cui 500 impegnabili nel periodo 2015-2017 e circa 200 riferibili al nostro Paese,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

si valuta che la base giuridica dell'iniziativa appaia correttamente individuata negli articoli 172, in materia di reti transeuropee, 173, relativo alla politica industriale, 175, paragrafo 3, concernente le misure diverse dai fondi strutturali volte a garantire la coesione, economica e sociale, e 182, paragrafo 1, in materia di ricerca e sviluppo tecnologico, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; anche il principio di sussidiarietà appare rispettato in quanto gli obiettivi dell'intervento proposto non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri singolarmente e pertanto, in riferimento al primo parametro del controllo di sussidiarietà, sono "necessari". Il principio di sussidiarietà, in riferimento al secondo parametro del controllo, può invece considerarsi rispettato solo qualora la mobilitazione di risorse europee costituisca un reale valore aggiunto rispetto all'azione degli singoli Stati membri, aggiungendosi ad essa ed intervenendo nei casi di carenze o fallimenti del mercato;

il principio di proporzionalità appare, invece, solo in parte rispettato, in quanto l'entità dell'intervento proposto sembra poter consentire solo parzialmente il pieno raggiungimento dell'obiettivo prefissato. In particolare, le dimensioni e gli effetti del calo degli investimenti nell'Unione europea richiederebbero un intervento di dimensioni sicuramente più elevate di quelle proposte;

nel merito, si esprime piena condivisione della strategia complessiva prefigurata dalle Istituzioni europee nel suo intento diretto a contrastare decisamente la crisi che ha colpito in particolare l'Europa, superando le precedenti politiche indirizzate prevalentemente al risanamento e adottando un nuovo approccio di rilancio della crescita e dell'occupazione, basato su una maggiore flessibilità nell'applicazione delle regole del Patto di stabilità, su un piano di investimenti e su un piano di aumento della liquidità;

si esprime, in particolare, piena condivisione nei confronti del "Piano di investimenti per l'Europa", in quanto strumento utile ed efficace per il rilancio a medio termine della crescita e dell'occupazione in Europa, e si auspica che il tema dell'incremento degli investimenti a medio e lungo termine sia visto non solo come una misura temporanea, da attivare in questa fase di superamento della crisi, ma come

un *asset* strategico per il futuro dell'area dell'euro e di quella europea in generale; si rileva, tuttavia, che il volume dei nuovi investimenti da attivare con il Piano potrebbe non essere sufficiente per poter produrre un impatto economico significativo e colmare il *gap* di investimenti esistente oggi a livello europeo. A partire dall'inizio della crisi, la diminuzione media degli investimenti in Europa è stimata intorno ai 250-350 miliardi di euro l'anno, che rappresenta una cifra molto più elevata di quanto il Piano Juncker - anche nello scenario più ottimistico - si ripromette di attivare ogni anno nel periodo 2015-2017. Pertanto, se sul piano finanziario il nuovo Fondo di investimenti potrà anche raggiungere i suoi obiettivi, rischia di avere scarso successo come misura di carattere macroeconomico tesa a ridare slancio e sostenere la domanda e la crescita europee, a causa delle sue inadeguate dimensioni. In effetti secondo stime effettuate lo sforzo richiesto per un efficace stimolo economico che sia in grado di effettivamente aumentare la domanda aggregata, dovrebbe avere una dimensione almeno doppia rispetto a quella prevista dal Piano di investimenti per l'Europa si ritiene, pertanto, essenziale sviluppare soluzioni in grado di favorire e attivare nuove risorse sia a livello europeo sia a livello nazionale, in particolare da parte delle banche di promozione nazionale, per raggiungere un più elevato volume di investimenti, scongiurando così il rischio di vanificare l'efficacia di una misura, quale quella varata, che presenta grandi potenzialità. Peraltro, tenuto conto della sostanziale neutralità, in questa fase, della politica fiscale dell'area euro nel suo insieme e, quindi, dell'assenza di adeguati stimoli fiscali nell'euro zona, la complessiva modestia del Piano di investimenti progettato rischia di attenuare fortemente anche l'impatto sull'economia reale della misura di "*quantitative easing*" messa in atto dalla BCE ai fini del rafforzamento della ripresa in corso; in relazione alle procedure di selezione dei progetti del Piano Juncker, si condivide la proposta di prevedere un approfondito scrutinio di carattere tecnico dei progetti di investimento, ma si rileva che affinché il Piano possa risultare pienamente efficace e raggiungere gli obiettivi prefissati è necessario che esso sia espressione di una strategia di politica economica complessiva, per cui la selezione dei progetti sia anche guidata da ragioni macroeconomiche e, in particolare, dall'obiettivo di colmare i *gap* di investimento laddove (Paesi, Regioni e territori) siano particolarmente acuti. È altresì importante che venga stabilito un efficace raccordo con gli obiettivi che sono al centro di altri programmi dell'azione dell'UE, in aree di intervento vicine a quelle poste come finalità del Piano di investimenti, come nei casi dell'energia e/o delle infrastrutture; al fine di garantire l'impatto economico del Piano è fondamentale assicurare l'addizionalità dei progetti di investimento che da esso verranno finanziati rispetto agli investimenti sostenuti da altri programmi europei e/o che non necessiterebbero delle speciali garanzie previste dal Piano stesso. In altri termini, dovrebbero essere prescelti interventi che siano caratterizzati da eccessivo rischio o agiscano nei casi di "fallimento del mercato", e che non abbiano accesso quindi a fonti di finanziamento adeguate. In questa prospettiva, è senz'altro da condividere - e supportare nel prosieguo dell'iter negoziale - l'impostazione del Consiglio UE che, con l'Orientamento generale del 10 marzo 2015, ha specificato all'articolo 1-ter, lettera g), che per "valore aggiunto" si intende il sostegno del FEIS alle operazioni che colmano le carenze del mercato o fanno fronte a situazioni di investimento non ottimali; sempre al fine di assicurare il carattere addizionale degli investimenti finanziati attraverso il Piano, si auspica che, nell'ambito della selezione dei progetti, sia richiesto che questi debbano avere un'effettiva utilità sociale ed economica e che debbano avere un profilo di rischio più elevato rispetto a quelli sostenuti nel quadro dell'attività ordinaria della BEI, dei fondi strutturali o di altri programmi finanziati dal bilancio dell'UE. Inoltre è essenziale che le condizioni previste per la concessione della garanzia del Fondo siano più convenienti rispetto a quelle ottenibili ai normali prezzi di mercato, perché in caso contrario verrebbe minato il carattere addizionale degli investimenti finanziati dal Piano; in relazione al fatto che gli Stati membri e le banche di promozione nazionale, quali la Cassa depositi e prestiti, potranno partecipare al Piano di investimenti anche cofinanziando singole operazioni oppure dedicate piattaforme d'investimento, si auspica che queste piattaforme possano avere anche carattere

regionale e coinvolgono nella fase della loro progettazione gli Enti locali ai vari livelli. A questo fine andrebbero definiti al più presto, negli atti successivi all'approvazione del regolamento, le modalità e i criteri per l'erogazione dei finanziamenti da parte della BEI e per la prestazione delle garanzie del FEIS ai progetti di piattaforme da presentare.

in relazione alle procedure di selezione dei progetti e di erogazione dei finanziamenti, si auspica che sia assicurata la dovuta attenzione all'esigenza di celerità e semplicità procedurale che contribuisce a determinare la profittabilità di un impegno imprenditoriale di realizzazione di un'opera su cui investire, a fronte del rischio di farraginosità prefigurata dalle procedure che vedono il coinvolgimento di numerosi soggetti e la previsione di molteplici fasi nel percorso decisionale di selezione dei progetti e concessione della garanzia del Fondo;

si auspica inoltre che si tenga conto delle osservazioni più volte ribadite dai portatori di interesse, secondo le quali uno degli ostacoli che bloccano il livello degli investimenti nell'UE è la disinformazione sui progetti di investimento attuali e futuri al suo interno, e che si proceda alla costituzione di una riserva di progetti di investimento europei, che metta a disposizione degli investitori, su un sito Internet accessibile a tutti, informazioni trasparenti ed esaustive sui potenziali progetti. Tale elenco di progetti che a sua volta potrebbe essere collegato a elenchi analoghi a livello nazionale e regionale potrebbe portare, in un futuro prossimo, a un sistema di certificazione europea dei progetti di investimento che soddisfano determinati criteri, utilizzabile in prospettiva dalla BEI e dalle banche di promozione nazionali per attirare gli investitori privati;

si auspica, infine, che, nel prosieguo dell'iter negoziale per l'approvazione della proposta di regolamento relativa al Piano di investimenti per l'Europa, il Governo assicuri un costante raccordo con le due Camere del Parlamento.

